

Paolo Pastori

*La rivoluzione siciliana del 1848-49
Fra il modello liberale 'anglo-siculo'
del 1812 e la deriva radicale*



'VETUS ORDO NOVUS' XXIV

'VETUS ORDO NOVUS' XXIV
Studi, saggi e ricerche

La collana 'Vetus Ordo Novus' si articola nelle seguenti classi:

I. Testi e memorie

II. Studi, saggi e ricerche

III. Tesi e opere prime

IV. Progettualità sociale e politica

V. Lógos e Eĩdos

VI. "Arché. Rivista internazionale di filosofia e cultura politica"

Paolo Pastori

*La rivoluzione siciliana del 1848-49
Fra il modello liberale 'anglo-siculo'
del 1812 e la deriva radicale*

'VETUS ORDO NOVUS' XXIV

© Copyright 2020 Paolo Pastori

ISBN 978-88-95729-09-1

Impaginazione: Giorgio Bencini

Edizioni del Poligrafico Fiorentino – ABC Tipografia s.r.l.
Via di Capalle 11 - Calenzano (Firenze)

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere tradotta, riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo senza espressa autorizzazione dell'Editore e dell'Autore.

Giuseppe Buttà*

Introduzione

La rivoluzione siciliana del 1848-49. Fra il modello liberale 'anglo-siculo' del 1812 e la deriva radicale, aggiunge un nuovo, importante tassello al grande mosaico sulla storia politico-culturale del Regno di Napoli e di Sicilia, poi delle Due Sicilie, che Paolo Pastori ha iniziato a costruire con quella prima tessera, il suo apprezzatissimo libro su *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*, e poi con quell'altra tessera, meglio dire con quel 'pannello di tessere', i due monumentali volumi dedicati *Alla ricerca di un ordine nuovo. Napoli e Palermo fra antico regime, rivoluzione e restaurazione (1759-1821)*.

Bisogna aggiungere che entrambi questi due volumi fanno parte a loro volta di una collana il cui titolo riassume il programma degli studi che intende raccogliere, *Vetus ordo novus*. Che non è un ossimoro ma intende significare le modalità del divenire storico con i suoi avanzamenti e arretramenti, legati tutti da un filo quasi invisibile ma robusto come quello della tela di un ragno.

Dopo la grande stagione storiografica aperta da Rosario Romeo e continuata da Gaetano Cingari, questi due volumi di Pastori hanno dato un contributo importantissimo alla rilettura di una vicenda che va da Tanucci al 'quinquennio' mediceo passando per l'esperimento costituzionale siciliano del 1812 e per la successiva marginalizzazione della Sicilia nel contesto della restaurazione napoletana.

La complessità della documentazione e dell'interpretazione dei temi e problemi trattati da Paolo Pastori con queste sue opere offre una panoplia di argomenti e dati che aiutano a comprendere il problema posto da Benedetto Croce il quale, nella *Storia del Regno di Napoli*, affermò che il Vespro siciliano, «che ingegni poco politici e molto rettorici esaltano come grande avvenimento storico, fu principio di molte sciagure e di nessuna grandezza».

L'unità del regno siculo-napoletano fu dunque un problema politico a partire dalla rivolta anti angioina, dall'esperimento siciliano di autogoverno imperniato su una 'restaurazione dei poteri del Parlamento che aveva inteso recuperare «a sé i suoi diritti» proclamando nuovamente i re di Sicilia¹.

¹ C. CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monar-*

In effetti Croce ha ragione nel pensare che il Vespro non fu una 'guerra di indipendenza' bensì un riassetto del potere baronale che non segnò una evoluzione per così dire costituzionale coinvolgente tutte le forze che avevano dato un contributo imponente alla guerra anti-francese, dalle città ai ceti popolari.

Tuttavia, da allora, la storia siciliana si è svolta intorno a questo intreccio tra indipendentismo e assetto di potere interno. Lo stesso *Proclama* del 4 aprile 1849 diretto, sotto forma di appello *Alle civili Nazioni dal Governo Siciliano* – che respingeva le concessioni costituzionali di Ferdinando II con il cosiddetto *Atto di Gaeta*, riassumendo le ragioni e l'andamento della rivoluzione del 1848, i 'trentatré anni di servaggio' seguiti al 'colpo di Stato' di Ferdinando IV, nel dicembre del 1816 che aveva cancellato la Costituzione dai Siciliani "posseduta da secoli", e "altrimenti formulata nel 1812 sotto la influenza della Gran Bretagna" – rivendicava per la Sicilia la "santità del suo diritto" a difendere la propria "casa", minacciata "nella sua esistenza", e il "supremo dovere della difesa" alzando il "grido di guerra che di nuovo in Sicilia" era echeggiato pochi giorni prima, il 31 marzo 1849, ricorrenza del "memorabile anniversario del Vespro Siciliano del 1282".

Emerico Amari, uno dei padri della costituzione siciliana del 1848, vantò per questo atto la primogenitura nella stagione costituzionale degli stati italiani del '48: «appena nel 1848 si alzava il grido di libertà in Sicilia, e col sangue nostro si scriveva la parola costituzione in Italia, nel breve giro d'un mese tutti suoi stati ebbero una costituzione quasi 'stereotipa'»².

In realtà, la Sicilia aveva fatto un passo in più rispetto agli altri stati italiani: essa esercitò nel '48 il suo potere costituente mentre negli altri stati il momento costituzionale si esaurì nelle concessioni dall'alto, presto revocate tranne che nel regno sabauda.

Oltre a questa primogenitura, bisogna comunque ricordare che la Sicilia, con i fatti messinesi del '47 e l'insurrezione del gennaio '48, aveva dato avvio alla crisi definitiva del sistema metternichiano e aveva segnalato anche un problema nuovo che si affacciava nella storia con il divario tra arretratezza e sviluppo industriale capitalistico che, in Europa, era divenuto impetuoso. In questo contesto, nella società siciliana – che era stata attraversata da un'accentuata crisi economica nel biennio 1846-47 – si registravano forti fermenti

chia, Unione Tipografica Editrice, Torino 1887, 46.

² E. AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, a cura di V. FROSINI, Ed. Regione Siciliana, Palermo 1969, p. 87.

sociali, non solo popolari ma soprattutto nella piccola borghesia e nelle frange, sia pur limitate, di borghesia commerciale-industriale³.

Vi era dunque anche il problema della proiezione costituzionale dell'assetto sociale e della forma di stato e di governo che i nuovi tempi proponevano.

Pastori indaga in profondità il dibattito nel Parlamento siciliano sul conflitto politico-costituzionale in atto con il governo napoletano ma anche i motivi di divisione sociale che, in quella fase costituente, erano alla base di quel problema che, nel *Rapporto della Commissione incaricata di redigere l'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, veniva definito l'urgenza di immettere nelle istituzioni 'un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare'.

Il Parlamento siciliano venne allora investito del compito difficile, seppure esaltante, di 'adattare ai tempi la gloriosa costituzione del 1812' che però, «morta con l'insperata gloria di una morte violenta», aveva lasciato dietro di sé, «nelle leggi, l'abolizione della feudalità e altre riforme giuridiche ed economiche d'ogni specie», ma nel fatto, «condizioni economiche e morali circa uguali a quelle che aveva trovate»⁴.

Il dubbio che storicamente ci si può porre rispetto a questo compito affidato al Parlamento è se, anche nel '48, non stava per ripetersi quell'estenuante ricerca cui si dedicò il General Parlamento che, per ben tre legislature – tutte prematuramente cessate tra il 1812 e il 1816 – venne chiamato a ridiscutere la costituzione del '12 e a darle «quest'ultima mano e quella perfezione della quale potesse abbisognare».

Che fu un modo elegante per non far nulla e per nascondere la realtà del conflitto politico-sociale e il fallimento del tentativo del Principe di Castelnuovo di dare un ruolo politico alla borghesia, mentre questa ondeggiava tra il 'giacobinismo' fuori stagione di Emmanuele Rossi e il democratismo moderato di Vincenzo Gagliani; la divisione tra 'Cronici' e 'Anticronici' segnò inoltre un conflitto permanente tra i moderati che appoggiavano la costituzione e gli estremisti, ultraconservatori e ultrademocratici, che ne volevano cambiare l'indirizzo.

³ G. CINGARI, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. ROMEO, Società editrice storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1977, vol. VIII, p. 48.

⁴ L. FRANCHETTI, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Firenze 1925, p. 39.

Sebbene non riuscito, l'esperimento del '12 non è da sottovalutare: quella Costituzione era stata frutto di una scelta costituzionalistica dell'aristocrazia guidata dal Castelnuovo, che aveva inteso aprire alla borghesia, e della convergenza di questa, che prima aveva guardato al riformismo caraccioliano ma che, con Paolo Balsamo, aveva ora trovato nella costituzione all'inglese uno strumento per soddisfare le proprie aspirazioni superando il 'vecchio ordine'.

Ma, a questo proposito, bisogna ricordare il significato e i limiti di quell'esperienza costituzionale; il modo in cui essa era maturata dopo le riforme caraccioliane che avevano mirato a intaccare il potere 'feudale' e riaperto la lotta per il potere ultimo tra Corona e Parlamento siciliano, in cui era arroccata l'aristocrazia in difesa dei propri privilegi.

Sicché, quando nel '12 il Parlamento – con il favore delle condizioni internazionali che avevano indebolito la monarchia napoletana, scalzata dalle armi napoleoniche e rifugiata in Sicilia sotto la protezione inglese – giunse a varare una costituzione scritta per il Regno di Sicilia, molti pensarono che la vecchia costituzione siciliana fosse un precedente naturale, un modello costituzionale non lontano da quello che in Inghilterra si era sviluppato nei secoli cui bastava richiamarsi per dare un assetto politico 'liberale'.

In realtà però non bastava «l'ultraliberalismo di certi capitoli aragonesi che accordavano al parlamento tali e tante facoltà da rendere quasi nominale l'autorità regia»⁵ per rendere possibile un tale accostamento.

Non bastava perché in Sicilia, infatti, era mancato fino ad allora quel rapporto tra i poteri dello stato che aveva caratterizzato l'ultimo secolo dello sviluppo costituzionale inglese ed era mancato anche quello sviluppo economico sociale che, dando forza politica alla 'gentry' e alla borghesia, potesse efficacemente contrapporsi al 'vecchio ordine'.

Perché i Ruggero Settimo, Mariano Stabile, Giovanni Raffaele, e gli altri protagonisti del '48 guardarono a quel conato costituzionale per attuarne le potenzialità liberali?

Pastori si chiede se e «sino a che punto i protagonisti della rivoluzione intesero effettivamente reinstaurare la tradizione parlamentare siciliana nei termini entro i quali era stata codificata nel 1812... Davvero si volle conservarne la sostanza originaria (quella riassunta nel '*mito politico*' del modello normanno, ossia il sistema

⁵ N. NICEFORO, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in 'Archivio Storico Siciliano', n. s. LXI, 1916, p. 350.

di *'costituzione mista-governo misto'*), adattandone semplicemente le forme, perfezionandole alla luce delle nuove istanze sociali, delle attuali situazioni storiche e del progresso istituzionale intercorso soprattutto nell'Inghilterra moderna e contemporanea?»

Le sue conclusioni – che, al di là della repressione militare della rivoluzione, «la problematicità ed il parziale fallimento del pur motivato e generoso movimento rivoluzionario sia dovuta al alcuni fattori che del resto avevano compromesso sia l'esperimento costituzionale siciliano del 1812-15, sia la drammatica repressione militare della breve ma significativa rivoluzione siciliana fra il luglio-ottobre 1820, sia questa rivoluzione costituzionale del 1848-49» – mi sembrano importanti non solo sul piano dell'analisi del contesto politico-sociale ma anche sul piano dell'analisi della cultura, diciamo politologico-costituzionalistica, e delle prospettive del tempo.

La costituzione siciliana quarantottesca in effetti tendeva piuttosto a superare il carattere di *'governo misto'*, sul quale era stata costruita quella del 1812, proclamando che la «sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani, niuna classe, niun individuo può attribuirse ne l'esercizio», e istituiva un modello di rappresentanza senza vincolo di mandato: «i membri del Parlamento rappresentano la intera Sicilia non i comuni o i distretti dai quali sono eletti»; inoltre attribuiva a ciascuna delle due Camere, dei Deputati e dei Senatori, l'iniziativa legislativa mentre riservava l'iniziativa delle leggi di spesa e di entrata solo alla Camera dei Deputati, con il Senato che poteva soltanto assentire o dissentire, e attribuiva al Re un veto sulle leggi soltanto sospensivo.

Dichiarata decaduta la dinastia borbonica e, con l'elezione di un re sabauda, che non avrebbe accettato, la nuova esperienza rivoluzionaria-costituzionale era comunque destinata a finire insieme con tutto il moto indipendentista.

Infatti molto del fallimento della rivoluzione è attribuibile all'ambiguità sottostante allo slogan del *«sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare»* che si voleva immettere nelle istituzioni: Pastori afferma correttamente che «sarebbe più realistico definire questo *'popolo'* come la stessa componente borghese radical-democratica, che infatti prevalse sin dai primissimi giorni» e che, in fondo, un'altra ambiguità vi era nel fatto che la *'volontà costituente'* del Parlamento cui si appellavano sia i Comuni che i Pari, rivendicando il proprio ruolo politico-sociale, sembrò ancora una volta soccombere a fronte dell'antinomia «che caratterizza sia i radical-democratici non meno dei liberal-moderati» che, volta a volta, consideravano questa *'volontà costituente'* espressione di «un *organo rivoluzionario permanente* costitutivo di un *'ordine nuovo'* in continua espansione ... o di un *organo costituzionale*, interno cioè all'ordine *'già costituito'* con la conclusione stessa della rivoluzione».

Pastori dice in sostanza, e con ragione, che è fra l'altro molto dubbio che nei ceti 'oligarchici' borghesi – cioè quella *borghesia economica* che egli correttamente distingue dalla *borghesia politica* di orientamento liberale, che in Sicilia (diversamente dalla *borghesia politica* di orientamento democratico e dai liberali napoletani) era stata tradizionalmente legata all'*aristocrazia liberale* contro l'assolutismo borbonico napoletano» – protagonisti della rivoluzione vi fosse la capacità di comprendere «il modello istituzionale in cui si erano codificati antichi valori di libertà contro l'assolutismo, di partecipazione, di difesa di un'ordine che tutti i ceti, i gruppi, le famiglie, gli individui in qualche misura comprendesse nella formula della libertà nell'ordine e nella partecipazione».

Da questo dubbio discende anche l'altro, decisivo, sull'intenzione reale di questi ceti di «far propria, e fino in fondo, non tanto l'eredità biologica (del resto pienamente 'acquisibile' attraverso la prassi di unire 'sangue' e 'denaro'), quanto la sostanza di una vera eredità etica, politica, istituzionale (cetuale, più che personale) durata sette secoli». Un dubbio che Pastori risolve con la conclusione, molto condivisibile, che la parte più estrema del movimento rivoluzionario, era in realtà convinta che le istituzioni del passato - anche quelle liberal-parlamentari della Sicilia che la rivoluzione diceva di voler far rivivere nella nuova costituzione – fossero invece un intralcio a quel progresso che esso identificava con la propria ascesa. Lo prova, alla fine, dice Pastori, «la subitanea adesione di molti di costoro alle posizioni centralistiche e livellanti della monarchia sabauda, o alle 'dittature' garibaldine, certo incomparabilmente distanti dalle posizioni liberali degli '*aristocratico-borghesi*' costituzionalisti del 1812».

La rivoluzione siciliana era nata democratica e popolare, la sua direzione si era esplicita soprattutto contro i simboli e la sostanza dell'oppressione fiscale ma era stata o repressa o incanalata nelle vecchio ordine aristocratico-borghese dal momento che i suoi stessi capi – come il mazziniano socialisteggiante Rosario Bagnasco – invitavano al rispetto di tutte le proprietà o – come i democratici La Masa, Pilo, Crispi – riconoscevano che la rivoluzione non avrebbe potuto avere successo senza un'ampia alleanza antiborbonica: ma questa era un'alleanza degli opposti che, sia pure informata dal processo di trasformazione della società, lento ma reale, teneva in sé le posizioni più arcaiche e intransigenti come pure quelle più nuove della borghesia professionale, intellettuale, commerciale⁶.

⁶ R. ROMEO, *Il risorgimento in Sicilia*, Laterza, Bari 1950, p. 312-20, ss.; G. CINGARI, op. cit., p. 50.

Per Pastori, il risultato non poteva essere se non la rescissione e l'eliminazione sistematica «degli altri due fattori della continuità della tradizione costituzionale-rappresentativa improntata alla complessità pluricetuale-plurifunzionale» e che aveva avuto il suo acme nella costituzione del 1812: l'autonomia dei municipi e della Chiesa. Un tema questo al centro del dibattito che ha meritato tutta l'attenzione del nostro autore.

Sul piano politico l'unico tentativo di riforma fatto dal governo rivoluzionario in direzione delle aspettative popolari fu prima la riduzione e poi l'abolizione della tassa sul macinato nonché la legge Cordova per la vendita dei beni nazionali, che prevedeva la divisione in piccole quote per favorirne l'acquisto da parte dei meno abbienti e misure in favore dell'agricoltura ma che fu depotenziata da numerosi emendamenti restrittivi.

E su tutto ciò, Paolo Pastori svolge un'indagine minuziosa sceverando i molti problemi aperti nel dibattito costituzionale e legislativo del 1848-49 – per esempio, la questione delle autonomie municipali, che vide in Francesco Paolo Perez il più convinto assertore – e, successivamente, anche nella *discussione che seguì tra i protagonisti di quegli eventi, sulle cause della fine del Regime costituzionale siciliano*; è da segnalare altresì l'importanza della focalizzazione della sua ricerca su altre due questioni: la natura della contrapposizione tra il *liberalismo siciliano* e quello napoletano *soprattutto riguardo all'indipendenza cui miravano i siciliani*; la ragione della convergenza tra i liberali moderati, di 'qua e di là del Faro', che Pastori trova come risultante «anche dal contestuale timore del radicalismo istituzionale sia dalla parte democratico-repubblicana, che dell'ascesa di un borghesia economica determinata a far proprie le posizioni sin lì detenute dai ceti liberali (borghesi e nobiliari) e dalla Chiesa, nel senso sia di potere e di prestigio, sia di patrimoni mobiliari e immobiliari (capitali finanziari e terre, palazzi, conventi)».

E, in questo senso, si può dire che vi fu anche una convergenza tra vecchia nobiltà e nuova borghesia agraria che non è da sottovalutare come una delle cause per le quali, alla fine, andò scemando la resistenza siciliana alla restaurazione borbonica.

La rivoluzione siciliana del '48 non si racchiude, tuttavia, soltanto nelle origini e negli interessi locali; c'è pure in essa non solo l'influenza del momento storico in Europa e delle esperienze culturali maturate in Sicilia nei decenni precedenti ma anche quella del problema nazionale italiano: forse potremmo dire che il fallimento della rivoluzione del '48, con la diaspora di molti suoi capi – Amari, Ferrara, La Farina, Perez, Crispi, Raffaele e altri – aprì però la Sicilia alla prospettiva unitaria della patria italiana sia pure segnando la

rinuncia non solo all'istanza indipendentista ma anche a quella autonomista per non dire federalista: «L'unità come *sintesi* imposta ad un realtà complessa, alle diverse statualità pre-unitarie, ai diversi altri progetti unitari, artatamente configurati come ostacoli, come *antitesi*, appunto a fronte della *tesi* sardo-piemontese di uno Stato unitario centralizzato, radicalmente laico ... sostanzialmente avversa a quello cui miravano sia i mazziniani (in senso repubblicano), sia i federalisti, sia i liberali siciliani».

Messina, 19 marzo 2019

* Giuseppe Buttà. Storico delle dottrine politiche, si occupa principalmente di storia del pensiero politico americano. Tra le sue opere:
Sovranità, diritto di voto e rappresentanza in Massachusetts e South Carolina (Milano, 1987).
John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano (Milano, 1988).
Democrazia e federalismo. John Calhoun (Messina, 1988).
Scienza e politica in Arthur F. Bentley (Torino, 1993).
Politica e religione nell'età della formazione degli Stati Uniti d'America (Torino, 1998).
William H. Rehnquist. 'Judicial review', 'new federalism' e 'nuovi diritti' (Milano, 2009).
Ha curato l'edizione in 4 volumi degli *Scritti storici e politici* di Vittorio de Caprariis; ha inoltre collaborato alla *Serie* dedicata alla Giurisprudenza costituzionale della 'U. S. Supreme Court', nella collana 'Civiltà del diritto' (Giuffrè editore), curandone due volumi [:] *John Marshall. Judicial review e stato federale* (1998) e *La dottrine costituzionali di William H. Rehnquist* (2008).

Parte I

Una storia parlamentare iniziata in epoca siculo-normanna (nel XII secolo), modernamente codificata nella costituzione 'anglo-sicula' (nel 1812), come il più avanzato documento parlamentare dell'Occidente, violentemente interrotta due volte (nel 1816 e nel 1848) sia dalla reazione borbonica che dal radicalismo 'democratico-borghese'.

Capitolo I.

Nel contesto della critica contro l'assolutismo monarchico fra il XVII-XIX secolo, anche la Sicilia rielabora il mito delle 'origini' del suo parlamento.

Per uno di quei misteriosi (per taluni addirittura *'provvidenziali'*) accadimenti della storia, nell'XI-XII secolo avvenne - in una quasi puntuale sincronia - la creazione di un *'parlamento'* normanno nel Sud come nel Nord dell'Europa, ossia in due contesti geografici ed etnici molto diversi, però dai destini singolarmente intrecciati¹, in una linea di continuità, quantunque molto idealizzata dalla storiografia europea alla svolta fra la fine del XVIII secolo ed almeno ai primi decenni del XIX.

Il convincimento di una simile continuità caratterizza in effetti la storiografia di parte siciliana che, nel duro confronto con la Napoli borbonica (fra 1810 e 1820), tentava di riavere il suo parlamento isolano, codificandone le strutture in una costituzione scritta. Si trattava di quella elaborata nel 1812 dai liberali siciliani (aristocratici, ecclesiastici e borghesi) all'ombra del protettorato inglese di William Henry Cavendish (*lord Bentinck*), e pertanto detta *'anglo-sicula'*. In realtà, se a stenderne con acribia documentaria il testo si era dedicato l'abate Paolo Balsamo (valente economista e attento conoscitore della recente storia britannica), tale documento era espressione di tutto un ambiente, prevalentemente aristocratico, del costituzionalismo liberale isolano, del quale erano allora protagonisti sia Giuseppe Ventimiglia (principe di Belmonte), sia Carlo Cottone (principe di

¹ D'altro canto, in termini di adozione del modello parlamentare britannico (nella Sicilia del 1810-16 ed ancora nella rivoluzione costituzionale napoletana del 1820) non poteva non venire in luce la singolare affinità, la quasi contestualità dell'opera instauratrice dei Normanni sia *'al di là'* del canale della Manica (rispetto alla Francia), sia *'al di qua'* del canale di Sicilia (rispetto al regno di Napoli). Nei fatti, le due conquiste normanne dell'Inghilterra e della Sicilia sono quasi coincidenti nel tempo, ed anzi quella della Sicilia (a partire dal 1061, protrattasi fino al 1091) precede di circa tre anni quella dell'Inghilterra (nel 1066, Hastings).

Castelnuovo), sia - non ultimo - Niccolò Palmeri (cadetto della nobile famiglia degli omonimi baroni)².

Si trattava comunque della seconda costituzione stilata nel Mezzogiorno d'Italia con i criteri di una effettiva rappresentanza parlamentare. L'altra, diciamo, era stata quella napoletana del 1799, di effimera durata, a causa della brevità stessa dell'esperimento repubblicano. Una costituzione, quest'ultima, nella quale Francesco Mario Pagano (con una revisione di Vincenzo Russo e Vincenzo Cuoco) adattava la costituzione *bicamerale* francese, frutto della reazione antigiacobina dei Termidoriani (nel 1795, una volta abbattuto l'ultrademocratico e dispotico monocameralismo dell'*Assemblée nationale* giacobina). Tale costituzione del 1795 intendeva infatti riaffermare il disegno bicamerale sul modello britannico e statunitense, quale si era delineato nelle attese della '*pré-révolution*', prima cioè che nel 1789 si compisse il primo passo verso il radicalismo che prese corpo nella monocamerale assemblea, sinistramente in auge fra il 1791-94.

A sua volta, la costituzione napoletana del 1799 andava però oltre, inserendo quella sorta di *jury constitutionnaire* che invano Sieyès aveva cercato di introdurre nel testo costituzionale termidoriano, nel 1895. I costituenti napoletani volevano dunque un controllo della legislazione e dell'esecutivo, e su questa linea si muoveranno anche i suddetti autori della '*costituzione anglo-sicula*' del 1812, come si evince nelle intenzioni palesate nel *Capo II del Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo regno, e per lo Stabilimento del potere giudiziario*, ivi contenuto³.

Del resto, i suddetti artefici anglo-siciliani della costituzione del 1812 intesero subito superare il tradizionale sistema '*tricamerale*' (i tre '*bracci*': nobiliare, ecclesiastico, demaniale, e cioè borghese) sin lì vigente in Sicilia. In questo superamento c'era indubbiamente un adattamento al modello britannico, articolato sulla base della rappresentanza in due camere. Anche in Sicilia, dunque, una *Camera alta* (con, al posto dei *Lords*, i *Pari*), anch'essa parzialmente ereditaria (cioè con una nobiltà aperta ai meriti emergenti, comunque di nomina regia) ed una *Camera elettiva* (con i *Comuni*, sull'esempio dei britannici *Commons*).

² F. SIMON, *S. v.*, in: *Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia secc. XIX-XX*. A cura di Francesco Armetta. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 2010, pp. 2285-2292.

³ *Basi della costituzione siciliana del 1812*, in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri. Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 446-447.

Un adattamento reso possibile da armi straniere, qui inglesi, del resto non diversamente dalle costituzioni 'democratiche' imposte dalle armi francesi fra 1796-99. Ma qui nel '*Regno di Sicilia*', a differenza degli altri Stati italiani, l'elaborazione avveniva appunto in termini più propriamente liberali, grazie all'opera dei principi, del clero (e non solo dell'estensore della costituzione, l'abate Paolo Balsamo) e di borghesi come il Palmeri (ma appunto cadetto di famiglia baronale). Quel che avevano in mente questi costituenti era un recupero di antiche tradizioni parlamentari, specifiche della '*nazione siciliana*', anche se l'occasione fu certamente data dal protettorato, militare e politico, britannico (nel contesto di un confronto non solo militare, ma anche ideologico contro le armate ed il dominio francese, incombenti e minacciose '*al di là del faro*' che divideva il murattiano '*Regno di Napoli*' dalla '*borbonica*' Sicilia).

Allora, proprio nell'ambito di un simile conflitto ideologico-militare contro la Francia (prima giacobina, poi direttoriale, quindi consolare ed infine imperiale), per la strategia di Londra era strumentale l'accoglimento ed il sostegno della pretesa dei liberali siciliani di riottenere il loro antico Parlamento isolano. Tale istituzione era stata di fatto - e di 'diritto' - soppressa dal '*colpo di Stato*' di Ferdinando IV, il 16 dicembre del 1816.

Con questo atto, infatti, riunendo i due Regni (di Napoli e di Sicilia) in uno solo (il *Regno delle Due Sicilie*), il Borbone - che da allora si nominò Ferdinando I - cancellava ogni riferimento ad un distinto Parlamento palermitano e, non essendovene più uno napoletano - dopo la soppressione conseguente l'avventura di Masaniello, nel 1640 - di fatto (e di 'autocratico' diritto) il Sovrano eliminava qualsiasi sopravvivenza di un referente ad un qualsiasi altro organismo rappresentativo.

Altrettanto naturale doveva risultare - d'altro canto - la reazione dei costituzionalisti siciliani (e, poi, degli storiografi di parte liberale), i quali ricercarono negli archivi e nelle ricostruzioni storiografiche della vicende istituzionali del regno di Sicilia le prove documentarie degli antefatti parlamentari.

Del resto, già nei primi decenni del XVIII secolo, una sintesi di queste testimonianze l'aveva prodotta Pietro Giannone, ripercorrendo la storia del '*Regno del Sud*', comunque sulla base dell'intento di ridare ampio spazio ai 'diritti sovrani' dei monarchi succedutisi in Sicilia (a partire dai Normanni, poi con gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, infine con gli Spagnoli e gli Austriaci). In questo contesto ideologico-storiografico si sarebbe poi inserito l'avvento, nel 1734, del primo sovrano della dinastia borbonica meridionale, Carlo III (re del *Regno di Napoli e di Sicilia* e poi, dal 1759, di Spagna). Età gloriosa

per tante iniziative politiche, culturali ed economiche, cui purtroppo - malgrado gli sforzi riformistici del ministro Bernardo Tanucci - non fece seguito alcuna forma di continuità e di sviluppo da parte del successore di Carlo III, il ben poco *'illuminato sovrano'* suo figlio Ferdinando IV.

È un fatto che poi - nella lotta contro l'assolutismo di costui (appunto da IV diventato Ferdinando I del *Regno delle Due Sicilie*) - il referente dei liberali siciliani alle origini *'siculo-normanne'* assumesse - nei primi decenni del XIX secolo - una decisa valenza polemica, una vera e propria enfaticizzazione ideologica, la quale assunse infine la dimensione di un *'mito politico'*.

Ma qual'era la verità documentabile di questo *'mito delle origini'*, chiaramente connotato in funzione di un recupero tutto *'moderno'* delle istituzioni parlamentari-rappresentative?

Nel più vasto contesto europeo, fra il XVI-XVIII secolo il dibattito sulle *'origini'* aveva attirato più volte - *'et pour cause'* - l'attenzione degli scrittori politici, in una implicita critica all'affermazione dell'assolutismo regio nei diversi Paesi europei. Il giurista francese di origine tedesca, il *'calvinista'* François Hotman (rifugiatosi in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni seguite alla *'notte di san Bartolomeo'*) aveva scritto nel 1573 una violenta accusa contro la monarchia assoluta (*Franco-Gallia seu Tractatus isagogicus de regimine regum Galliae*), intendendo dimostrare l'origine contrattuale, e dunque in certa misura *'parlamentare'*, della monarchia dei Franchi. E di questa Hotman sottolineava la degenerazione assolutista a partire dalle sue origini, qui indicate nella stessa dinastia dei Capetingi, per tradizione considerati usurpatori della legittima dinastia dei Carolingi. Sintomatico del clima *'mitopoietico'* correlato alle origini sarà che, al momento dell'esecuzione, venga imputata a Luigi XVI la *'colpa storica'* di essere l'ultimo discendente di Capeto.

Qui, nel XVI secolo, con la *Franco-Gallia* il mito della bontà dei germanici Franchi per un verso si riallacciava alla *Germania* di Tacito, mentre per altro verso anticipava un simile referente alle *'virtù originarie'* il quale sarà poi ripreso nel XVIII secolo, pur sotto diversissime angolazioni, da Boulainvilliers, Montesquieu e Bonald.

Nel secolo XVII, di nuovo è riscontrabile nella pubblicistica politicamente impegnata una non secondaria attinenza con questo *'mito delle origini'*, ora però in chiave propriamente *'normanna'*, come si verifica in Inghilterra, e dunque ben prima di questo *revival 'anglosiculo'* del 1810-1820. Si trattava, beninteso, di un referente che nei diversi schieramenti restava sempre e comunque negativo. Tale il riferimento alle *'origini normanne'* che si poteva leggere in un sostenitore degli Stuarts, un certo J. Hare, il quale nel 1642, nel suo *St.*

Edwards's Ghost, or Antinormannisme aveva accusato gli oppositori della dinastia scozzese di non essere altro che l'estrema propaggine di quella che definiva come l'*infezione gallica*, impersonata appunto dai Normanni venuti dalla Francia ad opprimere la popolazione nativa⁴. E probabilmente poco importava all'autore del polemico scritto se questi 'nativi' potessero essere più o meno autoctoni, cioè Celti-gaelici o Anglo-Sassoni germanici).

Pochi anni dopo, nello stesso contesto inglese, sia pure ora in un referente confessionale diverso da quello cattolico degli Stuarts, anche uno dei teorici dei comunistici *Levellers*, il puritano R. Overton, nel suo *A Remonstrance of Many Thousand Citizens* (del 1646)⁵, aveva interpretato la rivoluzione puritana come un annientamento della monarchia introdotta in Inghilterra dai conquistatori Normanni⁶. A costui si aggiunse poi Richard Baxter, per il quale i *Lords* inglesi non erano altro che i discendenti dei dispotici '*colonnelli*' di Guglielmo il Conquistatore⁷.

Nel XVIII secolo, in Francia, il mito normanno riprendeva una sua centralità, ora in positivo, nel corso del dibattito che si aprì nell'ultima fase del regno di Luigi XIV (morto nel 1715), il quale si era imposto ai Francesi come il più assoluto dei re. In particolare fu proprio un abitante dell'attuale Normandia, il conte Henri de Boulainvilliers (Saint Saire, 1658-Parigi, 1722) che riprese⁸ alcuni dei temi evocati dal mito hotmanniano della *Franco-Gallia*, ed ancora in funzione anti-assolutistica, quantunque più decisamente rivalutando le antiche assemblee dei Franchi. In queste il nostalgico Conte non infondatamente scorgeva gli elementi originari dei successivi *parlements*, quelli che fra medioevo ed età moderna si erano costituiti in ognuna delle tredici regioni storiche della Francia⁹.

⁴ MARONGIU, *I due Regni normanni d'Inghilterra e d'Italia*, in: *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'Alto medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto medioevo*. XVI. 18-24 aprile 1968. Spoleto, Presso la sede del Centro, 1969, p. 503.

⁵ *Ibidem*, pp. 503-504.

⁶ *Ibidem*, p. 504.

⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸ Henri de BOULAINVILLIERS, *Mémoires sur l'histoire du gouvernement de France* (edizione postuma : Londra, 1727) ; ID., *Lettres sur les anciens parlements de France* (anche questa ed. postuma : Londra, 1727).

⁹ Quelle *assemblées d'États* (gli '*Stati*' intesi come corpi rappresentativi degli Ordini cetuali) che erano rimasti fra medioevo ed età moderna pienamente attivi, ancorché solo sino alla convocazione degli Stati generali (gli *États généraux*) del

Da parte sua, il *Comte de Boulainvilliers* si riteneva anche lui un discendente di questi Normanni. E per quanto deriso e sottovalutato da Voltaire, e demonizzato ancora dalla più recente storiografia 'democratico-egualitaria', in effetti il Conte non solo anticipava le problematiche e discutibili teorie del primato etnico-razziale, ma - quel che più ci riguarda - 're-introduceva' nel mondo moderno alcune antiche nozioni politiche. E proprio queste nozioni, una volta depurate appunto dalle implicazioni etniche, avrebbero poi costituito alcune delle più rilevanti esaltazioni dei valori etico-politici moderni.

Tali risulteranno infatti persino alcuni dei più dirompenti *slogans* rivoluzionari del 1789. Fra gli altri, tali saranno nozioni come la *Nation des hommes libres*, o una *Libertè* ed un' *Égalité* da riconquistare di contro al dispotismo monarchico (quello che dall'usurpatore Capeto giungerà poi al nefasto influsso di Caterina e Maria dei Medici, sino a Luigi XIV)¹⁰.

Comunque, al di là dell'interpretazione di Boulainvilliers, è plausibile che in quella dimensione arcaica i Franchi si fossero sentiti tutti *egualmente liberi*, a motivo di una comune volontà (e capacità) di partecipazione alla guerra ed all'organizzazione della propria comunità (ancora tribale). E dunque non inconsapevoli che si trattava di un'eguaglianza che non escludeva il riconoscimento di differenze, di una *disuguaglianza in positivo*, non fosse altro che la scelta del migliore per le imprese di guerra e per gli impegni della pace¹¹.

1625. Anno in cui era avvenuta l'ultima convocazione di essi prima che i loro rappresentanti venissero nuovamente eletti e si auto-convocassero per il maggio 1789, punto di inizio di quella Rivoluzione che pose fine alla monarchia *tout-court*. E non solo la monarchia assoluta, ma anche quella costituzionale, implicita istanza sia delle suddette *assemblées d'États*, sia dell'*assemblée des notables* che si tenne nel 1788, protagonista di quella *pré-révolution* degli anni 1787-88, attentamente studiata da Jean Egret.

¹⁰ Tutte idee non infondate, quantunque qui ancora correlate ad un primato dei *legami di sangue* fra tutti i membri della stessa nazione. D'altronde, si trattava ormai di un primato che non poteva più 'comprendere' (cioè dare una interpretazione 'inclusiva' e non 'esclusiva') - se non in termini di un radicale antagonismo - il sovrapporsi di diverse culture, stirpi e tradizioni, del resto realtà già compresenti nel corpo vivente sia della *Gallia romana*, sia poi dello stesso contesto della monarchia franca e francese.

¹¹ *Duces ex virtute sumunt* - aveva pur detto Tacito - enfatizzando non la disuguaglianza, ma la preminenza meritocratico-capacitaria. Criterio che ha una sua continuità, nel senso di riproporsi nell'epoca contemporanea con l'*'adattamento'* in senso borghese da parte di Guizot, in favore dell'emergente (appunto per meriti e capacità) ceti medio.

Del resto, una simile *eguale-diseguaglianza* ebbe un autorevole riconoscimento storiografico a metà del XVIII secolo, nell'*Esprit des Loix* di Montesquieu, lungo una linea che da Tacito conduce alla *Franco-Gallia* di Hotman, quindi alla '*Francia dei Franchi*' di Boulainvilliers, cioè in un itinerario di referenti che sfociano a mezza strada fra il *mito identitario*, *l'ideologia del dominio* e la predicazione del *riscatto nazionale*.

È questa una linea tematica che a torto si circoscriverebbe concettualmente nell'ambito di un assoluto primato, argomentato sulla base di nostalgie aristocratiche, trincerate dietro immaginarie e auto-referenziali e gratificanti '*origini*'¹². In realtà, - per concludere l'antefatto francese - va sottolineato che una tale persistenza del '*mito delle origini*' come '*mito del sangue e del suolo*' (come legame intersoggettivo inteso sulla base della libertà e dell'eguaglianza, personale, cetuale e nazionale) si ritrova persino negli '*egalitari*' entusiasmi dei rivoluzionari del 1789. Addirittura lo si sente riecheggiare in uno dei profeti della democrazia borghese e dei diritti universali dell'uomo. Nel suo *pamphlet* (*Qu'est-ce que le Tiers-État?*), l'abate Sieyès (per inciso a conferma del ruolo del clero in tutte le rivoluzioni) opporrà i diritti di un'ascendenza *gallo-romana* alle suddette pretese aristocratiche di discendere dai Franchi, dai Germani.

L'Abate '*nero-vestito*' concludeva esortando i discendenti dei *Gallo-romani* a rinviare gli aristocratici nelle '*forêtes de la Franconie*', appunto nelle boscaglie e paludi da cui erano partiti i loro antenati, movendosi alla conquista dei territori già da secoli ampiamente romanizzati (e sulla base di un '*governo misto*', quanto meno in senso etnico). Nemmeno va comunque dimenticato che nell'inno militare forse più trascinate di tutta l'epoca contemporanea, proprio Rouget de l'Isle, nella sua *Marseillaise*, poté parlare di un *sacro suolo patrio*, i cui solchi feraci andavano riconsacrati con il sangue impuro degli invasori. "*Qu'un sang impur abreuve nos sillons*".

Non ci si dovrebbe dunque meravigliare della lontana ascendenza di questo concetto di *eguale-diseguaglianza* attribuita a quei '*barbari virtuosi*', se è riscontrabile persino negli '*inciviliti rivoluzionari*' del

¹² Un simile primato assoluto non corrispondeva, fra l'altro, appunto con l'*ap-peasement* intercorso nella storia di Francia fra vinti e vincitori. È bene lo aveva chiarito già Montesquieu, sottolineando che questi Franchi si insediarono nei territori della *Gallia romana*, ossia fecero i loro *établissements*, ossia non si limitarono al saccheggio, alla distruzione delle città e delle popolazioni della Gallia romana. E questa osservazione ripeterà Bonald alla fine di quello stesso XVIII secolo, in un significativo ripensamento delle composite, '*miste*', origini nazionali.

1789. Concetto che riguardo al passato divenne certamente sempre meno riconducibile a qualcosa di reale, effettivo, concreto¹³, mentre invece - riguardo al futuro - assumerà sempre più il carattere di un *mito di riferimento*, di un *mito identitario*. E qui solo in parte declinante in una vuota ideologia politica conservatrice (cioè di preminenze e di privilegi senza alcun correlato merito sociale eminente).

Allora, nel 1789, il passatista *mito della eguale-diseguaglianza* subì conclusivamente un'inverante metamorfosi, proprio nell'assunzione di forme e sembianze democratiche. Anche se qui l'*eguaglianza formale* doveva fronteggiarsi, e più duramente, con sostanziali disequaglianze, solo contingentemente riconosciute come frammenti di un residuale passato, che pertanto ci si illudeva fossero destinate a scomparire al caldo sole della democrazia.

E questo anche perché, frattanto, l'evocazione di una libertà da riconquistare, di diritti della nazione alla propria indipendenza, di un giogo di antichi despoti e padroni da scuotere per ritornare eguali, finì - come accade in molte vicende storiche - per cambiare di destinatario e di ruolo. Il '*mito delle origini*' assunse il ruolo di un referente identitario da parte di coloro che si ritennero dominati da un'aristocrazia straniera.

In questa categoria ideologica dei sopraffattori vennero allora come risospinti - proprio dall'abate Sieyès - coloro (i *Franco-germani*) che invece Boulainvilliers aveva riconosciuto come i legittimi titolari dei '*diritti nazionali usurpati*'. Nel 1789, in un'irresistibile inversione polemica, ideologica, di identità e di ruoli, Sieyès asseriva che i veri legittimi titolari di questi '*diritti nazionali*' erano i discendenti dei *Gallo-romani*. Anticipazione di quell'eccesso di identità che già Tocqueville esortava De Gobineau a non commettere. Un errore che ancor meno si sarebbe evitato nel secolo seguente. Altra prova dell'*eterno ritorno* di quell'immutabilità di vizi e di passioni, di virtù e di sentimenti di cui Machiavelli constatava l'inevitabile intreccio nella storia.

¹³ Alla fine, riguardo al passato, non fu nulla più di un fantasma, come appunto si ha l'impressione leggendo Boulainvilliers, e persino - su più vasta scala - domandandosi del perché delle parrucche bianche e nei pantaloni al ginocchio indossati dalla nobiltà. Forse per fingere le capigliature degli '*avi*', o le loro '*coulottes*', quelle che si vedono indossate da Carlo Magno, nella statuetta equestre nel *Cabinet des Médailles* della parigina *Bibliothèque Nationale* (quella ancora in rue de Richelieu)? Chissà? Certo è che determinate immagini assumono nella storia la funzione di catalizzatore per istanze e motivazioni le più eterogenee e complesse (e pur sempre tragiche).

In tali frangenti ideologici, il *'mito delle origini'* così si invertiva non soltanto di colore (dal carolingio *'orifiamma'* celeste, alla bianca bandiera borbonica, quindi al tricolore giacobino), ma anche riguardo ai *'gridi di battaglia'* adottati nello scontro (appunto gli *slogans*) che dagli accenti *'franco-germanici'* del normanno conte di Boulainvillers divennero quelli espressi dal *'nero-vestito'* Abate, autore di quell'infuocato libello destinato a grande destino¹⁴. Allora, nel 1789, l'ignifero *pamphlet* di Sieyès tenne a battesimo, però, non tanto il *'popolo'* (gallo-romano o meno), quanto l'ascesa verso il primato assoluto di quella Borghesia, di quel *Tiers-état*, che invece nell'antico regime aveva costituito solo uno, e non tutti gli *ordini cetuali*.

Ora, è appunto in una tale scenario ideologico europeo che ritengo vada collocato lo sfondo su cui si stagliano alcune linee di ricerca sul significato della rivoluzione siciliana del 1848-49. A partire, cioè, dal *mito identitario* di riferimento della tradizione parlamentare isolana, alla quale si rivolsero i suoi sostenitori perché in quelle origini riconoscevano la matrice di un sistema istituzionale complesso che sentivano congeniale al loro modo di essere attuale.

E qui mi sembra si debba tentare una duplice operazione esegetica. Per un verso, cioè, cercare di capire in profondo che cosa i costituzionalisti siciliani che riconoscevano di proprio, di condivisibile, di riattabile della visione politica dei loro *'antenati'* normanno-svevi. Per altro verso, si dovrebbe comprendere quale fosse davvero questa visione. E, prima di altro, quali siano stati veramente i termini politico-culturali dell'incontro-scontro fra le diverse popolazioni presenti nel Mezzogiorno d'Italia e quei *'talentosi'* avventurieri, quei semi-barbari del Settentrione, o semi-inciviliti (dall'Ordine benedet-

¹⁴ Per secoli il *Terzo stato* aveva rappresentato semplicemente il terzo *'ordine cetuale'*, accanto al primo, il Clero, ed al secondo, la Nobiltà. Tale era stato l'assetto socio-istituzionale della tradizionale rappresentanza politica della nazione, negli *Stati generali* (*États-généraux*). Si trattava infatti dell'assemblea di tutti gli *'ordini cetuali'* (*'États* o *'Ordres'*), cioè di corpi rappresentativi di specifiche condizioni di classe sociale, quelle cioè di ceti titolari di funzioni contestualmente private e pubbliche, che erano peculiari di gran parte delle nazioni europee fra medioevo ed età moderna: i germanici *Stände*, gli iberici *Estamientos* (o *Brazos*), i britannici *States* (o *Ranks*) e, non ultimo, i sardi *'Stamenti'*, i siciliani *'Bracci'*. Gli Stati generali di Francia (*États-généraux*) non avevano avuto più alcuna convocazione da parte dei sovrani sin dal 1615. E non solo durante il regno del più assoluto dei re, Luigi XIV, ma anche nel corso del regno di suo figlio (Luigi XV) e del nipote (Luigi XVI). Quindi proprio la sorta di *'auto-convocazione'* degli Stati generali della nazione per il maggio 1789 si porrà, se non come la prima causa, certo come la causa immediatamente visibile della Rivoluzione.

tino, sia nelle brume della Normandia che nelle monastiche alture di Cassino e di Cava de' Tirreni).

A tal riguardo, per un verso, solleva dei quesiti rilevanti la tesi di coloro (come ad esempio Michele Amari) che hanno sostenuto come, soprattutto in Sicilia (dove gran parte della borghesia era islamizzata), la conquista normanna sia stata subita senza troppe difficoltà da parte della eterogenea maggioranza di queste popolazioni (abitate a secoli di soggezione al dominatore di turno, ora di origine greco-bizantina, ora *'latina'*, cioè longobarda, infine appunto araba). D'altra parte, - e per altro verso - nasce il quesito del perché il *'popolo'* siciliano accolse i Normanni come confratelli cristiani venuti a liberarli dal giogo islamico.

Capitolo II.

L'antefatto normanno fra storia documentaria e mito politico in funzione critica della monarchia assoluta venuta ad interrompere una secolare tradizione parlamentare.

Ma quale era la realtà di questo antefatto 'normanno' e dove sconfinava nel mito? E di conseguenza, sino a che punto poteva essere veicolato in un '*mito politico*' suscettibile di riprodurre nell'attualità contemporanea un tale modello? In effetti su questa superiorità del momento normanno abbiamo notizie bastevoli a chiarirci quando di sostanziale poteva avere nei primi decenni del XIX secolo un referente alle loro istituzioni nel *Regno del Sud*.

In realtà vi si cercava non solo un modello istituzionale, ma soprattutto la comprensione di quale fosse stata la sostanziale energia della creazione normanna, ad iniziare dalle immediate forme istituzionali assunte nell'XI secolo (nel 1042, con il figlio di Tancredi d'Altavilla, Guglielmo I, '*Fortebraccio*', che riconosciuto dal Papa conte di Puglia), tali comunque da perdurare e da porsi come matrice della monarchia meridionale, anche dopo la scomparsa della stirpe normanna (che del resto avvenne nel giro di tre generazioni, nel XIII secolo)¹.

A parte la descrizione che la principessa bizantina Anna Comnena² fornisce di Roberto il Guiscardo, sono soprattutto tre le memorie

¹ Successivamente alla morte di Guglielmo III d'Altavilla, avviene il passaggio del *Regno di Sicilia* a Federico II di Svevia nel 1194.

² Figlia dell'imperatore bizantino Alessio I (e moglie del generale Niceforo Briennio (che nel 1097 difese Costantinopoli contro i '*Franchi*' di Goffredo di Buglione), Anna Comnena tentò di salire sul trono imperale, congiurando contro il suo stesso fratello, ma fallito il tentativo si ritirò in convento, dove descrisse il regno del padre (nell'*Alexias*, in quindici libri), relativamente agli anni 1081-1118), fornendo fra l'altro un ritratto molto lusinghiero del Guiscardo, di cui esaltava la bellezza e prestanza fisica. Ritratto però formulato non sulla conoscenza diretta (essendo nata nel 1083 e il Guiscardo morto nel 1085) ma probabilmente sulla base della presenza di mercenari scandinavi (i Varieghi, dapprima scorridori lungo il Volga e sino a Costantinopoli, come attestano persino le scritte runiche sul marmo dei leoni portati da quella Capitale a Venezia).

contemporanee di questo *momento normanno* del *Regno del Sud*. E precisamente quelle di Amato da Montecassino, di Guglielmo di Puglia e di Goffredo Malaterra. I tre vissero da vicino l'epopea degli Altavilla, in ambienti legati alla Corte normanna e nel contesto dell'influsso culturale esercitato dal Monastero di Montecassino.

Il monaco Amato - l'*Aimé évêque et moine de Mont-Cassin* - non solo doveva essere, nel suo convento, in immediato contatto con i tanti monaci d'alto lignaggio (appartenenti a famiglie aristocratiche di Capua, Amalfi, Salerno), ma soprattutto con il 'rifondatore' dell'*Abbazia madre* dell'Ordine di San Benedetto (cioè l'abate Desiderio). D'altra parte, doveva anche essere in piena confidenza con i principi normanni, come dimostra il contenuto della sua *Jstoire de li Normant*³, nella quale sembra esservi una testimonianza diretta dell'opera iniziatrice sia di Riccardo II (poi principe di Aversa e di Capua) che di Roberto il Guiscardo⁴. La seconda testimonianza è quella di Guglielmo di Puglia, in forma poetica ed intitolata *Gesta Roberti Wiscardi*⁵.

Nondimeno è soprattutto la terza testimonianza che più da vicino riesce a farci cogliere l'*animus* della creazione normanna di un *Regno del Sud*. È infatti il monaco benedettino Goffredo Malaterra che nel suo *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*) ci dice qualcosa di più sul carattere ed il genio militare e politico di questi principi normanni.

Ma chi era questo Malaterra, monaco benedettino cassinese? Ce ne restano pochissime notizie - nota Ernesto Pontieri, nella prefazione alla pregevolissima edizione del testo - , tuttavia è certo che fosse di stirpe normanna (come prova quel senso di orgoglio per la sua gente, che traspare da parecchi accenni della sua scrittura), e sicuramente formatosi nel benedettino monastero normanno di Saint'Evroul-sur Ouche⁶. Cenobio che doveva essere un vivaio di monaci che spesso appartenevano al ramo cadetto dell'avventurosa nobiltà normanna, e dunque espertissimi negli affari mondani. Fra i

³ AIMÉ [*évêque et moine au Mont-Cassin*'], *Jstoire de li Normant*, Rouen, 1892.

⁴ Ernesto PONTIERI, Prefazione a: Goffredo [Gaufredo] MALATERRA (*monacho benedectino*), *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*. A cura di E. Pontieri, Bologna, Nicola Zanichelli, 1928 [ma c'era già nella raccolta *Rerum Italicarum Scriptores*, ordinata da L. A. Muratori, tomo V, Parte I], p. ix.

⁵ GUILLERMUS APULENSIS, *Gesta Roberti Wiscardi*, in: *Monumenta Germaniae Historica. Scriptores*, to. IX. Hannover, 1851, pp. 239-298.

⁶ E. PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. iv.

sostenitori del convento c'era la famiglia degli Altavilla [*Hauteville-Hohenheim*], particolarmente quel Tancredi, padre di una numerosa e fortunata prole che si renderà protagonista del *momento normanno* nel Meridione d'Italia.

Sullo sfondo di questa formazione religiosa si inserisce l'immagine di strumenti della Provvidenza attribuito ai principi ed all'intera nazione normanna. Ecco un aspetto su cui il Monaco insiste in più luoghi della sua opera⁷, senza comunque sottacere le loro qualità umane e politiche, che anzi vengono enfatizzate per la medesima 'albagia' nazionalistica⁸. Questo risulta specialmente nei confronti dello stesso fondatore della dinastia degli Altavilla, appunto Tancredi⁹, padre di ben dodici figli, fra cui quei cinque che si dipartirono dalla Normandia in cerca di avventura, di ricchezze, di potere e di gloria verso il Meridione d'Italia.

E, fra questi ultimi, Malaterra accentua le sue lodi particolarmente sui due fratelli: Roberto il Guiscardo (Normandia, 1015?-Cefalo-

⁷ “[...] Non diversamente dagli scrittori suoi contemporanei, Goffredo Malaterra è convinto dei soccorsi che la divinità concede alla gente Normanna, [...] grazie particolari da Dio concesse per i meriti, che presso di Lui si erano acquistati i fratelli Altavilla, [...] convinzioni delle persone più intime del Conte [Ruggero I] di Sicilia [...]. Non è soltanto vero che ai cristiani dell'isola le schiere normanne si fossero presentate come restauratrici della fede cattolica; ma risponde anche a verità il fatto che, come tali, esse erano state accolte in molti luoghi. A Malta, per esempio [...]” (*Ib.*, p. xxxv).

⁸ Fra cui l'insistenza sulla costante esiguità - del resto confermata dalle cronache del tempo - delle loro forze a fronte delle infinitamente più numerose schiere sia bizantine che musulmane (*Ib.*, pp. xxxvii-xxxviii). Al di là dell'enfasi, criticata da Michele Amari, è indubbia la qualità militare dei Normanni, quella *virtus* “che sa e può operare miracoli anche nelle situazioni più disperate”, come riconoscono gli storici di quegli eventi (dai contemporanei sino ad Augustin Thierry), che concordemente hanno messo in evidenza il “singolare coraggio e la prodezza del braccio e le non comuni doti guerresche di quelle genti del settentrione che, in uno stesso secolo, soggiogarono l'Inghilterra e conquistarono l'Italia del mezzogiorno, entrambe in preda all'anarchia, e vi crearono due forti Stati unitari” (*Ib.*, p. xxxix).

⁹ Si veda dove Pontieri evidenzia (PONTIERI, *Indice alfabetico*, in: MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p.160) le seguenti notizie: sia sulla nobile origine di Tancredi d'Altavilla e sulla prima moglie ed i figli nati da lei (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, p. 9 [l. I, c. 4]); sia sulla seconda moglie e gli altri figli - fra i quali il Guiscardo ed il primo Ruggero [“[...] *Primus Robertus, dictus a natiuitate Guiscardus, postea totius Apuliae princeps et Calabriae dux, vir magni consilii, ingenii, largitatis et audaciae* [...], *septimus Rogerius minor, postea Siciliae debellator et comes*” (*Ib.*, l. c.)]; sia sulle sue relazioni con i monaci benedettini di Saint'Evrout - presso i quali vennero educati i suoi figli (*Ib.*, l. c.) - ; sia sulla sua prestantza fisica ed il coraggio, manifestato nell'uccisione di un gigantesco cinghiale (*Ib.*, p. 25 [l. I, c. 40]).

nia, 1085), fatto duca [*Apuliae et Calabriae dux*]¹⁰ nel 1057 dal Papa; e Ruggero I, riconosciuto tale come conte di Sicilia nel 1062 [*Rogierius comes*]¹¹. Per scrupolo di coscienza peraltro il Monaco non nasconde nemmeno i loro antefatti 'pirateschi', i loro difetti ed i metodi spietati¹².

Va detto che la vicenda di Roberto il Guiscardo¹³ anticipa quel *primato della religione* che poi troveremo nell'*incipit* della costituzione 'anglo-sicula' del 1812 e dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*. L'azione politica del Guiscardo si colloca infatti nel contesto del tentativo del Papato di liberarsi dalla dipendenza dall'Impero germanico. Ed il tentativo riesce grazie appunto grazie al sostegno dei Normanni, verso i quali il Papa, dopo aver invano cercato con un coalizione di eliminarne il dominio nel Meridione, alla fine cambia strategia.

Del resto, quella coalizione era stata sconfitta da Roberto il Guiscardo (a Civate, nel 1053), che era giunto sino ad imprigionare lo stesso Papa, il tedesco Leone IX (pontefice fra il 1048-1054). Successivamente il 'saggio-astuto' Normanno vincitore piegò il ginocchio in un ossequio al papa Niccolò II (pontefice fra il 1059-1061). Una 'sottomissione' saggiamente-astutamente subordinata al riconoscimento papale della sua vittoria e dunque della sua legittimità a regnare

¹⁰ Comunque Malaterra non nasconde i difetti dei due fratelli, come risulta anche relativamente al Guiscardo (PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xl), che appare al monaco normanno "*in omnibus praesumptuosissimus et magnarum rerum audacissimus attentator*" (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 17 [l. I, c. 17]).

¹¹ Di bell'aspetto, dotato di facondia, intelligente, previdente, con tutti giocondo ed affabile, fisicamente forte, feroce in battaglia: per queste qualità native Ruggero in breve acquisì stima e seguito. "[...] *Iuvenis pulcherrimus, procerae staturae, eleganti corpore, lingua facundissimus, consilio callens, in ordinatione agendarum rerum providus, omnibus jocundus et affabilis, viribus fortis, militia ferox: quibus artibus brevi tempore omnem gratiam meruit*" (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., pp. 18-19 [l. I, c. 19]). La forza del suo braccio è pari "*al potere magico della sua spada*", gli basta un fendente per atterrare, a Reggio Calabria (PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xxxix), un uomo "*fortissimum et enormi corpore virum*" (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 40 [l. II, c. 30]). Quando poi cadde in mano ai Saraceni, Ruggero sarebbe riuscito a far roteare come una falce la sua spada e ad ucciderne molti (PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xxxix), liberandosene grazie al suo *potente braccio* ed all'*aiuto di Dio* [*"sola dextera et Dei adjutorio liberatur"*] (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 41 [l. I, c. 30]).

¹² PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xl.

¹³ Guiscardo, ossia *Weisehart*, etimologicamente, più che 'astuto', significherebbe 'forte di saggezza' (*Weise* : saggezza; *hart*: indice di solidità, severità, e non esclusa la spietatezza).

d'ora in poi sui territori conquistati. Nel *Concilio di Melfi* (nel 1059) si concluse così l'accordo per il quale il Guiscardo diventava vassallo della Chiesa, contestualmente al conferimento di diritti sovrani sia sui territori già di fatto da lui acquisiti, sia su quelli che avrebbe poi conquistato.

Allora è insignito del titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia (*Dux Apuliae, Calabriae et Siciliae*), territori di cui poi riserverà per sé solo la Puglia, conferendo il resto al fratello Ruggero I (*Rogierius comes*) - quando questi avrà completata la conquista dell'Isola - con i titoli di Conte di Calabria e di Sicilia.

Ormai il Guiscardo aveva mano libera nella lotta per il dominio del Mezzogiorno, in particolare sia contro i Bizantini (sconfitti a Bari, nel 1071), sia contro i principati e ducati Longobardi (sconfitti definitivamente fra il 1077-78), sia - anni dopo (e con l'ausilio del fratello Ruggero I) - contro i Musulmani (che continuavano ad infestare le coste tirreniche dalla Sicilia e dall'Africa).

Frattanto sul trono romano si era insediato Ildebrando di Soana [della nobile famiglia degli Aldobrandeschi], nato fra il 1015-20, pontefice fra il 1073-1085 (con il nome di Gregorio VII), poi morto nel 1085 (nello stesso anno della morte del Guiscardo). Intenzionato ad affrontare con decisione la supremazia dell'Impero germanico, Gregorio VII riuscì addirittura capovolgere il rapporto di dipendenza dello stesso Imperatore dal Papato¹⁴. Un'azione in cui un ruolo primario ebbe la prospettiva di riforma assunta dall'*Ordine di san Benedetto* (al quale questo Papa apparteneva), nel senso dello sviluppo di una radicale riforma morale del clero (sancita nel sinodo del 1074, con la condanna dei preti simoniaci e concubinari, privandoli del sacerdozio ed eccitando il popolo a rompere con costoro ogni rapporto religioso)¹⁵.

¹⁴ Leopold von RANKE, *Storia dei Papi*. Firenze, Sansoni, 1959, p. 29. Evidentemente, il Papa - nota Ranke - non avrebbe potuto riuscire a trionfare di Enrico IV se questi non avesse dovuto fronteggiare la rivolta delle grandi famiglie e dei principi tedeschi contro questo imperatore, insofferenti della preponderanza del suo potere. Anche nella lotta delle investiture gli interessi della feudalità tedesca si accordavano con la volontà del papa di liberarsi da un tale potere imperiale. Ed i principi tedeschi contavano molto nelle decisioni prese in materia di nomina dei vescovi nelle diete e nei capitoli (*Ib.*, p. 30).

¹⁵ Con l'imposizione del celibato anche a tutti gli ecclesiastici secolari, liberandoli così dagli affari del mondo, il Papa li riduce tutti ad un ordine monastico universale privandoli del controllo nell'amministrazione di tutte le diocesi. Alla fine il potere di un papa come Gregorio VII si pose come una nuova tipologia di

Nei confronti dell'Impero, Gregorio VII affrontò anche la questione delle investiture di dignità laiche conferite ad ecclesiastici, specialmente dei vescovi nominati dallo stesso imperatore¹⁶. Nel conflitto che lo oppose all'imperatore Enrico IV, il Papa dovette affrontare non solo ben quattro assedi della città di Roma (fra il 1081-84), ma anche la creazione da parte dell'Imperatore di un antipapa (Clemente III).

È allora che Gregorio VII (assediato in Castel Sant'Angelo) chiama in suo aiuto il normanno Roberto il 'Guiscardo', il quale accettò di buon grado (temendo quell'espansione dell'Impero tedesco nel Meridione che poi si sarebbe davvero realizzata con l'epoca sveva). Dunque, il 28 maggio 1084 i Normanni sbaragliarono gli assediati, misero a ferro e fuoco Roma, liberarono il Papa e lo portarono nella più sicura Salerno, dove questi poi morì comunque l'anno seguente. Del resto anche Roberto 'il Guiscardo' sarebbe morto (ma in battaglia) in quello stesso 1085, nel corso della guerra ripresa contro i Bizantini, ora nei Balcani, nell'assedio di Cefalonia.

Riguardo poi a *Rogierius comes*, cioè Ruggiero I (Normandia, 1031-Mileto, 1101), va ricordato egli avesse raggiunto solo più tardi in Italia il fratello Roberto il Guiscardo (precisamente nel 1057), venendo poi da questi inviato a combattere in Calabria. E riuscì a cristianamente 'riconquistarla', strappandola a Bizantini e Saraceni (nel 1059). In seguito ne ottiene dal fratello (che infatti gliene contendeva il pieno acquisto) una metà, con il titolo di conte (*Comes Calabriae*), ma sotto l'alta sovranità dello stesso Guiscardo, che a sua volta si insignì del titolo di duca (*Calabriae dux*).

Alleatosi poi con i Pisani, Ruggero I attaccò decisamente i mussulmani di Sicilia, sconfiggendoli a più riprese (nel 1063, nel 1068), fino

supremazia ecclesiastico-laica, specialmente nel corso della riconquista delle terre da tempo invase dai musulmani, oppure nell'acquisizione di quelle zone d'Europa ancora popolate da pagani (come in Prussia). Tutti ora richiedono l'investitura non più all'imperatore, ma al papa, come il re d'Inghilterra ed il re d'Aragona. E il Papato avrà anche il potere di trasferire da una dinastia ad altra il ducato di Napoli, come accade quando dai duchi bizantini Gregorio VII lo unisce al Regno di Sicilia, sotto Ruggero II (*Ib.*, p. 32).

¹⁶ Nel sinodo del 1075 Gregorio VII scomunicò alcuni cortigiani dell'imperatore Enrico IV e dichiarò illecito ogni conferimento di dignità ecclesiastica da parte di un laico (ossia da parte dell'Imperatore stesso). Decisione che annullava i rapporti di dipendenza della feudalità dall'Imperatore, il quale reagì nominando invece alcuni vescovi. Da qui la lotta mortale fra Papa ed Imperatore, il quale venne scomunicato nel 1076, riottenendo l'assoluzione della scomunica solo alla fine di gennaio dell'anno seguente, dopo tre giorni di attesa davanti al castello di Matilde di Canossa, la quale intercesse per lui davanti al Pontefice.

alla presa di Palermo (nel 1072). Qui ancora una volta ebbe l'aiuto del Guiscardo, il quale - anche qui tenendo per sé metà delle città di Palermo e di Messina - gli concesse in feudo l'allora così costituita Contea di Sicilia. Dopo ulteriori conquiste contro i Saraceni (con la presa di Siracusa, nel 1088 e di Noto, nel 1091), Ruggero I ebbe dal Papa Urbano II il riconoscimento della *Legazia apostolica* (nel 1098). Un fatto che segnò 'per sempre' la monarchia siciliana nel suo legame con la religione cattolica romana¹⁷.

È però evidente che nel *De rebus gestis* malaterriano era rimasta in sotto-sono la figura del nipote di Tancredi e figlio di *Rogerius comes*, cioè quel Ruggero II (1095?-Palermo, 1154) che sarà insignito nel 1130 del titolo di primo Re di Sicilia (*Rogerius rex siciliane*). Né Malaterra poteva parlarne essendo morto in una data attorno al 1100¹⁸. Noti-

¹⁷ Tuttavia, per comprendere a pieno il significato del conferimento della *Legazia apostolica* al principe normanno, va considerato il contesto dei rapporti che allora legavano il clero all'imperatore di Germania. Nell'Impero, del resto come negli altri regni germanizzati, la gerarchia ecclesiastica era stata alterata rispetto a quella in vigore nel tardo Impero romano, nel senso che adesso dipendeva in maniera più decisa dall'autorità politica. Una titolarità che peserà a lungo sulle sorti del Regno del Sud, in una lunga contesa che la monarchia assoluta intratterrà con la Santa sede sulla base della pretesa di questi sovrani di intervenire nelle questioni ecclesiastiche (controllando la nomina dei vescovi e la diffusione di encicliche e bolle papali nei loro territori). Infatti, confermata da Filippo II nel 1579 (istituendo il *Giudice della monarchia sicula*, che sovrintendeva a tutti gli affari ecclesiastici, poi soppresso da Clemente XI nel 1715), successivamente la *legazia apostolica* venne ricostituita dal *Tribunale della Regia monarchia e apostolica delegazione*, con cui l'imperatore Carlo VI d'Asburgo aveva riaffermato le originali pretese regalistiche a suo tempo sostenute dai Normanni. Un contrasto che non si risolverà nemmeno nel concordato del 1817 e che con maggiore virulenza contro la Chiesa si riproporrà nello stesso Regime costituzionale del 1820, quando il Ministro degli Affari ecclesiastici (Francesco Ricciardi, nominato da Murat *Conte di Camaldoli*) arriverà a dichiarare dapprima la riduzione, poi la proibizione delle vestizioni, infine la 'nazionalizzazione' dei beni appartenenti agli Ordini monastici (gli *Ordini regolari*). Misure entrambe decretate da quel Parlamento nel novembre 1820 (suscitando la viva reazione di Gioacchino Ventura di Raulica, il teatino che pure sin lì aveva aderito alla rivoluzione costituzionale). Un contrasto cui lo stesso Pio IX riterrà del resto di porre termine, in certo modo 'approfittando' dello spazio creato dell'unità italiana, allorché il 28 gennaio 1864 - cioè dopo l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia - decise la soppressione del suddetto *Tribunale della Regia monarchia e apostolica delegazione*, che scomparve definitivamente con la cosiddetta '*legge delle guarentigie*' del 13 maggio 1871 (e precisamente con l'art. 15 della predetta legge, n. 214).

¹⁸ Figura in certo modo apicale dell'intera dinastia questo secondo Ruggero, in quanto la fortuna e l'abilità gli permisero di trarre le fila delle fatiche e delle con-

zie su questo Ruggero II, si hanno invece nella sorta di 'aggiunta' (presente nel *Codice Giarratana* posseduto dalla *Società siciliana di Storia patria* di Palermo) che al *De rebus gestis* malaterriano successivamente fece un ignoto autore nella seconda metà del XIII secolo (cioè in epoca svevo-federiciana), anch'egli con tutta probabilità un monaco, in questo caso però certamente di un convento siciliano.

In tale 'aggiunta' (poi intitolata *Annales siculi*), in guisa di *incipit* venne inoltre premessa da altro autore (evidentemente nell'intento di 'cucire' assieme il *De Rebus gestis* malaterriano con questa cronologia degli avvenimenti successivi) una vera e propria apologia di *Rogierius rex*, la quale precede appunto la sequenza cronologica degli avvenimenti qui succintamente riassunti, relativamente agli anni compresi fra il 1027 ed il 1253.

Il normanno *Rogierius rex* (Ruggero II) vi è definito con parole encomiastiche che lo caratterizzano come il più grande fra gli uomini e sostenuto dalla Provvidenza ("*ille hominum maximus, a Deo dilectus et benedictus*"), il più forte in guerra ed il solo capace di porsi come conservatore della pace ("*unicus leo et pacis firmamentum*"), e dunque tale da dover essere universalmente guardato come esempio ("*mundi admiratio*") sfolgorante di ogni virtù, e non ultimo perché, a paragone con altri principi, è sì un 'eroe' in guerra, ma anche 'saggio' e grandioso in tutto ("*Rogierius, mundi admiratio, virtutum omnium splendor, et prae regibus heros sapiens et immensus omnia*")¹⁹.

Un uomo superiore, quindi, che per queste qualità meritò di essere innalzato alla gloria: dapprima alla dignità di *conte*; poi, in riconoscimento di un'incomparabile sapienza in lui accesa da Dio ("*postea Dei multum incomparabili eius sapientia operante*"), alla dignità di 'duca' della fertile Puglia ("*dignus dux feracis Apuliae*"); quindi elevato alla dignità di principe di Capua; infine di potentissimo "*rex Siciliae, Tripolis, Africae*", ampliando effettivamente i confini dell'impero in lungo ed in largo con moltissime terre²⁰.

Per questa somma di virtù umane e politiche, l'ignoto apologeta - il quale con significativa modestia si definisce una nullità ("*fere nullus*

tese del padre e degli zii, assurgendo - come si è visto - dapprima alla nomina appunto di *duca* di Puglia (nel 1127), poi di primo *re* di Napoli (nel 1137), quindi di *conte* di Sicilia e di Calabria (nel 1113), infine incoronato come primo *re* di *Sicilia*, nel giorno di Natale del 1130).

¹⁹ [ANONIMO], *Annales siculi*, in: MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 115.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

sum") a fronte della 'sovrumana' grandezza di quei fondatori della monarchia - definisce la sua temerarietà nell'affrontare una celebrazione di tanta mole²¹. Temerarietà peraltro necessaria per descrivere la gloria e le gesta di *Rogerus rex*, un compito a cui - sottolinea, un po' troppo retoricamente - non basterebbe nemmeno l'eloquenza di Cicerone²².

Traendo ora le fila da questa complessa vicenda, sembra di poter sottolineare prima di altro come altamente significativa fosse la legittimazione delle loro conquiste in riferimento all'intervento dei Normanni in sostegno della Chiesa latina, particolarmente nel corso del pontificato sia di Gregorio VII (1073-1085) che poi di Urbano II (1088-1099). In questo contesto, l'intervento dei Normanni risultò infatti decisivo nel sostenere la Santa sede allora impegnata su più fronti: sia nel contrasto 'endemico' con la nobiltà romana; sia nel conflitto con l'Impero germanico e l'Impero d'Oriente (la cui organizzazione ecclesiale greco-bizantina era ancora dominante nel Sud); sia - e non ultimo - contro l'incessante ripetersi di incursioni, saccheggi e distruzioni di chiese, monasteri, città e villaggi da parte dei Musulmani. Questi ultimi, ormai da due secoli installati saldamente in Sicilia, non soltanto da lì, come dalle coste africane, affliggevano quelle popolazioni rivierasche della Calabria, della Puglia (sino a spingersi sino ai ducati sulle rive del Tirreno), ma costituivano una mortale minaccia anche per la religione cristiana.

Si capisce quindi come la strategia conquistatrice dei principi normanni dovesse trarre nuova energia, cioè spirituale, e motivo di legittimazione ideologica nell'alleanza stipulata per tempo - qualunque non senza urti e diffidenze - con la Santa sede. Un'alleanza che fornisce poi la base ideologica alla completa riconquista della Sicilia sia da parte di Ruggero I (*Rogerus comes*), dopo un decennio di assedi e combattimenti (come si è precisato, fra il 1081 ed il 1091).

In certo modo si può dire che questa 'riconquista' assumeva già il tratto di una *crociata contro l'infedele*. E non a caso pochi anni dopo Urbano II bandirà davvero la prima crociata (nel 1096), in certo modo riconoscendone nei Normanni i primi protagonisti e conferendo poi (nel 1098) - per i grandi meriti conseguiti a '*sostegno della fede*' - allo

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, l. c.

stesso *Rogerijs comes* ed ai suoi eredi la titolarità della *Legazia apostolica*²³ nei territori della Calabria e della Sicilia.

Titolarità che peraltro sanciva il diritto dei sovrani di Sicilia ad esercitare la giurisdizione anche in materia ecclesiastica²⁴. Per cui non si capisce - se non nel contesto della lotta fra assertori del pieno giurisdizionalismo dello Stato sulla Chiesa - la tesi per cui la monarchia avrebbe cercato di sottrarsi, subito (e per lunga tratta dei secoli seguenti), dai vincoli di questa *Legazia*, intesa come soggezione allo Stato della Chiesa.

Tesi, questa, dovuta a Pietro Giannone, la cui acribia anti-romana è ora giustamente ricondotta dalla critica istituzionale²⁵ all'ambito della reciproca avversione fra lui, in definitiva sostenitore della monarchia assoluta, ed i Gesuiti. Ed è pur vero che la Compagnia di Gesù a sua volta sosteneva l'assoluto primato del Pontefice, posizione certo indiscutibile sul piano spirituale, ma che implicava precisi riflessi sulle cose secolari, e non solo nello *Stato della Chiesa* (in una troppo diretta, malgrado tutto, *potestas indirecta*).

Resta il dato di fatto che nel momento della conquista e del consolidamento del loro dominio i Normanni del Sud avevano abbastanza energia creativa, intelligenza politica, capacità dissuasiva e pragmatismo per non rendersi troppo soggetti alla Santa sede, come invece avverrà per gli Angioini. D'altra parte, niente impedisce di credere che i Normanni si fossero sinceramente convertiti al cristianesimo senza confondere la loro nuova fede con il potere temporale del Papato, la cui pretesa di ingerenza restava per la loro energia creativa inammissibile e contrastabile. È comunque documentato che si devono nondimeno ai principi normanni le reiterate iniziative di rafforzamento dell'organizzazione monastica (già intrapresa dai principi

²³ Nel 1098, nell'incontro di Salerno, "*Urbano II fa suo legato il conte Ruggero, onde ebbe origine la monarchia di Sicilia, [...] con una bolla di cui non vi è memoria che sia stata concessuta ad alcun altro principe della cristianità*", per la quale la Sicilia può vantare il primato della sua monarchia, "*e per cui si è preteso che i successori del [...] conte Ruggero fossero padroni ne' loro Stati, così dello spirituale, come del temporale*" (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume II, Libri V-X, Milano, Marzorati, 1970, [libro X, cap. VIII], p. 339).

²⁴ I successivi sovrani intesero estensivamente tale diritto, nel senso di una competenza esclusiva per tutte le materie ecclesiastiche, comprendendovi la stessa disciplina interna nelle chiese ed il giudizio di appello al sovrano contro i provvedimenti disciplinari presi dai vescovi contro i chierici inferiori.

²⁵ Antonio MARONGIU, *Nota introduttiva*, a: GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume I, Libri I-IV, pp. 9-10.

longobardi) in un Meridione ancora greco-bizantino, facendo venire dalla Normandia abati e monaci e creando numerosi conventi ed abbazie benedettini (come in Calabria, quelle di Sant'Eufemia e di Trinità di Mileto, o come in Puglia, la Trinità di Venosa)²⁶.

Dopo la riconquista, furono i Benedettini venuti dalla Francia a porsi a capo delle ricostituite diocesi siciliane. Ed ancor oggi (a parte i noti esempi di Cefalù, Monreale, Siracusa e del palermitano Palazzo dei Normanni) il visitatore che si avventuri nel dedalo di vie e piazze del centro di una Palermo ancora in parte diruta dalle quaranta incursioni aeree che la colpirono nel maggio 1943, può vedere l'imponente monumentalità delle chiese normanne riemerse dalle rovine - quasi a confermare la veridicità del motto cassinese: *'succisa virescit'* - ossia la Cattedrale, la Martorana (Santa Maria dell'Ammiraglio), San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti, la Magione.

²⁶ PONTIERI, *Prefazione*, cit., pp. v-vi. *"L'entusiasmo religioso, che con tutta ingenuità e ardore vibra nell'anima di Malaterra, procede da quelle grandi correnti spirituali che agitano il secolo XI"*, orientate al *"rinnovamento morale della gerarchia ecclesiastica e ad una maggiore espansione della fede di Cristo sulla terra"*, per cui l'impresa siciliana dei Normanni in Sicilia, liberandola dai Musulmani, - oltre ad essere un preannuncio delle spedizioni crociate in Palestina - sembrò costituire *"il primo fra i trionfi della Cristianità che si veniva rinnovando"* (Ib., p. xxxvi).

Capitolo III.

Alcune linee sulla progettualità costituzionale nel Meridione d'Italia alla svolta fra XVIII-XIX secolo: fra il modello francese 'direttoriale'-borghese e l'adattamento dell'antica costituzione cetuale siciliana al modello aristocratico-liberale britannico.

Tutt'altro che inattuali divagazioni risulteranno i qui sopra accennati quesiti relativi ad un'eterogeneità culturale e sociale che caratterizza un Meridione diversamente strutturato, se si considera che proprio questa disarmonia nel tessuto sociale appariva all'inizio del XIX secolo caratterizzare Napoli rispetto a Palermo. Nel Regno di Sicilia, una complessa varietà di popoli e di culture era stata fin dal medioevo strutturata armonicamente dalla monarchia normanna, appunto in un sistema gerarchico, cetuale (funzionale nel senso della rappresentanza degli interessi e dei ruoli sia nell'ambito privatistico che in quello pubblicistico).

Sistema peraltro che rispettava l'individualità di tradizioni e costumi delle singole comunità etniche e culturali (secondo il criterio della *'personalità delle leggi'*). Sotto questo profilo, in Sicilia era sorta dalla creazione normanna una *'nazione siciliana'* strutturata sulla base del riconoscimento di molteplici etnie, e dunque qualcosa di già embrionalmente federale, in una sorta di *'nazione delle nazioni'* collegate assieme in un medesimo ordinamento istituzionale. Nazione (da: *nascere*), questa *'nazione siculo-normanna'* fatta dall'unione politica, dall'eguagliamento politico di tutte le disuguaglianze etnico-culturali di quei diversi popoli di origine straniera ma nati in Sicilia, e dunque a pieno titoli politico membri di questa *sovra-etnica 'nazione siciliana'*.

E forse è proprio qui la chiave per comprendere quanto fossero essenziali per l'esistenza di questa *sovra-etnica 'nazione siciliana'* sia il legame politico, monarchico-normanno, sia il legame religioso, romano-cristiano.

Nel Regno di Napoli nessuno (nemmeno i Normanni e gli Svevi, e tanto meno gli Angioini e gli Aragonesi) dei diversi dominatori che si erano avvicendati aveva saputo creare una vera e propria *'nazione*

napoletana¹. Costatazione che troviamo confermata ancora all'inizio dell'età contemporanea, nel 1802, ossia nel *Saggio sulla rivoluzione partenopea del 1799*, di cui è autore un singolare 'collaborazionista' della conquistatrice 'democrazia' francese. Infatti, seppur ausiliario dei Francesi, tuttavia Vincenzo Cuoco guardava al modello di *governo misto-costituzione mista*² rappresentato da quella stessa Inghilterra contro cui anch'egli militava³.

E proprio Cuoco riconosceva sin da allora che le ragioni del fallimento di quella napoletana rivoluzione 'democratica' del 1799 erano da ricercare nella fiera resistenza di gran parte del popolo di Napoli all'entrata dei Francesi (ben più significativa del sostegno aristocratico-borghese dato agli invasori francesi). Resistenza che Cuoco argomentava sulla base di due diversi popoli viventi in Napoli, non amalgamati in un sistema politico nel quale, se non proprio una 'personalità delle leggi', almeno la diversità di cultura e di educazione potessero essere distribuiti in una distinta ed interattiva diversità di

¹ Secondo benedetto Croce, nemmeno in Sicilia i Normanni riuscirono a creare un vero 'spirito nazionale' (Benedetto CROCE, *Storia del Regno di Napoli* [1924]. A cura di Giuseppe Galasso. Milano, Adelphi, 1992, pp. 26-27). E tanto meno si giunse ad un complessivo sentimento di nazionalità nell'epoca degli Svevi (*Ib.*, p. 33).

² A partire dalla prima formulazione filosofico-politica di questo concetto in Platone, Aristotele (recepito da Polibio, poi da Cicerone, in una linea di continuità che non si interrompe nel medioevo, ma trova la sua massima espressione etico-filosofica in Tommaso d'Aquino), l'idea di 'costituzione mista' si fonda sul convincimento che sia esperibile un ottimo sistema politico (dove cioè le diverse funzioni siano rese armoniche rispetto alle peculiarità degli elementi sociali) inquadrando in un ordinamento istituzionale i fattori positivi delle tre forme classiche di governo (dalla monarchia l'unità del comando, dall'aristocrazia il controllo del potere e l'apertura ai meriti emergenti, dalla democrazia il consenso popolare), nel contempo evitandone i possibili esiti negativi (ossia la declinazione dei monarchi verso il dispotismo, dell'aristocrazia verso chiusure oligarchiche, della democrazia verso l'anarchia). Peraltro riferendosi ad Isidoro da Siviglia, Tommaso - dopo aver passato in rassegna i diversi regimi (monarchia, aristocrazia, l'oligarchia, la democrazia e la tirannia), conclude - nell'art. 4 della *Quaestio XCV* (della *Prima della Seconda parte della Summa*) - definendo ottimo il governo misto, perché 'sancito per concorde decisione di nobili e di plebe' (come traduce Alessandro Passerin d'Entrèves, in: [San] TOMMASO d'AQUINO, *Scritti politici*. A cura di A. Passerin d'Entrèves. Bologna, Zanichelli, 1946, p. 153). Per il testo latino, si veda: "[...] *Est etiam aliquod regimen ex istis commixtum, quod est optimum: et secundum hoc sumitur lex 'quam maiores natu simul cum plebis sanxerunt', ut Isidorus dicit (Etym., l. V, cap. 10)*" (*Ib.*, 69).

³ Per questo aspetto, rinvio a: P. PASTORI, *Influssi classici e referenti al costituzionalismo anglosassone nel Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799 di Vincenzo Cuoco*, in: *Annali di storia moderna e contemporanea* [Istituto di Storia moderna e contemporanea. Università Cattolica del sacro Cuore], VI (2000), pp. 91-171.

ruoli e di funzioni. Questa realtà di due popoli conviventi sullo stesso territorio, ma completamente estranei l'uno all'altro, non sfuggiva a Cuoco che vi individuava appunto il motivo di fondo del fallimento, prima ancora della sconfitta militare, della *Repubblica partenopea*: mentre uno dei due popoli era già avviato sulla via del progresso (che però in quello stesso intorno di tempo significava un avanzamento verso il *colpo di Stato* e la dittatura di Bonaparte), al contrario, l'altro popolo era rimasto ostile, se non del tutto indifferente a questo (e forse di ogni altro) cambiamento⁴.

Qui nel *Saggio*, relativo alla *Repubblica partenopea* (come la si volle chiamare con suggestioni classicistiche), d'altra parte non ci poteva essere alcuna riscoperta del '*mito delle origini*' in senso '*siculo-normanno*'. Comunque ve ne fu un'altra, e non meno ideologicamente elaborata come '*mito politico*': qui quello delle '*origini ellenico-italiche*'. Anche questo, infatti, era a sua volta un '*mito politico*' del quale anche l'ideologia democratico-repubblicana (ancorché ormai consolare-bonapartista) sentiva l'urgenza, come a fornire ai sostenitori del nuovo ordine da instaurare un quadro d'insieme della rivoluzione, intesa dunque come qualcosa di tanto importante, di insostituibile, da restaurare un antichissimo passato di libertà, e di federazione. Tale il significato compiutamente elaborato nel '*romanzo storico*' intitolato *Platone in Italia*, che appunto Cuoco pubblicò nel 1806, teorizzando una diffusione del modello federalistico '*ellenico-italico*' nella '*Magna Grecia*', nel Meridione d'Italia. Un federalismo che peraltro anticipava una delle tesi di fondo non solo di Romagnosi e di Cattaneo, ma soprattutto del *Primato* di Gioberti, vera matrice iniziale cattolico-liberale del Risorgimento (poi infaustamente eclissata).

Riguardo al Meridione d'Italia, l'idea federalista prendeva dunque corpo - e sin dagli inizi del XIX secolo (sia sotto le straniere baionette francesi che sotto quelle inglesi) - nei termini di un '*polivalente*' mito politico, sia in quello delle origini '*ellenico-italiche*' che in quello delle origini '*siculo-normanne*'. Nondimeno, la particolarità di quest'ultimo è confermata dalla critica recente, nel senso che vi si possono riconoscere dei precisi referenti alle matrici culturali ed istituzionali del Regno di Sicilia, ossia nel dato di fatto documentato che i Normanni accettarono le consuetudini locali, cetuali, gentilizie sia longobarde e

⁴ Vincenzo CUOCO, *Saggio storico sulla Rivoluzione Napoletana del 1799*. Con introduzione, note ed appendici di Nino Cortese. Firenze, Vallecchi, 1926, pp. 113-115).

franche (cioè feudali), sia greco-bizantine, ebraiche e persino arabe⁵.

In un diploma del 1168 era prescritto che "*Latini, Graeci, Iudaei et Saracini, unusquisque iuxta suam legem iudicetur*"⁶. In particolare, una volta sconfitti, nemmeno gli Arabi di Sicilia, i Saraceni, sarebbero poi stati forzatamente integrati nella cultura cristiana e nell'ordinamento normativo normanno⁷. Dunque, il Regno dei Normanni del Sud ebbe tutt'altro atteggiamento rispetto ad altre dominazioni, che - se anch'esse non furono se non espressione di una ristretta cerchia di conquistatori - tuttavia non avevano certo rinunciato ad opprimere i popoli una volta sottomessi⁸.

Con la monarchia normanna siamo invece in presenza di un '*regime di personalità delle leggi*', ossia della tolleranza accordata dai Normanni del Sud alle popolazioni sottomesse, nel senso del riconoscimento delle loro precedenti '*consuetudini*' (sia urbane che rurali)⁹. Il viaggiatore arabo Ibn Ġubayr, in una sua relazione di un viaggio che fece in Sicilia nell'inverno del 1184, riconosce - probabilmente a malincuore - che sotto i '*Latini*' (qui evidentemente col termine si intende i Normanni) gli stessi mussulmani di Palermo avevano un loro Cadi (*Qādi*), il quale giudicava i loro processi, e che a Trapani un loro giudice (*Hākim*) determinava le cerimonie ufficiali dei musulmani della città¹⁰. Potremmo qui osservare, per inciso, che si trattava di un una prima formulazione di un '*foro privilegiato*', che in seguito l'*intelligenza* illuministica avrebbe denunciato come un male sociale riguardo al clero ed ai nobili.

A proposito, poi, di uno dei luoghi di memoria ideologico-storografica dell'illuminismo nostrano, andrebbe considerato che un

⁵ "Quando i Normanni entrarono in Sicilia, la trovarono popolata da un miscuglio di gente per stirpe e per legge diversa. Latini, Greci, Longobardi, Arabi, Giudei se ne dividevano il possesso, vivendo tutti colle leggi proprie, ed abitando anche, se si guarda il grosso delle popolazioni, in luoghi distinti" (Carlo CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*. Torino, Unione tipografico-editrice, 1887, p. 30). "I Normanni [...] non cambiarono questo stato di cose, anzi promisero il rispetto alle consuetudini ed al diritto di ciascuno" (*Ib.*, l. c.).

⁶ *Ibidem*, pp. 30-31n.

⁷ "Gli Arabi di Palermo, *legem suam nullatenus se relinquere velle dicentes, resero la città a patto quod non cogantur, vel iniustis et novis legibus non atterantur*" (*Ib.*, p. 31n).

⁸ "*Venditiones quae factae sunt vel fient per Saracenos, Iudaeos et Graecos Siciliam habitantes, per manus notariorum saracenorum, graecorum et iudaeorum, etsi solemnitatibus careant christianorum, perseverent* [Consuet. Panormit. Cap. XXVI]" (*Ib.*, l. c.).

⁹ L. G. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in: *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'Alto medioevo...*, cit., pp. 448, 452.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 448-449.

riconoscimento alla validità del modello della monarchia 'siculo-normanna' era venuta proprio da un Autore non sospettabile di simpatie medievali, ossia da Pietro Giannone, il quale all'evocazione delle origini normanno-sveve, cui aveva dato un contributo tutt'altro che mitopoietico nei primi decenni del XVIII secolo. Qui anche se, per non dispiacere all'ospitale Impero asburgico ed alle tesi 'giurisdizionaliste', il 'calvinista' Giannone imputava il declino di tali tradizioni civili alle indebite interferenze temporali della Chiesa cattolica. E comunque proprio Giannone aveva per primo riconosciuto a merito della monarchia normanna il fatto che, nella riconquista della Sicilia araba e nella ricristianizzazione dei suoi abitanti, quei principi non avessero affatto inteso nemmeno qui (come nella parte continentale del Regno meridionale) negare le leggi pre-esistenti alla loro conquista¹¹.

E qui ci sarebbe da porsi il quesito se si possa davvero vedere in questa tolleranza delle altre culture un vero e proprio *sistema misto*, un compiuto sistema istituzionale inteso cioè a tradurre questa varietà di etnie, di costumi, di tradizioni e di religioni in una *costituzione mista* (o *governo misto*), in cui cioè tutte queste differenti componenti potessero trovare un loro sostanziale ruolo di partecipazione politica. Fino a dove questa 'tolleranza' per la '*personalità delle leggi*', tanto diverse, si tradusse in qualcosa di differente da un'intelligente prassi politica, assumendo i caratteri specifici di un'ordinata e coerente concezione giuridica¹²?

Scuole, raccolte di testi, copisti, glossatori, a Montecassino, a Cava dei Tirreni? Ma sino a che punto avvenne, e da quale altra fonte scaturì questo ritorno delle '*leggi romane*' se davvero su tutto campeggiavano ancora le leggi longobarde? In realtà, viene emergendo dalle ricerche documentarie che in effetti i primi Normanni recepirono formule '*romanistiche*' nelle loro codificazioni. E già ai tempi del loro Guglielmo II (re di Sicilia '*di qua e di là del faro*'): ben prima che fossero riscoperte le *Pandette*, cioè la sintesi del diritto romano prodotta in epoca imperiale¹³. Ora, è la stessa storiografia più recente che confer-

¹¹ "I Normanni, ancorché secondo le leggi della vittoria, conquistate che ebbero queste nostre province, avessero potuto imporre quelle leggi a' vinti, ed introdurre ne' luoghi conquistati quella forma di governo che lor fosse stato più a grado; nulladimanco lasciarono vivere i provinciali con quelle stesse leggi ed istitni che aveano [...]" (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume II, [libro X, prologo al cap. XI], p. 354).

¹² *Ibidem*, p. 355.

¹³ "Le *Pandette* non s'erano ancora scoperte ad Amalfi [...]. Presso di noi nella sola bi-

ma una simile sopravvivenza delle 'leggi romane' fra le genti 'latine'¹⁴, tanto da influenzarne i conquistatori normanni.

Sovrapponendosi, a loro volta, ai precedenti conquistatori, proprio i Normanni accolsero attraverso le formule romaniste le diverse forme di 'personalità delle leggi' (greche, longobarde, ebraiche, arabe) sul piano di consuetudini 'private', inglobate nel preminente diritto pubblico, statutale, monarchico¹⁵. Si trattò di una ricezione al livello eminentemente - diciamo - 'privatistico', sia delle stesse convinzioni religiose (nel caso di Arabi ed Ebrei), sia particolarmente degli ordinamenti, regole, autonomie di specifici ceti o località, specialmente cittadine¹⁶. Una molteplicità di consuetudini culturali ed economiche riconosciute in maniera tale da non intaccare - in quanto circoscritte alla sfera particolare, domestica e comunitaria - in alcun modo i fondamenti politico-religiosi e politico-economici della monarchia¹⁷. E questo ha un significato particolarmente nei riguardi della Sicilia islamizzata da tre secoli¹⁸, più che nei con-

bioteca cassinese potevano vedersi le Istituzioni e le Novelle di Giustiniano [...]”(Ib., p. 356). Nel cap. V (Leggi del re Guglielmo I), del libro XII, Giannone stesso parla di sopravvivenza delle norme contenute nelle Pandette nella prassi giurisdizionale delle province (Ib., Volume III, p. 136).

¹⁴ Charles Homer HASKINS, *La rinascita del XII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 168-169. Secondo lo storico statunitense (che qui si riferisce a: F. POLLOCK-F.W. MAITLAND, *History of English Law*, Cambridge, 1898), il Digesto “fu uno dei pochi testi ad avere in qualche modo salva la vita nei secoli oscuri del medioevo”(Ib., p. 169). Il diritto romano continuò “a vivere nella consuetudine e nella pratica dei notai, ad esso continuarono ad essere informate le norme per la stesura degli atti legali”(Ib., l. c.).

¹⁵ L. R. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in : *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'Alto medioevo*, cit., pp. 447-448.

¹⁶ “Si nous penchons sur les coutumes urbaines, nous constatons qu'elles ont procédé tantôt d'une simple reconnaissance des libertés et privilèges dont les villes de l'Italie méridionale jouissaient 'de toute antiquité', tantôt d'un statut particulier accordant aux habitants le maintien de leurs garanties judiciaires ou civique et leur organisation traditionnelle, en dérogation et au détriment du droit commun du royaume”(Ibidem, pp. 452-453).

¹⁷ “Toutes ces consuetudines ont néanmoins un trait commun : les unes et les autres ont été octroyées par la royauté sous la pression de nécessités politiques et au gré de contingences qui faussent sensiblement l'optique que nous pouvons avoir de leur contenu”(Ib., p. 453).

¹⁸ È ancora Giannone che ritiene di dover dare un riconoscimento al ruolo che gli Arabi diedero alla rinascita culturale del Sud, 'ri-veicolando' in Occidente parte della filosofia greca [in realtà soprattutto la fisica aristotelica] e della medicina (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, Volume II, cit., [libro X, cap. XI, par. 3], pp. 363-372). Ma nel libro VI, cap. VI, par. 2 (intitolato: *Prima invasione de' Saraceni in queste nostre contrade*) aveva descritto come un flagello per le popolazioni meridionali l'invasione araba (Ib., pp. 114-116).

fronti di quella che restava una minoranza di Ebrei e di Greci (cioè Bizantini).

Riguardo alla struttura istituzionale, la storiografia oggi ritiene che tutto questo al livello rappresentativo si traducesse, per l'epoca normanna, in semplici *assemblee*, e che soltanto dopo, con gli Svevi, si venissero formando dei veri e propri *parlamenti*¹⁹. Si riconosce, cioè, che solo con le norme dettate da Federico II, particolarmente nell'assemblea del 1297, sia documentabile l'avvenuta fondazione di un parlamento di cui, lì sì, fossero delineati sia lo scopo 'collegiale' del perseguimento del bene comune (ossia il generale vantaggio di tutti gli isolani: "*omnium Siculorum statum salutiferum et felicem*"), sia la stessa composizione di questo organismo, tale da rappresentare le distinte componenti sociali²⁰.

In una sia pur approssimata sintesi, potremmo già qui concludere proprio nel senso che, al di là di enfattizzazioni o illazioni ideologiche, il '*mito delle origini normanne*' - o, se si preferisce, *anglo-sicule* - risultasse effettivamente argomentato su salde basi documentarie, antiche e recenti. Certo, era un '*mito*', ma proprio per questo - come immagine riassuntiva del nesso fra passato e presente - divenne uno dei fattori di riferimento identitario degli assertori dell'antica costituzione parlamentare siciliana.

Ed è precisamente questo '*mito*' (che non è solo fantasia ideologica, ma anche riscoperta documentata delle origini) a costituire al tempo stesso lo *slogan* (il '*grido di battaglia*') e la bandiera del partito liberale siciliano nel corso del decisivo confronto che avvenne - fra la fine del XVIII secolo ed i primi due decenni del XIX - contro la persistente politica assolutistica dei Borbone²¹.

¹⁹ MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 73. Asserzione del resto contraddetta laddove si riconosce che la prima formulazione in terra italiana del concetto di parlamento è quella che "*in latino, si riscontra, sembra, per la prima volta*" in un documento pontificio (del 1089) di cui è autore papa Urbano II (*Ib.*, pp. 72-73). E, per inciso, questo Pontefice è lo stesso che pochi anni dopo (nel 1098) concederà la '*Legazia apostolica*' a Ruggero I (*Rogerius comes*), per avere liberato parte della Sicilia dal dominio islamico.

²⁰ Vi partecipano, previa personale convocazione, "*i prelati e baroni, da un lato, e i sindaci o altri rappresentanti cittadini dall'altro: muniti, questi, di regolare mandato portante la loro libera e piena facoltà di decisione e di voto [...] e congruamente indennizzati delle spese da parte delle rispettive comunità [...]*" (*Ib.*, p. 339).

²¹ Una monarchia assolutistica, anche nella versione centralistica-amministrativa modellata sul sistema imperiale napoleonico, soprattutto dai due '*accarrozzi*' ministri borbonici - come il Principe di Canosa sarcasticamente li chiamava, nei suoi

Non solo nel 1812-16, ma anche dopo (sia nella breve rivoluzione palermitana contro Napoli del giugno-ottobre del 1820, suscitata in nome della costituzione *'anglo-sicula'*, anziché di quella spagnola adottata a Napoli, sia nella restaurazione borbonica del 1821-47) a questa costituzione *'anglo-sicula'* si riferirono le memorie apologetiche dei protagonisti e interpreti del liberalismo parlamentare siciliano. E fra questi basterà qui ricordare, l'abate economista Paolo Balsamo²², Giuseppe Ventimiglia (principe di Belmonte), Carlo Cottone (principe di Castelnuovo e Cedronio), Francesco Paternò Castello²³, il barone Giovanni Aceto Cattani²⁴ ed infine Niccolò Palmeri²⁵.

Qui, allora, davvero il *'mito delle origini normanne'* assunse una sua valenza programmatico-istituzionale proprio nel riferimento alla tradizione di *'governo misto-costituzione mista'*. Immagine peraltro attualizzata alla luce della moderna costituzione britannica. In tale contesto, prende infatti consistenza attuale questa figura di un *sistema misto*, in quanto suscettibile di riconnettere ad un modello politico dell'età classica quello che si vorrebbe realizzare in senso liberal-parlamentare nell'epoca contemporanea.

È forse questo il vero volto di un simile *'mito politico'*, cioè di un vessillo ideologico che riuscì ad unire Inglesi e Siciliani sul fronte comune di una lotta senza quartiere contro i *'livellamenti egalaritari'*, le centralizzazioni potestative francesi? Quelle in veste dapprima *'giacobina'*, cioè *'democratico nazionalistica'*, poi in divisa bonapartista, ossia dell'Impero, formalmente *'sovranaZIONALE'* (ma incentrato sulla *Grande nation*)?

scritti - sia il marchese Donato Tommasi che Luigi Medici (dei principi di Satriano) strettamente legato alla banca Rotschild.

²² Paolo BALSAMO, *Sulla storia moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete*, Palermo, 1848.

²³ Francesco PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*, Catania, Stamperia di Francesco Pastore, 1848.

²⁴ Giovanni ACETO CATTANI, *La Sicilia nei suoi rapporti con l'Inghilterra all'epoca della costituzione del 1812*, Palermo, 1848.

²⁵ In data anteriore al 1816, Palmeri aveva presentato al Parlamento siciliano un opuscolo intitolato: *Memoria sulle Magistrature di Sicilia presentata al parlamento dell'anno 1812* (s. n. t.). All'inizio del 1818 appare del Palmeri, sulla *Biblioteca italiana*, la *Necrologia di Paolo Balsamo*, l'illustre economista coautore della Costituzione siciliana del 1812. Fra il 1820-23, Palmeri scrisse anche importanti ricostruzioni della vicenda del costituzionalismo siciliano. Anzitutto, le *Considerazioni sul decreto del parlamento di Napoli che dichiarò nulla la convenzione di Palermo del 14 ottobre 1820* (Palermo, Abate, 1821). Successivamente: *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 con un'appendice sulla Rivoluzione del 1820, opera postuma [...] con una introduzione e annotazioni di Anonimo [ma: Michele Amari]*, Losanna, 1847; *Somma della storia di Sicilia*, Palermo, Giuseppe Meli, 1856.

Inoltre, appunto nel nome e nel simbolo della costituzione del 1812, ebbe davvero questo *'mito delle origini normanne'* una coerente e sostanziale interpretazione da parte dei liberali protagonisti della rivoluzione siciliana del 1848?

Era davvero questo del 1812 il quadro programmatico su cui si intese riedificare nel 1848 il proprio Parlamento? Si guardava davvero, e tutti, a queste basi fondamentali del Regno di Sicilia, in parte davvero antiche, in parte soltanto immaginarie?

Capitolo IV.

Ipotesi di uno schema comparativo fra i due modelli di riferimento dei costituzionalisti siciliani nel 1812 e del 1848.

Nel gennaio 1848, quale era il fondamento oggettivo della ripresa di queste immagini delle *'origini'*? Ecco il quesito cui dovremmo rispondere. Ossia, sino a che punto i protagonisti della rivoluzione intesero effettivamente reinstaurare la tradizione parlamentare siciliana nei termini entro i quali era stata codificata nel 1812?

Davvero si volle conservarne la sostanza originaria (quella riassunta nel *'mito politico'* del modello normanno, ossia il sistema di *'costituzione mista-governo misto'*), adattandone semplicemente le forme, perfezionandole alla luce delle nuove istanze sociali, delle attuali situazioni storiche e del progresso istituzionale intercorso soprattutto nell'Inghilterra moderna e contemporanea?

Tutti dubbi e quesiti che mi inducono a cercare di delineare le coordinate di quegli eventi attraverso due immagini contrapposte (il sistema istituzionale del 1812 ed il sistema del 1848), due superfici di raffronto, due tavole reciprocamente comparative, in quanto vicendevolmente incernierate a formare una sorta di dittico¹ storico-istituzionale, rappresentativo della complessa sequenza di bi-polarità ideologiche in campo, delle quali porre a confronto le diversità incolmabili.

E fra queste, intanto, la bipolarità del 1812, quella di una idea di monarchia costituzionale *versus* quella di una monarchia assoluta. Poi, negli sviluppi del gennaio 1848, la bipolarità del referente, formale, alla continuità del modello costituzionale *'anglo-siculo'* del 1812, in sostanza avversata da una dapprima latente, poi sempre

¹ Il dittico era infatti costituito da due tavolette o, meglio, *'valve'* che componevano gli eburnei diplomi dell'età imperiale. [*Valve*, dal tardo latino *valva*, derivato da *valvae*, nominativo plurale: *battenti, imposte* (Aldo GABRIELLI, *Il grande italiano. Vocabolario della lingua italiana 2008*. Milano, Hoepli, 2007, p. 2853). *Valvae*, ciascuna delle tavole dipinte di cui è costituito un dittico (dal greco *diptychos*: piegato in due)(*Ib.*, p. 822)].

più marcatamente decisa deriva radical-democratica (nell'immediato oscillante fra autonomismo e unità federale, poi declinante verso un livellamento centralizzatore che predisporrà poi gli spazi e le intenzioni verso lo Stato unitario sabauda).

Sulla prima di queste due tavole (o *valvae*) immaginiamo delineato il quadro del più volte storicamente evocato modello delle origini 'siculo-normanne'. Sulla seconda, poniamo un'immagine riassuntiva di come si potessero raffigurare la monarchia costituzionale non tanto gli eredi diretti degli 'anglo-siculi' assertori della costituzione del 1812 (per la verità anche per motivi biografici minoritari nel 1848), quanto i nuovi protagonisti di questa ultima rivoluzione costituzionale siciliana.

E dunque su questa prima *valva* del nostro ipotetico dittico raffiguriamoci le immagini, i simboli relativi alle alcuni fattori identitari di quella monarchia 'normanno-sveva' (indicandoli partitamente nei punti A-E che qui seguono). Estrapolazione, certo, ma riconducibile ai tratti salienti della stessa recente critica storiografico-istituzionale di cui qui nelle note faccio cenno.

A. Il fattore del *carisma* di sovrani, dotati di grande personalità (la "grande statura di capi ed uomini di Stato"), determinati a creare un nuovo ordine politico, i quali si rivelarono in questa loro opera instaurativa del tutto capaci di realizzarla in una dimensione tale da farli apparire come dotati di una *divina gratia*. E persino capaci di sovrumana ubiquità, della loro presenza e del loro intervento attivo per mantenere vigente questo loro nuovo sistema politico².

B. Il fattore del riconoscimento del *primato della religione cattolica*, dell'urgenza della sua difesa, tanto da procurare a questi sovrani la titolarità di una *rappresentanza del Papato*, conseguita attraverso la *Legazia apostolica* (loro conferita per la ricristianizzazione della Sicilia)³.

² Proprio Marongiu sottolinea come preminente sia il referente alla 'divina gratia', sia la "grande statura di capi ed uomini di Stato", qualità che i Sovrani normanni manifestarono (MARONGIU, *I due Regni normanni d'Inghilterra e d'Italia*, cit., p. 545). "[...] Si ammantarono, inoltre, di un fasto poco meno che abbagliante, il quale, scomponendo e armonizzando con mirabile incanto di forme elementi bizantini ed orientali, creava intorno ad essi il magico splendore di una smagliante, favolosa bellezza, la quale annullava o compensava largamente, l'ombra della loro recente e rapida ascesa" (Ib., l. c.). E soprattutto un carisma che dava concretezza alla sorta di ubiquità del loro potere, nella fattispecie di un'altra loro singolare anticipazione sulla politica moderna, la 'difesa giuridica' (Ib., pp. 545-546).

³ *Ibidem*, p. 537. Ma si veda, *contra*, quanto Ricuperati riferisce alla posizioni di Giannone, il quale - pur apprezzando, da un lato, "profondamente la politica giu-

C. L'attitudine al riconoscimento delle *diversità etnico-culturali* (ap-punto nella '*personalità delle leggi*', elemento essenziale del nuovo sistema politico)⁴.

D. La precoce intuizione della superiorità del sistema istituzio-nale veicolato dall'Ordine benedettino (sia in Normandia, e poi in Inghilterra, sia - e contestualmente - nell'irradiazione cassinese nel Meridione d'Italia)⁵. Un sistema, cioè, dapprima effettivamente solo intravisto nella sua sostanza e positività, nei tratti cioè del modello classico di '*costituzione mista-governo misto*'. Ma sistema di cui quei principi compresero per tempo quanto fosse suscettibile di meglio strutturare le loro primarie funzioni politiche, perfezionandole ri-spetto alle loro arcaiche assemblee nazionali. Questo anche se in que-ste sussisteva già la distinzione sia fra la direzione politica e militare (ossia la difesa interna ed esterna), sia fra la ripartizione dei territori conquistati, la loro organizzazione produttiva e commerciale⁶.

E. La disponibilità all'adattamento delle suddette ancestrali as-semblee nazionali dei sovrani normanni rese possibile porre le basi

risdizionale" del "*savio*' principe Ruggero"- aveva avvertito, nel suo soggiorno viennese, l'Imperatore [Carlo VI, allora anche re di Napoli e di Sicilia] di "*quanto fosse pericoloso accettare che un proprio diritto finisse per dipendere da una concessio-ne papale*"(Giuseppe RICUPERATI, *Nota introduttiva*, a: *Osservazioni critiche sopra l'Historia delle leggi e de' magistrati del Regno di Napoli composta dal Sig.re* [Gregorio] Grimaldi, in: Pietro GIANNONE, *Opere*. A cura di S[ergio] Bertelli e G. Ricuperati. Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, p. 561n). Secondo la tesi del 'calvinista' Giannone, la *Bolla* di Urbano II non faceva altro che confermare quanto era già un diritto regale dei sovrani bizantini (*Ib.*, l. c.). Ma su questa interpretazione della *Bolla*, si vedano le analitiche riflessioni di un altro Relatore, in questi *Atti* su cui compare questa mia relazione.

⁴ Si veda quanto qui precedentemente riferito a: L. R. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in : *I Normanni e la loro espansione in Euro-pa nell'Alto medioevo*, cit., pp. 447-448.

⁵ D'altro canto, lo stesso Giannone ammette che la giurisprudenza romana, "*i libri di Giustiniano*" che la riassumevano, "*erano andati in dimenticanza*", e pertanto non se ne aveva più alcuno studio e applicazione, sinchè "*i monaci cassinesi*" furono i primi "*che cominciarono in mezzo di tanta oscurità a recare qualche lume a tutte le pro-fessioni in queste nostre province*" (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume II, [libro X, prologo al cap. XI], p. 355).

⁶ In un diploma di Cefalù del 1224 vennero riconosciuti dei componenti 'borghesi' a capo delle città, cioè un rappresentante scelto dal vescovo sui tre eletti dalla "*volontà dei cittadini*". "[...] *In consuetudine et in privilegio habetur quod, quando aliquis baiulus statutus est in civitate, de communi voluntate civium eliguntur tres homines, et praesentatur dno episcopo [...] et ex illis eligitur unus a dno episcopo [...]*" (Carlo CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, cit., p. 31n).

di un quanto meno *embrionale parlamento*⁷. Organismo costituito dalla rappresentanza di ceti considerati politicamente 'eguali' pur nel mantenimento della loro disuguaglianza culturale, cetuale e persino etnica. *Eguali* infatti nella prospettiva di un progressivo 'eguagliamento etico-politico' delle suddette diversità e distinzioni. Diversità, pertanto, da riconoscere pienamente, cioè da conservare come costitutive dello stesso ordine monarchico, nella fattispecie di un'*avant la lettre* ('*crociata*') dialettica fra *distinti*, appunto da valorizzare in un sistema complesso (precisamente nei tratti di una '*costituzione mista-governo misto*'), in ragione della loro diversità. Molteplicità di *distinti*, quindi, non già da opprimere e cancellare in una dialettica antagonista della negazione fra due *opposti* in insanabile conflitto.

Tale il senso del riconoscimento di una specifica '*personalità*' dei costumi e delle leggi di ognuna delle comunità etnico-culturali inglobate dal carisma, dal potere e dalla forza della monarchia (peraltro entro i limiti di '*leggi fondamentali*' consacrate dal riferimento al primato della religione cristiana). Riconoscimento di un complesso di '*personalità*', dunque, che i sovrani normanni ritennero saggiamente di dovere rispettare, consapevoli cioè di non potere senza perdita di consenso opprimere una così variegata congerie di popoli che componevano la maggioranza di comunità, per le quali i propri costumi non erano rinunciabili, nemmeno a fronte della forte coerenza militare e politica, della '*novità*' ed '*estraneità*' del sistema monarchico introdotto con la conquista.

F. Da qui, la conseguente e graduale strutturazione della monarchia sulla base di un più avanzato *riconoscimento istituzionale delle diversità funzionali*. In primo luogo, la funzione '*auto-limitativa*' del potere sovrano. Da un lato, nel senso della consapevolezza del sovrano di impersonare l'autorità come dimostrazione di un'esclusiva volontà (e della personale capacità): sia di realizzazione di un edificio istituzionale complesso (strutturato in molteplici dimensioni), sia di conservazione e di perfezionamento di una tale coesione unitaria delle distinte e diverse parti sociali. Dall'altro lato, e conseguentemente, l'auto-limitazione del potere sovrano era implicita al modo stesso di configurare ai seguaci ed ai sudditi l'assunzione della monarchia nei termini dell'accettazione dei limiti stessi posti

⁷ Antonio MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale* [già in: *Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'États*, XXV]. Milano, Giuffrè, 1962, p. 13).

dalla 'leggi fondamentali', riconosciute dalla monarchia come base di legittimazione del regno⁸.

In secondo luogo, un'altra funzione cardinale di questo modello di 'costituzione mista-governo misto' era quella impersonata dal clero, organismo titolare della guida spirituale delle coscienze (nel riferimento alle definizioni contenute nei canoni ecclesiastici, codificazioni delle verità rivelate).

In terzo luogo, di una funzione non meno vitale era investita sin dalle origini la nobiltà normanna, come parte essenziale: sia del *consilium regis* (costituito da più immediati e vicini collaboratori e seguaci del re), sia poi da una vera e propria *Curia regis*⁹, sia - più in generale - come espressione dell'*auxilium* che la nobiltà era tenuta a dare nella difesa¹⁰ dell'ordine (sia all'interno, contro gli *inimici*, i feudatari ribelli, che verso le ostilità esterne nei veri e propri combattimenti *ad hostem*).

Infine, in quarto luogo, non mancava già in questo modello di 'costituzione mista-governo misto' una pur embrionale funzione di consenso, compiutamente perfezionata da Federico II, nelle melfitane *Constitutiones augustales*, del 1231¹¹. Consenso esercitato attraverso i

⁸ *Leggi fondamentali*, quali : appunto il riconoscimento del primato della religione cattolica; il riconoscimento della 'personalità delle leggi' delle comunità etnico-culturali; e più in generale il riconoscimento delle libertà acquisite precedentemente alla conquista normanna da parte di ceti, classi, istituzioni, municipi e città. *Leggi fondamentali*, dunque, come fonte di sostanziale *legittimità* e non solo di una mera *legalità* formale, quale quella che fosse imposta dal potere, dalla forza coercitiva del monarca, scissa dalla rispetto della religione, della giustizia e delle suddette libertà ed autonomie dei singoli, dei corpi, delle comunità.

⁹ La *Curia regis* (l'organo al tempo stesso della pubblica amministrazione e del patrimonio privato del sovrano, suscettibile appunto di confusione, quale si verificherà in età angioina) era l'istituto specifico dei sovrani normanni, recepito poi da Federico II. Era strutturato secondo una stabilità di funzionamento, affidata a specifici magistrati sia militari che giurisdizionali: il Grande ammiraglio, il Gran Conestabile (capo delle forze terrestri), il Gran siniscalco (il Maestro di Palazzo, amministratore del patrimonio privato del re, dei vescovati vacanti e di alcuni diritti fiscali), il Gran cancelliere (redattore dei principali diplomi e responsabile del loro invio), il Gran Camerario (incaricato dell'amministrazione finanziaria del Regno), il Gran giustiziere (la più alta autorità civile e giurisdizionale). Si veda: Romualdo TRIFONE, *La legislazione angioina*. Napoli, Luigi Lubrano, 1921, pp. xxviii-xxxv.

¹⁰ Anticipazione riscontrabile nell'espressione presente nei loro atti del concetto di 'defensa', attraverso cioè un'organizzazione statale capillare, onnipresente, efficace, che "faceva apparire come del tutto naturale la loro totale, assoluta, padronanza del potere" (MARONGIU, *I due Regni normanni d'Inghilterra e d'Italia*, cit., pp. 545-546).

¹¹ Nel 1231, Federico II emana le *Constitutiones* dette di Melfi, dal nome del castel-

sindici, ossia i rappresentanti delle comunità, chiamati a far parte del parlamento per esprimere l'adesione delle singole comunità municipali e demaniali (cioè non feudali, già comprese nella rappresentanza del clero e della nobiltà)¹².

Ora, proprio rispetto a questi elementi e fattori [A-F], qui giunge a proposito il sottolineare quanto, proprio nei primi decenni del XIX secolo, furono i costituzionalisti siciliani di orientamento liberale a riferirsi essenzialmente (più o meno forzandone l'attualità, in stretta connessione con il modello costituzionale inglese) al primo dei due modelli di cui ho ipotizzato la rappresentazione con le immagini sulle due valve di un dittico interpretativo.

Al contrario, ritengo che - invece della continuità rispetto alla tradizione costituzionale (evocata dai liberali aristocratico-borghesi nel 1812) - i costituenti siciliani del 1848 dimostrarono subito (sin dall'immediato inizio del dibattito parlamentare e nella conseguente legiferazione) quanto una tale tradizione per loro risultasse nella sua sostanza inattuale, non compatibile, né adattabile alle esigenze di radicale rinnovamento. E che, pertanto, ogni referente ad essa fosse solo formale, pretestuale rispetto alla loro rivendicazione di sostanziali nuove libertà costituzionali.

Ipotizzo infatti che sull'altra valva del nostro dittico (la seconda, quella su cui immaginiamo raffigurato lo stemma ideologico del Regime costituzionale siciliano del 1848) si dovrebbe scorgere tutt'altra rappresentazione, descrivibile nella sequenza di punti di diversificazione (a-f) rispetto a quella (A-F) della prima valva del dittico stesso (relativa al modello del 1812).

Risulta evidente un'inversione di alcuni dei suddetti elementi e fattori salienti relativi appunto al modello del 1812 (A-F). Inversione o, comunque, un dislocamento di tale rilevanza da richiedere sin da qui la precisazione che la discontinuità che emerge dalla sequenza comparativa (a-f) rispetto a quella A-F è consequenziale dell'effe-

lo nel quale vennero appunto presentate, poi - per la loro fonte e per la loro fondamentale importanza - denominate *Constitutiones augustales* (o *Liber Augustalis*) ed intese a codificare ed attualizzare la precedente legislazione, sia longobarda che normanna, adattandola ad un più vasto disegno istituzionale. Nel cap. V (*Leggi del re Guglielmo I*), del libro XII, Giannone - ricordando la compilazione di Pier delle Vigne - riporta che proprio Federico II volle che quelle leggi normanne venissero accolte nelle sue *Constitutiones* (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, Volume III, cit., p. 136).

¹² CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, cit., p. 31n).

tiva priorità conferita a questi punti nel dibattito parlamentare che avvenne nel 1848. Qui, - ad esempio - il carisma monarchico (fattore A nel modello del 1812) è nel 1848 palesemente contestato in un terzo momento [fattore c], e precisamente a fronte: sia di un primo momento rivoluzionario (quello della dichiarazione della necessità di svecchiare la società [che indicherei come fattore a: il 'sangue nuovo']; sia a fronte di un secondo momento, quello del riconoscimento formale del *primato della religione cattolica* [fattore b]).

Di conseguenza, dovendo riconoscere che le linee di ricerca che qui potremmo configurare vanno definite in relazione alla sequenza cronologia delle decisioni volta a volta assunte nel parlamento del 1848, si potrebbe - con maggior approssimazione alla realtà effettuale di quei dibattiti - formulare l'ipotesi che sulla seconda parte-valva del nostro dittico (quella cioè relativa al modello istituzionale attuato nel 1848) la scansione dei suddetti fattori dovrebbe porsi nei seguenti tratti.

a. Anzitutto, c'è un ben visibile, sia pure incipiente, processo di esautoramento del ceto nobiliare tradizionale, verso cioè la conclusiva esclusione dell'esistenza di una '*Parìa*'¹³. Esclusione che nel prosieguo della rivoluzione implicherà non solo l'ereditarietà, ma anche la riduzione '*elettiva*' della *Parìa* stessa. Infatti, ai sensi dello *Statuto* del luglio 1848, questa verrà sostituita da un Senato, per giunta articolato secondo il criterio di una formale dichiarazione di un'*eguaglianza naturale* peraltro evidentemente contraddetta subito nella sintomatica confusione ideologica dell'intero movimento. Ambigua confusione, in quanto ambivalente riferimento ideologico. Ora, - da un lato - c'è nei nel dibattito parlamentare del 1848 il riferimento ad un primato della *legge naturale*, invocato nei termini di implicazio-

¹³ Questo anche se - come rileva Marongiu - nella "*Camera dei Pari*" del 1848 "*le voci contrarie al mantenimento dei privilegi ereditari furono di gran lunga soverchianti*", come si vide nella seduta dell'8 luglio, quando, replicando ai Pari conservatori, il '*pari ereditario*' marchese di Roccaforte [*pari temporale di diritto*], secondo la Commissione incaricata di vagliare i titoli della nuova *Parìa*] si "*dichiarò sorpreso di sentir ripetere*" - in pieno 1848, e dopo una rivoluzione "*si bella*" - i cosiddetti "*diritti del sangue*" e rievocare i tempi di re Ruggiero e del medio evo, quando ormai "*la sovranità è del popolo*" e l'eredità della *Parìa* è invece "*un privilegio assurdo e ingiusto*", in quanto questa "*è l'era dell'eguaglianza*", e quindi "*la virtù dev'essere*" il solo "*titolo degno di premio*" (citazioni di: MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna...*, cit., p. 590). Asserzioni che ricevettero il plauso di altri '*pari*', tra i quali sia il Duca della Verdura [ma '*pari temporale elettivo*'], sia il principe [Ottavio] di Ramacca [o Rammacca], sia il barone Canalotti [Giovanni Calafato, anch'esso '*pari temporale elettivo*'] (*Ib.*, l. c.).

ni egalarie imprecisate (senza chiarire cioè se si tratti di un riconoscimento di *'essere per natura eguali'* o un *'dover essere moralmente eguali'*). Ora, - dall'altro lato - c'è nello stesso dibattito parlamentare la rivendicazione di un primato del *diritto positivo*, cioè della *legge posta dallo Stato*, in cui è disegualmente dominante la pregiudiziale (extra contrattuale, pre-politica) superiorità della persona, del gruppo, del ceto politico, comunque egemoni rispetto alla prescrittiva eguaglianza *formale* conferita alla totalità di cittadini (*sostanzialmente* discriminatoria nei confronti quanto meno dei diritti di proprietà, di opinione e di associazione religiosa).

E quindi, per un verso, ci si riferiva ad un'eguaglianza politica che, correttamente intesa, si sarebbe dovuta concepire come una *'possibilità di eguagliamento'*, ossia come potenzialità capacitaro-meritocratica (all'insegna dei nuovi valori *'borghesi'*, e diremmo *'guizotiani'*) e non come *'riscoperta'* di un'eguaglianza *naturale* (del resto comunque irriducibile alla sostanza ed alle forme dell'*eguaglianza politica*).

Per l'altro verso, nel corso del dibattito e confronto ideologico all'interno ed all'esterno del Parlamento si venne sempre più evocando una vera e propria *diseguaglianza naturale*, tale da implicare addirittura il riferimento ad una *diseguaglianza politica* su base etnico-cetuale, come sembrerebbe di poter capire dalla sorta di verità assiomatica (indiscutibile e ritenuta *'auto-evidente'*) presente nel testo delle prime dichiarazioni ufficiali del nuovo Regime. Ossia la convinzione che ormai fosse giunto il momento di sostituire un sangue antico, isterilito e stanco, con un energico *'sangue nuovo'*¹⁴. Asserzione perentoria, tanto evidente ed indiscutibile, che tutti i protagonisti del 1848 la sottoscrissero temerariamente, riprecipitando - appunto sulla base del sieyésiano concetto di un *'sang empur'* (da intendere come tale quello degli avversari di chiunque e di sempre) - la così in-

¹⁴ A parziale correzione della suddetta conclusione di Marongiu, qui osserverei, anzitutto, che non tutti i Pari condivisero il convincimento, li reso implicito all'eliminazione dell'ereditarietà, che in sostanza non si volesse, con essa, pretestuosamente eliminare anche il costume, la cultura, il senso della partecipazione politica quale patrimonio (difficilmente reperibile nell'immediato, ossia in un ordine istituzionale che si volle integralmente nuovo) di idee, di impegno, di ruolo sociale di quella classe dirigente. Un patrimonio non riducibile unicamente e solo al *'primato del sangue'*, come invece di fatto avvenne nel parlamento del 1848, nei termini dell'adesione, sia pure in versione formalmente *'democratica'* ed *'egalitaria'*, all'idea (fuorviante) che fosse determinante il fattore biologico (in negativo per l'aristocrazia, *'per natura'* sempre usurpatrice; in positivo per il *'popolo'*, *'per natura'* sempre virtuoso, depositario e veicolo di istintuali sentimenti di libertà e di eguaglianza).

sistentemente postulata modernità in una concezione affatto arcaica, addirittura ancestrale, 'etnica', della politica.

Ecco quindi una linea di ricerca che potrebbe svilupparsi utilmente (per il fine ermeneutico dell'intera vicenda) nel senso appunto di accertare le implicazioni dell'eventuale esistenza di una pregiudiziale, preconcepita ed 'intenzionale abolizione della Parìa, e della sua sostituzione con un Senato (a sua volta istituzionalmente subordinato, ai sensi dello Statuto, alla Camera dei Comuni').

b. Un'altra immagine distorta (rispetto al 1812) che possiamo scorgere sulla 'valva' relativa al 1848 è quella di una problematica sopravvivenza (in quanto meramente formale, e non sostanziale) del primato della religione cattolica. L'atteggiamento dei liberali di questo 1848 risulta in sostanza diverso da quello dei liberali del 1812, i quali invece erano rimasti (sia formalmente che sostanzialmente) fedeli a questo primato, a fronte sia del giurisdizionalismo borbonico d'antico regime (malgrado tutto rafforzato dal concordato del 1818), sia - e non ultimo - in presenza di un potenziale contrasto (sul momento latente) con le posizioni anglicane (sempre decisamente anti-papali) dei loro alleati britannici. E su tale aspetto un'altra linea di ricerca potrebbe svilupparsi precisamente non tanto sul tema del primo articolo (in cui sussiste in qualche misura una riconferma di questo primato)¹⁵, ma sul tema della antinomia di fondo fra un simile 'discusso primato della religione cattolica' e non solo l'espulsione dei Gesuiti, ma anche la reiterazione siciliana della surrettizia, pregiudiziale ed intenzionale argomentazione del legittimo incameramento di tutti i 'beni ecclesiastici', anche qui definiti ideologicamente come 'beni nazionali'.

c. Nella comparazione in questione, vedremo comunque sulla stessa valva del dittico relativa al 1848, una non immotivata, e crescente contestazione del carisma monarchico. Argomento di cui le linee di sviluppo potrebbero dar luogo ad un'analisi delle antinomie sussistenti fra la dichiarazione di decadenza dei Borbone, la vana ricerca di un'altra dinastia e le pulsioni repubblicane.

¹⁵ Nelle Basi della costituzione di Sicilia del 1812, si legge: "I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà ipso facto decaduto dal trono" (Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., p. 403). Nello Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento, si legge invece: "Art. I. La religione dello Stato è la cattolica, apostolica, romana. Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto" (Ib., p. 579).

d. Nell'immagine del 1848 dobbiamo inoltre riconoscere anche un'inarrestabile declinazione verso l'annullamento delle *diversità funzionali*, le quali - nell'immagine del 1812 - risultavano ben definite sia al livello istituzionale (dalla distinzione-interazione fra clero, nobiltà, borghesia e consenso popolare), sia al livello delle autonomie locali. Nel 1848 si giunge alla proibizione di associazioni professionali, lasciando formalmente vigente solo l'autonomia organizzativa municipale. E da qui una linea di ricerca potrebbe riguardare un'irrisolta questione dell'*autonomia dei Municipi*.

e. Peculiare del dibattito intercorso nel 1848 è poi un'estrema insistenza sul *riconoscimento delle diversità etnico-culturali* di un '*Regno di Sicilia*' rispetto al '*Regno di Napoli*'. Orientamento che inizialmente caratterizza il governo di Napoli (anche se più dai liberali chiamati al governo dal Sovrano che non da lui stesso) nel senso di considerare la possibilità di due diversi parlamenti (uno a Napoli, ed uno a Palermo), sotto l'egida di una stessa monarchia. E d'altra parte più realistica sarebbe stata la *federazione degli Stati italiani* prospettata da Gioberti, che effettivamente molti dei protagonisti di quel Parlamento speravano potesse avvenire proprio nel senso di un *Regno di Sicilia* e di una '*personalità delle leggi*', l'uno e l'altra pienamente riconosciuti fra i fattori costitutivi di un nuovo sistema politico unitario italiano.

Da qui un'ulteriore linea di ricerca ipotizzabile, cioè sull'insana-
bile dissidio fra la nazione siciliana e la nazione napoletana, in un
conflitto che assunse dimensioni tali da compromettere la prospet-
tiva stessa non solo di un fronte unitario dei liberali meridionali, ma
anche di una federazione degli Stati italiani.

f. Infine, precisamente per l'insieme dei suddetti fattori, una preca-
rietà di fondo qualifica l'immagine del 1848 nel senso che alla fine a
nessuno dei protagonisti della rivoluzione - salvo qualche eccezione
- potesse davvero essere venuto in mente di chiamare in causa un
modello di *costituzione mista-governo misto*.

Da un lato, si potevano leggere a chiare lettere nello *Statuto* conclu-
sivo alcune posizioni che inequivocabilmente testimoniano la poca
preoccupazione di salvaguardare questo aspetto della continuità con
la costituzione del 1812¹⁶. In sostanza, venivano infatti cancellati tut-

¹⁶ Su questa cesura rispetto al 1812 insiste Marongiu, laddove sottolinea che a fronte dei reiterati propositi di fedeltà e di continuità con i principi sanciti da quella costituzione (ad esempio anche nel cattolicissimo barone Vito D'Ondes Reggio, fra i più '*democratici*' assertori dell'eguaglianza), in realtà prevalse nella

ti gli elementi strutturali riconducibili ad un simile modello: sia la *funzione carismatica* del sovrano; sia la *mediazione del clero* (non surrogabile che parzialmente dall'accoglimento dei *Pari* spirituali nella nuova Parìa); sia la *mediazione della nobiltà* (a motivo della quanto meno formale eliminazione della Parìa, sostituita da un Senato); sia *l'autonomia municipale*.

Sotto questo profilo, la devalorizzazione della struttura complessa dell'ordine politico, ora concepito come la risultante necessaria di una *legge di natura*, richiama i suddetti fattori di una confusione ideologica, di una vera e propria ambiguità del reiterato *utopismo giusnaturalistico*, argomentato in modo antinomico: sia nel richiamo religioso alla *Provvidenza*, sia nel contestuale richiamo al *primato laico* del *legislatore positivo*, costantemente rivendicato.

Dall'altro lato, un'incolmabile distanza dal modello di *costituzione mista-governo misto* si evince anche dal dibattito in corso nel Parlamento del 1848 in quel che attiene alla *distinzione-separazione dei poteri*, la quale risulta altamente precaria ed instabile (a fronte sia di una costantemente elusa istituzione del controllo di legittimità costituzionale sugli atti dell'esecutivo e del legislativo, sia per il ruolo invece attribuito ad un corpo militare molto caratterizzato in senso cetuale). In effetti, nella *Guardia Nazionale* si vennero sempre più decisamente identificando non solo le funzioni di difesa territoriale interna ed esterna (comunque con una netta superiorità sia sulle autorità municipali che sull'esercito regolare), ma anche una sua discutibile funzione di *'custode della costituzione'*.

A questa funzione, la maggioranza dei parlamentari siciliani intese richiamare il ruolo della *Guardia Nazionale*, senza preoccuparsi di specificare i termini e le modalità per cui - se non attraverso una dittatura appunto militare - una tale *'corpo'* potesse controllare l'osservanza della legalità costituzionale nelle procedure e negli atti dell'intera amministrazione, dell'esecutivo e del legislativo.

Su questi aspetti, si potrebbero quindi utilmente collocare alcune ulteriori linee di ricerca. Intanto, su di una *separazione dei poteri* compromessa dagli opposti esclusivismi, non solo dell'esecutivo, ma anche, ancor più, del legislativo, a fronte sia della rinuncia ad

stessa "scelta dei membri del nuovo parlamento" un criterio tale da "dare largo posto a forze e correnti politiche che pure, sul piano dell'ortodossa applicazione della Costituzione del '12 vi sarebbero entrate molto difficilmente o in misura non adeguata e inefficace" (MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna...*, cit., p. 594)

un controllo di legittimità costituzionale; sia del primato di una Guardia nazionale di estrazione borghese. Un primato tanto più discutibile e pericoloso in quanto conferito ad un 'corpo militare' reso titolare sia della legalità costituzionale, sia della difesa della libertà civile, sia della stessa indipendenza nazionale (più opportunamente da affidare ad un esercito regolare, come a contrario dimostrerà l'inefficace organizzazione militare contro l'invasione napoletana).

Aspetti che, del resto, permetterebbero di comprendere tutte le implicazioni di una costante ambiguità o incertezza, comunque mortale per il Regime: fra le pulsioni meramente conservatrici e quelle chiaramente radicali; fra il richiamo alla disuguaglianza di non infondati 'diritti storici' acquisiti (quantunque da ridefinire nell'ambito del divenire, dell'emergere di nuove istanze di partecipazione e di osmosi intercettale) ed all'eguaglianza morale e politica da acquisire; fra il richiamo alla legalità e le tentazioni dittatoriali. Tutte oscillazioni ideologiche perfettamente accertabili in un parlamento che continuava a rivendicare un suo ruolo *costituente* (e pertanto una sua funzione inarrestabilmente produttiva di sempre nuovi principi e decisioni fondamentali) anziché un ruolo di organismo già *costituito* (cioè fermo nel rispetto e nell'attuazione dei principi stessi, posti a fondamento della rivoluzione)¹⁷.

E da qui si potrebbero delineare alcune altre riflessioni da trarre, in relazione: sia all'incapacità organizzativa della difesa militare; sia al progressivo distacco dalle realtà municipali (e dalle sempre più pressanti inquietudini delle masse popolari); sia alla reciprocità di incertezze, vicendevoli cedimenti o aperte contrapposizioni fra i liberal-moderati (intenzionati a costruire una monarchia costituzionale) ed i democratici radicali ('attendisti', ma certo nel loro intimo non rinunciatari ad un progetto repubblicano). Nel complesso, altrettanti temi da affrontare nei termini di una *dittatura mancata*.

¹⁷ Anche sotto questo profilo risultano da condividere le conclusioni di Marongiu sulle motivazioni della crisi e del fallimento delle prime due rivoluzioni siciliane del XIX secolo [quella dell'imposizione al Re della 'costituzione anglo-sicula' del 1812, e quella della dichiarazione di decadenza della dinastia, nell'aprile 1848]: "Gli esempi già considerati lo dimostrano. Nella specie, a due riprese, i patrioti siciliani avevano continuato a riporre, o nuovamente riposto, nel loro antico parlamento la loro aspettazione e la loro fiducia. Entrambe le volte, cedendo a tale considerazione e a tale fede e quasi fondendo il vecchio col nuovo, impressero all'assemblea parlamentare del regno, al vecchio loro parlamento, carattere ed autorità di assemblea costituente, cioè sovrana: di una sovranità che, ormai, non era più né di un monarca né di una dinastia, ma di popolo, del loro popolo" (Ib., p. 598).

Traendo le fila di una prima conclusione su queste mie ipotesi di possibili linee di ricerca¹⁸, esprimo la convinzione che la problematicità ed il parziale fallimento del pur motivato e generoso movimento rivoluzionario sia dovuta ad alcuni fattori che del resto avevano compromesso sia l'esperimento costituzionale siciliano del 1812-15, sia la drammatica repressione militare della breve ma significativa rivoluzione siciliana fra il luglio-ottobre 1820, sia questa rivoluzione costituzionale del 1848-49.

In una sorta di diacronica unità di tempo, di luogo e di azione, un filo tragico connette il 1812-15 al 1848-49, lungo il percorso del quale senza ombra di dubbio il *terminus a quo* va visto nel modello di governo misto più avanzato in Europa in senso liberal-parlamentare moderno. Infatti, si trattava di un modello non riferito ad una statica e retriva dimensione delle origini, ma alla costituzione britannica, della quale la costituzione 'anglo-sicula' si poneva, sotto più di un profilo, come co-erede nel segno di una comune tradizione 'normanna'.

Il *terminus ad quem* purtroppo consiste nel suo complesso in un duplice fallimento. Per un verso, infatti, quello del 1848-49 si potrebbe definire un esito non del tutto previsto, o non sufficientemente ponderato, delle aperture 'democratiche' predicate e perseguite del ceto liberal-moderato, tanto più singolari in quanto surrettiziamente riferite alle componenti aristocratico-clerico-borghesi che erano state dal 'popolo' chiamate a guidare la rivoluzione del 12 gennaio 1848. Anche se sarebbe più realistico definire questo 'popolo' come la stessa componente borghese radical-democratica, che infatti prevalse sin dai primissimi giorni.

Par l'altro verso, un esito certamente anche qui impreveduto, o non sufficientemente ponderato (ma implicito alle finalità di innovazione radicale), va attribuito anche all'antinomia che caratterizza sia i radical-democratici non meno dei liberal-moderati, nel senso del confuso, forse più che ambiguo, referente - a cui ho fatto poc' anzi riferimento, e che qui meglio preciso - nel senso di una contraddizione di fondo nel contestuale richiamo di questi parlamentari 'quarantotteschi': ora alla Provvidenza (che implica il referente alla 'volontà di Dio'); ora alla 'volontà del popolo' (ciò che chiama in causa la 'volontà

¹⁸ Per realizzare le quali, dal punto di vista strettamente testuale, sia archivistico che bibliotecario, ringrazio la collega Claudia Giurintano per il molto già fatto ed acquisito, ed il tanto ancora da ritrovare.

individuale, quella di un gruppo che ritenne poi di potersi definire rappresentante della *'volontà generale'*); ora alla *'volontà costituente'* di un Parlamento, all'interno del quale, sia i Comuni che i Pari, rivendicavano il loro ruolo (sia appunto quello di un *organo rivoluzionario permanente* costitutivo di un *'ordine nuovo'* in continua espansione; sia invece quello di un *organo costituzionale*, interno cioè all'ordine *'già costituito'* con la conclusione stessa della rivoluzione).

In realtà, anche sotto quest'ultima angolazione ideologico-programmatica, sotto cioè un simile ruolo rivendicato dal Parlamento come *organo costituzionale rivoluzionariamente già costituito*, rispuntava un'evocazione ambigua, quella di un'invocata continuità della *sostanza* della tradizione costituzionale del 1812 contestualmente al proposito di rinnovarne ora le *forme*. Qui ambigua doveva risultare comunque la linea di demarcazione fra le nuove forme attuative della sostanza della tradizione e forme che invece operavano una netta cesura rispetto ad essa.

Fra queste Scilla e Cariddi ideologiche, il siculo Regime parlamentare del 1848-49 si frantuma nella tensione antagonistica fra polarità entrambe ideologicamente vissute. Su di un estremo, infatti, emerge sempre più marcatamente la polarità di una decisa negazione di quella che si definiva come l'indebita pretesa della Chiesa e dei suoi organismi di rappresentare a titolo unico: sia la volontà della *Provvidenza*, sia la voce della *Rivelazione*, sia l'ottimo sistema istituzionale secolare (in quanto non solo morale, religioso, ma anche giuridico, politico ed economico).

Implicito a questa negazione non c'era solo il rifiuto della pretesa di sopravvivenza della Chiesa come Stato temporale (su cui anche molti cattolici potevano concordare), ma anche il rifiuto dell'insegnamento religioso e morale (che la Chiesa stessa aveva per secoli dato alla *christiana res publica*), e persino la negazione della legittimità del possesso di quei beni che non erano dovuti solo alla conquista militare dei diritti delle comunità e città inglobate nello Stato della Chiesa, bensì anche (se non anzitutto) dovuti alla libera devoluzione di privati. A partire cioè dai tempi in cui si era riconosciuto in particolare negli Ordini monastici un ruolo di incivilimento nell'Europa barbarica, esplicito concretamente nel mondo materiale, bonificando le campagne spopolate, riorganizzando e risolvendo l'agricoltura, sostituendosi alla sparizione dell'autorità secolare romana, e dunque facendosi veicolo di una continuità della cultura classica, cui questi Ordini riuscirono a convertire anche i Barbari del Nord.

Sotto questo profilo la critica radicale all'autonomia della Chiesa andò ben oltre il rifiuto protestante della Controriforma. Si spinse

cioè sino ad incrinare e distruggere lo stesso diritto di proprietà, nell'immediato a vantaggio di una borghesia economica prepotentemente emergente, ma che nei suoi più lontani effetti avrebbe provocato il pauperismo e quindi legittimato prima le rivendicazioni cattoliche per la questione sociale, poi il socialismo, infine il nazionalismo.

L'altra polarità fu quella integralistica, nel senso di una riaccendersi di 'zelantismo' religioso, suscitato ed in parte anch'esso legittimato dalla risposta alle suddette chiusure laiche totali a qualsiasi spazio all'autonomia della Chiesa. Pertanto, in questo riavvamparsi di integralismi inattuali, nemmeno la Chiesa colse subito (e poi comunque con grande difficoltà) quella istanza di rinnovamento che era pur sentita fra le sue stesse file, nel senso di una continuità della tradizione compatibile col progresso.

Anche la Chiesa stentò ad accettare una più corretta interpretazione della tradizione cristiana, quale era pur sentita profondamente da molti cattolici, che avrebbero potuto riconoscerla a partire dal modello etico-politico di '*governo misto*' teorizzato da Tommaso d'Aquino. Su questa via comunque si incamminarono molti cattolici, e non ultimi Rosmini, Gioberti, Balbo, Ventura, ma soprattutto Pio IX, che va ricordato come il coraggioso iniziatore, l'autore delle prime e più coraggiose riforme in Italia (quantunque da queste si dovette poi ritrarre per il prevalere di inappagabili ed inarrestabili pulsioni radicali).

Al posto della Rivelazione ecclesiale, della Provvidenza religiosa, si è venuta sostituendo nell'epoca contemporanea la riduttiva interpretazione della realtà umana nei termini di una '*legge di natura*', voluta sì - anche secondo la più o meno sincera evocazione dei laici - dalla Provvidenza, ma interpretata da una nuova gerarchia (scientifico-tecnologica alla Saint-Simon più che alla Fourier o alla Proudhon) la quale - essa sì - si rivela alla fine non meno dogmatica di quella d'*antico regime*, per giunta caratterizzata da una instabilità ideologica di contrastanti *visioni del mondo*.

Visioni che i filosofi sociali ora considerano come inconciliabili, perché in continuo e vicendevole antagonismo (come riconoscerà Dilthey), oppure perfettamente conciliabili, in una *scienza filosofica* asetticamente laicizzata (secondo Husserl). E comunque, in entrambi i casi, concezioni della realtà umana in un continuo divenire, inevitabilmente conflittuali, nell'interno della coscienza individuale come pure fra ognuna delle individualità e le altre, tanto da lasciar spazio a sempre nuove '*eresie*'.

Singolare '*inveramento*' della profetica diagnosi sturziana dell'inevitata convergenza di naturalismo, materialismo, meccanicismo in un determinismo collettivista, ora etnico-nazionalistico, ora classistico-capitalista, ora anti-capitalista, ora infine globalistico. La di-

struzione delle strutture complesse di una *'costituzione mista-governo misto'* ha infatti questa estrema conseguenza di una nuova forma di sfruttamento planetario delle disuguaglianze sociali e politiche, legittimato formalmente dall'evocazione di un naturalistico ugualgiamento e di un'istintuale libertà.

Tali sono le categorie ideologiche che contraddicono tutte le condizioni di esistenza di un *ordine davvero liberale*, come potrebbe essere quello fondato sull'approssimazione verso un ideale modello di *'costituzione mista-governo misto'*, ossia eticamente fondato: sul primato etico (tollerante delle diverse confessioni), sulla distinzione dei ruoli e delle funzioni sociali (compatibilmente alle esigenze di osmosi intercettale e di ascesa capacitarla-meritocratica), sulla effettiva partecipazione di popolo. Partecipazione diversa dalle dimensioni livellanti di masse *'di-vertite'* dall'evocazione della naturalezza dei diritti di libertà e di eguaglianza che invece sono faticosa e mai definitiva acquisizione attraverso il confronto, la lotta contro la sempre rinascnte Idra del dispotismo. Tirannia che nel variare dei tempi assume le sembianze ora del naturalismo di ogni diritto, ora dell'anarchia rispetto a qualsiasi dovere, ora di una sedicente manifestazione di una bontà nativa, ora di un ritorno all'ordine fondato sulla forza come panacea di ogni male, ora di una riduzione della politica all'economia come soluzione di ogni contraddizione sociale (e via dicendo).

Al posto degli antichi ceti, che in negativo ma anche in positivo avevano pur guidato la società fra medio-evo ed età moderna (opponendo ostacoli e rimedi sia allo stesso assolutismo giurisdizionalista che allo stesso curialismo ecclesiale), si sono sostituiti con troppi entusiasmi tribunizi (in troppo frettolosamente sommarie assemblee parlamentari) dei ceti sociali che si presentano come nuovi, ma che con subitanea declinazione si frantumarono in diverse ed appunto antagonistiche posizioni di parte, di setta, di partito. Alla fine tutte e solo espressione di un individualismo nemmeno cetuale, per le quali il richiamo alla *Provvidenza*, alla *'volontà divina'*, come alla stessa laica *'volontà generale-volontà popolare'*, divenne strumentale all'eresia tutta moderna del *'Dio è con noi'* (o *Emmanuel* o *Dieu avec nous* o *Gott mit uns*).

In realtà a queste matrici ideologiche si potrebbe con maggior fondamento attribuire il fallimento stesso della capacità della Rivoluzione del 1848-49 sia di organizzarsi in Stato, sia di affermare in maniera nuova, migliore, più ampliata e progredita la tradizione parlamentare, sia di rendere questo ordine sicuro dall'esterno come all'interno, sia quindi di articolarlo nel senso federale di una Unità degli Stati italiani non centralista, né livellatrice.

Parte II

L'ambiguo inizio della rivoluzione: sincere istanze di libertà e di indipendenza da Napoli; entusiasmo popolare; surrettizio coinvolgimento del notabilato liberale aristocratico-borghese nelle ambizioni egemoniche di ceti economici emergenti.

Capitolo V.

Nella prima fase della rivoluzione (14-23 gennaio 1848), le masse popolari, guidate dai 'democratico-mazziniani', affidano ai notabili aristocratico-borghesi la guida di un Comitato generale.

Vista da Napoli, - attraverso la memoria di uno dei collaboratori più significativi di Ferdinando II, il federalista (quindi anti-unitario ed anti-piemontese) Pietro Cala [Calà-Ulloa]¹ - la rivoluzione siciliana del gennaio 1848 aveva cause molto antiche. Almeno a partire dal 'colpo di Stato' del dicembre 1816, quando cioè Ferdinando IV volle surrettiziamente unificare le istituzioni parlamentari delle due parti del *Regno di Napoli e di Sicilia*, instaurando un *Regno delle Due Sicilie*, che cancellava di fatto qualsiasi rilevanza del Parlamento siciliano e della costituzione 'anglo-sicula' del 1812.

Diventato così, *ex-abrupto*, lui stesso Ferdinando I delle Due Sicilie, il Sovrano non riuscì nemmeno ad accontentare i liberali ed i democratici napoletani, a loro volta nostalgici del periodo murattiano, i quali alla fine determinarono la sollevazione settaria-militare del luglio 1820, dando inizio al biennio definibile come il Regime democratico-costituzionale che ebbe termine, con l'ingresso delle truppe austriache a Napoli, il 24 marzo 1821.

Non va dimenticato che il Regime democratico-costituzionale napoletano non aveva certo inteso accettare le istanze di autonomia liberal-costituzionale siciliane, ma anzi aveva risolto di opporre l'invio di truppe a soffocare nel sangue la rivendicazione che in nome della costituzione del 1812 proprio nell'Isola aveva resuscitato fattualmente il più antico parlamento d'Europa, rimasto in vita dall'epoca normanna-fridericiana sino appunto al 1816.

Il nucleo analitico della ricostruzione storica di Calà-Ulloa consisterebbe nel convincimento che Ferdinando II, nipote di Ferdinando I, avesse sin dall'inizio del suo regno (nel 1830) avuto veri propositi di

¹ Pietro Ulloa [Calà Ulloa, duca di Lauria].

riforma in senso liberal-parlamentare, ma che caparbiamente avesse sempre voluto realizzare a modo suo le buone intenzioni ed il sincero desiderio del bene dei sudditi. Un difetto che avrebbe avuto come risultato il distacco dalla classe dirigente di cui si circondava (animata da intenzioni liberali e progressiste), riducendola quindi passiva ed incerta di fronte allo scatenamento di radicali richieste da parte della confusa congerie di democratici, di club, di sette e di profittatori e avventurieri.

Nel 1828 tutto ebbe inizio in una Palermo pervasa da un insolito ardimento del popolo, di per sé indice di diffusi e irrefrenabili sentimenti di ribellione. Allora il Luogotenente del re in Sicilia, il marchese Luigi de Majo nella notte fra il 9-10 gennaio fece imprigionare “*dodici di nobili natali e d'idee bollenti*”, i quali furono rinchiusi nella fortezza di Castellammare, “*rimedio, in tali estremità, sempre dannoso*”³.

Sull'episodio, un altro protagonista di quegli eventi, ma un siciliano di parte 'liberal-moderata', il marchese Vincenzo Fardella di Torreatsa, ricorda: “*E così furono messi in un fascio liberali, provati e compromessi, con altri che certo non meritavano l'ira della Polizia*”⁴. E questo fu proprio “*la goccia d'acqua che fece traboccare il vaso*”: il paese ne fu indignato, anche se, frattanto, il proposito di certuni di fare una “*dimostrazione armata*” aveva fatto progressi e “*cominciò a spandersi quel Proclama, clandestinamente stampato, il quale poté dirsi vera sfida al Governo borbonico [...]*”⁵.

Del *Proclama* - decisamente rivoluzionario - era autore un certo Francesco Bagnasco⁶, che aveva preso parte alla rivoluzione (palermitana) del 1820⁷. Interessante è la recente notizia che il *Proclama* fosse stato falsamente attribuito ad un *Comitato Direttivo* esterno, per dare mag-

² E cioè: Emerico Amari, suo fratello Gabriele, “*il professor Francesco Ferrara*”, Emmanuele Paternò di Sessa, suo nipote, Giulio Cesare Paternò di Sessa, Francesco Paolo Perez, il sacerdote Giuseppe Fiorenza, Gioacchino d' Ondes Reggio, il Duca di Villarosa (Francesco Notarbartolo, fino ad allora noto con il titolo di Conte Priolo), Leopoldo Pizzuto, Francesco Paterniti (cfr.: Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi della Rivoluzione siciliana degli anni 1848 e 1849*. Introduzione di Francesco Renda. Palermo, Sellerio, 1988 [da qui in poi: Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*], p. 62).

³ Pietro CALÀ-ULLOA, *Il Regno di Ferdinando II*. [da qui in poi: CALÀ-ULLOA]. A cura di Giuseppe F. de Tiberiis [da qui in poi: DE TIBERIIS]. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1967, p. 121. Si tratta dell'edizione parziale, dell'opera, in gran parte ancora inedita, di: Pietro ULLOA, *Sulle rivoluzioni del regno di Napoli*.

⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 62.

⁵ *Ibidem*, l. c..

⁶ Su Francesco Bagnasco si veda *Ib.*, p. 63.

⁷ DE TIBERIIS, [Nota, a:] CALÀ-ULLOA, p. 147.

giore importanza all'azione sovversiva⁸ che interessava antichi e nuovi settari (vera anima del radicalismo e degli esiti estremi che sia i liberali, moderati o meno, sia i democratici sinceri non riuscirono a fronteggiare nel corso di tutto il Regime costituzionale siciliano del 1848). Già Fardella, protagonista di quegli eventi, aveva negato che esistesse un "Comitato direttore, come ora si direbbe, né da uomini influenti, ed in qualche modo designati dall'opinione pubblica come capi del movimento", e aveva asserito che "Francesco Bagnasco fu lo scrittore" di questo Proclama⁹.

Si avvicinava in effetti il 12 gennaio (che era pure "il dì natalizio del re e di pubbliche feste")¹⁰. Ma il terreno fertile per il settarismo era la spontaneità della ribellione popolare, che iniziò in Fieravecchia, assumendo il carattere di insorgenza religiosa, capeggiata infatti da un frate che "brandendo una croce" balzò su di una fontana, esortando il popolo "a libertà", gridando il nome di Pio IX¹¹. Aiutavano la ribellione anche gli Inglesi. "Dal Porcupine, piroscifo inglese, tutto si fornì"¹².

Il 14 gennaio 1848, la *Municipalità di Palermo* delibera di articolarsi in "quattro Comitati per occorre ai pubblici bisogni"¹³. Il primo, "per provvedere a tutto ciò che riguarda l'Annona" (presieduto dal Pretore e composto da Senatori e Decurioni in quel momento presenti)¹⁴.

⁸ "Rumours that an emissary had been sent from a revolutionary ventral in Naples led the Palermitans to believe that a 'Directive Committee' had been formed in Sicily too. In reality not such committee existed. Still, on the night of January 9, a mysterious poster appeared summoning Sicilians to arms. The poster was signed 'Directive Committee', and in the circumstances few doubted its authenticity. In fact, the author of the poster was a certain Francesco Bagnasco, a Palermo lawyer and veterano of the carbonaro uprising of 1820, who believed that by using the name of a fictitious committee he would lend weight to his call of arms. Bagnasco even gave the date when the revolution was to begin, and this date, unlike his 'Directive Committee', was not invention. For at least a week, the Police had been receiving persistent tip-offs that the towns around Palermo were ready for robbery and bloodshed, and that inside and outside the city, the seditious innovators and evil-doers had set the day when revolution was to begin: January 12, King Ferdinand's official birthday" (James FENTRESS, *Rebels and Mafiosi. Death in Sicilian Landscape*. New York, Cornell University, 2000, p. 50).

⁹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 63.

¹⁰ CALÀ-ULLOA, p. 121.

¹¹ *Ibidem*, p. 122.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni* ([Atto num. 1], in: *Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848* [da qui in poi: *Atti del Comitato generale*], Palermo, dalla Stamperia e libreria di Antonio Muratori, tipografo del Ministero della Giustizia, 1848, p. 1.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

Il secondo (incaricato di *“provvedere ai mezzi di trovare e somministrare le munizioni da guerra, e tutt’altro che concerne il buon andamento della pubblica sicurezza”*, con presidente il Principe di Pantelleria)¹⁵ anticipava il futuro *Comitato per la Guerra e Marina* (istituito il 2 febbraio con gli altri tre nuovi comitati sostitutivi di questi del 4 gennaio)¹⁶. Il secondo *Comitato*¹⁷ era veramente misto dal punto di vista cetuale, c’erano molti nobili: sia il presidente, principe di Pantelleria (Emanuele Requisens), sia il Duca di Gualtieri¹⁸, sia Francesco Paolo Gravina (principe di Palagonia)¹⁹, sia Rammacca²⁰, sia il barone Andrea Bivona, sia il baronello Salvatore Porcelli, sia il barone di recente nomina Pietro Riso). Ma c’erano anche molti elementi borghesi, fra i quali personaggi come l’avvocato (e colonnello) Antonino Jacona²¹, Vergara²², La Masa, Pilo e Castiglia²³.

Il terzo Comitato, doveva *“raccogliere tutte le somme che sono e saranno disponibili, e distribuirle nel modo migliore”* (presieduto dal Marchese di Rudini, e composto da Mariano Stabile, da Giovanni Villa Riso, da Francesco Anea, dal conte di Sommatino, Santoro)²⁴.

Il quarto, era il *Comitato* (incaricato di *“raccogliere tutte le notizie di tutti gli avvenimenti che succederanno, e divulgarle con esattezza”*)²⁵, presieduto da Ruggiero Settimo, composto dal Duca di Terranova²⁶, dall’avvocato Pasquale Calvi, dall’avvocato Vincenzo Errante, da Vito Beltrani, dal barone Casimiro Pisani e dal conte Tommaso Manzoni. Questo quarto anticipava in parte il successivo Comitato per la *“giustizia, il culto, e la sicurezza interna”*²⁷.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ *Proclama che annunzia la deliberazione del Comitato di costituirsi in Governo provvisorio per tutta l’Isola*, in: *Ib.*, [Num. 36], p. 58.

¹⁷ *Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni*, cit., p. 1.

¹⁸ *Ibidem* l. c.

¹⁹ *Ibidem* l. c.

²⁰ *Ibidem* l. c.

²¹ *Ibidem* l. c.

²² *Ibidem* l. c.

²³ *Ibidem* l. c.

²⁴ *Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni* ([Atto num. 1], cit., p. 2).

²⁵ *Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni*, cit., pp. 1-2).

²⁶ [Giuseppe o Giacomo Navarra] duca di Terranova.

²⁷ *Proclama che annunzia la deliberazione del Comitato di costituirsi in Governo prov-*

Il 15 gennaio, la stessa *Municipalità* emana un *Proclama* con cui non solo si annuncia la costituzione di un *Comitato provvisorio* (indicandone peraltro solo i componenti di parte *'borghese-democratica'*)²⁸, ma si fornisce anche una prima versione degli avvenimenti precedenti. A partire, cioè, dal momento in cui, il giorno 12, *"il popolo di Palermo fu aggredito da' soldati napoletani"*, contro i quali - si precisa - reagirono *"taluni de' cittadini più animosi"*, anche a fronte del bombardamento della città compiuto dalle truppe napoletane²⁹. Si indicavano inoltre i possibili luoghi in cui si sarebbe dovuto insediare il futuro Parlamento³⁰.

A questi atti segue il manifesto del 19 gennaio - a firma di Ruggiero Settimo - in cui si denunciano altre violenze napoletane (particolarmente il saccheggio ed il furto sacrilego di una pisside consacrata) avvenute nel *Monastero dei Benedettini*³¹. Ma sotto un altro profilo risulta importante questa giornata del 19 perché avvenne allora uno scambio di comunicati fra il Luogotenente Generale (Duca di San Pietro) ed il Pretore di Palermo (il Marchese di Spedalotto). Quest'ultimo precisava, a nome del Comitato provvisorio, l'intenzione dei Palermitani di non deporre le armi *"se non quando la Sicilia riunita in general Parlamento in Palermo adatterà a'tempi quella sua Costituzione [del 1812], che, giurata dai suoi Re, riconosciuta da tutte le Potenze, non*

visorio per tutta l'Isola, cit., p. 58.

²⁸ *"Il giorno 12 gennaio il popolo di Palermo fu aggredito da' soldati che chiamava fralelli [...], per cui] si formò un Comitato provvisorio [...] composto da' signori Gius. Oddo, Bivona, Santoro, La Masa, Jacona, Porcelli, Corteggiani, Lo Cascio, Enea, Palizzolo, Amodei, Pasquale Meloro, Pasquale Bruno, i tre fratelli Ciancioli, Rosario Bagnasco, Leonardo Decarlo, i fratelli Carini, Villafiorita, i due fratelli Ondes, Enrico Fardella, Antonino Faia, Rosolino Capace"* (*Ib.*, Num. 2, p. 3). Da tale elenco si evince che questi effettivamente fossero solo una parte - quella *'borghese-democratica'* - di quanti, poi, il 23 gennaio vennero chiamati a formare il suddetto *Comitato generale* (nel quale - si veda *infra* - figuravano molti nobili e notabili, espressione delle idee della vecchia generazione liberal-parlamentare che era stata protagonista del movimento costituzionale siciliano del 1812-16).

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ *Notizie importanti (Palermo, 19 gennaio 1848)*, in: *Ibidem*, [Num. 4], pp. 5-6. Nello stesso giorno viene affisso un bollettino in cui figurano sia la formale protesta - presentata al Luogotenente generale napoletano (De Majo, duca di San Pietro) dal Corpo consolare (sottoscritta dai consoli di Francia, Prussia, Russia, Hannover, Gran Bretagna e Stati Uniti) - per l'avvenuto bombardamento di Palermo; sia la richiesta degli stessi Consoli stranieri di sospendere ogni altro cannoneggiamento della città (*Ib.*, [Num. 5], pp. 6-7).

si è mai osato di togliere apertamente a quest'isola"³². Una costituzione si ricordava che era stata artatamente cancellata da Ferdinando IV con il colpo di Stato del dicembre 1816.

Significativo è che questa stessa dichiarazione venisse letteralmente ripetuta nei giorni seguenti da altri funzionari di alto livello. Intanto, da parte dello stesso Pretore (in un'altra risposta al Luogotenente Generale), il 21 gennaio³³. Successivamente nella risposta al Maresciallo Desauget (Comandante delle truppe napoletane del forte palermitano di Castellammare), stesa il 22 gennaio dai presidenti dei suddetti quattro comitati (il Marchese di Spedalotto, il Principe di Pantelleria, Ruggiero Settimo e il conte di Sommatino)³⁴. Personalità evidentemente tutti di parte *aristocratico-borghese*.

Il 23 gennaio c'è la *Deliberazione dei quattro Comitati che si costituiscono in Comitato generale, eliggono [sic] il Presidente ed il Segretario, ed ordinano un Proclama sui fatti e sullo scopo della rivoluzione*³⁵. Documento che senza definire niente di nuovo (rispetto al *Proclama* del 14 gennaio) sulle questioni di maggior momento, palesava gli spostamenti in atto ai vertici del movimento rivoluzionario, con la designazione (all'unanimità) di Ruggiero Settimo, a Presidente, e di Mariano Stabile a Segretario generale del *Comitato generale* ora istituito³⁶.

Così costituito, il *Comitato generale*, risultava un organismo molto complesso, in quanto formato da ben 95 persone. Fra queste - oltre ai protagonisti politici³⁷ - spiccavano anche qui i nomi di numerosi esponenti dell'aristocrazia³⁸. Fra questi, i membri delle maggiori famiglie, che - assieme agli ecclesiastici- erano stati sin dal primo momento cooptati dagli insorti a rappresentarne le loro istanze³⁹.

³² *Ibidem*, [num. 13], pp. 18-19.

³³ *Ibidem*, [num. 13], p. 18.

³⁴ *Ibidem*, [num. 15], pp. 20-21.

³⁵ *Deliberazione dei quattro Comitati che si costituiscono in Comitato generale, eliggono [sic] il Presidente ed il Segretario, ed ordinano un Proclama sui fatti e sullo scopo della rivoluzione*, cit., pp. 21-23).

³⁶ *Atti del Comitato generale*, cit, [num. 16], pp. 21-23.

³⁷ In particolare: sia Ruggiero Settimo, presidente, e Mariano Stabile, vicepresidente, sia Francesco Crispi, Rosolino Pilo, Giuseppe La Masa, Emerico Amari, Francesco Ferrara, Pietro Riso, Francesco Ugdulena, il prete Gregorio Ugdulena, Agatino d'Ondes Reggio (Socrate CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, in: 'Archivio Storico Siciliano. Pubblicazione periodica della Società siciliana per la Storia patria', N. S., XXVI [1901], cit., p. 134).

³⁸ *Ibidem*, pp. 134-135n).

³⁹ Appunto i Settimo, i Torrearesa, ma anche gli Spedalotto, i Trigona, i Sant'Elia, i Riso, i Pisani, i Serradifalco, i Pilo, i Lampedusa, i Castello, i Pignatelli Burgio,

Ma anche questo *Comitato generale* comprendeva altre componenti oltre a quella nobiliare. Fra l'altro, erano compresi i principali *'uomini d'azione'*, ritenuti i veri protagonisti, accanto alla massa del popolo, dell'inizio del sollevamento. Nel complesso si poteva dire che vi fossero inclusi : sia i *'più illustri liberali moderati'* (*"sui quali si rifletteva l'aureola degli ultimi avvenimenti e dei compagni chiusi nel Castellammare"*); sia i *"senatori e decurioni"* (i membri, cioè, delle rappresentanze municipali); sia i *"rappresentanti di varie città dell'Isola"*, sia *"altri ricchi titolati, condottivi sin da principio di buona o di mala voglia dai clamori di questo Popolo Palermitano, che allora come sempre ha voluto vederli marciare alla sua testa per credere alla durata ed alla serietà delle rivoluzioni"*⁴⁰.

Risulta comunque che nei quattro sotto-comitati e nel complesso di questo *Comitato generale*, sin qui i *'moderati'* (di parte prevalentemente aristocratica) avessero una netta *"prevalenza per numero, per disciplina, per posizione sociale ed influenza personale, per il prestigio di cui godevano non solo nell'Isola, ma anche presso i diplomatici stranieri alcuni di essi, per essere dei loro Ruggiero Settimo e Mariano Stabile"*⁴¹. E, soprattutto, tale prevalenza dei *'moderati'* era dovuta al fatto che nell'opinione dei Palermitani solo questi esponenti delle maggiori famiglie potessero essere il *"tratto di unione possibile tra gli uomini di azione, i patrioti dell'ultima ora e i retrivi"*⁴².

gli Amari, e tanti altri (Antonino DE STEFANO, *Introduzione*, a: Francesco Paolo PEREZ, *La rivoluzione siciliana del 1848*. A cura di A. De Stefano. Palermo-Firenze, M. Sciascia, 1957, p. x).

⁴⁰ CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 134.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 135-136.

⁴² *Ibidem*, p. 136.

Capitolo VI.

Respingendo le pur ampie aperture di Ferdinando alle istanze costituzionali siciliane, il Comitato generale rivendica (nei Proclami del 23-25 gennaio) la contestualità della 'libertà ed indipendenza siciliana' e dell'unità nazionale italiana, in una 'Costituzione e Lega de' popoli italiani' sotto l'egida di Pio IX.

Tuttavia, un aspetto importante da considerare è che fra i molti proclami, messaggi e decreti emanati febbrilmente in questi primi giorni, avvenisse un contestuale richiamo sia alla *'libertà ed indipendenza siciliana'* che all'*'unità nazionale italiana'*, quali finalità considerate sostanzialmente inscindibili, tali da essere sempre rivendicate costantemente non solo nei primi momenti ma nel corso stesso degli sviluppi della rivoluzione.

In tal senso, già nel *Regolamento provvisorio per le squadre* (che raccoglievano gli *'uomini d'azione'*) del 20 gennaio, all'art. 18 si prescriveva che *"in ogni quartiere, e nel quartiere generale, vi saranno le bandiere tricolori, sormontate da un'aquila"*¹. Presumibilmente l'aquila come richiamo alla monarchia siculo-normanna. Ma più esplicitamente, nella già citata risposta al maresciallo Desauget (in data 22 gennaio) da parte dei presidenti dei quattro Comitati (a firma di Ruggiero Settimo, del Marchese di Spedalotto, del Principe di Pantelleria, del conte di Sommatino), si dichiarava la simpatia del popolo siciliano *"per la causa della federazione italiana"*².

Un concetto meglio esplicitato nel *Proclama* inviato il 23 gennaio dal *Comitato generale* palermitano in risposta a quello indirizzatogli (intitolato *Ai popoli delle Due Sicilie*)³ - da una non precisata (in assenza delle firme) *'città di Napoli'*. In questa risposta - nell'esprimere che *"la fiducia nostra" è "illimitata"* nei confronti dei fratelli napoletani (in

¹ *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 9], p. 14.

² *Ibidem*, [num. 14], p. 21.

³ *Ibidem*, [num. 17], pp. 24-25.

quanto essi qui manifestano “la coscienza di una Nazione, che sa meglio d’ogni altro popolo aborrire ed amare con indomita fede”) - il Comitato generale dichiarava il convincimento che “fra breve” con i Napoletani e con “gli altri popoli della bella Penisola saremo tutti riuniti in possente federale famiglia”⁴.

Oltre al suddetto proclama *Ai popoli delle Due Sicilie* (che comunque conteneva importanti dichiarazioni programmatiche, presumibilmente da parte dei ‘più illustri liberali moderati’ e dei ‘democratici napoletani’)⁵ - sul versante dei rapporti con Napoli vanno considerate le ‘proposte ufficiali’, quelle cioè giunte pochi giorni dopo, a partire dal 21 gennaio, da parte del Sovrano, tutte incentrate su tema di un possibile accomodamento. Proposte a cui però subito opposero un netto rifiuto Giuseppe La Masa ed altri che capeggiavano l’ala ‘militare’ dei rivoluzionari.

E questo quantunque tali proposte prevedessero sia il riconoscimento immediato di un’autonomia amministrativa, sia - in un secondo momento - la concessione di una costituzione distinta da quella di Napoli (attraverso un’unione personale nello stesso Sovrano), sia un unico esercito.

Sembrerebbe - comunque - che a volere (in un eccesso di esasperazione e di ribellione) una guerra ad oltranza contro il Borbone non fossero né il ‘popolo in armi’, né soltanto gli esponenti dei gruppi ‘aristocratico-liberale’ (come Ruggiero Settimo), o ‘radical-democratico’ (tendenzialmente ‘repubblicano’, come La Masa) e neanche lo stesso vice-presidente ‘libera-democratico’ Mariano Stabile. Risulta infatti dalla lettera che quest’ultimo scrisse a Michele Amari (fratello omonimo dello storico)⁶ il 24 gennaio 1848, asserendo che - unitamente all’espressione di una sincera vicinanza democratica al ‘popolo in armi’ - Stabile

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ Vi si riconosceva che Ferdinando II aveva ostentato simulate concessioni con cui sperava di “ingannar la nazione”, cioè con “misere aggiunte e vane attribuzioni a consigli provinciali, e consulte del regno”, ed apparenti rinunce alla censura (*Ib.*, p. 24). E pertanto si esaltava la rivoluzione siciliana, dichiarando quanto “tutti noi [i Napoletani] dobbiamo all’eroica Palermo, ed all’ardire indomabile del più strenuo dei popoli d’Italia” (*Ib.*, l. c.), e che, grazie a questi esempi siciliani di “sublime virtù già le popolazioni di qua dal faro si commuovono” (*Ib.*, l. c.). Ecco perché il Sovrano finge ora concessioni, le quali “sono nel tempo stesso una confessione di debolezza, un insulto ed una insidia”, contro cui la Sicilia non dovrà deporre le armi sinché Ferdinando “non avrà deposto la tirannide” (*Ib.*, p. 25). Infine l’auspicio di avere anche i Napoletani una costituzione e tutti insieme formare “la vanguardia d’Italiano risorgimento” (*Ib.*, l. c.).

⁶ Michele [Benedetto Gaetano] Amari.

avesse il proposito di fare adottare la stessa determinazione bellicista agli altri membri del *Comitato generale*. Nondimeno, Stabile non si nascondeva il fatto che questo organismo fosse non del tutto incline a questa decisione, in quanto in modo molto eterogeneo “*composto degli avanzi nobili del '12 e '20 e della nuova generazione attiva e pensante*”⁷.

Asserzione che andrebbe meglio ponderata nel senso di dimostrarvi la piena individuazione da parte di una personalità come Stabile, in questo momento centrale nel governo provvisorio, del genere di eterogeneità da cui, a suo dire, era affetto questo *Comitato generale*. Un'eterogeneità peraltro tanto determinante da rendere inconciliabile gli *'avanzi nobili del 1812 e del 1820'* e la *nuova generazione*, quella davvero *'attiva e pensante'* (cioè il *'partito di azione'*).

Ma allora - ci chiediamo - perché le due componenti si erano ritrovate nell'intenzione rivoluzionaria di questo 1848 e nella stessa convinzione della necessità di dichiarare la decadenza dei Borbone?

D'altronde, anche nelle altre località, ovunque, i *'vecchi Decurionati'* (organi rappresentativi dell'aggregazioni di più comuni) sia in provincia che nelle altre parti della Sicilia si trasformarono in altrettanti “*comitati rivoluzionari, misti agli uomini di azione degli ultimi momenti e ai più cospicui cittadini, e con prevalenza dei moderati per le stesse ragioni che a Palermo*”⁸.

E tutti, almeno nelle provincie, “*aderirono concordemente*” al governo del *Comitato generale* di Palermo, così dimostrando di credere di superare quelle tradizionali male arti “*degli oppressori vecchi e nuovi dell'Isola*”, ossia di saper finalmente sfuggire a quelle “*fiere discordie ed alle laide invidie che avevano perduto la rivoluzione*” del 1820⁹.

Nel suo insieme, il *Comitato generale* (ora qualificandosi *'di difesa e sicurezza pubblica'*), riunito nel Palazzo Pretorio, poteva emanare il 25 gennaio un *Proclama* (sottoscritto da Ruggiero Settimo) in cui anzitutto si reiterava - codificando così il programma stesso della rivoluzione - quello che si definiva il fermo proposito del “*popolo coraggiosamente insorto*” di non deporre le armi “*se non quando la Sicilia riunita in un general Parlamento in Palermo adatterà ai tempi la sua Costituzione*”¹⁰.

⁷ Citata in: CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 137n.

⁸ *Ibidem*, p. 137.

⁹ *Ibidem*, pp. 137-138.

¹⁰ *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 20], pp. 29-30.

Nel contempo, nel *Proclama* il *Comitato generale* reiterava il convincimento del diretto collegamento fra la rivoluzione siciliana e l'unità italiana, sottolineandone l'auspicata forma federativa. Forma connaturale, già qui considerata del tutto congenita di questa rivoluzione della Sicilia "che tende all'Italia ansiosamente le braccia", perché sente di far parte "dell'Italiana famiglia" e di dover combattere per "essa, [ma] conservando quella dignità con la quale i popoli si uniscono in federazione fra loro, serbando [la propria identità nazionale] la propria essenza, le proprie istituzioni"¹¹.

Analoghi concetti nell'*Avviso*, pubblicato nel medesimo giorno, con cui si invitavano i cittadini a provvedere al riordinamento dello Stato, dove si legge sia la dichiarazione che il "voto della Sicilia" era uno solo - la "Costituzione e Lega de' popoli italiani" - sia l'adesione al progetto federativo concepito dallo stesso Pontefice¹². E questo stesso trinomio (Sicilia, Italia, Papato) si leggeva nel *Proclama* (dello stesso 25 gennaio) rivolto dal *Comitato di pubblica difesa alla squadre cittadine* - a firma del suo presidente, il Principe di Pantelleria - in cui, oltre alla promessa di una medaglia a chi di queste squadre planterà "la bandiera tricolore su' baluardi nemici", si concludeva appunto con un "Viva Pio IX! Viva la Sicilia! Viva i nostri fratelli italiani!"¹³.

¹¹ *Ibidem*, p. 30.

¹² *Ibidem*, [Num. 21], pp. 31-32. "Vangelo e Libertà, queste due parole che si fondono in una, RIGENERAZIONE, furono già annunziate a 22 milioni di uomini dall'inviato di Dio, dal vero Vicario in terra di Cristo, Pio IX. Chi potrà esser più tardo a riunirsi sotto il santo Vangelo?" (*Ib.*, p. 33).

¹³ *Ibidem*, [Num. 22], p. 34.

Capitolo VII.

La febbrile attività del Comitato generale fra fine gennaio-inizio febbraio 1848.

D'altro canto, la convinzione che - secondo la maggior parte dei membri del *Comitato generale* - qualcosa non funzionasse nelle 'squadre', risulta dall'*Avviso* del 28 gennaio, sotto forma di legge provvisoria per l'Istituzione della *Guardia nazionale*. Decisione per la quale si affermava un principio già assunto a suo tempo dalla rivoluzionaria borghesia francese nel 1795, cioè quando da una lato si accolse l'istanza 'democratica' di un'elezione da parte delle truppe dei propri sottufficiali¹ mentre, dall'altro, si organizzò l'arruolamento in un'ottica cetuale decisamente borghese².

Fra gli altri provvedimenti presi dal *Comitato generale*³, il 2 febbraio, si ebbe il *Proclama* con cui si annunciava la costituzione di un *Governo provvisorio* in tutta l'Isola. Si precisava la suddetta suddivisione di questo organismo in quattro Comitati. Se ne indicavano i rispettivi presidenti in personalità che - come si evince dai loro nomi - confermano sin qui la prevalenza di elementi *aristocratico-borghesi* su quelli *'democratico-radicali'*⁴. Il 3 febbraio il *Bullettino* pubblica il decreto di

¹ Anche il *Comitato generale* palermitano significativamente adottò questi criteri della francese rivoluzione borghese, adattandoli alla suddetta alleanza fra aristocrazia e borghesia siciliane. Per l'esercito si decise l'elezione adoppio grado (art. 11), in quanto i soldati semplici avrebbero eletto i sotto-ufficiali e gli ufficiali sino al grado di capitano, mentre si riservava ai capitani l'elezione sia del Comandante di battaglione, sia del Capitano aiutante maggiore (*Ib.*, [Num. 28], p. 41).

² Dal composito sottofondo cetuale, qui emerge la componente sostanzialmente *'aristocratico-borghese'*, di queste misure, come risulta dall'*Ordinanza* per la nomina degli organizzatori della *Guardia Nazionale*. Si prevedeva infatti che tutte le sei 'sezioni' delle *Commissioni per gli arruolamenti* fossero affidate a personalità come il Principe di San Cataldo, il *senatore barone* Freccia, il *cavaliere senatore* Vassallo, il *cavaliere senatore* Rao, il *senatore barone* Valdaura ed infine al *senatore* Duchino della Verdura (*Ib.*, [Num. 29], p. 42).

³ Rilevante è che subito, il 30 gennaio, si decise la ristrutturazione delle strade, necessaria per il commercio e le comunicazioni fra le località (*Ib.*, [Num. 33], pp. 53-54).

⁴ Infatti i presidenti dei Comitati erano: per quello di *Guerra e Marina*, il Principe

Ferdinando II (emanato il 28 gennaio a Napoli) contenente sia la concessione di una costituzione (ma con un unico parlamento a Napoli), sia la specificazione di un sistema bicamerale (fatto di Pari di elezione regia e di deputati eletti “sulla base di un censo che verrà fissato”)⁵, sia altre proposte. In calce alla pubblicazione di questo documento, il *Comitato generale* rifiuta tutte queste concessioni, argomentando come segue le proprie motivazioni.

“[...] Una Paria scelta dal Re non dà nessuna grazia [sic] alla Nazione: il censo da definirsi potrebbe essere sì enorme da limitare il libero volere del popolo nella scelta dei suoi rappresentanti [...]. Ma la Sicilia non domanda nuove istituzioni, ed imbrandì le armi, ed ha vinto per riprendere l'esercizio dei suoi dritti che possiede da tanti secoli, che non ha mai perduto, che vuole tramandare alla posterità”⁶.

Comunque il riferimento alla tradizione istituzionale si accompagna già qui alla determinazione di ampliarne le forme per renderle adatte alle nuove istanze⁷, nel frattempo reiterando il proposito di non deporre le armi, “né sospendere le ostilità, finché il desiderio universale del Popolo siciliano abbia il suo compimento”⁸. Altri provvedimenti rivelano sia l'intenzione di rafforzare i legami con le masse popolari (per cui si decise la formazione di due commissioni, composte “delle più dignitose ed onorevoli persone”)⁹, sia la necessità di rafforzare il reclutamento (istituendosi un Consiglio di questo incaricato)¹⁰.

di Pantelleria (con Vice-presidente, “col titolo di Presidente”, il barone Riso); per quello delle *Finanze*, il Marchese di Torrearsa (con vice-presidente il Conte Sommatino); per quello della *Giustizia, culto e sicurezza pubblica interna*, Pasquale Calvi (con vice-presidente il “signor sacerdote Gregorio Ugdulena”); quello per l'*Ammministrazione civile, istruzione pubblica e il commercio*, il Principe di Scordia, con vice-presidente il barone Casimiro Pisani (*Ib.*, [Num. 36], pp. 57-60).

⁵ *Ibidem*, [Num. 38], p. 65. Il decreto anticipa quanto verrà codificato nella *Costituzione del regno delle Due Sicilie* (emanata da Ferdinando II il 10 febbraio successivo), per cui si veda la raccolta: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., pp. 565-574.

⁶ *Atti del Comitato generale*, [Num. 38], pp. 65-66.

⁷ La Sicilia “ha chiesto che il Parlamento generale per la Sicilia si riunisca in Palermo, e da questa libera assemblea [-] eletta dalla Nazione, non da norme arbitrarie e mal sicure, ma su leggi stabili e sancite dal voto generale del popolo legalmente espresso [-] si attendano quelle riforme che il progresso e l'efficacia del tempo han reso oggi necessarie” (*Ib.*, p. 66).

⁸ *Ibidem*, p. 66.

⁹ Fra le quali: la Principessa di Scordia, la Duchessa di Monteleone, la Baronessa di San Giuliano, il Marchese di Roccaforte, interessate a “soccorrere le classi più indigenti della nostra società” (*Ib.*, [Num. 39], pp. 67-68).

¹⁰ *Ibidem*, [Num. 42], pp. 70-71.

Di maggior momento il *Bullettino* divulgato il 5 febbraio, che riportava il resoconto della cerimonia di ringraziamento per le vittorie riportate (avvenuta alla presenza delle massime autorità politiche e religiose), con parole in cui il nesso fra la rivoluzione siciliana con la causa unità italiana¹¹ era di nuovo posto in relazione con l'opera di Pio IX. In tal senso, si riconosceva al Pontefice il merito del tentativo di porsi a capo di una federazione degli Stati italiani. È quanto, del resto, ricorda nel suo lungo discorso¹², in quella stessa occasione, il sacerdote Gregorio Ugdulena.

Il 7 febbraio il *Comitato generale* approva il dettagliato *Piano organico per la composizione dell'esercito siciliano*¹³. Il giorno seguente, il terzo *Comitato* (*Giustizia, culto e sicurezza pubblica interna*) emana un'*Ordinanza* - a firma del suo presidente, Pasquale Calvi - per la quale si ricostituiscono le '*compagnie d'armi*' (una per ognuno dei venticinque distretti, ed una per la Città di Palermo)¹⁴. Il 9 si pubblica l'*Ordinanza per l'amministrazione della giustizia penale e per altre necessarie disposizioni*¹⁵. Il giorno 10, c'è il *Regolamento provvisorio per le squadre* - sottoscritto da Giuseppe La Masa, Rosolino Pilo Gioeni e Francesco Terrasona¹⁶. È un altro sintomo della crescente diffidenza

¹¹ "[...] *La piazza del palazzo Pretorio ove si radunò l'Eccellentissimo Senato di Palermo e il Comitato per recarsi a piè dell'altare, ed offrire in olocausto all'Onnipotente il sangue dei nostri martiri [...]. La Guardia Nazionale, le squadre organizzate faceano sventolare la bandiera a tre colori, l'Italiana bandiera su cui si è giurato di vincere o morire, che sarà l'eterno vessillo del popolo Siciliano [...]*" (*Ib.*, [Num. 45], p. 72).

¹² "[...] *Pugnammo e abbiamo vinto. E infranto il giogo e spezzate le catene nefande, il popolo che camminava nelle tenebre ha veduta una gran luce [...]. Ma [...] taccian per sempre gli odî e le vendette; i furti e le rapine, gli omicidi e gli adulteri, e ogni altro vizio che vollero alimentare fra noi i ministri della tirannide. [...] Sì, un inno innalzi il nostro cuore, e canti la lingua al fortissimo Israele [...]. Dunque, eminentissimo Padre, [...] infiamma di quel medesimo spirito di libertà e d'amore che dal gran Pio [...] dovrebbe largamente diffondersi in tutte le membra del sacro collegio [...]; invocane le benedizioni eterne sui nostri vessilli, che simboleggiano nel triplice colore la speranza [...], la fede [...], la carità della quale arderanno in perpetuo i nostri cuori*" (Gregorio UGDULENA, *Orazione*, in: *Ib.*, pp. 75-77).

¹³ *Atti del Comitato generale*, [Num. 47], pp. 78-85.

¹⁴ Organismi che, attraverso dei *Capitani d'arme* elettivi, dovranno vegliare sulla sicurezza pubblica: contro furti, abigeato, e "*qualunque mala pratica, e violenza*" (*Ib.*, [Num. 48], pp. 86-88). Nello stesso 8 febbraio si pubblica la *Convenzione* fra il *Comitato generale* ed il comandante della flotta napoletana, il Capitano di vascello, Luigi Yauch, concernente il trattamento ed il reimbarco dei prigionieri napoletani e la libertà di traffico fra la Sicilia e le coste napoletane (*Ib.*, [Num. 50], pp. 91-93).

¹⁵ *Ibidem*, [Num. 51], pp. 94-98.

¹⁶ In questo documento si decide che queste vengano affidate al *Comitato della*

verso l'autonomia di gruppi armati, appunto le 'squadre', che ad un mese circa dall'inizio della rivoluzione (di cui pure sono state protagoniste) già adesso la componente *borghese-'democratica'* del *Comitato generale* (i suddetti La Masa e Pilo) intende mettere da parte. Intenzione palesata condividendo le richieste avanzate dal barone Riso (banchiere di recente nobilitato dal Borbone), come si riconferma di lì a pochi giorni¹⁷.

Frattanto, però, sembra che si proceda verso un punto di svolta delle trattative con Napoli, affidate all'intermediazione di *Lord Minto*¹⁸, le cui risultanze sono attese a Palermo, ansiosa di conoscere quanto Ferdinando II fosse o meno intenzionato a cedere alle richieste siciliane.

A tal riguardo, Calà-Ulloa sottolinea come il Sovrano - seppure "*scorgeva la mano di Palermo*" nello stato di agitazione di Napoli - era anche consapevole che non c'era da aspettarsi alcun aiuto da Francia e Inghilterra, e quindi si risolse a dire al Consiglio dei ministri di "*invocare la mediazione di Lord Minto*"¹⁹. In effetti, Minto accorse subito da Roma. A Napoli vide il Re, che molto promise. Giunto a Palermo, Minto riferì che Ferdinando II "*concedeva Parlamento che attagliasse a' tempi lo Statuto del 1812. Principe reale o alto personaggio a Luogotenente, tre ministri [siciliani] da formarne il Consiglio [di Luogotenenza]. Il Parlamento [siciliano], con quello di Napoli, deciderebbe de' bisogni comuni. Come sicurezza nominava a Luogotenente Ruggerio Settimo, che già l'isola governava*"²⁰.

Attese dunque, sul momento non del tutto deluse, anche se il 14

Guerra (art. 2); sottoposte ad un rigido controllo sia delle effettive presenze in servizio (art. 6), sia (art. 9) delle armi a disposizione (*Ib.*, [Num. 52], pp. 98-100). Comunque il documento si conclude con l'asserzione (art. 10) che per il momento la città di Palermo "*non abbisogna più di uomini armati*", per cui chiunque si presentasse come aspirante ad entrare nelle squadre "*non sarà pagato, tranne il caso che voglia arruolarsi per soldato nei battaglioni di truppe regolari [...]*" (*Ib.*, p. 100).

¹⁷ Si procede infatti, il 15 febbraio, non solo all'istituzione di due 'squadre' *Guardie campestri* (*Ib.*, [Num. 56], pp. 106-107), ma anche ad un piano di riorganizzazione della stessa *Guardia nazionale*, adesso affidata al comando del suddetto barone Riso. Il giorno 16 si decide inoltre l'istituzione di una *Guardia Municipale per la sicurezza interna della città di Palermo e la Deliberazione ed ordinanza per regolare il servizio della Guardia nazionale*, in: *Ib.*, [Num. 59], pp. 109-114). Del giorno 16 febbraio sono gli *Statuti provvisori della Guardia nazionale*, ampio documento articolato per titoli, che fa di tale corpo un organismo di milizia interna al movimento rivoluzionario, inteso a sostituire lo spontaneismo ed arginare il disordine e l'anarchia delle 'squadre' (*Ib.*, [Num. 60], pp. 115-124).

¹⁸ Lord Minto [Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound].

¹⁹ CALÀ-ULLOA, p. 140.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

febbraio appare un altro *Bullettino* in cui il *Comitato generale* comunicava che il console inglese a Palermo, J. Godwin, aveva presentato una comunicazione pervenutagli da Lord Minto, in cui quest'ultimo rassicurava che l'art. 87 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie²¹ riguardava solo il Parlamento napoletano. Questo confutava la promessa di Ferdinando II che "un Parlamento separato sarebbe stabilito in Sicilia", mentre vi sarebbe "tutta la disposizione a consultare i desideri del paese sopra taluni punti che riguardano l'organica costituzione delle due Camere"²².

A queste informazioni, Lord Minto aggiungeva di aver "ricevuto ripetute assicurazioni che si riferirà agli antichi diritti della Sicilia ed alla Costituzione del 1812 il preambolo a qualunque decreto per la creazione del Parlamento siciliano"²³.

Da parte sua, però, il *Comitato generale* consegnava il 13 febbraio all'intermediario Godwin la propria risposta, nella quale in sostanza si respingeva (al punto 1) l'art. 87 (considerandolo "come applicabile solamente a Napoli, per quanto riguarda lo stabilimento del Parlamento"), per il resto reiterando che "il voto univiale di tutta l'Isola è che il general parlamento riunito in Palermo adatti ai tempi la Costituzione che, riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna nel 1812, noi di diritto non abbiamo mai cessato di possedere"²⁴. La risposta si concludeva poi troppo ottimisticamente, nel senso di ritenere che le assicurazioni avute da Lord Minto "ci fanno esser certi che il Re di Napoli sia pronto a riconoscer gli antichi dritti della Sicilia e la sua Costituzione del 1812"²⁵.

Nei giorni seguenti vennero varate altre importanti misure dal *Comitato generale*, a cominciare dall'*Ordinanza per l'amministrazione della giustizia civile* (del 18 febbraio)²⁶, la quale venne ad aggiungersi a quella precedentemente emanata sulla *giustizia penale*. Nello stesso giorno, il presidente del terzo *Comitato*, Pasquale Calvi, sottoscrisse

²¹ Si veda l'art. 87: "Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe' nostri dominii di là del faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni" (Costituzione del regno delle Due Sicilie, in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., p. 573):

²² Lord MINTO, [Lettera del 12 febbraio 1848, da Napoli, inviata a Godwin], in: *Atti del Comitato generale*, [Num. 55], p. 103.

²³ *Ibidem*, p. 104.

²⁴ IL COMITATO GENERALE [a firma di Ruggiero Settimo, Presidente, e di Mariano Stabile, Segretario generale], in: *Ibidem*, pp. 105-106.

²⁵ *Ibidem*, p. 106.

²⁶ *Ibidem*, [Num. 64], pp. 129-131.

il già deliberato *Regolamento per l'istituzione della Guardia Municipale in Palermo*²⁷.

Nel *Bullettino* del giorno 20, il presidente del *Comitato Generale*, Ruggiero Settimo, comunicava il ritardo nel previsto arrivo di Lord Minto da Napoli, in quanto “*obbligato a differire ancora la sua venuta a Palermo, perché [...] ha trovato qualche difficoltà ad ottenere quelle condizioni che meglio possano soddisfare i nostri desideri [...]*”²⁸. In realtà, Ferdinando II prendeva tempo, non intendendo minimamente accettare le condizioni poste dal *Comitato generale* palermitano, come gli eventi seguenti avrebbero poi dimostrato. Comunque, lo stesso bollettino, riporta, oltre ad altre minori decisioni²⁹, alcuni comunicati di maggiore rilevanza da parte del presidente del terzo *Comitato*³⁰, principe di Scordia³¹.

²⁷ *Ibidem*, [Num. 65], pp. 132-133.

²⁸ *Ibidem*, [Num. 66], p. 134.

²⁹ Sul tipo, cioè, della *parola d'ordine* fra i diversi organismi militari, oppure l'*Ordinanza per evitare le vie di fatto contro gli agenti dell'abolita polizia*, o infine quella sul 'lotto', poiché in futuro il governo “*non conterà certamente fra le risorse dello Stato introiti come quelli della Lotteria*” (*Ib.*, pp. 135-138),

³⁰ In particolare quello relativo ai “*sussidi per gli indigenti*”, in cui il Principe dichiara che non disponendo di fondi tale comitato, le varie categorie di indigenti dovranno, rispettivamente, “*le famiglie de' feriti e le vedove gentildonne*” rivolgersi alla *Commissione delle signore*; mentre “*la classe indigente del popolo*” si dovrà rivolgere “*a' rispettivi parrochi di quartiere*”; e gli impiegati “*poveri*”, coloro cioè che hanno “*perduto la sussistenza per effetto di queste ultime vicende*”, si dovranno rivolgere a monsignor Cilluffo, “*presidente della commissione dei gentiluomini*” (*Ib.*, [Numm. 71-72], pp. 138-139).

³¹ Principe di Scordia, i.e.: Pietro Lanza e Branciforte (Principe di Trabia, Butera e Scordia).

Parte III

Riepilogo della generalità delle direttrici di azione
del Governo provvisorio e del General Parlamento di
Sicilia fra il 25 febbraio-8 aprile 1848.

Capitolo VIII.

Nel Rapporto della Commissione incaricata di redigere l'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia si dichiara l'urgenza di immettere nelle istituzioni 'un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare' (25 febbraio 1848).

Quantunque le difficoltà del momento inducessero il *Comitato generale* a rinviare la valutazione di atti di carattere amministrativo¹, tuttavia il 25 febbraio 1848, a conclusione di una prima fase della rivoluzione, il *Comitato generale* emana due importanti documenti.

Il primo ha finalità immediatamente militari. Si tratta del regolamento *Organico della marina Siciliana*, inteso a ristrutturare "un corpo di Marina nazionale siciliana per servizio de' vari porti dell'Isola, e per equipaggiare le barche cannoniere [...]"².

Il secondo documento è l'*Atto di convocazione del parlamento generale di Sicilia* (preceduto da *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio* su questo *Atto di convocazione*, relativamente al suo significato politico-istituzionale). Tale *Rapporto* reca in calce³ le firme dei componenti stessi della *Commissione*, ossia quella del suo presidente (Pasquale Calvi), degli altri componenti (Vito Beltrani, Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara) e soprattutto quella di chi si firma come il relatore del *Rapporto* stesso, ossia Emerico Amari.

Il *Rapporto* intende palesare come le linee di riforma e di adattamento della costituzione 'anglo-sicula' del 1812 sono decise dal gruppo dei cosiddetti 'mediatori' (ossia i 'liberali moderati', aristocratici e borghesi) che sin da allora si interposero fra i due partiti estremi

¹ E precisamente: il 25 febbraio, la proroga per la recezione degli atti dello stato civile (*Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 73], p. 140).

² *Ibidem*, [Num. 74], pp. 141-145.

³ *Atto di convocazione del parlamento generale di Sicilia, preceduto dal Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio, e seguito dall'indice alfabetico dei Comuni e loro popolazioni*, in: *Ib.*, [Num. 75], pp. 146-160.

che gradualmente prendevano sempre più consistenza (i conservatori ed i radical-democratici) .

Il primo partito era quello degli eredi del ceto costituzionale aristocratico-borghese protagonista della costituzione 'anglo-sicula' del 1812 e della resistenza (nel luglio-ottobre del 1820) all'imposizione dei radical-democratici napoletani della costituzione spagnola (dello stesso 1812, ma democratico-borghese) anche alla Sicilia⁴.

Il secondo partito era quello dei '*democratici*' (più o meno radicali e progressisti), fra i quali un ruolo trainante svolgevano Giuseppe La Masa, Francesco Crispi ed anche il barone Riso.

Le vicende future avrebbero poi dimostrato la sorta di dissolvenza del partito dei '*mediatori* (o '*liberali moderati*'), che da l'iniziale adesione alle posizioni dei '*liberali aristocratico-borghesi*' sarebbe stato trascinato, passo per passo, su una linea decisamente progressista (o, più esattamente, radical-democratica).

Spostamento che, per un verso, avrebbe marcato sempre più l'atteggiamento bellicista del '*partito d'azione*', mentre - per altro verso - avrebbe segnato la divaricazione fra i repubblicani influenzati da Mazzini (una parte dei '*democratici*') e coloro che ormai guardavano all'unità italiana sotto i Savoia (definibili dunque come '*unitaristi*', per distinguerli da coloro che invece auspicavano un'indipendente unità federale degli Stati italiani).

Intanto, però, ha un suo significato che l'*Atto* (datato al 26 febbraio e recante in calce le firme di tutti gli esponenti dei suddetti schieramenti) vedesse ai primi posti dei firmatari anche i più bei nomi della nobiltà liberale - volutamente '*intercalati*' a quelli della nuova '*borghesia*' - a dimostrazione di come questi 'eredi' dell'antico partito costituzionalista isolano (allora formato appunto da '*liberali aristocratico-borghesi*') avessero già sottoscritto le rilevanti modifiche apportate - su istanza dei '*borghesi democratici*' (a loro volta su posizioni diverse dai '*liberali moderati*' di questo stesso 1848) - alla costituzione 'anglo-sicula' del 1812.

⁴ Su questo aspetto rinvio a: P. PASTORI, *Alla ricerca di un ordine nuovo. Napoli e Palermo fra antico regime, rivoluzione e restaurazione (1759-1821)*. Tomo I. *Fra riforme d'antico regime e Repubblica partenopea, il tentativo della reazione neo-assolutistica di soffocare e poi eludere le istanze costituzionali*. Prefazione di Roberto Martucci. Firenze, Edizioni del Poligrafico Fiorentino, 2009; Tomo II. *La deriva reazionaria sul continente europeo negli anni 1815-20. Il quadro storico-politico, i referenti filosofico-giuridici, il ruolo della diplomazia e l'antologia cronologica degli avvenimenti dai memoriali e dalla stampa contemporanea (6 luglio - 6 ottobre 1820)*. Prefazione di Roberto Martucci. Firenze, Abctipografia, 2010.

In successione, infatti vi figurano le firme di Ruggiero Settimo, poi del 'borghese' Mariano Stabile, quindi del *principe* di Pantelleria⁵, del *barone* Riso (la parte 'borghese' della nuova nobiltà), quindi del 'borghese' Pasquale Calvi, e poi del *marchese* di Torre Arsa (in seguito chiamato Torrearsa), del *principe* di Scordia, del *barone* Casimiro Pisani⁶.

In sè e per sé, comunque l'Atto recepiva e codificava quanto il *Rapporto* stilato da Emerico Amari aveva elaborato, predisponendo così i principali contenuti della riforma della costituzione del 1812, quale si venne poi sviluppando nel documento conclusivo nel luglio di questo stesso 1848.

Nel *Rapporto*, in effetti, - ricordato che il "*primo bisogno dei popoli è l'ordine ed un governo forte, che possa mantenerlo*" - si precisava che un tale governo dovesse necessariamente essere "*l'espressione del voto nazionale*", generato "*dalla rappresentanza nazionale*"⁷. Quindi si sottolineava come per il *Comitato generale* non si fosse trattato tanto di convocare un Parlamento (quello antico, che - significativamente si sottolineava - era stato seppellito dal passato governo borbonico, "*condannato ad un perpetuo sonno*"), quanto di determinare le condizioni per cui se ne potesse avere uno nuovo⁸.

Si precisava che il nuovo orientamento era decisamente innovativo rispetto al 1812, delineando appunto un organismo che "*così francamente e proprio jure riunito, ha poteri più estesi d'ogni altro*"⁹. Ed dunque da considerare come un "*vero Parlamento costituente*"¹⁰.

In questi termini, la cesura rispetto alla costituzione del 1812 era più definitiva di quanto non sembrasse, quantunque si venisse sia adottando il bicameralismo (denunciando la tragicità delle assemblee uniche rivoluzionarie), e si mantenesse inizialmente la *Camera alta* (come una *Parià*, ancora formata di *Pari temporali* e di *Pari spirituali*), però non più sulla base del solo criterio ereditario, ma ampliata ad accogliere "*un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*"¹¹.

⁵ Emanuele Requisenz, principe di Pantelleria.

⁶ Vicepresidente del *Comitato dell'Amministrazione civile, istanze pubbliche e commercio*.

⁷ *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, in: *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 75], pp. 149-150.

⁸ *Ibidem*, [Num. 75], p. 150.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹ *Ibidem*, p. 159.

Si prevede infatti che escludendo i non Siciliani ed i titolari di mere Commende (sin lì considerate tali da abilitare anche gli ecclesiastici non siciliani alla *Parìa*), il numero dei *Pari* (ereditari 'convalidati' o 'eletti') si sarebbe dimezzato, per cui si proponeva che "*fatta una lista delle Parie vacanti, di accordo con la Camera dei Pari e quella dei Comuni, per tutte le vacanze rispettive di Pari temporali e spirituali si suppliscano altrettanti membri, che la Camera dei Comuni proporrà in terna, nella quale quella dei Pari necessariamente sceglierà*"¹².

La conclusione in proposito era quindi che in "*questo modo avremo una Camera dei Pari democratica quanto quella dei Comuni*", e che l'elemento aristocratico - "*se pure esiste [-], si fonderà col popolare; e così avremo tutti i vantaggi di due Camere senza averne i pericoli*"¹³.

Ora, proprio il sopra citato referente ad "*un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*"¹⁴, ci introduce a quello che a mio avviso rappresenta il cardine dell'intera transizione dall'antico al nuovo regime (e non solo siciliano). Tale concetto è il cardine del transito (programmato ideologicamente dal radicalismo democratico) dalla pur problematica continuità dell'*ordine antico* (che comunque, non va dimenticato, in Sicilia non era affatto assolutistico, bensì un ordine liberal-parlamentare, fino al colpo di Stato di Ferdinando IV) alla radicale novità dell'*ordine nuovo* (democratico-borghese). Transizione che si rivelerà come il fattore più problematico (ed irrisolto) dell'intero periodo che va dalle suggestioni isolate degli echi formalmente-ideologicamente 'egalitari' della Rivoluzione francese sino alla reazionaria Restaurazione europea. In che senso?

Certo non nel senso delle complesse, ambigue suggestioni (ed a tratti umilianti, causa prima di tanti inenarrabili soprusi e ingiustizie) dello spagnolesco concetto di una '*limpieza de sangre*'. Un'indebita definizione formale di un principio che assolutizzava (e non solo nella nobiltà siciliana o europea, ma anche in altri ceti e nazioni) una verità parziale. Una verità che con estrema presunzione assumeva talvolta un valore assoluto, totale, ponendosi appunto come fonte di 'legittimazione' di innumerevoli prepotenze, di privilegi senza funzioni, di pregiudizi privi di un sostanziale fondamento nell'esperienza preterita.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, p. 159.

In realtà, ad una *'limpieza de sangre'* nessuno nel declinante antico regime assolutistico europeo aveva veramente creduto. A cominciare da Joseph de Maistre, il quale pure si chiedeva come mai l'aristocrazia attuale assomigliasse così poco ai tratti fisiognomici riscontrabili nelle statue degli antenati¹⁵.

Il fatto è che con tale pregiudiziale concetto di *'ereditarietà biologica del potere'*, superbamente esaltato o lividamente esecrato, si riduceva comunque il vero fulcro fondamentale dell'ordine politico al solo elemento appunto biologico, in entrambi i casi considerato come *qualcosa* di strettamente determinante una superiorità insuperabile, senza mezzi termini da adorare o da odiare. Sinistra prefigurazione, questo pregiudizio del *'sangue'*, dei fraintendimenti e delle *'demi-lumières'* neo-positiviste, se non immediatamente del già incombente *'degobinismo'* (o, peggio ancora, del *'darwinismo sociale'*). Un'ideologia subito avvolta da suggestioni razionalistico-scientifiche, già sinistramente aleggianti fra la fine del XVIII secolo (si ricordi il *'sang impur'* esecrato dalla Marsigliese e il proposito di Sieyès di ricacciare i nobili francesi nelle foreste della Germania da cui pretendevano di provenire) e il XIX secolo.

Un *qualcosa*, però, di veramente fondamentale c'era nell'antica distribuzione cetuale dei poteri. Un *Quid* che - al di là di intrecci ed incroci, di stirpi e di popoli - aveva pur costituito il vero fattore qualificante. Si trattava di una preminenza (che non era solo familiare-dinastica) di potere, di ricchezza, di prestigio. Una preminenza che, laddove sostanziale (e particolarmente nella nobiltà parlamentare, soprattutto isolana), era stata anzitutto relativa ad una superiorità acquisita con coraggiose scelte di vita (spirituale, religiosa, etico-politica).

Una superiorità di fatto, che nel tempo risultava a tratti eroica, implicando sempre una lotta non esente da rischi mortali contro l'arbitrio. Una superiorità sempre duramente onerosa (con oneri che

¹⁵ Aveva forse in mente Joseph de Maistre l'*orrifico* ritratto bronzeo di Carlo VIII di Valois (al Bargello di Firenze), o il quasi caricaturale ritratto di Enrico VIII d'Inghilterra (quello della maturità, un po' alticcio ed obeso, non quello nell'armatura con il suo *cope* più o meno fertile di suggestioni per le intemperate fanciulle del suo regno), o forse anche il *'mediceo'* Luigi XIV di Francia, caricaturalmente innalzatosi di statura, con parrucca smisuratamente alta, con i non bassi tacchi rossi, e soprattutto le lenti deformanti della *Galleria degli specchi*, a Versailles? Poco importa. Goya avrebbe impietosamente ritratto i reali di Spagna in una veridica ridicola bruttezza fisica di cui non si rendevano minimamente conto i suoi stessi committenti reali.

legittimavano onori), inscindibilmente legata alla fedeltà a valori ritenuti fondamentali, nel senso di una costante osservanza etica di un costume antico, protratta per anni e generazioni. Una continuità morale, nel rispetto, nella perpetuazione di quegli specifici valori etico-politici che avevano fatto grande i Regni europei d'antico regime e in particolare il *Regno di Sicilia*.

Era questo l'elemento decisivo della secolare realizzazione di una creazione niente affatto assolutamente naturalistica, e tanto meno assolutamente biologica. Era, anzi, qualcosa di essenzialmente '*artificiale*', espressione, cioè, di una personale disciplina, di una contesa con le proprie pulsioni istintuali, di per sé non immuni da tentazioni naturalmente sconfinanti nella ricerca di dominio personale e dunque nell'arbitrio.

Non era tanto il 'sangue antico' a determinare la superiorità degli antichi ceti, ma il loro legame con la continuità di un ordine civile. Legame come personale maturazione di uno spirito sociale (familiare, cetuale e al tempo stesso politico, pubblico prima ancora che statale). Un legame che spettava all'onore personale difendere e rafforzare. Era, in questo senso, una vera *opera regia*, dunque un'*opera architettonica* (secondo il concetto platonico-aristotelico della politica). Era una creazione originaria maturata in individui, in famiglie, nel *ceto civile*. Una creazione che i posteri avevano accettato di continuare, sviluppare, corroborare, e che sarebbe stato quindi un errore micidiale ridurre ad una qualsivoglia *spontaneità naturale*, e tanto più ad un determinismo biologico, ad una presuntiva eguaglianza istintuale di capacità e di meriti¹⁶.

¹⁶ Ieri, nei secoli XVI-XVII, nelle retrovie dell'*antico regime assolutistico*, tale era stata la pretesa spontaneità di spagnoleschi '*gentilhombres*', ambiziosi di dimostrare la loro naturale superiorità nel referente ad una pretesa '*limpieza de sangre*'. Poi, nel volgere del secolo XVIII, nel regime sostanzialmente '*elitario-borghese*', dietro la facciata democratica, la *spontaneità naturale* (il *sangue nuovo*) è rivendicata in Sicilia indifferentemente da borghesi emergenti sulla scena politica. Alcuni di questi *emergenti* forse la intendono niente più di un mero espediente per legittimare ogni loro pretesa di essere '*più eguali degli altri*', in un sistema che intendono solo formalmente democratico, mentre agiscono motivati da una prospettiva ineguale, decisi ad innalzarsi ai vertici di un potere che concepiscono del tutto personale, totalmente esclusivo. Altri di questi *emergenti* - nella componente '*democratica*' di questa nuova borghesia - forse davvero credono in questa *spontaneità naturale*, quasi si trattasse del rianimarsi di un '*sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*'. Costoro, in realtà, ritengono questo *sangue nuovo* molto più antico, almeno quanto le sovrastrutture e le gerarchie che a lungo ne avrebbero impedito la manifestazione di una sua vera sostanza politica. E pensiamo al Sieyès che riven-

Quel che si 'dimenticava' (in ogni pur presente sopravvalutazione di un fattore implicitamente istintuale, naturalistico) era quanto la società in genere (in particolare quella siciliana, tanto più nella stessa rivoluzione attuale) doveva al patrimonio di idee, all'esperienza acquisita da determinate famiglie, anzi da un intero ceto. Il ceto che - fra 1812 e 1820 (*et ultra*) - non aveva dimenticato il modello istituzionale in cui si erano codificati antichi valori di libertà contro l'assolutismo, di partecipazione, di difesa di un'ordine che tutti i ceti, i gruppi, le famiglie, gli individui in qualche misura comprendesse nella formula della libertà nell'ordine e nella partecipazione.

E qui il *rodus ac salta* dei sedicenti portatori 'democratico-borghesi' di un *sangue nuovo ed egualmente puro*, cioè il *sangue popolare*. In realtà, il quesito che ora come allora si pone sarebbe accertare sino a che punto la maggior parte delle personalità e dei ceti emergenti sarebbero stati davvero intenzionati (ed eventualmente capaci) di far propria, e fino in fondo, non tanto l'eredità biologica (del resto pienamente 'acquisibile' attraverso la prassi di unire 'sangue' e 'denaro'), quanto la sostanza di una vera eredità etica, politica, istituzionale (cetuale, più che personale) durata sette secoli?

Sarebbero stati questi *homines novi* (protagonisti di un radicalismo democratico-borghese, naturale frutto dell'impazienza, o dell'inesperto ottimismo, o semplicemente dell'individualismo) davvero in grado di capire (e di difendere, assicurare in forme nuove) una tale continuità politico-cetuale, una simile comprovata capacità politica, istituzionale?

Una continuità che intendersi come perseguimento certamente del proprio interesse personale, ma nell'osservanza dell'interesse pubblico (all'uopo sacrificano il primo al secondo), nel variare, nel ridursi o ampliarsi delle situazioni esistenziali, delle istanze, delle stesse *forme* volta a volta assunte dalla sostanza etico-politica di una *tradizione* sociale, politica, statuale (frutto del confronto e dell'interazione, certo non sempre vantaggiosa, fra interesse personale e bene pubblico)?

Quantomeno la parte più estrema del movimento rivoluzionario dimostrerà invece il convincimento che le istituzioni passate - anche quelle liberal-parlamentari della Sicilia costantemente dimostratasi

dicava per i Francesi, discendenti dei Gallo-romani, la naturale ribellione contro l'aristocrazia presuntivamente discendente dai Franchi. Pensiamo anche a quel proposito che sinistramente campeggia nella *Marseillaise* di annientare il '*sang impur*' degli antichi dominatori.

anti-assolutistica - fossero un intralcio a quel moto accelerato che costoro rivendicavano quale carattere peculiare del progresso stesso (mentre era in realtà una propria esigenza impaziente di affermazione del proprio individualismo esclusivo). Una prova 'a contrario' è data dalla subitanea adesione di molti di costoro alle posizioni centralistiche e livellanti della monarchia sabauda, o alle 'dittature' garibaldine, certo incomparabilmente distanti dalle posizioni liberali degli 'aristocratico-borghesi' costituzionalisti del 1812.

Resta poi il fatto che una fissità delle forme istituzionali del passato fosse stata rifiutata *in primis* dalla stessa aristocrazia liberal-parlamentare, ceto che aveva abbandonato per tempo, nel 1812 e nel 1820, ogni 'privilegio feudale', ed ancora adesso, nel 1848, non palesava alcuna intenzione di carattere integralmente conservatore per perpetuare una sua preminenza.

Ma è un fatto anche che, adesso nel 1848, a Palermo - una volta coinvolti nella rivoluzione gli esponenti più in vista del ceto *aristocratico-borghese*, affidandogli forse solo surrettiziamente le redini del potere - stava emergendo il disegno di un'*ideologia egualitaria*, intesa a negare radicalmente oltre alle *forme*, anche la *sostanziale* validità delle istituzioni liberali-rappresentative specifiche del parlamentarismo isolano.

Il fatto è che il ridimensionamento della *Parià* (annunciato dal *Rapporto* del 25 febbraio sulla futura convocazione del Parlamento) venne subito concepito, elaborato e perfezionato dallo stesso *Comitato generale di Sicilia* (con l'*Atto n. 83*¹⁷, documento per il quale si dava incarico ad una *Commissione*¹⁸ di convocare gli altri *Pari*, per accertare che "tutti coloro i quali, secondo l'art. 19 e 20 dell'Atto di convocazione, e le mappe annesse alla Costituzione [del 1812], possono avere ragione a sedere nella Camera dei *Pari*"¹⁹).

Il documento reca la firma (in data del 5 marzo) di Ruggiero Settimo (Presidente del *Comitato generale*) e di Mariano Stabile (Segretario generale). Qui manca l'elenco degli 'ammessi', riportato però

¹⁷ *Disposizione che nomina una Commissione per esaminare i titoli dei Pari da ammettere in Parlamento*, in: *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 83], pp. 205-206.

¹⁸ Formata da un *Pari spirituale* (monsignor Domenico Cilluffo, Arcivescovo di Adana e abate di S. Maria della Terrana); da due *Pari temporali*, rispettivamente Giuseppe Pignatelli Cortes (principe di Castelvetrano) e Domenico Lo Faso Pietrasanta (duca di Serradifalco); e da un assessore (dottor Antonio Agnetta).

¹⁹ *Disposizione che nomina una Commissione per esaminare i titoli dei Pari da ammettere in Parlamento*, in: *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 83], p. 206.

dal *Giornale periodico politico della Sicilia*²⁰. Si tratta di un elenco che (con il titolo di: *Notamento dei Pari ammessi dalla commissione esaminatrice de' loro titoli giusta la deliberazione del Comitato generale del 5 marzo 184*)²¹ oggi vale almeno sia come prezioso onomastico, per correggere anche recenti errori storiografici, sia come dimostrazione di quanto questa prassi si allineasse con quella che in altra occasione ho definito l'ambigua (ma non immotivata) continuità di mentalità e di scopi egemonici fra la parte radicale del gruppo dirigente rivoluzionario ed i sovrani assoluti dei due secoli precedenti, non meno di loro mossi da ardente discrezionalità nel riconoscere o meno la validità di tali titoli.

²⁰ *Giornale periodico politico della Sicilia diretto dal signor L. T. Anno primo della rigenerazione*. Palermo, Stamperia Giovan Battista Gagliani, 1848, pp. 405ss.

²¹ *Ibidem*, p. 405.

Capitolo IX.

Fra il 23-25 marzo e il -30 aprile 1848: esaltazione della 'Provvidenza' (nel discorso di Ruggiero Settimo per l'inaugurazione del Parlamento celebrata come avvento di un futuro federale con la 'gran famiglia italiana') ed inizio della politica anti-ecclesiastica.

Tornando ai fatti, va ricordato che intanto, a Palermo, l'intento del *Comitato generale* si chiarisce con il *Discorso* del suo presidente, Ruggiero Settimo (tenutosi per l'inaugurazione del Parlamento, il 25 marzo 1848) con cui egli si rivolge sia ai "*Signori Pari*" che ai "*Rappresentanti dei Comuni di Sicilia*"¹. In realtà, il riferimento alla *Parìa* potrebbe essere puramente formale, in quanto, sin dall'inizio e nel prosieguo della rivoluzione siciliana, tale organismo istituzionale sarebbe stato sostanzialmente annullato nel preteso riadattamento della '*anglo-sicula*' costituzione del 1812. Infatti, - va ancora una volta sottolineato - di questa non si tratterà tanto di un adattamento, quanto piuttosto di una sostanziale trasformazione in senso '*democratico*' di quella che era stata una costituzione '*liberale*'.

Una trasformazione che andava oltre il pur necessario rammodernamento sia del costituzionalismo *aristocratico-borghese* del 1812, sia di quello *borghese-'democratico'* del 1820. Un adattamento di *forme* indubbiamente era necessario per accogliere le nuove istanze (se non i meriti emergenti), ma che per rispettare la *sostanza* delle istituzioni tradizionali avrebbe dovuto perfezionare il sistema pluricetuale (con un'osmosi intercetuale, multifunzionale, interattiva) e non annientarlo.

Una distinzione di ceti, di funzioni, di ruoli del resto sussisteva nella liberale Inghilterra a fronte della restaurazione reazionaria dell'Europa continentale. Restaurazione alla quale si erano opposti

¹ Ruggiero SETTIMO, *Discorso del Presidente del Comitato generale all'apertura del General parlamento di Sicilia nel giorno XXV marzo*, in: *Atti del Comitato generale*, cit, [Num. 109], p. 248.

invano gli autori delle riforme liberali (con cui avevano cercato di rammodernare lo Stato prussiano) personalità come Karl von Stein e Wilhelm von Humboldt².

Negli sviluppi immediati della rivoluzione siciliana, ora emerge invece una formula bipolare, antagonista (di lontana memoria 'giacobina'), intesa a cancellare sostanzialmente il ruolo dei ceti intermedi, riducendo la politica al confronto fra '*popolo*' (leggi: i *borghesi democratico-radicali*) e gli '*aristocratico-borghesi*'. Questi sembrerebbero i termini effettivi di un'ideologia dalle implicazioni '*antagonistico-dialettiche*', che in quanto tali sottintendono un'intenzionale astrazione da una valutazione oggettiva delle capacità e delle distinzioni cetuali-funzionali. Un'ideologia che privilegia la parte borghese *democratico-radical* rispetto non solo agli *aristocratico-borghesi*, ma in definitiva rispetto anche al ruolo della *borghesia liberale* e ad una concreta possibilità di partecipazione popolare alla direzione politica. E, per inciso, è su questa dicotomia concettuale che si concentrerà ancora nel nostro secondo dopoguerra tutta l'interpretazione storiografica che si diparte da Rosario Romeo (peraltro non immune da suggestioni marxiste).

Nel 1848 a Palermo emerge questo sottofondo antagonista-ideologico di una parte che - alla fine - diverrà dominante fra i rivoluzionari siciliani, in un radicalismo ritenuto necessario e risolutore, a cominciare appunto dal ridimensionamento della '*Camera alta*'. La *Paria* è l'*antitesi* contro cui contendono gli animatori di un auto-referenziale progetto di 'razionalizzazione', considerato come una sorta di processo naturale, immanente nella storia stessa (concezione già qui in antinomia fra immediatezza naturale, istintiva e vaglio razionale delle pulsioni).

Una '*Camera alta*' come *antitesi* ineluttabilmente destinata ad essere inglobata, per giunta in una *sintesi* di cui si poneva - formalmente - come protagonista unico il '*popolo*'. Evocazione formale del *popolo*, ideologicamente strumentale per celare l'ascesa del ceto che si auto-definiva suo interprete e rappresentante, quello di sedicenti '*democratici*'. Costoro si riveleranno individualità e gruppi animati da uno spirito di affermazione politico-economica esclusiva (personale prima ancora che di classe o di partito).

² Su questo aspetto, rinvio alla prima parte si: P.PASTORI, *Alla ricerca di un ordine nuovo...*, cit., *To. II*, pp. 133-184.

Spirito comunque incompatibile con un'interazione politica, sociale ed economica nel contesto di istituzioni, ambienti, ceti e personalità liberal-parlamentari (elementi certo non relativi ad una *società chiusa* in reazionari ceti o corporazioni). Ma era questa la componente vincente di una *borghesia economica* intenzionalmente oligarchica, che sostanzialmente si differenziava dalla *borghesia politica* di orientamento *liberale*, ceto invece - da sempre in Sicilia (diversamente dalla *borghesia politica* di orientamento democratico e dai liberali napoletani) - legato all'*aristocrazia liberale*, suo prezioso alleato nel fronte unico contro l'assolutismo borbonico napoletano.

Una *borghesia economica oligarchica* come protagonista unico che alla fine travalicherà nei fatti qualsiasi remora o suggestione di una possibile surrogazione dell'antica complessità dei corpi in una 'federazione'. È pur vero che a questa formula federale avevano con convinzione creduto molti dei protagonisti del 1848 siciliano, non ultimo personaggi come Francesco Paolo Perez (il quale agisce nel segno di un liberalismo molto prossimo alla teorizzazione dei limiti al potere dello Stato sostenuta da Wilhelm von Humboldt contro l'ideologia della Rivoluzione francese ed alle sue implicazioni unitarie)³. Una federazione costituita da ceti locali, dai municipi (ossia comuni), dai distretti (accorpamento di municipi), dalle province (incentrate sulle grandi città).

Infatti, nel volgersi in senso unitarista-centralistico delle prospettive di unificazione italiana sotto l'egida sardo-piemontese, tutti coloro che si erano dimostrati convinti '*federalisti e liberali*' - e non solo Perez, ma anche Emérico Amari, Francesco Ferrara, Torrearesa e tanti altri - finirono per accorgersi dell'esito di questa dialettica ideologica unitarista. L'unità come *sintesi* imposta ad un realtà complessa, alle diverse statualità pre-unitarie, ai diversi altri progetti unitari, artatamente configurati come ostacoli, come *antitesi*, appunto a fronte della *tesi* sardo-piemontese di uno Stato unitario centralizzato, radicalmente laico. Una dialettica unitaria statalistica, quella

³ "Quando il salutare convincimento prevarrà - e già parmi imminente - che le nazioni non sono agglomerato [sic] d'individui, ma associazioni di stati, o di provincie; che lo stato e la provincia non sono che associazioni di municipi; che il municipio è associazione di classi, di istituzioni, di famiglie; che ciascuna di queste entità sociali crea complessi negli individui diritti indipendenti dal potere politico, e che solo a quello sottostanno in quanto valga tenerli nei limiti delle proprie competenze, allora solo si vedrà frenata nei suoi giusti confini la sovranità nazionale, e però il dispotismo di qualsiasi nome o natura" (F. P. PEREZ, *La Rivoluzione siciliana del 1848*. A cura di Antonino De Stefano. Palermo-Firenze, M. Sciascia editore, 1957, p. 38).

sardo-piemontese, monarchico-ereditaria, sostanzialmente avversa a quello cui miravano sia i mazziniani (in senso repubblicano), sia i federalisti, sia i liberali siciliani.

D'altro canto, i *'repubblicani mazziniani'*, non diversamente dai *'democratici radicali'*, si sarebbero gradualmente trasformati anch'essi (da forse inconsapevoli gregari, contingentemente ausiliari al processo di unificazione⁴ sardo-piemontese) in critici ed oppositori di simili finalità di centralizzazione e di livellamento. Finalità che alla fine del processo risorgimentale si sarebbe delineata con più evidenza, nel senso appunto della precisa determinazione sardo-piemontese di inglobare (o eliminare dalla scena politica nazionale) sia le precedenti distinzioni cetuali liberal-parlamentari (quelle intenzionate e capaci di utilizzare gli strumenti costituzionali per opporsi all'egemonia regia), sia le autonomie locali federaliste o municipaliste (le quali - per un verso o per altro - si erano già delineate all'interno dei principali Stati italiani, con intento appunto *unitario ma federalista*).

In realtà, questo processo ebbe proprio nella *borghesia intenzionalmente oligarchica* il decisivo protagonista locale, isolano, nella transizione verso lo Stato unitario. Un protagonista dal volto cangiante, un partito a sé, nella fattispecie di alcuni dei protagonisti, che avrebbero disvelato passo a passo il loro intento oligarchico. Intento che dapprima li indusse ad abbandonare la crisalide *'democratica'* (la *'pretesa'* di rappresentare il popolo) e quindi (dopo il fallimento della rivoluzione e il ritorno nella soggezione napoletana) ad aspettarsi maggior spazio nel disegno unitario della monarchia ereditaria-dinastica sabauda (che a sua volta da sardo-piemontese si sarebbe metamorfosata ed imposta come *'italiana'*).

Ora, per la verità, se non sembra che nel discorso di Ruggiero Settimo traspaia una qualche consapevolezza dell'incombenza di una tale deriva, d'altra parte non manca un accenno ad una quanto meno parziale condivisione del proposito di trasformazione della costituzione del 1812. Eppure, a suo tempo, nel 1820, lo stesso Settimo l'aveva assunta a referente (considerandolo imprescindibile) dell'opposizione *nazional-parlamentare* all'autoritarismo dinastico borbonico napoletano.

Inoltre, un altro fatto su cui riflettere, è che dalle parole pronunciate ora nell'occasione dell'apertura del parlamento appare - intanto

⁴ E proprio Perez indicherà nel *"fusionismo unitario"* di Mazzini la matrice della polemica antifederalista dei giornali della Toscana, che vomitano ingiurie *"contro i promotori dell'idea federativa"*, arrivando a dichiarare *"discreditata"* e *"parto di menti retrograde"* la *Confederazione italiana* (*Ib.*, p. 57 e n.)

- chiara in Ruggiero Settimo l'intenzione di configurare la religione cristiana come fondamentale per il porsi e realizzarsi della rivoluzione siciliana. Egli parla di un disegno della "mano della Provvidenza", nella fattispecie dalle riforme di Pio IX⁵. Un disegno che - sottolinea qui Ruggiero Settimo - ora pervadeva lo stesso popolo, rianimando quel "sentimento profondo, vitale" da sempre latente nei Siciliani, percepibile nei tratti di un grande "amore per la libertà" e della "coscienza dei nostri diritti costituzionali"⁶.

Qui dunque l'immediato protagonista della rivoluzione è ancora il 'popolo'. È stato infatti il 'popolo di Palermo' che ha affidato al Comitato generale la guida dell'insorgenza, che il popolo stesso aveva iniziata⁷. "Il Comitato generale creato dal popolo di Palermo" (dal popolo "desideroso di consiglio nella lotta impegnata") sin dai primi giorni dell'insorgenza ha trovato "in questo sentimento il simbolo della rivoluzione Siciliana"⁸.

Ecco quello che ha permesso allo stesso Comitato generale - sottolinea di nuovo Ruggiero Settimo - di rispondere a Ferdinando II "che la Sicilia non avrebbe posato le armi, se non quando [-] riunita in general Parlamento in Palermo [-] avesse adattato ai tempi la Costituzione che per tanti secoli avea posseduto", e che, "riformata nel 1812 sotto l'influenza della Gran Bretagna, non si era mai osato di toglierle apertamente"⁹.

Parte del Discorso è comunque dedicata alla descrizione delle motivazioni del conclusivo fallimento dell'intermediazione di Lord Minto. Si ricapitolano poi in maniera articolata i diciotto punti che inizialmente il Comitato generale aveva concordato con il Diplomatico britannico, nel senso cioè delle condizioni per rinunciare alla divisione dalla monarchia borbonica. Condizioni poste però come imprescindibili per Palermo¹⁰, e che evidentemente Ferdinando II

⁵ Ruggiero SETTIMO, *Discorso del Presidente del Comitato generale all'apertura del General parlamento di Sicilia ...*, cit., p. 249.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ "Il Comitato ha avuto fede nella rivoluzione, e fiducia nel popolo. Il Comitato ha avuto fede nel sentimento politico che fu sempre in fondo del cuor d'ogni siciliano, l'amore cioè della libertà, la coscienza dei nostri dritti costituzionali, e la convinzione che la Sicilia non dovesse dipendere da nessun altro Stato" (*Ib.*, l. c.).

⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ Condizioni fra le quali: sia che il sovrano conservasse il titolo di Re delle Due Sicilie; sia che il suo rappresentante in Sicilia avrebbe continuato a chiamarsi Vicerè (ma avrebbe dovuto essere un membro della famiglia reale o un Siciliano, ed irrevocabilmente fornito dell'*alter ego*, "con tutte le facoltà e tutti i vincoli che la Costituzione del

non sarebbe stato incline disposto ad accettare perché incompatibili con la costituzione che pure aveva concesso il 10 febbraio. E fra queste, certo non ultima ma primaria, la condizione di un separato Parlamento isolano, e tanto più di una costituzione sul modello di quella *'anglo-sicula'* del 1812 (quantunque *'rivisitata'*).

Tuttavia, - spiega qui Ruggiero Settimo - le trattative furono interrotte dopo che Lord Minto ritornò da Napoli recando la ferma opposizione di Ferdinando II, che si era pronunciato *"contro qualunque atto che potesse aver luogo in Sicilia, e non fosse pienamente in conformità ed esecuzione (queste son le parole dell'atto) ai decreti del 6 marzo, agli statuti fondamentali ed alla costituzione da lui giurata"*¹¹.

Il concetto di *'qualunque atto'* era qualsiasi modificazione della costituzione che, in tutta fretta, Ferdinando II aveva concessa, il 10 febbraio 1848, con il titolo di *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*. Documento che tuttavia la stessa storiografia ritiene modellato sulla base della costituzione francese del 1830 (del resto elaborata da una *'monarchia borghese'*). Testo che comunque ai Siciliani si configurava come del tutto incompatibile con il proposito, definito appena insorti, di predisporre un loro autonomo *Statuto*, tale da adattare ai tempi attuali l'antica *Costituzione 'anglo-sicula'*. Questo anche se, in concreto, questo *Statuto* (a lungo discusso) verrà emanato solo più tardi, con il titolo di *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento*.

Resta comunque il fatto che, sino a questo inizio della rivoluzione siciliana del 1848, nelle parole di un personaggio di spicco del liberalismo autonomista-parlamentare isolano come Settimo, risultano due tratti salienti ben delineati. Anzitutto il suddetto ossequio, ancorché forse solo formale, alla religione, e alle riforme del Papa. L'altro tratto saliente è la stretta connessione fra il saldo proposito di attuare il recupero delle tradizioni siciliane e l'adesione all'idea di legare le sorti della Sicilia a quelle di una *'federazione'* con gli altri Sta-

1812 dà al potere esecutivo"); sia che gli *"impieghi diplomatici, civili e militari, e le dignità ecclesiastiche"* della Sicilia fossero *"conferiti a'soli Siciliani e dati dal potere esecutivo residente in Sicilia"*; sia che *"fosse riconosciuta e conservata la nostra attuale coccarda e bandiera tricolore"*; sia che si consegnasse alla Sicilia la *"quarta parte della flotta, delle armi e dei materiali di guerra esistenti fin'ora, o l'equivalente in denaro"*; sia che tutti gli affari *"di comune interesse si determinassero di accordo tra i due Parlamenti"*; sia che formandosi la *"lega commerciale o politica con altri stati Italiani, siccome è vivo desiderio di Ogni siciliano, la Sicilia vi fosse rappresentata distintamente al par di ogni altro stato, da persone nominate dal potere esecutivo che risederà [sic] in Sicilia"* (Ib., pp. 252-253).

¹¹ *Ibidem*, pp. 253-254.

ti italiani. Un importante motivo del *Discorso* è infatti sin dall'inizio l'identificazione fra la rivoluzione siciliana e la causa dell'indipendenza della nazione italiana, della "gran famiglia italiana"¹².

Tema che poco dopo Ruggero Settimo riprende e sviluppa in un significativo parallelo argomentativo. Da un lato, qui evoca infatti la "miracolosa unanimità" dei molteplici elementi che costituiscono il complesso della società siciliana ("delle città, delle classi, di tutti quanti gli abitatori dell'Isola")¹³. Unanimità dalla quale consegue una "concorde adesione" alla rivoluzione¹⁴. D'altro lato, Ruggero Settimo stabilisce appunto il parallelo con l'adesione ai progetti di unificazione italiana che stavano prendendo forma attiva nelle motivazioni della stessa resistenza della città di Messina, la quale "innalzò in faccia alle batterie il vessillo tricolore"¹⁵.

Parole che assumono una loro rilevanza nel contesto dell'intera rivoluzione, come si evince dalla richiesta (nella seduta della *Camera dei Comuni* il 30-31 marzo) avanzata, da Vito d'Ondes Reggio e da Sant'Elia¹⁶ (poi accettata dai ministri) di essere inviati come ambasciatori negli altri Stati italiani per trattare della *Lega italiana*¹⁷. Posizione sostanzialmente condivisa dal Marchese di Roccaforte¹⁸, il quale successivamente (il 13 aprile 1848, alla *Camera dei Pari*) chiederà che il decreto di decadenza dei Borbone fosse accompagnato dalla dichiarazione che la Sicilia intendeva far parte della *Federazione* e della *Lega italiana*¹⁹.

Convinzioni che (nel loro insieme condivise dal Parlamento) vanno considerate come l'antefatto anzitutto dell'adesione della Sicilia al *Congresso Nazionale Federativo* (convocato a Torino per il 10 ottobre 1848 dal Gioberti, fra i vice-presidenti del quale venne eletto Francesco Paolo Perez).

A tal proposito, ancora *post res perditas*, è lo stesso Perez che ricorda con entusiasmo questa che sarebbe stata la naturale confluenza dell'autonomia rappresentativa siciliana in una *Federazione italiana*. Un'idea che era stata subito osteggiata dal *fusionismo unitario* di Maz-

¹² *Ibidem*, p. 249.

¹³ *Ibidem*, pp. 249-250.

¹⁴ *Ibidem*, p. 250.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ Francesco Trigona [principe di Sant'Elia].

¹⁷ CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 208.

¹⁸ Marchese di Roccaforte (Lorenzo Cottù Marsiani).

¹⁹ CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., pp. 208-209.

zini²⁰. Ed è proprio qui che risulta la netta antinomia fra questa aspirazione ad una *Federazione italiana* (nella quale la Sicilia non meno degli altri Stati italiani avrebbe conservato una propria autonomia) e l'unitarismo di Mazzini, che Perez retrospettivamente considera il vero animatore sia del programma dell'*Associazione nazionale italiana*, sia della stessa *Costituente* di Montanelli²¹. Del resto, questo convincimento che la Sicilia dovesse far parte della *Federazione* e della *Lega italiana* si confermerà nel decreto siciliano del 19 dicembre seguente (in cui appunto si inviterà ad aderire alla *Costituente italiana* convocata a Roma da Montanelli)²².

In questi stessi giorni della fine di marzo un altro tratto saliente della svolta innovativa (rispetto alle prospettive ed all'assetto politico istituzionale dei costituzionalisti 'anglo-siculi' del 1812) si configura nell'inizio dell'attacco nei confronti delle proprietà e dell'autonomia amministrativa della Chiesa. Per comprenderne la rilevanza è qui utile ripercorrere la lunga sequenza degli antefatti dell'importante dibattito sull'autonomia della Chiesa relativamente alle questioni non solo patrimoniali ma anche riguardo a diversi tipi di organismi ecclesiastici. Va ricordato prima di altro che l'atteggiamento del Parlamento palermitano nei confronti della Chiesa aveva un suo imprescindibile antefatto nel recente atteggiamento ideologico del liberalismo napoletano.

²⁰ “[...] E mentre l'unione federativa è il supremo bisogno d'Italia, il respiro di secoli, l'unica ancora dell'indipendenza e di libertà vera e durevole, avverso la quale si sollevano i popoli tutti [...]. V'ha in Italia chi ci viene oggi a ricantare come panacea universale queste decrepite unità indivisibili. [...] V'ha chi con sacrilega voce ardisce dichiarare discreditata e parto di menti retrograde la Confederazione italiana. [...] Vedi i Giornali quasi tutti della Toscana, organi del fusionismo unitario di Mazzini, e le ingiurie vomitate contro i promotori dell'idea federativa [...]”(PEREZ, *La Rivoluzione siciliana del 1848*, cit., [Appendice sulla costituente italiana], pp. 56-57 e n.).

²¹ “[...] I sinceri federalisti, amici della libertà vera, e soprattutto i Siciliani, non s'illudano sullo scopo e sul principio della Costituente, che dicono di Montanelli, e che nel fatto è di Mazzini”(Ib., p. 59n). La Costituente parte dal principio “diametralmente opposto al federalismo; [...] essa disconosce formalmente la esistenza de'vari stati italiani, e d'ogni governo locale; [...] essa non mira a costituire una Italia unita, ma sì un'Italia UNA, il che tradotto significa una sola città capitale, una sola rappresentanza legislativa, un solo potere esecutivo, [...] una misera parodia di quella centralità compatta da cui oggi si emancipa la stessa Francia, e che fa sorridere di pietà i liberi americani, i liberi svizzeri [...]”(Ib., l. c.).

²² CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 208.

La storiografia non ha forse tenuto conto dei riflessi siculi della svolta che nei confronti della Chiesa era avvenuta nella rivoluzione liberale napoletana. Una svolta, anche lì, diciamo 'in corso d'opera', come significativamente avviene nella rivoluzione 'liberal-moderata' siciliana del gennaio 1848.

Tutto inizia comunque a Napoli, quando l'11 marzo 1848 si decise l'espulsione dei *Gesuiti* dal Regno, e la creazione (il 22 marzo) - in luogo della soppressa presidenza dell'Università e della *Giunta della pubblica istruzione* - di una *Commissione provvisoria d'istruzione*, incaricata di formare un progetto di riforme per l'ordinamento pubblico dell'insegnamento²³.

Il quadro più esaustivo del clima in cui si decise lo scioglimento della *Società di Gesù* (in concomitanza con la svolta repressiva seguita al 15 maggio) ci è dato da Ulloa, il quale ci informa sulla diversità di atteggiamenti fuori dalla Capitale. "Al grido de' fatti di Napoli peggior ne accaddero nelle province", dove contadini e borghigiani invadevano le proprietà "che credeano da' ricchi a loro danno usurpate"²⁴. Intanto, la Capitale era "da altre arti atterrita"²⁵. Infatti, dimessosi il ministero napoletano per gli accadimenti siciliani, lo si ricompose aggiungendovi: il Principe di Cariati (*Esteri*); il generale Vincenzo degli Alberti [*ma*: Degli Uberti] (*Guerra*); Giacomo Savarese (*Lavori pubblici*); Carlo Poerio (*Istruzione pubblica*) e Aurelio Saliceti (*Giustizia*)²⁶.

È in particolare la dottrina radicale di quest'ultimo (già affiliato alla *Giovane Italia*, senza troppo entusiasmo o fede politica, ora "palesavasi puritano e d'idee repubblicane") che finì per attrarre tutti coloro che erano oppositori al Governo²⁷. In questo clima alcuni fattori rendevano 'surriscaldati' gli animi: "le sollecitudini de' ministri per conseguir ordine e pace" cadevano in "rinascenti smodatezze [...], in] ire, sacrasmi e contumelie incessanti, tumulti e minacce nelle pubbliche vie", da qui gli "impeti sgregolati contro a' Gesuiti", gli echi delle "opere del Gioberti, poi le scritture pubblicate"²⁸. Frattanto "la stampa licenziosa a piene gote soffiava", in uno stesso fermento diffuso in tutta Italia²⁹. Il Consiglio dei ministri napoletano era turbato e perplesso di fronte

²³ G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 268.

²⁴ CALÀ-ULLOA, p. 144.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ *Ibidem*, p. 144.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ *Ibidem*, p. 145.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

a pochi ma attivissimi esagitati, che “a nome del popolo intimavan a’ padri di partire”, mentre Saliceti “insisteva: o cacciata de’ Gesuiti, o nuova rivolta”³⁰.

Il Governo volle lasciare la decisione di andarsene ai *Gesuiti* stessi, molti dei quali, travestiti, cercarono di fuggire. Però se ne accorsero subito “le guardie nazionali”, che - “accese d’ira” - li rinchiusero nelle prigioni, non lasciando loro altro che le vesti e i breviari (“né risparmiarono le ingiurie, e taluno le percosse”)³¹. D’altra parte, a Napoli non sono solo i *Gesuiti* ad essere esclusi dall’insegnamento. Il 19 aprile si era abrogato il decreto del 10 gennaio 1843 (relativo all’istruzione primaria, allora affidata ai vescovi, ed adesso posta alle dipendenze del nuovo Ministero dell’Istruzione)³².

Riguardo a Palermo, subitaneamente queste misure napoletane trovarono un’eco ampliata, sintomo quanto meno di un’affinità di propositi, se non proprio di una comune strategia settaria. Alla *Camera dei Comuni*, il 5 aprile 1848 era stato discusso (oltre alla sospensione per due mesi del dazio sui cereali, al rapporto sulla pubblica sicurezza, alla questione della difesa di Messina) il progetto di fondere sia le statue dei Borbone che le campane delle chiese per farne cannoni³³. Il 6 aprile era stata la volta del progetto sulla libertà della stampa (in particolare sul rispetto che tale libertà dovesse avere per la religione, rivendicato dal deputato Interdonato³⁴ e poi, con più misura, ridefinito da F. P. Perez)³⁵.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ *Ibidem*, p. 146.

³² *Ibidem*, l. c.

³³ *Camera dei Comuni*, seduta del 5 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 114.

³⁴ “Noi venghiamo [sic] da un Governo che punia sin anco il pensiero, il popolo incatenato irruppe, ed oggi è libero. A questo popolo come si può dire: Non iscrivete più contro la religione e la morale? Tal legge è generale, dunque arbitraria, e, non avendo limite, può colpire ogni pensiero. [...] Quindi sono d’avviso che contro i libelli si sancisca opporsi la firma; in tal guisa, se la scritta è veramente un libello, che si punisca l’autore a norma delle leggi del Codice penale.[...] (Si battono le mani)” (Giovanni INTERDONATO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 6 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 119).

³⁵ “[...] Saremo più intolleranti di Roma pagana? Lungi da noi la ridicola pretesa di tutelare con leggi penali la religione [...]. Io quindi chiedo l’ammenda del progetto in questi sensi: 1. Che si dichiari libera, illimitata la stampa, come ogni altro mezzo d’umana azione. 2. Che in via di regolamento si imponga l’obbligo a’ tipografi di apporre l’indicazione della stamperia. 3. Che non istampino [sic] manoscritto su cui non abbiano firma di autore o di editore. 4. Che si aboliscano dal Codice e dallo Statuto politico le pene inflitte ai reati di stampa contro la religione e la morale. [...] (Applausi)” (F. P. PEREZ, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 6 aprile 1848], in: *Ib.*, pp. 123-124).

Il giorno 8 aprile venne in discussione la validità dei matrimoni religiosi stipulati senza il regio *exequatur*, ma si era poi rinviata ogni decisione³⁶. Il 10 aprile si era parlato di impiegare i capitali delle *Opere pie*³⁷. Il 14 aprile, La Farina aveva dichiarato che le chiese possedevano 'inutili argenterie' che potevano invece servire allo Stato³⁸. Quattro giorni dopo, il 18, si era deciso l'incameramento nel *patrimonio attivo dello Stato* dei beni ecclesiastici (assieme a quelli di 'patronato regio'), in particolare riguardo all'arcivescovato di *Monreale* e della chiesa della Magione, in Palermo³⁹.

La relativa proposta di legge era stata esaminata anche dalla *Camera dei Pari*, nella seduta del 25 aprile, nel corso della quale il *Pari temporale elettivo* barone Canalotti sostenne (con motivazioni storiche e politiche) che si dovesse fare comunque eccezione per l'*Ordine gerosolimitano*, contro cui già Ferdinando IV aveva dapprima rivolto le sue mire, negando alla morte del frate don Alvaro Ruffo (nel 1829) il diritto di succedere nella *Commenda*⁴⁰.

Il che voleva dire "*abolire l'Ordine gerosolimitano in Sicilia*", quell'ordine che, "*se per le sue passate gesta potea dirsi europeo*", comunque per il suo dominio 'trasecolare' nell'Isola di Malta, "*era un annesso alla Corona di Sicilia*", e quindi poteva dirsi siciliano⁴¹. Inoltre, il Barone ricordava come, ancora attualmente, il garante di quest'*Ordine* era colui "*in cui si personifica la libertà non che nostra, d'Italia, ma del mondo, il concesso da Dio a restaurare gl'incancellabili diritti dell'umanità*",

³⁶ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 aprile 1848, in: *Ib.*, p. 147-149.

³⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 aprile 1848, in: *Ib.*, p. 152. Ma si vedano i *Ricordi* di uno dei protagonisti del gruppo liberal-moderato, relativamente al decreto del 19 maggio, con cui il Parlamento siciliano decise una serie di aggravii generali, fra i quali: "[...] *Fece rivivere l'antica tassa dei negozianti e ne triplicò le quote individualmente dovute. Dispose che tutte le Opere Pie fossero tenute di pagare allo Stato il doppio di quanto contribuivano per ratizzo ai Consigli d'Ospizi; furono tassati gl'impiegati e quanti ricevevano assegni dall'Erario, ed eziandio i godenti Abbadi, Commende, Mense vescovili, ed altri qualunque benefici ecclesiastici*" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 148).

³⁸ "*La Sicilia, o signori, ha grandi mezzi: l'oro rigurgita nelle casse e dei ricchi: le chiese rigurgitano di vane e inutili argenterie [...]. Signori, rammentiamoci del popolo, provvediamo a'suoi bisogni, a' bisogni del suo pane, della sua sussistenza!* ([in aula:] *Applausi prolungati*)" (Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla Camera dei Comuni del giorno 14 aprile], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 197).

³⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 aprile 1848, in: *Ib.*, pp. 234-235, 238.

⁴⁰ Giovanni (barone di Canalotti) CALAFATO, [Intervento alla Camera dei Pari, nella seduta del 25 aprile], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p.410.

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

ossia "Pio IX"⁴². Il Barone chiedeva poi analoga eccezione anche per l'*Ordine costantiniano*⁴³.

Ma tutto era stato rinviato al *Comitato delle Finanze*, trattandosi - secondo lo stesso ministro della *Pubblica istruzione* (Butera) - "di un piano provvisorio di finanza", per cui spettava ai *Pari* non di discuterlo ma di "approvarlo o rigettarlo"⁴⁴. E la gran maggioranza dei *Pari* riconobbe di dover rimettere la questione al suddetto *Comitato delle Finanze*⁴⁵.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e] BUTERA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 25 aprile], in: *Ib.*, l. c.

⁴⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 25 aprile 1848, in: *Ib.*, l. c.

Capitolo X.

In un eccesso di fiducia nel sostegno della diplomazia britannica e francese, il primo ministero siciliano (guidato da Mariano Stabile) - rifiutata la mediazione proposta dai liberali napoletani e inviati rappresentanti per la conclusione di una lega italiana (30 marzo) - decide i primi provvedimenti per il riordino interno dello Stato (sulla sicurezza interna, sulla stampa, sulle 'amministrazioni municipali', sul regolamento di una Guardia nazionale (26 marzo-8 aprile).

Nella sua prima sessione, il 26 marzo 1848, il Parlamento siciliano risultava quindi composto da una *Camera dei Pari* (in numero di sessanta) e da una dei *Comuni*, entrambe con due presidenti, i quali vennero scelti dal *Comitato generale* fra i suoi stessi membri. Si trattava rispettivamente del Duca di Serradifalco [*i. e.* : Domenico Lo Faso Pietrasanta] per i *Pari* ed il marchese di Vincenzo di Torrens per i *Comuni*. Si presero subito importanti decisioni. Intanto, si accolse all'unanimità - dopo qualche discussione - il progetto di decreto sul potere esecutivo (di cui si stava occupando una commissione in seduta permanente)¹. Decreto che rappresenta la prima sostanziale riforma della costituzione del 1812². In questo primo

¹ "La commissione era composta dai rappresentanti Emerico Amari, Giovanni Interdonato, Giuseppe La Farina, Giuseppe Natoli, Gabriele Carnazza, Federico Napoli, Casimiro Pisani, Vincenzo Errante, Vito Beltrani, sacerdote Gregorio Ugduleña e Filippo Santocanale" (Giuseppe LA FARINA, *Istoria documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co' governi italiani e stranieri (1848-1849)* [I], in: *Documenti della Guerra santa d'Italia*. Fasc. 19°. Capolago, Tipografia elvetica, maggio 1850, [da qui in poi: LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I], p.159n).

² "Il potere esecutivo fu provvisoriamente affidato ad un presidente del governo ed a sei ministri da lui eletti e da lui amovibili; e si l'uno che li altri responsabili de' loro atti: al presidente fu tolta la facoltà di sanzionare i decreti del Parlamento, che avea il re secondo la costituzione del 1812, né ebbe autorità di sciogliere, di aggiornare o di prorogare il Parlamento, né d'intimar la guerra, né di concludere pace" (Ib., l. c.).

ministero costituzionale “saliano ministri il Principe di Scordia dell’Istruzione, Calvi dell’Interno, Pisani della Giustizia, Riso della Guerra, Amari delle Finanze”, mentre “un Mariano Stabile governar dovea gli affari stranieri”³.

La Camera dei Comuni acclamò Presidente del governo Ruggiero Settimo, definendolo uomo “venerato dalla gran maggioranza de’ costituzionali come uno dei più onesti e caldi patrioti [sic] che furono al potere nel 1812, e come erede dei sentimenti di Castelnuovo”; e rispettato e amato - come riconosce La Farina - dalla stessa “minoranza dei repubblicani [...]”⁴. Da parte sua, Ruggiero Settimo salutò la sua elezione come auspicio “che la rivoluzione fosse affidata agli uomini istessi che fino a quel momento l’eran serviti di guida”⁵.

Il 28 marzo il presidente della Camera, il marchese di Torrearsa, fece leggere un proclama del *Presidente del Regno*, Ruggiero Settimo, nel quale erano nominati i sei ministri “del potere esecutivo, cioè: agli Affari esteri signor D. Mariano Stabile; alla Guerra interinalmente signor D. Pietro Riso [...]; alla Finanza signor marchese Torrearsa; alla Giustizia ed al Culto signor D. Gaetano Pisano; all’Interno e Sicurezza pubblica signor D. Pasquale Calvi; all’Istruzione e Lavori pubblici signor principe di Scordia”⁶.

Subito dopo, lo stesso marchese di Torrearsa, diede notizia della rinuncia alla propria nomina a ministro (essendo già Presidente della Camera dei Comuni). Segue una discussione sulla proposta di Mariano Stabile di adottare subito una stemma ufficiale della Sicilia. Si

³ CALÀ-ULLOA, p. 154.

⁴ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 161-162.

⁵ *Ibidem*, p. 163. Pertanto Ruggiero Settimo volle che il segretario del Comitato generale, Mariano Stabile, fosse ministro degli Affari stranieri e del commercio, mentre affidò al barone Riso (già segretario del Comitato di Guerra) l’interinato del ministero della Guerra e marina. Da parte sua, il marchese di Torrearsa divenne (da presidente del Comitato di Finanza) ministro delle Finanze; mentre l’avvocato Pasquale Calvi, diventò (da presidente del Comitato di giustizia, culto e sicurezza) ministro dell’Interno e della pubblica sicurezza. A sua volta, il Principe di Butera divenne (da presidente del Comitato di amministrazione civile) ministro dell’Istruzione pubblica e dei lavori pubblici. Rimase vacante il ministero della Giustizia e del culto (le cui funzioni, in uno dei quattro sottocomitati del Comitato generale, si accorpavano con il Comitato della Sicurezza, inquadrato nel ministero dell’Interno e della pubblica sicurezza). Questo ministero che era affidato appunto a Calvi, in seguito passò all’avvocato Gaetano Pisano (*ib.*, l. c.). Il Marchese di Torrearsa non volle cumulare due cariche (essendo presidente della Camera dei Comuni) e quindi il ministero delle Finanze venne affidato a Michele Amari.

⁶ Camera dei Comuni, seduta del 28 marzo 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 61.

preferisce - con una maggioranza di 86 voti contro 58 - quello della *Trinacria* (invece di quello dell'*Aquila normanna*)⁷.

Nella seduta del 30 marzo, ancora ai *Comuni*, si adotta la proposta della *Camera dei Pari* di istituire un *Comitato* misto per modificare la costituzione del 1812 (col pretesto di "*adattarla ai tempi*"), tale organismo, doveva risultare formato, per elezione, da sei membri "*per ciascuna Camera*"⁸. È in quel momento che il deputato D'Ondes Reggio propone di inviare in "*Italia i rappresentanti di Sicilia per vedere quanto è da farsi intorno alla Lega italiana*", allo scopo di fornire elementi al parlamento per un decreto in cui questo "*manifesti così il suo desiderio ed il suo amore per la santa unione d'Italia*"⁹. Proposta subito sostenuta non solo da Perez (come si è accenato), ma in linea di massima anche da Stabile, il quale però dice che su tale questione "*noi oggi non sappiamo niente*", per cui è utile inviare missioni per accertare lo stato della questione¹⁰.

Nella stessa seduta, comunque si presenta anche l'urgenza di fronteggiare la difficile situazione finanziaria, e Michele Amari (sia pure in qualità di ex-ministro) interviene per richiedere una "*Commissione la quale presenti un progetto di dazi che ci servirà provvisoriamente e sino a quando la nuova legge non verrà stabilita*"¹¹.

Il 31 marzo i *Comuni* affrontano la proposta di riconcedere il '*porto franco*' a Messina, del quale Ferdinando II l'aveva privata con l'editto del 1825. La proposta del porto franco viene però aggiornata, mentre di nuovo c'è la richiesta che si affronti la questione dei *Consigli civici* e dei *Magistrati municipali*, stante i disordini provocati nell'interno dell'Isola dall'esistenza di "*Comitati particolari*"¹². Proposta che il deputato dottor Angelo Marocco definisce inaccettabile, perché quel che in sostanza si desidera è "*la presenza de' Capitani giustizieri che non esistono*"¹³. Gli obietta il marchese Turrisi che, tuttavia, esisto-

⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 30 marzo 1848, in: *Ib.*, p. 73.

⁹ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 30 marzo 1848], in: *Ib.*, p. 75.

¹⁰ Mariano STABILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 30 marzo 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹ Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 30 marzo 1848], in: *Ib.*, p. 77.

¹² *Camera dei Comuni*, seduta del 31 marzo 1848, in: *Ib.*, pp. 79-82.

¹³ Angelo MAROCCO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 marzo 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 82.

no dei *“loro rappresentanti che ne fanno le veci”*¹⁴. A sua volta Francesco Ferrara ritiene che la presenza di *Comitati provvisori* (e la facoltà dell'esecutivo di potersene servire) *“basti nel momento attuale”*, anche perché, in qualità di membro della *Commissione incaricata di elaborare la legge sui Municipi*, lui stesso può testimoniare che tale legge non potrà essere fatta in breve tempo, impedita *“dalla vastità della materia e dalla complicazione delle questioni che ne risorgono [...]”*¹⁵.

Il 1 aprile nella *Camera dei Comuni* si dà lettura sia di un secondo messaggio della *Camera dei Pari* (con il quale si invita quella dei *Comuni* a stabilire che il parlamento dichiari che la Sicilia intende unirsi alla *Lega italiana*), sia una mozione del deputato Giuseppe Drago, intesa a provvedere alla *‘sicurezza pubblica’*, all'uopo organizzando la *Guardia nazionale* e stabilendo sanzioni per i reati in questo campo¹⁶. Da parte sua, La Farina obietta che c'è già una *Guardia Nazionale* provvisoria, per cui si deve semplicemente elaborare una legge per meglio organizzarla, sull'esempio di quanto stabilito in Toscana ed a Roma¹⁷.

Ma vediamo in particolare come la crisi venisse delineandosi proprio relativamente alle precarie condizioni dell'ordine pubblico, che d'altra parte a tre mesi dall'inizio della insorgenza presentava ancora tutte le conseguenze di un atto rivoluzionario che aveva coinvolto in prima persona le masse popolari (e non ultimo delinquenti comuni liberati a furor di popolo assieme ai detenuti politici, come se tutti fossero vittime del dispotismo borbonico).

La discussione sulla *‘pubblica sicurezza’* aveva caratterizzato già dall'inizio i lavori della *Camera dei Comuni*, dal 1 aprile, da quando cioè, appunto il deputato Drago aveva richiamato l'attenzione sui quotidiani disordini, sostenendo che appariva chiaro come il governo non avesse la forza necessaria per reprimerli, mentre a loro volta i *Comitati locali* *“mal soffrono che sia punito uno di quel popolo che li ha creati ed ha messo nelle loro mani quell'autorità che, sebbene passeggera, pure è sovrana”*¹⁸. Ma il fatto è che - notava opportunamente Drago -

¹⁴ Niccolò TURRISI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 marzo 1848], in: *Ib.*, p. 82.

¹⁵ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 marzo 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁶ Giuseppe DRAGO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 84.

¹⁷ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁸ Giuseppe DRAGO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 85.

non si potevano impiegare contro gli autori dei disordini quelle armi che in effetti erano proprio nelle mani di quegli stessi che si sarebbero dovuti arrestare. “Uomini che, evasi da’ cancelli e dagli ergastoli, non possono desiderare che l’ordine pubblico si rimetta[,] temendo dover essere nelle prigioni nuovamente rinchiusi”¹⁹.

Si invoca quindi una legge provvisoria. Il deputato Marocco sottolinea come un qualche rimedio potesse esser dato solo nel caso che “una legge municipale” si rendesse operativa²⁰. E questo poteva avvenire solo se si organizzava una *Guardia municipale* dotata dell’armamento necessario, e - non ultimo - “per armare fa d’uopo che arrivino i fucili”²¹. Del resto, osservava il deputato, “noi ci siam lamentati del bombardamento e delle mitraglie” borboniche, “ma non si è gridato abbastanza contro l’apertura de’ cancelli e degli ergastoli”²². A consimili interventi ne seguiranno molti altri, in cui si continuerà ad invocare tribunali speciali, leggi eccezionali, una normativa sulla stampa. E sempre ogni questione in materia verrà procrastinata.

Del resto, chiamato in causa, sia pure indirettamente, il ministro Calvi tardava a fornire spiegazioni, per cui anche la stessa *Camera dei Pari* gli rivolse dirette critiche, convincendo anche quella dei *Comuni* a fare altrettanto. Nella giornata del 3 aprile, infatti, - come sottolinea La Farina il deputato Francesco Ugdulena (“caldo patriota, fiero ne’ concetti e ne’ modi, ed a Calvi avverso”) perorò lungamente sull’urgenza di correggere le carenze di una ‘pubblica sicurezza’²³.

Il 4 aprile, nella *Camera dei Comuni* si presenta il progetto sulla stampa (in 8 articoli)²⁴, elaborato dai deputati Errante²⁵, Paternostro²⁶ e Greco. Si torna quindi subito sull’argomento, a margine di un messaggio giunto ai *Deputati* dalla *Camera dei Pari*, in cui si richiede che “la Commissione eletta per proporre le riforme alla legge del 1812” dovesse dare la precedenza ad un progetto di legge proprio sulla ‘sicurezza pubblica’²⁷. Si sottolinea che si trattava di una misura resa urgente

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰ Angelo MAROCCO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, l. c.

²³ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 185-186.

²⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 aprile 1848, in: **Ib.*, p. 103.

²⁵ Vincenzo Errante.

²⁶ Paolo Paternostro.

²⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*, I, p. 105.

dalle condizioni di insicurezza per tutti i cittadini, persino nelle strade della Capitale.

Segue l'intervento del deputato Vigo²⁸, particolarmente drammatico, sia nel descrivere tali condizioni di insicurezza, sia nel conseguente invito allo stesso ministro degli *Interni* (Pasquale Calvi, del quale l'aula nel suo complesso denunciava la latitanza) a dare le dovute spiegazioni²⁹.

A queste critiche al Ministro se ne aggiunsero altre nei giorni seguenti, nella stessa *Camera dei Comuni*, tanto che il 5 aprile (dopo un'ampia discussione sulla proposta di sospensione per due mesi del dazio sui cereali) finalmente si decide ad intervenire il ministro dell'*Interno* per dare conto della situazione dell'ordine pubblico. Appunto Calvi chiama in causa le inefficienze dovute "al difetto di una forza ordinata", e ricorda che in Sicilia vi erano sia diecimila condannati per reati comuni (messi in libertà non tanto dal popolo quanto dagli stessi dai Borbonici al momento della loro ritirata), sia un numero imprecisato di evasi, oltre a cinquemila detenuti dagli stessi Borbonici "gittati sulle spiagge [sic] siciliane, nel perfido intento di spegnere la rivoluzione coll'anarchia, e disonorare la libertà"³⁰.

A risolvere la suddetta carenza di "una forza ordinata", Calvi proponeva anche lui di rafforzare la *Guardia municipale*, con questo suscitando nuove critiche in quanto questo corpo era considerato negativamente: sia dalla *Camera dei Comuni*; sia nell'opinione pubblica (che riteneva i suoi membri conniventi ed istigatori dei malfattori); sia degli avversari personali dello stesso Calvi che in questo corpo indicavano "i suoi pretoriani"³¹.

In questo clima, il deputato Francesco Ugdulena ottenne il plauso dei *Comuni* con la sua proposta di sciogliere la *Guardia municipale*. Non ne tenne conto invece Calvi, che anzi, il giorno successivo (il 6 aprile) presentò un progetto di legge per estendere la *Guardia municipale* dalla sola Capitale a tutto lo Stato (affidandone il comando ad un unico organismo, che così avrebbe assunto le funzioni del tutto analoghe a quelle dell'antica *Gendarmeria*). A questo progetto seguirono nuove critiche da parte di Ugdulena, che alla fine riuscì ad impedire che lo si approvasse. Si creava una situazione in cui Calvi

²⁸ Salvatore Vigo.

²⁹ Salvatore VIGO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I.*, p. 105.

³⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 186.

³¹ *Ibidem*, pp. 186-187.

avrebbe dovuto in quel momento stesso rassegnare le dimissioni³².

Il giorno dopo (il 7 aprile) venne finalmente proposto un Progetto della *Legge sui Municipi* e subito dopo (l'8 aprile) si presentava ai *Comuni* il *Regolamento per la Guardia nazionale*³³. Organismo presentato ai *Comuni* sin da ora qualificandolo come di maggior affidamento non soltanto della *Guardia municipale* (contro gli eccessi delle cosiddette 'squadre'), ma persino di maggior affidamento di un esercito regolare nell'assicurare la difesa esterna. Sarà invece proprio la *Guardia nazionale* a diventare un problema, acquisendo - come vedremo - un'assoluta indipendenza dal Governo e dall'Esercito (peraltro non surrogandone affatto le funzioni di difesa esterna).

Nondimeno, il dibattito sull'ordine pubblico riprende nella seduta dei *Comuni* alla fine del mese di aprile (il 24), quando particolarmente il deputato barone Francesco Ventura richiamerà l'attenzione sulle "gravissime agitazioni che attualmente sono in tutti i comuni di Sicilia", sulle "continue aggressioni che in tutte le campagne si commettono, specialmente ne' dintorni di questa Capitale"³⁴. Il Barone chiedeva "con somma urgenza" che il Parlamento desse la precedenza a questa questione su ogni altro affare³⁵. Qui è estremamente significativo il fatto che Ventura cogliesse l'intimo nesso fra la questione dell'ordine pubblico e la riorganizzazione dei *Municipi*. "Se l'articolo delle finanze è di grave interesse per lo affidamento dello Stato, di maggiore interesse si è il provvedere alla pubblica sicurezza ed ai municipi, senza di che sarebbe difficile riscuotere le pubbliche imposte, mancando nei comuni la forza morale e materiale"³⁶.

Pertanto, - continuava il Barone - se non si provvedeva subito a questo riordinamento dei *Municipi* ed al ristabilimento della 'sicurezza pubblica', allora anche il commercio non avrebbe potuto rianimarsi e le proprietà avrebbero continuato ad essere "preda degli uomini ribaldi, che nelle attuali circostanze debbono ritenersi come i nemici più perniciosi di Sicilia"³⁷.

³² *Ibidem*, p. 187.

³³ *Camera dei Comuni*, seduta del 7 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 136ss.

³⁴ Francesco VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 253.

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

Capitolo XI.

Dal primato degli 'uomini d'azione' alla 'mediazione' borghese: la dichiarazione di decadenza dei Borbone dal trono di Sicilia (13 aprile).

Una delle cause della crisi del governo insediato dal 27 marzo 1848 sarebbe il fatto della modificazione della struttura dei quattro *Comitati* quale era stata definita in diversi momenti dal variare degli organismi decisionali della rivoluzione. Come si è visto, a pochi giorni dopo l'inizio dell'insorgenza, il 14 gennaio 1848, la *Municipalità di Palermo* aveva deliberato la sua articolazione in "quattro *Comitati per occorrere ai pubblici bisogni*"¹.

Del resto, secondo la ricostruzione di La Farina, la vera origine della crisi del governo insediato dal 27 marzo 1848 risale ai contrasti latenti sul cui sfondo venne emanato il decreto del 13 aprile 1848, con il quale venne decisa la decadenza della dinastia dei Borbone nel Regno di Sicilia. Infatti, da un lato, il decreto risolveva la popolarità del governo, "del ministero, contro il quale erasi costituita un'opposizione celata" ma non "inoperosa", opposizione che accusava Mariano Stabile di confidare troppo sull'Inghilterra, nella convinzione che - una volta eletto il nuovo re di Sicilia - Londra non avrebbe fatto mancare il suo sostegno (costringendo la Francia a seguirne l'esempio)².

D'altra parte, questo di Mariano Stabile si rivelerà un errore gravissimo. E, quantunque su questo orientamento avessero convenuto con una "somigliante opinione" sia la maggioranza delle *Camere* che il sentimento diffuso nel popolo³, tuttavia - una volta naufragate queste speranze riposte sull'Inghilterra - tutti ne imputeranno la responsabilità sul solo Ministro⁴.

¹ *Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni*, in: *Atti del Comitato generale*, [num. 1], cit., pp. 1-2.

² LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 182.

³ *Ibidem*, pp. 182-183.

⁴ *Ibidem*, l. c.

Intanto, però, maturava un netta avversione fra quest'ultimo, Stabile, e lo stesso Pasquale Calvi, venendosi ad aggiungere ad altre rivalità fra ministri che inevitabilmente indebolivano il governo. A farne le spese, nell'immediato, era il ministro di *Giustizia e del culto*, appunto Gaetano Pisano. Su di lui in effetti si riversarono le critiche, del tutto pretestuose, accusandolo di inefficienza nel garantire provvedimenti adeguati alla situazione di disordine imperante nella città e province. Ed in particolare gli si imputava di aver nominato persone inadatte alle destinazioni giudiziarie cui erano state inviate. Alla fine, il Ministro dovrà poi rassegnare le dimissioni (il 4 maggio)⁵.

Il fatto che però l'opposizione non avesse di mira proprio Pisano, bensì chiunque avesse ricoperto tale incarico divenne palese quando a succedergli fu lo stesso Pasquale Calvi⁶. Infatti, erano solo tre giorni da che Calvi sedeva al ministero degli *Interni* che già i *Pari* lo incalzavano con richieste di dare al più presto il rendiconto di cosa avesse in sostanza fatto per garantire un minimo di sicurezza pubblica. La situazione rimaneva molto precaria in particolare nella stessa Palermo (ancorché, come allora sembrava, migliorata nelle province).

Intanto, però, a Napoli, al ministero liberale (affidato a Bozzelli da Ferdinando II) era succeduto quello guidato da Troya⁷, il quale aveva fama "*di lealtà e di sincero amore alla causa italiana*"⁸, tanto che, di pieno accordo con i ministri (Ferretti, Dragonetti, Imbriani, Conforti), acconsentì alle insistenze di quanti (come Poerio) sostenevano la necessità di '*venire incontro*' alle richieste dei Siciliani.

In seguito, dal nuovo Ministero liberale napoletano venne inviato in Sicilia Giovanni Raffaele, il quale giunse a Palermo il 13 aprile

⁵ *Ibidem*, pp. 184-185. "*Così cadde, dopo trenta giorni di ufficio, il ministro Pisano, senza che alcuno sorgesse in sua difesa, e rammentasse i servigi da lui prestati alla causa della rivoluzione*" (*Ib.*, p. 185).

⁶ "*L'opposizione fu lieta di aver fatto il primo esperimento della sua forza; e, caduto Pisano, venne la volta di Calvi, il quale non gli sopravvisse in ufficio che quattro giorni*" (*Ib.*, l. c.).

⁷ "*Il primo ministero costituzionale*" [napoletano] aveva Nicola Donnorso Maresca (duca di Serracapriola) alla Presidenza del consiglio ed agli *Esteri*; Cesidio Bonanni alla *Giustizia*; Carlo Cianciulli all'*Interno*; il principe Luigi Dentice alle *Finanze*; Gaetano Scovazzi all'*Agricoltura, Commercio ed Istruzione*; Nicola Caracciolo (principe di Torella) ai *Lavori pubblici*; il generale Giuseppe Garzia, alla *Guerra e Marina*. Poi, il 30 gennaio entrò nel Ministero anche Francesco Paolo Bozzelli, al posto di Cianciulli dimissionario (DE TIBERIIS, pp. 148-149).

⁸ CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 139.

1848, latore di una proposta di riconciliazione, che venne esposta poi in una riunione, in casa dello stesso Ruggiero Settimo, davanti ai più influenti membri del *Comitato generale* palermitano (fra i quali Crispi e Mariano Stabile, ora ministro degli Esteri)⁹.

Una proposta, questa dei *liberali napoletani*, molto generosa, in quanto prevedeva anzitutto ogni "*oblio del passato*", a condizione, però, sia dell'unione personale delle due parti del Regno sotto un Borbone; sia - comunque - con la restituzione ai Siciliani della costituzione del 1812 (quantunque opportunamente "*riformata secondo le esigenze dei tempi*")¹⁰. A dire il vero, c'era un'altra condizione preliminare alle suddette concessioni, ossia l'immediato sgombrò della Cittadella di Messina dai contingenti di insorti¹¹. Qualora si fossero accettate queste condizioni, si sarebbe aggiunta anche l'offerta ai Siciliani di partecipare ad una futura spedizione contro l'Austria, nel Lombardo-Veneto (per la quale Napoli offriva ai Siciliani stessi persino 12.000 fucili)¹².

Proposte, queste dei *liberali napoletani*, che avevano come inespreso presupposto il comune interesse con i *liberali siciliani* a prevenire un'eventuale ritorno reazionario del Borbone, nel caso che questi avesse ancora una volta violato gli eventuali patti giurati¹³.

In certa misura palesemente generosa ed interessante, questa proposta incontrava il favore dei più prestigiosi membri delle diverse componenti del *Comitato generale* (fra cui Crispi e lo stesso Ruggiero Settimo), ma non del ministro degli Esteri siciliano, il suddetto Mariano Stabile, il quale - come si è visto - in sostanza non riteneva utile alcuna trattativa con Napoli, per cui egli decisamente rifiutò anche questa proposta. Adesso, Stabile arrivò persino ad abbandonare in tutta fretta la riunione, con il pretesto di doversi urgentemente recare alla *Camera dei Deputati*. Allontanandosi, comunque dichiarò, del tutto surrettiziamente, che invece lì, in Parlamento, si sarebbe potuta discutere meglio la questione. Era chiaro che invece proprio nelle *Camere* intendeva ottenere un generale consenso a porre termine alle trattative, coerentemente alla dichiarazione di decadenza della dinastia borbonica¹⁴.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

E così, - come si è visto - poi difatti avvenne, con il popolo in tumulto, scatenato e deciso ad abbattere ovunque le statue e le insegne dei Borbone, proprio mentre nei due rami del Parlamento siciliano firmavano pressoché tutti l'atto di decadenza di Ferdinando II. Era questo l'inizio vero della rivoluzione siciliana, la cui onda d'urto da Palermo si sarebbe riflessa nella stessa Napoli, prefigurando non solo l'adesione ad un cambio di dinastia, ma persino l'ipotesi stessa di costituire una repubblica. Sul momento, significativamente, questa ipotesi repubblicana venne respinta dagli stessi 'repubblicani' (sul tipo di La Farina), e 'filo-monarchici' (come Stabile)¹⁵, ciò risulta esplicitamente nello scambio epistolare fra loro intercorso fra fine giugno-inizio luglio 1848. Argomento sul quale più avanti ritorneremo.

Sull'attiva partecipazione dei *Pari* ai lavori del parlamento, va rilevato come il 13 aprile 1848, quando alla *Camera dei Comuni* si approva la decadenza dei Borbone, ricevuto questo messaggio, a loro volta i *Pari* - "invitati dalla voce pubblica" - dopo mezz'ora dall'invito "accorrono" ad approvarla, inviando una loro *Commissione*, guidata dal '*Pari temporale*' barone di Santo Stefano [marchese della Cerda]¹⁶, i cui altri componenti erano il sacerdote [Niccolò] De Carlo, il conte Priolo¹⁷, il padre Luigi Ventura ed il monsignor Cilluffo).

Al cospetto del Presidente della *Camera dei Comuni* (il marchese Vincenzo di Torrearosa) è proprio il principe di Sant'Elia a pronunciare un breve discorso, dicendo che i *Pari* hanno non solo approvato, ma "piuttosto acclamato il Decreto della Camera de' Comuni che dichiara Ferdinando II e la sua dinastia decaduti per sempre dal trono"¹⁸. Seguono "applausi da ogni parte", e grida di "Viva il Parlamento, vivano i *Pari*"¹⁹. Quindi il Presidente della *Camera dei Comuni* dichiara di rallegrarsi di "un sì bello accordo tra le due parti del potere legislativo", ciò che assicura "i destini futuri della nostra patria..."²⁰.

¹⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, pp, 133-134.

¹⁶ *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, cit., p. 191.

¹⁷ Si tratta di Francesco Notarbartolo.

¹⁸ Alessio [barone di] SANTO STEFANO (marchese della Cerda), [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* il 13 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 191.

¹⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 13 aprile 1848, in: *Ib.*, l. c.

²⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* il 13 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

Comunque è perentorio l'intervento nella *Camera dei Pari* da parte di un autorevole membro della *Commissione* inviata dalla *Camera dei Comuni*, ossia il deputato, *Cavaliere e professor*, Emerico Amari (il quale verso la fine di questo mese, assieme allo stesso La Farina, Casimiro Pisani e Gioacchino Ventura, riceverà l'incarico di recarsi in missione a Roma, Firenze e Torino per sollecitare il sostegno di quelle Corti alla Rivoluzione siciliana). Ora Amari si rivolge ai *Pari* dicendo che con la dichiarazione di decadenza, "la *Camera dei Comuni* ha formato un atto di giustizia nazionale e non manca ora che il voto della *Camera dei Pari* per diventare decreto: ne aspettiamo quindi l'approvazione"²¹.

In risposta a questo invito, il barone di Santo Stefano (membro della stessa *Commissione* inviata dai *Comuni*) prega la *Camera dei Pari* a far proprio il voto dei *Deputati*²². Prende poi la parola il *Pari spirituale elettivo* Luigi Ventura (padre teatino) che, giustificando la decadenza della dinastia borbonica, rivendicando tale decisione come un diritto della stessa società civile di "riprendere ciò che da Dio stesso ha ricevuto"²³. Sottolinea inoltre che si tratta di un diritto che si poteva con piena legittimità rivendicare specificamente solo in due casi. Qualora, cioè, il potere avesse attentato "a distruggere le leggi fondamentali, e le condizioni necessarie" all'esistenza della società, e nel caso che diventasse "nemico della società medesima attentando [anche] alla proprietà ed alla vita di tutti i cittadini"²⁴.

E questo è proprio il caso - sottolinea il *Pari spirituale elettivo* - del perpetrato annientamento da parte dei Borbone della costituzione, dello "Statuto antico della Sicilia [...], riformato nel 1812", documento che aveva rappresentato il 'patto' con i Siciliani, ossia la "condizione necessaria all'esistenza [stessa] della monarchia Borbonica"²⁵.

Motivo per cui l'abolizione di questo *Patto fondamentale* sin dal dicembre del 1816, da parte di re Ferdinando IV, andava considerata di per sé come un atto di decadenza sin da allora della dinastia borbonica riguardo al trono di Sicilia²⁶. E in effetti, con il 'colpo di Stato' del

²¹ Emerico AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* il 13 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 384.

²² Alessio [barone di] SANTO STEFANO (marchese della Cerda), [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 13 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 385.

²³ Luigi VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 13 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

dicembre del 1816, questo Sovrano, aveva dichiarato l'unione delle due parti del Regno, dandole la nuova denominazione di *Regno delle Due Sicilie* (anziché, come prima, Regno di Napoli e di Sicilia), con questo espediente annullando ogni ulteriore referente alla *Costituzione siciliana del 1812*, e ponendo così fine all'esistenza della secolare autonomia del *Regno di Sicilia* rispetto a Napoli²⁷.

²⁷ Un'autonomia vigente sin dall'epoca normanna (con Ruggero II, nel 1138), confermata dagli Svevi (l'imperatore Enrico I aveva sposato Costanza, figlia di Ruggero II), interrotta con il dominio angioino (Carlo I d'Angio venne incoronato re di Sicilia nel 1266), recuperata con la acciata degli Angioini (con il moto dei Vespri, nel 1282), riconfermata dagli Aragonesi e vigente sino appunto al 1816.

Parte IV

Su alcune peculiarità nelle prevalenti argomentazioni
della Camera dei Comuni rispetto alla Camera dei
Pari fra l'aprile-giugno 1848.

Capitolo XII.

La Camera dei Comuni affronta la vexata, e insoluta, quaestio di una 'legge sui municipi' (fra inizio aprile ed inizio giugno 1848): dal progetto di assoluta autonomia alla conclusiva subordinazione.

Ripercorsa sin dai suoi inizi in effetti la vicenda della legge sui Municipi ha una prima enunciazione nella seduta della *Camera dei Comuni* del 7 aprile 1848, quando cioè - in significativa concomitanza con la presentazione, il giorno seguente, del progetto di *Regolamento per la Guardia nazionale*¹ - si dà lettura al rapporto elaborato dalla *Commissione sul progetto della legge sui Municipi*². Uno dei componenti della Commissione, Matteo Raeli, sale alla tribuna e legge il rapporto preventivo nel quale si dichiarano sommariamente le idee fondamentali contenute nel *Progetto di legge*.

Indubbiamente, in questo documento alcune spettanze attribuite al Presidente del *Consiglio civico* conferivano all'autorità municipale una rilevante autonomia politica³. D'altra parte, nel definire l'autorità del *Consiglio*, il comma 1 dell'art. 17 del progetto di legge, precisava che "apparterrà al Consiglio" municipale "il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, ossia stabilire il suo bilancio preventivo, ben inteso però, che, quanto allo accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza la intelligenza ed approvazione del Parlamento"⁴.

¹ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 136.

² Il testo del *Progetto di legge* (in 32 articoli) è riportato negli atti della seduta della *Camera dei Comuni* del 7 aprile 1848, in: *Ib.*, pp. 132-135).

³ Del resto qui riferite esplicitamente nei termini di quanto disposto dalla costituzione del 1812: "Art. 12. Il Presidente del Consiglio municipale avrà tutti i poteri che la costituzione del 1812, nel cap. 15, accorda al Presidente della Camera dei Comuni giusta le annesse istruzioni" (*Progetto della legge*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 133).

⁴ *Ibidem*, l. c.

Concetto ribadito all'art. 18, dove si prevedeva appunto un controllo parlamentare su ogni aumento locale dei dazi⁵, ciò che - come vedremo - darà luogo a lunghe discussioni nelle due *Camere*, temi che appariranno questioni di dettaglio locale, a fronte dell'urgenza di ben altre decisioni. Da rilevare, fra l'altro, che al comma 5 dell'art. 17 ci si riferiva ancora alla costituzione del 1812, dichiarandosi che "apparterrà al Consiglio municipale" di "eleggere il Magistrato municipale, e sindacarne i conti giusta i paragrafi 19-21 e 24 del cap. I del titolo dei Consigli civici" (della costituzione del 1812)⁶.

Riguardo poi alle "preminenze" ed agli "incarichi", cioè alle funzioni del *Magistrato comunale* (delineate nell'art. 26) è da sottolineare come, per più versi, la sua autorità risultasse qui ambigualmente subordinata. Intanto, perché al comma 2 si riconosceva che il potere di tale *Magistrato* (di "curare tutti gli oggetti di pubblica salute interna") era limitato dal fatto che si dichiaravano ancora "in pieno vigore le deputazioni senatorie ove esistono giusta le leggi in osservanza"⁷. Inoltre, la sua autorità era attenuata (al comma 10) nel potere di intervenire nell'ambito municipale per assicurare l'ordine pubblico, in quanto il *Magistrato municipale* restava "per la disciplina sotto il comando dei suoi superiori"⁸. Infine la sostanziale attenuazione dell'autorità del *Magistrato municipale* si confermava anche nel comma 11, dove - nel delineare il suo potere di "esercitare le funzioni di commissario di guerra" - lo limitava al caso che "nel comune non risieda un agente dell'amministrazione militare con questo incarico"⁹.

Tutto sembra dunque nel *Progetto* predisposto a subordinare il *Consiglio municipale* ed il suo *Magistrato* all'amministrazione centrale, ciò che in sostanza - e non solo sotto il profilo dell'ordine pubblico - significa una strettissima dipendenza dai comandi locali e centrali della *Guardia nazionale*. Non a caso, lo stesso relatore della *Commissione* incaricata del progetto, il suddetto deputato Matteo Raeli, sentiva il dovere di segnalare sia la contrapposizione insorta nella stessa *Commissione* sull'opportunità o meno di istituire dei *Consigli*

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, p. 134.

⁸ Comma "10. Disporre della forza interna di ogni comune per la conservazione dell'ordine pubblico, per la esecuzione di atti legittimi di qualsiasi autorità, restando però la stessa per la disciplina sotto il comando dei suoi superiori" (*lb.*, p. 135).

⁹ *Ibidem*.

distrettuali o *provinciali*¹⁰, sia il fatto che, alla fine, la maggioranza della *Commissione* stesa avesse optato per demandare questi controlli all'amministrazione centrale¹¹.

Questione sin dal *Progetto di legge* non risolta, dunque, questa delle rispettive competenze del Governo rispetto alle autorità municipali, su cui si ritornerà più volte nelle settimane successive, a cominciare dalla seduta della *Camera dei Comuni* del 14 aprile 1848, in effetti dedicata soprattutto alla discussione sul dazio sul macinato¹². Nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848 riprende la discussione della *Legge sui Municipi*, ora con l'intervento del deputato barone Vito d'Ondes Reggio, il quale subito richiede che si affronti il quesito del sistema nel suo complesso, prima di dibattere sui singoli articoli¹³. Interviene allora il deputato Filippo Santocanale¹⁴, il quale anche lui ricorda - in qualità di membro della suddetta Commissione incaricata di elaborare il testo della legge - come sin dalle prime sedute di questa fosse emerso il problema dell'autonomia o meno da riconoscere ai municipi. E proprio in quella circostanza, essendo stato "*tal problema rigettato dalla commissione*", si era deciso di discutere anzitutto i singoli articoli¹⁵.

Risoluzione ritenuta incoerente ed ambigua appunto da Santocanale e dal barone D'Ondes Reggio, ai quali Emerico Amari invece obietta che, "*tenendo per norma la nostra legge del 1812, è inutile la discussione preliminare proposta [...], dacché quella legge stabilisce le regole base*"¹⁶. Gli ribatte D'Ondes Reggio distinguendo intanto la sua posizione da quella del deputato Santocanale, dichiarando che le conclusioni di una commissione di per sé non impediscono alla *Camera* di deliberare in maniera anche del tutto diversa. Riguardo poi ad Amari, il Barone osserva che non era affatto vero che la legge del 1812 fosse ora da accogliere in via definitiva¹⁷.

¹⁰ Organismi intermedi, intercomunali, eletti dai comuni stessi, incaricati di controllare la gestione del patrimonio comunale.

¹¹ Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 7 aprile 1848,], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 130.

¹² *Camera dei Comuni*, seduta del 14 aprile 1848, in: *Ib.*, pp. 192-196.

¹³ *Camera dei Comuni*, seduta del 24 aprile 1848, in: *Ib.*, p. 256.

¹⁴ Filippo SANTOCANALE, [Intervento nella seduta della *Camera die Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 256.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ Emerico AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera die Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 257.

¹⁷ "[...] *Male si appone l'onorevole signor Amari nel credere inutile la discussione sul si-*

Dopo prese la parola l'altro membro della *Commissione*, Matteo Raeli, che a sua volta ripeté come in quelle riunioni si fosse subito affrontata la discussione "sulle idee di centralizzazione o d'assoluta libertà" dei *Municipi*, ma che poi - precisa ora - era intervenuta una mozione del 'signor barone' Turrisi, il quale chiamò in causa urgenti misure per l'ordine pubblico, che - a suo dire - i comitati locali, comunali, non riuscivano ad assicurare. Pertanto, la *Commissione* stessa si era limitata a considerare solo gli aspetti meramente amministrativi, lasciando alla *Camera* ogni decisione sulla centralizzazione o sull'autonomia amministrativa e politica dei comuni¹⁸.

Riprendendo la parola, il barone D'Ondes Reggio dichiarò perentoriamente di avere come propria professione di fede politica (e ben più dei componenti la *Commissione*) l'amore per la "libertà dei Municipi", per cui non poteva che dissentire dall'idea che dovesse essere il Parlamento a pretendere di conoscere ed a "deliberare le bisogna particolari d'un comune"¹⁹. Propose invece l'istituzione di una "associazione distrettuale", ciò che non voleva dire "contrazione" locale di interessi politici, ma significava "cooperazione di vari individui, o corpi morali, per conseguire un intento che ciascuno da sé solo" non avrebbe potuto conseguire²⁰.

Secondo lui, andava dunque considerato un errore pretendere che ogni comune rimanesse "senza legami cogli altri e col solo legame della rappresentanza nazionale nella capitale", perché il Parlamento non poteva altro che "attendere [...] a' grandi bisogni della Nazione"²¹ e non a questioni locali.

Si sarebbe dovuto prendere ad esempio l'Inghilterra, "terra classica d'ogni libertà", dove "la libertà dei municipi è all'apogeo", e dove vi sono delle "Contee" rappresentative "dei rapporti comunali"²². Non si poteva dunque pretendere che in Sicilia si distruggessero ora queste relazioni, per giunta credendo di averle così liberate "da

stema perché per norma la legge del 1812 si è ritenuta; imperocché questo suppone sancito ciò che non lo è stato affatto, cioè che quella legge doveva essere la base" (Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹⁸ Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, pp. 255-256.

¹⁹ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 260.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, l. c.

uno stato di concentrazione oppressiva incredibile” (come era quello ai tempi degli intendenti borbonici) semplicemente riducendo i municipi *“ad uno stato di discentramento [sic]”* totale, *“ossia di dissoluzione intera”*²³.

In questa prospettiva il deputato Barone si allineò in certa misura alla proposta avanzata da Cordova riguardo al preambolo della legge da accettare così come formulato dalla *Commissione*, in quanto tale preambolo almeno metteva in chiaro i fattori che debbono garantire la *“massima indipendenza”* dei comuni, ossia il rispetto dell’*“interesse generale della Nazione”* e la *“sicurezza”*²⁴.

In una specie di ‘contrappunto’ con gli oppositori, il barone Cordova insisteva a sua volta che, *“nello stabilire l’indipendenza de’ comuni”*, si dovesse assicurare certamente che *“le autorità comunali debbano con la massima libertà ed indipendenza amministrare il patrimonio dei comuni, e maneggiare gli affari di tutti”*, ma senza - nel contempo - dimenticare che *“i comuni sono nello Stato, e quindi la libertà di azione delle autorità municipali non dev’ essere tanta da potersi mettere in ribellione contro l’interesse generale della nazione”*²⁵.

Il barone Cordova concordava poi con il collega deputato, il ‘signor’ Errante, il quale - a proposito della libertà di stampa - aveva enunciato *“lucidamente il confine tra la libertà e la licenza”*, principio cui debbono sottostare i *“municipi non meno”* che gli individui²⁶. Quindi Cordova invitava la *Camera* a non *“creare 360 repubbliche [...] che si faranno la guerra civile, invece di una Sicilia compatta e forte”*²⁷. All’ipotesi di affermare il punto di vista della centralizzazione di ogni rappresentanza di interessi politici nel Parlamento, a sua volta Raeli opponeva che tale azione sostanzialmente rappresenterebbe qualcosa in contraddizione con l’articolazione complessa della società politica²⁸.

²³ *Ibidem*, l. c.

²⁴ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 261.

²⁵ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 262.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ *“La nazione sebbene sia in astratto un corpo distinto dei comuni e degl’individui, pur nondimeno, siccome si forma degl’individui e dei comuni, è interessata [...] per il suo generale benessere a provvedere all’utilità e al bene dei vari individui che formano la famiglia detta comune, o di alcuni comuni [...]”*(Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 264).

Fare altrimenti, centralizzare tutto nella capitale, a Palermo, nel Parlamento - ossia "mantenere in una continua dipendenza i Consigli municipali" - varrebbe come ritornare alla totale soggezione dell'epoca borbonica, cioè "ritornare ai ceppi della legge del 12 dicembre 1816"²⁹. Alla legge con cui, peraltro, Ferdinando IV (trasformatosi in Ferdinando I del Regno delle Due Sicilie, anziché del Regno di Napoli e di Sicilia) aveva eliminato implicitamente anche, ed anzitutto, il Parlamento siciliano e la costituzione del 1812.

Nel prosieguo della discussione, viene delineandosi poi la questione degli aventi diritto ad essere elettori nei Consigli municipali. Singolarmente, il deputato Calogero Curto, pur essendo un sacerdote, "vuole esclusi dai Consigli civici i monaci ed i regolari, essendosi sperimentato non essere conveniente che votino coloro che da' sacri canoni furono appellati come cose e non come persone"³⁰. A tale proposta si oppone peraltro un laico, il deputato dottor Angelo Marocco, asserendo che anche nella Camera dei Pari erano presenti dei monaci³¹. E qui interviene di nuovo il barone Vito d'Ondes Reggio, ora obiettando che "è un rimasuglio d'antica barbarie l'escludere i monaci dai dritti di cittadino", e conclude dicendo di riservarsi di sviluppare in seconda lettura³² dell'articolo i suoi convincimenti in proposito (principi che - sottolinea - erano "di tendenza evidentemente liberale") sulla base dei quali intende dimostrare quanto sia contraddittorio escludere i monaci "dal dritto politico di eleggere nei municipi, quando poi alcuni si fanno sedere nelle camere legislative"³³.

²⁹ *Ibidem*, p. 265.

³⁰ Calogero CURTO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 269.

³¹ *Ibidem*, l. c.

³² La procedura di approvazione delle leggi seguiva nella tradizione del Parlamento siciliano il modello britannico delle tre letture. La prima avveniva nella discussione dell'assemblea legislativa, che deliberava sul passaggio alla seconda lettura. In questa si deliberava sulla base della relazione di una commissione che aveva riassunto gli aspetti più discussi nella precedente lettura, ora oggetto di ulteriori emendamenti. In terza lettura l'assemblea procedeva ad complessiva revisione del progetto ed alla votazione finale (Romolo ASTRALDI, *Il diritto parlamentare italiano nel regolamento delle assemblee*, in: *Il centenario del Parlamento (8 maggio 1848-8 maggio 1948)*, cit., p. 383). Tale tradizione risaliva al diritto ed alla prassi costituzionale britannica (*Ib.*, p. 384). Questa tradizione venne recepita dottrinarmente da Cesare Balbo che sin dal 1850 (in *Della monarchia rappresentativa in Italia*, libro III, cap. 2, p. 278) "patrocinò le tre letture" (*Ib.*, p. 384n).

³³ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 24 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 261.

Segue l'intervento del deputato Ugdulena³⁴, il quale produce una triplice distinzione sui diversi generi di monaci, ed a sua volta propone che "s'includano tutti nella proibizione di votare", convincendo la Camera, che a maggioranza adotta le suddette proposte, per le quali restano "esclusi tutti i regolari"³⁵. Ossia tutti gli appartenenti agli Ordini monastici. Posizione a suo tempo avversata da Gioacchino Ventura di Raulica, nel 1821, convincendolo ad abbandonare ogni sua precedente fiducia nel Regime costituzionale ed a volgersi all'incombente reazione conservatrice.

Riguardo ai municipi, a questo punto è necessario estrapolare dalla complessa trama degli eventi e delle discussioni delle due Camere lo svolgimento di alcuni aspetti del dibattito sul Progetto, che avviene in una rapsodica sequenza di argomentazioni che si rivela come uno degli argomenti cruciali del Governo provvisorio siciliano (accanto cioè alla questione dell'ordine pubblico, della ruolo della Guardia nazionale, delle oscillazioni fra il significato innovativo, costituente, della Rivoluzione).

Tale *vexata-insoluta quaestio* travaglia i lavori delle due Camere, che si rivelano incapaci di definire un'autonomia dei municipi che, per un verso, fosse compatibile con la giusta centralità del potere statale e, per altro verso, arrestasse e prevenisse una diffusa, incessante, proliferazione di 'squadre' e di 'comitati' rivoluzionari, attivi in ogni più piccola frazione degli antichi municipi. Una *quaestio* che riempie tutto l'arco di tempo che va dal 7 aprile, in cui si presenta appunto il Progetto, alla discussione che avviene prevalentemente

³⁴ E probabilmente che si tratti del sacerdote, professor Gregorio, piuttosto che del dottor Francesco Ugdulena o del dottor Giuseppe Ugdulena, anche loro due deputati.

³⁵ Gregorio UGDULENA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, pp. 270. Su questa pregiudiziale avversione per gli *Ordini regolari*, di 'lontana' matrice rivoluzionaria francese, va precisato che si tratta degli appartenenti agli Ordini monastici. Posizione pregiudiziale a suo tempo avversata da Gioacchino Ventura di Raulica, nel 1821, tanto da convincerlo ad abbandonare ogni sua precedente fiducia nel Regime sorto nel 1820 (in cui inizialmente lui stesso aveva visto la possibilità di una monarchia costituzionale corrispondente alla tradizione siciliana e britannica). Anche su questo aspetto di Gioacchino Ventura rinvio a: Paolo PASTORI, *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997 [Pubblicazioni del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Lecce. Sezione saggi. 10]; Gioacchino VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*. A cura di P. Pastori. Con una premessa di Mario D'Addio. Firenze, Stabilimento Poligrafico Fiorentino, 2005.

alla *Camera dei Comuni* (fra l'8 ed il 26 maggio) fino a giungere alla pubblicazione del testo definitivo (su *Il Governo di Sicilia*)³⁶ del Decreto del 28 maggio 1848 (*Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848*).

Mentre alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 27 aprile 1848 si riprende la discussione sulla Tassa sul macinato e sui dazi comunali (senza che niente di sostanziale lì venga ad aggiungersi alla questione dell'autonomia dei *Municipi*)³⁷, invece alla *Camera dei Comuni* l'8 maggio 1848 si riaffronta questa *quaestio* sui municipi, ora riguardo sia alla definizione del numero dei membri componenti i *Consigli municipali* (in rapporto alla popolazione), sia ai poteri del Presidente del *Consiglio municipale* (che si decide dovesse avere anche lui - nell'ambito del municipio - la stessa tipologia dei poteri accordati al Presidente della *Camera dei Comuni*, ai sensi del *Capitolo XV* della costituzione siciliana del 1812)³⁸.

I primi due articoli del *Progetto* discussi sono quelli che definiscono i termini entro i quali verrà definita sia l'autonomia che la composizione delle magistrature da instaurarsi nei singoli comuni.³⁹ La discussione si apre sulla composizione del *Consiglio* (in rapporto alla popolazione), sviluppandosi poi con l'approvazione degli artt. 3-5 e 6 (sulla maggioranza assoluta richiesta per essere eletti), cui seguono gli artt. 7-16⁴⁰.

³⁶ Palermo, n. 23, 29 maggio 1848.

³⁷ *Camera dei Pari*, nella seduta del 27 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 424-425.

³⁸ *Camera dei Comuni* seduta dell'8 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 462.

³⁹ "Art. 1. Tutti i negozi pubblici ed interessi dei comuni dovranno essere trattati ed amministrati da un Consiglio e Magistrato municipale [...]. Art. 2. Saranno per ora naturali componenti del Consiglio di tutte le popolazioni e città di questo Regno di Sicilia tutti coloro che si trovano iscritti nei registri che si formarono per l'elezione dei rappresentanti del parlamento, in esecuzione dell'atto di convocazione del 24 febbraio" (*Ib.*, p. 449).

⁴⁰ Ossia: dell'art. 7 (sul momento della formale costituzione del Consiglio, dopo la proclamazione degli eletti); dell'art. 8 (sulla nomina fra i componenti del Consiglio stesso di un Presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario); dell'art. 9 (sulla gratuità delle funzioni dei consiglieri); dell'art. 10 (sulla cadenza mensile delle adunanze ordinarie del Consiglio, e di quelle straordinarie su istanza del Magistrato municipale); dell'art. 11 (sul numero dei componenti richiesto per la legalità di ogni sessione); dell'art. 12 (rilevante per la diretta connessione con i poteri conferiti dalla Costituzione del 1812 [nel capitolo 15] al Presidente del Consiglio municipale); dell'art. 13 (sulla pubblicità del Consiglio); dell'art. 14 (sulla votazione, talvolta a scrutinio segreto); dell'art. 15 (sulla supplenza dei membri del consiglio); art. 16 (sul processo verbale delle sedute)[*Ib.*,

Infine, la seduta si conclude alle ore "6 e un quarto pomeridiane"⁴¹.

Ma è nella seduta del giorno successivo, il 9 maggio, che avviene (in relazione all'art. 17) una discussione particolarmente significativa (destinata ad occupare non solo interamente questa seduta, ma a prolungarsi ulteriormente) sul significato dell'autonomia municipale, sin qui esplicitamente riferita al dettato della Costituzione del 1812⁴².

L'argomento suscita un ampio dibattito a partire da chi, come il deputato Romeo, sostiene la necessità di un organo intermedio, cioè di "una potestà intermedia fra il comune ed il Parlamento", una "Assemblea intercomunale" (ossia di un organismo tale da poter dar corpo a quelle funzioni di amministrazione economica che esulano dalle capacità del singolo *Municipio*, ma che non possano essere affidate allo Stato)⁴³.

La discussione ha però un punto decisivo nell'intervento del barone Vito d'Ondes Reggio. "Il principio informatore della legge dei *Municipi* che discutiamo, principio grande e beneficentissimo, principio opposto a quello della concentrazione, ossia di dispotismo amministrativo, che ha travagliato finora i nostri comuni, è la libertà e l'indipendenza dei *Municipi*"⁴⁴. Tuttavia, precisa il Barone, "lasciare in balia dei Consigli civici non solo l'imporre un balzello in generale, ma anco d'introdurne uno di nuova natura, o accrescerne a dismisura la cifra d'uno esistente, e d'assegnare i modi onde riscuoterlo, potrebbe riuscire nocevolissimo agli interessi della stessa comune, agl'interessi d'altri comuni, agli interessi della azione intera"⁴⁵.

Pertanto, si deve modificare il *Progetto*, in modo che, lasciando ai Consigli la facoltà di determinare nuovi bisogni, si abbia l'appro-

pp. 450-465].

⁴¹ *Ibidem*, p. 465.

⁴² "Art. 17. Apparterrà al Consiglio: I. Il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune ossia stabilire il suo bilancio preventivo, ben inteso però che quanto allo accrescere con nuovi pesi comunitativi gl'introiti, ciò non posa farsi senza la intelligenza ed approvazione del Palamento; II. Deliberare sopra ogni dritto [sic] da sperimentarsi ed acquistarsi e sopra ogni obbligazione da contrarre o sciogliere in nome del comune; III. Stabilire le condizioni delle locazioni de' beni comunali e della esazione dei dazi; IV. Sopraintendere agl'introiti ed alle spese per i bisogni, comodo ed orrato [sic] del comune medesimo; V. Eleggere il Magistrato municipale e sindacare i conti giusta i paragrafi 19-21, 24 del capitolo I del Titolo I dei Consigli civici della Costituzione del 1812, come altresì eleggere il conciliatore, il cassiere, gli ufficiali comunali" (*ib.*, p. 466).

⁴³ Ignazio ROMEO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 9 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 467.

⁴⁴ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 9 maggio 1848], in: *ib.*, pp. 467-468.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 468.

vazione del Parlamento. In tal modo, “*il principio magnificentissimo dell’indipendenza e libertà dei comuni viene rispettato, ed anco rinvigorito, mentre il Generale Potere legislativo si spiega soltanto affinché i comuni e l’intera Nazione detrimenti non ricevano (Applausi)*”⁴⁶.

Interviene poi il deputato, barone, Filippo Cordova, che chiede anche lui di istituire un’ autorità intercomunale per mediare fra i comuni ed il Palamento. Proposta respinta dal deputato Matteo Raeli, il quale ritiene che un’ autorità intermediaria sarebbe solo una “*Deputazione distrettuale o provinciale*”, retaggio del dispotismo borbonico, quindi strumento per “*ispingere [sic] l’ emanazioni del potere in ogni parte dell’ Isola, per sorvegliare, ispiare i palpiti, i sospiri di ogni cittadini*”⁴⁷.

All’ idea di una “*autorità intermedia*”, o “*Deputazione distrettuale o provinciale*”, ora si oppone il deputato Raeli, che - contraddicendo il suo precedente richiamo alle complesse articolazioni della società politica - adesso sostiene che tale autorità vada vista come negativa, qualcosa cioè che non è mai utile, come infatti non lo erano le sottointendenze, le quali erano utili solo al dispotismo, che se ne serviva appunto surrettiziamente⁴⁸.

A favore di un’ autorità intermedia si pronunciano invece anche altri deputati, come Gaetano La Rosa, che ricorda come l’ assoluta libertà (senza organi di mediazione) lasciata ai comuni dalla costituzione del 1812 li portasse alla rovina⁴⁹. A sua volta, quantunque critico di quanto sosteneva La Rosa, da parte sua Francesco Ferrara osserva che gli abusi di un sindaco, come nel 1812 o, in precedenza, di un intendente borbonico sarebbero ora raffrenati anche solo dai *Consigli civici*, e dalla stampa, dai singoli amministrati. Quindi riconosce anche lui l’ utilità di *associazioni intercomunali* (indicandole come possibile luogo di conciliazione fra “*l’ indipendenza municipale*” e l’ interesse “*reciproco dei comuni*”), ma distinguendone appunto la funzione da quella tipologia di autorità intermedie voluta dai Borbone attraverso dei *Consigli di distretto* e di quelli di *Provincia*, in quanto autorità “*che, in un modo o in un altro, sarebbber sempre usurpatrici e tiranne*”⁵⁰.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 469.

⁴⁷ Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 470-471.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 471.

⁴⁹ Gaetano LA ROSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 473-474.

⁵⁰ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 474-475.

Analoga la conclusione di Emerico Amari, il quale, se - da un lato - considera prematuro anticipare i decreti del Parlamento sui poteri dei *Consigli comunali* (e quindi anche l'istituzione di eventuali associazioni intercomunali), anche lui - d'altra parte - ritiene che istituire delle autorità intermedie sarebbe lo stesso che "gettare la base di una concentrazione che potrebbe trovare il suo addentellato nei Consigli distrettuali e provinciali che conosceva la legge del 1816"⁵¹.

La discussione prosegue con altri interventi, nel corso dei quali il barone Cordova riprende la parola con il proposito di rispondere sia ad Amari, sia a Ferrara che a Raeli, ma sviluppando un'argomentazione intesa a rovesciare i termini del quesito da tutti questi sollevato. Qui, cioè, Cordova sostiene che la storia dei municipi italiani è diversa da quella della Francia, dove "i comuni furono tratti dal nulla in cui giacevano", ma ciò avvenne grazie alla protezione loro accordata dall' "elemento monarchico, allorché questo elemento arrivò a comprimere la feudalità"⁵². In Francia, lo *Stato* nasce prima del *Comune*, contrariamente all'Italia, dove i *Municipi* precorrono la nascita dello *Stato*.

Qui il barone Cordova fornisce una canone interpretativo del *federalismo su base municipale*, tale da spostare concettualmente il termine stesso della sovranità politica, non solo dallo *Stato*, ma anche dal *Popolo*, dalla *Nazione*, individuandone invece il titolare nei *Municipi*⁵³. In tal senso, posto dunque che "il diritto risiede nei comuni, anziché nella nazione, non è più necessario di ricorrere al potere legislativo, al Parlamento, per la imposizione del nuovo dazio", si può legittimamente ricorrere "all'autorità intermedia, alla quale i comuni associati e la nazione, se bisogna, possono delegare questa funzione moderatrice"⁵⁴.

Cordova insiste nella critica ad Amari, e reitera la sua richiesta che vi siano "autorità intercomunali delle cui attribuzioni si stabiliranno le regole in fine del progetto della Commissione"⁵⁵. Condividendo il parere di Cordova, tuttavia Vito d'Ondes Reggio precisa che una tale

⁵¹ Emerico AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 475.

⁵² Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 479.

⁵³ "La scuola italiana ritiene che i *Municipi associati* han composto lo *Stato*, ed hanno dato alla sovranità nazionale quella somma di poteri che era indispensabile alienare per costituire lo *Stato*" (*Ib.*, l. c.).

⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 479-480.

*associazione intercomunale non dovrà diventare uno strumento per il quale certi comuni si ingeriscano negli affari di altri comuni. A questa condizione l' "associazione intercomunale sarà un vero progresso, di cui mi feliciterò col mio paese, che sarà il primo nel mondo civile che solennemente la proclamerà e la sanzionerà come legge fondamentale dello Stato (Applausi)"*⁵⁶.

Dopo i suddetti interventi, Emerico Amari propone di rinviare la decisione di una tale autorità intercomunale a quando saranno elaborate le leggi sul complessivo riordino sia delle "opere pubbliche" nei singoli *Municipi* ("e più particolarmente costruzioni di strade"), sia della "salute pubblica", sia "dell'istruzione pubblica"⁵⁷.

Invece, l'intervento del deputato Benedetto Privitera è inteso a confutare quello che comunque egli considera un eccesso di autonomia concesso ai municipi⁵⁸. Singolare è che le sue stesse parole vengano anni dopo riprese (con tutto il loro significato nettamente antagonistico fra *Municipi* e *Stato*), senza citarlo - come più avanti vedremo - da Pasquale Calvi nelle sue *Memorie*.

Sul momento, comunque, la *Camera dei Comuni* si limita conclusivamente ad approvare tutte le suddette prerogative dei *Consigli civici* previste dai primi quattro commi dell'art. 17 della legge in discussione, senza però definire alcunché su questo organo intermedio (ossia né sulle *Assemblee di associazione intercomunale*, né - tantomeno - sul ripristino delle *Deputazioni distrettuali o provinciali*). Si rinvia invece la discussione del comma 5, che prevedeva la facoltà del *Consiglio civico* sia di "eleggere il magistrato municipale e sindacare i conti" (ai sensi dei "paragrafi 19, 20, 2 24 del capitolo I del titolo I" che la costituzione del 1812 aveva dedicato appunto ai *Consigli civici*), sia di eleggere "il conciliatore, il cassiere, gli ufficiali comunali"⁵⁹.

⁵⁶ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 480.

⁵⁷ Emerico AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 475-476.

⁵⁸ "[...] Per quanto si voglia stabilire libera amministrazione de' corpi municipali, io non so divenire ad accordare poteri così estesi ed illimitati; la libertà vivifica, ma la licenza uccide [...]. Nella mia esperienza [...] ho dovuto osservare all'epoca del 1812, quando la prima volta installati i *Consigli civici* furono, degli atti d'essi formati con grave pregiudizio de' comuni, per la sfrenata libertà di cui fecero uso" (Benedetto PRIVITERA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 483).

⁵⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 9 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 485.

Alle ore “6 e mezzo pomeridiane” la Camera aggiorna la discussione del paragrafo 5 dell’articolo 17, la quale riprende il 10 maggio, dopo però la comunicazione da parte del Presidente di alcuni messaggi⁶⁰. Il primo è del *Presidente del Governo*, con cui si accetta la rinuncia all’incarico sia del ministro di *Grazia e Giustizia* signor Pisano, sia del ministro di *Interna sicurezza*, signor Calvi (rimpiazzati il primo Francesco De Luca e il secondo con il marchese della Cerda)⁶¹. La discussione prosegue poi sulla legge sui *Municipi*, e precisamente sul suddetto comma 5 dell’art. 17⁶². Interviene il barone D’Ondes Reggio, il quale reitera la sua precedente mozione, invitando a considerare tutte queste questioni in riferimento ai principi generali dello Stato, per i quali è indubbio che “*fare le leggi s’appartiene al Parlamento*”, ma questo non significa che una legge debba occuparsi di un singolo particolare (nella fattispecie: sia della diretta “*contrattazione di un debito*” da parte del comune, sia dell’alienazione “*d’un bene qualunque*”)⁶³.

Si eviti pertanto una *concentrazione* di ogni singola questione amministrativa nello Stato. “*La concentrazione*” è dannosa, soprattutto quando un potere usurpa le “*forze di tutto il paese*”, e quando, come “*febricitante di forza*”, un potere “*convelle [sic], tortura, mutila, uccide la vitalità di tutti i vari corpi onde la Nazione si compone, ed il gran corpo di lei alfine rende floscio e consuma*”⁶⁴. L’intervento del Barone è interrotto da quelli che i verbali della seduta definiscono ‘*applausi reiterati*’⁶⁵. Quindi egli conclude con l’esortazione a non ripetere gli errori della Costituente francese, che tutto centralizzava, in una prassi dispotica poi seguita da Napoleone⁶⁶.

L’11 maggio riprende la discussione della legge sui *Municipi*, che però viene interrotta dalla comunicazione (del ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile) delle notizie ricevute dai commissari inviati a Roma, a Firenze e Torino. Il Ministro precisa che un’*Allocuzione* [quel-

⁶⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 489.

⁶¹ Alessio Santo Stefano, marchese di Murata e della Cerda.

⁶² *Camera dei Comuni*, seduta del 10 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 490.

⁶³ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 501.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 502.

⁶⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 maggio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶⁶ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.

la del 29 aprile] del “*Sommo Pontefice*” ha avuto un’erronea interpretazione, che comunque ha determinato preoccupazione nei commissari siciliani, i quali hanno creduto necessario “*inviare un indirizzo al Santo Padre col quale manifestare il vero senso che si dovea dare a quel discorso*”⁶⁷.

Tale indirizzo, sottoscritto da tutti gli altri rappresentanti degli Stati italiani, “*fu dato subito alle stampe*”, mentre i commissari siciliani hanno chiesto udienza al Papa⁶⁸. Nel corso della stessa seduta viene data lettura al paragrafo 10 dell’art. 22 già in discussione, che per la sua importanza si ritiene debba essere rinviato a più ampia riflessione. In effetti tale paragrafo affrontava una problema (se affidare o meno ai *Municipi* la difesa dell’ordine pubblico) destinato a sviluppare altre future opposizioni (tutte, nel complesso, contrarie all’idea di un’autonomia locale nel garantire l’ordine pubblico)⁶⁹.

La discussione riprende nella seduta del 12 maggio, ora riguardo al paragrafo 30 (che recita: “*Il Magistrato municipale risponderà della sua amministrazione*”)⁷⁰. Ma anche qui si rinvia, all’indomani, quando il paragrafo (che comunque non risolve i dubbio sollevati dal paragrafo 10) viene approvato⁷¹. Nella seduta del 15 maggio, la discussione inizia sulla posizione di alcuni deputati contraria all’affrancamento dei canoni dovuti “*a commende vacanti*”⁷².

Posizione che si innesta nel secondo messaggio inviato dalla *Camera dei Pari*, quello nel quale si proponeva di staccare “*dalla legge per lo apprestamento dei mezzi onde supplire ai bisogni straordinari della guerra, quella parte dell’articolo che autorizza l’affrancamento dei canoni, dei censi e delle rendite dovuti all’ex-ricetta gerosolimitana e ad altre commende vacanti, che con precedente decreto del 24 aprile 1848 erano state aggregate al patrimonio dello Stato*”⁷³. Allora prende la parola il deputato, dottor, Silvestro Picardi il quale anzitutto domanda perché la *Camera dei Pari* abbia tanto tardato, “*per più settimane, l’approvazione*” di questo

⁶⁷ Mariano STABILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* dell’11 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 512.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ “[Par. 10] *Disporre della forza interna di ogni comune per la conservazione dell’ordine pubblico, per l’esecuzione degli atti legittimi di qualsiasi autorità, restando però la stessa per la disciplina sotto il comando dei suoi superiori*” (*Camera dei Comuni*, seduta dell’11 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 516).

⁷⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 12 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 530.

⁷¹ *Ibidem*, p. 548.

⁷² *Camera dei Comuni*, seduta del 5 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 552.

⁷³ *Ibidem*, p. 553.

decreto del 24 aprile 1848⁷⁴. Poi esprime il suo convincimento che dietro la richiesta dei *Pari* si celi il proposito di “*taluno dei componenti di quella Camera*” di “*conservare le commende degli ordini cavallereschi, e ad escludere dal patrimonio attivo dello stato i beni che abbiām creduto aggregarvi col nostro decreto del 24 aprile 1848*”⁷⁵.

Pertanto, Picardi invita i colleghi - suscitandone applausi e vivaci consensi - a considerare attentamente che la proposta dei *Pari* tendeva palesemente “*a spogliare la Camera dei Comuni della più bella prerogativa che le accorda la costituzione del 1812*”, la prima fra le prerogative che “*tendono al bene ed alla salute della patria*”⁷⁶, ossia l'esclusiva iniziativa nelle leggi tributarie e fiscali. Motivo per cui ora ci si deve impegnare in ogni modo per “*distruggere ogni tendenza aristocratica e tutte quelle odiose distinzioni che sono oramai divenute incompatibili con quella libertà che abbiamo noi, ed a prezzo carissimo, riconquistata*”⁷⁷.

Una posizione questa decisamente criticata da Lamartine nella sua riflessione sugli errori della rivoluzione parigina di quello stesso 1848⁷⁸. Ma è proprio questa esautorazione della *Camera dei Pari* che invece anche il barone Cordova condivide. Ridicolizza (suscitando l'ilar consenso dei Deputati) quella che definisce una pretesa dei *Pari* di impedire la giusta confisca delle *Opere pie laicali*. “[...] *Io fo osservare che la confisca colpisce le proprietà altrui*”, mentre qui si tratta di “*beni de' quali decretavamo la devoluzione, non la confisca*”, e che “*sono beni originariamente dello Stato*”⁷⁹. Se la *Camera dei Pari* si ostinasse “*per salvare al caro Ordine di Gerusalemme le otto piccole commende del 1839*”, in tale evenienza il Comitato misto “*troncherà subito la questione*”⁸⁰.

⁷⁴ Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* l'11 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 553.

⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 554.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

⁷⁸ Lamartine segnalava questo stesso difetto nella *Camera dei Pari* di Luigi Filippo: “*Un'oligarchia parlamentare sembrava che fosse l'ideale sognato da questo principe cresciuto alla scuola del governo britannico, e l'oligarchia stessa finiva per essere falsata tra i meccanismi di governo. Una Camera dei Pari non ereditaria, senza autorità propria e priva di indipendenza, non era che la pallida idea di un Senato di cui il monarca poteva in ogni momento dominare o modificare la maggioranza, creando, a suo libito, nuovi senatori*” (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848. Prima versione italiana, a cura e con note di Ernesto Grassi*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1946, pp.).

⁷⁹ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* l'11 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 554.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 555.

Alla fine della discussione, la *Camera dei Comuni* rigetta il messaggio di quella dei *Pari*, e nel prosieguo di questa seduta del 15 maggio si ritorna alla discussione della legge sui *Municipi*. Ora, però, relativamente alla “*costituzione immediata dei Consigli civici*”, motivata dalla mozione presentata dai “*signori [Francesco] Ventura, Cordova, Venturelli, Ondes, Errante*” (i quali richiedono l’approvazione immediata, in ogni comune, dell’autorità municipale, cioè i *Consigli civici* ed i *Magistrati municipali*)⁸¹. La mozione si articola in 5 articoli, che regolarizzano l’elezione di queste magistrature che devono sostituire i *Comitati* sorti nei primi mesi della Rivoluzione.

Prende la parola il barone Cordova, che richiama l’attenzione sulla situazione di disordine prodottasi in ogni comune per molteplici cause, delle quali delinea un quadro completo, e non l’individuazione di un solo fattore (come invece ritiene Crispi⁸², ossia l’azione di agenti del governo borbonico che si sono insediati nei *Comitati municipali*).

La complessità del discorso di Cordova rivela però un’antinomia laddove argomenta il disordine nei singoli *Municipi* nel quadro di una ‘*rivoluzione nella rivoluzione in corso*’, un rivolgimento che nei singoli comuni si è sviluppato per la sovrapposizione di ambizioni di potere da parte di nuovi contro i primi *Comitati*, quelli che erano nati nei primi momenti della Rivoluzione. Ma anche questi primi *Comitati* erano sorti “*nella riunione accidentale di pochi individui, di donne e di fanciulli, nel tal giorno e nella tal piazza, non designati anticipatamente*”⁸³. Era stata subito una minoranza di rivoltosi che con le sue grida aveva conferito “*la facoltà di governare un comune*” a uomini pur rispettabilissimi, ma che ora, dopo quattro mesi di pace, si trovano scalzati dall’emergere di nuovi comitati⁸⁴. “*Nuovi partiti*” [...] *uomini novelli*”

⁸¹ *Camera dei Comuni*, seduta dell’11 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 557. I *Magistrati municipali* - “*con le attribuzioni stabilite nella Costituzione del 1812*” - saranno “*prontamente istituiti in ogni comune con le forme di elezione*” ed i “*motivi di esclusione e condizioni di eleggibilità prescritte nell’Atto di convocazione del Parlamento del 24 febbraio 1848 e nelle istruzioni che lo sieguono [sic] [...]*” (*Ib.*, l. c.).

⁸² “[...] Vorrei pria di tutto conoscere come sursero i *Comitati*, e come si reggono, per vedere se si debba o no adottare il progetto in discussione. In molti comuni troviamo degli uomini del passato Governo, i quali, lungi di secondare la rivoluzione, altro non fecero che cambiando nome elevarsi a *Comitati*” (Francesco CRISPI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 568).

⁸³ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 558.

⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

vogliono “sostituire un nuovo azzardo, una nuova fortuna, un novello cimento, all’azzardo, alla fortuna, al cimento che produsse i primi”⁸⁵. Si hanno così de’ Comitati e degli anti-Comitati, e de’ primi Comitati che rimpiazzano di nuovo i secondi, il che produce la guerra civile. (Applausi)”⁸⁶.

A correttivo di questa situazione Cordova (e in certa misura anche gli altri sottoscrittori della mozione) chiama in causa espressamente la *legittimazione* della rivoluzione, però da raggiungere non con una designazione dei magistrati municipali da parte del potere statale (il che sarebbe solo un atto di mera amministrazione), bensì attraverso una regolare elezione da parte della comunità locale⁸⁷. L’elezione come fonte della legittimazione del potere è qualcosa di sostanzialmente diverso dal potere ottenuto dalla acclamazione di nuovi capi da parte di una folla di rivoltosi sulla piazza del paese.

“Non vogliamo altro che [...] un personale che riunisca la fiducia del paese ed il credito che proviene da una regolare trasmissione di poteri” sia sostituito al personale che sarebbe solo risultato “dell’ordine, della preordinazione, dell’accidente”⁸⁸. Asserzione che nell’ultima frase contestualmente allude alla negatività sia della designazione delle magistrature municipali dal parte di un sistema statale centralistico (e poco importa se un ordine parlamentare o assolutistico), sia dell’acclamazione popolare sulla piazza di un municipio in rivolta.

Comunque la conclusione di Cordova è ambigua, fra il contestuale referente negativo alla rivoluzione municipale come creatrice di nuovi partiti (frutto dell’azzardo, della fortuna, dell’impegno antagonistico, il cimento) e il referente positivo ad una rivoluzione in cui il Parlamento garantisca che salgano al potere (attraverso l’elezione) non nuovi partiti, peraltro incessantemente antagonistici, ma uomini dotati di quella “forza morale che proviene dalla legittima trasmissione del potere”⁸⁹. Fonte del potere legittimo è la Rivoluzione che si inserisce nelle istituzioni parlamentari, e non l’anarchia di diversi partiti e municipi in una lotta vicendevole per questioni particolari, locali, cetuali.

Dichiarazione in cui si staglia la contrapposizione fra il rifiuto di uno spontaneismo democratico, di un’insorgenza di popolo (quale

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁷ “[...] La nostra mozione non tende dunque a dare delle regole di amministrazione. Noi abbiamo compreso che non si manca di regole, ma di un personale legittimo” (*Ib.*, l. c.).

⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

⁸⁹ “Ne’ comuni in cui gli uomini i più rispetabili sono saliti al potere, essi mancano di quella forza morale che proviene dalla legittima trasmissione de’ poteri” (*Ib.*, l. c.).

però era stato l'inizio del gennaio 1848 a Palermo) e l'evocazione di una legittima trasmissione del potere attraverso il Parlamento rivoluzionario. Ma chi ne sono i protagonisti? Forse un comitato rivoluzionario evidentemente preconstituito (rispetto all'insorgenza) e preordinato al fine di instaurare un ordine nuovo. E, nel caso, si tratta di un ordine settario da instaurare al posto di un ordine assolutistico? Oppure di un ordine nuovo comunque ancora dai contorni istituzionali incerti e indecisi, al margine oscillante fra l'instaurazione di una repubblica democratica (se non settaria quantomeno mazziniana) o la restaurazione di una monarchia costituzionale perduta nel 1816 e ora da recuperare, ma adattandola ai tempi? Incertezze e indecisioni su questo 'adattamento' (che Ferdinando II considerava un incomprensibile 'svolgimento') che comunque comprometteranno le sorti del Regime costituzionale del 1848, convincendo molti a risolvere ogni dubbio adattandosi all'Italico Amleto, aderendo cioè allo Stato centralizzato monarchico sardo-piemontese (con uno Statuto albertino certo almeno formalmente meno liberale di quello di Ferdinando II).

L'invocazione retorica del barone Cordova alla *Camera* è ambigua anche perché dapprima svaluta radicalmente i *Comitati* ("*Dateci degli esseri viventi che succedano a questi cadaveri che si chiamano Comitati ed il nostro voto sarà compiuto*")⁹⁰, poi ammette che tutto dipende dalla qualità delle persone che ne faranno parte, per cui la validità del sistema democratico non è assoluta, ma relativa, se cioè gli elettori sapranno scegliere bene oppure no. Allora, però, tutta la questione si complica più di quanto l'argomentazione di Cordova vorrebbe far credere, in quanto lui stesso ammette che non è detto che la legittimazione popolare designi sempre i migliori⁹¹.

Ci rimane comunque un'ultima osservazione a proposito degli '*uomini novelli*' che Cordova chiama in causa, in quanto è un argomento che se non immediatamente si ricollega al rivendicato 'sangue nuovo' ("*un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare*" che il Governo provvisorio ha rivendicato⁹² di rappresentare⁹³), certo

⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

⁹¹ "Gli uomini stessi che appartengono ai Comitati o sono buoni o tristi; se buoni, la pubblica fiducia li richiamerà al potere per via della elezione con quella nuova vita che non viene che dalla legittimità; se, tristi, è assai bene che siano scartati al più presto" (*Ib.*, l. c.).

⁹² *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, [25 febbraio 1848], in: *Atti del Comitato generale*, cit, p. 159.

⁹³ *Ibidem*, l. c.

l'invito a sostituire "questi cadaveri che si chiamano Comitati" sembra l'eco della definizione data da La Farina della *Camera dei Pari* come un "ossuario", cioè una "ben gelida cosa in paragone del focolare" della *Camera dei comuni*, vera fucina di iniziative politiche⁹⁴.

Minori le implicazioni, come accennavamo, di altri interventi nella sequenza argomentativa in questo stesso tema dei *Comitati municipali*. A partire dallo stesso Emerico Amari, il quale rivendica anche lui l'urgenza di far presto nell'approvare i "progetti di legge" (e non solo sui *Municipi*, ma anche "sulla sicurezza pubblica" e sulla *Guardia Nazionale*) proposti, cioè, "quali si trovano in blocco, approvarli e metterli in esecuzione"⁹⁵. Temi peraltro tutti e tre strettamente connessi nelle prevalenti interpretazioni delle due *Camere*.

Più misurato e conciliante l'intervento del Barone d'Ondes Reggio, che in parte aderisce alla mozione di Cordova, ma riconoscendo meno ambigualmente l'iniziale ruolo dei *Comitati municipali*, ora comunque da sostituire con le *Magistrature* proposte⁹⁶. Segue un ulteriore intervento di Cordova il quale adesso chiarisce meglio la sua convinzione che sia in atto una Rivoluzione dal doppio volto, con le Camere che guardano ad una monarchia costituzionale e il popolo che vuole la repubblica, la quale - sottolinea - è già in atto è che va in qualche modo conciliata con il sistema parlamentare bicamerale.

"E qui mi permetterò un'altra osservazione ben importante. Noi dobbiamo sempre aver presente un gran fatto, un fatto che il signor Perez indicò altra volta con una bella frase: 'noi abbiamo in dritto una Monarchia costituzionale e una Repubblica di fatto'. Da questa transitoria contraddizione provengono molte abnormità, molti stiracchiamenti del nostro attuale stato sociale. Mentre le Camere funzionano come elementi di una Monarchia costituzionale, il paese è nella Repubblica, e questo fatto non può rinnegarsi"⁹⁷.

Nelle parole che seguono si coglie in piena evidenza come l'ambiguità poc'anzi accennata (fra la spontanea rivoluzione di massa che elegge nell'entusiasmo del momento i suoi capi e l'inserimento

⁹⁴ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 302.

⁹⁵ Emerico AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 559.

⁹⁶ Attualmente "reggono i Comuni [...] i Comitati, del maggior numero dei quali niuno negherà i servizi alla causa della libertà prestati, ma pure non sono or più opportuni, e gravissimi inconvenienti producono in taluni comuni, ed in altri questi inconvenienti vanno introducendosi, e senza opporvi riparo possono aumentarsi e diffondersi deplorevolissimamente" (Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 560).

⁹⁷ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 562.

della rivoluzione in forme parlamentari) si risolve in Cordova nella celebrazione della monarchia parlamentare in cui le due Camere siano espressione contestualmente sia della dinamica realtà di una repubblica di fatto, quale è quella vivente nei municipi⁹⁸, sia della statualità (di per sé stabilizzatrice ancorché non statica)⁹⁹. “[...] *Cogliete dunque e subito nella nostra mozione l’occasione di rinnovare i poteri comunali, di convocare i collegi elettorali, di dare un popolo all’attività che tormenta le popolazioni ([altri] applausi), esse si muoveranno con gioia, e non vi dirigeranno la domanda di ogni giorno: ‘Che fa il Parlamento?’.* (Applausi prolungati)”¹⁰⁰.

Oltre a questo intervento di Cordova è da segnalare quello, di minor livello concettuale, di Francesco Ferrara, il quale invita a non scegliere frettolosamente nuove formule di rappresentanza della volontà politica dei *Municipi*, piuttosto adattando (anziché cambiarlo ad arbitrio del potere esecutivo) quanto in proposito era stato definito dalla Costituzione del 1812. “*Sia detto per incidenza, come per incidenza l’onorevole Carnazza si compiace a dileggiarla*¹⁰¹: *quella Costituzione è qualche cosa di serio; è l’opera di un Balsamo e di un Castelnuevo*”; *non basta?*”¹⁰². A sua volta Amari aderisce a questa posizione di Ferrara, precisando comunque che tale Costituzione va adattata al mutare dei tempi, per cui conclude che l’adattamento contenuto nella mozione proposta sia immediatamente approvato¹⁰³. A questo punto

⁹⁸ “È proprietà di ogni Repubblica, di ogni popolo che si sente sovrano, e [il] solo sovrano, il commuoversi, lo agitarsi, il voler fare. Quindi nelle repubbliche si mantiene sempre il moto dalla capitale alle ultime estremità dello Stato, o viceversa, questo moto è vita, e non rovina, quando è alimentato con utili occupazioni; quindi nelle repubbliche si fanno e si ripetono frequenti elezioni, si permette qualche volta il mandato imperativo, si fa appello in talune quistioni ai collegi elettorali” (Ib., pp. 562-563).

⁹⁹ “[...] Noi siamo, io lo ripeto, in una Repubblica di fatto, il paese è in movimento, e si sorprende, si inquieta, e ci accusa della nostra calma, del nostro quietismo. ([la Camera applaude:] Bene! Bene!) senza accorgersi che il nostro quietismo è l’effetto della nostra organizzazione parlamentare in Monarchia costituzionale, della duplicità delle Camere, delle nostre forme deliberative” (Ib., p. 563).

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ “Dannoso potrebbe essere”, invece che utile, “adottar quella legge senza discuterla, lo scopo non sarebbe mai raggiunto, dappoiché è forza che il potere esecutivo per mezzo di sue speciali autorità spenga le influenze particolari e renda perfettamente liberi e sicuri i voti dei cittadini per dar loro in mano un brano della vecchia Costituzione [...]” (Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹⁰² Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰³ “Unica legge che potrebbe passarsi è quella progettata dalla Commissione che avete esaminata e già discussa [...]. Quindi io insisto perché la Camera adotti il progetto di legge

interviene Michele Bertolani, il quale riconosce che la mozione non è perfetta, ma che niente impedisce, in seguito, “di correggerla come lo stato attuale della scienza e dell’Isola nostra esige”¹⁰⁴.

Il deputato Giuseppe La Porta interviene rivendicando come compito del Parlamento quello di considerare contestualmente sia l’adesione alla Lega italiana, sia la Costituzione del 1812, sia le riforme da attuare in essa specialmente riguardo ai *Municipi*, che un ruolo decisivo hanno pur avuto nella Rivoluzione. Ma il suo reiterato richiamo alla Costituzione del 1812 è inteso a sorpassarne i contenuti riguardo proprio ai *Consigli civici* quali organi fondamentali di ogni Municipio¹⁰⁵.

Un analogo impegno al superamento della Costituzione del 1812 è affrontato dal deputato Giuseppe Natoli, personaggio oltremodo significativo, in quanto avvocato, giurista, professore di diritto civile all’università di Palermo (e, non ultimo, banchiere, massone, *Gran maestro* aggiunto del *Grande Oriente d’Italia*)¹⁰⁶. Un superamento che - anche secondo Natoli - deve (dopo aver soppresso le antiche dipendenze dei comuni borbonici da un sindaco nominato dall’alto e da un giudice di circondario)¹⁰⁷ andar oltre anche un formale riferimento, implicito alla mozione proposta, di un ruolo di *Consigli civici* considerati protagonisti di una Rivoluzione intesa semplicemente a rammodernare la Costituzione del 1812.

Qui Natoli evoca la necessità di spingersi oltre, rivendicare sostanziali forme nuove, quelle con cui si sono costituiti (nel gennaio 1848) i *Comitati* nei diversi *Municipi* dell’Isola, ma non già attraverso regole

approvato dalla Commissione, spoglio delle nuove aggiunte, onde porsi tantosto [sic] in esecuzione” (Emérico AMARI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 566-567).

¹⁰⁴ Michele BERTOLANI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 568.

¹⁰⁵ “[...] Finalmente, o signori, permettete che il dica, non dobbiamo noi spregiare una mozione che richiama provvisoriamente la Costituzione del 1812 in fatto di amministrazione dei Municipi. La Costituzione del 1812 con le riforme e la Lega italiana sono state lo scopo della nostra rigenerazione, si pugnò, e si vinse, per la Costituzione del 1812, e noi quando parliamo di riforma dell’amministrazione dei comuni sulla base della Costituzione del 1812 miriamo principalmente all’elemento democratico da sostituire alle limitazioni stabilite per componenti dei Consigli civici” (Giuseppe LA PORTA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 569).

¹⁰⁶ Giuseppe Natoli Gongora (barone di Scaliti, patrizio di Messina).

¹⁰⁷ Nei comuni, “prima il sindaco ed il giudice di circondario erano sostenuti da una squadra di gendarmi, oggi quelle autorità locali hanno a sostegno la sola opinione” (Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 15 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I, Ib.*, p. 570).

e strutture decise da un Parlamento (sia pure, come quello da poco costituito con la rivoluzione), bensì con la scelta dei loro capi fatta sulla piazza dei Municipi dal popolo insorto. Quel popolo che ha acclamato i *Comitati* insurrezionali che ora con una legge si vorrebbe abolire, con l'effetto non già di porre fine al disordine ma di crearne uno peggiore¹⁰⁸.

Ora "s'intendono abolire tutti i *Comitati* dell'Isola, ma voi non dovette disconoscere che i *Comitati* furono le magistrature che prepararono e spinsero la rivoluzione, che la sorressero ne' momenti del pericolo, che guidarono il popolo alla guerra e al trionfo ([nella Camera si grida:] *Benissimo!*)"¹⁰⁹. Ma non solo si tratta del disconoscimento dei loro meriti rivoluzionari. È anche, anzi, soprattutto, incomprendimento che i *Comitati* sono una realtà di fatto, sostenuta dal popolo. Una realtà effettuale che finirà non per opera di una legge, ma quando il popolo se ne distaccherà¹¹⁰.

Un discorso - come si evince - molto ambiguo. Intanto, nel volere superare i *Consigli civici* ed ai *Magistrati municipali* definiti dalla Costituzione del 1812 sostituendoli con i *Comitati rivoluzionari* protagonisti della Rivoluzione (appunto 'spontaneamente' insorti, con i loro capi scelti a furor di popolo). Ambigua, inoltre, l'intenzione di porre sullo stesso piano di 'inattualità' sia l'autoritarismo burocratico poliziesco vigente ante-gennaio 1848 (da quando con la seconda restaurazione, nel 1816, il Borbone li subordinò ai suoi Intendenti, ai Sindaci, ai Giudici di circondario), sia i *Consigli civici* ed ai *Magistrati municipali* previsti nel 1812.

Ambigua infine la forma con cui conclude il suo discorso sulla Costituzione del 1812, che quasi nella stessa frase anche lui afferma che debba essere 'svolta', cioè sostanzialmente trasformata perché -

¹⁰⁸ "Signori, presento una opinione che forse è contraria a quella della maggioranza della Camera [...], convinto che la forza di un popolo non può che derivare dall'ordine, io lo invoco più di voi, [...] perché la forza unita dell'Isola può assicurare il trionfo [...]. Ma io temo che questa nuova legge che voi offrite come argomento di pace e di concordia non diventi segno piuttosto a nuovi falli e disordini" (*Ib.*, p. 569).

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 569-570. "Questi corpi dunque devono, togliete pur, se lo volete, qualche eccezione, essere amati dal popolo. Che i *Comitati* cedano il luogo ad altri funzionari, riconosciuti dalla Costituzione sta bene, ma abatterli di un colpo, non attendere i lavori che si stan compiendo, accusarli di tutti i danni che nell'Isola si son avuti [...] è ingiustizia, è ingratitudine" (*Ib.*, p. 570).

¹¹⁰ "Signori! I comitati, nati dal fatto, hanno un potere tutto di fatto; il giorno che il popolo li aborrirà, sarà l'ultimo della sua esistenza e, in vero, quale altra opinione potrebbe sostenerli se non quella del pubblico?" (*Ib.*, l. c.).

anche per lui - è retriva¹¹¹, ma che alla fine del suo discorso mostra di celebrare come una persistente occasione per riavviare ogni futuro progresso¹¹². Sulla stessa linea l'intervento di Paolo Paternostro¹¹³. Infine, dopo altri interventi di minor rilievo, "a maggioranza di 82 voti contro 56 si accetta la mozione"¹¹⁴.

Uno scarto di 26 voti fa comprendere come anche a questo proposito la *Camera* fosse tutt'altro che concorde su di un simile rilevante argomento. Infatti sugli stessi temi si ritorna già il giorno seguente, nella seduta in cui prende la parola il deputato Vincenzo Di Marco, il quale intende anche lui ridefinire l'ambito di *autonomia politica* dei *Municipi* da quella meramente amministrativa (sulla quale nessuno ha dubbi). Si discute allora l'ultimo articolo del progetto di legge presentato dalla *Commissione*, ossia l'art. 30 (in realtà nel progetto iniziale era indicato con il numero 32)¹¹⁵, nel quale si prevedeva sia che "nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio e magistrato municipale", sia che "ogni cittadino però ha il diritto [diritto di azione popolare] di portare le azioni di qualunque natura presso i magistrati ordinari per qualsiasi loro decreto o procedimento che sia di danno ai dritti così personali che reali"¹¹⁶.

Il deputato Di Marco sostiene che non si tratta affatto di mettere in discussione che quando si parla "della libertà de' Municipi" si dovesse intendere solo la "libertà d'amministrazione", per cui è indubbio che in tale contesto "nessuna autorità può ingerirsi nelle deliberazioni dei consigli civili e negli atti del Magistrato municipale"¹¹⁷. Ma per il resto nessuno

¹¹¹ "Si intende ritornare, quantunque si dice provvisoriamente, alla Costituzione del 1812. Io credo impolitico questo ritorno, io veggio in esso un passo retrogrado per la rivoluzione" (*Ib.*, l. c.).

¹¹² "Qualunque volta si è presentato alla nazione quello Statuto, essa ha veduto un progresso; ne facciano argomento la composizione della Camera de' Comuni e la organizzazione di quella dei Pari" (*Ib.*, l. c.).

¹¹³ "Non si negano gl'inconvenienti nei quali si incorre riportandoci alle disposizioni del 1812 [...]. Il signor Cordova dicea: Togliam l'inerzia ai comuni, facciamo che si muovano. Ed io rispondo: si muovano; ma muovetevi non vuol dire state, o retrocedete; moto per me suona progresso, e tornare al 1812 non è progredire, è andare indietro" (Paolo PATERNOSTRO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 570-571).

¹¹⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 572.

¹¹⁵ Si veda: *Camera dei Comuni*, seduta del 7 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 135.

¹¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷ Vincenzo DI MARCO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 577.

deve dubitare che i *Municipi* debbano “*dipendere dal potere esecutivo, ove non trattasi di amministrazione*”, infatti “*lo Stato si compone dei comuni, e chi veglia alla salute dello Stato deve di conseguenza vegliare sovra di essi*”¹¹⁸.

Su questa base, Di Marco propone un emendamento che sostituiva nell'articolo in questione il punto dove era detto che “*nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio e magistrato municipale*”, con una nuova formulazione, nella quale si dichiarava invece - del tutto incongruamente - un ben diverso concetto della “*libertà dei municipi*”¹¹⁹. Infatti, fermo restando il principio che “*nessuna autorità non può ingerirsi ecc.*”, comunque Di Marco proponeva che comunque “*i Consigli ed i magistrati municipali dipenderanno però dal potere esecutivo [...]*”¹²⁰.

Contro tale emendamento interviene allora il deputato Giuseppe Natoli, dichiarando che ove questo fosse approvato, la “*tanto vantata libertà de' Municipi non diverrebbe che una mera illusione*”¹²¹. Nell'emendamento - precisa Natoli - si vorrebbe “*che il ministro dell'Interno si avesse il dritto di conoscere le deliberazioni de' Consigli, e la facoltà di sospenderle*”, ma con questa legge “*la centralizzazione è ricondotta appo noi*”¹²².

A sua volta interviene Francesco Paolo Perez, il quale in sostanza ammonisce a non confondere l'indipendenza amministrativa, necessaria al “*bene del popolo e dello Stato*”, con l'arbitrio di “*pochi aristocrati [sic] del Municipio*”¹²³. Per superare questo pericolo, propone sia di sostituire al termine di “*operazioni di qualunque Consiglio e magistrato municipale*” semplicemente il termine di “*amministrazioni*”, sia di assicurare la più ampia pubblicità degli atti amministrativi dei singoli comuni (pubblicando periodicamente il relativo verbale)¹²⁴.

Ma ancora una volta, la discussione è poi aggiornata.

Nella seduta del 17 maggio 1848, alla *Camera dei Comuni* si prosegue la discussione sulla legge sui *Municipi*, ora affrontando anzitutto il problema del frazionamento subito da alcuni di essi, che con la

¹¹⁸ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 578.

¹²¹ Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 578.

¹²² *Ibidem*, p. 579.

¹²³ Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 581.

¹²⁴ *Ibidem*, l. c.

rivoluzione hanno avuto il distacco di una parte dei loro abitanti e del rispettivo territorio. Fenomeno che il barone Cordova considera del tutto normale in una fase di ricostituzione di un popolo su basi nuove. Si tratta - dice il Barone - di una "rettifica alla circoscrizione territoriale, che è stata l'occupazione di tutti i popoli che si ricostituiscono, nella prima sessione delle loro assemblee"¹²⁵.

Dopo altri interventi, la Camera dei Comuni approva all'unanimità la mozione di Vincenzo Di Marco, la quale in sostanza non conteneva che un compromesso dilatorio, in quanto stabiliva che "tutte le popolazioni che durante la rivoluzione si sono separate dai loro comuni, resteranno provvisoriamente riunite, salvo però in vista delle ragioni particolari che potrebbe renderle indipendenti"¹²⁶.

Una questione di maggior momento è affrontata nella stessa seduta del 17 maggio, quando si discute il diritto di azione popolare nei confronti delle decisioni del Consiglio civico e del Magistrato municipale. Prende la parola Vito D'Ondes Reggio, il quale ritorna sull'argomento dell'art. 30, sottolineando l'antinomia fra la decisione di garantire la libertà oppure sancire la dipendenza dei Municipi. Si tratta dunque di vedere se, nella legge in discussione, "la libertà rimanga" oppure se, non esaurientemente definita, "in licenza traligni"¹²⁷.

A sua volta, - quantunque dichiara di condividere l'opposizione "contro l'assoluta indipendenza de' Municipi" rivendicata da alcuni colleghi - il deputato, 'cavalier' Antonio Giattini osserva che - se può anche essere vero "che i comuni liberi al 1812" abusarono della loro libertà - ciò non significa né che nei nuovi Consigli non vi siano intrighi e corrottele, né che queste corrottele siano evitate negli organi intermediari fra il potere centrale ed i municipi¹²⁸. Conclude pertanto che - se si vuole evitare il ritorno alla condizione dei "comuni assolutamente incatenati nella loro amministrazione e sorvegliati da cento autorità di Sottointendenti, Intendenti, Consigli d'ospizi e Ministri" - si deve dichiarare che "nessuna autorità potrà ingerirsi nelle deliberazioni dei Consigli civici"¹²⁹.

¹²⁵ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 17 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 585.

¹²⁶ Camera dei Comuni, seduta del 17 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 586.

¹²⁷ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 17 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 590.

¹²⁸ Antonio GIATTINI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 17 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 591-592.

¹²⁹ *Ibidem*, p. 592.

In un altrettanto lungo intervento, il deputato Vincenzo Calcagno (ricordando che la legge provvisoria sui *Municipi* intende recepire dalla costituzione del 1812 i paragrafi 14 e 15) afferma la necessità che la legge non resti provvisoria, ma divenga definitiva. Conclude pertanto che, a tal fine, si debbano contestualmente garantire sia l'indipendenza dei *Municipi* (da qualsiasi indebita ingerenza del potere centrale), sia il diritto dei cittadini di intraprendere un'azione legale contro le autorità comunali (tutte le volte che si ritenga che queste abbiano violato un loro diritto o l'interesse complessivo della comunità). Richiede perciò che nell'art. 30 si aggiungano non solo i suddetti paragrafi 14 e 15 (della costituzione del 1812), ma anche il 13¹³⁰. Seguono altri interventi, si adotta il par. 15 della proposta di Calcagno, che diventerà poi l'art. 2 della legge provvisoria. Seguono altri interventi ed emendamenti ma il Presidente ritiene giunto il momento di sciogliere la riunione.

Nella seduta del 18 maggio si decide di rimettere il progetto di legge sui *Municipi* alla *Commissione* incaricata di completarlo, per poi tornare a discuterlo alla *Camera*¹³¹. Si passa alla discussione del Progetto di legge sulla pubblica sicurezza, che all'art. 1 richiama in causa appunto il ruolo dei *Municipi* per assicurare "il mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza"¹³². Ma si precisa che tale ruolo è affidato - "sotto la superiore sorveglianza del ministro dell'Interno e della Sicurezza pubblica" - in tutta la Sicilia, "al Magistrato dei Municipi, ai Capitani giustizieri, alla Guardia nazionale e agli agenti della forza municipale [...]"¹³³.

Viene qui in luce uno dei maggiori punti di attrito che emergono nelle discussioni alla *Camera dei Comuni*, tale da evidenziare la distanza fra chi rivendica l'indipendenza dei *Municipi* nella funzione di tutela dell'ordine e della 'sicurezza pubblica', e chi invece vuole ricondurre anche queste funzioni locali sotto la direzione della *Guardia nazionale*. Tuttavia, sul momento non si arriva a nessuna

¹³⁰ "Par. 13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque Consiglio o Magistrato municipale. Par. 14. Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare l'uno e l'altro presso i magistrati ordinari per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale. Par. 15. Sarà pure in arbitrio d'ogni cittadino di avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinari" (Vincenzo CALCAGNO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 595).

¹³¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 604.

¹³² *Ibidem*, p. 605.

¹³³ *Ibidem*, l. c.

decisione in merito, accettando la Camera *“in generale il sistema della legge”*¹³⁴.

Ma che qualcosa di dirimente sulle diverse posizioni riguardanti i *Municipi* sussistesse nel *Parlamento* è confermato dalla divergenza tra le due *Camere* su questo argomento, emersa nella seduta ai *Comuni* del 26 maggio, nel corso della quale il deputato, professor Francesco Ferrara rileva che, se è vero che vi sono due diversi progetti fra le due *Camere*, questo comunque non significa che si debba ricevere passivamente *“una lezione dalla Camera dei Pari”*¹³⁵.

D'altra parte, ogni ulteriore sviluppo del confronto viene fermato dall'intervento del ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile, che sottopone alla *Camera dei Comuni* alcune relazioni inviategli dai commissari in missione in Italia, dalle quali si evince quale fosse l'atteggiamento estero nei confronti della Sicilia¹³⁶.

L'intervento dà luogo ad un'ampia discussione sulla riservatezza o meno che in tale Ministero si deve avere riguardo a notizie di politica estera. Notizie che - si afferma - qualora fossero pubblicamente dibattute in Parlamento, potrebbero mettere in pericolo le trattative e l'atteggiamento dei singoli governi esteri. In sostanza, emerge qui la posizione di Stabile, con la quale del resto concorda il ministro barone Cordova, affermando che - se è vero che *“noi siamo un'Assemblea costituente, alla quale tutto si deve dire”*; e se è vero che *“il segreto delle relazioni diplomatiche deve a tutti comunicarsi”*, tuttavia *“non bisogna mai portare alla luce della discussione delle camere quelle cose che rivelate potrebbero compromettere la causa del paese”*¹³⁷.

Seguono altri interventi, ma alla fine il Presidente mette ai voti la questione se si debbano o meno mettere a conoscenza dei deputati i documenti inviati al Ministro degli *Affari esteri* dai suddetti commissari in missione, oppure se ci si debba accontentare *“d'un rapporto che il ministro presenterà”*¹³⁸. E la *Camera dei Comuni* a maggioranza accetta questa seconda soluzione, per cui tutto è in sostanza rinviato¹³⁹.

¹³⁴ *Ibidem*, p. 612.

¹³⁵ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 677.

¹³⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 26 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 678.

¹³⁷ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 684.

¹³⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 26 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 695.

¹³⁹ *Ibidem*, l. c.

Frattanto viene pubblicato sul *Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia* il *Decreto* del 28 maggio, relativo appunto ai *Consigli civici*¹⁴⁰. Palesi ‘variazioni’ rispetto alla suddetta Costituzione del 1812 si notano già all’art. 1 del *Decreto*, fra l’altro con l’esclusione dal diritto elettorale per il *Consiglio civico* prevista in particolare (dal comma 8) per “*Tutti coloro che hanno professato voti religiosi*” e (dal comma 9) per gli analfabeti¹⁴¹.

Per l’art. 2 restano “*soppressi i paragrafi dal settimo al decimo quinto, cap. 1 dei consigli civici della citata Costituzione del 1812*”¹⁴². Un’altra significativa ‘variazione’ rispetto al 1812 è dove il *Decreto* all’art. 3 stabilisce la composizione del *Consiglio civico* e quella del *Magistrato municipale*¹⁴³. Invece, in termini di autonomia rispetto al potere cen-

¹⁴⁰ “Il Parlamento Generale di Sicilia decreta. Art. 1. I consigli civici ed i magistrati municipali colle attribuzioni stabilite nella costituzione del 1812, saranno prontamente istituiti in Comune colle forme di elezioni, con i motivi di esclusione, e le condizioni d’eleggibilità prescritte nell’atto di convocazione del Parlamento del 24 febbraio 1848, e nelle istruzioni che lo seguono”(Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848, *Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia, Palermo*, n. 23, 29 maggio 1848 [CG]).

¹⁴¹ “Art. 1. [...] Oltre a quelli che non potranno esercitare in dritto elettorale giusta l’articolo 10 dell’atto di sopra citata convocazione del Parlamento del 24 febbraio 1848, non possono appartenere a consiglio civico: 1. I debitori morosi dei Comuni. 2. Gli interessati nei pubblici arrendamenti. 3. Coloro che non hanno presentato i conti comunali per la gestione a tutto l’anno 1848, come ancora i gestori del passato esercizio 1848, se entro un mese dalla loro ammissione nel consiglio civico non presenteranno il conto della detta gestione. 4. Gl’impiegati tutti dell’amministrazione del patrimonio municipale. 5. Gl’impiegati dell’ordine giudiziario. 6. Gli amnistiati per condanne di reati comuni sino a che non otterranno il decreto di riabilitazione allo esercizio dei dritti civili di cui la condanna li avevano privati a termini della legge. 7. Coloro che non hanno compiuto ventun’anno. 8. Tutti coloro che hanno professato voti religiosi. 9. Gli analfabeti tranne per quei Comuni i di cui abitanti non eccedono il numero di sei mila purché essi non superano il terzo dei componenti il consiglio civico. A tale oggetto i registri elettorali saranno riaperti pella [sic] iscrizione dei nuovi elettori per solo otto giorni dallo arrivo del presente decreto, ed il nono giorno si passerà all’elezione”(Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848, *Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia, Palermo*, n. 23, 29 maggio 1848 [CG]).

¹⁴² *Ibidem*, l. c. Le soppressioni riguardavano in particolare: (§. 7) la limitazione dei prestiti forzosi ad alcuni casi di particolare urgenza; (§. 8) “le così dette terze parti che si sogliono contribuire sulla produzione de’grani”; (§. 9) l’autonoma formazione dell’annona per ogni comune, “che dovrà formarsi o supplirsi con un’imposizione [...], da retrarsi per una sola volta da’proprietari possidenti terre”; (§. 10) l’esclusione “dalla suddetta contribuzione” dei “domini diretti ed intermedi” e di tutte “quelle terre i cui proprietari trovansi aver preventivamente ricomprato un tal peso”(Consigli civici e magistrati municipali, *Capo II*, in: *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d’Addio, Guglielmo Negri, cit., pp. 457-458).

¹⁴³ Art. 3. Il Consiglio, riunito sotto la presidenza del più anziano, sceglierà tra i suoi

trale dello Stato, i poteri del *Presidente del magistrato comunale* stabiliti dal *Decreto*¹⁴⁴ non sembrano molto differenti rispetto a quelli del

membri un cancelliere segretario senza soldo per legalizzare gli atti indi passerà alla scelta del Presidente che sarà fatta a schede segrete ed a maggioranza assoluta.. Il Presidente eserciterà le attribuzioni dei già capitani giustizieri in rapporto al Consiglio solamente. Il Consiglio appena eletto il Presidente, non potrà passare a verun atto senza aver prima scelto il magistrato municipale ai termini del §. 1 cap. 2 dello statuto del 1812 dei consigli civici. Sceglierà ancora gli eletti o aggiunti dai Comuni, quartieri, o villaggi, nei quali sono stati riconosciuti sino agli 11 gennaio 1848, i quali avranno le facoltà che loro saranno delegate dal corpo municipale.- Sarà prima scelto il Presidente del magistrato municipale, ed in seguito gli altri membri, e sempre a schede segrete, e ad uno ad uno. Il magistrato municipale nei Comuni collettati dopo il 1812, sarà composto da un Presidente, e da due membri che si chiameranno Giurati. Non potranno far parte del magistrato municipale: 1. Tutti coloro che non possono appartenere al consiglio civico. 2. Gli ecclesiastici secolari. 3. Tutti gli impiegati pubblici di qualunque ramo. 4. Coloro che non hanno compito il vigesimoquinto anno. 5. Due o più consanguinei ed affini sino al terzo grado inclusivamente" (Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848, Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia, Palermo, n. 23, 29 maggio 1848 [CG]).

¹⁴⁴ "Art. 4. Il Presidente del magistrato o chi ne fa le veci eserciterà, o da se, o per maestro degli eletti, ossia aggiunti (in quei luoghi in cui sono stati riconosciuti sinora) le funzioni di ufficiale dello Stato civile; avrà negli atti e nei giudizi la rappresentanza del Comune che avevano i Sindaci, e adempierà negli atti alle formalità che erano adempite dai Sindaci. In Palermo, Messina e Catania le funzioni degli ufficiali dello Stato civile si eserciteranno dai Senatori [...] eletti nei rispettivi Quartieri, ossia Sezioni. Avrà parimenti il Presidente, o uno del Magistrato Municipale a ciò dall'intero Magistrato delegato, le seguenti altre attribuzioni già accordate ai Sindaci ed Eletti: 1. Formerà i ruoli di equipaggio per le barche mercantili. 2. Supplirà ai Capitani di Porto ove questi manchino. 3. Sarà il Presidente delle Giunte Vacciniche. 4. Certificherà in ogni quattro mesi la residenza dei Notari. 5. Redigerà atto delle contravvenzioni ai dazi Civici, e lo rimetterà per la punizione al potere Giudiziario. 6. Infliggerà le multe in caso di contravvenzioni a' regolamenti di polizia Urbana e Rurale che dovrà emettere ogni Consiglio civico. A qual uopo si terrà un Registro esatto nella Cancelleria del Magistrato, vidimato dal Presidente del Consiglio civico, delle contravvenzioni e multe applicate; altrimenti ogni esazione si riterrà come arbitraria. Art. 5. I Magistrati Municipali amministreranno giusta lo stato discusso in vigore a 11 gennaio 1848, e con i metodi sinora in uso. I Consigli civici impartiranno le autorizzazioni che davano gl'Intendenti ed il Ministro. Art. 6. Se in alcuni Comuni si trovassero imposti nuovi dazi per occorrere alle attuali urgenze, ancorchè non compresi in essi stati discussi, si continueranno questi ad esigere sin tanto che non sarà altrimenti deliberato dal consiglio che dovrà provvedervi nella prima riunione. Art. 7. Il Consiglio civico delibererà a pluralità assoluta di voti e le deliberazioni del Consiglio saranno esecutive senza bisogno di alcuna approvazione, fuorchè per quanto riguarda la imposizione di nuovi dazi, il contrarre debiti, l'alienazione di un dritto, o di una vendita di beni Comunali immobiliari, e la transazione su questi dritti, rendite o beni, pei quali è necessaria l'approvazione del Parlamento. Art. 8. In tutte le materie del Contenzioso Amministrativo, che erano decise dai Sindaci e dai Consigli d'Intendenza, si pronunzieranno le autorità giudiziarie. Art. 9. Subitochè sarà nominato il Magistrato Municipale dovrà entrare nel pieno esercizio delle sue funzioni. Da questo punto in poi cesseranno di esistere gli attuali Comitati. La cura della pubblica sicurezza nel momento resterà affidata al Presidente del Magistrato Municipale. Art. 10. Il

Magistrato municipale stabiliti dalla Costituzione del 1812¹⁴⁵, anche se in questa il principio dell'autonomia era esplicitamente definito¹⁴⁶, pur rinviandone la dipendenza ad un futuro '*supremo magistrato di salute pubblica*'¹⁴⁷.

Nondimeno, la maggiore analogia fra i due documenti risulta invece decisamente singolare riguardo al *silenzio* sul ruolo delle autorità municipali nel mantenimento dell'ordine pubblico locale. Un fatto che si spiega bene per la Costituzione del 1812 (in una Sicilia in guerra contro la Francia e saldamente sotto protettorato militare britannico, per cui ogni disordine sarebbe stato un reato di connivenza con il nemico). Ma un *silenzio* che non si spiega affatto per la precaria situazione dell'ordine pubblico nella Sicilia del 1848. O meglio, un *silenzio* che si potrebbe spiegare come un'intenzionale elusione del conflitto in atto fra le '*squadre*', le *Guardie municipali* e la *Guardia nazionale*.

Elusione che spiegherebbe il motivo per cui i contenuti del *Decreto* poterono sembrare a La Farina un'eccessiva concessione di autonomia ai *Municipi*. Un'autonomia per giunta ipotetica perché non si addivenne mai ad una legge sui *Municipi*, ma che La Farina co-

presente *Decreto* durerà in vigore sino alla promulgazione della nuova Legge Municipale. Fatto e deliberato in Palermo li 26 maggio 1848- Il Presidente della Camera dei Comuni. Firmato - MARCHESE DI TORREARSA. Il Presidente della Camera dei Pari. Firmato - DUCA DI SERRADIFALCO. Per copia conforme. Il Presidente della Camera dei Comuni. Firmato - MARCHESE DI TORREARSA. Il Presidente del Governo del Regno di Sicilia fa noto questo Decreto a tutte le autorità e Comuni del Regno per la corrispondente intelligenza ed esecuzione. Palermo 28 maggio 1848. Il Ministro dell'Interno e il Presidente del Governo. della sicurezza pubblica del Regno di Sicilia- MARCHESE DELLA CERDA - RUGGIERO SETTIMO" (Ib., l. c.).

¹⁴⁵ "[...] Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato saranno: §. 6. I. Rappresentare immediatamente il comune [...]. §. 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autonomia e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano delle magistrature e nel novello codice [...]. §. 8. III. Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facoltà di poterli rimuovere [...]. §. 9. IV. Somministrare tutte le rendite del comune [...]. §. 10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l'annona e qualsivoglia altro ramo della pubblica economia [...]. §. 11. VI. Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico [...]" (Consigli civici e magistrati municipali, Capo II, §§. 5 -11.VI, in: *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 459).

¹⁴⁶ "Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale" (Ib., §. 13, p. 460).

¹⁴⁷ La *Suprema deputazione generale di salute pubblica* venne istituita nel 1743 a seguito della peste a Messina e rimase in carica sino al 1819. Cfr.: Rosamaria ALIBRANDI, *In salute e malattia. Le leggi sanitarie borboniche fra Settecento e Ottocento*. Prefazione di Alessandro Fontana. Milano, Franco Angeli, 2012.

munque paventava a fronte del disordine pubblico, dell'insicurezza determinata sia dalle 'squadre', sia dalle *Guardie municipali*, sia da altre formazioni (i *Comitati civici* sorti all'inizio di gennaio 1848, più o meno 'spontaneamente', che si erano imposti in tutti i municipi, anzitutto a Palermo e dintorni).

In merito tale spinosa questione, ci sembra sfuggente e troppo rapida la valutazione di Torrearsa, dove dice che *"due gravi questioni occuparono precipuamente le due Camere del Parlamento: l'organizzazione dei Municipi (or direbbesi la legge municipale) ed un'amnistia per regolarizzare lo stato di quanti condannati ed inquisiti aveva messi fuori dalle carceri la Rivoluzione"*¹⁴⁸. Sull'organizzazione municipale lo stesso Torrearsa ricorda come avesse dato luogo a molte e lunghe discussioni nelle due *Camere* sullo schema di legge elaborato da un *Comitato misto di Pari e di Rappresentanti* (appunto i membri *Camera dei Comuni*), ma che *"molto progresso non si era fatto"*, per cui si decise di *"richiamare provvisoriamente in esercizio la Legge municipale del 1812 con alcune opportune modificazioni, per coordinare con l'antico quanto ritenevasi indispensabile conservare dei successivi statuti amministrativi"*¹⁴⁹. Motivo per cui, secondo Torrearsa, *"fu rispettata nella sua integrità l'autonomia delle Rappresentanze municipali"*, e non si sarebbe potuto fare molto di più, almeno prima che *"fosse stato sancito lo Statuto fondamentale della Monarchia [siciliana]"*¹⁵⁰.

Invece di tutt'altro tenore era appunto l'argomentazione di La Farina, il quale ricordava che *"eran tre mesi da che il marchese della Cerda sedea al ministero dell'Interno e della pubblica sicurezza"*, e che proprio durante questa sua presenza si votarono in Parlamento *"delle leggi delle quali è necessario far parola"*, e prima di tutte *"quella de' municipi"*¹⁵¹. Indubbiamente, - continua La Farina - *"l'indipendenza municipale era in Sicilia un bisogno, una tradizione e nel medesimo tempo una reazione allo spirito del caduto governo, il quale avea i municipi incatenati e asserviti"*, tanto che avrebbe fatto meglio *"se li avessi spenti affatto"*¹⁵².

Comunque, il decreto del 26 maggio apporta modificazioni alla costituzione del 1812 prevalentemente *"tendenti ad elargire sempre*

¹⁴⁸ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 153.

¹⁴⁹ *Ibidem*, pp. 153-154.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 154.

¹⁵¹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 266-267.

¹⁵² *Ibidem*, pp. 267-268.

più le libertà comunali”¹⁵³, senza opportunamente considerare la necessaria connessione con lo Stato. L’unico “ed essenziale difetto di questa legge era di aver rotto ogni legame materiale e morale fra il municipio e lo Stato”, quindi di aver “creato tante repubblicette quanti sono i comuni; di avere reso impossibile un concetto unico, un unico sistema di amministrazione, sicurezza, istruzione, lavori pubblici... Di tutto ciò in somma per cui un numero di uomini diventano un popolo, un numero di aggregazioni sociali, uno Stato”¹⁵⁴.

Sotto questo profilo critico, è comunque Pasquale Calvi che forse ci fornisce l’analisi più approfondita della risultante sostanza negativa di questo Decreto del 26 maggio 1848. Ripercorsa tutta la precedente vicenda normativa¹⁵⁵, Calvi ricorda il bando pubblicato dal Comitato generale il 25 gennaio 1848, con cui si invitavano tutti i comuni alla formazione di propri *Comitati municipali*, che però restava problematica per il clima insurrezionale permanente, tale da impedire l’emanazione di adeguati regolamenti, per cui “mille disformità derivarono, sì pel numero de’ componenti che per la natura e la ripartizione delle attribuzioni”¹⁵⁶.

In taluni municipi, dove - afferma Calvi - ben si comprese il senso della Rivoluzione, vennero fatte sparire del tutto le vecchie istituzioni stabilite dall’assolutismo. In altri furono invece conservate, “ma nella condizione di autorità subordinate a’ comitati”, i quali, senza “regole e senza limiti nell’esercizio del loro potere, abusarono talvolta della loro indipendenza”¹⁵⁷. Qui Calvi sottolinea questo ruolo sovversivo dei *Comitati municipali* che spontaneamente si formarono nei primi

¹⁵³ “Ricrearsi in consigli civici elettivi ed i magistrati municipali, che rappresentano nelle locali amministrazioni ciò che nello Stato prende nome di potere legislativo ed esecutivo. Le deliberazioni del consiglio ridivennero esecutive senza bisogno di alcuna approvazione, eccetto quanto avrebbero riguardo a nuovi dazii, debiti ed alienazioni, ne’ quali casi sarebbe necessaria l’approvazione del Parlamento” (Ib., p. 268).

¹⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁵ Ossia: il Decreto dell’11 ottobre 1817 (di Ferdinando I [già IV]) con il quale si subordinavano totalmente i municipi agli Intendenti; il Decreto ‘di promiscuità’, del 27 ottobre 1837 (di Ferdinando II), con il quale l’Isola era “scissa in sette province, o valli [...], di cui tutti i comuni nella piena, assoluta, diretta dipendenza dal napolitano ministero” ([Pasquale CALVI], *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*. [to. I] Londra [ma: Malta], 1851 [da qui in poi: CALVI, *Memorie storiche*. I], pp. 251. Si veda anche la recente edizione (fuori commercio): *La rivoluzione siciliana del 1848* / Anonimo siciliano. Catania, Associazione culturale ‘Unione siciliana’, 1982. Ripr. facs. di: *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*. Londra [ma: Malta] 1851.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 251.

¹⁵⁷ *Ibidem*, pp. 251-252.

momenti della rivoluzione. Del resto, - aggiunge - le condizioni di indigenza e di necessità di reperire mezzi economici indussero taluni di questi *Comitati municipali* a provvedervi con “*tributi novelli*” (che peraltro non furono fra i meno dannosi), mentre talaltri provvidero con prestiti forzosi (anziché con l’imposizione di nuovi tributi), ed in altri ancora si abolì di fatto il dazio sul macinato, o si spesero “*anche le somme che al tesoro nazionale si perteneano*”, facendo venir “*meno i mezzi al nazionale tesoro*”¹⁵⁸.

Si aggiunse poi il fatto che la maggioranza dei membri della *Camera dei Comuni* era costituita di rappresentanti provenienti dalla province in cui più duro era stato il giogo della “*servitù de’ municipi*”, per cui - come è proprio dell’umana natura - si passò da un estremo all’altro, ora propendendo per l’assoluta “*indipendenza*”¹⁵⁹. Si cercava quindi qualcosa che non sarebbe stata illecito desiderare, se avesse potuto stabilirsi “*la piena autonomia comunale*” (e senza però pericolo di altri abusi, “*e non lievi*”)¹⁶⁰.

Se nessuno ignora - continua Calvi - che “*la nazione, il complesso cioè intero delle monadi politiche di che essa si compone - i comuni - non è mai libera, quando schiave sono le comunali famiglie*” (poiché se sono “*rigogliosi di vera libertà i municipi, liberissima è la nazione*”), tuttavia finché le popolazioni non fossero state educate all’esercizio della vita politica, “*non sapeano valersi*”, operando quello che sarebbe stato necessario alle loro prerogative (“*per rifrenare gli abusi della prepotente opulenza*”, e per temere di “*fondare, sotto l’ombra della libertà e dell’indipendenza, la municipale oligarchia*”)¹⁶¹. Ecco come si è giunti all’attuale ‘legge provvisoria’, in attesa che lo Statuto politico, “*del quale esser dovea una delle leggi organiche, fosse stato riformato*”¹⁶².

Quanto va qui osservato è che, se si confrontano i poc’anzi ricordati contenuti del *Decreto* del 26 maggio¹⁶³ con questi rilievi di Pasquale Calvi, si comprende la validità della sua critica. Rileva infatti che all’art. 1 del *Decreto* (riguardo agli elettori), invece di rimettersi alla legge elettorale del 1812 si rinviava a quanto stabilito dall’*Atto di convo-*

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 252.

¹⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁶¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶² *Ibidem*, pp. 252-253.

¹⁶³ Si vedano le precedenti note relative agli articoli di questa *Legge provvisoria sui Municipi*. *Decreto del 28 maggio 1848, Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia, Palermo, n. 23, 29 maggio 1848* [CG].

cazione del Parlamento (del 24 febbraio precedente [ma emanato il 26]), impedendo così a “varie categorie” di cittadini l’eleggibilità ai Consigli civici¹⁶⁴. Ma altri impedimenti risultavano dagli articoli successivi¹⁶⁵.

A proposito dell’art. 7 (dove Calvi osserva che in esso “struggeasi” la competenza del “contenzioso amministrativo e i consigli d’intendenza - né si vede perché non siasi tenuto proposito della Gran Corte de’ Conti”)¹⁶⁶ va ricordato quanto visto del testo di detto articolo in una nota precedente¹⁶⁷. Invece, nessun commento sull’art. 8. Ma sul 9 prende corpo la maggior critica di Calvi a quella che anche lui (come del resto La Farina e Torrearsa) considerava la piena autonomia dei Consigli municipali sui provvedimenti sull’ordine pubblico. Il Decreto “[...] confidava nel nono al presidente del magistrato municipale la cura della pubblica sicurezza e la cessazione ordinavasi de’ comitati, ordinate che fossero le magistrature municipali”¹⁶⁸.

¹⁶⁴ CALVI, *Memorie storiche*. I, p. 253. Diversamente dalla Costituzione del 1812 - [che per l’eleggibilità dei Consigli municipali prevedeva (*Consigli civici e magistrature municipali*. Capo I. §. 1) gli stessi criteri per l’elezione dei rappresentanti della Camera dei comuni, ossia “formata da’ rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue” (*Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., Titolo I. Potere legislativo, Capo V, §. 1, p. 407), con il solo criterio censuale, ai sensi del Capo VI. §. 7 e del Capo VIII. §. 1, pp. 408, 409] - invece nel sopra ricordato *Atto di convocazione del Parlamento* (del 24 febbraio 1848) si recepiscono sì le esclusioni previste dalla stessa Costituzione del 1812, al Titolo I, Capo VI, §§. 1-2 (*Ib.*, p. 408), ma si andava ben oltre al punto 20 (“Sono esclusi dalle Parie Temporalis i non Siciliani e dalle Spirituali gli ecclesiastici non Siciliani, e coloro che le possedessero in Commenda”) (*Convocazione del General Parlamento di Sicilia*, in: *Atti del Comitato generale*, cit., p. 165).

¹⁶⁵ All’art. 2 si aboliva la facoltà delle “rappresentanze comunali d’imporre de’ mutui coatti”; all’art. 3 si creavano alcune categorie “di esclusione” dalla magistratura municipale; all’art. 4 si conferivano al Presidente di questa Magistratura municipale “le funzioni di ufficiale dello stato civile e varie altre facoltà, che le leggi borboniche conferivano ai sindaci”; all’art. 5 si confermavano le tassazioni in vigore “nel giorno 11 gennaio 1848”, lasciandone in sospeso quelle nuove da molti previste; all’art. 6 si lasciavano ai Consigli civici la stesse facoltà che, riguardo alle “opere pubbliche comunali”, invece le leggi borboniche “riserbavano agl’intendenti ed al ministro dell’Interno” (CALVI, *Memorie storiche*. I, p. 253).

¹⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁷ “Art. 7. Il Consiglio civico delibererà a pluralità assoluta di voti e le deliberazioni del Consiglio saranno esecutive senza bisogno di alcuna approvazione, fuorchè per quanto riguarda la imposizione di nuovi dazi, il contrarre debiti. L’alienazione di un dritto, o di una vendita di beni Comunali immobiliari, e la transazione su questi dritti, rendite o beni, pei quali è necessaria l’approvazione del Parlamento” (*Legge provvisoria sui Municipi*. Decreto del 28 maggio 1848, *Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia*, Palermo, n. 23, 29 maggio 1848 [CG]).

¹⁶⁸ CALVI, *Memorie storiche*. I, p. 253.

Apparentemente a tutt'altra argomentazione la *Camera* si dedica nella seduta dei *Comuni* il 3 giugno, allorché viene data lettura alla mozione del deputato Pinelli, inerente "la nomina dei rappresentanti del Pubblico ministero e dei conciliatori", questione che chiama in causa la legge provvisoria sui *Municipi*, ma che tuttavia niente dice nemmeno su questo aspetto ("La legge sui *Municipi*, non è guari decretata dal General Parlamento, serba il silenzio sulla materia")¹⁶⁹. Il fatto è che, per le normative vigenti prima della Rivoluzione, la nomina dei titolari delle suddette funzioni di pubblico ministero e di giudice conciliatore era differenziata secondo precise distinzioni di contesti storici e sociali dei diversi *Municipi*.

"In Palermo le funzioni di Pubblico ministero" - Pinelli aveva poc'anzi ricordato - erano svolte da commissari di Polizia "o da chi li rappresentava"; in Messina e Catania erano svolte "dai senatori addetti alle rispettive sezioni, o quartieri"; negli altri comuni si prescriveva che tali funzioni "fossero esercitate dal primo eletto", ed in caso di impedimento dal secondo eletto, da uno dei decurioni (però a scelta del *Luogotenente generale* in Sicilia)¹⁷⁰.

Attualmente - dichiara il deputato La Rosa ai colleghi - sono quindi attivi quei 'custodi delle leggi' che all'inizio della Rivoluzione vennero nominati dai *Comitati locali*, per disposizione del *Comitato generale*¹⁷¹. Un fatto che può non piacere, ma che "nella legge definitiva che fra giorni senza meno sanzionerete, vi occuperete d'un metodo forse migliore", per cui è inutile decidere oggi un provvedimento provvisorio per correggere una legge provvisoria¹⁷². Come si vede, si conferma che nemmeno ora niente di definitivo veniva approvato, e quindi anche questa funzione giurisdizionale locale rimase surrogata dai 'custodi delle leggi' nominati dall'esecutivo.

¹⁶⁹ Giuseppe PINELLI, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 3 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 759.

¹⁷⁰ *Ibidem*, pp. 758-759.

¹⁷¹ Gaetano LA ROSA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 3 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 762.

¹⁷² *Ibidem*, l. c.

Capitolo XIII.

Una prima fase dell'attività della Parìa: dalla proposta (24 aprile) di mantenere provvisoriamente in vigore le leggi borboniche (per fronteggiare le violazioni dell'ordine pubblico) fino all'inizio della discussione (3 giugno) sull'incameramento delle commende e abbazie di 'regia collazione'.

Per comprendere integralmente il difficile contesto in cui si inserisce l'attività della *Camera dei Pari*, oltre a quanto precedentemente si è visto acquista una particolare rilevanza la retrospettiva considerazione che uno dei protagonisti della rivoluzione, il 'democratico' Giuseppe La Farina, argomentò in chiave del tutto ingiustamente svalutativa di questa 'camera alta'. Un giudizio pregiudizialmente negativo che va ricollegato al fatto dell'antico e mai del tutto venuto meno legame che La Farina ebbe (già come il padre) con gli ambienti settari. Per questi giovanile convincimenti La Farina era stato costretto più volte ad emigrare all'estero, dove peraltro aveva avuto l'opportunità di rimanere in stretto contatto con gli ambienti mazziniani.

In questo 1848, l'11 febbraio, a rivoluzione avviata, egli era rientrato in Sicilia, a Messina, proprio mentre la città era sottoposta ad un primo bombardamento dalle truppe borboniche. In simili frangenti, nominato colonnello, partecipa ai lavori per l'apertura del Parlamento, battendosi - (assieme a Carlo Gemelli) per una soluzione monocamerale.

Dati i precedenti convincimenti, non stupisce quindi che - sulla base di questo suo antico 'mazzinianesimo' - La Farina considerasse nelle sue memorie l'altra *Camera* come un mortuario ("*L'ossuario de' Pari*"), e dunque - a suo dire - una "*ben gelida cosa in paragone del focolare de' comuni [sic]*", che - secondo lui - erano invece una vera fucina di iniziative politiche)¹. Lo testimonierebbe la poca presa dei *Pari* sulla pubblica opinione, infatti il popolo, che di solito affollava

¹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 302.

le tribune dei *Comuni*, aveva sempre lasciata deserta la tribuna riservata al pubblico nella *Camera dei Pari*².

Comunque La Farina riconosceva una qualche eccezione per alcuni di essi, anche se pur sempre pochi rispetto a tutti gli altri, a suo dire prevalentemente inadatti a rappresentare una linea politica 'progressista'³. Fra questi pochi individui in certa misura 'attivi', egli ricorda sia il marchese della Cerda (pratico di materie politiche ed amministrative), sia il "*duchino della Verdura*⁴ (il quale era "*sempre in su l'interpellare i ministri*", e nessuno "*mettea in dubbio la sua bonafede, il suo disinteresse ed il suo amore alla Rivoluzione*")⁵. Un'altra eccezione sarebbe poi il marchese di Roccaforte, che La Farina definisce un "*giovinone onesto, gentile, democratico senza ostentazione e senza fasto*", un *Pari* "*per diritto di nascita*", che fu il solo "*fra' suoi compagni che protestasse contro la parìa ereditaria*", e soltanto la sua modestia, congiunta ad un poco di timidezza e di inerzia, "*gl'impedirono di accettare un ministero che gli fu offerto*"⁶.

Diverso invece il giudizio sul marchese Mortillaro⁷, che La Farina afferma fosse risultato ai veri "*liberali, non che sospetto, odioso*", e questo malgrado che, "*con declamazioni democratiche*", riuscisse a fare "*obliare il passato al popolo, che per sua sventura facilmente oblia*"⁸. A sua volta il barone Canalotti⁹ sembra a La Farina che non fosse stato altro che un "*istrione parlamentario in cerca di applausi*", il quale regolava le sue parole "*col barometro delle ringhiere [...] maledicea a' tiranni, cantava inni alla libertà*", e nondimeno "*perdetta la sua continenza democratica, quando vide demolire i resti dell'ordine gerosolimitano*"¹⁰. Allora lo si era visto contestare, "*pezzo a pezzo alli avversarii quei ruderi cavallereschi, che il vento della rivoluzione portava via, e che oggi Pio IX va raccattando nelle quattro plaghe del mondo*"¹¹.

Riguardo in particolare ai *Pari spirituali*, non meno sbrigativamente La Farina li definisce un vero "*sinodo di vescovi e di abbati [sic] che costi-*

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ Duchino DELLA VERDURA [Giulio Benso (o Benzo) San Martino, duca e Barone della Verdura.

⁵ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 302.

⁶ *Ibidem*, p. 304.

⁷ Mortillaro [Vincenzo Mortillaro, marchese di Villarena].

⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 302.

⁹ Giovanni Calefati, barone di Canalotti.

¹⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 302-303.

¹¹ *Ibidem*, p. 303.

tuivano buona parte della camera dei *Pari*"¹². Pone poi l'accento sul fatto che costoro non prendevano mai la parola, restando "freddi spettatori seduti nelle panche del Parlamento, come nelli [sic] stalli di un coro", pur votando "quasi sempre come la pubblica opinione dettava"¹³. Asserzione in certa misura contraddittoria rispetto alla precedente asserzione di un'estraneità fra l'opinione pubblica ed i *Pari*, come anche quella che essi si decidessero a combattere vigorosamente (osserva sarcastico La Farina, quasi che gli altri gruppi non pensassero ad altro se non a difendere i loro interessi particolari) soltanto per mantenere la "parìa di diritto", e per i beni delle "loro mense, in difesa de' quali allegando bolle e decretali, convertivano la camera in un vero concilio"¹⁴. Del resto, - conclude non meno polemicamente¹⁵ - costoro erano solo dei vecchi prelati "de' tempi feudali, sinceramente insurti [sic] contro il re per recuperare i loro privilegi e l'antica autorità", e che - per il resto - "sospettavano del popolo, come di una belva sguinzagliata, che bisogna al più presto possibile rimettere in catena, e ricacciar nella gabbia"¹⁶

È appena il caso di osservare come anche qui la realtà fosse era ben diversa da quanto asserito da questo e da altri protagonisti di quei fatti, in quanto sono gli atti verbali del Parlamento siciliano che rivelano come invece proprio i *Pari* avessero il più delle volte sottoscritto le decisioni dell'altra *Camera*, pur criticandone talvolta le conclusioni. Un esempio è la discussione appunto sulla *Legge sui Municipi*, iniziata il 7 aprile, destinata a protrarsi sino al 28 giugno. Discussione che risultò sterilmente ripresa - come si meglio vedremo - in una sorta di *prassi* centralista, del resto anche questa seguita in prevalenza da entrambe le due *Camere* (sotto la formula di "provvedimenti per le aziende comunali") fra l'agosto 1848 ed il marzo 1849.

Del resto, per ripercorrere sin dall'inizio il ruolo effettivo che i *Pari* vennero chiamati a svolgere nel Parlamento ci si deve riferire al già ricordato *Atto di convocazione del Generale Parlamento di Sicilia*, pubblicato dal *Comitato generale* il 24 febbraio 1848. Lì, ai punti 19-21, non era infatti prevista la sostituzione della *Parìa* con un *Senato*, come invece poi avvenne nella redazione conclusiva dello *Statuto*. Ed anzi

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵ Sul La Farina si veda il ricordo, malevolo, di Petruccelli della Gattina (F. PETRUCCELLI della GATTINA, *La rivoluzione di Napoli nel 1848*. A cura di F. Torraca. Milano-Roma-Napoli, Società editrice Dante Alighieri, 1912, pp. 125-126).

¹⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 304.

(al punto 19) allora si era stabilito di includere nella *Camera dei Pari* sia quei *Pari temporali* che vennero “*indicati nel paragrafo 2 del capitolo IV, titolo I della Costituzione [...] secondochè [sic] la successione si trovava stabilita nelle particolari famiglie nel 1812*”; sia “*tutti i Pari ecclesiastici indicati nel paragrafo stesso [...]*”¹⁷.

Le sole ulteriori limitazioni riguardavano (al punto 20) sia l'esclusione dei *Pari* non siciliani (*spirituali* e *temporali*), sia - se anche siciliani - l'esclusione di coloro che avessero una *Parìa* derivata da una semplice commenda¹⁸.

In vista di ulteriori esclusioni, al punto 21 si prevedeva che “*siccome molte Parie temporali sono oggi estinte, o possedute da non siciliani; e molte Parie spirituali sono vacanti, ovvero possedute da commendatori, o da prelati non siciliani, così, per restituire la Camera dei Pari al numero al quale giugneva nell'ultima sezione, [questa] sarà completata*” mediante *terne* presentate dalla *Camera dei Comuni* a quella dei *Pari*, i quali dovranno entro tre giorni scegliere l'eletto¹⁹. Dal canto suo, la *Camera dei Comuni*, nella seduta del 4 aprile 1848, aveva approvata la proposta del suo Presidente di convalidare anche la nomina dei *Pari spirituali* che non avessero avuto la maggioranza assoluta, ma solo relativa, nell'elezione sulla base delle *terne*²⁰.

Un altro tratto saliente dell'attività della *Parìa* è nella mozione presentata nella seduta del 24 aprile 1848 alla *Camera dei Pari*, dall'avvocato Stefano Bonelli (*Pari temporale elettivo*) in forma di progetto di decreto per mantenere provvisoriamente in vigore le leggi borboniche, pur ammettendo che si dovesse nel complesso considerarle nulle, in quanto “*emanate da illegittima autorità*”²¹. Peraltro, Stefano

¹⁷ *Convocazione del General Parlamento di Sicilia*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 25 [il testo è anche in: *Atti del Comitato generale*, cit., [Num. 36], p. 165]. Nel prefato par. 2 della *Costituzione di Sicilia del 1812*, si prescriveva che: “*La Camera de'Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti gli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale molteplicità delle parie*” (*Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., pp. 406-407).

¹⁸ *Convocazione del General Parlamento di Sicilia*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 25.

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 aprile 1848, in: *Ib.*, pp. 101-102.

²¹ Ferdinando IV di Borbone, responsabile della profluvie “*di leggi e decreti, e di ogni altra disposizione avente carattere legislativo, da cui è stata inondata la Sicilia a datare dal fedifrago editto del giorno 6 dicembre 1816 fino al dì 11 gennaio 1848*” (Stefano BONELLI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, seduta del 24 aprile 1848], *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 4029).

Bonelli precisava come la stessa 'sicurezza pubblica' richiedesse che non fossero "con un tratto di penna" annullate tutte queste disposizioni legislative²², dal momento che il pubblico interesse esige sempre che "un decreto transitorio [...] rimetta la società nello stato legale"²³. La *Camera dei Pari*, a maggioranza, deliberava di stamparsi subito questo progetto.

Il fatto era che, sin dal primo momento della rivoluzione, la 'sicurezza pubblica' aveva rappresentato un problema che né il governo, né le *Camere* riuscivano a fronteggiare, per cui si giunse a questa decisione di servirsi intanto delle leggi borboniche sin lì vigenti anche in questa materia. A conferma dell'insicurezza dominante in ogni contrada siciliana, nella stessa seduta del 24 aprile, addirittura il Presidente dei *Pari* (allora il Duca di Serradifalco), relaziona - sulla base della denuncia scritta presentata dal Duca di Montagna Reale²⁴ - l'avvenuta aggressione ad una "vettura corriera" (i cui occupanti erano stati derubati di tutto)²⁵. Interviene il ministro degli *Interni*, Pasquale Calvi, il quale dichiara sia che non bastasse affatto "ad assicurare le strade pubbliche e le campagne infette da gran numero di banditi" l'aver "ristabilite le compagnie d'armi" ed accresciuto il loro organico, sia che comunque ne informerà i *Comuni*²⁶. La cosa per il momento rimase a questo punto della discussione²⁷, ma la questione della 'pubblica sicurezza' si ripresenterà dall'inizio alla fine di tutto l'arco di vita del Parlamento siciliano.

Tuttavia, su di una prevalente duttilità ai propositi dei *Comuni* da parte dei *Par* si ha una riprova anche allorché si discute la proposta di incameramento dei beni della Corona e degli enti ecclesiastici. Proposta che viene esaminata dai *Pari*, con non molta attenzione, se si eccettuano gli interventi sia del barone Canalotti (*Pari temporale elettivo*), sia del Duca di Caccamo (*Pari temporale di diritto*)²⁸, i quali sostengono, rispettivamente, il primo di doversi esentare l'*Ordine gerosolimitano* e il secondo l'*Ordine costantiniano*²⁹. Ma le loro richieste

²² *Ibidem*, p. 402.

²³ *Ibidem*, pp. 404-03.

²⁴ Luigi Vianisi, duca di Montagnareale.

²⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 126.

²⁶ Pasquale CALVI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 406.

²⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 24 aprile 1848, in: *Ib.*, l. c.

²⁸ Antonio Spucches e Brancali.

²⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 24 aprile 1848, in *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*.

sul momento vengono tacitate di fatto dall'intervento del ministro delle *Finanze*³⁰ su tutt'altro argomento, per cui a gran maggioranza dei *Pari* si decide di rimetter la cosa al *Comitato delle Finanze*³¹.

Il 26 aprile i *Pari* discutono su alcuni messaggi inviati dalla *Camera dei Comuni*. Ogni decisione sul primo messaggio (che riguarda l'imposta fondiaria) viene rinviata, sul momento occupandosi di altri due messaggi dell'altra *Camera*, di cui uno concerne le 'ferie giudiziarie' (relative ai "*magistrati costituzionali*" dell'Isola), e l'altro la retribuzione degli avvocati che hanno svolto funzioni di supplenza ai suddetti magistrati³². Ma anche per queste due questioni si rinvia ogni decisione alla "*seconda e terza lettura*"³³. Quindi il Principe di Palagonia (Francesco Paolo Gravina) presenta una mozione sulle adunanze dei *Comitati misti*³⁴.

Il 27 aprile i *Pari* sollecitano la presentazione del bilancio passivo delle *Finanze*, quindi discutono un messaggio della *Camera dei Comuni* sulla tassa sul macinato. Ma la discussione è interrotta dalla lettura del messaggio inviato (in data di quello stesso giorno) dal Presidente del Governo, Ruggiero Settimo (e contro-firmato dal Ministro degli *Esteri e del Commercio*, Mariano Stabile) con cui si comunicano alla *Camera dei Pari* le "*liete accoglienze alla spedizione siciliana in Italia*"³⁵. Poi riprende la discussione sul dazio sul macinato³⁶.

Il 28 aprile, si decide di apporre sulle bandiere inviate da vari Stati italiani una scritta che ne indichi la provenienza e la data, per poi esporle in luogo dove tutti possano apprezzare tale adesione alla causa siciliana. I *Pari* si occupano poi della mozione del sacerdote De Carlo (*Pari spirituale elettivo*) sulla restituzione "*all'erario nazionale*" della Contea di Modica. Proposta contestata da un altro *Pari spirituale elettivo*, il suddetto Luigi Ventura, il quale chiama in causa i motivi storici per cui questa Contea venne affidata ("*in franco e puro allodio*") a Bernardo di Caprera, da re Martino (nel 1390), in compenso "*delle spese fatte dallo stesso per aver cacciato gli avversari Angioini*"³⁷.

III, p. 410.

³⁰ Michele Amari (conte di Sant'Adriano).

³¹ *Camera dei Pari*, seduta del 24 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p.410.

³² *Camera dei Pari*, seduta del 26 aprile 1848, in: *Ib.*, pp. 414-419.

³³ *Ibidem*, l. c.

³⁴ *Ibidem*, p. 419.

³⁵ *Ibidem*, pp. 420-424.

³⁶ *Ibidem*, p. 424.

³⁷ Luigi VENTURA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 428.

Una destinazione successivamente confermata più volte - sottolinea Ventura - ossia da Alfonso d'Aragona (nel 1445), poi da Carlo V (nel 1515), quindi "da tutti i sovrani di Sicilia sino al vecchio Ferdinando" [Ferdinando IV, poi, dal 1816, I], il quale nel 1802 (morta l'ultima erede) la incamerò³⁸. Successivamente, e solo nel 1825 - precisa di nuovo Ventura - su di essa avanzò un titolo ereditario il Conte di Modica, ottenendola su sentenza di tribunale, e sui cui beni ancora adesso gravano rendite e creditori³⁹.

Dopo una breve discussione, il sacerdote De Carlo ritira la mozione, e si passa a quella del *Pari temporale elettivo* noto con il titolo di 'baronello', Francesco Vagliasindi, il quale propone un'amnistia ("e perdono") a tutti gli individui "incorsi in un reato qualunque, sia politico o comune" nel periodo anteriore al 6 febbraio scorso⁴⁰. Una misura - come si vede - intesa in qualche modo ad arginare il problema dell'ordine pubblico. Ma la mozione è rinviata a successive sedute. Sul momento, infatti, - mentre in quello stesso giorno a Roma, appariva la fatale allocuzione di Pio IX - intanto a Palermo il principe di Santa Margherita (*Pari temporale di diritto*)⁴¹ presentava una mozione in cui si richiedevano con la massima urgenza provvedimenti per "la tranquillità pubblica", in riferimento ad un episodio di violenza in cui si era trovata coinvolta la *Guardia nazionale*, lì prontamente intervenuta⁴².

Il fatto in questione era l'episodio (che ebbe a protagonista una vecchia popolana, nota come Testa di Lana)⁴³. Del fatto si dovette occupare anche la *Camera dei Deputati*, ma è soprattutto ora, in questa seduta del 29 aprile, che fra i *Pari* si volle andare in fondo alla questione tanto rilevante per l'ordine pubblico. Qui, infatti, il principe

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 430.

⁴¹ Francesco Paolo Palermo, principe di Santa Margherita.

⁴² F. P. PALERMO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III, Ib.*, p. 430.

⁴³ La Guardia nazionale tentò di arrestare una popolana, Testa di Lana (vestita come un uomo, "con pistole e pugnale alla cintura, e sciabola ad armacollo"), che capeggiava una 'squadra' i cui membri, lei compresa, non ottemperavano all'ordine che nessun individuo isolato potesse girare armato se non fosse in servizio nella propria 'squadra'. Contro il tentativo di arrestarla intervenne il capo di un'altra 'squadra', l'avvocato Jacona, che venne a sua volta arrestato dalla Guardia nazionale, suscitando il plauso dell'opinione pubblica, ma la protesta di Calvi, che considerò l'arresto illegale (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 180-190).

di Santa Margherita (il suddetto P. F. Palermo), pose con maggior enfasi la questione, rivolgendosi al Presidente nei seguenti termini. "Sono continui i disordini che giornalmente intorbidano l'ordine pubblico, cagionati da un'orda di assassini [sic], i quali cercano a tutta possa a sciaguratamente invertire la santa causa della nostra rivoluzione [...]"⁴⁴. In conclusione, Santa Margherita chiede "che si chiamino qui i ministri tanto di Guerra che dell'Interna sicurezza per sapersi quali disposizioni si sono date sul proposito per la sicurezza pubblica"⁴⁵.

Allora un altro *Pari temporale di diritto*, Spadafora⁴⁶ fa osservare che il Ministro dell'Interno, Calvi più volte interrogato, non ha mai saputo rispondere esaurientemente⁴⁷. Seguono poi gli interventi sia del *Pari temporale elettivo* 'duchino' Della Verdura, sia del *Pari spirituale elettivo* abate Giuseppe Castiglione, sia del *Pari di diritto* Montalbo [ma Muzio Spadafora e Montalbo] proponendo la rimozione del Ministro⁴⁸.

Qui Spadafora avanza poi una mozione per conferire poteri illimitati al governo, in sostanza una '*dittatura sovrana*' (ossia non del tipo classico, 'commissaria', definita nel tempo e nell'oggetto). Propone infatti due soluzioni: sia che, "[...] per un dato tempo si accordi al potere esecutivo una potestà illimitata intorno ai mezzi co' quali frenare i perturbatori della tranquillità pubblica"; sia che il governo stesso venga dotato della strumento della *Guardia nazionale* (organismo che, aggiunge, avrebbe dovuto ricevere per questa sua funzione adeguati riconoscimenti istituzionali, onori e ricompense adeguati)⁴⁹.

A queste proposte si oppongono tre *Pari temporali elettivi*: il 'baronello' Francesco Vagliasindi, il cavalier Salvatore Vigo e Sebastiano Lella. Quest'ultimo precisa anzitutto di disapprovare "qualunque proposta di leggi eccezionali, di corti speciali, commissioni militari, corti estemporanee e simili", ma non nega affatto che si debba dare - escludendo una 'dittatura illimitata' conferita all'esecutivo - piena fiducia alla *Guardia*

⁴⁴ F. P. PALERMO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], cit., p. 431.

⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

⁴⁶ Domenico SPADAFORA [COLONNA], [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 431.

⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

⁴⁸ Domenico SPADAFORA [COLONNA], [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 431.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 432.

nazionale⁵⁰. Il *Pari temporale di diritto* marchese della Cerda confuta l'idea di una 'legge eccezionale' preferendo una "legge straordinaria adattata ai casi", da affidare volta a volta al governo che la richiede⁵¹. Sullo stesso tono il *Pari temporale di diritto* marchese di Villalba⁵², che presenta una sua mozione, escludendo comunque una legge, speciale o straordinaria, per garantire la 'sicurezza pubblica'⁵³. Propone comunque "una misura di urgenza che le critiche circostanze nelle quali ci troviamo rendono" necessaria, ossia - come nella fattispecie in questione - di mandare sotto scorta le vetture-corriere (criterio già adottato dal conte Aceto per il tragitto fra Villafrati ed il piano di Vicari)⁵⁴.

Il 1 maggio alla *Camera dei Pari*, su proposta del *Pari temporale elettivo* il 'baronello' Francesco Vagliasindi⁵⁵ si delibera che intervengano immediatamente a dare spiegazioni sulla situazione (interna ed esterna) i ministri degli *Esteri* (Mariano Stabile), della *Guerra* (Paternò) e dell'*Interno* (Calvi), come di fatto poi avviene⁵⁶. Quindi anche i *Pari* deliberano positivamente sulla formazione (decisa dalla *Camera dei Comuni*) di battaglioni in varie città. Prendono poi atto della situazione della guerra a Messina, ascoltando appunto le spiegazioni del Ministro Paternò. A questo punto, trattandosi dell'ordine interno, si ascolta il Ministro Calvi sulla rivalità fra la *Guardia Nazionale* e la *Guardia civica*⁵⁷. Argomento su cui dovremo a nostra volta ritornare, in quanto si ripresenta nella sua problematica insolutezza più volte.

Ma intanto la situazione esterna peggiorava, in quanto - come ricorda Fardella di Torrearsa - contro il governo si stava delineando un'opposizione incentrata su motivi personali e non su ragioni di pubblico interesse. Certamente c'era anche chi deplorava l'ingerenza inglese, chi richiedeva più efficaci misure per l'armamento, chi tutto questo surrettiziamente invocava per attaccare il ministero Stabile,

⁵⁰ Sebastiano LELLA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], in: *Le Assemblee del Risorgimento... Sicilia. III*, cit., p. 432.

⁵¹ Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata la] CERDA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 29 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵² Rodrigo [Palmeri, marchese di] VILLALBA, *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 433-434.

⁵³ *Ibidem*, p. 434.

⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 1 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 441.

⁵⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 1 maggio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 438.

*“con quella ingratitudine che sovente rimerita i sacrifici al bene pubblico”*⁵⁸. Del resto, del governo facevano parte due personalità di differente carattere. Il primo, era Mariano Stabile, *“franco, leale, sinceramente devoto al paese”*, convinto sia della bontà della monarchia costituzionale, sia di avere saldamente in pugno il *Comitato generale*. Certezza che lo induceva a comportamenti troppo sbrigativi e bruschi verso i colleghi del governo e il parlamento⁵⁹. Il secondo, l'avvocato Pasquale Calvi (altrettanto sicuro di sé, *“più abituato al fare della sette, forse per la parte avuta ad Alcamo da carbonaro nella rivolta del 1820”*) entrò subito in conflitto con Stabile⁶⁰.

A questo giudizio di Fardella sui due personaggi centrali di consimile opposizione interna al governo, va aggiunta la ricostruzione - in qualche misura più oggettiva e circostanziata - di Carlo Avarna di Gualtieri, il quale dice che Stabile (essendo un *“temperamento altero, ambizioso, avido di comando”*) aveva sempre fatto prevalere il proprio indirizzo politico, *“fin da quando era segretario nel Comitato generale”*⁶¹. E non solo perché forte dell'amicizia di Settimo, ma anche perché sostenuto dall'appoggio della *“clientela che abilmente si era creata [...] nella Camera dei comuni e nell'amministrazione”*⁶². In queste circostanze soprattutto promuovendo l'istituzione *“di diversi corpi armati, specialmente della Guardia nazionale”*⁶³.

Un favoritismo, dunque, verso la *Guardia nazionale* a tutto scapito di un esercito regolare che si sarebbe dovuto invece organizzare, ciò che si spiega con la fiducia che Stabile aveva per una soluzione diplomatica (confidando nell'appoggio dell'Inghilterra, che poi non vi fu) piuttosto che militare. Motivi per cui non solo *“si accusava il gabinetto di fidar troppo sull'Inghilterra, di curar poco l'armamento”*, ma anche di *“non assicurare sufficientemente la sicurezza pubblica dell'isola”*⁶⁴.

C'è da chiedersi se avesse forse torto Mariano Stabile a confidare nell'Inghilterra e nella Francia, e quindi a privilegiare il controllo interno delle masse da parte della *Guardia Nazionale* piuttosto che organizzare un esercito siciliano. Oppure davvero un'alternativa che

⁵⁸ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 138.

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

⁶¹ Carlo AVARNA di GUALTIERI, *Ruggero Settimo nel Risorgimento siciliano*. Bari, Giuseppe Laterza & figli, 1928, p. 141.

⁶² *Ibidem*, l. c.

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

i più radicali oppositori auspicavano avrebbe potuto essere quella di una sollevazione popolare, a fronte della difficoltà di organizzare forze armate regolari?

Una guerriglia contro l'esercito napoletano avrebbe avuto maggiori possibilità di successo che non con uno scontro in campo aperto, con truppe regolari che sul momento non sembravano reperibili (come non lo erano l'acquisto di fucili o l'intervento di stranieri contingenti mercenari)? E poi restava aperta la questione della 'sicurezza interna', resa difficile per la presenza di quelle bande, le 'squadre', eventuali fulcro della guerriglia, che peraltro suscitavano inquietudine nei ceti medio-alti isolani. Inquietudine che spiega la pur faticosa accettazione dei borghesi liberal-moderati di rafforzare, malgrado tutto, un corpo come la *Guardia Nazionale* (palesamente cetuale, anch'esso borghese) quantunque incline all'egemonia.

Anche il giudizio di Avarna di Gualtieri su Pasquale Calvi in certa misura elude questo aspetto. "*Calvi, carattere puntiglioso ed ipercritico non soffrì il prevalere di Stabile e della sua parte. Questo contrasto di caratteri inacerbiva con la diversità delle vedute politiche; da qui una lotta aspra nella Camera, e fuori, tra stabiliani e partigiani di Calvi, contro i quali si era scatenata un'accanita persecuzione sotto l'accusa di parteggiare pel Borbone*"⁶⁵.

A sua volta, Calvi (nelle anonime *Memorie storiche e critiche*) pronunciava un'accusa (per quanto ambigua ed opportunistica, poiché egli favoriva la *Guardia municipale* invece della *Guardia Nazionale*) all'egemonia del governo sulla *Camera dei Comuni*⁶⁶. In proposito, a sua volta La Farina delineava in maniera diversa le cause di 'insicurezza interna', per quanto indicandole anch'egli negli schieramenti in cui si suddividevano governo e *Camere* (e dunque non solo quella dei *Comuni*). Da un lato, La Farina poneva l'accento sull'opportunità di un'amnistia a favore dei protagonisti dei reati violenti, soprattutto ad opera di quei "*quindicimila evasi*" che avevano dato forza all'insurrezione (per cui non si potevano ricondurre in catene "*quelle mani che s'erano alzate in difesa della patria*")⁶⁷. Da un altro lato, sottolineava

⁶⁵ "*Accusa che traeva un fondamento dall'infiltrazione di alcuni agenti borbonici, espressamente inviati da Napoli per fomentare disordini e creare difficoltà al governo siciliano*" (*Ib.*, l. c.).

⁶⁶ "*A malgrado l'onnipotenza del ministro degli esteri su'soci di lui al potere; a malgrado che la camera de' comuni popolata fosse d'impiegati, grandi e piccoli, dipendenti dal ministero; a malgrado che non mancassero in essa candidati a' pubblici uffici di collazione al potere esecutivo, ben presto, ed in vista dell'andamento delle pubbliche cose, sorto v'era un partito d'opposizione*" (CALVI, *Memorie storiche*. I, p. 238).

⁶⁷ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 193.

che “in quel mezzo la discordia de’ due ministri più autorevoli, Stabile e Calvi, anziché scemare, cresceva”⁶⁸. Anche perché “erano pel primo la maggioranza delle camere e la guardia nazionale”, mentre per il secondo “l’opposizione parlamentare ed i club”⁶⁹.

Comunque, sul momento questo argomento viene accantonato sia dal governo che dalle Camere. Il 3 maggio, la Camera dei Pari esamina le delucidazioni inviate dalla Camera dei Comuni riguardanti la tassa sul macinato e le notizie della spedizione in Lombardia⁷⁰. Ma quel che è più da rilevare in questa seduta è soprattutto la comunicazione dell’avvenuta procura che il padre Gioacchino Ventura (“dei baroni di Raulica, ex-generale dei reverendi padri Chierici regolari teatini” e “Pari di Sicilia”) aveva sottoscritto in favore del reverendo Padre, signor Luigi Ventura (“preposito dei reverendi padri Chierici regolari” e lui pure ‘Pari del Regno’), al fine di rappresentarlo nella Camera dei Pari (in quanto, lui, Gioacchino, non poteva rivestire tale carica di Pari spirituale di “eletto [...] in sostituzione del Monsignor vescovo di Noto”, in quanto inviato in missione a Roma)⁷¹.

Viene anche data lettura di una lettera (da Roma, in data 20 aprile) che lo stesso Gioacchino Ventura aveva inviato al Presidente della Camera dei Pari, nella quale esprime la condivisione del riconoscimento del popolo romano dell’opera del Pontefice Pio IX, il quale è stato il primo a “proclamare qui in Roma il gran principio della civiltà vera”, il primo ad indicare lo stretto nesso esistente, la vera “unione della religione colla libertà”⁷². Nella stessa lettera il Teatino aveva inoltre sottolineato che “la prima però a rispondervi è stata la Sicilia nostra”, che nella sua rivoluzione (la più “giusta, la più legittima, la più eroica e la più santa di quante ne rammenti la storia”) ha saputo “conciliare mirabilmente l’amore della libertà col rispetto alla religione e colla elevazione all’augusto suo Capo”⁷³.

Nelle sedute seguenti, particolarmente in quella del 4 maggio avviene una più marcata presa di posizione dei Pari sul ruolo della Guardia nazionale. L’occasione è data da un’accusa di incostituzionalità rivolta ai Pari stessi dalla Camera dei Comuni per aver indirizzato

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c..

⁷⁰ Camera dei Pari, seduta del 3 maggio 1848, in: *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia*, III, p. 448.

⁷¹ Gioacchino VENTURA, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 3 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 448.

⁷² *Id.*, [Lettera datata da Roma, 20 aprile 1848], ora in: *Ib.*, l. c.

⁷³ *Ibidem*, l. c.

una petizione al governo al fine di disarmare la 'squadra' di Fieravecchia, protagonista dell'episodio occorso al colonnello Jacona⁷⁴. Quest'ultimo era stato arrestato (per ordine del *Comandante Generale della Guardia Nazionale*, il barone Riso), con l'accusa di aver indebitamente impiegato un gruppo di militi di questo corpo per debellare la 'squadra' di Fieravecchia (che aveva scambiato alcune fucilate con la *Guardia Municipale*).

Si trattava sostanzialmente di un conflitto di competenza fra il barone Riso e il governo. Conflitto di cui Jacona rimase vittima, venendo incarcerato, per breve tempo. In più ampio contesto l'episodio era un sintomo della preoccupazione che sia alcuni *Deputati* e soprattutto alcuni *Pari* e membri del Governo avevano per il crescente ruolo che la *Guardia Nazionale* stava acquisendo. Sul momento si eluse però ogni polemica con il ricco e potente neo-barone Riso, infatti se i *Comuni* conclusero che l'episodio di Fieravecchia aveva offeso sia la *Guardia Nazionale* che la *Guardia Municipale*, a loro volta i *Pari* stessi consigliarono al "*Ministero, a contare, a preferenza d'ogni altra Forza, nella Guardia nazionale*"⁷⁵.

Il 5 maggio i *Pari* prendono atto delle dimissioni del Ministro del *Culto e della Giustizia* (Gaetano Pisano), quindi affrontano il problema dell'incompatibilità fra l'impiego pubblico e l'elezione a membro del Parlamento. Poi il Ministro degli *Esteri*, Mariano Stabile, comunica di avere presentato una mozione alla *Camera dei Comuni* onde avere l'autorizzazione ad inviare "*in Roma dei deputati per la convocazione della Dieta italiana, composta di rappresentanti eletti direttamente dai popoli e non già dal potere esecutivo per decidersi tutte le questioni nazionali*"⁷⁶.

Tuttavia, anche la posizione di Stabile non era più di tanto sicura. L'8 maggio infatti si annunziano ai *Pari* le dimissioni dell'intero governo, che il giorno seguente dapprima Ruggiero Settimo dichiara in un messaggio di accettare⁷⁷. Nello stesso 9 maggio, - dopo che i *Pari* hanno approvato all'unanimità le sollecitazioni fatte dalla *Camera dei Comuni* (alla *Commissione per la riforma della costituzione del 1812*) per concludere i lavori entro un mese - il *Pari temporale di diritto* Duca di

⁷⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 4 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 456.

⁷⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 144.

⁷⁶ Mariano STABILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 maggio 1848], in: *Le Assemblée del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 462-463.

⁷⁷ Ruggiero SETTIMO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 466.

Gualtieri propone una mozione avente ad oggetto il riconoscimento dell'importanza della *Guardia nazionale*. Ne suggerisce infatti il potenziamento, con l'aumento dei suoi battaglioni, contestualmente all'organizzazione di un'artiglieria nazionale (sull'esempio di altri Paesi in cui si è istituita una *Guardia nazionale*)⁷⁸.

Nelle sue memorie il Duca ricorda di aver espresso la convinzione condivisa dagli altri *Pari* sul fatto che si dovesse subire ancora una volta la preponderanza di Stabile e della *Guardia Nazionale*. Anni dopo gli eventi, nel suo libro su Ruggiero Settimo, il Duca ammetterà di essersi sbagliato, in quanto "si trattava, invece, di una vera e propria imposizione delle forze armate [la *Guardia Nazionale* che ormai monopolizzava le forze armate] sul potere legislativo, con grave sovvertimento del regolare funzionamento degli organi dello Stato"⁷⁹.

Sul momento, però, in quei due giorni (8-9 maggio), la caduta di Stabile "non poteva piacere ai suoi amici che rappresentavano la maggioranza, quindi, a mezzo della *Guardia Nazionale* e degli altri corpi armati", questi suoi sodali "imposero la ricomposizione dello stesso ministero, colla espressa indicazione di escludere il Calvi"⁸⁰. Si trattava infatti di un'imposizione, che anche il duca di Gualtieri ritenne appunto di dover accettare, ma che nelle sua memorie riconosce che ebbe poi "gravi conseguenze, facendo la *guardia nazionale* arbitra della situazione"⁸¹.

Era un palese, per quanto sofferto, sostegno a Stabile. Infatti, il 10 maggio viene data lettura di un messaggio del Presidente del Governo, Ruggiero Settimo (datato al giorno precedente) nel quale si annunciava la ricomposizione del Ministero, con "i passati ministri", ad eccezione di quelli del *Culto e della Giustizia* e dell'*Interno e pubblica sicurezza*, i quali "per cagion di salute hanno insistito nel proponimento" delle dimissioni⁸². Nella stessa seduta, poco dopo perviene un altro messaggio di Ruggiero Settimo, nel quale si comunicano i nomi dei due ministri sostituiti, ossia Francesco De Luca (membro della *Camera dei Comuni*) ed il marchese della Cerda⁸³.

⁷⁸ Carlo AVARNA di GUALTIERI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 470.

⁷⁹ ID., *Ruggiero Settimo nel Risorgimento siciliano*, cit., p. 142.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² Ruggiero SETTIMO, [Messaggio del *Presidente del Governo*, letto alla *Camera dei Pari* nella seduta del 10 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 472.

⁸³ *Ibidem*, p. 475.

Nella stessa seduta i *Pari* reiterano comunque il loro dissenso rispetto alla *Camera dei Comuni* riguardo all'intervento della *Guardia Nazionale* nei fatti di aprile (cioè l'episodio di Fieravecchia che - come si è detto - ebbe a protagonista la popolana di nome *Testa di Lana*). Quindi, il *Pari temporale elettivo* barone Canalotti (Giovanni Calafato) invita a respingere persino l'idea di un *Comitato misto*, che richiedevano invece alcuni deputati della *Camera dei Comuni* per indagare sul rifiuto dei *Pari* (convinti che bastassero le vigenti leggi) di una legge eccezionale per reprimere le violazioni dell'ordine pubblico⁸⁴.

In quell'occasione, Canalotti si spinge sino a definire l'istituto del *Comitato misto* come un surrogato dell'antico *veto* o *placet* reale, strumento che risulterebbe specifico di un organismo arbitro di se stesso, insindacabile sia dall'una che dall'altra *Camera*, ciò che proverebbe che "le dissidenze fra esse di qualunque natura si siano, debbonsi appunto dirimere da questa, dirò così, *intercamerale magistratura*" (ossia il *Comitato misto*)⁸⁵.

Nella seduta dell'11 maggio i *Pari* ascoltano il ministro delle *Finanze*, il conte Michele Amari, il quale aveva chiesto la parola sull'urgenza di provvedimenti per riparare ai 'bisogni della finanza'. Si passa pertanto alla terza lettura del messaggio della *Camera dei Comuni*, "contenente il progetto di decreto" per autorizzare lo stesso Ministro delle *Finanze* "a valersi dei conventi e monasteri dei Regolari", ossia ad occuparli per uso militare, laddove "per lo ristretto numero dei religiosi e la vastità del luogo ne offrano la capacità" di essere adibiti a "quartieri provvisori dell'esercito nazionale"⁸⁶.

È poi la volta del Ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile, che nella stessa seduta chiede la parola per comunicare notizie rassicuranti sulle trattative con gli Stati italiani, parlando specialmente dell'allocuzione del 29 aprile del Santo Padre, definendola fraintesa nei suo vero significato⁸⁷. Parla inoltre sia dei "nostri valorosi volontari" (che nella guerra contro l'Austria hanno dato "prova del loro coraggio"), sia della simpatia ricevuta dall'inviato siciliano in Toscana, al quale il Granduca ha dato udienza, sia dell'altrettanta buona

⁸⁴ Giovanni [CALAFATO barone] CANALOTTI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 9 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 478.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 478-479.

⁸⁶ *Camera dei Pari*, seduta dell'11 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 481-482.

⁸⁷ "A proposito di questi avvenimenti debbo far conoscere che una Allocuzione fatta dal Sommo Pontefice in concistoro ebbe una erronea interpretazione [...]" (Mariano STABILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* dell'11 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 483.

accoglienza che hanno ricevuto Scalia, Granatelli e gli altri inviati da parte di Carlo Alberto nel fronte in Lombardia⁸⁸.

Alcuni giorni dopo, il 15 maggio, si discutono i criteri per la scelta dei deputati da inviarsi alla 'Dieta federale' italiana, discettando sulla distinzione fra federazione o unità. La conclusione fu che i delegati dovessero essere scelti dal Parlamento e non dal Governo (ossia dal legislativo, come espressione della volontà popolare, e non dall'esecutivo). Poi si affronta la discussione di un disegno di legge sui *Capitani d'arme*, approvando a larga maggioranza che vengano aumentate le loro *Compagnie*, sino a 200 individui (da aggiungere ai 24 stabiliti l'8 febbraio precedente, dal *Comitato generale*, ma da ridurre appena fosse venuto meno lo 'stato di necessità')⁸⁹.

Si aggiunge inoltre una precisazione, nel senso che, stabilito come compito dei *Capitani d'arme* e delle loro *Compagnie* di essere "*responsabili del trasporto e del versamento*" (nelle banche di Messina, Catania e Palermo "*di tutte le somme rilevate dai ricevitori distrettuali e generali*"), è fatto loro obbligo (come precisa il Ministro delle *Finanze*, il conte Michele Amari) "*di versare la cauzione ai termini del decreto del 13 aprile 1848*", per poter avere in consegna "*delle somme della finanza nazionale*"⁹⁰.

Quello che è realmente sembra incontrovertibile è che i *Pari* affrontavano con grande pertinenza, dividendosi e confrontandosi fra di loro, tutti i principali argomenti che venivano loro sottoposti dall'altra *Camera*, anche nel periodo in questione (fra la fine di aprile e l'inizio di giugno). Proprio il 15 maggio, alla *Camera dei Comuni* perviene un messaggio dei *Pari* nel quale questi ultimi proponevano di staccare dalla legge "*per lo apprestamento dei mezzi onde supplire ai bisogni straordinari della guerra*", quella parte dell'articolo che autorizzava "*l'affrancamento dei canoni, censi e rendite dovuti dall'ex-ricetta gerosolimitana e ad altre commende vacanti, che con precedente decreto del 24 aprile 1848 erano state aggregate al patrimonio attivo dello Stato*"⁹¹. In quell'occasione, il deputato Picardi si era opposto alla proposta in quanto - sottolineava - l'intero articolo era compreso "*in una legge d'imposte e di sussidi che la Camera dei Pari non ha diritto*

⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

⁸⁹ *Camera dei Pari*, seduta dal 15 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 500.

⁹⁰ Michele AMARI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 502-503.

⁹¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 553.

di limitare o modificare”, essendo obbligata ad “accettarla per intero, o a respingerla”⁹².

Il 16 Maggio, i *Pari* discutono su provvedimenti per le spese di guerra, ossia l’alienazione dei beni ecclesiastici e l’istituzione di due compagnie di fanti da aggiungere all’organico dell’esercito⁹³. Il 17 maggio si decidono numerose questioni: sia la scelta dei rappresentanti da inviare alla *Dieta italiana*; sia i *Commissari* da mandare presso le Corti di alcuni Stati italiani; sia la spedizione militare per aiutare il popolo napoletano nella lotta contro il Borbone (non si aveva evidentemente alcuna notizia della repressione delle barricate ormai avvenuta a Napoli il 15 maggio); sia i beni ecclesiastici da rivendicare come ‘nazionali’; sia infine questioni attinenti il reclutamento dell’esercito⁹⁴.

Dopo che nella seduta del 19 maggio le due *Camere* manifestarono divergenze in materia di finanza e delle rispettive competenze⁹⁵, il giorno seguente i *Pari* discussero il contenuto di un comunicato ufficiale fatto loro pervenire dal *Comando generale* della *Guardia nazionale*, datato in quello stesso giorno (a firma del *Pari temporale elettivo* il barone Pietro Riso, ora *Maresciallo di campo*). Con questo, che in definitiva è un comunicato di decisioni già prese, il Barone chiede “che sia alla *Guardia nazionale* trasmesso come al potere esecutivo il *bulletino semaforico* e permesso al comandante generale della medesima - appunto lui stesso - il dirigersi agli ispettori dei telegrafi, per segnalare quelle disposizioni urgenti che dovrebbero diramarsi ai corpi di *Guardia nazionale* dei diversi comuni”⁹⁶.

Alcuni *Pari* dichiarano inammissibile tale richiesta, mentre altri la condividono. La questione si ferma qui, senza che - sul momento - niente si decida in un senso o nell’altro, anche perché subito dopo si ritiene di doversi occupare dell’esame della richiesta di un riconoscimento (avanzato dalla *Camera dei Comuni*) di benemerenze alla *Guardia nazionale* da parte delle città di Catania, Messina, Caltanissetta, Acireale, Caccamo, Santa Caterina ed Avellone, dove - si afferma - questi contingenti “hanno ben meritato della patria”⁹⁷.

⁹² Silvestro PICARDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 15 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹³ *Camera dei Pari*, seduta del 16 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*, III, p. 504.

⁹⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 17 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 510-517.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 523.

⁹⁶ Pietro RISO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 526.

⁹⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 20 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 526-527.

Anche qui i pareri sono discordi. Il 'baronello' Francesco Vagliasindi (*Pari temporale elettivo*) afferma che in effetti non si sa nulla di quei fatti che si dovrebbero encomiare, per cui non basta che chi li rivendica ne dia personale testimonianza⁹⁸. A sua volta, il sacerdote Filippo Evola (*Pari spirituale elettivo*) dice che almeno per Messina e Catania sono accertati i meritevoli comportamenti per mantenere l'ordine pubblico⁹⁹. Interviene allora il barone Canalotti (Giovanni Calafato), *Pari temporale elettivo*, il quale dichiara come ogni giornale riporti tali notizie, e che comunque il merito della *Guardia Nazionale* di Caltanissetta è non solo di aver difeso il proprio comune, ma di essere accorsa in difesa di altri, dimostrando la capacità di quella "mobilizzazione" di cui finora si è parlato solo nei progetti di legge, ma che nessuno aveva mai di fatto attuata (appunto prima della *Guardia Nazionale*)¹⁰⁰.

Poi la questione - almeno stando agli *Atti* parlamentari - rimase lì, come del resto altre volte, in quanto i *Pari* riprenderanno la discussione sul "progetto di legge provvisorio emanato dalla Camera dei Comuni sui Municipi"¹⁰¹. È in discussione la tipologia degli ineleggibili, in primo luogo gli analfabeti.

Poi il *Pari temporale elettivo* duchino Della Verdura - del tutto incidentalmente - sembra rivendicare una funzione 'conservatrice della costituzione' [sul tipo di un'ante-litteram funzione di 'custode della costituzione']¹⁰² che spetterebbe specificamente alla *Camera dei Pari*. Accenno a cui aderisce anche Vagliasindi¹⁰³, ma entrambe le 'suggerzioni' non hanno alcun approfondimento né da parte di questi due, né da parte degli altri membri di questa *Camera*. Si passa infatti

⁹⁸ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 527.

⁹⁹ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III, Ib.*, l. c.

¹⁰⁰ Giovanni [CALAFATO barone] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 527.

¹⁰¹ *Camera dei Pari*, seduta del 20 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 528.

¹⁰² "La *Camera dei Pari* è conservatrice delle leggi e della Costituzione. Molti comuni nel passato Governo non mancavano di scuole. Io sostengo che la privazione degli analfabeti dai Consigli civici è un mezzo di educare i propri figli. L'analfabeta facendo trascrivere i voti da altri può dare una deliberazione contraria al suo voto" (Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 529).

¹⁰³ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 529-53.

all'approvazione dell'articolo 1 del progetto, che appunto (anche se come quota parte), include gli analfabeti negli eleggibili¹⁰⁴.

La questione è sul momento sospesa, riprendendo il 22 maggio, quando ai *Pari* viene letto un altro comunicato del *Comandante generale* della *Guardia Nazionale*, il barone Riso, il quale ora chiedeva che fosse presa in esame una sua mozione avente ad oggetto l'istituzione di "un Corpo di guide a cavallo dello Stato maggiore, le quali due per ciascun giorno eseguano l'ispezione col maggiore di servizio, e che riunite in corpo, nelle parate formino un picchetto di cavalleria"¹⁰⁵. La mozione è approvata all'unanimità. Poi i *Pari* approvano l'art. 2 del progetto di legge sui *Municipi* così come è stato poco prima approvato dalla *Camera dei Comuni*¹⁰⁶.

In altra occasione, il 22 maggio, i *Pari* discutono sulla questione dell'esclusione di determinate categorie di cittadini dai *Consigli civici*¹⁰⁷. Nel caso specifico, si era sottolineato - da un lato - che la Costituzione del 1812 si era limitata ad escludere sia gli impiegati "dell'amministrazione del patrimonio municipale"¹⁰⁸, sia - in generale - gli analfabeti da ogni partecipazione alla formazione delle leggi¹⁰⁹. Mentre - dall'altro lato - l'attuale legge provvisoria sui *Municipi* escludeva non solo (riferendosi ai criteri stabiliti dall'atto di *Convocazione del General Parlamento di Sicilia*)¹¹⁰ gli impiegati dell'ordine giudiziario, gli amnistiati per reati comuni (prima che fosse definita la loro riabilitazione), i minori di 21 anni, gli analfabeti, ma anche molte altre categorie, fra cui gli 'ecclesiastici secolari'¹¹¹.

¹⁰⁴ "Art. 1. [... Comma] 8°. Gli analfabeti purché non eccedano il terzo del Consiglio, tranne per quei comuni, i cui abitanti non eccedano il numero di seimila, e non superino il terzo del numero legale del Consiglio civico"(Camera dei Pari, seduta del 20 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 532).

¹⁰⁵ Pietro RISO, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari del 22 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 533.

¹⁰⁶ Camera dei Pari, seduta del 22 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 534.

¹⁰⁷ Camera dei Pari, seduta del 20 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 531-532.

¹⁰⁸ *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 459.

¹⁰⁹ *Libertà, dritti e doveri del cittadino. Capo X*, in: *Ib.*, p. 429.

¹¹⁰ "[Par.] 10. Non potranno esercitare il diritto elettorale. I. Tutti coloro che non sanno leggere e scrivere, giusta il capitolo X della Costituzione [del 1812], al titolo Libertà, dritti e doveri del cittadino. II. Tutti coloro che sono esclusi dalla rappresentanza dal § 1 e 2 del cap. 6 tit. 1 della Costituzione. III. Gli accusati e quei che legalmente ne sono interdetti pei soli reati comuni, giusta il codice penale provvisoriamente in vigore"(Convocazione del General Parlamento di Sicilia, in: *Atti del Comitato generale*, cit., p. 162).

¹¹¹ Si veda il documento già da noi citato: *Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848*, cit. [CG].

Da qui la presa di posizione che in questa seduta del 22 maggio si determinò riguardo all'emendamento proposto dal *Pari temporale elettivo* (cioè eletto nella seduta del 14 aprile) Sebastiano Lella, il quale richiedeva che si approvasse un emendamento inteso ad assicurare che "i preti secolari possano far parte dei Consigli civici"¹¹². Suffragava questa proposta anche il *Pari spirituale elettivo* (eletto nelle tornate dell'8-9 aprile) Luigi Ventura, il quale - dopo aver ricordato che "la Costituzione non priva i religiosi dei dritti politici" - protestava "contro l'opinione della maggioranza che esclude i religiosi dai Consigli civici, perché contraria alla Costituzione del 1812"¹¹³. Nondimeno, la maggioranza della Camera dei Pari concluse che "gli ecclesiastici secolari" fossero esclusi dal *Magistrato comunale*¹¹⁴.

Nella seduta successiva, il 23 maggio, si prosegue la riflessione su questo argomento dei *Municipi*, ora approvando - con lievi emendamenti - quanto già deciso dalla Camera dei Comuni sugli artt. 1-9¹¹⁵. Poi tale discussione prosegue riguardo ai *Consigli civici* nelle sedute della fine di giugno, ora riguardo al numero legale, sia il giorno 28¹¹⁶ che il 30¹¹⁷. Nella stessa seduta del 23 maggio, si discutono alcune proposte inerenti sia l'urgenza di manifestare i sentimenti della Sicilia contro "il tiranno di Napoli" (proposta poi approvata), sia "una spedizione nel Napoletano", e quindi si passa all'ordine del giorno (ma senza decidere niente su questo secondo punto)¹¹⁸.

Si riprende poi la discussione della legge sui *Municipi*, ora in relazione all'art. 3, ed a maggioranza si ammette che nei *Consigli civici* vi possano essere dei "preti secolari", escludendone invece "tutti quelli che hanno professato voti monastici"¹¹⁹. Da qui l'esclusione degli appartenenti agli *Ordini regolari*. Decisione contro cui protesta il teatino Luigi Ventura (*Pari spirituale elettivo*), che considera la norma in contraddizione con la Costituzione del 1812¹²⁰. Poi il *Pari temporale*

¹¹² Sebastiano LELLA, [Intervento alla Camera dei Pari, seduta del 22 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, , p. 535.

¹¹³ Luigi VENTURA, [Intervento alla Camera dei Pari, seduta del 22 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁴ Camera dei Pari, seduta del 22 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 536.

¹¹⁵ Camera dei Pari, seduta del 23 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 538.

¹¹⁶ Camera dei Pari, seduta del 28 giugno 1848, in: *Ib.*, pp.762-763.

¹¹⁷ Camera dei Pari, seduta del 30 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 767.

¹¹⁸ Camera dei Pari, seduta del 23 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 534-535.

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 535.

¹²⁰ Luigi VENTURA, [Intervento alla Camera dei Pari, seduta del 22 maggio], in: *Ib.*, l. c.

elettivo barone Vagliasindi propone che dalla carica di *Magistrato municipale* siano esclusi: sia tutti coloro che non possono far parte del *Consiglio civico*; sia gli ecclesiastici secolari (invece ammessi al *Consiglio civico*); sia tutti gli impiegati pubblici; sia coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età; sia due o più consanguinei (o affini) sino al terzo grado inclusivamente¹²¹. Proposta che la "*Camera dei Pari a maggioranza [...] ammette*"¹²².

Nello stesso giorno del 23 maggio si approvano (del progetto trasmesso dalla *Camera dei Comuni*) sia l'art. 4 (sulle attribuzioni del *Magistrato municipale*); sia l'art. 5 ("*I Consigli civici impartiranno le autorizzazioni che davano gl'intendenti ed il ministro*", come accadeva nel passato Regime); sia l'art. 7; sia l'art. 8 ("*In tutte le materie del contenzioso amministrativo, che erano decise dai Sindaci e dai Consigli d'Intendenza, vi pronunzieranno le autorità giudiziarie*")¹²³.

Come si evince c'è qui più continuità con il precedente regime assolutistico che non con quanto a suo tempo previsto dalla Costituzione del 1812. Ma la seduta è sospesa "*per darsi lettura di un messaggio del Presidente del Governo*", Ruggiero Settimo, il quale comunica ai *Pari* la richiesta del suddetto *Comandante generale della Guardia nazionale*, barone Riso, di rendere noto che tale corpo intende manifestare pubblicamente il proprio dolore ed i suoi "*sentimenti di fratellanza italiana*" per le vittime degli eccidi occorsi a Napoli nei tumulti del 15 maggio scorso¹²⁴. E la *Camera dei Pari* "*ad unanimità aderisce alla pia idea*", deliberando di stabilirsi - d'accordo con l'altra *Camera* - il giorno in cui dovrà aver luogo "*sì lugubre cerimonia*"¹²⁵. La discussione riprende poi sugli artt. 9 e 10, entrambi approvati¹²⁶.

Nei giorni seguenti, i *Pari* discutono su altre questioni, sia (il 27 maggio) sui provvedimenti per l'ordinamento giudiziario¹²⁷; sia (il 29 maggio), sul messaggio relativo alle conclusioni della *Camera dei Comuni* sui canoni ecclesiastici¹²⁸.

¹²¹ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 22 maggio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²² *Camera dei Pari*, seduta del 23 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 536.

¹²³ *Ibidem*, p. 538.

¹²⁴ Ruggiero SETTIMO, [Messaggio letto nella seduta della *Camera dei Pari* il 23 maggio 1848], in: *Ib.*, p. 539.

¹²⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 23 maggio 1848, in: *Ib.*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷ *Ibidem*, p. 548.

¹²⁸ "*Tutti i canoni censi e rendite sia in denari, sia in derrate dovuti a monasteri, vescovadi, abbadi, conventi, chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici, di qualunque natura redimibili*

Su queste conclusioni nella seduta del 29 maggio interviene il sacerdote Filippo Evola (*Pari spirituale elettivo*), il quale chiede che si respinga questo messaggio¹²⁹, ma la *Camera dei Pari* a maggioranza decide che esso sia inviato al *Comitato di legislazione*¹³⁰. Decisione che suscita la mozione dell'Arcivescovo di Monreale¹³¹, nella quale si richiede che di tale organismo facciano parte anche due *Pari ecclesiastici*. A questa mozione si oppongono alcuni *Pari temporali elettivi*: sia Sebastiano Lella; sia il barone Canalotti (il quale ritiene che non sia giusto proporre "*l'intrusione di due ecclesiastici nel comitato*", in quanto sarebbe come "*averli avvocati nella cosa propria, fautori interessati*")¹³²; sia il duchino Della Verdura¹³³.

Quest'ultimo addirittura parla di "*preti già coalizzati*", i quali credono questa "*una causa propria*"¹³⁴. Arriva poi ad invocare - incontrando peraltro la disapprovazione dei *Pari ecclesiastici* - che sorga un altro vescovo come Talleyrand, che sostenga "*in quest'Assemblea, come quei sostenne in quella di Francia, che il beneficiato non ha diritto che alla parte dei beni necessari alla propria sussistenza*", e del resto "*è semplice amministratore*"¹³⁵. Quando poi una presenza come quella di un Talleyrand ci fosse - sottolinea Della Verdura - allora sorgerebbero anche in Sicilia "*i Mirabeau, i Thuret, i Barnave, che sosterranno essere i beni ecclesiastici proprietà reale della nazione*"¹³⁶. In definitiva, - sottolinea il 'Duchino' - il clero stesso è "*per la nazione*", e "*i beni gli sono stati confidati per l'utilità generale della medesima, e per essa*"¹³⁷.

o irredimibili, siano vendibili ed affrancabili colle stesse norme del titolo primo del decreto del 18 maggio 1848" (*ib.*, p. 559).

¹²⁹ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 29 maggio 1848], in: *ib.*, l. c.

¹³⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 29 maggio 1848, in: *ib.*, l. c.

¹³¹ Titolo che sembrerebbe improprio, se riferito a Giovan Battista Tarallo, che figura fra i *Pari spirituali esistenti*, ossia convalidati dall'apposita commissione intesa a stabilire i nuovi criteri di riconoscimento stabiliti dal Parlamento siciliano nel 1848. Sembra accertato che Tarallo fosse non il Vescovo, ma il *Vicario generale* dell'*Archidiocesi* di Monreale.

¹³² Giovanni [CALAFATO barone] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 29 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 559.

¹³³ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 29 maggio 1848], in: *ib.*, p. 560.

¹³⁴ *Ibidem*, l. c.

¹³⁵ *Ibidem*, l. c.

¹³⁶ *Ibidem*, l. c.

¹³⁷ *Ibidem*, l. c.

Alla fine, però, la mozione dell'Arcivescovo di Monreale è "a gran maggioranza" accolta dalla *Camera dei Pari*, che procede all'elezione di due ecclesiastici - nelle persone del canonico Calcara¹³⁸ e del sacerdote Cali-Sardo¹³⁹ - per far parte del suddetto *Comitato*¹⁴⁰.

Il 30 maggio, il ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile, legge alla *Camera dei Pari* un circostanziato rapporto sulle cose d'Italia (in precedenza già letto ai *Comuni*), in cui si comunica che il Re del Piemonte ha disposto sia di "inalberarsi da tutti i legni sardi la bandiera italiana a tre colori" (con al centro le armi di Savoia sormontate da una corona), sia che i propri consoli diano il visto ai passaporti dei sudditi di Lombardia, Venezia, Parma, Moderna e Piacenza¹⁴¹.

Lo stesso Ministro legge un comunicato del Presidente del *Comitato* di Siracusa che rende nota la richiesta del Commodoro della flotta statunitense di svernare in quel porto, affittando magazzini per collocarvi proprie derrate¹⁴². Il Ministro ricorda che analoga richiesta venne fatta nel 1832 dagli Stati Uniti a Ferdinando II, il quale ritenne di concederla¹⁴³.

Nondimeno, la richiesta dà luogo all'opposizione da parte sia del *Pari temporale di diritto* Stefano Sommatino (Duca di Montalbo), sia del *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella. Entrambi in sostanza lamentano l'assenza di una procedura diplomatica. Altri *Pari* invece l'appoggiano, soprattutto argomentandola, come fa ampiamente il *Pari temporale elettivo* barone Canalotti (il quale esalta la *Federazione americana* come la vera patria della libertà, per cui indica nell'accoglimento della flotta statunitense la possibilità di un valido sostegno alla stessa causa siciliana)¹⁴⁴. Così convinti da Canalotti, i *Pari* accolgono la richiesta.

¹³⁸ Il canonico Salvatore Calcara figura fra i *Pari spirituali esistenti* i cui titoli vennero convalidati dalla Commissione specificamente incaricata.

¹³⁹ Antonino Cali-Sardo figura fra i *Pari spirituali elettivi* (eletti nella tornata dell'8-9 aprile delle *Camere*, per supplire alle *Parie spirituali vacanti*).

¹⁴⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 29 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 560-561.

¹⁴¹ Mariano STABILE, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 30 maggio 1848], in: *ib.*, pp. 562-563.

¹⁴² *Ibidem*, p. 564.

¹⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁴ È "indegno di noi, vergognoso per la nostra rivoluzione il dubbiare [sic] a concedere ciò che la gloriosa nazione degli Stati Uniti americani, questa maestra di libertà dell'Universo, questa immortale genitrice di quanti v'ha atti, idee e movimenti liberali nel mondo, ci ha or fatto l'onore di domandarci. [...] Che cosa sono gli americani per noi [...] siciliani del 1848? I figliuoli primogeniti d'ogni moderna libertà [...]. Che una gran nazione transatlantica, che non può aver di mira idea alcuna di conquista nelle nostre regioni, non può

Il 3 giugno, rispondendo al messaggio della *Camera dei Comuni* sull'incameramento delle commende e abbazie di 'regia collazione', fra i *Pari* si sviluppa una discussione. Interviene il parroco Filippo Evola (*Pari spirituale elettivo*), il cui intervento vale la pena di essere riportato nei punti che confermano come anche fra i *Pari* non mancassero oppositori a questa politica di incameramento. "Abbiamo [...] lo Statuto del [18]12, in forza del quale i beni della Chiesa dovete riguardarli siccome beni d'un individuo qualunque. Ora il Parlamento potrebbe incamerare i beni de' particolari?" - chiede retoricamente il *Pari spirituale elettivo* Evola, e si risponde: certamente no, e dunque "neppure quelle della Chiesa"¹⁴⁵.

L'argomento è quello già più volte chiamato in causa dalla parte ecclesiastica conservatrice. Tema del resto di antica data nella storia della Chiesa siciliana, fra l'altro negli scritti dello stesso Gioacchino Ventura nel 1820, in difesa dei beni e della libertà di associazione degli *Ordini regolari* pur in una prospettiva liberale progressista¹⁴⁶. Comunque, nella seduta del 3 giugno, da parte sua, il sacerdote Filippo Evola sviluppa l'argomento anche a favore delle 'commende di regio patronato', asserendo che "il possesso che ne ha la Chiesa è legittimo e legale, qualunque si fosse l'origine di dette commende" (sia che "l'abbia ricevuto da Ruggiero e i suoi successori", sia che consistano in "beni propriamente ecclesiastici, la natura del possesso è la stessa")¹⁴⁷.

Poi, senza mezzi termini, Evola sottolinea come la verità non sia da cercare tanto nei fondamenti del diritto di proprietà, ma nella necessità assoluta che ora lo Stato ha di reperire denaro¹⁴⁸. Ecco la vera motivazione per la quale "in meno di quindici" giorni - sottolinea Evola - la *Camera dei Comuni* ha inviato ai *Pari* ben quattro messaggi

che arrecarci il vantaggio materiale degli approvvigionamenti da fare tra noi e la diffusione pratica dei principi liberali di che essa medesima è costituita [...]"(Giovanni [CALAFATO barone] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 30 maggio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 564-565).

¹⁴⁵ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 3 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 576.

¹⁴⁶ Su questo, rinvio a: P. PASTORI, *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997; ID., Introduzione [e collazione delle diverse versioni, fra 1820-25, e note a:] Gioacchino VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*, cit.

¹⁴⁷ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 3 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 576

¹⁴⁸ "[...] Lo Stato ha bisogno, ecco il pretesto, e dico pretesto, e lo provo, perché con questa parola bisogno si vuole spogliare di tutto la Chiesa, e gittare i preti nella misera condizione di pensionisti dello Stato" (*Ib.*, p. 577).

su questo argomento¹⁴⁹. Ci sono voluti quattro decreti per arrivare all' *"incamerazione di tutti i beni, affrancazione di tutti i canoni e rendite della Chiesa"*¹⁵⁰. Ma qui si dimentica - dice Evola agli altri *Pari* - che, se si combattono *"come nemici i ministri della Chiesa"*, allora *"l'elemento religioso necessariamente reagisce contro di voi: la guerra della Vandea ne fa parlante testimonianza"*¹⁵¹. E del resto *"il clero siciliano ha dato sempre prove luminose di carità di patria"*, come si è visto all'inizio della presente rivoluzione, quando il clero stava *"col Cristo in mano"* accanto ai *"prodi che si battevano inermi contro il feroce soldato"*¹⁵².

Se dunque si spoglia il clero, tanto che per mangiare deve stendere la mano *"verso il potere esecutivo"*, il clero stesso ne diverrà lo strumento muto per puntellarlo¹⁵³. Tutto ciò non servirà ad evitare il ritorno del dispotismo, che ora vorrà servirsi dei preti, i quali saranno costretti *"a tacere, ovvero a prostituirsi alle voglie di coloro che possono farli morire di fame"*¹⁵⁴. Ecco il vero punto su cui riflettere. Qui poi Evola esorta ad ascoltare quanto in proposito diceva Lamennais (uno *"scrittore certo non sospetto ai liberali"*), quando osservava che, rendendo *"schiava e pensionista [sic] la Chiesa"*, si scava *"alla libertà la tomba"*¹⁵⁵.

Se non si capisce questo fatto, è del tutto inutile che oggi si gridi contro il dispotismo di Napoleone (che anche lui *"accresceva sempre il numero degli impiegati"*), perché ignorando questo pericolo ci si troverebbe, pur senza volerlo, a *"battete le tracce di questo dittatore, tipo solenne del dispotismo"*¹⁵⁶.

È certamente vero - conclude Evola - che le nostre finanze hanno bisogno di avere queste rendite, ma si addivenga ad una transazione. L'urgenza di oggi induce a decidere che *"i frutti e le rendite delle commende ed abbazie di regio patronato faranno parte d'oggi innanzi del patrimonio dello Stato"*, ma dichiariamo che questo *"bisogno non dovrà essere perpetuo"*, e dunque esse ne faranno parte non altrimenti che *"provvisoriamente"*, cioè fino a che *"durerà il bisogno"*¹⁵⁷.

¹⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁵¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁵² *Ibidem*, l. c.

¹⁵³ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

Questa decisa presa di posizione del *Pari spirituale elettivo* è particolarmente significativa dato lo spessore culturale di Filippo Evola, scelto per i suoi indubbi meriti e, non va dimenticato, poi passato indenne attraverso la repressione borbonica dell'aprile 1849. Basterebbe ricordare i suoi molti meriti sia nel campo non solo spirituale, sia anche in quelli della medicina sociale, della biblioteconomia, dell'elaborazione stessa di una compiuta teoria dei fondamenti religiosi della moderna economia politica (tale il tema di *La dottrina cattolica e l'economia politica*, Palermo, 1859).

Sotto questo profilo, risulta discutibile la fretteolosità di La Farina nell'etichettare tutta la categoria dei *Pari* come fossero individui che "solo per due questioni combatteano, per la parità di diritto e per i beni delle loro mense, in difesa de' quali allegando bolle e decretali, convertivano la camera in un vero concilio"¹⁵⁸.

C'è qui soprattutto la superficialità, lo schematismo ideologico duale che induce La Farina a sostenere che i *Pari spirituali* fossero solo "vecchi prelati de'tempi feudali", che erano "insurti contro il re per recuperare i loro privilegi e l'antica autorità", e ora "sospettavano del popolo come di una belva sguinzagliata", che bisognava al più presto possibile "rimettere in catena", e "ricacciarla nella gabbia"¹⁵⁹.

Dichiaratamente settario, democratico-radicalo, fra i più decisi a dichiarare la decadenza della monarchia borbonica, e ad auspicare un sistema parlamentare monocamerale (pertanto pregiudizialmente avverso non solo una 'Camera Alta' aristocratica, ma anche ad un Senato fatto di borghesi e di qualche nobile), La Farina dava a vedere di essere convinto che tutti i *Pari* fossero politicamente 'inattuali', mentre invece tutto il Popolo fosse tutto buono e tutto politicamente capace.

Qui forse La Farina dimenticava (o non voleva vedere) le plebi di ex-galeotti o di disperati affamati di sopravvivenza, disposti a tutto, specialmente le 'squadre' di facinorosi, capaci di violenze terribili, mossi dall'odio sociale, inclini ad ogni radicale sconvolgimento. A loro volta invece Stabile, la *Guardia Nazionale*, i borghesi moderati ('moderati liberali', pertanto non democratici) che animavano le due Camere (e non solo quella dei *Pari*) vedevano nella masse popolari niente più che uno strumento per ristabilire un ordine complesso (cioè pluri-cetuale e multi-funzionale).

¹⁵⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 304.

¹⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

Strumento per giunta temibile per quella rivoluzione che alla fine i 'liberali moderati' consideravano come un tragico preliminare, persino un'occasione per il recupero della Costituzione del 1812, che del resto era stata compromessa e perduta dall'atteggiamento dei democratici di allora, fra il 1812-15, cioè prima ancora che dal 'colpo di stato' di Ferdinando IV nel 1816.

Sotto questo profilo, per questi liberali il pericolo per la riattuazione del sistema parlamentare poteva configurarsi più nell'incombente e incontrollata violenza 'plebea' (guidata dalle sette e dai club, quindi capace di scatenare una rivoluzione giacobina) che non nelle truppe napoletane, con cui lo scontro peraltro ancora si credeva evitabile attraverso la diplomazia.

Si anticipava, in questi timori 'borghesi', la situazione che si sarebbe verificata verso la fine di quello stesso giugno in Francia, dove la rivoluzione parigina del 22 febbraio 1848 aveva visto per la prima volta la partecipazione delle classi operaie alla guida stessa della rivolta, "quando nel primo governo repubblicano guidato da Lamartine, entrarono due socialisti", Louis Blanc e l'operaio Alexandre Martin¹⁶⁰.

Ma la verità su questa ascesa al governo di Lamartine è un'altra. In realtà, la particolare posizione liberale di Alphonse de Lamartine si chiarisce nel suo criterio del 'giusto mezzo', ossia del suo rifiuto degli estremi, sia del conservatorismo reazionario, sia del radicalismo democratico. Posizione che ne fa il referente dello stesso moderatismo siciliano nel 1848. Di famiglia legittimista, nel 1831 Lamartine pubblica *Sur la politique rationnelle*, dove indica nei principi di libertà, eguaglianza e fraternità (strettamente connessi con i valori morali cristiani) i fondamenti di una politica capace di contrastare l'arbitrio dei governi (sia reazionari che, comunque, oligarchici)¹⁶¹ non meno della violenza delle masse scatenate dal radicalismo democratico¹⁶².

Contro il governo conservatore di Guizot¹⁶³, nel 1846 Lamartine pubblica *l'Histoire des Girondins*, opera in cui ripensa il significato e le conseguenze della rivoluzione francese, denunciandone i mali, la violenza distruttrice, ma anche riconoscendovi il veicolo di un

¹⁶⁰ DE TIBERIIS, p. 150.

¹⁶¹ Cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine.

¹⁶² *Ibidem*, l. c.

¹⁶³ "Guizot, scrittore, oratore e filosofo, era l'uomo di Stato della monarchia statica" (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., p. 9).

rinnovato cristianesimo¹⁶⁴, latore di una concezione cristiana della democrazia (cioè fondata sulla legalità, la razionalità e la volontà popolare). Idee di un cattolicesimo popolare o, meglio, di un liberalismo cattolico¹⁶⁵ del resto mutuato da Philippe Buchez e Prosper Charles Roux¹⁶⁶. Ecco il vero sottofondo ideale e politico che induce Lamartine al rifiuto di ogni forma di giacobinismo¹⁶⁷, di collettivismo comunistico¹⁶⁸ e dello stesso socialismo, allora agli albori (in Francia)¹⁶⁹.

In particolare, Lamartine richiamava l'attenzione sul settarismo degli intellettuali che si venivano affermando come agitatori politici, surrettiziamente invocando i *Diritti dell'Uomo* in funzione sovversiva, latomistica¹⁷⁰. Costoro facevano leva sul quel "popolo nomade delle

¹⁶⁴ "I principi politici" sono quelli "dell'eterna verità di cui l'Evangelo è una pagina: l'eguaglianza degli uomini al cospetto di Dio, realizzata su questa terra dalle leggi e dalle forme di governo che conferiscono dapprima al maggior numero, e poi all'universalità dei cittadini la loro ugual parte di intervento personale nel governo, e, in tale senso, nei benefici morali e materiali della società umana" (Ib., p. 39).

¹⁶⁵ Si vedano a tal riguardo gli studi di Eugenio Guccione: *Ideologia e politica dei cattolici siciliani, da Vito d'Ondes Reggio a Luigi Sturzo*. Palermo, Ila Palma, 1974; *Philippe Buchez, una biografia intellettuale*. Milano, Giuffrè, 1983; *Il problema della democrazia in Philippe Buchez*. Genova, Ecig, 1986; *Philippe Buchez e la rivoluzione francese: pensiero politico e storiografia*. Palermo, Ila Palma, 1993.

¹⁶⁶ Cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine.

¹⁶⁷ "Ogni idea ha i suoi limiti. [...] Noi vogliamo richiamare il paese alla vita politica, ricordare all'opinione pubblica la sua forza, creare una democrazia decente, idonea ad illuminarsi di una sua propria luce, di sostenersi con la sua stessa dignità, di riunirsi senza suscitare allarmi, senza insultare nè la ricchezza, nè la miseria, nè l'aristocrazia, nè la borghesia, nè il popolo, nè la religione, nè la famiglia, nè la proprietà: noi vogliamo infine preparare alla Francia delle assemblee degne delle grandi assemblee nazionali, e dei comizi degni di Atene e di Roma, ma non vogliamo riaprire il Club dei Giacobini!" (Alphons de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., p. 23).

¹⁶⁸ "Lamartine non avrebbe compresa alcuna società civile avulsa dai tre elementi-cardini espressi dall'istinto, da questo grande rivelatore delle verità eterne: lo Stato, la famiglia, la proprietà. Il collettivismo dei beni che importa ineluttabilmente il collettivismo della donna, del figlio, del padre e della madre, nonchè l'abbruttimento della specie, gli facevano orrore. Il socialismo nelle sue svariate formule, sansimonismo, furrierismo, espropriazione del capitale sotto il pretesto di liberare e moltiplicare i prodotti gli facevano pietà. [...]" (Ib., p. 39).

¹⁶⁹ "[...] Socialismo", ma "senza aderire ad alcuno di quegli atti radicalmente sovversivi ed innovatori della società, come il saint-simonismo, il fourierismo, l'organizzazione del lavoro o il comunismo" (Ib., p. 13).

¹⁷⁰ "La società dei Diritti dell'Uomo e della Famiglia era una specie di massoneria democratica istituita fin dal 1830 da un gruppo di attivisti repubblicani, e, dal colpo di grazia inferto da Bonaparte alla prima Repubblica, covava sotto nomi diversi tutto il rancore della libertà tradita e certe tradizioni di giacobinismo trasmesse da Babeuf a Buonarroti e da

*fabbriche, spaesato dal suolo natio, lontano dalle proprie realtà*¹⁷¹. Questa massa di radicati incolpevoli, questo popolo *“esasperato dalla lentezza del tempo nel realizzare le promesse e i presagi”* di quei *“maestri”*, si gettava in simili ideologie *“a corpo perduto, senza distinguerne il nulla spalancato come un abisso”*¹⁷². D'altra parte, Lamartine riconosceva che questo settarismo dapprima agiva in maniera pacifica. Tuttavia ne denunciava la latente intenzione radicalmente distruttiva, e non solo contro la monarchia reazionaria (o statica, alla Guizot), ma distruttiva degli stessi fondamenti della società politica¹⁷³.

Sotto questa angolazione il riferimento al governo che Lamartine venne chiamato a dirigere nel 1848 assume un ben diverso significato da quello attribuitogli da una storiografia troppo sommaria¹⁷⁴, mentre spiega invece come in tanti momenti del dibattito parlamentare siciliano il pur non sempre dichiarato referente ai suoi scritti e discorsi, alle sue idee e convincimenti, venisse continuamente in superficie nella parole dei liberali moderati, quei pochi che con difficoltà sopravvivevano contro oligarchie e radicalismi settari che condizionarono le due Camere del Parlamento isolano. Va dunque operata una netta distinzione fra il governo di Lamartine, la protesta socialista e la repressione voluta da Cavaignac.

Ma per tornare ora nell'immediato delle discussioni interne alla *Camera dei Pari* siciliana, ossia a quanto poc'anzi accennavamo riguardo a quel 3 giugno del 1848, va comunque aggiunto che, dopo

Buonarroti ai suoi giovani seguaci repubblicani” (Ib, p. 45).

¹⁷¹ *“I proseliti di tali società tipicamente politiche venivano reclutati fra i capi-officina, i meccanici, i fabbri, gli ebanisti, i tipografi e i carpentieri di Parigi. Parallele a tali congiure permanenti contro la monarchia, chiave di volta del privilegio, si organizzavano delle società filosofiche composte press'a poco dagli stessi elementi, alcune volte sotto gli auspici di Saint-Simon, nutrite dalle idee di Fourier [sic], di Labet [ma Cabet], di Raspail, di Pierre Leroux, di Louis Blanc”* (Ib., pp.45-46).

¹⁷² *Ibidem*, p. 46.

¹⁷³ *“Era una specie di cospirazione a viso aperto, esplicita mediante la propaganda della parola, dell'associazione e del giornalismo. Gruppi settari, ma fino a quel momento pacifici, discutevano i loro dogmi e ne propugnavano la libera discussione. Questi dogmi, di cui il principio-base costituiva in una chimerica fraternità da realizzare sulla terra, tendevano praticamente alla soppressione della proprietà privata, ovvero, per corollario diretto, alla soppressione della famiglia”* (Ib., l. c.).

¹⁷⁴ *Discutibile è la sommarietà di un'affermazione come quella che “Sotto quel governo fu proclamato il diritto al lavoro e furono istituiti gli ateliers nationaux”, ma questa apertura sociale instaurata dal governo rivoluzionario “impensierì la borghesia, che unita ai contadini e all'alta finanza, isolò la classe operaia e la sconfisse nelle giornate di sangue del 23-26 giugno 1848”* (DE TIBERIIS, p. 150).

quello di Evola, seguirono alla *Camera dei Pari* altri significativi interventi sulla *Pari spirituale*. Intanto, quello di Monsignor Giuseppe Crispi (vescovo di Lampsaco, uno altro dei *Pari spirituali esistenti*) che presenta una mozione con la quale chiede che al *Comitato di legislazione* "chiamato a far rapporto sul messaggio per aggregarsi al patrimonio attivo dello Stato le abbazie tostoche saranno vacanti, fossero aggiunti i due membri ecclesiastici già eletti per discutere un altro messaggio di simil natura"¹⁷⁵. La proposta viene approvata a maggioranza¹⁷⁶. Poi la questione viene lasciata per il momento in sospeso.

D'altro canto, un'altra questione di ben più grave momento assilla i *Pari* che - nella seduta del 5 giugno - sono nuovamente chiamati a considerare la precarietà dell'ordine pubblico, soprattutto a causa delle 'squadre armate', di cui ora si considera la necessità di 'scioglimento'.

All'obiezione di Luigi Ventura, di rivolgersi direttamente al Ministro dell'*Interno* per sapere se fosse giunto il momento di tale operazione, risponde il Duchino Della Verdura, il quale osserva che "l'interpellazione del signor *Pari* Ventura fatta al ministro, tradotta in migliori termini significa conservare le bande sino al giorno in cui il mondo sarà distrutto", ossia fino a che verrà il giorno "del giudizio universale, perché non vi sarà ministro, non vi sarà Ministero così stolto che nell'incertezza degli eventi possibili vorrà richiamare su di sé tanta e sì grande responsabilità"¹⁷⁷. Nondimeno, pur chiedendo lo scioglimento della 'squadre' anche Della Verdura ritiene che si debba in qualche misura ricompensarne i membri. Con una singolare argomentazione sostiene quindi che, proprio in quanto costoro "sono quelli che hanno combattuto con noi e per noi", proprio per questo essi vanno sottratti alla condizione di "ozio cui sono stati abbandonati" (nella quale "hanno contratto abitudine al vizio e al piacere") e dunque "è necessario che tornino all'antica abitudine del travaglio"¹⁷⁸.

La dichiarazione del Duchino è interrotta dall'intervento del marchese della Motta, il quale propone di garantire ai membri delle 'squadre' che consegneranno le armi il godimento (per due mesi "e dieci giorni") del soldo che avevano prima del loro scioglimento¹⁷⁹.

¹⁷⁵ *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III, cit., p. 578.*

¹⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁷ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 582.

¹⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁹ [Gabriello Lancellotto Castelli, marchese della Motta, principe di] TORRE-

Seguono altre proposte, poi, “*impegnata in tal modo la discussione, la Camera, sulla proposta di cinque Pari, delibera riunirsi in Comitato segreto. Alle ore 3 e mezzo pomeridiane si sgombrano le ringhiere e si costituisce in effetto in segreta sessione*”¹⁸⁰. E per il momento non se ne sa più nulla di una questione che non cesserà di inquietare il Governo e le due Camere.

MUZZA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 583.

¹⁸⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 5 giugno, in: *Ib.*, l. c.

Capitolo XIV

L'attività del parlamento siciliano nel maggio-giugno 1848.

A fronte delle altre impellenti questioni (fra cui certamente gli effetti della ripulsa di Mariano Stabile delle proposte di pacificazione dei liberali napoletani e la conseguente dichiarazione siciliana di decadenza dei Borbone), il 13 aprile riprende il duro confronto sul tema della 'pubblica sicurezza'. Lasciato in sospenso dalla discussione dell'8 aprile, il dibattito si riaccese - come ricorda La Farina - con l'intervento del marchese della Cerda, alla *Camera dei Pari*, inteso a denunciare "i difetti delle squadre", in particolare la struttura militare che queste si erano autonomamente date (a fronte di capi "imperiti tutti, disonesti parecchi")¹.

Critiche alle quali Calvi (in veste di Ministro della *Pubblica sicurezza*) volle rispondere: sia sostenendo che le promozioni militari concesse alle 'squadre' erano state in realtà volute dal *Comitato generale*, sia che - comunque - questi organismi le promozioni che si erano date se le meritavano (per aver sostenuto tutto il peso del primo momento della rivoluzione), sia infine affermando che ormai era una necessità vitale per la Sicilia di "creare un esercito nuovo con uomini nuovi"². Intendendo questi 'uomini nuovi' non con i componenti delle 'squadre' bensì della 'sua' *Guardia municipale*.

Come si è già accennato si avvertono qui gli echi democratici dell'autonomia ottenuta dai contingenti militari francesi che, nel corso della Rivoluzione, avevano preteso di eleggere loro gli ufficiali (ottenendo momentaneamente solo quella dei sottufficiali). Comunque, a Calvi è lo stesso marchese della Cerda che obietta come in realtà il *Comitato generale* fosse stato costretto a questa concessione (obbligato dalla forza, "accordando gradi militari a chi avea le armi in mano") e quindi esortava il Governo stesso a considerare invece il più sicuro sostegno che poteva venirgli dalla *Guardia nazionale* (di conseguenza sbarazzandosi subito "di ogni elemento non buono, che nuoce all'ordine pubblico, e depauperava la finanza")³.

¹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, To. I, p. 191.

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

Come sottolinea La Farina, questo discorso del marchese della Cerda fu il primo segnale di una reazione “contro gli uomini del gennaio”, che incontrò il plauso dei *Pari* e del popolo (“il quale volea sicurezza nelle città e nelle campagne, e giustamente indignavasi contro l’impudente disonestà della più parte de’ capi-squadra, e di qualche comandante di battaglione”)⁴.

Il 24 aprile la *Camera dei Comuni*, dopo aver affrontate numerose altre questioni⁵, torna all’argomento della Legge provvisoria sui *Municipi*. Fra i diversi interventi (in relazione ai primi tre articoli) spicca quello di Filippo Cordova, che, in relazione al *Preambolo* della Legge, sottolinea come in questa si voglia “assicurare la massima indipendenza ai comuni”, ma non escludere “l’elemento della sorveglianza nell’interesse generale della Nazione, e secondo i consigli della scienza”⁶. A sua volta, il barone Vito d’Ondes Reggio ripropone la creazione di *Associazioni distrettuali*, quali organi intermedi fra il potere centrale ed i *Municipi*, richiamando l’esempio dell’Inghilterra⁷. Un’ulteriore precisazione venne dallo stesso Cordova⁸, che specificava in tre aspetti il modo per attuare una vera sorveglianza, ossia da un lato impedire che “l’indipendenza de’ comuni urti l’interesse generale della nazione”, e la “libertà di azione di un comune sia di ostacolo al godimento dello stesso bene per parte di altri comuni”, e - dall’altro - “conservare i diritti presenti e futuri degli amministrati”⁹.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ E precisamente: sia l’adozione della *Trinacria* a stemma della bandiera siciliana (approvata all’unanimità); sia la ‘pubblica sicurezza’ (per “le gravissime agitazioni che attualmente sono in tutti i comuni di Sicilia”); sia un ‘controprogetto finanziario’; sia l’affrancamento di canoni e la tassa su balconi e finestre (“onde ricavare onces 500.000” necessarie all’acquisto di “quattro vapori da guerra”); sia la pubblicazione di un *Giornale ufficiale* e della collezione degli *Atti del Parlamento* (*Camera dei Comuni*, seduta del 24 aprile 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 251-256).

⁶ Filippo CORDOVA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 259.

⁷ “Associazione distrettuale non significa concentrazione, ma significa cooperazione di vari individui, o corpi morali, per conseguire un intento che ciascuno da sè solo non può conseguire; questo è il voto, questa è la tendenza delle civili Nazioni” (Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 260).

⁸ Il quale sottolineava: che si era riusciti sia ad evitare la “schiavitù dei comuni dallo arbitrio aborrito degli intendenti e sotto-intendenti, che li tiranneggiavano più col terrore di una polizia ordinaria” (che ora non c’è comunque più, “che con le attribuzioni della civile amministrazione”); sia ad impedire “le dilapidazioni dei famosi giurati che dilapidavano la rendita pubblica ed il civile patrimonio [nell’aula:] (Vivi applausi)” (Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 262).

⁹ *Ibidem*, pp. 262-263.

Nel prosieguo della discussione, riguardo alla composizione dei *Consigli civici*, il deputato sacerdote Calogero Curto proponeva un emendamento che escludesse da questi organi “*i monaci ed i regolari, essendosi sperimentato non esser conveniente che votino coloro che da’ sacri canoni furono appellati come cose e non come persone*”¹⁰. Il barone d’Ondes Reggio gli obiettava che, non solo è “*un rimasuglio d’antica barbarie l’escludere i monaci dai dritti di cittadino*”, ma soprattutto che c’è una contraddizione nell’escludere i monaci “*dal dritto politico di eleggere nei municipi quando poi alcuni si fanno sedere nelle Camere legislative*”¹¹. Interviene Francesco Ugdulena, che propone una distinzione fra i vari organismi di ‘monaci’ (ossia fra i monaci propriamente detti, i chierici regolari ed i frati mendicanti), ma poi inopinatamente conclude che comunque vadano escluse tutte e tre queste categorie¹². È questa conclusione che viene accolta a maggioranza dalla *Camera*, che decide per l’esclusione di “*tutti i regolari*”¹³.

Si riprende poi la discussione sui *Municipi* nella tornata del 25 aprile nella *Camera dei Comuni*. Ora è Francesco Ugdulena che attacca il Ministro della *Pubblica sicurezza*, Pasquale Calvi, il quale rivendicava il ruolo del governo e della *Guardia nazionale* nel porre un freno ai *Comitati civici* (da cui dipendevano le ‘squadre’). Il Ministro sottolinea la differenza istituzionale fra i *Comitati* sorti nei primi momenti della Rivoluzione e gli attuali *Consigli civici*¹⁴. Sul momento Francesco Ugdulena, ribadisce il concetto dell’inopportunità della dipendenza dei *Consigli civici* dall’esecutivo, ma è subito tacitato dal forte dissenso della *Camera*¹⁵. Subito dopo in sua difesa interviene

¹⁰ Calogero CURTO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 269.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² Francesco UGDULENA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 270.

¹³ *Camera dei Comuni* seduta del 24 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁴ “[...] Questa onoranda Camera trattò sulla conservazione o scioglimento dei *Comitati*. [...] La maggioranza fu per mantenersi i *Comitati*, ma soggetti al Potere esecutivo nelle funzioni da essi dipendenti. Un *Comitato* al certo è diverso dai *Consigli civici*, e noi sappiamo con qual fretta furono improvvisati i *Comitati*, dei quali molti son composti d’elementi non puri, e si sono arrogate delle potestà non appartenenti a loro. [...] Tra la forza pubblica di *Termini* eranvene molti evasi da’ bagni [...]. La *Guardia nazionale* conobbe la necessità di allontanare questi uomini delittuosi [...]” (Pasquale CALVI, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 25 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 278).

¹⁵ Francesco Ugdulena [deputato rappresentante di *Termini Imerese*] “*alquanto risentito esclama: ‘La legge non ha dato mai tali facoltà al Potere esecutivo. Ieri in questa Camera si discusse sulla libertà dei municipi ed oggi in questa stessa Camera si calpesta*

il sacerdote Gregorio Ugdulena, il quale ambigualmente argomenta la convergenza fra la *Costituzione del 1812* ed il decreto del 26 marzo dell'attuale *Parlamento* siciliano (i cui contenuti, come si è visto, differivano sostanzialmente nelle facoltà rispettivamente conferite ai *Consigli civici*). Poi sostiene comunque la necessità di distinguere potere esecutivo e organizzazione interna dei *Consigli civici*¹⁶.

A sua volta, il ministro Calvi richiama all'attenzione a non "confondere i *Consigli civici* e i *Magistrati municipali*, che sono interamente indipendenti, cogli attuali *Comitati*, i quali essendosi composti a caso ed in fretta, e di cattivi elementi costando, non possono servir bene la causa pubblica e meritano una sorveglianza"¹⁷

Ma un tale, pretestuale, slittamento argomentativo dall'inopportunità di lasciare troppa autonomia ai *Comitati* (alludendo alle 'squadre') all'inopportunità di un intervento dell'esecutivo nell'autonomia dell'ordinamento "amministrativo comunale" (ambigualmente riferibile sia ai *Comitati* che ai *Consigli civici*)¹⁸ determina la *Camera dei Comuni* a non sostenere tali critiche. E per il momento la questione rimase in sospeso.

Tuttavia il proposito di Calvi di realizzare il proprio criterio di 'pubblica sicurezza' attraverso la *Guardia municipale* (ed in subordine giovandosi anche, spericolatamente, delle 'squadre') finirà per indurlo a porre in dubbio le competenze stesse della *Guardia Nazionale*, come si evidenzia in occasione del dibattito alla *Camera dei Pari* (e lo si è visto, a proposito di Testa di Lana, nei giorni 27-28 aprile). Alla fine questa sua duplice critica sia ai *Comitati* (e alle 'squadre'), sia alla *Guardia Nazionale* determinerà il colpo mortale per la sua posizione di ministro della *Pubblica sicurezza* (alla cui successione ormai si delineava nello stesso marchese della Cerda).

... ' [..., ma] gli viene soffocata la parola da voci di disapprovazione che si levano dalle ringhiere e dalla sinistra della Camera)' (Francesco UGDULENA, [Intervento alla Camera dei Comuni del 25 aprile 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹⁶ Gregorio Ugdulena [deputato rappresentante dell'Università di Palermo] dichiara: "Questo potere costituito da noi non ha altri diritti che quelli datigli dalla Costituzione del 1812 e dal nostro decreto del 26, che distinse anziché estendere le facoltà concessegli dalla Costituzione. [...] E perciò l'ingerirsi è una violazione dello Statuto. Onde il reclamo del deputato di Termini, essendo diretto a sostenere i diritti del Parlamento, non doveva essere disapprovato e accolto con ischernò" (Gregorio UGDULENA, [Intervento alla Camera dei Comuni del 25 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 279).

¹⁷ Pasquale CALVI, [Intervento alla Camera dei Comuni del 25 aprile 1848], in: *Ib.*, p. 279.

¹⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 25 aprile 1848, in: *Ib.*, l. c.

Nei primi giorni di maggio si staglia lo sfondo della sempre più precaria posizione del Governo nel suo complesso, intanto in quanto Mariano Stabile - da un lato - mostrava l'intenzione di inviare alla *Dieta italiana* (che si sarebbe tenuta a Roma) altri commissari, tanto da chiederne l'autorizzazione della Camera, ma d'altra parte - era anche lui sotto accusa, quella di non tenere il Parlamento aggiornato sulle trattative diplomatiche¹⁹. Argomento, quest'ultimo, che sul momento aveva avuto un ampio dibattito. Infatti, già nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 maggio, il deputato Ferrara si era dichiarato d'accordo con il barone Cordova sul fatto che fosse "impossibile amalgamare la pubblicità di una Camera con la custodia del segreto indispensabile alle reazioni diplomatiche"²⁰.

La proposta di Ferrara era quindi che fosse la Camera stessa a scegliere un *Comitato segreto* che affiancasse il Ministro degli Esteri nel valutare "quelle rivelazioni che all'intera Camera non sarebbe in regola manifestare"²¹. Se infatti egli riconosceva che l'idea stessa di simili notizie riservate non era coerente come la pubblicità dei dibattiti richiesta dalla costituzione, tuttavia sottolineava il "caso eccezionale in cui noi siamo", per il fatto che appena adesso "usciamo dalla rivoluzione" della quale ancora si avverte "il calore", per cui non si può facilmente sbarazzarsi "della necessità che la rivoluzione ci ha creato d'intorno"²².

L'evocazione di un 'sieyèsiano-schmittiano' *extremus casus necessitatis* è sintomatica della tentazione di conferire una potere dittatoriale al Governo. Tentazione che sul momento venne comunque accantonata in quanto tale proposta sia di un *Comitato segreto* sia di troppo estesi poteri al governo venne allora rigettata dalla Camera²³.

Significativa resta comunque questa presa di coscienza di Francesco Ferrara del concetto di un *extremus casus necessitatis* quale sostanza legittimante una rivoluzione (evento che è sempre - come chiarirà poi la più recente teoria di Carl Schmitt - un *caso d'eccezione*). Un caso particolare, cioè, rispetto al quale l'appello alla normalità costituzionale risulterebbe un *non senso*, quando sia una rivoluzione intesa ad abbattere *ab imis* l'antica costituzione e crearne una nuova (la quale

¹⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 393ss.

²⁰ Francesco FERRARA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 4 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 396-397.

²¹ *Ibidem*, p. 397.

²² *Ibidem*, p. 396.

²³ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 399.

però non c'è ancora, e dunque non può servire di referente che possa legittimare la rivoluzione stessa).

Ma in questa seduta del 4 maggio è ancora l'argomento dell'ordine pubblico che viene affrontato, ancorché di sfuggita, in quanto si dedica maggior tempo alle nomine e promozioni di magistrati (peraltro compiute in maniera discrezionale dal ministro della *Giustizia*). Questione contro la quale il deputato Carnazza non mancò di rivolgere una mozione di incriminazione²⁴. Sul momento ottenne solo che la Camera si limitasse ad un voto di censura per il Ministro²⁵ del *Culto e della Giustizia* (Gaetano Pisano), il quale diede infatti le sue dimissioni nella successiva seduta, il 5 maggio²⁶. Nel corso della stessa venne data lettura ad alcuni messaggi. Anzitutto, quello in cui altri ministri insistevano affinché fossero accettate anche le loro dimissioni, poi le dichiarazioni inviate al ministro degli *Affari esteri* da quattro dei commissari inviati per rappresentare la Sicilia presso le altre Corti italiane²⁷.

Sono infatti particolarmente due le questioni su cui viene richiamata l'attenzione dei *Comuni*. La prima, appunto questa sui rapporti internazionali (riferendosi appunto alla 'federazione italiana', come vera alternativa alla semplice 'lega politica' dei popoli italiani). L'altra, quella inerente le vicende interne (il sempre più precario 'ordine pubblico'). Riguardo al primo problema, lo stesso *Segretario generale della Camera dei Comuni* (il valente matematico Federico Napoli)²⁸ dà lettura delle dichiarazioni del Ministro degli *Esteri*, con cui si informa, per capi estremi, sul contenuto dei dispacci dei quattro commissari (Emérico Amari, Pisani, La Farina, il padre Gioacchino Ventura).

Si tratta di due dispacci, molto differenziati per contenuto e momento della datazione. Nel dispaccio datato da Roma il 24 aprile, c'è la firma del solo Gioacchino Ventura ("*ex-generale dei Chierici regolari Teatini, e Commissario speciale*", etc.), il quale opportunamente sottolineava di trovarsi di fronte a due ben diverse questioni sollevate dal proposito di una Dieta italiana, di cui la prima è semplicemente la "*Lega politica fra i diversi Governi d'Italia*", mentre l'altra è propriamente quella di "*una Dieta federale dell'Italia*"²⁹.

²⁴ Gabriele CARNAZZA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 4 maggio 1848], in: *Ib.*, pp. 400-405.

²⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 409.

²⁶ *Camera dei Comuni* seduta del 5 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 410.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ Su Federico Napoli, si veda: Pietro NASTASI, *S. v.*, in: DBI, vol. 77 (2012).

²⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 5 maggio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento*.

Nel dispaccio datato Roma, 25 aprile (firmato dal conte Emerico Amari, dal barone Casimiro Pisani, e Giuseppe La Farina, quali *“Commissari speciali del Potere esecutivo preso i Governi di Roma, Toscana e Sardegna”*) si intendeva chiarire anzitutto quali fossero le *“idee dominanti in Italia a proposito del legame che deve unire fra loro i diversi Stati italiani”*, ma poi sostanzialmente si precisava che *“qui”* si *“vuole una federazione, non di principi, ma di popoli”*, ossia *“una Dieta italiana composta di deputati eletti direttamente o indirettamente dai popoli, e non già dai poteri esecutivi, e molto meno dai principi”*³⁰.

Riguardo a questa questione nel suo complesso, nella stessa seduta, si ebbe una lunga discussione, con diverse e significative prese di posizione, soprattutto sull'importanza di giungere ad una federazione e non semplicemente ad una 'lega politica' fra gli Stati italiani. Si discusse poi sulla necessità che comunque non fossero i governi, ma i parlamenti dei singoli Stati ad elaborare una costituzione che prevedesse esattamente la delega delle funzioni dei loro plenipotenziari, i Commissari inviati per tale dieta federale. Condizione quest'ultima che venne richiesta dal sopra ricordato Ventura³¹, e sostenuta nella Camera stessa, in particolare da alcuni deputati.

Del resto, all'inizio della stessa seduta, F. P. Perez aveva posto l'accento sulla questione della federazione, definendola non di semplice forma, ma di sostanza, in quanto dipendeva da una più o meno corretta definizione la stessa esistenza politica della Sicilia³².

Sono due infatti - precisava Perez - i partiti a confronto nell'opinione in Italia. *“L'uno, amico vero della nazionalità italiana, conoscitore dello stato di fatto, dei veri bisogni, delle vere possibilità, vagheggia e già effettua una Federazione”*, perché ritiene per questo mezzo sia che vengano *“rispettate tutte le individualità che la natura e la storia pronunziavano sì evidenti ne'vari Stati”*, sia che si consegua *“quella possente unità della lingua, degli affetti, degli interessi, delle armi, d'una comune rappresentanza politica che stringe in un fascio le forze e le rende temute e invincibili allo straniero”*³³.

Sicilia I, cit, p. 425.

³⁰ *Ibidem*, p. 424.

³¹ Nel dispaccio di Ventura si leggeva che, *“rispetto a questo relevantissimo affare (la Lega italiana) bisogna che Ella [il Ministro degli Affari esteri] sappia che il Governo di Napoli ha mandato qua quattro inviati. (...) Perché dunque i nostri commissari non restino al di sotto di quelli di Napoli è necessario: 1°. Che si dia loro, come a que' di Napoli, il titolo di plenipotenziari[...]*” (Giacchino VENTURA, *Dispaccio del 24 aprile 1848*, in: *Ib.*, p. 425).

³² Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 5 maggio 1849], in: *Ib.*, p. 411.

³³ *Ibidem*, l. c.

Laddove invece - insiste Perez - l'altro partito, "nereggiante [sic], conoscitore dell'eterna indomabile legge di opportunità, vagheggia una francese unità, quella arida aritmetica unità da cui sì tristi corollari seppa trarre la dispotica centralizzazione repubblicana"³⁴. Centralizzazione in sostanza non diversa nei suoi effetti negativi da quella attuata dalla centralizzazione "monarchica", quando sottoscrive (come Carlo Alberto) un'idea di unità che, lungi da "invigorire le parti annodandole, le sfibra, le annulla, sformandole a beneficio di un centro a tutte dannoso, e per sa stesso impotente perché non fondato sulla vitalità delle parti"³⁵.

E non ci illudiamo - concludeva Perez - perché il trionfo di questa opinione unitaria-centralista "sarebbe per noi questione di morte", e noi siciliani non avremmo "allora abbattuto la centralità napoletana che per cadere in un'altra più possente e dannosa", mentre invece la Federazione è la condizione vitale senza la quale "la nostra indipendenza sarebbe precaria"³⁶. E dunque si deve non solo aderire a questa 'Dieta politica italiana', ma prevenire le intenzioni unitarie, ossia promuovere "con ogni mezzo la italica Federazione", fornendo per primi l'esempio - già delineato dai Siciliani con le armi il 12 gennaio ed ora da corroborare "co' consigli e col senno" - di un "edificio politico che, rispettando l'individualità delle parti, assicuri la stabilità dell'intero"³⁷.

Dopo altri interventi (fra cui, di Interdonato, Cordova, Nicola Bonelli, tutti più o meno concordi però nel non formalizzare troppo la designazione dei Commissari da delegare da parte del Governo o del Parlamento) si giunse alla dilatoria conclusione della necessità di un decreto che preliminarmente dovrebbe essere valutato da una *Commissione mista* (che la *Camera dei Comuni* indica poi nella stessa *Commissione* incaricata di redigere lo *Statuto*)³⁸.

Si discusse poi la modificazione della legge sulla *Finanza*, e si decise lo scioglimento delle 'squadre costituite durante la rivoluzione'³⁹ ed inquadrarle (su proposta del ministro Calvi) nelle 'compagnie d'armi'⁴⁰, nel cui ambito si concedeva agli 'ex-squadristi' di conservare i fucili in

³⁴ *Ibidem*, pp. 411-412.

³⁵ *Ibidem*, p. 412.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 5 maggio 1848, in: *Ib.*, p. 416.

³⁹ "IL PARLAMENTO DECRETA: 1. Le squadre restano disciolte, tranne le colonne mobili. 2. I congedati riceveranno cinque giorni del loro stipendio. 3. Il Potere esecutivo potrà, se lo crede. Sciogliere le colonne mobili [...]. 5. I congedati saranno raccomandati ai Comitati locali. 6. Il Potere esecutivo potrà dar loro una medaglia patriottica" (*Ib.*, p. 418).

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 419-424.

loro possesso (avendo del resto costoro ricusato di cederli ad un prezzo vantaggioso, come aveva proposto Perez). Del resto, Calvi ricorda che tali 'compagnie' erano state già riorganizzate a febbraio, dal *Comitato generale*, portandole al numero di 24 (una per ciascun distretto, ed una in particolare per Palermo), e che la *Camera dei Comuni* aveva allora accettato il loro ampliamento, ancorché con alcune marginali modifiche⁴¹.

Resta il fatto che la questione dell'ordine pubblico non era affatto risolta con questi aggiustamenti, e lo dimostravano i reiterati dibattiti sulla *Guardia nazionale* che si svolsero nella sequenza di successive sedute (fra il 5 ed il 27 giugno, giorno in cui a tale organismo venne conferita la qualità di '*istituzione essenzialmente costituzionale*').

Sul momento (nella prima diecina di giorni di maggio del 1848), la situazione dell'ordine pubblico restava dunque precaria, ed era evidente che - come nota La Farina - non ne avessero colpa direttamente né Calvi, né i circa quindicimila evasi ancora in libertà ("*la più parte de' quali aveano le armi in mano*", e che solo con "*fiumi di sangue*" si sarebbe potuto tentare di riportare nei luoghi di pena)⁴². Per cui, ricorda La Farina, era stato lui stesso in quel maggio 1848 a proporre un'amnistia che, dopo lunghe discussioni, era stata in effetti approvata con il decreto del 27 dello stesso mese⁴³.

Intanto però la situazione politica restava incerta, in quanto ancora condizionata dal contrasto fra Mariano Stabile (il ministro degli *Affari esteri*, sostenuto dalla maggioranza delle *Camere* e dalla *Guardia nazionale*) e Pasquale Calvi (a sua volta sostenuto - secondo La Farina - sia dall'opposizione parlamentare, sia persino dai membri delle teste disciolte '*squadre*', sia dai *clubs*)⁴⁴. A proposito di questi ultimi, nella sua retrospettiva ricostruzione dei fatti, proprio La Farina si dimostra molto ambiguo, quantunque alla fine palesando persino una qualche simpatia per la posizione critica di Calvi sulle '*squadre*'⁴⁵. In effetti,

⁴¹ Pasquale CALVI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 5 maggio 1849], in: *Ib.*, pp. 419-424.

⁴² LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 193.

⁴³ Per l'amnistia, riguardo a tutti i reati politici ("*fino al 12 gennaio 1848*") era sia annullata "*ogni condanna ed ogni procedimento*", sia abolita l'azione penale, sia condonata la pena "*a tutti gli accusati e condannati anteriormente alla creazione de' comitati rivoluzionari*", e per coloro che erano rimasti in prigione ridotta a metà (*Ib.*, l. c.). L'amnistia escludeva comunque parricidi, gli infanticidi, gli uxoricidi, come pure i colpevoli di frode e di appropriazione di denaro pubblico. Per i recidivi era previsto il cumulo della pena precedente con quella nuova.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ "*La repubblica, come opinione teoretica, avea per sé la più parte delli uomini intelli-*

qui La Farina mostra di condividere un convincimento diffuso fra i protagonisti della Rivoluzione, ossia che nelle 'squadre' e nei *clubs*, si fossero insinuati "li iniqui cagnotti della caduta tirannide", i satelliti dei Borbone, gli ex-funzionari ed ex-intendenti che (troppo pochi e troppo codardi per affrontare la rivoluzione apertamente) sobillavano un'opposizione intenzionata a calunniare tutti coloro "che governavano lo Stato, allo scopo di rendere ogni governo impossibile"⁴⁶.

Sarebbero dunque stati costoro - secondo La Farina - ad avere in realtà sobillato le squadre, adulandole, spingendo "alla contumacia e all'indisciplina i capi delle squadre, uomini per lo più rozzi e di quei tranelli inesperti"⁴⁷. Qualche volta, - conclude La Farina (riferendosi alle parole di Robespierre, "nel suo rapporto del 5 nevosio, anno secondo della repubblica")⁴⁸ - proprio "i berretti rossi sono più vicini a' talloni rossi che non si potrebbe immaginare [sic]⁴⁹", ed è questa "l'istoria di tutte le rivoluzioni"⁵⁰.

Intanto, però - rileva La Farina - a Palermo, anche il governo era stato "battuto alla spicciolata nelle camere, accusato di tradimento ne' club, ingiuriato nella stampa, sfiduciato nel popolo e discorde in sé stesso", per cui, "dopo una manifestazione organizzata in una società popolare, addì

genti di Sicilia; come governo possibile ed opportuno contava pochi seguaci" (Ib., l. c.). E mentre il popolo delle campagne si curava poco di monarchia costituzionale o di repubblica (anche se certamente non voleva i Borbone ed "i suoi sbirri", né essere affamato dagli esattori), per il resto "lasciava fare", invece "ne' club v'erano molti giovani generosi amici ardenti e spesso improvvidi della rivoluzione, e alcuni per bizzarria turbolenti" (Ib., p. 194).

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

⁴⁸ Maximilien ROBESPIERRE, *Sui principi del governo rivoluzionario* [rapporto presentato il 5 nevosio, anno II della Repubblica (25 dicembre 1793) alla Convenzione a nome del Comitato di salute pubblica].

⁴⁹ "I tiranni hanno costantemente cercato di risospingerci verso la schiavitù sulle strade del moderatismo; e qualche volta essi hanno voluto gettarsi nell'estremo opposto. I due estremi tendono allo stesso punto. Non ha importanza se si trovano al di qua o al di là dello scopo, lo scopo è mancato in entrambi i casi. Nulla assomiglia più all'apostolo del federalismo che il predicatore intempestivo della repubblica universale. L'amico dei re ed il procuratore generale del genere umano se la intendono abbastanza bene. Il fanatico ricoperto di scapolari ed il fanatico che predica l'ateismo hanno tra loro molti punti in comune. I baroni democratici sono i fratelli del marchese di Coblenza; e talvolta i berretti rossi [i bonnet rouges dei giacobini] sono vicini ai tacchi rossi [delle calzature degli aristocratici] più di quanto non si possa pensare. Ma è proprio qui che il governo rivoluzionario ha bisogno di una estrema circospezione; poiché tutti i nemici della libertà vegliano per rivolgere contro di lui non soltanto i suoi errori, ma perfino le sue più sagge misure" (ID., *La rivoluzione giacobina*. A cura di Umberto Cerroni. Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 145).

⁵⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 195.

8 maggio [1848] presentò la sua dimissione”⁵¹. Il giorno 10 si ebbero le dimissioni dell’intero governo, le quali comunque rientrarono, anche perché sia la *Guardia nazionale* (“che odiava i club, adombrò della caduta di un ministero [sic] sotto i loro colpi, e si decise a rialzarlo”), sia il Parlamento era animato da “*somigliante proposito*”⁵².

Nondimeno vi furono dei cambiamenti nella composizione del riconfermato ministero. Si escluse Calvi (‘compensandolo’ con la presidenza della *Corte suprema di giustizia*), mentre al *Pari temporale di diritto* marchese della Cerda venne affidato il ministero dell’*Interno e della sicurezza pubblica*, ed al ‘rappresentante’ della *Camera dei Comuni*, il deputato Francesco De Luca, quello del *Culto e della giustizia*⁵³.

A sottolineare il significato di questa svolta, La Farina precisa che fra queste nomine, mentre il marchese della Cerda (*Pari temporale di diritto*) e De Luca (Deputato della *Camera dei Comuni*) “aveano accettata, non fatta, la rivoluzione”, invece altri Deputati (come il barone Casimiro Pisani, Pietro Marano, Vincenzo Errante e Perez) “erano uomini della rivoluzione”⁵⁴. Tuttavia proprio questi ultimi non avrebbero avuto alcuna diretta influenza sul Governo, perché Pisani venne inviato come commissario in Italia, Marano non accettò, ed Errante e Pisani dopo pochi giorni si dimisero⁵⁵. La conclusione di La Farina, riguardo a questa crisi del Ministero istituito il 27 marzo e riconfermato il 10 maggio, è che “l’impulso che avea ricondotto [sic] il ministero al potere necessariamente dovea spingerlo contro i club”, mentre “la guardia nazionale che vi avea avuto la sua parte, non che seguire il governo, lo precedea”, per cui proprio da questa qualche club venne disciolto, qualche adunanza di giovani minacciata, “il che era poco per reprimere, molto per irritare”⁵⁶.

In questa situazione non stupisce che nei giorni seguenti la *Guardia Nazionale* venisse da molti se non da tutti, in ogni provincia, esaltata, con l’effetto di renderla - sottolinea La Farina - nel complesso sover-

⁵¹ *Ibidem*, l. c.

⁵² *Ibidem*, p. 196.

⁵³ Si nominarono inoltre direttori dei seguenti ministeri : Errante della *Giustizia*, il barone Pisani dell’*Istruzione pubblica*, Marano dell’*Interno* e Perez delle *Finanze* (*Ib.*, p. 199).

⁵⁴ *Ibidem*, p. 200.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

chiamente “*vanitosa, pretenziosa, irrefrenabile*”⁵⁷. Atteggiamento che non soltanto faceva perdere a questo Corpo i suoi veri meriti, ma rese effimero lo stesso sostegno dato ora al Governo, e ancor più instabile in futuro. Ci si sarebbe poi accorti, ma troppo tardivamente (dopo aver a lungo insistito sulla sua presunta funzione difensiva contro l’eventuale aggressione esterna), quanto poco la *Guardia Nazionale* potesse surrogare un esercito regolare (che - come si è visto - almeno all’inizio non ci si era preoccupati di organizzare, e tantomeno legare alle sorti del regime costituzionale).

Il 18 maggio la *Camera dei Comuni* profuse altri ampi elogi alla Guardia nazionale “*per un fatto d’armi intrapreso [...] per mantenere la pubblica tranquillità*” a Catania, dove, coadiuvata dalla *Guardia municipale*, aveva affrontato gravi pericoli, e con la sua azione “*salvato e tranquillizzato*” non solo la Città, ma tutta la valle, e “*forse portato un’utilità a tutto il Regno*”⁵⁸.

Intanto, prosegue la discussione, ora sui provvedimenti giudiziari⁵⁹. Si torna poi all’esame del progetto di legge sulla ‘pubblica sicurezza’, che dà luogo ad un ampio confronto di posizioni riguardo alle dimensioni municipali della questione, alla problematicità dei rapporti fra il potere centrale e i *Municipi*. Si affronta la fattispecie di una definizione delle funzioni del *Capitano giustiziere*, cui sarebbe spettato assicurare l’ordine pubblico nel singolo comune o municipio, e non alla *Guardia nazionale* (incautamente autorizzata ad intervenire nello stesso ambito)⁶⁰. Questione, quest’ultima che rinvia alle scelte politiche che saranno complessivamente compiute del Parlamento relativamente all’irrisolta questione dell’autonomia dei *Municipi*.

Dopo questa del 18 maggio, la discussione sul tema dell’ordine pubblico occupa la *Camera dei Comuni* in molte altre sedute. Il 19 maggio si sviluppa ancora un intenso dibattito sui rapporti da definire fra le spettanze locali del *Capitano giustiziere* e la *Guardia nazionale*⁶¹. Il 22 maggio, dopo la dichiarazione di tre giorni di lutto nazionale per le vittime degli avvenimenti napoletani del 15 maggio, si riprende la discussione sulla legge sulla pubblica sicurezza, ap-

⁵⁷ *Ibidem*, p. 201.

⁵⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia I*, p. 600.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 604-605.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 605-612.

⁶¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 19 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 613-623.

provando l'emendamento proposto da Ferrara per cui si stabilisce la dipendenza del *Capitano giustiziere* dal *Magistrato municipale*⁶².

La seduta è interrotta per dare lettura ad un messaggio della *Camera dei Pari* in cui si dà il proprio entusiastico assenso alla proposta dei *Comuni* di "spedirsi dei volontari al regno di Napoli", chiedendo anche che, "a tempo opportuno" si mandino "quei volontari che crederà necessari con cannoni e munizioni per attuare lo sbarco in quel punto che stimerà conveniente"⁶³. Subito dopo si riprende a discutere la legge sulla pubblica sicurezza approvando un articolo che sancisce l'obbligo di prestare "braccio forte a tutte le richieste motivate del *Capitano giustiziere*", da parte della *Guardia nazionale*, dalla *Guardia municipale*, dei *Capitani d'arme*, dall'esercito nazionale e da "qualunque altro agente della pubblica forza"⁶⁴. Come si vede non si nominano le 'squadre', pur non escludendone l'intervento.

Nella seduta del 23 maggio si approva all'unanimità la proposta del deputato Vigo di chiedere al ministro della Guerra di suddividere la *Guardia nazionale* in stabile e mobile, al fine di renderne più agevole l'intervento in località diverse dalla Capitale, quindi si riprende la discussione sulla legge di pubblica sicurezza, ancora relativamente alla dimensione municipale (ossia sul numero di *Guardie municipali*, di *Caporali*, e sul *Capitano giustiziere*)⁶⁵.

Nella seduta del 24 maggio si ritorna alla legge sulla pubblica sicurezza, ma a margine di lunghe discussioni, sia sull'affrancamento dei canoni e censi dovuti ai corpi ecclesiastici⁶⁶, sia su una proposta di dichiarare infami i Siciliani che avevano sostenuto il Re di Napoli nei fatti del 15 maggio, che viene rigettata dalla Camera, in 'certo modo' elusa e sostituita da una dichiarazione di benemerenzza per coloro che in quelle circostanze avevano combattuto in favore della libertà⁶⁷. Comunque, di pubblica sicurezza si parla ancora in altre sedute. Intanto, in quella del 27 maggio, quando la discussione viene

⁶² *Camera dei Comuni*, seduta del 22 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 633-637.

⁶³ *Ibidem*, p. 638.

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 23 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 648-657.

⁶⁶ Con antefatti, e conseguenze, che meglio vediamo in altra parte della nostra ricerca, la proposta del deputato Calcagno venne approvata da alcuni deputati, fra cui da Luigi Ventura ed Ondes Reggio, entrambi con dotte dissertazioni, ma rifiutata da un gruppo di deputati appartenenti al clero, i quali (Giattini, Curti, Avila, Modei, Vizzini) vollero presentare una specifica protesta, ma la mozione, arricchita da ben tre articoli, venne poi accettata "ad unanimità" (*Ib.*, pp. 658-670).

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 670-674.

interrotta dalla comunicazione del ministro degli Esteri, Mariano Stabile (che dice aver avuto notizia dai commissari siciliani che il Granduca di Toscana ha riconosciuto il Regno di Sicilia)⁶⁸.

Ma che ben altri siano i problemi, e non soltanto quelli interni, di ordine pubblico, risulta nella seduta del 30 maggio, quando (dopo il 'non luogo alla discussione' deciso su di una mozione sulla diminuzione dei dazi doganali e su alcune petizioni), si discute sull'organizzazione dei telegrafi, ma soprattutto si affronta la questione dello stato dell'armamento dell'Isola⁶⁹. Si ripropongono i dubbi della *Camera* palesati sin dalla seduta del 16 aprile sulla elusività palesata dall'allora Ministro della Guerra (Paternò). Ora infatti si "*legge una mozione per la quale si domanda la lettura del verbale della tornata straordinaria del 16 aprile intorno allo stato dell'armamento dell'Isola*"⁷⁰. Si vuole chiedere al ministro della Guerra perché le armi che il vapore *Palermo* doveva portare (30.000 fucili) non siano arrivate pur essendo preventivamente pagate, e il Ministro degli Esteri (Mariano Stabile) assicura il ministro della Guerra (ora il barone Riso) "*darà su questo un rapporto*"⁷¹.

Ma intanto, in quello stesso giorno appare l'*Appello ai Siciliani per la guerra contro il Governo di Napoli*, è opera della Presidenza del Governo del Regno di Sicilia, ed è firmato da Ruggiero Settimo e Michele Amari (ministro delle *Finanze*). In esso si ripete l'appello rivolto pochi giorni prima a tutti di dare volontarie sottoscrizioni "*per qualunque somma*", ossia a "*far dono allo Stato di qualche oggetto d'oro o di argento, con pubblicarsi i nomi de' generosi che occorreranno al bisogno della Patria*"⁷². Ora però si attualizza la richiesta, nel senso dell'invito alle donne siciliane a imitare l'esempio di "*quelle antiche figlie di libertà che spogliavansi d'ogni muliebre ornamento*" e che "*del lusso di monili e gemme faceano olocausto alla patria*"⁷³.

Poi tutto rientra nelle 'questioni interne', nella situazione precaria della pubblica sicurezza, anche perché il Governo ed il Parlamento stanno evidentemente perdendo consenso. Nella seduta del 31 maggio, dopo aver discusso ancora una volta di ordinaria amministrazione (sulle imposte comunali, sull'irrigazione della piana di

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 701-710.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 729-732.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 732.

⁷¹ *Ibidem*, l. c.

⁷² *Appello ai Siciliani per la guerra contro il Governo di Napoli*, in: *Ib.*, p. 734.

⁷³ *Ibidem*, pp. 734-735.

Catania e della valle di Siracusa, sul progetto dei telegrafi) si riprende la discussione sulla legge della pubblica sicurezza (affrontando ancora una volta il tema delle *Compagnie d'armi*, ora stabilendo che saranno esse “*responsabili dei furti anche d'abigeato, e guasti fatti sulle vie pubbliche e nelle campagne, comprese le masserie [...]*”) e il relativo progetto viene “*ad unanimità accettato*”⁷⁴

Come si vede, la *Camera* ed il Governo restano imprigionati nell'unico spazio decisionale che sembrano in grado di gestire. Ma non si va al di là del complesso intreccio fra la questione della ‘pubblica sicurezza’ in generale, le funzioni della *Guardia Nazionale*, e la relativa, del tutto formale, autonomia amministrativa dei *Municipi*.

A partire dalla seduta del 2 giugno 1848 si affronta la questione della redazione dello *Statuto*. Il deputato Santocanale⁷⁵ dà lettura al *Rapporto*⁷⁶ della *Commissione* incaricata di redigere il *Progetto di riforma degli articoli fondamentali della Costituzione di Sicilia* [la Costituzione del 1812]. Come già nel *Comitato generale*, anche nei componenti di questa *Commissione* si nota la presenza delle tre componenti protagoniste della rivoluzione, ossia quella aristocratico-liberale, quella ecclesiastica e quella borghese. Dalle firme apposte al *Rapporto* risultano in prevalenza membri appartenenti alla *Camera dei Pari*, ai quali dunque spetta la responsabilità di aver deciso, o non aver saputo impedire, di fornire le basi per innovare sensibilmente la Costituzione del 1812.

Infatti fra i membri della *Commissione* figurano, a fronte dei 12 membri della *Camera dei Comuni*, in prevalenza borghesi⁷⁷, ben 14 membri della *Camera dei Pari*, e precisamente delle seguenti cate-

⁷⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 31 maggio 1848, in: *Ib.*, pp. 735-742.

⁷⁵ Filippo SANTOCANALE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 2 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 743.

⁷⁶ *Rapporto della Commissione mista di Pari e Rappresentanti sulla riforma della costituzione del 1812*, in: *Ib.*, pp. 743-746.

⁷⁷ I *Deputati membri della Commissione che sottoscrive il suddetto Rapporto* sono: dottor Filippo Santocanale; Benedetto Privitera; Vincenzo Di Marco; dottor Antonio Agnetta; dottor Pasquale Calvi; Gabriello Carnazza; barone, dottor Filippo Cordova; dottor Francesco Ferrara; banchiere Giuseppe Natoli; barone Vito D'Ondes Reggio; professore universitario (e sacerdote), Gregorio Ugdulena, Giovanni Interdonato (*Ib.*, p. 746).

gorie: ossia 5 *Pari spirituali esistenti*⁷⁸; 1 *Pari sprituale elettivo*⁷⁹; 3 *Pari temporali di diritto*⁸⁰; 5 *Pari temporali non convalidati*⁸¹.

Nella prima parte del *Rapporto* si sottolinea come la Commissione "istituita a proporre le riforme della Costituzione politica della Sicilia, per adattarla ai tempi" non avesse dimenticato "il dovere di seguire le tracce da quella segnate", ma se la Costituzione del 1812, "conservando la monarchia dinastica e l'aristocrazia delle distinte famiglie, regolava a pro della nazione il vecchio modo di partecipare della sovranità" - adesso, in sostanza, secondo la Commissione - questo modo va cambiato, nel senso che "la Costituzione novella debbe ora sostituire alla prima una monarchia popolare, ordinare e dividere lo esercizio dei poteri sovrani"⁸². Da qui la definizione dei primi titoli dello *Statuto*, definiti come il patto con il futuro sovrano, l'annuncio dei *diritti del popolo* e del singolo individuale cittadino, "perché direttamente o indirettamente fa egli parte del potere legislativo"⁸³.

Vedremo - qui, *infra* - quanto, nella celebrazione del centenario di questo Parlamento siciliano, riassuntivamente concluderà Cesare Spellanzon, relativamente alla rivendicazione di alcuni dei *Pari* [nella seduta dell'8 giugno 1848] dell'ereditarietà dei loro seggi legislativi. Fra questi in particolar modo a favore Stefano Sammartino (duca di Montalbo), mentre altri di loro la contestavano. E, fra questi ultimi, sia Giovanni Calafato (barone Canalotti), sia Giulio Benso (il 'duchino' della Verdura), sia Lorenzo Cotta [ma Cottù?] Marsiani, marchese di Roccaforte⁸⁴.

In realtà, proprio quest'ultimo potrà asserire apertamente che lo scopo della rivoluzione siciliana del gennaio 1848 non era mai stato

⁷⁸ I *Pari spirituali esistenti* (convalidati dalla Commissione a ciò preposta): Domenico Cilluffo (Arcivescovo di Adana, abate di S. Maria di Terrana); l'Abate cassinese Giovan Battista Tarallo; il Padre abate Paolo Vagliasindi (visitatore dei Basiliani); Monsignor Crispi [vescovo di Lampsaco], abate di S. Maria di Gala (*Ib.*, l. c.).

⁷⁹ Dei *Pari sprituale elettivi*, c'è solo il barone di S. Stefano di Mistretta (*Ib.*, l. c.).

⁸⁰ Dei *Pari temporali di diritto* (convalidati dalla Commissione a ciò preposta): il barone di Campobello e duca di Montalbo [Stefano Sammartino]; Godrano, marchese di Roccaforte [Lorenzo Cottù Marsiani?]; il principe [Pietro] Valguarnera (*Ib.*, l. c.).

⁸¹ Fra i *Pari temporali non convalidati*: il barone Della Ferla; il Principe di Trabia; il Principe di Palagonia; il Principe di Torremuzza marchese della Motta (*Ib.*, l. c.).

⁸² *Ibidem*, p. 743.

⁸³ *Ibidem*, pp. 743-744.

⁸⁴ Cesare SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in: *Il centenario del Parlamento (8 maggio 1848-8 maggio 1948)*. Roma, Dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati [Tipografia della Camera dei Deputati], 1948, cit., p. 45.

la riaffermazione della Costituzione del 1812, il cui richiamo non sarebbe quindi stato altro che una surrettizia parola d'ordine, un pretesto giustificativo, per dare una fittizia legalità ad un'insurrezione, del resto di per sé fin troppo 'legale e santa'⁸⁵. Non meno radicale sarà la negazione della *Parìa ereditaria* da parte del 'duchino' della Verdura⁸⁶

Ecco la vera novità politica, cui si doveva adattare tutto l'edificio istituzionale. E non solo riguardo alla *Parìa*, ma anche a fronte di quello che formalmente si riconosceva come un 'non mutato' sentimento religioso del popolo, per rispetto del quale si asseriva di voler conservare "nella sua forma e tenore il primo articolo dello Statuto"⁸⁷. In effetti, come le parziali garanzie alla *Parìa*, così anche le assicurazioni di rispetto della prima delle *Basi* della Costituzione del 1812⁸⁸ (che viene ripresa esattamente nel primo articolo dello progettato *Statuto*, anche qui dunque insistendo sull'unicità della religione cattolica e sull'obbligo del Sovrano di osservare solo questa, pena la decadenza)⁸⁹ non impediranno poi le misure repressive che avverranno nei mesi seguenti nei confronti delle comunità religiose e dei loro beni.

Nondimeno, continuando in questo omaggio formale alla Costituzione del 1812, il *Rapporto* della Commissione evocava "la nobile fierezza di un popolo insulare", l'orgoglio ("ispirato dalle storiche tradizioni"), gli oltraggi sofferti dalle dominazioni straniere, e non ultimo "la convinzione e lo esperimento delle proprie forze" che rendono per i Siciliani cara l'*indipendenza* dallo straniero quanto la *libertà politica*⁹⁰.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁷ "La Commissione istituita a proporre le riforme della Costituzione politica della Sicilia, per adattarla ai tempi, non dimenticò il dovere di seguire le tracce da quella segnate", ma "la costituzione novella debbe ora sostituire alla prima una monarchia popolare, ordinare e dividere lo esercizio dei poteri sovrani" ([Francesco Tarallo, duca della Miraglia, barone della (o La) FERLA, [Intervento alla Camera dei Comuni del 2 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia I*, p. 743). "Questa è la grande novità politica che noi abbiamo conquistato: in questo rapporto le riforme sono necessarie; queste si rendono più sensibili nel gettarne le basi. Nulla è mutato nella fede, nella religione del popolo; la Commissione ha creduto conservare nella sua forma e tenore il primo articolo dello Statuto" (*Ib.*, l. c.).

⁸⁸ *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 403.

⁸⁹ "I. La religione doorrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana, e il Re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà ipso facto decaduto dal Trono" (Progetto di riforma degli articoli fondamentali della Costituzione di Sicilia, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia I*, p. 746).

⁹⁰ *Ibidem*, p. 743.

Ma poi l'esposizione dei capisaldi del *Rapporto* prosegue in una sequenza caratterizzata da precise contraddizioni. Il potere legislativo "è confidato a soli deputati del popolo", escludendosi il veto del sovrano, che però potrà fare di più, sciogliendo il Parlamento, anche se la convocazione di uno nuovo non spetta a lui⁹¹.

Venendo poi alla composizione del Parlamento, il *Rapporto* asserisce che "tutti sentiamo il bisogno di un Senato conservatore", e la Commissione gli avrebbe dato un tale nome se non ci fosse stata "la necessità di evitare la confusione del nome onorifico, conservato ai magistrati municipali delle maggiori città della Sicilia"⁹². E dunque si è deciso di mantenere il titolo di *Pari*. Titolo del quale - si precisa - "forse abborre [sic] l'erudito, che vi trova relazione colla vecchia feudalità", tuttavia "questo nome fu popolarmente udito in Sicilia, quando apparve la costituzione del 1812", ossia quando "la feudalità in Sicilia spirava e la nuova Camera di *Pari* che nuova nella forma torna oggi ad esercitare l'ufficio medesimo, può ancora conservare quel nome"⁹³.

Si sottolinea che i *Pari* attuali dimostrano di possedere le virtù cittadine, in quanto i più vecchi di essi sono coloro che in omaggio al progresso "deposero volontari i poteri feudali nelle mani del Principe", mentre gli altri odierni *Pari* "appartengono a questa novella gioventù democratica", la qual non riconosce altra preminenza che l'aristocrazia della virtù⁹⁴. Una virtù democratica che non disconosce la "distinzione", la quale, anzi, conferma l'eguaglianza fra gli uomini. Una virtù che, confermata dalla fede religiosa, legittima la persistenza di una *Parìa spirituale*, connessa con i vescovati di Sicilia⁹⁵.

Tutti i poteri derivano comunque dal popolo, che eleggerà i suoi *Rappresentanti* e proporrà i nuovi *Pari*. Quantunque attraverso l'elezione diretta per i *Deputati*, ed indiretta (attraverso le terne) per i *Senatori* [termine con cui, dopo averne cantate le lodi, si intende sostituisce la *Parìa*]- entrambe le Camere "concorrono ugualmente a formare la legge", ad entrambe è concessa "la facoltà di proporre"⁹⁶.

Resta da definire la sostanza della funzione legislativa che il Parlamento dovrà svolgere. "Sarà esso sempre costituente? Nel fondare le basi

⁹¹ *Ibidem*, p. 744.

⁹² *Ibidem*, l. c.

⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

⁹⁶ *Ibidem*, pp. 744-745.

di una Costituzione gli autori di questa grande opera si lusingano poterla fare sì perfetta, da non dovere essere facilmente mutabile”⁹⁷. Un dubbio che seguirà le sorti del Parlamento per tutto l’arco dei mesi successivi a questo giugno 1848.

Comunque, sul momento si dà lettura a tutti i diciassette articoli del *Progetto*. L’art. I riguarda l’accennata unicità della religione ‘Cattolica, apostolica, romana’; l’art. II precisa che il Re non avrà altra corona che quella siciliana; l’art. III dichiara che “*la sovranità della nazione sarà nell’esercizio divisa in tre distinti poteri legislativo, esecutivo e giudiziario*”; l’art. IV dice che “*il potere legislativo risiede esclusivamente nel Palamemto*”; del quale si definisce (art. V) la divisione in due *Camere*, dei *Rappresentanti* (o *Deputati della Camera dei Comuni*) e dei *Pari*, precisando (art. VI) che questi ultimi “*saranno nel numero di 120*”, mentre i Comuni “*nel numero che sarà fissato dallo statuto elettorale*”⁹⁸.

Ma quale sia il nucleo della questione della variazione della rappresentanza rispetto alla Costituzione del 1812 risulta nei seguenti artt. VII-IX, che hanno ad oggetto la qualità istituzionale dei *Pari*. L’art. VII riconosce “*come Pari di diritto i vescovi diocesani, il Giudice della R. Monarchia ed Apostolica Legazia*”, e che gli altri *Pari*, “*in numero di 100 saranno eletti e verranno proposti dalla nazione*”⁹⁹. L’art. VIII stabilisce che l’esercizio della *Parìa* durerà dodici anni e che non è loro permesso farsi rappresentare per procura; l’art. IX assicura che sia gli attuali *Pari temporali*, indicati nella “*mappa del 1812*”, sia quelli riconosciuti nei “*Parlamenti posteriori, e gli attuali Abati godenti Parie spirituali resteranno Pari a vita*”¹⁰⁰.

In sostanza, rispetto alla Costituzione del 1812, spariranno, per la loro titolarità ‘viagère’, sia le *Parie temporali* che le *Parie spirituali*, sostituiti dal Senato elettivo. Seguono le disposizioni relative al Parlamento, ossia (art. X) la sua “*riunione di dritto in Palermo*” il 12 gennaio di ogni anno (con il solenne intervento del Re, il quale in casi straordinari ha il diritto di convocarlo); e ogni sessione parlamentare avrà (art. XI) la durata (prolungabile d’accordo con le *Camere*) di tre mesi¹⁰¹.

Per l’art. XII si riconosce al Re la facoltà di: sospendere le sedute fino ad un mese; sciogliere il Parlamento per indire nuove elezioni

⁹⁷ *Ibidem*, p. 745.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 746.

⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

della Camera dei Comuni (i cui membri potranno essere rieletti), ma nell'atto stesso dello scioglimento il Re è obbligato ad "intimare", a ordinare le adunanze elettorali (e se non lo facesse gli elettori si riunirebbero da sé per procedere alle elezioni e dar luogo al nuovo Parlamento)¹⁰².

L'art. XIII decide che "la iniziativa della legge apparterrà" sia ad entrambe le Camere, sia al Re. Alle Camere, nel senso che ognuna di esse "ha il dritto di assentire o dissentire o proporre modificazioni alla legge proposta dall'altra", con l'eccezione che ogni legge relativa "a contribuzioni e sussidi" spetterà solo ai Comuni, restando ai Pari "solo il dritto di assentire o dissentire, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna"¹⁰³. L'iniziativa legislativa spetterà anche al Re, che però la eserciterà per mezzo dei ministri¹⁰⁴.

L'art. XIV concerne la procedura per la promulgazione della legge da parte del Re, il quale può differirne la promulgazione fino a che nella successiva seduta il Parlamento la ridiscuta, ma nel caso che allora venga confermata essa dovrà essere promulgata così come era¹⁰⁵.

La modifica della costituzione è prevista dall'art. XV, in cui si richiede: che ogni iniziativa in tal senso deve essere presa solo dal Parlamento; che un volta attuata dovrà sciogliersi e - dopo una nuova elezione - riunirsi per considerare la proposta di riforma, che passerà solo se accettata "col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascheduna Camera"¹⁰⁶.

L'articolo XVI attribuisce il compito di rendere i cambiamenti richiesti dal tempo (né troppo facili, né impossibili) a quelli che definisce i due "garanti massimi della pubblica libertà", i quali devono pertanto avere un riconoscimento nello Statuto, ossia la "libertà della stampa" (garantita dal successivo articolo, il XVII) e la Guardia nazionale, da considerare "come i grandi custodi dei confini che dividono i poteri"¹⁰⁷. Si ritiene dunque che con l'opinione liberamente espressa e con una milizia al servizio del Parlamento (la Guardia nazionale) si possa trasformare la costituzione dl 1812.

Ma l'opinione è fortemente divisa fra conservazione, riforma parziale e innovazione radicale. Si poneva una serie di quesiti cui non si

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 747.

¹⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

poteva darà una risposta univoca. Sino a che punto una forza militare di estrazione ed orientamento borghese poteva cambiare e rendere uniformi i sentimenti delle *Camere* (e quindi debellare l'opposizione di diversi ed a tratti opposti sentimenti che le animavano, da un lato di impronta democratico-repubblicana, dall'altro di fedeltà all'idea di una monarchia costituzionale)? E come questa *Guardia nazionale* avrebbe davvero fatto fronte alla minaccia di invasione napoletana, appunto surrogando le funzioni di un esercito regolare?

La 'maggioritaria', prevalente, concordia di alcuni membri di diversa estrazione cetuale dei suddetti firmatari della *Commissione* (redigente il *Progetto* di riforma della Costituzione del 1812) in effetti riuscirà solo a rafforzare il potere della *Guardia Nazionale* e a debellare i *Pari*, eliminandoli dalla scena politica, in un Senato di estrazione elettiva fortemente diviso ideologicamente. Ma una Sicilia così frantumata poteva mai opporsi all'invasione napoletana? E poi, non si fa alcun cenno né alla volontà popolare (non riconosciuta sufficientemente da una provvisoria legge sui *Municipi*), né alle vere competenze ed ai limiti dell'esecutivo (e dunque alla linea politica da seguire), lasciando invece tutto alla surrettizia irrisolvenza di un infinito dibattito parlamentare, talvolta, come vedremo, su questioni del tutto marginali.

Non a caso, nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848 si pone una questione che chiama in causa ancora una volta la supremazia della *Guardia nazionale*, confermandone il duplice ruolo (sia di garante della costituzione, sia della volontà dell'esecutivo) rispetto alle autonomie municipali. E accadde quando venne proposto che i *Municipi* dovessero pagare le spese per l'armamento ed il mantenimento dei locali contingenti della *Guardia nazionale*. In tal senso si esprimeva la mozione del barone Pietro Riso, il quale propose il progetto di decreto affinché "la spesa bisognevole per il mantenimento della *Guardia nazionale* non che per lo fornimento dei fucili alla medesima resti a peso dei rispettivi *Municipi*"¹⁰⁸.

Si oppone allora Sebastiano Lella sostenendo che nessuno dovrebbe contrastare l'indipendenza dei *Municipi* con simili misure, prima ancora che la legge sulla *Guardia nazionale* fosse definitivamente approvata¹⁰⁹. A sua volta, Torremuzza propone invece un emenda-

¹⁰⁸ Pietro RISO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 647.

¹⁰⁹ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

mento per cui - in via del tutto provvisoria - queste armi ed il soldo mensile venissero pagati dai *Municipi*¹¹⁰.

Interviene Della Verdura, il quale chiarisce che si tratta dei diecimila fucili provenienti da Tolone, armi che vanno ad aggiungersi ai quattromilacinquecento fucili arrivati da Malta, armi che il Comandante della *Guardia nazionale* (lo stesso barone Riso) ora richiedeva ai *Pari* che fosse il Parlamento a provvedervi, mentre invece devono essere pagate dai *Municipi* stessi, dai quali i locali contingenti della *Guardia nazionale* devono essere armati¹¹¹. Diversa opinione esprime Mortillaro, che considera come la *Guardia nazionale* sia la custode dello *Statuto* e che quindi non dipenda per il suo sostentamento ed armamento dai singoli *Municipi*, ma dal tesoro nazionale¹¹². La *Camera dei Pari*, comunque, non decide nulla e rimette la questione al Comitato dell'*Interno*¹¹³.

Nella *Camera dei Comuni*, nella seduta del giorno 13 giugno sono contestualmente affrontati (in seconda lettura) sia la legge sulla 'pubblica sicurezza', sia l'istituzione della *Guardia nazionale*¹¹⁴ (sulla quale si ritorna il giorno 15)¹¹⁵. Il 18 giugno riprende la discussione sulla legge sulla 'pubblica sicurezza'¹¹⁶.

A fine mese, quando si prendono in considerazione le future modificazioni della costituzione, il 24 giugno si torna a parlare della *Guardia Nazionale*. In questa seduta dei *Comuni* si affrontano anche altre importanti questioni, anzitutto alcune modifiche richiesta dai *Pari* riguardo all'iniziativa delle leggi (che, come si è visto, spetta ad entrambe le *Camere*, eccetto per le leggi che riguardano i sussidi e le contribuzioni, riservata a quella dei *Deputati*). Qui Perez obietta che non essendo più il futuro *Senato* paragonabile alla *Camera dei Pari* (che rappresentavano la sovranità territoriale, l'aristocrazia feudale, ereditaria, "contro cui unico schermo aveano i

¹¹⁰ Gabriello Lancellotto [Castelli, marchese della Motta, principe di] TORREMUZZA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹¹ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 648.

¹¹² Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹³ *Camera dei Pari*, seduta del 12 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 650.

¹¹⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 13 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 875.

¹¹⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 900.

¹¹⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 946.

Comuni" di votare esclusivamente loro le imposte), ora invece le due Camere sono entrambe elettive e quindi non si vede perché il futuro Senato non dovrebbe ottenere la facoltà dell'iniziativa delle leggi in campo¹¹⁷. Comunque la discriminante rimarrà nello Statuto, come si vede dall'art. 28, dove l'esclusiva riservata ai Comuni si specificherà sino a riguardare le leggi riguardanti le spese dell'esercito e dell'armata¹¹⁸.

Significativo è che quando la discussione affronta l'argomento delle "future modificazioni della costituzione" si assumano come cardini intangibili dell'ordinamento appunto la Guardia nazionale e la libertà di stampa. Altrettanto significativo è che invece venga messa da parte la questione dell'autonomia e della rappresentanza della volontà politica dei Municipi, malgrado che nella prima formulazione finale dello Statuto l'art. 15 l'avesse prevista, diversamente da quanto detto nell'art. 15 del suddetto Progetto¹¹⁹.

Il deputato Calcagno richiede, ed ottiene dalla votazione, che si tolgano dall'articolo le parole "dei rappresentanti dei Comuni"¹²⁰. Il medesimo obietta a Ferrara (il quale aveva proposto che qualsiasi proposta di legge che "senza alterare o distruggere gli articoli del presente Statuto" tendesse solo a "svolgerli o estenderli") ricordando che altra volta "la frase svolger lo Statuto" venne intesa nel senso di "riformarlo"¹²¹.

Si passa quindi all'art.16 ("La Guardia nazionale è un'istituzione essenzialmente costituzionale. Sarà organizzata da una apposita legge") e si propone che si aggiunga che "essa non potrà mai esser disciolta dal potere esecutivo"¹²². Interviene nuovamente Perez dichiarando che nello Statuto si dovrà stabilire non solo "che la Guardia nazionale è

¹¹⁷ F. P. PEREZ, [Intervento alla Camera dei Comuni, nella seduta del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1003.

¹¹⁸ "Le leggi relative alle entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell'esercito e dell'armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella camera dei deputati" (Statuto costituzionale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento, in: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 582).

¹¹⁹ "Nessun articolo delle basi della Costituzione potrà essere modificato se non dopo una dichiarazione del parlamento che proponga la riforma a farsi. Il Parlamento resterà disciolto di pieno dritto per riunirsi dopo una nuova elezione dei Rappresentanti dei Comuni [...]" (Camera dei Comuni, seduta del 24 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1007).

¹²⁰ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento alla Camera dei Comuni, nella seduta del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²¹ *Ibidem*, l. c.

¹²² Camera dei Comuni, seduta del 24 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 1008.

istituzione essenzialmente costituzionale”, ma altresì quelle “intangibili basi che la rendano vera guarentigia di libertà e palladio delle istituzioni politiche”¹²³. Intangibili basi che secondo Perez sarebbero “per esempio, la custodia dei forti, la scelta degli ufficiali, il numero, e simili ordinamenti” che siano suscettibili di farne davvero la garanzia del sistema costituzionale¹²⁴.

Il primato che personalità di primo piano come Perez conferiscono alla *Guardia nazionale* ha come correlato la svalutazione delle truppe regolari. È quanto si vede sin da qui nell'intervento di Errante, per il quale - premesso che ogni sistema istituzionale vige sinché ha la forza necessaria a sussistere - riguardo alla forza armata di cui il regno ha bisogno non c'è affatto la necessità “di mantenere un gran numero di soldati, i quali altro interesse non hanno che pel despota che li nutrisce”, per cui basterebbe organizzare qualche contingente di marina e di “corpi facoltativi”¹²⁵. Altrimenti “non avrem mai libertà senza limitare il numero della truppa, gente sedentaria che grava lo Stato d'una spesa enorme, e che succhia il sangue dei cittadini”¹²⁶. Insiste quindi sulla necessità di creare “una Commissione per ciò che riguarda la forza pubblica”¹²⁷.

Ma l'argomento ha evidentemente una sua centralità per i protagonisti della rivoluzione costituzionale siciliana. Se ne ritorna a discutere ancora il giorno 26 giugno, quando Perez ed Errante propongono che si inseriscano nello *Statuto* cinque articoli riguardanti la *Guardia Nazionale*, in sostanza sancendo che tale corpo dovesse sia avere il controllo delle fortificazioni dell'Isola, sia non poter essere disciolto dal potere esecutivo, sia che il suo organico dovesse - sia pure in tempo di pace - ammontare a cinque sestimi della forza armata nazionale (restando l'organico dell'esercito regolare al massimo un sesto)¹²⁸. Il deputato barone Cordova propone, invano, che “il servizio della Guardia nazionale nei forti, e la proporzione di essa con la truppa di linea sono cose da fissarsi con una legge che il Parlamento possa mutare, e non collo *Statuto*”¹²⁹.

¹²³ F. P. PEREZ, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁵ Vincenzo ERRANTE, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 1018.

¹²⁹ Filippo CORDOVA, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 26

A sua volta Perez richiede che si stabilisca invece nello *Statuto* anche che gli ufficiali della *Guardia nazionale* “siano elettivi del corpo istesso”, trattandosi di una irrinunciabile garanzia costituzionale¹³⁰. Sulla base delle proposte in tal senso espresse sia da Perez che da Errante, sostenute anche da Natoli¹³¹, tali disposizioni si avviano e divenire parte integrante dello *Statuto*, nella reiterazione dell’argomento nel corso della seduta del giorno 27 giugno¹³².

In effetti, nello *Statuto* “fatto e deliberato in Palermo, il 10 luglio 1848”, sottoscritto dal Presidente della *Camera dei Pari* (il Duca di Serradifalco) e da quello dei *Comuni* (il marchese di Torrearsa), tutte le suddette disposizioni entreranno a far parte integrante del Titolo V (*Di altre istituzioni costituzionali*) nel quale, dei sette articoli che lo compongono (Artt. 76-81), ben cinque sono dedicati alla *Guardia nazionale*, sancendo la totale soggezione ad essa anche delle truppe di linea¹³³. Fra queste “altre istituzioni costituzionali” definite dal suddetto titolo V dello *Statuto*, l’art. 81 concerne la figura del “*Magistrato di salute indipendente da qualunque altro potere nell’esercizio delle sue funzioni*” (peraltro ancora da definire con “una legge che ne ordinerà i poteri e darà le norme per esercitarli”)¹³⁴.

Significativo della centralità che la *Guardia nazionale* assume nel contesto istituzionale è anche il modesto grado di autonomia riconosciuto ai *Municipi* dall’art. 80 dello *Statuto*¹³⁵, e non solo riguardo alla sua limitazione al mantenimento dell’ordine pubblico locale, ma soprattutto riguardo a quel criterio di mediazione rispetto alla

giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1019.

¹³⁰ F. P. PEREZ, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 26 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹³¹ *Ibidem*, pp. 1019-1020.

¹³² *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 1028-1029.

¹³³ “Art. 76. La *Guardia nazionale* è un’istituzione essenzialmente costituzionale. Gli ufficiali saranno scelti dalla stessa *Guardia*. Essa sarà ordinata da apposita legge. Art. 77. La *Guardia Nazionale* non potrà essere giammai disciolta nè sospesa dal potere esecutivo. Art. 78. I forti d’ogni città del Regno saranno affidati alla custodia della *Guardia nazionale*. Le truppe di linea potranno essere richieste dal comandante locale della *Guardia nazionale*, per prestare nelle fortificazioni dello Stato quel servizio che essa crederà necessario. Art. 79. La truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della *Guardia nazionale* di tutto il Regno”(Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 1151).

¹³⁴ *Ibidem*, p. 1152.

¹³⁵ “Art. 80. I *Municipi* in ciò che concerne l’azienda del proprio comune, si amministreranno da sè, con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale. [...]”(Ib., p. 1151).

centralità del legislativo e dell'esecutivo, mediazione che in qualche misura - come si è visto - era stata dibattuta dal Parlamento siciliano, auspicando *associazioni intercomunali*, ossia centri di mediazione politica, non surrogabili del tutto dalle funzioni elettorali facenti capo alle "*associazioni distrettuali*", funzioni che saranno appena evocate dall'art. 12 dello *Statuto* e solo come luogo in cui "*si eligeranno [sic]*" i centoventi senatori in proporzione al numero degli abitanti¹³⁶.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 1147.

Capitolo XV

Fra il 6-19 giugno 1848, la Camera dei Pari si divide sul ruolo di mediazione e di difesa della costituzione da conferire o ad una nuova Parìa (non più feudale, come nel 1812, ma aperta ad un 'sangue nuovo' tanto da essere popolare, commerciale, industriale, scientifica e virtuosa), oppure alla Guardia nazionale.

Nella riunione della *Camera dei Pari* del 6 giugno si discutono diverse questioni, fra cui il diritto di petizione, che - come ricorda il *Pari temporale elettivo*, Giovanni Calafati (barone di Canalotti) - secondo il capitolo XXII della Costituzione del 1812 era riconosciuto ad ogni cittadino, mentre ora la *Camera dei Comuni* ha stabilito con un avviso circolare inviato a tutti i *Municipi* della Sicilia che si “astenesse- ro di farle pervenire delle petizioni altrimenti che per la via di una mozione” presentata da un membro del Parlamento¹. Il Barone propone che sul momento si segua la decisione dell'altra *Camera*. Ma la questione rimane indefinita. Si discutono poi le spese per opere pubbliche, che il Ministro dell'*Istruzione e dei Lavori pubblici*, Butera, promette di considerare in un prossimo progetto². Si passa quindi alla discussione sulla riforma della Costituzione, relativamente all'iniziativa di legge in materia di imposte, quale risulta definita dal *Comitato misto* nel senso di attribuirla alla sola *Camera dei Comuni*.

Poi, in un suo ambiguo intervento, lo stesso barone Canalotti rivendica il diritto della *Camera dei Comuni* di modificare le disposizioni costituzionali vigenti in ciò che riguarda la *Camera dei Pari*. A suo avviso ormai non si tratta tanto di osservare quanto diceva la Costituzione del 1812, quanto di rendersi conto di essere ora in presenza di una rivoluzione, la quale decisamente è innovativa rispetto a qualsiasi legge costituita, per cui adesso si deve procedere ad una riforma “*alla legge medesima, e di entrar nel diritto costituente*”³. Del resto, lo stesso

¹ Giovanni [Calafati, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p. 590.

² *Ibidem*, pp. 591-592.

³ “Ed è possibile sostenere il principio che, trattandosi della riforma sostanziale dello

Atto di convocazione del Parlamento prevedeva che si dovesse “adattare ai tempi quella Costituzione” del 1812, per cui questo Parlamento, “la nostra Assemblea ha un vero carattere di Assemblea costituente”, e cioè il compito di elaborare “un diritto nuovo, un diritto che non istà nel presente Statuto” [ancora vigente era la Costituzione del 1812]⁴.

Qui, come si vede, Canalotti conferisce questa funzione costituente più alla *Camera dei Comuni* (implicitamente riconoscendole l’iniziativa nella suddetta materia) che non a quella dei *Pari*, di cui egli fa parte, ma con propositi evidentemente del tutto innovatori. Se si osservasse strettamente la Costituzione del 1812 - ripete Canalotti - allora ogni riforma diverrebbe “impossibile, perché ad ogni riforma è ostacolo un paragrafo qualunque” di quello Statuto⁵.

A questo punto intervengono poi altri due ‘*pari temporali elettivi*’, sia il ‘baronello’ Francesco Vagliasindi (il quale osserva che “sino a che una nuova legge non sarà fatta” non è opportuno che una Camera [i *Pari*] debba “spogliarsi delle sue attribuzioni”)⁶, sia il ‘Duchino’ Della Verdura (che invece sostiene il pieno diritto del *Comitato misto* di proporre riforme)⁷. E qui riprende la parola Canalotti, insistendo sulla contrapposizione fra una *funzione costituente* del nuovo Parlamento ed una meramente *conservatrice*. Ripete che il suddetto *Atto di convocazione* in sostanza imponeva ai futuri membri del Parlamento di adottare le innovazioni rispetto al 1812. Con questo *Atto* infatti “cessarono le Camere stesse di essere sotto l’impero assoluto di un *jus constitutum*” e ricevettero “l’autorità piena di maneggiare a lor senno un *jus constituens*”⁸. Ossia di essere il tramite non più di uno *ius conditum* ma latrici di uno *ius condendum*.

Volutamente a margine resta - evidentemente - la questione del perché debba avere la *Camera dei Deputati* la suddetta iniziativa *costituente* invece della *Camera dei Pari*. Un’implicita superiorità è qui

Statuto [...] non possa la riforma della Parìa partire che dalla Camera dei Pari? Questo principio [...] quando trattasi di recar riforme alla legge medesima, ed entrar nel dritto costituente, cessa e per necessità cessar dee, altrimenti impossibile si fa la riforma medesima, alla quale non pertanto noi siamo specialmente chiamati” (Ib., p. 593).

⁴ *Ibidem*, p. 594.

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ Francesco [Barone] VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸ Giovanni [Calafati, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 595.

riconosciuta dal *Pari temporale elettivo* Canalotti ai *Comuni* piuttosto che alla *Parìa* nel senso di tale funzione costituente. Surrettizia è infatti anche quella parte del suo discorso in cui, definita l'opportunità di distinguere "le attitudini e le funzioni della Camere nostre" (qualificate entrambe titolari di una funzione riformatrice, elevate "a costituenti entrambe", e quindi entrambe legittimate ad abrogare leggi precedenti), poi in sostanza Canalotti non affronta il quesito del perché in materia tributaria debba spettare l'iniziativa alla sola *Camera dei Comuni*.

Tuttavia si oppongono a queste sue dichiarazioni sia un altro *Pari temporale elettivo*, il professor Francesco Marletta (il quale ricorda che il *Comitato misto* è stato eletto come procuratore non come rappresentante della volontà delle due *Camere*, per cui può proporre non decidere riforme)⁹, sia due *Pari temporali di diritto*, cioè il principe di Torremuzza (che precisa che un "articolo della nostra Costituzione" del 1812 "dà l'iniziativa a questa camera a tutto ciò che riguarda la Parìa")¹⁰ e Stefano Sammartino, duca di Moltalbo (il quale sostiene che il *Comitato* ha solo un compito preparatorio, e che la *Camera dei Pari* può benissimo intervenire sulla sua struttura, inviare le sue conclusioni ai *Comuni* e poi deliberare sulle valutazioni di quella *Camera*)¹¹.

Interviene allora nuovamente il *Pari temporale elettivo* Della Verdura, che ripete il concetto che non si deve dimenticare "che noi non siamo nè i *Pari* del 1812, nè convocati colle riforme del 1812", perché "allora vi veniva un regime feudale, e la *Parìa* era un elemento tutto aristocratico", mentre oggi "è l'elemento popolare che deve dominare", ossia adesso "il commercio, l'industria, la scienza, la virtù dovrà [...] apprestarci i titoli per una nuova *Parìa*"¹². Della Verdura approva quindi le asserzioni del barone Canalotti, sottolinea che costui ha spiegato esaurientemente che "le camere sono un'Assemblea costituente" e che semmai fu il *Comitato generale* "che recò il primo colpo alla *Parìa*", e d'altro canto oggi essa "non è più quella di un dì"¹³. E se oggi "qualcu-

⁹ Francesco MARLETTA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 596.

¹⁰ [Gabiello Lancellotto Castelli, marchese della Motta, principe di] TORREMUZZA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 596.

¹¹ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹² Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

no volesser attaccare l'Atto del Comitato" generale, "sarebbe un parricida che vorrebbe ancora annientare la nostra legale esistenza"¹⁴. E dunque non si può negare alla Camera dei Comuni di "prendere l'iniziativa per la riforma della Parìa"¹⁵.

È dunque non ha torto il *Pari temporale di diritto* Montalbo a dire che "quanto dice il duchino della Verdura è contro la Costituzione"¹⁶. Condivide la critica di Montalbo anche il *Pari temporale di diritto* barone La Ferla. Ma poi Vagliasindi propone che si votino gli artt. 6-9 del Progetto di riforma dello Statuto e la Camera dei Pari a gran maggioranza li approva¹⁷. La questione dell'iniziativa in materia finanziaria resta sul momento rinviata.

Il 7 giugno, alla Camera dei Pari si dà lettura - fra l'altro - sia al progetto di istituzione del "Gran libro del Debito pubblico e sulla riattivazione della Zecca per la coniazione delle monete", sia al progetto del Comitato delle Finanze delegato alla suddetta istituzione del Gran Libro¹⁸.

L'8 giugno segue la discussione sulle riforme alla Costituzione, relativamente agli articoli riguardanti ancora la riforma della Parìa (quelli che concernono: il diritto ereditario, la funzione della doppia camera legislativa, infine il numero di membri della Parìa nel Parlamento).

Si dà luogo, infatti, alla "terza lettura degli artt. 6-9 della riforma fatta dal Comitato misto alla Costituzione riguardanti la Parìa"¹⁹. E già da queste parole dell'ordine del giorno si ha conferma che, conferendo al Comitato misto di 'fare la riforma' della Parìa, ormai si è in presenza di un vero e proprio esautoramento formale di ogni autonomia legislativa della Camera dei Pari, rispetto sia al Comitato misto stesso, sia alla Camera dei Comuni.

Il *Pari temporale elettivo*, professor Francesco Marletta rivendica - contro la decisione di questo Comitato misto di ridurre il numero dei Pari - quello che considera un diritto storico della Parìa. "Secondo le dottrine della storia dei Parlamenti d'Inghilterra", la Camera dei Lords

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵ *Ibidem*, p. 597.

¹⁶ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁷ Francesco [Barone] VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari del 6 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁸ Camera dei Pari, seduta del 7 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 597-602.

¹⁹ Camera dei Pari, seduta dell'8 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 604.

ha sempre conservato “*i diritti dell’Aristocrazia*”²⁰. E se si guarda alle origini della istituzione un analogo ruolo era stato svolto dal Senato romano (prima di essere esautorato dal dispotismo imperiale)²¹. Prima di Ruggiero II e poi nell’epoca normanna esistevano parlamenti composti da due ceti di persone, “*nobili e vescovi*”²².

D’altro canto, questa istituzione in Sicilia ebbe nuovo impulso con l’imperatore Federico di Svevia, il quale sviluppò il parlamento creato dal primo sovrano siciliano (il normanno Ruggiero II) nel senso di articolare la funzione della *Parìa* nel contesto di un Parlamento che rappresentava non solo la nobiltà ed il clero, ma anche il ceto borghese²³. Infine il punto di massimo avanzamento dello sviluppo la *Parìa* si è avuto con la costituzione del 1812, quando cioè si decise “*che i vescovi ed i nobili formassero la Camera dei Pari, e i rappresentanti quella dei Comuni*”²⁴. Sulla base di questo referente (un po’ involuto) al diritto storico, il *Pari temporale elettivo* Marletta concludeva con un quesito retorico, di sfida per i novatori radicali.

“*Or chi può togliere alle Parie questo diritto acquistato da più secoli?*”²⁵. Infatti, se si togliesse questo diritto ai *Pari* si tratterebbe “*di evertere i fondamenti della costituzione*”, e dunque i quattro articoli [artt. 6-9] vanno rigettati²⁶.

Qui è soprattutto il barone Canalotti (anch’egli *Pari temporale elettivo*) che invece ribadisce e perfeziona la sua precedente affermazione del “*carattere costituente proprio del nostro Parlamento riformatore*”, carattere che “*da ogni vincolo lo affranca di quello Statuto medesimo [la costituzione del 1812] ch’esso è chiamato a riformare*”, a correggere, “*forse anche ad immutare del tutto*”²⁷.

Gli obiettano subito sia Marletta (il quale in sostanza afferma che il lavoro del *Comitato misto* va inteso come una collaborazione, una preparazione e non già una decisione definitiva imposta alle Camere)²⁸,

²⁰ Francesco MARLETTA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell’8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, l. c.

²³ *Ibidem*, l. c.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ Giovanni [Calafati, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell’8 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 604-605.

²⁸ Francesco MARLETTA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell’8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 605.

sia La Ferla (che decisamente dichiara che il *Comitato misto*, che doveva essere un'unione di *Pari* e di *Deputati*, in effetti non "ha avuto altro oggetto che, invece di riformare, distruggere la *Parìa*", per cui anch'egli è per il semplice rigetto dei quattro articoli)²⁹.

Altamente significativo dei propositi tutt'altro che conservatori (in senso retrivo ed inteso a mantenere privilegi cetuali) è il lungo intervento di Roccaforte che - come si è visto - lo stesso La Farina considerava una meritevole eccezione in positivo fra i *Pari* ereditari³⁰. In effetti, in questa seduta dell'8 giugno, il *Pari temporale di diritto*, Lorenzo Cottù Marsiani, marchese di Roccaforte confuta decisamente qualsiasi ipotesi di sopravvivenza della *Parìa ereditaria*. Fra l'altro, confermando la convinzione di molti altri protagonisti della rivoluzione siciliana, il Marchese asserisce che si è evocata la costituzione del 1812 semplicemente come una "parola d'ordine" [uno slogan un grido di battaglia], come una "semplice voce di riunione e un imponente pretesto giustificativo per dare una fittizia legalità ad un'insurrezione" che era sin troppo "legale e santa per sè stessa"³¹. Tale in quanto la rivoluzione rivendica un "diritto primitivo, imprescrittibile", insito in ogni popolo, che ha il diritto "di scuotere il giogo che l'opprime" e di "rivendicarsi a libera forma"³².

E qui, a suo modo riprendendo il tema ideologico del 'sangue nuovo' (del resto evocato nel *Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia*, del 25 febbraio), il *Pari temporale di diritto* marchese di Roccaforte, pone ai suoi colleghi un retorico quesito. È lecito osare di dimenticare - domanda Roccaforte - il "tanto sangue" che si è sparso

²⁹ "Perché devono ridursi i *Pari* a 120 mentre erano prima 180? Perché gli abati che da molti secoli hanno seduto nel Parlamento? Domando perché escludere i figli, che hanno acquistato un dritto sin dalla loro nascita? La Camera dei *Pari* del 1812 conoscendo l'utilità dei popoli si spogliò dei suoi dritti. Che utilità reca ai popoli se la *Parìa* è ereditaria o elettiva? Io conchiudo e son di parere di rigettarsi questi articoli, e ridurli per come erano" ([Francesco Tarallo, duca della Miraglia, barone della (o La)] FERLA, [Intervento alla seduta della Camera dei *Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

³⁰ Il "marchese di Roccaforte: giovine onesto, gentile, democratico senza ostentazione e senza fasto", un *Pari* "per diritto di nascita" che "fu il solo fra' suoi compagni che protestasse contro la *parìa ereditaria*", e solo la sua modestia, congiunta ad un poco di timidezza e di inerzia "gl'impedirono di accettare un ministero che gli fu offerto" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 304).

³¹ Lorenzo COTTÙ MARSIANI (marchese di ROCCAFORTE), [Intervento alla seduta della Camera dei *Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 605.

³² *Ibidem*, l. c.

nella rivoluzione, per sostenere, “per far valere” quei “secolari esercizi di tal dignità ereditaria” ed i “diritti di sangue” dell’antica Parìa?³³.

Quello che qui sfugge al Marchese (peraltro ereditario) è che la distinzione da lui stesso prodotta (per la verità non solo da lui) fra il ‘sangue nuovo’ (profuso nella rivoluzione) e i ‘diritti del sangue vecchio’ (fatti valere nei “secolari esercizi di tal dignità ereditaria”) poteva assumere un diverso significato e valore.

Su di un versante diciamo conciliativo fra tradizione e progresso, il ‘sangue nuovo’ e il ‘sangue vecchio’ potevano riconoscersi nell’equivalenza, nel possibile eguagliamento etico, sociale e politico, se si commisuravano alla continuità di un sistema istituzionale complesso (governo misto-costituzione mista).

Ben diverso l’esito su di un versante ideologico antagonistico, nella contrapposizione fra ‘vecchio’ e ‘nuovo’. In questo caso, tutto ciò che si attribuiva ai due tipi di ‘sangue’ assumeva la configurazione di una radicale cesura e contrapposizione fra antichi e nuovi ceti. Qui diventa dominante una pregiudiziale totale e insanabile diseguaglianza contestuale alla contrapposizione con una presuntiva assoluta eguaglianza. Singolare è che il Marchese ereditario si riconoscesse in questa seconda prospettiva, ossia nell’ideologica, astratta, non storicamente collaudata, asserzione di un totale, assoluta, incondizionata e radicale eguaglianza, anziché nella prospettiva di un potenziale e condizionato eguagliamento (etico, politico, sociale, istituzionale) acquisito dal suo ceto nei “secolari esercizi di tal dignità ereditaria”³⁴.

Quel che qui importa rilevare è che dietro tanta inquietante (o forse solo retorica e ridicola) simbologia, diciamo ‘ematica’, del giovane *Pari ereditario di diritto*, tanto gradito al ‘settario’ La Farina, ci sia qualcosa di più della ricerca di una patente di ‘democraticità’. In realtà c’è qui il sintomo di quello stesso fatale disconoscimento di un’eredità che non è non solo e non tanto biologica, bensì soprattutto etico-politica. Disconoscimento tanto più inspiegabile se non con

³³ *Ibidem*, p. 605.

³⁴ “Signori, io, *Pari ereditario*, altamente dichiaro che qui siedo non per il dritto che mi dà la costituzione del 1812, ma perché il popolo mi chiamò il 25 marzo a sedervi. Nel popolo soltanto io riconosco la sovranità, ed il popolo è che deve scegliere i suoi rappresentanti, i suoi legislatori: l’eredità della Parìa è un assurdo, un privilegio ingiusto, e i tempi dei privilegi sono finiti; questa è l’era dell’uguaglianza, della virtù, è l’epoca in cui il solo merito deve essere premiato e prescelto. [...] Sì, la Parìa, o signori, debbe essere eletta dal Popolo [...] (Applausi ripetuti)” (*Ib.*, p. 605-606).

l'antico adagio sulla *corruptio optimi pexima*. Corruzione dei referenti etico-politici che avviene con il coinvolgimento stesso di quei ceti alto-locali in una sorta di senso di colpa, di una pregiudiziale avversione per il proprio passato, innescata da ideologie radicalmente normative, atte a far dimenticare il fatto fondamentale che quegli antichi ambienti familiari e cetuali erano (sangue a parte, se non, comunque, sparso davvero sul ceppo o sul campo di battaglia) veicolo di una cultura politica collaudata in generazioni di esperienza, di coraggio civile, di prassi esercitata in una funzione ausiliaria governo, di amministrazione, di controllo istituzionale, di difesa civile e militare.

Esperienza secolare più che semplicemente generazionale. E coraggio personale e di ceto nel misurarsi sia - per un verso - contro l'idra dalle mille teste del dispotismo (non solo monarchico, ma anche economico-borghese o radical-democratico), sia - per altro verso - contro il bicefalo mostro delle minacce esterne (dal mondo islamico, ma anche dal cristianissimo mondo d'Oltralpe).

L'idra del dispotismo era stata da quei ceti nobiliari e borghesi combattuta nel recente passato. Nel 1799 e nel 1816, contro il 'buon' Ferdinando, assolutista convinto. Poi combattuta (fra il 1816-20) contro il dispotismo amministrativo degli 'accarrozzati' (tale l'aggettivazione polemica di Canosa verso Luigi Medici e Donato Tommasi). Quindi combattuta nel 1820 contro il radicalismo 'democratico'. E nel 1821-47, contro la reazione assolutista (tale la terza restaurazione borbonica, pur non esente da significative riforme economiche e culturali).

Nel 1848 però la lotta contro l'idra del dispotismo borbonico subisce una metamorfosi rovesciandosi a sua volta in un processo di livellamento della 'società di corpi' (e del 'governo misto-costituzione mista') analogo a quello assolutista, ma ora abilmente camuffato (in funzione dell'egemonia economico-borghese) dietro l'evocazione di un'eguaglianza formale (incoerente con le dimensioni storicamente collaudate di un possibile e condizionato eguagliamento fra idee, istanze, modi di partecipazione politica fra diverse opzioni capacitarie e meritocratiche)³⁵.

Un livellamento che comincia dall'ordine del clero, surrettiziamente giovandosi dei più o meno giovani esponenti dei ceti nobiliari, poi subito dopo anch'essi emarginati (in quanto ordine politico e civile)

³⁵ Qui rinvio al paragrafo III (intitolato: *La tradizione dell'ordine politico come sistema misto-costituzione mista*), di P. PASTORI, *Un incipit che presuppone antichi explicit?*, in ID.: , *Tradizione, declino, rivoluzione. Frammenti*. Firenze, Edizioni del Poligrafico fiorentino-ABCtipografia, 2016, pp. 6-16.

dal crescente prevalere del censo (comunque fosse stato accumulato, anche senza funzioni di difesa interna ed esterna dell'ordinamento). Emarginati sino a doversi mettere - a conclusione di un declinante ciclo - anche questi novatori, sedicenti veicolo del 'sangue nuovo', al servizio di una dinastia almeno allora non meno antica e meno dispotica di quella Borbonica.

Ecco perché acquistano una significativa rilevanza le parole del forse davvero troppo giovane Marchese di Roccaforte, per quanto anche lui *Pari 'ereditario' di diritto*. E non solo quelle parole sopra riportate, ma soprattutto quelle con cui conclude enfaticamente il suo intervento. Asserzioni storicamente e politicamente infondate, queste del 'pari ereditario', ma "*giovine onesto, gentile, democratico senza ostentazione e senza fasto*", che tanto incontrava l'assenso del radical-democratico (progressista mazziniano e latomista) La Farina³⁶.

Infondate storicamente: perché quel primo diritto a scuotere il giogo glielo aveva garantito ed appagato la monarchia normanno-sveva, e - dopo la fase assolutistica - glielo aveva donato l'anglo-siculo cetto liberale (ma allora nobiliare ed alto borghese, e non espressione di un liberalismo a sfondo radical-borghese). Infondate politicamente, perché all'inizio le stesse forze piccolo-medio borghesi che si erano messe a capo della rivoluzione palermitana non avevano trovato altro mezzo per realizzare la loro rivoluzione che affidarsi agli eredi del partito costituzionale del 1812 (fra i quali anzitutto Ruggiero Settimo, in certa misura il garante che legittimava la rivoluzione nel senso della continuità e del progresso delle tradizioni parlamentari isolate).

La Camera dei Comuni aveva acclamato *Presidente del governo* Ruggiero Settimo, celebrando in lui - lo dice lo stesso La Farina - l'uomo "*venerato dalla gran maggioranza de' costituzionali come uno dei più onesti e caldi patrioti che furono al potere nel 1812, e come erede dei sentimenti di Castelnuovo*", ed in quanto tale, rispettato e amato dalla stessa "*minoranza dei repubblicani*"³⁷.

D'altro canto, è innegabile che la cesura rispetto alla costituzione del 1812 fosse per alcuni sin dall'inizio programmata e più definitiva di quanto non sembrasse. Basterebbe quel richiamo al 'sangue nuovo' contenuto nel *Rapporto della Commissione incaricata di presentare*

³⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 304.

³⁷ *Ibidem*, pp. 161-162.

un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia, del 25 febbraio, dove - sebbene si dichiarasse di voler mantenere la Camera alta come una Parìa (ancora formata di *Pari temporali* e di *Pari spirituali*) - però sin da lì si confutava il criterio ereditario per costituire la nuova Parìa, ora ampliata ad accogliere "un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare"³⁸.

Certo quel Rapporto era firmato non dai *Pari* (né *Spirituali*, né *Temporali*), né a ben vedere da altri esponenti della nobiltà o del clero, ma tanto più significativo è che a sottoscrivere questa evocazione di un 'sangue nuovo' fossero esponenti del ceto delle libere professioni e degli intellettuali, quali appunto erano questi firmatari (ossia Pasquale Calvi, Vito Beltrani, Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara ed Emerico Amari³⁹, quest'ultimo estensore e relatore del Rapporto stesso). Uomini che sarebbero poi divenuti tutti deputati alla Camera dei Comuni. Tutti, comunque, destinati ad incarichi di alto rilievo, ciò che permette di riconoscervi un gruppo di protagonisti della svolta decisamente innovativa (sotto questo profilo del taglio netto con il 1812) della rivoluzione del 1848.

Data l'importanza di questa seduta dell'8 giugno, vale la pena di riportare il prosieguo della discussione. Dopo il marchese Roccaforte, prendeva la parola di novo il *Pari temporale elettivo* 'duchino' Della Verdura, che in lungo intervento esponeva con ancor maggior virulenza l'ostilità contro la Parìa ereditaria, ora criticando quei *Pari* che secondo lui solo per lusingare gli altri avevano esibito "un labirinto di storica ostentazione", riportandosi ai tempi favolosi per dimostrare "che la Parìa è anche più antica dei Normanni e di Ruggiero", mentre la verità sarebbe che in quelle epoche non si vide altro che "male e cali-

³⁸ Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia, cit., pp. 149-150.

³⁹ "Emerico Amari, da non confondere con Michele, lo storico del Vespro, è il nostro Alfredo De Falloux. Occupava già la cattedra di Filosofia della storia a Pisa. Lo si dice profondo giurista ed economista. Pari al suo parente D'Ondes Reggio, è autore di opere importanti, e cattolico così cieco, così fervente, che l'altro suo vicino e conterraneo, l'Ugdulena, può sembrare un libero pensatore" (F. PETRUCCELLI della GATTINA, *La rivoluzione di Napoli nel 1848*, cit., p. 142). Dal canto suo, Gregorio Ugdulena, "insegna all'Università di Palermo ... la Sacra Scrittura! Passò per gli ergastoli di re Ferdinando, e finì ministro di Garibaldi, che lo nominò Giudice della Monarchia siciliana, - specie di Legato regio a fronte della Santa Sede. Ha un'eloquenza melliflua, untuosa, episcopale..." (Ib., l.c.). Comunque, sia Ugdulena che Emerico Amari e Vito D'Ondes Reggio, a parte "l'esaltamento religioso e la tendenza all'autonomia insulare, questi tre siciliani tengono degnamente il loro posto alla Sinistra, perché, secondo lor detta la coscienza, essi non possono in tutto favorire il Governo d'Italia" (Ib., l.c.).

gine", solo catene e "verghe di ferro che legavano e battevano i popoli"⁴⁰. Quel parlamento tanto esaltato dal *Pari temporale elettivo*, professor Francesco Marletta non sarebbe in realtà che di natura "tutta feudale", specifico di un'epoca di sangue e di "forche feudali", in una parola del "mero e misto impero"⁴¹.

Forse niente di più esplicito di questa dichiarazione segna il distacco, l'avversione non tanto per la *Parìa ereditaria*, quanto per il sistema costituzionale britannico, modello ancora vigente di *governo misto-costituzione mista*. Riguardo poi all'evocazione dei diritti di cui godeva la *Parìa* nel 1812, a coloro che ancora li rivendicavano, il 'duchino' Della Verdura dichiara che tali loro diritti sono "periti con la legge fatale del 1816", contro la quale essi non protestarono per timore, facendo accrescere così le catene che il Tiranno faceva pesare sul popolo, ed oggi questi *Parì* ereditari vorrebbero ripescare quei loro antichi diritti⁴².

Ma dove? Chiede polemicamente il 'duchino'. Forse "nel fluido vostro sangue [...] ghiacciato che avete ancora nelle vostre vene? Ma quale è più prezioso, il sangue sparso dal popolo o il vostro?"⁴³. Prosegue poi dicendo che invano costoro riconnettono i diritti della *Parìa* alla costituzione del 1812, argomentando che abolendoli si porrebbe fine anche a quello Statuto, mentre la vera gloria di quel documento è stata la rinuncia ai diritti feudali, che fece glorioso quel baronaggio. "Deve esservi una *Parìa*, ma una *Parìa* che deve fare l'orgoglio della nazione, una *Parìa* scelta dal popolo", elettiva, ed è quindi inutile chiamare in campo l'esempio inglese⁴⁴.

In sostanza sostiene questa posizione un altro *Pari temporale elettivo*, il 'baronello' Francesco Vagliasindi, mentre il Principe di Rammacca a sua volta ambiguamente sostiene che "debba la *Parìa* sussistere ed ereditariamente", ma poi conclude esaltando l'Atto di convocazione del Parlamento, dove decisamente era stata asserita

⁴⁰ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Le Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 606.

⁴¹ "Sì, la natura dei Parlamenti di cui vi parlava il signor Marletta fu tutta baronale, fu tutta feudale e Parlamenti li chiamò Vincenzo Gagliana Catanese. Signori, tirate un velo su quest'epoche lontane, esse non vi ricondurrebbero che a tempi di sangue, esse non vi mostrerebbero che le forche feudali e il mero e misto impero", ossia niente altro che "la felicità di pochi contrastata dal pianto e dai mali di tutta l'umanità" (*Ib.*, l. c.).

⁴² *Ibidem*, p. 607.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

l'esigenza che si introducesse nella *Camera dei Pari* "un elemento democratico"⁴⁵.

Da parte sua, il *Pari temporale elettivo* marchese di Villarena (Vincenzo Mortillaro) se da un lato critica ogni ipotesi di *Parìa* ereditaria in nome del principio democratico (sulla base del quale si deve conservare "l'uguaglianza dei dritti nella sua più larga estensione"), per altro verso sostiene che non si debba "appiattare la *Camera dei Pari* in quella dei Comuni", dal momento che entrambe devono "essere composte d'elementi diversi", anche se questo non significata che si continui con una *Parìa* ereditaria, che è una "istituzione per nulla italiana", e che di quella inglese non ha né il potere, né la ricchezza⁴⁶.

È poi la volta del *Pari spirituale elettivo*, il sacerdote Filippo Evola, il quale ambigualmente pronuncia argomentazioni con cui anche lui sostiene che l'esempio della *Parìa* britannica è ormai inattuale, ciò che non gli impedisce di asserire che comunque ci vuole una *Parìa* (ma che sia fondata sulle teorie di Montesquieu, De Lolme, Constant, teorie poi riprese da Guizot e da Thiers)⁴⁷. In questo senso, Evola dichiara che ci vuole è una *Parìa* che esprima "un terzo potere" - come quello teorizzato appunto da Constant - ossia "un potere intermedio, io direi un potere mediatore", un "vero potere" tale da "bilanciare le usurpazioni sia del popolo, sia del Re"⁴⁸.

Dunque un potere, davvero un potere, perché oggi la *Parìa* non è più fatta di baroni ricchi di proprietà (che i fidecommessi avevano già sminuzzato) o comunque di titolari di un censo (che per la "massima parte dei *Pari* è nullo")⁴⁹.

⁴⁵ Ottavio [principe di] RAMMACCA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 608-609.

⁴⁶ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 609-610.

⁴⁷ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 611.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 611-612.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 612.

Tuttavia è il *Pari temporale elettivo*' barone Canalotti che nel suo lungo intervento si dimostra il più accanito nel confutare qualsiasi sopravvivenza della *Parìa* ereditaria, riconoscendo a quella elettiva un ruolo imprescindibile, fondamentale nel complesso delle funzioni sociali. E dunque non è affatto singolare - come segnala invece La Farina - che una volta il 'barone democratico' "*perdetto la sua continenza democratica, quando vide demolire i resti dell'ordine gerosolimitano*"⁵⁰.

Evidentemente Canalotti è contro la *Parìa ereditaria*, che anche secondo lui è morta "*e sepolta*", spenta "*irrevocabilmente*", ma non con le leggi di Ferdinando (nel 1816), ma in due diversi momenti. In un primo momento, quando i *Pari* stessi non protestarono contro l'abolizione del fidecommesso (ed anzi ne usarono "*lietamente [...] vendendo, assegnando, disperdendo un patrimonio territoriale ch'era pure il titolo unico della vostra eredità legislativa*"); in un secondo momento, quando proprio loro stessi rinunciarono alla proprietà feudale (con la "*famosa legge dell'assegnazione delle terre*") e ruppero, e per sempre, il loro "*seggio in Parlamento*", lasciando un semplice individuo "*ove prima stava la successione*"⁵¹.

A differenza della *Parìa* britannica (di cui è stato detto che anche se nessun suo membro sedesse in Parlamento essa rappresenterebbe comunque la nazione), invece voi, *Pari* siciliani - dichiara sprezzantemente Canalotti ai colleghi - potreste anche "*qui sedere in eterno, e non esser mai nulla nel paese*", perché una volta lasciatisi scappare di mano "*il monopolio della proprietà, la Parìa non è più elemento sociale, ma una pura [...] divisione di lavoro parlamentario [sic]*"⁵².

Ma qui Canalotti non intende identificare la possibile legittimazione politica della nuova *Parìa* con una 'aristocrazia del denaro', ma nella capacità e nel merito⁵³, perché ormai ovunque domina il principio democratico, e la stessa monarchia è una larva passeggera, a fronte di un minaccioso Mazzini e di un esercito francese che è ormai alle frontiere delle Alpi⁵⁴. Dunque "*altro mi attendeva da voi*" *Pari* ereditari - esclama Canalotti - "*quando il Comitato generale, organo*

⁵⁰ Una volta Canalotti contrastò "*pezzo a pezzo agli avversarii quei ruderi cavallereschi, che il vento della rivoluzione portava via, e che oggi Pio IX va raccattando nelle quattro plaghe del mondo*" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 303).

⁵¹ [Giovanni Calafato, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della Camera dei *Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 612.

⁵² *Ibidem*, l. c.

⁵³ "*Al fedecommesso de' beni aggiungete, se il potete, il fedecommesso dell'ingegno e della probità, ed allora, ma allora solo ci avrete assenzienti nelle vostre inattendibili pretenzioni*" (*Ib.*, p. 613).

⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

potentissimo della Nazione, in quel Rapporto che accompagna il solenne Atto di convocazione, monumento durevole di civile sapienza, fidava su di voi" (nella convinzione che non avreste avanzato pretese men che modeste, mentre ora rivendicate una pretesa ereditaria)⁵⁵.

Per queste ragioni, ora "io, *Pari cittadino*, onorato da' liberi voti dei rappresentanti del popolo, onorato dai voti di voi medesimi qui ricollocati dal popolo", non potevo "aspettarmi che sarei chiamato ad oppugnare la gotica eredità della *Parìa*"⁵⁶. Del resto, - conclude acrimonosamente Canalotti - voi *Pari ereditari* ai vostri successori altro non potreste tramandare che "cenci e miserie", mentre aprendovi alla democrazia potreste lasciar loro il risultato dell'accorta "rinunzia del 1812 a' già tarlati diritti feudali"⁵⁷.

Rinunziate dunque alla pretesa ereditaria, "mentre ancora potete", perché tra poco vi sarà, senza riconoscenza, strappata⁵⁸. A queste sue parole seguono "vivissimi e prolungati applausi nella Camera", e "batter di mani dalle ringhiere"⁵⁹.

Tuttavia, quando prese la parola il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote, De Carlo si comprese che non tutti erano d'accordo su una troppo frettolosa liquidazione non tanto di una *Parìa* ereditaria, quanto della necessità che per l'interesse dello Stato si avesse comunque un 'corpo intermedio'. Secondo De Carlo la questione va inquadrata nell'interesse dello Stato e non delle "famiglie dei *Pari attuali*", sia che alcuni le facciano risalire alla fondazione della monarchia normanna, sia che altri sostengano che la loro sopravvivenza politica sia "in lotta con gl'interessi dello Stato"⁶⁰. Quel che ci vuole è una *Parìa* elettiva, a vita, capace di porre un freno ad una *Camera dei Comuni* troppo frettolosa nel voler imporre radicali riforme⁶¹. Anche lui dunque aderisce alla suddetta formula di un vero 'potere mediatore', fra il potere esecutivo e la massa del popolo, onde evitare gli estremi mali della tirannia dell'esecutivo e del dispotismo di una democrazia frettolosamente innovatrice,

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 614.

⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ Niccolò DE CARLO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 614.

⁶¹ *Ibidem*, l. c.

radicale (cioè insofferente ed avversa, non meno di un governo monocratico, ad ogni corpo, ceto, ordine intermedio)⁶².

L'argomentazione del *Pari spirituale elettivo*, il sacerdote De Carlo riprende l'asserzione fatta da altri *Pari* sull'incompatibilità fra una *Parìa* ereditaria ed il progresso. Ma che cos'è il progresso? In generale se ne ha una concezione sommaria, per cui ogni movimento, ogni novità sarebbe progresso, un progresso "nel senso d'una linea diretta", ascendente irreversibile, mentre la realtà ci fa vedere continui regressi⁶³.

Pertanto, il vero problema è sapere se - ereditaria o elettiva - l'esistenza di una *Camera dei Pari* abbia la funzione ed i requisiti di un "corpo veramente intermedio", ossia di un organismo che in diversi regni costituzionali ha una camera "conservatrice" che sia messa in grado di sostenere la sua funzione, "l'ufficio suo" : cioè difendere "l'indipendenza di sé stessa e delle sue opinioni" e perseguire "la solidità dello Stato"⁶⁴.

È soltanto laddove esista un tale corpo intermedio che si ha un vero "Palladio delle istituzioni nazionali", ossia l'efficace ostacolo, "lo scoglio" contro le "precipitate riforme" che vengono tentate dalla *Camera dei Comuni*, un'assemblea che in qualunque Regno "tende naturalmente e con precipizio a cambiar tutto, a democratizzare ogni forma sociale, ad imprimere alla macchina dello Stato un moto assai violento", che se non arrestato "condurrebbe all'anarchia"⁶⁵. E dunque, "quali sarebbero gli effetti se la Camera dei Pari non fosse così fortemente costituita, cioè se questa, nell'organica sua costituzione interna, non trovasse elementi d'indipendenza e di stabilità?"⁶⁶.

Oggi le "Costituzioni concesse dai Principi degli Stati italiani" rappresentano pure qualcosa, ma, per quanto gli si voglia "generosi, quei Principi non possono per certo istituire un corpo intermedio, capace di combattere l'azione di un Governo naturalmente cupido di assolutismo e di

⁶² "Essa è il Palladio delle istituzioni nazionali, è lo scoglio delle precipitate riforme, è il freno d'un avviso violento" (*Ib.*, p. 615).

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ "Quale dunque deve essere lo scopo della interna costituzione organica della Camera dei Pari? Io mi avviso che la perfetta costituzione d'una Camera legislativa è quella che meglio sostiene l'ufficio suo, cioè l'indipendenza di sé stessa e delle sue opinioni e la solidità dello Stato. [...] Nondimeno, l'indipendenza d'opinione e la solidità dello Stato in modo più eminente devono procurarsi ed aversi di mira dalla Camera dei Pari, Corpo veramente intermedio", specifico di "quella Camera che i pubblicisti chiaman per eccellenza conservatrice" (*Ib.*, pp. 614-615).

⁶⁵ *Ibidem*, p. 615.

⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

predominio"⁶⁷. E negli altri Stati europei perché si afferma quel "movimento irregolarissimo" che sicuramente "non è progresso?"⁶⁸. E perché tante "incertezze, tanti fenomeni di anarchia nel fluttuante Belgio, nella irrequieta Spagna", come anche nel "Portogallo, in Grecia, in Francia?"⁶⁹. Il motivo è che proprio in quegli Statuti - dove si è voluto, "o soverchiamente democratizzare, o in tutto esporre alle pretensioni del Governo la Camera dei Pari" - in definitiva proprio a questa Camera dei Pari "si è tolta la base della sua indipendenza", con il risultato che in quelle nazioni lo stesso Stato "ha perduto il sostegno di un vero corpo intermedio e conservatore", ossia "il mezzo naturale della sua stabilità"⁷⁰.

La principale questione è dunque accertare - sottolinea De Carlo - se i vantaggi dello Stato saranno meglio tutelati da una *Parìa ereditaria* (ed in tal caso, se caduta in basso, come si dice ora in Sicilia, risolviamola, "aiutiamola a rialzarsi"), oppure da un'altra forma di *Parìa*, ma non si dimentichi che il vero scopo non è tutelare gli "interessi dei personaggi che qui siedono" in questa Camera, bensì i "grandi e generali interessi della nazione, per cui siamo noi qui radunati"⁷¹.

Dopo queste parole altamente significative nel testimoniare fra gli stessi *Pari* spirituali una coscienza liberale in piena sintonia con le teorie del *potere intermedio*, o 'potere neutro', teorizzate pochi decenni prima da Benjamin Constant, e dunque un atteggiamento di segno diverso da quel liberalismo di tendenza radical-democratica che nella rivoluzione siciliana stava sempre più prendendo piede.

Immediatamente dopo De Carlo, prende la parola un altro *Pari spirituale elettivo*, il teatino Luigi Ventura, il quale non solo non considera nemmeno lui ammissibile la *Parìa ereditaria*, ma da parte sua non esprime invece niente di analogo alla suddetta concezione 'constantiana' di De Carlo, relativa un 'potere neutro', ad un potere intermedio da affidare ad una *Camera alta*, non come *Parìa ereditaria* bensì elettiva. Per il resto, per quest'ultima anche Luigi Ventura manifesta apprezzamento⁷², quantunque nei confronti di quella ere-

⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

⁷¹ *Ibidem*, p. 616.

⁷² "[...] *La proprietà territoriale per effetto della legge del 1818*" è in un crescente "sminuzzamento", per cui la "aristocrazia siciliana, una volta sì splendida" si al presente ridotta al nulla, e pertanto - se "la *Parìa ereditaria* non ha altra base la ricchezza territoriale"- ora che insieme ai feudi essa ha perduto "il prestigio dei grandi nomi, le tradizioni ereditarie, tutti i privilegi e tutte le influenze, sembra a me che venire reclamando

ditaria non impiega le parole spregiative del *Pari temporale elettivo* barone Canalotti.

Una posizione apertamente favorevole alla *Parìa* ereditaria è invece espressa dal *Pari spirituale convalidato*, l'abate Paolo Vagliasindi (visitatore dei Basiliani), secondo il quale una monarchia ereditaria richiede una *Parìa* ereditaria, solo organo capace di porsi come "*un corpo intermedio*": di ciò diedero prova nel 1810 (affrontando sacrifici e fatiche a vantaggio "*della cosa pubblica*", ed in "*sostegno della nostra libertà*") principi come Belmonte "*e gli altri baroni Pari compagni di disgrazie*" e di prigionia, verso i quali oggi alcuni di questa Camera non hanno manifestato alcuna riconoscenza⁷³. Vagliasindi riconosce peraltro che la *Parìa* ereditaria presenta alcuni "*inconvenienti*" (del resto come ogni altra forma di sistema politico, "*e la Repubblica stessa ne ha più di qualunque altra*" forma), ma la *Parìa* ereditaria offre anche "*tanti vantaggi*" e pone un freno agli stessi inconvenienti che pure essa presenta⁷⁴.

E comunque di questi inconvenienti la *Parìa* ereditaria ne ha meno di una *Parìa* elettiva. Infatti, chi la eleggerebbe?⁷⁵ In realtà, dal punto di vista numerico si avrebbero due Camere, ma in sostanza una sola, un' unica "*Assemblea popolare che non può venire*" in alcun modo "*repressa*", in quanto "*è delle forze la più cieca e la più terribile*"⁷⁶. Vi si affermano irresistibilmente "*il desiderio di piacere agli uditori, l'entusiasmo, il calor della disputa, l'ambizione di un demagogo*", fattori incontrollabili ed irrefrenabili appunto perché non vi sarebbe più una "*Camera conservatrice*"⁷⁷.

la *Parìa* ereditaria è lo stesso che pretendere l'impossibile" (Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.). Quel che gli sembra essenziale è appunto una "*Parìa a vita, basata sopra un forte censo e sulle capacità scientifiche*", cioè una "*Parìa elettiva che sorge dal seno stesso del Parlamento*" (*Ib.*, l. c.).

⁷³ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 617.

⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁵ "*Come farete a rinnovare i Pari? Li lascerete nominare al Re o eleggere dal Popolo? Nel primo caso non più ci avreste un corpo indipendente, palladio di libertà; e nell'altro, lungi di formare una prima Camera che affreni e moderi col senno, colla maturità, collo spirito di conservazione l'ardenza dell'altra, intesa sempre ad andare innanzi, e che può venir agitata e convulsa da gran movimento, voi ci avrete nella Camera dei Pari una sezione della Camera dei rappresentanti dei Comuni, perché i medesimi elettori andranno in cerca degli stessi elementi*" (*Ib.*, l. c.).

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

E siccome oggi non si può più evocare l'esempio dei *Lords* britannici o dei *Pari* siciliani (sia del 1810 che del 1848), appunto a causa dell'abolizione della feudalità e del fedecomesso (che hanno smiuzzata la proprietà nobiliare) adesso ci vuole che "non sia l'ereditario il solo elemento della *Parìa*", ma anche un "forte censo", l'uno e l'altro fattori necessari ad una capacità di resistere alle usurpazioni⁷⁸. Le idee del secolo di cui qualcuno dei *Pari* qui parla sono incompatibili con privilegi e "qualunque aristocrazia", almeno dal 1791, ma ne è conseguito quanto del resto tutti i pubblicisti avevano previsto, ossia "anarchia prima, tirannide poi", infatti verso la tirannia il più delle volte spiana la via non l'oligarchia, ma l'anarchia stessa⁷⁹. Abolendo la *Parìa* ereditaria non si avrebbe quindi alcun vero "progresso", bensì "regresso"⁸⁰. Ecco perché oggi - conclude l'abate Paolo Vagliasindi - non dovremmo passivamente adeguarci a quanto la *Camera dei Comuni* o il *Comitato misto* hanno deciso su questa materia, ma dovremmo riflettere e deliberare autonomamente⁸¹.

Prende poi la parola il marchese di Villalba, il quale inizia dichiarando che la sua è una *Parìa* di origine recente, e che non avendo figli non ha alcun motivo personale di aderire all'idea di una *Parìa* ereditaria. Però è convinto che questa o altra, ereditaria o elettiva, ci voglia una *Parìa* che abbia il ruolo "di un corpo politico che sia di gran peso nella bilancia dei poteri politici", altrimenti - se non ci sarà questo organo che svolga un "potere moderatore" - il Parlamento stesso non potrà "ispirare fiducia e sicurezza alla nazione"⁸². Si è qui tanto esaltata la democrazia, alcuni dei 'preopinanti' hanno asserito che avendo "il principio democratico [...] invaso tutta l'Europa", bisognasse seguirlo, ma questo significa "seguir piuttosto la moda che la ragione"⁸³.

Il 'pari temporale elettivo' marchese di Villarena (Vincenzo Mortillaro) obietta all'abate De Carlo, *Pari spirituale elettivo* (che aveva positivamente valutata la funzione di moderazione svolta da una

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 618.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² [Rodrigo Palmeri, marchese di] VILLALBA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸³ Questa moda è francese, ma la Francia - che ha come un irresistibile "bisogno di distruggere e di ricostruire la sua società ogni quindici anni" - di rivoluzione in rivoluzione è giunta al punto che "la Repubblica è costretta di dover nudrire a due franchi al giorno cinque milioni di repubblicani, i quali fanno scarpe per la patria, calzoni per la Repubblica e cappelli per l'uguaglianza" (*Ib.*, l. c.).

Camera dei Pari, ereditaria o elettiva che fosse) che invece una tale ponderazione andava considerata negativamente, perché “da tutti è risaputo esser la calma foriera e frutto del dispotismo, nel mentre l’agitazione è l’elemento vitale di tutti i liberi Governi”⁸⁴. Quelli che “vivono nella calma” sono “i Governi dispotici, i Governi assoluti”⁸⁵, per cui volere una Camera “che produca la calma, è volere una Camera che estingue la libertà”⁸⁶.

Come si vede, qui notevole è la confusione del marchese Mortillaro fra la *calma* come *stasi* ed *immobilismo* (a suo dire l’una e l’altro imposti, perché gli giovano, dal dispotismo). Il Marchese afferma che la *calma* intesa come requisito di un *ordine civile* (come condizione di stabilità, da opporsi a qualsiasi eccesso di ‘vitalismo’ o di ‘dinamismo’) è una convinzione non meno distruttiva dell’ordine politico di quanto lo sia un potere dispotico interessato alla totale staticità del suo sistema.

Il ‘Duchino’ Della Verdura (va notato che è anche lui *Pari temporale elettivo*) ripete a sua volta la sua requisitoria contro le pretese dei *Pari* che rivendicano l’ereditarietà della loro funzione parlamentare. Le definisce delle mere pretese di ritornare “ai tempi della maggiore barbarie”, ossia delle ambizioni la cui origine va vista nell’epoca in cui i ‘baroni’ furono “padroni di uomini”, quando cioè si ritennero in “diritto di piantare forche e patiboli nelle terre e nelle città” che erano a loro soggette⁸⁷. E quindi anche lui, il ‘Duchino’, intende rinfacciare ai *Pari* attuali di aver perso per propria colpa ogni *status* ereditario: sia nel 1816 (quando - afferma - proprio loro rimasero in silenzio di fronte al colpo di Stato reazionario di Ferdinando IV); sia nel 1818 (quando supinamente accettarono che fossero loro tolti quei “beni che erano dote di quella Parìa di cui oggi vantate la proprietà”)⁸⁸.

Qui, poi, il ‘Duchino’ - dimenticando la costante rivendicazione che la nobiltà siciliana allora fece della costituzione del 1812 - surrettiziamente pone ai *Pari* attuali un quesito retorico. “Che faceste nel 1820?”, e “che fate oggi nel 1848?”⁸⁹. E si risponde da sé, suscitando

⁸⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell’8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 619.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁷ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell’8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 620.

⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

forti reazioni quando accusa i difensori della *Parìa* ereditaria con una confusa invettiva⁹⁰. Le sue parole suscitano “*clamorose grida, ed alcune minaccevoli*”, tanto da coprire “*la sua voce*” impedendogli di continuare⁹¹.

Segue pertanto un'interruzione, prima che “*con tutta forza il barone Canalotti*” venisse in suo soccorso, sostenendone l'invettiva polemica, e particolarmente la rivendicazione della sovranità popolare⁹². “*Sì, signori*” - dichiara perentorio rivolgendosi a sua volta contro i *Pari* ereditari - voi “*attentate a' dritti del popolo [...] sovrano, da cui emanano tutti i dritti politici, tutti i poteri*”⁹³. Un popolo che è chiamato ad eleggersi un Re, un popolo a cui voi “*volete negargli il dritto di eleggersi i Pari?*”⁹⁴. E che sarebbe mai quel popolo “*sul quale una classe qualsivoglia di cittadini si arrogasse il dritto di essere la perpetua, la inamovibile legislatrice?*”⁹⁵. E voi stessi - insiste - , voi “*che sareste senza l'opera e il volere di questo popolo sovrano, del quale ora disconoscete i dritti più sacri, più irrecusabili?*”⁹⁶.

Parole che evidentemente alterano la realtà storica fattuale, non solo invertendo i termini del processo fondativo del sistema politico su basi parlamentari (creato ad opera di sovrani e di nobili temporali e spirituali, individualità che - sin da prima della stessa epoca normanno-sveva - avevano fatto spazio nei parlamenti ai rappresentanti di un popolo che prima era semplicemente soggetto al dispotismo di conquistatori).

Ma parole che invertono la stessa realtà fattuale della presente rivoluzione, in cui i capi-popolo si erano subito risolti a conferire il potere ai rappresentanti del notabiliato, quasi in un'istintuale consapevolezza che solo tale *élite* composita (ma concorde contro il dispotismo monarchico), fatta da nobiltà, clero e borghesia liberali, fosse lo strumento adatto a trasformare una sommossa popolare in una vera rivoluzione di sistema.

⁹⁰ “*Vi riunite qui per dire: la Parìa è nostra proprietà, questa proprietà ci fa legislatori; il popolo non può ledere i nostri dritti, che sono i dritti di sovranità da cui emanano; [ma] le vostre sono voci sediziose, voi sconoscete i dritti di quel popolo che può tutto, voi attentate alla libertà del popolo*” (*Ib.*, l. c.).

⁹¹ *Camera dei Pari*, seduta dell'8 giugno 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁹² [Giovanni Calafato, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

⁹⁶ *Ibidem*, l. c.

Non stupisce quindi che anche le parole di Canalotti suscitassero vive proteste dai parte di alcuni *Pari*⁹⁷. Proteste che però, sul momento, non si tradussero in una dichiarata contrapposizione di argomenti. Riprese infatti allora la parola il 'Duchino' Della Verdura, adesso riferendosi a quelli che indicava come i due antefatti della svolta radicale della rivoluzione⁹⁸. Il primo era stata la creazione del *Comitato generale* (che a lungo poi "si agitò" sulla forma in cui dovevano riunirsi le *Camere* ma alla fine vi chiamò anche i *Pari*). Il secondo antefatto è stato quell'*Atto* che il *Comitato* stesso volle redatto per delineare le riforme da operare della costituzione del 1812 (un documento con il quale si "annientò la *Parìa ereditaria*", e - ritenendo opportuna una *Parìa* nobiliare - vi "introdusse i principî democratici")⁹⁹. Il Duchino conclude con orgoglio, arrogando ai soli *Pari elettivi* la rappresentanza della *volontà popolare*.

Ma una rappresentanza che il Duchino non immagina che sarebbe rimasta senza elezione diretta (da parte dei *Municipi* e di organismi intermedi), senza un mandato obbligatorio. Si limita a compiacersi che la nuova *Parìa*, alla quale si considera appartenente, sia animata da questi principî democratici. "Noi che vi siamo stati introdotti, rappresentiamo tali principî, e la democrazia è la divisa mia e dei miei compagni ([nell'aula:] Bene!)"¹⁰⁰. Il Duchino si rivolge quindi ai *Pari ereditari* affermando che l'aver incluso i *Pari elettivi* in questa *Camera* fu il "principio" della loro "decomposizione"¹⁰¹. Rincalza la polemica chiedendo, retoricamente, se non fossero allora stati proprio i *Pari ereditari* "gli autori veri della riforma": "appena raunati", furono loro a dire alla *Camera dei Comuni* di "formate le terne dei nuovi *Pari*", affinché fosse "adempiuto alla fine il voto della Nazione"¹⁰². Perché, dunque, i *Pari ereditari* non dissero allora che non volevano "questo nuovo elemento democratico", e che intendevano rivendicare come loro titolo unico di legittimità quello "della successione" ereditaria, quello "del sangue"?¹⁰³.

⁹⁷ "Forti rumori continuano: finalmente alle ripetute istanze del Presidente che chiama all'ordine tutti quanti, i rumori vannosi [sic] poco a poco acquetando; ed il duchino della Verdura continua il suo discorso" (*Camera dei Pari*, seduta dell'8 giugno 1848, in: *Ib.*, l. c.)

⁹⁸ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 621.

⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ *Ibidem*, l. c.

Il 'Duchino' conclude anche lui dichiarando del tutto infondato che la *Parìa* ereditaria fosse mai stata un freno al dispotismo. Anzi, era vero il contrario. E qui ripete anche quanto aveva detto poco prima il marchese di Villarena, ossia che "non c'è libertà, dove non c'è agitazione", poiché "la calma è dove regna il dispotismo", e chi vuole calma "cerchi i Governi asiatici", fra i Russi, i Turchi, o l'Africa¹⁰⁴.

Ma il vero *animus* egemonico, élitario, borghese-radical, di questo come della maggior parte degli altri *Pari elettivi* (tanto avversi alla sopravvivenza della *Parìa* ereditaria) a ben vedere si conferma qui proprio nelle parole del Duchino. E non solo nella pretesa di rappresentare a titolo esclusivo il popolo (sostanzialmente tramite l'elezione cetuale, come risulterà dagli articoli ottavo¹⁰⁵ e nono¹⁰⁶ dello *Statuto* siciliano approvato il 10 luglio). Ma come emerge anche dall'esplicito rifiuto di un liberale sistema costituzionale di tipo britannico¹⁰⁷, del quale anche Della Verdura confonde il significato e valore interno alla Gran Bretagna (appunto liberal-parlamentare)

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 622.

¹⁰⁵ "Art. 8. Possono essere deputati purché abbiano compiuti gli anni venticinque: 1. I professori delle Università dei Licei e dei Collegi; 2. I membri dell'Istituto d'incoraggiamento, delle Società e delle Commissioni economiche del Regno; 3. I membri delle Accademie letterarie scientifiche ed artistiche del Regno; 4. I dottori licenziati in qualunque Facoltà; 5. Coloro che nell'esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di onze diciotto annuali; 6. I commercianti con case e stabilimenti di commercio; 7. I professori di arti liberali; 8. I proprietari di una rendita perpetua o vitalizia di onze diciotto annuali" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 1143-1144).

¹⁰⁶ "Art. 9. Possono essere senatori purché abbiano compiuto gli anni trentacinque: 1. I già presidenti e vice-presidenti della Camera dei deputati; 2. Coloro che per due legislature sono stati deputati; 3. I già ministri, ambasciatori e plenipotenziari costituzionali; 4. I già direttori di Ministero costituzionale; 5. Il giudice della Monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina, abate di S. Lucia [se] siciliani; 6. I professori di Università; 7. I soci dell'Istituto d'incoraggiamento; 8. Coloro che dall'esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di onze duecento annuali" (*Ib.*, p. 1144).

¹⁰⁷ "[...] Signori, si continua a citare l'esempio dell'Inghilterra, ma con quale connessione di cause e di principî? [...] Se anche si abolisse la *Parìa* nelle Camere inglesi, resterebbe sempre nella società perché i *Pari* sono i padroni di tutta la proprietà territoriale dell'Inghilterra. [...] Signori, forse che la potenza dei *Pari* inglesi è quella di un di? I radicali, O'Connell hanno dato cominciamento all'opera [...]. E credete voi che l'Inghilterra, per solo spirito di giustizia, di umanità, si spingeva a stabilire forme libere e costituzionali in Italia? V'ingannate, l'Inghilterra non ebbe mai né principî di umanità, né di giustizia, fe' sempre mercato di uomini e popoli. L'Inghilterra favoriva l'Italia perché temeva che una rivoluzione potesse esserle fatale [...]" (Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della Camera dei *Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 621-622).

con la politica estera inglese, a quel tempo imperialistica, nella quale si consolidava una più o meno sotterranea alleanza di intenti fra Londra ed il reazionario governo 'tedesco' (ma l'impero austriaco)¹⁰⁸. Un punto quest'ultimo, che fa riflettere sull'infondatezza delle attese del Governo e di parte del Parlamento siciliano per l'aiuto britannico (in cui invece aveva contato, e ancora contava, il ministro degli *Affari Esteri*, Mariano Stabile).

Dopo questa all'argomentazione di Della Verdura (interrotta per l'annuncio del Ministro degli *Affari esteri* dell'arrivo da Marsiglia di "200 e più fucili, palle, cannoni e polvere") riprende alla *Camera dei Pari* la discussione, che ora verte sulla determinazione del numero dei componenti di questa assemblea. Adesso è ancora Canalotti che innesca il dibattito, ora mettendo in discussione la stessa presenza di *Pari spirituali*, che definisce come l'eccessivo numero "dell'elemento ecclesiastico", che è stato "di troppo considerato", sin dai tempi in cui, nel contesto delle tradizionale tripartizione del Parlamento (il 'braccio ecclesiastico', accanto al 'braccio nobiliare' ed a quello 'demaniale', cioè borghese) se ne era fatta una sezione della *Parìa*¹⁰⁹.

E qui Canalotti continua a rimettere in discussione la stessa denominazione di *Parìa* conferita dalla costituzione del 1812 alla *Camera alta*. Auspica, anzi richiede decisamente, che se ne mutasse tale nome in quello di *Senato*, termine più corrispondente alla tradizione italiana. A chi gli obietta che con tale nome i Romani avevano giustificato il dominio imposto sui popoli, Canalotti risponde che il Senato romano era semplicemente un Consiglio di anziani, il che non implicava nessuna superiorità che risultasse per gli altri cittadini romani una condizione "servile o umiliante"¹¹⁰. Motivo per cui, - allora - "ogni elevazione sociale non designò altra cosa che i primi fra gli uguali", mentre poi, nell'epoca feudale nacque la *Parìa*, e da allora "il signore feudale non fu primo" fra degli eguali, ma "padrone"¹¹¹. E del resto, - conclude - il nome di *Senato* è stato ormai da tanti anni "in uso negli Stati Uniti di America"¹¹².

¹⁰⁸ "Ma oggi che l'Inghilterra prevede che la libertà cui aspirano i popoli italiani è grande, che una Confederazione italiana può nuocerle, cosa fa oggi l'Inghilterra? Mercanteggia forse le sorti italiane e si lega col Tedesco" (*Ib.*, p. 622).

¹⁰⁹ [Giovanni Calafato, barone di] CANALOTTI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 623.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 624.

¹¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹² *Ibidem*, l. c.

La seduta volge al termine dopo l'intervento del *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella, il quale apre un nuovo orizzonte alla discussione, proponendo un emendamento sia riguardo alla futura legge sulla *Camera dei Pari*, sia relativamente alla rappresentanza che molti municipi siciliani nella *Camera dei Comuni* richiedono, attraverso organismi intermedi (come i distretti e i capoluoghi di circondario)¹¹³. Un richiamo che è respinto "all'unanimità" riguardo al numero di *Pari* proposto da Lella, ma niente è deciso sulla proposta di una tale rappresentanza diretta, dei *Municipi* in quanto tali, nella *Camera dei Comuni* (appunto attraverso rappresentanti distrettuali, di capoluoghi di circondario). Un richiamo che sia pure non immediatamente riferito ai due sindaci previsti come rappresentanti di ogni municipio dal Parlamento di Federico II, tuttavia è un implicito riferimento al dettato della costituzione del 1812¹¹⁴, ma che - come si è visto (e vedremo) - rimarrà inascoltato nel corso del Regime costituzionale del 1848.

Argomento peraltro di grande rilevanza per qualificare un tipo di rappresentanza non meramente numerica, di un'elezione sì materialmente fatta a livello municipale, ma che resta senza una specifica individualità di rappresentanza locale, intermedia, e senza un mandato revocabile. Dunque una rappresentanza che ignora (una volta avuto il suffragio di quell'indistinta massa di elettori comunali) non solo interessi locali, ma anche l'individualità di diritti storici acquisiti nel passato da certi municipi, in difesa e sostegno della nazione.

Nelle successive sedute della *Camera dei Pari* si affronta comunque nuovamente la questione relativa alla distinzione fra *Pari di diritto*, *Pari spirituali* e *Pari elettivi*. In particolare, il 9 giugno il dibattito inizia con l'intervento di Francesco Marletta (*Pari temporale elettivo*) che - in riferimento a quello che lui stesso qualifica come "Atto solenne di convocazione del General Parlamento" - considera prematuro quanto asserito nell'art. 19 del *Progetto di Statuto* (cioè relativamente

¹¹³ "Quale sarà la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati? Sarà ogni comune che manderà un rappresentante per essere interprete dei voti del medesimo, per esprimere i bisogni? Saranno conservati i rappresentanti distrettuali, dei capoluoghi di circondario?" (Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 625).

¹¹⁴ Si veda il *Capo V*, del *Titolo I. Potere legislativo della Costituzione di Sicilia del 1812*, dove al paragrafo 2 si precisava che "Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali [...]. Ciascuno di questi distretti manderà alla camera de' Comuni due rappresentanti" (*Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 407).

al complessivo numero stabilito in 120 *Pari*, sostenendo che prima si dovesse definire ancora se sia ammissibile una *Parìa di diritto ereditaria* per i *Pari temporali*, e se - nel caso - vi dovesse essere una *Parìa di diritto* anche per i *Pari spirituali*, ecclesiastici, come per entrambe le *Parie* prevedeva la Costituzione del 1812)¹¹⁵.

A tal riguardo interviene il *Pari temporale di diritto*, Duca di Montalbo, il quale legge una sua mozione avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di *Pari di diritto* per quegli ecclesiastici cui la costituzione del 1812 conferiva un tale *status*¹¹⁶.

Interviene il *Pari di diritto* barone La Ferla (e duca della Miraglia), il quale condivide la mozione di Montalbo, in sostanza riconoscendo la necessità di una mediazione fra passato (la costituzione del 1812) e presente (il Regno di Sicilia del 1848). Però sottolinea come si stia procedendo con espedienti surrettizi alla riduzione del numero dei *Pari*, intanto a discapito di quelli ecclesiastici, comunque tradendo il dettato della costituzione ancora vigente¹¹⁷. “*Le riforme devono farsi, ma devono essere analoghe alla Costituzione del 1812*”, ossia contestualmente intese “*alla giustizia, all’attualità, al bene dello Stato*”¹¹⁸.

Prende quindi la parola il cavaliere Salvatore Vigo (lui invece un *Pari temporale elettivo*), il quale - premesso che “*tutti siamo cattolici*” (e che è vero che “*la nostra rivoluzione si è inaugurata col nome di Pio IX e con*

¹¹⁵ Francesco MARLETTA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 625-626.

¹¹⁶ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 627. In effetti, - al paragrafo VII delle *Basi - la Costituzione di Sicilia del 1812* prevedeva che la *Camera dei Pari* “*sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne’ due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni che il Parlamento fisserà nell’articolo di dettaglio su questa materia*” (*Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 404).

¹¹⁷ “*Non vi è dubbio che devono farsi delle riforme della Costituzione del 1812, io lo vedo chiaramente, lo vede la Camera [:] primo perché lo suggerisce il secolo XIX giunto a metà, secolo di progressi e di lumi [:] secondo perché l’ha chiesto il Comitato generale allorchè qui si riuniva. Ma domanderei: per qual ragione si escludono gli altri Pari spirituali che sono nella mappa del 1812? Io quindi appoggiando la mozione dell’onorevole duca di Montalbo, aggiungerei tutti gli altri che sono nella mappa*” ([Francesco Tarallo, duca della Miraglia, barone della (o La)] FERLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 627). Invece, sottolinea La Ferla, si vede che la *Camera*, “*nel fare che il numero sia più ristretto, ha eliminato il potere ecclesiastico*” (*Ib.*, l. c.).

¹¹⁸ *Ibidem*, l. c.

la religione sarà conservata”) - comunque ritiene che debba essere diminuito il numero dei *Pari spirituali*, a partire dall’esclusione di coloro che non hanno direttamente “cura delle anime”, ossia gli *Ordini regolari*¹¹⁹.

Interviene il *Pari temporale di diritto*, Lorenzo Cottù Marsiani (marchese di Roccaforte) che si scaglia ancora una volta - come già nella seduta del giorno precedente (l’8 giugno) - contro il suo stesso ceto, la *Parìa ereditaria*. Ripete la rivendicazione del diritto di scegliere i suoi rappresentanti solo al popolo. “Io non riconosco altra sovranità che esclusivamente nel popolo”¹²⁰. Dichiarazione puramente ideologica, contraddittoria - come abbiamo notato relativamente alla discussione del giorno prima - rispetto ai titoli storici da cui lo stesso Marchese derivava il suo personale *status* passato e attuale. Sì, anche attuale, in quanto a lui ed agli altri *Pari di diritto* la stessa *Commissione* incaricata di convalidare i titoli nobiliari aveva riconosciuto un diritto storico, che non proveniva dalla ‘sovranità popolare’.

Ma Roccaforte insiste, asserendo persino di sperare “che il principio della sovranità del popolo non mi sarà contraddetto” da nessuno, poiché dal popolo “promanano tutti i poteri ed esercita esso la sua sovranità per mezzo dei suoi delegati”¹²¹. E fra questi vanno compresi non solo i membri della *Camera dei Comuni*, ma tutti i componenti delle due *Camere*, i quali “insieme costituiscono l’intera rappresentanza del popolo”, e proprio in quanto “sono i delegati del popolo” da esso debbono “essere eletti”¹²².

Da queste asserzioni segue un accenno di discettazione su cosa si debba intendere per ‘nazione’ e per ‘popolo’, questione non secondaria nel riferimento ad una *volontà complessiva*, eco di una roussoviana *volontà generale*, a cui qui sembra si voglia attribuire l’esclusiva della elezione degli stessi *Pari*.

Alla fine, però, incontrando ancora le proteste del marchese di Roccaforte, la *Camera dei Pari* ammette (a maggioranza) sia la richiesta del Duca di Montalbo di includere alcuni prelati fra i *Pari spirituali*, sia un ampliamento del numero di questa categoria. Si approva, cioè, che fra i *Pari di diritto* siano inclusi i futuri titolari di antiche *Parie ecclesiastiche*, ossia quelle relative sia al *Giudice della Regia monarchia ed Apostolica legazia*, sia all’*Abate di Santa Lucia*, sia all’*Archimandrita*

¹¹⁹ Salvatore VIGO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 628.

¹²⁰ [Lorenzo Cottù Marsiani, marchese di] ROCCA FORTE, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²¹ *Ibidem*, l. c.

¹²² *Ibidem*, l. c.

di Messina, sia al *Vescovo greco*, sia all'*Ordinario di Calascibetta*¹²³.

Quanto va qui comunque sottolineato è il fatto che proprio il teatino Luigi Ventura aderisca alle posizioni intese a ridurre la *Parìa spirituale* ponendosi in palese contraddizione con se stesso. Se - da un lato - riconosce anche lui il diritto storico degli ecclesiastici a far parte della *Parìa*¹²⁴, d'altra parte - invece - sostiene non solo la necessità che si escludano dalla *Parìa spirituale* gli appartenenti agli *Ordini regolari* (perché non hanno alcuna rendita personale, comunque prevista per far parte della nuova *Parìa*, cioè del futuro *Senato*), ma ribadisce anche il principio che vi debba essere solo una *Parìa elettiva*¹²⁵. Posizione critica che è sostenuta anche dal *Pari temporale elettivo* barone (o '*baronello*', come è a momenti chiamato) Francesco Vagliasindi¹²⁶.

Nondimeno, contro entrambi interviene il *Pari spirituale di diritto*, Priore di S. Maria la Nuova (di Monreale), cioè mons. Giovan Battista Tarallo (monaco benedettino cassinese). Il Monsignore pone l'accento soprattutto sulla contraddizione di chi riconosce diritti storici ai *Pari temporali* e non ai *Pari spirituali*. Contraddizione tanto più evidente se l'esclusione dalla *Parìa* degli appartenenti agli *Ordini regolari* si motiva sulla base di una loro mancanza di una rendita personale (criterio che nella fattispecie in questione significherebbe escludere sia gli abati appartenenti non solo agli *Ordini Benedettini* ma anche ai *Basiliani*).

La richiesta di un censo individuale trascurerebbe il fatto che tali Abati sono a capo di un *Ordine*, del quale rappresentano, con la loro carica, l'ingente proprietà. E dunque, - dice Tarallo - "*sebbene non abbiano un censo personale, pure rappresentano una proprietà, come ognuno di voi, ed una proprietà nell'insieme vistosa*", e perciò hanno tutto il "*diritto di sedere in questa Camera conservatrice, come ci han seduto per tanti secoli sin dall'origine dei nostri Parlamenti*"¹²⁷. Monsignor Tarallo

¹²³ *Camera dei Pari*, seduta del 9 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 630.

¹²⁴ "*Signori, la rappresentanza della Chiesa nel Parlamento siciliano non è una illusione ma una realtà preziosa. E voi, fedeli alle tradizioni di sette secoli, avete votato che tutti i vescovi, arcivescovi e principali prelati di Sicilia sedessero in questa Camera per essere il baluardo ed il decoro della religione e della libertà*" (Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 631).

¹²⁵ "*Ben diversa però è la questione intorno agli abati regolari [...]. Io sostengo il principio che i legislatori d'un popolo sovrano debbano essere eletti direttamente o indirettamente dallo stesso popolo*" (*Ib.*, l. c.).

¹²⁶ Francesco [Barone] VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²⁷ Giovanni Battista TARALLO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del

aggiunge la considerazione che, richiamandosi all'attuale esperienza inglese, gli ecclesiastici debbano far parte della *Parìa*, non diversamente dai *Pari temporali*¹²⁸.

Richiamo - come si è appena detto - ad un costituzionalismo liberale (ossia ad una concezione complessa, pluri-cetuale, pluri-funzionale, della continuità storica della *società civile* nelle istituzioni della *società politica*) che la parte elettiva, più radicale, della *Parìa* avversava di tutto cuore, anche se non nella misura della *Camera dei Comuni* (i Deputati).

Sotto questo profilo, significativo è la sorta di diversivo che in questo momento il '*Duchino*' della Verdura mette in campo, per evitare che alla fine la resistenza di alcuni suoi colleghi nella *Parìa* sfociasse nell'accettazione del criterio ereditario per la *Parìa temporale* e dell'inclusione di tutti i *Pari spirituali* nel nuovo Senato. Il male minore - dal suo punto di vista (e di quello della fazione che prenderà il sopravvento in questa decisione) - è che passi la proposta di Tarallo di includere solo quei *Pari spirituali* che siano attualmente titolari dei monasteri benedettini e basiliani.

Infatti, il '*Duchino*' dapprima finge di accettare la proposta di Tarallo, affermando di ammettere che potrebbe sembrare strano che lui (che ha combattuto "*contro il principio del diritto alla Parìa*"), ora voglia invece sostenere la proposta dell'Abate cassinense¹²⁹. E qui il '*Duchino*' si spinge sino a riconoscere un diritto storico degli ecclesiastici di far parte della *Parìa*. Richiama l'antefatto che nel '*braccio ecclesiastico*' del Parlamento tradizionale (anteriore cioè alla stessa costituzione del 1812) questo diritto era riconosciuto analogamente a quello per i *Pari temporali*, quando costituivano il '*braccio militare*' dello stesso Parlamento tradizionale).

Ma Della Verdura cita anche il fatto che anche prima del 1812 (prima cioè della svolta parlamentare 'anglo-sicula' innescata da Lord

9 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 632.

¹²⁸ "[...] Nè questa è una istituzione esclusivamente della Sicilia; il Parlamento della Gran Bretagna, benchè sotto l'influenza di una diversa comunione, pure ammette nel suo seno i ministri del culto, e come elemento religioso e come rappresentanti la proprietà. Quali saremo poi in avvenire sta scritto nei decreti della Provvidenza; e se le vicende dei tempi, se il volere delle autorità competenti vorranno decretare la nostra soppressione, allora non faremo più parte di questa Assemblea, ma se siamo chiamati a risolvere sull'attualità, io son di avviso che la Camera debba proclamare questo atto di giustizia, confermando la *Parìa diritto degli abati regolari*" (*Ib.*, l. c.).

¹²⁹ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 9 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 632-633.

Bentinck) il *'braccio ecclesiastico'* aveva collaborato, nel 1810, con il *'braccio demaniale'* (la borghesia), gettando *"i bei semi che forzarono appresso i baroni a rinunciare volontariamente alla feudalità"*¹³⁰. Sottolinea poi che, appunto nel 1812, sia il *'braccio ecclesiastico'* che quello *'militare'* vennero fusi nella *Parìa*¹³¹, per cui ora in essa i *Pari spirituali* non si possono escludere dopo che vi si sono inclusi i *Pari temporali*¹³².

Tuttavia gli Atti della seduta non riportano quanto venne ulteriormente discusso e come - da quel *"Bene! Benissimo!"* che aveva accolto l'invito di Della Verdura ad includere tutti i *Pari spirituali* nella nuova *Parìa* (il futuro Senato) - si giunse alla votazione che doveva decidere invece che fossero soltanto *"Pari di diritto gli abati regolari dei Monasteri Basiliani e Benedettini compresi nella mappa del 1812"* [acclusa alla Costituzione del 1812], e la *Camera dei Pari* *"ammette a gran maggioranza"* questa proposta¹³³.

La *Parìa spirituale* era definitivamente liquidata. Il terzultimo articolo dello *Statuto*, il 96, prevederà - come meglio vedremo - che erano *"chiamati durante la loro vita a far parte del Senato, oltre il numero di centoventi"* quei *"Pari temporali che siedono per la Costituzione del 1812 e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza [di Ferdinando II]"*¹³⁴.

Si trattava ora di liquidare la *Parìa temporale*. E qui il gioco fu più agevole, anche se facilitato da qualche membro della stessa *Parìa spirituale*.

Il 10 giugno la discussione sulla Costituzione proseguiva appunto relativamente a questo argomento della *Parìa*. All'inizio interviene il marchese di Villarena (Vincenzo Mortillaro), un *Pari temporale elettivo*, il quale accenna al fatto che - mentre vi è ancora qualcuno che vorrebbe applicare in Sicilia le teorie dell'equilibrio dei tre poteri (a suo tempo elaborate da Montesquieu e da Blackstone secondo la formula del *'governo misto'*) - invece il fulcro dell'intero nuovo sistema deve essere la *Guardia nazionale*, *"l'elemento fortissimo e potentissimo che la sapienza siciliana ha saputo creare per tutelare i suoi diritti"*, per cui è inutile discettare sulla *"perpetuità di diritto, di privilegio"* da conferire ai *Pari* per assicurare la solidità del Regime¹³⁵.

¹³⁰ *Ibidem*, p. 633.

¹³¹ *Ibidem*, l. c.

¹³² *Ibidem*, l. c.

¹³³ *Camera dei Pari*, seduta del 9 giugno 1848, in: *Ib.*, l. c.

¹³⁴ *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, cit., p. 1153..

¹³⁵ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10

Dunque si tratta della rinuncia alla distinzione-interazione dei poteri (affidati alla 'Camera alta' titolare della funzione di capo intermedio) e della richiesta di affidare a quel corpo militare la 'sapienza siciliana' [resta da vedere da chi e come impersonata], alla quale era così affidata la difesa di un rivoluzionario nuovo diritto contro ogni continuità giuridica (e questa presuntivamente attribuita alle finalità del privilegio di classe conservatrice).

Ad essere maligni, verrebbe in mente lo 'schmittiano' postulato ideologico per cui il capo dell'esecutivo (e del legislativo e giurisdizionale)¹³⁶ garantirebbe, a titolo unico, la protezione contestualmente giurisdizionale ed esecutiva del diritto (ma quello nuovo, creazione appunto del Governo stesso). Forse esito non secondario di ogni radicalismo democratico, basato sull'antinomia del diritto formalmente egualitario-sostanzialmente élitario. Del resto la continuazione di un 'potere unico', vissuta dalla parte radical-democratica del Regime costituzionale siciliano (minoritaria, ma capace di trascinare il Parlamento verso esiti egemonici) è un dato incontrovertibile, come meglio - qui, *infra* - vedremo, nel richiamo alla dittatura.

Sul momento una posizione analoga a quella del marchese di Villarena emerge quando viene data la parola ad un altro *Pari temporale elettivo*, Sebastiano Lella, il quale dichiara che il progetto presentato dalla Commissione non modifica soltanto, ma "sconvolge tutti gli elementi della Camera dei Pari", perché - ammettendo una successione ereditaria - si nega che vengano riconosciute le "possibili capacità d'intelletto e di proprietà"¹³⁷. Ed a niente serve mettere come condizione a questa successione ereditaria il possesso di una rendita di qualsiasi cifra¹³⁸.

Comunque una posizione molto più polemica e radicale è quella di un ulteriore intervento del 'Duchino' Della Verdura, il quale sottolinea come - mentre qui qualcuno vorrebbe ancora ereditaria la *Parìa* - invece in Austria, nella Vienna in rivolta (già "capitale di un impero consolidato nel dispotismo più cieco" ed ora "nascente alla libertà")

giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 637.

¹³⁶ Come è arcinoto, il saggio di C. SCHMITT, *Der Führer schützt das Recht* (Il Führer protegge il diritto) apparve sulla *Deutsche Juristen-Zeitung* il 1 agosto 1934 (Band 39, Heft 15, pp. 945-950)[<https://carl-schmitt-studien.blogspot.it/2006/05/analisi-e-commento-dei-testi-nazisti.html>].

¹³⁷ Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 638.

¹³⁸ *Ibidem*, l. c

i “popoli chiedono unica e sola Camera legislativa, e mostrano tendenza alla Repubblica”¹³⁹. Ma il richiamo di Lella alla sola Vienna non basta a far capire il quadro della complessiva situazione politica internazionale, del tutto instabile, che stava declinando ben oltre la spinta rivoluzionaria (ambiguamente democratica e nazionalistica) e annunciava già il riflusso reazionario dell’intera Europa¹⁴⁰. Se infatti è indubbio che gli eventi del febbraio-maggio 1848 avevano incendiato l’edificio assolutistico delle monarchie europee, minacciandone la distruzione¹⁴¹, proprio nei mesi successivi (e precisamente in questo giugno in cui discettano i *Pari* siciliani) di lì a pochi giorni (il 23) la neonata seconda repubblica francese sarebbe stata duramente repressa dalle cannonate di Cavaignac¹⁴², e nell’ottobre successivo la ripresa dell’insuezione a Vienna repressa dal generale Windischgrätz¹⁴³.

¹³⁹ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ibidem*, p. 639.

¹⁴⁰ Dopo i primi moti quarantotteschi avvenuti nel Regno delle Due Sicilie e analoghe vicende in Toscana e Piemonte, il 22-23 febbraio a Parigi insorgevano operai, artigiani e studenti costringendo alle dimissioni Guizot e all’abdicazione Luigi Filippo d’Orléans. Nacque allora un governo provvisorio, che - guidato dal liberale Lamartine - comprendeva anche radicali e socialisti, e introdusse il suffragio universale. Il 4 maggio nasceva la Seconda repubblica. Intanto a marzo i moti rivoluzionari si erano propagati nell’Impero tedesco e nell’Impero asburgico. Il 13 marzo Vienna era insorta, provocando la caduta di Metternich. L’imperatore Ferdinando I aveva concesso la Costituzione, riconoscendo l’autonomia sia degli Ungheresi (insorti il 15 sotto la guida di L. Kossuth) che dei Cechi e Croati. Ma il riflesso di questa crisi imperiale ebbe immediate ripercussioni in Italia, sia con la rivolta di Venezia il 17-22 marzo (guidata da D. Manin e N. Tommaseo), sia con le Cinque giornate di Milano (18-22 marzo), con la conseguente cacciata del maresciallo Radetzky e la dichiarazione di guerra all’Austria (da parte di Carlo Alberto, il 23 marzo 1848)[<http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzioni-del-1848>. Dizionario-di-Storia].

¹⁴¹ Il 15 marzo, intanto, era insorta Berlino (per cui Federico Guglielmo IV, re di Prussia, ritenne anche lui di dover concedere la Costituzione e la formazione di un Parlamento (eletto a suffragio universale). Il 15 maggio una nuova rivolta a Vienna costringeva l’Imperatore alla fuga, aprendo le porte a un’*Assemblea costituente* eletta a suffragio universale (*Ib.*, l. c.).

¹⁴² Louis Eugène Cavaignac repressé la rivolta operaia (del 23 giugno 1848) nata contro il governo repubblicano e divenne Primo Ministro con poteri dittatoriali, carica che tenne dal 28 giugno al dicembre 1848, quando fu eletto come nuovo Presidente della repubblica Luigi Bonaparte (2 dicembre 1852). Durante il governo di Cavaignac si abolirono gli *Ateliers nationaux*, si aggravò l’orario di lavoro, vietando anche il diritto di sciopero e di associazione.

¹⁴³ Allora il primo ministro Schwarzenberg ripristina l’autorità del nuovo imperatore Francesco Giuseppe. In questa occasione Gioacchino Ventura terrà il celebre *Discorso funebre pei morti di Vienna* (*Discorso funebre pei morti di Vienna, recitato*

Ma torniamo a questa Palermo dell'inizio giugno 1848, alle entusiastiche parole del *Pari temporale elettivo*, Lella (ideologicamente rivoluzionario, per quanto velleitario e verbale), alle quali risponde il *Pari spirituale elettivo* Luigi Ventura, che comunque avanza un'obiezione argomentata molto ambiguamente (a testimonianza di una generale confusione fra un sostanziale conservatorismo di posizioni, sia aristocratiche che borghesi, e un astratto progressismo). In sostanza, Luigi Ventura rivendica che "la Parìa necessariamente deve godersi dagli attuali godenti, e nati, perché adorni di quei lumi necessari al bene della nazione"¹⁴⁴. Qui, - come si può notare - non è affatto chiaro se questa pre-condizione del possesso "di quei lumi necessari al bene della nazione" sia da riferire ai soli *Pari di diritto* (ereditari) attualmente facenti parte della *Camera*, oppure sia il requisito anche per i *Pari elettivi*.

A questo punto fa un suo breve intervento il marchese di Villarena (anch'egli, come si è visto, *Pari temporale elettivo*) che comunque si limita ad allinearsi alla richiesta che ora si stabilisca che "i nuovi *Pari* sono *Pari* per questa sola sessione"¹⁴⁵. Implicita affermazione che ne dovranno essere eletti altri, non attingendo più alla *Parìa* ereditaria (con la sola eccezione degli attuali *Pari ereditari* che comunque si tratta di includere in forma *viagère* o invece escludere dalla nuova *Parìa*, il *Senato*).

Qualcosa di analogo propone ancora una volta il teatino Luigi Ventura, il quale ritiene che non solo quelli ereditari, ma tutti gli "attuali *Pari* devono sedere sempre in Parlamento"¹⁴⁶. Resterebbe da chiedersi: forse solo per una generazione, o rinunciando per sempre ad un totale criterio elettivo, ossia a favore della temporanea successione ereditaria oppure di una nomina definitiva per vitalizio da parte delle *Camere*?

Comunque, a questo punto interviene anche il *Pari spirituale elettivo* sacerdote Filippò Evola, il quale - come si ricorderà - era stato

il giorno 27 novembre 1848 nella insigne chiesa di S. Andrea della Valle dal Rmo. P. D. Gioacchino Ventura. [Roma], Filippo Cairo, 1848).

¹⁴⁴ Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 639.

¹⁴⁵ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁴⁶ Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

protagonista di un lungo intervento nella seduta dell'8 giugno, e che ora propone una mediazione fra queste posizioni a confronto sul tema della *Parìa*. Il sacerdote riprende il parere in tal senso espresso - come si è visto, nella seduta precedente - da La Ferla (*Pari temporale di diritto*), personaggio che ora qui Evola qualifica come il “*decano della vecchia Parìa*”, pertanto presumibilmente ancora adesso intenzionato a ripetere l'esempio di generosità dei *Pari* del 1812, ossia di rinunciare, “*a nome suo e a nome dei suoi colleghi*”, alla “*Parìa ereditaria*”, però a due condizioni¹⁴⁷. La prima, che “*i godenti le attuali Parie temporali, risultanti dalla mappa del 1812, resteranno Pari a vita*”; e - la seconda - che anche i loro immediati successori godranno di questa *Parìa vitalizia*¹⁴⁸.

Alla fine la *Camera dei Pari*, a maggioranza, accetta la prima condizione, cioè solo la durata a vita per gli attuali *Pari*. Segue una lunga discussione sul tema - evidentemente non ancora esaurito malgrado precedenti dibattiti - della distinzione fra ‘*nazione*’ e ‘*popolo*’. Questione adesso ripresa dal marchese di Villarena (Vincenzo Mortillaro), che - posto il quesito su chi sceglierà i *Pari* (e precisato che comunque questo non debba avvenire da parte del sovrano) - dichiara che si debbano ancora definire i due termini suddetti, per decidere se tale diritto spetti appunto alla *nazione* o al *popolo*¹⁴⁹. Al quesito risponde, intanto, il *Pari temporale di diritto* duca di Montalbo, ricordando che in proposito il *Comitato misto* per le riforme si era già espresso, indicando la *nazione* nella *Camera dei Comuni* ed il *popolo* nei *collegi elettorali*¹⁵⁰. Ma il marchese di Villarena non sembra convinto, e dice che intanto si deve escludere che il Parlamento, la rappresentanza nazionale, sia la *nazione*, e che comunque si debba ancor meglio chiarire i due concetti per sapere “*a chi appartenga la scelta dei Pari*”¹⁵¹. In proposito, meglio argomentata risulta la distinzione posta da Sebastiano Lella, il quale (anche lui *Pari temporale elettivo*) sostiene che, mentre “*il termine di popolo è generico, ed indica gli uomini in società riuniti*”, invece

¹⁴⁷ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 640.

¹⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 641.

¹⁵⁰ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁵¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

il termine nazione “fissa la gerarchia dei poteri costituiti in un sistema monarchico costituzionale”¹⁵².

Su questo argomento la discussione continua per tutta la seduta, ma ormai ci si avvia alla risoluzione proposta dal marchese di Roccaforte (*Pari temporale di diritto*), il quale dichiara sia che non dovrà essere la *Camera dei Comuni* a proporre i *Pari* da eleggere (altrimenti si avrebbe una sola *Camera*, dietro la finzione di due); sia che, invece, sia data “direttamente al popolo la facoltà di eleggere l'intera sua rappresentanza [...] giacché chi il popolo rappresenta, chi pel popolo sovrano fa leggi, dal popolo deve essere eletto”¹⁵³. Poi però incoerentemente Roccaforte aggiunge che, comunque, si dovrà sempre avere un sistema elettorale di doppio grado (“Le elezioni indirette, i doppi gradi di elezione dovrebbero a mio credere sempre bandirsi”)¹⁵⁴. E dunque non si tratterebbe di un'elezione diretta da parte del popolo. Però, sul momento, tale problema è rinviato alla discussione sulla legge elettorale.

Nella seduta del 12 giugno, si affrontano altre due importanti decisioni. La prima verte ancora sul ruolo della *Guardia nazionale* (argomento che coinvolge da vicino anche l'autonomia dei *Municipi*). A sollevare la questione è la mozione del barone Pietro Riso (*Pari temporale elettivo*), che propone un decreto in cui si attribuisca ai “rispettivi *Municipi*” il mantenimento e le spese per le forniture di armi per la *Guardia nazionale*¹⁵⁵.

Si oppone a tale richiesta un altro *Pari temporale elettivo*, Sebastiano Lella, osservando che la *Guardia nazionale* dovrà essere un “unico corpo in tutta la Sicilia” e non tanti piccoli corpi in ogni *Municipio*, su ognuno dei quali non si devono far gravare le spese per la *Guardia nazionale*, perché questo “andrebbe a vulnerare il dritto all'indipendenza dei medesimi e confonderebbe i poteri”¹⁵⁶. Fra l'altro, Sebastiano Lella ricorda che la legge sulla *Guardia nazionale* non è ancora definitivamente approvata¹⁵⁷.

¹⁵² Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c

¹⁵³ [Lorenzo Cottù Marsiani, marchese di] ROCCAFORTE, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 644-645.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 645.

¹⁵⁵ Pietro RISO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 646.

¹⁵⁶ Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 647.

¹⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

Interviene il *Pari temporale di diritto* principe di Torremuzza, che propone un emendamento per cui - in via del tutto provvisoria (egli precisa) - sia le armi che il soldo mensile vengano pagati dai *Municipi*¹⁵⁸. Infine, è Della Verdura a chiarire che in realtà si tratta della questione dei diecimila fucili provenienti da Tolone, che vanno ad aggiungersi a quei quattromilacinquecento arrivati da Malta¹⁵⁹. Armi che - secondo il *Comandante della Guardia nazionale* (il suddetto barone Riso) - dovevano essere pagati non dal *Senato* [ora i *Pari*], ma che invece spetterebbe ai *Municipi* di pagare, perché a loro spese tale organismo della loro difesa dovrebbe essere armato. A questo proposito, il *Pari spirituale elettivo*, Luigi Ventura, fa notare l'incongruità di voler far pagare i fucili ai *Municipi*, quando "il Parlamento ha decretato 1.200.000 onces per le spese di guerra"¹⁶⁰.

Poi viene lasciata da parte la questione dall'indipendenza dei *Municipi*, e l'attenzione si sposta sul ruolo istituzionale che la *Guardia nazionale* dovrebbe avere. Un ruolo che il *Pari temporale elettivo* marchese di Villarena definisce come una vera e propria '*custodia della costituzione*' [nozione che, come qui da noi, *supra*, più volte sottolineato, anticipa tutta l'irrisolta problematicità del concetto 'sieyèsiano-schmittiano' di '*custode della costituzione*']. Da parte sua il Marchese ritiene che tale funzione costituzionale vada ritrovata "nel nostro diritto pubblico a custodia del libero Statuto" ma, nell'attesa di definirla, ritiene intanto che "le spese della Guardia nazionale pagar si debbono dal tesoro, e non dal Municipio"¹⁶¹.

La seconda questione sollevata nella seduta del 12 giugno concerne la durata in carica dei *Pari elettivi*. A questo proposito, diversamente da quanto previsto dall'art. 8 del *Progetto di Statuto* elaborato dal *Comitato* (che prevedeva la loro durata in carica per dodici anni), invece - su proposta di La Ferla - la *Camera* approva anche per loro la durata a vita, poco dopo approvandosi anche la stessa durata per "gli attuali abati e priori godenti Parie spirituali risultanti dalla mappa del 1812"¹⁶².

¹⁵⁸ [Gabiello Lancellotto Castelli, marchese della Motta, principe di] TORREMUZZA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁵⁹ Giulio [Benso San Martino, barone, duca] DELLA VERDURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 648.

¹⁶⁰ Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 650.

¹⁶¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁶² *Camera dei Pari*, seduta del 12 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 650-652.

La seduta si chiude con la mozione del marchese di Villarena, il quale chiede: sia che venga istituito a Palermo un *Banco nazionale di Sicilia*, nell'occasione sostituendo il nome e le insegne (con la Trinacria invece dello stemma borbonico) del *Banco delle Due Sicilie*; sia che si accorpino le casse di Messina e di Catania. E la Camera "ordina di riunirsi questa mozione con ciò che si è decretato sull'oggetto"¹⁶³. E quindi in sostanza si rinvia ogni decisione in proposito.

Nella seduta del 13 giugno i *Pari* discutono¹⁶⁴ l'art. 1 del progetto di riforma della costituzione del 1812, il quale - come si è visto - recita che "La religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica apostolica romana, e il Re sarà obbligato professare la medesima religione, e e quante volte ne professerà un'altra, sarà ipso facto decaduto dal trono"¹⁶⁵. L'esplicita esclusione di ogni altro culto è sostenuta dal sacerdote Domenico Turano (*Pari spirituale elettivo*) il quale si lancia in un'ampia dissertazione, a cominciare dalla spiegazione per cui vada invece tollerato il culto ebraico¹⁶⁶. Peraltro, perentoriamente Turano esclude tutte le altre confessioni cristiane, che - in quanto eretiche - Dio vuole che vadano distrutte¹⁶⁷. Lo zelante 'teologo' argomenta quindi polemicamente il suo rifiuto della tolleranza in nome del vero progresso, che è una "sacrosanta parola", l'espressione di una "tendenza alla perfezione", la parola del Vangelo, ed il Vangelo "è cattolicismo"¹⁶⁸.

Sulla base di questo sillogismo, chiamando in causa anche "il potentissimo ingegno di Gioberti", monsignor Turano ne enuncia un altro, inteso a ribadire - sulla base di una postulata coincidenza fra scienza, filosofia e fede - l'inammissibilità della tolleranza, in quanto - come dice Rousseau nell'*Emilio* - l'unità religiosa "è principio e cagione dell'unità sociale", mentre la tolleranza "porta l'indifferenza" e quindi il disprezzo per ogni culto¹⁶⁹.

Infine, monsignor Turano intende rassicurare sul fatto che (di contro a quanti sostengono che l'intolleranza dei culti nuoce allo Stato,

¹⁶³ *Ibidem*, pp. 652-653.

¹⁶⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 13 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 653.

¹⁶⁵ *Basi della costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 403.

¹⁶⁶ Domenico TURANO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 13 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 654.

¹⁶⁷ *Ibidem*, l. c

¹⁶⁸ *Ibidem*, l. c

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 655.

perché sarebbe di “*impedimento al commercio*”) “*la proibizione di culti non impedisce la mercatura*”, come dimostra l’abolizione della tolleranza decisa da Luigi XIV nel 1685, a seguito della quale La Francia “*non fu men popolata, men coltivata, men ricca di pria, il suo commercio non men florido, le manifatture, le fabbriche ugualmente, e forse anche più perfette, moltiplicate ed estese*”¹⁷⁰.

A questo punto riprende la parola il marchese di Villarena ponendo l’accento sul fatto che - quantunque non condivida del tutto i principi “*dell’ottimo Pari Turano*” - nondimeno è grato a Dio per il “*gratuito dono della fede*”, grato all’Eterno per averlo reso “*capace di poter adempiere al dovere di rendere in qualche modo, a me stesso ed altro, ragione della mia credenza*”¹⁷¹. A questo il Marchese aggiunge di essere un liberale cattolico che fra i due diversi modi di intendere il liberalismo aderisce a quel “*vero liberalismo*” che si “*armonizza colla cattolica religione*”, e non a quello “*che in Italia*” congiura di sterminarla¹⁷².

Su questo postulato di un particolare liberalismo cattolico, il marchese di Villarena dichiara poi di non trovare comunque “*opportuna la libertà dei culti*”, e quindi propone a sua volta che dall’articolo in questione siano tolte le parole “*ad esclusione di qualunque altra*”, sostituendole con un “*non sarà permesso il culto pubblico di altra religione*”¹⁷³. Posizione quest’ultima, che trova concorde il vescovo di Lampsaco, monsignor Giuseppe Crispi (*Pari spirituale convalidato*), il quale sottolinea l’inutilità di ammettere altri culti pubblici in una Sicilia che non ha conosciuto come altrove l’introduzione di “*diverse sètte*”¹⁷⁴. Dopo queste discussioni, infine l’art. 1, così come formulato dal progetto di riforma è ammesso a maggioranza¹⁷⁵.

Ma su di un’altra questione si sviluppa il dibattito in questa stessa seduta del 13 giugno, ossia relativamente alla questione della divisione dei poteri, argomento che fornisce l’occasione - in riferimento all’art. 3 del progetto di riforma (“*La sovranità della nazione sarà nell’esercizio divisa in tre distinti poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario*”) -

¹⁷⁰ *Ibidem*, l. c

¹⁷¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 13 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 655-656.

¹⁷² *Ibidem*, p. 655.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 656.

¹⁷⁴ Giuseppe CRISPI, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 13 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 657.

¹⁷⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 13 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 658.

per reiterare la precedente discussione sulla differenza fra i termini di *nazione* e di *popolo*¹⁷⁶. Discussione che però ora si amplia sino ad accennare alla complessità di *corpi sociali*, della quale cui si dovrebbe veramente tenere conto nei dibattiti e nelle decisioni. Adirittura in questa occasione si parla di *corporazioni*, definendole come le vere articolazioni della *nazione*, rispetto all'indistinta *generalità del popolo*, reso titolare di una sovranità ancora indefinita, appunto non solo in relazione alla divisione dei poteri, ma soprattutto, ed ancor prima, rispetto alla *società civile* come *società di corpi*, di *ordini* e *corporazioni*, presenti ed attivi sin dalla dimensione locale.

Tali conclusioni risultano esaurientemente argomentate dal *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella. “*La parola popolo, politicamente esaminata, indica l'insieme di tutti gl'individui di una terra. Nazione accenna l'ordine politico d'un popolo sotto quella forma costituito*”¹⁷⁷. E questo significa che la stessa *sovranità del popolo* si deve esprimere attraverso una delega ai *corpi sociali*, nei cui diritti il popolo non può intervenire, in quanto relativi all'individualità di tali corpi, trovando dunque il popolo stesso, e lo *Statuto* che ne promana, un limite proprio in una *società corporata*¹⁷⁸.

“*Ecco come la sovranità è integrale ed intera nel popolo*”, il quale però intuisce di doverla condividere, ossia - “*nell'intuito di stabilir tali leggi e governarsi*” - delega “*quei poteri a dell' [sic] individui, o a dei corpi di sè [sic] medesimo, per quanto è necessario all'esercizio dei diversi poteri*”, ma su di essi non può intervenire (ossia “*non può cederli, nè [sic] venderli*”) perché “*tutto ciò che alle corporazioni si appartiene è intrasferibile, non essendo dei dritti individuali, ma appartenenti al corpo medesimo i di cui individui vengono giornalmente a succedersi*”¹⁷⁹

Un discorso, questo di Sebastiano Lella, certo molto involuto, ma che indubbiamente è inteso a richiamare nel confronto fra *popolo* e *nazione* la loro differenza rispetto a una massa indistinta di individui, impropriamente resa titolare sia della sovranità, sia delle complesse articolazioni del suo esercizio, sia della distinzione dei poteri, sia

¹⁷⁶ *Ibidem*, p. 660.

¹⁷⁷ Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 13 giugno 1848], in: *lb.*, p. 661.

¹⁷⁸ “*Il dritto della sovranità nasce con l'uomo, che è sovrano sul suo individuo: gli uomini insieme riuniti per vivere in società sono sovrani di loro medesimi, e dettano a sè stessi tutte quelle leggi che garantiscono i dritti di ciascuno individuo, ed amministrano gl'interessi comuni*” (*lb.*, l. c.).

¹⁷⁹ *Ibidem*, l. c

(ancor prima) della distinzione dei diversi corpi sociali (e non ultimo a livello territoriale delle autonomie municipali).

Si deve infatti riflettere - precisa Sebastiano Lella - che oltre a quelli legislativi, esecutivi e giurisdizionali, *“molti altri potranno essere i poteri deferibili ed indipendenti, come quello dei Municipi, i quali dovranno essere esercitati esclusivamente da’ rispettivi corpi legislativi ed esecutivi, residenti nei Consigli civici e Magistrati municipali, del tutto indipendenti da qualsiasi altro potere”*¹⁸⁰. E aggiunge che solo in questa prospettiva pluricetuale-plurifunzionale può trovare un vero riconoscimento un altro corpo sociale che si è venuto formando, la *Guardia nazionale* che - *“come ben enunciava ieri il marchese di Villarena - avrà anch’esso delegato un potere indipendente”*¹⁸¹.

Come si avverte, facendo della *Guardia Nazionale*, un corpo sociale, qui si confondeva un organismo agli ordini del potere esecutivo (un organo di polizia interna ed al tempo stesso di difesa militare) con la pluralità di corpi sociali dotati di una loro autonomia politico-funzionale rispetto al Governo. Resta che poi la discussione non arriva a dirimere i quesiti di una tale importante accenno alla complessità dei corpi sociali, alla molteplicità delle autonomie dei municipi, e tanto meno alla definizione di quel ruolo esecutivo (militare e di polizia) attribuito da taluni membri del Governo e del Parlamento alla stessa *Guardia nazionale*.

Ambiguamente qui si intendono intesi tutti i corpi sociali come altrettanti elementi di una complessa dialettica, della quale però non si chiarisce l’eventuale struttura istituzionale, che dovrebbe consistere in un rapporto interattivo fra ambiti distinti. L’accenno a questa dialettica complessa, quasi ‘incidentalmente’ chiamata in gioco, poi finisce subito lì, dal momento che il Parlamento - per un verso - confonde questi distinti contesti (ossia i corpi sociali e la *Guardia Nazionale*, mero strumento militare-poliziesco al servizio dell’esecutivo); e - per altro verso - conferisce alla stessa *Guardia Nazionale* (considerandola un corpo sociale) un *potere funzionale indipendente* dall’esecutivo, dal legislativo e dal giurisdizionale.

In altre parole, - da un lato - ci si focalizza surrettiziamente sulla distinzione classica dei teorici sette-ottocenteschi tre poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale), mentre - dall’altro lato - come si vede precisamente dalle posizioni, fra gli altri, del *Pari temporale elettivo*

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 662.

¹⁸¹ *Ibidem*, l. c

barone Canalotti, si mette in discussione proprio questa distinzione, palesando un orientamento livellatore e centralista. Il Barone invita i colleghi a non parlar più di *poteri distinti* (definendo tale distinzione arretrata rispetto alla scienza costituzionale attuale), poi però aggiunge che comunque “*ciò che interessa è sapere d’onde promanano, come ed in che limiti si esercitano*”¹⁸². Quando dopo altri interventi riprende la parola, lo stesso Barone propone che si corregga il suddetto art. 3 del progetto di riforma, mettendo al posto di “*La sovranità della nazione sarà nell’esercizio divisa in tre distinti poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario*”, semplicemente la dichiarazione che “*il potere legislativo è delegato costituzionalmente al Parlamento composto di due Camere*”¹⁸³.

Proposta subito contestata dal marchese di Villarena, con le seguenti parole. “*Distinzione di poteri io dissi, e distinzione di poteri distinguo, perché son persuaso che laddove esiste confusione di poteri non esiste che anarchia*”¹⁸⁴. Dopo altri interventi, comunque la mozione di Canalotti è respinta, approvandosi invece quella del sacerdote Filippo Evola (*Pari spirituale elettivo*) che in sostanza forniva il testo che sarà poi parzialmente recepito nell’art. 4 dello *Statuto*. Ma lì con l’aggravante di un molto problematico ampliamento di facoltà al Parlamento stesso, a conferma del prevalere dell’interpretazione del legislativo stesso come potere costituente anziché come potere costituito. Se infatti l’emendamento proposto da Evola diceva saggiamente che “*Il potere legislativo si esercita esclusivamente dal Parlamento*”¹⁸⁵,

¹⁸² “*La parola distinti ci riconduce in verità a tempi che non sono più i nostri, e potrebbe far pensare che noi non abbiamo salutato né anche il nostro Romagnosi. So bene (e forse così sarà sempre nelle scienze morali), che seguaci molti restano tuttavia dell’antica assoluta distinzione de’ poteri; so bene che uno Statuto non dee farsi né apologista né giudice delle dottrine disputate: ma quando io consiglio la soppressione di una parola, nulla tolgo all’esercizio de’ poteri, alla loro essenza, alla loro attuazione effettiva, e servo al tempo stesso all’esattezza di linguaggio che m’offre la scienza del mio tempo. Ed all’incontro, l’ostinarsi a far rilevare, significandola, la pretesa distinzione dei poteri, sarebbe un giudizio nella contesa, sarebbe entrar giudice nelle dottrine, sarebbe anche un non rispettare chi ha titoli sommi all’universale rispetto e l’ha già conseguito. Signori, ho presente quanto su ciò si è scritto; pel buon nome di un legislatore del ‘48, prego non si parli né di distinzione, né, giusta il mio vedere, di enumerazione di poteri. Ciò che interessa è di sapere donde promanano, come ed in che limiti si esercitano*” [Giovanni Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento alla seduta alla Camera dei Pari del 13 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 664-665.

¹⁸³ *Ibidem*, p. 666.

¹⁸⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla Camera dei Pari del 13 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c

¹⁸⁵ Filippo EVOLA, [Intervento alla seduta alla Camera dei Pari del 13 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c

approvato dalla *Camera dei Pari* a maggioranza, ben diverso sarà il tenore dell'art 4 dello *Statuto* approvato di lì a pochi giorni, il 10 luglio seguente, il quale reciterà: "Il potere di far leggi, interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al parlamento"¹⁸⁶.

In tal modo, con lo *Statuto* si sarebbe esclusa qualsiasi ipotesi di creare un organismo, un 'custode della costituzione', che fosse titolare di una vera funzione di *Alta corte* o *Giurì costituzionale* (cioè *super partes*, un giudice terzo indipendente dal Parlamento, dal Governo e dalla magistratura ordinaria)¹⁸⁷. In questa prospettiva il Parlamento sarebbe diventato organo di uno *ius constitutionalis* (o *ius condendum*) superiore a qualsiasi *ius constitutum* (o *ius conditum*), come di fatto avvenne nei mesi successivi, precipitando il sistema in una 'rivoluzione permanente' *avant- la-lettre*.

Comunque, nelle sedute (del 14-16 giugno) la *Camera dei Pari* ritorna su altre questioni precedentemente discusse ma non ancora risolte. Fra queste, l'incameramento delle *Commende* ed *Abbazie*, questione su cui - come si è visto - il 3 giugno i *Pari* avevano iniziato un confronto, rispondendo al messaggio della *Camera dei Comuni*, in una discussione che si era subito interrotta anche allora per passare ad altro argomento. Il 14 giugno, i *Pari* rispondono al *Comitato di legislazione* che li invita ad aggiungere una clausola a quanto avevano approvato in relazione all'incameramento suddetto, proposto nel messaggio della *Camera dei Comuni* del precedente 19 maggio. Non se ne fa niente nemmeno ora, in quanto la questione è a maggioranza rinviata ad un'ulteriore seduta¹⁸⁸. Se infatti, già il giorno 15 giugno si riprende il seguito di questa discussione, tuttavia anche questa viene ulteriormente aggiornata¹⁸⁹, per l'intervento del ministro della Guerra (Paternò) che diede lettura dei rapporti telegrafici riguardanti la spedizione siciliana nelle Calabrie, suscitando una discussione su quattro battaglioni di truppa da inviare lì (come proposto della *Camera dei Comuni*)¹⁹⁰.

¹⁸⁶ *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, in: Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I, p. 1145.*

¹⁸⁷ Nessuna eco, dunque, del sieyèsiano *Jury constitutionnaire*, invece già ripreso nella magistratura chiamata *Eforato* della Costituzione napoletana del 1799, poi dallo schmittiano concetto di un 'custode della costituzione' (*Hüter der Verfassung*).

¹⁸⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 14 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III, pp. 667-668.*

¹⁸⁹ *Ibidem*, pp. 679-681.

¹⁹⁰ *Ibidem*, pp. 681-685.

Si diede nuovamente lettura alla mozione del *Pari temporale elettivo* Vincenzo Mortillaro (il marchese di Villarena), già letta nella seduta del 12 giugno, che conteneva la richiesta “per togliersi il titolo di Banco delle Due Sicilie e le armi borboniche”, da sostituire con “il nome di Banco nazionale di Sicilia”¹⁹¹. Ma anche qui il tutto è aggiornato. Nello stesso giorno 15 giugno, si discute sul rapporto del *Comitato delle Finanze* riguardante il messaggio del 24 aprile sulla proposta di aggregazione in favore dello Stato dei beni appartenenti sia alla *Casa Reale*, sia alla *Commenda* e alla *Magione*, sia all’*Arcivescovado di Monreale*, sia all’*ex-Ricetta dell’Ordine Gerosolimitano*, sia direttamente ai *Principi reali* (e ad “altri”), ma anche qui ogni decisione è rinviata, malgrado che il barone Vagliasindi dichiarasse l’urgenza sia di una decisione (“perché dichiarandosi le commende di proprietà nazionale, lo Stato potrebbe da oggi stesso disporre della proprietà”), sia di impedire che il governo decidesse in merito¹⁹². Tuttavia la questione sarà riaffrontata il 20 giugno, e alla fine si giunse (non senza una lunga discussione) all’approvazione dell’incameramento anche di queste proprietà¹⁹³.

Intanto, il 16 giugno si era svolto un ampio dibattito alla *Camera dei Pari*, precisamente sulle ‘pratiche per la scelta del Re dei Siciliani’. Aveva preso la parola il *Pari spirituale elettivo* Luigi Ventura, facendo presente che l’*Atto* del 13 aprile (sulla decadenza della dinastia) prescriveva - all’art. secondo - “che la Sicilia eleggerà Governo costituzionale, chiamando al trono un Principe italiano, dopoché [sic] avrà riformato il suo Statuto”¹⁹⁴. Su questa base, Ventura considera pericoloso scegliere un nuovo sovrano appunto prima che sia completata la discussione sulla riforma costituzionale¹⁹⁵. Secondo il Teatino, c’era il pericolo che la scelta del futuro sovrano avvenisse attraverso segreti maneggi e che, una volta così avvenuta, potesse influenzare negativamente anche la riforma costituzionale. Inoltre, Ventura dichiarava che anche l’idea di una federazione da stipulare con gli altri Stati italiani richiederebbe più tempo per realizzarsi. Prima di altro, si sarebbe dovuto pensare all’*indipendenza nazionale*, che restava la vera istan-

¹⁹¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 683.

¹⁹² Francesco [Barone] VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 15 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 680.

¹⁹³ *Camera dei Pari*, seduta del 20 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 714-717.

¹⁹⁴ Luigi VENTURA, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 685.

¹⁹⁵ *Ibidem*, p. 685.

za di cui tener conto perché diffusa in tutti i popoli europei contro l'iniquo trattato di Vienna nel 1815¹⁹⁶.

In conclusione, tuttavia, Ventura riconosceva che si doveva al più presto provvedere alla scelta di un sovrano. *“È vano dunque l'aspettare; anzi è pericoloso specialmente per la Sicilia, ch'essendo l'isola più importante del Mediterraneo”* non può restare molto a lungo *“libera da straniere influenze”*¹⁹⁷. Se questa scelta deve avvenire dopo che si sia perfezionato lo *Statuto*, nel frattempo non si deve tardare a verificare non soltanto chi siano i possibili candidati¹⁹⁸, ma anche chi ci sia dietro questi contatti e candidature. Quindi avanza una mozione intesa ad invitare il competente ministro (degli *Affari esteri*) a venire in parlamento a chiarire la questione¹⁹⁹. La mozione, respinta da Lella, Canalotti e Vagliasindi, risulta votata dagli altri, per cui la Camera delibera a maggioranza la sua ammissione²⁰⁰.

Il giorno 17 giugno i *Pari* tornano sulla questione dell'armamento della *Guardia Nazionale*, in relazione alla precedente richiesta del barone Riso che - come si è visto - le spese del mantenimento e dell'armamento di tale corpo dovessero riguardare i singoli *Municipi*. Prende la parola il *Pari temporale elettivo* Mortillaro, il quale ripete i concetti in merito espressi appunto cinque giorni prima, il 12 giugno, quando si era posta la questione. Ora, con non minore enfasi, Mortillaro enfaticamente afferma che *“quando ragionasi di Guardia nazionale le mie fibre si scuotono, il mio spirito si esalta, ed il mio cuore si commuove si forte che sente i palpiti della tenerezza”*²⁰¹. Poi - con non meno enfasi retorica - precisa che comunque è convinto fermamente che *“la Guardia nazionale”* sia la sola forza *“che possa farci proclamare la pace ferma e durevole”*, la sola forza che, *“proclamata la libertà, evitar ci faccia in futuro i danni di ogni nuova rivoluzione”*²⁰².

¹⁹⁶ “[...] La Provvidenza non concede tutto ad un tempo. Se l'Italia riacquista la sua nazionalità ed indipendenza, sembra a me che non possa così presto venire in possesso di quella federazione de' popoli che è il voto sospirato d'ogni vero italiano; fatale necessità vi si oppone, e forse pel meglio d'Italia; l'avvenire è in mano a Dio”(Ib., p. 686).

¹⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸ “[...] Ma, di grazia, dobbiam noi comportare che la elezione d'un re si avvolga nell'ombra del mistero?”(Ib., l. c.).

¹⁹⁹ *Ibidem*, p. 687.

²⁰⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 16 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 697.

²⁰¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 702.

²⁰² *Ibidem*, l. c.

A Mortillaro risponde Vagliasindi invocando ancora una volta i diritti dei *Municipi*, per la cui garanzia di autonomia si doveva impedire che venissero inquadrati in un sistema come quello proposto dal barone Riso, perché questo vorrebbe dire solo “centralizzare, e centralizzare a capriccio”²⁰³. A sua volta Mortillaro confuta questa accusa, ma la discussione non si conclude, e la seduta si scioglie. Nella seduta del 20 giugno²⁰⁴ interviene il ministro degli *Affari esteri* (Mariano Stabile) relazionando in maniera auto-celebrativa sulla sua politica, riguardo in particolare ai messaggi inviati il 5-6 giugno dai Commissari siciliani da Torino in cui si comunicava un’entusiastica accoglienza lì ricevuta²⁰⁵.

²⁰³ Francesco [Barone] VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 704.

²⁰⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 20 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 714-717.

²⁰⁵ Mariano STABILE, [Intervento alla seduta alla *Camera dei Pari* del 20 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 717-718.

Capitolo XVI

Fra l'8-12 giugno 1848 prosegue alla Camera dei Comuni la discussione sulle modificazioni alla Costituzione del 1812, ora sulla definizione della sovranità politica (impersonata nella 'triade' di individuo-municipio-nazione), ambiguamente argomentata sia giusnaturalisticamente (come personificazione della 'volontà del Popolo, destinatario dei diritti naturali sanciti dalla Provvidenza), sia giuspositivamente (come espressione del diritto positivo dello Stato).

Nella seduta dell'8 giugno 1848, i *Deputati* avevano continuato la discussione, articolo per articolo, sulla modifica della costituzione del 1812. Il barone Francesco Ventura criticava comunque il lavoro della *Commissione* (che non aveva saputo elaborare in maniera coerente le *Basi* del nuovo *Statuto* (come invece avrebbe dovuto fare, contestualmente affrontando "i metodi storico e filosofico che la scienza del diritto politico ci appresta") e conclusivamente invitava i *Comuni* a rigettare gli articoli proposti dalla *Commissione*¹. Seguì poi un lungo dibattito sul significato di una 'dichiarazione dei diritti' e sull'opportunità di adottarla o meno. Fra gli altri, il deputato Cannizzaro sostenne che prima di ogni altra cosa si dovesse decidere l'ordine degli argomenti da definire nello *Statuto*. Proponeva quindi di trattare, in primo luogo, dei *diritti dei cittadini*, in quanto *diritti politici* (cioè quelli dei cittadini in rapporto alla *sovranità*, quelli "di ogni cittadino come parte della *sovranità*")². In secondo luogo, si sarebbe dovuto trattare

¹ Francesco VENTURA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 805. "Nel decreto parlamentario dei 13 dello scorso aprile essa dovea attingere le norme regolatrici del suo lavoro. Essa fu incaricata di regolare lo *Statuto* [la Costituzione 'anglo-sicula'] del 1812 adattandolo alle attuali circostanze dei tempi; compatibile sempre in una monarchia costituzionale" (*Ib.*, I. c.).

² Stanislao CANNIZZARO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno

*“dei comuni [cioè i Municipi] riguardo ai cittadini che li compongono, ed allo Stato, di cui sono unità attive”*³.

Il tema dei *Municipi* affrontato anche da Cannizzaro ha grande attinenza con il concetto di *sovranità politica*. Tema dunque da affrontare sul piano dei *principi fondamentali* e non su quello di una legislazione circoscritta ad aspetti particolari. Da come i *Municipi*, unità elementare del sistema, si dovranno amministrare risulterà l'insieme di garanzie specifiche di un ordinamento costituzionale⁴. Giustamente Cannizzaro pone in evidenza che, soltanto dopo aver definiti questi punti, si potrà pensare alla struttura dello Stato, ossia al potere legislativo, all'esecutivo (al re, ai ministri, ai pubblici funzionari), infine alle competenze ed ai limiti della stessa forza pubblica⁵.

Come è qui evidente riemerge ancora una volta la questione relativa a quella parte della definizione dei diritti che si è già visto (qui, *supra*) da alcuni argomentare proprio riguardo alla legge provvisoria sui *Municipi*, considerata carente di una esaustiva considerazione delle concrete dimensioni storiche e politiche, priva cioè di una qualsiasi attinenza con le specifiche situazioni locali di ogni singola comunità e municipio.

In qualche misura si riallacciano a questa prospettiva anche le obiezioni del barone d'Ondes Reggio, il quale ora asserisce di non condividere né - per la loro astrattezza - le concezioni alla base delle *dichiarazioni dei diritti* fatte in Francia alla fine del XVIII secolo (e giustamente criticate da Bentham e da Thiers), né alcuna priorità riconosciuta al cosiddetto 'metodo storico' per cui l'adattamento della costituzione del 1812 sarebbe *“un rappezzare tale che poco o nulla sempre di ciò che esiste rimanendo, un deforme edificio sempre ne risulterebbe”*⁶.

Secondo il Barone sarebbe invece meglio il metodo filosofico, che almeno, *“come ha insita l'unità del concerto, così l'armonia delle sue parti, del vecchio perde soltanto quel che col nuovo, col vero si concorda, e l'edificio legislativo ne riesce bello e solenne”*⁷. Una *dichiarazione dei di-*

1848], in: *Ib.*, pp. 805-806.

³ *Ibidem*, p. 806.

⁴ *“Io intendo che nello statuto debbano contenersi solo i principî che guidano questa amministrazione, non lo sviluppo delle leggi: i principî con che i comuni si amministrano sono le più importanti guarentigie per un sistema di costituzionale ordinamento”* (*Ib.*, l. c.).

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla Camera dei Comuni dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 807-808.

⁷ *Ibidem*, p. 807.

ritti filosoficamente dedotta consisterebbe comunque in un'aperta e pubblica definizione, una rivendicazione dei *diritti di un popolo*, in rapporto sia alla *volontà di Dio*, sia alla *sovranità* ed alla *rappresentanza politica* (comunque da stabilire se dovesse essere unica o articolata in due corpi)⁸.

Contro una simile proposta di una *dichiarazione dei diritti* si pronunciano invece altri deputati. Intanto Perez, che - sia pure in modo argomentativo confuso - oppone ancora una volta (peraltro di nuovo non infondatamente) il *diritto naturale* al *diritto positivo*, sostenendo che ogni dichiarazione di diritti è semplicemente una dichiarazione di quanto ha definito il *diritto naturale*, che in ultima analisi consiste in un solo diritto: "*l'originario diritto di padronanza*"⁹.

Secondo Perez, la dichiarazione dei diritti dell'uomo non è che la storia "*tutta intera dell'umanità*": è un processo storico che la rivoluzione francese ha inteso riduttivamente, adattandolo per renderlo 'attuale', moderno, ma che poi Napoleone ha tradotto nel principio dell'*uguaglianza civile*¹⁰. Ecco il motivo per cui ora noi ci troviamo, a nostra volta, davanti a una decisione storica irreversibile. O si ha una dichiarazione capace di comprendere tutta quanta la storia di tutta l'umanità, l'illimitata gamma dei diritti umani, oppure è meglio "*che nessuna dichiarazione di diritti si debba anteporre*" allo Statuto¹¹.

A sua volta, in un suo lungo intervento, il deputato Interdonato mette in dubbio che "*si possa compilare uno Statuto*" da parte di "*un Comitato*", o da "*un'Assemblea*", i quali pretendessero anche solo "*giudicarlo, correggerlo*", mentre semplicemente possono soltanto "*raffazzonarlo*"¹². Rivolgendosi poi retoricamente ai colleghi, Interdonato chiede loro: se davvero credessero "*che dalla mente di uomini diversi per sentimenti, per principî, per intendimento possa uscire*

⁸ "Questi sono i dritti degli uomini, questi sono i miei, dica un popolo in faccia a tutta l'umanità, egli avrà detto una verità che è l'espressione prima della volontà del creatore, ([da parte dell'assemblea:] benissimo!) che è di tutte l'altre verità la madre e la guida. E dirà quindi: ecco quali sono per indubitabile dimostrazione i miei dritti politici; dirà: la rappresentanza nazionale è la mia stessa sovranità, è necessità che alcuni da me scelti, e non io tutto intero, faccia le leggi; e che questa rappresentanza in un corpo, o distinta in due si componga" (Ib., l. c.).

⁹ F. P. PEREZ, [Intervento alla Camera dei Comuni dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 808.

¹⁰ *Ibidem*, p. 809.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla Camera dei Comuni dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 809.

*quell'insieme, quell'unità, quella connessione che è l'anima d'ogni politico Statuto?"*¹³.

Si pretende che ognuno dei *Pari* e dei *Deputati* possa elaborare un testo entro pochi giorni, e poi esaminarlo articolo per articolo, ognuno in assemblea, discuterlo e renderlo armonico con il tutto. E lo si creda pure, ma non si dovrebbe dimenticare che la cosa più importante sarebbe definirne i principi fondamentali. *"Insomma riserbate alla critica dell'Assemblea il lavoro dell'arte, lasciate al genio di ogni uomo l'opera della creazione"*, ma per il resto *"facciamoci dunque a discorrere dei principî, delle norme generali a seguirsi in quella compilazione"*¹⁴.

Riferendosi alle posizioni di Ventura e del barone d'Ondes Reggio, poi Interdonato considera sia il criterio filosofico che quello storico non come prospettive che si escludano a vicenda, ma entrambe essenziali, in quanto non si può distruggere interamente il passato di un popolo senza *"distruggere la sua stessa esistenza"*, ma bisogna anche che nessuna pastoia del passato impedisca le scelte elettive al presente¹⁵. Riconoscere i legami con il passato, ma che siano quelli aperti al futuro. *"Il doppio elemento storico e filosofico, riuniti nella attualità delle nostre condizioni, sian base complessa e solidissima dell'opera nostra, a quello Statuto che riattaccandosi alle nostre precedenze ci conduca nel cammino del futuro incivilimento"*¹⁶.

Riguardo alla forma di governo oggi è necessaria una *"Monarchia repubblicana"*, ossia - sottolinea Interdonato (quasi in un esplicito eco delle idee di Lamartine in quegli anni)¹⁷ - *"una Repubblica con una*

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, p. 810.

¹⁵ *"Non dimentichiamo dunque il passato; ma non sia per noi una pastoia che inceppi i nostri movimenti nell'avvenire. Collocati come siamo nel presente, uniamo alle memorie di ciò che fu le speranze, i desideri, le aspettative di giorni futuri; e con un braccio steso nel passato tocchiamo alla storia, coll'altro nell'avvenire al progresso, alla ragione filosofica delle cose"* (*Ib.*, l. c.).

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ *"Se la regalità monarchica di nome, e democratica di fatto, adottata dalla Francia nel 1830, capisce di non essere altro se non la sovranità del popolo assisa sulle varie burrasche elettorali, e s'incorona per rappresentare al sommo della cosa pubblica l'unità e la continuità del potere nazionale; se la regalità moderna, delegazione del popolo, così diversa da quella antica, proprietà del trono, si considera come una magistratura cui è attribuito un titolo che ha mutato di significato nel linguaggio degli uomini; se la monarchia si limita ad essere un regolatore attendibile del meccanismo di governo, sensibilizzando e moderando i moti della volontà generale, senza mai costringerli, senza mai falsarli, senza mai alterarli o corromperli nella loro origine, che è l'opinione pubblica; se s'accontenta di essere ai suoi stessi occhi come quei frontoni di vecchi templi demoliti che gli antichi ricollocavano in*

Monarchia; le massime libertà pel popolo, la Monarchia solo innestata come principio di ordine e di stabilità”¹⁸.

Riguardo al ‘metodo’, se cioè una dichiarazione dei diritti “*in testa alla nostra Costituzione*” potesse o meno accertare la solidità del sistema di garanzie e la sua durata, da parte sua Interdonato si dichiara d’accordo con lo stesso Perez, sul fatto - cioè - “*che i diritti dell’uomo sono illimitati, e quindi non occorre il definirli, il dichiararli*”¹⁹. Tuttavia, vanno comunque distinti “*i diritti dell’uomo dai diritti del cittadino*”²⁰. Per i primi - come *diritti naturali* - c’è una limitazione, perché “*quando l’uomo si consocia, ei rimette certamente alcune parti della sua primitiva indipendenza*”, ma vi acquisisce tutti i vantaggi dell’associazione²¹. E sono questi - sembra voler precisare Interdonato - propriamente non dei *diritti naturali*, ma dei *diritti del cittadino*, ossia dei *diritti politici* connessi a determinate situazioni storiche e politiche. “*Son questi dritti che ogni uomo conserva in qualunque associazione, son questi dritti che posson ben dichiararsi; sono i dritti del cittadino come individuo che si rapporta e connette col corpo sociale*”²².

E qui si avvertono gli echi delle teorie di Thomas Payne (come è noto, uno dei capisaldi della fondazione filosofica, ideologica e politica degli Stati Uniti d’America) relativamente alla distinzione fra diritti naturali e diritti civili.

Comunque, un ulteriore rilevante contributo alla discussione viene da Francesco Ferrara, il quale afferma di condividere l’idea che i *diritti naturali* essendo infiniti non possano essere limitati ad alcuni di essi, dichiarati nell’*incipit* di una costituzione. Quindi propone che allo *Statuto* si debba premettere semplicemente un principio fondamentale. “*Ogni siciliano costituito sotto l’impero del presente Statuto sarà ammesso al dritto d’esercitar le facultà intellettuali, morali, corporali nel senso più ampio*”²³.

evidenza nella costruzione de’ nuovi templi per far presa sul rispetto superstizioso della folla e per imprimere all’edificio moderno qualche cosa della tradizione dell’antico, allora la monarchia rappresentativa sussisterà per un numero di anni bastevole al suo compito di preparazione e di transizione, e la durata dei suoi servigi significherà per i nostri figli la misura esatta della durata della sua esistenza”(Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., pp. 19-20).

¹⁸ Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla Camera dei Comuni dell’8 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 811.

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰ *Ibidem*, l. c..

²¹ *Ibidem*, l. c..

²² *Ibidem*, l. c.

²³ Francesco FERRARA, [Intervento alla Camera dei Comuni dell’8 giugno 1848],

Alla fine - dopo che Crispi (peraltro inascoltato) ha richiesto che si rigettasse l'intero progetto contenuto nel *Rapporto* elaborato dalla *Commissione* - interviene Perez, il quale esorta la *Camera dei Comuni* ad affrettarsi esclusivamente nei lavori relativi alla definizione dello *Statuto*²⁴.

Si vota infine se il progetto in massa debba accettarsi, salva poi "la più ampia discussione, oppure rigettarsi", e la Camera "quasi all'unanimità l'accetta"²⁵. Si affronta quindi alla discussione sull'art. I della costituzione del 1812, che - come si è visto - stabiliva che: "La religione dovrà essere ad esclusione di qualunque altra la Cattolica Apostolica Romana e il re sarà obbligato professare la medesima religione, e quante volte ne professerà un'altra sarà ipso facto decaduto dal trono"²⁶.

Il deputato Marocco vorrebbe che nello *Statuto* non si parlasse affatto di religione, chiamando in causa, a riprova, persino la *Costituzione romana*, nella quale Pio IX non parlava affatto di religione²⁷. Gli risponde Perez, spiegando che il Pontefice ha dovuto tener conto che una parte dei suoi sudditi professava altra religione, per cui doveva dichiarare la tolleranza o tacere, ma in Sicilia un tale silenzio avrebbe altra valenza, significando indifferenza per la religione stessa²⁸. Si tratta semmai di togliere dall'articolo la parte che stabilisce l'intolleranza di altri culti, posizione che va considerata niente di più che un residuo "dell'infame tribunale dell'Inquisizione"²⁹.

Quindi Perez propone di eliminare la parte che dice "ad esclusione di qualunque altra" religione³⁰, ma - mentre alcuni deputati vorrebbero approvare la modifica subito - invece Michele Bertolami avanza un suo emendamento, relativo alla tolleranza degli altri culti³¹. Per corro-

in: *Ib.*, p. 812.

²⁴ F. P. PEREZ, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p.814.

²⁵ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 giugno 1848 in: *Ib.*, p.814.

²⁶ *Ibidem*, p. 815.

²⁷ Angelo MAROCCO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

²⁸ "Ma in Sicilia il silenzio avrebbe opposto significato. Il tórre tutto intero l'articolo della *Costituzione del 1812* accennerebbe ad un indifferentismo che non è nella coscienza del popolo siciliano, e avrebbe sinistra significazione" (F. P. PEREZ, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ Michele BERTOLAMI, [Intervento alla *Camera dei Comuni* dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

borare la sua tesi, si richiama sia allo *Statuto piemontese* (che l'8 febbraio 1848 ha sancito la tolleranza, differentemente dalla costituzione napoletana, rimasta 'intollerante'), sia alle posizioni di due insigni esponenti del mondo cattolico, Gioberti e Raffaele Lambruschini³². Bertolami ricorda infatti che specialmente Gioberti ha richiesto l'emancipazione civile per Valdesi ed Ebrei³³. In conclusione, Bertolami ritiene che nello *Statuto siciliano* non debba parlarsi affatto di religione³⁴.

Anche il barone d'Ondes Reggio interviene, a sua volta precisando che se tutte le recenti costituzioni parlano di religione è solo per reazione alle "miscredenze oscene del '93 in Francia", per cui conclude che si debba invece prendere esempio dalla costituzione americana, i cui creatori, religiosissimi, non vi fecero alcun riferimento alla religione³⁵. D'altra parte - aggiunge - se si volesse tale principio includere in uno Statuto, allora si giungerebbe a consacrare l'intolleranza ("e la civiltà vi rimprovererà"), oppure ad assumere a criterio la piena tolleranza, "e allora forse d'imprudenti sarete accagionati"³⁶. In definitiva, il criterio deve essere che in una costituzione non si debbano mischiare questioni religiose e secolari, per cui il Barone invita i colleghi ad aderire al principio del "noli sacra miscere profanis"³⁷.

Il deputato Gaetano La Rosa interviene anche lui con un lungo discorso in cui ricorda che "la Magna Carta d'Inghilterra contiene la dichiarazione che la religione anglicana sarebbe e mantenuta e conservata, colle sue prerogative e coi suoi privilegi ed in tutta la sua interezza"³⁸. Questo fu "il più gran concetto politico, un pensiero profondo, un bisogno vitale in quel popolo sovrano", in quanto due diverse credenze erano anche allora in lotta, e poiché si ritenne che una fosse "più favorevole alla libertà del paese", quel popolo ne chiese precise garanzie in sua difesa e le ottenne³⁹.

³² *Ibidem*, l. c.

³³ "Fulminava l'uno nel suo Primato le stolte ed immorali differenze, che le differenze dei culti han messe fra gli uomini in faccia alla legge, e faceva preghiera per la civile emancipazione dei Valdesi e degl'Israeliti in Piemonte al re guerriero, che nel febbraio ultimo decretò l'emancipazione dei Valdesi. Quanto poi al Lambruschini, io non so impedirmi dal ripetere talune sue belle e veramente cristiane e sacerdotali parole [...]" (*Ib.*, p. 816).

³⁴ *Ibidem*, p. 817.

³⁵ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla Camera dei Comuni dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 818.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁸ Gaetano LA ROSA, [Intervento alla Camera dei Comuni dell'8 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

Il popolo siciliano di analoghe garanzie ha persino un bisogno ancora più grande, per cui anzitutto ci vuole la certezza che il re sia cattolico. Ecco *“la sola ed unica condizione”* per cui la Sicilia ha *“il diritto di conservare un privilegio unico nel mondo cattolico, l’apostolica legazia”*⁴⁰. È questa gran prerogativa, *“questo primo gioiello della corona di Sicilia”*, una gran conquista di cui siamo a buon diritto fieri, perché avvenuta *“col coraggio dei nostri re, perché guadagnata nei campi di battaglia, col sangue dei nostri padri, colla prigionia dei Pontefici, con la fermezza che sembra favolosa trattandosi di un piccolo regno”*⁴¹.

Con tonalità tali da scorgervi l’evocazione di una vera e propria crociata, poi La Rosa esorta i deputati a non dimenticare che la stessa rivoluzione attuale è *“partita dalla Croce”*, la quale ha fatto di recente risuonare *“l’Italia da un estremo all’altro di armi e di armati contro il barbaro usurpatore”*, come un tremendo grido di vendetta contro i tiranni che l’opprimevano⁴². E dunque, se per mancanza di una *“legge positiva”* si potrebbe avere *“un re eterodosso”*, che (se anche non ci conducesse a *“mettere a fianco della Croce la mezza Luna”*) comunque basterebbe a far sì che la Sicilia diventasse inevitabile preda *“di qualche potenza del Settentrione”*⁴³. Tuttavia, - sottolinea La Rosa (dichiarando di aderire alle posizioni di Perez e di Interdonato)⁴⁴ - questo non significa affatto che si debba volere l’intolleranza di altri culti.

Dopo altri due rapidi interventi, la discussione è aggiornata al giorno successivo. Il 9 giugno, la *Camera dei Comuni* accetta, a gran maggioranza, la formulazione del deputato dott. Giuseppe Ugdulena, *“concepita in questi sensi: ‘La religione dello Stato è cattolica apostolica romana; quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto dal trono’”*⁴⁵. Protestano per scritto alcuni deputati che appartengono al clero⁴⁶.

Evidentemente la questione era sentita come molto rilevante. La discussione sull’articolo I non era conclusa e darà luogo (il giorno stesso dell’approvazione dello *Statuto*, il 10 luglio) ad ulteriori con-

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, p. 819.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 820.

⁴⁵ Giuseppe UGDULENA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 9 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 827.

⁴⁶ *“I qui sottoscritti protestano sulla deliberazione presa oggi dalla Camera sull’articolo riguardante la religione, perché in esso non si esclude espressamente ogni altro culto. Canonico Rosario Amodei - Canonico Antonino M. Giattini - P. Meli, Olivetano”* (*Ib.*, l. c.).

fronti, precisamente riguardo ad una proposta di modifica da parte dei *Pari* (poi rigettata)⁴⁷. In quella stessa seduta alla *Camera dei Comuni*, il deputato, professore, monsignor Gregorio Ugdulena (autore di una diversa redazione dell'articolo "*oppugnato dai Pari*") rifiuterà la modifica da essi proposta, in quanto ritiene che tale richiesta di esclusione di ogni altra religione vada al di là del quesito sul culto pubblico e "*si estende al culto interno*", in quanto pretenderebbe di proibire ogni professione di fede anche nella sfera di un culto privato⁴⁸. Dopo che due sacerdoti, i deputati Turano e Messina, hanno manifestato di condividere la modifica proposta dai *Pari*, nella *Camera dei Comuni* si approva invece, a maggioranza (però risicata, di 21 contro 19), il rigetto della modifica⁴⁹.

Sul momento, comunque, in questa seduta del 10 giugno ai *Comuni* si continua la discussione, ora sul progetto di una legge sulla stampa (proposto, fra gli altri, dai deputati Errante e Perez). Chiede subito la parola il deputato Francesco Ferrara, che in un lungo discorso comincia con l'osservare che a suo avviso si tratta di "*una legge che impedisca non l'uso legittimo, ma l'abuso della stampa*", cioè "*non la manifestazione del pensiero, ma la calunnia; non l'esercizio della pubblica opinione, ma l'infame mestiere del libellista*"⁵⁰. Ma poi lui stesso sottolinea l'impossibilità di impedire questi abusi, tanto è vero che nemmeno il ministro borbonico Del Carretto⁵¹ riuscì mai ad impedire le stampe clandestine, "*e disperando di poterle reprimere, avea già concepito egli stesso di far proclamare la libertà della stampa!*"⁵². Pertanto, Ferrara si pronuncia nettamente contro ogni legge sulla libertà e sui limiti della stampa, ritenendola comunque "*dannosa, perché costrin-*

⁴⁷ Infatti, al momento della sua presentazione ai *Pari*, questi ne proposero una riformulazione, nel senso che - come si legge nel messaggio inviato ai Comuni - "*La religione dello Stato dovrà essere unicamente ad esclusione di ogni altra la cattolica apostolica romana. Il re di Sicilia sarà tenuto ad adottarla, e professandone un'altra sarà decaduto*" (*Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 1138).

⁴⁸ Gregorio UGDULENA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1140.

⁴⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio 1848, in: *Ib.*, pp. 1140-1141.

⁵⁰ Francesco FERRARA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 838.

⁵¹ Francesco Saverio Del Carretto, comandante della Gendarmeria napoletana, poi Ministro di *Polizia* dal 16 febbraio 1831 al 26 gennaio 1848 (CALÀ-ULLOA, p. 135), quando la svolta costituzionalista di Ferdinando II lo dimissiona.

⁵² Francesco FERRARA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 839.

ge a mentire", in quanto sarebbe "eminentemente oppressiva", perché "tende a creare una censura"⁵³.

A sua volta, un altro deputato, l'avvocato Giuseppe Tedaldi, si abbandona all'entusiasmo, e si rivolge alla Camera ricordando ai colleghi che loro stessi hanno solo "ieri riconosciuto e sanzionato la vostra sovranità", la quale "è la onnipotenza sulla terra", per cui il linguaggio di chi la impersona non deve essere equivoco, ma vero⁵⁴. E conclude invitando ad imitare "il linguaggio di Dio: Fiat Lux. La stampa, gridiamolo, la stampa è la luce dell'intelletto"⁵⁵. Quasi un eco, anche qui, di quanto Lamartine aveva precedentemente dichiarato a proposito della stampa e della libertà di opinione⁵⁶, riconoscendovi il riflesso della luce divina, della verità, che almeno in parte la Rivoluzione francese (malgrado tanti errori e violenze) fece scaturire come da un vulcano⁵⁷.

Dopo questa esaltazione, vera, ma momentanea 'irruzione di verità', seguono due lunghi ed articolati interventi sia di Ferrara (il quale di nuovo respinge ogni ipotesi di controllo normativo della libertà di stampa)⁵⁸, sia lo stesso Tedaldi, che reitera il suo invito alla libertà

⁵³ *Ibidem*, p. 840.

⁵⁴ Giuseppe TEDALDI, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 842.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ "La vera Repubblica! La Repubblica delle intelligenze! In una parola, l'opinione, questa potenza moderna. [...] L'opinione è nata lo stesso giorno in cui quel Gutenberg che io ho chiamato il meccanico del mondo nuovo ha inventato con la stampa la moltiplicazione e la circolazione infinita della ragione umana. Questa insopprimibile potenza dell'opinione [...] ha nelle mani l'equilibrio tra le idee e le istituzioni, tiene la bilancia dello spirito umano. In uno dei piatti della bilancia verranno messi per molto tempo, sappiatelo, la credulità, i pregiudizi sedicenti utili, il diritto divino dei re, le distinzioni di diritto tra le caste, l'odio fra le nazioni, lo spirito di conquista, i connubi simoniaci tra il sacerdozio e l'impero, la censura del pensiero, il silenzio dei tribuni, l'ignoranza e l'abbruttimento sistematico delle masse" (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., p. 21).

⁵⁷ Nell'altro piatto della bilancia dello spirito umano - continuava Lamartine - , "metteremo [...] la cosa più impalpabile, l'elemento più imponderabile che Iddio ha creato: metteremo la luce! Un poco della luce che alla fine dell'altro secolo la Rivoluzione Francese sprigionò indubbiamente da un vulcano, ma da un vulcano di verità!" (*Ib.*, l. c.)

⁵⁸ "Io ho grande, ho immensa fiducia nel buon senso delle masse e nell'irresistibile predominio della pubblica opinione. [...] Il libellista potrà benissimo amareggiare la mia esistenza e l'ha fatto; ma che egli possa chiudermi il cuore alla speranza di una giustizia futura; che mi strappi di bocca un voto tendente a reprimere la libertà della stampa, questa libertà che fu sempre il desiderio eterno della mia vita, questa che io aspiro a fondare sopra solide basi, a formarne un legato perpetuo per la mia patria [...] il libellista non ha tanta forza sopra di me, io francamente voto perché si rigetti la mozione ([dall'aula:] Segni di disapprovazione - Applausi dalle ringhiere)" (Francesco FERRARA, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.)

di stampa (come luce dell'intelletto ed espressione della sovranità popolare) ed evoca come unico limite agli eccessi l'educazione del cittadino⁵⁹.

D'altro canto, a questo punto Perez⁶⁰ ed Errante⁶¹ richiesero semplicemente due cose: sia che l'autore di ogni scritto lo sottoscrivesse, sia che chi voleva restare anonimo dovesse lasciare il suo scritto a disposizione dell'autorità. Ma, da parte sua, Perez qui aggiunge una domanda retorica. Dato per scontato che ognuno "è libero, lo stampare" si sarebbe dovuto lasciare che restasse "impunito ogni reato che per mezzo dello stampare possa commettersi?"⁶². Poi è il deputato La Rosa che interviene proponendo di istituire un apposito giurì, sul modello di quello che Sieyès presentò all'Assemblée nationale nel 1791, per correggere i delitti commessi a mezzo stampa⁶³.

Rimasta senza risposta questa proposta, interviene il deputato barone Vito d'Ondes Reggio, il quale apre il suo discorso anche lui con una domanda retorica. "Sarà pur vero che noi, primi banditori di libertà in Italia, noi uomini così liberi che depongiamo [sic] re e disponghiamo [sic] corone, daremmo ora lo scandalo di porre ceppi alla stampa, alla prima di tutte le libertà, alla base di tutte le libertà, a quella senza cui alcuna altra libertà non può durarsi in vita?"⁶⁴. E si risponde - strappando all'aula uno "scoppio di applausi generali" - con un'invocazione: "Lasciatemi, o signori, lasciatemi la libertà della stampa, ed io vi giuro che la nostra patria sarà sempre libera. Non tocchiamola, lasciamo intatta questa arca santa della libertà!"⁶⁵.

⁵⁹ "[...] Fate che il cittadino si avvezzi all'affabilità, al buon tratto, alla cortesia, alla probità, al vero merito; fate che il nostro popolo uguagli od almeno imiti i costumi dei Cinesi e dei Romani, [...] senza dipendere dalle private forze o da quelle del giudice [...]. Datemi una legge repressiva e non ridicola, ed io l'accetto [...]. Il linguaggio dunque sia vero e non equivoco. [...] La stampa è la luce dell'intelletto" (Giuseppe TEDALDI, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁶⁰ "[...] Noi una sol cosa vorremmo: la firma dell'autore o dell'editore sul manoscritto" (F. P. PEREZ, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 842).

⁶¹ "Qual cosa vi si domanda? Niente altro che ogni autore apponga il proprio nome sul proprio scritto; quel nome resterà celato se in quello scritto non vi sarà reato; se però si tenta all'altrui fama, all'onore altrui, allora, o signori, la società ha il diritto di smascherare l'anonimo e di giudicarlo" (Vincenzo ERRANTE, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 843).

⁶² F. P. PEREZ, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶³ Gaetano LA ROSA, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 844-845.

⁶⁴ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla Camera dei Comuni del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 845.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 846.

A questo punto riprende la parola Ferrara, il quale richiama l'attenzione su quello che è a suo parere sarebbe il capitale difetto delle tante leggi che si sono nel tempo fatte sulla stampa, prevalentemente nel costante proposito di rafforzarne la repressione⁶⁶. Poi conclude pronunciando quello che lui stesso definisce un "*profetico ardire*", ossia che se si mettesse mano "*sull'arca santa*" (se cioè ci si slanciasse su "*questo sentiero di repressione*") certamente ci accadrebbe quello che in questo caso è sempre accaduto a tutti i popoli, cioè di trovarsi su un pendio lungo il quale non ci potrebbe più arrestare⁶⁷. E, in questo caso, proprio per aver ricercato una "*perfetta libertà della stampa*", saremo precipitati in "*un salto all'ingiù*", negli "*abissi della censura*"⁶⁸.

Segue una breve interruzione, a motivo dell'intervento del Ministro degli *Affari esteri* (Mariano Stabile) che comunica il proposito del Governo francese di riconoscere ufficiosamente il nuovo Governo di Sicilia. Subito dopo riprende quindi la discussione sulla legge sulla stampa⁶⁹. Ora però è il deputato Marocco che considera sofismi tutti i ragionamenti intesi a sostenere che lo Stato non ha alcun diritto di porre limiti alla libertà di stampa. Dichiara che, "*siccome per mezzo della stampa può commettersi un reato irreparabile*", è giusto e salutare che "*si cerchi di prevenirlo ordinando l'apposizione del nome dello stampatore*"⁷⁰.

Dopo numerosi altri interventi, meramente ripetitivi, si giunge alla votazione, che dà un esito di parità, ossia 67 a favore ed altrettanti contrari, per cui (ai sensi della costituzione) è determinante il voto del presidente (il marchese Vincenzo di Torrearso), il quale si pronuncia a favore della libertà di stampa e della libertà di parola. "*Signori, volete il mio voto? Eccolo: Libertà di pensiero, libertà di parola!*"⁷¹. E qui è lecito dubitare se il Presidente la intendesse o meno come illimitata. Comunque, a questa sue parole, sia il pubblico che i Deputati battono "*fragorosamente le mani*", e questi ultimi i "*accorrono al banco del Presidente a fargli le loro felicitazioni*"⁷². E la seduta è tolta⁷³.

⁶⁶ Francesco FERRARA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 847.

⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ Mariano STABILE, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷⁰ Angelo MAROCCO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 849-850.

⁷¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 10 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 857-858.

⁷² *Ibidem*, p. 858.

⁷³ *Ibidem*, l. c.

Il 12 giugno, nella stessa *Camera dei Comuni* si discute sulla prevista riformulazione sia dell'art. 3 ("*La sovranità della Nazione sarà nell'esercizio divisa in tre poteri distinti: Legislativo, Esecutivo e Giudiziario*"), sia dell'art. 4 ("*Il potere legislativo risiede esclusivamente nel Parlamento*") del *Progetto di Statuto* da approvare⁷⁴. Un ampio dibattito ha luogo - di nuovo - sulla definizione sia di questo concetto di 'sovranità', sia sulla sua titolarità, ossia se da attribuire genericamente al 'popolo' o da specificare appunto nella distinzione-interazione dei tre poteri.

Il deputato Marocco ripete quanto aveva detto in altra occasione, ossia che di questa dichiarazione si poté giovare il tirannico Napoleone, "*il più gran despota dei tempi moderni*", per giustificare il suo dispotismo⁷⁵.

Interviene il deputato Interdonato, che in sostanza sottolinea due aspetti a suo dire dirimenti. Il primo, il fatto cioè che "*la sovranità risiede sempre nel popolo*" non significa che per 'popolo' si intenda un certo numero di abitanti di un paese, né un *club*, né una classe o una casta⁷⁶. Il secondo aspetto è il fatto che, comunque, questa sovranità attribuita alla totalità del 'popolo' deve essere articolata, delegata a dei suoi rappresentanti⁷⁷. Poi conclude che si dichiara quindi la *sovranità del popolo*, ma anche che la sua *delegazione dei poteri* riguardi preliminarmente la definizione dei *poteri dello Stato*, la cui *divisione e distinzione* va codificata nella Costituzione⁷⁸.

A questa posizione (da molti applaudita) il deputato Perez aggiunge che "*il ritenere appunto questo principio che la sovranità sia la somma dei poteri tutti sociali, è stato nei tempi moderni la cagione del dispotismo centralizzante*", ossia della tirannide, che può essere "*non solamente il potere d'un solo ma altresì d'un'Assemblea quanto più larga si voglia*"⁷⁹. Poi, contestualmente evocando le concezioni sia di Bossuet che di Romagnosi (riguardo all'asserzione che "*la sovranità*" non è esclusivamente di nessun individuo o corpo sociale), Perez precisa che essa

⁷⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 12 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 859.

⁷⁵ Angelo MAROCCO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 861.

⁷⁶ Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 863.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

⁷⁸ "[...] *Tutto ciò, o signori, ritrovate nell'ammenda da me presentata: 'La sovranità risiede nel popolo. I poteri dello Stato delegati e distinti secondo che verrà dalla Costituzione disposto' [...] (Applausi prolungati)*" (*Ib.*, l. c.).

⁷⁹ F. P. PEREZ, [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 864.

*“non scaturisce da sognati contratti sociali [Rousseau] espressi o taciti, ma dalle necessità ineluttabili dell’umana società”*⁸⁰.

E qui Perez pone una precisa distinzione, osservando che se - da un lato - c’è una *“genesì”* concettuale della nozione di *sovranità* (dedotta dalla ragione, per cui a produrre la *sovranità* *“è il bisogno di quella tutela de’ propri diritti”* che *“stringe gli uomini in società”*); va anche considerato - da un altro lato - l’*“origine di fatto”* della *sovranità* stessa⁸¹. Appunto per una tale origine *fattuale* della *sovranità* (individuabile storicamente, in quanto legata alla particolarità di determinate situazioni accadute), si tratta di coglierne la diversità e la variabilità del concetto, *“secondo le condizioni di tempo e di luogo d’ogni individua società”*⁸². C’è poi da tener conto che la *sovranità* stessa è sempre *“un fatto provvidenziale”*, nel senso che essa, come *“prende origine dalle esigenze sociali”*, così *“secondo esse si modifica e si tramuta”* nel corso del *“suo esercizio”*⁸³.

Si deve dunque considerare questa sua origine complessa, la varietà di situazioni, di individuazioni, di diversi suoi autori (o interpreti), quali fattori che ne caratterizzano il divenire in ogni società. In questi tratti, si comprenderebbe come quello della *sovranità* sia un problema non solamente di forma politica, né di una mera questione di potere legislativo, in quanto si tratta invece del rispetto, della *“tutela”* e dello *“sviluppo dei diritti del popolo”*⁸⁴.

La *sovranità* è un qualcosa che dunque attiene non solo ad una determinata forma politica, né unicamente ad una mera questione di potere legislativo, dal momento che questa tutela e questo sviluppo dei diritti in cui consiste *“la salute del popolo”* si trovano solo *“sulle vie della giustizia, suprema legge da cui qualunque altra discende”*⁸⁵.

A questa netta evocazione di un *diritto superiore* alle stesse *leggi positive* (per cui non basta la riduzione del problema della *sovranità* sia alla distinzione dei tre poteri o ad un’indistinta concezione di *‘sovranità del popolo’*) da parte sua intese subito decisamente opporsi il deputato barone Filippo Cordova, precisamente in nome di un primato del *diritto positivo*, statutale.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² *Ibidem*, l. c.

⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 865.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

Il Barone tuttavia in questa polemica con Perez non osa mettere in dubbio l'origine 'provvidenziale' della sovranità. Sotto questo profilo, Cordova anzi, sia pure surrettiziamente, dichiara di sentire il bisogno di precisare anche lui la *derivazione del potere da Dio*⁸⁶. Spinge però poi la sua retorica polemica in una direzione in cui non vi è più traccia di alcuna forma di 'diritto provvidenziale'. Insiste dapprima sulla necessaria articolazione della sovranità nella dimensione politico-istituzionale, nel cui ambito unicamente dovrebbe sussistere una precisa interazione fra la *sovranità nazionale* e la *sovranità* di cui è titolare ogni individuo e ogni corpo sociale. Poi però sembra privilegiare la personificazione di essa più nell'individuo, nei singoli corpi sociali, piuttosto che nelle istituzioni statuali.

Se, da un lato - sottolinea Cordova - "*la sovranità consociata è maggiore della individuale*" (per cui "*ogni sovranità collettiva è più forte*"), d'altra parte essa "*non è distruttiva della sovranità individuale*", ed anzi "*si risale così dall'individuo al Municipio, dal Municipio alla Nazione, ed ogni sovranità si esercita nella sfera della sua vita*"⁸⁷.

Secondo questa interpretazione, dunque la sovranità si manifesterebbe (e dovrebbe esercitarsi) sia nella dimensione individuale, sia nell'ambito municipale, sia nel contesto parlamentare, sia nella volontà della nazionale. Ma poi Cordova intende precisare che ognuno di questi quattro 'attori' impersona una parte della sovranità 'popolare', e che la sovranità di un corpo collettivo è maggiore dell'individuo (quantunque ne debba non solo limitare ma anche garantire la libertà). "*La sovranità consociata è maggiore della individuale*", ma anche se "*è più forte [...] non è distruttiva della sovranità individuale*"⁸⁸.

Il Barone non risolve dunque il quesito che riguarderebbe le modalità per cui la *sovranità statale* potrebbe interagire, rispettandone l'autonomia, con le diverse articolazioni della *sovranità individuale* (individui, corpi sociali, entità locali, municipali, etc.). Si limita a definire la *sovranità individuale* sue nelle suddette articolazioni. Il *Municipio* impersona parte della sovranità nel fatto di impedire che "*l'individuo esercitando la libertà di costruire restringa agli altri la libertà di passare sulla pubblica via*", ma non può "*impedirgli di costruire nei*

⁸⁶ "*La scienza umana non vede e non raccoglie che fatti umani*", ma la sovranità "*è provvidenziale nella sua azione, perché proviene da Dio, che nell'ordine civile (non già nel religioso) trasmette i suoi poteri per mezzo del popolo*" (CORDOVA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 12 giugno 1848], *Ibidem*, p. 867).

⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

limiti della sua proprietà”⁸⁹. A sua volta la Nazione “frena il Municipio allorché nello sviluppo delle sue forze” questo “può nuocere alla libertà di svilupparsi degli altri Municipi, degli individui e dello Stato”, ma non può “incatenarlo allorché agisce nei limiti della sua competenza”⁹⁰.

Ma come raffrenare l’assolutizzarsi della *sovranità statale* rispetto a quella *individuale*? Cordova non lo dice, anche perché in sostanza è convinto che solo il governo, l’esecutivo, o lui stesso ministro, possano realmente impersonare questa superiore *sovranità statale*. Entro questi suoi limiti concettuali, speculativi, ideologici, non serve poi a molto che il Barone dichiari di far propria la formula di Romagnosi, ossia la *sovranità* è la “*custode dei limiti dei diritti*”, e mai “*depositaria*”, e molto meno “*erede di tutti i diritti politici*”⁹¹. Su questa base, il Barone pensa aver confutato coloro che hanno confuso l’identificazione della *sovranità* semplicemente con l’esercizio dei tre poteri. Adirittura qualifica come inesatta “*la distinzione*” concepita da Montesquieu, in quanto - oltre agli organi che impersonano questi tre poteri - ci sarebbe anche il potere della *sovranità* impersonata dal *Municipio*. “*Esiste un potere municipale non compreso in quei tre*”, per cui si deve distinguere anzitutto fra il *potere esecutivo* (il *potere ministeriale*, il governo) ed il “*potere reale*”, quello municipale⁹².

Come si percepisce, in tale argomentazione di Cordova non c’è alcun riferimento a strumenti istituzionali e modalità che rendano effettiva la partecipazione diretta del municipio in quanto tale all’elaborazione ed alla rappresentanza istituzionale della volontà generale. Cos’è infatti che raccorda in termini costituzionali e parlamentari questi quattro poteri?

Sulla base di questa lacuna nell’argomentazione del Barone non sembra condivisibile l’attribuzione a Cordova di ‘idee spiccatamente mazziniane’⁹³. Non si vede infatti come il suddetto municipalismo di Cordova (in posizione antagonista rispetto ai tre poteri ‘montequiviani’) possa corrispondere all’unitarismo mazziniano, quanto meno indifferente al municipalismo e ad un controllo del potere della volontà del popolo ispirata da Dio.

⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

⁹¹ *Ibidem*, l. c.

⁹² *Ibidem*, p. 868.

⁹³ Si veda quanto su Cordova conclude G. MONSAGRATI, *S. v.*, in: DBI, XXIX, p. 31.

Occasionale sembra l'affermazione di Cordova che il suo modello non sia Rousseau, ma Romagnosi. In questo intervento di Cordova alla *Camera dei Comuni* il 12 giugno 1848, la sorta di *summa* del suo pensiero non va oltre l'asserzione che il *genus* sovranità consista nella sintesi di tre *species* di questo *genus*, in certo modo una triade di *individuo-municipio-nazione*, per cui la sovranità (appunto in quanto *genus* di queste tre *species* in cui si incarna) si configura come il *custode* di questo equilibrio fra i tre termini. "La sovranità così concepita con Romagnosi e con tutto il mondo del XIX secolo non è che custode dei limiti dei diritti, e non mai depositaria e molto meno erede di tutti i diritti politici [...]"⁹⁴.

Va da sé che questa 'custodia' cui allude Cordova non ha niente a che vedere con il concetto di un 'custodia della costituzione', in quanto questa sua specie di triade di *individuo-municipio-nazione* non si incarna in un organismo giurisdizionale in grado di porsi come limite, come controllo, come armonizzazione di un'interazione fra quei 'quattro' distinti poteri. In realtà, elusa la questione di una titolarità istituzionale, la sovranità è per Cordova la minoranza attiva, protagonista del dibattito parlamentare e delle decisioni più discrezionali di chi detiene il potere.

Sotto una tale angolazione, la posizione di Cordova risulta distante da quella espressa non solo - come si è visto - da Perez (che si riferiva al primato dei *diritti naturali*). Ma è distante anche dalla posizione del barone d'Ondes Reggio, il quale (pur nel criticare sia Hobbes per il dispotismo che lo stesso Bentham, considerando quest'ultimo sì un liberale, che comunque aveva identificato anche lui tutta la sovranità con il diritto emanato dallo Stato, con il diritto positivo codificato dal Parlamento) tuttavia non manca di sostenere "che le leggi positive sono giuste perché esistono già le leggi naturali, dei diritti naturali", e che "il legislatore non crea leggi, non ha la potenza di crearle", in quanto "la natura le ha create, ed il legislatore non può fare che dichiararle"⁹⁵.

Una dichiarazione, quest'ultima, che sembra ripresa direttamente dalle opere di Joseph de Maistre. Testimonianza, dunque, di quanto fragile sia la tesi che vuole questi 'liberali cattolici' siciliani avversi a tutte le posizioni enunciate dai 'tradizionalisti cattolici' (ossia, oltre a Maistre, il visconte G. L. de Bonald, Chateaubriand, il primo Lamennais, et alii).

⁹⁴ CORDOVA, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Assemblée del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 867.

⁹⁵ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* 12 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 870-871.

In più ampio contesto - come si evince da quanto visto - si può dire che il dibattito, assai confuso, nondimeno viene delineandosi in alcuni dei Deputati in maniera diversa dal Cordova, e precisamente nei termini di una presa di coscienza dell'ineludibile distinzione fra la *sovranità* e il *potere statale*, il *potere legislativo* e il *potere esecutivo*. Su questa base, per costoro anche il Parlamento non andrebbe mai considerato come centro di un'assoluta autonomia legislativa, né il governo come talmente privo di limiti che non fossero quelli di chi personalmente è al governo. Sotto questo profilo, Cordova infondatamente pretende di aderire a quanto prima D'Ondes aveva detto. "Il linguaggio esatto sta quindi nella menda [sic] di Ondes" perché distingue il Parlamento in *Rappresentanti del popolo* (i Deputati) ed in *Rappresentanti senatori del popolo*⁹⁶.

In realtà, Vito d'Ondes Reggio non si era appagato nel ridurre come Cordova - la *sovranità* alla banale suddivisione del *potere legislativo* in un Parlamento bicamerale. Ma la collocava in un contesto anteriore e superiore al *potere legislativo*, in quanto aveva dichiarato sia che le *leggi positive* sono giuste perché esistono già le *leggi naturali*, sia che non è il *legislatore* a creare le leggi, ma la natura, per cui il *legislatore* non può fare che *dichiararle*⁹⁷. Dopo Cordova, anche Interdonato tenta di risolvere meno ambiguamente l'intera questione, con un emendamento che però non va oltre alla ripetizione di quanto ha detto Cordova e che alla fine prevale nell'assemblea⁹⁸. Non parla più di sovranità, ma dice solo che il legislativo si divide in due *Camere*⁹⁹. A maggioranza respinti i suddetti emendamenti del barone d'Ondes Reggio e di Perez (respinti probabilmente per la parte 'giusnaturalista-provvidenziale' del loro ragionamento iniziale), la Camera invece approva il *giuspositivismo* statale espresso nella posizione di Cordova.

Sotto un certo profilo analitico, potremmo dire che il barone d'Ondes Reggio e Perez qui pagavano un prezzo ideologico. Da un lato, al Barone (che aveva sostenuto che la *sovranità* si fonda sul primato della *legge naturale*, ispirata dalla 'provvidenza', sulle *leggi positive*) a

⁹⁶ Filippo CORDOVA, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 873.

⁹⁷ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 870-871.

⁹⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 12 giugno 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁹⁹ Giovanni INTERDONATO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 874.

niente serve poi alla fine dichiararsi d'accordo con Cordova, asserendo - come "solennissima verità" - che il "popolo è sovrano" e dichiarando che questo "è il corollario che io e l'onorevole Cordova abbiamo già fatto e andremo a pubblicare"¹⁰⁰.

Il prezzo ideologico pagato da Perez è invece quello di essere rimasto coerente alla distinzione fra una *genesì concettuale* della sovranità delle *leggi positive* (dedotta dalla ragione) ed una *genesì di fatto* innescata da un '*fatto provvidenziale*'¹⁰¹. Infatti, anche alla fine di questo dibattito, Perez non accetta la completa riduzione della sovranità alla volontà del Parlamento. Non si limita a affermare di aver prima detto semplicemente che è "*legittimo quel potere che tutela i dritti dei cittadini, che garantisce e promuove la libertà e lo sviluppo dei popoli*"¹⁰², ma reitera sia il convincimento giusnaturalista, sia il dissenso dal criterio integralmente *giuspositivo* enunciato da Cordova nell'identificare la sovranità con la volontà del Parlamento e del Governo¹⁰³. Una conclusione, questa di Perez, che significativamente viene da qualcuno della Camera inaspettatamente applaudita¹⁰⁴.

Applauso evidentemente minoritario, da parte di chi ha sostenuto il tentato, e fallito, smascheramento (appunto messo in atto soprattutto da Perez, e in parte da Vito d'Ondes Reggio) dell'equivoco richiamo alla 'sovranità del popolo' come unica e determinante legittimazione del primato del potere legislativo, cioè del *diritto positivo* sui valori etici (riferiti al *diritto naturale*) e sui *diritti storici* (codificati nelle istituzioni fondamentali statuali, risultanti da diverse modalità di partecipazione al processo costitutivo di una *società di corpi*, intesa come pluri-cetuale e multi-funzionale).

In ragione di questo assoluto primato del potere legislativo del Parlamento (incontrollabile sia da parte di qualsiasi tipo di referente alla *legge naturale*, sia da parte di *diritti storici* di una *società di corpi*) si rende possibile la finzione (nelle decisioni giuspositive, di questa

¹⁰⁰ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 870.

¹⁰¹ F. P. PEREZ, [Intervento alla Camera dei Comuni del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 864).

¹⁰² *Ibidem*, p. 871).

¹⁰³ "[...] Ma io, negandomi alla dichiarazione della sovranità del popolo, sarò forse in errore. Se è, mi è bello ingannarmi con tre sacerdoti della libertà, Bentham, Romagnosi, Sismondi. E lo so pur troppo, o signori: noi, trascinati dall'onda democratica, non sapremo evitare quel che la Francia faceva nel secolo scorso, ma pensate che quella dichiarazione costò lacrime e lunghi anni di servitù. Iddio non vorrà questo tra noi" (*Ib.*, p. 872).

¹⁰⁴ Camera dei Comuni, seduta del 12 giugno 1848 *Ibidem*, l. c.

volontà egemone) della rivendicazione di un *diritto naturale* all'*eguaglianza politica*, che in realtà non è altro che lo schermo ideologico della minoranza 'attiva' per imporre attualmente una *diseguaglianza politica-sociale-economica*.

Qui siamo in presenza di un riferimento a diritti formalmente configurati come espressione di *diritti naturali* riconosciuti giuspositivamente come *diritti politici* (appunto schermo formale, funzionale al dominio della minoranza 'attiva' in Parlamento e nel Governo).

Si tratta infatti di un primato assembleare che si consolida nelle formule del diritto statale positivo, dove qui si annulla ogni distanza che invece separa drammaticamente l'*eguaglianza nativa* (corollario dell'idea trascendente di un'universale eguale natura) da quello che resta il contesto altamente problematico, ma non impossibile, della traduzione di ogni *diritto naturale* in un *eguagliamento politico*.

Un vero eguagliamento fra le diseguaglianze native (non necessariamente e solo etniche, ma soprattutto di stadi culturali diversamente evoluti) è realisticamente conseguibile solo nel contesto di una difficile composizione fra diversità di inclinazione, di talento, di capacità. Diversità appunto componibili solo nel lungo decorso del processo costitutivo di una *società di corpi*. Quindi non componibili in una società che la febbrile accelerazione del radicalismo rivoluzionario innovativo vorrebbe subito egalitaria (ma solo *formalmente*, perché il vero primato non è quello dei *diritti naturali*, ma quello della volontà egemone della minoranza rivoluzionaria).

Quanto rimane in ombra (alla fin fine anche nelle sagge obiezioni di Perez e di Ondes Reggio) è il quesito - che nessuno sembra porsi - se la distinzione in due *Camere* potesse comunque di per sé bastare ad assicurare che i nuovi deputati ed i nuovi senatori sentissero davvero l'obbligazione di subordinare la loro produzione *decisionista-giuspositiva* sia al primato di non formalmente evocate *leggi naturali*, sia dell'altrettanto non formalmente evocato intervento della *provvidenza* (cui surrettiziamente abbiamo visto aderire anche il sostanzialmente laico, 'democratico', barone Cordova, che a tratti appare persino liberal-monarchico).

Un intervento configurato surrettiziamente, in quanto riferito sì alla sua matrice originaria 'naturalistica-provvidenzialista', che però in realtà spetta allo Stato (ai suoi organi legislativi, al futuro *Senato* e alla futura *Camera dei Deputati*) tradurre in formule giuspositive, intenzionalmente intese a surrogare qualsiasi nesso con la *sostanza* della continuità di *originari principi* (una continuità da concretare, peraltro, nelle nuove situazioni storiche, politiche, cetuali).

Il fatto è che - sempre più nel corso della rivoluzione siciliana - si era venuto affermando il convincimento di dover superare questi

principi originari, in quanto considerati come scaduti di validità etica, politica, istituzionale. 'Scaduti', obsoleti, inattuali (o, forse più esattamente, da rendere tali), ritenuti tali per le loro implicanze 'gerarchiche' (peraltro *inegalitarie* sotto il profilo cetuale e funzionale, ma *eguagliabili* in una prospettiva di interazione fra ambiti distinti), rispetto a quelli formalmente *egalitari* (e sostanzialmente intesi al primato di un *borghesia economica egemone*).

Lungo la linea del rapido affermarsi di un 'diseguale' primato della minoranza attiva, qui in Sicilia si vede il Parlamento convergere gradualmente sulle posizioni di una *minoranza* che (incontrollata ed incontrollabile sul piano della legittimità costituzionale del suo agire e della sua legiferazione) guida la maggioranza della *Camera dei Comuni* (che a sua volta istituzionalmente subordina quella dei *Pari*, per l'iniziativa legislativa e per le decisioni in ultima istanza in caso di disparità).

Una *minoranza* totalmente egemone che si è preoccupata dell'eliminazione uno ad uno dei principali dei fattori di continuità, e alla fine non tanto quello del referente (che appare ora astratto) di lontane origini normanno-sveve, quanto quello della residuale presenza, soprattutto nella *Parìa*, di personalità che si sentivano ancora legate ai costituzionalisti liberali del 1812, che si erano presentati come '*anglo-siculi*' nel proposito di rammodernare l'antica costituzione che in qualche legame non secondario univa Londra a Palermo.

Seguiranno poi altre rescissioni dei legami con la continuità nei confronti di questa rivoluzione costituzionale del 1812, della quale peraltro il Governo provvisorio siciliano, all'inizio del 1848, aveva pur fatto la sua bandiera. Rivoluzione che ora - nel surrettizio, strumentale e del tutto formale riferimento a quella Costituzione - procedeva nella sistematica eliminazione degli altri due fattori della continuità della tradizione costituzionale-rappresentativa improntata alla complessità pluricetuale-plurifunzionale.

Da un lato - a fronte dell'ampio spazio fatto ai *Consigli civici e magistrature municipali* dalla Costituzione del 1812 (che gli dedicava, appunto sotto tale titolo, sia la XII delle *Basi della costituzione di Sicilia*¹⁰⁵, sia l'intera parte finale articolata in tre Capi rispettivamente articolati in 24, 15 e 5 paragrafi)¹⁰⁶ - alla fine nello *Statuto* del 10 luglio 1848,

¹⁰⁵ *Costituzione siciliana del 1812*, in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., pp. 404-405.

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 457-460.

si dedicherà (nel *Tit. V*, enfaticamente intitolato: *Di altre istituzioni costituzionali*) lo scarno art. 80, che riconosceva ai *Municipi* il diritto ad avere in futuro un'altra 'legge speciale'¹⁰⁷.

Dall'altro lato, il fattore di continuità da eliminare era l'autonomia amministrativa ed economica della Chiesa.

¹⁰⁷ "Art. 80. I *Municipi* in ciò che concerne l'azienda del proprio comune si amministreranno da sé, con quelle libertà che saranno garantite e regolate da un legge speciale. [...]" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1151).

Capitolo XVII

Fra il 14-15 giugno 1848 la Camera dei Comuni affronta il quesito dello scioglimento del Parlamento, respinge la proposta di una funzione interinale di una Deputazione del Regno (considerata un pericoloso 'nuovo corpo intermedio') ed invoca invece la funzione della Guardia Nazionale come garante della continuità istituzionale.

Quel che d'altra parte sembra del tutto assente nello *Statuto* che sarà conclusivamente decretato il 10 luglio (e sin qui, a metà giugno, quasi completamente approvato), è l'individuazione da parte dei gruppi politici più attivi di un baricentro politico-istituzionale, cioè di un organismo capace di garantire la distinzione-interazione sia fra il potere esecutivo e quello giudiziario, sia fra le due articolazioni del potere legislativo.

Il pieno palesarsi di tale lacuna ideologico-programmatica si verifica nella seduta del 14 giugno ai *Comuni*, allorché nella discussione sulla costituzione si prendono in considerazione due questioni fra di loro intimamente connesse. La prima è il diritto, o meno, di scioglimento (e di sospensione o di proroga) del Parlamento. La seconda è l'opportunità, o meno, di ricostituire la *Deputazione del Regno*, organismo che aveva infatti avuto nell'antica costituzione la funzione di interinato fra una legislatura e l'altra (onde non lasciare la *nazione politica* senza una rappresentanza in tale intervallo istituzionale).

Si inizia con il dare lettura dell'art. 12 del *Progetto di Statuto*¹. E dopo che il barone d'Ondes Reggio ha letto dalla tribuna il *Progetto*, prende la parola il deputato Romeo, il quale alla proposta di approvazione dell'art. 14 del *Progetto* (che attribuiva all'esecutivo il potere di "sospendersi, prorogare, disciogliersi il potere legislativo nel caso in cui

¹ "Art. 12. Potrà il Re sospendere le sedute fino ad un mese; potrà sciogliere il Parlamento per darsi luogo a nuove elezioni dei Rappresentanti dei Comuni" (*Camera dei Comuni*, seduta del 14 giugno, in: *Ib.*, p. 880).

occupar volesse le facultà esecutive") chiede che si consideri anche il caso di una probabile invadenza dell'esecutivo, qualora si rendesse connivente con la maggioranza parlamentare in finalità intese ad *"usurare, distruggere la libertà nostra, l'indipendenza, i privilegi del popolo siciliano"*)².

A correttivo di questi pericoli, Romeo propone la reintroduzione appunto della *Deputazione del Regno*, definendola come un *"nostro privilegio antichissimo, istituito a sostegno della nostra nazionalità, vigile e forte garanzia de' nostri diritti, che furono illesi fino a che quella nobile istituzione fu esistente"*³. Istituzione che comunque va adesso adattata ai tempi, affinché sia effettivamente l' *"egida della nostra libertà ed indipendenza contro le mene del potere esecutivo"*⁴.

Parere opposto, decisamente contrario a questa ricostituzione, esprime il deputato Natoli, sottolineando che - non essendovi più necessità di un interinato fra due legislature - oggi questa *Deputazione* sarebbe semplicemente un nuovo *corpo intermedio* peraltro sotto la diretta influenza del governo e suscettibile di fornire strumenti allo stesso Re (capo dell'esecutivo), sia per sciogliere a suo arbitrio le *Camere*, sia mettendo a disposizione dei suoi ministri la stessa *Guardia nazionale*⁵.

E invece oggi il *"giudice fra il potere esecutivo e la rappresentanza nazionale dev'essere solamente il popolo"*⁶. Natoli sostiene che un altro *"corpo intermedio"* come questa *Deputazione* complicherrebbe ulteriormente *"la macchina dell'ordinamento dello Stato"*, che - al contrario - si deve cercare *"di rendere semplice"*⁷. Venendo poi al punto centrale in questione, Natoli considera *"giusto e necessario"* il diritto del Re di sciogliere le *Camere*, in quanto potrebbe essere di vitale importanza che il potere esecutivo avesse questo strumento per fronteggiare un Parlamento che non corrispondesse più *"al voto della nazione"*, ossia

² Ignazio ROMEO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 881.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ *"La novella Deputazione sarebbe un secondo Ministero, che agendo senza responsabilità sarebbe sotto alla potente influenza del potere esecutivo. Sotto l'egida di questo nuovo corpo il Re porrebbe sciogliere capricciosamente le Camere, i ministri potrebbero disporre capricciosamente della Guardia nazionale: questa Deputazione, anziché essere la difesa dello Stato, sarebbe lo strumento per abbattere le sue franchigie"* (Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, l. c.

per evitare un contrasto che comporterebbe “la guerra civile, un colpo di Stato”, o quanto meno “la disorganizzazione del Governo”⁸. Al contrario, sarebbe pericoloso il potere di sospendere le Camere⁹.

Parere opposto a queste ipotesi di estremizzazione del conflitto fra esecutivo e legislativo esprime il deputato Calcagno, esortando i colleghi a non vedere “le cose sempre in nero pel Re, sempre in bianco per la Camera”, per cui ritiene meno traumatico per la nazione concedere al sovrano la possibilità di una temporanea sospensiva dell’attività parlamentare, e - eventualmente - solo dopo che questa sospensione sia risultata inutile, si proceda allo scioglimento e all’indizione di nuove elezioni¹⁰.

Prende la parola il deputato Marocco esprimendo nettamente il dissenso sulla concessione al sovrano del diritto di scioglimento delle Camere. Il Deputato osserva che è solo “un’illusione o meglio un sofisma” sostenere che, sciogliendo il Parlamento, il sovrano non farebbe altro che appellarsi “al popolo contro dei rappresentanti”¹¹.

Una tesi contraria a questa di Marocco è espressa dal deputato Francesco Ferrara sulla base del fatto che tale diritto di scioglimento sarebbe pienamente nell’interesse del popolo, in quanto si “esercita nel caso in cui la rappresentanza nazionale sia dal potere esecutivo riguardata come sviata dai suoi doveri”¹². E del resto - essendo tale diritto connesso all’obbligo di “riconvocare” immediatamente il Parlamento - con questo atto l’esecutivo (il Governo e il Re) non farebbe altro che rivolgere “un appello all’opinione pubblica”, la quale potrebbe pronunciarsi a favore del Parlamento, “rieleggendo gli stessi rappresentanti”), ma anche in favore del Governo (“eleggendone di nuovi”)¹³. Poi Ferrara spiega che in una monarchia costituzionale o si conferisce un tale diritto all’esecutivo, oppure si riduce la durata delle Camere “ad uno o due anni, come nelle repubbliche”¹⁴.

⁸ *Ibidem*, p. 882.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 883.

¹¹ Angelo MAROCCO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 885.

¹² Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 884-885.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, p. 885.

A conclusioni diverse giunge invece con il suo intervento il deputato Bertolami, per il quale è già sufficiente a garantire contro esiti dispotici del Parlamento l'averlo articolato in due *Camere*. In ragione di questa articolazione bicamerale, non solo una delle due (il *Senato*) è di per sé "un Consiglio moderatore" (grazie all'età ed all'esperienza dei suoi membri, "e forse" grazie ad "altri elementi ancora, che rassodino il principio della più solenne moderazione"), ma si assicura anche la possibilità di molteplici ripensamenti, di riflessioni e rimandi delle proposte di legge¹⁵. Semmai, - conclude Bertolami - è l'esecutivo che può costituire un problema, come si è visto in un "guerriero" [Bonaparte] che - umiliando l'*Assemblea nazionale* - prese il potere e, "con la sua infernale ambizione", fece guerra all'intera umanità più che "non ai popoli soggiogati dalle invitte sue armi"¹⁶.

A questo punto, interviene di nuovo Natoli, che - oltre all'esempio di Napoleone - ricorda anche quello di Cromwell, concludendo di condividere una delle ipotesi avanzate da Ferrara come correttivo al pericolo di un dispotismo assembleare, cioè la breve durata delle *Camere*¹⁷. E qui cita il caso della costituzione degli Stati Uniti, sia per la durata di due anni dei *Comuni*, sia per la rielezione di un terzo ogni due anni per il *Senato*¹⁸.

Riguardo ai pericoli del dispotismo assembleare, il deputato Romeo osserva semplicemente che gli uomini non mutano come si ritiene che invece possano mutare i principi, le teorie, per cui non è affatto da escludere che il Parlamento si trasformi in luogo di "avventati radicali anarchici", di "uomini disperatissimi" e pericolosi, contro cui il rimedio è sempre sembrato solo quello di conferire all'esecutivo il potere di sospendere le sue sedute¹⁹. E neppure va dimenticato che l'esecutivo stesso può rivelarsi dispotico²⁰. Un invito alla prudenza, questo di Romeo, che peraltro non indica scelte o soluzioni.

Da parte sua, Perez interviene sottolineando nuovamente la sua convinzione dell'insanabile problematicità dell'asserzione che "la so-

¹⁵ Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 886.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 887.

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁹ Ignazio ROMEO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 888.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

vrantità risiede nel popolo", assioma - sottolinea - posto come *incipit* allo Statuto, ma certamente tale da intenderlo solo in maniera formale, poi si rivolge all'assemblea e retoricamente chiede: "[...] *L'avete voi posto per irridere il popolo? Costituiti e divisi i poteri, quale parte risiede in lui di sovranità, qual è il diritto che gli resta da esercitare, se non è quello dell'insurrezione?*"²¹. Inutili i richiami a Napoleone, a Cromwell, esempi che andrebbero bene dove non si considerasse il diritto della Camera di venire immediatamente riconvocata indicando nuove elezioni, infatti - come "*egregiamente osservava il signor Ferrara*" - lo "*scioglimento e la riconvocazione*" non costituiscono altro che "*un appello, un vero appello alla sovranità nazionale*"²².

D'altra parte, - sottolinea Perez - la lunga storia di sanguinose tragedie dimostra che il dispotismo non sta "*solo nell'arbitrio illimitato d'un solo*" individuo, ma si cela sempre laddove tutti i poteri "*senza sindacatura si esercitano da un'unica persona*", sia essa "*collettiva o individua*"²³. Per cui la miglior garanzia delle libertà pubbliche e private non consiste nella "*illimitata potenza*" di un'Assemblea, ma in un'adeguata divisione dei poteri, e cioè nella "*rispettiva indipendenza delle proprie funzioni*", nel reciproco "*contrappeso*"²⁴.

Diversamente incline a considerare una sostanziale corrispondenza fra la *volontà popolare* ed il Parlamento è invece il deputato Carnazza. "*Il Parlamento è composto di elementi popolari*" e ritrova "*nel popolo i suoi amici, i suoi parenti, la sua famiglia*"²⁵. Il Parlamento quindi "*non può ideare di rendersi padrone assoluto, e signoreggiare col dispotismo i suoi fratelli*"²⁶. Il Parlamento "*adunque ha un interesse proprio e personale di sostenere i diritti del popolo*", mentre è il re, l'esecutivo, che "*ha un interesse proprio e personale di accrescere la propria potenza a spese della libertà [...]*"²⁷.

L'intervento del barone d'Ondes Reggio riprende anche qui - ma in certa misura - le asserzioni di Perez, nel senso però di attribuire alla nuova legge elettorale la funzione di fare spazio a '*corpi inter-*

²¹ F. P. PEREZ, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 888-889.

²² *Ibidem*, p. 889.

²³ *Ibidem*, l. c.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 890.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

medi', i quali potrebbero meglio evitare i due estremi del dispotismo dell'esecutivo e di quello parlamentare²⁸. "Adottate, o signori, la legge elettorale, che oggi stesso la Commissione, di cui ho avuto l'onore di essere il relatore, vi ha proposto, e sulle basi più larghe che popolo civile abbia mai goduto, e state tranquilli, lo scioglimento delle Camere non potrà d'un briciolo offendere la libertà del nostro paese ([nell'aula:] Bene! Bene!) [...]"²⁹.

La seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno sembra concludersi con l'approvazione (a maggioranza di 78 voti contro 54) della possibilità di scioglimento dell'attuale *Camera dei Comuni*³⁰. Ma poi si vota poi un emendamento nel quale si prevede invece che "la *Camera nuovamente eletta*" non potrà essere sciolta, tanto meno dal re, e tale emendamento viene approvato "a gran maggioranza"³¹, divenendo poi, il 10 luglio, la seconda parte dell'art. 33 dello *Statuto*, in cui dunque questo art. XII del *Progetto* non troverà posto³².

Il 15 giugno si dà seguito alla discussione sulla *Guardia Nazionale*, argomento che - come si è visto - è una sorta di tematica trasversale a tutti i dibattiti del *Governo provvisorio* e delle *Camere*. Per la verità, già nella seduta dei *Comuni* del 12 giugno l'argomento era venuto alla ribalta nell'ambito della discussione sulla sovranità. E precisamente come una sorta di apparente inciso da parte del barone Cordova, allorché questi aveva obiettato (nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno) a Perez che le vere 'guarentigie' non andavano codificate nello *Statuto*, in quanto "la libertà non si assicura con un

²⁸ "La differenza tra' Governi dispotici e i Governi liberi non consiste nell'essere negli uni i poteri tutti concentrati" in un solo individuo oppure in un'Assemblea, ma nell'essere appunto negli uni [i governi dispotici] questi poteri concentrati ed invece, in quelli liberi, "divisi tra individui e tra vari corpi", e peraltro divisi non "per urtarsi e distruggersi", bensì per "armonizzarsi, corroborarsi, aiutarsi affinché nel tempo stesso nessuno possa assumere tanta prevalenza da opprimere invece di prosperare il popolo stesso" (Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 892).

²⁹ *Ibidem*, pp. 892-893.

³⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 14 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 899-900.

³¹ *Ibidem*, p. 900.

³² Non diversamente, in senso ostile, da tutta una serie di precedenti mozioni contro un potere di scioglimento delle Camere affidato al sovrano, parlarono Giovanni Raffaele, Michele Amari, Matteo Raeli, e "qualche altro rappresentante", per cui alla fine si era deciso "a gran maggioranza di negare al sovrano la facoltà di sciogliere o prorogare il Parlamento" (Cesare SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, cit., p. 33).

pezzo di carta, ma colle baionette della Guardia nazionale”³³. Aveva poi proseguito questo suo discorso rivolgendosi ai colleghi, dicendo loro che sbagliavano nel respingere questa soluzione. “[...] Voi riluttate all’assurdo di questa proposizione, voi volete che si scrivano le guarentigie”, ma perché se non affinché “sappia la Guardia nazionale quali verità deve custodire?”³⁴. La ‘sovranità del popolo’ sussiste solo se interviene la funzione difensiva che la *Guardia nazionale* può assicurare quando la costituzione è violata da parte dell’esecutivo, del re, o dello stesso Parlamento³⁵.

In chiusura della seduta del 15 giugno, a dimostrazione che la questione è ben lungi dall’essere risolta, si ritorna a discutere della legge sulla *Guardia Nazionale*. Se ne approvano, con emendamenti di Perez e di Errante, gli articoli 4-8³⁶. A questo punto Natoli propone un’aggiunta, per cui “le truppe di linea potranno essere richieste dal comandante locale della Guardia nazionale per prestare, nelle fortificazioni dello Stato, quel servizio che esso crederà necessario”³⁷. La proposta viene approvata a maggioranza di 47 contro 27³⁸.

Nel complesso questo gruppo di articoli riguardano il rapporto fra i *Municipi* e la *Guardia nazionale* (stabilendo per essa precise obbligazioni con le autorità locali, sia amministrative che militari). Non

³³ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 866.

³⁴ *Ibidem*, l. c.

³⁵ “Io voglio che si dichiari la sovranità del popolo perchè in quell’ora in cui un potere dello Stato sortirà dal cerchio delle proprie attribuzioni” (anche senza usurpare quelle di un altro potere, “ma invadendo quel che resta al popolo”); o che, “nell’ora in cui un Parlamento vorrà con una legge alienare la libertà del cittadino o l’indipendenza del popolo siciliano, sappia la Guardia nazionale che dovrà dare la carica” (*Ib.*, l. c.).

³⁶ L’art. 4 prevede l’esclusione dalla *Guardia* (sia dei militari in attività di servizio, delle Guardie municipali, delle Guardie doganali, dei Capitani e Compagnie d’armi; sia di “coloro che per la loro condizione sociale non possono servire gratuitamente la patria”; sia di “coloro cui per legge o condanna giudiziaria è interdetto l’esercizio dei diritti politici”); l’art. 5 prevede che il servizio della *Guardia nazionale* dovrà presentarsi “nel luogo del domicilio reale e sarà obbligatorio e personale”; l’art. 6 passa senza discussione; l’art. 7 stabilisce il diritto dei *Magistati municipali* di servirsi della *Guardia nazionale* nel proprio comune, “per far rispettare le leggi, l’ordine e la sicurezza pubblica” (dovere a cui i comandati di detta *Guardia* “non potranno mai rifiutarsi”, anche chiamando in causa “ordini superiori”; l’art. 8 precisa che quel *Comandante della Guardia* “che si negasse, sarà immediatamente destituito” (*Camera dei Comuni*, seduta del 15 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 904).

³⁷ Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 15 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 905.

³⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 giugno 188, in: *Ib.*, l. c.

hanno quindi alcunché a vedere con la funzione di 'custode' della legalità costituzionale cui abbiamo poc'anzi accennato. Il tutto rivela l'incongruenza di attribuire a questo corpo una molteplicità di funzioni: sia di controllo di polizia (con funzione di ordine pubblico al servizio dell'esecutivo); sia di coordinamento con le autorità militari locali; sia - d'altro canto - la funzione di controllo dell'esecutivo stesso e del legislativo. Tutte funzioni senza alcuna specifica qualifica giurisdizionale (e tanto meno costituzionale) se non quella affidata - come diceva Cordova nel suo intervento del 12 giugno - alle sue *'baionette'*.

Parte V

La deriva verso un formalismo egalarario si conferma nella legge elettorale che prefigura la progettualità di una sostanziale cancellazione di ogni distinzione fra ceti politici e ceti economici, nel livellamento amministrativo, funzionale all'egemonia di un 'partito d'azione' (16 giugno-10 luglio 1848).

Capitolo XVIII

Fra il 16-17 giugno 1848, nella discussione alla Camera dei Comuni sulla legge elettorale relativamente ai requisiti per l'accesso al Parlamento, emerge il contrasto fra la rivendicazione del diritto della classe operaia e l'esclusione del proletariato dall'elettorato.

Il 16 giugno riprende la discussione (iniziata due giorni prima) sulla legge elettorale, ora sottoponendo ai deputati il quesito se debbano essere dichiarati elettori tutti i cittadini che, compiuti i ventuno anni, sappiano leggere e scrivere. Criterio considerato riduttivo sia da Vigo che da Perez, il quale si ricollega a quanto Emerico Amari in anni lontani aveva concluso nello stendere le statistiche di un suo lavoro sul diritto penale, criticando gli errori “*di quei sedicenti statistici stranieri, i quali dalla sola meccanica capacità della scrittura credon trarre argomento della cultura di un popolo*”¹. Da parte sua Perez comunque osserva che aumentando l'alfabetizzazione e la cultura, ossia “*col crescere de' lumi crescono ad egual passo i reati*”².

Giustamente - secondo Perez - Emerico Amari “*trovava la radice di questo vizioso corollario*” nell'improntitudine di scambiare “*per cultura intellettuale l'abito meccanico del leggere e dello scrivere*”, e altrettanto fondatamente diceva che questo “*primo grado*” di cultura, lungi dal “*produrre diminuzione di reati, non fa che armare i colpevoli di nuovi strumenti a delinquere*”³. Sulla base dell'esperienza nell'incarico a suo tempo avuto dal *Comitato generale* per lo studio di una riforma della ‘pubblica istruzione’, qui poi lo stesso Perez arriva alla conclusione che (essendo il novantanove per cento degli abitanti della Sicilia analfabeti) se si accettasse tale esclusione allora il diritto al suffragio si ridurrebbe all'uno per cento della popolazione⁴. A conclusione del

¹ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 907.

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ *Ibidem*, p. 908.

suo intervento, Perez sottopone all'assemblea il progetto del "padre Ventura, di Roma" [Gioacchino Ventura], in cui si leggeva che, per il prossimo decennio, al posto di questo criterio dell'alfabetizzazione, prevarrà quello censitario⁵.

Il deputato Natoli definisce il progetto censitario (sia di Perez che di Ventura) ributtante per la ragione, in quanto ormai è un principio universalmente acquisito "che lo ingegno e la virtù non sono solamente nel patrimonio della possidenza", ed a poco giova che nel suddetto progetto si faccia eccezione al criterio censitario per i capifamiglia che appartengono alla *Guardia nazionale*⁶. E, poi, perché mai escludere dall'eccezione i loro figli? Conclude quindi dichiarando il criterio dell'alfabetizzazione irrinunciabile, mentre "qualsiasi altro progetto intenderebbe a ristabilire le caste, le distinzioni, i privilegi", ossia esattamente il contrario di quanto prevede il progetto della Commissione, in cui si "reclama l'uguaglianza e la libertà"⁷. Pertanto Natoli invita i colleghi ad accettare questo criterio dell'alfabetizzazione, "perché la Sicilia altro non domanda che uguaglianza e libertà [nell'aula:] (*Applausi generali*)"⁸.

Sostanzialmente anche il barone d'Ondes Reggio obietta alla posizione di Perez, e - richiamandosi anche lui ad Amari - corregge la valutazione di queste questioni sociali che tale autore (dalle pagine del *Giornale di Statistica*) aveva dato in un'epoca in cui non era esente da pericoli affrontare tali questioni⁹.

Il problema è anche un altro, ossia se il saper leggere e scrivere sia meno importante di pagare un certo ammontare di censo annuale. Un tempo, aristocratici e borghesi avrebbero condiviso questa idea fisiocratica che il possesso di una rendita, nella fattispecie terriera, era indice di capacità politica, oggi però, non soltanto, oltre alla terra anche l'industria produce ricchezza, ma emerge il fatto che questa produzione di "valori materiali" o la maggiore età non siano sufficienti a surrogare un grado di intelligenza ormai necessario per partecipare alla vita parlamentare, che richiede un grado di cultura che può essere assicurato soltanto a partire dalla capacità di leggere e scrivere¹⁰.

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ Giuseppe NATOLI, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 910.

⁷ *Ibidem*, p. 911.

⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 911-912.

Anche il deputato barone Cordova critica il criterio censitario proposto da Perez e dal 'barone' Ventura. Ma Cordova addirittura chiama in causa quei *diritti degli operai* che invece proprio Perez e Ventura vorrebbero escludere, indicando in essi, a torto, la sempiterna causa del disordine sociale¹¹. Secondo Cordova, invece, ogni sovvertimento rivoluzionario viene sempre dall'aristocrazia o dalla borghesia commerciante e finanziaria¹². Al contrario, in condizioni normali, il cetto operaio non è rivoluzionario, ma conservatore¹³.

Significativa questa ambigua ammissione del proprio *status* sociale, cioè di un aristocratico, appartenente ad un cetto indicato da lui stesso come il movente primo, come il vero impulso iniziale ad ogni rivoluzione. Significativa è anche questa apologetica perorazione che il 'democratico' barone Cordova compie in favore del cetto operaio, sostanzialmente definendolo come quietamente conservatore¹⁴. Soprattutto "*in tempo di pace, quando lo sconvolgimento non è ancora avvenuto, quando in somma si fanno le elezioni, la classe degli operai è essenzialmente conservatrice. [nell'aula:] (Applausi a destra)*"¹⁵.

A sua volta il deputato Di Marco sostiene invece "*il diritto di tutti i Siciliani*" ad essere elettori, con la sola eccezione di coloro che "*privi d'industria e di proprietà non vivono che di servizi materiali*", di coloro cioè che sono al servizio "*di chi li comanda*"¹⁶. E dunque siano esclusi

¹¹ Filippo CORDOVA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 916.

¹² "*In ogni sconvolgimento bisogna distinguere il momento che lo produce da quello che lo siegue [sic]. L'impulso viene sempre da un'aristocrazia offesa dal commercio, o dalla banca irritata, ovvero dalla maturità di un'idea che vuole attuarsi ed affermare. Mentre il ricco che ha larghi mezzi di sussistenza può affrontare il disordine, lo paventa il povero, che vive ala giornata. Si chiudono infatti le tipografie, le manifatture, per determinare gli operai a lanciarsi in strada ove sono invitati a prendere parte al movimento con un prezzo, o con una speranza; è questo il secondo momento, in cui la classe degli operai prende parte al disordine*" (*Ib.*, l. c.).

¹³ "*E son sempre gli operai che si vuole escludere. Il signor Perez dirà di no*", ma nel suo emendamento è certo che li esclude, "*perché la più larga categoria da lui voluta è quella della Guardia nazionale, nella quale si ammettono i capi maestri, e non già gli operai, contro i quali si grida la croce come fautori di ogni disordine*" (*Ib.*, l. c.).

¹⁴ "[...] *E pure, è certamente una stranissima maniera di rappresentare tutto la maniera del signor Perez, che nella sua emenda, o in quella del barone Ventura da lui adottata, reclama la rappresentanza delle dodici onze annuali di un piccolo borghese, e nega la stessa rappresentazione ai dodici operai figli di un popolano, ai quali è negato il votare, non essendo servato in quella emenda che ai soli capi famiglia [inquadri nella Guardia Nazionale]*" (*Ib.*, l. c.).

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ Vincezo DI MARCO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16

tutti quelli che impropriamente chiamiamo servi, non “*perché essi non facciano parte del popolo sovrano*”, ma perché il loro voto non “*è mai abbastanza indipendente*”¹⁷. Ma poi lo stesso Di Marco incoerentemente riconosce l’ingiustizia che siano escluse le donne, che definisce come la metà del genere umano, e ne spiega il motivo, dicendo che ciò avviene perché “*sulla base dell’attuale società*” esse vivono in uno stato di dipendenza¹⁸. Di Marco insiste comunque anche lui sull’esclusione della “*classe dei proletari, degli accattoni e di quei tali che mancano dei mezzi qualunque di vita*”, e chiede: “*qual garanzia danno*” (questi “*uomini sventuratamente degradati*”) al libero esercizio del voto?¹⁹.

Secondo Di Marco, diverso invece è il caso degli operai, perché “*essi hanno un’industria*”, ossia non vivono “*del pane di nessuno*” e pertanto sono una “*classe rispettabile*”²⁰. Del resto, - ricorda Di Marco (con qualche suggestione latomistica) - in America al tempo di Franklin si diceva che Dio doveva essere adorato non per la sua antichità, “*né per la sua nobiltà, ma solo perché egli è il primo artefice dell’universo*”²¹. E gli operai sono degli artefici, e quindi hanno diritto di voto. Riguardo poi alle tesi di Perez, anche Di Marco riconosce che almeno nei piccoli comuni la maggioranza è illetterata e dunque sarebbe ingiusto escluderla dal voto, anche se solo per un certo lasso di tempo (come aveva previsto la costituzione del 1812, che considerava per la durata del prossimo trentennio l’eccezione di ammettere gli analfabeti)²².

È poi la volta del deputato Calcagno, il quale rileva che non si è ancora sufficientemente distinto il caso degli elettori dai requisiti richiesti per essere eleggibili. In riferimento alla rivendicazione del pieno titolo per gli operai particolarmente sostenuta da Cordova, Calcagno osserva che alla fine proprio lui stesso, Cordova - mentre “*tanti elogi profondeva*” loro - poi li condannava “*ad uno ingiusto ostracismo*” ammettendo al diritto elettorale solo chi sapesse leggere e scrivere²³. E dal momento che solo uno fra mille sa leggere e scrivere, non si vede il motivo di dover escludere né “*altre classi ancora*

giugno 1848], in: *Ib.*, p. 916.

¹⁷ *Ibidem*, p. 917.

¹⁸ *Ibidem*, l. c..

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, pp. 917-918.

²³ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 919.

più estese", ossia "i piccoli proprietari di terre in tutti comuni del Regno, i quali per lo più sono buoni ed onesti cittadini"²⁴. Del resto, è evidente che sono anch'essi "essenzialmente conservatori", dunque dotati di "una capacità che possa sedere nel parlamento", anche se "spessissimo non sanno legge e scrivere"²⁵. Né si può escludere quegli analfabeti che comunque "facciano parte della Guardia nazionale", e neppure coloro che non potendo appartenere ad essa, per malattia o per età tuttavia possiedano "una rendita di onces 12 l'anno"²⁶.

Invece anche Bertolami concorda con i rilievi avanzati da Perez e da altri, ed sua volta chiede che "per la prima e seconda legislatura saranno ammessi fra gli elettori anche gli analfabeti che forman parte della Guardia nazionale"²⁷. A sua volta, quantunque in maniera un po' involuta, riprende la parola il deputato barone Vito d'Ondes Reggio, il quale (premesso che un suffragio basato su di un censo troppo alto "inevitabilmente produce una casta", mentre uno troppo "basso amplia la corruzione") lancia un anatema contro la pratica di comprare i voti, come spesso accade fra i "ricchi", i quali sono "al proprio egoistico interesse consacrati"²⁸. Conclude pertanto che inevitabilmente l'aristocrazia predominerà, sia essa un'aristocrazia fondiaria, o finanziaria o commerciante, ricca "sia di terra, sia di banca, sia che rammenti avi antichi, sia che rammenti bottegaio il padre"²⁹. Il deputato Venturelli interviene anche lui a favore di Perez notando come il requisito del censo sia solo una delle condizioni da considerare³⁰.

Chiamato in causa più volte, Perez, da parte sua, in un lungo intervento ricorda come oltre al censo economico egli abbia in effetti proposto di considerare appunto altri requisiti, proprio sull'esempio dell'America³¹. Intanto, per la sostituzione del criterio del censo con quello della razionalità, cioè con "il censo de' valori sociali"³². Quindi

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ Michele BERTOLAMI, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 920.

²⁸ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 920-921.

²⁹ *Ibidem*, p. 921.

³⁰ Benedetto VENTURELLI E BALDANZA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 921-922.

³¹ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 922.

³² *Ibidem*, l. c.

non ritiene che si debba escludere dal diritto di voto nessun altro se non - ripete - "*l'accattone, il borsaiuolo, il proletario, il facchino*", colui, infine, che vive con agli "*altrui stipendi*" e che è tanto dipendente dagli altri che "*il suo voto non sarebbe che un'eco*" dell'altrui volontà³³.

Riferendosi a esplicitamente a Cordova, poi Perez precisa che gli operai non sarebbero certo esclusi dall'emendamento da lui proposto. Contrariamente a Cordova, lui non li vuole esclusi sinché non alfabetizzati³⁴. E poi, a voler davvero difendere i cosiddetti '*diritti dei minori*', si dovrebbe ripensare anche la rappresentanza comunale, in quanto questa dei "*Consigli civici non può essere più ristretta di quella della rappresentanza nazionale*"³⁵. Sarebbe assurdo pensare di dare meno garanzie a chi elegge un amministratore locale, rispetto a quelle conferite agli elettori della rappresentanza nazionale. Si devono dunque beneficiare dei medesimi diritti entrambe le due categorie di elettori³⁶.

A queste asserzioni direttamente risponde il deputato Interdonato, il quale non accetta l'esclusione di quelli che Perez chiamati 'servi degli altri'. In società - afferma Interdonato (forse con una punta di confusione ideologica e di demagogia) - molti sostenendo che siamo "*tutti fratelli*" per la religione, e che tutti siamo "*uguali cittadini per la legge*", per cui solo la colpa degrada l'uomo e non la sua condizione sociale³⁷. L'intera società è tutta una trama di rapporti, uno scambio di 'servigi'. Tutti siamo venditori e compratori di servizi. "*L'uomo che serve la società collo ingegno, colui che la serve col braccio, il ministro, il militare, lo avvocato, vendono il loro servizio al Governo, alla patria, al cliente. E servi siam tutti se vendere l'opere proprie è servire*"³⁸.

Dal canto suo, condividendo con Perez il principio che non si possano escludere gli analfabeti, Francesco Ferrara contesta comunque che la maggioranza dei Siciliani sia in questa condizione. Una gran quantità di giornali si stampa e si vende in ogni parte della Sicilia, non solo nelle grandi città, e soprattutto in quelle categorie che la legge elettorale vorrebbe escludere, ossia artigiani e cocchieri³⁹. Così

³³ *Ibidem*, l. c.

³⁴ *Ibidem*, pp. 922-923.

³⁵ *Ibidem*, p. 923.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ Giovanni INTERDONATO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 924.

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ Francesco FERRARA, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 16

come è concepita, la legge elettorale dà il diritto di voto solo a posizioni apicali dei ceti sociali⁴⁰.

“Il punto più basso che voi tocchiate è il capo di bottega”, figura che il *“vostro progetto accoglie”* (mentre *“rigetta i cinquanta garzoni che da lui dipendono”*), anche se costui non sa leggere (*“mentre almeno una diecina di garzoni sa scrivere e leggere”*)⁴¹. Tuttavia, conclude Ferrara, la questione è un'altra. Come ci prova l'esperienza fatta con la costituzione del 1812, quando si dava facoltà a tutti, anche analfabeti, di esercitare il diritto di voto, poi tutti si dovevano rivolgere ad un notaio, il quale votava al loro posto quello che più gli piaceva nel segreto dell'urna⁴². E dunque ora si escludano gli analfabeti, e non si transiga nemmeno per questa legislatura⁴³.

Si giunge così all'approvazione di quello che sarà l'art. 6 dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*⁴⁴.

Il 17 giugno si continua la discussione, ora sul fatto di richiedere gli stessi requisiti per essere elettori e per essere eletti, ossia che *“le condizioni per l'eleggibilità”* siano *“uguali a quelle per l'elettorato”*⁴⁵. Nel dibattito, torna la questione della rappresentanza a livello municipale, se cioè nei collegi elettorali comunali si debbano eleggere i propri rappresentanti per l'assemblea nazionale. Il deputato Natoli taglia corto a questa questione (mai del tutto esaurita) di un riconoscimento del diritto di rappresentanza diretta degli interessi locali⁴⁶.

giugno 1848], in: *Ib.*, p. 925.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 925-926.

⁴² *Ibidem*, p. 926.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ *“Tit. II. Potere legislativo. Capo 1. Elezioni e rappresentanza. Art 6. Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 21 e che sappiano leggere e scrivere sono elettori nel luogo del proprio domicilio o dove abitano da tre mesi”* (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, in: *Ib.*, p. 1145).

⁴⁵ *Camera dei comuni*, seduta del 17 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 927.

⁴⁶ *“Vuolsi da qualcuno che i deputati [delle due Camere] siano scelti per ogni comune dalla classe stessa degli elettori del comune; così si consacrerrebbe il principio che ogni siciliano non può rappresentare la Sicilia, sibbene [sic] il paese ove nacque; e mentre tutti ci siamo studiati a rendere questa terra, per tanti anni per dissensioni municipali sventuratamente infelice, quasi una sola città, oggi si vorrebbe dividere [...], si vorrebbe gettare il germe a nuove gare municipali, si vorrebbe sacrificare il più puro e forse il più splendido trionfo di questa rivoluzione”* (Giuseppe NATOLI, [Intervento, nella seduta del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 929).

È una risposta non solo, nell'immediato, a Perez, ma a tutte le istanze, reiteratamente deluse (in parte forse anche inaccettabili) di dare voce ai municipi, - ma in positivo - dando loro, cioè, la possibilità di eleggere figure davvero rappresentative di interessi dei ceti locali (e non solo comunali, bensì anche dipartimentali o regionali). Ceti, corpi rappresentativi, entità intermedie che spettava al Parlamento organizzare nel senso di una partecipazione politica, facendone strumenti di una valutazione dal basso e dal livello medio sia del funzionamento delle istituzioni locali e nazionali, sia delle violazioni di principi, norme e comportamenti costituzionali. Ciò che era anticipato dalla condorcettiana 'costituzione girondina', intenzionalmente federale.

Nella Sicilia in piena rivoluzione, i membri dei consigli e la vita municipali in realtà restavano abbandonati all'arbitrio di gruppi dominati da interessi 'mono-classe' (di proprietari feudali, oppure di borghesi, oppure di semplici 'prestatori d'opera' inascoltati anche a livello nazionale). Gruppi di per sé incapaci di mediare gli interessi della propria condizione personale, del proprio ceto con quelli delle altre componenti locali e sociali. Lo dimostrano la conflittualità interna agli stessi Municipi, l'endemica precarietà dell'ordine pubblico (certo a livello locale non minore che su scala nazionale), e non ultimo anche le violente resistenze nei confronti del Governo e del Parlamento.

A loro volta, gli eletti tutto potevano ambire fuorché ad accettare un mandato imperativo del municipio, di una provincia o di una regione. Rifiuto che (più o meno latente e indichiarato) comunque apriva la via alla deriva centralistica di un ordine che, alla fine, si riduceva a cercare di imporsi dall'alto, con la repressione (e - come aveva detto Cordova - con *'le baionette della Guardia nazionale'*) di ogni diversità dei modi di partecipazione dei ceti locali alla vita nazionale.

Questo è il sottofondo di tante irrisolte discussioni delle due Camere. E, per tornare a quella del dibattito ai Comuni del 17 giugno, non molto distante da questo sottofondo di ambiguità, rimangono le risposte alle prese di posizione, in particolare a quelle con cui al deputato Natoli volle rispondere il deputato barone Francesco Ventura.

Un intervento molto deciso e a suo modo radicale, che in quanto tale era destinato a suscitare nello sviluppo del dibattito molte critiche e qualche adesione. "Signori" - iniziava Ventura - *"allontaniamoci dalle più filosofiche e adeguate teorie della scienza politica"*, infatti si è già da noi stessi *"proclamato che la sovranità risiede nel popolo, anziché nella*

intera nazione"⁴⁷. Si ammetta pure una rappresentanza che eluda la scelta di propri rappresentanti direttamente da parte dei *Municipi*. Certo, però, si tratterebbe di un criterio in contrasto con la complessa articolazione dei diversi corpi e ceti che compongono la società politica. Infatti, la *Commissione* incaricata di redigere la legge elettorale ha proposto come unici requisiti per essere un elettore sia la maggiore età, sia sapere leggere e scrivere. E questo "*senza ricercarsi in lui altra capacità*", ciò che significa, in altri termini, di adottare "*il pericoloso principio del voto universale nella rappresentanza nazionale; voto che, conducendo direttamente al fatale comunismo, ridurrebbe la Sicilia all'anarchia, e quindi al più deplorabile dispotismo*"⁴⁸.

Un criterio che contrasta con quanto ritengono "*i più saggi pubblicisti*", i quali vi individuano una procedura che riduce il voto a quanto di più funesto si è voluto "*evitare in tutte le Costituzioni antiche e moderne*", da ultimo in quella che è "*la più democratica della repubblica americana, in cui per essere elettore richiedesi un censo vistoso, o il possesso di un valore sociale*"⁴⁹.

Qualora si seguisse questo errato criterio, ora in Sicilia, "*se per nostra disavventura la classe più infima e bisognosa del popolo perverrà a conoscere l'interesse di questo voto universale, certamente, tolto ogni freno, occuperà la cosa pubblica, abatterà le altre classi, nominerà nelle Camere legislative individui della propria categoria*", per cui "*avran luogo allora inevitabili disordini*", e cioè "*sarà sconvolto l'ordine sociale*", e ne risulteranno sia "*l'anarchia e quindi l'inevitabile dispotismo*" che la "*rovina delle nostre istituzioni*"⁵⁰.

Per tali motivi - conclude Ventura - una volta adottato "*il pericoloso principio del voto universale nella rappresentanza nazionale*", noi "*chiameremo a sedere in questa Camera legislativa il ciabattino, il proletario, l'accattone, il bifolco, purché abbiano l'età di anni 21, e sappiano leggere e scrivere; e questi dovranno esercitare il più interessante potere nazionale, quello cioè legislativo*"⁵¹.

Con queste fosche tinte Ventura descrive le conseguenze nefaste di un'apertura indiscriminata alla formazione della rappresentanza

⁴⁷ Francesco VENTURA, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 930.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 930.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

⁵¹ *Ibidem*, p. 931.

parlamentare, quale sarebbe la possibilità conferita a chiunque sia maggiorenne e sappia leggere e scrivere (al di là cioè di ogni accertamento non solo di un rilevante censo, ma soprattutto del *valore sociale* che si richiede all'elettore appunto nella più democratica delle costituzioni, quella americana)⁵². E allora ci si dovrebbe chiedere: se tutti i pubblicisti concordano nel ricercare nelle 'assemblee legislative' degli "*individui capaci e indipendenti, come mai questi due essenziali requisiti potrebbero rinvenirsi in questi esseri miserabili, che il potere esecutivo pe' loro bisogni e per la loro ignoranza potrebbe facilmente con le sue mene corrompere, e rovesciare il nostro politico Statuto?*"⁵³.

Non ci si vede illudere con le "*strane ed immaginarie utopie de' dottrinari*"⁵⁴. Invece si rifletta attentamente sul fattore determinante che più agisce energicamente nel cuore umano, ossia sulla "*molla dell'interesse*"⁵⁵. Molto ristretta è infatti "*la sfera degli eroi*", perché si possa credere che tutti lo siano, e quindi per abbandonarci alla cieca fede nel "*fatalismo della loro onestà*", mentre in realtà "*l'impero de' bisogni sovente fa degradare gli animi più virtuosi*"⁵⁶. È dunque un errore - conclude Ventura - ammettere, come la *Commissione* ha in effetti proposto, che vi siano gli stessi requisiti per essere elettori e per essere eletti. Semplicemente si richiede per "*l'età di anni venticinque, ed una capacità intellettuale e materiale secondo i principi basati nell'Atto di convocazione del Parlamento*"⁵⁷.

Il riferimento a questo *Atto* di lì a poco viene ripreso da un altro deputato. È il sintomo del riaffiorare di una qualche ambiguità foriera di confusioni, di suggestioni presenti sia nell'*Atto* vero e proprio (sancito il 26 febbraio di quell'anno), sia fra questo ed il *Rapporto* con cui la *Commissione* lo aveva presentato (il 25 febbraio). Nel *Rapporto*, infatti, dapprima si erano definiti i criteri per formare la *Camera dei Comuni* su basi nuove rispetto alla Costituzione del 1812. "*L'elemento popolare doveva essere pienamente influente*", ma dovevano anche essere "*tutte le classi del popolo rappresentate, tutte le capacità*

⁵² "E quale interesse or mai potrebbero avere questi esseri degradati alla protezione de' valori sociali che ogni individuo ha il diritto di avere conservati! Quale premura aver potranno pel bene della patria, per la conservazione dell'ordine pubblico! Quale capacità in fine essi avrebbero a dettar leggi sapienti e giuste!" (Ib., l. c.).

⁵³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

trascurate nel 1812, comprese le proprietà fondiarie, industriali, intellettuali, pecuniarie”⁵⁸. Poi però, poche righe più in oltre, la Commissione contraddiceva l’articolazione in classi dei tipi di elettore, ora asserendo che “per quello che riguarda il diritto di essere eletto” pareva alla Commissione che “la ragione” ed il tempo presente non potessero sopportare “che per entrare in una Camera”, per “riformare la Costituzione, e gettar le basi della fortuna della patria, ci volesse altro requisito fuor che la fiducia dell’elettore”⁵⁹. In conclusione la Commissione stessa aveva dichiarato di abbandonare alla discrezionalità del “voto degli elettori la scelta” degli eletti, per cui “non vi è cittadino elettore che non possa entrar nella Camera dei Comuni”⁶⁰.

Invece nel comma 9 dell’Atto emanato il giorno dopo, il 26 febbraio 1848 (ora dal Comitato generale di Palermo) si era meglio precisato il significato di quelle “capacità trascurate nel 1812”, elencando tutta una complessa tipologia di coloro “che saranno elettori” (non insistendo peraltro sulla loro qualificazione in connessione con la proprietà economica e quindi evitando confusioni fra economia e cultura)⁶¹. Inoltre, nell’Atto, riguardo ai requisiti - per essere eletti - al comma 11 si precisava che erano i medesimi requisiti che per essere elettori, ma non si faceva cenno alla rappresentanza nelle Camere, limitandosi ad asserire tale requisito per i rappresentanti del distretto, della città o del municipio⁶².

Omissione forse da riconnettere all’intenzione di definire meglio la rappresentanza locale (municipale, distrettuale e provinciale), cioè riservandosi di definirne successivamente le connessioni con la rappresentanza nazionale. Ciò che comunque non avvenne.

Precisato questa, diciamo, ‘discrepanza’, fra il Rapporto e l’Atto, si capiscono meglio le conclusioni del dibattito del 16-17 giugno, ossia il richiamo del barone Ventura all’opportunità di adottare gli stessi

⁵⁸ Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull’Atto di convocazione del general Parlamento di Sicilia [Palermo, 25 febbraio 1848], in: *Atti del Comitato generale*, cit., p. 156.

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

⁶¹ “[Comma 9. ...] Saranno elettori dei membri del general Parlamento: I. Tutti i proprietari che possiedono una rendita vitalizia o perpetua di onze 18 [...]. II. I dottori o licenziati in qualunque siasi facoltà. III. I membri delle Accademie letterarie, scientifiche ed artistiche. IV. I professori delle Università degli Studi, i membri dell’Istituto d’incoraggiamento, delle Società e delle Commissioni economiche del Regno. V. Tutti i commercianti [...]. VI. Tutti gli artisti e maestri iscritti nelle liste delle Guardie nazionali [...]” (Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia [Palermo, 25 febbraio 1848], in: *ib.*, p. 162).

⁶² *Ibidem*, p. 163.

criteri per essere elettori e per essere eletti deputati. Ma nella stessa seduta del 17 giugno, con l'approvazione del suddetto art. 8 dello *Statuto*, si sancì invece che per essere eletti deputati si richiedessero alcuni requisiti che solo in parte recepivano quelli previsti nel suddetto comma 9 dell'*Atto*. Riguardo poi ai requisiti per essere eletti senatori, l'art. 9 dello *Statuto* - oltre all'età di 35 anni - indicherà l'appartenenza precisamente a ben 10 categorie di cittadini.

Ma sul momento il discorso di Ventura venne affrontato prevalentemente in modo 'personalistico' da altri deputati. Anzitutto, dal barone Vito D'Ondes Reggio che si risentì di essere accusato (con tutta la *Commissione* di cui era membro) di comunismo, di ultra-riformismo. E questo dopo che altri li avevano accusati di essere ultra-conservatori⁶³.

In realtà, dichiara il barone d'Ondes Reggio, la *Commissione* autrice del *Rapporto* non era né ultra-riformista, né ultra-conservatrice, ma riteneva che il Parlamento dovesse fondare una monarchia costituzionale, e "su basi larghissime", recependo - "dei paesi democratici e delle verità più umanitarie" - tutto ciò che fosse possibile, senza che risultasse "in contraddizione coll'indole stessa della monarchia costituzionale" (ossia non in antitesi con la "liberissima stampa" e con una "larghissima, liberissima legge elettorale")⁶⁴. Venendo poi alla dichiarazione del barone Ventura, il barone D'Ondes Reggio chiede retoricamente ai deputati come possa asserirsi che la legge elettorale proposta sia una "legge di comunismo"⁶⁵.

Nell'aula comunque molte voci affermano che la dichiarazione di Ventura "non è da confutare", al che il barone d'Ondes Reggio obietta polemicamente (approvato da "molte voci" con un "Bravo!") che la confutazione "l'hanno fatta la Camera ed il pubblico"⁶⁶. Quando si era approvato l'art. 6 previsto nello *Statuto*.

E qui posto ancora un retorico quesito ("Che si pretende, che le Camere non si compongano che di signori illustrissimi" e di "proprietari nobilissimi?") - al quale dall'aula si risponde rumoreggiando col grido: non fatta però "d'infima classe" - il barone d'Ondes Reggio obietta che d'infima classe non c'è che quella che non ha l'intelligenza⁶⁷.

⁶³ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia, I*, p. 931.

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 931-932.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 932.

Riguardo a chi considerava *infima classe* quella del povero e dell'oscuro, il Barone ribatte che comunque a questo tipo di uomo serve "gran virtù" per "salire a tanta rinomanza da essere a rappresentante del popolo prescelto"⁶⁸. E quando vi riuscisse, egli sarà un nuovo Franklin. E allora non dovrebbe, come quello, pienamente capace di "rappresentare il popolo?"⁶⁹.

In questa seduta, comunque, c'è anche l'intervento di Emerico Amari, il quale si focalizza sul riferimento all'Atto del 26 febbraio 1848, indicandovi la base di questa legge elettorale ancora in discussione, per cui non ritiene condivisibili i timori di Ventura sul suffragio universale, che di per sé non impedisce che si instauri una *aristocrazia del merito* invece che una "aristocrazia del denaro", e non impedisce nemmeno che si possa evitare che le elezioni possano essere manipolate dal potere esecutivo⁷⁰.

Evenienza, quest'ultima che - secondo Amari (che qui sopravvaluta la disponibilità del Parlamento a dare un ruolo ai *Municipi* nella formazione della rappresentanza) - non si può verificare "dappoiché l'indipendenza dei nostri comuni è tale che sfugge ad ogni manovra ministeriale"⁷¹. Qui, cioè, Amari non affronta affatto il quesito di come stabilire un nesso fra il tipo di elezione municipale ed una rappresentanza parlamentare non centralista-livellatrice. Ossia una rappresentanza della sopra accennata *aristocrazia del merito*. Amari si limita a dire che "non vi saranno come in altri paesi quegli agenti del potere esecutivo che per un meccanismo centralizzatore si muovevano come un sol corpo a talento del governo"⁷².

Interviene allora il deputato Calcagno, il quale ritiene siano da distinguere i requisiti per il *diritto di eleggere* (che egli vuole il più ampio possibile) ed il *diritto di essere eletti* (che invece lui considera necessario restringere quanto più è possibile). Per "gli eligibili [sic]" ci vogliono esatte definizioni distinte "capacità e categorie"⁷³. Un conto è, infatti, il suffragio universale, coerente con il principio della sovranità popolare, ma altro conto è l'esecuzione, l'attuazione effettiva

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰ Emerico AMARI, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 532-533.

⁷¹ *Ibidem*, p. 933.

⁷² *Ibidem*, l. c.

⁷³ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

della sovranità, che invece richiede competenze specifiche e capacità individuali⁷⁴. E dunque, se invece non si ponesse nessun criterio selettivo, se non si stabilissero singole categorie di meriti e capacità individuali (se non quelle di saper leggere e scrivere) per essere eleggibili, allora si avrebbe la possibilità che “*un uomo del fango, della più bassa ciurma*”, che sappia solo leggere e scrivere, “*sieda nella Camera dei rappresentanti*”⁷⁵.

Viene il turno del deputato La Rosa, che riprende la distinzione fra il riconoscimento (alla fine del tutto formale) della *sovranità popolare* ed il suo effettivo esercizio. E non solo al livello del diritto di voto, ma soprattutto a quello della concreta capacità politica dei deputati eletti di assicurare il bene della nazione⁷⁶.

Qui Perez pronuncia un confuso intervento sulla questione. Inizia chiedendo perché quei colleghi che ritenevano non si dovesse porre alcun limite al diritto di eleggere (sembrando loro che bastasse “*la fiducia del popolo*” in determinati individui) abbiano poi escluso le donne, i minori di ventuno anni, gli analfabeti⁷⁷. Dichiarò inoltre che il censo di cui si parla non dovesse essere soltanto quello “*territoriale*”, ma anche “*il censo fondato sull'appartenenza dei sociali valori*”, ossia il censo che è “*il fondamento su cui già vanno a riposare le moderne società*”⁷⁸. È questo il riconoscimento della rilevanza sociale del possesso che non consiste solo nella “*proprietà materiale*”, ma anche in

⁷⁴ “[...] Io vedo che per essere elettore basta la capacità di scegliere un rappresentante, ma per essere eligibile ci vuole quella molto più importante di rappresentare; [...] la prima facoltà richiede un mediocre sviluppo di conoscenze, la seconda richiede [...] i più rilevanti requisiti per poter fare il legislatore” (Ib., p. 934).

⁷⁵ Al contrario, “assegnando categorie e capacità per gli elettori, onde degnamente rappresentare il popolo (ed in ciò non intendo circoscrivermi al censo, o ad altre angustie dell'intelletto, ma elargarmi a tutte le capacità possibili), voi avrete fatto una buonissima legge, perché avrete escluso una numerosa classe di certamente incapaci, cioè avete provveduto nel miglior modo possibile alla gran bisogna dello Stato” (Ib., l. c.)

⁷⁶ “Tutti in forza del principio di sovranità, tutti siamo uguali in faccia alla legge [...]. Ma da ciò non segue che voi vedrete con indifferenza un pescivendolo presidente della Suprema [assemblea?]”, mentre si riconosce invece “il bisogno di molte e gravi condizioni che devono concorrere alla scelta, condizioni che ora suppongono un gran valore sociale nell'ingegno dell'individuo, ora i requisiti pecuniari come nei capitani d'armi e negli agenti della finanza” (Gaetano LA ROSA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 936).

⁷⁷ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 937.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 938.

quella “*intellettuale, industriale, artistica*”, attività tutte “*libere e indipendenti*” reciprocamente⁷⁹.

E poi se si adottassero solo questi criteri della maggiore età e dell’alfabetizzazione, si includerebbero nel diritto di voto coloro che “*non sono nè proprietari, nè professori d’una scienza o di un’arte liberale, nè trafficanti, nè artefici*”, bensì coloro che sono “*i veri proletari, accattoni, o quel ch’è peggio uomini la cui esistenza è un mistero*”⁸⁰. E allora perché si dovrebbero escludere anche le donne, i minori di 21 anni?⁸¹

Seguono altri interventi. Intanto quello di Venturelli (il quale legge una serie di restrizioni poste al diritto elettorale negli Stati Uniti), poi interviene Di Marco, che dapprima ritorna anche lui sulla distinzione fra *sovranità formale* di tutto il popolo e quella *sostanziale*, concreta, capacità politica di essere sia elettori che eleggibili⁸². E insiste anche lui sulla corruttibilità di accattoni e proletari, di tutti coloro, cioè, che vivono nell’indigenza e fra i quali sono pochi “*quegli eroi*” che, pur vivendo anch’essi nella misera, “*saranno inaccessibili ad ogni mezzo di corruzione*”⁸³.

Si è motivatamente fatta una rivoluzione in Sicilia - osserva Di Marco - , ma non per “*immetter nei nostri posti pescivendoli ed accattoni*”, bensì “*per esser liberi*”, per non “*dar dei mezzi a nuovi tiranni*”, né semplicemente “*per cambiare despoti*” (che inevitabilmente giungerebbero al potere se si formasse un Parlamento di miserabili, di proletari, di uomini senza una professione o un mestiere)⁸⁴.

A questo punto, riprende la parola Perez, osservando che il “*suffragio universale*” ha sempre caratterizzato “*la maggioranza dell’elemento ritardatorio [sic] a fronte del progresso*”, a riprova che “*il governo diretto delle masse fu sempre a loro stesso dannoso*”⁸⁵. Si limitino dunque le categorie di eleggibili e, se si può verificare che sorga “*un genio tra’ proletari*”, allora questo rientrerà inevitabilmente in una delle categorie degli eleggibili, per cui non si viola alcun principio di eguaglianza politica⁸⁶.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 938.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² Vincenzo DI MARCO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 942.

⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 943.

⁸⁵ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 944.

Su questo stesso tema dell'opportunità o meno di restrizioni, interviene poi il deputato Bertolami che si pronuncia contro il parere della *Commissione* di non porre alcuna limitazione all'eleggibilità. Quindi si richiama a Perez quando cita il diverso contenuto presente nell'*Atto* sottoscritto il 26 febbraio dal *Comitato*, per il quale si erano distinte appunto le sole categorie di eleggibili⁸⁷. Riguardo poi alle obiezioni sul censo, anche Bertolami dichiara che ormai nessuno limita il diritto di essere eleggibile al solo censo proprietario o alle preminenze ereditarie della nobiltà. *“Niuno oggi è sì stolido da far di turibolo a' sozzi idoli pecuniari, come niuno è sì matto da inchinarsi agl'idoli blasonici”*⁸⁸. Ma proclamare oggi *“che nessun valore sociale richieggasi negli eligibili, proclamar che qualunque essere nato fra noi, purché sappia raccapezzar le cifre del suo nome con la penna, possa esser chiamato a regolare i destini dell'Isola, signori, - esclama - [...] mi arretro innazi all'idea che il tristo uso di tal facoltà illimitata potrebbe sconvolgere ogni civile ordine, potrebbe rovesciare l'edificio di questa nostra èra solenne sin dalle fondamenta [dall'aula:] (Vivi applausi)”*⁸⁹. Infine, Bertolami accenna ad una relatività delle forme politiche, nel senso che è possibile oggi che il nostro Parlamento crei *“una repubblica schiava, come potremo avere una libera monarchia costituzionale”*⁹⁰. E del resto - conclude (incontrando il consenso dell'aula) - oggi ci mancano l'opportunità e gli elementi per creare una libera repubblica⁹¹.

Si giunge quindi alla votazione delle modifiche suggerite da Perez, che vengono approvate a maggioranza, dando luogo all'art. 8 dello *Statuto*, in cui si ritrovano - come accennavamo - quelle limitazioni e categorie di eleggibili che erano state indicate già nell'*Atto* del 26 febbraio, ancorché lì riferite in prima istanza ai requisiti per gli elettori⁹².

A questo punto, a nostra volta, si possono trarre alcune conclusioni, in particolare su due questioni. La prima è il fatto che in queste discussioni venne del tutto ignorata da parte di tutti i *Deputati* l'esclusione dal diritto di eleggere e di essere eletti di una specifica

⁸⁷ Michel BERTOLAMI, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 giugno 1848], in: *Ib.*, I. c.

⁸⁸ *Ibidem*, I. c.

⁸⁹ *Ibidem*, I. c.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 945.

⁹¹ “[...] Signori, la repubblica non sorge per una magica parola, nè le cose umane acquistano nuovo battesimo per volontà di legislatori, ma solo per efficacia durevole di leggi: per noi la peggiore delle stoltezze in atto sarebbe voler fondare un edificio politico sovra elementi che non abbiamo. [nell'aula:] (Benissimo! Benissimo!)” (*Ib.*, I. c.).

⁹² *Camera dei Comuni*, seduta del 17 giugno 1848, in: *Ib.*, I. c..

categoria, quella dei *Regolari* (i monaci, gli appartenenti ad *Ordini* ecclesiali dotati di una Regola costitutiva). Avrebbe forse potuto intervenire Gioacchino Ventura, certo memorie della sua appassionata difesa dei *Regolari*, nel 1820⁹³, ma era in missione a Roma, anche se ora molto più 'democratico', e non solo nel rappresentare la Sicilia presso la Corte pontificia⁹⁴.

Una tale esclusione non era certo nella *Costituzione del 1812*, né a ben vedere nemmeno nell'*Atto* del 26 febbraio 1848, ma venne avanzata surrettiziamente, come abbiamo visto (qui, *supra*, nel Capitolo XII), quando la *Camera dei Comuni* aveva affrontato la *vexata* (e *insoluta*) *quaestio* di una '*legge sui municipi*', provvisoriamente delineata con il *Decreto* del 28 maggio. Documento, quest'ultimo, che sin dall'art. 1 (comma 8) escludeva dal diritto elettorale per il *Consiglio civico* "*tutti coloro che hanno professato voti religiosi*"⁹⁵. Posizione che troverà conferma dopo lungo dibattito sia nell'art. 7 dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia* (sancito il 10 luglio seguente)⁹⁶, sia nel successivo art. 10⁹⁷.

⁹³ Gioacchino VENTURA DI RAULICA, *La decisione del 'Giornale costituzionale' sopra de' Regolari riesaminata al tribunale del buon-senso*. Napoli, s.t., 1820; ID., *Considerazioni sopra de' Regolari di d. Gioacchino Ventura teatino, dettate dalle attuali circostanze. Seconda edizione notabilmente accresciuta*. Napoli, presso Raffaele Miranda, 1820; ID., *Lo spirito della rivoluzione relativamente agli ordini regolari, ovvero esame dell'accusa di un giornalista costituzionale e di una disposizione del governo rivoluzionario di Napoli contro gli ordini regolari, pubblicato in Napoli durante la rivoluzione del 1820...* Terza edizione. Imola, Galeati, 1825; ID., *Saggio sul potere pubblico o esposizione delle leggi naturali dell'ordine sociale* [...]. Genova, Dario Giuseppe Rossi, 1859.

⁹⁴ Sull'evoluzione di Ventura, dall'adesione alla rivoluzione costituzionale napoletana del 1820, poi al riflusso conservatore e infine alla conversione 'lamenaisiana' all'idea di una rivoluzione restauratrice dei valori cattolici, si vedano: P. PASTORI, *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997; P. PASTORI, *Un insospettato antesignano del liberalismo cattolico. Nuove coordinate per una biografia politica di Gioacchino Ventura di Raulica*, in: *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*. Istituto di Storia moderna e contemporanea. Università Cattolica del sacro Cuore, II (1996), n. 2, pp. 191-211 [ospitalità per cui sono grato a Cesare Mozzarelli, nel ricordo della sua immatura scomparsa]; Eugenio GUCCIONE, *Saggio introduttivo*, a: G. VENTURA, *Il potere pubblico. Le leggi naturali dell'ordine sociale* (1859). Palermo, Ila Palma, 1988.

⁹⁵ *Legge provvisoria sui Municipi. Decreto del 28 maggio 1848*, *Giornale Ufficiale del Governo di Sicilia*, Palermo, n. 23, 29 maggio 1848 [CG].

⁹⁶ "Art. 7. Non sono elettori: [...] 2. I *Regolari*" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 1145).

⁹⁷ "Art. 10. Non possono essere deputati nè senatori: [...] 7. I *regolari*" (*Ib.*, p. 1146).

La seconda questione è l'esclusione (come abbiamo già in parte accennato, qui *infra*), la dibattuta questione di una *Parìa* ereditaria, che si risolverà per modo di dire, nel senso della semplice conferma, per il momento, di quella presente, ma ovviamente in una prospettiva '*viagère*'.

Capitolo XIX

Sullo sfondo della discussione sulla legge elettorale si delinea (fra il 19-27 giugno 1848) nella Camera dei Comuni l'antinomia fra l'asserita funzione costituente del Parlamento (come organo di una 'rivoluzione permanente') e l'accantonamento della consapevolezza di alcuni deputati della necessità di un organismo di 'custodia della costituzione'.

Ricollegandoci a quanto detto precedentemente in relazione al dibattito alla *Camera dei Comuni* sui requisiti per il diritto elettorale, va precisato che l'argomento venne ripreso pochi giorni dopo, il 19 giugno. L'intervento del deputato Stanislao Cannizzaro in certa misura riassume l'intera questione, a partire dalle conclusioni della *Commissione* a suo tempo incaricata dell'elaborazione del *Progetto* per la legge elettorale. Secondo Cannizzaro si era anzitutto trattato di considerare l'importanza di differenziare sostanzialmente le due Camere. "La Commissione volle che alle due Camere il popolo mandasse direttamente i suoi delegati", mentre quelli "del senato avessero per lo meno l'età di 35 anni"; e che, inoltre, "non si rinnovassero che in frazioni" e "non avessero alcuno stipendio"¹.

Ma "perché?" Chiede retoricamente Cannizzaro. Forse che la *Commissione* attribuiva al *Senato* una qualche particolare funzione che dai *Comuni* non verrebbe pienamente riconosciuta? Dalle questioni che la *Commissione* aveva considerato "si scuopre [sic] che del Senato volle fare un corpo permanente e conservatore degli ordini dello Stato", attribuendo a tale organismo la funzione di "rannodare [sic] le legislature precedenti con quelle che seguono", con questo presupponendo che "l'azione troppo celere di un'Assemblea [i Comuni] troppo spesso rinnovantesi non spingesse alla distruzione l'ordinamento sociale"².

¹ Stanislao CANNIZZARO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 949.

² *Ibidem*, pp. 949-950.

E qui Cannizzaro delinea la necessità di perfezionare ancor più questa distinzione di ruoli, principalmente nel senso di conferire appunto al *Senato* la funzione di *'custode della continuità degli ordini dello Stato'*, la quale andava sottratta all'immediato *suffragio universale*³. È infatti evidente, secondo Cannizzaro, che il popolo sceglie le personalità più vivaci, gli individui più *"dotati di viva fantasia, d'impeto di passioni"*, piuttosto che *"i calmi ragionatori"*⁴. Motivo per cui bisognava porre a carico dei *Senatori* dei requisiti di eleggibilità ancor più rilevanti che non il rinnovo parziale, l'età o il censo. Solo così sussisterebbe una qualche maggiore probabilità che i senatori avessero, oltre che *"la fiducia del popolo"*, anche una *"tendenza a conservare gli ordini attuali dello Stato"*, in quanto organismi *"che rannodino ogni legge colle precedenti"*⁵. E qui Cannizzaro propone che per essere senatore si dovesse avere degli specifici requisiti per assolvere a tale funzione (al tempo stesso conservatrice e innovativa)⁶.

Criteri che al deputato Calcagno ed a Perez sembrano invece troppo restrittivi in ciò che atteneva al censo. Entrambi ripropongono quindi di ampliare l'ammissibilità all'elezione senatoriale sulla base di altri criteri. Si dovrebbe, cioè, ammettere *"un censo di altra natura"* - propone Calcagno - quello cioè *"non si ricava nè dalla terra, nè da altri produttori materiali, ma dal più sacro produttore del mondo, lo ingegno"*⁷.

Si dovrebbe dunque aprire l'accesso al *Senato* a tutti coloro che *"dalla professione delle arti liberali o di scienze ricavano un emolumento di una determinata somma"*, affidando la *"valutazione di questo censo specialissimo* - (in quanto valore non limitato all'aspetto economico, ma dato dal valore professionale) - *al Consiglio civico del proprio domicilio"*, organo che, a richiesta dell'interessato, ne valutasse - con il parere almeno dei quattro quinti dei suoi componenti - *"l'ammontare della conoscenza"*⁸.

³ *Ibidem*, p. 950.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ "1. Possedere una rendita annua perpetua o vitalizia di onces 500; 2. essere stato per due volte scelto a deputato; 3. Essere professore di una delle tre Università di studi del regno; 4. Essere membro dell'Accademia scientifica nazionale o dell'Istituto d'Incoraggiamento; 5. Essere consigliere della Suprema Corte di giustizia; 6. Essere stato ministro; 7. Essere vescovo o arcivescovo del regno, giudice della monarchia, archimandrita di Messina" (*Ib.*, l. c.).

⁷ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 951.

⁸ *Ibidem*, l. c.

Come si vede, qui emerge eccezionalmente quella preoccupazione (carente in altri dibattiti ed interventi) di dare ai *Municipi* una specifica funzione politica. Nondimeno, questo aspetto non è recepito da altri. Infatti, nel corso della seduta, il barone Vito d'Ondes Reggio asserisce di non capire cosa significa, come 'qualcuno' ha sostenuto, "che una Camera legislativa deve essere conservatrice, ed un'altra non conservatrice", dal momento che "il continuo scoprirsi delle verità, il continuo porle in atto formano il progresso della scienza e della civiltà delle nazioni"⁹. Per lui è dunque giusto che le Camere siano due, in quanto si ha così un doppio esame, "e per mezzo di due corpi pieni d'intelligenza", la quale è "la qualità del legislatore"¹⁰.

Ma dove trovarla questa virtù? Non è il patrimonio del ricco. E non si potrebbero trovare, anche a cercarli, dei ricchi che siano stati degli "ingegni sublimi che hanno penetrato negli arcani della natura", strappandone delle "solenni verità"; e che, insegnandole, abbiano beneficiato il "genere umano"¹¹.

Con una qualche presuntiva superiorità specifica della 'classe disagiata', qui il barone d'Ondes Reggio afferma qualcosa di apparentemente opinabile, qualcosa che comunque andrebbe meglio interpretato nel senso di un giusto rifiuto a considerare solo la superiorità della ricchezza come qualità di una 'classe politica'. Certo il Barone eccede, contraddicendo il suo stesso ceto, nel descrivere il "patrimonio del ricco" come se fosse costituito soltanto da "suntuosi palazzi, cocchi dorati, stemperamento di piaceri, non di rado superbie e disprezzo dei poveri e degl'infelici e lusso e vizi"¹².

Qui il Barone (che si professa convinto 'democratico-liberale', e cattolico) dimentica che il fasto e la ricchezza non avevano certo impedito di avere un ruolo politico liberal-parlamentare né a principi come Castelnuovo e Belmonte, né a tanti altri nobili ed alto-borghesi del partito costituzionale del 1810-16.

Individualità liberali, appartenenti a ceti diversi (si pensi all'anglo-filo economista e costituzionalista Paolo Balsamo), ma tutti protagonisti della rivendicazione dell'autonomia siciliana sia fra il 1810-16,

⁹ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 953-954.

¹⁰ *Ibidem*, p. 954.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² *Ibidem*, l. c.

sia di nuovo fra luglio-ottobre 1820. La prima volta contro l'assolutismo di Ferdinando IV, e la seconda contro il radical-democratico parlamento napoletano.

E nemmeno adesso - quanto meno all'inizio della rivoluzione del 1848 - l'agiatezza aveva impedito all'aristocrazia, all'alto clero ed alla borghesia, liberali o meno, di essere acclamati e cooptati dal 'popolo', dalle masse cittadine e dalle corporazioni operaie che li avevano riconosciuti come i capi naturali da acclamare alla guida della nuova Sicilia rivoluzionaria.

Ed ecco però che qui adesso il democratico-liberale e cattolico barone d'Ondes Reggio delimita il ruolo politico della *Parìa* ereditaria, a suo dire fondato solo sul censo elevato. Posizione che invece nessuno dei Deputati ardisce sostenere¹³ limitandosi a considerare il requisito di eleggibilità fondato unicamente il censo elevato¹⁴. "Voi" - dice ai colleghi il Barone - senza rendervene conto ("*e son sicuro senza intenderlo*") - "*ad una casta attribuite così la preponderanza e il monopolio di fare le leggi [in aula:] (Rumori)*"¹⁵.

Sì, insiste il Barone. Voi "*il monopolio alla casta dell'oro attribuite*", e sappiate che "*i molto ricchi non solo otterranno*" d'essere loro stessi i legislatori, "*ma faranno che lo siano i loro parenti, amici, clienti*", per i quali costituiranno sia con il proprio patrimonio, sia "*per mezzo di finte donazioni o vendite*", un "*censo necessario ad essere legislatori, e legislatori loro ligi, loro venduti*"¹⁶.

E qui il cattolico democratico-liberale Barone, con una svolta argomentativa singolare, rivolge il suo atto d'accusa non soltanto sulla *Parìa* ereditaria (del resto, da tutti data per morta, quale che ne fosse l'azione repressiva in atto, intenzionale, programmata o incidentale, colposa), ma anche verso la nuova borghesia, l'emergente ceto economico, che facendo del denaro comunque acquisito un titolo di preminenza, ora mira a sostituire una nobiltà ritenuta parassitaria.

A questo nuovo ceto economico (fatto di piccoli proprietari contadini da poco arricchiti, di '*gabellotti*', o di affaristi di altro genere)

¹³ Allora, "*ditemi perché niuno di voi alza la voce a sostentare la Parìa ereditaria, cioè la ricchezza che si tramanda ai figli, come qualità del buon legislatore, ed invece tutti le gridate addosso la croce?*" (*Ib.*, l. c.).

¹⁴ "*E non siete in apertissima contraddizione volendo che in una ricchezza, la quale s'abbia sia per ereditario dritto sia per altra guisa onesta o disonesta, la qualità di buon legislatore si riponga?*" (*Ib.*, l. c.).

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

il Barone contrappone - forse sottacendone le matrici alto-nobiliari - le figure di grandi magistrati francesi, implicitamente connotandoli con le qualità morali e politiche specifiche di una borghesia non meramente economica, ed anzi decisamente funzionale in senso etico-giuridico e politico¹⁷. E poi, - conclude il Barone - i grandi filosofi politici del passato erano poveri in canna. “[...] Signori, censo non ebbero nè Machiavelli, nè Vico, nè Romagnosi [in aula:] (Bene! Bene!)[...]”¹⁸.

Ma è su di un altro punto la legge elettorale suscita peraltro discussioni significative nella medesima seduta del 19 giugno, ossia sulla decisione se i vescovi dovessero essere o meno senatori di diritto, come in sostanza prevedeva il progetto di legge (relativamente ai “vescovi, gli arcivescovi, il giudice di Monarchia e l’archimandrita di Messina”)¹⁹. Il deputato Vincenzo Di Marco prega il Presidente di porre ai voti la doppia questione: se cioè i vescovi siano senatori di diritto, o se - nel caso che non risultassero considerati tali - potessero almeno essere eleggibili al Senato²⁰.

Qui interviene Perez, che (aderendo a tale impostazione di Di Marco) riguardo alla eleggibilità dei Vescovi, ricorda che tale era la tradizione del primo cristianesimo. “Come a’ tempi primitivi della Chiesa, i vescovi dovrebbero essere nominati dal popolo e dal clero”, così cesserebbe lo scandalo “che sinora si è visto di vescovi commissari di polizia”²¹.

Alle obiezioni a tale conclusione, che anche i Vescovi potessero essere riconosciuti membri di diritto del Senato, Perez esorta a dimenticare una pregiudiziale avversione per il clero alimentata nel secolo scorso da stranieri, personaggi dal pensiero non connaturale “all’Italia, nè al vero interesse della libertà”²². Certo, i vescovi potranno

¹⁷ “[...] Sarà vero adunque, o Signori, che legislatori non indipendenti sarebbero i Lamignon, i D’Aguessau, i Pensey, e lo sarebbero invece que’ tapini che vangando, o sovrastando a chi per loro vanga la terra, un censo hanno acquistato, o quegli altri che dal padre lo ereditarono, o per altro modo lo posseggono?” (Ib., l. c.).

¹⁸ *Ibidem*, p. 955.

¹⁹ *Camera dei Comuni*. Seduta del 19 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 958.

²⁰ Vincenzo DI MARCO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

²¹ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

²² “Credetemi, la libertà del secolo decimonono sarà perchè tutta intera si fonda nel cristianesimo, e più [che] sul cristianesimo, sul cattolicesimo. Da quindi saranno impossibili i Napoleoni, perchè la religione che vivifica il sentimento di libertà insegna che non può farsi gleba degli uomini” (Ib., l. c.).

venire eletti in quanto proprietari, ma non è la stessa cosa che esser senatori di diritto.

In questi tratti c'è da parte di Perez il pieno riconoscimento ai valori della Chiesa, ciò che lo qualifica come un altro tipo di liberale, non radicale. Ma diverso, a mio avviso, dal liberalismo cattolico dei tre 'canonizzati' come tali da Rodolfo De Mattei (cioè il conte Emerico Amari, il sacerdote professor Gregorio Ugdulena ed il barone Vito d'Ondes Reggio, in certa misura animati non da sentimenti 'ultramontani' ma dall'esempio del secondo Lamennais, quello cristiano democratico e rivoluzionario)²³. È in una sua particolare prospettiva che il deputato dottor Francesco Paolo Perez tributa nei termini suddetti il riconoscimento al fondamento liberale del cattolicesimo. E più decisamente dello stesso cattolicissimo liberal-democratico barone D'Ondes Reggio, almeno in questa occasione.

Comunque altri interventi non concordano affatto con le posizioni di questi tre-quattro liberali qualificati come 'ultramontani'. Non concordano né il deputato dottor Silvestro Picardi, né il professor Francesco Ferrara. Quest'ultimo in particolare afferma "che, malgrado l'omaggio da tributarsi ai pastori della Chiesa, non è ragionevole confondere la religione con la legislatura"²⁴.

Nel dibattito interviene poi il deputato Vincenzo Di Marco, il quale subito precisa di non essere mai stato considerato "troppo amatore di preti", ma che nondimeno in questa questione è mosso "da due ragioni a proporre questo dritto pei vescovi di Sicilia"²⁵. Il primo è un doveroso

²³ Rodolfo DE MATTEI, *Tre cattolici siciliani al primo Parlamento italiano*, in: PLURES, *I cattolici e il Risorgimento*. A cura dell'Istituto Luigi Sturzo. Roma, Editrice Studium, 1963, pp. 79-104. Ma già Petruccelli della Gattina aveva individuato in questi personaggi i "tre ultramontani più risoluti della Camera italiana" post-unitaria (F. PETRUCCELLI della GATTINA, *Op. cit.*, p. 141). Anzitutto il barone Vito D'Ondes Reggio, "è il nostro Montalembert, meno la bile e il municipalismo siciliano in più", professore di diritto costituzionale e di diritto internazionale all'Università di Genova, autore di non poche opere di diritto e di filosofia morale, "opere fortemente pensate, elegantemente scritte" (*Ib.*, l. c). Se non ammette tutti "i principi dell'89", ed ardì un giorno dalla tribuna, come un frate cappuccino, chiamare "scellerati gli uomini della Convenzione", lo si direbbe un *revenant*, risorto da più secoli, in un Parlamento come il nostro, "scettico, fortemente temprato dal battesimo della grande Rivoluzione francese", ma nonostante questo, "la seduzione della parola e la considerazione personale che generalmente gode questo focoso cattolico, son tali che tutti lo ascoltano con interesse, nessuno si ribella alle sue eresie sociali, e non pochi si onorano di essergli amici: io, fra essi" (*Ib.*, pp. 141-142).

²⁴ Francesco FERRARA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. I, p. 958.

²⁵ Vincenzo DI MARCO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19

“omaggio” che egli ritiene si debba alla “religione dello Stato”, non dimenticando, comunque, che quando si parla di religione si ha a che vedere con quanto “i popoli hanno di più caro, di più venerabile”²⁶. La seconda ragione è che le leggi sono tanto più rispettate da un popolo quando vengono da un’Assemblea “ove siedono uomini eminenti per dignità, e primati della religione”²⁷.

Secondo Di Marco, non si deve operare in modo che il popolo, o una parte di esso, possa credere “di aver cacciato i vescovi dalle camere legislative. [nell’aula:] (Rumore)”²⁸. Sì, sottolinea Di Marco, “cacciato”, perché i vescovi ebbero sempre il diritto di “sedere nei nostri parlamenti”, e voi - dice rivolgendosi ai colleghi - “mentre vi si propone in questa legge di conservare a vita i Pari attuali, voi dite ora che i vescovi non abbiano più lo antico diritto, e che si rimangano tra la sfera degli eligibili [sic], come la comune dei cittadini”²⁹. La conclusione di Di Marco è che gli uomini di Stato non possono abbandonarsi ad idee di “progresso quando le opinioni popolari” - il cui “primo movente [...] è la religione” - non lo assecondano³⁰.

Gli risponde il deputato Giuseppe Natoli, che quantunque professi anche lui di venerare la religione, nondimeno afferma che “i vescovi e gli altri prelati [...] non debbano la condizione di senatore di diritto ottenere”, in quanto non si devono distrarre dalle “sante cure del loro ministero”³¹. Del resto, - aggiunge - quando di diritto facevano parte del parlamento era perché vi compartivano in veste di feudatari, non diversamente dai baroni, da quando nel medioevo combatterono assieme a loro nelle Crociate. Ma oggi, che da gran tempo sono venuti meno i feudi, è cessato anche questo loro diritto³².

L’elemento religioso, “quantunque rispettabile” non può condurli nell’assemblea dei senatori, e “in questo momento i vescovi ed arcivescovi non sono gli eletti del popolo” ma “del dispotismo”³³. E dunque non si capisce come il popolo, “che conosce la loro origine”, dovrebbe avere “in essi la fiducia indispensabile per legare il rappresentante e i

giugno 1848], in: *Ib.*, p. 959.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ *Ibidem*, l. c.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ Giuseppe NATOLI, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

³² *Ibidem*, l. c.

³³ *Ibidem*, l. c.

rappresentati"³⁴. Riguardo all'intervento di Perez, Natoli gli imputa di vagheggiare "i primi tempi del Cristianesimo", cioè di auspicare "che ritornò al popolo il diritto di eleggere i suoi vescovi", ma se "quei bei tempi del Cristianesimo tornassero, la quistione [sic] resterebbe sempre la stessa", perché non si vede per qual motivo si dovrebbe supporre che sia un "buon legislatore colui che altro non era se non che buon cristiano"³⁵.

E quand'anche il popolo trovasse un "sacerdote virtuoso, ricco di pietà evangelica, fratello più che cittadino", e lo eleggesse a vescovo, in quel momento cercherebbe "l'ottimo pastore, e non il buon legislatore"³⁶. Ma con questo negare ai prelati "il diritto di essere senatori a vita" - precisa Natoli - lui intende comunque assicurare loro "la possibilità di essere eletti" a tale carica come ogni altro cittadino³⁷.

Apparentemente 'per inciso', Natoli viene poi sulla questione delle proprietà ecclesiastiche, quando contesta che i vescovi siano eleggibili sulla base di proprietà, perché egli ritiene che queste non sono certamente di loro. "I vescovi nulla posseggono", e quello che hanno è destinato "ai poveri ed allo splendore della Chiesa"³⁸. Sono infatti dei semplici "amministratori", piuttosto che "possessori delle rendite della Chiesa", e sulla base di queste argomentazioni, in sostanza Natoli vuol convincere i colleghi a togliere ai vescovi "la rappresentanza a vita", poiché questa abolizione implicherebbe anche ricondurre "il sacerdozio fra i suoi veri elementi"³⁹.

Interviene il deputato Giuseppe La Porta, il quale ritorna sulla proposta di Perez di far eleggere i vescovi dal popolo, ammettendo che in tal modo si potrebbe arrivare ad eleggere contestualmente "il vescovo ed il senatore nella stessa persona"⁴⁰. Ma poi conclude osservando che, anzitutto, ci vorrebbe più tempo di quanto la situazione oggi richieda e, soprattutto, che questo tipo di elezione potrebbe forse ottenersi solo attraverso "la riforma dell'ultimo concordato col capo della Chiesa", per cui adesso è meglio limitarsi a dichiarare i vescovi non senatori di diritto, ma eleggibili⁴¹.

³⁴ *Ibidem*, l. c.

³⁵ *Ibidem*, pp. 959-960.

³⁶ *Ibidem*, p. 960.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ Giuseppe LA PORTA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

E qui potremmo ricordare quanto abbiamo precedentemente detto sul fatto che, mesi prima, a Roma, in quelle stesse circostanze politiche (a mezza via fra radicalismo, conservatorismo e propositi di riforme liberali) proprio Gioacchino Ventura di Raulica aveva proposto appunto al Sovrano Pontefice una riforma in senso rappresentativo-parlamentare dello Stato della Chiesa. Proposta rifiutata dalla stessa *Commissione pontificia* incaricata della riforma⁴².

Comunque, qui, ora, nella siciliana *Camera dei Comuni*, superato quello che potremmo definire il '*diritto storico*' alla rappresentanza parlamentare da parte sia dei Prelati che delle *Parìa nobiliare*, ora i *Deputati* ripetono punto per punto la precedente argomentazione sull'insufficienza del mero criterio censitario per il nuovo Senato. Particolarmente a fronte delle emergenti capacità intellettuali e culturali dal popolo e dal cetto medio. Il deputato Vincenzo Calcagno - posta la domanda retorica ai colleghi se si accontentino del mero "*valore fondiario*", non calcolando affatto il "*valore dell'intelligenza*" - propone che almeno si abbassi il criterio censitario da 500 a 200 once "*per tutti i professori di scienze o arti liberali*"⁴³. I *Deputati* accettano la proposta di includere questa categoria fra gli eleggibili al *Senato*, salvo poi il definire meglio la cifra richiesta, che alla fine viene stabilita in 200 once⁴⁴.

Il 20 giugno i *Comuni* discutono sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità di alcune categorie di impiegati pubblici ad essere eletti *Senatori* o *Deputati*. Ne risulta un lungo dibattito nel quale si confrontano opinioni chiaramente contrapposte. Prende anche in questa occasione la parola il deputato Vincenzo Calcagno, il quale - ammesso che "*l'intelligenza e la probità possono trovarsi in tutti i cittadini dello Stato*" - in sostanza argomenta l'esclusione dell'eleggibilità degli impiegati pubblici a motivo della loro dipendenza dall'esecutivo (asserendo che il governo li può condizionare in termini di promozioni ed avanzamenti di carriera) in quanto tale criterio comprometterebbe

⁴² Si veda quanto qui, *supra*, abbiamo precisato, sul testo di Gioacchino VENTURA, *Sopra una Camera di Pari nello Stato pontificio, opinione del Rev.mo P. D. ... Ex-generale de'Chierici regolari, Consultore della Sacra Congregazione dei Riti, Esaminatore dei vescovi e del Clero Romano*. Roma, Coi tipi di G. Battista Zampi. A spese dell'editore Filippo Cairo [1848].

⁴³ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 961.

⁴⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 19 giugno, in: *Ib.*, pp. 961-962.

appunto “la divisione dei poteri” (che è “la principale guarentigia della libertà”)⁴⁵.

Dopo una lunga disamina della questione, il deputato Filippo Cordova intende distinguere fra impiegati pubblici (tutti rimovibili dal loro impiego e dunque dipendenti dall’esecutivo) e magistrati (e questi inamovibili), ammettendo per i secondi la piena eleggibilità. Sta qui - sostiene decisamente Cordova - la differenza: fra il governo assolutista di un sovrano come Ferdinando (che volle conservare al loro posto tutti gli “*impiegati e funzionari di ogni classe*” nei quali vide “*dei servitori della sua casa*”); ed invece “*un Governo costituzionale*” (nel quale queste diverse classi “*si distinguono*”, nel senso che, mentre “*gl’impieghi amministrativi diventano effettivamente amovibili*”, al contrario “*i giudici debbono essere indipendenti e quindi inamovibili*”, condizione che quindi implica che soltanto questi ultimi siano eleggibili alle Camere)⁴⁶.

A sua volta, il deputato Sebastiano Carnazza rammenta che la Costituzione del 1812 escludeva gli impiegati, e dunque non si vede perché si debba oggi dar luogo a nuove discussioni, anziché adottare la legge che “*è stata dettata dai padri nostri e per la nostra Sicilia*”⁴⁷.

Invece il deputato Giuseppe Natoli è più drastico nel concludere che, se la storia ha dimostrato che eccezionalmente vi sono stati impiegati di alto livello (che hanno osato “*difendere, apertamente in faccia al potere, la libertà*”), più spesso si è visto “*alti impiegati farsi strumento ai capricci sovrani per opprimere le franchigie popolari*”, per cui la sostanziale divisione dei poteri dello Stato e dei distinti ruoli delle Camere potrà aversi solo “*sbandendo dal seno di esse ogni sorta di funzionari, e proibendo ai deputati di ascendere, per qual vogliasi ragione, a qualsiasi genere di impieghi*”⁴⁸.

⁴⁵ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 962-963.

⁴⁶ E qui Cordova ricorda come nella costituzione degli Stati Uniti d’America sia previsto che ogni elezione “*di un novello Presidente si rimette in questione il possesso di circa 12 mila impieghi*”: è un inconveniente “*che rende più turbolenti i partiti, ma [i quali] non perciò saprebbero rinunziare al buon andamento della cosa pubblica, alla libertà ed a tutti gli altri beni che non altrimenti si possono conservare*” (Filippo CORDOVA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, pp. 965-966).

⁴⁷ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 967.

⁴⁸ Giuseppe NATOLI, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 969.

La discussione va avanti sinché il deputato Calcagno pone la domanda del perché mai la *Commissione* abbia ritenuto, “*in questa parte*”, emendare lo Costituzione del 1812 (che escludeva tutti gli impiegati dall’eleggibilità)⁴⁹. Poi la discussione è interrotta (rinviandosi ogni questione in merito) dall’intervento del ministro degli *Affari esteri*, il quale legge alla *Camera* alcuni dispacci pervenuti dai Commissari inviati presso gli altri Stati italiani.

Intanto, il 20 giugno, alla *Camera dei Pari* si dà lettura del messaggio a loro inviato (tramite il Comitato delle Finanze) il 24 aprile dalla *Camera dei Comuni*, avente ad oggetto l’incameramento dei beni della Corona, di Commende e Abbazie⁵⁰. Ma la discussione (dopo l’approvazione dei quattro paragrafi dell’art. I dello *Statuto*) non affronta l’art. 2, anche qui a motivo dell’interruzione dei lavori per dare la parola allo stesso Ministro degli *Affari esteri*, che comunica i dispacci (datati 5-6 giugno) inviati da Torino dai *Commissari* siciliani, relativamente all’accoglienza loro fatta da quella Corte⁵¹.

Comunque, il 21 giugno, alla *Camera dei Comuni* prosegue la discussione della legge elettorale, ora relativamente all’indennità dei *Deputati*. Si approva a loro vantaggio un’indennità facoltativa da pagarsi dai *Municipi*; si passa poi alla questione della durata delle sessioni della legislatura ed al suo eventuale scioglimento⁵².

Il 23 giugno 1848 si prosegue la discussione sulla legge elettorale, adesso: sia sulla “*Costituzione dei collegi ragguagliata alla popolazione in progressione discendente*”; sia sulla “*rappresentanza delle università*” (in sostanza ritornando al “*sistema di elezione stabilito dall’Atto [del 26 marzo] di convocazione del parlamento*”)⁵³.

Riguardo al primo punto, ossia alla *costituzione dei collegi elettorali ragguagliata alla popolazione* va detto che, dopo una lunga pausa sull’argomento (lasciato in sospenso il 3 giugno), adesso se ne torna a parlare appunto all’inizio di questa seduta, quando si ripresenta il quesito dei contenuti sostanziali del ‘*potere reale*’ riconoscibile ad ogni singolo *Municipio*. È in discussione l’art. 9 della legge eletto-

⁴⁹ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 971.

⁵⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 20 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 714.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 712-718.

⁵² *Camera dei Comuni*, seduta del 21 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 981-999.

⁵³ *Camera dei Comuni*, seduta del 23 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 988-989.

rale. Interviene Francesco Ventura, il quale affronta il problema in termini di proporzionalità fra la popolazione e i rappresentanti eletti dai singoli *Municipi*⁵⁴. Ora il quesito si ripropone in questi termini: i deputati rappresentano la *Nazione*, oppure i *Municipi* con il cui voto sono stati eletti? In questo secondo caso, ai *Municipi* sarebbe attribuito un mero potere *formale* nella formulazione della '*volontà nazionale*'. D'altra parte, fino a che punto davvero la *volontà nazionale* sarebbe rappresentata solo dal *potere ministeriale* (ossia dall'esecutivo, che l'eserciterebbe tramite la *Guardia Nazionale*), oppure unicamente dal legislativo (di cui, fra l'altro, la stessa *Guardia Nazionale* è qui definita dal marchese Mortillaro la "*sorvegliatrice più forte*"⁵⁵)?

Un tema che per la verità era stato già - pur riduttivamente - evocato ai *Comuni*, sin dalla seduta del 24 aprile dal barone Cordova, quando era iniziata la discussione di tale legge. In quell'occasione, erano anche intervenuti sia D'Ondes Reggio che Perez, quantunque nel richiamo - che diremmo '*metapolitico*' - alla *provvidenza*, al primato delle leggi *naturali* sulle leggi positive. Argomento più di recente affrontato - come si è visto - dalla stessa *Camera* nella seduta del 12 giugno, nell'argomentazione di Perez sul primato della *volontà delle comunità locali* (luogo di espressione di un *diritto naturale* sancito dalla '*provvidenza*') rispetto al giuspositivismo statale (il *diritto positivo*, '*posto*', cioè, dallo Stato).

A tal riguardo proprio in questa seduta del 23 giugno (pochi giorni prima del 27 giugno, in cui Mortillaro farà le suddette dichiarazioni alla *Camera dei Pari*), ai *Comuni* è denunciato appunto il criterio meramente formale del ruolo politico rappresentativo della *volontà nazionale* nei *Municipi*. Un ruolo che, nell'articolazione dei criteri di accesso alla *Camera dei Comuni*, risulta ridotto al mero criterio numerico definito dalla legge elettorale, la quale sanciva appunto, all'art. 9, semplicemente: "*Sarà eletto un deputato per ogni 6.000 abitanti*"⁵⁶.

Un criterio che il barone Francesco Ventura denuncia come meramente quantitativo, indicandone la matrice nella carta costituzionale delle monarchie di Luigi Filippo, del 1830. Criterio sorpassato dagli eventi della fine di quella stessa '*monarchia borghese*' nel febbraio dell'anno presente, il 1848. Criterio che era stato da quella monarchia più subito che accettato come insuperabile espressione della volontà

⁵⁴ Francesco VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 989.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ *Camera dei Comuni, seduta del 23 giugno 1848*, in: *Ib.*, p. 988.

egemonica del governo e della maggioranza del Parlamento, piuttosto nel rispetto delle minoranze rappresentate dalle autonomie locali (e cetuali, professionali)⁵⁷.

Criterio lesivo, se applicato in Sicilia, di quei diritti che la Costituzione del 1812 e lo stesso *Atto* di convocazione (del 26 febbraio 1848) riconoscevano a determinati *Municipi*, di essere cioè rappresentati secondo un loro ruolo storico differenziato, distinto da altri *Municipi*, sulla base di un loro specifico contributo effettivamente dato nel passato alla Nazione siciliana, ed ancora oggi interessati a darlo non con una loro rappresentatività puramente numerica⁵⁸.

Per cui, secondo Ventura, non si poteva ora sostenere che “*i deputati rappresentano la Nazione, e non già i Comuni*”, poiché sono invece questi *Municipi* che “*eleggono*” davvero i deputati⁵⁹. Motivo per cui non si può ora affermare che “*debba aversi soltanto riguardo*” alla quantità numerica della “*popolazione, e giammai ai comuni stessi*”⁶⁰. Dichiarazione che suscita la viva opposizione del ‘democratico’ barone Cordova, il quale, rivolgendosi al ‘barone’ Ventura, intenzionalmente stigmatizza tali posizioni indicandole come certamente venerande “*perché antiche, ma sventuratamente sono vecchie, e quindi non si possono adottare*”⁶¹.

Sulla ‘democraticità’ di Cordova sussistono significativi dubbi, quantunque dalle giovanili simpatie per il modello parlamentare inglese fosse poi passato a quelle per il sistema monocamerale francese, per cui poi la supremazia, di matrice ‘britannica’, rivendicata dai baroni sui comuni è da lui considerata come il principale ostacolo ad ogni mutamento⁶².

Nella seduta della *Camera dei Pari* del 23 giugno, l’avvocato Stefano Bonelli (*Pari temporale elettivo*) presenta il decreto sul numero legale per le adunanze dei *Consigli civici*. Proposta che altri ‘*Pari*’ considerano di somma urgenza. Ma la questione viene rinviata, dopo due letture e relativi emendamenti, ad una terza lettura⁶³, la quale

⁵⁷ Francesco VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 989.

⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

⁶¹ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶² MONSAGRATI, *Op. cit.*, p. 30.

⁶³ *Camera dei Pari*, seduta del 23 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*.

avverrà a breve, alcuni giorni dopo, nella seduta del 28 giugno 1848, dove infine è approvata⁶⁴.

Una decisione di maggiore rilevanza era comunque stata presa nella seduta del 27 giugno dalla *Camera dei Comuni*, dove - a proposito di modifiche al testo dello *Statuto* - si discuteva l'art. 24, che prevedeva che "I Municipi di Sicilia si amministrano da sé con quelle libertà che saranno garantite da una legge speciale"⁶⁵. Si erano proposti alcuni emendamenti, fra cui uno di Perez, il quale richiedeva che si riflettesse prima di definire il genere di autonomia amministrativa dei *Municipi*, anche perché era da tempo prevista una legge relativa ad associazioni intercomunali ("una legge intercomunale è pendente")⁶⁶. Infine la *Camera* accoglie l'emendamento di Perez e si approva la nuova versione: "Art. 24. I Municipi in ciò che concerne l'azienda del proprio comune si amministreranno da sé con quelle libertà e garanzie che saranno regolate da una legge speciale"⁶⁷.

Di associazioni intercomunali non si parlerà più e la legge definitiva non apparirà negli *Atti*, in quanto rimarrà vigente quella provvisoria. Nondimeno, una momentanea conclusione dell'intera questione si avrà con lo *Statuto* emanato il 10 luglio, che diversificava sostanzialmente il ruolo delle autorità comunali rispetto alla *Costituzione siciliana* del 1812. Nello *Statuto*, infatti, si paleserà la totale elusione sia di qualsiasi autonoma funzione di pubblica sicurezza (demandata alla *Guardia Nazionale*), sia di un definito ruolo istituzionale degli organismi comunali nell'elezione di intermedie 'associazioni intercomunali'. In sostanza, il *Titolo V* dello *Statuto*, - riguardo ad 'altre istituzioni costituzionali' - si limita ad accennare (e solo dopo aver dedicato alla *Guardia nazionale* gli artt. 76-79) alle autorità municipali solo nei due restanti articoli. E precisamente, all'art. 80, dove l'autonomia municipale risulta ridotta comunque a "ciò che concerne l'azienda del proprio comune", con "quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale"⁶⁸. All'art. 81 si precisa che la "salute pubblica" è

III, pp. 730-731.

⁶⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 28 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 766ss.

⁶⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1031.

⁶⁶ F. P. PEREZ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 giugno 1848 alla *Camera dei Comuni*], in: *Ib.*, l. c.

⁶⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶⁸ *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, cit., p. 1151.

affidata ad “un supremo magistrato di salute, indipendente da qualunque potere nell’esercizio delle sue funzioni”⁶⁹. Disposizioni che, si precisa, comunque verranno anche queste definite successivamente da “una legge speciale [...]”⁷⁰.

Ben diversa l’attenzione riservata dalla *Costituzione siciliana del 1812* alle autonomie e funzioni delle autorità locali, rispetto ai due suddetti ‘articoletti’ dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decreto il giorno 10 luglio 1848*, nei quali non si andava appunto oltre l’autonomia amministrativa delle aziende comunali. Si escludeva non solo ogni autonomia delle autorità locali nell’assicurare la sicurezza pubblica, ma ogni possibilità del comune di aggregazione con altri comuni (in associazioni intercomunali, di distretto, di dipartimento, provinciali o regionali) per eleggere in maniera articolata i rappresentanti al Parlamento. Solo riguardo ai distretti, per l’art. 12 dello *Statuto*, veniva riconosciuta una partecipazione di associazioni di distretto all’elezione dei Senatori (in proporzione agli abitanti)⁷¹.

Ampie articolazione erano state appunto previste dalla *Costituzione siciliana del 1812* per assicurare una partecipazione locale delle popolazioni alle elezioni sulla base di interessi individuati in particolari specificità cetuali e locali, e in preminenze storiche acquisite da alcuni municipi (al di là dunque di un mero criterio quantitativo specifico di un’elezione diretta). Nel *Capo V* della *Costituzione siciliana del 1812*, al par. 2, era previsto che: “Tutto il regno [...] si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali [...]. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de’ Comuni due rappresentanti”⁷². Qui, poi, ai parr. 3-5, il criterio non era meramente numerico (ma sapientemente combinato proprio con il riconoscimento di preminenze storiche e politiche, indipendenti dal mero ammontare numerico degli abitanti)⁷³.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 1152.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

⁷¹ *Ibidem*, p. 1147.

⁷² *Basi della costituzione siciliana del 1812*, cit., p. 407. Nel *Capo X* si differenziavano le elezioni per i rappresentanti nei distretti, da tenersi nelle capitali dei distretti stessi (*par. 1*), affidate al controllo di un ‘capitano d’arme’ (*Capo IX, par. 2*), e quelle per i rappresentanti “delle città e terre demaniali”, da tenersi in tali città e terre (*Capo X, par. 2*), e queste affidate (*Capo IX, par. 2*) ad un ‘capitano giustiziere’ (*Ib.*, pp. 410-411).

⁷³ Anzitutto, al par. 3, si precisava che per la città di Palermo i rappresentanti da

Il par. 5 precisava l'eccezione per le città demaniali. "Ma il Parlamento dichiara che questa legge non debba togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali che la godono, ancorché la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché le vicende de' tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbian se non duemila abitanti"⁷⁴.

Nell'ampia parte posta verso la fine del documento del 1812 (intitolata *Istruzioni riguardanti l'articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione de' rappresentanti alla Camera dei Comuni*) ben 29 articoli erano dedicati alle procedure che il "capitano d'ogni villaggio, terra o città" dovrà seguire "per l'elezione de' deputati de' comuni"⁷⁵.

Non è un caso che nel regime parlamentare siciliano, nei mesi successivi a questo giugno del 1848, un intenso dibattito si svolgerà non solo - appunto - su questa 'con-titolarietà' del municipio (termine medio nella sequenza individuata da Cordova per cui la sovranità si sarebbe dovuta identificare nella triade di *individuo-municipio-nazione*)⁷⁶. Ma mai sulle modalità di una tale ipotesi di interazione complessa (sia fra *Municipi*, 'società politica', 'società civile', sia fra 'diritti naturali', 'diritti storici' e 'diritto positivo'). Dopo questo giugno 1848 il dibattito infatti coinvolgerà - a dimostrazione di un'irrefrenabile svolta radical-democratica - la questione del *diritto positivo*, ma non la sua 'interattività' con i principi, i valori e la concreta dimensione storica individuata nei 'diritti naturali' delle singole persone e delle stesse comunità territoriali, i comuni (o municipi), nel 1812 invece riconosciuti titolari di specifici diritti storicamente acquisiti nel concretare i loro *diritti naturali* nelle diverse modalità istituzionali di partecipare alle sorti della nazione (al di là di meri criteri quantitativi).

E dopo aver eluso questo tipo di rappresentanza 'municipale', il Parlamento perfezionerà sia la cancellazione della *Parìa* che l'au-

inviare al Parlamento sarebbero stati sei, e tre per le città di Catania e Messina, a fronte di "qualunque altra città o terra la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime", che ne manderanno due - oltre ai due previsti per il rispettivo distretto (*Ib.*, p. 407). Al par. 4, si precisava che ogni città la cui popolazione arrivava al numero di seimila abitanti avrebbe avuto un rappresentante (*Ib.*, l. c.). E comunque al par. 5 era fatta salva la rappresentanza di città demaniali che ne avevano goduto in passato, quantunque non arrivassero a seimila abitanti, purché non decadute alla consistenza di duemila anime (*Ib.*, l. c.).

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 407-408.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 418-421.

⁷⁶ *Ibidem*, l. c. Si veda il punto precedentemente citato di: CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 867.

tonomia organizzativa ed economica degli organismi ecclesiastici, abolendo di fatto e di diritto la dimensione dei diritti acquisiti dai singoli corpi sociali (i Municipi, la nobiltà ed il clero).

Sul momento, per primo, sarà peraltro questo 'cordoviano' termine intermedio del *municipio* a perdere di rilevanza politica, in una neutralizzazione istituzionale che comincia da quando si era sviluppata la discussione sulla legge elettorale. Una discussione - come si è visto - subito declinata nell'accezione meramente numerica di formale contitolarità dei municipi con la sovranità statale. Contitolarità che solo alcuni dei deputati avrebbero invece apprezzata sulla base di meriti storici acquisiti, dimostrativi di una differenziata qualità di partecipazione (diversa e superiore sia rispetto al criterio egualitario-numerico, sia diversa dalla quieta accettazione della 'volontà statale').

Riguardo comunque agli altri argomenti della seduta del 23 giugno ai *Comuni*, vi si affronta la questione dell'elezione dei *Senatori*, argomento che riguarda da vicino le sorti stesse della *Parìa*. Si dà lettura all'articolo 1 delle *Disposizioni transitorie* del *Titolo VIII* del progetto di *Statuto* ("Nella prima sessione i senatori si divideranno a sorte in due classi, una delle quali durerà quattro anni"), che viene subito approvato all'unanimità, perché la questione è porre un termine alle *Parie* ereditarie, facendo salve per il momento le posizioni degli attuali *Pari*⁷⁷.

Qualche critica emerge nell'esame dell'art. 2 del *Progetto di Statuto*, che recita: "I soli *Pari* temporali che per la legge del 1812 e le susseguenti hanno diritto di sedere attualmente in Parlamento, prendendo il nome di senatori, sono conservati a vita senza che possano farsi rappresentare da procuratori"⁷⁸. Interviene con una dichiarazione il deputato Natoli, il quale ribadisce che la rivoluzione siciliana ha riconosciuto che la 'sovranità' spetta al *popolo*, mentre la *Parìa* si identifica adesso eminentemente con il possesso di proprietà (requisito che del resto attualmente riguarda anche altri ceti economici)⁷⁹. Quello che qualifica

⁷⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1000.

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ "La *Parìa* rappresentava una volta un forte interesse nella società, rappresentava la grande possidenza, chè le terre erano nella massima parte possedute dai baroni del Regno; ma dal giorno in cui furon divelti i vincoli che inceppavano la proprietà, e gli ordini della successione furon ridotti a modo di giustizia, le proprietà sortirono dalle mani degli antichi possessori, e fra il giro del commercio si vider comparire" (Giuseppe NATOLI, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

lo status 'obsoleto' dei *Pari* sarebbe dunque che il solo titolo da loro rivendicabile è la nobiltà. "L'antico *Pari* adunque altro non ha per lui che la rimembranza di ciò che fu, è il titolo di nobiltà che ancora conserva"⁸⁰. Per cui Natoli retoricamente pone il quesito di come - dopo aver dichiarato al popolo che la *sovranità* è sua - si potrebbe ora dirgli "che in Sicilia trovasi una sorta di cittadini", appunto i *Pari*, che "quantunque non eletta, ha il diritto di moderare i destini della patria?"⁸¹.

Insistendo nella sua pregiudiziale critica alla *Parìa*, Natoli arriva a sostenere che si sbaglia ancor oggi in Inghilterra a conservarla⁸², perché questo autorizza quei *Pari* a dire che loro comandano ed il popolo deve semplicemente obbedire. Sbaglierebbero dunque anche i Siciliani a conservare nel nuovo *Senato* anche i *Pari spirituali*, infatti, conservando la *Parìa*, si contraddice alla legge elettorale⁸³. E sarebbe un errore letale comporre un'assemblea in modo tanto eterogeneo, cioè con una parte che impersona il passato, la tradizione, il proprio personale ed esclusivo diritto, mentre l'altra rappresenta davvero il progresso, la rivoluzione, la volontà del popolo⁸⁴.

Secondo Natoli, un vero *Senato* è qualcosa di diverso dal passato, dalla tradizione, e - proprio in quanto è espressione di una classe media - esso rappresenta perciò "una classe moderata del popolo"⁸⁵. Del resto, - sottolinea abilmente Natoli - è stata proprio la nobiltà siciliana la prima a spingersi sulle vie del progresso nel 1812, rinunciando ai suoi privilegi⁸⁶. Ora, quindi, per coerenza, gli attuali nobili *Pari* devono tornare tra il popolo e fondersi con esso⁸⁷.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² "Se togliete l'Inghilterra, ove trovate, signori, una classe di cittadini che ha la pretesa di dire a tutto un popolo: io ho la virtù e l'ingegno di dirigere i tuoi destini; io comanderò sempre, tu obbedirai sempre", mentre invece ormai tutto il mondo ha condannato una simile pretesa (*Ib.*, l. c.).

⁸³ *Ibidem*, p. 1001.

⁸⁴ "Il più gran danno delle assemblee è di comporre di elementi stranieri fra loro, di elementi che per naturale andamento di cose hanno l'interesse di urtarsi, di elementi che rappresentano opposti principi, di elementi dei quali uno invocherebbe il passato, la storia, la tradizione, il proprio diritto; l'altro il presente, il progresso, la rivoluzione e la volontà del popolo, unico dritto che deve signoreggiare il mondo" (*Ib.*, l. c.).

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ "La nobiltà siciliana è stata sempre la prima a spingersi nelle vie del progresso; nel 1812 ella smetteva volontaria i suoi privilegi: il popolo approvava, e la storia tramandava all'età ventura la grandezza del caso" (*Ib.*, l. c.).

⁸⁷ "Sì, tornate nobili *Pari* fra il popolo, e confondetevi con esso; il popolo ve ne sarà grato, e voi diventando senatori per la volontà di lui, dovrete andar superbi per un titolo che la

Va qui segnalata in questa argomentazione una vera e propria sequenza di incoerenze, di ideologiche bipolarità antagonistiche, costituite dal contestuale riferimento: sia al riconoscimento, appunto, dei meriti costituzionali della nobiltà liberale (e poi negarle ora un ruolo); sia a porre in termini di reciproca esclusione tradizione e progresso (passato e presente), per poi scambiare la diversità di classe e di ruoli con l'incompatibilità rispetto all'asserito primato di un'omogeneità assembleare.

A tali antilogie (o antinomie) rispose - in quella stessa seduta del 23 giugno 1848 - Francesco Paolo Perez, il quale volle sottolineare, invece, il debito che la rivoluzione attuale ha verso molti degli attuali *Pari* (verso le loro famiglie e più in generale verso il loro stesso ceto, in quanto essi avevano ben meritato sia nel 1812), sia ora per quanto la loro pubblica utilità non si debba più configurare soltanto come un loro innato diritto⁸⁸.

Fondati motivi per cui - secondo Perez - comunque oggi ci vuole gratitudine verso i *Pari*. E la prudenza - e forse la stessa giustizia - dovrebbero indurre ad accettare l'articolo 2 delle *Disposizioni transitorie* previste dal progetto, al di là di ogni concezione di un *diritto astratto*, ossia riconoscere davvero, sostanzialmente, l'esistenza di un *diritto storico*⁸⁹.

Un ben diverso convincimento manifestava invece la maggioranza dei *Comuni*, i quali rigettarono questo articolo 2⁹⁰, cancellando di fatto ogni sopravvivenza della classe nobiliare pur nella sua più liberale configurazione.

Nella seduta del giorno seguente, il 24 giugno, venne in chiaro un tale intendimento livellatore, che aveva indotto taluno a negare persino ogni durata vitalizia ai *Pari temporali* nel nuovo Parlamento

vostra sola virtù vi procurerà" (*Ib.*, l. c.).

⁸⁸ "So bene che nell'astratto campo del diritto l'articolo della Commissione non regge. Ma se ponete mente a considerazioni di fatto, se pensate che molti fra i *Pari* hanno bene meritato della patria nel 1812 e nel 1848; che il loro numero non potrebbe recar maggioranza nella Camera dei senatori [...] (F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁸⁹ "[...] Se pensate che quella stessa ragione di pubblica utilità, che fa cadere oggi quello che un tempo era un lor dritto, consiglia a non creare umori avversi a una rivoluzione che per unico esempio non ebbe dal dispotismo lasciata veruna classe contraria al nuovo ordine di cose; io credo che gratitudine, prudenza e forse giustizia vi dovrebbero indurre ad accettare l'articolo" (*Ib.*, l. c.).

⁹⁰ L'articolo 2, così come formulato, viene messo ai voti e respinto (*Camera dei Comuni*, seduta del 23 giugno 1848), in: *Ib.*, p. 1002).

(appunto rifiutando il suddetto art. 2). Veniva in superficie persino l'intenzione di stabilire l'assoluto primato di una sola *Camera*, come risulta dal fatto che agli stessi *Senatori* (destinati a sostituire l'antica *Camera dei Pari*) sarebbe stato negato - su emendamento di Errante all'art. 13 del *Progetto di Statuto*, elaborato dalla *Commissione* incaricata di elaborarlo (che poi diverrà l'art. 28 dello *Statuto* definitivamente emanato il 10 luglio) - il diritto di iniziativa in materia di "leggi relative ai sussidi ed alla contribuzioni", lasciando ai *Senatori* il solo "diritto di assentire o dissentire senza farvi modificazione alcuna"⁹¹.

Emendamento a cui comunque si oppose di nuovo Perez, il quale chiese ai colleghi perché adesso, che "le due camere sono entrambe elettive, e partono entrambe dal popolo", si volesse "vietare al senatore il diritto di consigliare, ed ai deputati il diritto ancora più sacro di giovare dei consigli ragionevoli e giusti?"⁹². D'altra parte, nemmeno Perez intendeva qui rivalutare alcuna distinzione che fosse basata semplicemente sulla tradizione liberal-parlamentare siciliana, infatti chiede perché si dovrebbero ora attribuire ai *Senatori* delle "idee tradizionali che prendono radice in un sistema sociale che nulla ha di comune coi tempi attuali?"⁹³. Molto più significativa è però la posizione egalaritaria palesata anche in questa occasione da quello che abbiamo definito un 'democratico-liberale cattolico', cioè il barone Vito d'Ondes Reggio, il quale afferma che non poteva "acconsentire alle idee dei preopinanti, cui devo fare riflettere che nella *Camera dei senatori* non si trova l'elemento totalmente popolare come in quella dei *Comuni*, ed essendo il popolo che paga le imposte, a questa e non a quella appartiene esclusivamente il privilegio delle leggi e dei sussidi, non potendosi dai senatori nè alterare nè modificare"⁹⁴.

Gli risponde il deputato Raeli, meravigliandosi che proprio lui, il barone d'Ondes Reggio, il quale aveva pur sostenuto l'idea che le due *Camere* sono uguali, "ora trovosi di sentimento contrario sulla quistione"⁹⁵. Il *Senato* - sottolinea Raeli - ha il diritto di modificare anche le leggi in questione, poiché anch'esso rappresenta il popolo. "Il *senato* tra

⁹¹ Vincenzo ERRANTE, [Emenda' all'articolo 13 del *Progetto di Statuto*, che i *Pari* avevano proposto fosse modificato], *Camera dei Comuni*, seduta del 24 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 1003.

⁹² F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1003.

⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹⁵ Matteo RAELI, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

noi non rappresenta alcuna casta, alcun interesse speciale, ma lo interesse generale del popolo”⁹⁶. Il Senato non è altro che “una seconda Camera per meglio riflettere sulle leggi” dunque “ha tutti i dritti che alla prima Camera si danno”⁹⁷. E qui Raeli cita le costituzioni del Belgio e degli Stati Uniti, nelle quali “il Senato è rappresentante” ed ha questo diritto di apportare modificazioni anche nel campo tributario e fiscale⁹⁸.

Allora interviene ancora Perez, il quale dà pieno sostegno alla posizione di Raeli, argomentando che anche lui esprime meraviglia verso il barone d’Ondes Reggio, in quanto non comprende come un “nemico accerrimo dei privilegi” come lui potesse invocare ora quello che era un palese privilegio a favore della Camera dei Comuni⁹⁹. Per giunta, - insiste Perez - il Barone si spinge ora a negare “che la Camera dei senatori sia vera rappresentanza del popolo”¹⁰⁰. E perché mai? - chiede Perez - “non sono forse eletti dal popolo coloro che [...] compongono” il Senato?¹⁰¹.

E non va sottovalutato che, fra le proposte per accedere al Senato, ora si richiede (*Statuto*, art. 9, comma 2) persino che ci vogliano ben tre gradi di elezione (nel caso di chi per due volte eletto deputato avrebbe diritto ad essere eletto senatore). “E costoro perché eletti tre volte dal popolo saranno meno suoi rappresentanti di coloro che per una sola elezione furono scelti a deputati?”¹⁰². In conclusione, comunque, la Camera “accoglie a maggioranza”, fra le “diverse emende” quella di Errante¹⁰³.

Nella seduta del 25 giugno si delinea invece un’altra questione che di continuo si ripresenta in Parlamento e nella quasi quotidianità del lavoro dell’esecutivo. C’è infatti un emendamento del deputato Marocco all’art 16 del *Progetto di Statuto* che riguarda la *Guardia nazionale*. A maggioranza l’emendamento viene accolto nella formula seguente. “La Guardia Nazionale è una istituzione essenzialmente costituzionale. Essa elegge da sè stessa i suoi uffiziali, e sarà regolata da un’apposita legge”¹⁰⁴. Formulazione che diventerà l’art. 76 dello *Statuto (Titolo IV. Del potere giudiziario)*.

⁹⁶ *Ibidem*, l. c.

⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹⁹ F. P. PEREZ, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 24 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1004.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ Camera dei Comuni, seduta del 24 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 1005.

¹⁰⁴ Camera dei Comuni, seduta del 25 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 1008.

Su questo argomento della *Guardia nazionale* (che ormai si avvia a divenire parte integrante del testo costituzionale) si torna nella seduta del 26 giugno, quando Perez e Errante propongono “*di inserirsi nello Statuto come legge fondamentale i seguenti articoli di aggiunta riguardanti la Guardia nazionale*”¹⁰⁵.

In sostanza, si tratta dei quattro articoli (fra il 77 e il 79, compresi) che diventeranno parte prevalente dei cinque che costituiscono il *Tit. V (Di altre istituzioni costituzionali)* dello *Statuto*, e tutti e quattro sono relativi al ruolo ‘costituzionale’ attribuito alla *Guardia nazionale*¹⁰⁶. Abbiamo detto: in sostanza, in quanto nella parte approvata, relativa all’art. 77 (che recita: “*La Guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo*”) mancano i casi previsti invece da Perez e Errante per il suo scioglimento¹⁰⁷, la possibilità dell’esecutivo di scioglierla, sentito il parere del Parlamento, e riconvocarla entro tre mesi “*salvo che il Parlamento ne prorogasse il termine*” di scioglimento¹⁰⁸.

Il fatto che fosse molto dibattuto il conferimento di un prevalente ruolo costituzionale a tale corpo, si conferma nella seduta del 27 giugno, quando ai *Comuni* si discutono due articoli specifici.

Il primo, conferma il testo già approvato per l’art. 78 dello *Statuto* (“*I forti d’ogni città del Regno saranno affidati alla custodia della Guardia nazionale*”)¹⁰⁹, respingendo una proposta di redigerlo nel senso di inserirvi “*in tempo di pace*”¹¹⁰. Il secondo, conferma il testo dell’art. 5 del *Progetto*¹¹¹ che poi diventerà l’art. 79 dello *Statuto* (dove si precisa che “*la truppa nazionale di terra, di qualunque arma, non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della Guardia Nazionale di tutto il Regno*”)¹¹². Inoltre, in questa stessa seduta del 27 giugno si procede in tutta fretta all’appro-

¹⁰⁵ F. P. PEREZ-V. ERRANTE, [proposta avanzata nella seduta della *Camera dei Comuni*, del 26 giugno 1848], in: *Ib.*, 1018.

¹⁰⁶ Si tratta degli artt. 76-79 del suddetto *Tit. V* dello *Statuto* (in: *Ib.*, p. 1151) ai quali ci riferiamo in questa ricerca (*infra* e *ultra*).

¹⁰⁷ “*I. Se riunita in corpo ed armata avrà deliberato, usurpando le attribuzioni dei poteri dello Stato; II. Se si sarà opposta o avrà volontariamente lasciato che altri si opponesse alla esecuzione delle leggi sancite dal Parlamento; III. Se avrà illegittimamente adoperato la armi contro i cittadini*” (F. P. PEREZ-V. ERRANTE, [proposta avanzata nella seduta della *Camera dei Comuni*, del 26 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.)

¹⁰⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁹ *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Ib.*, p. 1151.

¹¹⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 1029.

¹¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹² *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Ib.*, p. 1151.

vazione di molti altri articoli del *Progetto*, (destinati a tradursi, con alcuni emendamenti, in altrettanti articoli dello *Statuto*)¹¹³.

Tuttavia, l'elemento che in realtà accomuna questi articoli è dato dal fatto che, se per un verso la maggioranza della *Camera dei Comuni* considera sia la *Guardia Nazionale*, sia l'*Alta corte del Parlamento*¹¹⁴, sia le libertà dei *Municipi*, sia il *Magistrato di salute pubblica*¹¹⁵, come altrettante istituzioni costituzionali; per altro verso - nel *Titolo V* dello *Statuto* (intitolato: *Di altre istituzioni costituzionali*) - non c'è alcun riferimento ad organismi di tutela di principi costituzionali che veramente assicurassero la distinzione-interazione fra i poteri dello Stato. Si veda, ad esempio, fra le magistrature qui sopra citate, il caso del *Magistrato di salute pubblica*, dove si nota appunto meglio l'assenza di un tale referente¹¹⁶.

¹¹³ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 1028-1032. Pertanto si avranno nello *Statuto* le seguenti modificazioni parziali del testo e della numerazione degli articoli. L'articolo 18 del *Progetto* (che definisce il potere esecutivo del re come delegato dal Governo) diventa nello *Statuto* l'art. 34 (il potere esecutivo "sarà esercitato dal Re per mezzo di ministri responsabili eletti da lui"). L'art. 19 (sull'esercizio del potere giudiziario) diventa l'art. 71 (per cui è conferito a "magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal Re"). L'art. 20 (sull'indipendenza dei giudici) diventa l'art. 72 ("il potere giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni sarà indipendente"). L'art. 21 (sull'*Alta corte del Parlamento*) diventa l'art. 73 (che riconosce un'*Alta corte del Parlamento*, "composta dalla *Camera dei Comuni* che accusa, e dalla *Camera dei senatori* che giudica"). L'art. 22 (sulla giudicabilità dei ministri e delle supreme autorità dello Stato da parte di questa *Alta corte*) diventa l'art. 74. L'art. 23 (sull'amministrazione della giustizia) diventa l'art. 75 (che stabilisce che "la giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge"). L'art. 24 (sull'autonomia amministrativa dei *Municipi* "con quelle libertà che saranno garantite da una legge speciale") diventa l'art. 80.

¹¹⁴ Manca (nel *Tit. V* dello *Statuto*, temerariamente intitolato: *Di altre istituzioni costituzionali*) qualsiasi definizione tale da configurare una specificità di almeno una di queste magistrature, l'*Alta corte del Parlamento*. Mancava la definizione di un ruolo specifico nell'interazione fra gli organi istituzionali, tale da farne il baricentro politico-istituzionale, capace di garantire, denunciando ogni violazione della distinzione costituzionale fra i poteri, l'interazione sia fra il potere esecutivo e quello giudiziario, sia fra le due articolazioni del potere legislativo.

¹¹⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 1028-1032.

¹¹⁶ L'art. 25 (sul *Magistrato di Pubblica salute*) diventa l'art. 81 dello *Statuto*, dove è detto che "La pubblica salute è affidata ad un supremo magistrato indipendente da qualunque altro potere. Una legge speciale lo organizzerà, ne misurerà i poteri, e darà le norme per esercitali" (*Ib.*, p. 1152). Articolo approvato senza alcun altro commento, se si eccettua l'inserimento, proposto da Ferrara, della parola "indipendente" nell'esercizio "delle sue funzioni" (Francesco FERRARA, [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 1032.). Ma non si precisano le funzioni e gli organi attraverso cui tale supremo *Magistrato di salute pubblica* poteva svolgere la sua azione. In proposito, manca anche il breve accenno che si

Nel complesso, manca nello *Statuto* un organismo che esercitasse uno specifico ruolo di baricentro politico-istituzionale, cioè che in qualche misura si approssimasse al concetto di quel *jury constitutionnaire* che prima di altri Emmanuel Sieyès aveva invano invocato nel corso della Rivoluzione francese.

Ancora 'incomprensibile' della lacuna in proposito presente nello *Statuto* è la prospettiva rivoluzionaria cui si appellano di continuo *Deputati e Pari*, i quali non potevano ignorare l'antefatto più prossimo alla situazione del Regno meridionale, ossia che un simile organismo di giurisdizione costituzionale era stato effettivamente - come abbiamo rilevato più volte - codificato nella costituzione napoletana del 1799, precisamente nel *Tit. XIII* (significativamente intitolato *Custodia della costituzione*, vera e propria anticipazione del concetto schmittiano di *Hüter der Verfassung*). All'art. 368 (ed ai suoi 5 commi) la costituzione del 1799, pensata e elaborata da Mario Pagano, specificava una vera e propria funzione di controllo costituzionale affidata ad una specifica magistratura (chiamata degli *Efori*, in ricordo dell'antica costituzione spartana)¹¹⁷. Tale funzione, era stata approfonditamente delineata nei suoi tratti essenziali sin dal *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio napoletano* stilato da Mario Pagano e Logoteta¹¹⁸.

In tale *Rapporto* (premessso al testo della *Costituzione napoletana* del 1799) si definivano i compiti dell'*Eforato* nell'ambito di "un'aggiunzione fatta da noi alla Costituzione francese" (fatta nella consapevolezza di

faceva nella Costituzione siciliana del 1812 (e precisamente nel *Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo regno e per lo stabilimento del potere giudiziario*) ad una *Suprema deputazione di salute pubblica* (*Basi della costituzione di Sicilia* (1812), cit., p. 447).

¹¹⁷ "Art. 368. Appartiene esclusivamente al corpo degli efori di esaminare : 1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti; 2. Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione stabilisce; 3. Di richiamare ciascun potere ne' limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione; 4. Di proporre al senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente; 5. Di rappresentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione" (*Costituzione napoletana* [1799]. *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio*, in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., p. 300).

¹¹⁸ Su questo si rinvia alla sapiente ed accurata ricostituzione degli antefatti e del testo della Costituzione del 1799, di: Mario BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di Costituzione della Repubblica napoletana, con in Appendice la ristampa anastatica del testo originale del Progetto*. Roma, Archivio Guido Izzi, 1994.

un possibile dispotismo anche nel regime più democratico)¹¹⁹. Compiti che non solo consistevano nella generale verifica del rispetto della costituzione in tutte le sue parti, ma anche nell'indicare la duplice facoltà di questa magistratura. La prima, di intervenire verso ognuno dei due poteri (laddove avessero ecceduto dalla loro specifica sfera), o di appellarsi al Senato (per sollecitare la revisione di qualche articolo). La seconda, di presentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che risultassero opposte ai principi costituzionali¹²⁰.

Un ulteriore aspetto del confronto con l'ultra-democratica costituzione napoletana del 1799 sarebbe l'esclusiva dell'iniziativa delle leggi (art. 73) riservata al Senato¹²¹, dunque in un rapporto diverso rispetto allo *Statuto* (dove invece, se l'iniziativa spettava, ai sensi dell'art. 26, "ad ambe le Camere", tuttavia era riservava l'esclusiva ai *Comuni* per le leggi relative alle entrate e alle spese dello stato (art. 28)¹²².

Nello *Statuto* siciliano decretato il 10 luglio 1848, non troviamo niente che avesse la minima attinenza con una funzione di 'custodia della costituzione'. Come si è visto nelle precedenti sedute della *Camera dei Comuni*, e come si percepisce in questa del 27 giugno e nelle successive all'inizio di luglio, è comunque innegabile che alcuni

¹¹⁹ "[...] Se il Potere Esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo Legislativo, come lo era la Costituzione francese del 93, in tal caso l'Assemblea assorbirà il Potere Esecutivo, e concentrandosi in essa i Poteri tutti, elle diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione, ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi, che rivalizzino tra loro: ovvero l'usurpazione dell'uno su l'altro per quella naturale tendenza di ogni Potere all'ingrandimento. Ecco la necessità di un altro Corpo di Rappresentanti del Popolo, che sia come Tribunale Supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' Poteri, e li rinchioda ne' loro giusti confini; che abbia in somma la custodia della Costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il Potere Esecutivo nella sua linea, se mai l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un veto al Corpo Legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione [...]" (Ristampa anastatica del testo originale del Progetto, in: *Ib.*, pp. xiii-xiv).

¹²⁰ "Art. 359. Appartiene esclusivamente al corpo degli Efori di esaminare [:] 1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti. 2. Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciocché [sic] la Costituzione stabilisce. 3. Di richiamare ciascun Potere ne' suoi limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel Potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione. 4. Di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della Costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente. 5. Di rappresentare al Corpo Legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principi della costituzione" (*Ib.*, pp. 47-48).

¹²¹ *Ibidem*, p. 10.

¹²² Si veda: *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1148.

deputati dimostrano una qualche consapevolezza della necessità di un tale organismo di controllo costituzionale. Ma lo concepiscono solo per fronteggiare il pericolo di una paralisi dell'esecutivo. Quello che li preoccupa è l'evenienza di un Parlamento in cui prevalessero spinte troppo radicali, incompatibili con il rispetto di un 'minimo' di continuità nei confronti della costituzione del 1812. Dubbi, perplessità, incertezze ed incoerenze che prendono consistenza a partire dalla questione dell'eventuale scioglimento delle *Camere* (appunto a fronte di un insanabile contrasto fra di esse e l'esecutivo).

Argomento che abbiamo già visto, qui, *supra*, nel capitolo XVII¹²³. Ma oltre a quanto abbiamo già detto su tale problema, va ora osservato il tenore della risposte che proprio nella suddetta seduta del 27 giugno vennero da alcuni deputati, nel segno cioè dell'intuizione della necessità di un recupero di questa nozione di '*custodia della costituzione*'. Un argomento che alcuni di essi riferirono non - comunque - all'esperienza napoletana del 1799, bensì alla costituzione degli Stati Uniti¹²⁴, mentre più tardi altri chiameranno in causa le posizioni dottrinarie tedesche (in particolare riferendosi ad un *potere ispettivo* teorizzato, a suo tempo, da Fichte e da Ahrens¹²⁵ a proposito di un *potere neutro* da inserire fra i tre poteri). Ma si è anche visto come questa intuizione non venne approvata dalla maggioranza della *Camera* (e, in subordine, dei *Pari*), convinta che la funzione del parlamento fosse assolutamente indipendente da vincoli costituzionali, ossia 'costituente', tale da attuare - come alcuni sostennero - la rivoluzione *permanente*, ciò che implicava la continua ridefinizione del contenuto e della sostanza stessa dei principi chiamati volta a volta in causa. Dunque formalmente *fondamentali*, ma *fluttuanti* come la tattica messa in opera nella contrapposizione dei diversi partiti.

¹²³ Si ricordi il titolo: Capitolo XVII. *Fra il 14-15 giugno 1848 la Camera dei Comuni affronta il quesito dello scioglimento del Parlamento, respingendo la proposta di una funzione interinale di una Deputazione del Regno (considerata un pericoloso 'nuovo corpo intermedio') ed invocando la funzione della Guardia Nazionale come garante della continuità istituzionale.*

¹²⁴ Il conte Michele Amari si dichiara favorevole a coloro "che negano al Re il potere di sciogliere o sospendere le Camere", e conclude che "la Costituzione americana non conosce la facoltà di disciogliere le Camere, eppure quel popolo non ha sofferto nessuno dei mali che dai preopinanti si temono [...]" (Michele AMARI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 27 giugno], in: *Ib.*, p. 1078).

¹²⁵ È quanto risulta fra l'altro dall'intervento di Vigo contro Cordova, nella seduta del 4 luglio, come qui, più avanti, vedremo.

Altrettanto parziale e momentaneo - si è visto - il referente di alcuni a Constant, il quale aveva pur convincentemente teorizzato un *potere neutro* da affidare al sovrano come quarto potere (anziché concedere l'esclusiva al potere legislativo o all'esecutivo, come in questo *Statuto* siciliano). Il dibattito sullo scioglimento delle Camere riprenderà - come vedremo - nelle sedute immediatamente successive (sia il 1 che il 3 ed il 4 luglio).

Parte VI

Persistenti dissensi fra le due Camere: il sostanziale superamento di ogni diritto storico degli antichi ceti (acquisito nella guida e difesa della società civile e dello Stato); le ambizioni di dittatura dell'esecutivo; le istanze egalarie, surrettiziamente riferite al diritto naturale, strumentali all'egemonia della legislazione statale (21 giugno-30 dicembre 1848).

Capitolo XX

Fra il 21 giugno-31 luglio 1848, nella Camera dei Pari (mentre si continua il dibattito sulla Costituzione e sull'aggregazione allo Stato di abbazie, commende ed ordini cavallereschi) si delinea l'opposizione alla richiesta dei pieni poteri all'esecutivo.

La Camera dei Comuni il 2 maggio aveva discusse (e in parte deliberò) numerose questioni¹, ma è il 3 maggio che si diede inizio al dibattito sull'imposta da far gravare sulle 'prebende ecclesiastiche'. Dibattito a cui parteciparono autorevolmente sia Ventura che Ugdulena. Il barone Francesco Ventura, con citazioni storiche erudite, rivendicò il diritto statutale ad imporre tali gravami sulle 'prebende ecclesiastiche' e l'obbligo d'impiego delle doti monastiche². A sua volta, Gregorio Ugdulena dichiarava esser falso "ciò che il barone Ventura pretende", ossia che "i decreti de' Concilii Lateranensi e, quel che è più, il Concilio di Trento, non sieno stati ricevuti nel Regno di Sicilia"³. Per cui è "ingiusto ed iniquo che un peso particolare si aggravi" su questi chierici, con la sola motivazione che "essi fruiscono" di "benefici ecclesiastici"⁴. Intervento inutile, in quanto poi il provvedimento è approvato dalla Camera.

A giugno, nel più vasto contesto dell'attacco all'autonomia organizzativa ed economica della Chiesa, anche i *Pari* devono affrontare la questione dell'incameramento dei beni delle 'Commende e degli

¹ Sull'assegnazione di un premio a chi avesse costruito mille fucili al mese; sul seguito sui provvedimenti finanziari; sull'obbligo di impiegare per il bene pubblico i capitali dei monasteri; sulla vendita e l'affrancamento dei canoni ecclesiastici; sulle notizie sulla spedizione di La Masa in Calabria; infine sulle tasse da imporre a balconi e finestre (*Camera dei Comuni*, seduta del 2 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 362-368).

² Francesco VENTURA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 3 maggio], in: *Ib.*, pp. 380-381.

³ Gregorio UGDULENA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 3 maggio], in: *Ib.*, p. 379.

⁴ *Ibidem*, l. c.

Ordini cavallereschi' sollevata dalla *Camera dei Comuni*. Pertanto, nella seduta del 20 giugno i *Pari* approvarono il rapporto del Comitato di legislazione, "col quale si dichiara non essere vendibili o affrancabili i censi e le rendite appartenenti ai beni ecclesiastici e corpi morali com'era stato proposto dalla Camera dei Comuni"⁵. Venne anche data lettura al rapporto del Comitato delle finanze relativo al messaggio del 24 aprile 1848 inviato dalla *Camera dei Comuni*, e lo si discusse articolo per articolo. Ma alcuni *Pari* sollevarono la questione della legittimità o meno di quanto proposto. Fra questi il *Pari temporale elettivo* (ossia eletto nella seduta del 14 aprile per supplire le *Parie temporali* vacanti) Sebastiano Lella, che dichiarò legittima la "incorporazione dei beni e renditi appartenenti alle commende ed alle abbazie vacanti" (motivata con il fine di contribuire al reperimento dei "mezzi straordinari per provvedere agli urgenti bisogni della guerra"), ma poi disse di volersi astenere dalla discussione, in quanto i *Pari* non avevano nessuna competenza su una questione finanziaria⁶. La seduta comunque si interruppe per dare lettura alla relazione del ministro degli *Affari esteri* (Mariano Stabile) sull'accoglienza ricevuta a Torino dagli inviati siciliani⁷.

Ripresa la discussione, il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Giovanni De Francischi - premesso che "trattandosi del bene della patria, e perché la patria si salvi, la Chiesa è generosa, [...] pronta a tutti i sacrifici" - precisava che non era però pronta a tradire "l'interesse dei poveri", dei quali è il patrimonio della Chiesa⁸. "E diritto perfettissimo ha la Chiesa a mantenere la sua proprietà", perché le chiese (come è detto "al titolo primo, capitolo primo delle leggi civili" della Costituzione del 1812) si devono considerare "come altrettante persone, e godono dell'esercizio de'dritti civili"⁹. A sua volta, il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Domenico Turano ribadiva il concetto, precisando che, anche riguardo ai frutti di questi beni della Chiesa, lo stato di necessità della nazione siciliana non escludesse comunque l'autorizzazione del Pontefice¹⁰.

⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 20 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 713.

⁶ Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 715.

⁷ Mariano STABILE, Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 717-718.

⁸ Giovanni DE FRANCISCHI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 719.

⁹ *Ibidem*, p. 720.

¹⁰ Domenico TURANO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 20 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

Con maggior realismo il *Pari temporale elettivo*, barone Francesco Vagliasindi (anche lui uno dei *Pari eletti* nella seduta del 14 aprile per supplire le *Parie temporali* vacanti) osservava che il richiesto prestito di 1.200.000 onces c'era solo sulla carta, e quindi a che serviva dire che si "possa soccorrere la finanza siciliana quando si dice che questi beni non appartengono allo Stato?"¹¹. Pertanto, ribadisce il concetto che cioè non si debbano vendere quei beni della Chiesa. Tuttavia, sul momento, anche questa discussione viene rinviata. Del resto, una tanto apparentemente solida e quasi 'miracolosa' convergenza di posizioni sia fra i liberali siciliani di orientamento monarchico e sia fra quelli di idee repubblicane (e - più in generale - fra l'orientamento prettamente laico e quello cattolico, che trasversalmente attraversava i due schieramenti) si infranse poi per diversi motivi. Intanto, sulla questione della trasformazione 'democratica' imposta alla *Parìa*, ma soprattutto a proposito del ruolo della Chiesa, dei suoi organismi e dei suoi beni.

Per essere più esatti tutto si venne delineando - come si è accennato - a partire dalla discussione (nei giorni 8-9 giugno 1848) sull'articolo primo del progetto di *Statuto*, relativo alla religione dello Stato e delle prerogative sovrane¹². A tal proposito, va ricordato che persino il 'liberal-moderato' marchese Fardella di Torrearsa scrive nelle sue memorie che la redazione dello *Statuto* aveva dato luogo a "discettazioni lunghissime sui diversi assiomi di diritto pubblico e costituzionale", nel corso delle quali venne in luce in entrambe le due Camere la preponderanza dei "seguaci delle teorie dei così detti dottrinari francesi"¹³. Un referente a posizioni dottrinarie che comunque furono "alquanto esagerate dai pochi Radicali" siciliani, i quali cercarono di mostrarsi non meno liberali degli altri, pertanto dando luogo a quell'atteggiamento che è sempre espressione di "non profonde convinzioni", e che "forse nelle moderne Assemblee finisce per essere cagione di danni non lievi"¹⁴.

Dichiarazione che farebbe intravedere qualcosa di più di una critica ai danni che il radicalismo ideologico dovette davvero produrre nella vicenda della rivoluzione siciliana. Riguardo però alla questione religiosa, Fardella ricorderà anche come, se vi furono nelle precedenti sedute del Parlamento "insistenze per proclamare l'assoluta

¹¹ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari del 20 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 721.

¹² CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., p. 174n.

¹³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 167-168.

¹⁴ *Ibidem*, p. 168.

tolleranza in fatto di religione”, alla fine non ne prevalse la richiesta, anche se tale partito “*fu vinto [...] più per motivi politici che per idee religiose*”¹⁵. Del resto, sottolineava Fardella, in materia religiosa non si volle troppo innovare, né lo si poteva, poiché il Clero siciliano in prevalenza sosteneva la rivoluzione¹⁶.

Il 21 giugno anche alla *Camera dei Pari* riprende la discussione sulla Costituzione, ora relativamente alle seguenti questioni. Il diritto del re di sciogliere il Parlamento (concesso dai *Pari*, ma alla fine rifiutato nella redazione conclusiva dello *Statuto*). L’iniziativa legislativa, che si approva debba spettare alla sola *Camera dei Deputati*, cioè con l’esclusione del Senato (che sostituirà l’attuale *Camera dei Pari*) per le leggi aventi ad oggetto le entrate e spese dello Stato (eccezione che diventerà poi l’art. 28 dello *Statuto* stesso). La promulgazione delle leggi. Le condizioni per la modifica della costituzione (che costituirà l’art. 94 dello *Statuto*). La libertà della stampa (che il *Pari spirituale elettivo* Calì Sardo vorrebbe limitata al rispetto della religione e dei costumi). Mozione in parte accolta nell’art. 88¹⁷.

Il 23 giugno prosegue la discussione sulla Costituzione, con una mozione del *Pari temporale elettivo* Salvatore Vigo così concepita: “*La Deputazione del regno, quante volte il Re non convocasse il parlamento nel caso e nel tempo preveduto dall’art. 12, chiamerà gli elettori per procedere all’elezione dei Rappresentanti*”¹⁸.

A sua volta, Luigi Ventura propone le seguente ‘emenda’. “*La Deputazione del Regno è ristabilita: essa sarà composta di Deputati e di Pari nel numero e con le attribuzioni determinate dalla Costituzione [del 1812]*”¹⁹. Si mette ai voti, e “*la Camera delibera ad unanimità per l’affermativa e la rimette alla seconda lettura*”²⁰.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ “*Nelle cose religiose non si fu innovatori, e non si poteva ragionevolmente riescire ad esserlo senza distaccare dalla rivoluzione il Clero siciliano che nella sua maggioranza accettolla, e lealmente la sosteneva; sarebbe stato un gran danno, e quindi moderossi solamente il rigore dell’articolo fondamentale della Costituzione siciliana del 1812, e fu detto (Art. 1° dello Statuto): ‘La religione dello Stato è la Cattolica apostolica romana. Quando il Re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto’ [...]*” (*Ib.*, l. c.).

¹⁷ Antonino CALÌ-SARDO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 22 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p. 729.

¹⁸ Salvatore VIGO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 729.

¹⁹ Luigi VENTURA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 730.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

Segue l'intervento del *Pari temporale elettivo* avvocato Stefano Bonelli, il quale presenta un progetto di decreto sul numero legale per le adunanze dei *Consigli civici*²¹. C'è poi la presentazione del progetto del marchese Mortillaro (*Pari temporale elettivo*) per un decreto istitutivo del "*banco Nazionale di Palermo, col nome di banco Nazionale del Regno di Sicilia*"²². Il duca di Montalbo si pronuncia sull'accorpamento in un unico *Banco delle Casse* di quelle esistenti non solo a Palermo, ma anche a Messina e Catania²³.

Segue la lettura del rapporto del *Comitato dell'Interno* sulla precedente richiesta del barone Riso riguardante la "*spesa bisognevole per il mantenimento della Guardia nazionale*"²⁴, nonché la spesa per l'acquisto dei fucili necessari (secondo lui da farsi gravare sui singoli *Municipi*) ma i *Pari* decidono che ogni discussione in materia debba aggiornarsi²⁵.

Il giorno 24 giugno, c'è il seguito della discussione sulla riforma della Costituzione del 1812, ora particolarmente riguardo a due questioni. La prima è ancora una volta quella dell'*Alta Corte del Parlamento*²⁶ (che troverà definizione nell'art. 74 dello *Statuto*)²⁷. La seconda riguarda l'autonomia dei *Municipi*. Argomento, quest'ultimo, che gli stessi *Pari* accolgono nei termini formulati dalla *Commissione*, comunque ben diversi da quello che diverrà l'art. 80 dello *Statuto medesimo*²⁸.

²¹ Stefano BONELLI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 731.

²² Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. p. 733.

²³ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

²⁴ Pietro RISO, Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 23 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 734.

²⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 23 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 735.

²⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 24 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 737.

²⁷ L'abbiamo vista già nella formulazione della *Camera dei Comuni*, qui dai *Pari* approvata e poi sancita nello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1151).

²⁸ Laddove, nello *Statuto*, nell'art. 80, si leggeva: "*I Municipi in ciò che concerne l'azienda del proprio comune, si amministreranno da sé, con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale*" (*Ib.*, l. c.), invece nell'articolo approvato dai *Pari* si leggeva: "*I Municipi di Sicilia si amministreranno da sé con quelle libertà che saranno garantite da una legge speciale*" (*Camera dei Pari*, seduta del 24 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 737). Dove, come si nota, nell'articolo approvato dai *Pari* c'è maggiore ampiezza nel concetto di un'autonomia amministrativa che non delimitandola (come per i *Comuni*) al settore economico

Nella stessa seduta anche i *Pari* (dopo i *Comuni*) discutono la figura del *Magistrato di pubblica salute*, anche loro alla fine approvandola nella forma che diverrà poi l'art. 81 dello *Statuto*²⁹. In effetti, anche qui sulla laconicità di questo articolo si pronunciarono alcuni *Pari*. Intanto, il *Pari temporale elettivo* marchese Vincenzo Mortillaro, il quale criticava il fatto che l'art. 25 del *Progetto* attribuisse al *Magistrato di pubblica salute* un'indipendenza "da qualunque altro potere", principio in cui si percepiva l'attribuzione addirittura di qualcosa di più del 'potere neutro' ipotizzato da Constant (come quinto potere, accanto ai tre tradizionali, anzi quattro, perché il legislativo era anche qui attribuito alle due *Camere*)³⁰.

Ma il dibattito che segue non chiarisce affatto quali siano le funzioni di questo *Magistrato*, se cioè di semplice verifica e controllo del mantenimento dell'ordine pubblico (e quindi dipendente dall'esecutivo), oppure se di garante del rispetto delle norme (e quindi subordinato al potere giudiziario). E dunque non si comprende in che termini, a che scopo sia destinata questa magistratura, posta accanto - va sottolineato di nuovo - alle altre istituzioni costituzionali previste dal tit. V dello *Statuto* (cioè la *Guardia nazionale* ed i *Municipi*).

Inteso come organo costituzionale, il *Magistrato di salute*, tuttavia non sembra dagli altri interventi che i *Pari* volessero farne un organo di difesa costituzionale, un organo 'conservatore della costituzione'. Il marchese Mortillaro tenta una spiegazione nel senso di una funzione giurisdizionale di tale organo, ma insiste a negarne l'indipendenza da ogni altro potere, asserendo che questa riguarda solo il potere giudiziario nel suo complesso³¹.

dell'azienda municipale. E questo quantunque tale art. 80 facesse parte di quei sei articoli (artt. 76-81) da cui era costituito il Tit. V (enfaticamente intitolato: *Di altre istituzioni costituzionali*).

²⁹ "Art. 81. La pubblica salute sarà affidata ad un supremo Magistrato di salute indipendente da qualunque altro potere nell'esercizio della sue funzioni. Una legge ne ordinerà i poteri e darà le norme per bene esercitarli" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1152).

³⁰ "È un ammaestramento novello di pubblico diritto, che il magistrato supremo di salute possa essere indipendente da qualunque altro potere. Ai cinque poteri proposti dal Constant vorremo sin da ora aggiungere un potere che può all'insaputa regalare al mio paese la peste?" (Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della Camera dei *Pari* del 24 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 738-739).

³¹ "Il magistrato supremo di salute occupar debbe [sic] posto fra gli altri magistrati. Ei sarà liberissimo nell'esercizio dei suoi poteri. Non per ciò è un potere indipendente. Indipendente egli è il complesso della magistratura, l'ordine giudiziario" (*Ib.*, p. 739).

La discussione sulla costituzione riprende il giorno 26 giugno, ora relativamente al *Tit. III, Capo I (Del re)*, ossia sulla sua successione, sull'inviolabilità della sua persona, sulla sua rappresentanza della Sicilia presso le altre Potenze, sulla facoltà di intimare la guerra, stipulare trattati, et *coetera*³². La discussione su questo *Tit. III* riprende nella seduta successiva, il 27 giugno, ora in relazione alla titolarità conferita al sovrano di impersonare il potere esecutivo. Si approvano quegli articoli del Progetto che poi verranno in parte recepiti nello *Statuto*³³.

La seduta si conclude con la lettura del progetto per la *Guardia nazionale* elaborato da Mortillaro, il quale inizia il suo intervento con una retorica evocazione degli eroi delle Termopili, che - enfaticamente ricorda - solo in trecento fermarono l'invasione di tre milioni di soldati inviati contro Sparta da un sovrano dispotico³⁴. Il parallelo fra il despota di Napoli e la Sicilia come nuova Sparta è palese, quantunque a sproposito, data la scarsa efficacia di cui poteva da sola dar prova la difesa militare dell'Isola, per la quale comunque anche il marchese Mortillaro ripone indiscussa fiducia nella *Guardia nazionale*, aggiungendosi all'opinione prevelente (non solo fra i *Pari*) che questa sia l' "unica, vera, onnipotente guarentigia della civile libertà dei popoli"³⁵.

E poi, esorta Mortillaro, non si tema che con questo Corpo si crei una forza che subordini il potere legislativo, in quanto è vero il contrario, ossia che la *Guardia nazionale* è al servizio del *Parlamento*. "Di questa forza può disporre" solo il *Parlamento*³⁶. Né si deve credere che essa dipenda dal potere esecutivo, "essendone invece la sorvegliatrice più forte"³⁷.

³² *Camera dei Pari*, seduta del 26 giugno 1848, in: *Ib.*, pp. 740-751.

³³ *Camera dei Pari*, seduta del 27 giugno 1848, in: pp. 753-758. Per cui, fra gli altri: l'art. 1 diventa l'art. 51 ("Non potrà il Re esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla Costituzione, senza consultare il Consiglio dei Ministri"); il 2 diventa l'art. 52 ("Niun ordine del Re sarà eseguito se non sottoscritto da un ministro"); l'art. 4 (sulla nomina regia di tutti gli ambasciatori) diventa il 59; l'art. 5 (relativo al potere reale di conferire il comando e tutti i gradi militari) diventa l'art. 58; l'art. 6 (relativo alla promulgazione delle leggi da parte del Re) diventa l'art. 30; gli artt. 7 e 8 non verranno recepiti nello Statuto; l'art. 9 (l'esclusiva del re sulla scelta e revoca dei ministri) diventa l'art. 67; invece l'art. 11, molto puntuale nel definire la responsabilità dei ministri non farà parte dello Statuto; invece gli artt. 12 e 13 (sulla responsabilità dei ministri) diventeranno rispettivamente l'art. 69 e l'art. 68.

³⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 27 giugno], in: *Ib.*, p. 759.

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

Che significa questo che con tanta decisione Mortillaro afferma essere la funzione della *Guardia Nazionale*, se non una contraddittoria concezione? Da un lato, egli considera il *Parlamento* non solo un organo legislativo, ma anche esecutivo, potendosi giovare della forza esecutiva della *Guardia Nazionale*. Dall'altro lato, Mortillaro è convinto che quest'ultima sarebbe del *Parlamento* la 'sorvegliatrice più forte' (ma più forte anche del *Parlamento*).

E poi, basta forse a limitarne lo strapotere, dire che la *Guardia Nazionale* dipende dall'opinione pubblica, e che questa la guiderebbe e correggerebbe? Ma è appunto questo che il marchese Mortillaro asserisce, laddove - premesso che la *Guardia nazionale* richiede sia una sua coesione interna ('coalizzazione' al suo interno e fra i poteri dello Stato), sia una stretta unione con la pubblica opinione - definisce quest'ultima come la sola forza da cui questo corpo può e deve dipendere³⁸. Detto questo, il Marchese abbozza una struttura organizzativa di tale corpo: si spinge ad indicarne l'articolazione in rapporto alla suddivisione dell'Isola in sette *Capo-valli*, dipendenti da un unico capo (nella fattispecie è già tale il barone Riso), a sua volta "dipendente dal parlamento" e "accerchiato" [limitato, controllato? o coadiuvato?] "da un Gran consiglio" [ma della stessa *Guardia nazionale*]³⁹. Tutte cariche - precisa Mortillaro - non ereditarie bensì ora temporanee e democraticamente elette. Proposte che i *Pari* decidono intanto di dare alle stampe, rinviando ogni conclusione ad una seconda lettura⁴⁰.

Sul tema della necessità di una *Deputazione del Regno* si torna a discutere nella seduta del 5 luglio, sulla base della mozione del *Pari temporale elettivo*, il cavalier Salvatore Vico, il quale richiede si approvi un progetto di ricostituzione di tale organismo⁴¹. Pretendono ulteriori delucidazioni sulla sua funzione sia Mortillaro (anche lui *Pari temporale elettivo*), sia l'abate Polo Vagliasindi (*Pari spirituale convalidato*)⁴².

³⁸ "[...] Di due cose è mestieri: coalizzazione e pubblica opinione. Nulla è la *Guardia nazionale* se coalizzata non è; poiché coalizzazione significa unità di pensieri, e unità di pensieri vale concordia, e senza concordia non può concepirsi libertà. La pubblica opinione infine è la miglior guida, la sola che regger possa la *Guardia nazionale*" (*Ib.*, l. c.).

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 27 giugno 1848, in: *Ib.*, p. 760.

⁴¹ Salvatore VICO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 luglio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. p. 789.

⁴² *Camera dei Pari*, seduta del 5 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

Invece, il teatino dottor Luigi Ventura (*Pari spirituale elettivo*) annuncia l'intenzione di dimostrare, il giorno successivo, che la "deputazione del regno non è garanzia di libertà, ma un mezzo" per opprimerla⁴³. E del resto, - egli chiede agli astanti - "non abbiamo noi tutte le guarentigie in una Costituzione democratica, nella libertà della stampa, nella Guardia nazionale e in tante altre libere istituzioni?"⁴⁴.

Intervengono poi sia il *Pari spirituale elettivo* canonico Francesco Bagnara (che sostiene l'utilità di una *Deputazione*, particolarmente quando il Parlamento non è riunito), sia un altro *Pari temporale elettivo*, Sebastiano Lella, il quale invece sostiene anche lui che la *Guardia nazionale* (espressione di tutta la Nazione) meglio assicura guarentigie contro ogni attentato allo *Statuto* che non un organismo come la *Deputazione*, organismo costituito da solo otto persone. Inoltre, che altra funzione avrebbe? Forse quella "di spionare [...], di notare il tutto sulla cattiva condotta dei ministri, e poi rapportarlo alla ventura sessione delle Camere?"⁴⁵. In realtà, conclude, "questo corpo non può avere altro fine che quello di mettersi d'accordo col potere esecutivo, per toglierlo dalla responsabilità ch'è la vera guarentigia"⁴⁶.

Il 6 luglio, la discussione sulla Costituzione affronta sia la questione dell'obbligatorietà di accettazione delle cariche pubbliche, sia la definizione dei diritti dei cittadini (che poi risultano nello *Statuto* gli artt. 82-93, nel *Tit. VI. Dei Siciliani e dei loro diritti*). E fra questi diritti particolarmente quello che dai *Pari* è definito il *diritto di associazione* (ma che in realtà nella redazione finale non risulta che per traslato, derivando cioè semplicemente dal diritto "che hanno i cittadini di radunarsi pacificamente e senza armi", ai sensi dell'art. 91 dello *Statuto*).

Il dibattito comincia, in sostanza, con l'intervento del *Pari spirituale elettivo*, il sacerdote Filippo Evola, il quale dichiara che "i liberi governi nelle libere associazioni non mai pericoli hanno incontrato, ma piuttosto lo sviluppo di utilissime tendenze", laddove vi vedono un pericolo i governi dispotici⁴⁷. Il barone Vagliasindi (*Pari temporeale elettivo*) vorrebbe invece che si togliesse questo articolo dallo *Statuto*. "Quale

⁴³ Luigi VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 790.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 791.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 6 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 797.

è il vantaggio che la Sicilia ha ottenuto dai clubs, che non sono ancora autorizzati? Voi sventuratamente lo sapete"⁴⁸. E conclude, coinvolgendo nell'accusa di settarismo ogni istanza di libera associazione. "Signori, io a nome della Patria non posso dare il mio voto per garantire questi clubs", perché i destini di essa "sono agitati e svolti sotto l'ombra del mistero", per cui mi oppongo "a che la Commissione mista c'invita ad autorizzare e garantire [...] delle segrete riunioni"⁴⁹.

Interviene di nuovo Sebastiano Lella, che sottolinea come le specificazioni dell'articolo, relative al requisito che le riunioni avvengano pacificamente e senza armi, dimostrano l'intento di ripristinare il "sistema giammai aborrito abbastanza delle investigazioni per conoscere se le riunioni si oppongono a tutte le riserve enunciate", e quindi invita i *Pari* a rigettare l'articolo, vedendovi solo un espediente per controllare questo genere di libertà, "non riputandola che illusoria manifestazione tendente nella sostanza a distruggere la nascente libertà di associarci [...]"⁵⁰. In proposito conclude il *Pari spirituale elettivo* Filippo Evola, sostenendo che non ci si deve limitare a considerare gli abusi di tale diritto, ma la validità del principio in sé⁵¹.

Resta il fatto che sin da qui non si conclude nulla sull'argomento, prefigurando già l'evasivo *diritto di riunione* (senza armi e pacificamente) che certo non poteva surrogare il *diritto di associazione* (che rimarrà eluso, appunto per timore delle spinte eversive provenienti dai *clubs* radicali ed ultra-democratici).

Il 7 luglio i *Pari* ritornano a discutere del testo costituzionale, ora in relazione sia al *diritto di cittadinanza*, sia poi alla definizione del *potere legislativo*. A quest'ultimo proposito, si legge l'art. 1 del progetto ("Il Parlamento ha il diritto esclusivo di far leggi, di interpretarle e di dispensare da esse"), che viene approvato⁵², senza che nessuno avverta la differenza fra la legiferazione (che spetta al *Parlamento*) ed il potere di abrogarle o di interpretarle (che invece riguarderebbe una

⁴⁸ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 6 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 6 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 798.

⁵¹ "Alla parola riunione, alla parola club si grida allo scandalo, perché abbiamo il tristo vezzo della schiavitù, e niente altro. Oh, se conoscessimo quanti frutti non producono le associazioni! Quanta utilità pubblica e privata non promana dai clubs! Permettete questo vocabolo, che altro non significa che riunione" (Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 6 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 799).

⁵² *Camera dei Pari*, seduta del 7 luglio 1848, in: *Ib.*, pp. 804-806.

funzione giurisdizionale da parte di un altro organo costituzionale). Argomento, quest'ultimo su cui - si è visto, qui *supra* - i costituenti siciliani del 1848 di continuo si confrontano, senza mai concordare sul piano di un organismo di verifica della costituzionalità di atti, norme e comportamenti.

Viene poi in discussione l'art. 5 ("I membri del Parlamento rappresentano la Nazione non i comuni o i distretti particolari dai quali sono eletti"), che alcuni *Pari* ritengono di commentare nel senso appunto di negare un mandato imperativo da parte delle comunità locali i cui eletti siedono in Parlamento⁵³. Fra questi, il *Pari temporale elettivo*, il 'baronello' Vagliasindi, il quale dice che "bene è redatto l'articolo", a fronte di "una falsa retorica" che faceva supporre "che ogni deputato rappresentasse il Municipi da cui fu eletto"⁵⁴. Era quella una forma di municipalismo "funestissimo", un errore per cui il "Parlamento poteva divenire un campo di pretese municipali a danno del pubblico e reale vantaggio"⁵⁵.

Qui il *Pari spirituale elettivo* Luigi Ventura, teatino, cita la costituzione belga (che aveva una specifica individuazione in tal senso dei *Consigli Provinciali* e *Comunali* e della loro piena autonomia amministrativa, nel rispetto delle leggi statuali, senza alcun mandato imperativo per i suoi eletti)⁵⁶. Il Teatino sottolinea come fatto positivo che l'articolo in questione sarebbe una riforma sostanziale della costituzione del 1812, in quanto inteso ad evitare una rappresentanza ed un mandato diretto fra elettori comunali e Parlamento⁵⁷.

⁵³ *Camera dei Pari*, seduta del 7 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 806.

⁵⁴ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 7 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 806-807.

⁵⁶ "COSTITUZIONE BELGA DEL 1831. [...] Titolo III. Dei poteri. Cap. IV. Delle istituzioni provinciali e comunali. Art. 108. Le istituzioni provinciali e comunali sono regolate dalle leggi. Queste leggi consacrano l'applicazione dei seguenti principii: 1. l'elezione diretta, salve le eccezioni che la legge può stabilire per riguardo ai capi delle amministrazioni comunali e dei commissari del governo presso i Consigli provinciali; 2. l'attribuzione ai Consigli provinciali e comunali di tutto ciò che concerne l'interesse provinciale e comunale, senza pregiudizio dell'approvazione dei loro atti nei casi e secondo i modi determinati dalla legge; 3. la pubblicità delle sedute dei Consigli provinciali e comunali nei limiti stabiliti dalla legge; 4. la pubblicità dei bilanci e dei conti; 5. l'intervento del re o del potere legislativo per impedire che i Consigli provinciali e comunali escano dalle loro attribuzioni e non offendano l'interesse generale. Art. 109 - La redazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente nelle attribuzioni delle autorità comunali" (<http://www.dircost.unito.it/cs/docs/belgio> 1831).

⁵⁷ "L'articolo proposto è una riforma di quello della costituzione del 1812, ed una riforma essenzialissima. La Commissione nel fare questa riforma ha tenuto presente la Costituzione del Belgio, la Costituzione dell'America e la Costituzione che è andata a finire adesso

Del resto, un aperto rifiuto di questa rappresentanza politica dei *Municipi* era già stato pronunciato dalla *Camera dei Comuni* - come si è visto, qui *supra*, nel capitolo XIV (nelle discussioni delle sedute del 23-27 giugno). In proposito, la consonanza fra le due *Camere* a questo riguardo spiega come intenzionalmente entrambe non sapessero, o non volessero, andare oltre una 'legge provvisoria sui *Municipi*', destinata ad essere definitiva. E questo malgrado le buone intenzioni di alcuni municipalisti-federalisti come Perez. Sul momento non si decise nulla.

Nella seduta del 10 luglio i *Pari* decidono alcune modifiche sui restanti articoli della Costituzione, già approvati dalla *Camera dei Comuni*⁵⁸. Si torna al primo articolo, "che è quello che stabilisce la religione dello Stato essere la cattolica apostolica romana"⁵⁹. Il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Giovanni De Francisci, sostiene - suscitando "rumori alle ringhiere" (tacitati con un richiamo all'ordine da parte del Presidente) - che non deve essere quella proposta dai *Comuni* la redazione dell'articolo in questione⁶⁰. Da parte sua un altro *Pari spirituale elettivo*, il teatino Luigi Ventura, chiede che questo articolo venga trattato per ultimo, e "la *Camera a maggioranza vi acconsente*"⁶¹.

Sullo stesso argomento poco dopo si riprende la discussione. Il *Pari temporale elettivo*, Duchino Della Verdura, propone "di aggiungersi all'articolo queste parole: 'Resta proibito il culto esterno di qualunque altra religione'"⁶². A sua volta, un altro *Pari temporale elettivo*, il marchese Mortillaro, ricorda la lunga discussione che in questa *Camera* si svolse su questo articolo, e di aver proposto di riconoscere che "l'idea

adesso in Francia, onde evitare che i membri del Parlamento non credessero e non rappresentassero i comuni che gli hanno eletti" (Luigi VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 7 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p. 807).

⁵⁸ Intanto quelli relativi al *Tit. II. Potere legislativo. Capo I. Elezioni e rappresentanza* (si approvano "all'unanimità" gli artt. 7-10; il primo e secondo comma dell'art. 11; poi, e a "a gran maggioranza", il rimanente dell'art. 11 e l'art. 12); quindi, e anche qui "a maggioranza", gli artt. 13-15. Infine, gli articoli quelli dello *Tit. II*, ma ora il *Capo II. Il Parlamento*, ossia, e ancora "all'unanimità", gli artt. 16-33 (*Camera dei Pari*, seduta del 10 luglio 1848, in: *Ib.*, pp. 819-821).

⁵⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 10 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 819

⁶⁰ Giovanni DE FRANCISCI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶¹ Luigi VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶² Giulio [Benso San Martino, barone, duca] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 821.

di tolleranza è idea politica", ottenendo allora la risposta che "tollerare vuol dire soffrire" e la "Camera rigettò la mia emenda"⁶³.

Interviene subito dopo Il *Pari temporale elettivo*, professore Francesco Marletta, il quale sottolinea che se da parte dei *Comuni* non si accetta la revisione dell'articolo, perché se "non si esclude il culto esterno di tutt'altre religioni, ne segue che la religione cattolica apostolica romana verrà ad essere lesa"⁶⁴. A questo punto, il *Pari temporale di diritto*, il marchese di Roccaforte prega la *Camera* di accogliere la modifica voluta dai *Comuni*, in quanto la ritiene più dignitosa⁶⁵. Seguono altri emendamenti, interviene ancora il professor Marletta, che propone di aggiungere all'articolo voluto dai *Comuni* la parola "unicamente", onde escludere il culto ortodosso"⁶⁶. Il *Pari temporale elettivo*, duca di Montalbo, precisa che i *Pari* non possono contraddirsi su un argomento già da loro deliberato ed approvato⁶⁷. E la *Camera dei Pari* "a gran maggioranza delibera ammettersi l'articolo già votato precedentemente in luogo di quello proposto dalla *Camera dei Comuni*"⁶⁸.

Tuttavia, la *Camera dei Comuni*, in tarda serata, alle ore undici di quello stesso 10 luglio boccia definitivamente la richiesta di modifica dell'art. 1 avanzata dai *Pari*. Interviene monsignor Ugdulena. "Io che fui l'autore della redazione dell'articolo oppugnato dai *Pari* dico due parole, perché si è voluto far credere al popolo che i *Comuni* intendessero distruggere la loro sacrosanta religione", invece la questione è che l'emendamento voluto dai *Pari*, con il precisare ogni altro culto, in definitiva estende l'interdizione "sino al culto interno", cioè alla sfera privata, al culto domestico della religione⁶⁹.

Il deputato sacerdote Turano propone il seguente emendamento. "La religione unica dello Stato continuerà ad essere la cattolica apostolica

⁶³ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶⁴ Francesco MARLETTA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 821-822.

⁶⁵ Lorenzo [Cottù Marsiani, barone Godrano, marchese di] ROCCAFORTE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 822.

⁶⁶ Francesco MARLETTA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶⁷ Stefano [Sammartino, duca di] MONTALBO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 10 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶⁹ Gregorio UGDULENA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1140.

romana: qualunque altro culto è vietato”⁷⁰. Il deputato sacerdote Messina sostiene che qualsiasi tolleranza porterebbe “l’ateismo”⁷¹. Interviene contro queste posizioni il deputato Bertolami, ponendo il quesito. “Se l’intolleranza fosse una virtù, chi sarebbe più virtuoso dello Scita e del Musulmano?”⁷². E conclude manifestando stupore “a sentire annunciare da autorevoli ministri del Vangelo che alla nostra religione possa riuscir pernicioso il contatto di qualsiasi altro culto”⁷³. Gli risponde Turano, confermando la sua posizione. “Ove si professa unico culto si deve toglier la tolleranza di ogni altro”⁷⁴. A sua volta Natoli si oppone dicendo che deve “votarsi tra l’articolo dei Pari e quello dei Comuni”⁷⁵, per cui la Camera vota “con l’appello nominale ed a maggioranza di 21 contro 19 si rigetta. Si legge l’articolo proposto dalla camera dei Pari e cola stessa maggioranza [...] si rigetta”⁷⁶.

Ormai verso una prima conclusione di questo lunghissimo dibattito (giacché molti articoli dello Statuto vennero rivisti nei mesi seguenti), il 13 luglio alla *Camera dei Pari* la discussione è interrotta da un nuovo intervento del ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile, il quale lesse una nota del console degli Stati Uniti d’America con cui questi comunicava che quel Governo riconosceva “in diritto ed in fatto la nostra indipendenza ed nostro Governo già costituito”, ed inoltre il Console partecipava “le più vive simpatie per la Sicilia” dove, quanto prima, si sarebbe inviato un ministro “per rappresentare quella nazione [in aula:] (*Applausi*)”⁷⁷.

Sin dal 14 luglio, i *Pari* avevano a loro volta affrontato più direttamente la spinosa questione dell’incameramento di beni di *Comende* ed *Ordini cavallereschi*, in particolare dell’*Ordine Gerosolimitano* e dell’*Ordine costantiniano*. Del resto, il *Comitato delle Finanze* aveva

⁷⁰ Domenico TURANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷¹ Gaetano MESSINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷² Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷³ *Ibidem*, l. c.

⁷⁴ Domenico TURANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷⁵ Giuseppe NATOLI, Domenico TURANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ Mariano STABILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 13 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 7.

invitati i *Pari* stessi a riflettere - come si legge nell'ordine del giorno della seduta del 14 luglio - che tali commende dovessero "esclusivamente conferirsi ai siciliani" e quindi essere incamerate dallo Stato siculo⁷⁸. In questa occasione, il *Pari spirituale elettivo*, Antonio Calì Sardo, si era applicato a dimostrare, "con dovizioso corredo di dottrina", che - "essendo i beni delle abbazie anzidette dati dai sovrani o dai privati col beneplacito regio" (o con "le leggi del feudo") - una volta "estinti i monasteri ritornano di diritto alla Corona, e quindi ora alla Nazione"⁷⁹.

Un altro *Pari spirituale elettivo*, il sacerdote Giovanni De Francisci, in sostanza anche lui - quantunque in maniera molto involuta - anteponeva l'urgenza di reperire fondi ad ogni altra 'disquisizione giuridica'. Dichiarandosi convinto della generosità del clero siciliano a venire in soccorso della patria, accoglieva anche lui l'idea che non si dovesse contraddire quel diritto della Corona, ora più esplicitamente della Nazione, non senza comunque interpellare il Pontefice⁸⁰. Concludeva pertanto che il rapporto del Comitato delle Finanze giustamente riconosceva (all'art. secondo), che "tanto le commende appartenenti all'Ordine Gerosolimitano per effetto del decreto del 7 dicembre 1839, quanto le commende appartenenti all'Ordine Costantiniano debbano esclusivamente conferirsi ai siciliani"⁸¹.

Peraltro, De Francisci non mancava di osservare che non esisteva solo il rapporto del Comitato delle Finanze (a proporre l'urgenza di assicurare al "patrimonio attivo dello Stato" unicamente "i frutti di talune abadie, commende e benefizi vacanti"), ma lo proponeva anche un Rapporto del Comitato di legislazione (che comunque prevedeva di "incamerare allo Stato i beni delle abadie e commende attualmente godute da abati e commendatori, dei frutti dei quali godrà la nazione alla morte

⁷⁸ Camera dei *Pari*, seduta del 14 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 8.

⁷⁹ Antonino CALÌ SARDO, [Intervento nella seduta della Camera dei *Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁰ "[...] Il clero siciliano, clero generoso, è pronto a tutti i sacrifici per lo bene della patria, ma vuol essere generoso senza tradire la propria coscienza. Si abbia la patria tutto quanto può contribuire alla sua felicità, se l'abbia dalla Chiesa, ma legalmente se l'abbia: s'interPELLI l'autorità del Supremo Gerarca, al che sembra opposto l'autore della mozione [...]" (Giovanni DE FRANCISCI, [Intervento nella seduta della Camera dei *Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 9). Questo anche se, confessa il sacerdote e 'pari' De Francisci, "le abadie e le commende delle quali si tratta, da lunga stagione non sono state sempre conferite per la più parte ad uomini di merito; [ma] a persone che neppure avrebbero meritato il regalo di un capestro" (*Ib.*, l. c.).

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

degli attuali godenti”)⁸². Per cui si doveva approvare prima l’uno e poi l’altro, e non discuterli contemporaneamente.

Un altro *Pari spirituale elettivo*, l’abate Giuseppe Castiglione, a sua volta interviene sostenendo che “la nazione avendo vittoriosamente cacciati i re, di proprio suo diritto subentra in tutte le loro ragioni”, per cui non si trattava affatto solo “di frutti, ma di proprietà” di quei beni da impiegare nell’interesse della stessa nazione⁸³. Dunque la “nazione conserverà agli abati ed ai commendatori i frutti”, nel senso che venderà “la proprietà” e col “danaro che sarà per ricavarne provvederà agli urgentissimi bisogni, [...] e riparerà in parte a quel vuoto che le spese enormi sinora fatte han recato al pubblico tesoro”⁸⁴. Infatti - concludeva Castiglione - “abbiamo ancora bisogno di armi, di legni da guerra, senza di che lo Stato nostro sarà sempre pericoloso”⁸⁵.

Il *Pari temporale elettivo*, barone Vagliasindi - che poco prima aveva presentato una mozione intesa a sospendere ogni valutazione su questa in questione - propone ora anche lui che la *Camera dei Pari* decretasse di dare “alla nazione la proprietà di quei cespiti di cui si vorrebbe dare i soli frutti”, perché così “la utilità sarebbe anche maggiore pel credito che acquisterebbe la nazione obbligata per le circostanze dei tempi a formare un debito pubblico”⁸⁶.

Contrariamente si pronunciava il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Filippo Evola che interviene ribadendo che nessuno dubitava che la Chiesa avesse un diritto (un diritto civile) a difendere le sue proprietà, per cui lo Stato - una volta che le avesse concesse alla Chiesa - non poteva spogiarla di esse, perché questa sarebbe stata una “solenne ingiustizia”, un “solennissimo attentato”⁸⁷.

⁸² *Ibidem*, l. c.

⁸³ Giuseppe CASTIGLIONE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 10.

⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 10-11.

⁸⁷ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 11.

Alla fine i *Pari* approvarono l'articolo così come formulato dal *Comitato delle Finanze* solo nei primi due paragrafi⁸⁸, dei quali il secondo concludeva che tanto le *Commende* appartenenti all'*Ordine Gerosolimitano* che quelle dell'*Ordine Costantiniano* dovessero comunque "esclusivamente conferirsi ai siciliani"⁸⁹.

Nella seduta del 17 luglio i *Pari* affrontano nuovamente questo *Rapporto del Comitato di legislazione "intorno all'aggregazione allo Stato delle abbazie e commende"*, verso le quali annunciano alcuni emendamenti, poi si "rilegge il progetto della Camera dei Comuni" (inviato ai *Pari* come 'messaggio')⁹⁰. Interviene di nuovo il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Giovanni De Francisci, che ora critica la suddetta posizione di Antonino Calì-Sardo (che - come si ricorderà - era stata espressa nella seduta del 14 luglio, nel presentare il *Rapporto del Comitato delle Finanze*). In quell'occasione, Calì-Sardo (quantunque anch'egli *Pari spirituale elettivo*) aveva sostenuto che "il diritto di regalia che legittimamente si esercita dai nostri sovrani, si estende anche fino a potersi incamerare allo Stato i beni in parola"⁹¹. Posizione a cui ora De Francisci obietta che il "primo dovere" che il diritto di regalia comporta "è appunto quello di custodire i beni dei quali si tratta"⁹².

Non sarebbe quindi opportuno chiamare in causa l'*Apostolica legazia* ("preziosissimo gioiello della Sicilia") per sostenere che fra le altre prerogative date ai sovrani siciliani ci fosse quella di "disporre dei beni" in discussione, un diritto che comunque oggi sarebbe una prerogativa della Nazione⁹³. Infatti, "né la Bolla di papa Urbano II, né molto meno quella di Benedetto XIII, la *Fideli*, han tanto concesso alla nostra monarchia", i cui privilegi (ai sensi della *Legazia apostolica*) erano meramente "privilegi giurisdizionali" (e per giunta indiretti, in quanto esercitabili non di persona ma attraverso l'obbligatorietà di designare "un giudice ecclesiastico")⁹⁴.

In sostanza, De Francisci non intende rinunciare a "difendere la inviolabilità dei beni della Chiesa", e quindi invita a rispettare "le forme

⁸⁸ *Camera dei Pari, seduta del 14 luglio 1848*, in: *Ib.*, pp. 12-13.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 8.

⁹⁰ *Camera dei Pari, seduta del 17 luglio 1848*, in: *Ib.*, p. 25.

⁹¹ Antonino CALÌ SARDO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 14 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 7.

⁹² Giovanni DE FRANCISCI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 25.

⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 26.

legali, a mente dei sacri canoni" nel rivendicare il "consenso perché la patria se n'abbia quanto le sue urgenze richiedono"⁹⁵. E a ben vedere De Francisci non rinuncia nemmeno ad alcune sottili analisi relativamente ai caratteri generali della proprietà (il godimento del bene, l'esclusione di ogni altro dal suo godimento, e la facoltà di disporre, anche alienandola). Si ricollega infatti criticamente all'interpretazione espressa in proposito dal barone Francesco Vagliasindi, il quale invece - sulla base di questi stessi caratteri della proprietà - ha affermato che abbazie e commende potevano essere considerate proprietà della Chiesa, in quanto alcune di esse da gran tempo non erano state più affidate ad ecclesiastici (venendo dunque meno il carattere del godimento e dell'esclusione), per cui non era più in potere della Chiesa di disporre⁹⁶.

Confutazione molto involuta, questa di De Francisci, che nondimeno ha punte di estrema rilevanza (quando riprende un argomento a suo tempo già trattato, nel 1820 da Gioacchino Ventura di Raulica in difesa degli *Ordini regolari*). Infatti ammette che il diritto della nazione "a disporre dei beni di cui trattiamo" porterebbe "all'assurdo che la nazione potrebbe così spogliar tutti gl'individui delle loro proprietà, legittimamente acquistate, e con più legittimità possedute"⁹⁷.

A sua volta, il *Pari temporale elettivo*, professor Francesco Marletta, argomenta che il diritto della Nazione a godere dei beni della Chiesa non riguarda la *Legazia apostolica*, quanto il fatto che ogni donazione a qualcuno dei soli frutti di un bene non implica affatto una cessione della proprietà da parte del donatario. Per cui i sovrani concedettero i 'frutti' di queste proprietà sotto forma di benefici e di commende, affidati a persone o organismi religiosi, ma ne conservarono la proprietà alla Corona⁹⁸.

Il 'baronello' Francesco Vagliasindi riprende la parola confermando la sua tesi che "le commende non sono proprietà della Chiesa" (proprio sulla base dei tre suddetti caratteri della proprietà, e particolarmente

⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

⁹⁶ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 27.

⁹⁷ Giovanni DE FRANCISCI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 26.

⁹⁸ "[...] Non posso negare che, sia da Rugiero I, sia da Rugiero II o da altri, si abbiano conferite le percezioni dei frutti agli abati e commendatari; questo è un fatto; ma che abbiano ritenuto sempre i donanti presso di sé la proprietà è pure un fatto, motivo per cui, vacando le abbazie e le commende, i frutti ritornano al loro primo donante" (Francesco MARLETTA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 27).

del terzo, l'esclusione di ogni altro dal suo godimento, un principio che implica la facoltà di rivendicazione)⁹⁹. Conclude quindi (non avendo la Chiesa mai rivendicato queste proprietà, per cui "non è proprietaria d'esse") chiedendo: "Chi dispone delle commende? Nessuna altro che lo Stato", il quale "le conferisce se vuole", e le "lascia per sé se gli piace [...]"¹⁰⁰.

Non meno confuso ed involuto l'ulteriore intervento del *Pari spirituale elettivo*, il sacerdote Filippo Evola, il quale sostiene sia che "le commende e le abbazie sieno benefici" (per cui basta una simile "concessione per provar la natura di beni ecclesiastici, imperocché col nome di beneficio s'intendono propriamente i beni che da principio senza distinzione furono consacrati a Dio ed alla Chiesa"), sia che solo in seguito i benefici "furono divisi in titoli"¹⁰¹. Del resto, osserva Evola, si chiamano commende perché "commendabatur", ossia perché si affidavano a vescovi, o parroci (o anche ad "un potentato laicale")¹⁰². Quindi sbaglia Vagliasindi a dire che i commendatari non possono alienare le loro commende. Non lo può nessun altro, se non il "Sommo Gerarca", perché la "Chiesa possiede, ha posseduto, e possederà, in ogni tempo, perché Gesù Cristo medesimo le permise questo dritto"¹⁰³. Poi però Evola attribuisce anche allo Stato, contestualmente alla Chiesa, questo supremo potere di affidare benefici e commende¹⁰⁴. Alla fine, comunque, anche Evola concorda nel concedere alle urgenze della Nazione il più ampio sostegno della Chiesa, non violando però alcun suo diritto di proprietà, ma dandole il godimento dei 'frutti', perché ora la Nazione stessa "ha urgenti bisogni", ragion per cui si deve concederle tutto, ma conservare "integri i principi"¹⁰⁵.

Agire diversamente vorrebbe dire mettere in moto un meccanismo che (come accadde nella rivoluzione giacobina del 1793) gradualmente divorerebbe i diritti di proprietà di chiunque. "Gli uomini son

⁹⁹ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 29.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁴ "Il dritto ce l'ha il Supremo Gerarca; ma siccome questi beni sono ne' diversi regni della cristianità, così la regalìa gode sopra di essi i suoi dritti. Insomma due potestà garantiscono la proprietà della Chiesa, la sovrànità e il pontificato: senza il concorso di entrambi non ci è mai dritto a far la menoma novità" (*Ib.*, l. c.).

¹⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

nulla, i principi son tutto, così dicea un francese del 1793", ma se si attenta "ai principi che tutelano la proprietà della Chiesa", allora "la volontà" di tutti gli altri uomini "non varrà a nulla"¹⁰⁶. Oggi sarà spogliata la Chiesa, "domani i frati, e poi i vescovi, e quindi i principi, i baroni ... (No, no! Si grida nella Camera)"¹⁰⁷.

Alla fine, messo ai voti il messaggio della *Camera dei Comuni*, i *Pari* lo respingono¹⁰⁸, rinviando tutto ad un'ulteriore discussione.

Fra il 19 ed il 31 luglio i *Pari* devono affrontare numerose altre questioni. Intanto, il 19 luglio si discute del ritardo nella formazione del *Consiglio civico* di Palermo¹⁰⁹. Il 20 luglio è la volta della seconda lettura del progetto sulla 'pubblica sicurezza'. A prendere la parola è ancora il marchese Mortillaro, che osserva come tale legge sia in definitiva basata su "due leggi provvisorie, quella dei Municipi" e quella della *Guardia nazionale*, per cui ritiene che non si debbano qui trarre conclusioni che verranno poi esaurite dalle leggi organiche previste su questi argomenti¹¹⁰.

Nondimeno, la discussione riprende dal punto in cui era stata lasciata dalla *Camera dei Comuni* nella seduta del 18 maggio 1848, quando - come si è visto - si era deciso di rimettere il progetto di legge sui *Municipi* alla *Commissione* incaricata di completarlo, per poi tornare a discuterlo alla stessa *Camera dei Comuni*¹¹¹.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 30.

¹⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁸ "La Camera a maggioranza preferisce votar prima il messaggio della Camera dei Comuni. - Messo questo ai voti, è respinto a maggioranza di 32 voti sopra 31, calcolate le procure" (*Camera dei Pari*, seduta del 17 luglio 1848), in: *Ib.*, p. 31.

¹⁰⁹ È un argomento che ripropone il più vasto problema della sostanziale autonomia dei Municipi. Il *Pari temporale elettivo*, marchese Vincenzo Mortillaro fa osservare che il Parlamento ha il diritto di rimostrare al potere esecutivo "quando i suoi decreti non li vede adempiuti" (Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 19 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 42), tanto più quando - come nel caso di questo *Consiglio civico* della Capitale - "una legge provvisoria, stimata urgentissima, fu sin da un mese e mezzo addietro pubblicata" (*Ib.*, p. 40). Quindi il Marchese avanza la proposta, all'unanimità accettata dai *Pari*, di inoltrare all'esecutivo una rimostranza per sollecitare la convocazione di tale consiglio ed a "far conoscere ciò che siasi praticato all'uopo in tutta l'Isola" (*Ib.*, p. 43).

¹¹⁰ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 20 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 45-46.

¹¹¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 604. In quella seduta era infatti già in discussione il progetto di legge sulla 'pubblica sicurezza', che all'art. 1 richiamava in causa appunto il ruolo dei Municipi per assicurare "il mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza" (*Ib.*, p. 605). Si era sin da allora posto l'accento sul fatto che tale ruolo fosse affidato - "sotto la superiore

Riproponendosi a loro volta la questione, il 20 luglio, i *Pari* approvano l'articolo 1 della legge, per cui la 'pubblica sicurezza' in tutta la Sicilia sarebbe affidata (sotto "la sorveglianza superiore del ministro dell'Interno e della Sicurezza pubblica", ed indipendentemente "dall'influenza e dalla parte che vi esercita la Guardia nazionale") direttamente "alle Compagnie d'armi, al Magistrato dei Municipi, ai Capitani giustizieri ed agli agenti della forza municipale che dipendono dai Magistrati municipali, secondo le rispettive attribuzioni"¹¹². Ma non si approva invece la frase conclusiva che indicava che questi organismi (*Compagnie d'armi*, etc.) dipendessero "dai Magistrati municipali, secondo le rispettive attribuzioni"¹¹³. La sostanziale dipendenza dal ministro dell'Interno del *Capitano giustiziere* in ogni comune della Sicilia "incaricato specialmente della sicurezza interna del comune e del suo territorio" (secondo l'art. 2 del progetto, ammesso all'unanimità) è sancita dall'art. 3 ("Il capitano giustiziere sarà eletto dal ministro della Sicurezza pubblica sulla terna che gli presenterà il Consiglio civico"), anche questo approvato dai *Pari* all'unanimità¹¹⁴.

Il 22 luglio alla *Camera dei Pari* il ministro delle *Finanze*, Michele Amari, legge un messaggio che afferma inviato dalla *Camera dei Comuni*, contenente un progetto di decreto "sulla facoltà di misure straordinarie da darsi al potere esecutivo nel caso di una invasione straniera"¹¹⁵. Il Ministro non mancò di formulare l'auspicio che il progetto fosse "approvato come è stato approvato dalla Camera dei Comuni"¹¹⁶.

Tuttavia del testo del messaggio non vi è traccia negli atti di questa seduta alla *Camera dei Comuni*, né il giorno precedente cui si fa riferimento nel presentare il documento e neppure prima. Non a caso fra i *Pari* sorsero più dubbi sulla sua provenienza, che - autorevolmente

sorveglianza del ministro dell'Interno e della Sicurezza pubblica" - in tutta la Sicilia "al Magistrato dei Municipi, ai Capitani giustizieri, alla Guardia nazionale e agli agenti della forza municipale [...]" (*Ib.*, l. c.). Ma in quel 18 maggio era già emerso uno dei maggiori punti di attrito nelle discussioni alla *Camera dei Comuni*, in quanto si fronteggiavano coloro che rivendicavano l'indipendenza dei *Municipi* nella funzione di tutela dell'ordine e della 'sicurezza pubblica', con coloro che invece volevano ricondurre anche queste funzioni locali alla direzione della *Guardia nazionale*.

¹¹² *Camera dei Pari*, seduta del 20 luglio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. IV, p. 46.

¹¹³ *Ibidem*, p. 47.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 47-48.

¹¹⁵ Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* il 22 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 51.

¹¹⁶ *Ibidem*, l. c.

presentato da un Ministro (ma delle *Finanze*) come Michele Amari - tuttavia avrebbe dovuto seguire l'usuale procedura del passaggio dei progetti dai *Comuni* alla *Camera dei Pari*.

Al Ministro che comunque chiamava in causa la gravità del momento (tale a suo avviso da richiedere una "*unità di comando e dei provvedimenti momentanei*", come strumenti capaci di assicurare all'esecutivo la "*forza*", la "*massima celerità in tutto*")¹¹⁷ rispose per primo il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella, invitando la *Camera* a riflettere, "*tanto più che diversi articoli di questo messaggio, secondo la mia piccola mente, attentano quanto nelle Statuto si è stabilito*"¹¹⁸. Aggiunse poi che, se si volesse decidere di approvarlo, lui non avrebbe aderito a questa approvazione¹¹⁹.

Fece seguito a queste parole l'intervento del *Pari temporale elettivo*, barone Francesco Vagliasindi, ponendo l'accento sul fatto che "*ieri per la prima volta è comparso questo progetto nella Camera dei Comuni, ieri stesso fu ammesso in quella Camera; dunque, io conchiudo, il progetto è venuto dal Ministero*"¹²⁰. Sottolineava anche che erano pur troppe "*le facoltà concesse in questo messaggio*", ma - concludeva - "*il ministro attuale è figlio della rivoluzione*", ed il suo interesse "*è che questa trionfi*"¹²¹. Quando tutta la nazione è in pericolo, "*è vano por mente alla divisione dei poteri*", e tutti gli interessi individuali "*si unificano in questi frangenti in un solo, nel gran principio della salvezza pubblica*"¹²².

Stupisce invece la non meno oscillante decisione con cui il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote, Filippo Evola, da un lato critica la cautela di Sebastiano Lella e dall'altro appunto poco convinto aderisce comunque alla richiesta dei pieni poteri dell'esecutivo¹²³.

¹¹⁷ Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁸ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* il 22 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²⁰ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹²¹ *Ibidem*, l. c.

¹²² *Ibidem*, l. c.

¹²³ "*Qualunque sia per essere il pericolo d'una invasione napoletana, più o meno prossima, più o meno disastrosa, certo è che dobbiamo tenerci apparecchiati. [...] Noi che dobbiamo fare? Riunirci alle intenzioni del Ministero e votare il messaggio ad acclamazione, approvandolo in massa, tanto per mostrare ad esso la nostra fiducia. [...] Né so persuadermi della opposizione messa innanzi dal signor Lella. [...] Concediamo per ora quanto il ministro domanda, salvo a deliberare altrimenti, secondo che esigano i bisogni del paese e l'esigenze della patria*" (Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei*

A tali inviti alla 'salute pubblica' ed al conferimento dei pieni poteri al Governo con tutt'altro intendimento rispose il *Pari temporale elettivo* 'duchino' Della Verdura, in un intervento molto articolato, più volte ripreso dopo qualche interruzione da parte di altri che intervennero nel dibattito. Il 'Duchino' invitava anche lui, come Lella, la *Camera* alla riflessione, ad evitare decisioni troppo imponderate, come quella di "precipitare una votazione" che, "anziché provvedere", sortirebbe l'effetto di "precipitare così la sicurtà e la libertà della Sicilia"¹²⁴.

A suo parere, due erano invece le questioni tali da minacciare seriamente la Sicilia. E non tanto un'imminente invasione, ma la condizione delle "relazioni interne ed esterne" all'Isola stessa. Di queste - dopo che il suo discorso è interrotto "da alcune voci" (che gridano: "Votiamo! Votiamo!") -, il Duchino aveva poi esposto le prime, quelle interne, relative alla effettiva situazione¹²⁵.

Dichiarava dunque come - sinora - ben poco si fosse attuato da parte del ministro della *Guerra e Marina* per la difesa della patria. Si erano pur requisiti bronzi, statue e campane di tutta la Sicilia. Ma solo quattro cannoni ne sono risultati, e solo due in piena funzione¹²⁶. E, poi, perché non si erano comprati cannoni in Francia, invece di eseguire la volontà persino del ministro dell'Istruzione, il quale volle a tutti i costi fondere statue e campane che invece avrebbero avuto ben altro valore come opere d'arte e merce di scambio¹²⁷? Inoltre, molte fortificazioni restavano ancora in stato di totale abbandono, come gli armamenti che contenevano, fra cui i cannoni abbandonati dalle truppe napoletane. Si è detto che mancavano i soldi per provvedere all'acquisto di cannoni e di fucili,

Pari il 22 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 51-52).

¹²⁴ Giulio [Benso San Martino, barone, duca] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 52.

¹²⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶ "Signori, il Ministero è stato inerte nell'esecuzione di molti decreti. Noi manchiamo di artiglierie, i nostri Municipi, la nostra finanza sono in condizioni deplorabili, ma pur noi vi abbiamo provveduto con molte leggi che sono restate inosservate. Signori, noi abbiamo messo a disposizione del ministro della guerra il bronzo di tutte le nostre statue e di tutte le campane di tutte le chiese della Sicilia: quanti cannoni sono stati fusi e fabbricati in tanti mesi? Nessuno" (*Ib.*, l. c.).

¹²⁷ "Si è dal ministro dell'Istruzione ordinata la distruzione della statua di un Filippo, e da questa, già fusa, non si sono ottenuti che quattro cannoni, ma che non sono stati tuttavia forati; mi si dirà dal Ministero: mancano le macchine, ed io ciò mmettendo dico al Ministero: perché non provvedeva di artiglierie in Tolone e Marsiglia, al che non sarebbe stato necessario nessun sacrificio della finanza pubblica, mentre quel bronzo medesimo delle campane e delle statue poteva servire come merce di cambio, come valore? ..." (*Ib.*, l. c.)

ma si spendeva molto denaro per cose certamente non urgenti¹²⁸. In conclusione, anche Della Verdura precisava che - comunque - avrebbe seguito il voto della *Camera* se questa maggioranza avesse risolto di approvare il progetto¹²⁹.

Ben diverse le intenzioni con cui il *Pari spirituale elettivo*, il teatino Luigi Ventura invitava anche lui alla prudenza, ossia ad accertare cioè quali fossero i “fondamenti” su cui si basava una tale richiesta, ma poi aveva concluso che, qualora accertatane la fondatezza, non si dovesse esitare a che “*si abbia il potere esecutivo tutto ciò che richiede*”¹³⁰.

L’abate Vagliasindi riprese la parola osservando - ora ambigualmente disponendosi ad accettare la crescente inclinazione della maggioranza - che, se niente di più sicuro può garantire la difesa che “*il conferire al potere esecutivo*” (un potere “*pressoché dittatorio*”), tuttavia doveva trattarsi di una misura provvisoria, per cui non si capivano le obiezioni di chi la diceva ancora prematura o di chi in questi poteri straordinari concessi all’esecutivo vedeva come una lesione dell’“*indipendenza dei Municipi*”¹³¹.

Il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella invece confermava il suo dissenso dicendo che il decreto di questi poteri straordinari poteva suscitare preoccupazione “*ai Municipi, alla Guardia Nazionale, agli individui*”, per cui si potevano ritenere violate le garanzie “*delle popolazioni, dei corpi, d’ogni siciliano*”, ossia quelle garanzie che da poco lo *Statuto* ha sancito¹³². Ognuno - insisteva - vedrà nei proposti Commissari “*quelli che pria chiamavansi intendenti; vedrà i comuni nuovamente soggetti ai distretti ed alle valli, allora chiamate province, e queste al Ministero*”, ognuno “*giudicherà in somma ripristinato l’abborrito sistema di centralizzazione*”¹³³.

¹²⁸ “*Quale è il numero dei fucili che il Ministero ha fatto venire dall’estero? Mi si risponderà, la finanza non offre i mezzi opportuni; ma, signori, quando io osservo che molto denaro si spende in cose non urgenti, quando io osservo che duemila once sono state sprecate ad abbellire una stanza del vapore Palermo, quando io osservo che 14 mila once si spendono in tappezzerie pel palazzo reale*”, e molte migliaia per restaurarlo, “*allora ho diritto di dire al Ministero che tutte queste cose [...] sono ombra al paragone della necessità di provvedere alla salute della nostra patria*” (*Ib.*, pp. 52-53).

¹²⁹ *Ibidem*, p. 53.

¹³⁰ Luigi VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹³¹ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 54.

¹³² Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 55-56.

¹³³ *Ibidem*, p. 56.

Se sul momento la *Camera dei Pari* a maggioranza approvò il suddetto messaggio presumibilmente della *Camera dei Comuni*¹³⁴, tuttavia nel giorno seguente, nella seduta del 24 luglio, i *Pari* discussero sulla mozione “*del Pari Sampieri*”, intesa a dichiarare la provvisorietà dei poteri straordinari affidati all’esecutivo¹³⁵. Fra gli altri interventi, quella del *Pari temporale di diritto* barone La Ferla sottolineava l’incongruenza di un tale ripensamento. “*Non è conveniente che un decreto emanato al 22 si annulli con un altro decreto il giorno 24*”¹³⁶.

A questo punto la discussione si interrompe “*per lo arrivo del ministro delle finanze, al quale il Presidente dà la parola*”, ascoltandone le spiegazioni sui motivi per cui non abbia potuto ancora presentare il piano di riforma per gli stipendi degli impiegati¹³⁷. Nel prosieguo della discussione, si riprese l’argomento del progetto sui pieni poteri all’esecutivo. Allora Sebastiano Lella propose di votare che il decreto del 22 luglio era dettato dall’urgenza di un’invasione, la quale ora non pareva più prossima, per cui restava “*sospesa la esecuzione di un tal decreto*”¹³⁸. Messa ai voti la proposta è respinta, come pure quella di Sampieri sulla mera provvisorietà del decreto. Di fatto la dittatura dell’esecutivo era dunque sancita.

Ma nella stessa seduta del 24 luglio i *Pari* passano ad altra questione, anche questa spesso invocata, ed elusa, cioè la questione della costituzione dei *Consigli civici*. Si interroga il ministro dell’*Interno* (il marchese La Cerda) sulle inadempienze riguardo a questo organismo municipale. Il Ministro risponde chiamando in causa diverse scusanti che non convincono¹³⁹. Segue l’intervento del barone Vaglia-

¹³⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 22 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

¹³⁵ “*Il Parlamento dichiara: ‘Il decreto del 22 corrente luglio 1848 essere meramente provvisorio e durevole finché le presenti urgenze non cesseranno, e non altrimenti che le ragioni contenute nel messaggio della Camera dei Comuni del dì 21 corrente siano annesse al suddetto decreto’*” ([Conte] SAMPIERI, [Mozione presentata alla *Camera dei Pari* il 24 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 57).

¹³⁶ Francesco [Tarallo, duca della Miraglia, barone] LA FERLA, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* il 24 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 58).

¹³⁷ Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.)

¹³⁸ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 59.

¹³⁹ Il Ministro in sostanza risponde chiamando in causa l’enorme carteggio “*su dubbi e questioni che ogni giorno insorgono sulle elezioni*” relative a questi “*organismi municipali*”, ma - aggiunge - le “*circostanze del 1812 e del 1848 sono ben diverse*”, allora il paese era tranquillo “*ed esistevano le autorità che regolarmente presedevano le elezioni*”, mentre ora “*si viene da una grande rivoluzione*”, restando comunque molta

sindi, il quale lesse una sua mozione, intesa ad autorizzare il potere esecutivo ad inviare commissari in quei comuni che non avevano ancora provveduto alla formazione dei *Consigli civici* e dei *Magistrati municipali*¹⁴⁰.

Fra altre questioni, il 25 luglio i *Pari* discutono poi soprattutto la spinosa questione dell'elezione dei vescovi, argomento che il *Pari temporale elettivo* marchese Mortillaro affronta con la sua solita argomentazione polemica, prospettando il seguente progetto di decreto¹⁴¹. "*Articolo unico. I vescovi di Sicilia saranno nominati da clero e popolo di ogni diocesi, e presentati dal Re al sommo Pontefice per la canonica istituzione*"¹⁴². Il sacerdote Filippo Evola (*Pari spirituale elettivo*) confusamente obietta sulla stranezza del fatto che ai sensi dello Statuto (art. 62) si era attribuito al re il pieno diritto "*di provvedere e presentare a tutti i benefici ecclesiastici*", mentre ora si voleva togliergli il diritto di nominare i vescovi, "*e darlo invece al popolo ed al clero siciliano*"¹⁴³. Comunque la mozione-progetto di Mortillaro è ammessa a maggioranza, ma non ancora approvata¹⁴⁴.

"*l'influenza dei cessati Comitati*" (Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata] LA CERDA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 60). Aggiunge, inoltre, che "*è assai maggiore il numero degli elettori*", ed infine la nuova legge rende assai più lungo il modo di elezione, che se prima "*bastava la maggioranza relativa*" - che rendeva più spedita la conclusione - ora si ha "*il metodo assai più lungo della maggioranza assoluta e della votazione per sì e per no*" (*Ib.*, l. c.)

¹⁴⁰ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 61. Alla mozione si oppone Evola, il quale osserva che a sentire parlare di "*Commissari del potere esecutivo*" si sente già in mezzo "*a quei satelliti di polizia, di dispotismo, di scroconerie*", verso cui nasceva in tutti un "*odio implacabile contro il cessato Governo*" (Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.). Quindi i *Pari*, a maggioranza respingono la mozione del barone Vagliasindi, ma si approva invece la mozione del pari Vigo, intesa ad affidare l'esecuzione della formazione di questi organismi, nei municipi che ancora non avessero ottemperato alla legge provvisoria, non ad un commissario del governo, ma ad "*una persona notevole del comune*" inadempiente (*Camera dei Pari*, seduta del 24 luglio 1848, in: *Ib.*, pp. 62-63).

¹⁴¹ "*La Chiesa non sarà mai libera se non sarà restituita la elezione dei vescovi a clero e popolo. [...] Il pastor della Chiesa è l'uomo del popolo. I canoni tutti danno al popolo il diritto di ricusare il Pastore che gli si vuole imporre, quand'ei di sua confidenza non sia. Siffatti canoni elusi rimangono o violati dai Governi che a sé riservano la nomina dei vescovi*" (Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 25 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 64-65).

¹⁴² *Ibidem*, p. 65.

¹⁴³ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 25 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁴⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 25 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 66.

Nella seduta del 26 luglio, riprendendo la discussione sull'applicazione della legge provvisoria sui *Municipi*, si approvano gli articoli 11-26, relativi alle funzioni del *Capitano* giustiziere (presente in ogni comune, come capo della *Guardia municipale*) al quale viene fatto obbligo di rivolgersi alla *Guardia nazionale* qualora ritenga insufficiente la *Guardia municipale* a garantire la "pubblica sicurezza"¹⁴⁵. Ma come si vede è questione di mero dettaglio, nel senso che niente viene ad aggiungere o togliere all'argomento dell'autonomia dei *Municipi*, accantonato con la formula della legge provvisoria.

Il 28 luglio si ha il seguito della discussione sulla 'pubblica sicurezza', ora riguardo al porto d'armi riconosciuto alla *Guardia nazionale*. Il marchese Mortillaro lamenta che ci si occupi di dettagli mentre ancora non si arriva ad avere una legge organica su questa *Guardia nazionale*¹⁴⁶. Ma la questione globale è ancora ben lungi dall'essere risolta.

Il 31 luglio i *Pari* decidono la riduzione delle formalità per l'elezione dei *Consigli civici*¹⁴⁷. Nella stessa seduta si torna alla questione della nomina dei vescovi da parte del clero e del popolo di ogni diocesi. Nella stessa seduta del 31 luglio si dà lettura, per la terza volta, alla mozione del *Pari temporale elettivo*, il marchese Vincenzo Mortillaro "per essere nominati i vescovi di Sicilia da clero e popolo di ogni diocesi, e presentati dal Re al Sommo Pontefice per la canonica istituzione"¹⁴⁸. Ma sia il *Pari spirituale elettivo* Luigi Ventura, sia il *Pari spirituale convalidato*, l'abate Paolo Vagliasindi ('visitatore' dei Basiliani) vi si oppongono, proponendo che si aggiorni la questione, "per discutersi insieme al messaggio che verrà dalla Camera dei Comuni"¹⁴⁹. Ciò implicava di attendere semplicemente le decisioni dell'altra Camera, rinunciando ad una significativa iniziativa che avrebbe riguardato specificamente più i 'Pari spirituali' che non i Comuni.

¹⁴⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 26 luglio 1848, in: *Ib.*, pp. 76-78.

¹⁴⁶ Vincenzo MORTILLARO, [Intevento nella seduta della *Camera dei Pari* del 28 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 83.

¹⁴⁷ Cioè abbandonando (su emendamento proposto dal *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella) il criterio della maggioranza assoluta e della votazione "pel sì e pel no" (che richiederebbe quaranta giorni almeno per lo spoglio della schede), ed adottando invece quello per la maggioranza relativa, e senza tale computo (*Camera dei Pari*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 98).

¹⁴⁸ Vincenzo MORTILLARO, Intevento nella seduta della *Camera dei Pari* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 99.

¹⁴⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

Capitolo XXI

Alla Camera dei Comuni alcune decisioni contraddittorie: su una Deputazione dello Stato (che svolga la funzione di 'custodia della costituzione'); su una reiterata critica della Parìa; sul pericolo implicito ai nuovi criteri di eleggibilità (il cui esclusivismo cetuale avrebbe per risultato un parlamento perennemente costituente, fatto di avvocati, magistrati e proprietari, nel complesso del tutto incompetenti delle esigenze amministrative di un ordine già costituito); sulla funzione costituente del Parlamento (1-14 luglio 1848).

Nella seduta del 1 luglio, alla *Camera dei Comuni* si procede alla lettura definitiva degli artt. 1-8 del progetto di *Statuto*, che di lì a pochi giorni verrà approvato, ma su cui si procederà poi a ulteriori 'aggiustamenti' (analoghi agli 'svolgimenti' tanto temuti da Ferdinando II per la sua concessa costituzione). Intanto, la *Camera dei Comuni* approva alcuni immediati emendamenti all'art. 9 (relativo al potere o meno di scioglimento delle *Camere* da parte dell'esecutivo)¹. Nondimeno, va qui segnalato un importante momento dell'intero dibattito alla *Camera dei Comuni*, in cui fra alcuni deputati emerge l'intuizione dell'importanza di un organismo che svolga una funzione di garanzia della costituzionalità (o come diremmo oggi - dopo Sieyès, Pagano e Schmitt - di 'tutela della costituzione').

È quanto risulta anzitutto dalle mozioni dei deputati Francesco Crispi e Giovanni Raffaele, i quali propongono un progetto di decreto in cui il Parlamento dichiara sia che, con l'Art. 1, "è istituita la *Deputazione dello Stato*" (costituita da "tredici rappresentanti del popolo, cioè sei senatori e sette deputati dei Comuni", scelti annualmente dalle

¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 1 luglio 1848, in: *Assemblea del Risorgimento. Sicilia*, I, pp. 1056-1058.

Camere, prima dello scioglimento delle sessioni), sia che (con l'art. 2) a questa Deputazione sia data una funzione di interregno fra l'una e l'altra riunione del Parlamento stesso².

Si propone inoltre (con l'art. 6) che tale Deputazione non potrà legiferare, ma *“avrà la custodia delle popolari franchigie”* [ossia, in termini attuali, una vera e propria funzione di *'custodia della costituzione'*] nel senso che *“vigilerà per mantenersi nella interezza le istituzioni politiche dello Stato”*, e precisamente (art. 7) potrà intervenire *“qualora il potere esecutivo ecceda dalle facoltà che gli vengono concesse dallo Statuto politico”*, caso in cui la Deputazione *“dovrà protestarsi ed evitarne le notevoli conseguenze”*³. Rimostranza che dovrà avvenire stendendo *“un atto delle sue protestazioni”*, che la Deputazione poi presenterà alla prima sessione delle *Camere* *“per ulteriori provvedimenti”*⁴. Il deputato Vigo Fuccio propone un'ulteriore mozione, con cui in sostanza si ribadisce e maggiormente articola l'idea di un organismo titolare della funzione di *'custode della costituzione'*⁵.

Nel suo insieme, la proposta di Crispi, Raffaele e Vigo Fuccio di ricostituire una *Deputazione* è invece contestata da altri deputati: sia da Vincenzo Calcagno (che vi vede un *“complicare di più l'ordine delle cose”*, risultando anche più nociva che in passato)⁶, sia da Gaetano

² *Mozione di [Francesco] Crispi e [Giovanni] Raffaele, nella seduta della Camera dei Comuni del 1 luglio 1848*, in: *Ib.*, pp. 1050-1051.

³ *Ibidem*, p. 1051.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ La mozione prevedeva che *“sarà soprattutto suo debito e diritto”* - dovere e diritto della Deputazione del Regno - anzitutto : di *“1. Custodire le libertà nazionali. 2. Richiamare il potere esecutivo allo adempimento dello Statuto [...] 3. Vigilare sugli esecutori delle leggi, ricevere i reclami contro di loro, istruire su tali reclami e riferire al Parlamento. 4. valersi della Guardia nazionale [...]. 4. Convocare il parlamento [...]. 5. Ricevere il giuramento del Re [...]”* (*Ib.*, p. 1032). Inoltre spettava alla Deputazione di nominare due membri che *“formeranno di diritto parte della Reggenza”* nei casi in cui questa si renda necessaria (Leonardo VIGO FUCCIO, *Mozione*, in: *Ib.*, l. c.). Secondo l'art. 9, la Deputazione, *“per casi straordinari concederà al re di allontanarsi dal Regno”*. Secondo l'art. 10 iscriverà nelle due cancellerie del parlamento i nomi dei nuovi deputati e senatori, e *“riceverà gli atti della loro elezione”*. Per l'art. 11, ad ogni rinnovo della camera dei Deputati, il Presidente della *Deputazione del Regno* farà le funzioni di Presidente in quella Camera, scegliendo segretari e *“squittinatori momentanei”*, cessando la sua funzione con la verifica dei poteri e la dichiarazione dell'apertura del parlamento (*Ib.*, l. c.).

⁶ Vincenzo CALCAGNO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1052. *“Tutto l'eroismo di questa Deputazione non è stato altro che l'essersi protestata nei primi tempi della sua istituzione, ed avere impedito che re Giovanni abusasse delle rendite pubbliche, per farne assegnazione a suo figlio Ferdinando. Da quel*

La Rosa (che appoggia semplicemente la posizione di Calcagno)⁷, sia dal barone Francesco Ventura (il quale ha dure parole sul comportamento tenuto dalla *Deputazione* particolarmente nel 1811, imputandole addirittura di aver sostenuto Ferdinando IV)⁸, sia infine dai deputati Gaetano Toscano⁹ e Giuseppe Natoli¹⁰.

Pertanto, malgrado che le mozioni di Crispi, Raffaele e Vigo Fuccio fosse stata poco prima condivisa da altri deputati - il conte Michele Amari¹¹, Nicola Bonelli¹² e, sia pure con qualche ambiguità, Francesco Ferrara (il quale, in sostanza, riteneva che il nome di *Deputazione* fosse comunque inopportuno)¹³ - alla fine la *Camera dei Comuni* vota per la non ammissione di queste mozioni di decreto¹⁴.

Si perse così la possibilità di definire un organismo di 'custodia della costituzione', rifiutato dalla *Camera* a tutto vantaggio della con-

punto in poi in quattro interi secoli nessun altro beneficio, anzi si trova che era intieramente venduta ai voleri sovrani, e che a man franca manometteva i dritti dei poveri cittadini, [e] che era la simpatica de' poteri del re, e che i suoi componenti erano i primi satelliti della tirannia" (*Ib.*, pp. 1052-1053).

⁷ Gaetano LA ROSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1053.

⁸ Francesco VENTURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹ "[...] Solo aggiungo che dal complesso delle due mozioni io osservo che lo smembramento di talune facoltà del potere esecutivo e del potere legislativo, esercibili soltanto nel tempo intermedio fra la chiusura ed il riapimento del Parlamento. Ora, se parliamo del potere esecutivo, a me pare che la responsabilità di un re e di sei ministri assicuri sufficientemente gli interessi della nazione [...]. Se parliamo poi del conferimento dei poteri legislativi [...] per me sarà ben facile che la potenza del re e dei ministri corrompa sei o sette membri della *Deputazione*, anziché due o trecento deputati o senatori" (Gaetano TOSCANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1054).

¹⁰ "Natoli appoggia gli oppositori della mozione e fa vedere che queste [sic] non tendono ad altro se non alla istituzione di una Magistrato di censura [...] e finisce col non volere alcuna *Deputazione*, anziché averne una che può essere dannosa agli interessi della nazione (in aula: Si grida: Ai voti!)" (Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹¹ "Ricorda che questa *Deputazione* si conosce anche dal Belgio e dalla novella Repubblica francese sotto il nome di *Consiglio di stato* [...]" (Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1053).

¹² "[...] Da chi infatti sarà costituita questa Commissione palamentaria? Non lo perdetevi di vista, o signori, la scelta non potrà che cadere sopra i più zelanti, i più incorruttibili deputati, che dal proprio seno sceglie il Parlamento [...]" (Nicola BONELLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 1053-1054)

¹³ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 1 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1054.

¹⁴ "[Nell'aula]. Si grida ai voti, e si vota per la non ammissione della *Deputazione del Regno* (*Ib.*, p. 1054).

testuale e contraddittoria assenza di limiti istituzionali sia all'esecutivo che al legislativo.

Comunque il giorno seguente (2 luglio) la *Camera dei Comuni* deve occuparsi di un'altra importante questione, ossia del rapporto sul commercio dei cereali in Sicilia. Nasce un dibattito cui partecipano alcuni deputati i quali esaminano il Progetto di decreto¹⁵ elaborato dalla *Commissione* (formata dal barone Cordova, da Giovanni Bruno e dal barone Vito d'Ondes Reggio, in qualità di relatore). La discussione vede particolarmente impegnato lo stesso relatore, il quale alle obiezioni insorte oppone l'argomento di avere in questo seguito l'esempio inglese, anche nella gradualità dell'abolizione dei vincoli a tale commercio. Vincoli che appunto i *Comuni* britannici approvarono sin dal 1838, con la clausola prudenziale di acconsentire "che per tre anni, e pria che la libera importazione avesse il suo felicissimo principio, una graduale riduzione del dazio sulla tariffa vigesse"¹⁶.

Alla richiesta di alcuni schiarimenti da parte di Vigo Fuccio, lo stesso barone d'Ondes Reggio si lancia dapprima in un'esaltazione dell'agricoltura (in particolare cerealicola, nella quale egli sostiene consista la vera ricchezza di una nazione, e non tanto e non solo nei metalli preziosi). Poi il Barone procede invece ad una vera e propria celebrazione del commercio (ed in particolare di quello internazionale)¹⁷. Profonde lodi, quindi, all'Inghilterra che per prima aprì il suo mercato al commercio con tutto il mondo, superando quelle barriere che sin da Guglielmo il Conquistatore avevano chiuso l'esportazione dei cereali inglesi (con l'effetto che, se le "condizioni della libertà politica migliorarono, quelle della libertà economica peggiorarono")¹⁸.

Dunque - continua il barone d'Ondes Reggio - sbagliarono in questo sia Pitt che lo stesso Fox (che pure era "l'apostolo della libertà po-

¹⁵ Il quale prevedeva: 1. la libera esportazione dei cereali grezzi e dei manufatti; 2. La progressiva riduzione (fra il 1 gennaio del 1849 e il 1851) del dazio di importazione sui medesimi prodotti; 3. La libera importazione dei medesimi a partire dal 1 gennaio 1852 (*Ib.*, p. 1063).

¹⁶ Vito d' ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 2 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1065.

¹⁷ "E perché la ricchezza non consiste nell'oro e nell'argento, ma nella copia de' valori, e perché commerciando non si fa che cambio di valori con valori, segue che chi compra vende, e che tanto più vende quanto più compra, e tanto più proficuamente vende e più proficuamente compra quanto il mercato è più esteso, ed il mercato è più esteso quando mercato di ciascuno è tutto il mondo, (*Applausi*) e la libertà del commercio è il mezzo d'essere tutto il mondo mercato di ciascuno" (*Ib.*, p. 1066).

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

litica”), mentre il partito della Lega ebbe il merito di “conquistare la pratica dell’eterna verità della libertà del commercio dei cereali”¹⁹, del resto da Adam Smith “già luminosamente addimostrata”²⁰. E allora, perché mai dovrebbero i Siciliani adesso, “nella terra di Cerere e di Trittolemo”, dubitare di “una simile verità?”²¹.

A tali asserzioni obiettò il deputato Sebastiano Carnazza, osservando che dei dubbi sul libero commercio internazionale aveva pure avuto quello che egli definisce un illustre economista come Louis Blanc²² (il quale in realtà era l’uomo di punta del radicalismo socialista contro il governo Lamartine). Nondimeno, Carnazza sostiene che comunque un tale principio avrebbe validità se tutte le nazioni del mondo lo avessero deciso con dei loro trattati²³. Ma così non è stato, come si vede nella stessa Francia, dove vi sono “dogane e barriere”, come pure in Inghilterra²⁴. Inoltre, molte nazioni (la Russia, la Turchia, la Grecia, l’Egitto) inondano il commercio siciliano, con sovrabbondanza di frumento e di altri cereali. In conclusione, Carnazza propone che si decida l’abolizione di tale dazio solo di un decimo l’anno, sino alla sua estinzione²⁵.

Autorevolmente risponde a tali obiezioni Francesco Ferrara, in particolare a Carnazza, osservando - peraltro anche lui poco convincentemente - che gli accenni a “Louis Blanc, sostenitore della libertà commerciale” non corrispondono affatto a benefici effetti sull’economia della Francia, per cui si tratta di un’idea tanto bella “che non ha trovato un filo onde essere applicata”²⁶. Inoltre, citare “i socialisti ed i comunisti per andare contro Smith è falso”, in quanto costoro “non attaccano la libertà, ma la loro stravaganza consiste in ordinarla con sistemi patriarcali”²⁷. Riguardo poi all’argomento della concorrenza, Ferrara risponde che i prodotti siciliani sono tanto buoni da non doverla temere, e comunque “pel timore di rovinare uno o più proprietari non

¹⁹ *Ibidem*, p. 1067.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 2 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1067.

²³ *Ibidem*, l. c.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ *Ibidem*, p. 1068.

²⁶ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 2 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1069.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

dovete condannare il povero, cioè una metà della Sicilia, a pagare troppo caro il primo elemento della vita"²⁸.

Da parte sua, il deputato Vigo Fuccio non è affatto convinto da tutte queste argomentazioni. Sottolinea come ogni "nazione in confronto ad un'altra è un'individualità", e che la libera concorrenza mette "un paese in lotta con un altro", dando luogo ad "un duello economico", ossia a un conflitto che, come sempre, si combatte con armi diseguali, per cui il più debole è destinato a soccombere²⁹. "Volete dunque che Sicilia si batta con nazioni ricche ed inoltrate nel commercio"; con nazioni che "dissodan terre vergini con immensi capitali?"³⁰. Conclude invitando la Camera ad un ulteriore ripensamento. Ma tale suggerimento è respinto e quindi si approva il progetto³¹ così come era stato presentato dalla Commissione³².

Nella seduta dei Comuni del 3 luglio, si prosegue nella seconda lettura della Costituzione, ora relativamente allo scioglimento delle Camere³³. In questa seduta prendono la parola i deputati Bertolami e Natoli, entrambi per negare al re tale potere³⁴. Interviene il deputato Bruno, il quale dichiara che per prevenire il caso, del resto rarissimo, "in cui il potere legislativo tradisca gl'interessi del popolo", vi sono solo due mezzi. Il primo consiste "nell'abbreviare la durata dei Deputati, ma pure questo espediente non provvede a tutti i casi"³⁵. Il secondo, "consiste nell'appello al popolo", ma un appello che sia "sincero e non illusorio"³⁶.

A sua volta, anche Perez rifiuta l'idea di uno scioglimento delle Camere affidato al re. Propone invece la facoltà del sovrano stesso di convocare, fra una sessione e l'altra, un 'parlamento straordinario' per discutere una legge che il sovrano stesso ritenga necessaria³⁷. Ma

²⁸ *Ibidem*, l. c.

²⁹ Leonardo VIGO FUCCIO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 2 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ Camera dei Comuni, seduta del 2 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 1070.

³² "Il Parlamento decreta: Art. 1. L'esportazione di tutti i cereali grezzi e manifatturati dalla pubblicazione del presente decreto è libera [...]"(*Ib.*, p. 1063).

³³ Camera dei Comuni, seduta del 3 luglio, in: *Ib.*, pp. 1070.

³⁴ *Ibidem*, pp. 1071-1073.

³⁵ Giovanni BRUNO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 1074-1075.

³⁶ *Ibidem*, p. 1075.

³⁷ F. P. PEREZ, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1075.

questa sua proposta suscita “*segni di disapprovazione dalle ringhiere*” della *Camera*³⁸.

La discussione si interrompe per l'arrivo di due ministri. Il marchese della Cerda (ministro dell'*Interno e pubblica sicurezza*) cerca di rispondere sul conflitto avvenuto ad Altavilla fra la *Guardia Nazionale* e la locale *Compagnia d'arme*³⁹. Invece il ministro di *Guerra e Marina* (Giuseppe Paternò Trigona di Spedalotto) informa la *Camera* sui provvedimenti presi riguardo all'organizzazione militare⁴⁰. Poi, con l'intervento del deputato barone Filippo Cordova si ritorna all'incombente (ed eluso) quesito dell'opportunità di un organo che svolga la funzione di garante della costituzionalità. Un organo, cioè, che avrebbe potuto svolgere - come si è appunto prima precisato - un ruolo di '*custodia della costituzione*'.

Da parte sua, Cordova inizia contestando quell'indeterminatezza a suo tempo prodotta da Fichte nel delineare in termini di *potere ispettivo*, una funzione di controllo istituzionale della legittimità⁴¹. Un controllo che - secondo Cordova - non richiede uno specifico organismo come la *Deputazione del Regno* (la cui funzione, asserisce, comunque non potrebbe essere affidata alle *Camere*, e tanto meno ad una sola di esse, il *Senato*), ma piuttosto riguarderebbe l'esecutivo stesso, in definitiva il sovrano, il solo ad avere il diritto di chiamare il popolo contro ogni eccesso di potere delle stesse assemblee legislative⁴².

Qui, ambiguamente, Cordova denuncia, da un lato, i mali del livellamento centralistico voluto dai sovrani, ma - d'altro lato - vi vede un indispensabile momento per affermare formalmente garanzie di eguaglianza al fine di assicurarsi l'appoggio delle masse nell'abbattimento di ogni preminenza di ceti o di aristocrazie⁴³. Infatti, - sottolinea Cordova - le due *Camere* sono, come ogni altra assemblea

³⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 3 luglio, in: *Ib.*, l. c.

³⁹ Alessio [Santo Stefano, marchese la] CERDA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 1076-1077.

⁴⁰ Giuseppe PATERNÒ [Trigona di Spedalotto], [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, *Ibidem*, p. 1077.

⁴¹ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1079.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ Meglio, dunque, l'intervento dei sovrani che - per un verso - evidentemente “*tendono sempre a spegnere la libertà*”, ma - per altro verso - favoriscono (sia pure strumentalmente) l'eguaglianza “*per appoggiarsi sulle masse ed anche per atterrare le sommità e farsi strada alla onnipotenza con l'opera del livellamento*” (*Ib.*, p. 1080).

parlamentare, pur sempre un'aristocrazia, la quale, dei due principi della civiltà moderna, privilegia il primo (la *libertà*), ma diffida del secondo (l'*eguaglianza*)⁴⁴.

Poi però sembra che Cordova contraddica questa fiducia nel valore quanto meno strumentale dell'esecutivo (il Sovrano). Ritornando - ancora per negarne qualsiasi validità - sulla nozione fichteana di *potere ispettivo*, Cordova rifiuta di per sé l'idea stessa di una funzione di controllo istituzionale della legittimità. Un atto che peraltro potremmo definire come negazione di qualsiasi tipologia di 'custodia della costituzione'⁴⁵. Secondo Cordova un appropriato controllo di legittimità degli atti delle *Camere* va invece attribuito ai "*collegi elettorali*"⁴⁶. Arbitra della legittimità costituzionale è dunque la *volontà popolare*, alla quale il sovrano stesso dovrà appellarsi tutte le volte che si renderà conto che la maggioranza delle *Camere* non rispetta tale *volontà sovrana*. In tal caso, il sovrano, come capo dell'esecutivo, non potrebbe esercitare un potere di scioglimento, ma potrà invece (una sola volta in una sessione) fare appello ai collegi elettorali, provocando novelle elezioni ove egli creda che la maggioranza delle *Camere* non esprima la *volontà del popolo*⁴⁷.

Come si vede, è singolare che Cordova rivendicasse la *sovranità popolare*, del tutto formale a fronte della discrezionalità dell'esecutivo

⁴⁴ "La storia ci ammaestra che, se i popoli possono confidarsi alle Assemblee per la tutela della libertà, nol possono ugualmente per quello della eguaglianza. [...] Le assemblee soffiano nella fiamma della libertà, di che si godono i più distinti uomini che le compongono: ma questi uomini rappresentando sempre un patriziato di nascita o di opulenza, o di capacità conosciute, non sono egualmente teneri della eguaglianza [...]" (Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 1079-1080).

⁴⁵ "Il potere ispettivo di un magistrato può aver luogo in quei sistemi in cui la Costituzione non è che un meccanismo, una procedura, un laboratorio, un apparecchio, che dà la legge come prodotto e secrezione della sovranità della ragione. Ma quando la teoria della sovranità del popolo è passata in legge, il potere ispettivo appartiene al popolo" (*Ib.*, p. 1081).

⁴⁶ "Non è già ad una oligarchia che io affido il potere ispettivo, né l'affido all'interesse dinastico. Io non do al re il diritto di sciogliere le Camere, gli do quello di chiamare l'attenzione del popolo sulla condotta de' suoi rappresentanti; io pongo il potere ispettivo nei collegi elettorali" (*Ib.*, p. 1081).

⁴⁷ "Ecco la mia emenda: 'Il re non potrà a sciogliere le Camere. Potrà bensì una sola volta in una sessione fare appello ai collegi elettorali, provocando novelle elezioni ove egli creda che la maggioranza delle Camere non esprima la volontà del popolo. Le Camere continueranno nello esercizio delle funzioni legislative. I collegi elettorali potranno confermare il mandato ai rappresentanti in esercizio. Coloro il cui mandato non fosse confermato, lasceranno il posto allo arrivare de' nuovi eletti'" (*Ib.*, l. c.)

(in sostanza i Ministri) nel verificare la corrispondenza fra la *volontà popolare* stessa (espressa nei *collegi elettorali*) e la volontà delle *Camere*. In definitiva, Cordova respinge comunque l'idea di un organo 'custode della costituzione'. Secondo lui una Costituzione è un mero documento istituzionale suscettibile di essere modificato ogni volta che lo ritenga opportuno la *volontà del popolo*⁴⁸.

Va forse visto in queste posizioni di Cordova il sintomo di una sua ambiguità fra quello che sembrerebbe un suo settarismo democratico-egalitario (inteso ad attribuire un *potere ispettivo* al 'popolo') e il privilegiare invece la volontà di un esecutivo fatto interprete della legittimità delle decisioni legislative? Sostiene dunque l'idea di un esecutivo che - oggi - poteva essere formalmente il 'sovrano siculo' (in realtà la maggioranza egemone nel Governo o nelle *Camere*), e - domani - apertamente un'oligarchica assemblea repubblicana, e alla fine una dittatura (garibaldina), preambolo al centralismo sabauda?

In questi confuso intrecciarsi di posizioni nel dibattito della *Camera* interviene il deputato Matteo Raeli, il quale prende posizione in nome dell'interesse "*della libertà del popolo*" contro le idee "*ultra-democratiche*" soprattutto espresse da Cordova, contro le quali Raeli dichiara che "*le masse*" potrebbero "*giudicare esattamente di una legge*" soltanto nel caso che si avesse "*un popolo di saggi*"⁴⁹.

Nella successiva seduta, del 4 luglio, si ritorna sulle posizioni 'ultra-democratiche' del barone Cordova, del resto non condivise da tutti gli altri deputati. In particolare, il deputato Vigo Fuccio, intervenendo nella discussione sullo 'scioglimento' delle *Camere*, critica Cordova anzitutto riguardo a quello che il Barone ritiene un improprio riferimento alla nozione di *potere imperfetto* (attribuita a Fichte)⁵⁰. Riferimento meglio precisato da Ahrens, propriamente in termini di *potere neutro*⁵¹.

⁴⁸ Cordova sostiene che "*quando la teoria della sovranità del popolo è passata in legge, il potere ispettivo appartiene al popolo*" (*Ib.*, p. 1081).

⁴⁹ Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 3 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵⁰ "Il signor Cordova ancora lungo la sua eloquente, ma non logica orazione, diceva che il potere ispettivo [...] fosse riseduto nel potere reale" ma così non è, come scriveva nel 1796 "il più grande dei pubblicisti tedeschi", Fichte, quando poneva questo potere ispettivo non in un uno specifico organo ma "lo proponeva come un problema da risolvere ai pubblicisti futuri", ossia lo dava "come una tesi da sciogliere alle società novelle che sarebbero sorte dopo la rivoluzione francese" (Leonardo VIGO FUCCIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 luglio 1848], in: *Ib.*, pp. 1087-1088).

⁵¹ Da parte sua, osserva Vigo Fuccio, Ahrens al potere ispettivo riuniva il potere

Ma poi Vigo Fuccio si volge alla critica anche della posizione di Matteo Raeli, imputandogli di avere anch'egli - pur dopo avere giustamente messa in dubbio una *sovranità assoluta* del popolo - dimenticata la differenza che c'è fra un *popolo* e la gran massa della *plebe*, con ciò commettendo l'errore di attribuire ai troppi, anche analfabeti, una simile funzione di riequilibrio del sistema⁵².

Sulla base di questa analisi, Vigo Fuccio sottolinea decisamente l'errore o la malafede di chiunque faccia troppo conto sulle posizioni estreme di demagoghi, i quali alla fine si rivelano per quello che sono sin dall'inizio, cioè meri strumenti ausiliari del dispotismo. E di questo si ebbe prova nel 1813, quando "[Emanuele] Rossi e [Vincenzo] Gagliani (e qualche altro di coloro che fingevano democrazia) erano venduti al potere⁵³. 'Ultra-democratici' che giustamente, a suo tempo, erano stati smascherati proprio da Paolo Balsamo⁵⁴ e da Nicolò Palmeri⁵⁵. Ogni eccesso di democrazia - dichiara Vigo -

negativo "e voleva che si fosse composto di entrambi un potere neutro" (Ib., l. c.).

⁵² "Una nazione è un complesso di molte associazioni e gradi sociali, che si sviluppano e vivono nel suo seno, e nessuno negherà l'esistenza della plebe e del popolo, nessuno li vorrà confondere e dichiarare identici e non potranno mai essere sinonimi popolo e plebe, popolo e volgo. [...] Precipuo carattere della plebe è l'essere illetterata, e perciò affatto esclusa da comizi: la plebe che comincia a diventare letterata, che ha meritato di essere Guardia Nazionale fa parte dei comizi, [...] esercita i dritti politici" (Ib., pp. 1088-1089).

⁵³ "Noi, signori, abbiamo veduto [...] nella nostra piccola storia parlamentare come il popolo non s'inganna, noi tutti sappiamo come nel '13 Rossi e Gagliani e qualche altro di coloro che fingevano democrazia, ma che erano venduti al potere, venivano ad agitare questa Camera, venivano a proporre partiti larghi e democratici; ebbene, cosa faceva la nazione? Che faceva il popolo? Li malediva, perchè ben vedeva che costoro, col mostrare idee liberali, erano venduti alla tirannide: ma questa sentenza eterna del popolo è forse essa dispersa e cancellata dalla memoria degli uomini? Non mai: i giornali di quel tempo la serbano, la servono gli storici, e Balsamo li chiamava anarchici arrabbiati, e l'intero Parlamento Parlamento brutale, e quel nobile petto di Nicolò Palmeri" li chiamava "maligni forsennati demagoghi" (Ib., p. 1089). E chi erano in realtà se non coloro che "fecero da carnefici alla Sicilia, la spogliarono della sua libertà e non parlarono" poi più "di repubblica, di forme democratiche", ed anzi proprio Gagliani prese dal Borbone "la toga di segretario d'intendenza", e "l'aberrato Rossi la toga di giudice di Gran Corte", ed entrambi ricevendo "il prezzo di Giuda, ebbero i trenta denari, con cui venne venduta la nazione. Il popolo non s'ingannò" (Ib., pp. 1089-1090).

⁵⁴ Paolo BALSAMO, *Sulla storia moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete*. Prefazione di Gregorio Ugdulena. Palermo, Anno primo della rigenerazione [1848], ora: ID., *Memorie segrete*. Introduzione e curatela di Francesco Renda. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969.

⁵⁵ "Per disporre gli animi alla nuova elezione dei rappresentanti, lord Bemtinck [il maggiore artefice dell'iniziativa di elaborare la costituzione del 1812, affidata all'economista abate Paolo Balsamo, conoscitore del pensiero britannico] intraprese un viaggio in Sicilia", ed a Catania (vi era giunto il 2 dicembre del 1813) - "ove nell'an-

conduce inevitabilmente a Marat ed a Robespierre, perché i popoli che escono dal dispotismo spesso si suicidano con la loro reazione incontrollata⁵⁶.

A sua volta intervenne in quella seduta Francesco Crispi rincarando la dose di critica all'eccesso della facoltà concesso da Cordova al re, fiducia della quale - sottolinea - Ferdinando II si è servito ancora di recente per attuare il suo dominio⁵⁷.

A sua volta il deputato dottor Angelo Marocco - premesso di condividere l'idea espressa da Cordova di un fondo di aristocrazia che permane in ogni assemblea parlamentare (che quindi va contrastato) - palesa la convinzione della relatività di ogni regime politico, in quanto ogni forma di governo può risultare buona o cattiva. E ora si tratta di approfittare di questa forma buona che sta prendendo corpo nello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia* (che sarà di lì a poco sanzionato il giorno 10 luglio 1848)⁵⁸. Del resto, - sottolinea Marocco - si ha l'esempio di come il *Senato* svolga nella repubblica federale degli Stati Uniti la funzione specifica di una vera aristocrazia⁵⁹, ma coadiuvando l'esecutivo a mantenersi nella severa traccia delle norme costituzionali⁶⁰. *"In realtà negli Stati Uniti è il senato che*

tecedente Parlamento erano stati eletti Rossi, Gagliani ed altri campioni della fazione anti-costituzionale" - disse che, invece di quelle dimostrazioni di stima di cui era stato fatto oggetto - *"avrebbe egli gradito che nel prossimo Parlamento non venissero scelti 'les mêmes membres fripons [astuti furfanti] de l'année dernière'"* (Niccolò PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia* [1847]. Introduzione di Enzo Sciacca. Palermo, Edizioni della regione siciliana, 1972, pp. 235).

⁵⁶ Leonardo VIGO FUCCIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1090.

⁵⁷ Francesco CRISPI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵⁸ "[...] *Quand'io trovo fra le istituzioni repubblicane qualcuna che possa adattarsi al Governo monarchico, io son lieto d'impossessarmene per adornare il nostro Statuto*" (Angelo MAROCCO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1095).

⁵⁹ *"Il Senato in America è una vera aristocrazia; non l'aristocrazia feudale, territoriale, o nobile della vecchia Europa, ma un'aristocrazia tutta nuova, un'aristocrazia al potere della quale concorre la superiorità della ricchezza, del talento e della posizione sociale"* (*Ib.*, p. 1096).

⁶⁰ *"In America il potere esecutivo non ha mai bisogno della maggioranza delle Camere: esso segue sempre quella del senato e si ride dell'altra dei rappresentanti. E sapete perché? Per due ragioni: la prima di dritto, e la seconda di fatto. La ragione di dritto è perché il Senato d'America non è solamente una Camera legislativa, ma è al tempo stesso il Gran Consiglio del potere esecutivo. E la ragione di fatto è questa, che il Senato essendo eletto dai Corpi legislativi dei vari Stati, riunisce veramente nel suo seno la somma del potere"* (*Ib.*, pp. 1095-1096).

decide tutto; la Camera dei rappresentanti non può fare che un'opposizione per lo più vana"⁶¹.

Le tesi di Cordova sono di nuovo attaccate, ora dal deputato Matteo Raeli, il quale anzitutto osserva come non vi fosse di per sé alcuna contraddizione nel considerare il popolo in generale abbastanza edotto da eleggere un rappresentante (in quanto sa giudicare gli uomini), tuttavia oggi il popolo siciliano non è abbastanza colto da valutare in merito alle attività parlamentari⁶². Perciò una tale fede incondizionata - quale è quella manifestata da Cordova - nella saggezza del popolo, tanto da attribuirgli il potere di indire nuove elezioni attraverso i *collegi elettorali*, condurrebbe alla guerra civile. Infatti, se è vero che il popolo ha i suoi amici e sostenitori, di questi ne ha anche il potere esecutivo, per cui ne nascerebbe appunto un mortale conflitto⁶³.

Alla fine, volgendo al termine la seduta del 4 luglio, la *Camera dei Comuni* delibera "*a gran maggioranza*" che le due *Camere* non possano essere sciolte dal re, ma che la durata di quella dei *Deputati* - di cui si temevano eventuali eccessi demagogici - fosse di solo due anni, mentre quella dei *Senatori* di sei⁶⁴.

Nella seduta del 7 luglio, nella *Camera dei Comuni* prosegue la seconda lettura della costituzione. I deputati discutono ed approvano i primi articoli del *Progetto* di riforma, che diverranno, poi - nel definitivo *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848* - gli articoli del *Tit. III. (Potere esecutivo), Capo I (Del Re)* e *Capo II (Dei Ministri)*⁶⁵. Quindi si discutono gli articoli relativi ai diritti dei cittadini - che diventeranno poi gli artt. 82-92 del *Titolo VI (Dei Siciliani e dei loro diritti)* - e vengono tutti approvati all'unanimità⁶⁶.

La questione dei poteri del sovrano viene di nuovo affrontata (con una profluvie di argomentazioni nelle successive sedute, fra il 3-4 luglio) in relazione al suddetto problema dell'attribuzione o meno al sovrano del potere di sciogliere le *Camere*. Ma si conclude per la negativa. Il 5 luglio, proseguendo nella seconda lettura del *Progetto*

⁶¹ *Ibidem*, p. 1096.

⁶² Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 4 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1102.

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ "Il re non potrà sciogliere le *Camere*; la durata dei *Deputati* sarà due anni, quella dei *senatori* sei; tanto gli uni che gli altri potranno essere rieletti. (A gran maggioranza si accetta)" (*Camera dei Comuni, seduta del 4 luglio*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1103).

⁶⁵ *Camera dei Comuni, seduta del 7 luglio 1848*, in: *Ib.*, pp. 1113-1116.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 1117.

di costituzione, la *Camera* in tutta fretta approva poi gli art. 10-26 (distribuiti con altra numerazione nello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*), relativamente al complesso di argomenti poc' anzi accennati. Fra questi anche quelli della parte relativa alla legge elettorale, dove si definiscono le condizioni per essere eletti sia *Deputati* che *Senatori*. A proposito di questi ultimi, si modifica quanto delineato nel *Progetto*, per cui la *Camera* conclusivamente adotta sia il criterio della proporzione con il numero di abitanti per l'elezione a senatore (richiedendosi 17.000 voti), sia che in via transitoria i *Senatori* della prima legislatura si divideranno tramite sorteggio in due classi, una delle quali durerà quattro anni, l'altra sei anni, mentre i *Deputati* solo due⁶⁷.

Nella seduta del 9 luglio i *Comuni* discutono (in terza lettura) gli articoli dello *Statuto* che il giorno dopo sarà conclusivamente approvato. Suscita discussione ancora l'art. 1, che viene approvato nella formula definitiva per cui si riconosce sia che "*la religione dello Stato è la cattolica apostolica romana*", sia che se il Sovrano non vorrà professarla sarà *ipso facto* decaduto⁶⁸. Passano gli articoli 2-9 senza molta discussione, mentre invece, relativamente alla ineleggibilità dei funzionari pubblici, si ha un lungo intervento del deputato professor Francesco Ferrara, che in merito all'art. 10 si dichiara d'accordo sull'ineleggibilità a *Senatori* o *Deputati* sia di "*ministri o direttori di ministero in esercizio*", sia di "*magistrati*" e di "*impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio*", ma non è invece d'accordo sulla terza esclusione prevista dal suddetto articolo (ossia per i "*funzionari e gl'impiegati dei Ministeri e d'ogni ramo della pubblica amministrazione*")⁶⁹.

Sui motivi di questo suo dissenso sul terzo punto, Ferrara dichiara anzitutto che questa "*assoluta incompatibilità toglie per lo meno un quarto di tutto il numero degli eleggibili*", in quanto la "*classe degli impiegati è fra noi numerosa*", e fra l'altro non ci si rende conto che in essa stanno "*se non le prime, non certo l'ultime capacità del paese [nell'aula:] (rumori)*"⁷⁰. In secondo luogo, precisa Ferrara, l'assoluta incompatibilità "*toglie alla Camera molte capacità speciali, di cui sentirete ben presto il bisogno*", poiché una *Camera* in cui "*non entri un magistrato, né un pubblico amministratore qualunque, sarà in moltissimi casi costretta a di-*

⁶⁷ *Ibidem*, p. 1109.

⁶⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 9 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 1124.

⁶⁹ Francesco FERRARA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1127.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

battersi in questioni che una capacità speciale avrebbe potuto troncare con una sola parola" ⁷¹.

A tal riguardo, implicitamente Ferrara richiama sulla distanza che c'è fra membri della *Camera* che si sentono investiti di una *funzione costituente* e altri che non sono davvero competenti delle concrete applicazioni dei nuovi principi in un *ordinamento costituito*. È quanto si è visto quando si doveva provvedere a questioni come l'organizzazione del servizio telegrafico, richiesta dal ministro della Guerra, per la quale gli attuali *Deputati* non hanno saputo né cosa decidere, né comporre una Commissione di esperti⁷².

In terzo luogo, Ferrara risolutamente dichiara che "questa legge tende direttamente all'opposto di ciò che mi si vuol fare intendere", ossia mira a "corrompere ed aristocratizzare la camera. [in aula:] (Disapprovazione)" ⁷³. Alle obiezioni, Ferrara ribadisce il concetto e spiega che approvando la suddetta esclusione, "da oggi in poi non avrete che forensi e proprietari nella Camera"; avrete cioè "due classi che facilmente e comodamente si legano insieme a monopolizzare la legislazione"⁷⁴. D'ora in avanti, ogni "talento non ha da scegliere che tra la carriera politica o l'amministrativa", per cui "il talento ricco di mezzi pecuniari sarà nella Camera", mentre "il povero cercherà un impiego"⁷⁵.

In questo processo degenerativo si troncherà "ogni avvenire politico alla gioventù studiosa" e si darà "indirettamente alla proprietà quel privilegio che direttamente" voi deputati "mostravate di volerle negare"⁷⁶. E ben presto ci si accorgerà che l'estrema risultante di questa legge sarà "di coalizzare contro le Camere tutte le capacità giovanili che per ristrettezza di mezzi son costrette a cercar un impiego e rinunziare alla carriera politica"⁷⁷. D'altro canto, ci vorranno anni prima che "il commercio,

⁷¹ *Ibidem*, l. c.

⁷² "Nell'attuale legislatura il bisogno delle specialità si è sentito più volte, ma non è mai stato sì vivo come sarà l'anno venturo, perché leggi voi non ne avete fatte sinora, perché non siete ancora entrati ne' grandi e difficili problemi dell'amministrazione, perché non vi si è ancora presentato alcun piano di finanze; alla prossima legislatura tutti questi brillanti soggetti di cui vi siete ora occupati, questo ufficio di Assemblea costituente sarà finito, vi troverete di faccia a faccia con le aridità amministrative, nelle quali compiangere, ne son sicuro, la perdita dei talenti speciali che potrebbero abbreviarvi le interminabili discussioni nelle quali sarete per perdere il vostro preziosissimo tempo [nell'aula:] (Rumori)" (*Ib.*, p. 1128).

⁷³ *Ibidem*, l. c.

⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

l'industria, le arti libere, ecc., abbian preso vigore abbastanza per attirarsi una parte di quei talenti che finora sono stati a marcire tra i cavilli del fôro e il carteggio amministrativo"⁷⁸. E qui Francesco Ferrara si abbandona ad una perorazione in favore della classe impiegatizia alla quale, ricorda, anche lui appartenne, e che non era fatta solo di intendenti, satelliti del dispotismo, ma da una ben più ampia classe sociale⁷⁹.

Il lungo intervento di Ferrara provoca molti applausi in aula, ma non si accoglie il suo suggerimento e si dà seguito alla lettura comma per comma dell'art. 10, che viene approvato come proposto dalla Commissione⁸⁰. Segue poi la lettura del resto dell'art. 10 (nei commi 4-12), quindi si passa a discutere l'art. 11, che prevedeva l'adozione del criterio numerico per la rappresentanza municipale in rapporto alla popolazione, con la sola eccezione di quei "*comuni che sceglievano rappresentanti*" secondo la costituzione del 1812 (i quali avrebbero scelto il numero dei deputati previsto da quella costituzione, quantunque non avessero la quantità di popolazione richiesta dal suddetto art. 11, cioè un deputato per ogni comune che arrivasse a seimila abitanti, due deputati per ogni comune di diciottomila ed uno per ogni comune capoluogo di circondario)⁸¹.

Seguono alcune obiezioni, fra cui quella di Perez, che dichiara "*essere un tratto di somma impolitica l'escludere dalla rappresentanza certi comuni i quali l'han sempre goduta [...]*"⁸². Gli obietta il deputato Interdonato che "*non è più tempo di parlare di dritti antichi poggiati sull'ingiustizia*"⁸³. Ma alla fine la votazione si palesa di stretta misura a sfavore e quindi si decide di ripeterla in altra occasione. Si approvano quindi gli artt. 12-33, e la seduta è tolta.

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ "*Io fui impiegato sin dalla mia prima età, quindi non vi faccia meraviglia il vedere che mi sta tanto a cuore l'onore della classe alla quale appartenni. Perché, confuso in quella classe, io ho veduto, è vero, il dispotismo incarnato dagli intendenti; ma ho veduto ancora la libertà, sospirata, eccitata, promossa da impiegati che mi furono amici, che in parte siedono qui*", e che allora, con gli "*scritti, colla parola, colle congiure stettero per anni ed anni a soffiare sul fuoco sacro della libertà*" (*Ib.*, p. 1129). Ed erano in gran parte "*impiegati coloro che il 4 settembre [1847] rischiarono con grande imprudenza in [via]Toledo*" e negli altri luoghi in cui ferveva la sommossa (*Ib.*, l. c.).

⁸⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 9 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, p. 1130.

⁸² F. P. PEREZ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸³ Giovanni INTERDONATO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 9 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1131.

Il 10 luglio la seduta alla *Camera* si apre con l'approvazione di un complesso di articoli, che specialmente per quelli compresi fra il 34 ed l'85 la *Camera dei Comuni* approva senza quasi alcuna osservazione⁸⁴. Ma singolare è che passino senza ulteriore discussione, ed all'unanimità, sia il *Titolo VII (Della revisione dello Statuto)*, sia il *Titolo VIII (Disposizioni transitorie)*⁸⁵. In quest'ultimo è contenuta la redazione finale dell'art. 96 dello *Statuto*, articolo forse più di ripiego nell'intero dibattito sulla *Pari*. "Saranno chiamati, durante la loro vita, a far parte del Senato, oltre al numero de' 120, quei *Pari* temporali che siedono [nel Parlamento attuale] per la Costituzione del 1812 e che il giorno 13 aprile [1848] firmarono personalmente l'atto di decadenza"⁸⁶.

In quella stessa seduta del 10 luglio, si legge il messaggio della *Camera dei Pari* - di cui abbiamo più volte accennato -, nel quale (oltre alla comunicazione di aver approvato anche loro i primi 33 articoli dello *Statuto*) si certificava di avere riformato il primo articolo della *Costituzione*⁸⁷, nel modo seguente: "La religione dello Stato dovrà essere unicamente ad esclusione di ogni altra la cattolica apostolica romana. Il Re di Sicilia sarà tenuto ad adottarla, e professandone un'altra sarà decaduto"⁸⁸. Al riguardo si delinea un forte dissenso della *Camera dei Comuni*, tanto che si giunge alla nomina di un *Comitato misto*⁸⁹ per affrontare la questione, ma prima che questo si pronunzi e si passi al voto, interviene il deputato monsignor Ugdulena, il quale disapprova l'aggiunta richiesta dai *Pari*, asserendo che essa riguarda il "culto interno", mentre nello *Statuto* si deve soltanto codificare il "culto esterno" (ossia lasciando libertà di fede al "culto privato",

⁸⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio, in: *Ib.*, pp. 1135-1137.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 1137.

⁸⁶ *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Ib.*, p. 1153.

⁸⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio, in: *Ib.*, p. 1138.

⁸⁸ Alla fine si approverà l'art. 1 che dice semplicemente: "La religione dello Stato è la cattolica apostolica romana" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, in: *Ib.*, p. 1145).

⁸⁹ La *Camera* insiste perché sia il suo presidente a nominarlo, ma questi "si nega per delicatezza", allora lo sostituisce il Presidente del Governo (Torrearsa), che procede alla nomina di venti persone (Interdonato, Vigo Fuccio, G. Carnazza, Ferrara, Mons. Ugdulena, Cordova, Natoli, Calvi, Ondes Reggio, Perez, S. Carnazza, Errante, Federico Napoli, Calcagno, La Rosa, Francesco Cammarata, Mazza, Santocanale, Marocco, Bertolami), ma non vi figura alcun *Pari*, anche se poi intervengono nella discussione due *Pari spirituali elettivi* (monsignor Domenico Turano e il parroco Giuseppe Messina (*Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio, in: *Ib.*, p. 1139).

perché “*inviolabile è il domicilio dei cittadini*” come inviolabili sono “*i segreti delle famiglie*”) ⁹⁰. Intervengono poi anche due *Pari spirituali elettivi* (evidentemente lì ammessi alla discussione come ulteriori membri aggiunti al *Comitato misto*). Si tratta de sacerdote Domenico Turano ⁹¹ e del parroco Gaetano Messina ⁹², i quali invece insistono per il divieto di ogni altro culto.

A questo punto interviene Bertolami opponendo ai due *Pari* un forte richiamo alla tolleranza ⁹³, tanto da indurre anche Turano a ricredersi (infatti ora dichiara che “*ognuno è libero di appigliarsi a quella credenza che vuole, il tribunale dell’Inquisizione solo il proibiva*”) ⁹⁴. Conclusivamente interviene poi il deputato Natoli ⁹⁵, che senza mezzi termini si oppone all’emendamento proposto dai due *Pari*, che pertanto nella votazione finale è respinto. “*Si vota l’emenda coll’appello nominale ed a maggioranza di 21 contro 19 si rigetta. - Si legge l’articolo proposto dalla Camera dei Pari e colla stessa maggioranza si rigetta*” ⁹⁶.

Si viene poi all’iniziativa legislativa in materia di entrata e di spesa. Nel dichiararsi favorevole all’esclusione dell’iniziativa per i *Senatori* (partecipazione da alcuni invece richiesta), il barone ‘democratico-liberale’ Vito d’Ondes Reggio ripete quanto aveva sostenuto in precedenza, ossia che i *Senatori* non sono altro che i rappresentanti di una *categoria di censo*, non risultando scelti immediatamente dalla volontà popolare ⁹⁷, per cui è giusto quanto si dice nell’art. 12 dello

⁹⁰ Gregorio UGDULENA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1140.

⁹¹ Il quale propone il seguente emendamento: “*La religione unica dello Stato continuerà ad essere la cattolica apostolica romana; qualunque altro culto pubblico è vietato*” (Domenico TURANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁹² “*Il sacerdote Messina dice di espressamente proibirsi ogni altro culto*” e “*mostra gl’inconvenienti che ne verrebbero ove si ammettesse la tolleranza; la quale a suo avviso porta all’ateismo*” (Gaetano MESSINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁹³ Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹⁴ Domenico TURANO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1141.

⁹⁵ Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio, in: *Ib.*, l. c.

⁹⁷ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1142.

*Statuto*⁹⁸. Il barone ricorda quelli che a suo avviso sono gli evidenti privilegi riconosciuti al *Senato*, sia perché vi si include anche tutti coloro che la costituzione del 1812 chiamava alla *Parìa*, sia perché gli attuali *Senatori* hanno ora anche il vantaggio della durata in carica di sei anni (anziché di due come i *Deputati*)⁹⁹.

La discussione è giunta al termine e si conclude con la nomina di Ruggiero Settimo senatore a vita. Segue poi l'approvazione del decreto proposto dalla *Camera dei Pari*, con cui il Parlamento nomina un "*principe italiano*", il Duca di Genova (figlio di Carlo Alberto di Savoia) "*Re di Sicilia*", con il nome e titolo di Alberto Amedeo I¹⁰⁰.

Nella seduta del 14 luglio, discutendo sui provvedimenti necessari per dare esecuzione allo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848*, alcuni deputati riconfermano la loro convinzione sull'essenza 'costituente' del *Parlamento*. Il deputato Bertolami parla infatti apertamente del "*carattere di Assemblea costituente*" dell'attuale Parlamento, precisando comunque che ogni innovazione potrà trovare l'accordo fra il re ed il Parlamento¹⁰¹.

⁹⁸ "Art. 12. I senatori saranno centoventi; si eligeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti di ogni distretto; dei senatori del distretto di Messina uno sarà eletto dagli elettori dell'isola di Lipari e sue adiacenze"(Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 1147).

⁹⁹ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 10 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 1142.

¹⁰⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 luglio, in: *Ib.*, p. 1144.

¹⁰¹ "Io non veggio perché questo Parlamento proseguendo nel suo carattere d'assemblea costituente, ad intendere alla formazione delle leggi che ha promesso ed in parte impresso, debba poi sdegnare che il re abbia il primo esercizio de' dritti suoi su tutto quanto non spetta alla esclusiva competenza di una Costituente, e su tutto quanto potrebbe essere opera di qualsiasi ordinario Parlamento. [...] I diritti del popolo e quelli del principe rimarranno pienamente illesi [...]. Propongo il decreto seguente: 'L'attuale Parlamento ai termini dell'Atto di sua convocazione entro il termine di quest'anno emanerà le leggi che compiranno la Costituzione siciliana nel modo onde ha proceduto fin ora [...]'"(Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 12-13).

Dal canto suo, Cordova non ha dubbi su questo ulteriore svolgimento della rivoluzione costituzionale. “Sì, o signori, [...] io non posso dubitare un momento che la nostra missione è nel tempo stesso costituente e legislativa”¹⁰². Le leggi organiche non fanno parte dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*, sanzionato il giorno 10 luglio 1848, e quindi verranno decise ‘dopo’, appunto da un Parlamento costituente, come è quello attuale¹⁰³.

¹⁰² Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 luglio 1848], in: *Ibidem*, p. 13.

¹⁰³ “Se uno Statuto dovesse contenere, per dirsi completo, 30 articoli di legge sulla responsabilità ministeriale, 252 articoli di legge organica giudiziaria, ed altre centinaia e migliaia di articoli che tanti ne abbisognano pel Giurì, per la stampa, per la Guardia nazionale, pe’ Municipi, pel magistrato supremo di salute, per la istruzione elettorale, per la istituzione dell’Ordine del merito, o per tutt’altre materie accennate nello Statuto come argomenti di leggi organiche, in tal caso una carta costituzionale sarebbe più lunga delle cinque parti del codice” (*Ib.*, pp. 13-14).

Capitolo XXII

Nel sostanziale trapasso dall'iniziale progetto di monarchia costituzionale ad istanze radical-democratiche e repubblicane, nella Camera dei Comuni l'attacco contro l'autonomia della Chiesa ora si conclude (con la discussa accettazione della Camera dei Pari) nel decreto sullo scioglimento delle 'corporazioni' dei Gesuiti e dei Liguorini (31 luglio-3 agosto 1848).

La polemica contro l'autonomia degli ordini ecclesiastici si acuisce alla *Camera dei Comuni*, con la proposta del deputato Giuseppe La Farina, il quale in sostanza stigmatizza che, "sei mesi dopo lo scoppio dei moti siciliani", ancora si stenti a decidere una mozione che, secondo le teorie di Gioberti, concludesse nella soppressione dei *Gesuiti*¹. Ricordando questi momenti, Fardella ricostruiva gli antefatti della questione, a cominciare da quando, proprio verso la fine di quel luglio 1848 (in prossimità della festa di Sant'Ignazio) i Gesuiti palermitani (consapevoli della sorte che era toccata ai loro confratelli in Europa e nella stessa Napoli) intesero convincere l'opinione della loro sincera adesione alla rivoluzione. Vollero a tal fine organizzare al meglio la processione per il Santo, alla quale avrebbero dovuto prendere parte i bambini delle elementari. Le reazioni anti-clericali non mancarono, e furono fra le più opposte². Intanto, mentre un battaglione della *Guardia Nazionale* si offriva come scorta d'onore al corteo, invece altri battaglioni del medesimo corpo erano decisi ad impedire con la forza la processione³.

Riferendosi a quella situazione, Fardella concludeva il suo ricordo dicendo che, in quei frangenti, il Governo decise di proibire la cerimonia, onde evitare turbative ulteriori, che avrebbero aggravato la

¹ Gabriele DE ROSA, *Introduzione*, a: *I Gesuiti in Sicilia e la Rivoluzione del '48, con documenti sulla condotta della Compagnia di Gesù e scritti inediti di Luigi Taparelli d'Azeglio*. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1963, p. 10.

² Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 176.

³ *Ibidem*, l. c.

già precaria condizione dell'ordine pubblico⁴. Una decisione che in realtà non era motivata altro che dalle sempre più minacciose, "esagerate declamazioni dei soliti politicanti de' Circoli e de' caffè"⁵.

Precisamente in questo clima di crescente radicalismo laico, nella seduta del 31 luglio alla *Camera dei Comuni*, La Farina presentava la sua mozione, sottoscritta anche da altri deputati, che chiedeva espressamente lo scioglimento delle "corporazioni dei Gesuiti e dei Liguorini" anche in Sicilia"⁶.

Ma la cosa più singolare è che Fardella abbia poi riconosciuto come proprio lo stesso La Farina (nello "sviluppare ed avvalorare la sua proposta"), non solo "non rilevò alcuna colpa dei Gesuiti siciliani", ma rese loro onore come individui, affermando di volersi 'limitare' "ad attaccare i principî professati dal loro Ordine, dimostrando i pericoli che ne potevano venire alla patria" se si fosse lasciata la gran parte "della pubblica istruzione nelle loro mani"⁷.

In realtà, ambigua e pregiudiziale era la proposta di La Farina, e non solo perché da un lato riconosceva che in Sicilia i Gesuiti non avevano manifestato "quell'autorità liberticida [...] onde a ragione dovevansi altre parti d'Italia"⁸. Infatti, lui stesso ricordava come - nel 1837, durante il colera - i Gesuiti si fossero 'profusi' in soccorso della popolazione. Ammetteva anche che nella stessa attuale rivoluzione i Gesuiti siciliani avessero non soltanto dato "volontariamente del danno", ma anche predicato per le vie di Palermo contro il tiranno e fatte "sonare alto le parole di concordia e libertà"⁹.

D'altra parte, La Farina subito ridimensionava il suo contraddittorio elogio, concludeva infatti che tutte queste manifestazioni avvennero o perché i Gesuiti siciliani non considerassero questa terra "bene adatta alle loro mene", o "per altre cagioni"¹⁰. Quali? Ma intanto per La Farina restava indubbio che i Gesuiti siciliani non stavano affatto desistendo dal denunciare la stampa palermitana che li accomunava ai loro "confratelli d'oltremare"¹¹. Ambigua anche la posizione di La Farina riguardo agli istituti di cultura dei *Gesuiti*. Del resto, è

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 271.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

noto che sul loro indiscusso valore come educatori persino Federico di Prussia si era espresso contro Voltaire. Il *Vate di Ferney* lo aveva rimproverato di averli come massone espulsi e come sovrano accolti nel suo regno¹². Il fatto è che anche in La Farina (come in Gioberti ed in ‘altri’) c’era una rappresentazione ideologica della questione dei Gesuiti. “*Li uomini intelligenti vedevano con dolore l’istruzione pubblica di Palermo in mano de’ gesuiti, e temeano i gesuiti espulsi da tutta Italia non venissero a chiedere ospitalità a’ loro confratelli, convertendo così la Sicilia in una cittadella del gesuitismo*”¹³.

Ma al di là di questa successiva ed unilaterale ricostruzione degli eventi, il diretto intervento di La Farina, presentando la sua mozione (firmata anche da “*molti altri deputati*”), si focalizzava appunto sullo “*scioglimento dei Padri della Compagnia di Gesù, volgarmente detti*

¹² Nel 1820, senza rifarsi al polemico testo di Barruel, Ventura con più equilibrio riportava una sua valutazione in positivo dei Gesuiti, non solo da parte di Voltaire e di Federico re di Prussia, ma anche da parte dello stesso D’Alembert (cfr.: Gioacchino VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820. Dall’adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*, cit., p. 46). Qui, Ventura citava di Federico di Prussia le parole con cui il Sovrano, riferendosi al Papa (nella lettera del 7 luglio 1770), si era rivolto a Voltaire, pronunciando un vero elogio della Compagnia. “*Pour moi, j’aurais tort de me plaindre de lui [il Papa]: il me laisse mes chers jésuites que l’on persécute par-tout. J’en conserverai la graine précieuse pour en fournir un jour à ceux qui voudraient cultiver chez eux cette plante si rare [...]*” (FRIEDRICH II [König von Preussen], *Lettre CLXXIII (À Sans-Souci)*, in: [FRANÇOIS MARIE AROUET de] VOLTAIRE, *Oeuvres complete*. LXV, [Kehl], Société Littéraire Typographique, 1785, p. 408). Anche riguardo a Voltaire, Ventura ne riportava (*Gli scritti del 1820...*, cit., p. 66n) le esatte parole: “*On ne peut nier qu’il n’y ait eu dans les cloîtres de très-grandes vertus, il n’est guère encore de monastère qui ne renferme des âmes admirables, qui font honneur à la nature humaine [...]*” ([FRANÇOIS MARIE AROUET de] VOLTAIRE, *Essays sur les moeurs*, To. IV, in: ID., *Oeuvres complètes*. Paris, Baudoin frères, 1827, p. 22). Riguardo a D’Alembert, Ventura altrettanto esattamente ne ripeteva (VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820...*, cit., p. 47) il giudizio sulla questione: “*Federico a scorno dei governi cattolici accolse i Gesuiti nei suoi dominj, malgrado le inquietudini che questo procedere del re filosofo cagionava a Voltaire e a d’Alembert. Egli li onorò della sua confidenza, e li chiamava ‘Mes cheres jesuites’. Solea dire ridendo [...]* (*Let. du 24 juin 1767*) [...] *de d’Alemb. a Volt. 4 maj. 1767*” [Jean [Baptiste Le Rond, detto:] D’ALEMBERT, *Lettre CCVI (À Paris, 4 mai 1767)*, in: [FRANÇOIS MARIE AROUET de] VOLTAIRE, *Oeuvres complètes*, cit., To. LXVIII, pp. 434-435). Dunque andrebbe rivista l’idea storiografica che tutta la *philosophie* e tutti i *sovrani* avessero avuto l’intenzione di sradicare completamente ogni organismo religioso. E analogamente andrebbe riconsiderata tutta la manovra di espulsione dei Gesuiti, per comprenderla nella specifica particolarità di situazioni politiche contingenti, non tanto filosofico-latomistiche, quanto monarchico assolutistiche e addirittura interne alla Chiesa di Roma.

¹³ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 272.

gesuiti, e dei Padri Liguorini [nome con cui si designavano i membri della Congregazione dei Padri del Redentore]"¹⁴. La mozione venne articolata nei seguenti termini. In particolare nei primi tre articoli. "I. Sono sciolte ed abolite le corporazioni regolari esistenti in Sicilia sotto il nome di Gesuiti e di Liguorini. II. Gli individui siciliani appartenenti a dette corporazioni possono rimanere nel regno. Ogni unione tra loro però per qualunque siasi scopo sarà riguardata come associazione illecita, e punita giusta le leggi. III. I siciliani professi degli ordini suddetti avranno sul tesoro pubblico una pensione vitalizia [...], sinché non vogliano, e di fatti non passino in altro ordine religioso, e finché dimorino in Sicilia [...]"¹⁵.

Alla fine della lettura, come riporta il resoconto della seduta, "si battono fragorosamente le mani dalle persone accalcate nelle ringhiere"¹⁶. Segue poi la discussione. Da parte sua, La Farina inizia asserendo che si dovesse accogliere l'invito del Presidente della Camera a valutare la questione senza fragori e con moderazione, in quanto - dichiara (evidentemente in mondo ideologico, auto-referenziale) - noi "abbiamo la potenza della ragione e della verità dal canto nostro", per cui noi "invochiamo", e non "temiamo", una tale discussione¹⁷.

Quindi La Farina - dopo aver accennato agli "aurei scritti del Gioberti" contro i Gesuiti - ricorda quanto male la Compagnia avesse fatto non solo nel Lombardo-Veneto, "nell'interesse della schiavitù e della dipendenza straniera", quando i Gesuiti erano sostenuti "dai milioni di un tale", giunto alla vecchiaia "lacerato dai rimorsi per le male acquistate ricchezze"¹⁸. Ma anche in Toscana, dove i Gesuiti "tentarono di inoculare il loro veleno per mezzo delle dame del sacro Cuore", e nella stessa Roma, dove Pio IX, "camminando arditamente da principio nella via delle riforme, incontrò i più grandi ostacoli ed inciampi", proprio da parte dei Gesuiti (che "da' confessionali e fin da' pergami proclamavano" che Egli fosse un "falso papa ed eretico, e pregavano Dio che liberasse la Chiesa da questo flagello")¹⁹.

¹⁴ Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 31 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 128.

¹⁵ Camera dei Comuni nella seduta del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 31 luglio], in: *Ib.*, l. c.

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 128-129.

La Farina non manca di insistere su recenti 'malefatte gesuitiche', sia in Svizzera²⁰ (dove seminarono una "tremenda guerra civile")²¹, sia in Sicilia, appena due giorni prima, dove i Gesuiti siciliani avevano tentato di "accendere fra noi una scintilla di discordie cittadine che infamano i popoli e rovinano la libertà", pensando di poter passare per le vie di Palermo "colla processione di S. Ignazio", pur sapendo che "la grandissima maggioranza della Guardia nazionale e del popolo si sarebbe opposta"²².

E qui La Farina esorta i colleghi a dimostrarsi decisi. "Non vi dimenticate, o signori, che i gesuiti in Sicilia sono molto ricchi; e l'oro è un'arma terribile"²³. Del resto, precisava surrettiziamente, la nostra mozione "si limita a chiedere ciò che è strettamente necessario, onde evitare un pericolo", per cui la nostra intenzione non ha altro fine - ripete - che "toglier dalle loro mani l'istruzione pubblica, per mezzo della quale s'infondono nella nostra gioventù principî antiliberali e corruttori"²⁴.

A tali asserzioni obiettò un folto gruppo di Deputati. Intanto il deputato canonico Giuseppe De Castro dissente da La Farina sulla base del fatto che - seppure fosse vero che singoli ambienti gesuitici avevano messo in pericolo la stessa Chiesa universale - restava inoppugnabile che nel suo complesso la *Compagnia di Gesù* fosse

²⁰ Si riferisce al *Sonderbundkrieg* [in tedesco: *guerra della lega separata*] ossia alla federazione tra i sette cantoni cattolici, e conservatori (Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo, Zugo, a cui si aggiungevano Friburgo, Vallese), che nel 1845, per difendere i propri interessi contro i piani di centralizzazione del potere, si dichiararono secessionisti rispetto alla Confederazione elvetica (https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Sonderbund). La *Guerra del Sonderbund* ebbe in realtà origine dalla conquista del potere centrale da parte del Partito radicale, che nella maggioranza dei cantoni svizzeri aveva portato a misure anti-cattoliche e laiche, fra cui la chiusura dei conventi in Argovia, 1841 (*Ib.*, l. c.). Quando Lucerna, per rappresaglia richiamò i Gesuiti, nel 1844, bande armate di radicali invasero il cantone. Da qui la rivolta dei cantoni cattolici, che si unirono appunto nel *Sonderbund*, dando luogo alla secessione (*Ib.*, l. c.). Allorché la maggioranza radicale della *Dieta Federale* dichiarò disciolto il *Sonderbund* (nel 1847) si scatenò la guerra civile, che vide ben centomila uomini dell'esercito federale muoversi contro i cantoni secessionisti, sconfitti fra il 3 ed il 29 novembre 1847 (*Ib.*, l. c.). Nel 1848 una nuova costituzione pose termine alla grande indipendenza di cui godevano i cantoni trasformando la Svizzera in uno stato federale. La *Compagnia di Gesù* fu bandita dalla Svizzera e proibito l'insediamento di nuovi ordini religiosi (*Ib.*, l. c.).

²¹ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 129.

²² *Ibidem*, l. c.

²³ *Ibidem*, l. c.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

stato l'unico corpo politico che nel XVIII secolo avesse sostenuta "la libertà in mezzo al dispotismo", rivelandosi pertanto come il primo ordine ecclesiale "che adottò e propagò la gran massima: licet occidere regem tyrannum"²⁵. Ecco la vera ragione per cui "si attirò le inimicizie ed ostilità di molti potentati"²⁶. Ed è proprio perché ormai esiste solo in Sicilia una sopravvissuta Compagnia gesuitica - insiste il canonico De Castro - che si deve conservare questo "corpo cotanto nobile, che si è distinto in tutti i rami dell'umano sapere, nell'eloquenza ed in quelle scienze viemmaggiormente [sic] tendenti a conservare la Chiesa e la religione"²⁷.

A sua volta, l'arciprete canonico Francesco Avola ricorda che in Sicilia i Gesuiti erano dopotutto pochissimi di numero, comunque "utili per la civiltà", appunto perché avevano delle scuole pubbliche per istruire la gioventù, scuole che oggi ingiustamente si sentiva accusare di essere un "geme di corruzione", mentre molti padri di famiglia hanno affidato la loro prole a questi Padri gesuiti, "i quali la educano, la istruiscono nella letteratura e nelle scienze e fin'anco l'avvezzano al mestier delle armi, onde poter essere di giovamento alla patria"²⁸.

Secondo l'arciprete Avola non ha dunque alcun fondamento l'accusa che essi siano una "setta" che ordisce macchinazioni contro lo Stato, e che rappresenta un ostacolo, un "inciampo alla libertà", tanto che provocherebbe, in breve, "un'esplosione terribile"²⁹. Tutto ciò - rileva l'Arciprete - è "falsità, giacché nulla avvi di reale"³⁰. Del resto, durante il passato Regime borbonico i Gesuiti visitavano le carceri e soccorrevano "quegl'infelici gittati dalla tirannide in questi luoghi di pena", e quando si verificò l'epidemia di colera non esitarono ad intervenire di persona rischiando "la vita per sovvenire il prossimo"³¹. Ed anche ora - sin dall'inizio della rivoluzione - i Gesuiti hanno animato il popolo, sostenendolo con grandi elemosine³², per cui invita i colleghi a "mantenere il nobilissimo corpo dei gesuiti", ad "essere giusti" nel considerare le loro ragioni³³.

²⁵ Giuseppe DE CASTRO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 130.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ Francesco AVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ *Ibidem*, p. 131.

³² *Ibidem*, l. c.

³³ *Ibidem*, l. c.

A questo punto intervenne il deputato Giuseppe La Porta, di suo aggiungendo che *“molte famiglie ricavano la loro sussistenza da questa istituzione”*, per cui oggi ci si dovrebbe preoccupare che questa attività possa continuare anche dopo la soppressione dei Gesuiti, inserendo nel decreto un provvedimento in tal senso³⁴.

Maggiormente articolata l'opposizione dell'abate dottor Ignazio Salemi, il quale - invertendo i termini della questione posta dal canonico Giuseppe De Castro - *“concede”* che, in corpo, la *Compagnia* sia stata animata da egoismo e spirito di avarizia, ma che singole personalità di essa, come Suarez o Bellarmino avevano *“colle loro dottrine emancipato le nazioni dal dispotismo dei tiranni, e sono stati i primi a stabilire i principî del diritto politico”*³⁵. Riguardo poi al tema dell'istruzione pubblica, premesso che l'educazione religiosa *“è il cardine della società”*, il deputato Salemi dichiarava che i *Gesuiti* erano sempre stati in prima fila *“ad educar la morale della gioventù”*, con questo arrecando immenso bene *“alla società”* con i loro licei, per cui invece di sopprimere un Ordine *“tanto vantaggioso”*, semmai lo si riformi³⁶.

Seguono a queste dichiarazioni a favore della *Compagnia* invece altre disapprovazioni da parte del 'pubblico', per cui il Presidente invita le *“ringhiere di usar moderazione, e lasciar libera la parola ai deputati”*³⁷.

A placare la disputa interviene anche il deputato Nicola Bonelli, un 'laico' che con più articolate argomentazioni riprende le difese della *Compagnia*. Inizia con l'osservare che le accuse di La Farina non sono altro che l'eco delle denunce a suo tempo fatte da Pascal, dal giansenista Nicole, e da ultimo dal Gioberti. E comunque, qualunque siano le motivazioni dei governi di Francia o del Piemonte contro i Gesuiti, per la *Camera dei Comuni* siciliana si tratta solo dell'assoluta *“necessità di far conoscere dei fatti genuini che possano opporsi contro la condotta non già del corpo gesuitico generalmente compreso, ma che riguardino in dettaglio i gesuiti di Sicilia”*³⁸.

³⁴ Giuseppe LA PORTA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁵ Ignazio SALEMI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ Vincenzo di TORREARSA [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁸ Nicola BONELLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

D'altra parte, oggi - aggiunge Bonelli - "*se vogliamo esser sinceri*", sino a questo momento "*nessun fatto è stato presentato*" che sia tale da "*eccitare la indignazione della Camera avverso quel corpo*"³⁹. E dunque, in questo momento, "*possiam dirlo con certezza*", noi "*non troviamo nella condotta di questi regolari, esternamente almeno, che irreprensibilità*"⁴⁰. Malgrado questo dato di fatto inoppugnabile (cioè "*per quanto sia stata [...] esemplare la loro condotta*") infondatamente si insiste a sostenere che 'di per sé' l'istituto stesso della Compagnia, "*nella sua natura, nudrisce dei germi velenosi, atti a distruggere i sentimenti santi della libertà*", e introduce negli animi una "*obbedienza fatale, perché opposta al progresso della civilizzazione*"⁴¹. Ma - Bonelli chiede (rivolto alla Camera) - tutta questa accusa è forse qualcosa di altro "*che una asserzione? Abbiamo degli elementi in comprova?*"⁴². Davvero i Gesuiti di Sicilia "*sono condannevoli per la comunità delle colpe di quei degli altri Regni?*"⁴³. Conclude pertanto dichiarando: "*Io non vedo che ciò possa dimostrarsi. È solo Dio che può scendere nello interno della coscienza*"⁴⁴.

Dunque si mettano i Gesuiti siciliani ancora a una prova. Si "*prescriva un ordine di istruzione per la gioventù da mettersi in pratica da codesti maestri*"; si stendano persino "*dei catechismi politico-morali da imprimersi nelle menti della tenera gioventù*", e vedremo - dopo breve tempo - l'esattezza o meno dell'applicazione di questi principi da parte dai Gesuiti⁴⁵. Se tali criteri non fossero rispettati, allora - e solo allora - ci sarà un vero motivo per allontanare la *Compagnia* dalla Sicilia, ma non come ora si propone, per semplice "*imitazione*" delle decisioni prese altrove⁴⁶. A queste parole di Bonelli fecero seguito "*rumore e disapprovazione*"⁴⁷. Né gli *Atti* precisano da parte di chi, se cioè della *Camera* o del pubblico che rumoreggiava dalle 'ringhiere'.

Comunque, a questo di Bonelli segue un nuovo intervento dell'arciprete, canonico Francesco Avola, che insiste anche lui "*per il mantenimento dell'Ordine*", a sua volta precisando però che sono soltanto "*panici i timori accennati*" da La Farina "*intorno al fatto della processione*

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, p. 132.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

di S. Ignazio solita farsi ogni anno", e infatti "bastò un cenno e la processione non ebbe luogo"⁴⁸.

In risposta a queste argomentate resistenze, riprende poi la parola La Farina, il quale - reiterando la sua accusa - risponde anzitutto alle obiezioni del "signor canonico Di Castro", osservando - con un qualche malcelato sarcasmo - che il suo *Licet occidere tyrannum* non è mai stato applicato dai Gesuiti contro dei re dispotici come Ferdinando II, bensì auspicato contro sovrani 'illuminati' (come Giuseppe II, Leopoldo I, Federico di Prussia e Caterina di Russia), presso i quali "i filosofi ed i liberi pensatori incominciavano a dominare"⁴⁹. Riguardo poi alla proposta di conservare la *Compagnia* almeno in Sicilia, La Farina retoricamente chiede ai colleghi se davvero si voglia - dopo che tutta l'Europa li ha cacciati - che l'Isola sia "l'arca che nel generale diluvio salvi il seme del gesuitismo?"⁵⁰. Vorremmo dunque "noi convertire questa terra sacra alla libertà in un semenzaio di oscurantismo e di antiliberalismo?"⁵¹.

Nella sua lunga perorazione, poi La Farina risponde a chi ricordava i nomi di Suarez e Ballarmino. Domanda ai suoi oppositori se qualcuno di loro abbia mai meditato sulle pagine di quegli autori. "Voi, sacerdoti" - obietta ai suddetti deputati - "dovreste conoscerli meglio di me. Io li ho letti, studiati, ed arrossisco che si possa fare il loro elogio in questa Camera"⁵².

Ma evidentemente era La Farina non aveva letto le critiche che Bellarmino aveva pur rivolto sia alle indebite ingerenze della Repubblica di Venezia nelle proprietà della Chiesa⁵³, sia all'opposizione al giuramento di fedeltà imposto dal cattolicissimo Giacomo I, nel

⁴⁸ Francesco AVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁴⁹ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

⁵¹ *Ibidem*, l. c.

⁵² *Ibidem*, p. 133.

⁵³ Quando nel 1604 la Repubblica di Venezia, senza consultare papa Clemente e versando in cattive condizioni finanziarie, aveva abrogato la legge di esenzione del clero dalla giurisdizione civile e tolto alla Chiesa il diritto di possedere beni immobili, insorse una disputa durante la quale le difese della parte repubblicana furono sostenute da Giovanni Marsilio e dal frate servita Paolo Sarpi, mentre la Santa Sede fu difesa dal cardinal Bellarmino e dal cardinal Cesare Baronio (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmino). A tal proposito, si veda: *Risposta del card. Bellarmino alla difesa delle otto proposizioni di Giovanni Marsilio napoletano*. Napoli, per Tarquinio Longo, MDCVI.

quale si dichiarava 'empio ed eretico' l'insegnamento cattolico sul 'potere di deporre' un sovrano⁵⁴.

Del resto, persistendo nella sua polemica ideologica, ora La Farina chiama in causa argomenti che tradiscono la matrice radical-borghese (e non democratica) delle sue convinzioni. Asserisce, infatti, che "anco ieri un gesuita, a quanto mi viene assicurato, dava prova di buona eloquenza predicando che i ricchi sono nemici dei poveri, e spargendo i semi di una guerra sociale"⁵⁵. Non meno inconsistente la sua obiezione - ritornando all'argomento di come nel corso del colera del 1837 molti Gesuiti si fossero prodigati per soccorrere la popolazione - quando La Farina ora aggiunge che, comunque, dalla 'virtù' di quei pochi suoi membri la *Compagnia* cominciò proprio allora ad accumulare ricchezze⁵⁶.

Proseguendo nella sua polemica risposta agli oppositori della soppressione, La Farina ammette poi che il libello anti-gesuitico intitolato *Secreta Monita*⁵⁷ fosse "un'opera apocrifa", e nondimeno gli sembra che esso sia "il compendio delle dottrine gesuitiche", ossia il pensiero segreto

⁵⁴ Quando venne imposto ai cattolici inglesi dal cattolico re Giacomo I nel 1606 il giuramento di fedeltà che condannava come 'empio ed eretico' l'insegnamento cattolico sul 'potere di deporre' un sovrano (potere rivendicato dalla Santa Sede), il cardinale Bellarmino scrisse all'arciprete inglese Blackwell, rimproverandolo per aver prestato il giuramento in spregio dei suoi doveri nei confronti del Papa. A questa imputazione intese rispondere lo stesso Re, con un suo scritto intitolato *Triplici nodo triplex cuneus. Sive apologia pro juramento fidelitatis* (pubblicata anonimamente a Londra nel 1608). Il cardinale Bellarmino rispose nello stesso anno, sotto pseudonimo, con la *Responsio Matthei Torti presbyteri et theologi papiensis ad librum inscriptum Triplici nodo triplex cuneus* (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmino). La disputa non si fermò qui, continuando in un ulteriore scambio di rivendicazioni e di accuse.

⁵⁵ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 133.

⁵⁶ "Io so che nei tempi infausti del colera molti gesuiti vi furono che gran bene operarono, ma delle virtù degli individui ch'erano buoni, n'ebbe potenza e ricchezza la Compagnia, ch'è pessima. Grandi e pinguisse eredità nel 1837 colarono nelle mani dei padri e da quel tempo data principalmente la loro ricchezza" (Ib., l. c.).

⁵⁷ I *Monita secreta* (il cui titolo originale era *Monita privata Societatis Iesu*) apparvero anonimi a Cracovia nel 1614, e riconosciuti subito come un falso. Contenevano istruzioni per come acquisire potere e ricchezza. Ne venne riconosciuto autore Geronimo Zahorowski (ucraino, otodosso), che - entrato nella *Compagnia di Gesù* nel 1599 - venne ordinato prete nel 1612, però non venne poi ammesso alla professione religiosa solenne. Lasciò la Compagnia nel 1614. Il suo *pamphlet* era già stato diffuso sin dall'anno precedente. Egli comparve nel 1615 davanti alla commissione vescovile di Cracovia dove ritirò tutte le sue accuse. Si riconciliò con i Gesuiti prima di morire, nel 1634 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Monita_secreta).

che anima tutti i *Gesuiti* (legati come sono alla più stretta obbedienza alla loro gerarchia)⁵⁸. E comunque per condannare la Compagnia basterebbe “*un’opera sola, un libro solo scritto da un solo gesuita*”⁵⁹.

Argomento che anticipa altri nefasti apocrifi novecenteschi, finalizzati a condannare tutto un genere umano in quanto appartenente all’ideologica categoria del *nemico oggettivo* (in cui si fa rientrare chiunque non si schieri dalla propria parte).

Tornando però a queste asserzioni di La Farina, va segnalata l’aggiunta polemica a chi sosteneva il riconoscimento che migliaia di padri di famiglia siciliani avevano sempre mandano i loro figli ai Licei dei *Gesuiti*. Secondo La Farina in simile argomentazione si omette il fatto che quelle erano le sole scuole esistenti. E comunque si sottaceva che la più parte del nostro popolo “*non intende come spiegando il Virgilio e l’Ovidio si possa istillare ne’ cuori giovanili i principi venefici dello spionaggio e della cieca ubbidienza*”, e di come “*si comincia nelle scuole di latino a dare in fondo la propria coscienza al padre superiore*”⁶⁰.

E qui La Farina a sua volta dimenticava di dire che gran parte, se non tutti, i più laici rivoluzionari siciliani dotati di un’istruzione superiore la dovevano alla *Compagnia*. E come una tale formazione non avesse affatto impedito loro di schierarsi contro il vigente Regime dispotico. Del resto, la verità per La Farina poteva anche essere un’altra. Forse che proprio nelle scuole gesuitiche si educava davvero - come aveva asserito poc’anzi il deputato Di Castro - al *Licet occidere regem tyrannum*?

Nondimeno, a proposito poi della proposta di non sopprimere, ma riformare i *Gesuiti*, La Farina polemizzava con “*l’arciprete di Avola*”, opponendogli che la *Camera* non è un *Concilio* di preti, e che se anche lo fosse non potrebbe riformare un loro vizio che non è di forma, ma di sostanza, in quanto è parte della loro essenza, dei loro principi⁶¹. “*Finché i gesuiti saranno gesuiti il loro istituto sarà sempre esiziale*”, ed il fatto che la *Compagnia* sia incorreggibile lo prova la loro cacciata da tutta l’Europa, segno che “*la mano della Provvidenza l’ha percossa dappertutto, in Francia, in Svizzera, in Italia*”, in quanto i *Gesuiti* sono rimasti sempre animati dagli stessi propositi⁶²

⁵⁸ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p.133.

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

⁶¹ *Ibidem*, p. 134.

⁶² *Ibidem*, l. c.

Ma alla fine La Farina si lascia sfuggire una notazione 'carbonara', quando pronuncia la frase senz'altro senso nel contesto dell'argomentazione se non quello di alludere ad una specifica connotazione di riunione settaria. È dove dice - premesso che il fulmine che ora colpisce i Gesuiti era atteso - che ormai perfino "la legna ed il carbone sono stati venduti" - e che ormai il dato è tratto⁶³. La *Compagnia* deve sparire. Conclusione che suscita applausi⁶⁴. Ma gli *Atti* non dicono quanti e da parte di chi. Interviene allora di nuovo Nicola Bonelli che reitera la sua constatazione che non vi sono fatti che comprovino le colpe di cui si accusano i *Gesuiti*, per cui "lo scioglimento del corpo proposto ha dell'ingiustizia ed è percoce"⁶⁵.

Si ritorna poi alle 'colpe' dei *Liguorini* [*Congregazione dei Padri del Redentore*]. Qui è ancora La Farina che riprende a parlare. Però ora gli si oppone il deputato, barone, Mercurio Ciminna, il quale asserisce di non avere più dubbi riguardo sulla fondatezza della soppressione dei *Gesuiti*, mentre non comprende perché vi si vogliono includere i *Liguorini*⁶⁶.

Sorprende che subito dopo Michele Amari (ma è il ministro delle *Finanze*) richieda invece che si approvi subito il progetto di decreto, come difatti avviene "ad acclamazione", o meglio - come recano i verbali degli *Atti* - "a quasi unanimità si decide di sciogliersi" i *Gesuiti*, fra "straordinari applausi nella camera e nelle ringhiere"⁶⁷. E con essi anche i *Liguorini*.

Da quanto si è visto, dunque, non tutti erano dello stesso avviso sulla soppressione, e - precisa a sua volta Fardella (di contro a La Farina che citava solo quattro persone)⁶⁸ - molti della stessa *Came-*

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶⁵ Nicola BONELLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ibidem*, l. c.

⁶⁶ Mercurio CIMINNA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 31 luglio 1848], in: *Ib.*, p. 135.

⁶⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, p. 137.

⁶⁸ "[...] Quando si seppe [il 30 luglio] che i padri gesuiti escirebbero l'indomani in processione con la statua del santo, scortati da un battaglione della guardia nazionale [...]. Questa notizia generò sospetto [...]. Il ministro ordinò a' gesuiti non uscissero; ma la voce correa non obedirebbero, e l'ora fissata per la processione si avvicinava. Credetti non fosse più il tempo di esitare, corsi alla camera dei comuni, e chiesi l'immediata soppressione della compagnia di Gesù e della congregazione del Redentore. La mozione fu accolta con plausi fragorosi; ma non ostante ciò, il canonico De Castro, l'arciprete Avila, l'abate Salemi e il barone Ciminna parlaron contro" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 272-273). Qui, La Farina asserisce di aver risposto a tutti e quattro, argomentando

ra difesero la *Compagnia*, anche se determinante fu “il vento spirava contrario ed era impossibile potessero i Gesuiti salvarsi in Sicilia, dopo naufragati in tutta la Penisola”, infatti “il loro scioglimento e quello dei Liguorini fu votato quasi all’unanimità”⁶⁹. Del resto, su questa parziale unanimità anche La Farina nelle sue memorie alla fine qualcosa ammette. “La mozione fu accolta alla quasi unanimità, dopo lunga discussione nella camera de’ comuni e dopo brevissima in quella de’ Pari”⁷⁰.

Ma è poi vero che - a loro volta - fra i *Pari* fu “brevissima” la discussione sulla soppressione della *Compagnia*? Vista nei verbali, in realtà la discussione che si tenne alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848 (in una seduta straordinaria per valutare il messaggio pervenuto dalla *Camera dei Comuni*, “nel quale si contiene il progetto di decreto per l’abolizione della *Compagnia dei gesuiti e dei Padri Liguorini*”) risultò molto ampia ed addirittura con una netta prevalenza - rispetto alla *Camera dei Comuni* - di giudizi a sostegno della soppressione⁷¹. Ma vediamo nel dettaglio i principali interventi conclusivi.

Il sacerdote Giovanni De Francisci (uno dei *Pari spirituali* eletti fra l’8-9 aprile per supplire le *Parie spirituali vacanti*) sostenne che non si dovesse ciecamente votare la decisione presa dai *Comuni*. Chiedeva che se ne dovessero ancora chiarire veramente le ragioni. Ma il suo intervento è interrotto⁷². “Si grida: Ai voti!”⁷³. Anche il *Pari spirituale elettivo*, parroco D’Angelo, chiese che si istruisse un vero e proprio processo “*pria di venire ad una tale determinazione*”⁷⁴. Ma entrambi i religiosi erano in netta minoranza rispetto agli altri *Pari* che in maggioranza intervennero per sostenere, con maggiore o minore intensità e chiarezza, la soppressione.

Il barone Canalotti (Giovanni Calafato), anch’egli *Pari temporali elettivo* dichiarava perentoriamente che ormai il “*secolo ha pronunziato*” la fine dei *Gesuiti*⁷⁵. Motivo per lui bastante per concludere che

che, difendendo i Gesuiti, essi difendevano “*la dottrina del tirannicidio*” (*Ib.*, p. 273).

⁶⁹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 176.

⁷⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 274.

⁷¹ *Camera dei Pari*, seduta del 1 agosto 1848, in *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. IV, p. 100.

⁷² Giovanni DE FRANCISCI, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 101.

⁷³ *Camera dei Pari*, seduta del 31 luglio 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁷⁴ D’ANGELO, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁷⁵ Giovanni CALAFATO, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

“a noi non istà che ubbidire al decreto del secolo”⁷⁶. E oggi non si ha forse qualcosa di diverso rispetto sia alla loro espulsione voluta da parte dei monarchi assoluti nel XVIII secolo, sia alla loro ricostituzione da parte di Pio VII? Ancor oggi? Quando la “libertà ed il progresso” non si fermano più e testimoniano che “la libertà del mondo è oggi definitiva”?⁷⁷. Oggi, che in tutta Europa la “società di Lojola [...] cadde e per non più risorgere [...] [in aula]: (Applausi generali)”⁷⁸.

A questo punto, invano il *Pari spirituale elettivo*, sacerdote Antonino Calì Sardo sostiene ancora l’opportunità che preventivamente “s’istituisca un processo per sapere i fatti che ci determinano allo scioglimento di tali ordini”⁷⁹. Anche il più cauto intervento di Sebastiano Lella (*Pari temporale elettivo*) non pone freno alla decisione, per quanto anche lui ripeta la distinzione fra le singole personalità della *Compagnia* (sulle quali il giudizio non può che essere positivo) ed invece le responsabilità della *Società di Gesù* nel suo complesso (che ormai le “idee del progresso” configurano come “un ordine che è stato in tutti i Regni disciolto”)⁸⁰.

Non meno ambiguo il giudizio di un altro *Pari spirituale elettivo*, l’abate Giuseppe Castiglione, che inizia il suo intervento dichiarando di essere un “ministro d’una religione che non respira che la pace e l’amore per i nostri fratelli”, per cui da parte sua volentieri tacerebbe sulla questione, ma sente il bisogno di formulare l’auspicio che si “guardasse su la ragione, grande assoluta, sovrana, della salute pubblica”, la quale - anche secondo lui - richiede che si accolga la richiesta di tutta la Sicilia per “disposizioni che assicurar possano la tranquillità pubblica”⁸¹.

Disposizioni che secondo questo *Pari spirituale elettivo* non possono essere quelle che eventualmente certi fra i *Pari* prendessero “per un vano pregiudizio”, intendendo dissentire “dalla Camera dei Comuni”, dando così “il primo segno della guerra civile”⁸². D’altra parte - aggiunge - “l’opinione pubblica s’è ormai pronunziata”, ed una volta che “gli animi sono in effervescenza”, e “che la Camera de’ Comuni a gran

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ Antonino CALÌ SARDO, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁰ Sebastiano LELLA, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸¹ Giuseppe CASTIGLIONE, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 102.

⁸² *Ibidem*, l. c.

maggioranza decreta lo scioglimento e l'abolizione dei gesuiti", a sua volta la Camera dei Pari ha l'obbligo di assentirvi, evitando così (per una eccessiva 'bontà di animo' e per uno scrupolo fuori tempo) di porre in contrasto "la pubblica tranquillità e quella concordia che finora ha formato la salvezza e la gloria nostra"⁸³.

Ambiguo ancor più l'intervento del *Pari temporale elettivo*, 'baronello' Francesco Vagliasindi, in quanto - da un lato - ammette di non essere a conoscenza di niente che sia incompatibile fra "le istituzioni libere" e questa Compagnia (di cui anzi riconosce anche lui i meriti, asserendo che "per la parte morale forse non v'ha ordine religioso così esemplare come i Gesuiti"), mentre - dall'altro lato - concorda per la loro soppressione, vere o false che siano le accuse loro rivolte, e questo per un dovuto ossequio alla pubblica opinione che li vuole colpevoli⁸⁴.

Riguardo poi alla soppressione dei *Liguorini* [la Congregazione dei *Padri del Redentore*], il 'baronello' Vagliasindi non è meno ambiguo, convenendo anche sulla loro soppressione, pur ammettendo di non conoscere "la ragione dell'odio contro la società del Redentore", ma ipotizzando che sia per la vicinanza a monsignor Cocle (l'odiato consigliere di Ferdinando II, che di questa Congregazione aveva fatto lo strumento di un sistema poliziesco con cui metteva a conoscenza del Sovrano gli umori morali e politici del Paese)⁸⁵.

Alla fine della seduta, nella *Camera dei Pari* si dà lettura all'articolo della legge proposta così concepito: "Sono sciolte ed abolite le corporazioni di regolari residenti in Sicilia sotto il vario nome di compagnie o case di Gesù e del Santissimo Salvatore"⁸⁶. Si vota la prima parte, fino alle parole "o case di Gesù", che è ammessa a maggioranza di ventotto voti contro sedici⁸⁷. Dopo l'intervento di Della Verdura e

⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁸⁴ "[...] Ma quando un grido vedo levarsi in tutto il mondo, in tutte le generazioni, quando la Sicilia grida da molto tempo contro la gesuitica istituzione, io credo che, giuste o ingiuste le accuse, reali o fantastiche le apprensioni, l'uomo politico, il legislatore non può imperare alla pubblica opinione, fondata o sciocca", e quindi "io reputo che la Camera debba niente curare la veridicità dei fatti, ma forte del suo debito di tutto adoprare per la sicurezza della patria", ossia debba "piegarsi alla pubblica opinione, che vuole disciolta la Compagnia di Gesù, perché si crede che tenda a distruggere e sconvolgere ogni civile libertà" (Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla Camera dei Pari il 1 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.)

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 102-103.

⁸⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 1 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 103.

⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

di Canalotti sull'opportunità o meno di coinvolgere nella condanna anche i *Liguorini*, si approva a maggioranza anche la seconda parte dell'articolo⁸⁸.

Il 2 agosto la discussione sullo scioglimento della *Compagnia dei Gesuiti* e della *Congregazione dei Padri del Redentore* (i *Liguorini*) prosegue in merito alla destinazione dei loro beni. Poi si ritorna in terza lettura al progetto di legge sulla 'sicurezza pubblica', ma ancora niente si conclude a tal riguardo⁸⁹. Il 4 agosto il *Pari temporale elettivo*, marchese Mortillaro torna sull'argomento della destinazione dei beni delle soppresse *Compagnie dei Gesuiti* e dei *Liguorini*, ora suggerendo che potrebbero essere convertite in parrocchie almeno l'*Uditore* e la *Casa professa* (e quest'ultima adatta anche ad ospitare il grande *Archivio del Regno*), mentre il così detto *Collegio Massimo* sarebbe adattissimo a diventare l'edificio per l'*Università degli Studi di Palermo* e per il *Museo ed Istituto di Belle arti*⁹⁰. Propone quindi un disegno di legge in tal senso.

Il *Pari spirituale elettivo*, il teatino Luigi Ventura teme che eguale sorte facciano gli edifici del suo *Ordine*, contigui a quelli dei *Gesuiti*, e ricorda che i *Teatini* "fabbricarono co' loro denari quella casa, e che poscia trattandosi di bene pubblico, cedettero parte di essa ad uso di Università di studi"⁹¹. A sua volta Mortillaro lo tranquillizza, asserendo di non avere alcuna intenzione di proporre lo scioglimento del suo *Ordine*⁹². Poi, a maggioranza, si approva che sia ammesso alla discussione il progetto-mozione di Mortillaro⁹³.

Agli inizi di agosto si ebbe dunque questa legge che soppresse la *Compagnia di Gesù* ed i *Liguorini*, malgrado si ammettesse da parte di molti dei *Pari* e dei *Deputati* che specialmente i *Gesuiti* siciliani avessero tenuto una condotta sincera, o quantomeno cauta nei confronti della rivoluzione⁹⁴. Ma una soppressione al prezzo - sottolinea De Rosa - di un crescente distacco ed isolamento (all'interno dello

⁸⁸ *Ibidem*, p. 104.

⁸⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 2 agosto 1848, in: *Ib.*, pp. 110-111.

⁹⁰ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 4 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 113.

⁹¹ Luigi VENTURA, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 4 agosto 1848], in: *Ib.*, pp. 114-115.

⁹² Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* il 4 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 115.

⁹³ *Camera dei Pari*, seduta del 4 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 116.

⁹⁴ DE ROSA, *Introduzione*, a: ID., *I Gesuiti in Sicilia e la Rivoluzione del '48...*, cit., p. 10.

schieramento parlamentare e di governo) fra i *moderati* ed i *radical-democratici*. Intanto, a motivo del fatto che molti dei protagonisti della rivoluzione erano legati alla *Compagnia di Gesù*, essendo usciti dalle loro scuole (tanto che si poteva asserire “*la filiazione diretta di buona parte della classe dirigente siciliana dalla scuola dei gesuiti*”)⁹⁵. Inoltre, a motivo del fatto che personalità come Luigi Taparelli d’Azeglio (figura di punta dell’ambiente gesuita palermitano) non dissentivano affatto dalle posizioni neo-guelfe di Gioberti. Ed anzi proprio a Taparelli d’Azeglio toccò il compito di tener aperti i rapporti con “*il liberalismo non indifferente verso la religione cattolica*”, quantunque il suo fosse un “*liberalismo nutrito più dello storicismo della Restaurazione che del radicalismo illuministico*”⁹⁶.

⁹⁵ *Ibidem*, pp. 13-15.

⁹⁶ *Ibidem*, l. c.

Capitolo XXIII

Mentre affronta alcune sostituzioni nel Governo e questioni ancora irrisolte (la Guardia nazionale, l'incameramento dei beni ecclesiastici, la pubblica sicurezza, il prestito all'estero, la legge elettorale, l'elezione dei consigli civici, il giurì previsto nella costituzione del 1812, l'emissione di carta moneta, la riforma della proprietà attraverso la vendita dei 'beni nazionali', l'abolizione della tassa sul macinato), la Camera dei Comuni apprende della resa di Messina e della mediazione di Francia e Inghilterra per un armistizio (2 agosto-26 settembre 1848).

All'inizio di agosto, le *Camere* sembrano quasi vivere a distanza (come in una sorta, se non di indifferenze, certo di intenzionale distrazione) la realtà incombente dell'invasione dell'Isola. *Deputati e Pari* sembrano preoccuparsi più di questioni interne, peraltro costantemente irrisolte, in particolare riguardo all'ordine pubblico ed alle possibili misure da prendere. E, fra queste misure, il ricorso ad un ruolo salvifico della *Guardia nazionale* chiave di volta di tutta la questione. Ci si applicò a destinarle maggiori finanziamenti (in previsione degli introiti, tutt'altro che pienamente conseguiti, della soppressione dei *Gesuiti* e dei *Liguorini*) da impiegare per il suo "totale armamento"¹.

Una simile prevalente opinione (condivisa un po' da tutti, ministri, *Camere*, e indifferentemente da personalità dei ceti nobiliari e borghesi) non era invece condivisa sui due fronti, sia dei *club* e delle 'squadre', sia dal sempre più minoritario 'partito dei moderati'. È quanto sottolinea Torrearsa nei suoi *Ricordi*, dicendo che però anche lui, allora, non aveva alcuna fiducia su di un ruolo 'salvifico' della *Guardia nazionale*, invece da troppi considerata come il più saldo ba-

¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 176.

luardo dei “*diritti della Patria*”². Convincimento per cui alla fine risultava “*secondario e non precipuo l’armamento di quel poco di Soldati che raggranellavasi mercé l’iscrizione volontaria*”, che peraltro in gran parte erano allora privi persino dei fucili “*per esercitarsi a maneggiarli*”³.

Non solo a Torreatsa, del resto, ma anche alla suddetta minoranza del ‘partito dei moderati’ sembrava pericoloso un tale eccesso di stima nelle capacità di un Corpo cui veniva indebitamente conferita la doppia funzione della difesa esterna ed interna della Sicilia. E non sempre la *Guardia nazionale* si fermava “*nei limiti della legalità e spesso, agendo da giudice e parte nello stesso tempo, straripava e, dall’arresto del reo, almeno in Palermo, non mancavano casi nei quali fosse passata al giudizio, alla condanna ed alla esecuzione della sentenza*”⁴. Situazione di incertezza che comunque alla fine indusse alle dimissioni il ministro dell’*Interno*, Pasquale Calvi, senza che il suo successore (il *Pari temporale di diritto* marchese La Cerda) riuscisse a superare i persistenti conflitti fra le *Camere* e i disordini nella Capitale⁵.

A questo stato di cose si aggiungevano le difficoltà “*dell’organizzazione in corso*” non solo della *Guardia nazionale*, ma anche della *Guardia municipale*, che (da corpo destinato ad assicurare l’ordine nella circoscrizione comunale) spesso si attribuiva, ‘*in loco*’, la funzione di *Corpo militare*, intendendo così di sottrarsi al controllo del ministero dell’*Interno* e mettersi agli ordini di quello della *Guerra*⁶.

A questa confusione dei ruoli si deve fra l’altro l’episodio gravissimo dell’aggressione da parte di alcuni ‘uomini armati’ (che portavano l’uniforme di ufficiali dell’Esercito, senza averne diritto) ai danni di “*un certo avvocato Giordano*”, il quale - in un “*suo giornaleto, uno dei tanti che si ebbero allora vita effimera, detto l’Occhiale*” - aveva scritto “*delle verità intorno*” a questo tipo di ‘armati’⁷. Dopo averlo preso, lo legarono, e con una fune al collo, gli apposero sul corpo scritte ed oggetti di diletto, così portandolo per la città, per esporlo al pubblico ludibrio. Per sua fortuna, un contingente della *Guardia nazionale* intervenne a salvarlo. L’episodio ebbe un immediato riflesso in Parlamento, sia il 2 agosto (di seguito alla discussione sulla *Guardia*

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ *Ibidem*, p. 177.

⁵ Si tratta, come si è visto, di Alessio Santo Stefano, marchese di Murata La Cerda.

⁶ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 177-178.

⁷ *Ibidem*, p. 178.

nazionale)⁸ che il giorno dopo⁹. Dure critiche anzitutto alla *Camera dei Comuni* (ma anche fra gli stessi *Pari*) verso questo ennesimo caso di sequestro di persona (ora persino nella Capitale), tanto che in entrambe le *Camere* si giunse ad invocare una legge eccezionale. Da qui le dimissioni del ministro dell'*Interno*, La Cerda, il 4 agosto, e la sua sostituzione con l'avvocato Emmanuele Viola¹⁰.

Intanto, però, la *Camera dei Comuni*, mentre vara alcuni provvedimenti contro le suddette violenze di 'militari' (più o meno 'regolari')¹¹, venne poi a trovarsi in disaccordo con i *Pari* anche sulla questione dell'incameramento dei beni della Corona e dei beni ecclesiastici. Come 'diversivo' nei giorni del 6-7 agosto, intervenne nella *Camera dei Comuni* il ministro degli *Affari esteri* (Mariano Stabile) dando notizia dei dispacci pervenuti dai Commissari siciliani a suo tempo inviati a Torino ed a Londra. Da questi messaggi risulterebbe il plauso di quelle Corti alla decisione siciliana di cambiare dinastia ed eleggere un nuovo sovrano¹².

Dichiarazioni in realtà troppo generiche ed enfaticizzate, che comunque non potevano prospettare alcun rimedio alla situazione del fronte interno, dove persisteva la mancanza di adeguate risorse finanziarie. Alla fine, la *Camera dei Comuni* risolse di destinare ai casi più urgenti un milione e duecentomila 'onze', contando di reperire la somma attraverso la normale tassazione. Tuttavia questa cifra non era nemmeno la metà di quanto ci sarebbe voluto, per cui il Governo decise di prendere contatto con un banchiere di Parigi per avere un prestito.

Il rapporto che in proposito il ministro delle Finanze (allora il conte Michele Amari) lesse alla *Camera dei Comuni* il 7 agosto costituiva uno schema di legge inteso ad assicurare che con tale prestito estero si sarebbe reperito un milione e mezzo di 'onze'¹³. Il progetto venne approvato dai *Comuni*, mentre invece i *Pari*, nella loro seduta dell'8

⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 2 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 146ss.

⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 3 agosto 1848, in: *Ib.*, pp. 157ss.

¹⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 178.

¹¹ All'inizio della seduta del 3 agosto, si riprende la discussione sullo stato della sicurezza pubblica e si dichiara che "il potere esecutivo ha facoltà di privare i militari dei loro gradi quando concorrano giusti motivi" (*Camera dei Comuni*, seduta del 3 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 158ss, 161ss).

¹² Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 179.

¹³ *Ibidem*, p. 180. Ma il fatto è confermato dai rendiconti della seduta della *Camera dei Comuni* del 7 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 192-193.

agosto, lo respinsero, proponendo invece un prestito interno, da contrarsi in Sicilia, e di un solo milione (prevedendo per il suo rimborso l'arco di tempo di solo otto mesi, in una o più rate)¹⁴.

Ma mentre la *Camera dei Comuni* sottolineava la non competenza dei *Pari* in materia finanziaria, a loro volta i *Pari* opponevano l'argomento della troppa rapidità dei *Comuni* nell'approvare una legge senza alcuna discussione. Da qui la richiesta di un *Comitato misto*, il cui Processo verbale (del 12 agosto 1848) - articolato in due messaggi (uno dei *Comuni* e l'altro dei *Pari*) - venne letto alla *Camera dei Comuni*¹⁵. In quella circostanza una mediazione venne esercitata dal marchese di Torrearsa che (in veste non solo di Presidente della *Camera dei Comuni* ma anche di tale *Comitato misto*) disse che non si poteva approvare una legge che non fosse stata adeguatamente valutata e discussa da entrambe le *Camere*¹⁶. Dichiarazione peraltro non compatibile con lo *Statuto* che - come si è visto - escludeva una tale parità per il Senato in materia tributaria.

Il Governo nel suo complesso subì da questi contrasti un nuovo colpo di credibilità, aggravato dal fatto che il principale suo elemento, il ministro degli *Affari esteri*, Mariano Stabile, perseverava nella sua fiducia nella diplomazia e persisteva a lesinare notizie alle *Camere* sui suoi movimenti. Da qui le dimissioni cui il Ministro stesso venne costretto, dovendo cedere il passo ad un nuovo ministero, ora capeggiato dallo stesso marchese di Torrearsa, il quale fra l'altro richiese che ne facessero parte anche La Farina e Filippo Cordova (sin lì molto critici nei confronti della politica di Stabile).

A questo proposito, lodando la personalità di Cordova¹⁷, è lo stesso Marchese di Torrearsa che nelle sue memorie segnala l'opposizione a questa nomina manifestatagli da un gruppo di *Pari* (guidati dal barone Canalotti), i quali vennero espressamente a da lui, per dichiarargli "che non ne lodavano la scelta, e che in caso che si fosse mantenuta, non potevano dispensarsi di fargli aperta opposizione"¹⁸. Malgrado

¹⁴ *Camera dei Pari*, seduta dell'8 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 141-150.

¹⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 12 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 218-220.

¹⁶ TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 12 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 221.

¹⁷ "Di Cordova avevo un alto concetto, ritenendolo per uno dei primi oratori della camera, e come il solo a cui si avesse potuto affidare in quei momenti la nostra rovinata Finanza" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 183).

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

questo, Torrearsa incluse Cordova nel nuovo consiglio di ministri, che così risultava composto in maniera sostanzialmente diversa¹⁹ da quello dimissionario di Mariano Stabile (instaurato il 27 marzo)²⁰.

Con questo cambiamento anche il programma del nuovo governo doveva far fronte ad *“un momento assai sventurato”*: le casse vuote, la situazione italiana sempre più precaria (con il ritorno a Milano degli Austriaci, avvenuto il 5 agosto), il Re di Napoli che preparava *“alacrement”* la sua spedizione contro la Sicilia²¹.

Ovviamente il nuovo Governo designò altri incaricati a svolgere l'attività diplomatica: sia a Londra (i due deputati, Principe di Granatelli²² e Luigi Scalia), sia a Parigi (il barone Friddani)²³, sia a Torino (i deputati Emerico Amari ed il barone Casimiro Pisani, nella *“Deputazione espressamente partita per l'offerta della Corona di Sicilia al Duca di Genova”*), sia a Roma (il padre Gioacchino Ventura), sia a Firenze (il *Pari temporale elettivo* Carlo Gemelli)²⁴.

Intanto, gli ambasciatori inglese e francese a Napoli si opponevano i preparativi di Ferdinando II per la spedizione in Sicilia, mentre ancora si continuava a parlare della *Lega italiana*, che si pensava fosse voluta sia dal Papa (che invece ormai dissentiva apertamente da un'esplicita alleanza contro l'Austria) che dal Granduca di Toscana. Nondimeno, *“il Piemonte senza dissentire mirava principalmente”* solo ad una *“alleanza offensiva e difensiva”*²⁵. Frattanto in Sicilia si sapeva benissimo che non c'era speranza di successo in una guerra dichiarata contro Napoli. Semmai i più ostinatamente democratico-radicali

¹⁹ Questo nuovo Ministero, *“che si disse del 13 agosto, venne così composto”*: il marchese di Torrearsa (agli *Affari esteri e Commercio*), il deputato Filippo Cordova (*Finanze*), l'avvocato Viola (*Giustizia e Culto*), il deputato Giuseppe La Farina (*Istruzione pubblica e Lavori pubblici*), il generale Paternò (alla *Guerra e Marina*), mentre l'interinato dell'*Interno e Sicurezza pubblica* venne momentaneamente affidato all'avvocato Gaetano Catalano (*Ib.*, p. 184).

²⁰ Nel ministero del 27 marzo, oltre a Mariano Stabile (*Affari esteri e Commercio*), gli altri componenti erano stati: il conte Michele Amari (*Finanze*), il principe di Butera (*Istruzione pubblica e Lavori pubblici*), l'avvocato Emmanuele Viola (*Interno e Sicurezza pubblica*), il generale Giuseppe Paternò (*Guerra e Marina*), l'avvocato Francesco De Luca (*Giustizia e Culto*); mentre direttori erano: l'avvocato Gaetano Catalano (*Interno e Sicurezza pubblica*), il magistrato Pietro Calì (*Giustizia e Culto*), il professor Federico Napoli (*Guerra e Marina*) (*Ib.*, l. c.).

²¹ *Ibidem*, p. 187.

²² Franco Maccagnone (principe di Granatelli).

²³ Michele Chiarandà barone Friddani.

²⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 187.

²⁵ *Ibidem*, pp. 189-190.

continuavano a credere in una “*levata del Popolo intero*”, come nei primi giorni della Rivoluzione²⁶.

Ma fra il 14-17 agosto la *Camera dei Comuni* continua ad occuparsi soprattutto²⁷ della *Guardia nazionale*, argomento a cui, particolarmente nella seduta del 17, venne dedicato ampio spazio, ancora relativamente all’unità o pluralità di comando (se cioè con comandi locali, nelle singole circoscrizioni, oppure con un unico Comando centrale, conferito alla *Guardia nazionale*). E qui il deputato Carnazza non solo riassumeva i trascorsi, ma anticipava anche gli ulteriori sviluppi di tutte le posizioni che nel corso del Governo provvisorio caratterizzano la sorta di primato rivendicato a questo Corpo. Da parte sua, Carnazza sostenne il proprio deciso convincimento che meglio di una *Guardia mobile* (distribuita nei territori municipali) si avesse una “*Guardia permanente*”, per la quale “*unico sarà il principio regolatore, quando unica è la legge*”, per cui dovrà essere unica “*l’istruzione, unico l’interesse*”²⁸.

Non va dimenticato - sottolineava Carnazza - “*che la Guardia nazionale non è un corpo*”, ma rappresenta “*l’universalità dei cittadini, esclusi i fanciulli, i vecchi e quelli che vivono alla giornata*”, e quindi è espressione della “*Sicilia tutta, non un corpo parziario dello Stato, ma tutto lo Stato [...]*”²⁹.

A questo punto la discussione si interrompe perché interviene il ministro degli *Affari esteri* (ora lo stesso Torrearsa) che riporta le “*notizie cattive*” contenute nei dispacci inviati dai Commissari presso le Corti italiane, dai quali emerge l’ineluttabilità di una guerra con Napoli³⁰. Dopo questo ‘intermezzo’, riprende ancora più vivacemente argomentata la discussione sulla *Guardia nazionale*. Il deputato Marocco insiste sull’opportunità di un “*comando centrale*” affidato alla

²⁶ *Ibidem*, p. 190.

²⁷ Nella seduta del 14 agosto, ci fu anche una lunga discussione sulla funzione del *Comitato misto* e sull’esclusiva prerogativa dei *Comuni* in materia di prestiti (*Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 227-232, 233-234).

²⁸ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 252.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ “[...] *I rovesci dell’armata piemontese [...], l’occupazione della Lombardia per parte dei tedeschi e la susseguente capitolazione di Milano; l’invasione austriaca delle Legazioni di Bologna e Ferrara; la protesta di Pio IX con richiesta dell’intervento della Francia*” (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 253).

*Guardia nazionale*³¹. Idea che anche il deputato La Masa condivide, accennando agli inconvenienti di entità armate suddivise localmente, come ad esempio “*la smodata libertà dei Municipi*”, dove le rivalità fra di essi hanno provocato eventi luttuosi³². Sarebbe quindi un grave errore istituire tanti comandi locali di questo Corpo (presso ognuno dei distretti municipali), con l’effetto di fomentare la discordia, una guerra civile³³.

Tuttavia, l’intervento più significativo è quello del deputato, barone, Vito d’Ondes Reggio, il quale - dopo aver letto il primo articolo della legge in discussione³⁴ - sottolinea che, se come Corpo incaricato di difendere contro il nemico esterno la *Guardia nazionale* deve avere uno o due comandanti, invece come Corpo inteso sia a mantenere l’ordine interno, sia ad assicurare l’esecuzione delle leggi, non è necessaria l’unicità di un comando centrale, ed anzi sarebbe pericolosa³⁵.

Affermato poi che un unico Generale comandante in tempo di pace “*o è impossibile, o è pericoloso*”, con un’argomentazione un po’ ingarbugliata il Barone intende sostenere che affidare duecentomila uomini ad un solo uomo sarebbe operare a detrimento della “*pubblica libertà*”³⁶. E del resto - sottolinea - “*questa egregia Assemblea si è sempre mostrata gelosissima, e giustamente, delle usurpazioni di qualunque potere*”, e lo Statuto ha posto delle “*salde barriere ad ognuno*”: barriere che, invece, con un “*unico Comandante della Guardia nazionale crollerebbero*”, appena “*un potere*” in qualsiasi modo riuscisse a farsene strumento, impiegando per la sua ambizione “*l’autorità di cui sarebbe dalla nazione investito*”³⁷.

La *Guardia nazionale* è stata nel passato, nel corso della Rivoluzione francese, giustamente posta agli ordini di un sol uomo, Lafayette, ma la rivoluzione del 1830 non accettò che lo si riproponesse come

³¹ Angelo MAROCCO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 253.

³² Giuseppe LA MASA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 254.

³³ *Ibidem*, l. c.

³⁴ “*La Guardia nazionale è costituita per difendere la patria, mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica e garantire l’esecuzione delle leggi liberamente e legalmente votate dal Parlamento*” (Vito d’Ondes Reggio, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.).

³⁵ *Ibidem*, pp. 254-255.

³⁶ *Ibidem*, p. 255.

³⁷ *Ibidem*, l. c.

Comandante unico, istituto che allora venne anzi abolito. Da allora i comandanti della *Guardia nazionale* sono stati suddivisi ognuno in ogni municipio, e non vi furono più né comandante di dipartimento, e nemmeno di sottoprefettura, in quanto i comandanti da allora *“furono tutti di comune”* [a livello municipale], ed anzi *“espressamente si proibì che si potesse formare associazione di Guardia nazionale per Dipartimenti e per sottoprefetture, e solo si permise che per cantoni [unioni di più comuni] se ne formassero, o per mezzo d’una espressa ordinanza”*³⁸. E quindi il Barone conclude esortando i colleghi a non dimenticare che *“la libertà è cosa tanto preziosa quanto facile ad essere contaminata”*, e che un Comandante *“unico e supremo della Guardia nazionale non è convenevole alla libertà della patria”*³⁹.

Tuttavia la *Camera dei Comuni* invece accetta - con uno scarto per la verità minimo (47 contro 42) - l’emendamento proposto dal deputato [Benedetto] Venturelli, per cui *“vi sarà un Consiglio supremo di Guardia nazionale residente in Palermo”*⁴⁰. Decisione che nei suoi *Ricordi* proprio Fardella giudicherà letale per le sorti della rivoluzione⁴¹, mentre in quella seduta (dove era presente in veste di neo-ministro degli *Esteri*) egli non disse nulla.

Il 21 agosto, in apertura di seduta si legge ai *Comuni* un messaggio del *Presidente del Governo* con cui si fa noto di aver eletto *“a ministro dell’Interno e pubblica sicurezza il barone Vito D’Ondes Reggio”*⁴². Quindi il deputato Francesco Crispi (*Capo dipartimento* al ministero di *Guerra e Marina* e *Segretario del Comitato di Guerra*, da poco costituito per intensificare l’armamento) legge un progetto di legge per la requisizione di muli e cavalli per l’Esercito⁴³. Avanza inoltre una sua mozione *“per la reclutazione d’uomini”*, ma dovette precisare che

³⁸ *Ibidem*, p. 256.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ Benedetto VENTURELLI BALDANZA [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 17 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 257.

⁴¹ *“La stessa Guardia Nazionale che tacitamente, e di propria autorità, erasi costituito un così detto Gran Consiglio presieduto dal Comandante Generale e composto dal suo Stato Maggiore, dai Comandanti dei diversi battaglioni e d’altri Ufficiali all’uopo delegati, col prendere in esame gli atti del Governo, e con l’arbitrario modo di concorrere alla tutela delle persone e delle proprietà, non giovava certo a rafforzare l’Autorità. Quella grande preponderanza della Guardia, emancipata dalla Legge dall’efficace soggezione del Potere Esecutivo, fu una delle principali cagioni della debolezza dell’Autorità governativa”* (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 295.

⁴² *Camera dei Comuni*, seduta del 21 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 280.

⁴³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 200.

questa mozione non era stata accolta dal suddetto *Comitato*, per cui il reclutamento doveva farsi su basi di “*ingaggi volontari e per appelli*” attraverso i *Municipi*, “*in ragione della popolazione*”⁴⁴. Ma mentre si accettò la requisizione di animali, si lasciò invece cadere quella per il reclutamento di volontari, misura che sarebbe stata di ben altra vitale importanza⁴⁵.

Sul motivo di questa decisione, Torrearesa chiama in causa i dissidi interni alle *Camere*, che solo la presenza di un dittatore (una dittatura resa necessaria dalla situazione) avrebbe potuto attuare. Ma non se ne fece di nulla. “*E perché ciò? Perché né il Parlamento né il Governo avevano la forza di quel Dittatore che occorreva alla circostanza*”⁴⁶. E quindi ci si limitò a blandire il popolo, non aggravando le imposte, evitando “*non solo di ricorrere alla coscrizione, solo mezzo che possa fornire una forza organizzata composta di elementi non corrotti*”, ma evitando anche “*un reclutamento volontario per mezzo de’ Municipi*”, misura che peraltro allarmava la maggioranza della *Camera dei Comuni*, tutti quei “*rapresentanti della nazione*” che, come al solito, si dimostravano preoccupati solo di conservare la loro personale popolarità⁴⁷.

C’è qui - come si vede - una riflessione particolarmente rilevante di uno dei protagonisti della Rivoluzione come il marchese di Torrearesa, il quale - sia pure *a posteriori* (*post res perditas* della rivoluzione siciliana) - si rendeva ben conto di quale fosse stata allora l’urgenza sia di una dittatura, sia di un coinvolgimento delle masse popolari in una resistenza che si dimostrava impossibile facendo leva su di un debole esercito regolare, o peggio ancora sulla sola *Guardia nazionale*. Nelle sue memorie rivendica la legittimità della rivoluzione siciliana, proprio in quanto - sorta nel segno della continuità - aveva trovato un popolo “*insorto per rivendicare*” degli antichi diritti e non “*per ordinare un nuovo Stato*”⁴⁸.

Dunque una rivoluzione nel segno del recupero della continuità con i fondamenti antichi dell’ordine politico, codificati e rammodernati nella forma nella costituzione del 1812. Non quindi una rivoluzione come cesura radicale con il passato, non cioè intesa a creare un *ordine nuovo*, quale ambizione (peraltro malcelata, dei fautori del primato politico, legislativo, esecutivo); di una minoranza che affi-

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 200-201.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 201.

dava i pieni poteri ad una milizia di partito, a una *Guardia nazionale* che assumeva ormai i tratti inequivocabili di un organismo di quella parte della classe borghese più radicalmente innovativa.

Non si sbagliava il marchese di Torrearesa a riconoscere che fra le forze in campo nella rivoluzione siciliana alla fine stavano prevalendo non la spontaneità di un popolo "*insorto per rivendicare*" degli antichi diritti, ma quelle forze decise appunto a conferire al Parlamento una 'funzione costituente', radicalmente innovativa, attraverso un'azione sovvertitrice all'ombra delle baionette di una *Guardia nazionale*.

Del resto, sfuggiva un po' a tutti i protagonisti di questo Quarantotto siciliano la distinzione sieyèsiana fra due ben diverse tipologie della nozione classica della dittatura. Da un lato, la *dittatura commissaria* (protagonista di una rivoluzione intesa appunto come commissione ossia conferita da un'autorità legittimata da istituzioni antiche) consisteva nel conferire al dittatore un incarico definito nell'oggetto e nel tempo, un incarico per recuperare la sostanza dei fondamenti dell'*ordine antico*. Al contrario, la *dittatura sovrana* era conferimento di potere abilitato a costituire un *ordine radicalmente nuovo*.

Forse nemmeno allora, in quegli anni lontani rievocati dalle sue memorie, il Marchese non ignorava certamente che in effetti nel dibattito delle Camere tale *potere costituente* si manifestava con sempre nuove correzioni, integrazioni e variazioni sia della Costituzione del 1812, sia dello stesso *Statuto* del luglio 1848 (costantemente rivisto e corretto nei mesi seguenti alla sua approvazione). Tuttavia, riguardo a questo mancato ricorso alla dittatura, il Marchese manifesta in più luoghi dei suoi *Ricordi* una valutazione che se non ambigua sicuramente è molto involuta. Lo si vede, fra l'altro, in quel luogo dove, in poche righe, sostiene diverse ed antitetiche posizioni. Dapprima, infatti, Torrearesa afferma - come si è visto - che la dittatura sarebbe stata la sola via di salvezza per la rivoluzione. Qui ricorda come, sin dall'inizio del conflitto militare con Napoli, ci sarebbe voluto un dittatore per assicurare efficacemente la difesa dell'Isola⁴⁹. E tanto più dopo che tale difesa si era rivelata insufficiente (con la caduta di Messina) ci sarebbe voluto un dittatore quanto meno per intavolare trattative di conciliazione⁵⁰.

⁴⁹ "[...] In quanto all'armamento, perché fosse corrisposto in qualche modo al bisogno, sarebbe occorso il potere d'un Dittatore, e tra noi mancò sempre l'uomo che avesse potuto divenirlo" (*Ib.*, p. 191).

⁵⁰ "Nel secondo periodo, dopo la caduta di Messina, sarebbe stato del pari indispensabile un Dittatore per dichiarare impossibile la lotta e, padrone del potere, venire perciò agli

Poi, subito dopo, il Marchese asserisce che, comunque, con una dittatura, di fatto chiudendo il Parlamento, si sarebbe persa quell'unanimità che dall'inizio alla fine aveva invece caratterizzato il Regime costituzionale⁵¹. E qui Torrearsa si contraddice appunto evocando quell'unanimità che poc'anzi aveva dichiarato del tutto assente. E non solo. Infatti, alla fine, nega l'utilità della dittatura anche argomentando che essa avrebbe fatto perdere quella originaria prospettiva ideologica della rivoluzione siciliana (l'intenzione di recuperare "antichi e legittimi diritti storici", codificati nella Costituzione 'anglosicula' del 1812) che agli occhi delle Potenze (ma soprattutto della Gran Bretagna) la legittimavano non come una radicale innovazione, ma nel senso della continuità⁵².

Argomento, quest'ultimo, che chiaramente riprende sia le argomentazioni dell'aristocrazia e della borghesia (quei ceti protagonisti del liberalismo costituzionale siciliano sia nel 1810-12, sia nel 1820), sia le stesse posizioni iniziali di questa Rivoluzione del 1848 (nei limiti in cui era sentita da alcuni appunto come recupero della continuità della sostanza della tradizione liberal-parlamentare). Il fatto però resta che queste posizioni vengono poi gradualmente scalzate da componenti radicalmente innovative, sia fra i *Comuni*, sia fra gli stessi *Pari* (e fra questi certamente molti di quelli elettivi, ma non solo loro, bensì anche alcuni dei *Pari ereditari*, a suo tempo *convalidati*, come *Pari di diritto* dall'apposita commissione a ciò 'incaricata').

Nel frattempo - tornando alle condizioni dell'ordine pubblico - la situazione peggiora ulteriormente. Il 25 agosto - ricorda Torrearsa⁵³ - dai *Pari* venne proposta addirittura la pena di morte per gli autori di sequestri di persona. Pena che sarebbe stata estesa a quegli appartenenti

accordi [...]”(Ib., p. 191).

⁵¹ “[...] Per noi, la sola chiusura del Parlamento avrebbe fatto sparire quell'unanimità di programma che professammo sino alla fine e, lasciando sfrenato campo alla libera manifestazione delle diverse opinioni, ed alla poco avveduta opera dei partiti, maggior debolezza ne avrebbe risultata per il Governo”(Ib., l. c.).

⁵² “Occorre anche rilevare che riguardavasi da noi avveduta politica tenerci legati per quanto potevamo al nostro diritto storico, perché ove mai l'azione diplomatica avesse potuto seriamente intervenire, trovasse incolume quel diritto che faceva sì che noi non eravamo alla lettera sudditi assolutamente ribelli, ma un Popolo che legittimamente era ricorso alle armi per riacquistare i suoi legittimi ed antichi diritti per secoli esercitati, tante volte giurati dai suoi Sovrani, ed iniquamente conculcati coll'uso arbitrario della forza”(Ib., l. c.).

⁵³ In realtà, in quel giorno i *Pari* rispondevano ad una deputazione dei *Comuni* che sollecitavano la “votazione sul decreto eccezionale iniziato” dai *Pari* stessi, “relativamente a' sequestri di persona”(Camera dei *Pari*, seduta del 25 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 236).

alla stessa 'Forza pubblica' che risultassero autori o complici di quei reati⁵⁴.

Comunque poi, però, la maggioranza delle due *Camere* del Parlamento si applicò appunto all'elaborazione della legge sulla *Guardia nazionale*, esprimendovi il convincimento che tale Corpo sarebbe stato la principale difesa, e addirittura "il vero Palladio delle nostre sorti"⁵⁵.

Si continuavano intanto a ricevere dispacci dagli inviati siciliani nelle diverse Capitali⁵⁶. Da Londra, il Principe di Granatelli e Luigi Scalia assicuravano che quel governo, come quello francese, avrebbe impedito ogni 'pretesa' di spedizione del Re di Napoli contro la Sicilia. Da Firenze, Carlo Gemelli parlava invece di tradimento da parte di Carlo Alberto. Da Roma, il padre Gioacchino Ventura riteneva lo stesso Carlo Alberto inesperto (e dunque non traditore, ma raggirato dai ministri), e rendeva noto che il Papa consigliava i Siciliani di venire a patti con Ferdinando II⁵⁷.

Tuttavia, mentre sul piano dell'ordine pubblico, le 'squadre' continuavano a preoccupare, rendendosi responsabili di aggressioni a pacifici cittadini (tanto che il Parlamento pensava ormai di decretarne lo scioglimento), riguardo alla situazione esterna si delineava un graduale cambiamento di atteggiamento da parte dei Governi francese ed inglese, che (dopo i rovesci militari subiti dal Piemonte ed il conseguente rafforzamento dell'Austria in Italia) non si mostravano più intenzionati ad intervenire direttamente in difesa della Sicilia. Il rappresentante consolare inglese a Palermo, Goodwin, il 31 agosto comunicava al governo siciliano che la spedizione napoletana era già in movimento⁵⁸.

In quello stesso giorno, sia i *Pari* che i *Comuni* ricevono queste notizie dal *Capo del Governo* (lo stesso marchese di Torrearsa), unanimemente accolte da entrambe le *Camere* (e dal pubblico presente) con il

⁵⁴ "Intanto i delitti riguardanti le persone si erano molto accresciuti, e per iniziativa dei *Pari* venne promulgata la legge del 25 agosto, colla quale prescrivevasi nell'Art. 1°: 'Gli autori o complici di catturazione o sequestro di persona colpiti da flagranza o quasi flagranza saranno puniti colla pena di morte da eseguirsi colla fucilazione'" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 201-202). E l'art. 6 del progetto "passa a gran maggioranza" (*Camera dei Pari*, seduta del 25 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 237).

⁵⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 202.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 204.

⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 206.

grido di "Guerra! Guerra!"⁵⁹. Nei giorni seguenti, fra il 1-2 settembre, comunque le *Camere* non desistono dal continuare a discutere le leggi non ancora approvate, ora prontamente "consentendo alcuni provvedimenti dimandati dal Ministro delle Finanze per attivare efficacemente la riscossione dei dazi ed il deposito di capitali esistenti presso Luoghi pii, Corpi morali ed altre amministrazioni che per legge andavano invertiti [sic] nel Debito pubblico"⁶⁰.

Intanto però si svolgeva l'ultimo atto della tragica fine di Messina, per la verità già iniziata nel contesto degli eventi della prima Guerra d'indipendenza, anch'essa ormai giunta alla rapida e infausta conclusione⁶¹. Le sconfitte di Carlo Alberto rassicurarono Ferdinando II, inducendolo a concludere che fosse venuto il momento di porre fine alle insorgenze in Calabria e specialmente nella città di Messina, nella certezza che la diplomazia europea non fosse ora più disponibile ad intervenire seriamente contro la politica austriaca in Italia⁶².

Va ricordato che Messina era insorta già nel settembre dell'anno precedente, venendo allora prontamente repressa nel giro di poche ore dalle truppe napoletane. Il 29 gennaio 1848, anche la città insorse nuovamente, ora mettendo in più serie difficoltà i Borbonici, che non riuscirono a venire a capo della situazione, e dopo un duro tentativo di repressione si limitarono a rinserrarsi nei forti cittadini, in attesa di rinforzi.

All'insuccesso militare si aggiunse la sconfitta politica, sia per la scomunica pronunciata dall'Arcivescovo (monsignor Francesco di Paola Villadecani) contro quegli insorti responsabili della profanazione della

⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 207.

⁶¹ Con il rovescio militare subito dai Piemontesi, per la sconfitta di Custoza (il 23-25 luglio 1848), rientrano a Milano degli Austriaci (6 agosto), e l'armistizio di Salasco (9 agosto) pone fine alla velleitaria impresa di Carlo Alberto.

⁶² Sull'atteggiamento del Governo francese, Torrearsa ne sottolinea due aspetti li palesi sin dall'inizio della Repubblica. Intanto, l'aver ottenuto da Lamartine "solo parole" (che comunque esprimevano l'intendimento che restasse "ferma l'unione della Sicilia a Napoli" e che non lasciavano ai Siciliani "sperare efficace cooperazione", ciò che diede a Ferdinando II la certezza ad avere mano libera nella sua politica repressiva (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 109-110). Inoltre, Torrearsa sottolinea la curiosità del fatto che "da Lamartine all'ultimo di quei Reggitori repubblicani, si ripetesse" come la "migliore ragione di non volere l'indipendenza della Sicilia, la certezza che avevano che l'Isola, una volta padrona di sé, sarebbe divenuta un secondo Portogallo per l'Inghilterra" (*Ib.*, p. 115). E così la Sicilia "non si ebbe mai efficace aiuto né dall'una né dall'altra Potenza" (*Ib.*, l. c.). A sua volta, l'Inghilterra temeva di mettersi in contrasto con la Francia, preferendo quindi collaborare con Parigi, e limitandosi ai "soli consigli con i Siciliani, anche sconoscendo antichi legami" (*Ib.*, l. c.).

cattedrale, sia per la protesta dei consoli di Francia e Inghilterra per il modo con cui era stata condotta la pur fallita repressione. Si giunse intanto ad una tregua armata che si protrasse sino al 22 febbraio, quando i Messinesi attaccarono di nuovo le fortificazioni cittadine (ancora saldamente in mano alle truppe napoletane) in una coraggiosa ed impari lotta nel corso delle giornate del 7-8 marzo, quando gli insorti, ormai privi di armamento per le loro scarse artiglierie, accettarono una nuova tregua che durò sino al 17 aprile. In quel giorno, i Borbonici (a cui erano giunti sostanziosi rinforzi di uomini e mezzi) ripresero infatti il bombardamento, che si protrasse fino al 21 aprile (giorno del Venerdì Santo, quando i Messinesi erano tutti raccolti nelle chiese), proseguendo il 24 (il Lunedì di Pasqua) ed il 25.

Al bombardamento i Borbonici fecero seguire delle sortite dai forti che però furono costantemente respinte con eroico coraggio dai Messinesi. Si giunse quindi ad una nuova tregua che venne interrotta da un nuovo bombardamento fra il 15 e il 24 agosto.

Frattanto il corpo di spedizione di Carlo Filangieri (principe di Satriano), aveva conclusa la repressione della precedente insorgenza in Calabria ed era sbarcato a Messina il 3 settembre (forte di 18.000 uomini di fanteria, 1500 marinai, più i 5000 uomini di guarnigione nella Cittadella, per un totale di 24.500 uomini impegnati e ben 450 cannoni). Contro questa poderosa armata napoletane gli insorti messinesi disponevano in tutto di circa seimila uomini e qualche decina di cannoni⁶³.

A fronte di questa situazione e della spietata repressione della città di Messina, invece a Palermo (proprio in quello stesso 3 settembre) alla Camera dei *Comuni* si produssero manifestazioni di 'entusiasmo bellico' alle frammentarie notizie dell'inizio delle ostilità contro Messina. Inserendo un forte richiamo alla realtà in quest'onda di retorica guerresca (che travisava i tragici eventi), proprio allora il ministro delle *Finanze* (Filippo Cordova) riusciva a far approvare a questa e all'altra *Camera* quelle misure che la situazione rendeva necessarie per sostenere economicamente lo sforzo difensivo. "*Ottenne dai Comuni e dai Pari*

⁶³ "*Fra Messina e Melazzo s'erano perduti e consumati 150 bocche a foco, forse 4.000 quintali di polvere, la più parte de' proiettili che avevamo, più che 6.000 fucili di conto dello Stato, sedici barche cannoniere, un vapore armato a guerra*" (LA FARINA, *Istoria documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co' governi italiani e stranieri* (1848-1849) [II], in: *Documenti della Guerra santa d'Italia*. Fasc. 20°. Capolago, Tipografia elvetica, gennajo 1851[da qui in poi: LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II], pp. 30-31).

una legge colla quale gli si dava facoltà di pignorare a vantaggio dello Stato gli argenti, gemme e oggetti preziosi delle Chiese, dei Conventi, dei Monasteri e di tutti i Luoghi pii e Corpi morali, ecclesiastici e laici”⁶⁴.

Comunque, nella stessa seduta del giorno 3 settembre, un più forte richiamo allo ‘stato di eccezione’ venne dal deputato Interdonato, con la proposta di sopperire all’urgenza di decisioni con la ‘desistenza’ delle assemblee dal deliberare, affidando invece ogni decisione al governo⁶⁵.

Era l’aperta invocazione della dittatura. Ed anche queste parole vennero accolte dai Comuni con “grande entusiasmo” - come riporta il commento nel rendiconto della seduta - infatti, “si battono fragorosamente le mani, si sentono gridi di guerra; i deputati ed il pubblico delle ringhiere si alzan tutti dai loro posti, levano la destra al cielo giurando morte al tiranno ed agl’infami e venduti suoi sgherri”⁶⁶.

Si applaudiva una dittatura da instaurare grazie ad un Parlamento che si poneva agli ordini dell’esecutivo. Si invocava l’*extremus necessitatis casus* per instaurare una *dittatura sovrana*. L’allora ministro degli Esteri e Capo del Governo, il marchese di Torrearsa, nelle sue memorie definisce questa proposta di Interdonato come il conferimento della dittatura all’esecutivo, pur “temperandola però con un’Assemblea sovrana alla francese, fondendo in una le due Camere”⁶⁷. E ricorda di aver obiettato alla Camera due considerazioni. La prima, che gran parte della salvezza della Sicilia consisteva “nel conservare le forme” costituzionali, per cui era estremamente pericoloso stabilire una simile “contraddizione sostanziale tra una Dittatura e l’esistenza di una Costituente”⁶⁸. La sua seconda considerazione era stata che una dittatura avrebbe comunque privato la Sicilia di ogni simpatia e so-

⁶⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 207-208.

⁶⁵ “[...] Il nemico non è alle porte, ma nella casa, di già la disfida di morte è cominciata. In sì gravi pericoli non è giusto che le sorti del paese dipendano da una Camera. Noi abbiamo giurato di non cedere le armi finché un solo uomo esisterà. La storia però insegna che le Camere deliberanti non sono atte in sì gravi momenti ad agir bene la cosa pubblica. Noi abbiamo un Ministero che è anche esso figlio della Rivoluzione, affidiamo a lui le sorti della nazione. Le camere restino in seduta, ma per la speditezza delle deliberazioni si riuniscano in una sola camera che deliberi e salvi il paese. Il Ministero abbia tutti i poteri che la necessità gli affida, esso al bisogno inviterà le camere a riunirsi [...]” (Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 355).

⁶⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 3 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶⁷ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 208.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

stegno dell'Inghilterra, e questo a fronte di una Francia non disposta a sobbarcarsi da sola un conflitto con Napoli⁶⁹.

I resoconti ufficiali di quella seduta riportano comunque una dichiarazione di Torrearsa inequivocabile nel rifiutare la dittatura⁷⁰. Al che gli risposero immediatamente due deputati, reiterando il concetto della richiesta dei pieni poteri all'esecutivo conferiti da parte delle due Camere riunite in una sola assemblea. Il deputato Interdonato, pur atteggiando plauso per quella che definiva la lodevole cautela di Torrearsa, continuava a invitare l'esecutivo a predisporre ai pieni poteri nell'eventuale *extremis casus necessitatis*, quando cioè ne sarebbe sorta comunque l'urgenza⁷¹.

Intervenire poi La Farina (ministro dell'*Istruzione pubblica*), il quale - chiamando in causa se stesso come membro del Governo - dichiara che lui e tutti i ministri, in quanto figli della rivoluzione, sono consapevoli sia dell'eventuale necessità di poteri eccezionali (che sapranno usare a loro vantaggio), sia del pericolo di essere loro stessi incriminati [per violazione dell'ordine istituzionale]. Un pericolo che lui e gli altri ministri sono comunque disposti a correre per la salvezza della patria⁷². Poi anche lui ambiguamente cerca di rassicurare la Camera dicendo che non c'è bisogno di "eccezionali poteri" in quanto c'è un Parlamento, aperto e "franco nelle sue deliberazioni"⁷³.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰ "Torrearsa, ministro degli affari esteri [:] 'Voi, o signori, nel mettere tanta fiducia nel Ministero lo avete animato, ma esso generoso quanto lo siete voi nel concedere, rinunzia ad ogni potere eccezionale. Il Ministero non abuserà delle sue facoltà, ma gli basta l'appoggio dei veri cittadini quali voi siete. Noi alla occorrenza dimanderemo a voi quel che sarà più utile pel paese, e così il Ministero dichiara di ricever da voi quell'atto di fiducia che avete testè votato'. [in aula:] (*Grandi applausi e commozione*)" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 356).

⁷¹ "La virtù del Ministero nella sua rinunzia è stata tanto grande quanto la vostra nell'accordargli fiducia. Se però il Ministero nelle urgenze dovrà venire innanzi alle Camere, io vi prego, o signori, affinché si riuniscano in una. Noi tutti siam fratelli per difendere la patria, la Sicilia, dal più infame dei tiranni. [in aula:] (*Applausi*)" (Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁷² "Il Ministero è composto di figli della rivoluzione, i quali sono saliti a questo posto per mezzo della rivoluzione: essi conoscono i mezzi eccezionali e li sapranno usare quando la necessità ve li astringa; essi, purchè abbian salvato il paese, non guardano alla propria responsabilità, e, se la patria è in pericolo, essi useran tutti i mezzi per salvarla, pronti a dar conto innanzi a voi, a tutto il popolo, della loro condotta" (Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁷³ *Ibidem*, l. c.

E comunque avverte che, se la situazione lo richiedesse, allora i ministri infrangeranno le "vie costituzionali", e "saran pronti a far cadere le loro teste, purchè salvino la patria. ([nell'aula, e probabilmente alle 'ringhiere']*Si battono fragorosamente le mani*"⁷⁴.

Ad entrambi, Interdonato e La Farina, il moderato ministro degli Affari esteri (Torrearsa) obietta nuovamente che "la prima salvezza della patria si è, non innovare un "sistema giusto col quale siamo costituiti", ma nel confronto fra le due Camere nel dimostrare l' "amor patrio"⁷⁵. Un attaccamento alla Patria che, secondo lui, consiste proprio nel non "credere opportuno pel momento far questa fusione di Camere ([anche qui, in aula:] *Grandi applausi*)"⁷⁶.

Rifiutato dunque il conferimento di pieni poteri ad un Governo sostenuto dalle due Camere unificate (in un'assemblea in realtà resa obbediente ad esso), il giorno 6 settembre la Camera dei Comuni reitera le proprie intenzioni insanabilmente ostili a qualunque compromesso con Napoli, sostenendo "inopportuna qualunque altra deliberazione", opposta e diversa dalla dichiarazione di decadenza del Borbone il 13 aprile, la quale "doveva restare unica e solenne"⁷⁷.

In quello stesso 6 settembre si riprese poi l'argomento del giurì previsto dalla costituzione del 1812, raffrontandolo con la situazione attuale. Dire che si riprese questo argomento significa riferirsi a due brevi citazioni. La prima, nell'intervento in cui il deputato Gaetano La Rosa vi aveva accennato (come si è visto) incidentalmente, cioè nel contesto della discussione sulla legge sulla stampa, il 10 giugno 1848⁷⁸. L'altra citazione è quella - e anche questa la si è già considerata - con cui Filippo Cordova (nella seduta della

⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁵ *Ibidem*, l. c. Anni dopo, nella sua *Istoria documentata*, La Farina darà un'altra versione dei fatti, dichiarando che la via di una dittatura sarebbe stata in quel momento comunque sbagliata. Riportando la frase suddetta, in cui dichiarava la disponibilità ad una dittatura, La Farina, ricorda che "Indescrivibili applausi seguirono queste parole: piangevano tutti di gioia, di entusiasmo, di commozione", però la dittatura non fu decretata, "e di questo avemmo lode in quel tempo come di solenne atto di civile modestia, e più tardi fummo chiamati in colpa come di viltà; ma la dittatura non avrebbe salvato Messina" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 341). E poi aggiunge che sarebbe stata forse necessario prima dell'apertura del Parlamento, "intitolarci dittatori" senza doverlo sciogliere, "riserbandoci di sottoporci al sindacato a guerra compiuta" (*Ib.*, l. c.).

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 210.

⁷⁸ Gaetano LA ROSA, [Intervento alla seduta della Camera dei Deputati del 10 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, pp. 844-845.

Camera dei Comuni del 14 luglio 1848, quando si discuteva ancora la legge sulla stampa) rifiutò l'idea del *giurì* in quanto del tutto 'pleonastica'⁷⁹.

Come abbiamo avuto l'occasione di osservare più volte, l'idea stessa di un organismo di controllo costituzionale del legislativo (o dell'esecutivo, e tanto meno del giudiziario) era stata costantemente avversata dalla maggioranza delle due *Camere* (malgrado che - come si è visto - sia alcuni *Deputati* e soprattutto alcuni dei *Pari* fossero favorevoli ad un tale genere di istituzione).

Non stupisce la sorta di 'amplissima e risonante' laconicità con cui appare negli atti della seduta del 6 settembre 1848 la frase in cui si dice che il deputato "*Natale presenta il seguente progetto sulla istituzione del giurì*"⁸⁰. Chi era costui? Non figura in nessun elenco dei *Deputati*, né dei *Pari*. Era forse semplicemente anche l'editore dello *Statuto* che apparve stampato di lì a poco?

Comunque sia, ampio spazio è dedicato alla articolazione di tale progetto, le cui partizioni⁸¹ si ritrovano qua e là riprese nello *Statuto*, anzitutto nella parte conclusiva dell'art. 71 (*Tit. IV. Del potere giudiziario*), che peraltro circoscrive "*il giudizio dei giurati [...] in tutte le materie criminali e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa*"⁸². Ma appunto nello *Statuto* si parlava genericamente di materie criminali o di delitti politici, senza alcun richiamo a violazioni della costituzione da parte dei tre poteri. Posizione che l'art. 1 del "*progetto sulla istituzione del giurì*" riprendeva nella sua seconda parte: "[...] *Appartiene al solo Giurì pei delitti politici, o commessi per mezzo della stampa, il pronunziare anche per danni ed interessi*"⁸³.

Quello che mancava nello *Statuto* era tutta la parte del *Progetto* intitolata *Motivi alla legge del Giurì*, dove era esposta compiutamente l'idea di un controllo della legislazione in materia penale (chiaman-

⁷⁹ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 13.

⁸⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 6 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 375.

⁸¹ E precisamente: cap. I (*Delle Corti di Assise*); cap. II (*Del numero dei giurati per ciascuna valle e dei cittadini che hanno la capacità di essere giurati*); cap. III (*Formazione della lista dei giurati in ogni capovalle e modo di leggere il Giurì*); cap. IV (*Disposizioni generali; sia nella parte finale: Motivi della legge sul Giurì*), in: *Ib.*, 375-383.

⁸² *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 1151.

⁸³ *Progetto sulla istituzione del Giurì*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 375.

do in causa, fra l'altro, l'*habeas corpus* della legislazione britannica)⁸⁴. Vi si esponeva dunque la preoccupazione che ognuno dei tre poteri potesse prevaricare i diritti del cittadino. Questo anche se non vi era niente, nemmeno qui, che facesse pensare esplicitamente ad un vero e proprio *giurì* costituzionale, tale da evocare una funzione del tipo della '*custodia della costituzione*'.

Comunque negli atti tutta questa esposizione del suddetto *Progetto* si conclude con un semplice: "*Se ne ordina la stampa, e siccome avvi una Commissione a tal uopo, viene eletto Natale quale altro membro di detta Commissione*"⁸⁵. E tutto finì lì.

Il 7 settembre la seduta si apre con la lettura di un messaggio della *Camera dei Pari* in cui si dichiarava di accettare la proposta dei *Comuni* di dichiarare "*benemerito della Patria tutti gli individui della Guardia nazionale, e qualunque altro cittadino che si recherà a combattere in Messina*"⁸⁶. Si passa poi all'esame della seconda lettura della legge elettorale. Se ne approvano i primi 25 articoli, mentre suscita qualche discussione il 26, ma tutto si interrompe per l'ingresso nella *Camera dei Comuni* del ministro della Guerra (Paternò), il quale - accolto da "*vivissimi applausi*" - ragguaglia sulla situazione di Messina, dando assicurazione che in quella stessa notte partiranno dei volontari⁸⁷.

Il barone d'Ondes Reggio (in qualità di ministro dell'*Interno*) propone un decreto per la mobilitazione della *Guardia nazionale*⁸⁸. Poi tutto si interrompe nuovamente per l'intervento di Torrearsa (ministro degli *Affari esteri*), il quale, dà lettura dei dispacci provenienti da Torino, dai quali il barone Casimiro Pisani (a nome di tutti i *Commissari* in Piemonte) comunicava in data 28 agosto, da Alessandria, sia l'amichevole accoglienza fatta dalla Corte piemontese, sia che comunque nulla di fatto si era deciso per l'accettazione della Corona di Sicilia offerta al Duca di Genova⁸⁹.

Nelle sue memorie Torrearsa dice di avere in quell'occasione dichiarato all'assemblea che, stante questa situazione di stallo, era necessario cercare una soluzione per vie diplomatiche alla ormai pa-

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 380-381.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 383.

⁸⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 7 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 388.

⁸⁸ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 7 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 7 settembre 1848], in: *Ib.*, pp. 389-391.

lesamente decisa ostilità di Ferdinando II. L'effetto di questo discorso - ricorda Torrearsa - non fu peraltro positivo. Anzi, la Camera lo ascoltò in profondo silenzio. E, d'altra parte, dopo il bombardamento di Messina, ed alla vigilia della sua eroica caduta, lo stesso Torrearsa ammette che allora quelle sue parole "potevano suonare come un'irrisione della sorte"⁹⁰. La seduta del 7 settembre si conclude con una seconda lettura della legge elettorale e con la comunicazione di Raffaele che "molti componenti della Guardia nazionale vogliono partire per Messina, e domanda anche lui che si dichiari "benemerito della Patria colui che si porta a Messina a combattere per la Patria"⁹¹.

Il giorno dopo (l'8 settembre), La Farina (ministro dei Lavori pubblici) comunica ai Comuni che Messina è ormai in fiamme, e nondimeno va considerata "non vinta"⁹². Interviene Filippo Cordova (ministro delle Finanze), il quale ragguaglia sulla carenza di denaro e sulla lentezza con cui si sta operando l'impiego (decretato dal Parlamento il 3 settembre) "delle argenterie delle Chiese e delle Opere pie laicali per darle in pegno", per cui chiede di imporre un muto al Banco di Palermo, che sarà ripagato appena "avremo il mutuo dei capitalisti esteri"⁹³. Legge quindi il progetto, che la Camera "accetta ad acclamazione, e ne dispensa la seconda e terza lettura"⁹⁴.

Il 9 settembre si dà seguito alla discussione sulla legge elettorale, poi il deputato Crispi presenta una mozione in cui si prevede che tutte le polveriere esistenti in Sicilia siano dichiarate 'di Stato', ma alla fine si accetta l'emendamento di Di Marco, che prevedeva semplicemente la piena discrezionalità del Governo di imporre l'obbligo ai "fabbricanti di polvere" alle condizioni che parranno più opportune, usando tutti i "mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione, ed anco per costringere i proprietari a trasferire le fabbriche in luoghi sicuri. (A maggioranza si accoglie e si dispensa dalla seconda e terza lettura)"⁹⁵.

⁹⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 217.

⁹¹ Giovanni RAFFAELE, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 7 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 393.

⁹² Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni dell'8 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 394.

⁹³ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni dell'8 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 397.

⁹⁴ Camera dei Comuni, seduta dell'8 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁹⁵ Vincenzo DI MARCO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 9 settembre 1848], in: *Ib.*, pp. 401-402.

Intanto - come ricorda Torrearesa - , in quello stesso 9 settembre alla *Camera dei Pari* si risponde alla medesima urgenza di provvedimenti militari⁹⁶ con la proposta - in previsione che la *Guardia nazionale* fosse stata impegnata a “*respingere il nemico*” - che subito tutti “*gli ecclesiastici secolari e regolari d’ogni Comune si formino sin da ora in compagnia diretta dai loro capi rispettivi, onde vegliare all’interna sicurezza di quei Comuni*”⁹⁷. La risoluzione venne molto apprezzata dal Presidente della *Camera dei Comuni*, che in quella seduta la definì tanto più lodevole in quanto “*ci viene da una Camera ove siedono molti Preti e Religiosi*”⁹⁸.

La gravità della situazione militare ebbe l’effetto di determinare alla fine un completo accordo fra le due *Camere* sull’urgenza di questi provvedimenti militari. Ai *Comuni*, il 10 settembre, un deputato (Benedetto Venturelli) ritenne di proporre un decreto, poi approvato dalle due *Camere*, in cui si prevedeva che per far fronte alla situazione di emergenza si decidesse l’immediata “*nomina di un comandante in Capo della Guardia nazionale*” (con sede in Palermo), attribuendogli il diritto di “*intervenire nel Consiglio di Stato per proporre, senza voto, tutte le misure occorrenti relative alla Guardia nazionale*”⁹⁹.

Un decreto che dunque - conclude Fardella - non solo “*emancipò affatto la Guardia nazionale dal Potere Esecutivo [...] ma la costituì ufficialmente*” come strumento di “*controllo interessato degli atti del Governo che le avessero avuto riguardo*”¹⁰⁰. E così si venne creando “*un centro di vera opposizione*” al Governo stesso, la quale venne crescendo “*a vista d’occhio*” e non poteva “*mancare di pesare, per come pesò, nelle vertenze politiche*”¹⁰¹. Da quel momento, la *Guardia nazionale* divenne il vero terzo potere a fronte del legislativo e dell’esecutivo. E mentre “*due poteri è possibile che si moderino l’uno l’altro*”, invece tre poteri “*devono necessariamente travagliare e scompaginare la macchina dello Stato*”¹⁰².

Frattanto, - come ricorda La Farina - il giorno 10 settembre “*il generale Filangieri segnalava col telegrafo al ministro della Guerra in Napoli:*

⁹⁶ *Camera dei Pari*, seduta dell’8 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 310.

⁹⁷ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 210.

⁹⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 218.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

'Li incendii sono cessati!'. L'avviso fu pubblicato nel giornale ufficiale, e resterà là come prova della più feroce vendetta che la tirannide di un Borbone abbia compiuto ne' nostri giorni! Così cadeva Messina"¹⁰³. Il giorno 11 settembre, la flotta napoletana si era poi avvicinata a Catania. La popolazione corse alle armi, perché lì, come in tutta la Sicilia, gli abitanti non sembravano disposti a cedere.

Intanto, a Palermo, nello stesso giorno i *Pari* discutono su un'altra sequenza di progetti di decreto (precedentemente loro inviati dalla *Camera dei Comuni*, anche questi fra i più o meno 'particolari' se non di carattere 'effimero' data la situazione)¹⁰⁴.

Invece, in quello stesso giorno, alla *Camera dei Comuni* la seduta si apre con la lettura di un messaggio inviato dai *Pari*, il cui contenuto il Presidente (Mariano Stabile) dichiara troppo complesso, troppo sintetico, per cui decide di rinviarlo ai *Pari* stessi "*per ischiarirlo*"¹⁰⁵. Si leggono altri messaggi, poi interviene il deputato Giacomo Meli, sacerdote, il quale loda i provvedimenti per la difesa ("*lo zelo del potere esecutivo affinché gloriose possan riuscire le disposizioni date*"), e da parte sua intende aggiungere a queste "*un altro mezzo*", che poi espone nella proposta di decreto, ossia l'aiuto divino, con l'erezione di una Chiesa in onore della Vergine, intitolandola "*Maria della Vittoria*", da costruire "*lungo lo stradone della Libertà*", istituendo anche "*una solennità da celebrarsi in quel giorno in cui sarà riportata la finale vittoria*"¹⁰⁶. Decreto che "*si approva all'unanimità e si dispensa da ulteriori letture*", suscitando gli "*Applausi*" della *Camera*¹⁰⁷.

¹⁰³ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 362.

¹⁰⁴ Fra cui i seguenti: sia sulla concessione enfiteutica di un fondo dei conventuali di Catania in favore di Giacomo Gravina e Giuseppe Messina (decisione che i *Pari* rinviavano al *Comitato di legislazione*); sia sull'esportazione all'estero dei grani, riso, e legumi di ogni altro "*cereale grezzo o manifatturato*", vietata sino a nuovo progetto di decreto (che, a maggioranza, i *Pari* rinviavano ad una terza lettura); sia sull'erezione di un "*tempio dedicato alla vergine sotto il titolo della Vittoria*" (approvata, "*con acclamazione*"); sia sulla dispensa per Giuseppe Antonio Donatuti e Angelo Agnello dalla partecipazione al concorso per un posto di Primo tenente nel Corpo del Genio (concessione approvata per entrambi); sia sulle onorificenze e pensioni militari, questione che i *Pari* decidono si passi ad una terza lettura (*Camera dei Pari*, seduta dell'11 settembre 1848, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. IV*, pp. 323-325).

¹⁰⁵ *Camera dei Comuni*, seduta dell'11 settembre 1848, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. II*, p. 405.

¹⁰⁶ Giacomo MELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* dell'11 settembre], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

Sospesa, poi la seduta riprende alle due pomeridiane con l'entrata dei ministri degli *Affari esteri* (Torrearsa) e delle *Finanze* (Cordova). Quest'ultimo propone un decreto (a suo parere capace di risolvere le continue richieste di denaro per cui è costretto quotidianamente a venire alle Camere ("*ad implorare l'obolo per provvedere ai bisogni della giornata*"), ossia l'emissione di carta moneta per sopperire ai bisogni della guerra¹⁰⁸. Sul personaggio, è noto quanto Cordova fosse molto apprezzato da La Farina, che nella sua *Istoria* ha parole di indubbio encomio, definendolo "*uomo dotato di ingegno potente, di volontà indomabile, di memoria prodigiosa, di eloquenza inesauribile*", tuttavia aggiungendo poi che il Barone meriterebbe ancor maggiori lodi "*se fosse un po' meno scettico nella sua fede politica*" e più leale nella sua condotta¹⁰⁹.

Dunque un uomo infaticabile, ma inaffidabile ideologicamente, Cordova? Un uomo che per un verso considerava la rivoluzione un grande cataclisma, tale da richiedere (a chi volesse il "*trionfo di un nuovo ordine*") non già troppo scrupolo nei mezzi, ma molta disponibilità a sacrificare "*la giustizia ed il bene degli individui*" alla "*giustizia ed al bene dell'universale*"¹¹⁰. Perciò in Sicilia - conclude La Farina - allora non vi era nessuno più rivoluzionario di lui. Lo dimostrò quando la perdita di Messina minacciava di far perdere il "*prestito forestiero*" che si era chiesto, e in quei frangenti proprio lui propose "*la creazione della carta-moneta, la quale non è che un atto di fiducia che nei bisogni supremi i governi chiedono dal popolo*"¹¹¹. In questa seduta dei Comuni, appunto l'11 settembre, Cordova espose il suo progetto di decreto con tali argomentazioni persuasive che venne accolto quasi all'unanimità¹¹².

Al di là del giudizio retrospettivo di La Farina, il lungo discorso di Cordova merita l'analisi su qualche punto significativo: sia sulle tre tipologie di reperimento di risorse finanziarie a disposizione dei governi in caso di necessità¹¹³; sia sulla mera rappresentatività della

¹⁰⁸ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* dell'11 settembre], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰⁹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 32.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 33.

¹¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹² *Ibidem*, pp. 34-35.

¹¹³ "*I Governi come i particolari, allorché sono sopraffatti da necessità che oltrepassano i loro mezzi ordinari rappresentati dalla entrata costante e periodica [...] procurano: 1. di aumentare la rendita forzando per così dire le sorgenti della produzione; 2. di ottenere un'anticipazione de' loro mezzi avvenire, mercé qualche mutuo [...]; 3. procurano*

carta-moneta rispetto all'intrinseco valore in metallo prezioso (verso cui è dovere dello Stato riportare ogni emissione cartacea)¹¹⁴; sia sul fatto che la fiducia in questa convertibilità garantita dallo Stato è indispensabile, se non si vuole ricorrere al costo forzoso¹¹⁵.

Per parare l'obiezione che niente potesse assicurare che il Governo attuale non si risolvesse a forzare il valore della carta-moneta oltre quello riferibile al metallo prezioso, qui Cordova intende placare tali timori evocando il ben altro esempio della carta-moneta, gli 'assegnati', imposti nel corso della rivoluzione francese, espediente che secondo lui ebbe comunque un alto valore, che poi persero, ma perché la loro quantità venne moltiplicata per 114 volte rispetto all'emissione originaria¹¹⁶.

D'altra parte, - continua Cordova - non va dimenticato che la Francia dovette combattere con mezza Europa nel corso di più anni. Ora invece la Sicilia deve affrontare - 'solamente' - "*un pugno di napoletani*", per cui "*tutto sarà deciso in qualche mese, o dalla diplomazia o dalla nostra vittoria; ed un decreto come questo non vi sarà proposto che oggi per la prima e l'ultima volta (Grandi applausi dal popolo affollato alle ringhiere)*"¹¹⁷.

In realtà, critiche a queste dichiarazioni così ottimistiche ve ne furono, sia, subito, da parte di chi fra i *Deputati* ricordava la triste esperienza della carta-moneta nella Rivoluzione francese (appunto gli "*assegnati del 1789*"); sia - più tardi - da parte dei *Pari spirituali* (gli ecclesiastici), i quali dalla vendita dei '*beni nazionali*' (sulla quale si fondava l'introduzione della carta-moneta) avrebbero avuto personalmente i danni maggiori (poiché - come spiega La Farina - "*quei beni erano nientemeno che tutti i beni ecclesiastici di regio patronato*")¹¹⁸. Sul

finalmente di alienare i loro beni, onde ritirarne il prezzo e non perire [...]"(CORDOVA, [Presentazione del progetto di decreto sull'emissione di carta-moneta], nella seduta della Camera dei Comuni dell'11 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 406).

¹¹⁴ Cordova dà per scontato che "*I Governi [...] non possono per la natura delle cose creare dei valori che non esistono, ma possono soltanto rappresentare quelli che esistono [...]*"(Ib., l. c.).

¹¹⁵ "*Per effetto di quest'oblio [sic] ricorrono allo espediente della moneta convenzionale di cuoio, di carta e di qualsivoglia altra vile materia; ma come la fiducia non si comanda, così sono costretti ad usare una forza tanto più esagerata e crudele quanto è minore l'intrinseco valore della materia che si vuol dare per un fortissimo prezzo*"(Ib., l. c.).

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 408.

¹¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 35.

momento fra i *Pari* approvarono il progetto tutti “*quei vescovi e quegli abati che non si resero conto di cosa votassero*”, e poi, “*saputolo, tacquero per non confessare la propria ignoranza, e la vergogna che ne sentirono salvò il ministro dai loro rimproveri*”¹¹⁹. Ma non lo salvarono dal loro sordo rancore, “*tanto più fiero e tenace quanto più celato*”, ossia il rancore “*di interessi offesi e di amor proprio ferito*”, due passioni “*le più gagliarde*”¹²⁰.

Il giorno 13 settembre il Ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) interviene ai *Comuni* per comunicare anzitutto che (presa Messina) la flotta napoletana si stava dirigendo contro Catania. Qui il Ministro sottolinea il fatto che tre giorni prima era apparso a Napoli, sul *Giornale Costituzionale del Regno delle Due sicilie*, il proclama con cui il Comandante dell'amata napoletana, Carlo Filangieri [principe di Satriano, duca di Cardinale e di Taormina, barone di Davoli e di Sansoste] ingiungeva “*che tanto le autorità ecclesiastiche quanto i funzionari finanziari e amministrativi siciliani si restituiscano immediatamente al posto che occupavano alla fine di agosto dello scorso anno*”¹²¹. E rinviava ovviamente ogni decisione sulle sanzioni, su responsabilità e inadempienze, a quando sarebbero state rimesse al loro posto le precedenti autorità giudiziarie, e sarebbero stati riaperti i tribunali regi¹²².

Ma l'intervento del Ministro degli *Affari esteri* era inteso anche a parlare della terribile dell'insorgenza di Messina, e definiva quanto accaduto come un “*avvenimento colossale*”, giudicato come tale - sottolineava - dalle stesse Potenze straniere; anzi, da tutte “*le nazioni culte in Europa*”, le quali manifestavano i loro sentimenti “*di commiserazione, di compianto, di ammirazione per quella città che è stata col bombardamento e l'incendio distrutta dal Re di Napoli*”¹²³.

Il Ministro ricorda anche la testimonianza dell'ammiraglio inglese Parker, che aveva comunicato l'accaduto al rappresentante del Governo britannico a Napoli, lord Napier (il quale a sua volta ne aveva messo al corrente anche il rappresentante del Governo francese)¹²⁴.. Insieme, poi, i due diplomatici avevano redatto una durissima nota di protesta, presentandola al Governo napoletano, con la quale si imponeva “*una sospensione d'armi, anche minacciandolo che, in caso di*

¹¹⁹ *Ibidem*, pp. 36-37.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 37.

¹²¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 13 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 414.

¹²² *Ibidem*, l. c.

¹²³ *Ibidem*, p. 415.

¹²⁴ *Ibidem*, l. c.

ripulsa, avrebbero ricorso alla forza. [in aula:] (*Applausi*)”¹²⁵. Torrearsa concludeva poi assicurando che, qualunque fosse l’esito di questa mediazione, “il Ministero non intende smettere il pensiero per la difesa e l’armamento della Sicilia”¹²⁶.

Il giorno 13 settembre, anche alla *Camera dei Pari* si apprende la notizia che l’Inghilterra e la Francia impongono al re di Napoli un armistizio. Si torna a discutere comunque del reperimento di mezzi finanziari per la difesa, ossia della “*pignorazione dei tesori delle Chiese*”¹²⁷. In sostanza, si approva, e senza ulteriori letture, il progetto di decreto della *Camera dei Comuni*, nel quale si era proposto che il Parlamento - “*essendo urgente realizzarsi la pignorazione degli argenti, delle gemme e degli oggetti preziosi delle chiese, dei conventi, dei monasteri e di tutti i luoghi pii e corpi morali ecclesiastici e laicali, ordinata col decreto del 3 settembre corrente*” - decretasse: “*Articolo unico. Il potere esecutivo è autorizzato ad eseguire la pignorazione in quel modo che crederà opportuno*”¹²⁸. Ed è questo il testo che i *Pari* appunto approvano all’unanimità, ossia che “*il potere esecutivo*” esegua tale “*pignorazione in quel modo che crederà più conveniente*”¹²⁹.

La mattina del 18 settembre lo stesso *Presidente del Regno di Sicilia* (Ruggiero Settimo), alla presenza di tutti i ministri, riceve il comandante della nave inglese che recava la “*buona nuova*” dell’armistizio ottenuto da Ferdinando II, enfatizzando ovviamente l’azione diplomatica del governo britannico e di quello francese¹³⁰. Intanto, alla *Camera dei Comuni* un altro importante decreto venne presentato da Cordova proprio il 18 settembre, ora riguardo non solo alla ‘*pignorazione*’, ma alla stessa vendita delle proprietà della Chiesa, in quanto ‘*beni nazionali*’¹³¹. All’art. 1 si precisava che erano istituite in tutti i comuni del Regno “*Commissioni locali per l’alienazione de’ beni nazionali*”, presiedute dal “*Presidente del Consiglio civico, e composte dal giudice comunale e dal ricevitore de’ rami e dritti diversi [...]*”¹³².

¹²⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 13 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 334.

¹²⁸ *Ibidem*, l. c.

¹²⁹ *Ibidem*, p. 335.

¹³⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 220.

¹³¹ Filippo CORDOVA, [Intervento alla Camera dei Comuni il 18 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 445.

¹³² Inoltre, “*vi saranno ne’ Capi-valle delle Commissioni provinciali presiedute dal Commissario generale del potere esecutivo, e composte dal difensore della legge presso il*

Ora, se evidentemente la vendita dei *'beni nazionali'* era soprattutto finalizzata a sopperire alla carenza di risorse finanziarie dello Stato, in subordine aveva anche un duplice scopo. Intanto, si pretendeva di rianimare quelli che si definivano degli sterili latifondi (ma si ammetteva che ben diversa era l'entità di questi beni)¹³³. Inoltre si prospettava la creazione di una numerosa classe di piccoli proprietari¹³⁴. Ma si penalizzavano così gli attuali affittuari di questi beni, semplicemente espellendoli sull'istante¹³⁵.

Ovviamente, dato anche il suo personale radicalismo, il commento di La Farina su questa legge risulta anche *a-posteriori* nel complesso positivo. La qualifica come *"veramente rivoluzionaria"*, tale che - se vi fosse stato il tempo necessario per completarla - *"avrebbe rialzata l'agricoltura, suddiviso e fertilizzato un gran numero di latifondi, accresciuto il benessere delle popolazioni agricole"* (coinvolgendole nell'interesse materiale della rivoluzione, cioè creando *"un popolo di piccoli proprietari"*)¹³⁶.

E qui, però, poi La Farina ambiguamente ammetteva che ci sarebbero potuti essere anche argomenti da opporre all'utilità di una tale divisione dei possessi, *"quando voglia aversi riguardo ad un nuovo ordinamento sociale possibile"*¹³⁷. Dubbio che non gli impedisce però di affermare che comunque questa suddivisione era non solo sul momento *"alla libertà vantaggiosissima ed allo Stato profittevole"*, ma

tribunale civile, e dal direttore provinciale de' rami e dritti diversi, che nei comuni non capoluoghi di circondario sarà sostituito per questo servizio dal percettore o esattore" (Ib., l. c.). Infine, una "Commissione Suprema è istituita in Palermo sotto la presidenza del ministro delle Finanze, ed alla quale il Presidente del Governo nelle forme costituzionali chiamerà degli alti funzionari a sua elezione" (Ib., l. c.).

¹³³ "Art. 6. È inoltre accordata una dilazione sul prezzo, secondo la natura dei beni e la capacità degli acquirenti. In conseguenza, i compratori di giardini, vigne, molini, fabbriche rurali, poderi alberati ed altri fondi, che possono deteriorare, dovranno versare il terzo del prezzo nell'atto della compra; quelli dei fondi vacanti e non migliorati, il quarto; e verseranno il quinto i compratori dei predi urbani e degli edifizii" (Ib., p. 446).

¹³⁴ "Art. 5. Onde rendere più accessibile a' piccoli capitalisti e più utile all'agricoltura l'alienazione di questi beni, la vendita in quote è preferita alla vendita in massa [...]" (Ib., l. c.).

¹³⁵ "Art. 9. La espulsione de' coloni, subaffittuali e conduttori avrà luogo come ne' casi di vendita per aggiudicazione, e con le indennità stabilite [...]. Non sarà necessario lo avvertimento [...]. Avranno bensì i conduttori, subaffittuali ed inquilini la prelazione nella vendita [...]. Art. 10. [...] Dal 1° novembre in poi chiunque si presenti alle Commissioni locali colla somma del primo versamento è in dritto di farsi rilasciare immediatamente la proprietà che vuol comprare" (Ib., p. 447).

¹³⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 38.

¹³⁷ *Ibidem*, l. c.

anche vantaggiosa nella prospettiva che *“le terre estesissime possedute ed isterilite da’ grandi proprietari, da’ conventi, da’ vescovati, dalle abbazie, passassero divise nelle mani delli industri coltivatori”*¹³⁸.

Positiva - insiste La Farina - tale alienazione. E riassume i molteplici motivi di questa positività: sia perché *“l’aristocrazia ecclesiastica rimaneva spogliata di buona parte de’ suoi beni”*; sia perché gli affittuari, *“arricchiti finora a spese del povero coltivatore e dello stolto proprietario, si vedean chiusa per l’avvenire la sorgente de’ loro pingui guadagni”*; sia perché i possessori dei beni soggetti ai canoni, *“che non avean fede nel nuovo governo, si trovavan forzati ad averne coll’affrancazione coattiva”*¹³⁹.

Ma ricorda lui stesso che la lettura di questa legge suscitò nella stessa Camera dei Comuni *“un lungo mormorio di meraviglia e di scontento”*¹⁴⁰. Era l’occasione attesa dagli avversari dello stesso autore della legge, Cordova, per liberarsi di lui. Si propose addirittura [nella seduta del 21 settembre] la discussione in *Comitato segreto*¹⁴¹. Però all’obiezione di Cordova che chiedeva del motivo di questa segretezza, nessuno ebbe il coraggio di rispondere. E quindi il 22 settembre¹⁴² [in realtà il giorno 23] venne approvato in ‘pubblica discussione’ il decreto relativo all’art. 1, con il plauso del pubblico [fatto di cui comunque non vi è traccia negli *Atti*].

In realtà, in questi frangenti si erano sul momento dimostrate inutili le mozioni sia di Picardi¹⁴³ che di Calvi¹⁴⁴. Si approva quindi l’emendamento proposto da Cordova¹⁴⁵. Questo anche se la mozione di

¹³⁸ *Ibidem*, l. c.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 39.

¹⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁴¹ Camera dei Comuni, seduta del 21 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 461.

¹⁴² LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 39.

¹⁴³ *“Picardi sostiene la sua emenda, e dice che, vendendosi tutti i beni ecclesiastici vengono indirettamente ad abolirsi i vescovati e gli arcivescovati. Opina quindi tra i beni nazionali non potersi comprendere quelli appartenenti a’ vescovati in sede piena”* (Silvestro PICARDI, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 23 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 472).

¹⁴⁴ *“Calvi confuta le opinioni del ministro, e mostra che non la quantità de’ beni che si espongono veniali, ma che la fiducia che si ha nel Governo produce la maggiore concorrenza degli acquirenti. Crede, inoltre, che potrebbe essere molto dannoso allo spirito pubblico l’influenza de’ preti, laddove si vedessero spogliati dei loro beni senza un urgentissimo bisogno”* (Pasquale CALVI, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 23 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹⁴⁵ *“Indi il ministro [Cordova] presenta la seguente emenda da formare un articolo precedente all’art. primo del progetto concepita ne’ seguenti sensi : ‘Art. 1. Se la vendita de’*

Calvi non fu - come sostiene La Farina - semplicemente il tentativo di modificare il decreto con un emendamento inteso a limitare la vendita di quei beni di cui lo Stato avesse la piena proprietà ed usufrutto¹⁴⁶. Corretta è invece l'osservazione di La Farina che quella fu una risicata maggioranza, in quanto venne approvato il decreto sul solo art. 1 del progetto appunto con 43 voti contro 40¹⁴⁷. Ma La Farina aggiunge - riferendosi alla successiva discussione - che questa maggioranza risicata fu proprio l'elemento che comunque incoraggiò Calvi a presentare quel suo 'contro-decreto', che - quantunque non accolto - ebbe l'effetto di indurre la *Camera* a ritardare moltissimo l'applicazione di quello di Cordova¹⁴⁸.

Nella seduta del 24 settembre, dopo la verifica dei poteri relativa all'elezione in un comune (Barrafranca), il ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) rende nota l'avvenuta infrazione dell'armistizio (che era stato stabilito a partire dal giorno 11 settembre per Messina e dal 13 per Palermo) in quanto Barcellona è stata occupata il 14. Ma dopo che La Masa assicura che invece questo comune risultava ancora libero da truppe napoletane, la *Camera* decise di formare un *Comitato segreto* per stabilire se occuparla con truppe siciliane¹⁴⁹. Si discusse poi il progetto di decreto sul reclutamento, in cui fra l'altro si prevedeva l'esclusione da esso per gli "ordinari in sacris ed i legati al voto religioso"¹⁵⁰.

Si dà quindi lettura al messaggio dello *Presidente del Governo del Regno di Sicilia* (Ruggiero Settimo) in cui si comunicano le dimissioni per motivi di salute del Ministro di *Guerra e Marina* (Giuseppe Paternò), e la sua sostituzione con Giuseppe La Farina (il quale viene a sua volta sostituito al Ministero dell'*Istruzione pubblica e dei lavori*

*beni nazionali ordinata col decreto del 13 settembre 1848, la quale non potrà oltrepassare il massimo di once un milione e duecentomila, avrà luogo a preferenza pei beni di patronato ecclesiastico nazionale in sede piena, le rispettive sedi saranno rivalute [sic] con alti beni nazionali a scelta de' titolari'. Messa a' voti l'emenda si vota se debba prima votarsi su questa emenda, o su quella de' signori Calvi e Picardi, e la Camera delibera di votarsi la prima. (La Camera con 43 voti sopra 40 voti l'accoglie). Si legge il secondo articolo dell'emenda de' Signori Calvi e Picardi. (Viene rigettato). Indi alle ore tre e tre quarti pomeridiane il Presidente dichiara sciolta la seduta, rimettendosi a domani la continuazione" (Camera dei Comuni, seduta del 23 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.).*

¹⁴⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 40.

¹⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁹ Giuseppe LA MASA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 24 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 473-474.

¹⁵⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 24 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 474.

pubblici con l'interinato del barone Vito d'Ondes Reggio)¹⁵¹. Si dà quindi lettura all'articolo I del progetto di legge dei beni nazionali voluto da Cordova, più o meno rivisto¹⁵², dal quale si evince che, almeno formalmente, si stabilisce il controllo del Potere centrale sulla discrezionalità delle vendite decise dai singoli comuni.

Il testo comunque suscita le critiche di La Porta, Picardi e Calvi. In particolare quest'ultimo confuta l'articolo con osservazioni pertinenti ed articolate nel dettaglio. Calvi dichiarò che il Ministro aveva "guardato la quistione dal solo lato dell'urgenza, mentre dovrebbe pure guardarsi dal lato dell'eventualità di potersi dilapidare il patrimonio nazionale", in quanto le "Commissioni speciali d'ogni comune ove esistono beni nazionali, nel modo come dal ministro sono state proposte, vengono composte di piccoli funzionari per nulla abituati a grandi valutazioni ed a gravi affari [...]"¹⁵³.

Nelle sue memorie, La Farina afferma di avere allora ripreso la parola per sostenere il concetto che "le rivoluzioni non si guidano al trionfo tenendo in mano il codice di procedura; ma con provvedimenti energici e rivoluzionari"¹⁵⁴. Ma anche qui le sue parole verbalizzate negli *Atti* sono molto più articolate riguardo alla situazione di incertezza che giustifica una decisione d'urgenza¹⁵⁵. Anche rispetto a quanto nella sua *Istoria* egli afferma di aver detto in senso etico-politico ai colleghi¹⁵⁶, negli *Atti* risulta accentuato il tentativo di coinvolgimento

¹⁵¹ *Ibidem*, pp. 476-477.

¹⁵² "Sono istituite in tutti i comuni del Regno Commissioni locali per l'alienazione de' beni nazionali ordinata col decreto del 13 settembre. Tali Commissioni saranno presiedute dal Presidente del Consiglio civico [...]. Vi saranno inoltre ne' capi-valle delle Commissioni provinciali presiedute dal commissario generale del potere esecutivo [...] Una Commissione suprema è istituita in Palermo sotto la presidenza del ministro delle finanze [...]. Potrà lo stesso Presidente del Governo [...] mutare il personale di una o più Commissioni di ogni grado", in: *Ib.*, p. 477.

¹⁵³ Pasquale CALVI, [Intervento nella seduta del 24 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 479).

¹⁵⁴ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 43.

¹⁵⁵ "[...] Le rivoluzioni non si guidano con la procedura ma con mezzi spediti, energici, rivoluzionari. Il ministro delle Finanze avea riguardato la quistione dal solo lato d'urgenza, è vero, ma quando l'urgenza esiste ogni altra ragione si annulla. Siamo in un armistizio che può domani rompersi e finire, e quindi un ritardo di quindici giorni potrebbe finir fatale [...]" (ID., [Intervento nella seduta del 24 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 479-480).

¹⁵⁶ "La legge che vi presenta il ministro non è solamente una legge finanziaria, ma una legge politica e sociale. Non tutti gli uomini amano la libertà e l'indipendenza per i beni morali che producono, senza curarsi di alcun vantaggio materiale; non tutti gli uomini prenderebbero le armi e verserebbero il loro sangue per difendere un articolo dello Statuto;

economico-cetuale nelle sorti della rivoluzione¹⁵⁷. Infatti sottolinea che a pronunziarsi contro Calvi (e l'ipotesi di una verifica 'troppo lunga' e 'macchinosa' dei titoli da alienare) sarebbe stato soprattutto il barone Vito d'Ondes Reggio, asserendo che *"quando le rivoluzioni e le guerre commuovono ed agitano uno Stato, è solo per mezzo di energia somma e di forti imperii che si può e si dee provvedere [sic] ai bisogni della finanza"*¹⁵⁸.

Su questo aspetto, La Farina riporta anche quelle che sarebbero state le ulteriori dichiarazioni di Vito d'Ondes Reggio in favore della vendita dei *'beni nazionali'*. Ossia la sua perorazione affinché i colleghi considerassero la legge suggerita da Calvi come qualcosa di *"favorevole ai ricchi"*, quindi qualcosa di contrario a quella che invece noi chiediamo, cioè *"una legge utile ai poveri"*, capace di *"rendere possibile l'acquisto di una terra, di una casa, nel minor tempo possibile, al maggior numero possibile di quel popolo che fece la rivoluzione"* (e per il quale invece *"nulla la rivoluzione ha ancora fatto"*)¹⁵⁹.

Il 26 settembre gli articoli del progetto di Cordova sulla vendita dei beni ecclesiastici si approvano *"con 35 sopra 27"* voti, e alle due e mezza pomeridiane il Presidente dichiara sciolta la seduta¹⁶⁰.

ma tutti combatterebbbero per difendere i propri beni" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, pp. 43-44). Per cui, creando un gran numero di proprietari, che debbono *"le loro case e le loro terre alle benefiche leggi della rivoluzione"*, si crea *"un nuovo esercito"* e dell'interesse particolare si fa *"l'interesse della patria"* (*Ib.*, p. 44).

¹⁵⁷ *"Non tutti gli uomini amano la rivoluzione e difenderebbero la patria solo per conservarsi le politiche istituzioni, ma vi sono pure di quelli che la difenderebbero anche per custodirsi i propri possessi, i quali sono più rispettati quanto sono più frazionati. Da ciò quanto cresceranno i possessori tanto cresceranno i difensori, e quanto più esteso è il possesso tanto più salva è la rivoluzione"* (Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta del 24 settembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 480).

¹⁵⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 42.

¹⁵⁹ *Ibidem*, l. c. In realtà la sintesi della parole del Ministro (*ad interim*) dei Lavori pubblici, barone Vito d'Ondes Reggio, risulta verbalizzata negli *Atti* nel modo seguente. Il Barone dichiara che, *"vendendosi il Demanio pubblico non deve tendersi a guadagnare, ma basta solo il non perdersi, e questo è bene assicurato coll'essersi fissata la cifra minima del prezzo"*; e che *"una legge ne' sensi dell'emenda [di Calvi e Picardi] sarebbe una legge favorevole ai ricchi, mentre al contrario le attualità richieggono che si faccian leggi pei poveri"* (Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta del 24 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 480). Quindi il Barone conclude asserendo che *"i poveri prendono parte alla rivoluzione non solo per l'amore della libertà, ma ben anche pel pane, ed il Parlamento intanto nessuna legge ha fatto finora che provveda a questa bisogna, e questa sarebbe la prima. Opina quindi [lo stesso d'Ondes Reggio] doversi accogliere il progetto del ministro [delle Finanze, Filippo Cordova]"* (*Ib.*, l. c.).

¹⁶⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 26 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 484.

Capitolo XXIV

Fra il 5 agosto-30 settembre 1848, la Parìa sopravvive a margine di una sequenza di dibattiti su questioni già decise dai Comuni, delle quali si limita a recepire i decreti senza modifica alcuna.

Dopo aver seguito il dibattito ai *Comuni* fra l'agosto e settembre, va visto adesso come il prevalente atteggiamento dei *Pari* fosse quello di seguire senza obiezioni ulteriori le decisioni dell'altra *Camera*, in particolare riguardo (si veda qui, *supra*, capitolo XXII) alla questione dell'abolizione dei *Gesuiti* e dei *Liguorini*.

Il 5 agosto alla *Camera dei Pari* si discute sulla mancata risposta all'offerta del trono di Sicilia al Duca di Genova¹. Quindi si dibatte sulla proposta di legge avanzata dalla *Camera dei Comuni* in un messaggio [di cui comunque non vi è traccia negli atti di quella *Camera* nei giorni precedenti] circa l'obbligo per gli editori siciliani di pagare un'imposta su ogni opera pubblicata e di depositarne copie nelle principali biblioteche.

Obblighi che il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella considera contrari allo Statuto (dove si assicura la libertà della stampa), e con malcelato sarcasmo dichiara di non comprendere come i *Deputati*, "mentre vagheggiano l'assoluta libertà di commercio, vogliono debuttare sulla via del progresso con condannare all'imposta quel mezzo di promuovere i lumi alle utili riforme"². Invece il *Pari spirituale di diritto* Evola gli obietta che tale misura non avrebbe niente a che vedere con la libertà della stampa, tanto più che si prescrive la consegna di otto copie, laddove nel passato regime se ne prescrivevano molte di più, per cui conclude per l'approvazione del progetto³.

¹ *Camera dei Pari*, seduta del 5 agosto 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV Ibidem*, pp. 121-122.

² Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, pp. 122-123.

³ Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, pp. 123-124.

Diverso il parere del *Pari temporale elettivo* Mortillaro, il quale con intensità polemica sostiene che l'obbligo del deposito delle opere stampate è un residuo dell'antico dispotismo⁴. Interviene allora l'abate Vagliasindi (*Pari spirituale esistente*, cioè fra coloro i cui titoli erano stati convalidati dall'apposita Commissione), il quale osserva che, non essendoci obbligo di pubblicare il nome dell'autore e del tipografo, sarebbe comunque ineseguibile l'obbligo di deposito, che invece gioverebbe alla pubblicità degli autori che palesano il loro nome e quello degli stampatori⁵.

Alla fine di una lunga discussione lo stesso abate Vagliasindi propone di ridurre l'obbligo a tre sole copie per ogni opera, da destinare alle biblioteche di Palermo, Messina e Catania. Ma la proposta è respinta. Allora il Presidente della *Camera dei Pari* (il duca di Montalbo) propone che si consegnino un esemplare delle otto copie previste: sia ad ognuna delle quattro biblioteche di Palermo (quelle del Comune, dell'ex-Collegio nuovo gesuitico, dei Padri dell'Ulivella e dell'Università degli Stud); sia alle biblioteche universitarie di Messina e di Catania; sia alle biblioteche di Girgenti (Biblioteca Lucchesiana) e di Trapani (Bibliotheca Fardelliana)⁶.

Va notato, in positivo, che si inaugurava allora la benefica prassi del deposito d'obbligo, che verrà realizzata un decennio dopo nello Stato unitario (nel 1869).

Comunque, in quella stessa seduta intervenne poi il ministro della Guerra (Paternò) a relazionare sulle misure prese per la difesa dell'Isola. Il *Pari temporale elettivo* marchese Mortillaro chiede però che fine hanno fatto le ultime due spedizioni di fucili destinati alla *Guardia nazionale* (che dei 4.800 previsti, ne ha avuti solo 1100)⁷. Il Ministro

⁴ "Io non so persuadermi che essendo libera anzi liberissima la stampa, indipendenti i tipografi, e non istretti da vincolo veruno, né ad alcuna sorveglianza obbligati, padroni di tacere liberamente i nomi dell'autore e della stamperia, vogliasi imporre una legge con che si obblighino gli autori e gli editori a dar forzatamente otto copie dei libri che manderanno in luce. Siffatta ingiusta pretensione era eseguibile sotto il dispotismo [...]" (Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 124).

⁵ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 125.

⁶ Stefano [Sommatino, duca di:] MONTALBO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 127.

⁷ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, pp. 130-131.

assicura che la consegna del rimanente verrà fatta a giorni⁸. A sua volta il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella chiede ragione al Ministro della nomina di un tenente al grado di capitano e di direttore del Genio, incontrando – sottolinea – la protesta di una “rispettabilissima Commissione composta da’ più distinti cittadini, e preseduta dal Comandante generale della Guardia nazionale, Pari del regno, Duca della Montagna Reale”⁹. Il Ministro risponde che i lavori diretti da tale persona erano stati eccellenti. Dichiarazione che suscita l’intervento del *Pari temporale elettivo* ‘duchino’ Della Verdura, il quale significativamente “raccomanda a tutti i ministri che badino a non valersi di persone che non godono la pubblica opinione”¹⁰. Nella stessa seduta si discute poi la nomina di Calvi a Presidente della *Corte Suprema di Giustizia*, ma il ministro della *Giustizia* (avvocato Francesco De Luca) rassicura sulla piena capacità del suddetto a rivestire tale carica¹¹.

Il 7 agosto si discute una ‘richiesta di elogio’ per membri della *Guardia nazionale*, poi si approva un decreto sulle competenze e sugli obblighi delle *Guardie municipali* per la ‘pubblica sicurezza’. Di queste ultime si precisa che quelle di Palermo, Catania e Messina dipendono dal ministro della *Guerra e Marina*, mentre, “in ordine al servizio dell’interna sicurezza”, dipendono “intieramente dal ministro dell’interno e di sicurezza pubblica, non che dal capitano giustiziere del rispettivo comune”¹².

L’8 agosto si legge un messaggio della *Camera dei Comuni* che contiene il progetto di decreto per autorizzare il ministro delle *Finanze* “a contrarre un prestito di un milione e mezzo di once”¹³. Interviene il ministro stesso, il conte Michele Amari¹⁴, fornendo spiegazioni che suscitano una lunga discussione che conferma, anche qui, un dissidio di fondo fra una visione realistica della situazione e le eccessive

⁸ Giuseppe PATERNÒ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 131.

⁹ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁰ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 132.

¹¹ Francesco DE LUCA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 5 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 133.

¹² *Camera dei Pari*, seduta del 7 agosto 1848 in: *Ib.*, p. 141.

¹³ *Camera dei Pari*, seduta dell’ 8 agosto 1848 in: *Ib.*, l. c.

¹⁴ Michele Amari, conte, rappresentante alla *Camera dei Comuni*, poi Ministro delle *Finanze*, fratello dell’omonimo storico (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 307).

speranze riposte in un sostanziale aiuto esterno, ora soprattutto economico. Da parte sua, il Ministro chiarisce che la richiesta è determinata dalla sempre più grave situazione interna, a fronte della quale si sono rivelate insufficienti: sia le somme previste dall'affrancamento dei "beni ecclesiastici e dello Stato" (che ha prodotto solo 35.000 once); sia il ricavato delle imposte sulle finestre; sia di altri mezzi¹⁵. Motivi per cui non si è ottenuto nel complesso altro che "la somma di duecentomila ducati", del tutto insufficiente per provvedere ad una "guerra che ci potrebbe sovrastare", e per la quale è importantissimo formare "la nostra marina, l'artiglieria, e tutti i mezzi da guerra"¹⁶.

Ecco perché è necessario un prestito di un milione e mezzo di once. Sarebbero a questo disponibili - secondo il Ministro - alcuni "capitalisti francesi", per cui la Camera potrebbe "votare presto il messaggio", e "mandare la proposta col corriere che parte per giungere a Parigi"¹⁷.

Qui comunque la più forte obiezione viene dal *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella, che critica la proposta del Ministro specificamente in cinque punti, che al di là dell'immediata questione finanziaria denunciano l'inconsistenza delle speranze che il partito di Mariano Stabile ha avuto sin dall'inizio della rivoluzione nel sostegno della diplomazia inglese e francese¹⁸. Peraltro, a questo punto il *Pari temporale di diritto* La Ferla domanda a Lella se davvero crede che "si possano avere tante somme in Sicilia"¹⁹, e reclama anche lui l'urgenza

¹⁵ Michele AMARI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* dell'8 agosto 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 142.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁸ "[...] Se i creditori di Sicilia saranno esteri, la Sicilia andrà in rovina; alla parità dunque è da preferirsi l'offerente siciliano allo straniero. Perché dunque volerlo assolutamente escludere?" (Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* dell'8 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 144). Secondo Lella, il ministro Amari ha eccessiva fiducia nei banchieri parigini, e questa "è a dir vero la utopia del mondo di Platone", un'utopia che tutti i rivoluzionari "quarantottisti vagheggiano" (*Ib.*, p. 145). Non si spera dunque "sull'estere risorse, non si conti che sui propri mezzi pecuniari, non si incorra ancora nello sbaglio fatto in aspettare dall'estero il soccorso pecuniario, nella lusinga dell'aiuto di forza o d'influenza straniera, errore imperdonabile che ci ha tenuto da sette mesi sforniti dei mezzi di difesa [...]" (*Ib.*, l. c.). L'obbligo di "rimborso all'estero, io lo trovo la più gravosa ed esiziale di tutte le condizioni, si andrà incontro all'enorme spesa di un burò di amministrazione in capitale straniera, alla fiducia cieca degli agenti [...]" (*Ib.*, l. c.). Quindi Lella presenta un emendamento, ossia che "la contrattazione abbia luogo in Palermo o all'estero, con siciliani o esteri", ma che "gli interessi e le rate capitali si paghino a Palermo" (*Ib.*, p. 146).

¹⁹ Francesco [Tarallo, duca della Miraglia, barone] LA FERLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* dell'8 agosto 1848], in: *Ibidem*, l. c.

di una decisione. Alla fine si decide la nomina di una *Commissione* di cinque *Pari* che formi “un rapporto alla Camera la quale dovrà deliberare nella tornata di domani (Si vota ed è ammessa all’unanimità)”²⁰.

Ma nella seduta del giorno 9 agosto non si torna subito sull’argomento, in quanto si legge una comunicazione della Presidenza del Governo “che partecipa l’elezione dei componenti del Comitato di Guerra”²¹ e solo dopo si approva - dopo lunga discussione - la richiesta di autorizzazione a contrarre il mutuo, che però riduce la somma ad un milione di oncesse²². Nondimeno, la questione non è del tutto risolta e l’11 agosto, su richiesta della *Camera dei Comuni*, si nomina un *Comitato misto* a motivo delle divergenze insorte sul suddetto mutuo o prestito²³.

Tuttavia, nei giorni del 13-14 agosto 1848 si consuma la crisi del ministero, come si notifica in una comunicazione della Presidenza del governo: sia sulla rinuncia di alcuni ministri (Mariano Stabile, il principe di Butera, lo stesso Michele Amari, ma anche Francesco De Luca ed Emmanuele Viola); sia quindi sulla ricomposizione del Ministero, per la quale si nominano rispettivamente: agli *Affari esteri* (al posto di Stabile) il marchese di Torrearsa (sin lì presidente dei *Comuni*); al ministero del *Culto e della Giustizia* il deputato Viola; alle *Finanze* (al posto di Michele Amari) Filippo Cordova; all’*Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici* ‘il signor Giuseppe La Farina’; infine, per l’interinato all’*Interno*, il ‘signor’ Gaetano Catalano²⁴.

Il cambio è significativo. Se infatti il precedente ministero (il primo, quello installato il 27 marzo) era di orientamento in certo modo ‘monarchico-costituzionale’, quello nuovo - come dichiara La Farina - appare decisamente incline alla repubblica²⁵. D’altro canto, è proprio

²⁰ *Camera dei Pari*, seduta dell’ 8 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 151.

²¹ Formato dal colonnello Bianchini, da Federico Napoli, dal colonnello La Masa, da Francesco Crispi Genova, dal colonnello Carini, dal capitano di vascello Salvatore Castiglia, da Giuseppe Oddo, dai maggiori D’Antoni e Poulet (*Camera dei Pari*, seduta del 9 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 154).

²² *Camera dei Pari*, seduta del 9 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 164.

²³ *Camera dei Pari*, seduta dell’ 11 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 170.

²⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 184.

²⁵ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 295. “Il tempo stringea: le camere adunate attendeano: un messaggio del presidente del governo annunciava il marchese di Torrearsa ministro dell’affari stranieri; Cordova, delle finanze; il generale Paternò, della guerra e della marina; Viola, della giustizia e del culto; La Farina, de’lavori pubblici e dell’istruzione pubblica” (*Ib.*, p. 293). Interinalmente, a La Farina venne affidato il ministero dell’*Interno e della sicurezza*, che Marano non aveva accettato (*Ib.*, p. 295), sinché il 21 agosto venne affidato a D’Ondes Reggio (*Ib.*, p. 296). A compensazione

La Farina che con qualche contraddizione attenua queste differenze sostenendo che nel Parlamento siciliano non vi fossero mai state quelle divisioni che in altri contesti hanno il nome di destra, di sinistra, di centro. Nelle due Camere siciliane non avrebbe pertanto mai preso forma *“un’opposizione palesamente costituita, con un capo noto, con un programma confessato e diverso dal programma”* dell’esecutivo, così come non vi fu mai *“un partito ministeriale”*, un partito di governo *“compatto, sicuro, sul quale esclusivamente si potesser poggiare i ministri”*²⁶.

In questa sua interpretazione, secondo La Farina proprio per una simile mancanza di nette contrapposizioni ideologiche il governo era sempre in uno stato di incertezza, non avendo mai un programma definito, né potendo prevedere alcunché, a motivo della personalizzazione di ogni posizione²⁷. Una ‘personalizzazione’ che dunque non sarebbe mai andata al di là - appunto - dell’interesse di singole personalità, non cercando, né potendo trovare, una qualche aggregazione più consistente di quella che pure univa pochi gruppi di individualità dotate di prestigio ed in certa misura di orientamento affine.

Ma La Farina si contraddice anche quando indica, sia pure solo relativamente alla *Camera dei Comuni*, l’incidenza politica di almeno due di questi gruppi, a suo dire formati da poche personalità, cioè da quanti assumevano volta a volta l’iniziativa e mostravano di perseguire con coerenza una medesima linea politica.

Nel primo di questi *“gruppi della camera de’ comuni erano Emerico Amari, Ferrara e Ondes”*, ossia tre oratori considerati *“come capi della parte moderata”*, che in Sicilia - diversamente dalla Francia (dove i moderati sono ora la parte *“della reazione brutale, di provvedimenti straordinari, della soppressione di ogni libertà e delle deportazioni in massa”*) - significava coloro che *“avversavano i provvedimenti straordinari, la pena di morte, li imprestiti forzosi, i consigli statarii ... insomma i violenti rimedii de’ casi estremi”*²⁸.

del perduto ruolo di ministro degli *Affari esteri*, in quello stesso giorno Mariano Stabile venne eletto a grande maggioranza dalla *Camera dei Comuni* suo presidente. Allora, infatti, come tennero a precisare Errante, Bertolami ed alcuni altri in quella seduta, pur considerando fallimentare la politica estera di Stabile (troppo fiducioso nel ruolo della diplomazia, ed in particolare del sostegno inglese), tuttavia nessuno ne disconosceva i meriti iniziali, dimostrati nel *Comitato generale*, e quelli che avrebbe ancora palesare nel Parlamento (*Ib.*, l. c.).

²⁶ *Ibidem*, p. 296.

²⁷ *“Nelle camere non v’erano quindi partiti: ma v’erano, quasi direi, de’ gruppi d’uomini, su ciascuno de’ quali, come avviene in tutte le adunanze, una o più persone esercitavano quell’autorità che dà l’ingegno, l’eloquenza, o altre qualità personali”* (*Ib.*, p. 297).

²⁸ *Ibidem*, p. 298.

E qui, 'per inciso', La Farina faceva torto alla netta distinzione che proprio Lamartine poneva fra i suoi repubblicani, che in quanto moderati decisamente si opponevano ai 'democratici' (capeggiati dai *clubs*, dagli esagitati capi-popolo che alimentavano nelle masse di operai, artigiani e proletari in miseria il radicalismo più estremo)²⁹. Forti della combinazione occasionale fra anarchismo socialismo e comunismo, proprio questa tipologia di 'democratici' aveva di fronte a sé l'ostacolo dell'esercito e della Guardia nazionale, della quale chiedeva il disarmo, ultimo baluardo del governo repubblicano risultante dalla rivoluzione che aveva testé posto fine alla 'monarchia borghese' di Luigi Filippo³⁰.

In questo clima, da ultimo, anche Louis Blanc capisce che l'insurrezione contro il governo repubblicano gli sta sfuggendo di mano. Quindi *in extremis* anche lui agisce per arginare i 'terroristi', gli anarchici capi-popolo che proliferavano in quel clima di suggestioni di una radicale palingenesi, di un totale abbattimento, di un 'ordine nuovo' diverso dal suo socialismo, dai suoi progetti di *ateliers nationaux*, di un ministero del lavoro attraverso cui guidare il mondo operaio³¹.

Nel contesto di questa situazione del governo francese (che a metà maggio ebbe ragione di quei movimenti di massa) non sembrerebbe infondato ipotizzare che tante ostilità fra i 'moderati' e i più radicali siciliani si svolgessero sullo stesso sfondo ideologico, fra suggestioni dell'alternativa fra moderatismo e radicalismo. In questa prospettiva si capisce meglio l'eccesso di fiducia che in Sicilia, sia nel governo

²⁹ "[...] Ma tale spirito era ben lungi dall'essere unanime tra la moltitudine enorme che d'ora in ora straripava di più negli ambienti immensi, ma angusti per tanta folla, del Palazzo di Città. Terroristi e comunisti ispiravano orrore e spavento ai repubblicani illuminati e coraggiosi che si erano raccolti dal giorno prima al centro moderatore del governo. Come l'immensa maggioranza del popolo di Parigi, essi vedevano nella Repubblica un'emancipazione, umana non meno che magnanima, di tutte le classi senza oppressione per nessuna. [...] Questi repubblicani si sforzavano di ricondurre alla ragione e alla fiducia nel governo la massa fluttuante e indecisa di gente povera e primitiva stanata dai sobborghi [...] che seguiva i comunisti senza sapere perché; che urlava infine con i terroristi senza la loro spaventosa sete di sangue" (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., pp.171-172).

³⁰ I capi della sedizione rivolgevano ai membri del governo "le ingiunzioni più imperiose. [...] 'Noi vogliamo la bandiera rossa, simbolo di vittoria per noi e di terrore per la reazione. [...] Vogliamo che la guardia nazionale venga disarmata [...]. Vogliamo la guerra immediata a ogni trono e ad ogni aristocrazia!'" (Ib., p. 172).

³¹ "Per la prima volta, Louis Blanc [...], bisogna riconoscerlo, esercitava la sua autorità politica in un'azione di moderazione e di assestamento [...]" (Ib., p. 173).

che nel Parlamento, si venne sempre più manifestando nei confronti della *Guardia nazionale* (quantunque - diversamente dalla Francia repubblicana - in questo corpo finisse per prevalere la difesa della borghesia siciliana più legata ad interessi esclusivamente economici, ed egemonici, pertanto disponendosi in una linea di interessi ben distante dal moderatismo riformista in cui si riconosceva la repubblica di Lamartine).

A parte il suo giudizio affrettato sui 'moderati' repubblicani francesi, riguardo alla Sicilia anche La Farina confida invece nella *Guardia nazionale* per impedire l'affermarsi del radicalismo incontrollabile. Nondimeno, nella sua valutazione retrospettiva delle forze allora in campo, La Farina delimita il contrasto interno fra due antagonisti, ossia contrappone ai 'moderati' siciliani, il gruppo politico in cui "primeggiavano Errante, Interdonato e Bertolami", costituendo una "frazione della rappresentanza [...] la più proclive ai provvedimenti eccezionali e dittatoriali, a' prestiti forzosi, alli espedienti di salute pubblica" ³². Una frazione che "volea la sovranità popolare nella sua più larga accettazione, non che la guerra ad oltranza, ed era la meglio disposta alle idee repubblicane e democratiche" ³³.

Poi, però, La Farina si contraddice quando aggiunge a tale descrizione dicotomica dei diversi schieramenti politici attivi in questo agosto 1848 anche altri gruppi. Intanto, "la frazione che in certe occasioni faceva da estrema sinistra", quella cioè "retta da Calvi", la sola che del resto dimostrasse una qualche "disciplina, grazie all'abilità ed all'autorità del suo capo" ³⁴. Frazione che - è pur vero - aveva come oratore Raffaele, il quale nella seduta del 13 aprile aveva avanzato proposte di accomodamento con il Re di Napoli, ma che dopo il decreto di decadenza anche lui "teneva a mostrarsi repubblicano" ³⁵. Ancor più discutibile la sua omologazione fra quelle che definisce come alcune individualità isolate rispetto a questi gruppi, accenna a Cordova e Natoli, e fra gli oratori più ascoltati sia Raeli che Di Marco, Perez, Gabriele Vigo ed i fratelli Ugdulena ³⁶.

Tutto sommato è un quadro molto confuso questo con cui La Farina cerca di spiegarsi le diverse forze allora a confronto in Sicilia. Intanto, i 'moderati'; poi la 'frazione democratico-repubblicana' (che, fa-

³² *Ibidem*, pp. 299-300.

³³ *Ibidem*, p. 300.

³⁴ *Ibidem*, l. c.

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, pp. 301-302.

vorevole ai provvedimenti eccezionali e dittatoriali, invocava l'assoluta sovranità popolare, ma anche la guerra ad oltranza); quindi l'*'estrema sinistra'* di Calvi. Discutibile è soprattutto la congerie che egli etichetta sommariamente come le *'individualità isolate'*. Indica sia un Lopez (senza minimamente accennare al suo progetto federalista); sia i *'due'* Ugdulena (senza citare le suggestioni di almeno uno di loro verso un progressismo di matrice socialista-democratico-cristiana, inteso al riscatto della classe operaia). E poi il suo giudizio sulla *Camera dei Pari*, che - come si è visto, qui, *supra* - qualifica come un ossuario senza vita (ad eccezione di Roccaforte, "*giovine onesto, gentile, democratico senza ostentazione*")³⁷. Mentre gli altri *Pari* li vede tutti in negativo. In particolare: sia Mortillaro (imputandogli di essere stato, al tempo dei Borbone, "*direttore di un giornale che si stampava nelle medesime officine della Direzione di Polizia*", e nella rivoluzione del 1848 "*a' liberali, non che sospetto, odioso*"); sia Canalotti (qualificandolo come "*un istrione parlamentare in cerca di applausi*", che regolava i suoi interventi "*col barometro delle ringhiere*" e che quindi - secondo gli umori prevalenti nel pubblico - malediceva i tiranni, cantava inni alla libertà)³⁸.

Del resto, non meno che in altri di questi protagonisti della rivoluzione anche La Farina aveva idee non molto definite, anzi molto incerte, sul complessivo progetto politico del nuovo regime da instaurare. Per quanto di tendenze *'democratico-repubblicane'* sull'ipotesi di costituire una repubblica proprio La Farina verso la fine giugno 1848 aveva manifestato a Mariano Stabile i suoi dubbi sull'opportunità di dichiararla³⁹.

Da parte sua, all'inizio di luglio, Stabile gli aveva risposto palesandogli stima e comunanza di *'sentimenti repubblicani'*, e che anche lui ammetteva il convincimento che in questo momento non vi fosse altra finalità e motivazione politica che quella di assicurare alla Sicilia "*la sua indipendenza, ed un governo monarchico libero*"⁴⁰. Tanto

³⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ Vi ricordava, da un lato, la lealtà, il coraggio manifestato da un principe come Carlo Alberto in favore della causa unitaria. Accennava inoltre all'eventuale ostilità della Francia alla creazione di una repubblica italiana. Eventualità in cui Parigi vedeva un pericolo per la sua egemonia nell'Alta Italia, inclinando quindi ad un'Italia fatta di *'repubbliche'* (CHIARAMONTE, *Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia*, cit., pp. 155-156.)

⁴⁰ *Ibidem*, p. 156.

più - precisava - perché ora si fingono *'repubblicani'* coloro che erano spie e servi dell'antico regime⁴¹. E dunque lasciare loro spazio vorrebbe dire aprire la via all'anarchia, ed al successivo, inevitabile ritorno dei Borbone⁴². D'altro canto, l'ipotesi repubblicana rimase viva anche in molti dei protagonisti della rivoluzione. Ancora agli inizi dell'anno seguente, il 17 febbraio 1849, Michele Amari scriveva da Parigi al marchese di Torrearsa, al quale (pur dichiarando la sua personale opinione che la *'repubblica federale'* fosse il solo governo che conveniva all'Italia unita) esprimeva la convinzione che, se in questo momento avessero avuto successo in Sicilia le impazienze dei repubblicani, certamente l'Inghilterra avrebbe abbandonato i Siciliani, mentre la Francia si sarebbe posta come protettrice della monarchia borbonica⁴³.

Ma per tornare all'attività della *Camera dei Pari* dopo la crisi del Ministero del 13-14 agosto, va considerato che il giorno 16 - in risposta a due messaggi della *Camera dei Comuni* sulla libertà di commercio dei grani e dei legumi⁴⁴ - i *Pari*, dopo lunga discussione, rinviavano la questione ad una terza lettura del progetto. Il 17 agosto i *Pari* approvavano il prestito di un milione e mezzo di once (pochi giorni prima negato, riducendolo ad un milione, al precedente ministro delle *Finanze*, Michele Amari), ora ripresentato dal nuovo ministro (Filippo Cordova)⁴⁵.

Il 19 agosto i *Pari* devono affrontare un conflitto di competenza insorto fra il ministro della *Guerra* e la *Guardia nazionale* sulla disponibilità delle armi e munizioni conservate nei forti. Si contrappongono le posizioni, da un lato, di Mortillaro (che sostiene la piena indipendenza della *Guardia nazionale* dal Ministro) e - dall'altro lato - del barone Vagliasindi e dell'abate Vagliasindi, i quali rivendicano invece la piena competenza del Ministro⁴⁶.

Si raggiunge una posizione di compromesso, approvandola la mozione del *Pari spirituale* elettivo Luigi Ventura, nella quale si prevede-

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, p. 158n.

⁴⁴ Il primo, del 24 luglio, sull'ipotesi di una libera esportazione ed importazione dei cereali, il secondo, del 2 agosto, sull'esportazione "delle patate, granone e legumi" (*Camera dei Pari*, seduta del 16 agosto 1848, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. IV*, pp. 187-195).

⁴⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 17 agosto 1848, in: *Ib.*, pp. 196-197.

⁴⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 19 agosto 1848, in: *Ib.*, pp. 204-207.

va che, “provvisoriamente e sino a che non sarà completato lo statuto della Guardia nazionale, la medesima deve dare esecuzione agli ordini del ministro della Guerra quando si tratta di uscire dai forti cannoni, armi e munizioni per uso di guerra. (La Camera vi aderisce a maggioranza, dispensando dalla seconda lettura)”⁴⁷. Nella stessa seduta, si legge un messaggio della Camera dei Comuni inerente un progetto per l’amministrazione dei beni degli *ex-Gesuiti* e degli *ex-Liguorini*, ed i *Pari* lo ammettono a maggioranza⁴⁸.

Il 21 agosto alla Camera dei *Pari* si legge il messaggio della Camera dei Comuni relativo all’esportazione e importazione (“sulla estrazione ed immissione”) dei cereali. Tema particolarmente rilevante perchè mette a confronto i fautori del liberismo con quelli del protezionismo. La questione era stata oggetto di una discussione avvenuta il precedente 2 luglio alla Camera dei Comuni [si veda qui, *supra*, il Capitolo XXI], conclusasi nell’invito a considerare l’esempio britannico di una gradualità nell’introdurre, nel 1838, una simile libertà⁴⁹.

Ora i *Pari*, in questa seduta del 21 agosto dedicano anch’essi ampio spazio a tale questione. Il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella affronta due aspetti. Per il primo, Lella esprime la convinzione che l’esportazione dei grani dalla Sicilia “dev’essere liberissima”, in quanto alimenta l’industria “coltivatrice” ed il commercio, ed è l’unica “fonte che contrappone all’estero i valori che se ne ricavano, a quelli delle merci che s’immettono”⁵⁰. Se la Sicilia con il libero commercio otterrà “l’accrescimento di tali prodotti”, ne risulterà aumentata anche l’esportazione, accrescendo “i valori attivi, i propri capitali, i quali faranno in proporzione ingrandire la propria industria, la prosperità, la ricchezza”⁵¹.

Riguardo al secondo aspetto, l’importazione, secondo Lella si deve tenere conto che i tempi, le circostanze sono variabili, per cui ciò che può essere proficuo in un momento può invece risultare negativo in

⁴⁷ Luigi VENTURA, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 19 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 207.

⁴⁸ Camera dei *Pari*, seduta del 19 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 208.

⁴⁹ Il quale prevedeva: 1. la libera esportazione dei cereali grezzi e dei manufatti; 2. La progressiva riduzione (fra il 1 gennaio del 1849, del 1850 e del 1851) del dazio di importazione sui medesimi prodotti; 3. La libera importazione dei medesimi a partire dal 1 gennaio 1852. Il progetto recava la firma di Cordova, Giovanni Bruno e Vito d’Ondes Reggio (Camera dei Comuni, seduta del 3 luglio 1848, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. I*, p. 1063).

⁵⁰ Sebastiano LELLA, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. IV*, pp. 209-210.

⁵¹ *Ibidem*, p. 210.

un altro, e non a caso l'Inghilterra, la Francia, l'America "conservano rigorosa sistema daziario sull'importazione, e proibiscono financo qualunque immissione di merce estera, che sta in opposizione a che provvede l'industria indigena"⁵². Pertanto, Lella conclude dicendo che la sua opinione sarebbe quella di adottare "il sistema di imposta graduale", se non che in veste di membro della Camera dei Pari sa benissimo che per la costituzione un Pari non può proporre niente su materie d'imposta⁵³, ma solo assentire o negare.

Interviene il *Pari temporale elettivo* Vincenzo Mortillaro, marchese di Villarena, che dichiara "stoltezza" credere che l'industria cerealicola siciliana abbia bisogno di un dazio protezionistico (dal momento che il suo prodotto è eccellente e abbondante, per cui nessuna produzione straniera potrebbe competere), mentre invece sono due le cose più importanti che si dovrebbe assicurare a questa industria: rompere per sempre il monopolio ("e far che, regolandosi pure la legge sul macinato uguale in tutti comuni, non siavi più luogo a desiderarsi da alcuno le assise proscritte dal buon senso financo") e - in secondo luogo - evitare "quella tremenda oscillazione vera e reale che nasce dall'aprirsi libera la concorrenza a quando a quando, per necessità assoluta di mancanza o grave diminuzione del genere"⁵⁴.

Il barone Vagliasindi (*Pari temporale elettivo*) critica il marchese di Villarena per avere troppo ritagliato la sua critica sulla base dei teorici dell'economia politica, ma poi rivendica anche lui, sia pure a suo modo, l'abolizione di ogni dazio sui grani, in quanto produttore di monopoli, anche stranieri, nello sfruttamento intensivo di ogni terreno, impoverendo o rendendo impossibili ogni altra coltura⁵⁵.

L'abate Vagliasindi (*Pari spirituale esistente*, cioè i cui titoli vennero convalidati dall'apposita Commissione) ricorda la testimonianza della

⁵² *Ibidem*, l. c.

⁵³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla Camera dei Pari nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 212.

⁵⁵ "[...] Si capisce pur troppo che il dazio di protezione fa affluire i capitali e le speculazioni all'impiego protetto, e quella coltivazione considerabilmente si fa maggiore a misura che la protezione è più grande. In tali casi l'andamento dell'industria [cerealicola] è [...] forzosamente avviato in una strada per cui non si sarebbe, sotto la naturale influenza delle cose, diretto. E tale, o signori, è stato in Sicilia l'effetto del dazio alla immissione dei grani. Voi trovate i boschi abbattuti, i terreni più ripidi dissodati, le alluvioni in conseguenza e i traripamenti frequentissimi: ignorata quasi in assoluto la coltivazione degli alberi [...]" (Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla Camera dei Pari nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 213).

Toscana, dove “la carestia e la fame sofferta sotto i Medici” erano motivate dal “sistema proibitivo di esportazione”, mentre “l’abbondanza” poi sperimentata sotto il Granduca Pietro Leopoldo era dovuta alla “libera estrazione” dei cereali medesimi⁵⁶. E tuttavia l’Abate consiglia appunto la gradualità nell’instaurare questa libertà del commercio dei cereali.

Invece il *Pari spirituale elettivo* Evola pone l’accento sul fatto che questa libertà giova ai produttori (i quali rappresentano solo un decimo della società), mentre danneggia i consumatori (che invece sono i nove decimi di essa)⁵⁷.

Anche il teatino Luigi Ventura (anch’egli *Pari spirituale elettivo*) condivide il suddetto giudizio dell’Abate Vagliasindi, non mancando di esaltare la “libertà del commercio” come un “principio provvidenziale”, l’espressione di un “disegno amoroso della Provvidenza”, per il quale la varietà dei prodotti sulla superficie della terra affratella i popoli “come in una sola famiglia, mercè il libero scambio delle produzioni”⁵⁸. Il *Pari temporale elettivo* Mortillaro (marchese di Villarena) propone l’emendamento per cui fosse “libera la immissione dei cereali da oggi in poi senz’alcun dazio”⁵⁹, ma la proposta è respinta “a gran maggioranza”⁶⁰.

L’abate Vagliasindi propone che “il dazio sull’emissione dei cereali sia ridotto di un sesto alla pubblicazione del presente decreto, di un altro sesto dal 1 gennaio 1849 e così via, di anno in anno, cosicchè il dazio stesso resterà annullato al 1 gennaio 1854”⁶¹. Ed è questa la formula che, essendo quella che propone una lunga gradualità, viene ammessa “a gran maggioranza”⁶².

Il 25 agosto i *Pari* tornano a discutere su uno dei problemi più ardui da risolvere per il Governo provvisorio dell’Isola, quello della

⁵⁶ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 215.

⁵⁷ Filippo EVOLA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 217.

⁵⁸ Luigi VENTURA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 219. Il Teatino non mancava però di lamentare che oggi questo principio provvidenziale fosse “stato contraddetto da una falsa scienza, o dirò meglio dalla scienza del calcolo a profitto dei Governi i quali nel sistema protettore, che distrugge il principio della libertà di commercio, han trovato lo specioso mezzo di arricchire l’erario, e satollare la loro cupidigia” (*Ib.*, l. c.).

⁵⁹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 223.

⁶⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 21 agosto 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶¹ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 21 agosto 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁶² *Camera dei Pari*, seduta del 21 agosto 1848, in: *Ib.*, l. c.

‘pubblica sicurezza’. Richiestane la presenza da più giorni, interviene alla *Camera dei Pari* il Ministro competente (della *Sicurezza pubblica*), il barone Vito d’Ondes Reggio, che intende assicurare quanti gli hanno rivolto pressanti domande. Sostiene che è ormai imminente l’approvazione di una specifica legge, la cui discussione è già alla terza lettura, e che comunque il disordine molto dipende dall’inazione dei *Capitani d’arme* che non intervengono, come dovrebbero, *in loco* con la dovuta energia⁶³.

Comunque, dalla fine di agosto ha luogo in entrambe le *Camere* una sequenza di rapidi dibattiti (e di altrettanto rapide approvazioni) sotto il titolo di ‘*provvedimenti per le aziende comunali*’, ossia di spese dei Comuni (i *Municipi*), sintomo di una non risolta questione dell’autonomia amministrativa di essi, dove in effetti per ogni più minuta questione ci si rivolgeva al Parlamento. Ad esempio, alla *Camera dei Pari*, il 26 agosto si “legge il rapporto del Comitato dell’*Interno*, che è di parere di annuirsi al messaggio della *Camera dei Comuni*, così concepito: ‘Articolo unico. Nel comune di Favara sono approvate a tutto dicembre 1848, per provvedersi alle spese dello stesso le seguenti imposte: Tarì quattro per ogni botte di mosto che s’immetterà da chiunque nel *Municipi* e grana due per ciascuna lancella di quartucci dieci di vino che sarà introdotta per consumarsi nel medesimo”⁶⁴. E la *Camera* “a maggioranza dispensando alla terza lettura annuisce al parere del Comitato”⁶⁵.

Risulta sintomatico della confusione che regna nel dibattito nelle due *Camere* l’alternarsi - per mesi e sino alla fine della rivoluzione - sia di questioni di ordinaria amministrazione (come appunto la questione delle spese, o ‘*provvedimenti per le aziende comunali*’), sostanzialmente irrisolta nel prevalere di una tendenza al centralismo; sia di urgenze di maggior momento. Urgenze che in qualche misura vengono quasi marginalmente affrontate, come risulta da questa come da tutte le altre sedute delle due *Camere* in cui si affronta la questione dell’autonomia amministrativa di singoli *Municipi*. In effetti, nella stessa seduta del 26 agosto ci si deve occupare della manutenzione delle strade, delle requisizioni necessarie all’esercito, ma poi interviene il ministro degli *Affari esteri* (il marchese di Torrearsa), il quale affronta ben altro argomento, ossia lo stato

⁶³ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 25 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 230.

⁶⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 26 agosto 1848, in: *Ib.*, p. 247.

⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

della mediazione delle Grandi potenze (la Francia e l'Inghilterra), mostrando di crederci ancora⁶⁶.

Il 1 settembre alla *Camera dei Pari* si discutono sia il "rapporto del Comitato eletto per riferire il parere sul progetto di decreto della Camera dei Comuni relativo alla esportazione ed importazione dei legumi" (che si vota articolo per articolo, ammettendo il progetto "a maggioranza"), sia il "rapporto del Comitato di legislazione per rendere esecutori i ruoli delle annuali prestazioni variabili dovute alle mense vescovili e vescovadi, alle abbazie ed ai benefici di regio patronato" (rapporto che poi si "rimette alla seconda lettura")⁶⁷.

Ma incombe ben altra questione. Interviene infatti il ministro degli Affari esteri (Torrearsa), il quale comunica che il giorno prima alla *Camera dei Comuni* aveva recato la notizia che "il Re di Napoli probabilmente voglia fare la spedizione contro la Sicilia", e che sette vapori ed una fregata erano partiti dal molo di Napoli "carichi di soldati", che adesso erano a Reggio [Calabria]⁶⁸. Il Ministro aggiunge di sapere che il numero di questi soldati non arriva a ventimila, e dichiara "che un tal numero non potrebbe apportare altro che un piccolo disturbo alla Sicilia"⁶⁹. Notizia che suscita nella *Camera dei Pari* "la gioia e l'allegria in tutti"⁷⁰.

Sintomo dell'incoscienza di un Ministero e di un Parlamento che di lì a pochi giorni avrebbero appreso la distruzione e l'incendio di Messina. Ma ci si perde in ore ed ore di discussione su questioni da tempo dibattute, mai risolte compiutamente, e comunque ben distanti dalle questioni relative alla situazione di impreparazione militare di fronte all'ormai imminente invasione napoletana.

In effetti, il 3 settembre è ancora una volta in discussione l'incameramento di beni ecclesiastici. Argomento che i *Pari* affrontano di riflesso alla ripresa dell'argomento alla *Camera dei Comuni* proprio nello stesso giorno in cui giungono le notizie dell'imminente attacco napoletano a Messina. Nondimeno, alla *Camera dei Comuni*, il deputato barone Cordova proprio allora presenta un progetto di decreto,

⁶⁶ Il Ministro lamenta che "quanto l'Italia sperava colle armi acquistare, ora attendere lo debba dalle trattative diplomatiche" delle Grandi potenze, grazie alla quali è comunque certo che "la lotta delle armi sarà finita per la loro politica" (Vincenzo[Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 26 agosto 1848], in: *Ib.*, p. 241).

⁶⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 1 settembre 1848, in: *Ib.*, pp. 276-277.

⁶⁸ Vincenzo [Fardella di] TORRARSA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 1 settembre 1848], in: p. 277.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

inteso a soccorrere quella città minacciata, in cui si richiedono tempi rapidi (più di quanto prevedibile per la suddetta richiesta di denaro fatta alla Francia sotto forma di un mutuo di un milione mezzo)⁷¹, ossia un mezzo straordinario di requisizione di quelle che pochi mesi prima erano state definite le *'inutili'* argenterie delle Chiese.

Nei dettagli, il progetto di Cordova prevedeva (art. 1) la destinazione di questi preziosi arredi ("*gli argenti, gemme ed oggetti preziosi delle chiese, dei conventi, dei luoghi pii e corpi morali ecclesiastici e laici*") - su autorizzazione del ministro delle *Finanze* (cioè lui stesso) - in "*pegno ai prestatori dimoranti nel Regno*", ai "*capitalisti*"⁷². Una volta avuto il mutuo richiesto, Cordova prevedeva il disimpegno di queste *'argenterie'* che sarebbero restituite "*identiche al prestatore di esse*"⁷³.

In quell'occasione, la *Camera dei Comuni*, dopo alcune osservazioni, approva "*ad acclamazione*" il progetto del ministro "*dispensandolo da seconda lettura*"⁷⁴. Poi una *Commissione* lo porta ai *Pari*, che a loro volta inviano ai *Comuni* una loro *Commissione* (guidata dal barone Canalotti)⁷⁵ che dichiara il progetto accolto dalla *Camera dei Pari* "*con una general conclamazione*", che manifestava "*il voto di piissimo assentimento*"⁷⁶.

In effetti, in quello stesso giorno si elabora un decreto congiunto in cui sia i *Pari* che i *Deputati* offrono [in realtà sulla base della *'personale'* disposizione di questi beni, per quanto dichiarati *'beni nazionali'*] "*in pegno i tesori delle Chiese e dei Luoghi pii in garanzia del prestito nazionale*"⁷⁷.

⁷¹ "[...] La finanza intanto poteva trascinar la vita per tutto settembre. Ma però oggi è cominciato il fuoco, vi vuol quindi denaro; prego la Camera ad autorizzarmi di poter prender l'argenterie e l'oro delle chiese e dei monasteri, onde gettar un pegno a coloro che temon in questi momenti di soccorrere la nazione" (Filippo CORDOVA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. II*, p. 355).

⁷² *Ibidem*, l. c.

⁷³ *Ibidem*, l. c.

⁷⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 3 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 356.

⁷⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 3 settembre 1848, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. IV*, p. 284.

⁷⁶ Giovanni [Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. II*, p. 357.

⁷⁷ *Parlamento Generale di Sicilia. Decreto che offre in pegno i tesori delle Chiese e dei luoghi pii in garanzia del prestito nazionale*, in: *Assemblee del Risogimento. Sicilia. IV*, p. 287.

Il 4 settembre, si affrontano anzitutto altre questioni che si rivelano di mera *'routine'*⁷⁸. Poi interviene il ministro di *Guerra e Marina* (Paternò), il quale dà notizia del bombardamento di Messina, e del *'momentaneo'* ritiro delle truppe assalenti. Poi però conclude dicendo che *"Messina cadrà, Messina sarà distrutta, ma i messinesi, [...] la Sicilia tutta sarà libera. [nell'aula:] (Vivissimi applausi)"*⁷⁹. Parole ambigue, alle quali il Presidente dei *Pari*, il duca di Montalbo con altrettanta ambiguità dice: *"La Camera ha inteso con entusiasmo di gioia la fausta nuova, e non sa che augurarsi l'esito più desiderabile e felice"*⁸⁰. Meno retoriche, e comunque non meno enfatiche, le parole di Canalotti, il quale propone *"che la Camera deliberi che la città di Messina ha nei fatti ultimamente operati oltrepassato ogni precedibile [sic] eroismo, e che perciò essa ha ottimamente meritato non che della nostra Sicilia ma della intera umanità"*⁸¹. Parole cui la Camera *"aderisce ad acclamazione"*⁸².

Le successive sedute si svolgono con la medesima confusione fra impegni amministrativi e la graduale, quasi riluttante, presa di coscienza dell'ormai inevitabile totale invasione del Regno di Sicilia.

Il 5 settembre, ancora notizie su Messina. Il ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) comunica i dispacci telegrafici da cui si apprende

⁷⁸ Cioè l'accettazione dei progetti di decreto della *Camera dei comuni* sia riguardo al calcolo, ai fini della pensione, degli anni trascorsi in carcere da Vincenzo Ruffaie per cospirazione contro il Governo borbonico; sia riguardo all'obbligo per i *"Consigli civici ad eleggere degli esattori comunali nei comuni ove mancano i percettori ed i ricevitori del macino colla garanzia solidale dei componenti il rispettivo Consiglio civico"* (*Camera dei Pari*, seduta del 4 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 288). La complessa questione dei *Consigli civici* (che come si è visto aveva occupato ampio spazio nei dibattiti alle *Camere* fra il 19 luglio ed il 26 agosto) è nuovamente affrontata alla *Camera dei Pari* in questo 4 settembre (in relazione alla *"nomina degli esattori per parte dei Consigli civici"*), proprio mentre giungeva la notizia dell'attacco delle forze borboniche, con il bombardamento di Messina (*Ib.*, pp. 291-292.). In questa stessa seduta, riprende il dibattito con l'intervento del barone Cordova, che in qualità di Ministro delle *Finanze* rivendica l'indipendenza amministrativa dei comuni, di contro all'infausta reintroduzione del passato sistema finanziario, che *"era il francese, cioè quello della centralizzazione, e non senza gravi inconvenienti"*, perciò ora bisognerebbe pensare a distruggerlo completamente, prima di *"ricostruirne un altro"* (Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della Camera dei pari del 4 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 291).

⁷⁹ Giuseppe [Trigona di Spedalotto] PATERNÒ, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 4 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁰ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 4 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸¹ Giovanni [Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 5 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 292

⁸² *Camera dei Pari*, seduta del 5 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

che Messina ancora resiste. In uno di questi si legge che “*le nostre batterie resistono fortemente contro il nemico, la città è tutta in rovina, ma non si cede: gloria alla Sicilia*”⁸³. Da un altro dispaccio “*si aggiunge altra consolante notizia*”, ossia che la nostra spedizione in soccorso della città è comunque avanzata⁸⁴.

Poi si riprende con le solite questioni. Si discute, in terza lettura, la mozione del *Pari temporale elettivo* Mortillaro sulla destinazione delle Case ex-gesuitiche ed ex-liguorine, ma la questione viene ancora rinviata⁸⁵. Si legge poi un messaggio della *Camera dei Comuni* con il quale si propone per la città di Messina l’esonazione dalla “*tassa straordinaria imposta sulle finestre e sui balconi*”⁸⁶. E la Camera, rinunciando “*ad ogni discussione ed alle altre letture, ad acclamazione vi aderisce*”⁸⁷.

D’altra parte, a Messina vi erano forse ancora delle finestre e dei balconi da eventualmente tassare?

Il 6 settembre alla *Camera dei Pari* altre deliberazioni di ‘routine’. Si legge il rapporto del *Comitato* (composto dei *Pari* Trabia, Mortillaro e Turano) che propone che anche i *Pari* possano aderire al progetto di decreto avente ad oggetto “*l’amministrazione dei beni della Cappella palatina*” (progetto poi approvato a maggioranza dai *Pari*)⁸⁸. Si discute la petizione di un certo signor Gaspare Patrico di poter essere eletto “*notaro con la residenza a Trapani*” e il relativo progetto di decreto è ammesso a maggioranza⁸⁹. Si sospende la discussione “*per la venuta di ministri*”, che poi risulta essere soltanto il ministro di *Guerra e Marina* (Paternò), il quale dà cautamente notizia di uno sbarco “*già affettuato*” a Messina, che spera per domani stesso poter comunicare alla *Camera* respinto “*per una seconda volta*”⁹⁰. Intanto ‘rassicura’ che il Governo “*ha mandato a Messina 120.000 cartucce ed un vapore carico di munizioni*”⁹¹.

Il dramma si dissimula con un’approvazione della seconda lettura di un progetto di decreto della *Camera dei Comuni*. “*Articolo unico,*

⁸³ Vincenzo[Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 5 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 293.

⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

⁸⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 5 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 293.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 298.

⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 6 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 299.

⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

⁹⁰ Giuseppe [Trigona di Spedalotto] PATERNÒ, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 6 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹¹ *Ibidem*, l. c.

Angelo Chilardi è dispensato dal concorso per poter essere eletto secondo designatore nell'ufficio topografico militare, assoggettandosi ad un esame"⁹². Dopo una lunga discussione, "la Camera dispensa il messaggio dalla terza lettura, e a maggioranza di 31 palle bianche sopra 23 nere lo approva"⁹³. Poi, "alle ore 2 e mezzo pomeridiane il Presidente dichiara sciolta la seduta", ma alle ore "8 e mezzo pomeridiane" si apre una "seduta straordinaria" per dare notizie sui combattimenti a Messina, ossia che ancora si combatte, e che La Masa "vince con buona riuscita dei nostri"⁹⁴.

Poi i *Pari* ricevono il messaggio dei *Comuni* con cui si è approvato un "Articolo unico", nel quale è detto che qualunque membro della Guardia nazionale, "o ascritto ad ogni altra arma, ovvero semplice cittadino, che si rechi al luogo del combattimento contro il nemico è benemerito della patria", e la Camera "vi aderisce ad acclamazione"⁹⁵.

Comunque il 7 settembre la Camera dei *Pari* riprende la 'routine' delle sue discussioni su fatti, marginali rispetto all'incombente tragedia. Anzitutto si occupa dei "Dazi comunali ad Acireale"⁹⁶. Poi si decide la coniazione di una medaglia commemorativa del 'riscatto siciliano', ad istanza di Francesco Antonuzzi, amministratore della Zecca, e la Camera, "dispensando alla triplice lettura, ad unanimità aderisce al messaggio"⁹⁷. Si aderisce poi ad alcuni altri decreti relativi ad istanze di privati, ad episodi di disordini (a Bronte), a questioni daziarie, et coetera. Quindi interviene nuovamente il ministro Paternò che dà notizia dei combattimenti ancora in corso e che nella notte stessa sono partiti mille uomini in soccorso di Messina. "E la Camera ne resta intesa con approvazione"⁹⁸.

⁹² Camera dei *Pari*, seduta del 6 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 301.

⁹³ *Ibidem*, pp. 301-302.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 302.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 303.

⁹⁶ Nell'articolo votato a maggioranza si percepisce il tenore della questione "Si legge il primo articolo così concepito: '1. Sono autorizzate in Acireale, a tutto dicembre 1848, per i bisogni del Municipio le imposte di grana otto siciliani sopra ogni tumolo legale di frumento [...]'. (Si vota ed è ammesso a maggioranza)" (Camera dei *Pari*, seduta del 7 settembre 1848, in: *Ib.*, p.304).

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 304-305.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 306. Non mancano peraltro, in quella stessa seduta, i *Pari* sia di dare anche notizie sulla guerra; sia di leggere e discutere un messaggio dei *Comuni* (sulla proposta di "mobilizzare parte della Guardia Nazionale per la guerra della indipendenza e libertà nazionale"); sia di riprendere la discussione per la costruzione del molo di Catania (e per la definizione delle circoscrizioni amministrative); sia, infine, di accettare, per acclamazione, il decreto - sempre su proposta dei *Comuni* - per il richiamo alle armi dei congedati nel 1834 (*Ib.*, pp. 306-309).

A questo punto il ministro degli *Affari esteri*, Torreaarsa, legge i dispacci dei commissari inviati a Torino, quindi viene data lettura ad un ulteriore messaggio dei *Comuni*, che prevede un altro progetto di decreto (“*Articolo unico. Il potere esecutivo è facoltato a mobilitare parte della Guardia nazionale di tutto il Regno per la guerra della indipendenza e della libertà della patria*”) che, dopo qualche discussione, “*passa a voti unanimi*”⁹⁹. Si riprende poi la discussione, ora: sia sul progetto di costruzione del molo di Catania; sia sulla richiesta di alcune borgate di cambiare appartenenza (da una circoscrizione comunale ad altra). Proposte che sono “*ammessi a gran maggioranza*”¹⁰⁰.

L’8 settembre il ministro dei *Lavori pubblici*, La Farina (in sostituzione del ministro di *Guerra e Marina* (Paternò) “*occupato da gravi incombenze*”), relaziona sulla situazione a Messina, scusandosi del ritardo, dovuto al mal funzionamento dei telegrafi¹⁰¹. Intende infatti dissipare il sospetto che il Governo avesse voluto nascondere la gravità degli avvenimenti. Ma poi parla anche lui di successo dei Siciliani nel respingere ancora una volta gli assalti napoletani¹⁰². In realtà, descrive come un successo la fuoruscita dei Siciliani stessi da Messina, asserendo che così ora potranno combattere uomini contro uomini e non più bastioni contro cannoni¹⁰³. E allora non sarà più “*dubbia la vittoria, giacchè ogni libero siciliano varrà per dieci di quei vili schiavi napoletani*”¹⁰⁴.

Tuttavia la descrizione dei preparativi di difesa rivela la fragilità militare siciliana. “*Il Governo ha ideato un piano di difesa. Sono destinate a centri delle nostre forze sparse per l’Isola*” le ‘*squadre*’ composte di “*cento uomini ciascuna*”, che “*avranno un capo e dieci sotto-capi*” e sarà “*provveduto alla difesa del litorale vicino a Palermo ed alle barricate*”¹⁰⁵. Evidentemente il Ministro mostra di considerare un’operazione di guerriglia locale più che l’impiego di truppe regolari. Addirittura paventa un attacco sulla capitale. Comunque significativamente laconico il commento della verbalizzazione della seduta: “*La Camera resta intesa delle comunicazioni del Ministero*”¹⁰⁶.

⁹⁹ *Ibidem*, pp. 306-307.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 308-309.

¹⁰¹ Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell’ 8 settembre 1848], in: *Ib.*, pp. 309-310.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 310.

¹⁰⁶ *Camera dei Pari*, seduta dell’8 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

Subito dopo si pensa ancora a reperire il denaro necessario alla difesa. Si approva il progetto di decreto dei *Comuni*¹⁰⁷, al quale la Camera dei *Pari* “*aderisce ad acclamazione*”¹⁰⁸. Di seguito, si discute la mozione del *Pari spirituale elettivo* abate Giuseppe Castiglione, sull’obbligo del servizio militare per gli ecclesiastici, che viene approvato per acclamazione¹⁰⁹.

Ormai anche gli *Ordini regolari* sono dunque ritenuti utili, anche se ora alla sola difesa militare. La seduta prosegue con la solita sequenza di discussioni su questioni particolari, e cioè: sull’approvazione dell’inutilità decisa dai Comuni di una seconda legge riguardante il concorso a posti di “*capitano giudiziario dello esercito nazionale*”; sulla richiesta “*della signora Rosalia Barbagallo vedova Fortunato*” di una sovvenzione “*a pro delle sue due figlie [...] e pei due maschi*” (richiesta che la Camera rimette al Comitato delle petizioni); sulla richiesta di Filippo Volpes di essere dispensato “*dal concorso per un posto nei corpi facoltativi*” (anche questa richiesta è rimessa allo stesso Comitato)¹¹⁰.

Di maggior rilievo (in quanto solleva ancora una volta la questione dell’autonomia dei *Municipi*) la discussione sulla relazione del *Comitato di Finanze* inerente la riscossione della fondiaria nei comuni dove mancano i percettori, che viene risolta con un decreto che “*passa all’unanimità*”¹¹¹. Infine si approvano due decreti proposti dai *Comuni*¹¹², anch’essi ammessi all’unanimità¹¹³.

¹⁰⁷ “*Articolo unico. Il potere esecutivo è autorizzato a ricevere a mutuo alle condizioni stabilite dal decreto del 3 settembre corrente le specie monetate dai banchi pubblici di Palermo nazionale e di città, versando in essi l’equivalente in metalli e oggetti preziosi*” (*Ib.*, l. c.).

¹⁰⁸ *Camera dei Pari*, seduta dell’8 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

¹⁰⁹ “*Articolo unico. Nel caso che il nemico si avvicinasse a qualunque paese, e che la Guardia nazionale corresse per respingerlo, gli ecclesiastici secolari e regolari del comune medesimo formandosi sin d’ora in compagnie dirette dai rispettivi capi, veglieranno all’interna custodia e al buon ordine della città*” (Giuseppe CASTIGLIONE, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta dell’ 8 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 310).

¹¹⁰ *Camera dei Pari*, seduta dell’ 8 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 311.

¹¹¹ *Ibidem*, pp. 311-313.

¹¹² Il primo, riguarda la messa a disposizione dell’esecutivo di “*tutte le grate di ferro e cancelli appartenenti ai pubblici uffizi non che candelabri e conduttori di gas onde ne usi nelle fonderie dello Stato*”; il secondo, decreta che - solo per questa volta - se qualche membro del Consiglio civico “*sia stato eletto componente del Magistato municipale, passerà a rimpiazzarlo colui che nelle elezioni dei Consigli civici ha ottenuto maggior numero anche relativo di voti*” (*Ib.*, p. 314).

¹¹³ *Ibidem*, l. c.

Tuttavia non solo di queste questioni amministrative si occupano i *Pari*. A momenti alterni discutono anche sulle soluzioni da trovare per far fronte alla tragedia incombente. Il 14 settembre, su proposta del *Pari temporale elettivo*, marchese Vincenzo Mortillaro, si decide l'organizzazione dei battaglioni regolari per la difesa di Palermo, al fine di evitare "gl'inconvenienti che si ebbero a sperimentare dalle squadre [...] e ciò tanto per la disciplina che per l'amministrazione"¹¹⁴. Si approva il relativo decreto, ed è singolare che ora non si faccia menzione della *Guardia nazionale*, mentre invece si vuol sottolineare (art. 10) che "tutti i comandanti dipenderanno direttamente dal ministro della guerra"¹¹⁵. Nella stessa seduta si decidono le penalità per coloro che avessero accettato qualsiasi funzione pubblica nei territori occupati dalle truppe napoletane, il 'nemico della Patria'. Decreto che i *Pari* approvano "a voti unanimi"¹¹⁶.

Il 15 settembre i *Pari* approvarono il decreto per l'approvvigionamento di Palermo, dando facoltà (art. 1) al "Magistrato municipale [...] onde provveder con mezzi straordinari e col mutuo sulle somme esistenti nel Banco di questa città all'approvvigionamento della stessa", precisando però che tale facoltà "resta limitata per ora alla somma di ducati quarantottomila"¹¹⁷. Si rinvia comunque ogni conclusione sulla terza lettura del progetto per il divieto di esportazione dei grani, riso e legumi¹¹⁸.

Il 19 settembre, si approva, a gran maggioranza, il progetto di decreto della *Camera dei Comuni* relativo alle competenze dei *Consigli di guerra*¹¹⁹, e il 20 settembre il decreto (con qualche modifica al testo dei *Comuni*) per il mutuo da contrarre con il *Banco di Palermo*¹²⁰. Alla fine, nei giorni seguenti, i *Pari* prendono in considerazioni argomenti che hanno maggiore attinenza con la gravità della situazione, sia riguardo all'ordine pubblico, sia riguardo alle urgenze di organizzare la difesa militare.

¹¹⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 14 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 336.

¹¹⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 14 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 337.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 338. All'art. 2 si prevedeva che "è dichiarato traditore della patria, e sottoposto a pena di morte chiunque terrà corrispondenza scritta o non scritta col nemico e colle sedicenti autorità borboniche della città di Messina, ovvero avrà accettato qualunque ufficio dall'inimico" (*Ib.*, l. c.).

¹¹⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 15 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 339.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 340.

¹¹⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 19 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 352-353.

¹²⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 20 settembre 1848, in: *Ib.*, pp. 355-356.

Riguardo all'ordine pubblico, già il 22 settembre la *Camera dei Pari* decideva che venissero discusse davanti ai tre ministri competenti (di *Pubblica sicurezza*, della *Giustizia* e della *Guerra e Marina*), rispettivamente le mozioni che avessero ad oggetto la non disponibilità del potere esecutivo a chiamare in causa la *Guardia nazionale* sia per reprimere il disordine delle 'squadre', sia per rendere esecutiva la giustizia, sia per la difesa militare. In quel contesto, il 'baronello', Francesco Vagliasindi (*Pari temporale elettivo*) in particolare propose di chiedere al Governo la ragione del perdurare della presenza delle cosiddette 'squadre assoldate', cioè - come precisa - l'attività di gente armata che di notte e di giorno vaga per la Capitale, malgrado le disposizioni di legge lo vietassero¹²¹.

Il *Pari temporale elettivo* marchese di Villarena [ossia Vincenzo Mortillaro] osservava che non si poteva pretendere che la *Guardia nazionale* si cimentasse "troppo col numero sempre crescente delle squadre, che minacciano sempre più insolentire di giorno in giorno", in quanto la sua mobilitazione era volontaria, e non dipendente dal potere esecutivo¹²². Il *Pari temporale di diritto* Rammacca propose allora un decreto per l'allontanamento di queste 'squadre', affinché "si restituiscano ai rispettivi comuni", comunque conservando una paga giornaliera¹²³. Il *Pari spirituale esistente* (cioè i cui titoli erano stati convalidati da apposita Commissione), abate Paolo Vagliasindi chiese invece esplicitamente che "tutti gli individui appartenenti a bande armate, che saranno sorpresi armati di fucile entro città o fuori servizio" siano "dismessi e puniti"¹²⁴.

Il Presidente della *Camera dei Pari* decise che solo all'indomani queste tre mozioni fossero inviate, come richiesto dai preopinanti, ai rispettivi ministri¹²⁵. Tuttavia, nella stessa seduta si discussero anche le esenzioni nella mobilitazione stesse della *Guardia Nazionale*, del resto previste da un messaggio della *Camera dei Comuni*, riguardanti la facoltà di essere dispensati dal servizio coloro che avesse-

¹²¹ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 362.

¹²² Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 363.

¹²³ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 363.

¹²⁴ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 363.

¹²⁵ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

ro più di trentacinque anni¹²⁶. Ma dopo alcuni interventi, si mise “ai voti il messaggio”, che rimase “a gran maggioranza indefinitamente aggiornato”¹²⁷.

Restava il fatto che la questione non era affatto accantonata. Nella stessa seduta, proprio Rammacca, presentando una mozione sull’istituzione di un *Ispettore generale* della *Guardia nazionale*, spiegava che questo non voleva dire escludere che in seguito si addivenisse alla designazione di un vero e proprio *Capo* di questo Corpo¹²⁸. A questo punto, Villarena proponeva un *Comitato* che nella prossima seduta riferisse il suo parere¹²⁹. La *Camera* approva, rimettendo al suo Presidente la nomina dei membri, che sono subito indicati in La Cerda, lo stesso Rammacca e Della Verdura¹³⁰.

Il giorno seguente, il 23 settembre, i *Pari* ascoltano sia il ministro dell’*Interno* (il barone Vito d’Ondes Reggio) sullo stato d’animo dei cittadini di Catania dopo i fatti di Messina, sia il ministro dei *Lavori pubblici e Istruzione pubblica* (La Farina) sulle pensioni da concedere a due artisti. Quest’ultimo, La Farina, risponde alle domande sul violato armistizio, ma evasivamente su queste pensioni, rassicurando sull’indomito spirito dei resistenti¹³¹. A questo punto si riprende il discorso sulla *Guardia Nazionale*, ora riguardo alla mozione avanzata dal *Pari temporale elettivo* avvocato Stefano Bonelli, sulla facoltà del potere esecutivo di mobilitare una parte di essa. Proposta che dà luogo alla decisione di un rinvio in terza lettura, come pure per il rapporto del Comitato eletto per istituire un *Comandante generale* della *Guardia nazionale*, che la *Camera* “rimette alla seconda lettura”¹³².

In questi frangenti, il 25 settembre, la seduta alla *Camera dei Pari* si apre con la comunicazione che il ministro della *Guerra e Marina* ha dato le dimissioni (sostituito da Giuseppe La Farina, il quale lascia il ministero dei *Lavori pubblici e Istruzione pubblica* che viene interinalmente affidato a Vito d’Ondes Reggio)¹³³. Dimissioni determinate

¹²⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 22 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 364.

¹²⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²⁸ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 367.

¹²⁹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹³⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 22 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

¹³¹ Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 23 settembre 1848], in: *Ib.*, 368.

¹³² *Camera dei Pari*, seduta del 23 settembre 1848, in: *Ib.*, p. 371.

¹³³ *Camera dei Pari*, seduta del 25 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

dalla situazione di incertezza nell'organizzazione militare, per un verso per il crescendo di importanza della *Guardia nazionale* (nell'orientamento del Governo e di parte delle *Camere*), e - per altro verso - per l'adozione di irrisolventi decisioni marginali (delle *Camere stesse*), come la formazione di un battaglione di *Guardia civica* e il progetto di decreto sulla 'requisizione di truppa' (cioè l'obbligo, entro quindici giorni, per ogni comune della Sicilia di inviare "all'armata dello Stato" tre uomini per ogni mille abitanti)¹³⁴.

Il 27 settembre i *Pari* approvano il testo relativo a queste 'requisizioni' (già approvato dalla *Camera dei Comuni* e "in alcuni articoli riformato dal Comitato" misto)¹³⁵. Quindi giunge una delegazione della stessa *Camera dei Comuni* che reca ai *Pari* "le disposizioni adottate contro i vescovi nemici della Patria", le quali consistono in un progetto di decreto argomentato in modo tale che testimonia un ritorno di fiamma della precedente politica anti-ecclesiastica del Governo¹³⁶.

Ritiratasi la deputazione dei *Comuni*, alcuni *Pari* avanzano emendamenti che poi vengono respinti senza niente concludere sul merito delle disposizioni proposte dai *Deputati*¹³⁷. Ma che in questo momento i *Pari* non siano disponibili a risoluzioni critiche delle decisioni prese dai *Comuni* su argomenti marginali si conferma anche dai tre decreti¹³⁸ che in chiusura di seduta vengono approvati senza alcuna discussione, con la formula: "La Camera [dei *Pari*], dispensando alle altre letture, vi aderisce a voti unanimi"¹³⁹.

Invece una decisa opposizione incontrò ai *Pari* una questione più importante, quella sull'approvazione avvenuta alla *Camera dei Co-*

¹³⁴ *Ibidem*, pp. 372-376.

¹³⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 27 settembre 1848, in: *Ib.*, pp. 379-381.

¹³⁶ "Articolo unico. Il potere esecutivo è autorizzato a chiamare alla capitale quei vescovi di Sicilia, e tutte le altre autorità ecclesiastiche cui avrà bisogno di comunicare sue governative disposizioni, ed ove non sia infra otto giorni ubbidito passerà tosto al sequestro fiscale de' beni tutti delle loro mense e benefizi che saranno sottoposti all'amministrazione del direttore generale dei rami e dritti diversi" (*Ib.*, p. 381).

¹³⁷ "La Camera delibera a maggioranza che si passi alla votazione delle due emende e dopo altra discussione sono queste a gran maggioranza respinte" (*Ib.*, p. 382).

¹³⁸ I quali prevedevano, rispettivamente: sia che per due mesi i "Consigli di guerra subitanei procederanno a carico dei misfattori di composizioni (dette componende) e cattivazioni"; sia che "le disposizioni delle leggi penali per i reati di falso di fedi di credito del Banco dello Stato saranno applicate ai di falso de' valori creati in esecuzione del decreto del 13 settembre 1848 [sulla carta-moneta]"; sia che i Consigli di Guerra si considereranno completi anche nel caso di tre soli componenti (*Ib.*, p. 383).

¹³⁹ *Ibidem*, l. c.

*muni*¹⁴⁰ del progetto di legge di Cordova (presentato sin dal 18 settembre ai *Comuni*)¹⁴¹. Nella sua *Istoria documentata* La Farina dice che l'opposizione dei *Pari* era motivata dalla loro richiesta di esclusione dei beni dei vescovadi e di tutti quei religiosi che avevano "*cura d'anime*" (coloro cioè a contatto con i fedeli, anziché chiusi in monasteri come i *Regolari*)¹⁴². Vedremo qui, *infra*, come anche dopo una lunga discussione (nella seduta del 10 ottobre) rimarrà il disaccordo su questo punto¹⁴³, per cui si demanderà ogni decisione al Comitato misto, che darà la "*sua suprema sanzione*" alla legge nella tornata del 19 ottobre¹⁴⁴.

¹⁴⁰ Fra il 28-29 settembre, in prima lettura, ed il 30, in seconda lettura, e rinunziandosi ad una terza lettura (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 46).

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 37.

¹⁴² *Ibidem*, p. 46.

¹⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

Capitolo XXV

Nell'ottobre 1848 le Camere affrontano molte questioni amministrative irrisolte. Intanto gli eventi rivoluzionari di Vienna ravvivano le istanze siciliane per una Costituente per la federazione degli Stati italiani.

Il 2 ottobre, una Deputazione della *Camera dei Comuni* reca ai *Pari* il progetto di legge per la vendita dei 'beni nazionali' e poi si congeda. La *Camera dei Pari* all'unanimità delibera che si stampi, per rimmetterlo ad un Comitato per ulteriore riflessione¹.

Il 7 ottobre i *Pari* prendono visione del comunicato di Ruggiero Settimo (*Presidente del Governo del Regno di Sicilia*) con cui assicura che le pensioni agli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini saranno pagate "subito che si possa e si debba"². Frase che suscita perplessità su quel dubitativo, anzitutto da parte dell'abate Giuseppe Castiglione (*Pari spirituale elettivo*) e del 'duchino' Della Verdura (*Pari temporale elettivo*)³. Ma sembra più impellente rispondere alla richiesta del *Pari temporale di diritto* Rammacca, riguardo al progetto di elezione di un 'Comandante generale' della *Guardia nazionale* per tutta l'Isola⁴. Richiesta cui il barone Vagliasindi oppone che è un'utopia credere che nelle circostanze attuali basti creare un *Comandante generale* perché ovunque nell'Isola venga bene organizzato tale Corpo⁵. Poi comunque conclude che se proprio lo si voglia, si proceda alla sua elezione⁶.

Nondimeno, è questo il proposito che ormai sembra assillare specialmente la *Camera dei Comuni*, che il giorno 8 ottobre affronta in

¹ *Camera dei Pari*, seduta del 2 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 391.

² Ruggiero SETTIMO, [Comunicato letto alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 7 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 407.

³ *Camera dei Pari*, seduta del 7 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁴ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 7 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 408.

⁵ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 7 ottobre 1848], in: *Ib.*, pp. 408-409.

⁶ *Ibidem*, l. c.

terza lettura questo nuovo progetto di legge sulla *Guardia nazionale*. Testo che, in realtà, dopo breve discussione, i *Deputati* decidono che ne sia distribuita una copia, per poi discuterne 'un' giorno successivo⁷. Poi, si affrontano alcuni "provvedimenti per le finanze di alcuni comuni" ritenuti impellenti⁸. Argomento riproposto dalla *Commissione per le aziende comunali* all'attenzione della stessa *Camera dei Comuni*, la quale vi assente "dispensandone ulteriori letture"⁹.

Il giorno dopo, il 9 ottobre, il ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) comunica alla *Camera dei Comuni* che nei colloqui avuti con i rappresentanti inglese e francese in merito all'armistizio non si è potuto ottenere se non l'assicurazione che l'eventuale rottura fosse comunicata con un anticipo di dieci giorni¹⁰. Si è poi concordato il pagamento delle imposte dovute dai navigli delle potenze neutrali¹¹. Nessun commento da parte dei *Comuni* che in questa seduta si occupano nuovamente dei "locali per la vaccinazione"¹².

Intanto, in quello stesso 9 ottobre, la perenne questione dell'ordine pubblico veniva di nuovo affrontata nella seduta della *Camera dei Pari*. Intervenne il *Pari temporale di diritto* marchese La Cerda chiedendo al ministro dell'*Interno* (il barone Vito d'Ondes Reggio), presente alla seduta, perché la 'squadre', che nei dintorni di Palermo erano tuttora protagoniste di scontri (che mettevano in pericolo la vita degli onesti cittadini) assommino a circa 3000 individui, anziché, come era previsto, 1200¹³.

Il Ministro risponde di aver interpellato in proposito il *Capitano giustiziere*, il quale gli ha detto di sospettare che vi siano nelle 'squadre' intrusi, e con nomi fittizi, per cui si pensa di introdurre l'obbligo di presentare il certificato di battesimo o quante altre prove possano servire alla loro identificazione¹⁴. Interviene allora nella

⁷ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 525.

⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 9 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 527.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² *Camera dei Comuni*, seduta del 9 ottobre 1848, in: *Ib.*, p. 528.

¹³ Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata] LA CERDA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 410.

¹⁴ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

discussione il *Pari temporale elettivo* 'duchino' Della Verdura, il quale osserva quanto fosse a discapito della comune 'buona opinione' il fatto che persone che ieri erano reputati dei ladri oggi "si veggano far parte della pubblica forza"¹⁵. In chiusura di seduta, si ritorna alla questione dell'ordine pubblico, e il conte Lucio Tasca (*Pari temporale elettivo*) propone che il Parlamento decreti che le 'squadre' (armate, qualora regolarmente assoldate), non oltrepassino il numero di 600 individui¹⁶. Ma l'argomento è rinviato al giorno successivo, il 10 ottobre, però anche allora lo si rinvia ulteriormente, in quanto ci si occupa di un'altra delle questioni che - oltre all'ordine pubblico - travagliano il Parlamento siciliano, ossia la vendita dei cosiddetti 'beni nazionali'.

Si ascolta il rapporto del Comitato sul progetto di decreto formulato su questo argomento dalla *Camera dei Comuni*. Interviene alla seduta il ministro delle *Finanze* (Filippo Cordova) che illustra ai *Pari* gli aspetti principali della legge. Sottolinea il fatto che si tratta anzitutto di rispondere non soltanto ad un quesito giuridico (se cioè sia lecito vendere dei beni di regio patronato, come sembra potersi affermare in base allo stesso diritto ecclesiastico), ma di rispondere principalmente ad una questione di necessità, determinata dall'urgenza di reperire fondi per le impellenti necessità del Governo¹⁷. "Il mutuo fu autorizzato per un milione e mezzo effettivo, e non dando la contrattazione che 900 mila onze, resteranno sempre a coprirsi altre onze 600"¹⁸. Per cui la vendita dei beni nazionali è inevitabile, del tutto necessaria, e dopo breve discussione il progetto è approvato. "La Camera dopo la votazione de' singoli articoli, approva in massa il già votato partitamente, dispensando da altre letture"¹⁹.

Frattanto, in quello stesso 10 ottobre, alla *Camera dei Comuni* si affronta un'altra questione irrisolta. Infatti i *Deputati* - dopo aver affrontato altre richieste²⁰ - tornano ad occuparsi della "divisione di de-

¹⁵ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 411.

¹⁶ Lucio TASCAs, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 412.

¹⁷ Filippo CORDOVA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 10 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

¹⁸ *Ibidem*, p. 414.

¹⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 10 ottobre 1848, in: *Ib.*, p. 415.

²⁰ E cioè quanto relativo sia ai "sussidi a darsi a taluni cancellieri e sotto-cancellieri"; sia alle "sovrimposizioni comunali" (richieste dai municipi di Sciacca e di Barrafranca "per far fronte alle requisizioni militari"); sia alle richieste di un nuovo concorso

mani comunali e delle quote ex-feudali ed ecclesiastiche"²¹. Ma nemmeno qui si conclude nulla e la discussione viene rinviata all'indomani. Il giorno dopo, l'11 ottobre, i *Comuni* - dopo aver ringraziato l'offerta del comune di Caltanissetta di un contributo per la guerra - riprendono il dibattito sulla *divisione dei demani comunali e delle quote ex-feudali ed ecclesiastiche*, alla fine concludendo per la nomina di una *Commissione*²² per stabilire i criteri del censimento di questi 'beni nazionali'.

Nella seduta del 13 ottobre, il ministro delle *Finanze* (il barone Filippo Cordova) propone questa volta ai *Comuni* l'abolizione del dazio sul macinato, definendolo una misura iniqua, creata nel passato dai sovrani, per volontà anche degli stessi *Pari temporali* e *Pari spirituali*²³.

In quello stesso giorno, 13 ottobre, una Deputazione della *Camera dei Comuni* reca alla *Camera dei Pari* il suddetto decreto per l'abolizione del dazio sul macinato. Se ne discutono alcuni articoli, approvandoli, poi il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella protesta di non opporsi alla legge in sé, ma "contro la subitanea deliberazione" che i *Comuni* hanno presa di abolirlo²⁴. Ma sono "le otto e mezzo pomeridiane e il Presidente dichiara sciolta la seduta"²⁵.

Frattanto, alla *Camera dei Comuni*, in seconda tornata di questa seduta del 13 ottobre, verso le ore 20 entra una delegazione dei *Pari*, guidata dal barone Canalotti, il quale annunzia che la *Camera*

per gli "stenografi della Camera" (*Camera dei Comuni*, seduta del 10 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 529-530).

²¹ *Ibidem*, pp. 531-532.

²² Formata da Raeli, Privitera, Marocco, Calcagno e Picardi (*Camera dei Comuni*, seduta dell'11 ottobre 1848, in: *Ib.*, pp. 535-536).

²³ "Io vi prego, o signori, di votare in questo medesimo punto il mio progetto di decreto, dispensare alla triplice lettura, e inviarlo ai *Pari*, perché domani corra per tutta la Sicilia. Sollecitiamo i *Pari*, mandate loro una Commissione. Andate, signori, dite ai *Pari Temporali* che riparinò ai falli dei loro antenati, se vogliono porsi all'altezza del tempo. Dite ai *Pari Spirituali* che facciano presto, che il tempo l'incalza, e che se essi mi dicono (parlando delle loro prebende, allorché io parlo della vendita dei beni nazionali) di lasciare a Dio ciò che è di Dio, io loro mando in risposta che non mi tolgano i mezzi di lasciare al popolo ciò che è del popolo [:] 'la libertà del pane' [in aula e dalle ringhiere del pubblico] (*Applausi prolungati e fragorosi*)" (Filippo CORDOVA, [Presentazione della legge sull'abolizione del macinato nella seduta della *Camera dei Comuni* del 13 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 545).

²⁴ Sebastiano LELLA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 13 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 424.

²⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 13 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

dei Pari, “al primo sentir leggere il progetto di decreto [...] vi ha ad unanimità e con acclamazione aderito, dichiarando che la Camera de’ Pari, ove trattasi di terger le lagrime dei poveri non può che con gioia prestarsi alla santa opera e unirsi al lodevole sentimento della Camera dei Comuni [...]”²⁶. Dopodiché la suddetta proposta di legge del ministro delle Finanze, già fragorosamente applaudita nella tornata precedente, diventa legge²⁷.

Il 15 ottobre la *Camera dei Comuni* ritorna ancora a discutere sui provvedimenti per le ‘aziende comunali’ (ora inerenti alle richieste di mutuo dei comuni di Corleone e Salemi)²⁸. Il 16 ottobre, alla *Camera dei Pari* si ha il seguito della discussione sulla riduzione delle ‘squadre armate assoldate’. Il ministro dell’*Interno* (il barone d’Ondes Reggio) comunica che “le squadre sono già sciolte non rimanendone che da 600 in 700, destinate a servire fuori le porte, ed in aiuto, la gran parte, del IX e X battaglione di Guardia nazionale che ne han fatto dimanda”, e aggiunge di sperare comunque di potere “riuscire a ridurle ad un numero minore”²⁹. Poi il Ministro (avendo anche l’*interim* dell’*Istruzione pubblica*) deve rispondere in merito ad esenzioni concesse relativamente ai corsi ordinari di medicina e chirurgia³⁰. Nella stessa seduta si dà lettura al progetto di legge sull’*Alta corte del Parlamento*, di cui si approva la prima parte dell’art. 2, che elencava il genere di crimini che tale organo (qui definito come “*Corte suprema del Regno*”) sarebbe stato competente a giudicare in ultima istanza (cioè crimini di alto tradimento, felonie, reati contro l’ordine pubblico, contro il commercio pubblico, contro la salute pubblica)³¹.

Il 17 ottobre risulta particolarmente impegnativo, invece, proprio per la *Camera dei Comuni*, e questa volta non solo per l’ordinaria amministrazione. Constatato il numero legale, letto il processo verbale della seduta precedente, confermato l’attuale orario delle sedute, si rifiuta la richiesta del pretore di Palermo di inserire nel verbale della *Camera* una deliberazione “della deputazione delle nuove gabelle” per la

²⁶ Giovanni [Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 13 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 548.

²⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 13 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

²⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 ottobre 1848, in: *Ib.*, pp. 548-550.

²⁹ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 16 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 428.

³⁰ *Ibidem*, p. 429.

³¹ *Camera dei Pari*, seduta del 16 ottobre 1848, in: *Ib.*, pp. 431-432.

capitale³². Si nomina poi una Commissione per l'esame delle carte relative all'annullamento del *Consiglio civico* di Monreale, quindi il barone d'Ondes Reggio (ministro della *Sicurezza pubblica*, con l'*interim* dell'*Istruzione pubblica*), legge un suo progetto di decreto che assume il significato se non di una vera e propria svolta nella politica ecclesiastica del Regno, comunque di un ripensamento, nel senso che prevede l'obbligo ai religiosi di impartire pubbliche lezioni³³.

La proposta suscita una forte opposizione del deputato Raffaele, del tutto pregiudiziale e surrettiziamente ideologica, in quanto - per svalutare gli *Ordini regolari* - rivaluta l'importanza degli *ex-Gesuiti* per il pubblico insegnamento³⁴. Poi, con decisione, Raffaele invita "il ministro a ritirare il suo progetto di decreto"³⁵. Ma il Ministro gli risponde dicendo di non credere che "tutti i frati del Regno siano ignoranti, ma che ve ne siano pure degl'intelligenti", e che ci sono fra loro anche coloro che "nutrono sensi liberi e patriottici"³⁶. Conclude quindi dichiarando di "non trovar altro mezzo perché l'istruzione primaria e la secondaria nel Regno nostro si dirozzi"³⁷.

Dichiarazione - questa del Barone - che (forse non casualmente) sembra far eco al giudizio di Federico II di Prussia (aspetto su cui qui, *supra*, ci siamo soffermati) sull'insostituibilità degli insegnanti religiosi per assicurare la pubblica istruzione. Ma il deputato Raffae-

³² *Camera dei Comuni*, seduta del 17 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 555-556.

³³ "Finchè in tutto il Regno non sarà con apposita legge stabilita una pubblica istruzione che da' primi elementi a' più alti gradi dello scibile umano sarà tale quale si conviene a popolo libero e civile, il Parlamento decreta: 'Art. 1. Il ministro della istruzione pubblica e de' lavori pubblici è autorizzato a far dare in tutti i luoghi religiosi del Regno e dagli stessi religiosi pubbliche lezioni di quelle discipline che crederà opportune. Art.2. Ove i religiosi si nieghino, o non possono dare lezioni, il ministro è autorizzato a farle dare da altri, ed a spese delle case religiose. Perchè potrà fare sequestrare quella porzione di loro rendite che sarà necessaria'" (Vito d'ONDES REGGIO, [Proposta di decreto nella seduta della Camera dei Comuni del 17 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 556).

³⁴ "Fa meraviglia come nel 1848, ed in Sicilia, ove tanto si è riprovato quel barbaro sistema napoletano di affidare la pubblica istruzione a' frati, ove a quest'uopo si è tolta a' Padri *ex-Gesuiti*, ove in la conoscenza della verità, e lo spirito di progresso ha fatto inaugurare una gloriosa rivoluzione, possa da un ministro, d'altronde ottimo ed intelligente, proporsi che l'istruzione pubblica torni nelle mani de'frati, molti de' quali sogliono amare l'ignoranza del popolo" (Giovanni RAFFAELE, [Intervento alla Camera dei Comuni, nella seduta del 17 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.)

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla Camera dei Comuni, nella seduta del 17 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

³⁷ *Ibidem*, l. c.

le insiste a chiedere al Ministro di ritirare la proposta, che però invece la *Camera* accetta che, intanto, venga messa all'ordine del giorno³⁸.

Non pago di questo successo, il Ministro non solo presenta altri due progetti (attuativi del primo, che vengono entrambi accolti e dispensati da ulteriori letture)³⁹, ma chiama in causa anche l'opportunità di una definitiva legge sui *Municipi* di cui afferma di avere pronto già il testo⁴⁰. Ma il deputato Raeli (ricordando di essere uno dei relatori della legge provvisoria) dichiara che la situazione non è tale da poterla attuare, soprattutto perché, "ne' tempi attuali bisogna una latitudine di potere eccezionale, quel potere che si è già dal parlamento affidato al potere esecutivo nel decreto d'istituzione de' commissari generali ne' valli"⁴¹. Il Ministro prende atto di questa opposizione e "la *Camera* non si oppone"⁴².

Si cambia poi argomento, tornando però ad un'altra *vexata quaestio*, allorché un gruppo di deputati (oltre allo stesso Raffaele, anche Crispi, Castiglia, Errante, Carnazza e Calvi) propone la costituzione di *Commissioni* in ogni *Capo-valle* al fine sia di promuovere la formazione e l'organizzazione della *Guardia nazionale*; sia per altri eventuali provvedimenti⁴³. Il criterio è ancora una volta quello di concentrare ogni iniziativa nelle mani dell'esecutivo, evitando qualsiasi iniziativa municipale. È il contrario di quell'idea di una guerriglia locale, fondata sull'entusiasmo e la combattività palesata da molti abitanti del *Municipi*, che invece sarebbe stata forse l'unica possibilità di successo nell'arrestare l'avanzata napoletana.

Sin dal primo articolo del progetto di organizzazione della *Guardia nazionale* si chiarisce invece che tutto è affidato a questo 'braccio militare' del potere esecutivo, da cui dipenderanno i *governatori* di ogni *Capo-valle*, i *delegati* di ogni *capo distretto*, i *commissari* in ogni *comune* (anche se fosse sede di un giudice comunale)⁴⁴. Entro questi limiti, comunque si vorrebbe 'suscitare' la partecipazione locale (art. 9) con tutti i "mezzi più acconci", sia istruendo "lo spirito pubblico delle popolazioni alla difesa della libertà e dell'indipendenza della patria", sia

³⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 17 ottobre 1848, in: *Ib.*, p. 557.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 17 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

⁴¹ Giovanni RAFFAELE, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 17 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁴² *Camera dei Comuni*, seduta del 17 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ Progetto di organizzazione della *Guardia Nazinale*, in: *Ib.*, p. 558.

illuminando, “pubblicando quelle verità utili a riconfermare l’opinione nazionale e l’attaccamento alla santa causa”⁴⁵. Ed a tale fine si dovrà “eccitare anche lo zelo patriottico de’ ministri del culto, perché colle loro predicazioni concorrano allo stesso scopo”⁴⁶.

L’improvvisazione (a fronte della lunga latitanza nel decidere di rafforzare l’esercito, o le compagnie d’arma locali, piuttosto che la *Guardia nazionale*) si conferma anche in questa occasione. In effetti ci si limita ad un marginale correttivo, quando - con una mozione di decreto, sottoscritta da Crispi, Calvi, Greco e Castiglia - si propone di costituire “un plotone di cacciatori a cavallo della compagnia d’armi di ciascun distretto”⁴⁷. Proposta che però la *Camera* a maggioranza “di voti delibera si sentano il ministro della guerra e quello dell’interno sul progetto di decreto in parola”⁴⁸.

Il 18 ottobre - oltre al seguito della discussione della legge sull’*Alta corte del Parlamento* - i *Pari* discutono sia sull’organico degli impiegati della Biblioteca degli *ex-Gesuiti* (e sulle materie d’insegnamento nelle scuole già a loro appartenenti), sia - infine - sulla facoltà al *Comandante generale della Guardia nazionale* d’intervenire nel *Consiglio di Stato*. Tale facoltà è rivendicata dal progetto di decreto avanzato dal *Pari temporale di diritto* principe di Rammacca (Francesco Gravina), ma sottoposto a votazione il progetto viene poi rifiutato⁴⁹. La seduta si conclude con la richiesta di provvedimenti contro i *Pari* assenti. Ma anche questa proposta è respinta.⁵⁰

In questo stesso 18 ottobre, alla *Camera dei Comuni* si torna a discutere sui ‘provvedimenti per aziende comunali’, ora approvando le richieste dei *Consigli civici* di Mussomeli (di contrarre un mutuo), di San Cataldo (di aumentare il “dazio sopra ogni quartuccio di vino”), di Mezzojuso (di aumentare “il dazio di tarì quattro per ogni salma di terra”), di Niscemi (di abolire il “sistema di cima per la esazione del dazio sul vino, e l’imposizione del dazio di grana quattro a rotolo sulla carne”)⁵¹. Nella stessa seduta si approvano analoghe richieste di al-

⁴⁵ *Ibidem*, p. 559.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 562.

⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Mozione avanzata nella seduta della *Camera dei Pari* il 18 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 436.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 436-437.

⁵¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 18 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 549-550; 566-567.

tri *Consigli civici* fra cui quelli di Pozzallo, Travia Contessa, Giarre, Balpasso⁵².

Il lungo intervento dei *Comuni* su queste questioni amministrative locali si sviluppa ulteriormente il 19 ottobre, ora riguardo allo scioglimento di alcuni *Consigli civici*. Poi però interviene il ministro della *Guerra* (ora Giuseppe La Farina) dando conto della sua missione contro le truppe napoletane in prossimità di Messina⁵³. Loda la combattività manifestata da tutti (“*anco i preti i primi fra il popolo*”), poi parla del contrasto insorto anche in quell’occasione con la *Guardia nazionale* in vari comuni, e dichiara di averla in qualche caso ‘riordinata’, ed in altri casi ‘disciolta’⁵⁴. Soprattutto decidendo la dissoluzione di “*quella peste notevolissima di squadre*” attiva nell’accampamento a Taormina, grazie all’intervento di “*una colonna mobile di Guardia nazionale composta di giovani forti ed animosi*” provenienti dai comuni di Piazza, Aidone e Castrogiovanni⁵⁵.

Sulla facoltà di scioglimento dei *Consigli civici* interviene il ministro dell’*Interno*, D’Ondes Reggio, che a tal riguardo propone un progetto di decreto sulle modalità per attuarlo⁵⁶. Sulla necessità di un ufficio delle ipoteche nel capo-valle di Messina interviene il ministro della *Giustizia*, Viola, il quale propone un progetto di decreto, subito approvato dai Comuni⁵⁷.

Intanto, alla *Camera dei Pari* il 20 ottobre viene presentato il testo dei primi tre capitoli della Legge elettorale, che vengono approvati (nel complesso, gli articoli 1-28)⁵⁸. Il giorno 21 ottobre si ha il seguito di tale discussione, ossia dei capitoli IV-VI (gli artt. 29-56) e del VII (che contiene le *Disposizioni transitorie*)⁵⁹. Ancora alla *Camera dei Pari*, il 23 ottobre si ha la terza lettura del rapporto sulla riapertura delle scuole ex-gesuitiche, che dà luogo a qualche discussione sulle mate-

⁵² *Ibidem*, pp. 568-570.

⁵³ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 ottobre 1848], in: *Ib.*, pp. 570-571.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 571.

⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁵⁷ Emmanuele VIOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 ottobre 1848], in: *Ibidem*, pp. 571-572.

⁵⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 20 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 439-445.

⁵⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 21 ottobre 1848, in: *Ib.*, pp. 445-452.

rie scientifiche da aggiungere al corso di insegnamento nelle scuole primarie, come propone il barone Vito D'Ondes Reggio (ministro dell'*Interno*, e interinale per l'*Istruzione pubblica*), ritenendo indecoroso per il Paese "che si riaprissero queste scuole a condizioni più umili di quelle che esistevano sotto l'ordine gesuitico"⁶⁰.

Il 24 ottobre il *Pari spirituale elettivo* canonico Francesco Bagnara propone che si faccia una rimostranza al potere esecutivo sulla base dell'art. 91 del *Tit. VI* dello *Statuto*, che nel garantire al libertà di adunarsi pacificamente, pone il limite di punire ogni abuso, mentre ora circolano "taluni scritti e stampe", e si tengono "talune adunanze interamente intente a turbare l'ordine pubblico e cambiare la forma del governo esistente"⁶¹. La Camera delibera di rimettere questa mozione "all'esame e parere del Comitato di legislazione [...]"⁶².

Da parte sua, la *Camera dei Comuni* dedica l'intera seduta straordinaria del 26 ottobre ad alcune disposizioni per le aziende comunali, che - si precisa - riguardano molte richieste accumulate (e certamente fra le più disparate). Qui in particolare vanno segnalate alcune a riprova della frammentazione dell'attività di questa come dell'altra *Camera*, infatti: si approva la richiesta proroga del comune di Palermo (di dieci giorni per "apprestare la sua quota di uomini all'esercito nazionale"); si rinvia a successiva deliberazione la risposta alle richieste del comune di Niscemi (fra cui quella di imporre una tassa "di once 30 da esigersi" dai "possidenti, trafficanti e venditori ad esclusione dei poveri"); si accorda invece la richiesta di imporre un dazio sul vino avanzata dal comune di Aci San Filippo Catena; si autorizza il comune di Ustica "a poter imporre per questo anno solamente il dazio di tari tre a botte sul vino che si consuma nel comune stesso"⁶³.

Non da meno è la dispersione argomentative che caratterizza la *Camera dei Pari* su altre questioni marginali rispetto all'urgenza di misure più corrispondenti alla situazione, lo si evince nella seduta che si tiene nello stesso 26 ottobre 1848. Fra le altre numerose faccende, si leggono: sia la procura fatta in previsione della sua assenza dal *Pari*

⁶⁰ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 23 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. 454.

⁶¹ Francesco BAGNARA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 24 ottobre 1848], in: *Ib.*, p. p. 456.

⁶² *Camera dei Pari*, seduta del 24 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁶³ *Camera dei Comuni*, seduta del 26 ottobre, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 599-601.

temporale di diritto Villalba (il barone Rodrigo Palmeri) in favore del Duca della Ferla; sia due decreti parlamentari sulla ricezione delle modifiche apportate dai *Pari* a due decreti (di riapertura delle scuole ex-gesuitiche e sul personale da assegnare alla loro ex-biblioteca); sia il foglio del vescovo di Girgenti, Domenico Maria Lo Jacono (*Pari spirituale esistente*), che comunica di aver bisogno di alcuni giorni di riposo per il lungo viaggio, prima di ripresentarsi alla *Camera*)⁶⁴. Tutte questioni di cui la *Camera* dichiara che “*ne resta intesa*”⁶⁵.

Dopo la lettura di alcuni decreti inviati dalla *Camera dei Comuni*⁶⁶ si leggono due rapporti del Comitato dell’*Interno* che propongono di aderire ai messaggi della *Camera dei Comuni* sia sulla reimposizione di “*alcuni dazi di molitura una volta soppressi nel comune di Giarre, opponendovisi il decreto del 13 ottobre*”; sia sul mutuo di mille once richiesto dal comune di Monreale (e “*la Camera ad unanimità annuisce al parere del Comitato, aderendo al messaggio della Camera de’ Comuni ed insieme agli articoli aggiunti dal suo Comitato [...]*”⁶⁷. La sorta di futilità argomentativa - data l’impellenza di ben più gravi problemi - continua con l’annuncio del Presidente sia che la parola ‘arciprete’ è stata omessa dal messaggio della *Camera dei Comuni* nell’art. 2 della legge elettorale, sia “*l’aggiunzione che ne fu fatta da quel Presidente. (La Camera [dei Pari] ne resta intesa)*”⁶⁸.

⁶⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 26 ottobre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. IV, p. 459.

⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶⁶ Sul conferimento di una pensione “*vitalizia di tari 6 al giorno*” alla moglie di Antonino di Salvo, “*detto per agnome Pagnocco*”, morto in combattimento a Messina, e - se lei premorisse al figlio - che la pensione passasse a lui sino alla maggiore età (la richiesta è rinviata a una seconda lettura); sull’obbligo dei Presidenti dei *Consigli civici* di convocare le sedute straordinarie “*dietro domanda legalmente fatta da dieci consulenti o dal Magistrato municipale*” (decreto che i *Pari* rinviavano ad una seconda lettura, “*invitando il ministro dell’Interno ad assistervi*”); sulla sottoposizione a sanzione pecuniaria per i membri del Consiglio civico che non venissero alle sedute (anche questo decreto è rinviato, con la stessa formula, a seconda lettura); sul soldo delle *Compagnie d’armi* (e la *Camera dei Pari* “*delibera si rimetta allo esame e parere del Comitato di pubblica sicurezza col farne sollecito rapporto*”); sull’elezione del segretario e degli impiegati della *Capitaneria di giustizia* da parte del *Magistrato municipale*, sulla base di terne proposte dal *Capitano giustiziere*” (decreto che i *Pari* decidono sia da rimettere “*al Comitato di pubblica sicurezza per farne rapporto col parere, tenendo presente la legge*”)[*Camera dei Pari*, seduta del 26 ottobre 1848, in: *Ib.*, pp. 459-461).

⁶⁷ *Ibidem*, p. 461.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

Si dichiara poi che un 'foglio' del ministro delle *Finanze* relativo al piano degli introiti "*de' mezzi straordinari concessuti dal Parlamento*", che era stato respinto perché mancava la firma del tesoriere, ora ne reca la firma, e anche qui la *Camera dei Pari* "*ne resta intesa*"⁶⁹. A questo punto Rammacca presenta una mozione per un decreto, in 6 articoli, relativo agli esami di idoneità per tutti gli ufficiali dell'armata nazionale, che è "*ammesso ad unanimità*"⁷⁰.

A questo punto, il *Pari temporale di diritto* Galati, dopo aver esposto alcuni fatti relativi alla *Guardia nazionale*, propone di riprendere la discussione per il *Comandante generale* della stessa⁷¹, ma la *Camera dei Pari*, dopo breve discussione ("*se convenga o no aspettar prima il diffinimento della legge sulla Guardia nazionale che è per decidersi nella Camera dei Comuni*"), prolunga ancora l'aggiornamento, ed a maggioranza "*delibera si metta all'ordine del giorno della vegnente seduta*"⁷². Ma nella seduta seguente non vi è traccia di questo argomento che tormenta questi difficili mesi del Governo provvisorio siciliano.

Nella seduta del 28 ottobre 1848, i *Pari* deliberano di rimettere all'esame del *Comitato dell'Interno* le norme per la convocazione dei *Consigli civici*. Ma nel corso della seduta interviene il ministro degli *Affari esteri*, marchese di Torrearesa, il quale - a quel che sembra dagli *Atti*, nel totale silenzio della *Parìa* - legge un dispaccio [di cui non si specifica la provenienza] in cui è esposta la situazione internazionale, in particolare sui possibili riflessi positivi che sulla situazione italiana potrebbero avere i fatti di Vienna.

In realtà, nell'Impero asburgico, l'avvenimento più importante - dopo le insurrezioni del marzo, maggio, agosto e particolarmente di settembre (che come effetto ebbe l'abolizione delle servitù che gravavano sui contadini) - fu l'inizio della campagna austriaca contro l'Ungheria, con la quale inizia la riconquista della stessa, ma che innescò la quinta ed ultima rivolta di Vienna il 3 ottobre⁷³.

⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Mozione avanzata nella seduta della *Camera dei Pari* del 26 ottobre 1848], in: *Ibidem*, p. 462.

⁷¹ GALATI [Antonino Spucches e Brancoli, duca di Caccamo, principe di], [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 26 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c..

⁷² *Camera dei Pari* del 26 ottobre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁷³ "Il 3 ottobre fu sciolta la *Camera dei deputati ungherese*, venne proclamato lo stato d'assedio. Il 6 ottobre, un reparto di forze militari - appoggiato dalla *Guardia nazionale*, da studenti e da lavoratori - disobbedì all'ordine di partire per l'Ungheria, non volendo contribuire alla repressione della rivoluzione in Ungheria. Fra il 24 e il 31 ottobre Vienna fu assediata e infine capitolò portando con sé nell'oblio migliaia di morti. Terminò così

In questa seduta della *Camera dei Pari* il 26 ottobre 1848, il Ministro richiama l'attenzione sulla possibilità che l'ulteriore ampliarsi del 'ritorno di fiamma' della rivoluzione viennese potesse cambiare decisamente anche la prospettiva del moto rivoluzionario in tutta l'Europa. "La rivoluzione di Vienna è tale avvenimento che [...] esercita di già una grande influenza ne' destini dell'Europa intera"⁷⁴. E, se la divisione minaccia l'antico Impero, ora l'Italia riavrà l'occasione di "ricacciare lo straniero al di là delle Alpi"⁷⁵.

Tuttavia, affinché questo avvenga - sottolinea Torrearsa - ci vuole "l'opera dell'intera nazione", come in effetti si sta già delineando: sia con l'idea di una "Federazione italiana" (avanzata nel Congresso di vari stati italiani convenuto a Torino); sia con l'idea di una "Costituente italiana", formulata a Livorno, sotto gli auspici del nuovo Ministero toscano; sia con le trattative avanzate a Roma per una "Confederazione dei Principi"⁷⁶.

Per inciso, come si vede, il Ministro non fa più alcun assegnamento su Carlo Alberto⁷⁷. Comunque, in queste circostanze, ha pure un significato che l'attenzione del Ministro degli Esteri si rivolga ancora all'Inghilterra, nella convinzione che gli eventi viennesi aprano nuove speranze di sostegno per la causa siciliana⁷⁸. Come chiarisce retrospettivamente nei suoi *Ricordi*, se è vero che la vicenda di Vienna (espressione di un generale sconvolgimento istituzionale nell'Europa continentale) avesse ravvivato le speranze per la causa italiana, è anche innegabile che queste fossero vanificate dall'atteggiamento ambiguo della diplomazia francese, la quale, "anziché sussidiare la

nel sangue la rivoluzione del 1848 a Vienna. Le forze conservatrici si erano dimostrate superiori alle forze della rivoluzione" (<http://quarantotto.altervista.org/48/avienna.htm>, 8 dicembre 2010). Come si è qui, *supra*, da noi ricordato è nell'occasione di quella repressione che Gioacchino Ventura pronuncerà il celebre *Discorso funebre pei morti di Vienna* (*Discorso funebre pei morti di Vienna, recitato il giorno 27 novembre 1848 nella insigne chiesa di S. Andrea della Valle dal Rmo. P. D. Gioacchino Ventura*, cit.

⁷⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 468.

⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 469.

⁷⁷ Nella guerra contro l'Austria, Carlo Alberto subì la sconfitta di Custoza (fra il 22-27 luglio 1848), che lo costrinse all'armistizio con Radetsky (sottoscritto il 9 agosto a Vigevano, dal generale Carlo Canera di Salasco), evento che segna la fine della prima fase della prima Guerra di indipendenza.

⁷⁸ Come risulterebbe sia dai giornali come il *Globe* o il *Times*, sia dal fatto che si dimostra senza fondamento "l'esposto del principe di Cariati" (ministro napoletano) su di una presunta assicurazione di Lord Palmerston a non opporre alcun impedimento all'intervento napoletano in Sicilia (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 469.

nostra causa erasi sempre mostrata inchinevole verso il Re di Napoli ed operava per persuaderci a tornare sotto il suo dominio"⁷⁹.

I Commissari siciliani presso le Corti italiane avevano invece avuto una piena fiducia nella diplomazia francese, ad esempio quando Gioacchino Ventura, da Roma, avvertiva (nei dispacci del 9 e del 20 settembre) il Ministro delle ambiguità di Carlo Alberto, nel contempo auspicava l'impegno del Governo siciliano ad invocare il deciso appoggio della Francia, soprattutto dopo la caduta di Messina⁸⁰.

In ottobre (il giorno 16), Carlo Gemelli (Commissario presso la Corte toscana) scrisse da Firenze una lettera al Ministro indicando nei fatti di Vienna e nell'insorgenza ungherese l'occasione per Carlo Alberto di attaccare un'Austria in piena crisi. Gemelli parlava della costituente toscana come dell'occasione per partecipare con intenti italo-federativi al Congresso inaugurato e presieduto da Gioberti⁸¹. Un Gemelli dunque inattendibile, come rileva Torrearsa, del tutto incapace di capire che le intenzioni sabauto-giobertiane andavano in tutt'altra direzione? Certo è che, come aveva ben capito Lamartine, per il Piemonte (e soprattutto per Carlo Alberto)⁸² non c'era in quei frangenti alcuna possibilità di successo.

⁷⁹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 243. Su questo Torrearsa dimostra di aver ben capito la prospettiva politica del governo di Lamartine, tanto più dopo che a Parigi si era trovata una 'pacificazione' (sopprimendo ogni moto radical-democratico). Scrivendo in terza persona, Lamartine confessa che "non si dissimulava che, dopo il movimento di decomposizione europea, il continente avrebbe subito una crisi di ricostruzione violenta dell'ordine monarchico", per cui "non credeva né desiderava che i popoli impreparati passassero di colpo alla repubblica", e pertanto "tutti gli agenti diplomatici francesi ebbero istruzioni di non immischiarsi in nessun modo nella politica interna degli stati nei quali risiedevano" (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., p. 269). Questo comunque non gli impediva di accusare le relazioni fra gli ambienti democratici francesi ed i governi provvisori della Penisola. "La democrazia francese deve accusare se stessa della mancata realizzazione dei progetti del governo provvisorio in Italia" (*Ib.*, p. 269).

⁸⁰ *Ibidem*, p. 246.

⁸¹ *Ibidem*, p. 247.

⁸² Carlo Alberto, "trascinato dall'antica ambizione, spinto dal popolo, trattenuto dai suoi principi antiliberali, biasimato dalla corte e dal clero, applaudito e minacciato al tempo stesso dai repubblicani" - [Mazzini] - si gettò "senza preveggenza e senza logica in un abisso di incongruenze, di errori e di difficoltà" (Alphonse de LAMARTINE, *La rivoluzione francese del 1848*, cit., p. 267). Credette di "sfuggire alla repubblica mediante la guerra, e non preparò che l'esilio per se stesso e la rovina per il suo paese. Buon soldato, scadente capo di Stato, uomo inconsistente, principe volta a volta rivoluzionato e pronto alla persecuzione", era nato "per essere l'istrumento passivo e sventurato dei partiti dominanti [...]" (*Ib.*, l. c.).

I Commissari a Torino nei loro dispacci fra l'8 e il 13 ottobre non recarono alcuna novità, se non illusoria, data la loro convinzione che la rivoluzione di Vienna avrebbe aperto nuove possibilità ad una ripresa della guerra contro l'Austria⁸³.

Infondatamente rassicuranti anche le notizie da Parigi del barone Friddani, che comunicava (il 7 ottobre) di aver ottenuto dal Governo francese che i battelli fra Marsiglia e Costantinopoli si fermassero tre volte il mese a Trapani, e che in una di quelle occasioni avrebbero recato i 20.000 fucili promessi, peraltro accettando dilazioni nel pagamento⁸⁴. Da Londra, i dispacci di Emerico Amari (il 6 e 7 dello stesso mese) comunicavano che egli si era recato a Parigi e lì (coadiuvato da Friddani) aveva ottenuto da Bastide e da Cavaignac l'assicurazione del pieno accordo con Londra sulla mediazione con Napoli (in vista comunque di un mantenimento della corona di Sicilia a Ferdinando II, peraltro disponibile a riconoscere la piena autonomia dell'Isola)⁸⁵.

Nel dispaccio del 6 ottobre, Amari comunicava di essersi incontrato con il principe di Granatelli e Luigi Scalia, e di aver ottenuto un incontro fra loro tre con Lord Palmerston, che aveva manifestato l'opinione sia che tutta la mediazione anglo-francese dipendesse dall'evoluzione della situazione in Alta Italia, sia che - comunque - la Russia stesse sostenendo il Re di Napoli per un più deciso intervento militare in Sicilia⁸⁶.

"Nulla insomma", fino ad allora - concludeva nei suoi *Ricordi Torrearsa* - c'era ancora di preciso, *"ed il tempo guadagnato poteva giovare alla Sicilia"*⁸⁷. Il 29 ottobre (il giorno dopo la sua lettura del dispaccio alla *Camera dei Pari*) Torrearsa scrive ai Commissari a Torino (Amari e Pisani), dicendosi certamente confortato dalle notizie di quella Corte, ma che reputava *"più incerta la riuscita della mediazione anglo-francese tra l'Austria e il Piemonte"*⁸⁸. Motivo per cui riteneva ormai giunto il momento di *"decidersi ad una politica più ardita per rendersi veramente l'arbitro delle sorti italiane"*, specialmente perché la Costituente che si voleva in Toscana *"era in opposizione al Congresso federalista di Torino, e quindi d'indole repubblicana"*⁸⁹.

⁸³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, pp. 247-248.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 248.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 248-249.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 249.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 256-257.

⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

Soluzioni, queste ultime (sia il falso federalismo di Gioberti, interessato al primato del Piemonte, sia una federazione repubblicana che a Torino non si voleva) entrambe da contrastare, piuttosto considerando invece “*seriamente alla Federazione di Stati*”, quale effettiva “*costituente*” della “*Nazionalità italiana*” in cui collocare la Sicilia come Stato autonomo e indipendente⁹⁰.

Resta però il fatto che non solo questo disegno federalista (confidato ai suoi Commissari), ma nemmeno le parole del ‘dispaccio’ letto dal Ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) il 28 ottobre potevano corrispondere agli immediati interessi della *Camera dei Pari*.

In effetti subito dopo la lettura del dispaccio il 28 ottobre, nella *Camera dei Pari* lo stesso La Farina (lì in veste di ministro della *Guerra*) non andava poi molto oltre l’annuncio delle modalità per il reimpiego di ufficiali già combattenti a Messina, ed altrettanto evasiva era la sua risposta al barone Vagliasindi (che lo aveva interrogato “*sul processo del furto di once 15.000; sull’arresto dei fratelli Pagano*”⁹¹; *sull’avvenuto a Milazzo*”)⁹². Qualcosa ammise La Farina sia su questo furto (avvenuto nel corso della ritirata da Milazzo), dando assicurazione che si sarebbero accertate le responsabilità dei coinvolti nel fatto), sia sull’essere indubbiamente accaduti “*abusi commessi nella ritirata dalle squadre*”⁹³. E qui ancora una volta tutto il disordine era imputato a queste ‘squadre’, protagoniste del primo moto rivoluzionario, ma anche di tanti abusi e violenze.

Interviene in questo ‘dialogo fra sordi’, il ‘Duchino’ Della Verdura, meravigliandosi del fatto “*che taluni, che dovrebbero stare sotto processo per gli affari di Milazzo, hanno invece ottenuto commissione d’acquisto d’armi a Tolosa*”⁹⁴. La risposta del Ministro rivela quale fosse la condizione oggettiva in cui operava gran parte della classe politica

⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

⁹¹ Su questi fratelli non si hanno molte notizie nella memorialistica, quanto meno per l’episodio di Milazzo e l’accusa di furto. La Farina ne parla collettivamente indicandoli fra i primi componenti del comitato alla guida del popolo inosorto a Palermo il 12 gennaio 1848 (Cfr.: Alberto LA PEGNA, *La rivoluzione siciliana del 1848, in alcune letture inedite di Michele Amari*, Napoli, Guida, 1937 [da qui in poi: LA PENNA], p. 374n.).

⁹² Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 470.

⁹³ Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁹⁴ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Ib.*, l. c.

siciliana. Infatti, il Ministro chiama in causa “*la penuria in cui si è di abili ufficiali*”, e sottolinea che “*lo Scalia⁹⁵ ancorché implicato*” nella sparizione di quella somma, era stato proprio “*da lui spedito a Tolone*”, in quanto “*nell’abbandono di Milazzo*” si era dimostrato militarmente abilissimo, e del resto “*aveva dato anteriormente prove di non dubbio coraggio e di attaccamento alla buona causa*”⁹⁶.

Nel più vasto contesto di una situazione che si stava in questo ottobre del 1848 indubbiamente aggravando, anche i *Pari* non sembrano desistere dal discutere, quasi evasivamente rispetto alla situazione, su questioni in definitiva di ‘ordinaria amministrazione’. Se ne ha l’ennesima prova, fra le altre, anche nella seduta del 30 ottobre, quando si discetta sulla dispensa “*dal concorso per un posto d’incisore nel Corpo del Genio*”⁹⁷.

Ma a infrangere questa ‘routine’ interviene comunque anche l’irruzione ideologica che sembra - anche se solo per un attimo - superare la soggezione della *Parìa*, grado a grado ridotta ad un ruolo subalterno delle iniziative dell’altra *Camera*. Ed è quando, a fronte di quello che invece era un importante progetto di riforma del sistema economico, i *Pari* si limitano ad ascoltare il rapporto del *Comitato* eletto specificamente per l’esame del progetto di “*bancocrazia democratica*”, dovuto al talento innovativo del barone Corvaia. Su tale progetto (quantunque lo stesso *Comitato* richiamasse l’attenzione su alcuni aspetti, dichiarandoli di rilevante “*pubblica utilità*”) poi rinunciava ad ogni conclusione, richiedendo l’intervento del ministro delle *Finanze* per chiarimenti sull’eventuale adozione di questi nuovi criteri⁹⁸.

Argomento di grande rilevanza, se si pensa che Giuseppe Nicola Corvaia (barone di Buonriposo) proponeva nella sua teoria ‘*bancocratica*’ un’idea che in qualche misura era alla base dei propositi di un ‘banco nazionale’, altre volte oggetto dell’attenzione del parlamento

⁹⁵ Anche su questo personaggio (da distinguere da Luigi Scalia) si hanno poche notizie, se non quelle fornite, pur lacunosamente da La Pegna, che parla di un maggiore di artiglieri di nome Alfonso Scalia, il quale - assieme al tenente di vascello G. Miloro (che comandava il *Vesuvio*, vapore inviato da Palermo ‘con munizioni e denaro’) - aveva abbandonato quella piazza ben fortificata e munita (LA PEGNA, p. 119). Riguardo a Miloro, è ancora La Pegna che ricorda il giudizio negativo di La Farina che lo dice “*arrestato e processato in Sicilia, come ladro del denaro pubblico*” (*ib.*, p. 374n).

⁹⁶ Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 28 ottobre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. IV, p. 470.

⁹⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 30 ottobre, in: *ib.*, p. 472.

⁹⁸ *Ibidem*, p.472.

siciliano. Nel concetto di *'bancocrazia'* il barone Corvaia frammischia idee sansimoniane con suggestioni foureriane. Ma tutt'altro che utopia era il suo progetto del possibile passaggio dal monopolismo privato del capitale finanziario al monopolismo bancario dello Stato, incentrato in una *Gran Banca* nazionale in grado di impedire la concentrazione della ricchezza in mano di pochi, per attuarne invece la distribuzione tra un numero sempre maggiore di cittadini⁹⁹.

Ma anche la *Camera dei Pari* - oltre al *Comitato* - "*delibera s'inviti il ministro delle finanze per venerdì prossimo alle ore 10 antimeridiane a discutere insieme al Comitato il progetto del barone Corvaia*"¹⁰⁰.

Poi la *Camera* esamina il messaggio della *Camera dei Comuni* con cui si aderiva al parere dei *Pari* "*sul non esser più luogo al decreti di autorizzazione di alcune imposte sulla molitura di cereali nel comune di Giarre, dopo la generale abolizione del dazio sul macinato*"¹⁰¹. Seguono quattro messaggi della *Camera dei Comuni* (per autorizzazione di imposte comunali in Riesi, Ustica, Termini e Trabia) che danno luogo ad una lunga discussione, la quale si conclude con la messa ai voti di questa divergenza, ed i *Pari* a maggioranza decidono di "*rimettere i quattro messaggi di che è parola al sollecito esame e parere del Comitato dello interno*"¹⁰².

Si procede ad altre deliberazioni, sia su petizioni di privati per questioni personali, sia sugli esami di idoneità per gli ufficiali dell'esercito. Si decide che sia rimesso a seconda lettura il decreto della *Camera dei Comuni* che all'art. 2 prevede che "*I vescovi cesseranno di avere le facoltà loro attribuite dal decreto del 10 gennaio 1842, e da qualunque altra susseguente disposizione, ed invece le eserciterà il ministro dell'istruzione pubblica e de' lavori pubblici, il quale darà a' magistrati municipali quegl'incarichi che crederà confacenti al bene del pubblico insegnamento*"¹⁰³. E alle 3 pomeridiane il Presidente dichiara la seduta sciolta.

⁹⁹ Su Corvaia, cfr.: Massimo GANCI, S. v., in: DBI, XXIX, p. 816.

¹⁰⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 30 ottobre, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 472.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 473.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 475-476.

Capitolo XXVI

Novembre 1848. Mentre discutono su di un congerie di altre questioni irrisolte, le Camere apprendono con ritardo delle tragiche vicende romane (l'assassinio di Pellegrino Rossi e la 'fuga' del Papa a Gaeta). Intanto il Governo dimissiona.

Il 3 novembre i *Pari* ritengono di doversi occupare, anzitutto delle 'aziende comunali', poi si discute sulle più diverse questioni: sia del progetto di decreto "che autorizza nel comune di Barrafranca talune imposte straordinarie su alcuni animali"; sia della divergenza con l'altra Camera riguardo ad "alcune imposte del comune di Casteltermini" (considerata tanto complessa da richiedere la formazione di un Comitato misto, i cui membri saranno comunque indicati nella 'prossima seduta'); sia della proroga per l'affrancazione e la vendita dei "dei canoni, censi e rendite dovute allo Stato, a' pubblici stabilimenti, alle opere pie laicali, ed a' corpi ecclesiastici di qualunque natura" (questione che dà luogo ad una discussione che la Camera dei *Pari* "delibera sospendersi", per riprenderla "domani, presente il ministro delle Finanze da invitarsi a tal uopo")¹.

Ma poi viene sollevata ancora una volta la questione dell'ordine pubblico, ora nella fattispecie del progetto di decreto della Camera dei Comuni (comunicato ai *Pari* dal Comitato di pubblica sicurezza) che tratta della proposta di assegnare "200 compagni d'armi straordinari a scortare le vetture corriere"². Si osserva peraltro che con più profitto si assegnerebbero questi uomini "a custodire i punti di strade più sospetti di aggressioni di ladri"³. Nondimeno, anche qui la Camera dei *Pari* aggiorna ogni decisione, "incaricando il ministro di presentare con la massima sollecitudine un analogo progetto", ciò che il

¹ Camera dei *Pari*, seduta del 3 novembre 1848, in: *Assemblea del Risorgimento. Sicilia*, IV, pp. 479-480.

² *Ibidem*, p. 480.

³ *Ibidem*, l. c.

Ministro [Pietro Marano, ministro dell'Interno e Sicurezza pubblica) "promette di fare"⁴.

In chiusura, i *Pari* deliberano sulla seconda lettura del progetto di decreto sulla riapertura delle scuole d'istruzione primaria in tutto il Regno (in prima lettura rinviato dalla seduta del 30 ottobre). Ma ora il Ministro dell'Istruzione pubblica (il barone Vito D'Ondes Reggio) precisa che intende evitare qualsiasi recriminazione. Pertanto dichiara che "passano al ministro le sole facoltà ch'esercitavano indebitamente i vescovi", nel senso che si deve evitare che i *Municipi* organizzino a loro arbitrio la pubblica istruzione⁵. Conclude affermando "che nessuno vorrà mettere in dubbio che sia la forza diretta del Governo per tenere a dovere i *Municipi*", perché, altrimenti, lasciandoli "liberi d'ogni sorveglianza", vorrebbe dire lasciare "andare al peggio l'istruzione"⁶. La seduta si chiude con il 'disbrigo' di alcune delle usuali decisioni amministrative⁷.

Il 4 novembre, alla *Camera dei Pari* la seduta si apre con le solite questioni che sembrerebbero di non immediata rilevanza rispetto al dramma in corso nell'Isola. Si nomina un altro *Comitato misto*, "che dovrà decidere sulla divergenza fra le due Camere intorno ad alcune imposte nel comune di Casteltermini"; poi si legge il 'foglio' "del presidente della legione delle Pie sorelle, principessa di Butera, che invita i componenti la Camera ad assistere ai funerali de' martiri della rivoluzione del 1848, accludendo a tal uopo alcuni biglietti d'invito che van divisi tra i *Pari* presenti";

⁴ Pietro MARANO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 3 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 481.

⁵ Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 3 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 481.

⁶ *Ibidem*, pp. 481-482.

⁷ Sia sul progetto di decreto dei *Comuni* sulla proroga di altri due mesi del sussidio degli "uscieri presso i giudici di quartiere" (progetto che i *Pari* dispensano da altre letture e "vi aderiscono a maggioranza contro solo quattro palle nere"); sia sull'adesione al rapporto del *Comitato dell'Interno* che propone di approvare il decreto dei *Comuni* con cui si autorizza il comune di Salemi a contrarre un "mutuo di onze seicento" (che anche questo i *Pari* accettano, dispensando da altre letture); sia sul decreto con cui si autorizzano gli amministratori dell'Orfanatrofio di Calatafimi ad accettare il legato disposto dal sacerdote don Giuseppe Saccaro (decisione che i *Pari* rimettono al parere del *Comitato di legislazione*); sia sulla richiesta del comune di Menfi di poter aumentare alcune imposte, per sopperire alle spese per la *Guardia nazionale* (che i *Pari* rinviavano "per esame e parere al *Comitato dell'Interno*"); sia sulla richiesta del signor Rosario Gregorio per completamento della pensione con il servizio reso nel corrente anno nelle officine del tesoro (che i *Pari* rinviavano ad una seconda lettura)[*Camera dei Pari*, seduta del 3 novembre 1848], in: *Ib.*, pp. 482-483].

quindi si dà lettura ad un 'indirizzo' del *Consiglio civico* di Caltanissetta, in cui si reitera il proprio "sentimento di odio e di abbominio" per i decaduti Borbone, odio che si afferma essere condiviso dai due milioni "di uomini che vivono in questa terra sventurata", per cui quel comune è pronto a "versare l'ultima stilla del proprio sangue e a seppellirsi sotto le proprie rovine prima di acconsentire in un modo alcuno a qualunque idea che possa compromettere la causa dell'indipendenza e della libertà"⁸. Dichiarazione di cui la *Camera* aderisce "con approvazione e delibera resti inserita nel presente verbale"⁹.

Dopo altre questioni consimili, è la volta della mozione avanzata da Mortillaro, intesa a sollecitare i *Comuni* a comunicare ai *Pari* il testo della legge sulla *Guardia nazionale*, proposta che però il 'duchino' della Verdura dichiara inutile, almeno sinché non si abbia effettivamente pronto il testo finale¹⁰. E dopo che Lella ha fatto presente che analoghe sollecitazioni precedenti non hanno mai avuto esito, "messa a' voti la mozione, a gran maggioranza, è respinta"¹¹. Si viene poi all'ordine del giorno, ossia il testo del decreto sull'*Alta Corte del parlamento*, di cui si discutono il *Tit. I* ed il *Tit. II*, nel complesso approvandone i primi 15 articoli¹². È appena il caso di accennare che con questo decreto si intendevano sviluppare gli 'scarni' articoli 73-74 dedicati a questo organismo nello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia* approvato il 10 luglio.

Frattanto, alla *Camera dei Comuni*, il 6 novembre, si propone anche lì di istituire un *Comitato misto* di *Pari* e di *Deputati* incaricato di dirimere la questione delle deliberazioni dei *Consigli civici* riguardanti le aziende comunali. Ma dopo breve discussione, la *Camera* fissa una seduta straordinaria "per questa sera di notte" e mette all'ordine del giorno la questione¹³. Si dà poi seguito alla terza lettura della legge sulla *Guardia nazionale*, definendone la struttura gerarchia e stabilendo l'elezione "di tutti i graduati ed impiegati"¹⁴.

⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 4 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 483.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ Giulio [Benso San Martino, barone, duca:] DELLA VERDURA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 4 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 485.

¹¹ *Camera dei Pari*, nella seduta del 4 novembre 1848], in: *Ib.*, p.485.

¹² *Ibidem*, pp. 485-489.

¹³ *Camera dei Comuni*, seduta del 6 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 647.

¹⁴ *Ibidem*, p.651.

Con tale criterio si recepisce così uno dei cardini ideologico-militari del periodo giacobino della Rivoluzione francese, ossia l'elezione dei sotto-ufficiali da parte della truppa. Criterio qui - come si avverte - persino ampliato sino a comprendere l'eleggibilità degli ufficiali di ogni ordine e grado. La *Camera dei Comuni* si occupa poi sia di abigato, sia delle incompatibilità per i parlamentari di rivestire altre cariche. Ma non si conclude nulla rinviando tutto "ad ulteriori letture"¹⁵.

Poi, come deciso nella seduta precedente, la stessa sera del 6 novembre 1848 si riprende la questione dei "rapporti su vari provvedimenti per aziende comunali", questione che consiste, anche qui, nell'accogliere le domande di diversi municipi per mutui o autorizzazioni ad aumentare tasse e dazi. Ad esempio, si approva la richiesta del comune di Santa Margherita di aumentare i dazi sul consumo, nel senso che - all'art. 2 - si specifica in particolare "sui seguenti animali, dei naturali" che "trovansi nel comune", e cioè di aumentare: di "tarì due sopra ogni cavallo, giumenta, mulo o mula"; tarì "uno sopra ogni somaro o somara, bue o vacca"; tarì "dieci per ogni cento pecore e capre"¹⁶.

Nella stessa serata si legge la risposta del ministro Cordova sulla petizione avanzata dal *Consiglio civico* di Trapani affinché il Parlamento decreti che "le onze 700 annue di censo sulle saline un tempo dei Gesuiti e poi addette all'Amministrazione generale sulle private siano date al comune"¹⁷. Il Ministro risponde negativamente, chiamando in causa il fatto che l'originaria destinazione di tale censo era per il porto di Trapani, e che comunque "il canone, tornando a far parte delle entrate ordinarie del Tesoro, è stato dagli agenti della finanza riscosso"¹⁸.

Nella *Camera dei Comuni*, nella seduta serale del 9 novembre, si affronta un argomento che invece è particolarmente importante, inerente cioè i rapporti fra i *Consigli civici* e la *Guardia nazionale*, della quale intanto si procede nella terza lettura (e discussione) della legge sulla sua costituzione. Il caso è sollevato dal riproporsi della questione dello scioglimento del *Consiglio comunale* di Monreale (come si è accennato, per irregolarità nella sua elezione). Decisione presa dal ministro dell'Interno ed eseguita appunto dal locale contingente della *Guardia nazionale*¹⁹. Ma anche qui, dopo lunga discussione, tutto è rinviato al giorno successivo, quando, evitando ogni valutazione

¹⁵ *Ibidem*, p. 653.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 657.

¹⁷ *Ibidem*, p. 659.

¹⁸ *Ibidem*, p. 660.

¹⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 9 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 675.

sull'opportunità o meno del provvedimento, si decide di accogliere la rinuncia di alcuni membri di tale consiglio e di indire nuove elezioni²⁰.

Intanto, alla *Camera dei Pari*, nello stesso 9 novembre, fra altre questioni - oltre a vari provvedimenti per le 'aziende comunali' - si discute ancora delle pensioni agli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini [come è noto, si tratta della *Congregazione dei Padri del Redentore*]. La questione è sollevata - accogliendo la petizione avanzata dal *Pari temporale di diritto* principe di Niscemi [cioè Giuseppe Valguarnera]²¹. - dal *Pari temporale elettivo* Vincenzo Mortillaro [marchese di Villarena], il quale dichiara che, il ministro delle *Finanze*, con vari pretesti, "non ha curato di somministrar loro i decretati alimenti", tanto che uno di quei padri ha avuto modo di chiedere retoricamente di ucciderli tutti, ma di non farli morire d'inedia²². Dopo alcune osservazioni, la *Camera* elabora un progetto di decreto che impegna il Parlamento a deliberare che la tesoreria generali paghi "le pensioni alimentari degli ex-gesuiti ed ex-liguorini", e - per giunta - dal momento "dello scioglimento di ambe le corporazioni"²³.

Da parte loro, i *Comuni* nella seduta del 10 novembre approvano gli artt. 61-72 del progetto di legge sulla *Guardia nazionale*, particolarmente importanti in particolare l'art. 72, che prevede che, qualora il suo *Consiglio Supremo* o qualcuno dei suoi componenti abusassero del loro potere, sarebbero stati giudicabili dall'*Alta Corte del Parlamento*, secondo quanto prevede l'art. 74 dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*²⁴.

La discussione viene interrotta da una singolare testimonianza della tensione fra interessi privati, membri del governo e potere legislativo. Infatti nel suo intervento il marchese di Torrearsa (ministro degli *Affari esteri*) presenta un progetto di decreto in cui (partendo dall'argomento dei vantaggi che risultano dall'interruzione dell'introduzione di "vari generi" da Napoli) si sostiene (art. 1) che se la *Camera* approvasse "l'immissione in franchigia di canne

²⁰ *Ibidem*, p. 678.

²¹ Giuseppe [Valguarnera, principe di] NISCEMI, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 novembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 499.

²² Vincenzo Mortillaro [marchese di Villarena], [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 9 novembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

²³ *Camera dei Pari*, seduta del 9 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 500.

²⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 682.

siciliane 5151 di panno estero" (a favore del "signor Salvatore Giaraffa per impiegarle esclusivamente nella fornitura de' cappotti militari"), sia lui, sia il ministro delle Finanze, di comune accordo definirebbero (art. 2) gli "opportuni provvedimenti per la tutela degli interessi nazionali"²⁵.

Proposta che la Camera dei Comuni "adotta, e ne dispensa le ulteriori letture"²⁶. In chiusura di seduta, si ritorna alla legge sulla Guardia nazionale, ora relativamente al Tit. VII, e si passa all'esame degli art. 101-103, poi però, venendo a mancare il numero legale, si aggiorna la discussione²⁷.

La seduta dell'11 novembre si apre con la solita sequela di decisioni su casi molto particolari sottoposti all'esame dei Comuni dai *Pari*, le quali vengono approvate²⁸, quindi riprende la discussione sulla terza lettura della legge sulla Guardia nazionale e si approvano gli artt. 73-83 (nei capitoli I-II del Tit. V (Delle pene e de' magistrati per infliggerle)²⁹

L'11 novembre, i *Pari* affrontano la non risolta questione dello scioglimento del Consiglio comunale di Monreale. Però poi, anche qui, si decide di rinviare ogni decisione alle risposte che dovrà dare, sollecitamente, il Comitato dell'Interno³⁰.

Tuttavia, in questa stessa seduta dell'11 novembre, i *Pari* ritornano su una questione mai compiutamente risolta, ossia sull'essenza istituzionale del Parlamento, intendendone tutta la problematicità dell'alternativa fra: il riconoscerne come preminente una sua funzione 'costituente' (implicitamente intesa anche a trasformare quanto stabilito dallo Statuto approvato il 10 luglio), oppure semplicemente attribuirgli una funzione 'costituzionale', cioè di legislazione ordi-

²⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta dell'11 novembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

²⁶ Camera dei Comuni, seduta del 10 novembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ La concessione al barone don Paolo Ventura, Consigliere della Corte suprema di Giustizia (ritiratosi per la sua età) di conservare il grado e gli onori di tale carica; la concessione ad un altro membro di quella Corte (anche lui ritiratosi per l'età), don Carlo Papa, di conservare gli stessi gradi ed onori; l'autorizzazione al cittadino Muzio Spadafora, il 19 agosto nominato maggiore, di apporre i relativi distintivi sulla sua uniforme; l'autorizzazione al Comune di Belpasso di un dazio di "tari uno a cafiso sull'olio che si consuma nel paese onde sopperire a' bisogni di quel Municipio" [...] (Camera dei Comuni, seduta dell'11 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 683).

²⁹ *Ibidem*, pp. 684-686.

³⁰ Camera dei *Pari*, seduta dell'11 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 508.

naria (intesa ad attuare invece lo *Statuto* stesso, quindi considerandolo come definitivamente approvato).

È il *Pari temporale di diritto* marchese La Cerda, che solleva la questione, chiedendo una pronta deliberazione sui seguenti aspetti. "Quando fu da noi formato lo *Statuto*, non potevamo prevedere che dopo tre mesi non si avesse potuto avere l'accettazione del Re"³¹. E, dunque, mancando ancora questo sovrano, come si deve considerare costituito il Parlamento?³² Sarà forse una nuova "costituente?"³³. In tal caso questa costituente dovrebbe fare un "nuovo *Statuto*", ed il Parlamento nuovo, "forte dell'attualità della opinione, caccerebbe l'antico", determinando grandi "collisioni", ossia la "guerra civile"³⁴.

Interviene il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella, il quale dà a vedere di considerare già il Parlamento attuale come titolare di un'attività costituente e non costituita. Sostiene infatti che "l'attuale *Costituente* abbia a durare" sino al perfezionamento di uno "Stato costituito", dal momento che "ancora non abbiamo il tutto compiuto"³⁵. Ed una *Costituente* "non ne crea un'altra, né si principia uno *Statuto* in una *Costituente* e si concepisce in un'altra", per cui è necessaria "la proroga di questo parlamento" [costituente]³⁶.

A consimili argomentazioni si oppone il *Pari temporale elettivo* baronello Francesco Vagliasindi, il quale invece sostiene "non essere l'attuale una *Costituente*", ma un "Parlamento costituito", come dice "l'Atto di convocazione", e del resto - precisa - la rivoluzione attuale non ha fatto che "richiamare in vigore la *Costituzione del 1812*"³⁷. Infatti, - sostiene - proprio l'Atto di convocazione parlava solo di "riformare", ed il "riformare non è costituire"³⁸. Condivide questa posizione anche l'abate Paolo Vagliasindi (*Pari spirituale convalidato*)³⁹.

A sua volta il barone Canalotti (*Pari temporale elettivo*) - nel ripetere

³¹ Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata] LA CERDA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell'11 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 509.

³² *Ibidem*, l. c.

³³ *Ibidem*, l. c.

³⁴ *Ibidem*, p. 510.

³⁵ Sebastiano LELLA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell'11 novembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell'11 novembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell'11 novembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

anche lui che l'attuale è un Parlamento costituito, un organo che cioè "riannoda dopo 35 anni il passato al presente" - ricorda che proprio noi "rannodammo [sic] il 1812 al 1848"⁴⁰.

Dopo altri interventi, venendo a mancare il numero legale, alle tre del pomeriggio il Presidente dichiara sciolta la seduta⁴¹. La questione del significato 'costituente' e non 'costituito' del Parlamento rimane dunque ancora una volta in sospeso.

Nei giorni seguenti i *Pari* si occupano di varie questioni. Il 13 novembre, della nomina di alcuni ministri (dei *Lavori pubblici*, dell'*Istruzione pubblica e interno*); il giorno 14, delle pensioni agli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini; il giorno 15, sia della rinuncia del ministro della Giustizia, Viola (e della nomina in sua vece di Vincenzo Errante), sia del ritardato pagamento delle pensioni agli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini⁴².

Nello stesso giorno del 13 novembre invece nella *Camera dei Comuni* si dà lettura di un 'indirizzo' del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo) con cui si comunica la sostituzione del ministro della *Istruzione pubblica e dei lavori pubblici*, con Vito d'Ondes Reggio al posto di Pietro Marano (il quale andrà a ricoprire il posto lasciato dal suddetto Barone, come ministro dell'*Interno e sicurezza pubblica*)⁴³. Si dà poi seguito alla terza lettura della legge sulla *Guardia nazionale*, procedendo nell'esame del *Tit. V* (artt. 84-89) e proseguendo poi con parte del *Tit. VI* (artt. 90-99)⁴⁴, poi il ministro delle *Finanze* (Filippo Cordova) fa approvare sia la riduzione delle pensioni degli ex-Gesuiti e degli ex-Liguorini, sia altri decreti per i percettori di tasse, sia che le spese per la *Guardia municipale* ricadano sui singoli municipi⁴⁵. Provvedimento quest'ultimo che viene contestato, riguardo alla città di Palermo, dal deputato Gaetano Daita, il quale chiama in causa sia le ingenti spese, sia il fatto che la *Guardia municipale* palermitana in realtà sin dall'inizio ha svolto funzioni non municipali ma nazionali, e pertanto richiede una *Commissione* per vagliare la questione⁴⁶, che

⁴⁰ Giovanni [Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta dell'11 novembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁴¹ *Camera dei Pari*, seduta dell'11 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 511.

⁴² *Ibidem*, pp. 511-524.

⁴³ *Camera dei Comuni*, seduta dell'13 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 690.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ Filippo CORDOVA, [Intervento alla *Camera dei Comuni*, seduta del 13 novembre 1848], in: *Ibidem*, p. 694.

⁴⁶ Gaetano DAITA, [intervento alla *Camera dei Comuni*, seduta dell'13 novembre 1848], in: *Ib.*, pp. 694-695.

viene subito nominata dal Presidente della *Camera dei Comuni* (Mariano Stabile)⁴⁷.

Nei giorni seguenti, ai *Comuni* si discute ancora su tali questioni. Il giorno 14: sia sulla modificazione del decreto relativo alla convocazione del nuovo Parlamento, sia - di nuovo - sulla legge sulla *Guardia nazionale* (ora discutendosi gli artt. 100-104 del *Tit. VII* e gli artt. 105-108 del *Tit. VIII*)⁴⁸. Nella seduta del giorno 15 si prende atto dell'accettazione (da parte del *Presidente del Governo*) delle dimissioni di Emmanuele Viola da ministro del *Culto e della Giustizia* e della sua sostituzione con Vincenzo Errante⁴⁹.

Nelle sedute seguenti si torna ad occuparsi delle solite questioni di privati, di provvedimenti daziari e di altre tassazioni per le aziende comunali. E precisamente, il giorno 16, si discutono tali questioni sia riguardo ad alcuni *Consigli civici* (dei comuni di Mirabella, Girgenti, Mazzarino, Vicari, Palagonia, Marsala, Mineo), sia riguardo all'organico dei professori del Liceo nazionale, sia concernenti il progetto di legge sulla responsabilità nei ministri (e la camera delibera che intanto lo si stampi)⁵⁰. In chiusura di seduta avvengono altre decisioni su provvedimenti per le aziende comunali (ora riguardo ai *Consigli civici* di Delia, Asaro, Capizzi, Biscari, Antillo, Savoca, Casalvecchio, Contessa, Castelvetro, Ogliastro, Nicosia)⁵¹.

Il giorno 17 si legge un messaggio del *Presidente del Governo* in cui si comunica la nomina a direttore del *Ministero dell'Interno e della sicurezza pubblica* di Paolo Amari (già Commissario del potere esecutivo a Girgenti), quindi si approvano sia il progetto della *Camera dei Pari* di un contributo statale alla costruzione del molo di Catania, sia le disposizioni per i dimissionari dai *Consigli civici*, sia - infine - la procedura per le cause che si "impegnano con le aziende e beni aggregati all'erario"⁵².

Intanto, la *Camera dei Pari* sembra interessata a definire i termini del prestito da contrarre all'estero. Nella seduta del 18 novembre si chiede un aggiornamento sulle notizie, ossia di esaminare tutti i dispacci e carteggi relativi alla questione. Ma il ministro delle *Finanze*,

⁴⁷ Mariano STABILE, [intervento alla *Camera dei Comuni*, seduta dell'13 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 695.

⁴⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 14 novembre 1848, in: *Ib.*, pp. 695-698.

⁴⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 15 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 699.

⁵⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 16 novembre 1848, in: *Ib.*, pp. 702-711.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 711-713.

⁵² *Camera dei Comuni*, seduta del 17 novembre 1848, in: *Ib.*, pp. 714-717.

Cordova, dichiara di non averne avute altre che quella inviategli da Parigi, ossia sul rifiuto dei "signori Drouillards" di consentire "alla condizione dello anticipato pagamento della prima rata, voluta dal Parlamento", e che nondimeno l'incaricato di acquistare armi in quella capitale non aveva interrotto il tentativo⁵³. Comunque, in diverse altre occasioni i *Pari* ritornano su questo argomento, in particolare il 20 novembre (ancora sulla richiesta di avere visione di tutti i documenti relativi al prestito all'estero)⁵⁴.

D'altra parte, nel frattempo i *Pari* avevano dovuto nuovamente occuparsi del *Consiglio civico* di Monreale, questione ben lungi dall'essere risolta e che anzi impegna le due *Camere* in un intreccio di proposte e contro-proposte. Infatti alla *Camera dei Comuni*, nella seduta del 19 novembre, dopo aver affrontato varie petizioni, si torna sull'argomento delle elezioni di *Consigli civici* nel caso di loro scioglimento. Poi, però, manca il numero legale ed ogni decisione è rinviata al giorno successivo, quando è accolto un decreto inteso a regolare tali elezioni⁵⁵.

A loro volta i *Pari*, il 23 novembre 1848, riaffrontano la questione, e con maggior serietà che non le laconiche dichiarazioni dei *Comuni* in merito. In effetti, i *Pari* rispondono negativamente ad un rapporto del *Comitato dell'Interno* sul progetto di decreto della *Camera dei Comuni* relativo all'accettazione della rinuncia di taluni componenti del *Consiglio civico* di Monreale (e quindi di indire parziali elezioni per colmare i vuoti). Infatti, il *Comitato* - dissentendo dal progetto di decreto dei *Comuni* - commentava la motivazione di queste dimissioni per l'indebita ingerenza in esse della *Guardia Nazionale* di Palermo, condotta dallo stesso suo *Comandante generale*, il barone

⁵³ Filippo CORDOVA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 18 novembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 529.

⁵⁴ "Mozione del *Pari* Lella: 'Propongo che la *Camera dei Pari* richiami dal ministro delle finanze i documenti relativi al prestito di Parigi [...]'. L'autore della mozione si duole che la *Camera dei Comuni* mostrò colle sue deliberazioni del 18 andante di voler continuare nella illusione intorno al mutuo. Egli crede 'che in affari di finanza è da camminare sopra basi certe. Conosciuti con precisione i bisogni effettivi della guerra, non deesi calcolare, per provvedervi, sovra mezzi incerti. Deesi forse uno Stato reggere a modo di chi si lusinga di vivere con le speranze del lotto?' 'La *Camera* a gran maggioranza ammette la proposta del *Pari Lella*'" (Sebastiano LELLA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 20 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 535).

⁵⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 19 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 719-720.

Riso⁵⁶. E dunque fondatamente tale messaggio venne respinto dai *Pari* “a grande maggioranza”⁵⁷.

Seguono le solite risposte ai messaggi dell'altra *Camera* sui provvedimenti relativi alle imposte nei comuni (ora quelli di San Giuliano, Melfi, Graniti, San Michel, Siracusa, Montedoro, Sant'Agata)⁵⁸.

Alla *Camera dei Comuni*, il 23 novembre si discutono i ‘mezzi straordinari di finanza per sopperire alle spese della guerra’ e si propongono sia un altro prestito all'estero, sia l'anticipazione di un'annualità di fondiaria, sia un mutuo forzoso⁵⁹. Progetto che la *Camera* “*delibera si stampi*”⁶⁰. Nella seduta del 25 novembre, dopo la presa di posizione di Di Marco (uno dei membri della *Commissione incaricata di proporre mezzi straordinari di finanza*, a nome della quale, nella seduta del 23, De Luca aveva letto il progetto)⁶¹ si rinvia ancora la discussione.

Nella seduta del 26 si dà seguito alla discussione sui ‘mezzi straordinari di finanza per sopperire alle spese della guerra’. Il deputato Castiglia presenta un progetto di mutuo coattivo di once 200,000 “entro otto giorni dalla pubblicazione della presente legge, e quanto ad once

⁵⁶ “Il Comitato [...] non scende neanche alla disamina se quelle elezioni furono fatte siccome si asserisce senza che gli elettori godessero della piena libertà personale [...]. Solo deve protestare il Comitato entro un principio che si è voluto porre avanti, quale è quello che durante le elezioni non possa risiedere nel sito ove le elezioni si eseguono la Guardia Nazionale” (*Camera dei Pari*, seduta del 23 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 547).

⁵⁷ *Ibidem*, p. 549.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 549-551.

⁵⁹ Il [*Pari*] De Luca, “a nome della Commissione incaricata di proporre mezzi straordinari di finanza, legge il seguente progetto di decreto: ‘Essendo necessario di provvedere a maggiori armamenti per la causa della libertà e della indipendenza della Sicilia, e dovendo colla energia dei mezzi corrispondersi alla grandezza del fine, il Parlamento decreta: Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a convenire un mutuo di ducati 1.500, 000 proposto con la casa Brouillard [ma: Drouillard] e consorti. [...] Art. 9. È prescritta l'anticipazione di una annualità di fondiaria a carico di tutti i contribuenti che in una o più partite pagano allo Stato una tassa non minore di ducati 150 annuali. [...] Art. 15. Contemporaneamente [...] sarà [...] divisa a' vari distretti del Regno la intera somma complementaria suddetta [...]’” (Francesco DE LUCA, [*Progetto di decreto*, presentato nella seduta della *Camera dei Comuni* del 23 novembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 734-735).

⁶⁰ *Ibidem*, p. 737.

⁶¹ “[...] Trattandosi di cercare e trovar pronti i mezzi onde sostenere la nostra indipendenza e libertà non dovrà discutersi questo progetto come da un Parlamento ordinario, ma come da un Parlamento in rivoluzione, di cui unica mira deve essere l'armare i cittadini tutti e debellare il comune nemico [...]” (Vincenzo DI MARCO, [*Intervento nella seduta della Camera dei Comuni* del 25 novembre 1848], in: *Ib.*, pp. 744-745).

300,000 ne' quindici giorni successivi"⁶². Dopo alcune rettifiche viene approvato nei termini seguenti. "Dopo tre giorni dall'intima fatta alle duecento persone di notoria ricchezza il mutuo sarà contratto alle stesse condizioni stabilite pel prestito Brouillard [ma: Drouillard], e a scelta de' mutuanti le quote rispettive saranno soddisfatte prontamente in beni nazionali, o in assegnazione di censi e rendite di luoghi pii laicali col discalo del venti per cento"⁶³.

Si respingono comunque ulteriori aggravii per le persone di 'notoria ricchezza' non accettando due proposte, di cui la prima diceva che a che a stabilirne i nominativi fossero tutti i deputati per il loro comune (o la *Camera dei Comuni* riguardo ad ogni distretto), e la seconda che fossero alcune commissioni 'locali'⁶⁴.

Evidentemente si cominciano a nutrire seri dubbi sulla realizzazione del prestito con la casa Drouillard, come conferma Torrearsa nei suoi *Ricordi*, anche se, da Parigi, ancora il 19 novembre, il barone Friddani gli assicurava che alla Borsa si considerava come "affare compito il prestito Drouillard alla Sicilia, e si augurava perciò poterne presto riscuoterne la prima parte, e soddisfare agli impegni contratti per le armi acquistate"⁶⁵. Infatti, il 27 novembre gli stessi Commissari siciliani a Parigi avvertivano che nelle imminenti elezioni sembrava favorito Luigi Bonaparte, che certo non sarebbe stato incline a sostenere la causa siciliana⁶⁶, quanto piuttosto a garantire il ritorno a Roma di Pio IX, anche per evitare un intervento austriaco.

Nella seduta del 27 novembre, i *Pari* approvano il progetto di decreto dei *Comuni* sulla proroga di un altro mese per l'obbligo di ogni comune di inviare all'Esercito nazionale tre uomini per ogni mille abitanti, poi si approva la mozione del *Pari* Lella relativa alla rimostranza "da ripetersi al ministro delle finanze intorno ai documenti del mutuo da contrarsi all'estero", di cui la *Camera* non ha ancora visione della documentazione relativa⁶⁷.

⁶² Benedetto CASTIGLIA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 752.

⁶³ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 755.

⁶⁴ "I presidenti de' Municipi, i giudici comunali, i parrochi, i ricevitori del registro, i ricevitori doganali [...] ed i percettori comunali formeranno le rispettive Commissioni per istabilire le persone che devono comprendersi nel superiore numero, ed il verbale all'uopo redatto avrà la forza esecutiva ([proposta...] del *pari respinta*)" (*Ib.*, p. 756).

⁶⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 276.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 282-283.

⁶⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 27 novembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 557-558.

Si passa poi alle questioni più particolari. Si approva il progetto di decreto dei *Comuni* in favore di tale Michele Giacalone, autorizzandolo alla spedizione in franchigia dei “*generi napoletani* [si tratta di tessuti di cui si fa puntiglioso elenco] *che attualmente si trovano nei magazzini*” della dogana di Palermo (benché entrati in quel porto sotto bandiera inglese), mentre si rinvia al parere del *Consiglio di legislazione* il progetto di decreto che dispensa “*il cittadino don Filippo di Benedetto dal concorso onde poter essere eletto notaro nel comune di Raffadali*”⁶⁸. Poi la *Camera dei Pari*, giudicando urgente la questione, dispensa da ulteriore lettura ed approva il messaggio dei *Comuni* per la nomina della “*nuova elezione del Consiglio civico [Monreale?] per lo annullamento del primo pronunziato dalla Commissione distrettuale*”⁶⁹. Subito dopo, si aderisce all’articolo unico del progetto di decreto dei *Comuni* per conferire a “*donna Rosalia Barbalonga, vedova Fortunato*”, una sovvenzione “*mensile a pro della due sue figlie per nome Concetta e Silvia*”, e per assicurare un “*collocamento dei due maschi*”⁷⁰.

Si respinge poi, considerandola questione spettante all’esecutivo, la petizione del “*signor Giuseppe Riservato*” (sostenuta dal *Pari spirituale esistente* abate Paolo Vagliasindi) relativa a un concorso “*da lui sostenuto per la carica di capitano giudiziario*”; si rinvia a una seconda lettura l’articolo unico del decreto dei *Comuni* sull’esenzione “*dal dazio di posta di tutti gli invii dei giornali che si fanno all’interno del Regno*”; si riprende poi la discussione sul rapporto “*del Comitato dell’Interno relativo al messaggio della Camera dei Comuni per la divisione di Sant’Agata e Militello*”, ma alle 4 pomeridiane non essendo più la *Camera* in numero legale, “*il Presidente dichiara sciolta la seduta [...]*”⁷¹.

Ecco dunque una campionatura, fra le innumerevoli altre, della questioni di ‘routine’ cui si dedicano gli stessi *Pari*, pur nel momento drammatico in cui versa la situazione del Regno di Sicilia in questo novembre 1848.

Qualcosa di più impegnativo è affrontato il 28 novembre, quando la ripresa della discussione sulla separazione in due diversi comuni dell’attuale municipio di sant’Agata e di Militello, viene interrotta dalla lettura del ‘foglio’ inviato dal *Presidente del Governo*, con il quale Ruggiero Settimo annunciava di aver accolto le dimissioni di tutto

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 558-559.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 559.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 559-560.

⁷¹ *Ibidem*, p. 560.

il ministero, malgrado le sue insistenze per farli rimanere⁷². Stando agli *Atti* non vi fu alcuna reazione fa parte della *Camera*, mentre invece - "a voti unanimi" - i *Pari* aderirono sia alla richiesta della *Camera dei Comuni* che voleva accettare un dono di "onze 200 dal comune di Terranova", sia alla richiesta di un mutuo da parte di questo stesso comune "per completare la detta somma"⁷³. Si aderisce all'eccezione proposta dal *Comitato dell'Interno* al messaggio dei *Comuni* per autorizzare alcune imposte straordinarie nel comune di Licata ("Esclusi gli animali delle greggi e degli armenti"), e finalmente "alle 4 e mezza pomeridiane" la seduta è sciolta⁷⁴.

Nella seduta del 29 novembre - dopo avere affrontato un'altra sequela di casi particolari - ora si prende atto delle dimissioni del Ministero, annunciate già alla *Camera dei Pari* il giorno precedente. Su questo argomento, il marchese La Cerda vuole precisare che fosse infondata la notizia diffusa che alle origini delle dimissioni vi fosse il dissenso dei *Pari* sull'iniziativa del Governo di un mutuo da contrarre all'estero⁷⁵. Per cui egli richiede che venga fatta luce "sull'affare in discussione", proposta a cui i *Pari* danno la loro unanime adesione⁷⁶.

Il 30 novembre, preso atto che il Ministero ritira le sue dimissioni, i *Pari*, (accingendosi ad affrontare le 'quotidiane' decisioni dei 'provvedimenti per Aziende comunali') ricevono dal ministro degli *Affari esteri* (marchese di Torrearsa) le notizie sui gravi avvenimenti romani. In sostanza questa *Camera* solo ora apprende - con grande ritardo - che quindici giorni prima (il 15 novembre) era avvenuto l'assassinio di Pellegrino Rossi. Fatto gravissimo, risultato di un crescendo di radicalismo a Roma, che diede il colpo finale all'indecisione di Pio IX di fronte alla richiesta di sempre più ampie riforme. Da qui la risoluzione della Curia romana di farlo partire in incognito da Roma (nella notte fra il 24-25 novembre).

Ma sin dall' 'incipit' del lungo discorso del Ministro si rende palese la sua critica al Governo romano e la pregiudiziale esaltazione del nuovo che si annuncia, meglio adatto ai tempi, perché ora finalmente di carattere 'nazional-popolare'⁷⁷. Ambigua è la dichiarazione per

⁷² *Camera dei Pari*, seduta del 28 novembre 1848, in: *Ib.*, pp. 560-561.

⁷³ *Ibidem*, p. 561.

⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁵ Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata] LA CERDA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 29 novembre 1848], in: *Ib.*, pp. 563-564.

⁷⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 29 novembre 1848, in: *Ib.*, p. 564.

⁷⁷ "L'anno 1848 volge al suo termine, e avvenimenti non meno grandi di quelli che ne

cui Pio IX avrebbe accettato il nuovo governo⁷⁸, ciò che non spiega come poi, *“inaspettatamente”*, la notte del 24-25 il Santo Padre lasciò Roma per Gaeta⁷⁹.

Crede davvero il Ministro (o si finge ottimismo come diversivo alla precaria situazione dell'Isola), quando parla della positività degli aspetti della situazione esterna? *“La culta Toscana, che per mezzo del suo Parlamento aveva mostrato al suo Principe interessarsi alla nostra causa, ci ha dato ora di ciò una prova non dubbia. Il nuovo Ministero Montanelli-Guerrazzi”* ha riconosciuto di fatto il Regime siciliano, concedendo di innalzare il vessillo siciliano in ogni occasione⁸⁰, sino al punto di suscitare le proteste dell'ambasciatore napoletano, a seguito delle quali si sono *“interrotte le comunicazioni ufficiali”* (le relazioni diplomatiche) fra *“questi due Governi”*⁸¹.

Ma ancor più fragili, a tratti ambigui, gli argomenti riguardanti la situazione internazionale nelle parole del Ministro. Infatti - da un lato - accenna alla reazione imperiale che incombe sull'Assemblea costituente di Vienna, insorta il 6 ottobre (in sostegno degli Ungheresi) poi costretta alla resa (il 31 ottobre) da un pesante cannoneggiamento; ma poi dichiara che *“l'amore della libertà si manifesta in ogni provincia dell'Impero”*, e che l'Ungheria *“si prepara ad una guerra disperata”*, segno che *“i popoli slavi sono agitati da un nuovo spirito di nazionalità”* e dall'urgenza di *“grandi riforme”*⁸².

inaugurarono il principio ci conferman che esso è destinato dalla mano dell'Onnipotente a segnare il cominciamento di un'era [sic] novella ne' destini dell'umanità. Il giorno 15 corrente Pellegrino Rossi, ministro di Sua Santità, recandosi alla Camera de' Deputati fu percosso da mano incognita [...]. La morte di quest'uomo è grave avvenimento politico. Il dopopranzo dello stesso giorno il popolo di Roma cominciò a fraternizzare coi carabinieri e colla truppa di linea, e la dimane di buon'ora, preceduto da bandiere e da insegne e accompagnato dallo stato maggiore degli uffiziali di ogni arma, si portò nella piazza del Quirinale, per ottenere dal Santo Padre un ministero qual si conviene a'tempi, nazionale e popolare” (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 30 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 568).

⁷⁸ *“Il Santo Padre alle replicate e vive istanze e a risparmiare il versamento di altro sangue si convinse del vero bisogno del popolo e chiamò al Ministero Mamiani, Galletti, Sereni, Sterbini, Campello e Lunati, uomini così benemeriti alla libertà e che sono un'altra garanzia alla causa italiana”* (*Ib.*, l. c.).

⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

⁸⁰ *“[...] Cedendo alle istanze del nostro rappresentante a Firenze [Carlo Gemelli], permise, con lettera allo stesso diretta ed inserita ne' pubblici fogli, d'innalzarsi in Toscana lo stemma glorioso di Sicilia nostra; e così venne positivamente attestato il nostro riconoscimento di fatto”* (*Ib.*, l. c.)

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² *Ibidem*, l. c.

A fronte di queste notizie, subito dopo il Presidente della *Camera dei Pari* (il duca di Montalbo) riprecipita la discussione nell'usuale abisso di elusioni dei problemi oggettivi. Il Duca dichiara infatti che, come "aveva promesso", adesso nomina alcuni *Pari* a far parte del Comitato misto "che deciderà della divergenza sul mutuo a contrarsi dal comune di Morreale"⁸³, poi procede alla 'elezione' (ma a sua scelta) dei membri di un altro Comitato misto (che dovrà decidere sulla divergenza delle due Camere intorno alle pensioni "a' Padri ex-gesuiti")⁸⁴. Per il resto della seduta comunque non si affrontano questioni di diverso elusivo tenore⁸⁵.

Il medesimo discorso, tenuto da Torrearsa ai Comuni in quello stesso giorno, non suscita diverse reazioni⁸⁶. Appena ha terminato, prende la parola il Ministro della Guerra (La Farina), il quale "chiede il giudizio della Camera, all'occasione di certe pretensioni del comandante della Guardia nazionale di Trapani, sul dubbio da lui concepito quanto alla milizia cui debbe affidarsi il comando de' forti: ei vuole la Camera deliberi se tal comando si spetti alla Guardia nazionale o alla truppa [...]"⁸⁷. La Camera dei Comuni non decide nulla (in attesa che la legge sulla Guardia nazionale venga approvata anche dalla Camera dei Pari), e conclude ritenendo di "aver chiarito sufficientemente i dubbi del ministro della guerra"⁸⁸.

Ennesimo sintomo di un crescente distacco dalle decisioni politiche (che l'urgenza della situazione avrebbe richiesto) per rifugiarsi nell'ordinaria amministrazione.

⁸³ *Ibidem*, p. 569.

⁸⁴ Stefano [Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 30 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁵ "[...] Adesione della Camera de' Comuni alla formulazione proposta [...] del progetto di decreto che faculta il signor Michele Giacalone ad immettere alcuni generi napoletani in franchigia di dazio doganale (La Camera ne resta intesa); [...] Progetto di decreto della Camera de' Comuni: 'Articolo unico: È approvato l'atto di permuta stipulato a 26 giugno 1847 per D. Luigi Castrupia notaio, notaio in Barcellona Pozzodigotto tra i procuratori dell'altare della chiesa di santa Marina [...]' (Va rimesso per esame e parere al Comitato di legislazione)" (Camera dei Pari, seduta del 30 novembre 1848, in: *Ib.*, l. c.).

⁸⁶ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 30 novembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 778-779.

⁸⁷ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 30 novembre 1848], in: *Ib.*, p. 779.

⁸⁸ Camera dei Comuni, seduta del 30 novembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

Capitolo XXVII

Nel persistere sia nella prassi di una 'parcellizzazione' tributaria dell'eluso quesito della libertà e partecipazione politica dei municipi, le Camere prendono atto delle condizioni politiche degli altri Stati italiani, deliberano sull'adesione alla 'costituente italiana', mentre si acuisce un interno dissidio sugli eccessi della Guardia nazionale e soprattutto sulla stretta repressiva sulla stampa a correttivo degli abusi di tale diritto (1-30 dicembre 1848).

Fra il dicembre 1848 ed il gennaio 1849 altri numerosi esempi di quella che abbiamo definito la 'parcellizzazione' del puramente formale riconoscimento dell'autonomia amministrativa dei municipi (secondo la formula dei 'provvedimenti per Aziende comunali') si hanno a partire dalla seduta integralmente a questo dedicata dai *Pari* sia il 1 dicembre 1848¹, sia in parte del giorno successivo².

Il 4 dicembre si riprende la discussione sulla legge dell'*Alta Corte del Parlamento* (riguardo ora agli artt. 16-25)³. Il 5 dicembre, la seduta è in gran parte dedicata alla lettura del progetto di decreto che la *Camera dei Comuni* aveva formulato il 21 settembre, quello avente ad oggetto una singolare questione, troppo sinteticamente allora espressa in un "Articolo unico", che semplicemente recitava: "È abolita l'azione, e vietato ogni procedimento penale, a carico di D. Domenico Miceli, da Cattolica, per l'omicidio di un incognito, avvenuto il giorno 25 maggio nelle campagne di quel comune"⁴.

Il sintetico documento era accompagnato da un messaggio della *Commissione* allora decisa dai *Comuni* per accertare i fatti, le cui

¹ Ossia riguardo a dazi del comune di Marsala, ad alcune imposte di Barcellona Pozzo di Borgo, di Castrogiovanni, a "sovrimposte" del comune di Sciacca, ad "alcune imposte" del comune di Mineo e del comune di Mirabella (*Camera dei Pari*, seduta del 1 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 575-577).

² *Camera dei Pari*, seduta del 2 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 577-578.

³ *Camera dei Pari*, seduta del 4 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 584-585.

⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 5 dicembre 1848, in: *Ib.*, p. 585.

risultanze erano state poi inviate alla *Camera dei Pari*, e da questa - come era prassi in casi controversi - al *Comitato di legislazione*. Dalla relazione della suddetta *Commissione* si apprende che il Miceli (membro della *Guardia Nazionale*) era di scorta a persona che doveva attraversare una poco sicura campagna. Nel tragitto erano stati avvicinati da un individuo, il quale non aveva ottemperato al comando di non avvicinarsi. Volgendosi alla fuga il Miceli gli aveva spianato contro il fucile ed aveva sparato, colpendolo alla schiena, uccidendolo.

Il giudice investito del giudizio, aveva trovato delle attenuanti nello "zelo per la pubblica tranquillità" per la suddetta *Guardia nazionale*, decisione che non aveva soddisfatto il *Comitato di legislazione*, il quale aveva posto il quesito del perché dovesse "esser così liberale il *Corpo legislativo* in accordare l'abolizione dell'azione penale e nel vietare ogni procedimento per misfatti che una più zelante e non indulgente istruzione potrebbe sviluppare nella più imputabile reità"⁵.

Sulla base di accertamenti, il *Comitato* dichiarava che la *Camera dei Pari* dovesse rigettare "senza modificazione alcuna il sopraddetto messaggio della *Camera de' Comuni*", peraltro informando quest'ultima "della sua deliberazione negativa"⁶. Il documento del *Comitato* era sottoscritto sia dal presidente Marletta, sia da Stefano Monelli, dal barone di Canalotti, da Francesco Vagliasindi, da Antonio Calì Sardo e dal marchese di Villarena.

Il fatto è dunque sintomatico della sorta di impunità che specialmente la *Camera dei Comuni* era disposta ad attribuirle alle azioni anche di singoli membri della *Guardia nazionale*, come in questo caso in cui si trattava di un crimine come l'uccisione di un uomo già in fuga e risultato disarmato.

Nella parte restante della seduta del 5 dicembre, i *Pari* discutono poi sul rapporto dello stesso *Comitato di legislazione* sul progetto di decreto relativo all'affidamento ai *Consigli civici* di tutte le attribuzioni già specifiche dell'organizzazione dei luoghi pii laicali e degli istituti di beneficenza. E la *Camera* a maggioranza acconsente⁷.

⁵ *Ibidem*, p. 588.

⁶ *Ibidem*, p. 590.

⁷ *Ibidem*, pp. 591-592.

A sua volta la *Camera dei Comuni*, fra il 1-17 dicembre, prosegue la discussione sui 'mezzi straordinari' per le spese di guerra (discussione già iniziata - come si è accennato - il 23 novembre), questione che, ormai concentrandosi l'argomentazione sulla necessità di un mutuo forzoso, caratterizza il dibattito anche nei giorni seguenti (fra il 2-5 dicembre)⁸. Un altro argomento è anche in questa *Camera* quello dei 'provvedimenti per le Aziende comunali', un tema che si sviluppa come una monotona 'routine' fra il 5-16 dicembre⁹.

Nell'arco temporale dei giorni fra il 9-16 dicembre anche la *Camera dei Pari* si occupa eminentemente della discussione del mutuo forzoso. In particolare, nella seduta del 16 dicembre si discute "de' rimanenti articoli del progetto di decreto sul mutuo di once cinquecentomila", e si passa all'esame degli ultimi due commi dell'articolo 23¹⁰. Significativo è il rigore richiesto verso i trasgressori dell'obbligatorietà del mutuo¹¹.

Tuttavia, è nella giornata del 18 dicembre che alla *Camera dei Comuni* vengono meno per un momento le monotone discussioni sulle richieste di singole autorità comunali (e su altre questioni di 'dettaglio'). Infatti, la *Camera* ora deve prendere atto delle dichiarazioni del ministro degli *Affari esteri* (Torrearsa) sulla condizioni politiche sia di Roma, della Toscana, del Piemonte, sia di alcuni Stati d'Europa.

Il discorso del Ministro è ora di tenore ben diverso da quello che aveva pronunciato - come si è visto - il 30 novembre nelle due *Camere*. "La sorti d'Italia pendono tuttora indecise e incerte. Il Sommo Pontefice stassi ancora lontano dai suoi Stati" ed è a Gaeta, frattanto - precisa Torrearsa - il Ministero romano, appreso che una divisione di 3500 francesi veniva diretta a Civitavecchia, protestava formalmente, non rassicurato affatto dalla spiegazione del Governo francese che "la spedizione non mirava ad altro che ad assicurare la persona del Pontefice"¹².

⁸ *Camera dei Comuni*, sedute fra il 2-5 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 783-804.

⁹ *Camera dei Comuni*, sedute fra il 5-16 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 805-835.

¹⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 16 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 612.

¹¹ "A carico de' capitalisti morosi che non sieno possessori di beni stabili, di rendite o di altri beni mobili sufficienti alla soddisfazione del contingente loro imposto, o che si possano prontamente incorporare o pignorare, potrà essere applicata la misura dello arresto personale, previa deliberazione del Magistrato municipale [...]. (Si vota il comma e passa a maggioranza)" (*Ib.*, pp. 612-613).

¹² Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 18 dicembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 836.

A Roma - continua il Ministro - si è costituita una provvisoria *Suprema Giunta di Stato*, con il proposito di cedere il governo al Pontefice al suo ritorno, o continuare, se Pio IX accetterà di delegare ad essa definitivamente il governo¹³. Intanto nelle *Camere romane* “sono state fatte delle proposizioni per una *Costituente italiana*”¹⁴, alla quale il Commissario siciliano a Firenze (Carlo Gemelli) assicura che il Ministero toscano è interessato ed ha stabilito contatti con Roma¹⁵.

Nel contempo - precisa Torrearsa - si apprende sia che a Torino quel governo non è interessato a questa ipotesi di una *Costituente italiana*¹⁶, sia che in Francia si è interessati solo alle elezioni del proprio presidente (e che alla spedizione verso Roma nessuno pensa più)¹⁷.

In Austria, l'Imperatore ha abdicato in favore del nipote (l'Arciduca Francesco Giuseppe), il quale in un suo manifesto ha promesso di voler fare dell'Impero “una spaziosa abitazione per le stirpi di diversa favella”, comunque mantenendo intatto l'onore e l'unità della monarchia¹⁸. Il Re di Prussia ha sciolto l'assemblea, convocando quella nuova per il 26 febbraio prossimo, con l'incarico di rivedere ed ampliare la costituzione, atteggiamento per cui questo sovrano si pone in alternativa a Vienna nella direzione ‘non reazionaria’ degli Stati tedeschi¹⁹.

Adesso (diversamente dal 30 novembre) il Ministro definisce comunque le complessive condizioni dell'Europa molto precarie, tali da richiedere ai popoli “*tutta la umana saggezza per raccogliere il frutto degli sforzi inauditi fatti a conseguire la santa libertà*”, motivo per cui invita i *Comuni* ad approvare l'articolo unico di un decreto in cui si dice che, “*riunendosi in Italia un'Assemblea Costituente rappresentante i vari Stati italiani, il Parlamento siciliano dichiara che la Sicilia, quale uno degli Stati liberi ed indipendenti dell'Italia, intende aderirvi ed esservi rappresentata*”²⁰.

Da parte sua, il Presidente della *Camera dei Comuni* (Mariano Stabile) si allinea alle speranze su di un'assemblea costituente di tutti i rappresentati degli Stati italiani. In questa prospettiva, considera

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁸ *Ibidem*, p. 837.

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

importante rendere noto il proclama di un *'Circolo bolognese'*, nel quale ci si rivolgeva a tutti i Parlamenti ed ai *"Circoli italiani"*, sostenendo che non si potesse fare nessun affidamento sull'ipotesi di una Lega, né su quella di una prospettata federazione torinese (*"alquanto ristretta e esigente"*), mentre sarebbe preferibile la federazione prospettata dal Ministero toscano (che porrebbe fine alle discordie e permetterebbe la costituzione di *"un'armata italiana per disperdere la prepotenza nemica o per sostenere una pace onorata"*)²¹. A questo punto sorge un'ampia discussione sul fatto che il progetto di costituente cui aderire sia quello romano o quello toscano. Si conclude che quello romano meglio corrisponde ad una Costituente dei rappresentanti dei popoli italiani e non dei principi²². Alla fine, si approva il decreto proposto dal ministro Torrearesa, dispensando dalla seconda e terza lettura²³.

Il 19 dicembre anche i *Pari* discutono sull'adesione della Sicilia alla *Costituente italiana*²⁴. Il 21 dicembre, dopo un lungo intervallo, un'altra intera seduta della *Camera dei Pari* è dedicata a particolari questioni di privati e locali, quest'ultime rubricate sotto l'ormai usuale formula di *'provvedimenti per Aziende comunali'*²⁵.

A loro volta anche i *Deputati* trattano analoghe contingenti questioni nello stesso giorno²⁶, e il 22 dicembre decidono sia sulle rinunzie di deputati a congedi, sia sulla ripartizione della stessa *Camera* in sei uffici (in ragione della materia)²⁷. Il 26 dicembre (dopo aver dichiarato dimissionari i deputati *"illegittimamente assenti"*) si affronta

²¹ *Ai parlamenti ed ai circoli italiani*, in: *Ib.*, pp. 837-838.

²² *Camera dei Comuni*, seduta del 18 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 839-840.

²³ *Ibidem*, p. 842.

²⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 21 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 617.

²⁵ Il Presidente dà conoscenza alla Camera di un foglio del conte di San Pieri al quale è annessa procura della madre per rappresentarla in parlamento, revocando la procura anteriore *"fatta in persona dell'abate Santacolomba"* (questione rinviata al Comitato di legislazione); poi si discutono sia la *"Dispensa dal concorso i due alunni [...] del tribunale criminale di Trapani"*, sia la *Dispensa dal concorso per un posto nel Corpo del genio [...]*; quindi si considera la rinuncia di alcuni componenti del Consiglio civico di Monreale; poi si dà lettura del rapporto del Comitato di petizioni *"per accordarsi un sussidio per una sola volta ad alcuni patrocinatori"* [seguono i nomi di 62 persone] e la Camera, *"a maggioranza di 38 voti segreti contro 17, aderisce al parere del suo Comitato"* (*Camera dei Pari*, seduta del 21 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 623-626). Seguono poi i soliti *'provvedimenti per Aziende comunali'* (*Ib.*, pp. 626-627).

²⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 21 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 847-850.

²⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 22 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 850-854.

finalmente la difficile situazione militare, con il rapporto del Ministro della *Guerra* (richiestogli dalla *Camera* sul suo operato in tre mesi di ministero), e - dopo un'interruzione per il progetto di coniazione di monete - nell'aula vengono sollevate forti critiche non solo nei confronti del ministro della *Guerra*, ma anche verso il ministro delle *Finanze*²⁸.

A tal proposito, sono rivelatrici le risposte dei due ministri. Da parte sua, quello della *Guerra*, Giuseppe La Farina, legge un rapporto che è una lunga perorazione auto-giustificativa rispetto alla precaria situazione della difesa. Chiama in causa l'estraneità dei Siciliani al mestiere delle armi, determinata dalla lunga soggezione napoletana, ma dice che, nonostante questo, nei soli tre mesi nei quali è stato ministro: l'esercito è aumentato di ottomila uomini (con un nuovo battaglione di zappatori, duplicata l'artiglieria, organizzata la cavalleria); il reclutamento all'estero è a buon punto; l'arruolamento di numerosi ufficiali stranieri molto abili alle armi ha rafforzato la difesa; l'equipaggiamento di vestiario per le truppe è aumentato²⁹.

Ammette poi che le opere di fortificazione non sono molte, per i contrasti fra le commissioni che dovevano realizzarle, in cui molti erano scettici persino sull'utilità di costruirle. Inoltre, mancava una "*carta militare della Sicilia*" (comunque ora in preparazione), per cui non si sapeva nemmeno dove fosse necessario costruirle³⁰. Aggiunge che intanto procede l'arrivo di armi leggere e cannoni dall'estero, e che le munizioni sono in ogni piazzeforti abbondantissime³¹.

Riguardo alle accuse rivoltegli per una pletora di promozioni sul campo, il Ministro ricorda - qui giustamente - che fu proprio l'ordine del *Parlamento* a permettere l'elezione dei sotto-ufficiali e ufficiali direttamente da parte delle loro truppe. "*Rammentatevi che fu volere delle due Camere che fossero riconosciuti legalmente eletti tutti coloro che avevano un grado militare a Messina per elezione locale, senza approvazione definitiva*"³².

Nondimeno - continua il Ministro - si sta ordinando un "*ruolo ordinato e regolare di tutti gli ufficiali eletti dal mio predecessore e da me*", e se si volessero portare davvero gli effettivi globali a 24.000 uomini

²⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 26 dicembre 1848, in: *Ib.*, pp. 854ss.

²⁹ Giuseppe LA FARINA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 dicembre 1848], in: *Ib.*, pp. 855-856.

³⁰ *Ibidem*, p. 857.

³¹ *Ibidem*, l. c.

³² *Ibidem*, pp. 857-858.

ci vorrebbero “nientemeno che 1709 ufficiali, dei quali attualmente non ne avete che 1070”³³.

Molte le critiche che seguirono le sue parole, di cui forse la più giusta era di non aver studiato mai un piano di battaglia generale. Poi, nell'immediato, si dà ascolto alle parole del Ministro delle *Finanze* (Cordova), il quale “dà un sommario ragguaglio dello stato della finanza e promette più decise dilucidazioni”, aggiunge che il mutuo forzoso di once 500.000, già “decretato per l'interno”, andava aumentato ad once 946.000, aggiunta che nel totale corrisponderebbe alla fallita richiesta del mutuo francese³⁴.

Poi ogni discussione è impedita perché il Ministro delle *Finanze* mette in atto un vero e proprio diversivo, dicendo di aver già dato gli appalti alle fabbriche della Zecca “onde la coniazione delle monete tanto desiderata si abbia tosto effetto”³⁵. Di queste fornisce una descrizione (“Nella moneta di rame vi sarà il solo emblema della Sicilia da un lato e dall'altro il valore nominale, e l'indicazione dell'anno di coniazione”) e per il testo propone due articoli del decreto di attuazione³⁶.

Nonostante questo diversivo, Cordova si vede richiedere il rendiconto delle entrate ed uscite del suo ministero, da parte di Patermostro, che lo accusa di non voler svelare “minutamente le circostanze finanziere” del Paese e di usare “due metodi diversi”³⁷. E spiega che riguardo al primo (relativo al mutuo forzoso) “si traggono le somme all'istante”, mentre per l'altro “si semina l'interna discordia, perché se ne affida l'esecuzione a tutti i Consigli civici del Regno”³⁸.

Sempre contro il Ministro della *Guerra*, c'è poi un ambiguo miscuglio di critiche e di consenso nell'intervento di Natoli, che da un lato apprezza l'idea di “truppa estera utilissima ad aversi”, dall'altro anche lui si meraviglia che il Ministro non abbia fatto cenno “di un piano generale di guerra”³⁹.

³³ *Ibidem*, p. 858.

³⁴ Filippo CORDOVA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 dicembre 1848], in: *Ib.*, p. 859.

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ Paolo PATERNOSTRO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 dicembre 1848], in: *Ib.*, l. c.

³⁸ *Ibidem*, l. c.

³⁹ Giuseppe NATOLI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 dicembre 1848], in: *Ib.*, pp. 859-860.

A sua volta, Interdonato accusa anzitutto lo stesso Ministro della *Guerra* di non aver usato dei mezzi economici che le *Camere* hanno sempre messo a sua disposizione, e anche lui lamenta la mancanza di un piano di guerra⁴⁰. Riguardo poi al Ministro della *Finanze*, rimprovera a Cordova che nessuna delle sue misure finanziarie ha funzionato, e conclude anche lui sulla necessità che il Paese conosca “il vero stato della finanza” e lo invita “a presentare i conti della sua amministrazione”⁴¹.

Le spiegazioni dei due Ministri non sono tali da confutare i rilievi mossi al loro operato, soprattutto riguardo alla loro riluttanza a mettere al corrente la *Camera* delle condizioni oggettive della situazione. Ma in mezzo a queste opposizioni, Cordova tenta di affrontare nuovamente la questione del mutuo, proposta che la *Camera* rinvia alla tornata del giorno dopo, ciò che in effetti avviene il 27 dicembre, con la conclusione di aumentare (comunque di ben poco) il mutuo. Qui il deputato Raeli propone un emendamento che, all’art. 1, prevede l’aumento del mutuo forzoso ad un milione di onces⁴². E la proposta viene approvata dai *Comuni* che poi dispongono che una deputazione ne recasse il testo ai *Pari*⁴³.

Da parte loro, il 27 dicembre i *Pari* (dopo essersi occupati di alcune richieste di pensioni e dell’esenzione da ritenute degli stipendi per i professori del Liceo nazionale) ritornano sulla questione dei ‘*provvedimenti per le Aziende comunali*’⁴⁴.

Alla fine della seduta, tuttavia, i *Pari* ricevono una delegazione della *Camera dei Comuni*, “*latrice di un messaggio di urgenza*”, che uno dei membri di questa, il deputato Di Marco, illustra con forti parole (accentuando cioè quanto - come si è visto - aveva lui stesso detto in proposito ai *Comuni* il 25 novembre)⁴⁵. Ritiratasi la *Commissione* dei

⁴⁰ Giovanni INTERDONATO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 26 dicembre 1848], in: *Ib.*, p. 860.

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

⁴² Mattea RAELI, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 27 dicembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁴³ *Camera dei Comuni*, seduta del 27 dicembre 1848, pp. 863-865.

⁴⁴ Ossia approvano i rapporti del *Comitato dell’Interno* relativi: sia ad alcune imposte del comune di Valle d’Olmo (a proposito di animali “*di armento*”, e di “*quelli che non hanno compiuto un anno*”), sia di altri comuni, fra i quali Monteallegro, Partanna, Calatafimi, ma sempre del medesimo tenore (*Camera dei Pari*, seduta del 27 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 634-639).

⁴⁵ “*Onorevole Presidente, nobili Pari. I bisogni imperiosi della guerra aveano determinato il Parlamento al mutuo con una Casa francese di un milione circa*”, che “*le mene di Ferdi-*

Comuni, inizia un dibattito che suscita sempre più forti grida e minacce del pubblico dalle 'ringhiere', tanto che alla fine il Presidente le fa sgomberare, poi finalmente si approva il richiesto decreto⁴⁶.

Il 28 dicembre alla *Camera dei Pari* manca il numero legale. Il giorno seguente, il 29 dicembre, alla *Camera dei Comuni* si discutono le dimissioni del Ministero. Ne nasce un vivace contrasto, alla presenza di tutti i ministri. Prende la parola Luigi Basile, lamentando sia di vedere "in momenti tanto critici per la Sicilia sedere al posto dei deputati i ministri", sia che, "in una paese costituzionale, il Ministero", il governo, "si ritiri senza che sia messo in minoranza dalla Camera", cioè senza un voto di sfiducia del Parlamento⁴⁷. Aggiunge che, se un'altra causa (e non la sfiducia) ha provocato le dimissioni, allora è il momento che tutto il Parlamento insorga⁴⁸. Le sue parole sono seguite da applausi. Poi riprende la parola Basile che invita il Parlamento a dare o negare la fiducia, e - alludendo alla vera causa delle dimissioni del Ministero (l'operato del ministro Cordova) - ricorda quali tristi conseguenze si ebbero in Francia per la caduta del ministero delle Finanze [Colbert?] e accenna a quali dolorose conseguenze si arriverebbe in Sicilia "se il ministro delle finanze si ritirasse (Applausi)"⁴⁹.

Dopo gli interventi sia di Torrearsa (che in sostanza non vuole si ritirino le dimissioni e dice che il nuovo governo è già designato), sia di Vito Calanna (che del Torrearsa loda l'azione diplomatica con le Potenze straniere) - , interviene Cordova con un fumoso discorso⁵⁰ da cui traspare comunque la preoccupazione di evitare l'eventuale sostituzione di lui soltanto⁵¹. Interviene Bertolami, il quale punto per

nando, la mala fede di quel banchiere [Drouillard] resero inefficace", motivo per cui ora si rende necessario di estendere a un milione l'interno prestito forzoso (Vincenzo DI MARCO, [Intervento alla seduta della *Camera dei Pari* del 27 dicembre 1848], in: *Ib.*, pp. 639-640).

⁴⁶ *Ibidem*, p. 642.

⁴⁷ Luigi BASILE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 dicembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 871.

⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

⁵¹ Nel discorso c'è anzitutto la rivendicazione della validità della costituzione ("che ha per base l'assoluta divisione dei due poteri, legislativo ed esecutivo"), poi c'è la profusione di lodi per il Presidente del Governo (Ruggiero Settimo) al quale soltanto - sottolinea Cordova - spetta "l'esercizio della prerogativa della scelta dei ministri, dello scioglimento e ricomposizione del Gabinetto", per cui è del tutto legittimo che egli abbia già ricomposto un nuovo governo (Filippo CORDOVA, [Intervento

punto contesta la posizione di Cordova (in sostanza rivendicando al Parlamento il pieno diritto di dare o negare la fiducia al Governo)⁵². Il discorso, interrotto “più volte dalle generali acclamazioni”, è seguito da “clamorosi e prolungati applausi”⁵³.

Subito dopo la seduta diviene tumultuosa, in un sovrapporsi di discorsi (soprattutto di Cordova, Torrearsa e Bertolami), poi “la Camera fra gli applausi e i rumori a grandissima maggioranza di voti delibera che si scriva al Presidente del Governo, manifestandogli che pria che il di lui messaggio sulla crisi ministeriale fosse stato letto, la Camera ha pronunziato un voto di fiducia al Ministero Torrearsa. Seguono prolungati applausi”⁵⁴. Si delibera che una deputazione si rechi dal Presidente del Governo per portare il voto di rinnovata fiducia al Ministero dimissionario (poi la deputazione riceverà l’ apprezzamento di Ruggiero Settimo).

Alla Camera dei Pari, frattanto, nello stesso 29 dicembre non si sa ancora della riconferma del Ministero Torrearsa e si prende visione dei membri del nuovo Governo che avrebbe dovuto sostituire quello dimissionario. Fra i suoi membri non figuravano più né La Farina (che avrebbe dovuto essere sostituito, alla Guerra, dal colonnello Orsini), né Cordova (da sostituire, alle Finanze, da Raeli), né lo stesso Torrersarsa (da sostituire, agli Esteri, da barone Casimiro Pisani)⁵⁵. Questi nomi spiegano anche il fumoso intervento di Cordova ai Comuni. Peraltro i Pari devono affrontare il problema delle reiterate assenze di loro colleghi⁵⁶, che produce persino la mancanza del numero legale (sia in questo 29 dicembre che, come vedremo, nelle sedute del 2 e del 5 gennaio).

Il 30 dicembre 1848 ai Comuni il deputato Bertolami propone un decreto contro l’abuso della libertà di stampa. Comincia riconoscen-

nella seduta della Camera dei Comuni del 29 dicembre 1848], in: *Ib.*, p. 872). Poi Cordova senta il bisogno di affermare che, se oggi “la Camera volesse esaminare le ragioni per cui Sua Eccellenza il Presidente del Governo ha ricomposto un nuovo Ministero”, con questo atto essa “farebbe scendere il nome eccelso di Ruggiero Settimo, e ferirebbe i dritti del Presidente del Governo” (*Ib.*, l. c.). Infine, Cordova sostiene che, seppure l’operato di un ministro non fosse gradito, comunque la responsabilità sarebbe sempre di tutto il governo, e nell’attuale situazione “è mestieri che tutto il Gabinetto scenda ed altre capacità vi salgano [...]” (*Ib.*, l. c.).

⁵² Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 dicembre 1848], in: *Ib.*, p. 874.

⁵³ Camera dei Comuni, seduta del 29 dicembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 875.

⁵⁵ Camera dei Pari, seduta del 29 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 642.

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 642-645.

do che tale libertà “sia il maggior bene che possa possedere un popolo già maturo alla libertà”, ma subito dopo aggiunge che “i popoli cercano la libertà anche lì dove non può essere”, quindi descrive i mali che ne possono derivare⁵⁷.

Interessante, al riguardo il retrospettivo commento di Calvi che nelle sue memorie definisce Bertolami “uno de’ consueti campioni della maggioranza”, il quale - dopo solo un giorno del trionfo dello stesso Torrearesa (riconfermato nel Ministero il 29 dicembre) - appunto proponeva “un decreto di restrizione della piena libertà sino a quel punto, se non di fatto, almeno per legge goduta”⁵⁸. Costui - continua Calvi - “esordiva” nella sua orazione “da artificioso ed ipocrita preconio di questa inestimabile franchigia”, dapprima lodando cioè questa libertà, poi subito surrettiziamente “deplorando i mali dell’abuso che già, dicea, incominciavansi a sperimentare”⁵⁹.

È da tale dibattito nella seduta del 29 dicembre - ricorda Calvi - che risultò la proposta di decreto in due articoli, di cui il primo impose all’autore ed al tipografo di apporre “la firma alla stampa, sotto la pena del primo grado di prigionia, e del sequestro de’ tipi”, ed il secondo articolo impose il preventivo permesso da ottenersi “dal Presidente del Magistrato municipale, che dovea apporvi il suo visto”⁶⁰. Non ci voleva un grande acume di mente - commenta Calvi - per comprendere come “in questo progetto insidioso i germi covassero, non abbastanza occulti, della censura preventiva e della schiavitù della stampa”⁶¹. E comunque il progetto venne approvato dai Comuni, dispensandolo dalla seconda e terza lettura⁶².

A proposito di Calvi va anche ricordato (a conferma del clima di conflittualità ai vertici del potere politico del Regno di Sicilia) l’episodio che Torrearesa riporta nelle sue memorie, avvenuto subito dopo la riconferma del suo Ministero. Il Marchese lo cita a riprova che questi fatti “non mutarono punto le condizioni del paese” e che “non era in noi il

⁵⁷ Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 dicembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 878.

⁵⁸ [Pasquale CALVI], *Memorie e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848*. To. II. Londra [ma: Malta], 1851 [da qui in poi: CALVI, *Memorie storiche, II*], p. 303.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 303-304.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 304.

⁶¹ *Ibidem*, l. c.

⁶² Camera dei Comuni, seduta del 30 dicembre 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 881.

potere di rimediare ai mali che si deploravano”⁶³. In quei giorni venne al Ministero “una Deputazione della Guardia Nazionale” promettendoci “l’assoluto appoggio”, a patto però “che le si fosse concesso di arrestare tre Rappresentanti che ritenevano capi dell’opposizione”⁶⁴. Dell’episodio Torrearesa rammenta sia che, di quei tre, certamente due erano Pasquale Calvi (“in quel momento Presidente della Corte suprema di Giustizia”) e Giovanni Interdonato, sia che lui e gli altri ministri non solo negarono il loro assenso a tale attentato, ma protestarono dicendo che se a quei tre fosse stato “torto un solo capello” non avrebbero esitato a denunciare al Parlamento la Guardia Nazionale⁶⁵.

Se questa era la situazione interna al Governo provvisorio in quel dicembre del 1848, frattanto le vicende esterne si erano ormai evolute in senso contrario alle speranze dei protagonisti del Regno di Sicilia. Ne erano a conoscenza almeno i due ministri La Farina e Torrearesa, ma si guardarono bene dal palesarla subito apertamente alle due Camere. Da parte sua, Torrearesa - come si è visto nel discorso alla Camera dei Comuni nella giornata del 18 dicembre - non aveva affatto accennato alla crescente infondatezza delle speranze della diplomazia siciliana di risolvere la precaria situazione dell’Isola con l’appoggio di Francia e della stessa Inghilterra. Il Ministro si era limitato a descrivere quanto lasciavano ancora sperare le condizioni politiche sia di Roma, sia della Toscana, sia del Piemonte, sia di ‘alcuni’ Stati d’Europa. Soltanto dalle sue memorie si apprende quanto egli fosse invece consapevole del fallimento della sua azione diplomatica.

Forse per la sua posizione come ministro non direttamente coinvolto nel complesso gioco diplomatico della fluida situazione europea, risulta più chiara ed oggettiva la ricostruzione di questi eventi da parte di La Farina, il quale insiste nella convinzione di un ambiguo atteggiamento sia dei governi britannico e francese, sia dello stesso Regno di Sardegna nei confronti della Sicilia. Ambiguo anche perché in questi Paesi la situazione era in rapido cambiamento. Dopo i rovesci militari fra luglio-agosto (con Custoza e l’armistizio fra Radetsky ed il generale Carlo Canera di Salasco), il Governo sardo esitava ad accettare la corona siciliana per il secondogenito di Carlo Alberto. Il Re attendeva di sapere quale appoggio potesse venirgli dall’Inghilterra nel caso il Piemonte intervenisse contro un attacco napoletano alla Sicilia⁶⁶.

⁶³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, p. 299.

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 161.

A Napoli, intanto, i rovesci piemontesi del luglio-agosto avevano convinto Ferdinando II di poter iniziare l'invasione della Sicilia (pre-disposta sin da giugno). Da parte sua, il governo britannico era ancora convinto che non sarebbe avvenuta, in quanto lord Charles Napier (plenipotenziario britannico a Napoli) non sapeva che in segreto Filangieri preparava la spedizione, ingannando anche la diplomazia russa sull'impreparazione dell'armata napoletana⁶⁷. Solo più tardi Napier poté quindi mettere al corrente delle intenzioni di invasione napoletane lord Palmerston [Henry John Temple, visconte di], segretario degli *Affari esteri*, il quale - pur convinto della fondatezza delle istanze di autodeterminazione dei popoli europei (nel quadro delle istituzioni di libertà parlamentare⁶⁸ - si sentiva sempre più minacciato dalla politica avversa alle rivoluzioni del partito conservatore.

In seguito, il 20 settembre, l'ambasciatore inglese a Parigi, lord Normanby [Constantine Phipps, I marchese di] mise al corrente Palmerston che il governo francese era orientato ad una mediazione basata sul riconoscimento dell'indissolubilità della Sicilia da Napoli, sotto la corona borbonica, comunque con l'assicurazione di concedere l'indipendenza parlamentare all'Isola, sulla base della costituzione del 1812. Notizia che indusse Palmerston a rivedere le sue precedenti garanzie di totale indipendenza ai Siciliani.

Si tornava dunque alla situazione conflittuale seguita all'*ultimatum* del marzo precedente inviato dai Siciliani a Ferdinando II, dei quali - con alcune riserve - Lord Minto si era fatto paladino⁶⁹, anche se ora lo stesso Palmerston si muoveva ambiguamente. Da un lato, infatti, in veste di segretario degli *Affari esteri* britannico, Palmerston ancora invitava il governo napoletano a desistere dall'invasione (tanto che l'ammiraglio inglese sir William Parker, ancora il 22 settembre, aveva dato ordine alle sue navi di intervenire nel caso che quella fosse tentata). Dall'altro lato, il 20 settembre, proprio Palmerston - nel ricevere Amari, Granatelli e Scalia nel suo castello - confermava la proposta di Minto dell'indipendenza amministrativa e parlamentare dell'Isola (che però resterebbe sotto la corona borbonica), aggiungendo che, se i Siciliani avessero respinto la proposta, il governo britannico e quello francese si sarebbero ritirati da ogni mediazione⁷⁰.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 165.

⁶⁸ Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_John_Temple,_III_visconte_Palmerston. Palmerston e il risorgimento italiano.

⁶⁹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 171.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 173-175.

Riguardo alla Francia, comunque, lo stesso Torrearsa - precisa La Farina - aveva prospettato a quel governo repubblicano la possibilità che la Sicilia scegliesse anch'essa la forma repubblicana⁷¹. Ma ai Commissari siciliani a Parigi il ministro degli Esteri francese, Jules Bastide, ai primi di novembre aveva detto che anche in Francia i fatti dimostravano che la repubblica non stava affatto funzionando, e che non sapeva se il loro primo ministro Louis Eugène Cavaignac sarebbe restato ancora per molto al governo⁷². Il 20 dicembre, presentatosi alle elezioni per la presidenza, Cavaignac cadeva con un misero 18 per cento dei voti per "*l'odio che avea destato ne'socialisti la sanguinosa repressione di giugno*", e Luigi Napoleone Bonaparte era proclamato presidente della repubblica, "*e con lui s'intronizzava la reazione all'Eliseo*"⁷³.

Privo dello sperato sostegno della Francia, il Governo provvisorio siciliano perse definitivamente anche l'appoggio inglese, come risulta chiaro dall'assicurazione che gli ambasciatori delle due Potenze diedero per scritto, il 29 dicembre, al ministro napoletano, il principe di Cariati [Francesco Maria Spinelli], assicurandolo che comunque la loro mediazione non giungerebbe mai all'uso della forza contro l'eventuale completamento dell'invasione napoletana⁷⁴.

Malgrado queste assicurazioni di non intervento diretto, frattanto il Governo inglese permetteva che si vendessero alla Sicilia dei cannoni e quello francese che partissero quei fucili promessi già dal generale Cavaignac⁷⁵. Intanto, la Spagna restava ostile ma non interveniva, l'Austria rimaneva in silenziosa attesa, la Russia (ostile contro l'armistizio imposto da Francia e Inghilterra) si professava "*difenditrice de' diritti assoluti di Ferdinando II*"⁷⁶.

In Italia c'erano: Venezia, "*amica lontana*" dei Siciliani, ma impotente; Roma, che pensava solo al suo governo, dopo la fuga del Papa; il Piemonte, occupato a riparare le sue ferite e speranzoso nel futuro; solo la Toscana riconosceva i diritti dei Siciliani e rompeva ogni relazione diplomatica con Ferdinando II⁷⁷. Ormai alla Sicilia non restava che la certezza della guerra⁷⁸.

⁷¹ *Ibidem*, p. 182.

⁷² *Ibidem*, p. 181.

⁷³ *Ibidem*, pp. 183-184.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 191.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 196.

⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

Parte VII

Verso la fine della rivoluzione siciliana
(gennaio-marzo 1849).

Capitolo XXVIII

Gennaio 1849. Le Camere discutono prevalentemente sulla solita sequenza di provvedimenti amministrativi particolari, mentre Ferdinando II (in vista della rottura dell'armistizio) respinge le proposte siciliane.

L'anno nuovo, il fatidico 1849, si apre alla *Camera dei Comuni*, il 2 gennaio, sia con la notizia delle dimissioni del ministro dell'*Interno* (Pietro Marano, sostituito dal principe di Resuttana, *Pari* del Regno), sia con la dichiarazione che i deputati assenti sono considerati dimissionari, sia con l'ammissibilità (precedentemente negata) degli impiegati ad essere eletti deputati, sia - infine - con alcuni provvedimenti militari¹.

Il giorno 3 gennaio, a loro volta i *Pari* discutono il progetto di restrizione della stampa. Sollevando vive proteste contro tale progetto della *Camera dei Comuni* (in particolar modo i *Pari* Sebastiano Lella, Vincenzo Mortillaro, Castelvetro [Giuseppe Pignatelli Cortes, principe di], Rammacca [Ottavio, principe di], il marchese di San Ferdinando [Pietrantonio Rostagni, marchese di]).

*"Protestano Pari [:] perché non vi è altra legge di stampa attualmente in vigore che quella del 1812; perché null'altra legge riformatrice al novello Statuto può darsi da questa legislatura; e perché credono che con la legge proposta dalla Camera de' Comuni non si ripara agli inconvenienti"*². Dopo alcune altre proteste, su proposta di alcuni *Pari* la *Camera* si riunisce in comitato segreto³.

Il giorno 4 gennaio il ministro degli *Affari esteri*, Torrearsa, comunica ai *Pari* che il ministro inglese (sir William Temple, residente a Napoli) ha comunicato al suo Governo dei movimenti che nel frattempo sono stati compiuti dalle truppe napoletane in Sicilia⁴.

¹ *Camera dei Comuni*, seduta del 2 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 882-884.

² *Camera dei Pari*, seduta del 3 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 653.

³ *Ibidem*, p. 654.

⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei*

Nello stesso giorno, invece, i *Comuni* dibattono sul giuramento della *Guardia nazionale*, ascoltano il rapporto sull'elezione di impiegati e deputati, ed apprendono anch'essi, dal ministro degli *Affari esteri* sia la notizia della rottura dell'armistizio (in quanto gli avamposti napoletani sono avanzati oltre il limite prescritto), sia il probabile atteggiamento delle grandi Potenze di fronte a questa interruzione della tregua. In conclusione, decidono comunque la riforma dell'*Ordinanza militare* del 1831, relativa allo stato d'assedio e sul giuramento dell'armata⁵.

Il 5 gennaio, i *Comuni* deliberano non solo sulla questione dei condannati alla malleveria (dopotutto marginale, data la situazione), ma soprattutto considerano le misure urgenti per la difesa militare. Misure che però si riducono sia alla decisione di funzioni solenni per celebrare l'anniversario della Rivoluzione, sia alla proposta (del ministro della *Guerra*, La Farina) di formare un nuovo corpo di volontari, enfaticamente nominato come *Battaglione della morte*. All'art. 7 di tale progetto di decreto si leggeva che "il battaglione [...] prenderà il posto di onore sopra tutti i battaglioni della linea, e vestirà un'uniforme speciale a scelta del potere esecutivo"⁶. Progetto subito criticato, in particolare dal deputato Arcuri, il quale poneva in evidenza anzitutto l'illusorietà che questo battaglione potesse davvero servire in guerra (perché composto di uomini del popolo, "nuovi affatto all'arte militare"), meravigliandosi del fatto che, mentre devono ancora essere costituiti dodici battaglioni di truppa, "voglia innalzarsi un corpo privilegiato e distinto di onori e di averi, segno di tutte le pretese e di tutte le lamentanze"⁷. Ma alle cinque del pomeriggio si chiude la seduta e tutto è rinviato "a domani"⁸, in realtà se ne discuterà il giorno 11 gennaio.

Intanto, l'8 gennaio, - preso atto della rinuncia del ministro dell'*Interno* (il principe di Resuttana, il quale solo pochi giorni prima, il 2 gennaio, aveva sostituito in quella carica Pietro Marano) e della sua sostituzione con Matteo Raeli - i *Comuni* dedicano gran parte della seduta a quelle che definiremmo le solite 'questioni di dettaglio', ossia ora i dazi relativi al comune di Palermo, i provve-

Pari del 4 gennaio 1849], in: *Ib.*, l. c.

⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 4 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 885-891.

⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 5 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 895.

⁷ Giovanni ARCURI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 5 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 896.

⁸ *Ibidem*, p. 897.

dimenti per alcune magistrature e, ancora una volta, quelli per le 'Aziende comunali'⁹.

Nello stesso 8 gennaio, i *Pari* prendono anche loro atto della nomina di Raeli e del progetto di *Statuto per la Guardia nazionale* elaborato dalla *Camera dei Comuni*¹⁰. Poi, il 9 gennaio, ne discutono i primi dieci articoli. Il *Pari temporale elettivo* Vincenzo Mortillaro (marchese di Villarena) propone per l'ultimo di questi articoli la versione seguente, che viene ammessa a maggioranza. "Art. 10. *Gl'individui della Guardia nazionale debbon prestare il loro servizio nel comune in cui hanno il domicilio reale*"¹¹.

Mentre nei giorni 10 e 11 gennaio, i *Pari* proseguono nel dibattito su questa legge¹² - invece il giorno 10 gennaio la *Camera dei Comuni* prende atto di altre questioni: sia delle dimissioni di alcuni deputati, sia della difficoltà della 'distribuzione' del mutuo forzoso, sia del rapporto sui condannati alla malleveria (che dà luogo ad una lunghissima discussione, che si conclude approvando la proposta della Commissione incaricata della questione), sia del programma per la festa nazionale del 12 gennaio, sia della ripresa della questione (lasciata in sospenso il 5 gennaio) della formazione del *Battaglione della morte*¹³.

Su quest'ultimo punto, riprende la discussione, che però è nuovamente interrotta essendo venuto meno il numero legale¹⁴, e il giorno seguente, l'11 gennaio, viene definitivamente respinta (la *Camera* "vota il progetto [...] ed è rigettato all'unanimità")¹⁵. Si procede invece ad un decreto sulla riforma per la riorganizzazione dell'esercito (approvato con dispensa da ulteriori letture) e sulla destinazione di magistrati nelle varie giurisdizioni¹⁶.

Il 15 gennaio nella stessa *Camera dei Comuni* viene letto il messaggio del *Presidente del Governo* che annuncia la rinuncia del ministro delle *Finanze* (Filippo Cordova), poi si procede sia alla verifica dei poteri di alcuni rappresentanti eletti in sostituzione di rinunzie di

⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del'8 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 897-914.

¹⁰ *Camera dei Pari*, seduta dell'8 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 655-659.

¹¹ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 9 gennaio 1849], in: *Ibidem*, p. 663.

¹² *Camera dei Pari*, sedute del 10 e 11 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 663-672.

¹³ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 914-930.

¹⁴ *Ibidem*, p. 931.

¹⁵ *Camera dei Comuni*, seduta dell'11 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 931-934.

¹⁶ *Ib.*, pp. 935-940.

altri, sia all'esame dei reclami contro il *Consiglio civico* di Patti, sia ad altri *'provvedimenti per Aziende comunali'*¹⁷.

A loro volta, in questo stesso 15 gennaio, alla *Camera dei Pari* si constata la presenza di soli trenta *Pari* (appena sufficienti per il numero legale), e comunque si dà quindi lettura di 23 messaggi della *Camera dei Comuni*, "relativi ad imposte" di alcuni municipi¹⁸. Messaggi che vengono rinviati "all'esame e parere" del *Comitato dell'Interno*, e si passa quindi ai *'provvedimenti per le Aziende comunali'*, che anche qui concernono le solite questioni di dazi, mutui e *'sovrimposte'*¹⁹. Ma ancora il problema di fondo sembra di nuovo la *Guardia Nazionale*, a proposito della cui legge costitutiva si dà seguito alla terza lettura, con la discussione ed approvazione degli artt. 40-69²⁰.

Il giorno seguente, 16 gennaio, i *Pari* ricevono il messaggio dei *Comuni* con le modificazioni alla legge sullo 'stato d'assedio' (che decidono di rinviare al *Comitato di legislazione*) e sul giuramento delle truppe²¹. Si discutono poi sia il progetto di decreto della *Camera dei Comuni* sulla pensione da concedersi alla vedova ed alla sorella del colonnello Lanzirotti (caduto nella difesa di Siracusa)²², sia molto analiticamente le imposte per il Comune di Palermo (riducendo la cifra richiesta)²³.

E, solo dopo questa 'acribica' decisione amministrativa, si prende poi atto (con la formula usuale di "*La Camera resta intesa i tale comunicazione*") dell'incertezza manifestata del Ministro degli *Affari esteri* che, interviene in chiusura di seduta, ed esplicitamente ammette di essere meno informato dei giornali sulla notizia, tutta da verificare, se sia vero o meno che il Re di Napoli abbia rifiutato l'*ultimatum* "proposto dalle Potenze mediatrici" (che in sostanza ri-

¹⁷ *Ibidem*, pp. 940-950.

¹⁸ *Camera dei Pari*, seduta del 15 gennaio 1849, in: *Le Assemblee del Risorgimento...*, Sicilia, IV, pp. 673-675.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 674-675.

²⁰ *Ibidem*, pp. 675-678.

²¹ *Camera dei Pari*, seduta del 16 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 679-680.

²² *Ibidem*, p. 680.

²³ "Art. 1. Saranno riscosse in Palermo per conto della Deputazione delle nuove gabelle [...] le seguenti imposte e sovrainposte [...], cioè: 'Dazio sul legname secondo l'annessa tariffa [...] once 26,380; Carne, aumento di grana quattro a rotolo [...] once 16,00; Vino, aumento di grana quindici a barile [...] once 8,000 [...]' (Resta a maggioranza approvato). Art. 2. [...] Sulle carrozze [...] l'intero dazio è elevato al doppio dello stato attuale, cioè: 'Per ogni carrozza di padrone a due cavalli once quattro; [...] ad un cavallo once due; [...] di affitto a due cavalli oncia una e tarì dieci; [...]' (Ib., pp. 680-683).

proponeva quello a suo tempo presentato allo stesso Sovrano da Lord Minto)²⁴.

A sua volta, la *Camera dei Comuni*, in questo stesso giorno del 16 gennaio, esaminata la richiesta di una concessione di amnistia, poi riconsidera la eleggibilità degli impiegati a deputati, e apprende anch'essa che il Re di Napoli ha rifiutato l'*ultimatum* delle Potenze, poi delibera sia sul voto di fiducia al ministro delle *Finanze*, sia sulla corrispondenza postale, sia ulteriori provvedimenti per la guerra²⁵.

Alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 17 gennaio, il barone Vagliasindi presenta una mozione per decretare la decadenza 'volontaria' di tutti i *Pari* "che non siano intervenuti durante al legislatura"²⁶. Segue la mozione del principe di Butera, che per colmare i vuoti fra i *Pari* propone la formazione di nuove terne per sostituirli²⁷. La *Camera* delibera di rimettere le due mozioni al *Comitato di legislazione*²⁸. Il Duchino Della Verdura propone che la *Camera* debba dotarsi di quattro stenografi, e viene deciso che siano subito impiegati con dovuta gratifica, ma che la loro assunzione definitiva dovrà essere poi regolarizzata con l'annunciato concorso²⁹. Si avanza la proposta (poi respinta) di esentare tutti gli impiegati postali dalla *Guardia nazionale*. Segue la terza lettura della legge sulla *Guardia nazionale*, della quale vengono discussi e approvati alcuni altri articoli. Giunge infine un 'foglio' del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo), precedentemente letto ai *Comuni*, con cui si dà notizia che, a seguito delle dimissioni di Cordova, il ministero delle *Finanze* veniva interinalmente affidato al marchese di Torrearsa³⁰. E "la *Camera* ne resta intesa"³¹.

²⁴ Il ministro degli *Affari esteri* annuncia alla *Camera* che, quantunque "non ne avesse avuta comunicazione ufficiale, pure egli avea raugioni di creder veri ciò che era annunciato da' giornali, cioè che il re di Napoli avesse rifiutato l'*ultimatum* [...]" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 16 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 683).

²⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 16 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 951-959.

²⁶ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 gennaio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 683.

²⁷ Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e di] BUTERA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 gennaio 1849], in: *Ib.*, pp. 683-684.

²⁸ *Ibidem*, p. 684.

²⁹ Giulio [Benzo (o Benso) San Martino, barone e duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 17 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 684.

³⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹ *Ibidem*, p. 687.

Nella seduta del 18 gennaio si presenta una mozione per chiamare l'ex-ministro delle *Finanze* (Cordova) a dar conto della sua amministrazione, poi si prende atto della risposta del *Comitato di legislazione* al quesito precedentemente inviatogli sui provvedimenti da prendere riguardo ai *Pari* assenti e per le vacanze nelle *Parie*³². Ma il progetto di articolo non viene accettato ed è rimesso al *Comitato per la riformulazione*³³. Quindi si discutono i soliti 'provvedimenti per le Aziende comunali' proposti dal *Comitato dell'Interno* (nella fattispecie sia dell'autorizzazione ad aumentare di alcuni tarì l'imposta sugli animali nel comune di Aidone, sia di altri generi nei comuni di Sant'Angelo Muxaro, Monterosso, Marianopoli, Pedara)³⁴. Poi la *Camera* si conforma al parere positivo del *Comitato dell'Interno* sulla "fruttificazione" dell'eredità "del defunto egregio cittadino principe di Castelnovo" in favore del comune di Santa Caterina, e infine si dà seguito alla terza lettura dello *Statuto* della *Guardia nazionale*³⁵.

Il 19 gennaio, avviene una lunga discussione dei *Pari* sulla proposta di chiedere al Ministro competente il rendiconto finanziario dello Stato. Il Duchino Della Verdura prende la parola per dire che "non è la prima volta che la *Camera dei Pari* rimostra", ma tutte le sue rimostranze sono rimaste "sempre vuote di effetto", e d'altra parte a questa *Camera* non spetta l'iniziativa di legge in materia finanziaria, per cui è opportuno invitare la *Camera dei Comuni* "ad uniformarsi" a questa nostra richiesta³⁶. La sua proposta è condivisa da altri *Pari*, quindi si decide sia di comunicare la rimostranza sia al *Presidente del Governo* sia ai *Comuni*³⁷.

Si passa poi a discutere le solite questioni 'particolari': tre messaggi dei *Comitati misti* per divergenze sui dazi di "Palermo, San Mauro e Sambuca, e sulla pensione della vedova Lanzirotti"; i rapporti della *Camera dei Comuni* riguardo "all'autorizzazione d'imposte pei comuni di Terrasini, Serradifalco, Giardini e Montevago, non che per l'autorizzazione

³² *Camera dei Pari*, seduta del 18 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 687-688.

³³ *Ibidem*, p. 688.

³⁴ *Ibidem*, pp. 688-689.

³⁵ Non senza una breve discussione sull'art. 84, relativamente cioè al voto consultivo oppure deliberativo del *Gran consiglio*, che comunque il *Comandante generale* è tenuto ad ascoltare in ogni deliberazione. E si decide che tale voto debba essere solo consultivo (*Ib.*, pp. 689-691).

³⁶ Giulio [Benzo (o Benso) San Martino, barone e duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 19 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 691-692.

³⁷ *Ibidem*, pp. 693-694.

di un mutuo pel comune i Paternò”³⁸. Prosegue poi la terza lettura dello Statuto della Guardia nazionale. Vengono approvati gli articoli 85-103 (eccetto il 91 e 92, che vengono depennati)³⁹. *⁴⁰.

Il giorno seguente, 20 gennaio, i *Pari* ammettono la richiesta inviata dai *Comuni* per un decreto sulle ‘contribuzioni straordinarie per la guerra’, e quindi riprendono la discussione sulla terza lettura dello Statuto della Guardia nazionale. Se ne approvano gli artt. 104-121, con una discussione proprio sull’art. 121 (relativamente alla durata in servizio in ogni grado, discussione che, coinvolgendo anche il grado di *Comandante generale*, prosegue anche nelle successive sedute), ma la seduta si interrompe per la sopravvenuta per mancanza del numero legale⁴¹.

Ma quanto qui va sottolineato di questa discussione, specialmente a proposito della durata in carica del *Comandante generale*, è che alcuni *Pari* si rendono conto dell’importanza della questione, ben diversa da quella della permanenza dei semplici sotto-ufficiali ed ufficiali in ogni singolo grado. Infatti, interviene il Duchino Della Verdura, il quale non concorda con il marchese Mortillaro, del quale comunque distorce quanto quest’ultimo poc’anzi aveva in realtà detto. Gli imputa, cioè, di aver sostenuto che tale carica dovesse essere di lunga durata, “a vita, anzi forse” ereditaria, “trasmissibile dal padre al figlio, per essere educato a comandare la Guardia nazionale”⁴².

Altri *Pari* intervengono sulla questione, Vigo vuole questa carica revocabile *ad nutum* dal Parlamento, che “duri tre, quattro anni, poco importa, ma che cambi a piacere del Parlamento”⁴³. Da parte sua, Sebastiano Lella dichiara che appartiene alla *Guardia nazionale* stessa “la scelta e la durata del comandante generale”⁴⁴. Il marchese Mortillaro considera la discussione inutilmente lunga. Si parla ancora di questo *Comandante generale* come se si trattasse di un Presidente della Repubblica, ma alla fine anche lui accetta che sia messa “*ad nutum*

³⁸ *Ibidem*, p. 694.

³⁹ *Ibidem*, p. 694-703.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, 703-712.l. c.

⁴² Giulio [Benzo (o Benso) San Martino, barone e duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 20 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 710.

⁴³ Salvatore VIGO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 20 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 711.

⁴⁴ Sebastiano LELLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 20 gennaio 1849], in: *Ib.*, l. c.

del parlamento", a patto che "sia per lo meno di quattro anni"⁴⁵. Poi la discussione viene aggiornata perché è venuto meno il numero legale.

Anche il 22 gennaio manca il numero legale, ed i lavori della *Camera dei Pari* riprendono il giorno seguente, il 23 gennaio, con la discussione sul progetto di decreto inviato dai *Comuni* (concernente l'obbligo della presentazione del bilancio dell'anno precedente alla *Camera dei Comuni* stessa, ed entro la fine del successivo febbraio), che viene approvato con l'emendamento della presentazione ad "ambe le camere" e non solo ai *Comuni*⁴⁶. Si riprende quindi la terza lettura dello *Statuto della Guardia nazionale* e - dopo ampia discussione⁴⁷ dell'art. 121 (cioè ancora relativamente alla durata in carica del *Comandante generale*), e dopo alcune mozioni - si decide che "la durata della carica di capitano generale della Guardia nazionale sarà di due anni, in tal periodo però potrà il Parlamento rimuoverlo, e non potrà essere rieletto che dopo un biennio di intervallo"⁴⁸. In chiusura di seduta si annuncia la nomina del conte Michele Amari a ministro delle *Finanze*⁴⁹.

In quello stesso 23 gennaio, la *Camera dei Comuni* considera anch'essa le reiterate assenze di alcuni fra i suoi componenti, e ne dichiara la decadenza⁵⁰. Si votano poi gli artt. 1-3 della legge sul 'mutuo coattivo', che vengono approvati, dispensando da altre letture⁵¹. Infine ci si applica ancora una volta ai provvedimenti per la 'pubblica sicurezza', questione che dà luogo ad una serrata discussione, che poi, essendo venuto a mancare il numero legale, termina con la fine della seduta⁵².

Il 24 gennaio la *Camera dei Comuni* prende atto della nomina di Michele Amari a Ministro delle *Finanze*⁵³. Poi la seduta continua relativamente ad altre questioni particolari, specialmente con una lunghissima serie di 'provvedimenti per Aziende comunali', fra cui - ad esempio - sulla vendita di un magazzino dell'ex-Magione, su cui si

⁴⁵ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 20 gennaio 1849], in: *Ib.*, pp. 711-712.

⁴⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 23 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 713.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 714-723.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 724.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 23 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 959-961.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 962-967.

⁵² *Ibidem*, pp. 967-968.

⁵³ *Camera dei Comuni*, seduta del 24 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 969.

misurano con notevole acribia argomentativa molti dei deputati⁵⁴. Alla fine, il deputato Silvestro Picardi sembra richiamare tutti alla reale dimensione del problema. Osserva infatti che “noi qui abbiamo la quistione relativamente ad un magazzino che se sarà veduto o concesso non rovinerà né migliorerà la condizione della finanza”, dal momento che “è stato dato per il canone miserrimo di once tre all’anno”⁵⁵. Ma poi anche lui conclude nel vago. “[...] Quindi mi pare che nei casi correnti si possono adottare regole di prudenza, ma sempre caso per caso”⁵⁶.

Dal canto loro, i *Pari*, in quello stesso 24 gennaio (pur dopo aver esaminato sia la proposta per l’acquisto di due vapori, sia la necessità di soccorsi ai prigionieri siciliani in Napoli, sia il diritto di procura per le *Parie* nel clero) proseguono il dibattito sulla terza lettura dello *Statuto della Guardia nazionale*⁵⁷. Ora si tratta di deliberare sia su di un ‘consiglio di revisione’ per i reclami contro tale corpo, sia sulle elezioni per la nomina dei gradi biennali dei suoi ufficiali, sia sull’elezione dei comandanti dei forti (ovviamente da parte del *Comandante generale* della stessa *Guardia nazionale*), sia sulla loro durata nel comando, sia sulla loro eventuale rielezione, sia sulla loro indennità⁵⁸.

Il 25 gennaio alla *Camera dei Pari* la discussione si sviluppa sia con la denuncia della mancata presentazione del bilancio, sia con la continuazione della terza lettura dello *Statuto della Guardia nazionale* (e qui ora si approva a maggioranza l’art. 129, che almeno formalmente poneva tutti gli altri Corpi militari sotto il comando della *Guardia nazionale*)⁵⁹.

Nel frattempo, nello stesso 25 gennaio, la *Camera dei Comuni* si disperde anch’essa (rispetto alle questioni di maggior momento, ossia: l’ordine pubblico, la situazione finanziaria, le carenze nella difesa militare) nella discussione di molte altre questioni amministrative particolari. E non solo sulla redazione dei resoconti delle sue sedute (lamentandovi la mancata inserzione delle mozioni e degli

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 970-982.

⁵⁵ Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 24 gennaio 1849], in: *Ib.*, p. 981.

⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 24 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 727.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 727-734.

⁵⁹ “Art. 129. Tutti i corpi armati istituiti per garantire la sicurezza pubblica, allorché saranno in servizio insieme alla Guardia nazionale staranno sotto la dipendenza della stessa” (*Camera dei Pari*, seduta del 25 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 737).

emendamenti)⁶⁰ ma anche su interessi strettamente locali e addirittura personali.

Fra gli altri, il deputato Francesco Ventura (in qualità di membro della *Commissione per la impartizione dei beneplaciti*) si rende interprete di queste richieste, anzitutto presentando il testo di un decreto relativo alla tassazione delle elemosine di una chiesa (per cui si chiama in causa addirittura la *'regalia nazionale'*)⁶¹. Poi *'riferisce'* una serie di richieste da parte di privati interessati a questioni legate al patrimonio ecclesiastico.

Ventura *"riferisce la dimanda di approvazione dell'atto di fondazione di una messa giornaliera colla limosina di tarì due stabilita dalla superiora e dai componenti il Collegio di Maria del comune di Leonforte [... e] (La Camera l'approva)"*⁶².

Quindi riferisce *"la dimanda dei deputati del clero della parrocchiale chiesa della Santissima Annunziata di Caccamo"* per accettare taluni legati, e *"La Camera l'approva"*⁶³.

Riferisce *"la dimanda dei deputati del clero della parrocchiale chiesa della Santissima Annunziata di Caccamo"* per accettare taluni legati, e *"la Camera l'approva"*⁶⁴.

Riferisce *"la dimanda del priore dei Padri Agostiniani Scalzi di S. M. delle Grazie del comune di Caltanissetta onde ottenere l'exequatur [...] a poter ridurre a metà il numero delle messe disposte nel 1743 [...]"*, e la *"Camera vi aderisce"*⁶⁵.

Riferisce *"la dimanda di don Luigi Tirrito per l'approvazione della concessione enfiteutica di un fondo rustico [...] fattagli dal convento di Montesanto di Palermo [...]"* e la *"Camera l'approva"*⁶⁶.

Riferisce *"la dimanda del parroco e cappellani della parrocchiale chiesa*

⁶⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 25 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 982-983.

⁶¹ *"Si accorda la esecutoria al rescritto pontificio del 12 aprile 1847 ottenuto dagli amministratori della Chiesa di Maria dell'Alto, di Alcamo, col quale si rimette all'arbitrio del vescovo di Mazzara di permettere nel periodo di anni sette la riduzione a tarì cinque per ognuna la limosina delle messe da Girolamo Francica disposte celebrarsi nella chiesa suddetta sita sopra il monte Bonifato di Alcamo, salvi i dritti della suprema regalia nazionale, e quelli delle terze persone"* (Francesco VENTURA, [intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 25 gennaio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 983. E *"La Camera l'approva"* (*Ib.*, l. c.)

⁶² *Ibidem*, p. 984.

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

del Parco per ottenere l'autorizzazione di accettare un legato di 2.12 once annuali [...]", e la "Camera l'approva"⁶⁷.

Finalmente si torna a questioni di maggior momento. Su proposta del deputato Vigo⁶⁸, si discute la formazione di battaglioni di volontari (e del conferimento di gradi ai loro reclutatori). Dopo lunga discussione vengono approvati i sei articoli del relativo decreto. Infine, ancora una volta si delibera su 'provvedimenti per le Aziende comunali'⁶⁹. Segue un accorato e giustamente sconfortato intervento del ministro delle Finanze (Michele Amari), il quale, nell'assumere la carica scongiura la Camera di sostenerlo, poi prende coraggio e dichiara ai Deputati che da ogni parte della Sicilia gli pervengono le accettazioni del mutuo forzoso, che però non può attuarsi senza una previsione di bilancio⁷⁰. Motivo per cui, dopo aver enfaticamente asserito che non esiste alcuno Stato, alcun Regno senza "stato discussso", dice che per redigerlo necessita della collaborazione di qualcuno della Camera⁷¹. Seguono poi altri 'provvedimenti per le aziende comunali', sinché la Camera non ha più il numero legale e si scioglie⁷².

Il 27 gennaio, ancora alla Camera dei Comuni si prende atto degli errori avvenuti nella tassazione del 'mutuo forzoso', poi si discute su concessioni enfiteutiche e su alienazioni dei 'beni nazionali', su altri 'provvedimenti per la pubblica sicurezza' ed infine su provvedimenti per lo stesso 'mutuo forzoso'⁷³.

Intanto, alla Camera dei Pari il 27 gennaio, dopo la presentazione del bilancio, si prosegue la terza lettura dello Statuto della Guardia nazionale, adesso, in particolare, si approva l'art. 133, per il quale tutte le spese per il mantenimento di essa "saranno a carico dei rispettivi

⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁸ [Leonardo VIGO CALANNA o Leonardo VIGO FUCCIO?], [Intervento alla seduta della Camera dei Comuni del 25 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 985.

⁶⁹ Camera dei Comuni, seduta del 25 gennaio, in: *Ib.*, pp.985-991.

⁷⁰ "Io non prego voi, o signori, che di aiutarmi; io ho bisogno del vostro soccorso; se voi mi abbandonerete, io non potrà sopportare il grave peso. [Nell'aula:] (Voci. Coraggio! Coraggio!)" (Michele AMARI, [Intervento alla seduta della Camera dei Comuni del 25 gennaio 1849, in: *Ib.*, p. 993). A queste parole, il Ministro aggiunge che se non hanno fiducia in lui, allora potrebbe tornare tranquillo al suo posto di deputato, ma altre "voci" gli gridano: "No! No!" (*Ib.*, l. c.).

⁷¹ *Ibidem*, l. c.

⁷² Camera dei Comuni, seduta del 25 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 991-996.

⁷³ Camera dei Comuni, seduta del 27 gennaio 1849, in: *Ib.*, pp. 996-1012.

comuni"⁷⁴. L'articolo suscita una discussione per cui viene riformulato, sulla base di alcuni emendamenti, nel senso che "saranno a peso dello Stato tutte le spese che riguardano il Comando generale, i Comandi provinciali e distrettuali", mentre "tutte le altre spese per lo mantenimento della Guardia nazionale saranno a carico dei Comuni"⁷⁵. Dopo un'interruzione (per prendere atto del messaggio del ministro della Giustizia, Vincenzo Errante, sulle promozioni e sui trasferimenti dei magistrati), si riprende la terza lettura dello *Statuto della Guardia nazionale*, ora approvando gli artt. 134-135 (sul vestiario-uniforme, obbligatorio, e sull'armamento)⁷⁶, discussione che continua su aspetti marginali di questa legge anche il 30 ed il 31 gennaio.

A conclusione di questo mese di gennaio, a sua volta la *Camera dei Comuni*, il giorno 30, affronta nuovamente la questione dei *Consigli civici* e dei *Magistrati municipali*, non mancando di deliberare contro i reati di abigeato⁷⁷.

⁷⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 27 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 745.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 746.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 749.

⁷⁷ *Camera dei Comuni*, seduta del 25 gennaio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, pp. 1012ss.

Capitolo XXIX

Febbraio 1849. La crescente preponderanza della Guardia Nazionale sul Governo determina la sua sostituzione con quello del principe di Butera, che rivendica una Costituente degli Stati italiani.

Nel complesso, ovviamente, anche a febbraio la situazione non poteva – come si è visto - che restare precaria, non risolvibile sul piano dell'ordinaria amministrazione, come invece elusivamente si limitavano a fare le Camere, perdendo tempo in questioni marginali, di dettaglio, rispetto alle necessarie decisioni per affrontare decisamente l'offensiva napoletana. È la situazione che risulta chiaramente testimoniata dalla retrospettiva ricostruzione degli avvenimenti da parte del marchese di Torrearsa (uno dei protagonisti di quegli eventi), secondo il quale la crisi sarebbe stata determinata, al livello interno, dal perdurante stato di insicurezza dell'ordine pubblico, che le stesse *Compagnie d'armi* locali contribuivano ad aggravare “per il modo vizioso come andavano formate nel corso di una Rivoluzione”, e che - specialmente dopo la messa in libertà di una massa di condannati e di detenuti - “non ad altro servivano che ad assicurare l'impunità dei ladri e malfattori più noti”¹.

D'altronde, se le campagne erano mal sicure per queste inaffidabili *Compagnie*, non diversa era la situazione nelle città, dove la *Guardia nazionale* aveva assunto “assoluta preponderanza”, ma che, “tutelando l'ordine a modo suo, non sempre rimaneva nei limiti indicati dalla Legge”². Soprattutto a Palermo il suo predominio su ogni altra autorità non ebbe misura, in modo particolare dopo che venne “emancipata d'ogni soggezione governativa”, da quando - cioè - si era data un *Comando generale* ed un *Gran Consiglio*, ed i suoi *Colonnelli* (eletti dagli stessi ufficiali, “per lo più tra i ricchi signori del paese”) “paghi dell'acquistata popolarità” non erano di sicuro “i migliori sostegni della Rivoluzione”³. Per giunta l'art. 78 dello *Statuto* le affidava il controllo delle fortez-

¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 326.

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

ze, ciò che rendeva difficili i rapporti con il Ministero della *Guerra*, perché l'affidamento della difesa militare a questi volontari avrebbe richiesto ben altra preparazione⁴.

A questo principale motivo di crisi interna del potere decisionale, si aggiungevano numerosi altri fattori. Intanto, lo stesso ministero delle *Finanze* non era in condizione di soddisfare le molte e pressanti necessità di denaro. Inoltre, secondo Torrearsa (che qui mette troppo in secondo ordine nelle cause della crisi, tutto il periodo del governo di Mariano Stabile) in Sicilia non si era mai avuta fiducia nella "*mediazione diplomatica*"⁵. Invece, si sentiva il ricorso alla guerra come una questione di forza maggiore, e questo dava ampio spazio ai "*circoli politici*", ai *clubs*, in cui dominavano "*gli oratori più ardenti, e come al solito meno giudiziosi*", da parte dei quali si pretendeva "*tutto quanto potesse passare per la testa dei più esaltati*"⁶. Del resto, anche la maggior parte dei giornali (di effimera durata) "*tirava contro il Ministero a palle infocate*"⁷. Infine, era molto precaria la situazione economica in cui versava la popolazione, per la diminuzione del lavoro "*e di ogni utile industria*"⁸.

A fronte di questa situazione, - sottolinea anche Torrearsa - frattanto "*alla camera dei Pari*" si discuteva "*la legge organica per la Guardia nazionale*", e intenzionalmente si andava per le lunghe, "*perché comunque fosse stato sommo il prestigio di quel Corpo, pur nondimeno qualche volta non mancavasi di avvertire che forse troppo gli si veniva a concedere*"⁹. Nonostante queste fragili resistenze, tuttavia il suddetto suo *Gran Consiglio* otteneva quel che voleva dal Parlamento, anche riguardo a questa legge organica, come del resto riguardo ad ogni altro affare che riguardasse lo Stato¹⁰.

La *Guardia nazionale* era del resto un vero e proprio *Stato nello Stato*, un organo che si spinse tanto oltre da deliberare un indirizzo, a firma del suo *Comandante Generale* (il barone Riso), pubblicato nei primi giorni di gennaio del 1849, che conteneva una "*severa censura contro tutti i Ministri, escluso quello degli Affari esteri, di cui si taceva*", mentre invece si attaccavano soprattutto sia il ministro della *Guerra*

⁴ *Ibidem*, pp. 326-327.

⁵ *Ibidem*, p. 327.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸ *Ibidem*, p. 328.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, l. c.

(allora La Farina), sia quello dell'*Interno e Pubblica sicurezza* (allora Matteo Raeli)¹¹. E quello era intenzionalmente un attacco contro quegli organismi con cui la *Guardia nazionale* era più in concorrenza, sia per l'ordine interno che per la difesa esterna.

Alla *Camera dei Comuni*, il 1 febbraio, si continua ad impiegare gran parte della seduta con lunghi dibattiti su provvedimenti di ordinaria amministrazione (per le solite 'Aziende comunali', per richieste di pensioni, per dispense per concorsi, etc.)¹². Il *Presidente* della *Camera dei Comuni* (Mariano Stabile) dice di dover leggere un messaggio della *Camera dei Pari*, con il quale i *Pari* stessi propongono un decreto (evidentemente inteso a fronteggiare il crescente numero di assenze) per cui si precisava sia che "cesserà nei *Pari* elettivi il dritto a costituire un procuratore" (che li sostituisse nella loro *Camera*), sia che "coloro che sono abitualmente assenti" saranno dichiarati decaduti (se entro quindici giorni non parteciperanno alle sedute) e si provvederà immediatamente al loro rimpiazzo¹³. Il messaggio "è accolto con applausi", lo si "vota ed è ammesso all'unanimità"¹⁴. Misura che - come vedremo - verrà poi ridiscussa nella stessa *Camera dei Pari* il giorno 6 febbraio.

Intanto, proprio nella *Camera dei Pari* il 1 febbraio non si può aprire la seduta, in quanto vi sono solo ventisei *Pari*, dei quali pertanto si annota il nome come 'meritevoli'¹⁵. La stessa cosa si verifica il giorno dopo, il 2 febbraio, e ora fra i ventinove presenti mancano molti i quei ventisei del giorno prima, mentre evidentemente se ne sono aggiunti altri¹⁶.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² *Camera dei Comuni*, seduta del 1 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia III*, pp. 4-11.

¹³ Mariano STABILE, [Intervento nella seduta del 1 febbraio 1849 della *Camera dei Comuni*], in: *Ib.*, p. 11.

¹⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 1 febbraio 1849, in: *Ib.*, l. c.

¹⁵ "Principe di Niscemi, abate Cultrera, barone Vagliasindi, abate Vagliasindi, principe Fitalia, il marchese Cerda, padre De Francisci, principe Rammacca, duca Cesarò, parroco Messina, padre Calì-Sardo, beneficiario D'Antoni, marchese Lungarini, marchese Roccaforte, barone Alminusa, conte Sampieri, barone Fucilino, abate Tarallo, conte Capaci, canonico Cirino, duca della Verdura, principe di Furnari, principe Larderia, monsignor Crispi, principe Lampedusa, cavalier Vigo" (*Camera dei Pari*, seduta del 1 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia IV*, p. 778).

¹⁶ Ossia: il cavaliere Alliata, il marchese di Villarena, il principe Brunaccini, monsignor Proto, l'abate Santacolomba, monsignor Lo Jacono, il canonico Ragusa, padre Pilo, il principe di San Cataldo, il parroco D'Angelo, il principe san Giuseppe, signor Lella (*Ib.*, l. c.).

Nondimeno, malgrado le perduranti assenze, i *Pari* continuano prevalentemente ad occuparsi delle solite questioni: sia locali¹⁷; sia della sollecitazione del ministro dell'*Interno* a fornire il resoconto delle spese e degli stipendi sostenuti da questa *Camera* nel periodo 1848-49 (per includerne la cifra nello 'stato discusso' generale, richiesta che la *Camera* "delibera aggiornarsi a domani"); sia della comunicazione del ministro della *Guerra* sulle spese per l'acquisto di quadrupedi (e anche questo dà luogo a qualche discussione); sia del progetto di decreto per dispensare dal concorso Nicolò Daita per poter "essere eletto medico nell'ospedale di marina di Palermo"; sia per la raccolta di "scorza di rovere, che serve alla concia delle pelli" (considerato uno dei tesori della Sicilia)¹⁸.

Tuttavia, alla fine sembra che ci si voglia occupare anche della questione che assilla da tempo le due *Camere*, cioè lo *Statuto* della *Guardia nazionale*, ma intanto nella *Camera dei Pari* non se ne fa niente, perché ancora si lamenta che non sia stato stampato il progetto provvisorio, la cui elaborazione è ferma all'articolo 90, quindi "la *Camera* delibera si solleciti il presidente del Comitato di legislazione [...]"¹⁹. Poi ci si rimette a discutere sulle solite altre questioni particolari, locali e personali.

E tutto sembra disperdersi in queste elusioni dell'incombente collasso dell'intero sistema, sociale, economico, politico e militare, sinché si delinea una breve ma significativa discussione attorno ad un progetto di decreto inviato dalla *Camera dei Comuni* (per i 'reclutatori', inteso cioè a conferire il grado di capitano a "ogni cittadino siciliano di età maggiore, che nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, presenti 120 uomini impegnati al servizio militare per quattro anni [...] sarà di diritto nominato capitano")²⁰. Ma il *Pari temporale di diritto*, marchese La Cerda obietta che questo provvedimento è inteso ad aumentare gli ufficiali e non i soldati, mentre

¹⁷ Per la ripartizione del mutuo coattivo (richiesta dai Consigli comunali di Caltagirone, Trapani, Caltabellotta), per imposizioni di dazi (nei comuni i Guidomandri, Tremestieri, Balestrate, Ogliastra, Linguaglossa, Niscemi), questioni per le quali la "Camera si rimette al Comitato dell'*Interno* per farne rapporto" (*Ib.*, p. 779). Inoltre, per la richiesta del beneplacito del Parlamento per l'aumento di "tari 5 della elemosina delle messe celebrarsi nella chiesa di Santa Maria di Alcamo [...]", questione di cui la *Camera* "resta intesa" (*Camera dei Pari*, seduta del 5 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 779).

¹⁸ *Ibidem*, pp. 779-781.

¹⁹ *Ibidem*, p. 782.

²⁰ *Ibidem*, p. 784.

i disertori non sono affatto puniti²¹. Invece il *Pari temporale elettivo*, il cavaliere Salvatore Vigo dice di accettare il progetto, perché si ha comunque bisogno di soldati²². Da parte sua il *Pari temporale di diritto* Rammacca osserva che “questa premura di far soldati nasce dalla penuria che si ha per le continue diserzioni”²³. A sua volta il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella osserva che a suo tempo le prime ‘squadre’ di insorti usarono l’espedito di nominare di continuo dei loro capi, per la cui pleora si finì per pagare dei milioni, mentre “nell’esistenza non si trovava che uno sparutissimo numero, e ciò non era che uno scambio”²⁴.

Il progetto viene approvato per il primo articolo, mentre per il secondo alcuni *Pari* sono dell’opinione di aggiornare la seduta. E “la Camera vi si uniforma”, sciogliendosi poi la seduta²⁵.

Il 6 febbraio, preso atto della rinuncia del *Pari spirituale elettivo* canonico Giuseppe Palazzotto (arcivescovo di Palermo), i *Pari* deliberano sia che si proponga alla Camera dei Comuni di preparare le terne per questa ed altre tre *Parie* vacanti, sia che vengano rimessi al Comitato dell’Interno “dieci messaggi” - della stessa Camera dei Comuni - “relativi alle imposte ne’ Municipi di San Cataldo, Monteallegro, San Giuseppe di Mortilli, Grammichele, Contessa, San Pietro di Clarenza, Santa Cristina, Reitano e Villafrati”²⁶.

Dopo altre questioni, più o meno marginali, si esaminano altri progetti di decreto dei Comuni, sia approvando quello inteso a provvedimenti contro quei municipi che non avevano ancora “apprestato il contingente di reclutazione ad essi assegnato”; sia respingendo quello (decisamente ambiguo) che prevedeva che “i verbali redatti dalla Guardia nazionale in servizio faranno fede in giudizio del fatto espostovi, salva la prova in contrario”²⁷.

Poi sorge una questione significativa della sorta di stallo decisionale dominante nella stessa Camera dei *Pari*, quando il giorno 7 feb-

²¹ Alessio [Santo Stefano, marchese di Murata] LA CERDA, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 5 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 785.

²² Salvatore VIGO, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 5 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.

²³ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 5 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.

²⁴ Sebastiano LELLA, [Intervento alla Camera dei *Pari* nella seduta del 5 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.

²⁵ Camera dei *Pari*, seduta del 5 febbraio 1849, in: *Ib.*, l. c.

²⁶ Camera dei *Pari*, seduta del 6 febbraio 1849, in: *Ib.*, pp. 786-788.

²⁷ *Ibidem*, pp. 790-793.

braio il conte Sampieri comunica che il *Gran Consiglio* della *Guardia nazionale* ha inviato un 'indirizzo' che egli vorrebbe si leggesse "onde, conosciutane l'utilità, vedere se qualche *Pari* passi in sentimento di adottarlo, ed indi si mandasse al *Presidente del Governo* perché tenendo in considerazione la sua grande importanza risolverà quanto crede di meglio"²⁸.

Il *Presidente della Camera dei Pari* (Montalbo) recisamente nega che si debba procedere alla lettura, affermando che "indirizzi non se ne ricevono; secondo la *Costituzione* nessun affare si può trattare, né si può leggere se la mozione non viene presentata da un *Pari*, come per l'altra *Camera* da un *Deputato*"²⁹. Del contenuto di questo 'indirizzo' diremo più avanti, citando nuovamente le memorie di uno dei protagonisti di quegli eventi, Torrearsa, ma quanto qui vogliamo sottolineare è che la proposta di Sampieri diede luogo ad un serrato e del tutto 'irrazionale' dibattito. Inizia Calì-Sardo dichiarando che il richiesto bilancio statale, lo 'stato discusso' è ben più urgente³⁰. Sampieri insiste sull'importanza del documento. L'abate Vagliasindi nega che si debba inviarlo al *Presidente del Governo*. Sampieri insiste ancora che debbano occuparsene le *Camere*. Il *Presidente* rifiuta ancora, adesso precisando che si tratta di poche righe che il barone Riso ha scritto, accompagnandole con una cinquantina di manifesti pubblicati e già diffusi in Palermo³¹. A questo punto nella *Camera* si decide di votare se ci se ne debba occupare direttamente, e si opta in tal senso³². Da parte sua, Vigo contesta questa votazione, dicendo che semmai se ne debbano occupare dei singoli *Pari*, presentando eventualmente mozioni, e non la *Camera* con una votazione complessiva³³.

²⁸ [?] SAMPIERI, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 794.

²⁹ [Stefano Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 795.

³⁰ Antonino CALÌ-SARDO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.

³¹ "È bene che si conosca che la *Camera* non l'ha ricevuto, né ufficialmente né regolarmente, perché il comandante generale della *Guardia nazionale* non ha fatto che mandare quattro linee di scritto, e quaranta stampe per dividerle, ma la *Camera* non può conoscere una carta presentata in tal modo, e come poco fa le [a Sampieri] dissi, ed ora ripeto, ella sa che per legge esistente non si può presentare alcuna carta se non è adottata da uno dei componenti della *Camera*; quindi questa ora ha la sua legalità perché essa l'adotta, sta però alla *Camera* se se ne vuole occupare" (Stefano Sammartino, barone di Campobello, duca di) MONTALBO, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.)

³² *Camera dei Pari*, seduta del 7 febbraio 1849, in: *Ib.*, l. c.

³³ Salvatore VIGO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, l. c.

A questo punto il marchese Mortillaro afferma che il contenuto di questo 'indirizzo' è grave, tanto che è della massima importanza che la Camera deliberi³⁴. Precisa poi che essendo ormai pubblicato "colle stampe è giusto che le Camere vi provvedano", in quanto non si tratta di cosa di poco momento, ma "si tratta dell'esistenza della Sicilia", si tratta - sottolinea - di "trovar modo a rinvigorire le nostre forze, a riparare i nostri danni, a migliorare le nostre condizioni, a spingere energicamente al suo splendido termine la nostra rivoluzione"³⁵. Conclude chiedendo che si nominasse un Comitato, cosa che la Camera accetta "a gran maggioranza"³⁶.

E in sostanza il dibattito finisce lì. Nondimeno, la singolarità di questo dibattito e in particolare delle richieste di Sampieri e Mortillaro, è che non si parlasse affatto del contenuto dell'"indirizzo", ma della illegittimità o meno di come era stato presentato un documento di cui alcuni appunto enfatizzano la grande importanza per le sorti della Sicilia.

Per conoscerne il contenuto dobbiamo rifarci, come accennavamo poc'anzi, alle memorie dei protagonisti. Intanto, è La Farina che, sull'origine del suddetto dibattito contro il Ministero (insediatosi il 13 agosto 1848), ricorda che prima ancora di questo 'indirizzo' che venne divulgato nei primi giorni di febbraio del 1849, c'era stato un documento consimile, anch'esso a stampa (apparso il 29 dicembre 1848, a seguito delle dimissioni, date e subito rientrate, del Governo), in cui la Guardia nazionale (o, meglio, il barone Riso) invocava il riconfermato Governo di "far cessare i disordini della rivoluzione" e "prepararci alla guerra"³⁷.

Dunque era sin dal dicembre precedente che con quel primo 'indirizzo' si richiedeva "che si provvedesse alla sicurezza pubblica 'con pene severissime", con procedure "esclusivamente di rito speciale, e con delle commissioni per ogni distretto, coll'autorizzazione delle quali" - commissioni distrettuali - "il ministro dell'Interno, e i delegati del potere esecutivo possano procedere all'arresto per misure di prevenzioni e di sospetto di quei tali reati"³⁸. "Parole da barbari" - commenta La Farina³⁹ - comunque

³⁴ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento alla Camera dei Pari nella seduta del 7 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 795.

³⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁶ Camera dei Pari, seduta del 7 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 797.

³⁷ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 199.

³⁸ *Ibidem*, pp. 199-200.

³⁹ *Ibidem*, p. 200.

sottacendo che alcune richieste erano del tutto dettate dalla gravità della situazione e che le *Camere* stesse avrebbero dovuto affrontarle di lì a poco.

Parole - insiste La Farina - che si rivolgevano minacciosamente ai ministri, ingiungendo loro: sia che quello della *Guerra* formasse una "legione straniera"; sia che quello delle *Finanze* "dasse al più presto il conto delli introiti e delle spese in un anno di rivoluzione; preparasse lo stato preventivo dei bisogni ordinari"; sia che quello dell' *Interno* "chiedesse larga attribuzione ne' provvedimenti di prevenzione"; sia - infine - che quello della *Giustizia* "procurasse con tutti i mezzi la sollecita e rigorosa amministrazione della giustizia penale"⁴⁰.

Il secondo 'indirizzo' (quello apparso ai primi di febbraio di 1849) in definitiva ampliava quello il precedente, in "un lungo atto di accusa contro tutti i ministri, meno quello degli affari esteri, e precipuamente contro quello della guerra" [lui, La Farina] che accusavano: "di non aver creato un esercito, di non avere comprato delle armi, di non aver curato delle munizioni e delli approvisionamenti"⁴¹. Inoltre, gli imputavano sia "il ritardato arrivo delle due fregate a vapore" (questione che in realtà era "cosa tutta finanziaria"), sia "la non buona composizione del ministero della guerra" (che in realtà era costituito da persone che dovevano la loro nomina al barone Riso, quando, in veste di *Presidente del Comitato di Guerra*, li scelse personalmente)⁴².

Per giunta, in questo secondo 'indirizzo', riguardo alla 'sicurezza pubblica', proponeva "un vasto sistema preventivo pe' reati comuni", peggiore di quello borbonico, che "la rivoluzione avea distrutto", infatti ora "la libertà individuale era riguardata come un impaccio; la sicurezza di questa libertà, un'utopia"⁴³. Ecco quanto avevano in animo coloro che si ammantavano del "fastoso nome di 'gran consiglio' della guardia nazionale per provvedere [sic] a tutti i bisogni del paese"⁴⁴. Accuse contro la *Guardia nazionale*, queste di La Farina, che un altro protagonista di quegli eventi, Pasquale Calvi, qualificherà - anche qui *a-posteriori* - come false e eccessive, non corrispondenti all'opinione comune contro le responsabilità di questo *Ministro della Guerra*⁴⁵.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

⁴² *Ibidem*, l. c.

⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ "L'autore della storia [La Farina] fa le viste di non comprendere il vero intelletto delle prime frasi, e di trovarvi un concetto controrivoluzionario. Per quanti torti noi riconoscia-

D'altro canto, La Farina non lesinerà - anche lui *post res perditas* per il regime - accuse altrettanto decise nei confronti dei *Pari*, che pure avevano criticato l'“indirizzo” del 7 febbraio. Accuserà in particolare: sia il conte Sampieri (imputandogli di avere surrettiziamente introdotto questo documento nella *Camera dei Pari*, definendolo come “il più inetto di quanti in essa sedessero, nemico del ministero per un ufficio della finanza vilmente e lungamente chiesto, e non ottenuto giammai”); sia lo stesso barone Riso (“che più tardi fu strumento operosissimo di controrivoluzione”); sia il marchese Mortillaro (che, alla fine, per primo “ebbe l'impudenza di proporre una resa a discrezione”)⁴⁶. Non sbagliava comunque La Farina a vedere in questo “colpo lanciato dal gran consiglio della guardia nazionale” un forte argomento dato agli avversari del Governo, il quale infatti di lì a poco si dimetterà (“Otto giorni più tardi”)⁴⁷.

Sotto un'ulteriore angolazione, va considerato che questo ‘indirizzo’ del 7 febbraio ebbe anche l'effetto della formulazione della proposta di legge presentata alla *Camera dei Comuni* l'8 febbraio (suggerita indubbiamente da La Farina) per la creazione di un contingente armato (chiamato ‘legione di sicurezza’) da contrapporre alla strabordante presenza della *Guardia nazionale*. In quella seduta era intervenuto anche il ministro dell'Interno (Raeli) il quale - polemicamente lasciando “all'organico de' corpi attualmente incaricati della pubblica sicurezza tutti i vizi che ad essi si rimproverano” - propone la “nuova istituzione”, di una “una forza che s'intitola legione di sicurezza”, la quale sarebbe “tutta militare”, costituita da 3.539 individui (articolati in diverse specialità, di cavalleria e di fanteria), per un costo annuo di once centottantamila⁴⁸.

Nel progetto si affermava che questa ‘legione di sicurezza’ costituirebbe un'utile “appendice dell'esercito”, avendo per sua destinazione specifica non soltanto di proteggere “l'interna tranquillità, le pubbliche vie”, ma anche di dare il suo appoggio alla “giustizia (all'“esecuzione de' mandati, a' particolari che ne reclamerebbero il soccorso, coadiuverebbe

mo nella maggioranza del Gran Consiglio, non sappiamo però tener accordo col giudizio, a nostro senno, mal fondato dell'autore della storia. [...] Tutto questo era prescritto ne' decreti del Parlamento [...]. L'accusa contro di esso [il Governo] non era certamente proposta dal barone Riso, uomo di niuna levatura, ma dalla pubblica opinione, dal generale convincimento [...]” (CALVI, *Memorie storiche*. III, p. 101).

⁴⁶ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 201.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 207.

⁴⁸ Matteo RAELI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* dell'8 febbraio 848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia III*, p. 44.

la riscossione delle pubbliche imposte, la polizia giudiziaria")⁴⁹. Il Ministro nel contempo giustifica anche l'ingente spesa da assumere⁵⁰.

Ma dopo un convulso dibattito, la Camera "*decide di rigettarsi*" il progetto "*con 76 voti contro 33*"⁵¹. Va qui osservato che quanto (sulla base dei protagonisti di quegli eventi) risulta evidente è che dietro la proposta di Raeli c'erano in effetti tutti coloro che avversavano, a vario titolo, lo strapotere della *Guardia nazionale* (in particolare Marano, Interdonato e La Farina). Erano loro i veri autori del progetto. Del resto, in quella seduta dell'8 febbraio ai *Comuni*, proprio La Farina (in veste di Ministro della *Guerra*) aveva perorato la causa di questa '*legione di sicurezza*', anche lui insistendo sulla maggiore efficacia che questo corpo militare avrebbe avuto nell'assicurare l'ordine pubblico, meglio di un corpo "*irregolare*" o "*anormale*"⁵². E con queste aggettivazioni alludeva non solo alle famigerate '*squadre*', ma soprattutto alla *Guardia nazionale*, che da un lato era ormai formalmente '*regolare*' (ai sensi di una legge), ma '*anormale*' nel sovrapporsi all'esecutivo ed al Parlamento (peraltro a fronte del fatto che sia il Ministero che le *Camere* avessero finito per arrendersi al suo primato).

Il fallimento di questa proposta ebbe l'effetto di trascinare alle dimissioni il *Ministero della Guerra* che in sostanza l'aveva sostenuta. Così la *Guardia nazionale* aveva parato il colpo. E non senza la collaborazione di alcuni fra i *Pari*, in particolare - stando alla ricostruzione dello stesso La Farina⁵³ - il '*duchino*' della Verdura, l'abate Vaglia-sindi e Sebastiano Lella.

Dimissionatosi questo Ministero cadde l'intero Governo e, per formare quello nuovo, venne chiamato Pasquale Calvi (che rappresentava il capo stesso dell'opposizione). Nemmeno lui riuscì però

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ "Signori, nello stato attuale della sicurezza interna, sicurezza [-] oltremodo necessaria perché la rivoluzione si salvi, perché si faccia la guerra, perché si esigano le pubbliche imposte, perché voi possiate dire ai cittadini: datemi del vostro, per la difesa dello Stato [-] si ha bisogno di una forza che io credo nessuno di voi dubiterà essere inutile [...]. Ecco perché vi si domandava un corpo militare la di cui istituzione avrebbe cominciato a servire di garanzia per evitare quegli sconci e quegli inconvenienti che si sono ripetuti e che dalle forze anomali, dalle forze irregolari non si è potuto conseguire [...]" (*Ib.*, p. 46).

⁵¹ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 51.

⁵² Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta dell'8 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 51.

⁵³ Così, nella seduta dell'8 febbraio, la *Camera dei Pari* "*abdicava, non che all'autorità, alla dignità propria, facendo coda al Gran Consiglio per rovesciare un Ministero al quale un mese prima per acclamazione aveva accordato un voto di fiducia*" (LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, , p. 204n).

a comporre le diverse forze a confronto. Perciò dovette rinunciare, tanto che solo il 17 febbraio - come vedremo - si poté presentare alle due *Camere* il nuovo Ministero (nel quale comunque non figurano più Calvi, né Mariano Stabile, né Torrearesa).

Dal canto suo, ripercorrendo questa vicenda, anche Torrearesa darà la sua valutazione sull' 'indirizzo' del febbraio 1848⁵⁴. Anche a lui sembrerà palese che il vero scopo dell' 'indirizzo' del barone Riso e dei suoi fosse stato di mettere in crisi il Governo insediato il 13 agosto 1848, cosa che avvenne appunto di lì a poco⁵⁵.

In quel che riguarda la *Camera dei Comuni*, è significativo il suo completo silenzio su questo 'indirizzo' (invece tanto dibattuto - come si è visto - nella *Camera dei Pari*) sia prima che in questo 8 febbraio, quando nella seduta (che si apre all'una e tre quarti pomeridiane) - oltre alla suddetta proposta di una '*legione della sicurezza*' - si discutono: sia gli speciali provvedimenti di dogana (sinché continua l'occupazione di Messina); sia la validità dei verbali della *Guardia nazionale*; sia di un progetto di pubblica sicurezza (*vexata quaestio* di tutta la durata del Governo provvisorio siciliano), respinto con 76 voti contro 33; sia dell'organizzazione della fanteria⁵⁶.

Frattanto, la *Camera dei Pari* l'8 febbraio discute lungamente sull'organico degli impiegati della loro *Camera* (del quale i primi 15 articoli vengono approvati), poi però viene meno il numero legale⁵⁷ (come anche nei giorni 9 e 10 febbraio)⁵⁸. Invece alla *Camera dei Comuni* il 10 febbraio si apprende dal Ministro degli *Affari esteri* l'avvenuta rottura delle relazioni diplomatiche fra Napoli ed il Regno sardo. Si decide comunque su molte questioni: sui sussidi agli ex-impiegati; sui reclami contro le elezioni dei *Consigli civici*; sulle patriottiche dichiarazioni dei Catanesi di pagare la parte loro spettante del 'mutuo

⁵⁴ "Un indirizzo, deliberato da quel Gran Consiglio, portante la firma del Barone Riso quale Comandante Generale della Guardia Nazionale, fu pubblicato nei primi giorni del febbraio 1848, contenente severa censura contro tutti i Ministri, escluso quello degli Affari esteri [...] e principalmente attaccando il Ministro della Guerra e quello dello Interno e Sicurezza Pubblica" (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 328-329).

⁵⁵ "L'effetto ne fu quale si attendeva, aggiungendo esca al fuoco e mettendo il Governo nella falsa posizione di non poter reprimere, per come lo avrebbe dovuto, gli autori di un procedere tanto riprovevole" (*Ib.*, p. 329).

⁵⁶ *Camera dei Comuni*, seduta dell'8 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia III*, pp. 39-43.

⁵⁷ *Camera dei Pari*, seduta dell'8 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia IV*, pp. 798-804.

⁵⁸ *Camera dei Pari*, sedute dell'9 e del 10 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 805.

forzoso'; su altri provvedimenti per le 'Aziende comunali'; e infine si esaminano alcune richieste dei *Municipi* relative agli aumenti della sovrimposta fondiaria⁵⁹.

Il 12 febbraio, sempre ai *Comuni*, si ritorna comunque a discutere dei 'provvedimenti per Aziende comunali'. Ancora una volta ci si perde in affari particolari, prevalentemente su questioni di dazio. Ad esempio per le richieste dal *Consiglio civico* di Termini Imerese (per dazio sul vino), di Trabia (sul dazio per il sapone e per il vino), di quello di Castelvetro (sul dazio per la carne ed il pesce), etc.⁶⁰.

Nello stesso 12 febbraio, la *Camera dei Pari* inizia i lavori prendendo visione dell'annuncio dai *Comuni* che il giorno dopo si sarebbe riunito "il Comitato misto per la divergenza delle due Camere intorno al progetto di decreto relativo al processo dei fratelli Reale di Naso", comunicazione che suscita la richiesta di sostituzione da parte di due *Pari* membri di questo Comitato (sostituzione che la *Camera* accetta)⁶¹. Poi i *Pari* apprendono anch'essi la notizia della cessazione delle relazioni diplomatiche fra Torino e Napoli. Notizia su cui "la *Camera* con pieno soddisfacimento ne resta intesa", ma questo non impedisce sia che si discetti, e deliberi, ancora su varie questioni 'particolari' (alcune semplicemente rinviandole al *Comitato delle Petizioni* o a quello di *Legislazione*)⁶², sia che di nuovo si discuta sul regolamento della *Guardia nazionale* e sull'organico degli impiegati della *Camera dei Pari*⁶³.

Il 14 febbraio si torna sulla questione della *Parie* vacanti, il cui esame viene però rimesso "alla *Camera de' Comuni* per procedere alle terne come di legge"⁶⁴.

⁵⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 56-65.

⁶⁰ *Camera dei Comuni*, seduta del 12 febbraio 1849, in: *Ib.*, pp. 65-72.

⁶¹ *Camera dei Pari*, seduta del 12 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 805-806.

⁶² Sia per accordare una pensione "a Venera Pappalardo di Acireale che avea perduto il figlio combattendo contro il nemico"; sia sulla pensione "pretesa da Marianna Sclafani asserta [sic] sposa di Giuseppe Sarro"; sia sulla estrazione "della scorza dei sugheri"; sia sull'avvenuto deposito dell'ammontare dovuto dal principe di Santantimo per il mutuo forzoso; sia sull'obbligo di deposito per la stessa questione da parte di altri soggetti; sia sul plauso alla *Guardia nazionale* di Girgenti per aver sventato "non ostante la inclemenza della stagione e i disagi delle strade" un attentato; sia per la sanatoria di un matrimonio clandestino (*Ib.*, pp. 806-807).

⁶³ *Ibidem*, pp. 808-809; 811-815.

⁶⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 14 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 815.

Questione che nel frattempo - in quello stesso giorno - viene discussa alla *Camera dei Comuni*⁶⁵.

Il 16 febbraio i *Pari* prendono atto delle dimissioni del Ministero [il governo] e dell'insediamento di quello nuovo, guidato dal principe di Butera, poi proseguono nella discussione sulla legge per la *Guardia nazionale*⁶⁶. Intanto, il giorno dopo, il 17 febbraio, la seduta dei *Pari* inizia con la discussione sul valore probatorio dei verbali prodotti dalla *Guardia nazionale*⁶⁷. Poi, in conclusione di seduta riprendono l'esame dell'organico degli impiegati della *Camera dei Pari*⁶⁸.

Ma è soprattutto alla *Camera dei Comuni* che in quello stesso 17 febbraio ha luogo un dibattito approfondito sulla dimissioni del Ministero [il governo] e sul programma di quello nuovo, con alla guida del principe di Butera. A tal riguardo, si è già accennato a come La Farina ricordasse che, dopo vari tentativi, il Presidente del Governo "*annunciava la nomina dei nuovi ministri*", che ora erano: appunto il principe di Butera ("*Pari del Regno e Pretore di Palermo*", ora agli *Esteri*); Vincenzo Di Marco, deputato (ora al *Culto e Giustizia*); il marchese della Cerda ("*Pari del Regno e capitano della Guardia nazionale*", ora alle *Finanze*); Gaetano Catalano, "*capitano della Guardia nazionale*" (ora all'*Interno e Pubblica sicurezza*); il barone Turrisi, "*maggiore della Guardia nazionale*" (ora all'*Istruzione pubblica e Lavori pubblici*)⁶⁹.

Singolare è che qui non sia nominato il nuovo ministro della *Guerra* (Giuseppe Poulet). Forse il fatto è che nelle sue memorie La Farina volle evidenziare come queste nomine in sostanza fossero "*una guisa di omaggio reso alla Guardia nazionale*", anche se poi lui stesso riconosce non solo che Butera e Della Cerda erano già del primo Ministero, ma anche che Di Marco era "*un uomo sinceramente amico della patria*" e che il barone Turrisi (per quanto fosse un ufficiale della *Guardia nazionale*) tuttavia si dimostrava "*cortese ed onesto giovane*"⁷⁰. Solo Catalano è considerato da La Farina un personaggio negativo, per quanto "*uno dei motori del Gran consiglio della Guardia nazionale, esperto nelle astuzie*

⁶⁵ *Camera dei Comuni*, seduta del 14 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 73-74.

⁶⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 16 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 821.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 829-830.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 830-834.

⁶⁹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 207.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

del fôro", ma "inchinevole per natura agli scaltrimenti tradizionali della polizia, promotore di repressione, distintosi per incitamento al popolo contro i repubblicani, sospetto per questo ai liberali, ed anco per essere genero del procuratore di Filangieri"⁷¹.

In parte diversa la ricostruzione di Torrearsa, che porrà l'accento il fatto che Butera era un *Pari*, come del resto il marchese Della Cerda, mentre era solo un semplice avvocato Catalano (del resto come Di Marco), mentre il barone Niccolò Turrisi era solo un Deputato, e Giuseppe Poulet solo un militare di rango medio (maggiore)⁷². Quanto qui voleva evidenziare (*sempre a-posteriori*) Torrearsa era che non erano membri del Parlamento appunto né Poulet, né Catalano. Su quest'ultimo Torrearsa precisa comunque che costui era stato proposto dallo stesso Calvi (il vero capo dell'opposizione), per quanto fosse Capitano della *Guardia nazionale* (per giunta membro del *Gran consiglio* di questa, li dimostrandosi fra i più influenti, e proprio perché poco favorevole alla rivoluzione siciliana)⁷³.

Ma un'altra questione su cui, a differenza di La Farina, si soffermerà Torrearsa è che sia il nuovo Ministero (ovviamente espressione della sia pur fragile la maggioranza della *Camera dei Comuni*) stentava ancora (anche perché incalzati dall'immediato stato di necessità di fronteggiare l'invasione in questa crisi finale del Regno) a considerare la prospettiva di soluzione nell'ambito dei diversi progetti che da tempo invece animavano non solo una parte dei ceti dirigenti degli altri Stati italiani, ma soprattutto una frangia minoritaria della stessa *Camera dei Comuni* siciliana. Progetti ed interessi contrapposti, che facevano capo a due diverse ed opposte prospettive.

Da un lato, i Progetti di ambienti ed interessi in uno degli Stati italiani, decisi a perseguire la via di una *Costituente unitaria* (atteggiamento che si stava delineando a Roma e Firenze, di contro a tutt'altre intenzioni, a Torino). Dall'altro lato, l'istanza in cui la parte minoritaria del Parlamento siciliano credeva, quella appunto di soluzione da cercare nell'adesione ad una Federazione italiana. In essa, questa parte del Parlamento, vedeva la sola possibilità di

⁷¹ *Ibidem*, pp. 207-208.

⁷² Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 333-334.

⁷³ *Ibidem*, p. 334. Ma qui Fardella non tiene conto di quanto lui stesso aveva già detto (*Ib.*, p. 184) dell'indicazione che lo stesso Calvi aveva fatto di Catalano nel nuovo governo, quando lo fece inserire interinalmente come ministro dell'*Interno e Sicurezza pubblica* nel ministero del 13 agosto, che aveva sostituito quello di Stabile.

soluzione della crisi siciliana nel contesto dell'unione di intenti e di azione con la pluralità di contesti statuali-istituzionali italiani, che arrivassero finalmente ad avere un ruolo risolutivo nelle decisioni politiche, amministrative ed economiche, di contro alla tendenza sardo-piemontese a creare un solo centro di potere (appunto politico, amministrativo e economico, del tutto mono-cetuale, borghese). Sono questi i temi che irrompono in questa seduta del 17 febbraio, dissolvendo ogni eco delle parole di Butera che aveva illustrato il suo programma, incentrato sulla pubblica sicurezza. Di contro, il deputato Bertolami "fece notare nel programma del ministero non essere la parola della nazionalità italiana, né della costituente", argomento a cui aggiunse del suo proprio Perez, "in quei giorni ritornato dal Piemonte", il quale rispose al Ministro "con lungo ed eloquente discorso", perché egli era "caldo federalista e costituzionale", ed aveva pur fatto parte della pur 'effimera' (giobertiana) "società federale di Torino [...]"⁷⁴. Ma, intanto, che aveva detto veramente Bertolami? In sostanza, che gli Stati italiani dovevano sì convenire a Roma, non per una costituente, ma per unirsi per una guerra nazionale. "Una Costituente accolta per la parte che riguarda la guerra", come vuole il Piemonte, che cioè raccolga i rappresentanti degli Stati italiani non per la Costituente voluta dai Firenze e da Roma, ma per "un Congresso nel quale siano discussi e decisi gli interessi della guerra che si combatte ne' vari Stati italiani"⁷⁵. Molto più complesso il discorso di Francesco Paolo Perez, il quale espose quanto si era fatto a Torino da parte della Commissione siciliana, istituendo la *Società federativa* (a cui solo dopo aderì Gioberti, con propositi ambigui)⁷⁶, e con grande entusiasmo sostenne che solo la federazione poteva dare soluzione alla rivoluzione intrapresa dalla Sicilia. Di contro, ricordava infatti la fiera opposizione incontrata da parte di "una secreta [sic] società che invade i giornali e i clubs, che vagheggiando un'Italia, una, ideale, disconosce e conduce a ruina l'Italia che di fatto anela ad unirsi"⁷⁷. E fu allora che si videro - sottolinea Perez-

⁷⁴ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 209.

⁷⁵ Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 17 febbraio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 80-81.

⁷⁶ "[...] Pochi siciliani [...] raggranellarono intorno a sé pochi uomini de' Ducati di Parma e Piacenza; istituirono un Comitato centrale [...], chiamarono, ma dopo aver formulato il programma della società, Gioberti", in quanto grande celebrità che si era pronunciata contro la federazione e che ora si pensava di convincere (Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 17 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 82.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 83.

*“circoli di Toscana, circoli di Roma, circoli di Genova sfrenatamente gridare: ‘Non vogliamo Federazione, ma Costituente unitaria’”*⁷⁸.

Ma quale era la situazione in Italia in questo inizio di febbraio del 1849?

Nel Granducato di Toscana sin dall’autunno del 1848 le cose sembravano ormai chiarite a favore della causa nazionale, da quando Leopoldo II, dopo aver licenziato i governi moderati di Ridolfi (il 17 agosto) e Capponi (il 9 ottobre), conferiva (il 27 ottobre), l’incarico al democratico Giuseppe Montanelli (il quale - con Guerrazzi come ministro degli Interni - inaugurò una politica ‘ultrademocratica’, intesa all’unione con gli altri stati italiani ed alla ripresa congiunta della guerra all’Austria)⁷⁹.

A Roma, intanto, - come si è visto, qui, *supra*, capitolo XXVI - dopo l’uccisione di Pellegrino Rossi (il 15 novembre), il giorno successivo il ‘capo-popolo’ Ciceruacchio e Carlo Luciano Buonaparte (principe di Canino) si recarono, con i Carabinieri e la Guardia Civica, fino al Palazzo del Quirinale, dove una folla tumultuosa li accolse, e sull’onda dell’entusiasmo collettivo pretesero dal Papa un ministro democratico, la convocazione della costituente italiana e la guerra all’Austria⁸⁰. In questi frangenti, la sera del 24 novembre il Papa lasciava Roma, e venne condotto a Gaeta per porsi così sotto la protezione del Regno borbonico⁸¹.

Fallito il tentativo romano di conciliazione, il giorno 12 dicembre il *Consiglio dei Deputati* aveva nominato una *Provisoria e suprema Giunta di Stato*, la quale a sua volta prometteva (20 dicembre) la nomina di un’*Assemblea costituente*, quindi le *Camere* (26 dicembre), convocava i *Comizi* (29 dicembre) e indiceva le elezioni per il 21-22 gennaio 1849, che decretarono la vittoria dei democratici. Infine, l’*Assemblea*

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ Notizie tratte da: [https://it.wikipedia.org/wiki/repubblica_romana_\(1849\)](https://it.wikipedia.org/wiki/repubblica_romana_(1849)).

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ Da Gaeta il Papa designò una Commissione da inviare a Roma per la gestione temporanea degli affari pubblici in sua assenza. Riuscito vano questo tentativo di esautorare il governo romano sostenuto dal radicalismo del Circolo popolare, alcuni membri del Parlamento romano decisero di avviare delle trattative con il Papa per indurlo a ritornare. A tal fine il governo provvisorio romano inviava (il 6 dicembre) una delegazione di consiglieri, formata da cinque alte personalità delle due Camere di quel Parlamento che proprio il Papa aveva istituito con la sua Costituzione. Costoro vennero però fermati sul confine napoletano per ordine del re Ferdinando II (pare però a richiesta del Segretario di Stato di Pio IX, il cardinale Antonelli (*Ib.*, l. c.).

costituente approvò nella seduta dell'8-9 febbraio 1849 la base della Costituzione della Repubblica Romana⁸².

Riferendosi a questi esiti, Perez ricorda che “quando il principe di Canino⁸³ nel Congresso federativo parlò caldamente a pro di questa Costituente unitaria, risposi: ‘Quanto a me, siciliano, non che aderire, non posso udire neppure le vostre parole senza protestare con tutta l’anima mia; dir ciò innanzi a me è un provocarmi a disconoscere la indipendenza e la legittima rappresentanza del popolo siciliano. (Applausi numerosi). Questo risposi e il dovea”⁸⁴.

A Firenze, intanto, giunta la notizia della *Costituente romana*, il primo ministro toscano (Giuseppe Montanelli), aveva richiesto al Granduca di poter eleggere trentasette deputati da mandarsi a Roma per aderire alla Costituente. Ma la necessaria controfirma del Granduca non giunse mai, in quanto il 30 gennaio Leopoldo II abbandonava Firenze per Siena, da dove, il 21 gennaio, partiva per Gaeta, ove si mise sotto la protezione di Ferdinando II⁸⁵. Il 9 febbraio 1849 venne proclamata la Repubblica romana, seguita dalla proclamazione della repubblica a Firenze (15 febbraio) e alcuni giorni dopo (27 marzo) la dittatura di Guerrazzi⁸⁶.

⁸² Nel frattempo, il primo di gennaio 1849, il Papa emanava un *motu proprio* con il quale condannava la convocazione dell’*Assemblea Costituente* romana e cominciò la scomunica sia a coloro che l’avevano insediata, sia a coloro che avessero partecipato alla consultazione elettorale (*Ib.*, l. c.).

⁸³ Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte in questi frangenti fu protagonista dei moti del 1849, facendo poi parte dell’*Assemblea Costituente* della Repubblica Romana, con la carica di segretario (https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Luciano_Bonaparte).

⁸⁴ Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 febbraio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 83.

⁸⁵ Quando Leopoldo II arrivò a Gaeta, pochi giorni prima il Segretario di Stato di Pio IX, cardinale Antonelli, aveva inviato (il 18 febbraio) alle Corti di Austria, Francia, Regno delle Due Sicilie e Spagna (escluso il Regno Sabauda che si sapeva ostile all’Austria) una nota diplomatica in cui si sosteneva che tutto il mondo cattolico doveva conservare integro il patrimonio della Chiesa, la sovranità del suo Sovrano Pontefice e quindi si rivolgeva alle potenze europee, specialmente a quelle cattoliche ([https://it.wikipedia.org/wiki/repubblica_romana_\(1849\)](https://it.wikipedia.org/wiki/repubblica_romana_(1849))).

⁸⁶ Il Feld-maresciallo Radetzky invia, da Verona, un contingente di 6.000 uomini ad invadere Ferrara, in previsione di una completa occupazione di tutto lo Stato Pontificio, che avrebbe richiesto un più ampio schieramento di forze per reprimere la repubblica in Toscana e a Roma. Il 12 marzo, rotto l’armistizio di Salasco, Carlo Alberto riprenderà l’offensiva, però conclusasi rapidamente (il 22-23 marzo) con la sconfitta di Novara. Dopo la sua abdicazione, il nuovo sovrano (Vittorio Emanuele II) si trovò a fronteggiare la caotica situazione politica interna, e decise

In riferimento a recenti avvenimenti, Perez nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 febbraio 1849 li interpretava come una conferma della distanza fra la sua proposta unitaria ma federalista e quanto invece stava accadendo in altre parti d'Italia. In Toscana "*saliva Montanelli al potere*", ed è "*inutile ricordarne la storia, basti solo il rammentare che non appena veniva al potere il nuovo Ministero toscano, videsi tradotto nel suo programma il concetto della società unitaria formulato nella parola Costituente*"⁸⁷. Nel Regno sardo, Perez riconosce comunque l'unico Stato italiano capace di fronteggiare militarmente l'Austria⁸⁸.

Tuttavia, sintomatica delle forti contrapposizioni che continuavano a lacerare lo schieramento politico è la ricostruzione di queste giornate compiuta da un altro dei protagonisti, Pasquale Calvi, proprio riguardo alla perorazione federalista di Perez, che qui viene invece ben diversamente interpretata, dubitando persino di un 'servilismo' del suo autore verso una setta⁸⁹. Qui infatti Calvi argomentava - ma poco convincentemente - il rovesciamento dell'accusa di Perez contro quella "*segreta società*" [ossia mazziniana] contrastante con il vero progetto di 'federazione italiana'⁹⁰.

Secondo Calvi, quella che Perez chiamava una "*segreta società*", in realtà non era affatto un organismo occulto, come dimostrerebbe il fatto che "*le dottrine mazziniane sono state strombazzate da più, e più anni innanzi l'Europa tutta*"⁹¹. Era invece proprio Perez che rovinava

(il 30 marzo) lo scioglimento delle *Camere* e nuove elezioni. In Toscana, la Repubblica del Guerrazzi sarà rovesciata (il 12 aprile) dal partito dei 'moderati', che subito richiamarono il Granduca e trasferirono i poteri a un suo plenipotenziario, Serristori, tornato a Firenze il 4 maggio (*Ib.*, l. c.).

⁸⁷ Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 17 febbraio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p. 83.

⁸⁸ "*L'unico Stato che può davvero, e non con vane parole, combattere per l'indipendenza d'Italia, che è a dire per la sua libertà, è il Piemonte: disconoscere questo fatto sarà letale all'Italia; e noi non vorremmo certo concorrere a questo letalissimo errore [...]*" (*Ib.*, p. 84).

⁸⁹ "*A questo punto ne si conceda di osservare che se nel deputato Perez appuntar dovressi la fallacia dei principî, e la servilità alla setta, non potrà cader biasimo di aver ravvolto i suoi concetti in lunghi e tortuosi giri di frasi inconcludenti o nella ambagi [sic] di un inintelligibile linguaggio. Egli si dichiarava spiattellatamente non solo antiunitario e peggio, ma propugnatore ancora ardentissimo della politica piemontese*" ([Pasquale CALVI], *Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848*. To. III. Londra [ma: Malta], 1851 [da qui in poi: CALVI, *Memorie storiche*. III] pp. 117-118).

⁹⁰ *Ibidem*, p. 123.

⁹¹ *Ibidem*, 122.

l'Italia, con il suo municipalismo, che - "mascherato colle fallaci mostre di affetto per l'italica nazionalità" - è in effetti atteggiamento specifico "di tutti gli inimici dell'unità italiana e ci colui che [Mazzini] è già tempo" che "se n'è fatto il più imponente propugnatore"⁹².

Voce discorde da queste di Perez e di Calvi è quella di un altro protagonista di quelle vicende, Giuseppe La Farina, che in qualche misura manifesta un maggior senso politico, andando al di là delle polemiche e piuttosto ponendo l'accento sul fatto che, a dar coraggio a coloro che speravano in una *Costituente italiana*, erano state non tanto le perorazioni di Perez e di altri, ma l'incoraggiamento che veniva dalle notizie esterne all'Isola. Le notizie sia "della fuga del Granduca Leopoldo dalla Toscana", sia del "governo provvisorio assunto da [Francesco Domenico] Guerrazzi, [Giuseppe] Mazzoni e [Giuseppe] Montanelli", sia del decreto "dell'assemblea costituente romana" (che in nome di Dio e del Popolo "avea dichiarato 'il papato decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano'")⁹³.

Al di là di una qualche involuzione argomentativa un po' di tutti su questi recenti accadimenti, vale comunque l'annotazione di La Farina sul fatto che - mentre arrivavano a Palermo i rappresentanti dei nuovi governi italiani (ossia il rappresentante diplomatico della Repubblica romana [Antonio Torricelli], e quello del Governo provvisorio della Toscana [Andrea Luigi Mazzini]) - invece non venisse un delegato del "nuovo ministro piemontese [Vincenzo Gioberti], che diceasi democratico, parlava nel suo programma di Lombardia, di Venezia e di tutti gli Stati italiani, e di un solo non faceva parola, la Sicilia"⁹⁴. Con questo orientamento, - sottolinea La Farina - Gioberti "stendea la mano al Borbone", rendendolo ancor più libero di reprimere la rivoluzione siciliana⁹⁵.

Le tensioni politiche di quei giorni vennero anche rievocate da un altro fra i protagonisti di quel momento profondamente critico per il regime, ossia Torrearsa, il quale - a proposito del tentativo di alleanza politica con la Sicilia appunto da parte dei due diplomatici dei Governi 'provvisori' romano e toscano - osservava che, se a ben poco poteva servire il reciproco riconoscimento fra "Stati non ancora saldamente costituiti, e non formalmente riconosciuti da alcuna grande Potenza" - tuttavia andava apprezzato come atto dimostrativo di quei governi, un atto "premuroso del comune scopo, ch'era l'indipendenza e

⁹² *Ibidem*, p. 123n.

⁹³ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 209.

⁹⁴ *Ibidem*, pp. 209-210.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 210.

la libertà dell'Italia" di chi "era pronto a concorrervi con quei mezzi che poteva adoperare, offrendo per il momento una partita di fucili che avrebbero dovuto sbarcare a Civitavecchia"⁹⁶. Al di là di tutte queste ricostruzioni 'memorialistiche' (più o meno affette da ideologie e personalismi), va osservato da vicino quale fosse il tenore del dibattito delle *Camere* siciliane in quel febbraio 1849, certo non tutto all'altezza di quanto appunto Perez tanto convincentemente aveva perorato in favore della causa federalista, mettendo in guardia contro il doppio fronte del pericolo per il Regime provvisorio, ossia l'ostilità napoletana (funzionale alla restaurazione dispotica) e gli *inimici* interni, ossia gli unitaristi centralisti di orientamento più o meno mazziniano.

Non che mancassero del tutto queste manifestazioni di alto tenore etico-politico nella due *Camere*, ma è evidente che spesso entrambe si perdessero in interminabili discussioni puramente dottrinarie, o invece troppo impegnate nel '*particolare*' di questioni personali e burocratiche locali, rimuovendo ogni considerazione di ciò che sarebbe stato invece da valutare con decisione, per far fronte alla crisi finale del sistema. Sia l'una che l'altra *Camera* forniscono ampia documentazione di tale atteggiamento.

Ad esempio, in quel medesimo intorno di giorni del febbraio 1849 in cui Perez aveva compiuto la sua perorazione, la *Camera dei Comuni* il giorno 22 tornava a riunirsi, affrontando alcune questioni di ordinaria amministrazione (sia la necessaria 'reprimenda' contro quelle che si definiscono le usuali "offese di un giornale al Parlamento", sia per provvedimenti per gli "impiegati dello abolito macino")⁹⁷, poi la discussione è interrotta dall'arrivo del ministro degli *Affari Esteri* (il principe di Butera), il quale comunica la costituzione della Repubblica romana, gli avvenimenti in Toscana e l'atteggiamento ambiguo dello Stato sardo (con al governo Gioberti) nei confronti dell'unità italiana⁹⁸.

È la prima dichiarazione ufficiale, in Italia, non solo della repubblica, ma anche della separazione fra Chiesa e Stato.

⁹⁶ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 335.

⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸ "[...] Nelle prime adunate dell'Assemblea Costituente dello Stato Romano si è votata una legge per la decadenza del Papato dal potere temporale e, provvedendosi convenientemente alla indipendenza del Capo spirituale della Chiesa cattolica romana, si è decretata la ricostituzione del Governo dello Stato sotto la forma di repubblica" (Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e] BUTERA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 22 febbraio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*, III, p. 92).

Riguardo agli avvenimenti toscani, poi il Ministro spiega che, per la mancata accettazione da parte del Granduca della richiesta di inviare una rappresentanza di deputati alla *Costituente italiana*, si era creato, con l'assenso delle Camere legislative toscane, "un Governo provvisorio, il quale, come che avesse proclamato la riunione di un'Assemblea costituente dello Stato con elezioni per suffragio universale, la sera del 18 [febbraio] andante, tra l'agitarsi e il rumoreggiare irrequieto di opinioni o di partiti diversi, risolvevasi in repubblica [...]"⁹⁹.

Qui - come si nota - si annuncia il principio di un'assemblea costituente instaurata da un triumvirato - per giunta con l'opposizione del Municipio di Firenze, dominato dal partito dei moderati - 'come se' fosse stata decisa attraverso il suffragio universale.

È l'evocazione di una presunta delega della 'volontà generale' di tutto il popolo alla costituente, decisione presa da una ristrettissima minoranza ("[...] *risolvevasi in repubblica che due de' membri del Governo provvisorio* [Montanelli e Mazzoni] *non rifiutavano, e il terzo* [Francesco Domenico Guerrazzi] *di essi ricusava di accettare, partendosi quindi dalla Toscana*"¹⁰⁰).

Riguardo al Piemonte, il Principe di Butera osservava che agli eventi toscani e romani, "pare abbiano mosso il Governo sardo a considerarli maturamente", e lo abbiano spinto "ad una dichiarazione formale per la quale il ministro Gioberti ha manifestato, per come esprimevasi, tra il plauso delle Camere legislative e delle tribune, di volere nell'interesse dalla libertà, della indipendenza di tutta Italia di tener fermo al principio monarchico costituzionale, e a quello della federazione de' vari Stati indipendenti d'Italia"¹⁰¹.

Qui traspare la consapevolezza di Butera di quanto ambiguo fosse il referente alla federazione da parte del Gioberti, peraltro già denunciato da Perez in più occasioni, nel senso di individuarvi contestualmente sia un vago riferimento ad una 'costituente italiana', sia una professione di fedeltà al principio monarchico-costituzionale piemontese (omettendo ogni considerazione delle intenzioni unitariste-centraliste sabaude, di per sé incompatibili con l'idea di una federazione dei principi italiani e tanto meno di una federazione repubblicana italiana).

⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

In sostanza, il principe di Butera intendeva sottolineare le alternative che si ponevano al Parlamento siciliano, esortando in particolare la *Camera* a prendere coscienza della “*necessità di considerata-mente e cautamente provvedere nelle difficili contingenze del momento*”, da parte sua assicurando che il Governo si augurava “*di poter bene, col favor vostro, rispondere ai desideri e agl’interessi veri di Sicilia e d’Italia [...]*”¹⁰².

Parole accolte da “*applausi*”, poi - senza alcun commento o dibattito da parte dalla *Camera* ‘plaudente’ - prese la parola il ministro della *Giustizia* (Di Marco), in un lungo intervento illustrando la situazione relativa: sia ai provvedimenti per la giustizia militare (per i quali propone un decreto, che dà luogo ad una lunghissima discussione sull’intervento o meno dei giurisperiti [i giudici ordinari] nei *Consigli di guerra*); sia al divieto del porto d’armi senza la necessaria autorizzazione¹⁰³. Sui *Consigli di guerra* si sviluppa un ampio dibattito, che coinvolge da vicino la precaria situazione organizzativa e disciplinare delle forze armate siciliane¹⁰⁴. Infine, riprende la parola il principe di Butera, che, conscio di parlare di altrui competenze, richiama l’attenzione sull’urgenza di una proroga del termine della presentazione dei conti della gestione del proprio ministero nell’anno passato, e la *Camera* “*crede che il progetto è urgente*”¹⁰⁵.

Pochi giorni prima di questo 22 febbraio, alla *Camera dei Pari* (il giorno 19) ancora una volta era venuto meno il numero legale, per cui si ripresero i lavori appunto il giorno 22, prevalentemente dedicandosi ancora una volta a questioni insolite, pertanto rimaste alla fine quasi marginali: sia la richiesta del *Consiglio civico* di Palermo di una dispensa relativa all’incompatibilità della carica per il marchese di Torrearsa (nel frattempo eletto pretore della città); sia la complessiva situazione politica della penisola italiana (argomento illustrato già ai *Comuni* dal ministro Butera e ora riletto in questa *Camera dei Pari*); sia le solite questioni per le ‘*aziende comunali*’; sia il seguito della legge sull’organico di questa *Camera*, sia una mozione sull’ordine pubblico; sia la riattivazione della *Zecca*¹⁰⁶.

¹⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰³ Vincenzo DI MARCO, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 22 febbraio 1849], in: *Ib.*, pp.92-94.

¹⁰⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 22 febbraio 1849, in: *Ib.*, pp. 95-100.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 95-104.

¹⁰⁶ *Camera dei Pari*, seduta del 22 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 835-845.

Ma al centro di questo dibattito ci fu anche la questione dell'ordine pubblico che (in occasione di disordini avvenuti a Palermo la sera prima), argomento che diede luogo ad un ampio confronto che ebbe come protagonisti sia tre *Pari temporali elettivi* (Vincenzo Mortillaro, il cavalier Salvatore Vigo e Sebastiano Lella), sia un *Pari spirituale elettivo* (l'abate Paolo Vagliasindi). Si confrontano - da un lato - sulla richiesta di un dibattito interno a questa *Camera* (come consiglia Vigo) e - dall'altro lato - sul rifiuto di questa soluzione. Rifiuto opposto sia da parte di Lella (che vi vede la solita pratica di quei troppi comitati segreti che ha compromesso tutto il sistema parlamentare), sia da parte degli stessi Mortillaro e Vagliasindi, che insistono su di un'interpellanza pubblica al Ministro dell'*Interno* (richiesta che poi venne approvata all'unanimità)¹⁰⁷.

Qui sintomatico della confusione di idee fra loro dominante è che ora alcuni *Pari* lodano la fermezza della *Guardia nazionale*, e ne invocano (in particolare l'abate Vagliasindi) il forte intervento specialmente contro il solito "*pugno di mascalzoni (perché certamente la popolazione non risulta da questa ciurmaglia)*" che turba il quieto vivere dei cittadini¹⁰⁸.

La questione dell'ordine pubblico restava comunque ancora una volta irrisolta. Se ne tornò ad occupare la stessa *Camera dei Pari* nella seduta del 23 febbraio (quando si discussero anche le terne per la nomina delle *Parie* vacanti)¹⁰⁹. Comunque, il 24 febbraio - dopo la discussione sull'istituzione di un *Consiglio di guerra straordinario* (già approvata dalla *Camera dei Comuni*) e sulla proroga della presentazione del bilancio (lo 'stato discusso') - i *Pari* ascoltano: sia la deputazione dei *Comuni* (che reca spiegazioni sulla costituzione di un ospedale a Catania); sia alcune petizioni; sia la richiesta di '*provvedimenti per Aziende comunali*' (che ora riguardano il cambiamento di circoscrizione di alcuni municipi, oltre - una volta ancora - richieste di aumenti di dazi e tassazioni da parte di altri comuni)¹¹⁰. In conclusione della seduta, la richiesta di chiarimenti del *Pari temporale di diritto* principe di Galati di "*ripristinarsi la discussione per il Comandante generale della Guardia nazionale*"¹¹¹ viene rifiutata dalla

¹⁰⁷ *Ibidem*, pp. 842-844.

¹⁰⁸ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 843.

¹⁰⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 23 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 847-852.

¹¹⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 24 febbraio 1849, in: *Ib.*, pp. 856-863.

¹¹¹ Antonino Spuches e Brancoli [duca di Caccamo e] Principe di GALATI, [In-

Camera con la motivazione che ormai la legge su tale organismo è stata approvata¹¹².

Invece, in quello stesso 24 febbraio la *Camera dei Comuni* - dopo aver deciso di conferire pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti in guerra - approva una serie di misure ancora una volta sempre inerenti argomenti fiscali. Fra queste, in particolare si discute la facilitazione per il pagamento del mutuo coattivo (richiesta - sotto forma di dilazione di due giorni - da alcune comunità che per pagarlo hanno dovuto chiedere prestiti), ma soprattutto si delibera riguardo ad una lunga sequenza di richieste per alzare dazi da parte di numerosi *Consigli civici*¹¹³.

Argomento, quest'ultimo, su cui la *Camera dei Comuni* ritorna il 26 febbraio, quando si considerano nuovamente, e con grande ampiezza di discussioni: sia altri *'provvedimenti per aziende comunali'* (prendendo atto dell'approvazione da parte dei *Pari* di una precedente decisione della *Camera dei Comuni*); sia alcune richieste di *'particolari'* persone; sia ancora altre richieste di revisione dei dazi di altri comuni¹¹⁴. Suscita comunque qualche attenzione la richiesta del comune di Bagheria di poter ripristinare la tassa sul macinato (come si ricorderà abolita su proposta di Filippo Cordova).

Singolare è la complessa argomentazione con cui tale comune dichiara che non potrà contribuire alle spese di guerra se non si accolgono le seguenti richieste *"per bilanciare il nuovo stato discusso [il bilancio comunale]"*, ossia richiede: sia che si autorizzi l'imposizione di *"grana otto per ogni tumolo di farina che si immette per consumo nel comune"*; sia che, in alternativa al fatto che (come prevedibile) tale imposizione non fosse accordata, si autorizzasse *"un'altra cosa che forse non sarà nemmeno accordata"*, ossia *"un testatico non più di once 400"*¹¹⁵. La richiesta si conclude asserendo che se nessuna delle richieste verrà accolta, allora il comune *"non adempirà alle tasse di guerra*

tervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 24 febbraio 1849], in: *Ib.*, p. 864.

¹¹² *Camera dei Pari*, seduta del 24 febbraio 1849, in: *Ib.*, l. c.

¹¹³ Valga un solo esempio: Il *"Presidente chiama a votare la Camera sopra una parte del progetto di decreto concepita in questi sensi: 'Il Parlamento decreta: Articolo unico. Sono autorizzate nel comune di Cammarata le seguenti imposizioni: I. Di tari due su ogni balcone, e di tari uno e grana dieci sulle finestre [...]"* (*Camera dei Comuni*, seduta del 24 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 104-111).

¹¹⁴ *"Si leggono n. 24 messaggi dei Pari in adesione di questa Camera per i dazi dei comuni di Santa Cristina, Tremestieri, Vita, Trabia, San Cataldo, Monte Allegro, Santa Margherita, Balestrate, San Pietro Clarenza, Ciminna, Alimena, Locadi, Grammichele [...]"* (*Camera dei Comuni*, seduta del 26 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 115).

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 120.

*perché non ha nulla su che tassare*¹¹⁶. Richiesta che l'Ufficio dell'Interno "è di parere di rigettarsi", mentre "la Camera deciderà"¹¹⁷.

In effetti questa singolare richiesta suscita un lungo intervento del barone Cordova, il quale (sottolineata in linea di principio la distinzione fra i due ambiti decisionali diversi) riconosce le specifiche pertinenze del Parlamento sulle comunità locali¹¹⁸, però diverse dall'approvazione di un ripristino della tassa sul macinato decisa unilateralmente da parte di quel *Municipio*, evidentemente un caso che si configura come particolare¹¹⁹. E quindi il Barone ritiene di poter concludere chiamando in causa l'ottima condizione economica del *Municipio* in questione, invitando la *Camera* a rigettare la richiesta¹²⁰. E la *Camera*, dopo un altro lunghissimo dibattito, passa "alla votazione" e si uniforma "al parere dell'Ufficio" dell'Interno, del resto altrettanto negativo¹²¹.

A questo punto interviene il Ministro della *Guerra* (Poulet), il quale espone il programma militare con urgenza elaborato, in sostanza proponendo un deciso rafforzamento della disciplina, che dichiara effettivamente molto carente anche per la prevalenza di elementi raccoglittici¹²². Fondamento del progetto di legge che egli chiede alla *Camera* è che la "giurisdizione territoriale militare" sia esercitata da due grandi *Divisioni militari* i cui comandanti risponderanno allo *Stato maggiore generale* che, per la normale "routine" (ossia per le risoluzioni disciplinari), ne riferirà al Ministro; mentre questi comandanti delle *Divisioni militari* potranno riferirsi direttamente al Ministro solo per "cose straordinarie"¹²³.

¹¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁸ "[...] Bisogna distinguere tra maggioranza parlamentaria e maggioranza del Consiglio civico. La maggioranza parlamentaria, appunto perché il parlamento è il capo supremo dello Stato, sopra del quale nessuna altro Corpo esiste, ha in sé stessa la presunzione legittima della verità; ma la maggioranza dei Consigli civici non è tale da non ammettere dubbio veruno. [...] Poiché se la legge avesse ritenuto che la maggioranza dei Consigli civici fosse tale da dover far legge, non avrebbe detto si ricorra alla sovrana approvazione del parlamento, perché il dazio si esiga. [...] Quindi distinguiamo maggioranza di Parlamento da maggioranza di Consiglio civico; la prima non ammette alcun dubbio, la seconda ammette tutti i dubbi innanzi al Parlamento" (Filippo CORDOVA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 26 febbraio 1849], in: *Ib.*, pp. 124-125).

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 125.

¹²⁰ *Ibidem*, l. c.

¹²¹ *Ibidem*, p. 125.

¹²² Giuseppe POULET, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 26 febbraio 1849], in: *Ib.*, pp. 125-126.

¹²³ *Ibidem*, p. 127.

Il deputato Carnazza si oppone a tale progetto, in nome del diritto che ogni ufficiale deve avere di informare comunque direttamente il Ministro, ma la Camera approva il progetto¹²⁴. Del resto, riguardo al programma di difesa, il Ministro niente dice sulla strategia da adottare, né sul momento per agire¹²⁵. Per cui prende la parola il Ministro degli Esteri (il principe di Butera) per illustrare le condizioni per stabilire con un decreto dei trattati di navigazione con la Svezia, la Norvegia e i Paesi Bassi, e la Camera rimette il progetto all'Ufficio dell'Interno¹²⁶.

Nella seduta del 26 febbraio, alla *Camera dei Pari* si inizia con alcune semplici prese d'atto: della comunicazione che Federico Napoli si è dimesso da direttore del Ministero di *Guerra e Marina*; delle dimissioni del *Pari spirituale elettivo* sacerdote Nicolò De Carlo (per sovraccarico di impegni didattici); della rinuncia alla nomina di *Pari del Regno* da parte del sacerdote Gaetano Di Leo¹²⁷. Poi si delibera su alcune pensioni di guerra, quindi si affrontano i soliti *'provvedimenti per Aziende comunali'*, e si sviluppa un'ampia discussione sul suddetto programma del ministro della *Guerra* (che egli aveva già presentato alla *Camera dei Comuni* circa un'ora prima, il quale dice semplicemente di *"portare l'esercito al numero da poter essere abbastanza forte contro il nemico"*)¹²⁸. Ne risulta un lungo e denso scambio di opinioni sulla proposta di arruolare contingenti stranieri in difesa della Sicilia.

Si parla di rafforzare l'esercito con quella *'legione straniera'* la cui formazione era stata da mesi invano evocata. Il *Pari temporale di diritto* marchese di Roccaforte loda l'intento di costituirla, indicandovi un esempio di disciplina, di istruzione militare e persino di sicurezza interna¹²⁹. Singolare è che invece il ministro Poulet obietti che i soldati siciliani sono quanto di più forte e coraggioso vi sia, e che

¹²⁴ *Ibidem*, p. 128.

¹²⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, pp. 128-129.

¹²⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 26 febbraio 1849, in: *Assemblea del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 865-866.

¹²⁸ Giuseppe POULET, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 26 febbraio 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 871.

¹²⁹ *"Quanto sia utile e di vantaggio per la guerra una legione straniera, credo che nessuno può metterlo in dubbio, giacchè la nostra armata si avrà negli esteri una guida, un esempio per la disciplina ed istruzione militare, come ancora per l'interna sicurezza"* ([Lorenzo Cottù Marsiani, marchese di] ROCCAFORTE, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 26 febbraio 1848], in: *Ib.*, l. c.).

la necessità di far venire tanti stranieri è dovuta alla difficoltà, che tuttora permane, di formare un regolare esercito siciliano¹³⁰. Parole che suscitano l'obiezione dello stesso Roccaforte, che però implicitamente ammette l'impreparazione dei soldati siciliani, dicendo che mancano ancora caserme e vestiario per le truppe¹³¹.

A sua volta interviene Della Verdura, con un'aperta critica a quella che in sostanza ritiene una mera illusione della possibilità di formare ora una '*legione straniera*' della quale si parla invano da mesi¹³². Aggiunge poi che di militari stranieri ve ne sono da gran tempo in Sicilia, da ultimo chiamati dal precedente ministro della *Guerra*, senza che abbiano dato alcun particolare contributo militare¹³³.

La seduta si conclude con brevi osservazioni del Ministro Butera e del deputato La Ferla, che niente di sostanziale aggiungono a quanto detto da altri poco prima¹³⁴.

Infine, mentre il giorno 28 febbraio anche i *Pari* tornano a doversi occupare di altri perturbamenti dell'ordine pubblico¹³⁵, invece i *Comuni* discutono ancora dei trattati di commercio e di navigazione con alcuni Stati esteri, non mancando sia di valutare una procedura per le offese rivolte alle *Camere*, sia di abolire il soprassoldo ai pensionati che prestano ancora servizio e percepiscono la pensione, sia di concedere al Ministro dell'*Interno* di poter continuare per tutto il corso della guerra nella prassi di arrestare immediatamente tutti i sospetti di abigeato, di furto, sequestro di persona, ricatto¹³⁶.

¹³⁰ “[...] Sappia che gli esteri son venuti in Sicilia per la combinazione attuale che non ha permesso di fare finora l'armata di tutti i siciliani [...]” (Giuseppe POULET, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 26 febbraio 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹³¹ [Lorenzo Cottù Marsiani, marchese di] ROCCAFORTE, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 26 febbraio 1848], in: *Ib.*, p. 872.

¹³² “[...] Egli è sei mesi, io in questa Camera era autore di una mozione per chiamare dall'estero una legione di 6000 uomini. Quel progetto votato in questa Camera ad unanimità andava a giacere nell'altra, e tuttavia non è legge. [...] Si voleva una legione straniera. Può dirsi tale quella che abbiamo?” (Giulio [Benzo (o Benso) San Martino, barone e duca:] DELLA VERDURA, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 26 febbraio 1848], in: *Ib.*, l. c.)

¹³³ *Ibidem*, l. c.

¹³⁴ Camera dei Pari del 26 febbraio 1848, in: *Ib.*, p. 873.

¹³⁵ Camera dei Pari, seduta del 28 febbraio 1849, in: *Ib.*, p. 874.

¹³⁶ Camera dei Comuni, seduta del 28 febbraio 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 134-143.

Capitolo XXX

Nella costante prassi dei provvedimenti per Aziende comunali, mentre ancora ci si illude sulla possibilità di una mediazione internazionale, sostanzialmente fallisce alla Camera dei Comuni il tentativo di reprimere la libertà di associazione (3-5 marzo).

Il 2 marzo 1849 alla *Camera dei Pari* si approvano: sia (all'unanimità) la *Commissione* di tre *Pari* incaricata di unirsi a tre *Deputati* per fissare le spese delle due *Camere legislative*; sia il progetto di decreto della *Camera dei Comuni* sull'abigeato¹. Riprende poi la discussione sul trattato di navigazione con la Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, quindi si affrontano nuovamente altri '*provvedimenti per aziende comunali*' e si prendono in esame alcune nomine di impiegati "*fuori organico*", fatte dal ministro dei *Lavori pubblici*². Quest'ultima questione dà luogo ad un'ampia discussione, ma sul momento si rinvia tutto ad un futuro disegno di legge "*che vieta la nomina*" di tali consulenti fuori organico³.

Malgrado la situazione sempre più critica, in questa seduta i *Pari* si dilungano ancora su altre questioni 'particolari', nella fattispecie le petizioni: sia di un ex-gesuita (in merito alla pensione, concessa tramite un decreto); sia di un sergente del Corpo del Genio (il quale chiede dispensa dal concorso per entrare nell'Ufficio topografico, richiesta respinta, dopo una serrata discussione); sia di un impiegato che si riteneva vittima di un *Regio rescritto* che proibiva la molteplicità degli impieghi⁴.

Frattanto continua la stretta repressiva iniziata dalle *Camere* il 22 febbraio, con il tentativo di restrizioni sulla libertà di stampa. Ripercorsa nella sua interezza la vicenda viene ricostruita nelle sue me-

¹ *Camera dei Pari*, seduta del 2 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. IV, pp. 883-886.

² *Ibidem*, pp. 887-889.

³ *Ibidem*, p. 889.

⁴ *Ibidem*, pp. 890-892.

morie da Pasquale Calvi, il quale ne indica l'inizio proprio il 2 marzo, cioè quando alla *Camera dei Comuni* il deputato Vico Calanna, in apertura di seduta, aveva chiesto notizie al ministro dell'Interno sull'accusa fatta al *Circolo popolare* di Trapani di essersi trattenuto una parte della somma del mutuo coatto pagato dai trapanesi⁵. In quel giorno era in effetti intervenuto il deputato Carnazza per precisare che il presidente di quel circolo, barone Cuddia, aveva avanzato una petizione al governo per trattenere quella cifra, per impiegarla - disse - "*nelle opere di fortificazione bisognevoli alla sicurezza e difesa di quella piazza*"⁶. Contro questa dichiarazione era intervenuto il marchese di Torrearsa, che (fra l'altro amico del suddetto Barone) rivendicava di essere lui (in quanto regolarmente eletto dal comune di Trapani) il vero rappresentante di quella città, e pertanto sosteneva con decisione che quella petizione non era "*espressione dei voti di quella nobile città*", ma di una "*turbolenta setta*"⁷.

Da qui la proposta del deputato Vico Calanna di severe misure contro consimili "*abusi delle libere associazioni*", di cui il più esiziale - secondo lui - era proprio quello di arrogarsi di parlare a nome del popolo, per poi diffondere per tutto il Regno sentimenti, "*e dimostrazioni, in stampa sovversive*"⁸.

E qui - secondo Calvi - intervenne un altro deputato, chiamando in causa anche il *Circolo popolare* di Palermo, a suo dire responsabile di una dichiarazione (del 21 febbraio) in cui si definiva la richiesta di mediazione col Borbone come un "*delitto di lesa sovranità del popolo*", come una "*sconfitta morale della rivoluzione del 12 gennaio*", precisando di trattare come traditore chi l'avesse avanzata⁹.

A rinfocolare la discussione, con il pubblico che rumoreggiava dalle 'ringhiere', intervenne allora il deputato Fiammingo, che "*in tutto il tempo della durata di quel baccano, erasi distinto per la violenza dei modi, per la plebea insolenza, per le furibonde grida da impazzato*", chiedendo a sua volta un decreto di proibizione dei circoli¹⁰.

L'articolo primo di questo progetto diceva che "*è vietato ai circoli popolari di deliberare e di assumere rappresentanza di popolo*", mentre il

⁵ [Pasquale CALVI], *Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848*. To. III, cit., p. 136.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, pp. 136-137.

⁸ *Ibidem*, p. 137.

⁹ *Ibidem*, pp. 137-138n.

¹⁰ *Ibidem*, p. 138.

secondo prescriveva che “*i contravventori della presente legge saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia, ed i promotori di tali deliberazioni col terzo grado della stessa pena, salve le pene maggiori per altri reati più gravi*”¹¹. Un terzo articolo (che prevedeva di dare “*ogni facoltà al potere esecutivo per l’esecuzione della presente legge*” e specialmente raccomandava “*al patriottismo della Guardia nazionale di cooperarvi*”) non venne approvato, contrariamente ai primi due, che ebbero il suffragio di ben 77 voti contro 46¹².

Tuttavia, pochi giorni dopo, nella tornata del 5 marzo, in seconda lettura del suddetto decreto, sia La Farina che Raeli ed Errante - per quanto della stessa maggioranza che l’aveva voluto - sembra che intendessero ridimensionarne la portata, emendandola nel senso che il divieto imposto ai Circoli riguardasse le loro sole “*deliberazioni relative a materie politiche ed amministrative, date fuori da qualsivoglia adunanza, che spacciassevi le qualità di rappresentante del popolo [...]*”¹³.

Da parte sua Torrearsa, dopo aver commentato negli stessi termini di Calvi le conclusioni della seduta, aggiunge la ‘chiosa’ di una sorta di auto-giustificazione riguardo al colloquio intrattenuto con rappresentanti di alcuni circoli, non essendosi reso conto che si trattava di agenti provocatori inviati in Sicilia da Ferdinando II a metà di luglio del 1848. Argomenta l’autogiustificazione dichiarando di aver accettato la richiesta di udienza da parte di uno questi che poi risultarono ‘emissari’ borbonici, un certo Michela Cassola, sia in quanto marito di una sua cugina, sia perché costui gli rivelò di essere uno degli agenti inviati da Napoli, incaricati dal principe di Satriano (Carlo Filangieri, capo della spedizione napoletana contro la Sicilia) di recarsi nell’Isola per informarsi sulla situazione interna.

Nelle sue memorie, Torrearsa afferma di avere di tale confessione subito messo al corrente il *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo), che a sua volta aveva convocato il *Ministro dell’Interno e Pubblica sicurezza* (Gaetano Catalano), affidandogli l’indagine è il processo dei colpevoli, che però “*non ebbe compimento*”¹⁴.

A sua volta Calvi, nelle sue memorie, pur confermando l’esito negativo del precesso¹⁵, afferma una diretta corresponsabilità del

¹¹ *Ibidem*, p. 140.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, pp. 140-141.

¹⁴ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 338.

¹⁵ Calvi riporta che appunto gli ‘emissari’ inviati a metà luglio dell’anno prima

Torrearsa nell'attività di questi agenti provocatori: sia descrivendo dettagliatamente (sulla base dei documenti processuali) l'incarico che costoro avevano ricevuto da Carlo Filangieri, principe Satriano¹⁶; sia l'ambiguità del rapporto intrattenuto dallo stesso Torrearsa con alcuni di questi (e non solo con il Cassola)¹⁷. Inoltre, (diversamente dal Torrearsa e dallo stesso La Farina) Calvi dedica molte pagine delle sue memorie alla descrizione dettagliata dell'attività di questi 'emissari' borbonici. In particolare cita i documenti processuali relativi al fatto che a Siracusa altri cospiratori - di cui fa i nomi - avevano alimentato un "Circolo popolare", che, "sotto liberali sembianze", accoglie il fior fiore "dei cospiratori"¹⁸.

In proposito La Farina è indubbiamente laconico, limitandosi di quella vicenda a citare la sequenza di documenti relativi alla febbrile trattativa in corso fra la diplomazia inglese e francese (ed i governi di Napoli e di Palermo) per trovare una mediazione al conflitto in via di conclusione. A sua volta, però (dopo aver sottolineato come l'approvazione in seconda lettura della legge sulle associazioni, i *clubs*, fosse stata voluta dal *Gran Consiglio della Guardia nazionale*), La Farina ricorda come, "pria che questa" seconda lettura "avesse luogo, arrivavano nel porto di Palermo i legni da guerra inglesi, Ibernia, Queen, Powerful e Terrible, e i francesi Friedland e Vauban, con a bordo i vice-ammiragli Parker e Baudin", mentre le loro navi sa-

da Ferdinando erano certamente più numerosi dei tre che confessarono (Cassola, Marco Antonio Pericontati e Gabriele Storaci), i quali comunque non furono mai processati sia per il precipitare della situazione, sia per la sorta di colpevole indifferenza che i ministri incaricati del processo ebbero per l'intera questione ([Pasquale CALVI], *Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848*. To. III, cit., pp. 141-154).

¹⁶ "Era a costoro commesso, con identiche istruzioni: osservare lo spirito pubblico, farsi alla cerca dei malcontenti del governo della rivoluzione; reclutarli al partito borbonico, spargere lo scoramento, magnificando le imponenti forze di re Ferdinando, parate a vincere qualunque resistenza; guadagnare qualche persona influente per farsi capo di una cospirazione, intesa a ristaurare i Borboni; tener dietro a tutte le operazioni del governo provvisorio; informarsi di tutte le sue forze, delle armi, delle fortificazioni [...] principalmente in Messina ed in Milazzo" (*ib.*, p. 142).

¹⁷ "Vedesi [...] con estrema sorpresa uno dei personaggi più conti della rivoluzione, già presidente del comitato di finanza, già presudente della camera dei comuni, già ministro degli esteri, un marchese di Torrearsa insomma, affine a Cassola, essere non solo direttamente in relazioni epistolari con costui, ma farsi mezzo della corrispondenza reciproca dei cospiratori; cresce meraviglia quando si guarda all'insieme di questa corrispondenza [...] veggonsi sorgere gravissimi sospetti ch'egli ben conoscesse le opere dei congiurati" (*ib.*, pp. 143-144n)

¹⁸ *Ibidem*, p. 144.

lutavano i forti della città con ventun colpi di cannone, “*inalberando bandiera siciliana*”¹⁹.

Comunque, il successivo svolgimento del tentativo di mediazione della diplomazia inglese e francese - dopo l'arrivo (il giorno 6 marzo) a Palermo dei due vice-ammiragli - è attentamente ripercorso non solo da La Farina, ma anche da Torrearsa e da Calvi. Resta però che solo quest'ultimo produce l'analisi più dettagliata dell'azione dei due vice-ammiragli, ricordando come, il giorno dopo il loro arrivo, essi avessero avuto un incontro non solo con il Ministro degli *Affari esteri*, ma anche con il *Presidente del Governo* (e gli altri ministri), ai quali presentarono l'*Atto di Gaeta* emanato da Ferdinando il precedente 28 febbraio.

In effetti, il ministro degli *Affari esteri*, principedi Butera, il giorno 12 marzo rimise ai due vice-ammiragli una nota in cui sottolineava come la dichiarazione contenuta nel preambolo del suddetto *Atto* (dove stabiliva “*ritenersi come non avvenuti, e nulli di diritto e di fatto tutti gli atti che aveano avuto luogo in Sicilia dal 12 gennaio in poi*”) dimostrava che per Ferdinando “*era nullo il Parlamento, nullo il governo provvisorio*”²⁰. Posizione che Butera dichiarò che di per sé rendeva impossibile parlare di trattative, in quanto non avrebbero avuto l'interlocutore siciliano, dal momento che secondo l'*Atto* si apprendeva che per Ferdinando II non esistevano né un Parlamento, né un governo, né un ministro con cui trattare²¹.

Nelle sue memorie invece Torrearsa pone l'accento sul palese imbarazzo dei due vice-ammiragli per tali rimostranze di Butera, anche perché i due avevano obbedito all'ordine dei loro governi di divulgare il testo dell'*Atto di Gaeta* in Palermo e nelle località vicine, prima di averlo consegnato al Governo provvisorio e al Parlamento siciliani, nel surrettizio scopo di metterli di fronte ad un eventuale inclinazione popolare ad accettarlo²².

¹⁹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 213.

²⁰ CALVI, *Memorie storiche*. III, pp. 157-158.

²¹ *Ibidem*, p. 158.

²² Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 339.

Capitolo XXXI

È sdegnosamente rifiutata dai Siciliani (al grido di 'Guerra! Guerra!') la nuova costituzione (Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia) concessa da Ferdinando II il 28 febbraio 1849, come estremo tentativo di composizione del conflitto (7 marzo 1849).

In sé, tale *Atto*¹. conteneva fra palesi ambiguità anche non poche concessioni sostanziali alle istanze siciliane, come si evince dalla generale impostazione e da alcuni specifici articoli. Tuttavia, in negativo (dal punto di vista siciliano) c'era appunto la dichiarazione che tutto quanto era stato commesso dagli 'insorti' dall'inizio della Rivoluzione siciliana era dal Re considerato come non avvenuto di fatto e di diritto. Ancora in positivo poteva essere considerato dai Siciliani il riconoscimento (che Ferdinando II chiaramente sottoscrisse nel *Preambolo* dell'*Atto*) della totale continuità fra questo *Statuto* ora concesso e la costituzione siciliana del 1812 (appunto quella detta 'anglo-sicula')².

Comunque, si garantiva anche: sia che (art. 1) *"la religione sarà unicamente, e ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica Apostolica Romana"*; sia che (art. 2) *"La libertà individuale è garantita [...]"*; sia (art. 3) l'inviolabilità della proprietà privata; sia che (art. 4) *"i Siciliani hanno il diritto di pubblicare e fare stampate le loro opinioni [...]"*³.

Si precisava inoltre che la Sicilia - pur facendo parte integrale *"dell'unità del Regno delle Due Sicilie"* - *"sarà retta a monarchia costituzionale, con*

¹ *Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia* [28 febbraio 1849], in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., pp. 588-593.

² *"[...] Dopo mature riflessioni ed accurata analisi de' vostri bisogni e de' voti che possono con equità utilmente e praticamente soddisfarsi, ritenendo come non avvenuti e nulli di diritto e di fatto tutti gli atti i quali hanno avuto luogo in Sicilia dal 12 gennaio 1848 in poi, concediamo alla stessa uno Statuto di cui è base la Costituzione del 1812, salvo le modificazioni richieste dalle mutate condizioni e dalla vigente legislazione"*(FERDINANDO II di BORBONE, *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, in: *ib.*, p. 588).

³ *Ibidem*, pp. 588-589.

la divisione de' Poteri" (art. 5), precisamente fra: l'esecutivo (art. 6: appartenente "esclusivamente al Re" (la cui "persona è sacra e inviolabile")⁴; il legislativo (nel senso che (art. 37) "il parlamento eserciterà collettivamente col re la potestà legislativa"⁵; e il giurisdizionale. A quest'ultimo riguardo erano dedicati gli artt. 24-28 dell'Atto, contenenti però ambigue garanzie di indipendenza dei giudici (e peraltro non in un titolo specifico, ma incluse nel Titolo dedicato al *Potere esecutivo*)⁶.

Un titolo particolare era poi dedicato all' 'antica istituzione' della *Camera dei Pari*, dove (pur riconfermandone la piena compartecipazione alla funzione legislativa di tutti e due i rami del *Parlamento* ossia dei *Pari* con la *Camera dei deputati*)⁷ di entrambe queste camere l'Atto attenuava significativamente l'autonomia rispetto alla *Costituzione 'anglo-sicula'* del 1812. In quest'ultima, infatti, si prevedeva per entrambe le *Camere* l'esclusività nell'esercizio del potere legislativo (ancorché necessitante della sanzione regale), mentre ora nell'Atto non si parlava più di un titolo specifico per il potere legislativo, ma semplicemente si diceva (con una sorta di titolo a sé: *Del parlamento*) che le *Camere* avrebbero dovuto *condividere* la funzione legislativa con la diretta partecipazione del sovrano⁸.

Mancava inoltre nell'Atto di Gaeta la distinzione che la *Costituzione del 1812* invece poneva decisamente riguardo ai *Pari*, distinguendo due componenti, garantendo, sia ai *Pari temporali* (*Capo IV. Par. 4*) una dignità "perpetua, inalienabile, ereditaria" (che non si poteva "ad altri trasferire né per vendita, né per donazione, né per qualsiasi maniera, fuorché quella della successione"), sia ai *Pari ecclesiastici* che "egualmente restano

⁴ *Ibidem*, p. 589.

⁵ *Ibidem*, p. 591.

⁶ E particolarmente: l'art. 24 sanciva la dipendenza dell'amministrazione della giustizia dalle "leggi organiche in vigore, salvo al Parlamento di accordo col re di portarvi quelle modificazioni che saran credute necessarie per coordinarle al presente Statuto, o per migliorarle"; l'art. 26 dichiarava che "l'Ordine giudiziario sarà indipendente. I magistrati collegiati saranno inamovibili dopo tre anni di lodevole esercizio [...]"; l'art. 27 specificava che "gli agenti del Pubblico Ministero presso la Corte ed i Tribunali sono essenzialmente amovibili"; inoltre (art. 28) "i giudici anche eletti a vita potranno essere traslocati [...]" (*Ib.*, p. 590).

⁷ "Titolo I. Potere legislativo. Capo I. Il potere di fare le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Palamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re placet -" (*Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 406).

⁸ "Del Parlamento. [...] Art. 37. Il Parlamento eserciterà collettivamente col Re la potestà legislativa. [...]" (*Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia* [28 febbraio 1849], cit., p. 591).

*perpetue e inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie - placet*⁹. A favore della *Parìa ecclesiastica*, inoltre, la *Costituzione del 1812* stabiliva (*Par. 6*) che, istituendosi nuovi vescovadi in Sicilia, “*s’intendano, ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori - placet*”¹⁰. Riguardo invece alla *Parìa temporale*, si precisava (*Par. 5*) sì la facoltà del Re di creare nuovi *Pari*, ma a due condizioni. La prima: “*purché quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni*” (e comunque tutti siciliani), e a patto che “*abbiano almeno una rendita netta sopra terre [...]*”¹¹. La seconda condizione era: “*che qualunque diploma del re a tal uopo non avrà vigore se prima non sarà registrato negli atti della camera de’ Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni*”¹².

Invece qui, nell’ *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia* - non solo, come si è detto poc’anzi, il Parlamento esercitava “*collettivamente col re la potestà legislativa*” - ma soprattutto era riservata all’illimitata nomina regia l’ammissione alla *Camera dei Pari*¹³, nel contempo proibendo loro (art. 48) un qualsiasi “*assembramento [...] fuori il tempo della sessione della camera de’ Comuni*”¹⁴.

Ma non diversamente sia dal principe di Butera, sia da Calvi e da La Farina, anche per Torrearosa “*l’Atto di Gaeta non era affatto un componimento*” della contrapposizione fra i Siciliani e Ferdinando II, ed è ingiusto il rimprovero successivamente fatto da alcuni “*scrittori italiani*” [Settembrini?] di non essersi “*contentati*” di questa concessione, ossia “*di avere voluto tentare la difficile, se non impossibile, impresa di resistere alle armi del Re di Napoli*”¹⁵.

Secondo Torrearosa, l’*Atto di Gaeta* era “*la cancellazione più assoluta di quella costituzione del 1812*” che i Siciliani consideravano la base del loro nuovo *Statuto* (sancito il 10 luglio 1848)¹⁶. E qui anche Torrearosa dimentica quanto il Governo provvisorio e il Parlamento siciliani avessero sin dall’inizio intenzionalmente voluto modificare in più parti, sostanziali, la suddetta, ‘anglo-sicula’, *Costituzione del 1812*.

⁹ *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812*, in: *Le costituzioni italiane*, cit., p. 407.

¹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ “*Art. 45. I Pari saranno nominati dal re. Il loro numero sarà illimitato*” (*Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia* [28 febbraio 1849], cit., p. 591).

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 344.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

Invece, molto più articolata era la lettura critica di Calvi, che nelle sue *Memorie*, dopo una puntuale disamina dei principali articoli contestati¹⁷, riassuntivamente concludeva su questo *Atto* definendolo un vero e proprio *Bando*¹⁸.

Obiezioni indubbiamente in linea di principio fondate, ma non raffrontate con la situazione oggettiva, ossia con l'incombente e ravvicinata minaccia di una ripresa della guerra che evidentemente il *Governo provvisorio* e il *Parlamento* siciliano non avevano alcuna effettiva possibilità di fare e vincere. Si perderà nel vuoto della dura repressione borbonica quel grido di '*Guerra! Guerra!*' che era stato più volte a gran voce invocato dalle popolazioni, dal Parlamento, dal Governo siciliani. Con questo grido i Siciliani accolsero con sdegno anche l'ammiraglio Parker e gli altri rappresentanti inglesi nell'Isola, per avere surrettiziamente divulgato questo *Atto*, sperando di suscitare il consenso popolare ad accettarlo¹⁹.

Accettare l'*Atto* era indubbiamente una *diminutio capitis* della rivoluzione siciliana, sia rispetto alla *Costituzione del 1812* che allo *Statuto del 10 luglio 1848*, ma in questo caso la Sicilia avrebbe comunque conservato un Parlamento e una propria Costituzione. Istituzioni sul momento privi di vera autonomia, ma luoghi di una possibile, futura, graduale rivendicazione di diritti e di ridefinizione di effettivi rapporti liberal-parlamentari che Ferdinando II (surrettiziamente o meno) aveva pur dovuto concedere (e per primo in Italia) nel febbraio del 1848.

¹⁷ CALVI, *Memorie storiche*. III, pp. 174-181.

¹⁸ "I. Una camera di pari nominata dal re, schiava dei suoi voleri; II. Una camera di comuni, fondata sul privilegio della proprietà, ed adulterata dal concorso degl'impiegati, dipendenti dal potere esecutivo; III. I rappresentanti, minacciati incessantemente d'un processo d'alto tradimento, giudicabili da uomini designati dal re; IV. Il potere legislativo o esercitato collettivamente dalle camere e dal re, o privativamente da lui solo, per la facoltà di far leggi, sotto nome di ordinanze, rispetto alla più gelosa materia, la sicurezza cioè dello stato; V. La responsabilità dei ministri, residenti in Sicilia, chimerica: quella del ministro per gli affari di Sicilia in Napoli, e de' ministri dell'estero, e della guerra, nulla; VI. Un viceré, anche austriaco, o russo, con facoltà a libito, sotto la dipendenza del ministero napoletano-irresponsabile; VII. Schiavi i comuni, schiavi per tre anni ancora i magistrati; VIII. Non libertà di stampa; non habeas corpus, non giudizio per giurati, niuna dichiarazione dei dritti politici del cittadino; IX. Conservata la polizia, conservate le leggi di guarentia dei suoi agenti, conservate le leggi fatte in 33 anni, per distruggere ogni fiato di politica e civile libertà; X. Protratte a quattro mesi le istituzioni costituzionali, ed intanto sciolte le milizie civili. E le truppe di ordinanza nazionali, e - a piena sicurezza che le promesse di un re fedelissimo alla sua parola, ed a' suoi giuri, sarebbero osservate - per soprassella, l'occupazione militare di tutta l'isola" (Ib., pp. 181-182).

¹⁹ *Ibidem*, pp. 161-164.

Concessioni che non avrebbero potuto *ad infinitum* essere solo formali, tanto più per l'ostilità crescente del Parlamento e dell'opinione pubblica britannici, e per i fermenti radical-democratici in tutta Italia, che non avrebbero potuto essere per sempre repressi, specialmente al vento rivoluzionario del 1848 che stava ancora dilaniando l'Europa. Sul momento una repressione era forse ancora tentabile per Ferdinando II, anche se non avrebbe risolto alcuno dei problemi interni ed internazionali del Regno di Napoli e di Sicilia. Ma quel generoso grido di '*Guerra! Guerra!*' dei Siciliani tolse Ferdinando II ogni dubbio ed esitazione.

Capitolo XXXII

Dall'unanime grido di 'Guerra! Guerra!' al disfacimento del Governo provvisorio e del Parlamento siciliani (10 marzo-15 maggio 1849).

Malgrado la retorica e gli entusiasmi guerreschi restava comunque di vitale importanza che le trattative continuassero, come difatti avvenne nei giorni fra il 10 ed il 24 marzo, nei colloqui fra il ministro degli *Affari esteri*, il principe di Butera, e i due vice-ammiragli, ai quali si aggiunsero personalmente anche i plenipotenziari inglese (Temple) e francese (Rayneval). Lo stato d'animo dei Siciliani di fronte a queste estreme profferte era ancor più teso che nei mesi precedenti verso prospettive diverse.

Da un lato, c'era indubbiamente una decisa volontà di resistenza che si manifestava in molta parte della popolazione (fra le maestranze, gli artigiani, il 'basso popolo' di Palermo, fra le popolazioni dei Municipi dell'Isola, e soprattutto da parte dell'*élite* animata da sentimenti radical-democratici, e persino repubblicani).

Dall'altro lato, si avvertivano sempre più ampie incrinature nella convinzione del 'partito' moderato che il regime potesse salvarsi (si pensi anche solo ad un Villarena, ma anche allo stesso Torrearsa). Atteggiamento di sfiducia che trasversalmente si manifestava nel Parlamento e nel Governo. E poi le defezioni di molti dei *Pari*.

Infine, se non proprio tutta la *Guardia nazionale*, almeno l'*élite* (il *Consiglio supremo*) cercava decisamente l'accordo con il principe di Satriano, posto a capo da Ferdinando II delle forze napoletane, come stratega e futuro Luogotenente di Sicilia. È in questo stato d'animo del gruppo dirigente del Governo provvisorio che cade nel loro silenzio assoluto il grido di battaglia, lo *slogan*, di 'Guerra! Guerra!', in cui molti nei diversi strati della popolazione generosamente credevano e forse ancor di più per mero allineamento ideologico bellicista in cui non credevano.

Un quadro molto articolato dei diversi umori diffusi fra i Palermi-tani in quei quattordici giorni è enfatizzato a forti tinte da Torrearsa, dove ricorda che quei giorni trascorsero "nell'agitazione maggiore della

più esaltata patriottica passione”¹. Giorni in cui tacque ogni dissenso. “I partiti si confusero e l’intera popolazione di Palermo non ebbe che un pensiero”, ossia “confortare il Governo e le Camere coll’efficace presidio dell’unanime accordo nel sostenere la indipendenza e la libertà della Sicilia”².

Giorni di disperato entusiasmo, per cui ora rapidamente venne mobilitata la *Guardia nazionale*, e almeno quella parte “chiamata sotto le bandiere, marcìo come fosse composta di vecchi soldati”³. La fiducia nella vittoria sembrava presente in tutti: sia fra le truppe comandate dal polacco Ludwik Mieroslawsky (che mossero verso Catania, in marcia “come in trionfo”); sia nella *Legione universitaria* (che si formò “come per incanto” ed ebbe le sue “ovazioni”); sia fra i volontari che con inusitata rapidità in poche ore scavarono trincee attorno alle fortificazioni di Palermo⁴. Trincee preparate in un momento, “per opera volenterosa d’ogni ceto”, di quei tanti che andarono a scavarle entusiasti come se andassero ad una festa⁵. E questo unanime concorso - sottolinea Torrearsa - ebbe la partecipazione personale dell’arcivescovo di Palermo, il cardinale [Ferdinando Maria] Pignatelli, che si pose “alla testa del clero” siciliano⁶.

Ma - osserva giustamente Torrearsa - tutto questo si verificava quando ancora le navi da guerra inglesi e francesi erano in vista dal porto di Palermo, cioè quando ancora “si era nella speranza di certa vittoria, e non ancora era arrivato l’infausto giorno di Novara”⁷. La sconfitta piemontese, poco tempo dopo (il 23 marzo) toglierà infatti definitivamente ogni speranza al Governo ed al Parlamento dell’Isola. Intanto, però questi entusiasmi bellicosi comunque determinarono a Palermo il cambiamento di governo (pochi giorni dopo, il 13 marzo).

Frattanto, alle *Camere* non si era avuta subito l’esatta notizia delle trattative, per cui, ad esempio, la *Camera dei Pari*, nella seduta del 7 marzo, dedicava la stessa attenzione alle solite questioni di mera amministrazione (interna alla stessa *Camera*). Il Presidente lesse i nomi dei *Pari* che dovevano far parte dei diversi uffici ministeriali⁸. Seguiva

¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 340.

² *Ibidem*, l. c.

³ *Ibidem*, l. c.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸ Fra tutti gli altri nomi, si legge che, fra i *Pari spirituali*, il ‘teatino’ Luigi Ventura è membro dell’*Ufficio di Pubblica sicurezza*, mentre il ‘padre’ Gioacchino Ventura è membro dell’*Ufficio dei Lavori pubblici* (*Camera dei Pari*, seduta del 7 marzo 1849, in:

poi la precisazione che si dovessero decidere sia i presidenti, sia i vice-presidenti, sia i segretari, sia anche il giorno di riunione di tutti questi funzionari e dei loro uffici. Tutto questo non impediva che si affrontasse la nomina dei membri della *Commissione mista* per risolvere le divergenze insorte con i *Comuni* sul progetto di decreto per la Zecca⁹.

Qualcosa di meno distante dall'effettiva urgenza dei problemi è per un attimo introdotto dall'intervento, in questa stessa seduta, dal ministro degli *Affari esteri*, il principe Butera, il quale chiese la parola per rendere finalmente nota la situazione delle trattative con i ministri di Francia ed Inghilterra. Tuttavia, dalle sue parole si evince come, ancora all'inizio di questo tragico marzo del 1849, il Ministro potesse volere alimentare altre illusioni. Il Principe si dichiarò convinto che gli onori ricevuti dai rispettivi ammiragli salendo a bordo dei vascelli inglese e francese fossero l'indubbia testimonianza che i loro governi, "sin dal giorno primo della nostra rivoluzione hanno preso un vivo interesse agli affari nostri, e che sono gli autori dell'armistizio di settembre", ciò che autorizza "a supporre che le loro proposizioni racchiudono parole non contrarie ai proponimenti della Sicilia intera"¹⁰.

Sintomatico dello scarso rilievo dato dai *Pari* a queste dichiarazioni è che non avvenne alcuna presa di posizione o discussione, tanto che il Presidente della *Camera* ritenne di poter richiamare l'attenzione sull'urgenza di avere più ampie precisazioni da parte del *Ministro della Guerra*¹¹. Alla fine, quest'ultimo (Poulet) intervenne dichiarando che il giorno successivo avrebbe informata la *Camera*¹².

Quindi entrambi i ministri si ritirano e riprende la discussione sui soliti 'provvedimenti per Aziende comunali', al centro dei quali c'è adesso la decisione sulla richiesta di separazione di una borgata dal comune cui ora apparteneva. Argomento che dà luogo ad una lunga e serrata discussione¹³, che occupa molto più spazio-tempo di quello dato alle parole dei suddetti ministri, i quali a ben vedere avevano solo accennato ai gravi problemi del momento. Del resto, questo eccesso di attenzione

Le Assemblée del Risorgimento. Sicilia. IV, p. 906).

⁹ *Ibidem*, p. 907.

¹⁰ Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e di] BUTERA, [Intervento alla *Camera dei Pari*, nella seduta del 7 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 908-909.

¹¹ "Nessuno dimanda la parola, però la *Camera* attende l'esposizione dei fatti, dei quali il ministro avrà conoscenza" ([Stefano Sammartino, barone di Campobello, duca di] MONTALBO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 7 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 909.

¹² *Camera dei Pari*, seduta del 7 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 909.

¹³ *Ibidem*, pp. 912-918.

per una questione marginale si spiega proprio con il fatto che il quesito dell'autonomia dei comuni non era mai stato risolto, come testimoniano del resto questi continui ritorni su questioni particolari, appunto sotto la suddetta formula dei *'provvedimenti per Aziende comunali'*.

Riguardo poi alle annunciate delucidazioni dei due ministri, niente di questo avverrà nella seduta seguente. Infatti, l'8 marzo si discetta a lungo su varie petizioni, e - conclusivamente - si ritorna sulla discussione sulla legge per l'*Alta Corte del Parlamento* (ora si esaminano sia gli articoli 29-33 del *Tit. II*, sia gli artt. 36-38 del *Tit. III*, sia l'art. 40 del *Tit. IV*)¹⁴.

La discussione su questo organismo prosegue nella seduta del 10 marzo 1849 (relativamente agli artt. 40-52)¹⁵. Si sollevano numerose altre questioni. E fra l'altro si legge il progetto di decreto inviato dalla *Camera dei Comuni* su di una 'leva in massa'¹⁶. Proposta che viene considerata criticamente, in riferimento alla *Guardia nazionale*, sia da Mortillaro (che ritiene non sia affatto mobilitata, ma semmai "mobilizzabile")¹⁷, sia dal barone Francesco Vagliasindi (il quale sottolinea anche lui che 'mobilizzabile' non vuol dire che sia già stata mobilitata)¹⁸.

Si legge poi la proposta del sacerdote Salvatore Arceri, "adottata dal *Pari Evola*", sul servizio militare degli ecclesiastici (che riguarda solo quelli già inquadrati anch'essi nella *Guardia nazionale*, ma con funzioni di pubblica sicurezza)¹⁹. E la *Camera* delibera che il progetto "si rimetta agli Uffici riuniti del culto e della pubblica sicurezza"²⁰.

Si ritorna poi sulla questione delle pensioni ai "mutilati ed alle vedove dei morti in guerra", e l'abate Paolo Vagliasindi (*Pari spirituale*

¹⁴ *Camera dei Pari*, seduta dell'8 marzo 1849, in: *Ib.*, pp. 918-924.

¹⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 10 marzo 1849, in: *Ib.*, pp. 930-933.

¹⁶ "Art. 1. Durante la guerra tutti i Siciliani dall'età di 18 a 30 anni sono soldati. [...] Art. 4 Da questa incorporazione sono esentati tutti coloro che fanno parte delle compagnie della Guardia Nazionale mobilizzata. [...] Art. 6. I generosi che faranno parte della Guardia nazionale mobilizzata [...] avranno una assoluta preferenza nel conferimento degli impieghi di qualunque natura senza altro esperimento che quello dell'idoneità. [...]" (*Ib.*, p. 926).

¹⁷ Vincenzo MORTILLARO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 927.

¹⁸ Francesco VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 10 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 927.

¹⁹ "Per decreto del nostro General Parlamento gli ecclesiastici si regolari che secolari in punto di guerra son tenuti prestare la loro opera da guardia nazionale per mantenere l'ordine interno del paese" (Filippo EVOLA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari*, del 10 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 927).

²⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 10 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

esistente, cioè i cui titoli erano stati convalidati da apposita Commissione) ricorda che la Camera se ne era già occupata, rifiutando però una legge generale che vi provvedesse, preferendo invece la soluzione caso per caso²¹. L'Abate propone quindi una mozione, che viene approvata, ed inviata per la redazione finale agli stessi "Uffici riuniti del culto e della pubblica sicurezza"²².

A questo punto, il principe di Gravina (Francesco Rammacca, *Pari temporale di diritto*) propone che "il progetto di organizzazione della fanteria di linea del signor Gerlando Bianchini fosse rimesso al Comitato di Guerra per esaminarlo, sentendo il ministro del ramo, e riferire alla Camera il suo parere, a qual uopo presento il suddetto progetto stampato"²³. Progetto che però "viene rigettato", suscitando la protesta dello stesso Rammacca²⁴. Quindi i *Pari* ancora una volta ritornano alle questioni, diciamo di 'dettaglio', sui 'provvedimenti per le Aziende comunali'²⁵.

Il 12 marzo si pone la questione delle assenze, rinunzie e sostituzioni di alcuni *Pari* e si prende atto delle dichiarazioni di alcuni di questi reiteratamente assenti²⁶. Il barone Riso (Comandante supremo della Guardia Nazionale) risponde all'invito di comparire con un foglio, dove assicura di "essere egli sempre pronto ad intervenire alle sedute della Camera tutte le volte che glielo permetteranno i doveri di comandante della Guardia nazionale"²⁷. E la Camera delibera che "in quanto al barone Riso non ha altro da fare che restarne intesa"²⁸.

Invece a giustificazione dell'assenza del *Pari temporale elettivo* Amato Vetrano (dal quale "non si avuta risposta né da lui, né dal Municipio dove dimora") interviene il duchino' Della Verdura, il quale

²¹ Paolo VAGLIASINDI, [Intervento nella seduta della Camera dei Pari del 10 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 927-928.

²² *Ibidem*, l. c..

²³ Francesco [Gravina, principe di] RAMMACCA, [Intervento alla Camera dei Pari del 10 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 928.

²⁴ *Ibidem*, p. 929.

²⁵ Camera dei Pari, seduta del 10 marzo 1849, in: *Ib.*, pp. 929-930.

²⁶ Camera dei Pari, seduta del 12 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 933.

²⁷ Vito RISO, [Comunicazione letta alla Camera dei Pari nella seduta del 12 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 933-934.

²⁸ Camera dei Pari, seduta del 12 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 934.

chiede che si attenda ancora qualche giorno²⁹. E “*la Camera delibera attendere qualche altro tempo*”³⁰.

Nessuna risposta da parte di monsignor Emmanuele Valguarnera (*Pari spirituale elettivo*) a comparire, ed il fratello, Giuseppe Valguarnera (principe di Niscemi, *Pari temporale di diritto*), presenta le scuse dicendo che è ancora a Frascati, e che probabilmente non aveva ricevuto l’invito a comparire³¹. E “*la Camera delibera di aspettare ancora qualche tempo [...]*”³².

Analoghe questioni, e risposte, riguardano altri *Pari* (Diodato Peyreya, il parroco Michele Rizzo, il canonico Lo Presti, il sacerdote Vincenzo Arezzo). Poi si leggono le rinunzie alla *Parìa* dell’arciprete Giorgio Vajona, del parroco Vincenzo Bajona, del sacerdote Raffaele Trigona, dell’abate Gioachino Geremia, del parroco Giovan Battista Scasso, del sacerdote Vito Corallo, e “*la Camera delibera che si domandino le corrispondenti terne alla Camera dei Comuni per provvedere al rimpiazzo delle anzidette rinunziate Parie*”³³.

Come si vede, ormai molti dei *Pari spirituali* si defilano nell’imminente crollo del sistema parlamentare. La *Camera* comunque si occupa poi di altre questioni ‘di dettaglio’. Si decidono pertanto: sia l’accettazione del “*legato di messa quotidiana, e di oncia una all’anno per una messa solenne da celebrarsi nell’esequie anniversarie [...]*”; sia il conferimento di una “*medaglia d’onore*” ad un cittadino (che a rischio della vita si è impegnato per sedare l’incendio in “*alcuni magazzini corrispondenti sotto le Camere legislative*”); sia varie altre questioni consimili³⁴. Si ritorna anche sulla questione dei sussidi e delle pensioni per i feriti nella guerra; si riaffronta (senza risolverla) la questione della riattivazione della Zecca³⁵. Infine si legge un messaggio del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo) inteso all’abolizione dell’incompatibilità dei ministri con la titolarità di uffici militari (e la *Camera* delibera di rinviare la questione al competente ufficio)³⁶.

²⁹ Giulio Benso DELLA VERDURA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 12 marzo 1849], in: *Ib.*, l. c.

³⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 12 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

³¹ Giuseppe VALGUARNERA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 12 marzo 1849], in: *Ib.*, l. c.

³² *Camera dei Pari*, seduta del 12 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

³³ *Ibidem*, pp. 934-935.

³⁴ *Ibidem*, p. 935.

³⁵ *Ibidem*, pp. 937-939.

³⁶ *Ibidem*, p. 940.

Il 14 marzo la seduta alla *Camera dei Pari* inizia con un'altra sequenza di rinunzie e l'annuncio della ricomposizione del Governo. Si inizia comunque dando lettura a due messaggi del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo). Nel primo si comunica la rinunzia di Stefano Zirilli da direttore del *Ministero di Guerra e Marina* (e "*la Camera ne resta intesa*")³⁷. Nel secondo, si comunicano sia il ritiro dai rispettivi incarichi di tre ministri (il signor marchese La Cerda, il maggiore Giuseppe Poulet e il barone Nicolò Turrisi), sia la ricomposizione del Governo³⁸. E "*la Camera ne resta intesa*"³⁹.

Si passa poi a discutere alcuni messaggi della *Camera dei Comuni* che dimostrano non solo - ancora una volta - la subalternità di quella dei *Pari*, ma ancor più la futilità, a fronte della situazione sempre più drammatica, degli argomenti discussi⁴⁰. Segue poi lettura ad un altro 'foglio' del *Presidente del Governo*, in cui comunica di aver accettato la rinunzia del marchese di Torrearsa al *Ministero delle Finanze*, "*ed aver invece nominato il signor Matteo Raeli*", e "*la Camera ne resta intesa*"⁴¹. La seduta procede con altre misure intese alla riduzione a metà del dazio sul grano, poi si discute del progetto di reclutamento fatto da privati, e quindi si conclude⁴².

³⁷ *Camera dei Pari*, seduta del 14 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

³⁸ Vincenzo Di Marco, passa dal ministero del *Culto e della Giustizia* a quello della *Istruzione pubblica e dei lavori pubblici*; il marchese Vincenzo di Torrearsa passa al ministero delle *Finanze* [ma Torrearsa rinunzia e viene sostituito da Matteo Raeli]; il signor Pasquale Calvi passa al ministero del *Culto e della Giustizia*; e Mariano Stabile è nominato alla *Guerra* (*Ib.*, l. c.).

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ "Messaggio della *Camera dei Comuni* che aderisce alla modifica portata da questa *Camera* al progetto di decreto per imposte nel comune di San Pier sopra Patti (*La Camera ne resta intesa*) [...]; Progetto di decreto [...]: Articolo unico. È accordata per sei mesi una sovvenzione di tarì 3 al giorno al militare [...] della *Guardia nazionale di Palermo*, Giuseppe Spadaro per la frattura di una gamba sofferta in servizio [...] (*La Camera, dispensando da altre letture, vi aderisce a maggioranza di 54 voti contro 7*); [messaggio] per autorizzare "a riscuotere i biglietti di ricognizione del credito fruttifero al 9 per cento pel versamento della intera quota del mutuo del milione di once già effettuato, benché non perfettamente nei termini stabiliti dalla legge, dal signor Giuseppe Salamone di Caltanissetta, dai fratelli Giuseppe e Francesco Morello", e la *Camera*, "in tre distinte votazioni li dispensa dalle ulteriori letture e li approva a voti unanimi"; [messaggio che comunica ai *Pari* di aver "rimessa alla decisione di un Comitato misto la divergenza sul progetto di decreto per dispensa dal concorso, onde occupare un posto sanitario militare di risultamento il signor Matteo Piazza", etc. (*Ib.*, pp. 940-941).

⁴¹ *Ibidem*, p. 943.

⁴² *Ibidem*, pp. 943-947.

Il giorno seguente, il 15 marzo, malgrado l'aggravarsi, appunto, di una situazione che avrebbe richiesto ben diverse decisioni, ai *Pari* la questione più impellente sembra la risposta da dare al messaggio della *Camera dei Comuni* contenente un progetto di decreto per autorizzare, nell'anno 1849, "nelle isole vicine di Marettimo, Formica, Levanzo il dazio di grana due al quartuccio sul vino [...]", al quale la *Camera dei Pari*, "attesa l'urgenza", dispensando da ulteriori letture, "aderisce al progetto a voti unanimi"⁴³.

Si leggono poi alcuni messaggi "relativi a mutui da contrarsi, e a dazi da imporsi, nei comuni di Monte San Giuliano, San Teodoro, Avola, Comiso, Agosta, Castrogiovanni, Capaci, Villaba e Rammacca", e si decide che vanno tutti rimessi "per esame e parere all'Ufficio dell'Interno"⁴⁴.

Riprende poi la discussione: sia sulle risultanze del *Comitato misto* a suo tempo incaricato del progetto di coniazione delle nuove monete; sia sulle ordinanze "per l'arresto personale a carico dei contabili dello Stato, dei comuni, dei pubblici stabilimenti" (nell'antico regime affidate agli intendenti e sotto-intendenti, che ora si propone di affidar ai presidenti dei tribunali civili delle singole valli) e la *Camera* delibera "per l'affermativa, dispensando da ulteriori letture"⁴⁵.

Si rinvia invece all'esame dell'Ufficio di affari esteri e commercio, la petizione "adottata dal *Pari Lella*" per "il posto di alunno stenografo" da conferire a Stefano Scamardi⁴⁶. Prosegue poi la lettura di altri messaggi della *Camera dei Comuni*: sia quello con cui annunciava di avere eletto a Presidente di essa il Marchese Torrearsa (al posto di Mariano Stabile, chiamato - come si è visto - al Ministero della *Guerra*); sia il messaggio che annunciava la decisione del *Comitato misto* relativa alla divergenza delle due *Camere* sul progetto di decreto per la riattivazione della *Zecca*⁴⁷.

La seduta continua con varie altre marginali questioni, fra le quali: sia la discussione del messaggio del *Presidente del Governo* che proponeva l'aggiunta al *Consiglio dei Ministri* "di alcuni di alcuni benemeriti

⁴³ *Camera dei Pari*, seduta del 15 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 948.

⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 949.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷ In questo caso, si sottolinea che il *Comitato* ha sostituito gli articoli 3 e 4 del progetto dei *Comuni* con un nuovo articolo 3, in cui si annuncia la temporanea introduzione delle nuove monete siciliane di "once, tari, grana e piccoli", che saranno coniate con lo stemma della Sicilia - da un lato (il *recto*) e, dall'altro (il *verso*) - con "una corona d'alloro, il valore nominale e l'anno di coniazione", e le monete d'oro e di argento "porteranno inoltre nel giro il motto 'Sicilia indipendente'" (*Ib.*, l. c.).

cittadini" (respinta dalla *Camera dei Pari*); sia la seconda lettura del rapporto del Comitato di legislazione "sul progetto di decreto per l'annullamento dei vincoli di sostituzione e di reversione apposti alle disposizioni fatte in favore delle corporazioni gesuitiche e dei liguorini"⁴⁸. Ma la Camera "rimette la deliberazione alla terza lettura"⁴⁹. Infine, si esamina il progetto di decreto della *Camera dei Comuni* relativo all'abilitazione di alcuni cittadini "a riscuotere dalla Tesoreria nazionale i biglietti di ricognizione di credito fruttifero al nove per cento per la intera loro rispettiva quota del mutuo di un milione di once, già versata [...]"⁵⁰. E la Camera "si uniforma al messaggio dispensando le ulteriori letture"⁵¹.

Si riscontra comunque un analogo atteggiamento (elusivo, assente, decisamente passivo rispetto alla imminente fine del Regime) alla *Camera dei Comuni*, dove il 16 marzo si torna alla *vexata quaestio* dei 'provvedimenti per Aziende comunali', con un lungo dibattito a cui è dedicata integralmente questa seduta, dopo che si è ottemperato alle solite richieste di particolari individui o comuni⁵². Segue una lunga discussione, ma alla fine il Presidente chiude la seduta, comunque ammettendo che "resterebbero a parlare molti altri" e che in una prossima seduta "la parola resta a'notati"⁵³. E così si rinvia ogni cosa ad altra occasione.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 950-952.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 952.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

⁵¹ *Ibidem*, l. c.

⁵² Fra l'altro, si prende in considerazione la richiesta avanzata da alcuni abitanti di Nicosia che richiedevano l'annullamento delle elezioni del Consiglio civico e del magistrato municipale, a motivo di irregolarità nei controlli delle procedure. Investito della questione, l'*Ufficio dell'Interno* comunica alla Camera le sue conclusioni, dalle quali si evince che responsabile delle irregolarità è stato "il ceto civile", composto di preti, parrochi, 'sartori' ed agrimensori, in sostanza un gruppo di persone che "formò un club per attirarsi con questo mezzo la maggioranza degli elettori" (*Camera dei Comuni*, seduta del 16 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*, III, p. 199). Ma di fronte dell'annullamento del Consiglio civico e del Magistrato municipale deciso dalla Commissione distrettuale (accogliendo il ricorso dei suddetti cittadini di Nicosia), anche il deputato Bonelli aderisce alle conclusioni del Comitato misto, in quanto propone che la *Camera dei Comuni* decreti "che la sentenza emessa il dì 4 dicembre 1848 dalla sedicente Commissione distrettuale avverso il Consiglio civico di Nicosia si riguardi come nulla e di nessun valore" (Nicola BONELLI, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 16 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 202).

⁵³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 16 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 206.

Intanto, alla *Camera dei Pari*, il 17 marzo manca di nuovo il numero legale⁵⁴. Nella seduta successiva, alcuni giorni dopo, il 20 marzo, i *Pari* prendono atto sia del nuovo mutamento nel Ministero, sia della proposta di La Farina di formare una *Legione universitaria*, sia di conferire un beneficio di una doppia diaria ai soldati⁵⁵.

Alla *Camera dei Comuni* invece, in questo stesso 20 marzo, si dà notizia dell' 'aggiustamento' sopravvenuto nel Governo, sia nel senso che al ministero delle *Finanze* c'è ora Di Marco, sia che all'*Istruzione pubblica* ha assunto il portafoglio Vincenzo Errante⁵⁶. Si riaffronta nuovamente la questione del *Consiglio civico* di Nicosia che anche in questa seduta passa alla fine in secondo piano (come del resto altre questioni particolari)⁵⁷. Tuttavia, - per un attimo - sembra quasi che avvenga l'improvvisa irruzione di una presa di coscienza dell'emergenza di decisioni da prendere per far fronte alla grave situazione. A suscitare questo 'attimo fuggente' - è l'intervento del Ministro degli *Affari esteri*, il principe di Butera, il quale mette al corrente la *Camera* delle avvenute trattative con gli ammiragli inglese e francese. Come si è visto, il Ministro aveva già comunicato le notizie di quell'incontro alla *Camera dei Pari* (nella seduta del 7 marzo), ma anche ora (in questo 20 marzo), esponendole ai *Comuni*, non dice tutta la verità su quanto appreso nell'incontro con i due ammiragli.

Il Ministro infatti si limita a dichiarazioni generiche. Intanto quella meramente retorica, quando spiega che "al banco del Presidente la corrispondenza che ha avuto luogo tra gli ammiragli inglese e francese e me nella qualità di ministro degli affari esteri e del commercio del Governo del Regno di Sicilia"⁵⁸. Dietro il formale omaggio alla *Camera*, è un fatto che il Ministro mente quando afferma che questa corrispondenza "non si aggira che sulla forma delle comunicazioni avute dagli ammiragli, poiché il nostro Governo per mio mezzo ha dichiarato replicatamente tanto in iscritto che a voce agli ammiragli stessi, che lo entrare nel merito delle proposizioni non si apparteneva adesso che esclusivamente al Parlamento generale di Sicilia"⁵⁹.

⁵⁴ *Camera dei Pari*, seduta del 17 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 952.

⁵⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 20 marzo 1849, in: *Ib.*, pp. 953ss.

⁵⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 20 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 206.

⁵⁷ Fra l'altro: l'indennità ai rappresentanti dell'Università di Catania; i reclami contro la tassazione del mutuo forzoso; i provvedimenti contro le *Parie* vacanti (*Ib.*, pp. 208-213).

⁵⁸ Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e di] BUTERA, [Intervento alla *Camera dei Comuni* nella seduta del 20 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 215.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 251-216.

Il Ministro mente perché non dice del contrasto avuto con i due inviati proprio in merito al contenuto del documento da loro presentato, ossia l' *Atto di Gaeta*, che egli non cita se non accennando a 'qualcosa di impresentabile' al Parlamento siciliano (in quanto lesivo della sua prerogativa). Tanto più lesivo in quanto era stato preventivamente diffuso alle popolazioni dagli inviati stessi dei Governi inglese e francese vicino alla Capitale (con la palese intenzione di creare un'opinione popolare favorevole all'accettazione dell' *Atto* stesso)⁶⁰. Favore che invece - rassicura il Ministro - non c'è assolutamente stato. "È a nostra ufficiale conoscenza che ovunque la più calda, unanime e dichiarata avversione alle subdole proposte di conciliazione con Napoli si è pronunziata e che esse ovunque sono state respinte"⁶¹.

Queste dichiarazioni del Ministro suscitarono numerose interruzioni, seguite comunque - stando al verbale degli *Atti* anche in quell'occasione redatto - da "unanimesi e fragorosi applausi che partivano tanto dai seggi degli onorevoli rappresentanti che dalle tribune ov'era affollato il pubblico"⁶². Tuttavia - senza alcuna esplicita dichiarazione (e tanto meno una qualche discussione e dibattito) da parte dei *Deputati* su quanto ascoltato - la seduta riprende con la discussione: sia sulle necessità finanziarie per la guerra; sia sulla riduzione di un quinto degli stipendi; sia sull'imposizione di seicentomila once come 'tributo della libertà'; sia sui risultati delle confische e sui provvedimenti per approvvigionare Palermo⁶³.

Un medesimo atteggiamento (del tutto elusivo rispetto alle misure d'urgenza da prendere) domina gran parte della seduta del 21 marzo alla *Camera dei Pari*⁶⁴. Quindi - dopo che il Presidente (ancora Montalbo) ha chiesto se "ci è nessuno che vuol la parola?"; e dopo che

⁶⁰ "La risposta degli ammiragli la troverete nella corrispondenza. Ciò non ostante gli ammiragli, come scorgete dalle note, han creduto opportuno spargere nelle città delle costiere dell'Isola gli atti di cui erano apportatori" (*Ib.*, p. 216).

⁶¹ *Ibidem*, l. c.

⁶² *Camera dei Comuni*, seduta del 20 marzo 1849, in: *Ib.*, pp. 217-221.

⁶³ *Ibidem*, p. 221.

⁶⁴ Ossia: ci si confronta anzitutto sul messaggio della *Camera dei Comuni* relativo alla riduzione del soldo e delle retribuzioni (a partire dalla "scadenza di marzo in poi e durante la guerra"), nel senso che: da un lato, si esclude (art. 5) dal provvedimento i "militari in attività di servizio"; dall'altro lato, invece, si includono (art. 6) "tutti i godenti abadie [sic], mense vescovili ed altri benefici ecclesiastici" (i quali - per giunta - "contribuiranno, durante la guerra, il doppio della tassa a loro carico prescritta nello articolo 22 del decreto del 19 maggio 1848" (*Camera dei Pari*, seduta del 21 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 960-961).

le “voci” nell’assemblea rispondono “nessuno” - la “Camera, attesa l’urgenza, dispensa dalle ulteriori letture il progetto di decreto e vi aderisce all’unanimità”⁶⁵. Si dà poi lettura ad altro messaggio dei Comuni sul progetto di decreto di un “tributo della libertà”⁶⁶. In conclusione di seduta si approvano alcuni articoli della *Legge dell’Alta Corte del Parlamento* (in relazione agli artt. 73-74 dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, approvato il 10 luglio 1848), e precisamente quelli compresi fra il 53 e il 61 della legge⁶⁷.

Nella seduta del 22 marzo i *Pari* affrontano la questione dell’indennizzo per i proprietari di terreni e altre proprietà danneggiate dalle opere di fortificazione (“da pochi giorni” iniziate “nelle contrade di San Ciro” e di Guadagna), e alla fine della discussione il canonico Francesco Bagnara (*Pari spirituale elettivo*) dichiara che “il decreto che si intende fare sarebbe interamente ozioso, e un fuor d’opera; ciò ch’è per legge, mi sembra evidentemente superfluo il dirsi mercè un altro decreto”⁶⁸. E la Camera “delibera non aver niente altro da fare”⁶⁹. Si affrontano poi altre questioni di ordinaria amministrazione: sia l’autorizzazione (ammessa all’unanimità) al governo per “concludere o ratificare” un trattato di commercio e di navigazione con i Paesi Bassi; sia i soliti “provvedimenti per le Aziende comunali”⁷⁰.

Nello stesso 22 marzo appare un roboante *Proclama* (intitolato *Invito ai siciliani a prendere le armi*): è sottoscritto da Ruggiero Settimo, dal principe di Butera, da Vincenzo Di Marco, Vincenzo Errante, Pasquale Calvi, Gaetano Catalano e Mariano Stabile. Nell’*Invito* traspare un’oscillazione retorica fra entusiasmo guerresco e mal celato pessimismo sulle sorti del conflitto⁷¹.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 961.

⁶⁶ Per il quale: si stabilisce (art. 1) “una somma di once 600.000” che sarà “levata per una volta in tutto il Regno”; si precisa (art. 5) che ai *Consigli civici* spettava sia l’obbligo di “annotare” entro otto giorni “gl’individui soggetti al tributo”, sia di consegnare quotidianamente le annotazioni fatte al “perceptore delle contribuzioni dirette” (*Ib.*, l. c.). All’art. 9 si sottolinea che i *Consigli civici* erano da ritenersi responsabili per omissioni o ritardi (*Ib.*, p. 962). Anche qui, la *Camera dei Pari* non obietta nulla, come aveva fatto in altre occasioni, sulla discrezionalità di decidere coloro che fossero o meno da assoggettare al tributo, quindi - “attesa la urgenza del provvedimento” - si “dispensa dalle altre letture e a voti unanimi vi aderisce” (*Ib.*, l. c.)

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 963-964.

⁶⁸ Francesco BAGNARA, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 22 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 966.

⁶⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 22 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 966-970.

⁷¹ “Siciliani! Il grido di guerra per voi è voce di esultanza! Il giorno 29 marzo in cui ri-

Alla *Camera dei Comuni* segue un altro *Proclama* il giorno 24 marzo, questo intitolato *Appello ai siciliani per la guerra*, e sottoscritto come il precedente⁷². Ora c'è persino il richiamo alla '*volontà divina*', chiamata in causa come una sorta di 'intermezzo' alla formulazione dell'invito alla mobilitazione generale, rivolto retoricamente a donne, vecchi e bambini, affinché prestino la loro opera a costruire ostacoli, fortificazioni di luoghi per arrestare l'avanzata del nemico⁷³. L'*Appello* si conclude con un'esortazione ad aprire "*i cuori alla gioia: Iddio promette a tutti noi quella ricompensa che le nostre virtù sapranno meritarsi*"⁷⁴.

Frattanto, alla *Camera dei Pari*, in quello stesso 24 marzo, c'è un'ulteriore comunicazione del Ministro degli *Affari esteri* (Butera), ora sullo sviluppo delle suddette trattative coi ministri inglese e francese. Interviene anche il ministro della *Guerra* (Mariano Stabile). L'intera assemblea (anche qui come nei suddetti *Proclami*) invoca la '*guerra*', poi rende onore sia a Ruggiero Settimo (riconoscendolo *Padre della Patria*), sia al Ministero [il Governo] qualificandolo "*bene merito*" della Patria stessa⁷⁵.

Alla *Camera dei Comuni*, in quello stesso 24 marzo si ritorna sulle questioni 'particolari', fra cui l'argomento dei '*provvedimenti per le Aziende comunali*'⁷⁶, poi si accenna alla ripresa della discussione sui *Consigli civici* e *Magistrati municipali*, ora relativamente alla "*autorità ai Consigli civici di poter rimuovere uno o più dei componenti il magistrato municipale*"⁷⁷. Ma la discussione è interrotta dall'intervento di cinque ministri, due dei quali poco prima hanno parlato alla *Camera dei Pari*.

cominceranno le ostilità col despota di Napoli, spunterà desiato come l'alba del 12 gennaio [...] Val meglio seppellirci tutti sotto le ardenti rovine della patria nostra, che mostrarci all'Europa spettacolo di codarda viltà; la morte è da preferirsi all'inferno della schiavitù! [...] All'armi [...], all'armi [...] bisogna vincere o morire!" ([*Proclama del 22 marzo 1849*] *Invito ai Siciliani a prendere le armi*, in: *Ib.*, p. 221).

⁷² [*Proclama del 24 marzo 1849*] *Appello ai siciliani per la guerra*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III.*, p. 234.

⁷³ *Ibidem*, l. c.

⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁵ *Camera dei Pari*, seduta del 24 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV.*, p. 970.

⁷⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 24 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III.*, pp. 234.

⁷⁷ Il deputato, dott. Vincenzo Grimaldi ricorda che "*l'Ufficio dell'interno venne a progettarvi la legge per un espediente onde riparare a taluni inconvenienti che si erano manifestati nel comune di Castelbuono*", il cui *Consiglio civico* "*aveva emanato un regolamento relativo a polizia urbana, lo inviava al Magistrato municipale, e quesiti si negava all'esecuzione ... (È interrotto). Entrano i ministri degli affari esteri, della guerra, delle finanze, della giustizia e de' lavori pubblici*" (Vincenzo GRIMALDI, [*Intervento alla seduta della Camera dei Comuni del 24 marzo 1849*], in: *Ib.*, p. 235).

Il principe di Butera (ministro degli *Affari esteri*) comunica anche ai *Comuni* l'avvenuto scambio di note con gli ammiragli inglese e francese, relativamente all'imminente arrivo in Sicilia dei rappresentanti dei due governi, i ministri [sir William] Temple e [Louis Alphonse Gérard de] Reyneval.

Anche in questa circostanza - ancora una volta - si richiedono invano al Ministro ulteriori notizie sulle questioni trattate in tali contatti. In tal senso interviene il deputato Raeli, che - alludendo alla divulgazione dell'*Atto* da parte degli inviati britannico e francese - dichiara quanto segue. "*Signori, la Camera riconosce il perché si è voluta dare troppa pubblicità a questi atti, da chi ne aveva l'incarico. La risposta da darsi l'ha data la Sicilia intera: il parlamento non può dare altra risposta che quella già data: la guerra*"⁷⁸. A queste parole, "*quei delle ringhiere [il pubblico presente alla seduta] imitano i deputati, il grido di guerra è universalmente ripetuto*"⁷⁹. Ormai in chiusura di seduta interviene anche il ministro della *Guerra* (Mariano Stabile), il quale dice che il Presidente del Governo (Ruggiero Settimo) gli ha espresso il convincimento che il miglior modo di celebrare "*la gala da aver luogo domani è quello di fare fortificazioni*" (anche se, rassicura, poi "*la festa nella Chiesa avrà luogo*"⁸⁰).

Il giorno 26 marzo, la *Camera dei Pari* anzitutto prende atto ("*resta intesa*") di altre questioni particolari⁸¹, quindi si dà seguito della discussione sull'*Alta Corte del Parlamento*, e - dopo lunga discussione - si approvano gli artt. 62-72, che passano ("*ad unanimità*")⁸².

⁷⁸ Matteo RAELI, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 24 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 237.

⁷⁹ *Camera dei Comuni* del 24 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

⁸⁰ Mariano STABILE, [Intervento alla seduta della *Camera dei Comuni* del 24 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 238.

⁸¹ E cioè si prende atto: sia del comunicato del Presidente del Governo (con cui "*si annunzia di aver all'istante partecipato al ministro della Guerra il contenuto della dimostranza diretta al sollecito indennizzamento dei danni che derivano nelle proprietà dei privati delle [sic] fortificazioni che si stanno eseguendo*"); sia dell'adesione della *Camera dei Comuni* "*al progetto di decreto di questa Camera, diretto a dispensare il cittadino signor Giuseppe Caracappa, ex-gesuita, il periodo di mesi due e giorni quindici che gli manca al compimento dell'età per godere la pensione di tari 4 al giorno a mente dei decreti del 2 agosto e 20 ottobre 1848*" (*Camera dei Pari*, seduta del 26 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 977).

⁸² *Ibidem*, pp. 977-978.

Ma è poi anche la *Camera dei Comuni* che, nella seduta del 27 marzo, si applica alla suddetta prassi di risoluzione di casi particolari, anzitutto su questioni precedentemente trattate⁸³. Poi si passa alla lettura della proposta che - come si è visto - era già stata accettata dai *Pari*, ossia la dichiarazione che Ruggiero Settimo va considerato come “*Padre della Patria*”, e l’attuale Ministero come “*Benemerito della Patria*”⁸⁴. Proposta che - messa ai voti dal *Presidente della Camera dei Comuni* - unanimemente “è approvata”⁸⁵.

Riprende quindi la discussione (iniziata, e interrotta, - come si ricorderà - già nella seduta del 24 marzo) sul quesito se i *Consigli civici* avessero o meno l’autorità di poter rimuovere uno o più dei componenti il *Magistrato municipale*. Si propone una legge, ma ne risulta una discussione ampia e articolata perché vi si ripresentarono implicazioni che riproponevano la ‘questione municipalista’, nel senso che si tornava al tentativo di definire quelli che avrebbero dovuto essere i rapporti intercorrenti fra, da un lato, *Parlamento* e *Governo* (e quest’ultimo revocabile da parte del primo) e - dall’altro lato - quelli intercorrenti fra il *Consiglio civico* ed il *Magistrato municipale*. Allora si chiama in causa anche la *Costituzione del 1812*, in cui (appunto nel titolo dedicato ai *Consigli civici e magistrature municipali*)⁸⁶ le funzioni di questi due organismi risultavano tanto bene definite ed articolate da proporle nella legge provvisoria varata dal Palamento nel 1848.

⁸³ Si approvano: sia il progetto di decreto dell’altra *Camera*, inerente l’esclusione dal soprassoldo (previsto dall’art. 5 del decreto del 21 scorso) a vantaggio unicamente di quegli appartenenti alla *Guardia nazionale* che effettivamente risultassero mobilitati per la guerra; sia la remissione all’*Ufficio dell’Interno* della richiesta di aumento della pensione a “*donna Marianna Armetta*”; sia la dispensa dal concorso di chirurgo “*del signor Biondi*”; sia l’imposizione di dazi ai comuni di Siracusa, Avola, Borgetto, San Teodoro, Augusta, Comiso, et coetera (*Camera dei Comuni*, seduta del 27 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia*. III, p. 238).

⁸⁴ *Ibidem*, p. 239.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 239.

⁸⁶ Nella *Costituzione del 1812*, in effetti, il *Consiglio municipale* aveva una sua autonomia giurisdizionale solo nel sindacare l’annuale rendicontazione amministrativa del *Magistrato municipale* [Capo I, par. 18] (*Basi della costituzione di Sicilia del 1812*, cit., p. 458), ma in caso di riprovazione o censura delle azioni di quest’ultimo, il *Consiglio civico* poteva proporre contro di esso l’accusa e rivolgersi al magistrato ordinario [Capo I, par. 21] (*Ib.*, l. c.). Inoltre l’uno e l’altro organismo erano soggetti al sindacato di ogni cittadino, che poteva sia accusarli davanti al magistrato ordinario [Capo II, par. 14] (*Ib.*, p. 460), sia a questo magistrato rivolgersi anche per semplici querele o rimostranze [Capo II, par. 15] (*Ib.*, l. c.).

A questo riguardo, il deputato La Rosa rileva come la *Costituzione del 1812* si limitasse a indicare “il diritto della censura avverso il Magistrato municipale alla fine della sua gestione”, e che se gli abusi di questi magistrati possono ora riguardare sia le cose private che quelle pubbliche, resta il fatto che per le prime c’è il *Codice penale*, mentre solo per le seconde vale quanto è detto appunto nella *Costituzione del 1812*⁸⁷. A sua volta, interviene Vito d’Ondes Reggio, che conferma quanto detto da La Rosa e conclude che “non si deve fare una legge”, anche perché il *Magistrato municipale* malversatore deve essere perseguito dal magistrato ordinario e non dismesso dal *Consiglio civico* che l’ha eletto, così come “un deputato che è eletto non può essere rimosso dai suoi elettori”⁸⁸.

Nel prosieguo della discussione, forzando la lettera della *Costituzione del 1812*, il deputato Francesco Avila (arciprete, canonico) asserisce invece che il *Consiglio civico* ha il diritto di rimuovere il *Magistrato municipale*, così come il Parlamento può cambiare il Ministero⁸⁹. Invece il deputato Grimaldi richiama la differenza fra membro del *Parlamento* e *Magistrato municipale*, nel senso che mentre il deputato è eletto dal comune, ma non ha da questo un mandato imperativo, invece il *Magistrato municipale* è tenuto ad osservare la volontà del *Consiglio civico*⁹⁰.

A sua volta il deputato Picardi osserva come “i Consigli civici non abbiano questo potere” e la legge “vi dice che ha il civico Consiglio la facoltà di eleggere i magistrati municipali, di sindacare i conti alla fine di ogni anno”, e dopo averli sindacati “ha facoltà di promuovere l’accusa: ora, se una legge esiste e determina tali e non altre attribuzioni, io non so

⁸⁷ Gaetano LA ROSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 marzo 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 240.

⁸⁸ Vito d’ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 241.

⁸⁹ “[...] Non è possibile che un Consiglio civico voglia capricciosamente cangiare un Magistrato municipale. [...] Quindi è giusto che il Consiglio civico giudichi e rimuova il Magistrato municipale, il quale per timore di essere rimosso non abuserebbe” (Francesco AVILA, Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 marzo 1849), in: *Ib.*, p. 243).

⁹⁰ Il Magistrato municipale “non ha altro interesse che vegliare sul comune; quest’obbligo e questi rapporti che egli ha verso il comune e quindi verso il Consiglio civico non si sciolgono giammai, perché i primi interessati al comune non sono che i consiglieri del consiglio civico; e infatti nella legge del 1812 trovate espressamente tracciati dei rapporti continui tra il magistrato municipale ed il Consiglio civico, di cui il primo segue le deliberazioni. Dunque non si sciolgono mai questi rapporti. Non così nel caso del rappresentante della *Camera dei Comuni*; una volta eletto, i rapporti sono finiti tra l’eletto ed il comune che lo ha mandato” (GRIMALDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 27 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 244-245).

comprendere come si voglia dare la facoltà di rimuovere..."⁹¹. Messa ai voti la dichiarazione di Picardi, "la maggioranza di 39 sopra 32 è per l'affermativa", poi il Presidente (Torrearsa) "mette a' voti il principio [...] se il Consiglio civico abbia o non abbia la facoltà di rimuovere il Magistrato municipale", e la Camera "è per la negativa; la legge, quindi, è rigettata"⁹².

La seduta prosegue con la lettura di un messaggio da parte del ministro degli Esteri (il principe Butera), con cui si chiede al Parlamento di approvare "un progetto di trattato di commercio, di navigazione postale che il padre Ventura [Giacchino] nostro commissario in Roma ha già cominciato a trattare col Governo di quella Repubblica"⁹³. Proposta che implicherebbe da parte della Sicilia anche il riconoscimento dei Governi [rivoluzionari rispetto ai loro principi] di Roma e di Toscana⁹⁴. E riguardo ad entrambi (la proposta ed il riconoscimento), la camera "a maggioranza adotta la redazione presentata dal ministro, e presa di accordo col governo di Roma", per cui il Presidente dà lettura del progetto di decreto ("Articolo unico. Il potere esecutivo è autorizzato al riconoscimento dei Governi esistenti in Roma ed in Toscana") che messo ai voti, "la Camera lo ammette ad unanimità, rimanendo anche impartita la dispensa dalle altre due letture"⁹⁵.

Alla Camera dei Pari il 28 marzo manca nuovamente il numero legale⁹⁶. Il 29 marzo intervengono alla Camera dei Pari sia Ruggiero Settimo (per ringraziare dell'onore resogli dichiarandolo 'Padre della Patria'), sia il ministro degli Affari esteri (il principe di Butera, per l'attestazione di 'Benemerenzza'), poi si approva il decreto (già approvato dai Comuni il giorno precedente) per il riconoscimento dei Governi di Roma e di Toscana⁹⁷.

⁹¹ Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 27 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 247.

⁹² Camera dei Comuni del 27 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

⁹³ Progetto che riguarda: sia, al punto 1, la "parificazione delle tariffe pe' due Stati ed in vantaggio delle popolazioni rispettive per l'introduzione, esportazione e transito de' prodotti, manifatture indigene de' due Stati, salve la tasse de' Municipi su i prodotti ove si trovano stabilite"; sia, al punto 2, la "libertà a' bastimenti de' due stati di fare la navigazione di cabotaggio e piccolo cabotaggio, di costa e di fiume"; sia, al punto 3, "l'unificazione del sistema postale e diminuzione della tassa postale" (Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e di] BUTERA, [Intervento alla Camera dei Comuni nella seduta del 27 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 248).

⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁵ Camera dei Comuni, seduta del 27 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, l. c.

⁹⁶ Camera dei Pari, seduta del 28 marzo 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, p. 985.

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 985-986.

La seduta del 29 marzo continua, affrontando per l'ultima volta la discussione sui *'provvedimenti per Aziende comunali'*, poi ancora altre questioni particolari: sia l'autorizzazione ad un gruppo di cittadini di riscuotere dalla tesoreria nazionale le ricevute per le somme del mutuo forzoso versate⁹⁸; sia il "progetto di decreto" che esenta dal "duplicato pagamento della rispettiva rata del mutuo coattivo corso per errore"; sia il rapporto del ministero dell'Interno "sul progetto di decreto che autorizza alcune imposte nel comune di Castrolibero"⁹⁹; sia, infine, alcune imposte richieste dal comune di Naro¹⁰⁰.

A questo punto, però, fa il suo ingresso nella *Camera dei Pari* il ministro delle *Finanze* (Vincenzo Di Marco) il quale riferisce di "essersi messo d'accordo col *Magistrato municipale*" di Palermo su quanto riguarda "l'approvvigionamento della città", sinché dura la guerra¹⁰¹, e la *Camera* conclusivamente decide anche l'autorizzazione al Ministro delle *Finanze* "a continuare i pagamenti di pensione per un mese a tutti coloro che le godevano prima del 25 marzo 1849"¹⁰².

Alla *Camera dei Comuni* in questo stesso 29 marzo - nell'imminenza della tragica conclusione del Regime - in apertura di seduta si prende atto delle solite questioni particolari, approvando anzitutto alcune decisioni dell'altra *Camera*, relativamente: sia alla sanatoria accordata "a donna Francesca Cardile, vedova Turano" (per il ritardo nel pagamento di un mutuo); sia all'atto "di permuta tra i procuratori dell'altare della Chiesa di Santa Marina e della chiesa di S. Vito in Castrolibero [...]"¹⁰³. Mentre, per la richiesta di esenzione (da quanto richiesto "dalla legge di concorso" proposta dai *Pari*) a favore di Francesco Castagna e Incontrera ("onde ottenere la cattedra di paleografia nel Grande Archivio") viene rimessa "all'Ufficio di pubblica istruzione"¹⁰⁴.

Poi si dà lettura di una deliberazione del *Consiglio civico* di Gibellina (affinché il cittadino Campisi, "di quel comune, si rechi con forte stuolo di giovani animosi a combattere pella indipendenza siciliana") che

⁹⁸ *Ibidem*, p. 988.

⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 988-989.

¹⁰¹ Vincenzo DI MARCO, [Intervento alla *Camera dei Pari* nella seduta del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 990.

¹⁰² *Camera dei Pari*, seduta del 29 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 991.

¹⁰³ *Camera dei Comuni*, seduta del 29 marzo 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 251.

¹⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

la Camera “*delibera rimettersi all’Ufficio di guerra*”¹⁰⁵. Invece la stessa Camera ordina di farsi “*onorevole menzione nel Giornale ufficiale*” della comunicazione fatta dal comando della Guardia nazionale di Caltanissetta sia di aver fatto bruciare “*sulla pubblica piazza*” il testo dell’*ultimatum* borbonico [l’ *Atto di Gaeta*, o più esattamente: *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, del 28 febbraio 1849]; sia di aver celebrato (il giorno 25 scorso) la ricorrenza dell’apertura del *General parlamento* siciliano¹⁰⁶. Anche la richiesta di un siciliano emigrato in Lombardia di inviare quattro rate della tassa testatica decretata dal Parlamento, e di invitare gli altri emigrati a fare altrettanto, viene inviata al “*Giornale ufficiale*” per onorevole menzione¹⁰⁷.

Poi, “*i signori Giuseppe La Farina, Matteo Raeli, Paolo Paternostro, Giuseppe Natoli e Francesco Crispi-Genova*” (essendo stati nominati: “*il primo comandante e gli altri ufficiali della Legione universitaria*”), chiedono congedo dalla “*Camera per potersi allontanare, avendo già il corpo avuto ordine di partire*”, ma la richiesta dà luogo ad una pur breve discussione, che si conclude accettando la richiesta di La Farina (in quanto colonnello), escludendo gli altri (in quanto semplici parlamentari)¹⁰⁸.

Dopo la nomina di un comitato di accoglienza per l’annunciato arrivo del *Presidente del Governo*, irrompe una questione su cui gli *Atti* del Parlamento siciliano risultano lacunosi, sintomo di un comprensibile imbarazzo sia per l’omicidio di un tale di nome Cavallaro (e di alcuni suoi compagni e collaboratori), sia della razzia delle loro proprietà. Episodi fatti passare per azione di contro-guerriglia, imputando a Cavallaro di essere agente borbonico. Ad illustrare la spinosa questione si accinge più volte il deputato Carnazza, sempre interrotto per dar luogo ad altre questioni. Ma vediamo il frammentario resoconto parlamentare.

“*Si riprende la discussione pei fatti di Viagrande*¹⁰⁹, rimasta sospesa per mancanza di numero”¹¹⁰. Riprende la parola Carnazza, dichiarando di essere stato calunniato per aver voluto approfondire la questio-

¹⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁸ *Ibidem*, pp. 251-252.

¹⁰⁹ Probabilmente si tratta del comune di Viagrande, in provincia di Catania (ed i fratelli Carnazza, Sebastiano e Gabriele, erano deputati di Catania, e quindi ben a conoscenza di questi eventi dell’omicidio Cavallaro).

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 252.

ne, ma è subito interrotto da Picardi, il quale afferma che una tale “proposizione non si deve accogliere; la calunnia non può colpire gli onesti cittadini; io quindi insisto perché il signor Carnazza ritenga il carico della relazione [...]”¹¹¹. È forse un invito a non leggerla? Oppure ad andarsene dalla tribuna? Però nell’aula si sentono voci che dicono: “Resti, faccia il rapporto”¹¹².

Allora Carnazza finalmente può parlare. Inizia col dire che “si tratta di conoscere se il reato sia da essere amnistiato o no”; si tratta cioè “di conoscere se è reato che onora o che infama chi lo commise; è perciò che io prego di tutta l’attenzione la Camera...”¹¹³. Di nuovo viene interrotto, ora dall’ingresso in aula del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo), seguito dai deputati inviati a riceverlo e da tutto il governo. È accolto da “un vivo batter di mani”¹¹⁴. Ringrazia per il conferimento del titolo di *Padre della Patria*, e altrettanto ringrazia il ministro degli *Affari esteri* (il principe di Butera) per avergli riconosciuto che ha “ben meritato dalla Patria”¹¹⁵. Interviene poi il *Ministro delle Finanze* (Di Marco) che, date assicurazioni per l’approvvigionamento di Palermo, propone provvedimenti per la ritenuta parziale degli stipendi per la guerra, e il relativo decreto viene deciso “a gran maggioranza”¹¹⁶.

Finalmente “Carnazza ripiglia la interrotta relazione e legge tutti i documenti relativi al fatto accaduto in *Via Grande* [documenti del cui testo non vi è traccia nel resoconto della seduta], quindi soggiunge: ‘Questo è tutto il processo che si trova qui; vedete quindi, o signori, che l’accusa del querelante per once 500 è smentita dalle medesime dichiarazioni di Emmanuela Cavallaro, che era colei che fu ferita, colei che avea il danaro, colei che ne era la proprietaria’”¹¹⁷. Poi, rivolgendosi ai *Deputati*, chiarisce l’incongruenza della versione che si è data dei fatti accaduti. “Voi trovate che le somme che si dicono rubate, l’indoma-

¹¹¹ Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 252-253.

¹¹² *Camera dei Comuni*, seduta del 29 marzo 1849, in: *Ib.*, p. 253.

¹¹³ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁴ *Camera dei Comuni*, seduta del 29 marzo 1849, in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁵ Ruggiero SETTIMO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, l. c.

¹¹⁶ Vincenzo DI MARCO, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 255-257.

¹¹⁷ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 29 marzo 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, pp. 257-258.

ni furono trovate nella medesima casa insieme agli argenti che vi erano; dunque si vede chiarissimo che la querela fu fatta per discreditare la causa dell'omicidio per cui quella notte dell'11 settembre furono morti Cavallaro e compagni"¹¹⁸. Si è inteso, per celare l'omicidio, di scrivere una memoria per provare che l'avvenimento ebbe luogo "per causa di furto, e in questa memoria si dice che i cittadini di quel paese sono tutti buoni, vivono una vita patriarcale", mentre poche persone cattive "sarebbero quelli che sono imputati"¹¹⁹.

La verità è che invece c'è una sorta di connivenza fra tutti gli altri cittadini per provare la loro estraneità. Ma fatti inconfutabili non la dimostrano affatto. "Il Consiglio civico i di cui componenti sono parenti tutti degl'imputati; la Guardia nazionale che è tutta parente degli imputati; il parroco che è parente degli imputati; il giudice che è parente degli imputati: in una parola tutti quelli che hanno fatto degli attestati e delle dichiarazioni e dei rapporti sono tutti per causa di parentela, o di stretta amicizia" con gli imputati¹²⁰. Ma "a smentire ciò vi è una dichiarazione formata da tutti coloro che nel paese sanno leggere e scrivere"¹²¹.

A questo punto, Carnazza dà lettura a questa dichiarazione [anche questa non riportata negli *Atti*], quindi la Camera richiede il verbale della seduta del 28 settembre 1848. Dalla lettura di questo verbale risulta che allora Carnazza non si era limitato a leggere quanto commessogli dal *Consiglio civico* di Viagrande, e che sul momento non ebbe alcun dubbio che gli uccisi fossero dei filo-monarchici, ciò che - anche a suo parere - avrebbe legittimato la reazione violenta della popolazione di Vialarga, spinta fino a sopprimerli, per l'atteggiamento filo-borbonico che il 'clan' Cavallaro avrebbero avuto dopo la presa di Messina.

Nel verbale della seduta del 28 settembre 1848 una tale valutazione della 'giustizia' suppletiva popolare' (per dirla come Proudhon) era stata inequivocabile. "L'entusiasmo della guerra e l'ansia della vendetta agitava meravigliosamente tutto il paese. Una sola famiglia si opponeva, e con gli scherni, con la paura che insinuava, e con ogni mezzo di adescamento cercava di distogliere gli armati dal virtuoso sentimento e di far abbassare la nostra bandiera per innalzare la napoletana"¹²². Allora il

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 258.

¹¹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²⁰ *Ibidem*, l. c.

¹²¹ *Ibidem*, l. c.

¹²² Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 28 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 488.

popolo, “nel calore dell’odio contro il nemico comune, vedendo che tentava di avvilirlo per poi sacrificarlo, si lanciava contro i seduttori, ed accorreva alle porte delle loro case per punirli”¹²³.

In quei frangenti, la *Guardia nazionale* sarebbe intervenuta per impedire “una grave inconveniente”, però non ottenendo altro risultato che far ancor più inferocire la plebe, tanto più che da quella casa partì una fucilata che ferì un milite della stessa *Guardia*¹²⁴. A questo punto, - secondo questa affrettata ricostruzione ideologica - la plebe avrebbe infranto quelle porte e, “salendo, uccise due realisti, e con essi due donne che loro appartenevano”¹²⁵. A conclusione di quella seduta del 28 settembre 1848, Carnazza aveva letto “una deliberazione unanime del Consiglio civico di quel comune”, nella quale si implorava il Parlamento che venisse “abolita ogni azione penale a carico di coloro che ebbero parte in quel fatto”¹²⁶.

Dunque allora Carnazza sostiene la richiesta del *Consiglio civico* di Vialarga, argomentando il suo consenso dicendo che, “laddove si volesse pur tentare un giudizio di punizione”, verso coloro che, “nell’entusiasmo della libertà uccisero quei realisti”, si sarebbe dimostrato “alla Sicilia ed a tali realisti che il Parlamento generale li autorizza”¹²⁷.

In quella seduta, quindi, la conclusione dell’intervento di Carnazza fu di proporre un progetto di decreto [dal quale si sanno finalmente i nomi degli uccisi] del seguente tenore. “Il Parlamento decreta: ‘È abolita l’azione penale ed arrestato ogni procedimento per i fatti avvenuti nella notte degli 11 settembre in Viagrande a danno di Cirino Cavallaro, Agata Cavallaro, Giuseppe Noce e Emmanuele [ma: Emmanuela, e in realtà solo ferita] Cavallaro’”¹²⁸. Al progetto si opposero subito i deputati Di Marco e Castiglia, mente Carnazza insisteva dicendo che altrimenti la *Guardia nazionale* e l’intera popolazione di quel comune “si indispettirebbero”, fomentando ancor più il disordine¹²⁹. Insisteva poi nel “descrivere la enorme reità di que’ realisti”, esortando vivamente la Camera “a non volere scoraggiare gli uomini ardenti per la siciliana libertà”¹³⁰.

¹²³ *Ibidem*, l. c.

¹²⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²⁸ *Ibidem*, l. c.

¹²⁹ *Ibidem*, l. c.

¹³⁰ *Ibidem*, l. c.

Allora intervenne Arcuri, il quale saggiamente sostenne “non potersi prestar una cieca fiducia ad una deliberazione del Consiglio civico resa forse in un momento di entusiasmo e di agitazione”, e quindi propose una Commissione di inchiesta, che la Camera accettò e il Presidente nominò nelle persone di Privitera, Castiglia e Ganci¹³¹.

Dopo questa esposizione dei fatti del 28 settembre 1848, si potrebbe credere che la questione venisse ripresa solo dopo le risultanze dell'inchiesta. Infatti, viene ridiscussa ora, il 29 marzo 1849, ma ora l'atteggiamento di Carnazza - come si è anticipato - sembrerebbe sul momento in certa misura cambiato, nel senso quanto meno di un'equidistanza fra le dichiarazioni di Emmanuela Cavallaro e quelle dei colpevoli dell'omicidio. Questo non toglie che in questa seduta del 29 marzo la discussione della Camera risultasse molto più approfondita e partecipata che non in quella del 28 settembre scorso. Ora in effetti si mettono apertamente in dubbio le posizioni di questi responsabili e del *Consiglio municipale* di Viagrande. Alcuni interventi lo dimostrano.

Nella seduta del 29 marzo 1849, dapprima è il deputato Picardi che pone alcuni retorici quesiti alla Camera, prospettandone gli esiti e le conseguenze diversi. Il primo quesito è il seguente: “Vi è qui fra voi, o signori, chi voglia accordare amnistia ad un imputato di omicidio con furto o per causa di furto? Se sì, voi assolvereste i ladri”, e “sapete perché?”¹³². E si risponde: solo perché “il parroco, [...] i consulenti civici, gli individui della comune si sono prestati a dare una firma”¹³³. In definitiva, li assolvereste solo in quanto gli stessi “imputati vi dicono: noi non abbiamo rubato, ma abbiamo ucciso degli uomini che erano creature del tiranno”¹³⁴.

Un altro quesito posto da Picardi è se la Camera arriverebbe a questa richiesta di amnistia proprio mentre la Guardia nazionale di Palermo “è in armi per impedire simili inconvenienti?”¹³⁵. Un terzo quesito chiama in causa la pretestuosità delle motivazioni degli omicidi. Si dice che “Cavallaro era un cattivo soggetto”, e forse per questo si era

¹³¹ ARCURI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 28 settembre 1848], in: *Ib.*, p. 489.

¹³² Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 258.

¹³³ *Ibidem*, l. c.

¹³⁴ *Ibidem*, l. c.

¹³⁵ *Ibidem*, l. c.

“nel diritto di ucciderlo?”¹³⁶. E, per giunta, questo diritto dovrebbe essere “riconosciuto da un formale decreto del Parlamento?”¹³⁷. E Picardi si risponde concludendo di non crederlo affatto. Invoca, invece, che si lasci finalmente che “la giustizia abbia il suo corso”, ossia che si accerti “se questi tali, anziché colpevoli di furto e di assassinio, saranno riconosciuti colpevoli di un reato politico”, e in questo caso “il Presidente del Governo farà allora grazia pienissima”¹³⁸.

La reazione di Carnazza a queste parole toglie però ogni nostro dubbio sull'ipotesi di una sua valutazione più ponderata (rispetto al 28 settembre 1848) dell'avvenimento. “Quando un cittadino viene a domandarvi un'amnistia per un reato che tutti i siciliani, cui brucia l'anima per la santa causa della libertà e dell'indipendenza [in aula:] (Bene! Bene!) potrebbero involontariamente commettere, chi di voi saprebbe negarla? [in aula:] (Applausi) [...]”¹³⁹.

Gli risponde - accolto da “rumori” dei colleghi - Picardi, asserendo che “qui non si tratta di una quistione politica”, ma “di giustizia”, per cui non vale dire che gli accusati “appartengono alle primarie famiglie di Via Grande”, perché questa è, anzi, “un'altra ragione per presumere della privata rivalità” e per “sospettare più fondatamente che quei documenti” giustificativi in loro favore “sieno stati firmati per l'influenza che da loro s'esercita in quel comune”¹⁴⁰.

Interviene poi il deputato Randazzo il quale afferma che “la Camera non deve prendere le funzioni di un tribunale criminale”, in quanto non è dato a nessuna delle due Camere “il far la grazia”, che semmai spetta al Presidente del Governo, e anche qui solo dopo “che sarà pronunziata la sentenza”¹⁴¹. Inoltre, - precisa Randazzo - “si rileva” da una scrittura del Cavallaro che tutti loro, “anziché essere dei realisti, erano degli uomini favorevoli alla rivoluzione”, e dunque questo documento “fa nascere un grandissimo sospetto”, quello cioè che “gli uccisi fossero stati innocenti”¹⁴². Inoltre, “un tal Balsamo vi dice: io nel momento dell'assalto andai ad occul-

¹³⁶ *Ibidem*, l. c.

¹³⁷ *Ibidem*, l. c.

¹³⁸ *Ibidem*, l. c.

¹³⁹ Sebastiano CARNAZZA, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, p. 259.

¹⁴⁰ Silvestro PICARDI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, l. c.

¹⁴¹ Giuseppe RANDAZZO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 259-260.

¹⁴² *Ibidem*, p. 260.

tarmi", e da lì "vidi passare della roba che si portava in un portone vicino, che appartiene al comandante della Guardia nazionale..."¹⁴³.

Il deputato Toscano gli obietta che quest'ultima affermazione non sia vera, e Randazzo risponde che nel documento esibito "sta detto così: in una casa che appartiene ad un tal di Mangano", ciò che fa nascere "un altro sospetto", qualcosa che conferma che, se "il processo è così inciampato", la Camera "non dovrebbe arrestare il corso del giudizio"¹⁴⁴.

Interviene a parziale sostegno della posizione di Picardi anche il deputato dottor Paolo Paternostro, il quale si rivolge ai colleghi dicendo che tutti essi dovevano "mostrare che la Camera non fa grazia a colui che in qualunque tempo toglie la vita", spetta infatti solo "ai magistrati di esaminare tutti i documenti" del caso, e - comunque - che quando il nostro "Parlamento dirà che a nessuno è lecito, colla parola realista, invadere le case e uccidere i cittadini", allora avrà "mostrato somma esperienza civile e politica [...]"¹⁴⁵.

Il deputato Bertolami rafforza l'accusa di omicidio, sottolineando come "un magistrato, il quale è abbastanza convinto che un omicidio fu consumato senza che l'uccisore fosse stato costituito in atto di legittima difesa, questo magistrato non può non infliggere la pena dalla legge sancita", e - poi - "resta un dubbio che quei tali uccisi non fossero stati gli uomini che vi sono stati dipinti", per cui - conclude - "vorrei sapere se, alle prove di cui ha parlato il signor Carnazza, le quali mirano a far vedere che gli uccisi fossero stati tanto sacrileghi in faccia al paese, se ne fossero contrapposte delle altre in contrario [...]"¹⁴⁶.

La fine del dibattito coincide con la fine della seduta, ossia con il voto della Camera (47 voti contro 32) con cui si rinvia la discussione "nella seduta veniente"¹⁴⁷. Ma così non avverrà, anche per l'incalzare degli eventi. Comunque la vicenda è inquietante, soprattutto riguardo alla *vexata quaestio* delle autonomie comunali, nel senso cioè di radicali dissidi interni ai singoli *Municipi*, cui si è qui dovuto far cenno più volte.

Dissidi talvolta fra le autorità municipali (spesso dominate da una maggioranza radicale, democratica o anarcoide, se non proprio venale nel perseguire il personale o familiare utile economico più

¹⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁵ Paolo PATERNOSTRO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 260-261.

¹⁴⁶ Michele BERTOLAMI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 29 marzo 1849], in: *Ib.*, pp. 261-262.

¹⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

che propriamente politico) e la *Guardia nazionale* locale (sia rappresentante anch'essa di contrapposti interessi locali, sia - più o meno surrettiziamente - della volontà del Governo).

Dissidi, talaltra - come la vicenda Cavallaro - appunto nella coincidenza di interessi fra esponenti locali di questo Corpo (di per sé essenzialmente borghese, dunque perennemente in bilico fra un apprezzabile disegno politico di giustizia, di progresso, e mere finalità economico-cetuali) con le posizioni familistiche (a tratti corrispondenti ad una dimensione da *clan* pre-borghese) dominanti in taluni comuni. Nel complesso una vicenda che conferma la difficoltà di controllare le posizioni violente, o comunque radicali, dei Municipi, dove il più delle volte contestualmente emergevano sia l'irrefrenabile l'inquietudine di chi mostrava di voler risolvere le diseguaglianze locali sul piano dell'azione violenta (inevitabilmente espressione di invidie, rancori e rivalità di antica data), sia le sincere intenzioni di coniugare la locale ribellione sociale con le finalità politiche della rivoluzione siciliana.

I Municipi avrebbero potuto essere certamente l'elemento decisivo, fondamentale (non solo per questa mediazione fra la ribellione, il risentimento sociale e la ricomposizione politica in uno Stato più giusto) anche nell'eventualità di una guerriglia come *extrema ratio* per arrestare l'invasione militare napoletana (certo più validamente del disorganizzato esercito regolare siciliano). Un ruolo più rilevante di quello che la stessa *Guardia nazionale* presuntuosamente (e surrettiziamente) si attribuiva (grazie all'arrendevole consenso della parte preponderante del Parlamento siciliano alle pressioni del 'Comandante supremo' di questo corpo, il barone Pietro Riso). Poco convincente restava la triplice funzione che la *Guardia nazionale* si trovava ad impersonare contestualmente: sia di suprema difesa militare; sia di garante dell'ordine interno (ma in senso borghese, dunque avverso sia ai ceti proprietari nobiliari, sia alla stessa componente borghese o popolare); sia di custodia delle istituzioni costituzionali.

E si vedrà fra breve (entro pochi giorni o settimane) il ruolo del barone Pietro Riso proprio nel raffrenare la volontà di resistenza popolare e nel determinare il 'pacifico' ritorno della Capitale sotto il dominio borbonico.

Intanto la maggioranza delle due *Camere* - malgrado la disperata situazione militare e amministrativa in cui si trovava il Regime parlamentare siciliano in questi giorni del marzo 1849 - impiegava il tempo di queste che sarebbero state le ultime sedute del Parlamento soprattutto dedicandosi a questioni interne, burocratiche e amministrative (anzitutto i soliti '*provvedimenti per le Aziende comunali*').

La *Camera dei Comuni*, il 31 marzo, discute infatti: sull'abbona-

mento ai giornali nazionali presso gli uffici postali; sulle ritenute sugli stipendi degli impiegati pubblici; sulla proposta di tasse per il comune di Santa Ninfa; sulla concessione della franchigia doganale ai generi e oggetti destinati all'esercito e alla marina; sulla *Legione universitaria* (che il ministro della Guerra, Mariano Stabile, dice di aver visitata, trovandola formata di giovani in cui si poteva riporre la massima fiducia); sulla verifica dei poteri dei sostituti di alcuni deputati dimissionari; quindi - appunto - sui provvedimenti per le *Aziende comunali*, ancora riguardanti questioni di dazio di alcuni comuni (ad esempio quello "*di grano uno a quartuccio sul vino plateale*", etc.), infine la seduta si chiude¹⁴⁸.

Ancor più elusiva, rispetto alle incombenti questioni, è la seduta della *Camera dei Pari* del 2 aprile 1849. Fra le altre cose si decidono: sia l'inserzione nel "*Giornale Ufficiale*" di un "*foglio del Presidente del Magistrato municipale di Marsala*" (in cui si comunicavano le avvenute manifestazioni liberali in quel comune); sia l'invio ad una *Commissione mista* della questione dello '*stato discusso*' [il bilancio] delle spese per il mantenimento delle due *Camere*; sia l'indegnità "*di sedere nella Camera dei Pari*" del vescovo di Girgenti (monsignor Lo Jacono) "*fuggito su un legno francese*"; sia la gratificazione, in occasione della Pasqua, agli stenografi di questa *Camera*; sia il rinvio ad una seconda lettura delle domande di tre reclusi (che si "*dolgono di essere state allontanate*" dal Conservatorio del Monte di Pietà, per aver superato l'età prescritta per restarvi) e il necessario accertamento tramite la richiesta dei Capitoli di questo organismo al Presidente del medesimo; sia il rigetto della richiesta di Francesco Caristi "*diretta ad ottenere il posto di seconda classe nella Cancelleria della Corte Suprema di Giustizia, da cui venne rimosso per l'applicazione del rescritto del 1845*"¹⁴⁹.

La seduta della *Camera dei Pari* del 3 aprile 1849, "*non giungendo la Camera al numero legale perché soli presenti i 26 Pari qui sotto indicati, il Presidente dispone si rediga il presente verbale negativo*"¹⁵⁰.

La *Camera dei Comuni* torna a riunirsi il 3 aprile 1849. In apertura una sequenza di ulteriori questioni particolari, cui la *Camera* risponde semplicemente che "*ne resta intesa*"; poi si discutono: sia, su sollecitazione del ministro della *Giustizia*, i provvedimenti per il notariato (approvandosi la legge relativa); sia (ad istanza dell'*Ufficio del Culto*

¹⁴⁸ *Camera dei Comuni*, seduta del 31 marzo 1849, in: pp. 263-275.

¹⁴⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 2 aprile 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, pp. 991-994.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 994.

e della Giustizia) su di un lascito all'Istituto Ventimigliano (la questione suscita una lunghissima discussione, risolta quando viene votata ed approvata dalla Camera); sia, di nuovo, sul piano organico per la Zecca (che il ministro delle Finanze, Di Marco, definisce come una ripetizione di quello antico); sia sull'amministrazione dell'ex-Contea di Mascali, che dà luogo ad un'altra lunghissima discussione (che si conclude con "l'aggiornamento" a "quindici giorni"), poi - alle "4 e mezza pomeridiane" - la seduta si scioglie¹⁵¹.

Il giorno 4 aprile 1849 è pubblicato un *Proclama* (intitolato *Alle civili Nazioni il Governo Siciliano*), firmato dal *Presidente del Governo del Regno di Sicilia* (Ruggiero Settimo), peraltro sottoscritto non da tutti, ma solo da alcuni ministri¹⁵². Il *Proclama* inizia rifacendo la storia della rivoluzione del 1848, partendo dall'antefatto di quelli che qui vengono definiti i 'trentatré anni di servaggio' [costituiti dal processo reazionario seguito al 'colpo di Stato' di Ferdinando IV, nel dicembre del 1816]¹⁵³. Anni successivi all'abolizione della Costituzione, la quale - si afferma - era quella dai Siciliani "posseduta da secoli", che venne "altrimenti formulata nel 1812 sotto la influenza della Gran Bretagna"¹⁵⁴. Una costituzione che - si dichiara - era stata peraltro "riconosciuta espressamente ed implicitamente negli atti posteriori al Congresso di Vienna"¹⁵⁵.

Nel *Proclama* si sottolinea inoltre come sia proprio contro questo dominio tirannico che la Sicilia era insorta nel gennaio 1848. Una rivoluzione che invano Ferdinando II ha cercato di raffrenare concedendo una costituzione (il 18 gennaio), così come invano è stato anche il tentativo di mediazione di Lord Minto, seguito dal rifiuto di queste proposte da parte del Re, per cui il Parlamento siciliano (convocato il 23 marzo) dichiarò (il 13 aprile) sia la decadenza della dinastia borbonica, sia la risoluzione di chiamare al trono siciliano "un Principe italiano"¹⁵⁶.

¹⁵¹ Camera dei Comuni, seduta del 3 aprile 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, , pp. 275-288.

¹⁵² Ossia: il principe di Butera e Scordia (*Affari esteri e del Commercio*), Mariano Stabile (*Guerra e Marina*), Vincenzo Di Marco (*Finanze*), Pasquale Calvi (*Culto e Giustizia*), Gaetano Catalano (*Interno e della Sicurezza pubblica*), Vincenzo Errante (*Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici*), in: *Alle civili Nazioni il Governo siciliano*, in: *Ib.*, p. 295.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 289.

¹⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

Il *Proclama* si richiama anche all' 'ecatombe' di Napoletani perpetrata da Ferdinando II, che con questo atto confermò (il 15 maggio) i motivi di sfiducia dei Siciliani nel Re, tanto da indurre il *Parlamento* ad affrettare la riforma della Costituzione del 1812 e la "compilazione del novello Statuto"¹⁵⁷. Si ricorda anche che (proprio su consiglio dei rappresentanti dei governi di Francia e Inghilterra) l'11 luglio nel *Parlamento* siciliano si decise di offrire il trono di Sicilia al duca di Genova [Alberto Amedeo, di Savoia Carignano]. Una scelta sia subito salutata dalle navi francesi e inglesi (che, presenti nella rada di Palermo, innalzarono "il vessillo siciliano"), sia approvata dall'arrivo degli ammiragli (Baudin e Parker), segno di un formale riconoscimento del nuovo Regno di Sicilia¹⁵⁸. Una nave inglese (il "Porc-pine") si mosse per recare al proprio governo tale scelta; ed una nave francese (il *Descartes*) condusse sino a Genova una delegazione di Siciliani che si sarebbe poi recata a Torino per presentare al Duca di Genova lo Statuto "in forza del quale egli avrebbe dovuto regnare"¹⁵⁹.

Si sottolinea anche che solo dopo "gli infortuni delle armi piemontesi nello scorso agosto"¹⁶⁰ e per la conseguente complicazione della situazione politica (non solo in Italia ma in tutta Europa) venne ritardata l'accettazione del trono siciliano da parte dello stesso Duca di Genova¹⁶¹. Frattanto, Ferdinando II aveva finalmente campo libero per porre termine alla rivoluzione ed invadere la Sicilia. Per cui, "domato col terrore il Napolitano, rivolgeva le armi fratricide contro questa isola", e - dopo averle richiamate "dalle rive del Po" - Ferdinando II diede inizio alla distruzione, al massacro, alle nefandezze che le armi napoletane commisero a Messina nel mese settembre¹⁶². Si sottolinea che gli eccessi dell'effeata "soldatesca" napoletana indussero gli ammiragli di Francia ed Inghilterra a por fine al massacro, imponendo a Ferdinando II un armistizio che durò sei mesi, pur fra continue violazioni e vessazioni delle sue truppe nel territorio occupato¹⁶³.

¹⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁰ Come si è già accennato, va ricordato che con la sconfitta di Custoza (fra il 22-27 luglio 1848), Radetzky e Salasco avevano stipulato (il 9 agosto 1848), l'armistizio in cui venne stabilito che le truppe di Carlo Alberto si sarebbero ritirate da tutto il Regno Lombardo-Veneto.

¹⁶¹ *Ibidem*, pp. 289-290.

¹⁶² *Ibidem*, p. 290.

¹⁶³ *Ibidem*, l. c.

Sei mesi dopo questo armistizio, la Sicilia “consolidava il suo ordine interno, non mai in tutto il lungo periodo della rivoluzione trasceso a turbamento di sorta, né mai scisso da politiche divergenze”¹⁶⁴.

Asserzione palesemente falsa, come si è avuto qui occasione più volte di constatare, attraverso gli stessi resoconti parlamentari. Non-dimeno, va anche detto come il *Proclama* volesse intenzionalmente porre l'accento sulla fiducia nella mediazione francese e inglese. “La Sicilia dunque stava nella ferma credenza che i suoi diritti sarebbero stati pienamente rispettati e riconosciuti dalla due grandi potenze”¹⁶⁵. In effetti, nei giorni del 6-7 marzo 1849 gli ammiragli Parker e Baudin tornarono a Palermo inalberando sulle loro navi la bandiera siciliana, alimentarono la convinzione che la causa della Sicilia sarebbe stata dai due governi efficacemente difesa a Napoli¹⁶⁶.

Ma quando si apprese che recavano come prova del loro successo l'*Atto di Gaeta*, definendolo l'effetto della loro “semplice amichevole e pacifica interposizione” (per niente coercitiva, ma apportatrice delle “concessioni” che Ferdinando II - “dopo gli sforzi fatti dai rispettivi ministri” di Francia e Inghilterra - “aveva dato come ultimatum”) il Governo siciliano obiettò che era strano che si definissero queste concessioni come un *ultimatum*, tanto più dichiarando la fine dell'armistizio se questo non fosse stato accettato¹⁶⁷.

Si ripete che si seppe che il documento era stato arbitrariamente diffuso nelle città costiere della Sicilia (dal piroscampo francese *Ariel*) con l'intento di creare un moto di opinione favorevole all'accettazione dell'*Atto*, scavalcando così ogni decisione del Parlamento siciliano, il solo organo che potesse accettarlo¹⁶⁸.

Sottolineata la reazione di sdegno e di totale rifiuto dell'opinione pubblica per tale *ultimatum*, il *Proclama* passava all'esame dettagliato di quanto di inaccettabile vi fosse nell'*Atto* stesso, sostanzialmente inteso a por fine al *Governo provvisorio* ed al *Parlamento* siciliano¹⁶⁹.

Pertanto la Sicilia rifiuta l'*ultimatum*, “che era il più amaro e crudele sarcasmo della rivoluzione per la quale risorgeva a libertà”: una rivoluzione che peraltro in tutto il suo corso non aveva “smentito giammai quel distintivo carattere di squisito temperamento civile e di alta moderanza

¹⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁵ *Ibidem*, p. 291.

¹⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁹ *Ibidem*, pp. 292-293.

politica"¹⁷⁰. E se ora inevitabilmente ricorreva nuovamente alle armi era perché "il tiranno e l'usurpatore dei suoi diritti non voleva ancora abbandonare l'antico malvezzo di martorarla", vagheggiando - "l'incauto!" - "conquiste ed invasioni", preparandosi "a ricominciare una guerra di terrore e di sterminio affin di saziare la feroce, la intensa, la insaziabile vendetta che lo divora"¹⁷¹.

In conclusione, il *Proclama* invocava per la Sicilia sia la "santità del suo diritto" a difendere la propria "casa", minacciata "nella sua esistenza", sia il "supremo dovere della difesa", confidando nell'entusiasmo "degli animosi suoi figli" e sicura dell'aiuto "dell'Onnipotente"¹⁷². E non mancava il riferimento del "grido di guerra che di nuovo in Sicilia" era echeggiato pochi giorni prima, il 31 marzo 1849, ricorrenza del "memorabile anniversario del Vespro Siciliano del 1282"¹⁷³

Il *Proclama - Alle civili Nazioni* - era firmato (oltre che dal Presidente del Governo, Ruggiero Settimo) da alcuni ministri¹⁷⁴. I firmatari erano gli stessi dell'altro retorico e roboante *Proclama*, del 22 marzo¹⁷⁵. Ma come quel primo anche questo del 4 aprile è puramente retorico, a fronte della totale fragilità dell'apparato militare di difesa siciliano, eterogeneo e comunque in netta inferiorità numerica (come si è detto, nel complesso, di circa 7000 uomini contro i circa 15.000 napoletani, e questi con in più la flotta di cannoniere cui non si potevano certo opporre le difese siciliane, soprattutto navali).

Respinto l'*ultimatum*, l'*Atto di Gaeta* (propriamente: *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*), dichiarato dai Siciliani decaduto l'armistizio, inevitabilmente era ripresa l'impari offensiva dei Borbonici. Il 30 marzo 1849, i seimila siciliani guidati dal generale polacco Ludwik Mierosławski avevano subito una sconfitta irreparabile, sopraffatti da tredicimilacinquecento soldati guidati dal generale Carlo Filangieri (principe di Satriano, dopo l'impresa siciliana duca di Cardinale e di Taormina, barone di Davoli e di Sansoste). Dopo questo *Proclama* del 4 aprile, il giorno 7 cadde Catania.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 294.

¹⁷¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁷² *Ibidem*, l. c.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 295.

¹⁷⁴ Ossia: il principe di Butera e Scordia (*Affari esteri e del Commercio*), Mariano Stabile (*Guerra e Marina*), Vincenzo Di Marco (*Finanze*), Pasquale Calvi (*Culto e Giustizia*), Gaetano Catalano (*Interno e della Sicurezza pubblica*), Vincenzo Errante (*Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici*), in: *Ib.*, l. c.

¹⁷⁵ Si veda il testo da noi precedentemente citato, in: *Ib.*, p. 221.

Sembrava che, malgrado tutti questi rovesci, il Governo siciliano non si ritenesse ancora vinto. Il 10 aprile venne diffuso un altro *Proclama* ("*Proclama per la guerra*"), ora sottoscritto soltanto da Ruggiero Settimo e dal ministro dell'Interno e della Sicurezza pubblica (Gaetano Catalano)¹⁷⁶. Non vi sono più le firme del ministro della *Guerra* (Mariano Stabile), del ministro degli *Affari esteri e del Commercio*, del ministro delle *Finanze* (Vincenzo Di Marco), del ministro del *Culto e Giustizia* (Pasquale Calvi), del ministro dell'*Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici* (Vincenzo Errante).

Non a caso, nel chiamare di nuovo alle armi non si cita l'esercito e tanto meno la *Guardia nazionale*, ma solo quei "*Siciliani*", apostrofati da Settimo enfaticamente come "*Miei figli!*"¹⁷⁷. Le ultime speranze sono in una nuova insurrezione di popolo, e non a caso interviene ad invocarla - accanto a colui che ancora si qualifica come il *Presidente del Governo del Regno di Sicilia* - solo il *Ministro dell'Interno e Sicurezza pubblica*.

"[...] *Come voi, io sono dolente pelle sventure di Catania. Ma la perdita di una città è caso ordinario di guerra, perché la guerra ha da un canto la libertà e la gloria, dall'altro i suoi mali, le sue vicende. Siciliani! Eroi del 12 gennaio! Le nostre forze non sono menomate: noi possiamo ancora combattere contro l'odiato nemico, e potremo pagare sangue a sangue. Io sono con voi, io dividerò le vostre fatiche, i vostri pericoli; e nella nostra unione, nell'accordo del popolo colle sue autorità, nel mantenimento dell'ordine io trovo quanto basti per vincere e trionfare. La nostra causa è santa, e Iddio non l'abbandonerà [...]. Viva la Sicilia! 10 aprile 1849*"¹⁷⁸.

Ma se di lì a poco proprio Settimo si imbarcherà in tutta fretta per Malta, lasciando il 'popolo' a tentare l'ultima resistenza, nondimeno la lettura del documento conferma che sin lì l'ultima disperata speranza era nel 'popolo', nella 'gente' della Capitale, delle sue periferie e delle altre comunità limitrofe, cioè in quei tanti popolani e borghesi che - come vedremo - erano decisi a continuare la lotta contro 'il Tiranno' ma che saranno abilmente raggirati (o perseguiti come anarchici) dal solito barone Riso e dalla 'sua' *Guardia nazionale*. L'uno e l'altra nei mesi precedenti incautamente identificati dal *Parlamento* come *custodi delle istituzioni*, in realtà espressioni di una borghesia sin dall'inizio indifferente al costituzionalismo '*anglo-siculo*', interessata ad un'egemonia di classe, all'ombra di qualsiasi potere (come di-

¹⁷⁶ *Proclama per la Guerra (10 aprile 1849)*, in: *Ib.*, p. 301.

¹⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

mostreranno il suo capo e i suoi membri) ora *'filo-borbonico'*, domani *'garibaldino-sabaudo'*.

In realtà la *Camera dei Comuni* nella seduta di questo stesso 10 aprile non pensa affatto alla resistenza, allo scontro finale con le truppe napoletane. Si limita ancora a discutere e discettare su questioni *'di dettaglio'*: sia approvando il messaggio dei *Pari* che autorizza il comune di Santo Mauro a contrarre un mutuo di once 654; sia rinviando all'*Ufficio delle finanze* la richiesta dei *Pari* di rivedere la garanzia solidale prevista quale cauzione degli esattori comunali; sia ordinando una menzione ufficiale per due *"indirizzi della Guardia nazionale"* di Mazzara e di Castelvetro (con cui si *"fa conoscere l'attaccamento alla mostra santa causa contro gli odiati Borboni"*); sia - infine - accordando la sanatoria ad alcuni individui che pagarono le rate del mutuo in ritardo [*etc., etc.*]¹⁷⁹.

Ma l'operosità *'amministrativa'* della *Camera* non si ferma qui: si respinge la proposta di un decreto di amnistia *"a tutti coloro che, imputati o condannati in contumacia, si trovano in libertà"*; si riprende l'argomento dei *'provvedimenti per le Aziende comunali'* (che occupa la restante parte della seduta, che comunque si conclude con altre richieste *'particolari'*)¹⁸⁰.

Comunque, se nessun commento c'è in questa seduta del 10 aprile al suddetto *"Proclama per la guerra"* (apparso in quello stesso giorno), invece qualcosa di diverso viene a sommuovere, almeno formalmente, gli animi in quella successiva (del 12 aprile), quando appare il *Proclama per la resa di Catania* (emanato in quello stesso giorno)¹⁸¹. In quest'ultimo documento pubblicato ci sono le firme di tutti i ministri che avevano firmato il proclama del 4 aprile (quello intitolato *Alle civili Nazioni il Governo Siciliano*), i quali ora manifestano maggior veemenza nei confronti del Borbone¹⁸² e rinnovano l'esortazione alla lotta dicendo che Palermo *"sarà il sepolcro della tirannia!"*¹⁸³.

Ma evidentemente in entrambi i casi quel che appare in piena evidenza è che entrambe le *Camere* domina la più grande incertezza, se non la riluttanza ad ammettere che si è giunti alla fine. D'altro

¹⁷⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 10 aprile 1849, in: *Ibidem*, pp. 302ss.

¹⁸⁰ *Ibidem*, pp. 304-311.

¹⁸¹ *Proclama per la resa di Catania*, in: *Ib.*, p. 311.

¹⁸² Lo definiscono come *"colui che c'invitava a simulati patti"*, colui che ora vorrebbe *"scagliarci addosso le orde dei birri, carnefici e le spie"*, i quali tornerebbero *"ora famelici di sangue e vendetta"* (*Ib.*, l. c.).

¹⁸³ *Ibidem*, l. c.

canto, si è visto come entrambe non fossero state messe al corrente, né immediatamente, né esaurientemente, del progresso degli avvenimenti più drammatici, da parte del Governo e dei Ministri che ancora alimentavano residue speranze di una mediazione *in extremis* delle Potenze. Da parte sua la *Camera dei Comuni* nella seduta del 14 aprile riceve il ministro degli *Affari esteri e del Commercio* (il principe Butera), il quale comunica sia che l'ammiraglio Baudin "in vista degli avvenimenti d'Italia e di Sicilia offre d'intervenire coi suoi buoni uffici per l'accomodamento degli affari di Sicilia", sia che - da parte sua (il Ministro) - "aspetta dalla Camera gli ordini che deve eseguire"¹⁸⁴.

Dunque ora il Governo (l'esecutivo) attendeva soluzioni dalla *Camera* (il legislativo)? Ma che qualcosa non torni in questa procedura è sottolineato dal fatto che alla richiesta del deputato Cammarata che si desse lettura al contenuto di questa ulteriore mediazione, il Ministro dice "che il Governo non può rispondere delle intenzioni altrui", in quanto non può far altro che comunicare quanto "dal comandante il *Vauban* per parte dell'ammiraglio gli è stato riferito"¹⁸⁵.

In sostanza si comunica semplicemente una proposta di mediazione senza precisarne i contenuti e tanto meno valutarne le implicazioni. Infatti, dopo uno scambio di osservazioni, invitato a rileggere il comunicato, Butera dice soltanto di aver risposto al latore della lettera che, essendo lui il Ministro della *Guerra*, tale mediazione non lo riguardava e doveva limitarsi semplicemente a riferire alla *Camera* la proposta di una mediazione¹⁸⁶.

A questo punto il presidente della *Camera* (Torrearsa) toglie tutti d'impaccio. Dicendo a chiare lettere che la questione è se si voglia o no accettare la mediazione (senza che le *Camere* conoscessero il contenuto), e quindi propone di passare alla votazione¹⁸⁷. A questo punto nell'aula si osserva che accettandola il Ministro si ritirerà da ogni decisione in merito, e comunque la *Camera* accetta 'a scatola chiusa' "con 55 voti contro 31", poi la seduta è sciolta¹⁸⁸.

Frattanto, anche nella *Camera dei Pari*, in questo stesso 14 aprile si prende atto della dichiarazione del Ministro Butera sulla proposta di

¹⁸⁴ Pietro [Lanza e Branciforte, Principe di Trabia, Scordia e di] BUTERA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 aprile 1849], in: *Ib.*, p. 314.

¹⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁷ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento nella seduta della *Camera dei Comuni* del 14 aprile 1849], in: *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁸ *Camera dei Comuni* seduta del 14 aprile 1849, in: *Ib.*, l. c.

‘mediazione’ offerta dall’ammiraglio francese Baudin. Qui, però, il *Pari temporale elettivo* Giovanni Canalotti osserva che questa *Camera* non poteva esser lieta di “una simile proposta, ma che in considerazione dello stato deplorabile della nostra santa e sventurata causa, e del declinare precipitoso delle sorti italiane per ogni dove, era dovere de’ buoni cittadini di salvare dall’estrema rovina il paese, e quindi accettare i buoni uffici della Francia che venivano offerti dal suo ammiraglio”¹⁸⁹. E subito, a queste parole di Canalotti, “la *Camera* ad unanimità vi aderisce”¹⁹⁰.

Così, il 14 aprile, il *Parlamento* nel suo complesso crede di aver accettate le precedenti condizioni proposte di Ferdinando II, coautore del testo, con l’*Atto di Gaeta*. Ma ora è troppo tardi. Due giorni dopo, il 16 alla *Camera dei Pari* manca di nuovo il numero legale, ed ogni ulteriore questione si rinvia al giorno seguente¹⁹¹. Il 17 aprile i *Pari* accettano la “dimanda di Ottavio Gravina e Lancia, principe di Rammacca”, di sostituire il defunto suo padre (Francesco Gravina e Branciforte principe di Rammacca) nella *Parìa*¹⁹².

Poi i *Pari* prendono atto di una comunicazione del *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo) il quale “fa conoscere”: sia che, “per la rinunzia di tutti i ministri”, egli ha nominato “a ministro della *Pubblica Istruzione* il signor barone Canalotti *Pari* del Regno, a ministro delle *Finanze* il signor Salvatore Vigo *Pari* del Regno, ed il signor barone [Giovanni] Grasso deputato alla *Camera de’ Comuni* a ministro dell’*Interno della Pubblica sicurezza*”; sia che ha affidato (in attesa della nomina degli altri ministri) ai suddetti l’interinato rispettivamente del Ministero degli *Affari esteri* (a Canalotti), del ministero del *Culto e della Giustizia* (a Vigo), il ministero di *Guerra e Marina* (a Grasso)¹⁹³. “E la *Camera* ne resta intesa”¹⁹⁴.

Si decide di erigere un monumento al colonnello Francesco Lucchesi Palli (“gloriosamente morto in Catania in difesa della libertà e indipendenza siciliana”), quindi si passa ai soliti provvedimenti a favore di particolari e di singoli comuni, poi si rinvia tutto alla seduta del

¹⁸⁹ Giovanni [Calafato, barone] CANALOTTI, [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 14 aprile 1849], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia, IV*, p. 998.

¹⁹⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 14 aprile 1849, in: *Ib.*, l. c.

¹⁹¹ *Camera dei Pari*, seduta del 16 aprile 1849, in: *Ib.*, p. 999.

¹⁹² *Camera dei Pari*, seduta del 17 aprile 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia, IV*, p. 999.

¹⁹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

prossimo 19 aprile (si precisa: “*all’una pomeridiana*”)¹⁹⁵. Ma questa seduta non si terrà mai.

Intanto, ai *Comuni*, in questo stesso 17 aprile - oltre alle solite questioni particolari - si accetta all’unanimità la suddetta proposta del monumento al colonnello Francesco Lucchesi Palli, ed infine si approva il decreto che rinvia la riunione delle *Camere* al primo di agosto, proposta che ha solo un voto di dissenso, e quindi il Presidente dichiara “*prorogate le sessioni*”¹⁹⁶. Ed anche questa sarà l’ultima seduta della *Camera dei Comuni*.

Ma poi che successe una volta che entrambe le *Camere* chiusero le loro attività? In merito Torrearsa non dice niente, se non accennare al *Decreto parlamentare del 19 aprile 1849* (con cui - ci dice - si sperava “*salvare almeno e tramandare ai posteri non vulnerati i diritti della Patria*”), e descrivere la sua poco eroica vicenda personale, la sua fuga dalla Sicilia, decisa il giorno 24 aprile¹⁹⁷. Invece, sia La Farina che Calvi forniscono dettagliati particolari su tutto il periodo che va da questo 17 aprile al 15 maggio (conclusione del *Governo provvisorio* e della rivoluzione siciliana).

Duri i commenti di La Farina al nuovo ‘frammentario’ *Ministero* instaurato dopo le dimissioni (il 14 aprile) di quello precedente. “*Il ministero dette la sua dimissione; e qui si chiude la serie delli errori e delle sventure, e si apre quella delle perfidie e de’ tradimenti, sì che il governo della rivoluzione può dirsi terminato in quel giorno*”¹⁹⁸.

Infatti non fu possibile “*comporre un nuovo ministero, e quella maggioranza che avea votato*” - in quel giorno stesso - “*per l’accettazione de’ buoni uffici*” - sottolinea sarcasticamente La Farina - dell’ammiraglio Baudin, non riuscì ad offrire altro che tre ministri¹⁹⁹. Su questi tre La Farina non lesina i particolari di quello che loro imputa come un vero

¹⁹⁵ *Ibidem*, pp. 1000-1002.

¹⁹⁶ *Camera dei Comuni*, seduta del 17 aprile 1849, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 316.

¹⁹⁷ “[...] È così fu fatto un Decreto parlamentare del 19 aprile 1849, sperando salvare almeno e tramandare ai posteri non vulnerati i diritti della Patria. [...] La mattina del 24 [...] venne a trovarmi lo Avvocato Angelo Marocco e con sensi di cordiale amicizia disse mi ch’egli, comprendendo che né io, né Stabile, né Butera, né Michele Amari pensavamo alla nostra svezza, nel mentre che il nostro Ministero facilitava lo allontanamento di quanti reputavansi mal sicuri in Palermo, si era occupato di noi, e che ci aveva ottenuto, per mezzo del Console inglese Signor Goodwin, un imbarco sul vascello inglese Powerfull [...]” (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 348-349).

¹⁹⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 290.

¹⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

e proprio tradimento. Costoro erano: sia “il barone [Giovanni] Grasso, cognato del comandante generale della guardia nazionale [cioè il barone Pietro Riso]” e lui stesso “maggiore della guardia nazionale di Palermo”; sia “il pari barone Canalotti”; sia “il pari Salvatore Vigo”²⁰⁰. Tutti e tre - sottolinea La Farina - non avevano in alcun modo partecipato alle vicende della rivoluzione siciliana. Il barone Grasso aveva sempre “combattuto ogni idea generosa e libera nel gran consiglio della guardia nazionale”²⁰¹. Il barone Canalotti aveva fatto quasi sempre “opposizione” al governo “nella camera de’ Pari”, e solo per “libidine di plausi avea pronunciato dei discorsi di patriottismo”, con ciò adulando “il popolo come avea adulato i principi”²⁰². Solo il terzo era un “onesto uomo nella vita privata”, desideroso di bene, colto nelle discipline letterarie, ma “inetto alle cose politiche, timidissimo e fiacco”²⁰³.

E poi, in realtà, - se il vero braccio che guidava questo ministero fantasma era il barone Riso (il quale, “vedendo pericolare le sorti della rivoluzione altra cura e altro intento non avea che salvar sé e il danaro ch’egli avea offerto alla Sicilia, quando l’offerirlo era gloria, e pareva vantaggio sicuro”)²⁰⁴ - la vera mente di tutto era il marchese Spaccaforno, il quale - in qualità di Pretore di Palermo - continuava a svolgere la sua azione contro-rivoluzionaria cercando in questi frangenti l’appoggio dell’Inghilterra per favorire il re di Napoli²⁰⁵.

Secondo la narrazione di La Farina, il 18 aprile l’ammiraglio Baudin rispondeva, da Gaeta, al dispaccio del nuovo Ministero [di cui facevano parte, i suddetti personaggi Canalotti, Vigo, Grasso], comunicando l’accettazione della mediazione chiestagli dal Governo e Parlamento siciliani. L’Ammiraglio rendeva noto di aver avuto un

²⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹ *Ibidem*, l. c.

²⁰² *Ibidem*, l. c.

²⁰³ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁴ “Il barone Riso era animato da due passioni, vanità ed avarizia. Egli amava che il suo nome figurasse il primo fra coloro i quali colle loro ricchezze erano stati giovevoli alla rivoluzione: nelle contribuzioni, nel prestito forzoso, nelle affrancazioni de’ canoni, nella compra de’ beni nazionali, la somma da lui offerta fu sempre la maggiore; ma nel medesimo tempo ei non dimenticava le sue abitudini commerciali, e cercava trarne il maggior profitto [...]. Così egli si faceva accordare, con decreto del 10 maggio 1848, una specie di privativa per immettere colla franchigia del dazio doganale la tela di Malta per le uniformi della guardia nazionale, così egli prendea i suoi diritti di commissione, e fino le spese di un suo viaggio a Malta per la compra de’ fucili; così egli tentava pagare una metà del mutuo forzoso in carta-moneta; così cumulare due vantaggi, il che dava un beneficio enorme; esempi che potrei moltiplicare se volessi” (*Ib.*, pp. 290-291n).

²⁰⁵ *Ibidem*, pp. 290-291.

colloquio personale con Ferdinando II, al quale aveva rivolto la preghiera di *“voler accordare alla Sicilia delle condizioni di riconciliazione non meno favorevoli di quelle state formulate nell’Atto di Gaeta del 28 febbraio ultimo”*, al che il Re aveva risposto che non intendeva legarsi con alcuna promessa, pur rassicurando sul comportamento delle truppe che sarebbero entrate in Palermo, e disse che comunque il suo desiderio era che *“la municipalità di Palermo, imitando l’esempio recente di quella di Firenze in una circostanza analoga, prenda la direzione degli affari, e spedisca una deputazione al principe di Satriano [Carlo Filangieri]”*²⁰⁶.

Il dispaccio inviato da Baudin venne dal Capitano di fregata Eugène Massin (Capo dello Stato maggiore dell’Ammiraglio stesso) consegnato al nuovo Ministero siciliano. Conteneva le ‘concessioni’ del Sovrano per la Sicilia. E qui La Farina dice di aver copiato esattamente il testo del dispaccio (come del resto quello dell’Ammiraglio). Nel complesso, si può vedere come le ‘concessioni’²⁰⁷ verranno successivamente disattese (salvo ovviamente il bando per i responsabili della rivoluzione, accezione generica che potenzialmente poteva riguardare chiunque e non solo i 43 esclusi, decisi da Ferdinando II precedentemente).

Intanto - precisa La Farina - i capi della *Guardia nazionale* agivano in senso decisamente contro-rivoluzionario, cioè *“incitavano i militi a reprimere ogni manifestazione popolare”*; spargevano la falsa notizia che i favorevoli a continuare la guerra erano in realtà *“uomini devoti a Ferdinando”*; bloccavano gli accessi alla città per *“negare l’entrata agli uomini armati che accorreano dalle campagne”*; vietavano i canti patriottici *“e le grida di guerra”*; ordinavano la chiusura dei caffè (*“ove convenia la gioventù più animosa”*) e la dispersione di ogni *“congrega e affollamento, nel quale oratori popolari faceano suonare quelle parole che, ieri eran virtù, e oggi diceansi imprudenze, per dirsi domani delitto”*²⁰⁸.

Del resto, non dissimile era il comportamento del nuovo Ministero, la cui unica preoccupazione fra il 15-20 aprile fu solo quella di

²⁰⁶ Charles BAUDIN, [Dispaccio, Rada di Gaeta, 18 aprile 1849], in: *Ib.*, pp. 292-293.

²⁰⁷ *“I. Una costituzione in conformità dell’atto di Gaeta del 28 febbraio; II. Il figlio primogenito del re, o altro principe reale, ed in mancanza, un distinto personaggio per viceré; III. Guardia nazionale per Palermo, con una legge che ne stabilirebbe l’ordinamento; IV. Liberazione de’ prigionieri siciliani fatti in conseguenza dell’avvenimenti di Calabria, eccetto i capi, che sarebbero mandati in esilio per un tempo determinato; V. Amnistia generale, esclusi solo i capi e li autori della rivoluzione; VI. Riconoscimento del debito pubblico contratto dal governo della rivoluzione”* (*Ib.*, p. 294).

²⁰⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 295.

“sciogliere e disperdere le forze armate, e mettere il popolo nella necessità di accettare una pace vergognosa”, ed a questo scopo non solo furono rifiutati i 2000 fucili ed i 500 quintali di polvere (che intanto erano arrivati nel porto di Trapani), ma vennero anche invitati “parecchi personaggi, autorevoli per nome e per noto amore della rivoluzione, di dipartirsi dall’isola” (e fra questi i *Deputati* Errante, Bertolami, La Masa, Di Marco, e fra i *Pari* sia il duchino della Verdura che il marchese di Roccaforte)²⁰⁹.

Particolari che noi qui, *ultra*, meglio vedremo attraverso la ricostruzione di Pasquale Calvi di quanto accaduto nei giorni 19-24 aprile. Intanto, però, La Farina precisa che il 16 aprile il barone Giovanni Grasso (ministro di *Guerra e Marina*) scriveva ai presidenti dei *Municipi* (ed ai comandanti dei contingenti della *Guardia nazionale mobile* lì distaccata) che - “avendo il parlamento generale accettato i buoni uffici offerti dall’ammiraglio Baudin per comporsi le vertenze tra la Sicilia e il re di Napoli” - non si rendeva più necessaria la presenza “della guardia nazionale mobile e delle squadre che vorrebbero accorrere in difesa di Palermo”²¹⁰. Contestualmente il barone Grasso ordinava alla *Legione universitaria* di “sospendersi ogni nuova coscrizione” e che lo stesso La Farina sciogliesse la *Legione*, rinviando tutti alle loro case, poi si recasse a Palermo²¹¹. Da parte sua, La Farina ricorda che in quel momento proprio con la *Legione universitaria* stava operando intorno a Vallenga, per impedire il passaggio delle truppe napoletane in marcia verso Palermo, e che intanto era riuscito ad arruolare molti volontari del luogo²¹². L’ordine ricevuto fu dunque “colpo di fulmine” e - radunata la *Legione* - dichiarò apertamente che “il nuovo ministero tradiva” la rivoluzione e che dal canto suo sarebbe rimasto sul posto, però non più come comandante ma come “capo di una banda armata”, lasciando ognuno libero di allontanarsi e con i rimanenti muovere a marce forzate verso Palermo²¹³. E tutti i *Legionari* lo seguirono, camminando un giorno e una notte, senza riposo, percorrendo cinquanta miglia, finché giunsero a Palermo dove occuparono l’edificio dell’Università²¹⁴. Inoltre, La Farina ricorda che proprio nella sera del 20 aprile il *Presidente del Governo* (Ruggiero Settimo) aveva con-

²⁰⁹ *Ibidem*, pp. 296-207.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 297.

²¹¹ *Ibidem*, p. 299.

²¹² *Ibidem*, p. 299.

²¹³ *Ibidem*, l. c.

²¹⁴ *Ibidem*, l. c.

vocato nella sede del ministero degli *Affari esteri* una riunione in cui inoervennero tutti i maggiori responsabili del *Governo provvisorio*, i ministri, molti *Pari* e *Deputati*, i presidenti delle due *Camere*, il *Comandante generale* e gli ufficiali superiori della *Guardia nazionale*, il Pretore di Palermo, i capi militari.

Lì venne data lettura del messaggio di Baudin, subito accolto con entusiasmo (per la pace promessa) sia dal marchese Mortillaro (che - sottolinea La Farina - l'anno dopo ebbe in premio dal Borbone la presidenza di una commissione incaricata di ripristinare i catasti fondiari), sia dall'abate Vagliasindi, sia dal duca di Monteleone, sia dal deputato Aglietta, sia dal duca di Montalbo (presidente della *Camera dei pari*), sia dai tre ministri del nuovo governo²¹⁵. E persino calorosamente accolto dal barone Bivona, il quale - sottolinea La Farina - non solo era stato fra i primi a prendere le armi nel gennaio 1848, ma che sino a poche ore prima si era mostrato "*uno de' più caldi a gridar guerra*"²¹⁶.

Più cautamente il 'doppiogiochista' Pretore di Palermo (il marchese di Spaccaforno) non disse una parola, mentre l'altrettanto infido barone Riso si limitò a dire che la *Guardia nazionale* non avrebbe più combattuto se non per difendere le proprie case, "*minacciate da coloro i quali, col pretesto della guerra, intendevano solo saccheggio, e dai montanari avidi di rapina*"²¹⁷.

Invece ebbero il coraggio di parlare contro questa 'resa a discrezione' i deputati Raeli, Ugdulena, Michele Amari, il barone Pisani, Paternostro, lo stesso La Farina e i colonnelli Carini e Ciaccio. Di fronte a questa presa di posizione dei pochi coraggiosi, la maggioranza dell'assemblea si dimostrò timorosa e incerta, mentre i tre ministri diedero le dimissioni, dichiarando di non essere a favore della continuazione della guerra e sin dall'inizio nemmeno favorevoli ad una soluzione rivoluzionaria del contrasto con Napoli.

Il giorno seguente, il 21 aprile, il gruppo dei più decisi a resistere (a cui si aggiunsero Crispi e il maggiore Pilo Gioeni) si recarono dal *Presidente del Governo*, e La Farina propose a Ruggiero Settimo di assumere la dittatura²¹⁸.

²¹⁵ *Ibidem*, p. 300.

²¹⁶ *Ibidem*, l. c.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 301.

²¹⁸ "[...] *Creasse un ministero di tre membri a' dipartimenti della guerra, della sicurezza pubblica e delle finanze; ordinasse lo scioglimento della Guardia nazionale di Palermo; pubblicasse colle stampe il dispaccio dell'ammiraglio Baudin, per persuadere al popolo che*

Ma - osserva La Farina - è inutile narrare altri particolari di questa adunanza, in quanto all'unanimità questa sua proposta venne rifiutata, perché tutti i presenti capivano che questa dittatura avrebbe acceso la fiaccola della guerra civile, "che avrebbe consunto la Sicilia senza salvarla", mentre Ruggiero Settimo sottolineava che - pur essendo pronto a sacrificarsi - non accettava l'idea di versare sangue cittadino e si opponeva ad una guerra civile²¹⁹.

A questo punto i ricordi di La Farina diventano confusi, quantomeno nell'esporre la situazione. In un lungo periodo, dapprima accenna ai motivi per cui in quell'adunanza sarebbe prevalsa la convinzione del fallimento di una guerra civile (che "non ci sarebbe stata, imperocché il popolo era ingannato, non mutato", e i "paurosi si sarebbero nascosti, i pochissimi traditori sarebbero fuggiti, la guardia nazionale si sarebbe sciolta senza resistere")²²⁰. Di contro, afferma che invece ci sarebbe stato ampio margine per una resistenza²²¹. Infine, conclude che comunque due tentativi di dimostrazioni popolari erano falliti, mentre il popolo restava silenzioso, e il pericolo "crescea colla diffidenza, la quale, come la paura, nelle tenebre divien gigante"²²².

Poi riprende la narrazione dei successivi avvenimenti. Verso sera del 21 aprile, il *Presidente del Governo* convocò una rappresentanza della *Guardia nazionale*, la quale in maggioranza si pronunciò per l'accettazione della pacificazione. A questa si aggiunse, poche ore dopo, un'altra riunione nella residenza dello stesso Ruggiero Settimo. E lì

non trattavasi di una pace onorevole, ma di una resa a discrezione; parola che i traditori non avevano ancora avuto il coraggio di pronunciare; chiamasse alle armi le popolazioni delle campagne; facesse suonare le campane a stormo; scendesse alla testa delle truppe e del popolo [...]" (Ib., p. 303).

²¹⁹ *Ibidem*, pp. 303-304.

²²⁰ *Ibidem*, p. 304.

²²¹ "[...] Rimaneano al governo quattro battaglioni di fanteria, una brigata di artiglieria, mille marinai cannonieri, che serviano come fanteria di marina, due squadroni di cavalleria, un battaglione della giovine guardia, la legione universitaria, il corpo de' municipali, tutti a Palermo; a Trapani v'era un battaglione di fanteria provato dal battesimo del fuoco, e delle fortificazioni munitissime; a Castrogiovanni v'erano 2.000 uomini circa di truppe regolari, una batteria da campagna stupenda, ed una batteria di montagna ed il battaglione francese, le quali forze poteano compiere con sicurtà la loro ritirata sopra Palermo, città ben munita, con batteria di costa, con un castello riguardevole, con un sistema di fossi e barricate esterni, con due vapori da guerra, e qualche legno minore, con viveri e munizioni da guerra in abbondanza; e oltre a questo, il governo avea per sua difesa e potenza l'odio del popolo pe' Borboni, l'animo fiero e audace de' campagnuoli, la coscienza del diritto ed il nome di Ruggiero Settimo" (Ib., l. c.).

²²² *Ibidem*, l. c.

La Farina rinnovò la sua proposta di dittatura, ma invano, perché lo stesso *Presidente del Governo* disse che avrebbe deposto “*i suoi poteri nelle mani del municipio*”, i membri del quale erano raccolti nel vicino palazzo del Principe di Sant’Elia (qualificato come un “*avido di raccogliere quella eredità*”, che avrebbe di lì a poco trasmesso al Borbone)²²³.

A questo punto - ricordando che si separarono, piangendo, “*da quel vecchio venerabile*” - La Farina *a posteriori* giustifica la diversità di motivazioni fra, in quel momento, la sua convinzione della necessità della dittatura e il rifiuto di ricorrevi manifestato da lui stesso nel settembre dell’anno prima²²⁴. Spiega questa diversità dei suoi convincimenti con il fatto che allora, nel settembre 1848, c’era un Parlamento “*convocato, l’autorità delle leggi intera, la Sicilia tutta deliberata a combattere, nessuna di quelle supreme necessità, insomma, per le quali i cittadini consentono a sospendere il godimento delle loro libertà*”²²⁵, invece - nei frangenti di quell’aprile del 1849, la dittatura avrebbe immediatamente condotto “*all’anarchia o al dispotismo*”²²⁶.

Tornando poi a questo 21 aprile 1849, La Farina afferma che comunque non era deposta ogni speranza. A notte avanzata convennero infatti a casa sua una cinquantina fra “*popolani e uomini della campagna vicina*”, tutti coraggiosi, amanti della rivoluzione, e alcuni dotati di autorità su tutti quegli altri²²⁷. Senonché, qualcuno (che più tardi si rivelerà un traditore), propose che si aprissero le carceri e si promettesse ai montanari che sarebbero accorsi a Palermo “*il sacco delle case de’ realisti*”²²⁸. La proposta ebbe l’effetto di suscitare “*un grido di riprovazione*”, pertanto “*l’adunanza fu sciolta, e l’ultima speranza dissolta*”²²⁹.

E fu allora - fra il 21-23 aprile - che sia lo stesso La Farina sia il principe di Butera, Mariano Stabile, il marchese di Torreatarsa, Michele ed Emerico Amari e lo stesso Ruggiero Settimo risolsero di abbandonare la Sicilia.

Allora, nel vuoto di potere, su invito dell’ammiraglio Baudin, una rappresentanza del comune di Palermo, assunto il nome di *Commissione municipale di Governo*, inviava al generale Filangieri una

²²³ *Ibidem*, p. 305.

²²⁴ *Ibidem*, l. c.

²²⁵ *Ibidem*, l. c.

²²⁶ *Ibidem*, l. c.

²²⁷ *Ibidem*, p. 306.

²²⁸ *Ibidem*, l. c.

²²⁹ *Ibidem*, l. c.

‘deputazione’ (formata da monsignor Cilluffo, vescovo di Palermo, dall’avvocato Giuseppe Napolitani, dal conte Lucchesi Palli, dal marchese Rudinì, dal principe di Palagonia) che si imbarcò per recarsi dal generale Filangieri a perorare la sorte dell’Isola, presentandogli un ‘atto di sommissione’. Riceverono dal medesimo un decreto di amnistia da pubblicare nella Capitale siciliana, dal quale si escludevano peraltro “*i capi, li autori della rivoluzione, i dilapidatori delle pubbliche casse e delle sostanze de’ privati*”, aggiungendosi - sottolinea La Farina - che queste esclusioni erano reclamate “*dai moltissimi oppressi durante le passate vicende*”²³⁰.

Frattanto a Palermo la *Commissione municipale di Governo*, “*non si occupava che del disarmo*”, ritirando le artiglierie dalle barricate, disfaccendo le fortificazioni, congedando la truppa, allontanando ‘gente armata’, mantenendo segreti “*li indirizzi di gran numero di comuni dell’isola, i quali protestavano della loro fede alla rivoluzione, e chiedeano da Palermo ordini e consigli*”²³¹.

La Farina omette di nominare è l’attività svolta fra i giorni del 19-24 aprile 1849 dal *Presidente del Governo* Ruggiero Settimo (d’intesa con il nuovo ministro degli Esteri, barone Riso, subentrato al detentore del portafogli di questo ministero, affidato il 17 aprile al barone Canalotti). Al contrario Pasquale Calvi insiste particolarmente su questa attività di Settimo, imputando “*l’inclito presidente del governo*” di “*compiere la riazione*”, da un lato chiamando “*al ministero degli Esteri il barone Riso*” e dall’altro ordinando al “*ministro Grasso*” [dal 17 aprile ministro dell’*Interno e Sicurezza pubblica*] che ripartisse fra le persone di uno specifico elenco la cifra di 18.000 ducati, cifra che lo stesso Presidente aveva messo a disposizione senza alcuna ricevuta²³². Con altre due ordinanze (del 21 e 22 aprile), “*l’esimio presidente*” dava mandato “*al barone Riso*” che continuasse “*anch’esso l’opera già iniziata, distribuendo altri ducati trentamila alle persone descritte in altro notamento*”, nel quale “*non solo era detto di non ritrarre cautela del ricevuto, ma, per espresso, ancora chiarivasi, che per tai pagamenti, in tal guisa fatti, non foss’egli tenuto di alcuna responsabilità*”²³³.

Qui Calvi sottolinea il diverso intendimento ‘reazionario’ dei due ‘notamenti’. Mentre, nel primo, si intendeva assicurare la possibili-

²³⁰ *Ibidem*, pp. 309-310.

²³¹ *Ibidem*, p. 310.

²³² Ruggiero SETTIMO, [Ordinanza del 19 aprile 1849], ora in: CALVI, *Memorie storiche, II*, p. 299n.

²³³ CALVI, *Memorie storiche, II*, p. 299.

tà di lasciare la Sicilia a quegli uomini coinvolti nella rivoluzione ma non pericolosi (di cui taluni, *“avean servito la rivoluzione [...] per avventura di morale men che dilicata, ma certamente incapace di darsi al furto ed al saccheggio, o di eccitare chiunque a tai turpi delitti”*, mentre altri erano stati del tutto onesti *“ed irreprensibili”*); invece nel secondo ‘notamento’ si intendevano allontanare *“tali che di molto seguito aveano nella plebe, e di tal risma da doversene temere l’influenza ed i consigli”* (in quanto uomini ritenuti *“capaci di sospingerla a tutti gli eccessi”*)²³⁴.

Si volle allontanare i primi, dando loro *“i mezzi di partire per l’estero”*, e corrompere i secondi *“colla potenza dell’oro”*, inducendoli *“a migrare o a star cheti”*, o persino ad insinuare *“nel minuto popolo sensi di passiva ubbidienza alle disposizioni del governo”* (ossia sudditanza alla *“cieca rassegnazione alla nefaria dedizione del paese al suo antico tiranno”*)²³⁵.

La *“partenza di pressoché tutti i primi”*, e la *“condotta tenuta da pressoché tutti i secondi”* dimostrarono che il fine di queste elargizioni era comunque stato di *“favorire la controrivoluzione”*, o *“non combatterla”*²³⁶. E così tutti fuggirono *“a gara dalla loro terra natale”*, in una sorta di *“monomania migratoria”* che vide muoversi, fra i primi, Interdonato, Errante, Bertolani, La Masa, il ‘primo soldato’ Oddo; seguiti subito dopo da Cordova, lo stesso La Farina, Raeli, quindi Di Marco, e poco dopo Scordia, Stabile, Torrearsa, e anche *“l’onorando vecchio [Ruggiero Settimo], di cui finalmente compievasi il voto, della propria”* pace, e di quella *“della sua patria!”*²³⁷.

Il 26 aprile entra nella rada di Palermo la squadra navale napoletana, forte di undici grandi navi, inducendo i capi della contro-rivoluzione a proclamare apertamente *“la parola sommessione”*²³⁸. Era l’ingiunzione della resa. Era questo il contenuto del testo che il ministro Butera si era rifiutato di leggere alle *Camere*. Era la dura smentita finale dei sentimenti bellicosi dei ministri che il 12 aprile avevano detto che Palermo sarebbe stata ‘il sepolcro della tirannia’.

Ma quel che La Farina manca di sottolineare era che si trattava soprattutto della smentita delle parole dello stesso Ruggiero Settimo, che ancora nel *Proclama* di pochi giorni prima (il 10 aprile) aveva detto ai Siciliani (definendoli *“miei figli”*): *“Io sono con voi. Io dividerò*

²³⁴ *Ibidem*, p. 300.

²³⁵ *Ibidem*, pp. 300-301.

²³⁶ *Ibidem*, p. 301.

²³⁷ *Ibidem*, p. 302.

²³⁸ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 311.

le vostre fatiche, i vostri pericoli [...]"²³⁹, mentre pochi giorni dopo trametteva invece i suoi poteri di *Presidente del Governo* alla municipalità di Palermo, prima di abbandonare l'Isola.

Quel 26 aprile comunque "*cadde la benda degli occhi del popolo*", di quelle masse che nei due giorni seguenti perciò si mossero in "*un terribile tumulto*", esplose il giorno 29, ora coinvolgendo la stessa *Guardia Nazionale* (che si disse prima ingannata ed ora disillusa), tanto che lo stesso barone Riso cercò di trarre partito dalla impreveduta situazione, mettendosi prontamente a capo di un nuovo *Magistrato municipale* (per il resto formato da Antonino Bordinaro, Vincenzo Florio, conte Aceto, Lorenzo Caminneci, barone Turrisi e Giovanni Raffaele)²⁴⁰.

Questo organismo si ritenne autorizzato a presentarsi come il nuovo Senato cittadino, ordinando che venissero convocati i "*consoli delle varie maestranze e delli artisti [artigiani]*", per eleggere i rappresentanti delle diverse corporazioni: un fatto che La Farina ridicolizza osservando che in poche ore si pretendeva che 200.000 cittadini eleggessero dei corpi di una rappresentanza peraltro ormai desueta, retaggio di un medioevo improponibile, per cui non si arrivò che a eleggere "*console chi volle, ed essi furono i più stolti o i più tristi, e come tali i più facili ad essere ingannati o comprati*"²⁴¹.

Un giudizio sommario, ideologico, questo di La Farina, che passa sotto silenzio due fatti: ossia che la rivoluzione era iniziata il 6 gennaio 1848 proprio dall'insorgenza delle maestranze palermitane, organizzazioni che - ancora in questo marzo-aprile 1849 - erano decise a continuare la rivoluzione, opponendosi con le armi all'ingresso dei Napoletani. Le navi di Ferdinando II furono infatti prese a cannonate, costringendo il tenente colonnello Nunziante a rinunciare allo sbarco di truppe e ritirarsi con la sua nave. Rassicurato dalla deputazione che prontamente il barone Riso mise assieme per recarsi da lui, il Nunziante accettò di non fare entrare in città le sue truppe (sistemandole lontano dalla Capitale), e promise di inoltrare una richiesta di amnistia che rivedesse la precedente esclusione dei capi rivoluzionari²⁴². Ma "*mentre il municipio trattava di pace, il popolo creava un comitato di guerra sotto la presidenza del generale Bianchini,*

²³⁹ *Proclama per la guerra. 10 aprile 1849*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 301.

²⁴⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 311.

²⁴¹ *Ibidem*, l. c.

²⁴² *Ibidem*, pp. 312-313.

comandante della piazza di Palermo", un "vecchio soldato, antico liberale", più volte criticato nel corso degli eventi precedenti, ma che malgrado la malferma salute, "stette fermo al suo posto, con perseveranza, coraggio e patriottismo degnissimi di ogni lode"²⁴³.

Quando poi il 5 maggio le truppe napoletane avanzarono fino a Misilmeri e Bagheria, il popolo palermitano insorse combattendo duramente fra il 7 e il 9 maggio, lavando "col suo sangue generoso quella macchia che la perfidia di pochissimi tentava imprimere sul nome temuto di Palermo"²⁴⁴. In questo evento, furono massacrate dalle truppe napoletane le popolazioni di alcuni villaggi che avevano resistito duramente. L'efferatezza del massacro venne persino celebrata dal giornale ufficiale di Napoli, il 12 maggio²⁴⁵.

Tuttavia i disordini a Palermo crescevano, tanto che il barone Riso ritenne opportuno andare a conferire con il console francese, sostenendo la necessità di ampliare l'amnistia. Proposta che però venne rifiutata dal generale Filangieri, nel senso che personalmente (fregiandosi del titolo di *Tenente generale comandante in capo di esercito e reale squadra*) escluse solo quattordici (fra i quali il barone Riso) ed invece ritenne di includere tredici nuovi nomi (fra cui il suddetto generale Bianchini, animatore della resistenza)²⁴⁶.

Tuttavia il 'popolo' sembrò accontentarsi: sia del momentaneo allontanamento delle truppe napoletane dalla Capitale; sia dell'amnistia "per tutti i reati communi" (che - "nell'interesse di salvare la pace" - pose in libertà "i ladri, li assassini, i malfattori"); sia del "sicuro imbarco" per l'estero non solo dei membri del contingente francese che aveva partecipato alla rivoluzione ma anche dei disertori napoletani; sia dell'assicurazione che solo la *Guardia Nazionale* si occuperebbe dell'ordine interno²⁴⁷.

²⁴³ *Ibidem*, p. 313.

²⁴⁴ *Ibidem*, pp. 313-315.

²⁴⁵ *Ibidem*, p. 315.

²⁴⁶ Ne risultarono banditi 43 dei protagonisti della rivoluzione, fra i quali vanno qui ricordati molti di coloro di cui ci siamo dovuti occupare costantemente nel corso di questa ricerca, ossia: Ruggiero Settimo, il duca di Serradifalco, il marchese Spedalotto, il principe di Scordia, il duchino Della Verdura, Giovanni d'Ondes, Andrea d'Ondes, Giuseppe La Masa, Pasquale Calvi, il marchese Milo, il conte Aceto, l'abate Ragona, Giuseppe La Farina, Mariano Stabile, Vito Beltrani, il marchese di Torrearsa, Gabriele Carnazza, Filippo Cordova, Giovanni Interdonato, Francesco De Luca, Raffaele Lanza (*Ib.*, pp. 318-319n).

²⁴⁷ *Ibidem*, pp. 318-319.

Il 14 maggio apparve quello che La Farina definisce “*un impudente panegirico del barone Riso, stampato in Palermo*” (appunto dopo la restaurazione borbonica di quei giorni), un documento nel quale si potevano leggere i veri termini della resa siciliana, e cioè: la suddetta parziale amnistia; l’offerta ai possessori di fucili di ricevere dodici tari per la consegna di ogni arma; l’arrivo delle truppe napoletane destinate ad acquartierarsi fuori città, mentre l’ordine interno sarebbe appunto assicurato dalla Guardia Nazionale²⁴⁸.

Il documento si concludeva sia con la dichiarazione che, “*in seguito S. E. il principe Satriano [Carlo Filangieri] farà conoscere le benefiche intenzioni di S. M. il re*”; sia con la raccomandazione di mantenere “*l’ordine e la tranquillità*”, in quanto “*i soldati del re non vengono come conquistatori, né come nemici*”, ma “*come fratelli*”, e che “*come tali bisogna accoglierli*”²⁴⁹. Il tutto sottoscritto dall’attuale “*pretore di Palermo*”, il versatile ‘versipelle’ barone Pietro Riso²⁵⁰.

Frattanto, rileva con triste sarcasmo La Farina, “*questi barbari, che si diceano fratelli, si davano al bel tempo saccheggiando le case di Misilemeri, ove niuna resistenza aveano incontrata*”, e mentre la “*bandiera tricolore scomparve, la borbonica fu inalberata*”²⁵¹. Ed ora era di nuovo quella bianca (senza le liste in tre colori che le erano state apposte dal gennaio del 1848 in poi) simbolo dell’assolutismo, salutato “*colle salve della flotta napoletana*”, che entrava in porto il 15 maggio pavesata a festa²⁵².

Era una non casuale coincidenza di date. Come il 15 maggio 1848 aveva “*spenta la libertà in Napoli*”, ora - un anno dopo - il 15 maggio “*vide spenta la libertà in Sicilia*”²⁵³. In effetti, dopo aver fatto chiudere con la violenza, a motivo dei tumulti scoppiati a Napoli il 15 maggio 1848, il Parlamento napoletano; dopo aver sospesa la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (da lui stesso, Ferdinando II, concessa il 10 febbraio 1848); dopo aver invano concesso l’*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia* (il 28 febbraio 1849) rifiutato dai Siciliani - alla fine il Sovrano poteva sciogliere definitivamente il Parlamento napoletano (il 12 marzo 1849) e annientare quello siciliano.

Quando poi venne annullato, per il successo militare delle armi napoletane in tutta l’Isola, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*,

²⁴⁸ *Ibidem*, pp. 319-320.

²⁴⁹ *Ibidem*, pp. 320-321.

²⁵⁰ *Ibidem*, p. 321.

²⁵¹ *Ibidem*, l. c.

²⁵² *Ibidem*, l. c.

²⁵³ *Ibidem*, p. 322.

*decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento siciliano, il Re non ebbe più alcun interesse a riforme costituzionali. Solo in extremis (undici anni dopo, il 1 luglio 1860) egli intese richiamare in vigore la Costituzione del Regno delle Due Sicilie [del 10 febbraio 1848], allora invano riconvocando il Parlamento per il 10 settembre successivo*²⁵⁴.

²⁵⁴ A. AQUARONE, [Introduzione alla:] *La Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], in: *Costituzioni italiane*, cit., pp. 563-564.

Capitolo XXXIII

Alcune ipotesi sulle cause dell'ingloriosa fine del Regime costituzionale siciliano nella memorialistica dei protagonisti.

Le cause che determinano il fallimento e l'ingloriosa fine del Regime costituzionale siciliano del 1848-49 vennero in gran parte enucleate dalla ricostruzione degli eventi da parte di alcuni degli stessi protagonisti. E fra questi, forse più di altri, sia la visione 'moderatrice e realista' di Torrearsa, sia la capacità sinteticocronologica di La Farina, sia la dettagliata e puntuale analisi di Pasquale Calvi (seppure cronologicamente un po' disordinata). E non ultimo va ricordato il forte richiamo all'occasione mancata di una 'federazione italiana' da parte di Emerico Amari, di Francesco Ferrara, e soprattutto di F. P. Perez. E quest'ultimo interprete di un federalismo come luogo ottimale per il recupero di una *società di corpi intermedi*, quale interfaccia di un'unità nazionale fra una molteplicità di Stati federati. Unità federale che in Perez si poneva in netto contrasto sia con lo Stato temporale vaticano, sia con le prospettive mazziniane di unità repubblicana democratica, sia con il centralismo statale della monarchia Sabauda sostenuto sostanzialmente dal Gioberti.

In gran parte di costoro, se non proprio di tutti, sopravvenne la consapevolezza dell'impatto negativo del venir meno del valore della religione, implicito ai molteplici attacchi ai suoi diritti civili e politici, operato nel crescendo di radicalismo laico borghese-rivoluzionario, che alla fine si ritorse quale uno dei fattori di crisi della rivoluzione, priva del referente al *fondamento etico dell'ordine politico*, impersonato non solo dalla Chiesa, ma dagli stessi corpi intermedi legati alla tradizione laica liberal-costituzionale del 1812.

Valore che però per alcuni di quei protagonisti del costituzionalismo 'anglo-siculo' del 1810-16 doveva inverarsi diuturnamente, nella continuità della sua *sostanza* etico-religiosa, pur nel costante variare delle sue *forme* (nella cangiante modernità di ogni tempo). Una continuità che questi 'veraci' interpreti della tradizione (ben consapevolmente distinta da *conservatorismi* di ceto e comunque da *tradizionalismi integralistici*) riallacciavano ad un pieno rispetto della costituzione del 1812. Rispetto che implicava l'intangibilità dell'au-

tonomia della chiesa e la partecipazione del clero alla rappresentanza parlamentare, secondo la tradizione siciliana, non casualmente riconosciuta sulla base dell'esempio britannico dell'*House of Lords* (con i *Lords spiritual* accanto ai *Lords temporal*).

Altri protagonisti della rivoluzione considerarono invece questo valore della tradizione politico-istituzionale come qualcosa di aperto, di subordinato incondizionatamente al divenire illimitato, alla netta cesura, al radicale rinnovamento dell'ordinamento. Per costoro la costituzione del 1812 (la tradizione stessa di un parlamento che risaliva all'epoca normanno-sveva) costituivano altrettante *pietre d'inciampo* per una modernità che si voleva assoluta, da realizzare tramite sia una rivoluzione, sia un parlamento diuturnamente 'costituenti' una *nuova realtà*.

Nel complesso delle preminenti interpretazioni delle cause del fallimento della rivoluzione siciliana del 1848-49 ci sarebbero comunque non solo l'intenzionale distacco dalla tradizione parlamentare del 1812, ma anche altre fra cui le preminenti si possono riassumere nelle seguenti, ossia: A. l'irrisolta questione dell'autonomia dei Municipi; B. l'abolizione formale e sostanziale della *Parìa* (sostituita da un Senato, ideologicamente legittimato per il primato di un 'sangue nuovo' sul 'sangue vecchio'); C. la cacciata dei Gesuiti; D. un'utopia giusnaturalista (contestuale ad un richiamo laico sia alla Provvidenza, sia alla funzione giuspositiva dello Stato); E. l'assenza di una separazione dei poteri (per gli opposti esclusivismi dei membri dell'esecutivo e del legislativo, per giunta a fronte dalla rinuncia ad un controllo di legittimità costituzionale); F. il primato attribuito ad una *Guardia nazionale* di estrazione borghese (surrettiziamente legittimata in nome della difesa delle libertà e dell'eguaglianza garantite a tutti dalla costituzione); G. la dittatura mancata; H. l'impreparazione militare del regime costituzionale (non ultimo per la fragilità del sistema finanziario e tributario).

Consideriamo partitamente queste ipotesi formulate dai protagonisti sia sul momento che nelle memorie.

A. *L'irrisolta questione dell'autonomia dei Municipi*. Riconsiderando l'intera vicenda delle istanze municipaliste-federaliste - dall'insurrezione del municipio di Palermo, nel gennaio 1848, sino alla disperata resistenza della Città (protrattasi con atti di eroismo popolare, dopo che i dirigenti del regime costituzionale avevano cercato scampo nella fuga, fra la fine di aprile e la prima decina di maggio del 1849) - si ha ben chiaro il quadro di quanto il quesito dell'autonomia dei *Municipi* fosse stato surrettiziamente accantonato (dietro le pur lunghe discettazioni sulle questioni prevalentemente daziarie dei '*provvedimenti per le Aziende municipali*').

Ampie, interminabili discussioni erano iniziate già il 24 aprile 1848, quando venne sollevato il pur fondamentale argomento della legge sui *Municipi*. Discussioni proseguite nel corso di innumerevoli sedute parlamentari, che risolsero solo formalmente il quesito: sia con quello che si rivelerà un momentaneo compromesso (l'approvazione della *legge provvisoria* del 26 maggio); sia con lo scarno e conclusivo art. 11 approvato nello *Statuto* (il 10 luglio); sia appunto con quella che abbiamo definito la 'prassi' dei provvedimenti per le così dette '*aziende municipali*'.

A quest'ultimo proposito, va ricordato il lungo dibattito che si venne sviluppando nel corso tutta la restante durata del Regime costituzionale siciliano (cioè fra l'agosto 1848 ed il marzo 1849). Dibattito che in definitiva sfociava nella suddetta prassi di mera approvazione di variazioni delle tassazioni e dei dazi (nei molti comuni che di continuo ne facevano richiesta, nel vuoto legislativo dello *Statuto* su ogni altra autonomia, effettivamente rappresentativa di interessi e istanze locali sociali e politiche e non solo economiche). Tale è il senso della suddetta 'prassi' di concessioni daziarie caso per caso, sotto la formula appunto di '*provvedimenti per le Aziende municipali*'.

Formula che nascondeva appunto - dietro un *formalismo egalarario* semplicemente tributario - questo aspetto fra i più rilevanti dell'intenzionale, e sostanziale, cancellazione di ogni *autonomia politica, economica, organizzativa* non solo appunto dei *Municipi*, ma anche di qualsiasi altri organismo o corpo intermedio fra lo Stato e la massa del popolo.

Sotto questo profilo, sia pure retrospettivamente, assume il valore di testimonianza di un appuntamento mancato la rivendicazione che - nel corso di simili vicende, o poco dopo il loro verificarsi - Francesco Paolo Perez aveva compiuto rievocando proprio la complessità di corpi sociali, in termini che ne fanno il genuino manifesto municipalista-federalista nel corso della rivoluzione. Figura singolare questa di Perez, certo fra i migliori interpreti di tali istanze. Era stato lui, Perez, infatti, a redigere il proclama (intitolato *I Siciliani all'armata*) con il quale si incitarono i soldati ad unirsi al popolo, a vantaggio "*della causa comune, portando ad esempio la patriottica condotta delle truppe piemontesi, toscane e romane*"¹. Deputato della *Camera dei Comuni*, la sua partecipazione ai lavori venne riducendosi in quanto fece parte, per un certo periodo, della missione inviata alle

¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 61.

Corti italiane per trovare sostegno al nuovo regime siciliano. Sulle sue teorie, a parte brevi accenni dei suoi interventi nel dibattito alla *Camera dei Comuni*, si ha testimonianza ben più sistematica nel suo libro di memorie sulla rivoluzione siciliana. Da quelle pagine (stese in pochi giorni nel dicembre 1848) si capisce di essere in presenza di un testo decisivo per comprendere la vastità della sua concezione filosofico-politica, nella quale si può riconoscere la visione della società come un tutto organico, strutturato secondo una vitale complessità di aggregati di persone, comunità, istituzioni intermedie². Un sistema sostanzialmente diverso sia dalle statiche concezioni organicistiche del dispotismo passato³, sia dall'unitarista-centralista (e livellatore) orientamento dello Stato contemporaneo⁴.

Secondo Perez, la rivoluzione siciliana è municipalista e federalista in quanto schierata "contro le inique eccedenze politiche della Convenzione, dell'Impero, della Santa Alleanza", ossia in quanto è contro tutte quelle moderne tendenze panteiste (in sostanza neo-pagane)⁵, che come esito estremo hanno "il Comunismo" (concezione che "con tutte le sue derivazioni, non è che l'ultimo e logico corollario del sistema di centralizzazione")⁶.

In questo senso, Perez avverte che la realtà storica di una *società politica complessa* (appunto strutturata secondo libere aggregazioni individuali, familiari, cetuali, municipali, nazionali e federali) può essere parimenti violata e coartata sotto le più diverse mentite spo-

² "La società, politicamente guardata, non è già, come pare a costoro - [gli unitaristi-centralisti sostenitori dello Stato, risultante dall'inglobamento e cancellazione di ogni autonomia individuale, familiare, cetuale ed associativa] - un'accozzaglia di uomini", ma è, "storicamente e logicamente, il complesso di tutti i rapporti di proprietà materiale, intellettuale, morale, onde sono gli uomini legati in famiglie, in classi, in città, in provincie, in istati, in nazioni (F. P. PEREZ, *La Rivoluzione siciliana del 1848*, a cura di Antonio De Stefano. Palermo-Firenze, M. Sciascia editore, 1957, p. 34).

³ "Questo caos che minaccia l'Europa, questo apparente dissolversi d'ogni elemento di civiltà, che altro è se non l'effetto impreteribile [sic] di quello scompaginamento dell'organismo sociale che il dispotismo d'un potere centrale politico operava da più di tre secoli?" (*Ib.*, p. 32).

⁴ "Il dispotismo (poco importa se esercitato da un solo, o da molti) d'un potere politico assorbente o comprimente tutti i poteri, le funzioni, gli effetti sociali, non volle tra sé e l'individuo niuna esistenza, niun modo organico d'associazione che ne limitasse la onnipotenza sbrigliata" (*Ib.*, pp. 32-33).

⁵ Riferendosi ad uno scritto di Cattaneo, qui Perez parla di un "panteismo indiano", ossia di una dottrina che cancella ogni individualità "nella dottrina dell'ente", per cui "l'individuo è sempre assorbito nel vasto vortice d'una esistenza che non gli appartiene" e, di conseguenza, non ha consapevolezza della sua libertà, e poco anche della volontà (*Ib.*, pp. 44-45n).

⁶ *Ibidem*, pp. 28-29.

glie. È distrutta dalla *democrazia demagogica* (quella di Marat, per cui l'eguaglianza era "coartata da tirannide demagogica")⁷. È minacciata dal *liberalismo unitarista-centralista*: cioè da un *liberalismo unitario* (che non è solo specifico dei liberali napoletani, che si sono adattati al costituzionalismo *octroyé* di Ferdinando II)⁸. È avversata dal *centralismo* dello Stato moderno (per converso, esaltato da tutti coloro che sono fautori di uno Stato inteso "come tutore", come amministratore, cioè, "di tutte l'esistenze sociali, di tutte le proprietà, di tutte le industrie")⁹.

È negata dalle teorie del *comunismo*, le quali di questa prospettiva statalista-unitaria sono la diretta risultante ideologica¹⁰. Il "Comunismo, con tutte le sue derivazioni, non è che l'ultimo e logico corollario del sistema di centralizzazione"¹¹.

Qui - come si può constatare - Perez denuncia il nesso diretto, la derivazione di quelli che egli considera i due errori peculiari dell'epoca contemporanea dalla prevalente tipologia centralista dello Stato moderno. Un errore è - appunto - il *comunismo* (o anche il socialismo)¹². L'altro errore è il *nazionalismo* (movimento di idee e di azioni che disconoscono le vere individualità nazionali, e quindi le opprime)¹³. E l'uno e l'altro sono alla fine distruttivi dello Stato stesso¹⁴. Infatti, sono

⁷ *Ibidem*, p. 48.

⁸ "È doloroso; ma sì, giova dirlo! Giammai ingratitudine non s'aggravò più pesante sulle sciagure d'un popolo come quella che il liberalismo unitario fa pesare da un anno sulla sublime Sicilia. [...]" (*Ib.*, p. 31).

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, p. 29.

¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹² "Quel potere politico che vi piacque considerare sinoggi come tutore, amministratore di tutte le esistenze sociali [...] quel potere che assorbì e sperperò la Provincia, il Comune, la Corporazione; che colle dogane intaccò la proprietà per proteggere l'industria [...] che credò artatamente, o impedì, di crearsi valori [...] che li svìò dal libero corso [...] che li cumulò in talune mani togliendoli ad altre, qual meraviglia che oggi da' Socialisti si voglia universale distributore di valori, e però più che tutore proprietario egli stesso!" (*Ib.*, pp. 29-30).

¹³ "Quando vi piacque a beneficio del poter nazionale usurpare la libera individualità dello Stato, della Provincia, della Città, d'ogni corpo morale, non dovete meravigliarvi se i più arditi e logici, camminando per quella via, vi neghino la famiglia, la proprietà, le ultime appartenenze dell'individuo; e vi conducono al caos politico, al dissolvimento sociale, alla negazione insomma di quel principio istesso che credevate promuovere, dimenticando ch'esso altro non era se non l'organico complesso di tutti quegli enti sociali che volevate immolarli" (*Ib.*, p. 30).

¹⁴ "La credete guerra di popoli e di re. No: è guerra tra un potere politico esorbitante che tutto assorbe a beneficio d'un centro, e le individualità sociali che reclamano libertà e geniale sviluppo. Oggi è la nazione che reclama divincolarsi dall'altra nazione che l'opprime (esempio l'Italia, l'Ungheria, la Polonia); è lo Stato che domanda sottrarsi ai vincoli di

entrambe forme diverse della medesima negazione, che teorici della politica di orientamento appunto panteista, o neo-pagano, compiono riducendo ad un agglomerato indistinto le concrete articolazioni storiche della società reale (la quale invece è stata edificata attraverso una molteplicità di aggregazioni umane, di individui, famiglie, corpi, municipi, province, regioni e nazioni)¹⁵. Entità dotate ognuna di una loro specifica individualità, la quale è costitutiva del complesso storico e politico della singola nazione, che nella sua evoluzione e nel suo sviluppo si riconosce appunto come federazione¹⁶.

Quella che Perez considera come la genuina sostanza della società politica è la vitale esistenza di una *pluralità di corpi intermedi*, stretti in un vincolo federativo che ne valorizza le diversità locali, cetuali, morali, corporative, etiche, individuali in un'interdipendenza di funzioni distinte, secondo una scala ascendente che dal municipio porta alla nazione¹⁷. Da qui la sua esortazione: "*Costituire adunque il popolo in liberissimi municipi, emergenti dal suffragio universale, distinto per interessi; in municipi sovrani nelle faccende domestiche [...]*"¹⁸.

C'è dunque nel liberale Perez l'anticipazione della crociana concezione di una '*dialettica fra distinti*', ossia fra '*diverse entità*' che debbono avere eguale riconoscimento etico, morale, sociale, politico, proprio in ragione della loro diversità¹⁹. Unire entità diverse non vuol dire negarne la diversità, ma assimilarle in ciò che non le nega, ma anzi le valorizza²⁰.

un'altro Stato che lo comprime (esempio, la Sicilia, lo Schleswig-Holstein, Posen, la Croazia, la Serbia [...])" (Ib., p. 27).

¹⁵ "[...] *Le nazioni non sono agglomerato d'individui, ma associazioni di classi, di istituzioni, di famiglie [...]*" (Ib., p. 38).

¹⁶ "[...] *È che vi dicono boemi, ungheresi, austriaci, slavoni, croati, e tutte le loro specialità, pugnanti accaniti e struggentisi a vicenda? Che altro vi dicono se non che oggi le grandi nazionalità sono possibili solo per legame federativo, non per compressione d'una Città o d'uno Stato sugli altri?*" (Ib., p. 25).

¹⁷ "[...] *Oggi, più che costituzioni politiche, vogliansi costituzioni sociali. Costituire il popolo, sì che sparisca quel mostruoso caos di tutte le tirannidi monarchiche, aristocratiche, democratiche; costituirlo in Corpi o ordini complessi di municipio, distretto, e via via per una serie ascendente sino alla nazione [...]*" (Ib., p. 47).

¹⁸ *Ibidem*, pp. 50-51.,

¹⁹ "*Unico rimedio: il principio federativo; il principio che unisce e distingue*", perché diversamente dalla "*materia bruta*" cui si può impiegare "*la forza di coesione e l'arida uniformità*" - invece dove c'è un "*complesso*" di realtà, uno "*sviluppo di organi e di funzioni*" lì vi deve "*essere libero moto e naturale intreccio di quelle, attivato e composto ad armonia del principio vitale*" (Ib., p. 29).

²⁰ Così c'è una scala ascendente in questa "*legge di assimilazione*", per la quale si

Nel corso della nostra ricerca si è anche notato come in diverse occasioni si fosse dibattuta nelle due *Camere* l'ipotesi di organismi di rappresentanza intermedi fra i Municipi e il Parlamento. A tal riguardo, ad esempio, abbiamo visto come nella seduta della *Camera dei Pari* dell'8 giugno 1848 il *Pari temporale elettivo* Sebastiano Lella avesse, fra l'altro, proposto un emendamento (rimasto comunque senza risposta) riguardo al più articolato tipo di rappresentanza che molti municipi siciliani richiedevano attraverso organismi intermedi (come i distretti e i capoluoghi di circondario)²¹. Proprio su questo, meglio degli altri federalisti siciliani, Perez ritorna più volte, insistendo sulla necessità di considerare una molteplicità di livelli di rappresentanza politica. *"Quando il salutare convincimento prevarrà - e già parmi imminente - che le nazioni non sono agglomerato [sic] d'individui, ma associazioni di stati, o di provincie; che lo stato e la provincia non sono che associazioni di municipi; che il municipio è associazione di classi, di istituzioni, di famiglie; che ciascuna di queste entità sociali crea complessi negli individui diritti indipendenti dal potere politico, e che solo a quello sottostanno in quanto valga tenerli nei limiti delle proprie competenze, allora solo si vedrà frenata nei suoi giusti confini la sovranità nazionale, e però il dispotismo di qualsiasi nome o natura"*²².

L'eguale riconoscimento politico delle diversità, delle distinte individualità storiche e sociali, è l'esatto contrario della strumentalizzazione che il dispotismo (e *"poco importa se esercitato da un solo, o da molti"*) ha attuato distorcendo il *"santo principio dell'uguaglianza innanzi alla legge"*, perché non solo ha tolto *"i privilegi, le esclusività, le ineguaglianze di dritto a' corpi costituiti"* (ciò che era pur *"opera di civiltà"*), ma ha sperperato quei corpi, o li ha ridotti *"sotto la sua dipendenza"*, sminuzzando a suo arbitrio la società, riducendola ai *"suoi primitivi e naturali elementi, gli individui"*, ossia facendone *"una massa inorganica di governati"*²³.

crea *"la Famiglia, la Classe, la Città, la Provincia, lo Stato, la Nazione, l'Umanità"* (Ib., l. c.). Ma ciascun grado di questa scala, *"rimanendo distinto non perde la libertà nella sua sfera, la suità, per essere assorbito dall'altro a cui fa strada, o da quel tutto di cui fa parte. Guai a quegli stolti politici che, esagerando l'ultimo termine del complesso, la nazione, inaridiscono la vita nelle parti che la compongono"* (Ib., l. c.).

²¹ *"Quale sarà la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati? Sarà ogni comune che manderà un rappresentante per essere interprete dei voti del medesimo, per esprimere i bisogni? Saranno conservati i rappresentanti distrettuali, dai capoluoghi di circondario?"* (Sebastiano LELLA, [Intervento alla seduta della Camera dei Pari dell'8 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, p. 425).

²² F. P. PEREZ, *La Rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 38.

²³ *Ibidem*, p. 33.

C'è un'eguaglianza che non contraddice o contrasta la complessità della *società politica*. Ne offre un esempio la rivoluzione europea, nata in Sicilia e di cui oggi è artefice la Germania, nazione "che reclama e otterrà l'uguaglianza d'ogni sociale esistenza innanzi alla legge politica", è già lì si vede "costituirsì il municipio nelle sue larghe e libere basi; [costituirsì] le associazioni per possessi, capacità e industria in libere e ordinate corporazioni"²⁴. Da qui un tipo di rappresentanza politica diverso da quello dei demagoghi che in maniera auto-referenziale si arrogano il diritto di rappresentare il popolo, mentre non rappresentano altro che se stessi come singoli individui, che sono 'auto-referenziali' personalità senza alcuna relazione non meramente formale, surrettizia, ideologico-egemonica, ossia senza una sostanziale, vitale, diremmo addirittura 'esistenziale', correlazione con la complessità della società politica²⁵.

Dunque non una rappresentanza parlamentare prodotta artatamente sulla base di "singolari interessi di individui"²⁶, ma una rappresentanza di quei "tanti corpi morali armonizzati dall'unità naturale dell'intento e de'mezzi"²⁷. Ed è questa la rappresentanza che, "pur troppo!", ancora non si vede nelle rivoluzioni attuali, né mai potrà esserlo "in mezzo alle tante istanze, alle tante dimostrazioni, e talora ai tanti comandi onde e clubs e comitati assordarono e impacciarono spesso i Parlamenti d'Italia"²⁸. In mezzo a tante astratte e demagogiche rivendicazioni, "non un grido è sorto a chiedere la completa emancipazione del municipio, non una voce ha reclamato questo santissimo fra' diritti", per cui "il popolo possa" - una buona volta - "costituirsì ed emanciparsi dal giogo della fazioni", le quali, assumendo a pretesto "il suo nome, se ne contendon l'impero!"²⁹.

In definitiva, Perez - proprio perché forte di questi convincimenti criticamente 'organicisti' (cioè aperti, pluralisti, municipalisti-

²⁴ *Ibidem*, pp. 42-43.

²⁵ "Se chiedete a questi baccanti della piazza, della stampa, del caffè donde attingono il loro mandato a rappresentare la opinione del popolo, e talora la stessa sovranità, vi diranno o che il popolo son essi, o che la derivano dal circolo, dal comitato, dal club. Ma, e gli stessi clubs (così come sono oggi ordinati) che altro sono se non il fortuito o volontario adunarsi di più individui senza altro di comune spesso che o l'onesta utopia, o l'ambizioso disegno, individui che niuno chiamò a rappresentare, e che non possono quindi legittimamente rappresentare altro che se medesimi?" (*Ib.*, p. 48).

²⁶ *Ibidem*, p. 49.

²⁷ *Ibidem*, p. 53.

²⁸ *Ibidem*, p. 52.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

federativi) si distanzia nei suoi interventi alla *Camera dei Comuni* non soltanto dal radicalismo innovativo³⁰, ma anche da qualsiasi pregiudiziale avversione (atea, 'panteista', materialista) verso la religione. Pregiudizi che gli sembrano solo un negativo retaggio dello scorso secolo³¹.

Qui, nel Parlamento del 1848, dunque il 'liberale laico' Perez sostiene - con decisione che manca nel dibattito parlamentare (persino in 'liberali cattolici', come Ugdulena, D'Ondes Reggio, Emerico Amari) - il pieno diritto storico dei vescovi sia ad essere eletti dal popolo (recuperando dunque un'antica tradizione), sia a far parte di diritto del *Senato* (come distinta categoria, eletta sulla base di antichi diritti locali, territoriali, di determinate diocesi e delle loro specifiche prerogative storicamente acquisite)³².

E sotto il profilo filosofico-politico va notata nel 'liberale laico' Perez una concezione dei *diritti naturali* riconosciuti come espressione della volontà della Provvidenza, storicamente concretatisi nei diritti delle singole aggregazioni, delle associazioni di individui, famiglie, corpi, municipi, province, regioni e nazioni³³.

Diritti naturali non codificabili nella formula definitoria di una dichiarazione astratta posta formalisticamente 'in testa' ad una costituzione. Né *Diritti naturali* ridotti alla creduta concretezza del fattore puramente naturale dell'*eguaglianza di una stirpe-nazione*, ossia di un'eguaglianza di un *idem sentire* contraddetto dalle diversità di cultura e di valori che si manifestano in una stessa *razza*³⁴.

³⁰ In quanto riconosce i diritti storici acquisiti e la loro compatibilità con le necessarie trasformazioni della società, in tal senso difendendo l'esistenza di un senato, in contrapposizione al mono-assemblearismo dei giacobini d'ogni tempo.

³¹ Giustamente, in Germania "la chiesa e le religiose corporazioni ridomandano e ottengono la indipendenza legittima, sottraendosi alle usurpazioni del potere politico" (*Ib.*, p. 43).

³² Si veda il già qui, *supra*, citato: ID., [Intervento, nella seduta della *Camera dei Comuni* del 19 giugno 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, p. 958.

³³ Si veda il già qui, *supra*, citato riferimento alla Provvidenza in: ID., [Intervento alla *Camera dei Comuni* del 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 864.

³⁴ "[...] Nella perpetua vostra generalità la chiamate guerra di razze, o di popoli e re. Ma molti fra quei combattenti son pure d'eguale razza, solo distinti da tradizioni, da dialetti, da interessi locali. E appunto perchè hanno rapporti di somiglianza come di diversità, quel solo legame è possibile, quello durevole, che unisce distinguendo, che trova l'armonia nel molteplice, l'uno nel vario, che solo congiunge in quel tanto ov'è somiglianza di bisogni e di intenti, in quel tanto ove l'unità è desiderio, possibilità, beneficio comune" (ID., *La Rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 271).

Forse Perez vuol dire che questi *Diritti naturali* non sono interpretabili compiutamente, nella loro *sostanza*, sia pure dal riconoscimento giuspositivo di uno Stato che li riconoscesse come *diritti politici*?

Forse vuol indicare come ad una tale, possibile, traducibilità dei *diritti naturali* (voluti dalla Provvidenza e storicamente concretatisi in una pluralità di corpi sociali) in *diritti positivi* riconosciuti dallo Stato, fa impedimento la loro stessa indefinibile dinamicità, il loro tendenziale sviluppo in forme sempre nuove (astrattamente dal municipio alla nazione, dalla federazione di nazioni all'utopia di una federazione universale), rispetto alle quali anche lo Stato nazionale è solo una parte del gioco istituzionale, un attimo storico, un solo momento?

Il fatto sicuro è che - rispetto a questa sua complessa visione del problema dei *municipi* - non hanno poi molto valore le ammissioni di La Farina, di Calvi, e particolarmente di Cordova (forse solo surrettiziamente - come vedremo, qui *infra* - nella sua formula di *individuo-municipio-nazione*), né la stessa ricostruzione degli eventi da parte di Torrearsa (quando non si arresta, sovente, alla quotidiana cronaca degli avvenimenti) sulle carenze a tal proposito palesate dal Regime parlamentare siciliano del 1848.

Da parte sua, La Farina - riferendosi al decreto sull'organizzazione provvisoria dei *Municipi* (emanato durante il ministero del marchese Della Cerda) - ammette che "*l'indipendenza municipale era in Sicilia un bisogno, una tradizione e nel medesimo tempo una reazione allo spirito del caduto governo, il quale si avea i municipi incatenati e asserviti, che meglio sarebbe stato se li avessi spenti affatto*"³⁵. A riscattarli da questo asservimento si era deciso appunto il decreto del 26 maggio 1848, che certo "*avea nome di provvisorietà*", si limitava a richiamare "*in vigore la legge del 1812 con poche modificazioni, per lo più tendenti ad elargire sempre più le libertà comunali*"³⁶. Ma quanto meno si ricostituivano così "*i Consigli civici elettivi ed i Magistrati municipali, che rappresentano nelle locali amministrazioni ciò che nello Stato prende il nome di potere legislativo ed esecutivo*"³⁷. Su questa base - secondo La Farina - "*le deliberazioni del Consiglio [municipale] ridivennero esecutive senza bisogno di alcuna approvazione, eccetto quanto avrebbe riguardo a nuovi dazii, debiti ed alienazioni, ne' quali sarebbe necessaria l'approvazione del Parlamento*"³⁸.

³⁵ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 267-268.

³⁶ *Ibidem*, p. 268.

³⁷ *Ibidem*, l. c..

³⁸ *Ibidem*, l. c.

Ma - come si è visto nel corso di questa nostra ricerca - il Parlamento siciliano si era poi limitato a discutere pedissequamente su questi dazi, comune per comune, pecora per pecora, capra per capra, botte di vino per botte di vino, eludendo una definizione della funzione politica del municipio nella rappresentanza parlamentare. Ci si era limitati a recepire le pur ampie garanzie del 1812, ma lasciandole in una condizione di provvisorietà, a fronte - come rilevavamo qui, *supra* - dello scarno articolo dedicato negli *Statuto del Regno di Sicilia* (approvato il 10 luglio 1848)³⁹. Del resto, in forma sia pure confusa, e lo ammette lo stesso La Farina, il quale, di seguito a quanto poc' anzi riportato, aggiunge la seguente osservazione. "L'unico ed essenziale difetto di questa legge era di aver rotto ogni legame materiale e morale fra il municipio e lo Stato; di aver creato tante repubblicette quanti sono i comuni; di aver reso impossibile un concetto unico, un unico sistema di amministrazione, sicurezza, istruzione, lavori pubblici ..., di tutto ciò in somma per cui un numero di uomini diventano un popolo, un numero di agglomerazioni sociali uno Stato"⁴⁰.

E questo è quanto avrebbe invece voluto Perez, ma molto più coerentemente in senso anti-centralista, anti-livellatore, cioè invece in una prospettiva compiutamente municipalista-federalista. Analoga valutazione sull'incomparabilità di tale municipalismo-federalismo di Perez va fatta riguardo alla denuncia che pure lo stesso Pasquale Calvi compie delle omissioni e latitanze manifestate in materia dal Regime parlamentare siciliano.

Anche Pasquale Calvi si riferisce criticamente al decreto del 26 maggio 1848, sui limiti del quale entra nel dettaglio molto più, e meglio, di La Farina, descrivendoli articolo per articolo⁴¹. Del suddetto decreto Calvi infatti ricostruisce la genesi, gli antefatti, localizzandoli nei propositi iniziali della rivoluzione, poi disattesi⁴². Emanato

³⁹ "Tit. V. Di altre istituzioni costituzionali. [...] Art. 80. I Municipi, in ciò che concerne l'azienda del proprio comune, si amministreranno da sé con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale. Nessun cittadino può ricusare gli uffizi municipali gratuiti del Municipio al quale appartiene" (*Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia I*, p. 1151).

⁴⁰ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p. 268.

⁴¹ Pasquale CALVI, *Memorie storiche*. I, p. 253.

⁴² "Scoppiata la rivoluzione del 1848, il bando pubblicato dal Comitato generale il giorno 25 gennajo, invitava [...] tutti i comuni alla formazione de' rispettivi comitati; ma in questo bando la imperiosa anomalia delle circostanze in cui versava il paese, non consentiva che delle norme si fermassero [sic] per la organizzazione di essi; da ciò mille disformità derivarono, sì pel novero de' componenti che per la natura e la ripartizione delle attribuzioni.

il decreto, egli afferma, si vide che era stato voluto soprattutto nei termini che interessavano solo le esigenze particolari dei rappresentanti dei singoli comuni, i quali vi videro uno strumento adatto ai loro personali interessi⁴³.

Vero è che si sarebbe voluta elaborare una migliore legge per valorizzare davvero il municipio nel contesto di uno Stato federale, ma questa come altre istanze della rivoluzione venne travolta dalla fine del Regime parlamentare siciliano del 1848-49⁴⁴.

Dal canto suo, sebbene a tratti - come avvertivo poc'anzi - anche Torrearsa puntava il dito sui difetti di municipalismo nel corso del Regime. *“Due gravi questioni occuparono precipuamente le due Camere del parlamento: l'organizzazione dei Municipi [...] ed una amnistia per regolarizzare lo stato di quanti condannati ed inquisiti avea messi fuori dalle carceri la Rivoluzione”*⁴⁵. Da quest'ultimo problema derivava peraltro la costante precarietà dell'ordine pubblico nei Municipi, a causa delle *'squadre' di "volontari"*, spesso formate da ex-carcerati troppo frettolosamente lasciati liberi all'inizio della rivoluzione. Il quesito, irrisolto, delle libertà municipali, restava dunque alla base stessa della rivoluzione, poiché nel corso di questa esistevano sempre quei *“Comitati [municipali] surti nei giorni della lotta”*, che non sempre *“amministravano con quel disinteressato patriottismo”* che era stato *“caratteristico del cominciamento della nostra sollevazione”*, per cui si sarebbe reso urgente *“un provvedimento per assicurare la retta gestione delle municipali faccende”*⁴⁶.

In taluni comuni, dove ben fu compreso il principale effetto della rivoluzione, sparivano affatto le vecchie autorità municipali; in altri furon servate, ma nella condizione di autorità subordinate a' comitati. Questi, da lor canto, senza regole, e senza limiti nell'esercizio del loro potere, abusarono talvolta la loro indipendenza. Straordinarî bisogni, in molti comuni esausto aveano la cassa pubblica; dal che quello di provvedervi con tributi novelli; e questi talvolta non furono i migliori o, a dir più esatto, i meno dannosi; in altri, non essendosi fatto capo ad imporre nuovi pesi, i servigi pubblici languivano per diffalta [sic] di mezzi; in altri erasi ricorso a qualche cattiva prestanza, preferendosi questo partito a quello d'imporre, in quei momenti, al popolo delle nuove gravezze [...]” (Ib., pp. 251-252).

⁴³ *“Pubblicata la legge, cominciavano a vedersi i segreti [sic] motivi pe' quali taluni deputati eransi mostrati propugnatori sì caldi dell'indipendenza de' municipi. Disertarono essi da' loro posti nella camera e, correndo a' loro comuni, vi si presentarono candidati all'ufficio, più fruttuoso, di amministratori della civica azienda della loro terra natale”* (Ib., p. 253).

⁴⁴ *“Istallati [sic] con questi auspici le amministrazioni comunali, non è difficile comprendere se degli abusi siensi avoverati; pure, fra le libertà della stampa, e il continuo progresso dello spirito pubblico si avea ragion di sperare un progressivo miglioramento [sic], quando tutte queste ed altre care speranze andarono in diliegio, ricadendo l'isola, per sua suprema sventura, sotto l'antica tirannide”* (Ib., pp. 253-254).

⁴⁵ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 153.

⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

Per iniziativa di un *Comitato misto*, formato nelle due *Camere*, si decise di richiamare provvisoriamente in vigore “la *Legge municipale del 1812*”, quantunque con alcune opportune modificazioni, da cui risultò il decreto del 26 maggio 1848⁴⁷. E, del resto, sarebbe stato allora difficile “*portare a termine lo studio di una nuova Legge municipale in breve spazio di tempo*”, prima ancora che fosse stato elaborato il nuovo *Statuto*⁴⁸. Da qui, fra l’altro, il fatto che “*alle difficoltà d’ordine pubblico d’ogni genere si aggiungevano quelle non poche e non lievi che provenivano dall’organizzazione in corso dei Consigli Municipali e della Guardia Nazionale, che infine pesavano tutte sul Ministro dell’Interno*”⁴⁹.

Si vede dunque come l’istanza municipalista risultasse uno dei punti cardine sia della tradizione liberal-costituzionale siciliana (che sarebbe restata ‘inascoltata’ dall’Unità italiana), sia delle istanze federaliste che emersero nel corso del 1848. Sotto questo profilo sussiste una linea di continuità fra l’interpretazione federalista del ‘liberale laico’ Perez e quella di un ‘liberale cattolico’ come Gioacchino Ventura dei baroni di Raulica (il quale allora vedeva anche lui le sorti della Sicilia strettamente connesse con la possibilità di un’unione federativa dei principi italiani, sotto l’egida del Pontefice).

Non immotivatamente il municipalismo verrà pochi decenni dopo questi eventi approfondito sia sul piano del diritto amministrativo⁵⁰, sia sul piano del diritto pubblico⁵¹, sia fino alla novecentesca ‘sociologia cattolica’⁵².

Ma quale è ancora oggi il punto sul federalismo-municipalismo? Le teorie di F. P. Perez sono davvero, come qualcuno ritiene, il reperto di un’epoca ormai sepolta dal tempo, dalla *damnatio memoriae* operata dal centralismo politico?

Molto si è detto anche di recente in teorizzazioni che si collocano al limite fra l’utopia e la teoria della ‘molteplicità dei corpi sociali’, spesso senza affrontare la progettualità istituzionale che dovrebbe essere normale corredo di filosofie politiche (peraltro intese anche solo a rivalutare più interessi locali che il tema dei corpi intermedi).

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 153-154.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 154.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 177.

⁵⁰ Giuseppe ROCCO, *Corso di diritto amministrativo*, Napoli, 1850.

⁵¹ Napoleone COLAIANNI, *Le istituzioni municipali. Cenni e osservazioni*. Piazza Armerina, Tip. di Adolfo Pansini, 1883.

⁵² Eugenio GUCCIONE, *Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo*. Torino, Società Editrice Internazionale, 1994.

Eccezione a questo contesto parrebbe una recente indagine, sviluppata in un testo suggestivamente intitolato *Teoria del potere diffuso* (con il sottotitolo di: *Federalismo e municipalismo*), dove il tema del mantenimento dell'identità dei diversi elementi sociali è ricollegato all'antefatto delle tradizioni antiche e medievali⁵³. Riguardo poi all'attualità si delinea il possibile recupero della dimensione di vita municipale (*"riappropriandogli funzioni di governo sbiadite ed annullate in una amministrazione puramente esecutiva del dato"*), ciò che significherebbe recepire la tradizione, ma anche *"inventare"*, gradualmente, *"una situazione politica reale, ossia l'autonomia economica, la consapevolezza critica, l'autogestione sociale"*⁵⁴.

Da parte nostra, osserveremmo che il concetto di *inventare*, anche il neo-municipalismo, non significa necessariamente *inventare*, ritrovare qualcosa di latente nella coscienza sociale, in modo tale da far *riemergere*, contro il potere centralizzatore, la *"realtà di una società finora compressa e nascosta"*⁵⁵. D'altronde l'intimo significato della suddetta tesi consiste in una pretesa: quella eventualmente di creare anche

⁵³ Dagli *Statuti* medievali Toesca recupera l'esempio di individualità di ogni città rispetto alle altre, attraverso caratteri loro propri: la particolare composizione di molti elementi che la costituiscono; il luogo; il clima; i materiali con cui è costruita; la sua posizione strategica; gli stili, i connotati, le mentalità, i mestieri, le condizioni dei cittadini, le loro prospettive operative e comunicative (P. M. TOESCA, *Teoria del potere diffuso. Federalismo e municipalismo*. Milano, Elèuthera, 1998, p. 37).

⁵⁴ *Ibidem*, p. 88. Per realizzare il federalismo sono necessari: il *decentramento* (il recupero delle dimensioni locali, di *"tutte le loro determinazioni storico/geografiche territoriali"*); la *deconcentrazione* (che consisterebbe nella restituzione del potere diffuso, cioè in una *"destrutturazione dello Stato costituito dalla concentrazione del e dei poteri"*); la sostituzione dello Stato con un *"tessuto sociale unitariamente consapevole e capace di decisioni"* (*Ib.*, p. 108). La sintesi fra *decentramento*, *deconcentrazione* e *destrutturazione* dello Stato sarebbe la creazione di una *rete di municipi*, di *entità locali*, di distinti elementi della complessità sociale, a cui comunque non basterebbe attribuire alcuni poteri, se non si rivedesse il processo di formazione del potere politico stesso, che da *potere unificato* deve diventare *potere diffuso* (*Ib.*, l. c.). Ci sarebbe poi da tener conto che, se *"autonomia significa distinzione non isolamento"*, la valorizzazione delle *"diversità"* significa moltiplicazione dei punti di vista e non chiusura in localismi e caste, che aprirebbero la via semplicemente a *"contrapposizioni assolute"* (*Ib.*, p. 109). c.).

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 111-112. Un secondo punto per attuare questa *"rivoluzione pacifica"* sarebbe la *'disidentificazione pubblico-istituzionale'*, ciò che è il vero scopo della *deconcentrazione*, che ridurrebbe *"la necessità di istituzioni forti ed onnipresenti"* (*Ib.*, pp. 112-113). Un terzo punto riguarderebbe *"l'educazione alla responsabilità sociale"*, da riattribuire alla città, riproponendola come *città educativa*, nella quale cioè ogni attività *'pubblica'* fosse consapevolmente orientata alla formazione di cittadini adatti a recepirla come tale e a parteciparvi direttamente (*Ib.*, p. 113).

ex-nihilo questo neo-municipalismo. *Ex-nihilo* in quanto il ricordo del modello antico, medievale, organicistico-corporativo non basta a ricostituire e dar vita a corpi intermedi elaborati nel corso di intere generazioni e poi distrutti in un attimo dell'impaziente accelerazione 'novativistica' dei protagonisti (di varia occasione e matrice nell'epoca moderna) del demiurgismo rivoluzionario.

Oltrech  distruttivo,   utopico pensare di costruire questo *ordine nuovo* corporativo-federalistico-municipalista attraverso una *rivoluzione pacifica*, la quale poi dovrebbe anche attuarsi facendo leva "su virt  individuali" (grazie alla cui "consistenza" sarebbe possibile - addirittura "per ciascun uomo" - ricostruire "i propri rapporti sociali in vista di percorsi in qualche modo autogestiti")⁵⁶.

Inoltre, per altro verso, in questa ipotesi si chiama in causa una necessaria *funzione educativa della citt *, argomento che se non sottrae del tutto all'individuo una sia pure parziale auto-gestione (nel ricostruire il suo personale modello di rapporti sociale), certo lascia ancora da definire alcuni altri aspetti salienti⁵⁷.

In effetti, questa teorizzazione delle modalit  per valorizzare nel municipio le diversit  individuali, culturali, legate a particolari tradizioni culturale e sociali non sembra sfociare in qualcosa di molto di pi  di un'astrazione filosofico-sociologica, una prospettiva di qualcosa che sarebbe *creato ex-novo*, ma non si sa come e quali ne sarebbero gli attori (certo non per opera della 'convergenza di tutte le individualit ' verso una dimensione etica municipalista-federalista")⁵⁸.

Dunque non si tratterebbe di nulla di pi  di una nuova pretesa filosofico-sociologica di poter *creare ex-novo* la valorizzazione delle diversit  nel modello municipale-federalista?

Utopicamente attraverso l'*auto-gestione* di un tale modello di nuovi rapporti sociali da parte di ogni individuo?

Senza nulla spiegare sulla *definizione di strumenti istituzionali* necessari per attuare questa che si pretende dovesse essere una *rivoluzione pacifica*?

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 110-111.

⁵⁷ In particolare: sia le modalit  dell'adesione di ogni individuo al modello di citt  educativa; sia la convergenza di tutte le individualit  su questo piano etico municipalista-federalista; sia gli strumenti per attuare questa *rivoluzione pacifica* dei rapporti fra individuo, comunit  e Stato federale (senza peraltro porsi il quesito della sussistenza o della ricomposizione di ceti, corpi sociali ed organismi capaci di impersonare la funzione di intermediazione fra le diversit  individuali, locali, nazionali) (*Ib.*, l. c.).

⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

Una rivoluzione per riscoprire qualcosa che in un lontano passato c'era e funzionava, prima della centralizzazione imposta dallo Stato assoluto, e che rinascerebbe attraverso la costruzione di una *società nuova*, per opera di *virtù individuali creative*, diffuse nella coscienza e nella mente di *ognuno*?

Una risposta a queste lacune logico-argomentative era già implicita nelle posizioni federaliste che abbiamo evidenziato in Perez, ma che potremmo riconoscere in tanti altri (persino nella prospettiva anarchico-socialista della *fédération agricole-industrielle* di un Proudhon). D'altro canto, va anche ricordato che il riconoscimento del municipio come *ente concreto* (quale centro propulsore dell'attività economica, culturale e politica) venne proposto dal pensiero etico-sociologico del liberalismo cattolico novecentesco⁵⁹.

Nondimeno, se - 'a tutta prima' - le recenti tesi 'federaliste-municipaliste' sembrerebbero molto prossime a quelle di un Francesco Paolo Perez, se ben si riflette in queste moderne non si considera il fatto che quegli ambienti, ceti politici e individualità capaci di queste virtù civiche, nel 1848 erano già (un trentennio prima) tacitate, ma non spente nella coscienza dei Siciliani nel silenzio della tirannide. Sepolte ma ancor vive, e quindi possibilmente ancora da riscoprire con una rivoluzione, che - comunque - fu inevitabilmente violenta: sia su se stessi (per reagire all'abitudine al silenzio, se non addirittura al servaggio), sia contro il sistema egemonico vigente (prima assolutistico, poi incombentemente liberale-centralistico).

Del resto, in quel 1848 erano ancora vivi alcuni protagonisti del liberalismo aristocratico-borghese del 1810-16. Anzi, alcuni del loro ambiente vennero (all'inizio) chiamati in campo dai rivoluzionari 'proletari' - borghesi per legittimare formalmente una continuità costituzionale con il 1812 (con il liberalismo aristocratico-borghese, siculo-britannico). Ma poi, in sostanza subito, quelle personalità del liberalismo capace di mediare fra gli estremi (dell'aristocrazia e della democrazia) vennero messi da parte. E con questo si emarginava (nella finzione del loro rispetto) la loro concezione di una monarchia costituzionale, rispettosa dei corpi intermedi, dunque compatibile anche con un cambio di forma istituzionale in senso federalista, in cui si valorizzassero non soltanto i corpi intermedi, ma anche le comunità intermedie fra i Municipi e lo Stato (centrale, ma non centralizzatore).

⁵⁹ E. GUCCIONE, *Municipalismo e federalismo in Luigi Sturzo*, cit., p. 1.

Non era incompatibile con la prospettiva federalista quella monarchia costituzionale quale la intesero lord Bentinck, l'abate economista filo-britannico Paolo Balsamo, Nicolò Palmeri, il principe di Castelnuovo e il principe di Belmonte (e tanti altri). Una monarchia di per sé non incompatibile né con la prospettiva di una federazione dei principi italiani (sotto l'egida di un re, se non di un papa), né - eventualmente - incompatibile con un sistema parlamentare repubblicano-federalistico.

Ricostituire, *ex-novo*, quel *sistema di corpi intermedi* (che allora, nel 1848, si poteva sperare di rivitalizzare, sia pure da parte di una minoranza, ma attiva, dei protagonisti della rivoluzione siciliana) oggi sarebbe un compito destinato a sfuggire alle possibilità oggettive dei ceti politici attuali. In concreto, anche se questi ceti contemporanei fossero davvero ceti politici (e non solo economico-egemonici); anche se - per giunta - fossero animati da buone intenzioni (persino 'federaliste-municipaliste') comunque non potrebbero andare oltre il delineare semplicemente (e ottimisticamente) un'ideologia *creazionista* (appunto come dice Toesca), l'immagine di una struttura istituzionale, magari concettualmente razionale (ma comunque astratta), che resterebbe pur sempre una semplice impalcatura teorica, un mero scheletro senza corpo, cioè senza alcun possibile referente a ceti, individui, ambienti e valori familiari, cetuali, sociali e politici. Senza, per un dato di fatto oggettivo, ossia perché tutti questi elementi dell'ordine politico ormai da decenni sono stati emarginati (se non intenzionalmente repressi ed espulsi) dal panorama di idee e progettualità politici (che forse sarebbero più qualificabili come economico-egemonici) dominanti nell'epoca presente.

E qui, - in chiave di *considerazioni inattuali* credute attuali - tornerebbe sulla scena del dramma '*a-politico*' contemporaneo il tema del '*sangue vecchio*', che i costituzionalisti del Quarantotto siciliano considerarono obsoleto, qualcosa da far sparire nei suoi '*vettori*' (intanto emarginandoli istituzionalmente), e da sostituire dal proprio '*sangue nuovo*'. Tesi *ematico-ideologica* auto-referenziale, che - come osservavamo a proposito del '*sang empur*' della *Marseilleise* (effettivamente poi versato sull'*echafaudage* 'egalitario') - non sarebbe infondato riconoscere come un pregiudizialmente insospettabile 'razzismo democratico' popolare-borghese.

In realtà, infatti, quello che era il *disegno occulto* di questi radicali fautori dell'*ordine nuovo* non era tanto l'emarginazione politica (e quindi anche sociale ed economica) dei '*veicoli*' di quel '*sangue antico*', dei quali solo una minoranza dimostra sempre quelle virtù civiche che tanti altri del loro stesso sangue non provano affatto. Indubbio è che tanti loro '*consanguinei*' si godettero la vita, negli agi e nello

sfarzo di posizioni acquisite *ereditariamente* (ma ancora tutte da meritare *personalmente*). E qui si applicherebbe comunque l'adagio che recita: '*corruptio optimi pessima*'.

La virtù che invece certuni di quegli antenati manifestarono non era il prodotto esclusivo di un determinismo biologico, quanto la risultante di scelte, espressione di una *virile virtus*, nel prendere le necessarie decisioni nei momenti estremi della società degli uomini liberi (nel corso della storia sempre minacciata, in monarchia o repubblica). Decisioni di offrire tutto se stessi, anche la vita, la propria personale e familiare fortuna, per mantenere quell'onore putativamente ereditato, ma tutto da dimostrare volta a volta, nei frangenti drammatici delle scelte di vita di ogni generazione, di ogni gruppo o ceto, di ogni individuo.

E poi non era forse inconsistente (e se vogliamo precocemente 'razzista') l'esortazione a sostituire il 'sangue vecchio' aristocratico (nobiliare e borghese) con il 'sangue nuovo' esclusivamente *borghese* e poco *popolano*? Il primato del ceto dirigente aristocratico in Sicilia - più che altrove in Italia - era dato dalla comprovata capacità familiare e cetuale di combattere per la propria e altrui esistenza, fatta di operosità, di milizia, di amministrazione e di libertà. Un primato che si dipartiva prima ancora dei canoni innovativi della *Magna Carta Libertatum*. Un primato del resto già secoli prima teoricamente codificato nello schema aristotelico della circolazione delle *élites* per cui la legittimazione della nobiltà consisteva nella capacità di fronteggiare il monarca dispotico, il quale - secondo lo Stagirita - poteva infatti essere abbattuto solo da una nobiltà titolare di funzioni militari, politiche ed economiche (e dunque non dal 'popolo').

E la stessa rivoluzione del gennaio del 1848, innescata da un borghese come La Masa, non aveva forse sentito il bisogno del sostegno dei notabili aristocratico-borghesi? Inizialmente nessuno dubitava sull'attuale validità del '*sangue vecchio*', e comunque quanto aveva legittimato il primato secolare di quell'aristocrazia non era tanto il fattore biologico-ereditario (che caratterizzava anche la maggior parte degli ottimi, divenuti *pessimi* per '*ignavia*' e '*sregolatezza*') quanto la capacità di orientare la propria esistenza, il proprio comportamento, la personale azione nel senso delle funzioni e dei doveri assolti dalla parte, per quanto minoritaria, dei propri antenati dimostratisi *optimi*.

Qualità virili che certo non mancarono anche negli *homines novi* emergenti dalla parte generosa della borghesia e del popolo, in individui animati da sentimenti etici e politici di per sé non di minore valore e ampiezza di quelli degli *optimi vires*. Ma non avevano alle spalle una generazionale esperienza di 'pubblico servizio', di abitudine al comando e all'onorevole obbedienza, di una certa autonomia a sostegno

delle libertà violate, ma sempre entro i limiti che non compromettessero la parte rimasta sana dell'ordinamento disviato dal dispotismo, quella cioè che riguardava la continuità. Limiti, non di sangue, non biologico-ereditari, ma di ambiente, di costume, e diremmo anche di risorse che li rendevano come esposti alla necessità di legarsi a qualsiasi movimento o organismo che sembrasse assicurare loro un maggiore spazio di autonomia economica, sociale, politica. Motivi per cui non pochi di questi *homines novi* vennero attratti nel vortice dell'illusione di soluzioni radicali, travolti mentalmente dalla suggestione dell'accelerazione dei tempi di una *rivoluzione radicalmente 'ordinovista'*, della cui portata ed effetti non potevano considerare quanto fossero diversi e distanti da una *rivoluzione verso i primi principi della politica*.

L'avversione dei migliori di questi *homines novi* per la *classe politica antica* si fondava principalmente sull'ingiustizia, sul pregiudizio, sul privilegio di cui davano prova i *pessimi antichi*, prони al potere ed ai vantaggi di questa soggezione. Ma questa stessa componente migliore di questi *homines novi* non comprese fino alle estreme implicazioni come anche nel Regno di Napoli e di Sicilia proprio gli *optimi vires* dell'aristocrazia rischiarono l'ingresso nella '*fossa di Favignana*' o il capestro. E basterebbe fermarsi noi all'ingresso del Museo Castro-mediano a Lecce, per vedere i simboli di questa tragica grandezza del principe di Cavallino, fra la *Camicia rossa* (non quella garibaldina ma quella di ergastolano), la spada, e - ai piedi del suo ritratto - il ceppo con attaccati ancora i ferri che lo incatenarono in quella '*fossa*'.

Quanti della borghesia del '*sangue nuovo*' avrebbero scelto questa via, se fossero partiti da simili posizioni di '*fortuna*', di superiorità politica, sociale, economica? Certo non pochi, e le stragi del 1799, la repressione del 1820, e dei moti del 1837 lo dimostrano. Ma non pochi di quei talenti emergenti dal '*sangue nuovo*' invece si adattarono presto ad inneggiare a Garibaldi o a Mazzini, alla repubblica ad all'unitarismo democratico, per poi '*accomodarsi*' negli scranni del parlamento subalpino, prони al primato regio attribuito (molto più dell'*Atto di Gaeta*) al sovrano dallo *Statuto albertino*.

In effetti - visto in questa prospettiva di una bipolarità presente sia nell'aristocrazia (quella degli *optimi* opposti ai *pessimi*) che nella borghesia (gli eroi generosi che rischiarino galera e carcere di contro agli opportunisti in cerca di fortuna in ogni sistema e regime) - il *disegno occulto* dei radicali fautori dell'*ordine nuovo* acquista una nuova connotazione, era cioè quello di sostituire gli antichi ceti, sì, ma solo nelle rendite di posizione, cioè solo nel godimento di posizioni preminenti (in senso ovviamente non solo edonistico, ma anzitutto quello della detenzione di un egemonico potere economico, anche questo a tratti assoluto, sciolto da ogni limite etico-politico).

La compresenza di due diverse anime nella borghesia siciliana del 1848 ebbe l'effetto di obnubilare la parte nobile di questo ceto intermedio fra nobiltà e popolo, per cui gli *homines novi* emergenti dalla borghesia e dal popolo non capirono sino in fondo che - in una maniera o nell'altra - erano anch'essi eredi di quella *borghesia politica* che (differentemente dall'opportunismo della *borghesia economica*) si era unita ai nobili per quella *rivoluzione verso i primi principi della politica* quale fu indubbiamente la costituzione del 1812.

La *borghesia economica* non conquistò le posizioni politiche dell'antica aristocrazia liberale, ma le posizioni, le ricchezze e il potere degli *ottimi divenuti pessimi* per 'ignavia' e 'sregolatezza', e come questi si erano addobbati di un falso prestigio, adornati di indebiti privilegi di una superiorità indebita, così i *pessimi* della borghesia economica si legittimarono esibendo l'esaltazione di una formale promessa di eguaglianza alle masse popolari.

Non si trattava dunque di contrastare una *limpieza de sangue* che in Sicilia non aveva mai avuto un significato determinante, ma si trattava delle virtù etiche, culturali e politiche verso le quali una parte dei Siciliani si dimostrarono *ottimi* (sia che fossero di estrazione nobiliare o borghese o popolare) poiché dimostrarono in forme diverse la convinzione che in una *società civile* la 'classe politica' (come disse un altro siciliano illustre, Gaetano Mosca) debba essere disposta a impegnare diuturnamente tutta se stessa, tutte le volte che sia in discussione la *continuità dell'ordinamento*⁶⁰.

Una continuità che in Sicilia era la risultante di secolari esperienze di difesa di un ordine complesso, fatto sì di individui concreti, più o meno virtuosi, ma anche di famiglie, comunità locali, corpi professionali, che erano stati (in un modo o nell'altro, in una misura o nell'altra) comunque capaci di rendere armonici sia la propria libertà

⁶⁰ Da difendere e tutelare in *forme* sia pure nuove e più aperte, ma tali da garantire sempre il persistente riferimento ad un *patrimonio di valori*, di idee, di impegno sociale e politico tanto frettolosamente sepolto dai sedicenti 'veicoli' di un '*sangue nuovo*', i quali - senza queste virtù - non sono certo migliori degli *ottimi diventati pessimi*. Un *patrimonio di valori* che non si poteva conquistare in una con le posizioni economico-potestative degli antichi ceti, perché restava senza eredi quello che era il vero tesoro accumulato dagli ottimi, ossia la *virtù politica* manifestata (ed eventualmente da ri-dimostrare nella variazione dei tempi e delle vicende) nella difesa della *continuità istituzionale*. Una continuità che fosse conservatrice della *sostanza* e progressiva nelle *forme* dello spirito di libertà, della tradizione dei primi e più antichi Parlamenti d'Europa.

con la difesa dell'ordine politico, sia il proprio diritto con il dovere di provvedere alla *res publica*⁶¹.

E, dunque, riprodurre questo ordine secolare (complesso, pluricetuale e multi-funzionale) non sarebbe stato possibile dopo averlo distrutto radicalmente, come avvenne nell'arco di tempo fra il gennaio 1848 e il marzo-aprile 1849. Per i liberali moderati (antichi e moderni), per i federalisti e per tutti gli altri *optimi* pur presenti anche in quella rivoluzione restava solo l'attesa di un'epoca nuova che non avrebbero mai visto, tanto meno nell'approdo nel sistema monarchico sabaudo.

Alcuni di questi *optimi* riponevano - come si è visto (in Perez ed anche in Cordova) - una qualche residua speranza in qualcosa che chiamavano *provvidenza*. E poco importava se laica o religiosamente intesa, se utopicamente intravista nell'immagine mitologica di un ritorno di un'*età dell'oro*, del *reditum* dell'antica giustizia. Del resto la solidità di questa virgiliana promessa che "*magnus ab integro saeculorum nascitur ordo iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto*" [Bucoliche, IV 5-7] si comprova nel mondo contemporaneo 'ridotta' ad un *novus ordo saeculorum*, posto come 'esergo' sulla banconota di una delle grandi Potenze oggi egemoni.

Si tratta invece di non illudersi su possibilità creative assolute dal reale contesto storico, che invece - non da oggi - sociologi e politologi (e il vero potere dietro di loro) con formulazioni capziose, vuote e 'di-vertenti' (più o meno razionalmente coerenti con postulati indefiniti) annunziano come l'avvento di un ulteriore fattispecie di *ordine nuovo*. Oggi un ordine tanto più creduto rapido e capillare, grazie alle suggestioni di una tecnologia cibernetica, di un'elettronica pervasiva di ogni più intimo spazio, al servizio di un ancor più *grande fratello* di quello orwelliano, di un *revenant* rammodernato, un altro tre volte grande *Trismegisto* (ora perché informatico-algoritmico-robotico).

Per un consuntivo di tale questione delle autonomie municipali nel corso del rivoluzionario Regno di Sicilia del 1848-49 basterebbe rifarsi ai due termini estremi dell'intera vicenda, dall'inizio sino alla sopravvenuta elusione del problema per motivi egemonici che prevalsero in seno a quel Governo ed a quel Parlamento.

⁶¹ Un continuità fatta di lavoro di secoli, di generazioni, opera di grandi virtù che nessun disegno creativo di un *ordine integralmente nuovo* può in alcun modo surrogare nell'istante di un' accelerazione rivoluzionaria del cambiamento, di per sé troppo radicale.

Il *terminus a quo* è il ruolo fondamentale svolto inizialmente dal *Municipio* di Palermo nel gennaio 1848⁶², nella prospettiva di una rivoluzione nel senso della continuità interrotta nel 1816, reinterpretandone in senso moderno, progressuale, le istanze, e di organizzare gli strumenti istituzionali adatti allo scopo. Poi però nel corso della rivoluzione istituzionale tutti i municipi dell'Isola vennero lasciati (come tutti i corpi intermedi, i diversi ceti e le loro specifiche funzioni privatistico-pubbliciste) al livello di entità isolate, alle quali - come si è visto - si riservava solo la cura di interessi strettamente economico-produttivi (peraltro sottoponendo ogni tipo di tassazione e di dazio al beneplacito del Parlamento).

Il *terminus ad quem*, il momento estremo della vicenda è però l'ultima resistenza all'invasione che avvenne - *sua sponte* - nell'ambito delle disaggregate personalità dello stesso municipio di Palermo, pur ridotto alle maestranze locali (le 'obsolete', secondo non soltanto La Farina, corporazioni di mestiere), sostenute da una parte della *Guardia nazionale* e da quella massa di popolo dei non pochi animosi che non erano stati certo i capo-fila del *Governmento* e delle *Camere*. Questa risoluta congerie dimostrò un disperato coraggio nel tentare quell'estrema resistenza. Nel mentre, i principali esponenti del Regime (dopo aver frettolosamente 'aggiornato', con il decreto del 19 aprile 1849, al successivo mese d'agosto la riapertura del *Parlamento*) abbandonavano la Sicilia, sia pure - come dice in maniera auto-assolutoria, e consolatoria, Torrearsa - "*sperando salvare almeno e tramandare ai posteri non vulnerati i diritti della Patria*"⁶³. In propo-

⁶² Immediatamente nella fase iniziale dell'insorgenza popolare, era stata la *Municipalità di Palermo* (con il suo Senato, le sue corporazioni di maestranze portuali e artigianali, i suoi ceti dirigenti) a tracciare le linee di sviluppo della rivoluzione, sia deliberando (il 14 gennaio 1848) l'articolazione della Città in "*quattro Comitati per occorre ai pubblici bisogni*", sia emanando (il giorno seguente) un *Proclama* con cui si annunciava la costituzione di un *Comitato provvisorio*. Effettivamente, all'inizio, i quattro comitati (le cui funzioni poi verranno inglobate nel *Comitato provvisorio*, quindi nel *Comitato generale*, infine nei Ministeri) esprimevano a livello municipale (ma della sola Palermo) le articolazioni specifiche di un vero e proprio sistema cetuale-politico, ossia non solo burocratico-amministrativo (*Deliberazione della Municipalità di Palermo, e del Comitato provvisorio, che costituisce quattro Comitati per occorrere ai pubblici bisogni* ([Atto] n. 1), in: *Atti del Comitato generale*, cit., p. 1). In questo contesto iniziale si era ancora ben lontani dalla volontà di delimitare l'autonomia del municipio alla sfera meramente economico-amministrativa, attraverso la prassi successivamente adottata da Governo e Parlamento, mascherata sotto il titolo ambiguo di '*provvedimenti per le aziende comunali*'.

⁶³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 348.

sito, molto più realistico il giudizio di La Farina, dove ricorda quei giorni dicendo che proprio allora “*cadde il governo rivoluzionario della Sicilia*”, proprio perché mancò “*la virtù de' casi estremi*”, e non ci si sentì nell'animo “*quell'aurea sentenza di Livio*” che è “*sempre giusta una guerra quand'è necessaria*”⁶⁴.

Quelli che rimasero a capo del Municipio, decisi ad arrendersi, misero insieme un gruppo, che - “*assunto il nome di Commissione municipale di governo*” - si recò dal generale Filangieri, presentandogli quello che la stessa *Commissione* (la quale “*non si occupava che del disarmo*”) chiamava “*atto di sommissione*”⁶⁵.

In quei frangenti, il barone Riso pubblica il manifesto in cui non solo si dichiarava falsamente che la *Guarda nazionale* faceva causa comune con il popolo, ma figurava lui stesso presidente del nuovo *Magistrato municipale*, tanto che ritenne di pubblicare, a nome di questo organismo (chiamandolo *Senato*, municipale), un proclama in cui si affermava di ristabilire tutte le antiche rappresentanze cittadine, le Maestranze (o Corporazioni di arti e mestieri), che avrebbero dovuto adunarsi nel Palazzo pretorio per eleggere subito i loro Consoli⁶⁶.

In proposito, motivato almeno in parte il sarcasmo di La Farina sul fatto che questo proclama dimenticasse che sia nel 1820 che ora nel 1848 erano state proprio queste corporazioni ad iniziare la rivoluzione ed a sostenere la lotta anche quando tutto era perduto.

Ma a porre l'accento sulla resistenza ‘corporativa’ e popolare che nei giorni successivi venne sostenuta (con grande abnegazione e disperato coraggio) proprio dalla cittadinanza, dalle maestranze e dalla massa di popolo di Palermo, meglio degli altri è Pasquale Calvi a ricordare lo spirito di resistenza e di abnegazione di quegli animosi, ben diverso dall'atteggiamento pavido, servile, ‘traditorio’ dell'improvvisata ‘rappresentanza’ del *Senato* di Palermo.

Non stupisce, pertanto che - diversamente da come sembra fare anche il Marchese di Torrearesa (che ironizza sul “*cuore paterno*” di Ferdinando II) - proprio il Sovrano (o meglio il vincitore *Luogotenente Generale per la Sicilia*, il generale Carlo Filangieri) comprendesse che andava in certo senso riconosciuta l'opportunità di attuare (dietro le mentite spoglie dell'arrendevole Magistrato Civico di Palermo) una restaurazione che non fosse, o almeno non apparisse, immedia-

⁶⁴ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, p.308.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 310.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 311-312.

tamente repressiva e violenta. A nome di Ferdinando II, il Luogotenente decise “che il Governo di Palermo fosse assunto dal Magistrato municipale, a cui stava a capo come Pretore il Marchese di Spaccaforno”⁶⁷.

In effetti era pur quello l'unico referente istituzionale ancora rimasto sul posto, questo anche se - come si è detto - questa Magistratura municipale non aveva che formalmente la situazione in mano. Il Municipio palermitano, che era pur stato sia il *terminus a quo* delle rivoluzioni, ancora in quei giorni si poneva come protagonista del *terminus ad quem* di essa, ossia l'unico nucleo di resistenza del Regno di Sicilia (di contro a questo 'collaborazionista' Senato, messo insieme del barone Riso nel suo subitaneo, ma non inatteso, cambio di bandiera).

Era una prova (sia pure 'a contrario') di quanto fossero necessarie quelle funzioni di mediazione sociale che alcuni, i principali municipi della Sicilia, avevano storicamente dimostrato, in certa misura amministrando i loro territori come un piccolo Stato. Energie poi gradualmente soffocate da molteplici fattori. Certo, *in primis*, dal centralismo borbonico, ma anche dal tendenziale centralismo messo in atto dalla stessa rivoluzione siciliana del 1848, nel corso della quale si impedì ogni osmosi fra i corpi intermedi locali (circondari, distretti, associazioni intercomunali) ed il potere centrale.

In certo modo di confermava la 'monotonia' di una storia che si ripeteva. Un primo antefatto 'federalista' era stato pur quello concepito dalla costituzione girondina elaborata da Condorcet (nel 1793). Costituzione che, è pur vero, come il suo autore, ebbe subito una fine tragica (per l'affermarsi del centralismo radicale del regime ultra-democratico giacobino), ma che sapientemente prevedeva che l'intero contesto nazionale fosse articolato in modo che ogni dipartimento fosse suddiviso “in grandi comuni, ed i comuni in sezioni municipali ed in assemblee primarie”⁶⁸, con precisi compiti di controllo costituzionale degli atti di un Governo e di un'assemblea nazionale⁶⁹.

⁶⁷ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 350.

⁶⁸ “Tit. Premier. De la division du territoire, art. 4” (*Plan de constitution présentée à la Convention Nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République*, in: Léon DUGUIT-Henry MONNIER, *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, cit., p. 38). Fra i compiti di queste *Assemblées primaires* c'era non solo quello di riunirsi per “procedere alle elezioni stabilite dalla costituzione” (Tit. III. *Des Assemblées primaires. Section II. Fonctions des assemblées primaires*, art. 1er), ma soprattutto (art. 2) di deliberare “sulle questioni che concernono l'interesse generale della Repubblica” (*Ib.*, p. 40).

⁶⁹ Ossia: “1. quando si tratta di accettare o di rifiutare un progetto di costituzione o un cambiamento qualunque alla costituzione accettata; 2. quando si popone la convocazione

Ma a ben vedere un antefatto ancor più significativo della funzione politica attribuita agli organismi locali è nel *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione* (progetto elaborato principalmente da Francesco Mario Pagano nel 1799), in cui la funzione di *Custodia della costituzione* (espressamente così definita nel *Tit. XIII*) era affidato alla magistratura degli *Efori*, che (art. 341) venivano “nominati ogni anno dalle Assemblee elettorali”⁷⁰, le quali (art. 32) si dovevano radunare all’inizio di ogni anno in ogni dipartimento, in modo che “in dieci giorni senza proroga terminano tutte l’Elezioni, che si hanno a fare”⁷¹.

Nella rivoluzione siciliana tutte queste potenzialità di partecipazione diretta dei *Municipi* (alle scelte politiche, alle funzioni giurisdizionali ordinarie e di giurisdizione costituzionale, affidate agli organismi di base, sul tipo ‘girondino’ di assemblee non solo comunali, ma anche cantonali, dipartimentali, primarie e elettorali) vennero volutamente ignorate. Soprattutto a motivo di una preordinata esclusione, appunto da parte della maggioranza parlamentare, di rendere partecipi le rappresentanze di municipi e dipartimenti a qualsiasi funzione o azione di controllo costituzionale degli atti legislativi e dell’azione di governo.

B. *L’abolizione formale della Parìa, sostituita da un Senato (pretestuosamente riferita al primato di un ‘sangue nuovo’ sul ‘sangue vecchio’)*. Qui il quesito è il seguente: forse che questo oggi imbarazzante argomento del ‘sangue vecchio’ potrebbe essere solo un pregiudizio ‘razzistico’, che comunque connoterebbe in maniera significativa il postulato, sia pure formale, della predicata eguaglianza fra i cittadini?

Oppure sarebbe un pretesto per togliere di mezzo personalità ed ambienti che pure si erano dimostrati pienamente capaci di conser-

di una Convenzione nazionale; 3. quando il corpo legislativo provoca, su una questione che interessa l’intera Repubblica, l’espressione del voto di tutti i cittadini; 4. infine, quando si tratta sia di richiedere al corpo legislativo di prendere una questione in considerazione, sia di esercitare sugli atti della rappresentanza nazionale la censura popolare, seguendo il modo e secondo le regole stabilite dalla costituzione” (*Ib.*, l. c.).

⁷⁰ *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, in: Mario BATTAGLINI, *Mario Pagano e il Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, con in Appendice la ristampa anastatica del testo originale del Progetto*, Roma, Archivio Guido Jizzi, 1994, p. 344.

⁷¹ Ossia: “[art.] 37 [...] 1. I Membri del Corpo Legislativo, cioè i membri del Senato, e del Consiglio. 2. I membri del Tribunale di Cassazione. 3. Gli alti giurati. 4. Gli Amministratori del Dipartimento. 5. Il Presidente, l’Accusator pubblico, il Cancelliere ed i Giudici del Tribunale Criminale. 6. I Giudici del Tribunale Civile. 7. Gli Efori. 8. I Censori ne’ Cantoni del Dipartimento.[...]” (*Ib.*, p. 7).

vare e far progredire la *tradizione parlamentare* siciliana? O, ancora, sarebbe forse un espediente per marchiare d'infamia 'integralista conservatrice' coloro che si frapponevano al radicale disegno di cancellare ogni *autonomia dei corpi intermedi*?

Probabilmente è in relazione a questo ultimo quesito la vera risposta da dare, in relazione ai propositi di quella che in altra occasione abbiamo definito la *rivoluzione della borghesia economica*, un ceto che voleva far suo il sistema di *centralismo livellatore*, che la monarchia assoluta aveva a suo tempo imposto all'*autonomia dei corpi intermedi*.

Nel 1848 siciliano emerge gradualmente per poi affermarsi con decisione un vero e proprio accanimento della *Camera dei Comuni* sull'abolizione della *Parìa* (antico e glorioso ceto titolare di funzioni privatistiche e politiche sino al 1816, data del 'colpo di Stato' di Ferdinando IV), alla fine 'malamente' sostituita da un *Senato*.

Malamente, nel senso che questo *Senato*, così come venne concepito, non poteva affatto surrogare la complessità di funzioni con cui l'antica *Parìa* aveva esercitato una funzione di continuità, lì certamente liberal-parlamentare, essendosi i *Pari* resi protagonista (nel corso di una lunga resistenza al dispotismo regio, soprattutto nel 1810-12, con la costituzione 'anglo-sicula') di un'attiva sopravvivenza forse del primo e più antico parlamento europeo (giunto intatto dall'XI-XII secolo, sino al poc'anzi ricordato 'colpo di Stato' del dicembre 1816).

Funzione di continuità. Ma nel molteplice significato sia di persistenza della funzione istituzionale di determinati ceti e corpi (attraverso le due *Camere*), sia di una necessaria osmosi intercettuale, nel senso di apertura alla borghesia in una rappresentanza parlamentare. Fattori entrambi vitali, estremamente necessari alla persistenza di una *classe politica* che se non poteva (né voleva) essere rigidamente conservatrice, d'altra parte non poteva sopravvivere all'irruzione di un disordinato flusso di individualità singole, o di ceti popolari e borghesi latori di crescenti variazioni di propositi eminentemente auto-referenziali e comunque ideologicamente radicali.

E non a caso questi stessi *homines novi* poi si adatteranno senza troppe resistenze o remore federaliste o autonomiste morali al centralismo sabauda, allo *Statuto albertino* che in sostanza tutto riconduceva nelle mani di un Sovrano (con la nomina regia sia di una parte del Parlamento, i *Pari*, sia integralmente del Governo e dei ministri).

Ma si era trattato anche della cancellazione di un altro corpo intermedio di vitale importanza, ossia l'eliminazione di ogni autonomia economico-organizzativa dell'ordine ecclesiastico. Punto di inizio, questo, di un tentativo di abolizione (e di appropriazione) delle proprietà della Chiesa. Proposito che aveva un evidente antefatto nella

politica della Rivoluzione francese e che avrà un *post-factum* nelle 'guarentigie' sabaudo-piemontesi dell'Italia che si unirà formalmente-impositivamente (a colpi di plebisciti e di legiferazioni giuspositive). È questo il terzo aspetto di questa cancellazione di *autonomia dei corpi intermedi* aveva riguardato appunto inizialmente i *Municipi*, poi la *Parìa*, infine appunto la *Chiesa*.

Ed è proprio riguardo alla Chiesa che il mito di un '*sangue nuovo*', al posto di quello vecchio, mostrava tutta la sua ideologica, pretestuale, inconsistenza. La trasmissione del potere e delle funzioni del clero non avveniva infatti per via ereditaria, ma per selezione ed elezione, ciò che rendeva evidente la pregiudiziale avversione radicale per i contenuti culturali di cui il clero era veicolo e per ogni sua funzione politica come corpo.

C. *La cacciata dei Gesuiti fra una pretesa adeguazione alla politica dei principali Stati europei e l'effettiva anticipazione della legge delle guarentigie del futuro Stato italiano*. In aggiunta a quanto sono venuto esponendo sui diversi atteggiamenti, specialmente dei *Pari*, riguardo alla espulsione dei *Gesuiti* e dei *Liguorini* (contro i quali l'ostilità e la soppressione erano motivati alla loro connessione con l'odiato monsignor Cocle, consigliere spirituale di Ferdinando II)⁷², credo sia rilevante evidenziare fra i fautori di questa misura soprattutto la posizione di Pasquale Calvi, il quale dedicava numerosissime pagine delle sue memorie ad una virulenta ricostruzione di quella che egli ritenne di dover definire come la reiterata perfidia dei Gesuiti, cercando prove di tale loro operare nei due secoli precedenti alla loro espulsione nell'inizio d'agosto del 1848.

Significativo è che Calvi ritenga di poterli definire - dopo aver precisato in nota meno polemicamente la loro genesi⁷³- come la "*formidata milizia delle papasche ambizioni - corruttrice della santa morale di Cristo - e inimica mortale dell'umana ragione - pernizioso ostacolo a'*

⁷² Re Ferdinando "ogni dì vuol vedere il suo fedel confessore Celestino [Maria] Cocle, arcivescovo di Patrasso, fra' di S. Alfonso", quel "manigoldo", quel "monaco furbo" che tiene "ambe le chiavi del cuor di Ferdinando e le volge a suo talento", ossia "gli fa credere che è ispirato da S. Alfonso" de' Liguori, e che "ei lo vede in sogno, e che ei dice quel che il Santo gli detta" (Luigi SETTEMBRINI, *Protesta del popolo delle Due Sicilie*, cit., p. 88).

⁷³ "Gli eccessi di corruzione, in cui eran cadute le corporazioni monastiche di ambo i sessi; la mala voce in cui erano venute, e la necessità di sopperire al discredito delle vecchie fraterie, consigliavano, in sullo scorcio della metà del decimosesto secolo, l'approvazione d'un istituto di cui i membri, a' consueti voti monastici, aggiungneano [sic] quello di dipendere esclusivamente in tutto dalla sede apostolica [...]" (Pasquale CALVI, *Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana*, vol. I, cit., pp. 354-355n).

progressi della civiltà per la direzione delle coscienze, e per lo monopolio, o quasi, dell'insegnamento"⁷⁴.

Dopo questa *damnatio memoriae* 'storica' - venendo poi all'attualità - Calvi così ne descrive una loro surrettizia politica anche nel corso stesso della rivoluzione siciliana. E specialmente al suo inizio, con un'abile politica per illudere sulle loro vere intenzioni⁷⁵. Tuttavia, proprio per queste loro "ipocrite pompe di popolarità, già il bisogno buccinavasi di abolirla"⁷⁶. Afferzioni ideologiche che fanno torto al rigore con cui lo stesso Calvi, invece, in altre parti delle sue *Memorie* - come si è visto - considera (con ampia mole di documenti capillarmente citati) la poco edificante incoerente condotta dei suoi compagni rivoluzionari.

D. *L'utopia giusnaturalista, il richiamo alla Provvidenza ed il primato della legislazione positiva nella convergenza verso un'ideologia formalmente egalaritaria*. Qui, *supra*, nella nostra ricerca (nella parte relativa alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, affrontata nella seduta della Camera dei Comuni siciliana del 12 giugno 1848) si è creduto di individuare il fondamento di uno dei punti critici della riflessione filosofico-politica che caratterizza alcuni dei protagonisti di questa rivoluzione rappresentativa parlamentare siciliana. Il punto verte sul nesso - che resta comunque altamente problematico - fra *sovranità politica, diritti politici e diritti naturali*.

Appunto in questa seduta del 12 giugno si è visto come si discusse la formulazione degli articoli 3 ("*La sovranità della Nazione sarà nell'esercizio divisa in tre poteri distinti: Legislativo, Esecutivo e Giudiziario*") e 4 ("*Il potere legislativo risiede esclusivamente nel Parlamento*") dello

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 354-355.

⁷⁵ "Astuti, e previdenti, tornati vani i loro sforzi, come quelli del governo, per impedirla, studiavan modo come far guadagno di popolarità; e le porte dei loro collegi e delle loro case, che mai non erano schiuse [...] per accogliere i miserelli e sovvenirli di qualche soccorso, vidersi [sic] dal 14 gennaio in poi, in Palermo, assediate da immensa calca di poveri che traeanvi [sic] ad aversi un pane o qualche piccola moneta" (*Ib.*, p. 358). E queste porte - sottolinea Calvi - non si aprivano mai, prima che la folla, "cresciuta a più [di] mille, i piani non ingomberasse e le vie circostanti", in modo che "la magnifica ostentazione di tanta misericordia nella opinione dei semplici li accomandasse" (*Ib.*, l. c.). Ma i Gesuiti non riuscirono ad ingannare "l'opinione degl'illuminati", che non mutava, "né poteva", a fronte dell'esperienza di più secoli che nell'animo di questi illuminati aveva prodotto "la convinzione che la lojolistica società, proteiforme a seconda le contingenze dei tempi, non cangia mai le interne sue tempore, ed essenzialmente perversa, non può cessare le sue nequizie, senza che cessi la sua esistenza" (*Ib.*, pp. 358-359).

⁷⁶ *Ibidem*, p. 359.

Statuto che sarebbe stato approvato il 10 luglio⁷⁷. Un ampio dibattito si venne focalizzando attorno alla definizione della 'sovranità' e alla sua titolarità, che anche in quella circostanza alcuni ritennero di dover attribuire genericamente al 'popolo', mentre altri intesero fosse da meglio specificare secondo la tradizionale distinzione parlamentare dei tre poteri.

Il deputato dottor Angelo Marocco pose l'accento sull'equivocità di una tale dichiarazione che "*la sovranità risiede nel popolo*", della quale si poté giovare - sottolinea - il dispotismo napoleonico⁷⁸.

A sua volta il deputato Giovanni Interdonato in sostanza ritenne si dovessero sottolineare due aspetti. Il primo, che "*la sovranità risiede sempre nel popolo*" (il che - precisava - non significa che per 'popolo' si intenda un certo numero di abitanti di un paese, né un *club*, né una classe o una casta). Il secondo aspetto era che si dovesse comunque, sia pure attribuendo la titolarità della sovranità alla totalità del 'popolo', meglio precisarla, ossia articularla nel senso di un'effettiva delega a dei suoi rappresentanti⁷⁹.

Ad entrambe queste posizioni il deputato Perez oppose che si dovesse meglio distinguere (di quanto avessero fatto precedentemente sia Bossuet che Rousseau) la complessità di implicazioni del concetto stesso di *sovranità*. Del resto, meglio di costoro - sottolineava Perez - era indubbiamente stato Romagnosi a comprendere come si dovesse distinguere fra una "*genesis*" concettuale della sovranità (dedotta dalla ragione) ed una sua "*origine di fatto*"⁸⁰. E quest'ultima, l'*origine fattuale*, Perez affermava che fosse risultante da un duplice processo. Per un verso, cioè, legata alla particolarità di determinate situazioni storiche (e pertanto "*variabile secondo le condizioni di tempo e di luogo d'ogni individua società*")⁸¹. Per altro verso, la sovranità era risultante di "*un fatto provvidenziale, che come prende origine dalle esigenze sociali, così secondo esse si modifica e si tramuta nel suo esercizio*"⁸².

⁷⁷ Camera dei Comuni, seduta del 12 giugno 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia I*, p. 859.

⁷⁸ Angelo MAROCCO, [Intervento nella stessa seduta della Camera dei Comuni il 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 861.

⁷⁹ Giovanni INTERDONATO, [Intervento nella stessa seduta della Camera dei Comuni il 12 giugno 1848], in: *Ib.*, l. c.

⁸⁰ Francesco Paolo PEREZ, [Intervento nella stessa seduta della Camera dei Comuni il 12 giugno 1848], in: *Ib.*, p. 863.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² *Ibidem*, l. c.

A tal riguardo, da parte nostra abbiamo avuto occasione di precisare come una simile evocazione di un *diritto superiore*, di un *diritto anteriore* alle stesse *leggi positive* (superiorità che la riduzione della *sovranità* alla distinzione dei tre poteri, o semplicemente un'indefinita concezione della '*sovranità del popolo*' farebbe perdere di vista) trovasse una decisa opposizione da parte del deputato barone Filippo Cordova, il quale in un lungo, ed involuto, discorso polemizzava soprattutto con Perez proprio sul tema della *sostanziale provvidenzialità* di un *diritto anteriore*, cioè giusnaturalisticamente inteso come superiore ad ogni formulazione dell'*sovranità* in termini di *diritto positivo-statuale*.

Qui - per la verità - Cordova distorceva il concetto di 'provvidenza' da Perez formulato al di là di ogni intenzione metafisico-religiosa, in quanto Perez - come si è visto - identificava questo '*antefatto provvidenziale*' (rispetto al '*diritto positivo*') nell'insieme delle "*esigenze sociali*", con le quali esso "*si modifica e si tramuta nel suo esercizio*"⁸³. Proprio qui, Cordova polemicamente imputava a Perez un riferimento del concetto di '*provvidenzialità*' ad un'inattuale concezione metafisico-religiosa. Concezione che non era affatto nelle intenzioni e nell'argomentazione di Perez. Ed è ancor più singolare testimonianza della confusione argomentativa di Cordova che - nell' 'intricato' sviluppo del suo discorso - alla fine sia proprio lui a concludere sull'*origine provvidenziale della sovranità* derivata dal *potere divino*⁸⁴.

Pertanto, se - da un lato - anche Cordova mostra di aderire alla formula di Romagnosi (ossia al riconoscimento che la sovranità è il "*custode dei limiti dei diritti*", e mai "*depositaria e molto meno erede di tutti i diritti politici*")⁸⁵, - d'altra parte - svaluta la distinzione tradizionale dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) considerandola meramente formale⁸⁶ a fronte sia dell'antefatto '*giusnaturalista*', sia di un '*quarto potere*', quello del *Municipio*.

Qui, poi, abbandonando il suo inopinato riferimento giusnaturalistico all'*origine provvidenziale della sovranità* (da lui spinto appunto sino alla poco '*laica*' dichiarazione della sua derivazione da Dio), Cordova

⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁸⁴ "*La scienza umana non vede e non raccoglie che fatti umani*", ma la sovranità "*è provvidenziale nella sua azione, perché proviene da Dio, che nell'ordine civile (non già nel religioso) trasmette i suoi poteri per mezzo del popolo*" (Filippo CORDOVA, [Intervento, nella seduta della Camera dei Comuni del 12 giugno 1848], *Ibidem*, p. 867).

⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

riduce la sovranità alla volontà politica che si produce nel singolo *municipio*, interprete del potere, il *potere reale*, che si attua quindi nella sequenza riconducibile alla formula di *individuo-municipio-nazione*⁸⁷.

A fronte di questa confusione 'ideologico-concettuale', invece Perez si colloca in posizione apparentemente analoga a quella espressa da Vito d'Ondes Reggio, il quale - in quella stessa seduta - criticando sia Hobbes che lo stesso Bentham, sosteneva il principio giusnaturalista, in ragione del quale la *sovranità* non nasce: né da un '*potere reale*' (quello esercitato da un corpo sociale, eventualmente dal *Municipio*); né dalla volontà rivoluzionaria di un gruppo; e nemmeno dalla volontà di un individuo o di un governo - , ma si origina e si sviluppa in quanto esprime, ed assicura, la persistenza dell'insieme dei nessi fra *diritto naturale* e *diritto positivo*⁸⁸.

Una dichiarazione che forse non è inesatto dire che risulta ripresa direttamente dalle opere di Joseph de Maistre (a testimonianza di quanto fragile sia la tesi che vuole questi liberali cattolici siciliani avversi a tutte le posizioni enunciate dai tradizionalisti cattolici, cioè, oltre a Maistre, allo stesso visconte Gabriel Louis Ambroise de Bonald).

In più ampio contesto, si evince - dal contrasto fra le contrapposte tesi di questi deputati in quella seduta - una posizione complessivamente 'a mezza strada' fra una concezione liberale-cattolica e una liberale-laica.

Una 'mezza via' che non confluisce però nell'incontro e nella confluenza in un medesimo percorso concettuale-programmatico verso un'esauriente definizione della *sovranità*. In questo dibattito (per la verità in tutti i suoi protagonisti assai confuso) nondimeno emerge l'avvenuta presa di coscienza di una diversa e inconciliabile interpretazione di quella che resta l'ineludibile distinzione, fra *sovranità* e *potere statale*.

Distinzione per la quale Cordova, da parte sua, mostra di credere (al di là del suo, per lui, occasionale riferimento all'intervento prov-

⁸⁷ "È oramai conosciuto che questa divisione di Montesquieu è inesatta", perché "il Municipio ha un'autonomia propria, e quindi esiste un potere municipale non compreso in quei tre", un potere di cui "il potere esecutivo non comprende la prerogativa reale", o se la comprendesse sarebbe meglio si distinguesse un "potere reale" e "potere ministeriale" (Ib., pp. 867-868).

⁸⁸ "Le leggi positive sono giuste perché esistono già le leggi naturali, dei diritti naturali", ed "il legislatore non crea leggi, non ha la potenza di crearle", in quanto "la natura le ha create, ed il legislatore non può fare che dichiararle" (Vito d'ONDES REGGIO, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 12 giugno 1848], in: Ib., pp. 870-871).

videnziale, addirittura divino) che la *sovranità* prenda corpo nell'unità di una *volontà politica* che si stabilirebbe fra gli individui, i singoli Municipi, l'intera nazione. Ma questa sua formula di *individuo-municipio-nazione* non spiega affatto come si possa esprimere in termini costituzionali *giuspositivi*, cioè nell'interazione fra una sequenza di *individui-gruppi-ceti-corpi intermedi-rappresentanza parlamentare-funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali nel senso del controllo del rispetto di una costituzione*.

In altri termini, invece Cordova anzitutto pone l'idea di un'interazione che - da un lato - avrebbe dovuto essere (per non essere giusnaturalistica) eminentemente *giuspositiva* (espressione di una volontà assembleare-statuale), ma che - dall'altro lato - egli delinea nella semplicista ed elusiva formula di *individuo-municipio-nazione*. Inoltre, Cordova attribuisce un '*quarto potere*' al Municipio, senza - per giunta - specificare se questa sorta di '*quarta funzione*' dovesse essere una funzione di giurisdizione costituzionale. Evidentemente, per lui, questo '*quarto potere*' esercitato dal *Municipio* non è connesso né con quella funzione di controllo costituzionale (sia '*dal basso*' conferita anche ai singoli municipi, sia dall'alto, con l'*Eforato*) definita nella costituzione napoletana del 1799; né è connesso ad alcuna pluri-cetualità e pluri-funzionalità (che invece veniva quanto meno postulata dai suoi colleghi federalisti).

A loro volta, questi ultimi quanto meno riferiscono il concetto di *sovranità* ad una ineludibile interazione fra un *diritto naturale* (di origine Provvidenziale, divina, o emanato da '*altra fonte*') ed un *diritto positivo* tale da garantire una costante elaborazione delle forme istituzionali necessarie a stabilire (e perpetuare, nel variare delle situazioni sociali e storiche) un'effettiva autonomia nelle modalità di partecipazione all'ordine politico da parte appunto di *individui-gruppi-ceti-corpi intermedi-rappresentanza parlamentare-funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali nel senso del controllo del rispetto di una costituzione*. E questo è quanto si evince sia dal pur involuto referente di Vito d' Ondes Reggio alla *sovranità* come primato della *legge naturale* (ispirata dalla *provvidenza*) sulle *leggi positive*, sia dalla distinzione di Perez fra una *genesì concettuale* della *sovranità* delle *leggi positive* (dedotta dalla ragione) ed una *genesì di fatto*" (per un verso legata alla particolarità di determinate situazioni storiche, e quindi *variabile secondo le condizioni di tempo e di luogo d'ogni individua società*; e per altro verso legata ad un *fatto provvidenziale*).

In maniera parzialmente diversa queste due posizioni secondo Vito d'Ondes Reggio comunque si fondavano entrambe sulla preoccupazione di dare un fondamento etico prima ancora che filosofico-

giuridico alla distinzione delle rispettive funzioni dei corpi intermedi, del legislativo e dell'esecutivo⁸⁹.

Questione che meglio risolse in chiave concettuale Francesco Paolo Perez, quanto meno delineando i termini del problema di quale organismo (se il Senato, o la Camera dei Comuni, o i Municipi) dovesse, e potesse, assicurare questa sostanziale interazione non solo fra *diritti naturali* (pre-politici) e *diritti positivi* (o diritti politici, staturalmente codificati).

Infatti, egli attribuisce ai *Municipi* (come luogo di tradizioni di valori etici comunitari adottati nella prassi della vita quotidiana per intere generazioni) la funzione di rappresentanza dal basso (attraverso diversi livelli di consenso delle assemblee municipali, dipartimentali, provinciali) verso i vertici in cui si aggregasse la 'volontà generale' della nazione.

Certo era anche questo un auspicio che faceva molto credito all'integrità delle popolazioni locali e di rappresentanze intermedie (facendone il veicolo di una tradizione etica rappresentativa della volontà nazionale).

Ma almeno si poneva il problema in termini di un *dover essere*, di un ordine complesso (pluri-cetuale e multi-funzionale) tutto da ricreare, anche se ora non più in termini di un corporativismo o di una gerarchia di ordini (funzionali in senso, contestualmente, privatistico-pubblicistico), ma appunto secondo il progetto federalista (e questo tale da contrastare ogni primato di uno *Stato centralizzato* che, monarchico o repubblicano, comunque ridurrebbe le autonomie dei corpi sociali al mero ambito economico, all'autonomia fiscale o daziaria).

Nella nostra ricerca, sia è anche avanzata l'ipotesi che la difficoltà di comprendere o di accettare l'idea di una simile interazione complessa fosse resa ancor più ardua lì in Sicilia (più, forse, che in tutti gli Stati dell'epoca contemporanea) per il fatto che gli antichi *diritti positivi* dello Stato (caratterizzati come *diritti storici*, espressione di diverse modalità nel comporsi in un ordine istituzionale) si vennero prospettando - nella maggioranza dei casi - come del tutto subordinati al postulato (indimostrabile, ma ideologicamente imposto come auto-evidente) di un *diritto naturale* all'eguaglianza politica (postulato ideologico che confondeva *diritti naturali*, *diritti politici*, *diritti civili* e *diritti sociali*).

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 874-875.

A ben vedere (appunto ad eccezione di personalità come Perez, d'Ondes Reggio e forse non molti altri fra i *Pari* ed i *Deputati*) prevalse comunque il sia pur formale, surrettizio, riferimento a questa presuntiva eguaglianza naturale, che ignorava differenze di disponibilità, di capacità e di meriti. Sotto questo profilo (surrettiziamente o forse per intima convinzione) sembra che prevalesse - anche - nella più parte dei protagonisti della Rivoluzione siciliana la riluttanza degli intellettuali europei a riconoscere la distanza che separa il concetto tranquillizzante di un' *eguaglianza nativa* dalla sua applicazione nella dimensione di una società civile ormai, pur nelle sue dilaceranti contraddizioni, del tutto artificiale, cioè creata proprio per dare maggiore spazio di libertà all'uomo civilizzato.

Forse l'eguaglianza naturale contrasta con il grado di libertà di cui è titolare il cittadino di una società civilizzata? Oppure, od anche, a contrastare la tranquillizzante, generosa ma imponderata utopia di un' *eguaglianza nativa* ci sono gli ostacoli di un altrettanto *naturale diritto all'eguagliamento politico* fra diversità native di inclinazione, di talento, di capacità? E quindi si renderebbe necessaria l'individuazione di una legittimazione 'etica' (e non meramente istintuale) all'azione rivoluzionaria, qualificandola come innovativa proprio nel creare *ex-nihilo* un *ordine nuovo* - una nuova etica civile, uno *Stato etico*⁹⁰ - dopo aver abbattuto, *ab imis*, l'*ordine antico* considerato di per sé *immorale*?

A testimoniare il referente ad un *diritto naturale* all'eguaglianza politica è il fatto che sempre più anche nel corso della Rivoluzione siciliana si venne affermando la convinzione che quei principi politici originali specifici della tradizione parlamentare siciliana (caratterizzata da una gerarchia di valori e di distinte, interattive,

⁹⁰ Presenta infatti difficoltà non solo speculative evitare la deriva verso un'auto-referenziale eticità, cioè il *clinamen* verso un'auto-referenziale *Stato etico*, come poi invece accadrà sulla linea di pensiero 'risorgimentale' maturato in questo 1848 meridionale, che dall'hegelismo napoletano di un Bertrando Spaventa conduce all'attualismo del marxismo idealisticamente 'inverato' da Giovanni Gentile. Deriva verso un'auto-referenziale *Stato etico*, cioè verso uno *Stato nazionale*, riconosciuto come luogo esclusivo di decifrazione di un *diritto naturale anteriore* allo stesso *diritto positivo statale*. Una decifrazione affidata a suoi interpreti (poco rileva se filosofi o politici) che in questo *diritto naturale anteriore* vedranno l'espressione di un superiore 'naturalismo provvidenzialista' (comunque di origine non 'divina' ma laica, secolarizzata, umana) impersonato nello Stato moderno, in cui in sostanza una minoranza, o soltanto uno, saranno resi titolari dell'interpretazione esclusiva della 'volontà generale'.

funzioni nello Stato parlamentare) ora fossero scaduti di validità, perché antichi, innaturali rispetto a valori egalitari tendenzialmente interpretati come recupero della vera natura umana. Convinzione dalle motivazioni ambigue (non esenti non solo da un'auto-referenzialità, ma anche da più prosaiche ambizioni egemoniche, insofferenti di limiti politici e remore morali) per la quale doveva ineluttabilmente seguire una sempre più marcata convergenza della maggioranza delle due *Camere* del Governo e del Parlamento siciliano verso l'eliminazione (uno ad uno) dei fattori di continuità della tradizione parlamentare isolana. Quella tradizione che sin dalle lontane origini normanno-sveve aveva assicurato nello Stato il riconoscimento della '*personalità delle leggi*', ossia del *diritto privato* di ogni comunità etnica, culturale, di vivere secondo le proprie convinzioni, a patto del rispetto dell'*ordine costituito* (*non dato in natura*, ma politicamente *creato*, come *diritto pubblico*) dalla monarchia (istruita alla cultura latina ed al *diritto romano* dal monachesimo benedettino) su queste basi di un concreto *eguagliamento politico* delle diversità naturali o culturali.

Da questa preconcepita avversione per quello che sbagliando consideravano il 'sangue antico' seguiranno poi altre rescissioni dei legami con quella tradizione liberal-parlamentare di cui pure i rivoluzionari del 1848 all'inizio avevano fatto la loro bandiera. Rescissione, cesura dagli altri due fattori (oltre quello della *Parìa*) della continuità della tradizione costituzionale-rappresentativa siciliana. Da un lato, con l'elusione della autonomie locali, specialmente dei municipi (dei quali i principali avevano pure avuto un ruolo storico nello sviluppo dalla costituzione tradizionale). Dall'altro lato, con l'annientamento (di fatto e di diritto) dell'autonomia della Chiesa.

E. *La separazione dei poteri e la carenza di un controllo di legittimità costituzionale.* Si è avuto più volte l'occasione di constatare, in questa nostra ricerca, come in diversi momenti del dibattito parlamentare a tratti sembrasse prendere forma un concetto di controllo delle legittimità costituzionale sulla legislazione e sugli atti dell'esecutivo.

Impressione ricollegabile per la verità solo ad alcuni interventi in Parlamento. Ad esempio, a questo sembra riconducibile il significato del discorso con cui, nella seduta della *Camera dei Pari*, il 20 maggio 1848, il *Pari temporale elettivo*, il duca (o meglio, il 'Duchino') Della Verdura rivendicava l'idea di una necessaria '*custodia della costitu-*

zione⁹¹. Il *Pari temporale elettivo* giunse in quell'occasione ad asserire che una tale funzione spettava alla *Camera dei Pari*, la quale *naturaliter* è "consevatrice delle leggi e della Costituzione"⁹². Richiamo condiviso dal 'baronello' Francesco Vagliasindi (anche lui *Pari temporale elettivo*), ma né da parte dell'uno e dell'altro senza alcun approfondimento del concetto, dunque solo incidentalmente evocato (riguardo alla temporanea inclusione degli analfabeti dai *Consigli civici*, ai sensi della *Costituzione del 1812*).

Siamo dunque ben lontani dal senso della terminologia concepita da Sièyes, sviluppata da F. M. Pagano (del resto ben prima del problematico recupero schmittiano del concetto nel XX secolo).

Il fattore che in realtà accomuna queste posizioni dei *Pari* ad analoghi incidentali riferimenti (subito parimenti elusi), da parte della *Camera dei Comuni* ad una 'custodia' o 'difesa' della Costituzione, è che entrambe le *Camere* considerano sia la *Guardia Nazionale*, sia l'*Alta corte del Parlamento*, sia i *Municipi*, sia il *Magistrato di salute pubblica* come altrettante istituzioni costituzionali⁹³, senza mai chiarire affatto il tipo di funzione da queste esercitato in difesa costituzionale (funzione che peraltro non potrebbe essere affidata se non ad una suprema giurisdizione).

Quanto dichiarato nel *Tit. V dello Statuto* (intitolato: *Di altre istituzioni costituzionali*) relativamente alle suddette istituzioni costituzionali non risolveva infatti il quesito di individuare in un organo specifico un tale controllo costituzionale, tale da porsi come il baricentro giurisdizionale capace di garantire quanto meno la distinzione-interazione sia fra il potere esecutivo e quello giudiziario, sia fra le due stesse articolazioni del potere legislativo.

⁹¹ *Camera dei Pari*, seduta del 20 maggio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, cit., p. 529.

⁹² *Ibidem*, l. c.

⁹³ "Tit. V. Di altre istituzioni costituzionali. Art. 76. La Guardia nazionale è un'istituzione essenzialmente costituzionale. Essa sarà ordinata da apposita legge. Art. 77. La Guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo. Art. 78. I forti d'ogni città del Regno saranno affidati alla custodia della Guardia nazionale. [...] Art. 80. I Municipi in ciò che concerne l'azienda del proprio comune si amministreranno da sé, con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale [...]. Art. 81. La pubblica salute sarà affidata ad un supremo Magistrato di salute, indipendente da qualunque altro potere nell'esercizio delle sue funzioni. Una legge ne ordinerà i poteri e darà le norme per bene esercitarli" (Statuto costituzionale del Regno di Sicilia [10 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. I*, cit., pp. 1151-1152).

Come abbiamo più volte rilevato quanto sostanzialmente manca in termini di 'difesa della costituzione' nelle deliberazioni delle due Camere nel corso di tutta la vita parlamentare siciliana del 1848 è quel *jury constitutionnaire* da Sieyès invano invocato appunto come 'custodia della costituzione'. Organismo che - come si è detto - venne invece concepito nell'Eforato (così chiamato, in ricordo dell'antica costituzione spartana), quale magistratura cardine della pur effimera (non per colpa di Pagano) costituzione napoletana del 1799. Lì infatti (nel *Tit. XIII* significativamente intitolato *Custodia della costituzione*), precisamente all'art. 368 (ed ai suoi 5 commi), si specificava una vera e propria funzione di controllo costituzionale affidata a tale magistratura⁹⁴.

Se qualche accenno vi fu (in questa ed altre sedute) ad un recupero sostanziale di una nozione di *custodia della costituzione*, comunque si trattò sempre di poche evocazioni incidentali con cui i *Deputati* le riferirono non già all'esperienza napoletana del 1799, bensì alla costituzione degli Stati Uniti⁹⁵, oppure alle posizioni dottrinarie tedesche (in particolare riguardo ad un *potere ispettivo*, a suo tempo teorizzato da Fichte e da Ahrens a proposito di un *potere neutro* da inserire fra i tre poteri)⁹⁶.

Inoltre è singolare che anche in questi pochi accenni nessuno si riferisse non solo né a Sieyès, né a Pagano, ma nemmeno a Constant, il quale aveva pur teorizzato un *potere neutro* da affidare al sovrano (anzichè concedergli l'esclusiva del potere esecutivo come in questo *Statuto* siciliano).

⁹⁴ "Art. 368. Appartiene esclusivamente al corpo degli efori di esaminare : 1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti; 2. Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione stabilisce; 3. Di richiamare ciascun potere ne' limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione; 4. Di proporre al senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente; 5. Di rappresentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione" (Costituzione napoletana [1799]. Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio, in: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 300).

⁹⁵ Nella seduta del 3 luglio il conte Michele Amari si dichiara favorevole a coloro "che negano al Re il potere di sciogliere o sospendere le Camere", e conclude che "la Costituzione americana non conosce la facoltà di disciogliere le Camere, eppure quel popolo non ha sofferto nessuno dei mali che dai preopinanti si temono [...]" (M. AMARI, [Intervento nella seduta della Camera dei Comuni del 3 luglio 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia, I*, p. 1078).

⁹⁶ Nell'intervento di Vigo contro Cordova, nella seduta del 4 luglio 1848, in: *Ib.*, 1087-1088.

Qui sfugge l'importanza di un vero potere ispettivo, di un *potere neutro*, che non può essere svolto se non da un corpo indipendente, anche da un Sovrano che però - appunto secondo Fichte (o meglio Constant) - non sia più il capo dell'esecutivo.

Nei mesi successivi, sino alla fine del Regime, nell'aprile-maggio 1849, si ritorna su questa questione, ridiscutendo le funzioni di un'Alta corte del Parlamento, ma sempre senza alcuna implicazione giurisdizionale intesa alla difesa della costituzione.

G. Il fallimento del Regime è dovuto ad una dittatura mancata. In più occasioni i protagonisti del dibattito parlamentare evocarono appunto una dittatura. Ne abbiamo visto testimonianza in più di una seduta delle Camere. Fra l'altro, abbiamo - qui *supra* - accennato al fatto che già il 29 aprile 1848 (lo stesso giorno che, a Roma, Pio IX emanava la fatale Allocuzione) a Palermo il *Pari temporale di diritto* principe di Santa Margherita (Francesco Paolo Palermo) aveva presentato una mozione in cui si richiedeva con la massima urgenza provvedimenti riguardo "la tranquillità pubblica", in riferimento ad un episodio di violenza in cui si era trovata coinvolta la Guardia nazionale⁹⁷.

Nel successivo intervento, il *Pari temporale di diritto* Domenico Spadafora Colonna, avanzava la proposta di conferire poteri illimitati al governo, quantunque limitati nel tempo, se non nello spazio dell'intervento. Quindi non si trattava che di una parziale 'dittatura commissaria' (definita nel tempo, ma non definita esaurientemente nell'oggetto) - come risulta dal fatto che Spadafora richiedeva "per un dato tempo" che la si accordasse alla Guardia nazionale (corpo armato e poliziesco del "potere esecutivo"), ma con una "potestà illimitata intorno ai mezzi co' quali frenare i perturbatori della tranquillità pubblica"⁹⁸. Tuttavia la proposta, come quella analoga di altri *Pari*,

⁹⁷ Francesco Paolo PALERMO (Principe di SANTA MARGHERITA), [Intervento nella seduta della Camera dei *Pari* il 29 aprile 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. III*, cit., p. 431.

⁹⁸ "[...] Negli affari che interessano l'ordine pubblico e che minacciano la vita dello Stato, i Governi i più liberi hanno avuto ricorso a mezzi straordinari. Propongo dunque all'onorevole Camera: 1. Che per un dato tempo si accordi al potere esecutivo una potestà illimitata intorno ai mezzi co' quali frenare i perturbatori della tranquillità pubblica; 2. Si diriga un proclama alla Guardia nazionale nel quale prima le se diano lodi meritate per quello che con tanto zelo ha fatto, ed animandola a cooperarsi con tutte le sue forze col potere esecutivo per la pubblica tranquillità; 3. Che si promettano a detta Guardia nazionale onori e distinzioni pei servizi che renderà alla patria" (Domenico SPADAFORA COLONNA, [Intervento nella seduta della Camera dei *Pari* il 29 aprile 1848], in: *Ib.*, pp. 431-432).

venne allora dalla *Camera*, a maggioranza, 'aggiornata'⁹⁹, cioè rinviata *sine die*.

Solo dopo alcuni mesi la situazione indusse a riproporre questa ambigua forma di dittatura. Come si è visto - qui, *supra* - il 22 luglio alla *Camera dei Pari* un lungo dibattito avvenne su di un messaggio che si disse inviato dalla *Camera dei Comuni*, contenente il progetto di decreto "sulla facoltà di misure straordinarie da darsi al potere esecutivo nel caso di una invasione straniera"¹⁰⁰. Il progetto venne poi approvato, instaurando di fatto questa dittatura non prevista dallo stesso *Statuto* approvato solo dodici giorni prima.

Una qualche incertezza manifesta non a caso Torrearsa nei suoi *Ricordi*, relativamente a quella vicenda, sostenendo che quando - ancora una volta - il 21 agosto erano emersi i conflitti interni fra le due *Camere* in merito alle 'suggerzioni' di molti per una dittatura, alla fine non se ne fece di niente. "E perché ciò? Perché né il Parlamento né il Governo avevano la forza di quel Dittatore che occorreva alla circostanza"¹⁰¹. In quell'occasione ci si limitava a cercare di 'accarezzare' gli umori popolari, evitando di aumentare troppo le imposizioni fiscali, di ricorrere - come invece si sarebbe dovuto - alla coscrizione o al reclutamento di volontari nei Municipi¹⁰².

Come osservavamo - qui, *supra* - in diverse occasioni il marchese di Torrearsa aveva manifestato qualche incertezza sull'opportunità o meno di una dittatura. Posizione tanto più rilevante in quanto espressa da uno dei protagonisti della Rivoluzione. A momenti, cioè, Torrearsa ricorda di aver considerato anche lui l'urgenza di una dittatura, tale da coinvolgere le masse popolari in una resistenza all'invasione. Resistenza che si stava dimostrando impossibile facendo leva su di un debole esercito regolare, o peggio ancora sulla sola *Guardia nazionale*. Altre volte Torrearsa invoca la legittimità della rivoluzione siciliana proprio in quanto sorta nel segno della *continuità*, ossia del recupero degli antichi diritti (come testimoniava il popolo "insorto per rivendicare" appunto dei diritti e non "per ordinare un nuovo Stato")¹⁰³.

⁹⁹ *Camera dei Pari*, seduta del 29 aprile 1848, in: *Ib.*, p. 434.

¹⁰⁰ *Camera dei Pari*, seduta del 22 luglio 1848, in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. IV*, cit., p. 50.

¹⁰¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, pp. 200-201.

¹⁰² *Ibidem*, p. 201.

¹⁰³ *Ibidem*, l. c.

Qui alludeva forse ad una dittatura intesa al recupero di quella continuità col sistema parlamentare del 1812?

Era davvero convinto che quella del 1848 fosse una rivoluzione nel segno del *recupero della continuità* con i fondamenti antichi dell'ordine politico, codificati e rammodernati nella forma dalla costituzione 'anglo-sicula' (del resto sottoscritta dall'*élite* liberale di nobili e borghesi sostenuti da Lord Bentinck)?

Oppure anche lui, il marchese di Torrearesa, intendeva passare sotto silenzio il fatto che in realtà fra le forze in campo nella rivoluzione siciliana alla fine prevalsero quelle intese appunto ad una '*funzione costituente*', radicalmente innovativa?

E, in tale ipotesi, Torrearesa avrebbe anche condiviso tutte le surrettizie ambiguità fra l'idea di una dittatura come *commissione* (intesa quasi come 'legato testamentario' dei costituenti del 1812) ed una *dittatura sovrana* (quale quella che si stava affermando in quel 1848, superando la stessa vera sostanza parlamentare della costituzione 'anglo-sicula')?

La verità forse sarebbe quella che anche lui non comprendesse pienamente (come del resto i principali protagonisti del Quarantotto siciliano) una tale distinzione 'sieyèsiana-schmittiana' fra una *dittatura commissaria* (da attuare attraverso una rivoluzione intesa come commissione, come incarico definito nell'oggetto e nel tempo per recuperare la sostanza dei fondamenti dell'ordine antico) ed una *dittatura sovrana* (cioè costitutiva, 'costituente' un ordine radicalmente nuovo).

Questa difficoltà interpretativa da parte di Torrearesa sarebbe ulteriormente testimoniata dal fatto che anche in altri luoghi dei suoi *Ricordi* dapprima afferma che la dittatura sarebbe stata la sola via di salvezza per la rivoluzione (sin dall'inizio del conflitto militare con Napoli)¹⁰⁴. Altre volte, invece, Torrearesa sostiene che, comunque, con una *Dittatura*, chiudendo il Parlamento, si sarebbe persa quell'unanimità che dall'inizio alla fine aveva invece caratterizzato il Regime costituzionale¹⁰⁵. E cioè si sarebbe infranta quell'unità di intenti

¹⁰⁴ "[...] In quanto all'armamento, perché fosse corrisposto in qualche modo al bisogno, sarebbe occorso il potere d'un Dittatore, e tra noi mancò sempre l'uomo che avesse potuto divenirlo" (*Ib.*, p. 191).

¹⁰⁵ "[...] Per noi, la sola chiusura del Parlamento avrebbe fatto sparire quell'unanimità di programma che professammo sino alla fine e, lasciando sfrenato campo alla libera manifestazione delle diverse opinioni, ed alla poco avveduta opera dei partiti, maggior debolezza ne avrebbe risultato per il Governo" (*Ib.*, l. c.).

verso un recupero di “*antichi e legittimi diritti storici*”, che agli occhi delle Potenze legittimavano la Rivoluzione siciliana non come una radicale innovazione, ma nel senso della continuità¹⁰⁶. Argomento, quest’ultimo, che chiaramente riprendeva una linea di continuità delle argomentazioni liberal-parlamentari dell’aristocrazia e della borghesia siciliane, sia nel 1810-12, sia nel 1820, sia nelle stesse posizioni iniziali di questa Rivoluzione del 1848.

Favorevole alla dittatura si palesa Torrersa quando le condizioni interne dell’ordine pubblico peggiorarono ulteriormente, per cui giustifica che il 25 agosto venisse persino decretata la pena di morte per gli autori di sequestri di persona¹⁰⁷. Quando, il 3 settembre, alla *Camera dei Comuni* si appresero le notizie dell’inizio delle ostilità a Messina, grande fu l’emozione fra i deputati, tanto che Interdonato ritenne opportuno invocare ancora una volta la dittatura, giustificandola per ‘sopperire all’urgenza’ di decisioni imposte dalle circostanze. E ne specificava i modi, intanto proponendo una sorta di desistenza da parte delle assemblee da qualsiasi funzione deliberante, limitandosi invece ad affidare al governo ogni decisione¹⁰⁸.

Allora queste parole erano state accolte dai *Comuni* con “*grande entusiasmo*”, con fragorosi battiti di mano, con “*gridi di guerra*”, e non solo da parte di tutti i Deputati, ma anche dal pubblico, fra cui molti - alzandosi in piedi - levarono le destre “*al cielo giurando morte al tiranno ed agl’infami e venduti suoi sgherri*”¹⁰⁹. Con questa richiesta di

¹⁰⁶ “Occorre anche rilevare che riguardavasi da noi avveduta politica tenerci legati per quanto potevamo al nostro diritto storico, perché ove mai l’azione diplomatica avesse potuto seriamente intervenire, trovasse incolume quel diritto che faceva sì che noi non eravamo alla lettera sudditi assolutamente ribelli, ma un Popolo che legittimamente era ricorso alle armi per riacquistare i suoi legittimi ed antichi diritti per secoli esercitati, tante volte giurati dai suoi Sovrani, ed iniquamente conculcati coll’uso arbitrario della forza” (*Ib.*, l. c.).

¹⁰⁷ “Intanto i delitti riguardanti le persone si erano molto accresciuti, e per iniziativa dei Pari venne promulgata la legge del 25 agosto, colla quale prescrivevasi nell’ Art. I: ‘Gli autori o complici di catturazione o sequestro di persona colpiti da flagranza o quasi flagranza saranno puniti colla pena di morte da eseguirsi colla fucilazione’” (*Ib.*, pp. 201-202).

¹⁰⁸ “Il nemico non è alle porte, ma nella casa, di già la disfida di morte è cominciata. In sì gravi pericoli non è giusto che le sorti del paese dipendano da una Camera. [...] La storia [...] c’insegna che le Camere deliberanti non sono atte in sì gravi momenti ad agire bene la cosa pubblica. Noi abbiamo un Ministero che è anche esso figlio della rivoluzione, affidiamo a lui le sorti della nazione. Le Camere restino in seduta, ma per la speditezza delle deliberazioni si riuniscano in una unica Camera che deliberi e salvi il paese. Il Ministero abbia tutti i poteri che la necessità gli affida, ed esso al bisogno inviterà le Camere a riunirsi” (Giovanni INTERDONATO, [Intervento alla Camera dei Comuni il 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 355).

¹⁰⁹ *Camera dei Comuni*, seduta del 3 settembre 1848, in: *Ib.*, l. c.

riunire le due *Camere* in un sola *Assemblea* agli ordini dell'esecutivo, in sostanza si invocava l'*extremus necessitatis casus* che legittimava l'adozione appunto di una *dittatura sovrana*.

In questi frangenti, in veste di ministro degli *Affari esteri* (e capo del Governo), il marchese di Torrearsa ricorda di aver preso la parola per dire pubblicamente che una dittatura avrebbe privato la Sicilia di ogni simpatia e sostegno sia dell'Inghilterra, sia di una Francia non disposta a sobbarcarsi da sola un conflitto con Napoli¹¹⁰.

Quantunque non risulti dagli *Atti* di quella seduta che egli avesse allora detto all'Assemblea che gran parte della salvezza della Sicilia consisteva "*nel conservare le forme*" costituzionali (per cui si sarebbe dovuta evitare una pericolosa "*contraddizione sostanziale tra una Dittatura e l'esistenza di una Costituente*")¹¹¹, è comunque corrispondente al vero che in quella seduta egli ribadì il concetto legalitario¹¹², di contro a La Farina che insisteva nel prospettare la dittatura¹¹³.

Le parole esattamente pronunciate dal Torrearsa in quel 3 settembre 1848 sono molto più caute pur nel ricusare i pieni poteri. Parole con cui nondimeno egli ribadiva sostanzialmente il rifiuto sia della 'fusione' delle *Camere* in una sola assemblea, sia la dittatura dell'esecutivo. "*La prima salvezza della patria si è, non innovare il sistema giusto col quale siam costituiti; ambe le camere gareggiano nell'amor patrio, quindi non credo opportuno pel momento far questa fusione di Camere (Grandi applausi)*"¹¹⁴.

Quando poi peggiora ulteriormente la situazione, e all'idea di una dittatura si arriva nuovamente di lì ad un mese, il 5 ottobre, quando il deputato Castiglia sostenne la convinzione che, ormai caduta Messina, la situazione stessa imponeva di assumere la dittatura e riformare

¹¹⁰ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 208.

¹¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹² "*Voi, o signori, nel mettere tanta fiducia nel Ministero lo avete animato, ma esso generoso quanto lo siete stati voi nel concedere, rinunzia ad ogni potere eccezionale [...] (Grandi applausi e commozione)*" (ID., [Intervento alla Camera dei Comuni il 3 settembre 1848], in: *Assemblee del Risorgimento. Sicilia. II*, p. 356).

¹¹³ A queste parole, La Farina aggiunge il seguente commento. "*Dunque i ministri procederan per le vie costituzionali, ma se dovessero infrangerle, le infrangeranno e saran pronti a far cadere le loro teste, purché salvino la patria (Si battono fragorosamente le mani)*" (Giuseppe LA FARINA, [Intervento alla Camera dei Comuni il 3 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

¹¹⁴ (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, [Intervento alla Camera dei Comuni il 3 settembre 1848], in: *Ib.*, l. c.).

mare tutti gli ordini dello Stato¹¹⁵. In quei frangenti anche Torrearsa torna a sostenere la necessità di una dittatura, anche se come mero espediente per intavolare trattative di conciliazione¹¹⁶.

Del resto altri protagonisti di quegli eventi ripensarono nelle loro memorie alla questione della dittatura, riconoscendone una tentazione costante nel corso di tutta la rivoluzione siciliana. Fra questi, La Farina comunque distingue un diverso atteggiamento nei vari gruppi attivi ai vertici della rivoluzione. Intanto, egli esclude qualsiasi intenzione dittatoriale da parte dei moderati, che in Sicilia “*avversavano i provvedimenti straordinarii, la pena di morte, li imprestiti forzosi, i consigli statarii [sic] insomma i violenti rimedi de' casi estremi*”, anche se lui stesso riconosce che proprio costoro costituivano il partito “*che più difendea la libertà assoluta della stampa, della coscienza, delle riunioni*”¹¹⁷.

Apertamente alla dittatura guardava un secondo gruppo di protagonisti dei dibattiti parlamentari. E di questo facevano parte principalmente i deputati Errante, Interdonato e Bertolami. “*Questa frazione della rappresentanza era la più proclive ai provvedimenti eccezionali e dittatoriali, a' prestiti forzosi, alli espedienti di salute pubblica*”; era questa che voleva “*la sovranità popolare nella sua più larga accettazione, non che la guerra ad oltranza, ed era la meglio disposta alle idee repubblicane e democratiche*”¹¹⁸.

Qui, dunque, diversamente da Torrearsa, si individua una nozione di dittatura (ma fattualmente *sovrana*, intesa cioè a creare un ordine radicalmente nuovo), espressione della parte democratica, di tendenze repubblicane. Ed è questa una valida chiave di lettura per spiegare quella che possiamo definire come la deriva verso un ordine radicalmente nuovo. Deriva la quale alla fine coinvolge tutti - moderati e radicali - nella totale, non casuale, né almeno inizialmente da tutti voluta, obliterazione dei propositi di continuità, almeno a parole da tutti invocata degli inizi della rivoluzione nel nome della costituzione del 1812.

Propositi poi, comunque, codificati - come si è visto - nell’*Atto preparatorio dell’apertura del Parlamento*, che diversamente dal *Rapporto* peraltro reca le firme di personaggi che per altri versi sa-

¹¹⁵ MONTALCINI, *Prefazione*, cit., p. xxxviii.

¹¹⁶ “*Nel secondo periodo, dopo la caduta di Messina, sarebbe stato del pari indispensabile un Dittatore per dichiarare impossibile la lotta e, padrone del potere, venire perciò agli accordi [...]*” (Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi ...*, p. 191).

¹¹⁷ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. I, pp. 298-299.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 300.

rebbero da ricondurre alla parte moderata del protagonisti del futuro dibattito parlamentare. Fra i quali, certamente non ultimi, Emerico Amari (il relatore, e forse, principale estensore del *Rapporto* stesso), Calvi (presidente della Commissione incaricata di elaborarlo), Beltrani, Carnazza, Ferrara.

In conclusione, nel corso della rivoluzione siciliana si venne di fatto concretizzandosi (nel formale rifiuto di una *dittatura commissaria*) una vera e propria *dittatura sovrana*, che per quanto indichiata, da tendenza minoritaria, all'inizio gradualmente stravolse l'iniziale proposito di continuità con la tradizione liberal-parlamentare del 1812.

H. *L'impreparazione militare del regime costituzionale*. A questo proposito è qui sufficiente ricordare quanto - qui, *supra* - si è visto. Intanto, quanto ricordava lo stesso La Farina, riguardo alla consistenza della forza militare siciliana (dal canto suo sottovalutando comunque la netta inferiorità di forze rispetto a quelle napoletane)¹¹⁹. E, soprattutto, l'intervento di personaggi come il Duchino Della Verdura, il quale, nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio, aveva invece impietosamente descritto l'effettiva totale impreparazione militare dell'Isola e chiamato in causa la responsabilità del ministro di *Guerra e Marina* a tal proposito¹²⁰.

D'altronde, si anche visto come sin dall'inizio non solo personalità come Mariano Stabile avessero riposto fiducia nella mediazione inglese e francese piuttosto che nella capacità militare siciliana. Tuttavia, di diverso convincimento erano state le invocazioni di ricorrere a masse di popolo, per scatenare la 'guerra per bande'. Invocazioni che vennero da molti, e non solo da La Farina. Il fatto che queste evocazioni della 'guerriglia' non fossero senza il riferimento ad una base effettiva, venne confermato persino *in extremis*, dalla resistenza popolare - dettagliatamente documentata da Calvi (e avversata dal barone Riso e dalla parte preponderante della *Guardia nazionale*) - alla resa incondizionata di Palermo, fra fine aprile-inizio maggio 1849. Resistenza che suscitò il motivato timore del principe di Satriano, vincitore sul campo, ma timoroso che appunto l'insorgenza di popolo potesse avere l'effetto di rendere difficile (ben più che le offensive delle truppe e delle squadre siciliane) una rapida e totale riconquista dell'Isola.

¹¹⁹ LA FARINA, *Istoria documentata...*, to. II, p. 304.

¹²⁰ Duchino DELLA VERDURA [Giulio Benzo San Martino, duca e Barone della Verdura], [Intervento nella seduta della *Camera dei Pari* del 22 luglio 1848], in: *Assemblea del Risorgimento. Sicilia, IV*, p. 52.

Gli eventi del 1860, l'impresa garibaldina, dimostreranno del resto quanto l'insorgenza popolare potesse quanto meno fattivamente coadiuvare l'azione militare di truppe di volontari e di regolari.

Il fatto è che qui (forse più che altrove in Italia ed in Europa) - in questo tragico epilogo del marzo-aprile 1848 - una parte della borghesia, quella che prepotentemente emergeva verso l'egemonia economico-politica (attraverso il formale referente ad una 'rivoluzione di popolo') alla fin fine non vedesse affatto male il successo del principe di Satriano, considerandolo, anzi, un sicuro argine alle forti pulsioni egalaritarie (non solo anarchiche e 'democratiche', ma anche liberali, repubblicane o federaliste). In ultima analisi, se a questo egemone (nel Parlamento e nel Governo) ceto economico poteva risultare indifferente quello che ormai era l'ineluttabile ritorno della monarchia borbonica, c'era ad ostacolarne il transito dalla parte del vincitore soltanto l'indomita ribellione delle masse popolari e delle maestranze palermitane, animate da un indomito spirito di libertà e di radicale eguagliamento.

Alla fine questi *homines novi* del ceto borghese si adattarono al ritorno borbonico con lo stesso opportunismo con cui poi salirono sul carro garibaldino, per poi passare armi e bagagli nello Stato sardo-piemontese.

A tal riguardo, l'opportunismo del barone Pietro Riso non è che il lato più evidente della diffusa mancanza (o indifferenza) di radici liberal-parlamentari di questa 'borghesia economica', appunto indifferente ai regimi ed interessata a posizioni di egemonia all'interno di un qualsiasi sistema politico-istituzionale.

Parte VIII

Un'irruzione argomentativa intesa a diradare la nube ideologica storiografica sia sul primo in assoluto testo costituzionale del 1848 (la Costituzione del Regno delle Due Sicilie), sia sull' Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia (febbraio 1849), emanati da Ferdinando II di Borbone.

Capitolo XXXIV

La svolta costituzionale degli Stati italiani fra il febbraio-marzo 1848 e l'involuzione reazionaria del 1849 a Napoli ed a Roma.

Si è visto che il 14 marzo 1848 era stato pubblicato lo *Statuto fondamentale per il Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*, inteso - come si precisava dal suo Autore - da un lato a "riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti nostri predecessori", e dall'altro inteso ad "adattare alle mutate condizioni"¹ queste antiche istituzioni. Ci si riferiva a quanto si era venuti facendo nei mesi precedenti nel contesto delle nuove costituzioni varate in alcuni Stati italiani, rispetto alle quali questo *Statuto* romano era il quarto in ordine di apparizione (dopo quelli di Napoli, di Firenze e di Torino).

Infatti, in una sorta di reazione a catena, il 10 febbraio 1848 - dopo la sommossa di Genova (del 3 gennaio) e la rivoluzione di Palermo (appunto del 12 dello stesso mese) - Ferdinando II di Borbone promulga effettivamente la prima - in assoluto - costituzione degli Stati italiani in quel fatidico anno (la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*)². Questo statuto napoletano venne redatto da Francesco Paolo Bozzelli, "modellato, salvo qualche lieve modifica, su quello francese del 1830 e su quello belga" (cioè con alcuni "adattamenti, specie sulla libertà religiosa") e servì di base agli "Statuti toscano, piemontese e pontificio"³. Tuttavia questo statuto napoletano del 1848 "non fu reputato soddisfacente dall'ala esterna

¹ PIUS PP. IX [Giovanni Maria Mastai Ferretti], *Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati di Santa Chiesa*, in: ID., *Acta. Pars secunda*. [Atti del Sommo Pontefice ... Felicemente regnante. Parte seconda, che comprende i Motu-proprie, chirografi, editti, notificazioni, ec. per lo Stato Pontificio]. Vol. I. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1971 [Rist. Anast. dell'ed.: Roma, Typographia Bonarum Artium, 1857], p. 238.

² *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., pp. 565-573.

³ DE TIBERIIS, p. 149.

[al governo] *del liberalismo meridionale, che avrebbe preferito richiamare in vigore la costituzione del '20, più larga, specie perché non stabiliva limiti di censo per l'elettorato attivo, ma un sistema a triplice grado*"⁴.

Comunque ha un preciso significato che questa decisione di Ferdinando II venisse seguita, pochi giorni dopo, il 15 febbraio, da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, il quale sull'esempio napoletano si preoccupa anch'esso di concedere lo *Statuto del Granducato di Toscana*⁵. Poco dopo, il 4 marzo 1848, lo stesso Carlo Alberto promulga lo *Statuto del Regno di Sardegna*⁶. Infine, il 24 marzo 1848, è Pio IX che concede il suddetto *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*⁷.

Tuttavia, ai fini del nostro discorso, il vero nucleo della questione verte proprio su quello che si pone come un rivelatore confronto fra: lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* [che sarà decretato, dopo lungo travaglio, solo il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento]; sia con la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [concessa da Ferdinando II il 10 febbraio 1848]⁸; sia, e soprattutto, con lo *Statuto del Regno di Sardegna* [concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848]; sia infine, anche, con questo *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*.

A questo riguardo un indubbio merito storiografico spetta a Roberto Martucci⁹ che proprio sul vero significato dello *Statuto albertino* (il poc'anzi citato *Statuto del Regno di Sardegna*) fornisce un'ampia interpretazione sulla sostanziale riduzione di implicazioni rappresentative parlamentari che questo documento riveste sia rispetto alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* di Ferdinando II, sia rispetto al rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*.

⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵ *Statuto del Granducato di Toscana* [15 febbraio 1848], in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., pp. 634-641.

⁶ *Statuto del Regno di Sardegna*, [4 marzo 1848], in: *Ibidem*, pp. 662-669.

⁷ *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [24 marzo 1848], in: *Ibidem*, pp. 599-607.

⁸ Qui da noi indicata come *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] per distinguerla dall'omonima intitolazione della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (del regime costituzionale siciliano del 1820-21), che Ferdinando II volle riprendere per 'accattivarsi' i più radicali democratici siciliani. Pertanto, indichiamo diversamente la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [9 dicembre 1820] e la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848].

⁹ Roberto MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002.

Come giustamente rileva Martucci, il modello cui si ispira lo *Statuto Albertino* è ripreso quasi puntualmente dalla *Charte constitutionnelle* concessa (*octroyée*) da Luigi XVIII in data 4 giugno 1814¹⁰. A cominciare dall'art. 1, che ricalca gli artt. 5-6 della *Charte*, e precisamente nel senso che: “*La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*”¹¹. Diversi - invece - sia il criterio adottato dalla *Costituzione del regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] riguardo agli altri culti (all'art.3: “*L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione*”)¹², sia il silenzio a proposito di questi altri culti riscontrabile nello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* (all'art. 1: “*La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto*”)¹³.

Ovviamente nello *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [indicato anche come: *Statuto dello Stato pontificio*], il primato assoluto della Chiesa cattolica è dichiarato in apertura del *Motu-proprio* in modo inequivocabile da Pio IX, nel senso che “*veruno*” - altro - “*esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo dell'alleanza di Dio cogli uomini, come unico segno di quella benedizione celeste per cui vivono gli stati e fioriscono le nazioni*”¹⁴.

Peraltro una netta differenza fra questo *Statuto pontificio* rispetto allo *Statuto Albertino* e alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, riguarda la struttura della rappresentanza politico-legislativa. Proprio Gioacchino Ventura di Raulica (ormai a Roma come rappresentante del Governo siciliano) aveva proposto appunto al Sovrano Pontefice una riforma in senso rappresentativo-parlamentare dello Stato della Chiesa, con una *Camera dei deputati* eletta dal popolo ed una *Camera dei Pari* costituita dai cardinali¹⁵. Proposta rifiutata dalla stessa

¹⁰ *Ibidem*, p. 35.

¹¹ *Statuto del Regno di Sardegna* [4 marzo 1848], *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 662.

¹² *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 565.

¹³ *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*, in: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 579.

¹⁴ PIUS PP. IX [Giovanni Maria Mastai Ferretti], *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [*Statuto dello Stato pontificio*], in: *Ibidem*, p. 600.

¹⁵ Giacchino VENTURA, *Sopra una Camera di Pari nello Stato pontificio, opinione del Rev.mo P. D. ... Ex-generale de'Chierici regolari, Consultore della Sacra Congregazione*

Commissione pontificia incaricata della riforma, che peraltro preferì la “scelta non più felice delle tre camere” legislative, quale risulta dai primi due articoli dello *Statuto* poi approvato¹⁶.

D’altro canto, analogamente a questo *Statuto dello Stato pontificio*, anche la *summa* di poteri del Sovrano nello *Statuto del Regno di Sardegna* (o *Statuto Albertino*) è - *mutatis mutandis* - altrettanto ben evidenziata. Le prerogative del Re sono superiori a quelle del Parlamento e dell’esecutivo. Lo si evince dall’esame del blocco degli articoli compresi fra il 2 ed il 10. Collocandosi “al centro” di questa ‘Carta fondamentale dello Stato sardo’, il monarca è: “contitolare del potere legislativo (art. 3), titolare unico del potere di sanzionare e promuovere le leggi (art. 7), contitolare dell’iniziativa legislativa”¹⁷.

Al re era inoltre attribuito “l’importantissimo potere di scioglimento della camera elettiva e di proroga (aggiornamento) delle sessioni parlamentari senza che fossero predisposti dei vincoli rigidi in ordine alla durata minima di apertura delle Camere”, per cui veniva lasciata “alla mercé della prerogativa regia la vita del parlamento”, senza che il Presidente del Consiglio “potesse farci nulla”¹⁸.

Né soltanto questo, infatti, l’art. 5 dello stesso *Statuto* (“integrato dagli artt. 6 e 65 che davano base legale a tutte le nomine sovrane”) attribuiva al Capo dello Stato - appunto il Re - “la totalità del potere esecutivo” (per l’art. 65), ossia la nomina e revoca dei ministri, per cui

dei Riti, *Esaminatore dei vescovi e del Clero Romano*. Roma, Coi tipi di G. Battista Zampi. A spese dell’editore Filippo Cairo [1848]. In proposito Ghisalberti ricorda sia che il padre Ventura “aveva sostenuto la convenienza di un Parlamento bicamerale, nel quale il sacro Collegio avrebbe costituito la Camera Alta”, sia che la proposta era stata avversata da molti, fra cui i liberali romani e lo stesso monsignor Corboli Bussi (A. M. GHISALBERTI, *Il Consiglio dei Deputati a Roma nel 1848*, in: *Il centenario del Parlamento (8 maggio 1848-8 maggio 1948)*. Roma, Dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati [Tipografia della Camera dei Deputati], 1948, p. 80). Corboli Bussi era il consigliere più ascoltato da Pio IX, nominato nel luglio del 1847 Segretario della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari.

¹⁶ Pertanto, “il Sacro Collegio dei cardinali, elettori del sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo” e sono istituiti “due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l’Alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati”, e di questi due ultimi, il primo, sarebbe stato composto “di tutte le aristocrazie insieme”, ed il secondo, democratico, elettivo, “sulla base approssimativa di un deputato ogni 30.000 anime” (*Ib.*, p. 80). Le elezioni del 19-20 aprile, “nell’insieme”, mandarono “molti uomini degni, in grandissima parte liberali moderati, animati da buona volontà e ben preparati, che seppero dar prova di maturità di consiglio e di attaccamento al paese” (*Ib.*, p. 87).

¹⁷ Roberto MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, cit., p. 40.

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

si era dunque in “un regime di totale irresponsabilità politica garantito dalla previsione dell’assoluta inviolabilità della persona del re (art. 4)”¹⁹. È, del resto, ben ambiguo il concetto di questa inviolabilità, che qui si spinge “fino alle soglie dell’insindacabilità degli atti di governo”, insindacabilità invece del tutto estranea - sottolinea Martucci - “al moderno costituzionalismo”²⁰.

L’art. 5 non si limitava a indicare genericamente nel Re “il Capo supremo dello Stato”, ma gli attribuiva “il comando delle armate di terra e di mare, la totalità della dichiarazione di guerra, la responsabilità della firma dei trattati internazionali”, e lo sollevava “dall’obbligo di informare integralmente le Camere”, per cui tale articolo poneva le premesse “per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo”²¹.

Il fatto che lo Statuto Albertino attribuisse al Re una somma di “poteri forti” è poi confermato dal fatto che gli spettava la stessa “nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6)”, ivi comprese sia la totalità dei Senatori (art. 33) e dell’Ufficio di presidenza del Senato stesso (art. 35)²², sia la totalità dei giudici (artt. 68-69)²³.

Invece, meno esplicita l’analoga norma del documento siciliano, dove all’art. 81 si precisava che “la Giustizia emana dal Re, ed in nome suo vien retribuita da tribunali a ciò delegati”, non parlandosi quindi di istituzione regia dei giudici²⁴. Maggiore evidenza aveva poi il Consiglio di Stato, cui era dedicato il Capo VI, con quattro articoli, dove il terzo (art. 79) precisava ch “il Re nomina i consiglieri di Stato”²⁵. Laddove lo Statuto albertino si limitava ad indicare, nelle Disposizioni transitorie, il futuro riordinamento del Consiglio di Stato (assieme alle leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale)²⁶.

Inoltre, quali erano le altre prerogative sovrane nella napoletana Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848] (concessa poco prima da Ferdinando)?

¹⁹ *Ibidem*, p. 41.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹ *Ibidem*, l. c.

²² *Ibidem*, p. 45.

²³ “Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce. Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio”(Statuto del Regno di Sardegna [4 marzo 1848], cit., p. 668).

²⁴ Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 572.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 668.

In gran parte appunto analoghe a quelle dello *Statuto albertino*²⁷, essendo i due documenti modellati entrambi sulla Costituzione francese del 1830 (che istituiva la cosiddetta 'monarchia borghese'). In effetti, anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] al monarca era attribuito l'importante potere di scioglimento della *Camera* elettiva, nonché di proroga delle sessioni parlamentari (qui all'art. 64, anziché all'art. 9 come nello *Statuto Albertino*)²⁸. Anche qui, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] si conferiva qualcosa di analogo art. 5 dello *Statuto Albertino*, conferendo l'esclusiva del potere esecutivo al Re (art. 63)²⁹. Ma nel definire il Sovrano come "il capo supremo dello Stato", nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] si precisava che "la sua persona [...] sacra e inviolabile", e non era "soggetta ad alcuna specie di responsabilità"³⁰.

Qui, cioè, si andava ben oltre la lettera dello *Statuto Albertino*, dove ci si limitava (art. 4) a definire la persona del Re sacra e inviolabile, senza precisare una qualche irresponsabilità (che comunque anche qui poteva desumersi - come appunto notava Martucci - dal concetto di sacralità e inviolabilità sancite dall'art. 4 per la persona del Sovrano, interpretabile anche come una sorta di *insindacabilità degli atti di governo*)³¹.

Per il resto, se in entrambi i documenti un art. 5 conferiva al Sovrano l'esclusiva del potere esecutivo, tuttavia in quello dello *Statuto Albertino* venivano precisate non solo la sua titolarità sia del comando delle armate di terra e di mare, sia della dichiarazione di guerra, sia la responsabilità della firma dei trattati internazionali³². Ma vi si precisava anche che il Sovrano era sollevato dall'obbligo

²⁷ Essendo la costituzione francese del 1830 la medesima fonte ispiratrice del documento napoletano. Anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* il monarca era sia titolare esclusivo del potere esecutivo (art. 5), sia contitolare del potere legislativo (qui all'art. 4, anziché all'art. 3 come nello *Statuto Albertino*), sia titolare unico del potere di sanzionare le leggi (all'art. 65, anziché all'art. 7), sia contitolare dell'iniziativa legislativa (all'art. 6, anziché all'art. 10 (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., pp. 565-566)). Però senza la precisazione della priorità che nello stesso art. 10 lo *Statuto Albertino* si riconosceva alla *Camera* elettiva per proposte di legge riguardanti i tributi (*Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 663).

²⁸ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 572.

²⁹ *Ibidem*, l. c.

³⁰ *Ibidem*, p. 571.

³¹ MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana ...*, cit., p. 41.

³² *Ibidem*, l. c.

di informare integralmente le *Camere* nel senso che - come precisa Martucci³³ - il Re ne doveva dare semplicemente “notizia alle Camere”, e solo nel caso “che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune”³⁴. Invece, nel sopra citato art. 63 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si prevedeva che il Re “negozia i trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l’adesione alle camere legislative prima di ratificarli”³⁵. Qui, pertanto - diversamente dallo *Statuto Albertino* - non si ponevano affatto le premesse “per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo”³⁶.

Per il resto, anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si conferiva al Re una somma di poteri forti. E anche se nell’art. 71³⁷ si precisava (analogamente all’art. 65 dello *Statuto Albertino*) che i ministri erano responsabili, tuttavia qui non si prevedeva affatto né la loro nomina, né la loro revoca da parte del Sovrano stesso (come invece prevedeva il suddetto art. 65 dello *Statuto Albertino*)³⁸.

Maggiormente significativo risulta il confronto fra il tipo di rappresentanza politica previsto dai due documenti. Riguardo alla ‘*Camera alta*’ (qui intitolata *Senato*) l’art. 33 dello *Statuto Albertino* ne precisava la composizione sulla base di “membri nominati a vita dal Re, di numero non limitato”, scelti fra le categorie indicate dai successivi 21 commi, che in prevalenza comprendevano membri già titolari delle supreme cariche dello Stato, della magistratura e della cultura accademica e della pubblica istruzione³⁹. Sole eccezioni a questo criterio erano previste sia nel comma 20 (che comprendeva nella scelta sovrana anche “coloro che con servizi e meriti eminenti hanno illustrata la Patria”), sia nel 21 (che introduceva un criterio di ‘nobilitazione’ per meriti meramente censitari, comprendendo cioè “le persone che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta, in ragione de’ loro beni, o della loro industria”)⁴⁰.

³³ *Ibidem*, l. c.

³⁴ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 662.

³⁵ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 571.

³⁶ MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana ...*, cit., p. 41.

³⁷ “Art. 71. I ministri sono responsabili” (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 572).

³⁸ “Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri” (*Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 667).

³⁹ *Ibidem*, pp. 664-665.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

Nello *Statuto Albertino*, il Presidente del Senato (a differenza di quello della 'Camera elettiva', eletto nell'ambito di questa stessa) era di nomina regia (art. 35), ciò che ne faceva "un interlocutore privilegiato del re"⁴¹. Al Senato, oltre che la titolarità del potere legislativo, veniva comunque attribuita la rilevante "funzione giurisdizionale di natura politica, ossia quella di Alta Corte di giustizia"⁴², in quanto, ai sensi dell'art. 36, lo si dichiarava competente sia nel perseguire "i crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, sia per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati"⁴³.

Si potrebbe dunque concludere che, rispetto a queste prerogative previste per il Senato dallo *Statuto Albertino*, fossero sostanzialmente analoghe quelle previste dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], ove - comunque - si chiamava la 'Camera alta' ancora con la terminologia della tradizione costituzionale 'anglo-sicula' del 1812 (e della stessa *Charte* francese del 1814), ossia *Camera dei Pari*.

Tuttavia, le analogie fra i due documenti rispetto alla 'camera alta', manifestano a tutta prima una qualche pur significativa differenza. La *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] precisava sia che (art. 43) i "Pari sono eletti a vita dal re", sia che (art. 44) "il numeri de' Pari è illimitato"⁴⁴, invece lo *Statuto Albertino* per la scelta dei membri del Senato parlava sì di volontà regia e di "numero non limitato", ma semplicemente di una loro nomina (art. 33)⁴⁵ e non di elezione.

Va qui notato come, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] il termine *elezione* farebbe pensare ad un'intenzionale ripresa della terminologia delle 'terne' da presentare allo stesso Sovrano (ai sensi dell'art. 224 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [9 dicembre 1820]), relativamente alla scelta dei membri per il Con-

⁴¹ MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana ...*, cit., p. 69.

⁴² *Ibidem*, p. 69.

⁴³ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665. "[...] I ministri e i magistrati supremi dello Stato sarebbero eventualmente giudicati dall'Alta Corte del Parlamento per tutti i fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, tale Alta Corte essendo composta dalla Camera dei deputati accusatrice e da quella dei senatori chiamata a giudicare" (Cesare SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, in: *Il centenario del Parlamento (8 maggio 1848-8 maggio 1948)*, cit., p. 37).

⁴⁴ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], in: *Ib.*, p. 568.

⁴⁵ *Statuto del Regno di Sardegna*, in: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 664.

*siglio di Stato*⁴⁶. Intenzione che del resto paleserebbe il rinnovarsi dei propositi riformistici di Ferdinando II (già significativamente messi in opera quanto meno all'inizio del suo Regno)⁴⁷.

Andrebbe anche sottolineato che l'intenzione di Ferdinando II di riprende la medesima intitolazione del documento costituzionale del 1820 (appunto la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*) non si accompagnava allo stesso monocameralismo, a cui anzi si contrapponeva invece il recupero voluto dal Re della terminologia di *Camera dei Pari* ripresa nel 1812 dalle *Basi della Costituzione di Sicilia*. Recupero che comunque non implicava che in minima parte (forse solo terminologica) l'adesione di Ferdinando II a quelle che erano state le funzioni attribuite a quella *Camera* nel 1812, come espressione dell'incontro fra la tradizione rappresentativa siciliana e le posizioni più avanzate del costituzionalismo anglo-sassone⁴⁸.

Intitolazione che era pur stata abbandonata dal Regime costituzionale del 1820 (in ossequio al criterio monocamerale radical-democratico derivato dalla Rivoluzione francese, della fase 'pre-termidoriana', fra il 1791-93) ed invece ripresa dalla monarchia borghese instaurata in Francia nel 1839 da Luigi Filippo⁴⁹.

Per il resto, non diversamente dai Senatori previsti dallo *Statuto Albertino*, anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] i *Pari* erano scelti non solo in numero illimitato, ma precisandone alcune specifiche categorie (negli 11 commi dell'art. 47)⁵⁰, inclusa una per il criterio censitario (per cui, al primo comma si prevedeva che erano eleggibili tutti coloro che "hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni")⁵¹. Prescrizione del

⁴⁶ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [9 dicembre 1820], in: *Ib.*, p. 491.

⁴⁷ Succedette al padre Francesco I, nel 1830, "in giovanissima età, e fu autore di un radicale processo di risanamento delle finanze del Regno. Sotto il suo dominio, il Regno delle Due Sicilie conobbe una serie di riforme burocratiche e innovazioni in campo tecnologico, come la costruzione della Ferrovia Napoli-Portici, la prima in Italia, e di impianti industriali avanzati, quali le Officine di Pietrarsa. Diede inoltre un grande impulso alla creazione di una Marina Militare e mercantile, attraverso le quali aumentò il livello degli scambi con l'estero" (https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie).

⁴⁸ *Basi della Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 403-460.

⁴⁹ Nella *Charte constitutionnelle* (del 14 agosto 1830), alla ricostituzione di una *Chambre des Pairs* erano dedicati gli artt. 20-29 (Léon DUGUIT-Henry MONNIER, *Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789*, cit., pp. 214-215).

⁵⁰ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., pp. 568-569.

⁵¹ *Ibidem*, p. 569.

tutto analoga a quella prevista dallo *Statuto albertino* dove nell'art. 33 al comma 20 si prevedeva nomina regia per "coloro che con servizi e meriti eminenti hanno illustrata la Patria", e al comma 21 si includevano "le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria"⁵².

Nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] la nomina regia è prevista per il Presidente della *Camera dei Pari* (art. 43)⁵³, mentre quello della '*Camera elettiva* viene eletto nell'ambito della stessa (art. 61)⁵⁴. Analogamente, lo *Statuto albertino* prevede la nomina regia (art. 35) per "il Presidente e i Vice-presidenti del Senato"⁵⁵, mentre anche qui quelli della *Camera dei deputati* (art. 43) sono nominati al suo interno⁵⁶.

Analoga anche, sempre rispetto allo *Statuto Albertino*, la funzione giurisdizionale attribuita nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] alla *Camera dei Pari*, nel senso della facoltà conferitale di costituirsi in *Alta Corte di giustizia* (art. 48)⁵⁷. C'era però una sensibile differenza rispetto agli imputabili, che nell'art. 36 dello *Statuto Albertino* riguardava sia i responsabili di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, sia i ministri messi in stato di accusa dalla *Camera dei Deputati*⁵⁸, mentre nell'art. 48 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] le categorie di incriminabili erano solo i membri delle due Camere, né si indicava la necessità di un decreto reale per metterli in stato d'accusa⁵⁹.

Ulteriori confronti fra i due testi confermano comunque strette analogie, non solo - come si è visto - riguardo alla formazione della '*Camera alta*' (di nomina regia sia per il *Senato* previsto dallo *Statuto Albertino* [art. 33], sia per la *Camera dei Pari* prevista [art. 43] dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848]), ma anche

⁵² *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

⁵³ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 568.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 570.

⁵⁵ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 666.

⁵⁷ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 569.

⁵⁸ "Art. 36. Il Senato è costituito in *Alta Corte di Giustizia con decreto del Re*, per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla *Camera dei Deputati*" (*Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 665).

⁵⁹ "Art. 48. La camera de' pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative" (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 568).

riguardo all'identificazione di entrambe queste *Camere elettive* come titolari della '*rappresentanza della volontà della nazione*'. Infatti, sia l'art. 41 dello *Statuto Albertino* prevedeva che i *Deputati* rappresentavano "*la nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti*"⁶⁰, sia l'art. 50 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] precisava che i deputati rappresentavano "*la nazione nel complesso e non le singole province ove furono eletti*"⁶¹.

Quantunque simile in entrambi i documenti, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] un tale referente alla "*nazione in complesso*" acquistava particolare significato nel contrasto con Napoli dal gennaio di questo 1848. Esplicita era la rivendicazione di una piena autonomia della '*nazione siciliana*', di contro all' 'incorporamento' subito nel Regno delle Due Sicilie (definito sin dal 1816, con il colpo di Stato di Ferdinando IV, che creando questa nuova denominazione di fatto inglobava la '*nazione siciliana*' in questo nuovo Regno).

Nello *Statuto Albertino*, il referente alla "*Nazione in generale*" e non alle sole "*province in cui furono eletti*" suona invece come un preventivo rifiuto della prospettiva federalista con gli altri Stati della Penisola, invece avanzata dai sostenitori di una *Lega italiana* (sia i neo-guelfi, sia i mazziniani, sia i liberali).

Ma, precisato questo, mentre nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] venivano data una maggiore 'attenzione' ai requisiti richiesti sia per essere elettori (art. 56)⁶², sia eleggibili (art. 57) alla *Camera dei Deputati*⁶³, invece nello *Statuto Albertino* non si precisava altro che (art. 39) "*la camera elettiva è composta di deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge*",

⁶⁰ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 666.

⁶¹ *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 569.

⁶² Per l'art. 56, erano elettori: i possessori di una rendita imponibile (da definire in una successiva legge elettorale; i membri delle reali accademie; i cattedratici dell'Università degli Studi e dei Licei; i professori laureati dei "*diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti*"; i decurioni, i sindaci e "*gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni*"; i pubblici funzionari in pensione; i militari "*di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra*", che siano però anche loro in pensione (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 570).

⁶³ Per l'art. 57, erano eleggibili: i possessori di una "*rendita imponibile [...]*"; i membri ordinari delle reali accademie; i pubblici funzionari, "*purché siano inamovibili; gli "ecclesiastici secolari", purché non appartengano a "congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche*"; gli intendenti, etc. (*Ib.*, l. c.).

e che (art. 40) nessuno, anche se eletto, poteva “essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge”⁶⁴.

Va comunque sottolineato che ben altre differenze emergono dal confronto fra - da un lato - questi due documenti (la napoletana *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848] ed il sardo-piemontese *Statuto Albertino*) e - dall’altro lato - il compiutamente rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*. Sussistono marcate differenze che testimoniano quanto il Sud e l’Italia intera abbiano perduto sia con la deriva formalmente radical-democratica, in realtà ‘egemonico-cetuale’ borghese, sia poi - comunque - con l’annientamento del Regno di Sicilia nel marzo-aprile del 1849, che significò il definitivo abbandono (voluto dapprima dal Borbone, poi dall’Unità d’Italia piemontese-garibaldina) di un costituzionalismo liberal-parlamentare compatibile con le istanze federaliste, attive nell’Isola come nel resto d’Italia prima dell’Unità.

In certo modo, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* risultava infatti, al tempo stesso, sia innovativo ben più rispetto alla stessa *Costituzione siciliana* del 1812 (a cui pure inizialmente il Governo provvisorio siciliano professava di ispirarsi), sia nettamente contrapposto (in senso comunque formalmente liberal-parlamentare) rispetto alle suddette costituzioni del 1848, sarda-piemontese e napoletana.

Riguardo al primo punto, ispirandosi al bicameralismo della *Costituzione siciliana* del 1812, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* la innovava decisamente, soprattutto in merito alla rappresentanza parlamentare, non solo sostituendo alla *Camera dei Pari* un *Senato*, con chiaro riferimento alla sovranità popolare (art. 5: “Il parlamento, composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l’una dei deputati; e l’altra dei senatori”)⁶⁵, ma anche ponendo l’elettività di entrambe come criterio per la loro formazione (art. 12)⁶⁶. Infine, è

⁶⁴ *Statuto del Regno di Sardegna*, cit., p. 666.

⁶⁵ *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*, in: *Le costituzioni italiane. A cura di Alberto Acquarone, Mario d’Addio, Guglielmo Negri*, cit., p. 579. Significativa in tal senso è la dichiarazione iniziale (art. 3) che la “sovranità risiede nella univèrsità dei cittadini siciliani”, per cui “niuna classe, niun individuo può attribuirsi l’esercizio [...]” (*Ib.*, l. c.).

⁶⁶ “Art. 12. I senatori saranno 120; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in pro-

precisamente rispetto al primato della religione cattolica che - per quanto indiscusso da tutte e tre le costituzioni, sarda, napoletana e siciliana - comunque a differenza delle altre due mancava nello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* sia l'inammissibilità degli altri culti (sancita dallo *Statuto del Regno di Sardegna*)⁶⁷, sia la stessa tolleranza prevista per questi dalla *Costituzione del regno delle Due Sicilie*⁶⁸. Rilevante, in proposito, è tale silenzio manifestato dallo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*⁶⁹.

Ma veniamo al punto decisivo di tutto il parziale fallimento delle prime riforme costituzionali degli Stati italiani. Quella sardo-piemontese era in certo modo bloccata dalla *summa* di poteri 'auto-conferitisi' dal Sovrano, Carlo Alberto, come giustamente rileva Martucci.

Nel Piemonte sabauda il movimento di opinione liberale, e tanto più quello radical-democratico, non spinsero più di tanto la critica al potere del Sovrano (appunto ben più forte di quello di Pio IX e di Ferdinando II di Borbone). Eppure i limiti alla libertà di stampa in materia religiosa non erano - come si è visto - certamente inferiori a quelli di Roma e di Napoli.

Il fatto è che i liberali e anche gli stessi 'radical-democratici' del Nord-Italia in un certo momento, nel marzo 1848, avevano riposto forti speranze nel ruolo che la monarchia sardo-piemontese poteva aver per la sua dichiarata avversione all'Austria, contro cui potenzialmente schierava l'esercito più forte di tutti gli altri Stati italiani.

porzione degli abitanti d'ogni distretto [...]"(Ib., p. 581).

⁶⁷ Nello *Statuto albertino* si dichiarava che: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi" (*Statuto del Regno di Sardegna*, [4 marzo 1848], cit., Art. 1, p. 662).

⁶⁸ "Art. 3. L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione" (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 565).

⁶⁹ All'art. 1: "La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto" *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento* (Ib., p. 579). Ovviamente nello *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [indicato anche come: *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*], il primato assoluto della Chiesa cattolica è dichiarato in apertura del *Motu-proprio* in modo inequivocabile da Pio IX, nel senso che "veruno" - altro - "esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo dell'alleanza di Dio cogli uomini, come unico segno di quella benedizione celeste per cui vivono gli stati e fioriscono le nazioni" (*Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa* [Statuto dello Stato pontificio], in: *Le costituzioni italiane*. A cura di Alberto Acquarone, Mario d'Addio, Guglielmo Negri, cit., p. 600).

Poi tutta questa intesa cordiale con la monarchia terminerà (con il fallimento del moto insurrezionale di Milano, dovuto alla sconfitta sardo-piemontese ed il rientro degli Austriaci in Lombardia), ma era tardi per chiedere qualsiasi modifica dello *Statuto albertino* sancito il 4 marzo.

Il fallimento del 'liberalismo moderato' napoletano a fronte del 'radicalismo democratico-settario, nei 'clubs' e nello stesso Parlamento, contro le aperture costituzionali di Ferdinando II (febbraio-aprile 1848).

Rilevante per la personalità dei ministri protagonisti delle precedenti e successive vicende del Regno¹, il ministero Pietracatella² (in carica per ben dieci anni) è disciolto il 27 gennaio 1848 da Ferdinando II, nel momento in cui si elabora la concessione dello *Statuto* (la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*), il 10 febbraio.

Con questo *Statuto*, Ferdinando II affida il primo Governo costituzionale al Duca di Serracapriola (in qualità di capo del governo e ministro degli Esteri)³. Il nuovo Governo⁴ avrebbe dovuto provvedere alla promulgazione delle leggi per l'applicazione della Costituzione, ma si trovò in insuperabili difficoltà. Non ultimo, c'era l'art. 89 del testo costituzionale che prevedeva l'abrogazione di tutte le disposizioni e tutti i decreti che fossero stati in contrasto con i prin-

¹ Ministri segretari di Stato, oltre al Pietracatella: Fulco Ruffo di Calabria (*Affari esteri*); Nicola Santangelo (*Interno*); Francesco Saverio del Carretto (*Polizia*); Ferdinando Ferri (*Finanze*, ma si dimette nel 1847, sostituito da Giustino Fortunato); Nicola Parisio (*Grazia e giustizia*); Giuseppe Lanza di Trabia (*Affari ecclesiastici*); Giuseppe Garzia (*Guerra e marina*); Luigi [Marchese] de Maio (*Luogotenente generale di Sicilia*); Antonio Spinelli (*Agricoltura e commercio*); Pietro d'Urso (*Lavori pubblici*). Ministri senza portafoglio: Giustino Fortunato (poi ministro delle Finanze); Niccola Niccolini; Antonio Lucchesi Palli Filangeri (principe di Campofranco); Michele Gravina, principe di Comitini; Onorato Gaetani, duca di Laurenzana; generale Filippo Saluzzo (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ceva_Grimaldi_Pisanelli).

² Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli, marchese di Pietracatella, duca delle Pesche.

³ Il duca di Serracapriola è Nicola Maresca Donnorso.

⁴ Gli altri ministri erano: Cesidio Bonanni (*Giustizia*), Carlo Cianciulli (*Interno*), il principe Luigi Dentice (*Finanze*), Gaetano Scovazzi (*Agricoltura, Commercio e Istruzione*), il principe di Torella [Nicola Caracciolo] ai *Lavori pubblici*, il generale Giuseppe Garzia (*Guerra e Marina*). Il 30 gennaio, Francesco Paolo Bozzelli sostituì all'*Interno* il dimissionario Cianciulli (DE TIBERIIS, pp. 148-149).

cipi costituzionali⁵. In realtà si finì poi soltanto per promulgare due leggi: quella elettorale (il 29 febbraio) e quella sulla *Guardia nazionale* (il 13 marzo).

E la tanto invocata la legge per regolare la libertà di stampa non venne mai varata. Comunque, e non ultimo, effettivamente il Governo doveva far fronte ad una situazione interna di sicurezza pubblica molto instabile⁶. Intervenne a radicalizzare la situazione, il fatto che il 27 marzo il *Parlamento siciliano* dichiarava la decadenza di Ferdinando II (sebbene il Sovrano avesse concesso, la totale autonomia dell'Isola, con l'art. 87 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*).

Frattanto, sul piano interno ed internazionale il quadro politico si era venuto sensibilmente alterando. Guardiamo le date. Anzitutto la fine della 'monarchia borghese' di Luigi Filippo e la conseguente dichiarazione della Repubblica francese (il 24 febbraio 1848). Seguiva poi l'insurrezione di Milano (allora parte del Regno Lombardo-Veneto)⁷, nelle 'cinque giornate' (tra il 18 e il 22 marzo), seguita da quella di Venezia (il 22). Eventi che indussero Carlo Alberto a dichiarare la guerra all'Austria⁸. Il 23 marzo, il giorno successivo alla

⁵ Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie.

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ Nel 1848 Milano era capitale del Regno Lombardo-Veneto, ossia parte integrante dell'Impero austriaco, che traeva ben il cinquanta per cento delle sue entrate da esso. Il malcontento era nella città diffuso da tempo, come dimostrarono nel 1846 le scene di gioia seguite all'elezione al soglio pontificio di papa Pio IX, le cui prime decisioni politiche (come l'amnistia, le riforme amministrative, l'introduzione di una maggiore libertà di stampa) sembrarono incarnare una svolta politica e sociale rispetto ai papi precedenti e ai criteri stessi della Restaurazione (*Ib.*, l. c.). Nel settembre 1847 fece il suo ingresso in città il nuovo arcivescovo Carlo Bartolomeo Romilli (in sostituzione dell'austriaco Karl Kajetan von Gaisruck). I festeggiamenti per la nomina di un arcivescovo italiano, con un insistente canto dell'inno a Pio IX, provocarono la reazione della polizia che caricò la folla in piazza Fontana uccidendo un milanese e ferendone altri (*Ib.*, l. c.). Cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Cinque_giornate_di_Milano.

⁸ Decisamente la rivolta aveva influenzato le decisioni di Carlo Alberto, che dopo avere a lungo esitato, ora poteva approfittare della debolezza degli Austriaci in ritirata, dichiarando quindi guerra all'Impero austro-ungarico (*Ib.*, l. c.). Nel 1848 gli animi si erano ancor più accesi sia per le notizie dei moti calabresi, sia per la rivolta di Palermo del 12 gennaio, sia per la conseguente decisione del re Ferdinando II di concedere la *Costituzione* (cui seguirono - come si è visto - ai primi di febbraio la promulgazione dello *Statuto Albertino* e la concessione di costituzioni nel Granducato di Toscana e nello Stato Pontificio). Tutti fatti che accrebbero le tensioni anche a Milano. Il 22 febbraio le autorità austriache avevano promulgato in tutto il Lombardo Veneto la *Legge Stataria*, che rimuoveva le garanzie per gli imputati ai processi e che, secondo l'articolo 10, prescriveva che non si avesse alcuna

fine dei combattimenti a Milano, le truppe piemontesi passarono il Ticino, dando così inizio alla prima guerra d'indipendenza.

In queste circostanze, mutato il quadro politico esterno, Ferdinando II continuava a subire, all'interno, la crescente pressione dei più radicali democratici, i quali - da un lato - sospingevano i liberali moderati a subire, quantomeno, le richieste più estreme e - dall'altro lato - agitavano le masse urbane e rurali, sia per un deciso cambiamento da parte del Governo, sia per la partecipazione del Regno alla guerra contro l'Austria.

È in questi frangenti che Ferdinando II si risolve ad un rimpasto del Governo. Il ministero della Giustizia venne allora affidato ad uno degli esponenti radicali più noto nell'intero periodo, ossia Aurelio Saliceti. Il suo radicalismo risulta evidente da un programma articolato in quattro punti. Nel primo chiedeva l'abolizione della *Camera dei Pari* (con il pretesto che, per essere nominati a vita dal Re, i *Pari* risultavano troppo a lui legati). Il secondo punto prevedeva infatti il conferimento dei pieni poteri alla *Camera dei Deputati* (al fine di apportare sostanziali modifiche alla Costituzione). Il terzo punto era, intanto, la modifica radicale della legge elettorale. Infine, il quarto punto concerneva l'invio di truppe sulla linea del Po in aiuto al Piemonte⁹.

Sebbene le proposte del Saliceti incontrassero ampio consenso fra coloro che dominavano il Parlamento (in particolare la *Camera dei Deputati*) e l'opinione pubblica, fermamente convinti che solo con la concessione di maggiori diritti alla rappresentanza nazionale si

possibilità né ricorso, né di supplica di grazia contro la sentenza del giudice (*Ib.*, l. c.). Tuttavia le manifestazioni proseguirono, e a Radetsky fu impedito di utilizzare le truppe per ripristinare l'ordine. Nel mentre, i moti del 1848 si estesero anche sia alla stessa Vienna (ove il 15 marzo l'imperatore Ferdinando I si risolse anche lui a concedere una costituzione), sia a Berlino. Eventi che fecero credere ai Milanesi la possibilità di un radicale cambiamento anche nel Regno Lombardo-Veneto. *"In quei giorni di Marzo ecco rivoluzione a Vienna e fuga del ministro Metternich: [in-]sorge Milano e combatte gloriosamente per cinque giornate e scaccia gli Austriaci; sorgono le altre città lombarde, sorge Venezia a la voce di Daniele Manin, e fa uscire lo straniero, sorgono Modena e parla; Carlo Alberto re di Piemonte, leva la bandiera italiana ed entra con un esercito in Lombardia: rivoluzione in Ungheria, in Boemia, in Baviera, in Sassonia, nel Wurtemberg, a Berlino, a Posen [...]: L'Europa si apre ed arde come un immenso vulcano. [...] L'Europa si rinnova: avrà travagli, ma si rinnova certamente. - Allora parve sonata la grande ora del riscatto italiano [...]"* (Luigi SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Con prefazione di Francesco De Sanctis. 23a ed. Vol. I. Napoli, Morano, 1904, p. 268).

⁹ Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie.

sarebbe potuto compensare l'enorme potere che a loro avviso lo *Statuto* [*Costituzione del Regno delle Due Sicilie*] garantiva al Re, da parte sua Ferdinando II (in quanto convinto che dovesse bastare l'aver concesso questa *Costituzione* per pacificare e stabilizzare la situazione politica interna) si rifiutò di sottoscrivere il programma del suo ministro (considerandolo troppo radicale e apportatore di nuovi disordini politici) e licenziò il Saliceti e tutto il governo.

Il 3 aprile 1848 viene reso noto il programma del nuovo governo affidato da Ferdinando II a Carlo Troia (letterato, autore di studi sul medioevo, dai quali trasse i suoi convincimenti di una soluzione politica nei termini di un *federalismo neo-guelfo*)¹⁰. Un governo composto principalmente da 'liberali moderati' che, d'accordo con il Re, stilano un programma in dieci articoli (ovviamente contrario a quello del Saliceti) per dare applicazione alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* pubblicata l'11 febbraio 1848 dallo stesso Sovrano¹¹. Allora si decise che la *Camera dei Pari* sarebbe stata composta da 50 membri (art. 4), e si stabilì a circa 240 ducati il censo di eleggibilità. Si fissò il giorno per l'elezione della *Camera dei Deputati* e in 164 il numero di membri da eleggere¹².

All'apertura del Parlamento si decise che alle due *Camere*, unitamente al Re, spettasse la facoltà di '*svolgere la Carta*', cioè, in sostanza, di modificarla, in particolare in riferimento alle disposizioni che riguardavano la *Camera dei Pari* (art. 5)¹³. Il programma indubbiamente "*si scostava dallo Statuto, ma pareva necessità*"¹⁴, nel senso che - per acquietare le opposizioni esterna ed interna alle *Camere* - fosse necessario in certa misura modificarlo ('svolgerlo', secondo la dizione allora

¹⁰ CALÀ-ULLOA, p. 171.

¹¹ G. SFORZA, *La Costituzione napoletana del 1848 e la giornata del 15 maggio*, in: *Regia deputazione sovra gli studi di storia patria per le antiche province e la Lombardia*, voll. XII, Torino 1921, vol. IX pp. 529-530.

¹² Si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie.

¹³ [L'art. 5 del 'programma costituzionale' del 3 aprile prescriveva: "*Aperto che sarà il Parlamento, le due Camere, d'accordo col Re, avranno facoltà di svolgere lo Statuto, massimamente per ciò che riguarda la Camera dei Pari*" (Ib., l. c.). Tuttavia c'è da rilevare come Ferdinando II desse di questo art. 5 una lettura restrittiva poiché, nelle sue intenzioni, una modifica costituzionale non avrebbe dovuto portare alla soppressione della 'Camera alta', come invece desideravano i deputati, ma solo ad una limitazione delle sue competenze. Sulle diverse interpretazioni, date dal Re e dai liberali, riguardo alla locuzione '*svolgere lo Statuto*' si veda: Giuseppe PALADINO, *Il quindicesimo maggio 1848 a Napoli*, Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati, 1921, pp. 83-85).

¹⁴ CALÀ-ULLOA, p. 158.

adottata). D'altra parte lo *Statuto* concesso da Ferdinando II poco prima, il 10 febbraio, era stato in sostanza elaborato da Bozzelli, sul modello - come si è detto - della Costituzione francese del 1830. E di questa recepiva il dualismo fra Governo e le *Camere* stesse¹⁵, come emerse a proposito del giuramento alla costituzione.

Nondimeno, a Napoli, nell'opinione, nei *clubs*, nelle *Camere* si stava sviluppando una crescente opposizione al Governo, tanto più quando venne "bandita con inviti a stampa altra congrega a Monteoliveto" - la Sala comunale del Palazzo di Monte Oliveto - dove "più di cento [deputati] vi accorsero", avanzando molte formule di giuramento che "tutte intento obliquo svelavano": chi diceva che il giuramento era inutile; chi affermava pericoloso giurare dopo che lo *Statuto* era stato concesso; infine chi proponeva formule che avrebbero fatto del Parlamento un "concilio nazionale", una costituente dell'intera nazione¹⁶.

Una deputazione portò ai Ministri questa formula di 'svolgimento', che con titubanza tuttavia essi, timorosi, accettarono di sottoporre al Re, il quale però la respinse. Intanto, tutti i deputati si pronunciarono contro la *Parìa*, minacciando di ritirarsi. A sua volta il Re rifiutava quel giuramento che avrebbe stravolto lo *Statuto*. Scrisse di suo pugno un'altra formula, dove si confermava il riferimento a quanto definito nello stesso *Statuto* [la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*], nel senso che pur accettando l'idea di uno 'svolgimento', di un'ulteriore modificazione, questa non doveva alterare la distinzione dei tre poteri, e soprattutto in ciò che riguardava la *Parìa*¹⁷.

In attuazione del programma in dieci articoli del Governo, si stabilì comunque la partecipazione delle *Due Sicilie* alla guerra d'indipendenza (artt. 7-10). È allora che il *Regno di Sardegna*, dichiarata guerra all'Austria (il 7 aprile), modificò la sua bandiera 'scudo-crociata' agguinandovi il tricolore italiano.

Il 18 aprile a Napoli si tennero le elezioni, la scarsa affluenza ebbe comunque l'effetto di conferire la maggioranza ai 'liberali moderati'. Differita la cerimonia d'apertura del Parlamento al 15 maggio, si svolse un'altra riunione nella *Sala comunale* del Palazzo di Monte

¹⁵ Il programma comprendeva i seguenti punti: "a) Legge elettorale più larga, rispetto al censo, di quella del Bozzelli; b) Scelta dei *Pari* fatta dal re in base a liste redatte dai Consigli elettorali; c) Svolgimento dello *Statuto* da parte della Camera; d) Lega italiana; e) Guerra all'Austria" (DE TIBERIIS, p. 171).

¹⁶ CALÀ-ULLOA, p. 177.

¹⁷ *Ibidem*, p. 178.

Oliveto per definire un nuovo programma d'azione. L'argomento principale fu ancora una volta la formula di giuramento alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*. Giuramento che il giorno successivo doveva essere prestato dal Re e dagli stessi *Deputati*. Nell'assemblea di Monte Oliveto una parte di loro, i più radicali, cominciava ad invocare l'erezione di barricate a difesa del Parlamento (confidando nell'afflusso di molti popolani, giunti in gran parte da fuori Napoli). Ma i più moderati invitavano invece alla calma. Per un momento parvero convincere l'assemblea. Ma poi il deputato Giuseppe Ricciardi¹⁸ diffuse un suo proclama che esigeva il controllo dei 'castelli' [le fortificazioni di Napoli], lo "*scioglimento delle Guardie reali*", ammettendo come sola alternativa la partenza di esse per la Lombardia, a combattere gli Austriaci¹⁹.

Dopo un acceso dibattito, l'assemblea di Monte Oliveto decise che non fosse da accettare il testo scritto da Ferdinando II, e volle modificarlo, compilandone un altro²⁰. Il testo proposto prevedeva il giuramento di "*osservare e mantenere lo Statuto politico della nazione con tutte le riforme e le modifiche stabilite dalla rappresentanza nazionale, massimamente per ciò che riguardava la Camera dei Pari*"²¹.

Tuttavia la nuova formula, benché accettata dai ministri, quando venne sottoposta al consenso del Re, fu anche questa da lui rifiutata, sostenendo che non si poteva giurare su una formula in cui era prevista una modifica del testo costituzionale, poiché si sarebbero violati non solo la stessa *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, ma anche l'art. 5 del programma di attuazione. Malgrado l'opposizione dei deputati, nella notte tra il 14 e il 15 maggio, Ferdinando II trasmise alla camera una nuova formula di giuramento²².

Sul crescendo di tensione a Monte Oliveto ci informa - come si è visto - Calà-Ulloa, il quale fornisce precisi dettagli sulla situazione. La controversia sul giuramento "*divenne calda e sempre più difficoltosa*"

¹⁸ Giuseppe Napoleone Ricciardi [conte di Camaldoli].

¹⁹ CALÀ-ULLOA, p. 181.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹ Si veda: <http://archiviostorico.blogspot.it/2011/04/la-giornata-del-15-maggio-1848-napoli.html>.

²² "*Prometto e giuro innanzi a Dio fedeltà al re costituzionale Ferdinando II. Prometto e giuro di compiere con il massimo zelo e con la massima probità ed onoratezza le funzioni del mio mandato. Prometto e giuro d'essere fedele alla Costituzione quale sarà svolta e modificata dalle due Camere d'accordo con il re, massimamente intorno alla Camera dei Pari, com'era stabilito dall'art. 5 del programma del 3 aprile*" (PALADINO, *Il quindici maggio 1848 a Napoli*, cit., p. 207).

quando si decise una votazione, nella quale *“appena nove si trovaron per la formola reale”*, ciò che dimostra che si trattava di un *“altero rifiuto”* per il quale *“la congrega di Monteoliveto si costituì unico fonte di potere”* che mise in minoranza i convenuti, i quali furono cacciati al *“grido di fuori i deputati”*²³.

Intanto, *“tutte le congreghe e circoli si tenean raccolti”*, e si scambiavano ad ogni istante notizie, alimentando da Monte Oliveto il *“riverbero”*, il *“ripercotimento incessante di micidiali passioni”*²⁴. Sull'imbrunire di quella giornata tempestosa, tutte le staffette che *“correan e tornavano affannosi, gittaron il primo grido di costituente”*, mentre ad arte si diffondeva da Monte Oliveto la notizia che le truppe reali muovevano verso il Parlamento²⁵. *“Il fatto era falso, ma bastò perché si gridasse: armi, costituente, repubblica”*²⁶. Intanto le masse di popolani, *“che si agitavan come onde in tempesta, risposer con un urlo: barricate! barricate!”*, e subito *“fu un dar ne' tamburi per tutte le vie [...], tutti si cacciavan a sbarrare le strade di carri, cassepanche e cocchi”*²⁷.

Ma chi le voleva queste 'barricate'? A quel che sembra non i capi liberali (i vari Carlo Poerio, Spaventa, Pica, Imbriani e altri)²⁸. Se è vero che i liberali si erano sempre 'accaniti' contro l'assolutismo, è del pari innegabile che c'era un altro nemico, *“più inafferrabile, e tuttavia non meno infesto alla loro causa”*, ed era questo nemico che elevava le barricate²⁹.

E di quali elementi era composto questo *inimicus*? *“Per l'appunto di quegli elementi che avevano soverchiato le originarie premesse del costituzionalismo e che, formati in un ambiente di animosità e di violenza, spingevano fatalmente il moto alle sue estreme conseguenze”*³⁰.

²³ CALÀ-ULLOA, p. 179.

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁸ “[...] Nella notte, improvvisamente, sorgevano le barricate nelle vie della città. Per ordine di chi? E con quale scopo? Ecco un punto che rimase agli stessi liberali un mistero. I loro capi [...] non ebbero nessuna parte nell'impresa; anzi, appena avvertiti, cercarono di interporre come fautori di pace”(G. DE RUGGIERO, *Il Parlamento napoletano del 1848-49*, in: *Il centenario del Parlamento (8 maggio 1848-8 maggio 1948)*, cit., p. 59.

²⁹ Ma i capi liberali *“dovettero accorgersi di aver perduto ogni ascendente tra le masse eccitate; avevano immaginato che un pericolo solo li minacciasse, l'assolutismo, e si erano accaniti contro di esso, senza intendere che l'improvviso dissidio con la Corona li segregava immediatamente dal potere”*(*Ib.*, l. c.).

³⁰ *Ibidem*, l. c.

Resta il fatto che, di fronte a questo crescendo di minacce di insurrezione, Ferdinando II reagì a sua volta, inviando le truppe a presidiare i punti nevralgici della città. A questo punto, la componente radicale degli stessi *Deputati* si riunì di nuovo a Palazzo *Orsini di Gravina*, e qui “*nel circolo nuove collere eccitava*”³¹. Comunicava poi ai ministri che si sarebbero tolte le barricate e permesso l’accesso al Parlamento solo se Ferdinando II avesse: non soltanto allontanato le truppe a trenta miglia dalla capitale, ma anche consegnato le fortezze cittadine alla *Guardia nazionale*, e accettato, senza riserve, la seconda formula di giuramento.

I ministri, pur di evitare lo scontro, accolsero queste richieste, che invece il Re respinse, sia appellandosi alle prerogative che gli affidava la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (ai sensi della quale era lui il garante dell’ordine pubblico e Capo supremo delle forze armate), sia dichiarando che non avrebbe mai ceduto alle pressioni e ai ricatti di quella parte dei *Deputati* più rivoluzionari, i quali volevano in realtà sobillare la piazza per ottenere riforme radicali. Si arrivò quindi al tragico 15 maggio.

Riguardo a questi eventi, autorevolmente persino Luigi Settembrini (un ‘liberale radicale’, divenuto retrospettivamente ‘liberale moderato’, e certamente non filo-borbonico) riconosceva come a Napoli queste richieste radicali mettersero in crisi l’accettazione delle riforme costituzionali pur concesse da Ferdinando II. Settembrini riconosceva che in realtà il penultimo Sovrano della dinastia Borbone aveva pur avuto, e sin dall’inizio, una posizione ben diversa da quella del padre Francesco I e dell’avo Ferdinando IV³².

³¹ CALÀ-ULLOA, p. 178.

³² Che appunto, dopo il ‘colpo di Stato’ del dicembre 1816, si era auto-proclamato Ferdinando I, re del *Regno delle Due Sicilie*, atto con cui cancellò il *Regno di Sicilia*, il suo parlamento e la sua costituzione.

Capitolo XXXVI

Il ripensamento di Settembrini (nelle Ricordanze) sulle concessioni costituzionali di Ferdinando II (a fronte dell'incapacità dei liberali napoletani di fermare la deriva radicale fra il 10 febbraio-15 maggio 1848).

Significativo è che persino Luigi Settembrini - che tanto svalutativamente aveva rappresentato Ferdinando II nel suo infuocato, ignifero, *pamphlet* (*La Protesta del popolo delle Due Sicilie*, del giugno-luglio 1847) - molti anni dopo questi eventi si fosse dovuto ricredere, come si legge nelle stesse *Ricordanze della mia vita* (abbozzate verso il 1875).

Qui emerge addirittura quella che possiamo considerare una testimonianza dei reiterati tentativi compiuti da Ferdinando II, deciso, nella primavera del 1848, a far spazio ad un governo liberale¹. Settembrini riconosce che il Sovrano concesse ben tre ministeri in cinquanta giorni², dimostrando di accogliere 'quasi' tutte le istanze dei liberali napoletani³. Fatto significativo, anche ammessa la funzione strumentale e calcolata di queste aperture, del resto eventualmente non meno strumentale di quelle di Carlo Alberto, Leopoldo II e Pio IX.

Appunto questo è quanto si conferma nelle *Ricordanze*, dove si legge che Ferdinando II, nel suo studio (fra trattati, testi costituzionali e dizionari) si domandava cosa volesse dire 'svolgere' ulteriormente lo *Statuto*. Imperativo ideologico che si leggeva nel programma (del 3 aprile 1848) elaborato della parte più radicale degli ambienti che facevano opposizione persino al governo liberale dal Sovrano appena insediato, i cui ministri poi si dimostreranno però timorosi,

¹ Alla fine di marzo del 1848 il Sovrano affidò il nuovo governo ad un "onesto uomo" come Carlo Troya, nomina da tutti i liberali moderati napoletani condivisa, perché "tutti erano stanchi, tutti sentivano il bisogno che cessasse quel disordine, quel tumulto continuo che si diffondeva nelle piazze, nelle case, e persino nella reggia"; e tutti "volevano un governo pur che fosse, un ministero che facesse cessare quella stomachevole anarchia" (SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit. pp. 275-276).

² *Ibidem*, p. 262.

³ *Ibidem*, p. 258.

arrendevoli alle nuove richieste dei radicali di *'andar oltre'* quanto già ottenuto⁴. Qui Settembrini onestamente riconosce che gli eccessi radicali cui i *liberali moderati* non seppero opporsi finirono per sollevare la plebe, sempre più eccitata dai democratici (o dai *liberali più radicali*) tanto da compromettere in quel tragico 15 maggio tutte le concrete possibilità di riforma⁵.

Ricostruendo il complesso quadro delle vicende del Regno napoletano dopo la concessione dello *Statuto* (cioè la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, sancita il 10 febbraio 1848, che comunque era la prima - come si è detto - concessa dagli Stati italiani in questo anno)⁶ - Luigi Settembrini ricorda quale fosse in realtà l'alternativa che si sarebbe posta ai liberali napoletani, specialmente a fronte dell'indisponibilità sostanzialmente manifestata da Ferdinando II sia di partecipare ad una *Legga italiana* e tanto più ad una guerra contro l'Austria⁷.

*"O bisognava rimaner napoletani, senza pensare all'Italia, e stare contenti dello Statuto del 10 Febbraio senza andare più in là: o volendo, combatter l'Austria e dilargar lo Statuto, bisognava cacciare Ferdinando", o almeno toglierli tutto "il potere che avea sull'esercito, e lasciargli non altro che il nome di Re"*⁸.

⁴ *"Il re lesse e rilesse molte volte il programma, ad ogni articolo fece difficoltà protestando sempre che egli era per mantenere lo Statuto, ed alla parola svolgere fece molto rumore, la ricercò nel vocabolario, disse che quello svolgere significava mutare, e che egli non voleva nè poteva mutar niente [...]"* (Ib., p. 277).

⁵ *"E in Napoli [...] i cervelli andavano in visibilio, la Costituzione non contentava più nessuno, e dicevano bisognava dilargarla per [...] andare addirittura alla repubblica"* (Ib., pp. 263-264). Riferendosi alla notte che precedeva il 15 maggio, Settembrini ricorda il suo stato d'animo: *"Quanti saranno morti! [...] La plebe è sfrenata, assalirà le case, scannerà quanti troverà. E tutto questo per pochi stolti scapigliati che hanno voluto le barricate, non per combattere, no, ma per ispaurire un uomo che era sdegnato, e aveva soldati e cannoni [...]. Non è stata Napoli, ma pochi pazzi ubbriachi che han perduto ogni cosa"* (Ib., p. 294).

⁶ Infatti, la promulgazione della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* venne seguita, sia il 15 febbraio 1848, da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena (lo *Statuto del Granducato di Toscana*); sia, poco dopo (il 4 marzo 1848), da Carlo Alberto (lo *Statuto del Regno di Sardegna*), sia - infine - il 24 marzo 1848, da Pio IX (che concede lo *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*).

⁷ *"La guerra contro l'Austria era santa e necessaria; ma volere che questa guerra la facesse Ferdinando II, era una pazzia; credere di poterlo forzare a farla era una stoltezza, avrebbe opposto ogni resistenza, avrebbe fatto il peggio, come fece, e se si fosse data un'occasione si sarebbe unito all'Austria"* (SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., pp. 270-271).

⁸ *Ibidem*, p. 271.

D'altra parte Settembrini riconosce che il Re *"aveva ragione quando diceva: 'Lo Statuto è giurato: bisogna mantenerlo intatto. Che direste voi se lo violassi io? E che debbo dire io se lo violate voi e dopo pochi giorni senza aspettare a vederne gli effetti?'"*⁹. Vero è che poi il Re a suo volta lo violò, affidandosi al consiglio del capo del suo potente esercito, il generale Carlo Filangieri.

D'altro canto, venne poi pubblicato *"un programma politico, che brevemente manifestava i desideri popolari, e ne fu detto autore il Saliceti"*, il quale - in veste di Ministro di Grazia e Giustizia - sosteneva il progetto di: *"riformare lo Statuto; abolire la Camera dei Pari"*; riformare *"la legge elettorale, per iscegliere deputati non quelli che avevano censo, ma quanti erano capaci per ingegno e per esercizio di professione o arte liberale; mandare Commessarii nelle province con pieni poteri; la Camera de' Deputati dover riformare lo Statuto; guerra all'Austria; spedire immediatamente milizie e volontari in Lombardia"*¹⁰.

Invece Torrearsa non accenna al progetto di Aurelio Saliceti, anche se con ampiezza di dettagli comunque descrive i *"diversi partiti"* che allora si agitavano in Napoli, tutti discordi, ma che tutti - sottolinea - *"concordemente ed efficacemente concorrevano al trionfo dall'anarchia"*, facendo così il gioco della reazione, che vi vedeva la sola opportunità di rimettere *"in seggio"* la monarchia¹¹.

C'erano *"gli onesti ed i buoni"*, che volevano conservare l'autonomia del Regno, ma che intendevano anche *"concorrere al Risorgere della patria italiana"*, aderendo alla *Lega*¹². C'era un partito che, *"comunque liberale"*, non voleva né varcare la frontiera e marciare contro l'Austria, né confidava nell'iniziativa del Piemonte (del quale temeva qualsiasi preponderanza in Italia)¹³. C'erano anche *"gli esagerati Mazziniani e Repubblicani di tutte le gradazioni, che gridavano contro tutti, e volevano ben altro che Lega di Principi e reggimenti costituzionali"*¹⁴.

⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰ *Ibidem*, p. 273.

¹¹ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, Ricordi..., p. 150.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

Su tutta questa Babele di ambizioni sovrastavano sia un Re “astuto” (che si era dovuto piegare, ma intendeva trarre partito da ogni opportunità per “restaurare il suo potere”), sia le incertezze di un governo guidato da un liberale come Bozzelli (uomo “amichevole verso il Principe”, e del tutto inadatto a contemperare la difesa del potere e quella di una “ordinata libertà”)¹⁵.

C’era infine l’esercito (dipendente più dal Re che dal ministro della Guerra) per cui non venne mai opportunamente impiegato “in vantaggio dell’ordine e del vero pubblico bene”, contribuendo anzi ad isolare sé ed il Sovrano dal popolo¹⁶.

Da questa Babele risultò alla fine di marzo del 1848 la caduta del governo Bozzelli. Ma allora Ferdinando II, mostrandosi benevolo “colla parte moderata ed intelligente de’ Liberali”, il 3 aprile affidò loro il nuovo governo, nella persona dello storico Carlo Troya, “che assunse il potere con un programma più liberale dei precedenti, promettendo riforme dello Statuto e la guerra all’Austria”¹⁷.

Il Re accettò sia i nuovi ministri indicati da Troya, sia il suo nuovo programma, che molto assomigliava a quello proposto a suo tempo da Aurelio Saliceti. Oltre a prevedere “il censo de’ deputati eguale a quello degli elettori” (“potere esser deputato ogni uomo di capacità anche senza censo”), si voleva sia che fossero i collegi elettorali a proporre una lista dei *Pari* (fra i quali il Sovrano ne avrebbe scelti cinquanta), sia che - in seguito - “le due Camere di accordo col re avessero facoltà di svolgere lo Statuto” (specialmente riguardo alla trasformazione della *Camera dei Pari*)¹⁸.

Su quest’ultimo punto del programma - più che sugli altri suddetti (fra l’altro la guerra all’Austria, il cambio della bandiera nazionale, l’armamento della *Guardia nazionale*, l’invio di Commissari nelle province)¹⁹ - il Sovrano motivò la sua critica, sulle prime dichiarando l’indisponibilità ad accettarlo. “Il Re lesse e rilesse molte volte il programma, ad ogni articolo fece difficoltà protestando che egli era per mantenere lo Statuto, ed alla parola svolgere” reiterò la sua opposizione, “fece molto rumore, lo ricercò nel vocabolario, disse che quello svolgere significa mutare, e che egli non voleva né poteva mutare niente”, ma alla fine “approvò tutto, non potendo altro”²⁰.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁷ *Ibidem*, p. 151.

¹⁸ SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., pp. 276-277.

¹⁹ *Ibidem*, p. 277.

²⁰ *Ibidem*, l. c.

Il Re cedeva alle più radicali pretese di cambiare tutto quello che gli stessi liberali avevano accettato con la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* concessa il 10 febbraio. Pertanto il nuovo ministero (appunto guidato da Troya) per un po' visse giorni tranquilli con l'opposizione. Per un momento, si "chetarono un po' i rumori di piazza, e la città sperava ordine e governo", si pensò innanzi tutto alla guerra, si allestirono battaglioni di volontari (che subito partirono assieme a due battaglioni di regolari), si inviarono a Roma per trattare la *Lega* alcuni plenipotenziari (che però poi "non combinarono niente", a causa dell'allocuzione papale del 29 aprile)²¹.

D'altro canto, sin dalla concessione della libertà di stampa (definita dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], all'art. 50)²² si era innescata a Napoli una vera proliferazione di giornali, destinata a protrarsi in un crescendo che arriva sino al fatidico 15 maggio successivo. Prima della repressione di questi 'moti di maggio', nuove testate vennero ad aggiungersi ad altre già esistenti, trasformandosi tutte in senso liberale e costituzionale²³.

Comunque, l'iniziativa politica (fra il primo e secondo ministero Serracapriola ed il ministero Troya) resta fino al 15 maggio nelle mani dei *liberali moderati*²⁴. Pur fra dubbi ed indugi, il governo liberal-moderato napoletano (con Carlo Troja, il marchese Luigi Dragonetti, Raffaele Conforti, Paolo Emilio Imbriani) insediatosi - come si è visto - il 3 aprile 1848, varava una politica incentrata sia sulla cooperazione alla 'guerra italiana' (con l'adozione del *tricolore* come bandiera dello Stato), sia sulla riorganizzazione delle province (per mezzo di commissari), sia sulla riforma della legge elettorale, sia sulla nomina dei membri della *Camera dei Pari* in ultima istanza riservata al re (ma su di un elenco presentato dagli stessi elettori), sia - e soprattutto - sulla facoltà conferita alla *Camera dei Deputati* di modificare la stessa costituzione²⁵.

²¹ *Ibidem*, p. 278.

²² *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [10 febbraio 1848], cit., p. 567.

²³ E precisamente: *La Nazione, Il nazionale, Il Costituzionale, La libera opinione, Il riscatto italiano, L'unione italiana, L'indipendenza italiana* (OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*. Bari, Laterza, 1973, p. 268). Fra queste, mentre specialmente *Il Riscatto italiano* (di Mancini), o *Il tempo* (di Troya e dei suoi collaboratori Saverio Baldacchini e Bonghi) assumono posizioni moderate (nel senso di un programma di 'progresso della libertà nell'ordine'), invece altre testate sono su posizioni più radicali, e fra queste *Il Costituzionale, Il Mondo vecchio e mondo nuovo, L'Indipendenza italiana, La Critica e verità* (*Ib.*, p. 269).

²⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*. Bari,

Un siffatto ministero liberal-moderato cominciò dunque con la preparazione dell'esercito appunto in vista della guerra contro l'Austria. Tuttavia, la situazione a Napoli non era delle più propizie a tale scopo. Intanto, il popolo non ne comprendeva le ragioni. A loro volta, i vertici dell'esercito non erano minimamente preparati a questa offensiva (mentre restava incombente l'urgenza della repressione finale della rivoluzione siciliana). E non ultimo, il governo liberal-moderato napoletano non comprendeva la natura della rivoluzione siciliana, o quanto meno non condivideva la sua intenzione autonomista²⁶.

Poi il tragico 15 maggio 1848. Allora, fallito il disegno liberal-moderato di controllare sia il radicalismo democratico che la pulsione autoritaria di Ferdinando II, si scatena a Napoli la reazione da parte delle forze conservatrici, di quanti cioè avvertirono meglio dei liberali che il loro programma minacciava di scatenare le passioni che avrebbero travolto qualsiasi progetto dei moderati stessi.

Si è anche visto come, fra l'altro, a irrobustire l'opposizione conservatrice contribuirono i contraccolpi della politica estera. Intanto, la guerra nazionale sempre più incerta e perdente (anche per il contegno subdolo del Piemonte, che tendeva a 'monopolizzare' in senso dinastico-piemontese gli eventuali frutti di una vittoria). Inoltre, c'era l'Austria, ancora forte, decisa a far pagare caro il 'tradimento' dei Napoletani. A ciò va aggiunto il fatto che il Papa (anche Lui spaventato dalle 'esorbitanze liberali') si predisponesse all'*Enciclica* [l'*Allocuzione*] del 29 aprile. Infine, e non ultima, c'era la politica inglese che, per un verso, a fronte della Sicilia ormai perduta, non desisteva da attizzare le velleità isolate in funzione anti-napoletana, mentre - per altro verso - restava ostile alla guerra italiana (se condotta diversamente dalle mire del 'Nord piemontese')²⁷.

Tutti motivi per cui nella notte del 14 maggio, vigilia dell'inaugurazione del Parlamento, a Napoli improvvisamente (senza sapere da chi e perché qualcuno fosse riuscito a mettere d'accordo tutte le teste calde dell'assemblea della Sala comunale di Monte Oliveto) si erano innalzate le barricate. E senza che i capi liberali - fra i quali Carlo

Laterza, 1921, p. 277.

²⁶ *Ibidem*, pp. 268-269.

²⁷ *Ibidem*, p. 278. Mentre "palesemente favoriva la causa degl'insorti siciliani", l'Inghilterra - d'altra parte - "avversava in tutti i modi la partecipazione dei napoletani alla guerra contro l'Austria" (*Ib.*, p. 270).

Poerio, Silvio Spaventa, Paolo Emilio Imbriani, Giuseppe Pica - vi avessero, a quel che sembrava, alcuna parte²⁸.

La *rivoluzione costituzionale* scappava comunque di mano ai liberali, che - perdendo ogni presa sulle masse popolari - rimasero politicamente schiacciati fra gli insorti e la pronta reazione militare, che già la sera del 15 maggio era padrona del campo²⁹. In questa situazione, i 'reazionari' (ma si trattava in realtà solo di retrivi integralisti o di liberali avversi al radicalismo democratico?) "*con rapido mutamento di fronte - il 15 maggio 1848 - disertarono la guerra italiana e concentrarono tutte le proprie forze contro la Sicilia*"³⁰. E, alla fine, lasciarono che l'Isola fosse ridotta all'obbedienza, con il solo vantaggio di sottrarla - per circa due decenni - all'ambizione inglese di annessione³¹ (per l'interposta persona di un 'regno siciliano').

A Napoli, comunque, nonostante questa forte corrente di opposizione dei conservatori (che ora volevano la repressione in Sicilia) la guerra contro l'Austria era già stata ormai decisa. L'esercito napoletano era partito per l'Italia settentrionale, agli ordini di Guglielmo Pepe (scelta che determinò una rottura anche fra quei liberali, che appoggiavano la guerra e la dinastia, ma diffidavano di un generale tanto legato al radicalismo carbonaro e settario)³².

La conseguenza immediata di tale partecipazione napoletana al conflitto (nell'illusione che bastasse dichiarare la *guerra nazionale* per dare uno sbocco alle inquietudini sociali) fu che parte dei liberali più vicini al radicalismo democratico, avversi al moderatismo dei liberali al governo, intensificarono "*la loro lotta violenta contro il Ministero*"³³. Ma così facendo accelerarono le mire settarie, che impressero nuova foga alle istanze degli strati profondi della società. Strati che, in un miscuglio di giuste rivendicazioni e speranze sfrenate, messi in continua agitazione dagli ambienti radicali, trovarono il varco per dare libero sfogo a passioni diverse da quelle che i liberali più vicini ai democratici avevano ritenuto di dover fomentare³⁴.

²⁸ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 279.

²⁹ *Ibidem*, p. 280.

³⁰ *Ibidem*, p. 271.

³¹ *Ibidem*, l. c.

³² *Ibidem*, p. 273.

³³ *Ibidem*, p. 275.

³⁴ *Ibidem*, l. c.

Da parte sua, sul momento, Ferdinando II non perde l'occasione e - nello stesso giorno successivo al 15 maggio - insedia un nuovo gabinetto, che subito ingaggia un serrato confronto con l'opinione *liberal-moderata*, e si spinge sempre più sulla via di una restaurazione dell'assolutismo³⁵. Per diretta volontà del Re il Parlamento venne subito aggiornato al 13 marzo 1849. Una surrettizia proiezione verso un futuro improbabile. *"E cadde, così, in abbandono, senza nessun atto coercitivo di scioglimento"*³⁶.

Seguirono le numerose condanne a morte, opportunisticamente commutate nell'ergastolo, che però colpì particolarmente quei liberali che si erano resi protagonisti della continuazione dell'insorgenza nelle province³⁷.

Su questi antefatti del 15 maggio, Settembrini ricorda che già circa un mese prima, quando si erano tenute le elezioni, stava maturando un sorta di 'anarchia' persino nei vari ministeri, dove quotidianamente una folla di petulanti assillava i ministri chiedendo di *"essere uditi per forza, pretendevano tutto per forza, e credevano la libertà un banchetto a cui ciascuno dovesse sedere e farsi una scorpacciata"*³⁸.

Una *"brutta anarchia"*, tale che non vi era un qualsiasi uomo assennato, *"di qualsivoglia opinione che non desiderasse di vedere un governo forte"*, al posto di *"quei ministri avvocati"*³⁹. Ministri che chiacchieravano sempre di *"legalità e di libertà"*, chiacchiere in cui mostravano di credere, e che così vanamente comportandosi *"facevano andare ogni cosa a rotoli"*⁴⁰. Chiacchiere di cui poi si spaventavano *"e davano le loro dimissioni"*⁴¹. Nessuno seppe come frenare questa specifica anarchia all'interno dello stesso Ministero, per cui poté essere *"mantenuta, favorita, stimolata da un potere occulto che poneva ostacoli ad ogni cosa"*⁴².

Era così che si vennero avvicinando i governi fra il gennaio che precede la concessione della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (il 10 febbraio) e quel tragico 15 maggio della repressione seguita allo smantellamento delle barricate.

³⁵ G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, cit., p. 270.

³⁶ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 290.

³⁷ *Ibidem*, p. 291.

³⁸ SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., p. 282.

³⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹ *Ibidem*, l. c.

⁴² *Ibidem*, p. 283.

A sua volta il marchese di Torrealarsa, ricostruendo la sequenza di questi eventi, anche lui ricorda che si era ormai prossimi all'apertura del Parlamento (che doveva avvenire proprio il 15 maggio) quando il Governo napoletano in un *Proclama* annunciò la formula del giuramento del Re, il quale non volle accettarla, perché - effettivamente - inseriva per il Sovrano impegni non compatibili con la Costituzione. Alla fine si giunse ad un compromesso, per il quale il Re accettò (nello stesso 14 maggio) che l'apertura del Parlamento avvenisse, senza però che lui prestasse il giuramento. E fu proprio allora che nella Capitale sorsero le barricate e, proprio mentre i Deputati si accingevano a riunirsi, vennero tirate alcune fucilate, scatenando il combattimento fra la truppa e i barricadieri⁴³.

*“Ma chi guardava le barricate? Si dice la Guardia Nazionale. Ma perché mai, composta ogni differenza tra Deputati e Ministero, restò in arme la Guardia Nazionale, e quella parte di popolo che aveva innalzato le barricate, e tenacemente le custodiva? Tutto prova il sommo grado dell'anarchia, della poca o niuna autorità del Governo costituzionale in quei frangenti a Napoli. Ferdinando avvertì il momento favorevole, e non lo lasciò sfuggire”*⁴⁴.

Allorché la vittoria sui 'barricadieri' risultò completa, comunque il Re preferì la cautela (anche per la situazione in Alta Italia ancora tanto incerta). Ritenne saggio richiamare al governo personalità che in tutt'altro momento non avrebbero mai sostenuto una reazione repressiva⁴⁵, che ora invece avvenne, dietro il formale rispetto della legalità parlamentare.

D'altra parte, - come rileva a sua volta Settembrini - non si poteva disconoscere che il 15 maggio *“fu l'ultima e necessaria conseguenza di tutte le dimostrazioni che si fecero dal 27 Gennaio”*⁴⁶. Era l'esito *“di tutte*

⁴³ Vincenzo [Fardella di] TORREARSA, *Ricordi...*, pp. 151-152.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 152.

⁴⁵ *“Tornarono al Ministero il Principe [Francesco Maria Spinelli] di Cariati, Bozzelli e [Francesco Paolo] Ruggiero, ed ebbero compagni il Principe di Torella [Nicola Caracciolo], il generale Casanova ed il Principe Ischitella [Francesco Emmanuele Pinto] che in altro momento avrebbero significato tutt'altro che reazione”* (*Ib.*, l. c.)

⁴⁶ A Napoli - aveva detto Settembrini (ricostruendo la sequenza delle rivoluzioni nelle due parti del Regno, nel 1848) - *“c'è stata una grande dimostrazione il 27 gennaio, e il 29 si è pubblicato il decreto reale che promette una Costituzione, e dà piena amnistia. [...] In Napoli sono state grida, ma in Palermo una rivoluzione terribile che ha vinte le truppe, e una rivoluzione nel Cilento. E Ferdinando [...] ha ceduto? Sì, e nel sottoscrivere il Decreto della Costituzione sai cosa che ha detto? 'Don Pio IX e Carlo Alberto hanno voluto gittarmi un bastone tra le gambe, ed io getto a loro questa trave”* (SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., p. 251). Ossia ha concesso, però, la prima in assoluto costituzione italiana del 1848.

le grida di morte e di abbasso che si fecero nelle piazze, e che il Governo non seppe né impedire né frenare”⁴⁷. Un Governo di cui furono liberali tutti i “ministri per quei quattro mesi”⁴⁸. Tutti uomini certamente “rispettabili”, ma che per molti versi ebbero “paura di offendere la libertà con uno squadrone di cavalleria, e la fecero andare in rovina”⁴⁹.

Ci sarebbe invece voluta la forza per tutelare l’ordine e la libertà. “Ad un popolo come il napoletano che usciva da una lunga servitù la libertà fu come un’ubriacatura, e ci voleva la forza per impedirlo di sfuriare in eccessi e per fargli tornare il senno”⁵⁰. Secondo Luigi Settembrini, in sostanza la prima colpa degli eventi del 15 maggio era stata la mancanza di risoluzione proprio dei ministri liberal-moderati, che “ebbero paura di poche grida ed ingiurie”, e lasciarono che l’anarchia si scatenasse⁵¹.

“Questa è l’opinione mia, e la dico schietta. Ferdinando aveva ragione a ridere di quei ministri, e a chiamarli responsabili di avere sfrenata la moltitudine. [...] Il 15 maggio lo fecero i pazzi, non seppero impedirlo i savi, un furbo [appunto il Re] ne profitò. Mettiamo una mano sul petto, e diciamo il vero: la colpa l’ebbero tutti, ciascuno per la sua parte: il popolo fu pazzo, i governanti inesperti e fiacchi, il re malvagio e bugiardo”⁵².

Quando si fecero le barricate per le strade della Capitale - ricorda Settembrini - “io dicevo tra me: E chi è stato dunque? Chi ha ordinato di farle le barricate? E perché? E non trovo nessuno che potesse dirmi qualcosa”⁵³. Mille voci “ripeterono barricate”, anche i Deputati? “Alcuni sì”⁵⁴. La plebe “è sfrenata, assalirà le case, scannerà quanti troverà”, e tutto questo “per pochi stolti scapigliati che hanno voluto le barricate, non per combattere, no, ma per impaurire un uomo che era sdegnato”, un uomo che “aveva soldati e cannoni”, un uomo che aveva l’anima di un Borbone, e questi pochi “volevano farlo fuggire con le grida e le minacce”⁵⁵.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 301.

⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c. Per governare i popoli, “per educare i fanciulli, e per curare i pazzi non basta la ragione e la parola, perché l’uomo ha pure quel della bestia, che vuol essere corretto con la forza” (*Ib.*, pp. 301-302).

⁵¹ *Ibidem*, p. 302.

⁵² *Ibidem*, l. c.

⁵³ *Ibidem*, p. 237.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 289.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 294. Ma non è stata tutta Napoli a volere le barricate (“fanciullaggine sanguinosa”), ma pochi “pazzi ubbriachi che han perduto ogni cosa”, e poi, per quale idea “si è venuto a questo?”, per il giuramento “se si voleva svolgere o non svolgere lo

Dopo che le truppe ebbero riportato l'ordine con la forza, il giorno successivo, il 16 maggio, il Re emanò un proclama in cui si dava assicurazione ai "buoni cittadini" che la più grande vigilanza sarebbe stata esercitata dal Governo "affinché per l'avvenire alcun disordine non si riproduca, né nuovi ostacoli vengano ad opporsi al mantenimento ed al completo esercizio delle libertà solennemente accordate dalla costituzione che Sua Maestà ha la ferma volontà di proteggere in tutta la loro inviolabile integrità"⁵⁶.

Il proclama era sottoscritto dai ministri del nuovo governo allora insediato, fra cui c'erano - oltre al presidente e ministro degli Esteri (il Principe di Cariati⁵⁷, "che aveva fama di galantuomo"), gli esecutori materiali della repressione dei moti⁵⁸ - e ancora il Borrelli (come ministro degli Interni, "irritato che gli avevano guasto lo statuto" da lui concepito)⁵⁹.

Considerazioni che confermano quanto il filo-borbonico Calà Ulloa aveva pur detto, riconoscendo l'orientamento liberale dei ministri di questo governo (per quanto incapaci di far fronte alle spinte ideologiche che rimasero attive dopo il loro insediamento fra i sospettosi 'radical-democratici')⁶⁰

Da parte sua il Re - ricorda invece Settembrini - con l'editto del 24 maggio ribadiva la sua "fermissima volontà" di "mantenere la Costituzione del 10 febbraio", con il proposito di preservarla comunque "da ogni eccesso", ed invitava i suoi "amatissimi popoli" a riprendere dunque le loro "abituale occupazioni", avendo piena fiducia nella "no-

statuto. O avvocati, anzi paglietti, voi meritate la servitù. Che sarà domani?"(Ib., pp. 294-295).

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 297-298.

⁵⁷ Gennaro Spinelli-Barile, principe di Cariati (ministro degli Esteri di Ferdinando II, presidente del Consiglio dei ministri napoletano).

⁵⁸ Il Principe di Ischitella [Francesco Emmanuele Pinto], il generale Raffaele Carrascosa, Alessandro Nunziante (figlio di Vito, protagonista della repressione della Sicilia nel 1820).

⁵⁹ SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., p. 298.

⁶⁰ "Il re [...] ricomponea poi il ministero nell'intento di dar piena sicurezza. Il Principe di Cariati ne fu capo, governando gli Affari esteri. Ebbe [Nicola Caracciolo, principe di] Torella il Commercio, [Raffaele] Carrascosa i Lavori pubblici, [Francesco Pinto, principe di] Ischitella la Guerra, Bozzelli l'Interno, [Francesco Paolo] Ruggiero la Finanza, il magistrato [Nicola] Gigli, la Giustizia. Uomini vari per ingegno, ma tutti amanti di savia libertà. Cariati, co' due militari, educato ne' tempi francesi, Bozzelli e Ruggiero uomini di mente; vinta la rivoluzione, volean governo parlamentare. Ma il salir loro fu men guarentigia che sospetto. Non accetti a' vincitori, vanner tosto nell'ira de' vinti. A' quali parve debolezza in Bozzelli, in Ruggiero tradimento, ambizion in entrambi"(CALÀ-ULLOA, pp. 186-187).

stra lealtà, nella nostra religione, nel giuramento sacro spontaneo che noi abbiamo prestato" alla costituzione⁶¹.

Dunque - riconosce Settembrini - "la Costituzione non era abolita", anche se "l'editto affermava troppo come fanno i bugiardi"⁶². Intanto continuavano le ribellioni in Calabria, e mentre lì si combatteva, il primo giorno di luglio si apriva a Napoli la Camera, dove c'erano gli stessi deputati che erano stati cacciati il 15 maggio con la chiusura del Parlamento. Alla riapertura non intervenne il Re, ma il suo delegato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, [Nicola Maresca] duca di Seracapriola, che lesse il *Discorso della Corona*, dove si raccomandava ai Deputati di occuparsi delle leggi amministrative, assicurando loro le "immutabili intenzioni" del Sovrano di "mantenere ai popoli una libertà saggiamente limitata [...]"⁶³.

Dei centosessantaquattro Deputati erano presenti solo settanta, che - con l'aggiunta di altri dieci - risposero al *Discorso* alcuni giorni dopo, allora ottenendo l'approvazione unanime di quasi tutti gli altri Deputati. Nella risposta al *Discorso*, chiesero - "con temperate parole" - il cambiamento del governo, la "guerra per l'indipendenza italiana", la "leale esecuzione dello Statuto"⁶⁴.

Ad un mese di distanza dalla controrivoluzione del 15 maggio 1848, Ferdinando II di Borbone indice le nuove elezioni generali, peraltro ottenendo solo la rielezione di quasi tutti i deputati liberali del disciolto Parlamento. Allora, intendendo comunque 'tacitare' le istanze rappresentative, Ferdinando II decide di spostare l'attenzione verso la Sicilia, progettandone la conclusiva repressione⁶⁵.

Ma che era veramente cambiato nell'atteggiamento 'prudente' di Ferdinando II? Diversi avvenimenti lo indussero a modificare la sua politica. Intanto, quando si seppe della sconfitta di Carlo Alberto a Custoza (il 25 luglio 1848), della sua ritirata a Milano (abbandonata poi il 4 agosto). E poi l'umiliante concessione offerta a Carlo Alberto da Radetsky di rientrare in Piemonte, dove poi avvenne pochi giorni dopo l'armistizio con Salasco (il 9 agosto) in

⁶¹ SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., p. 299.

⁶² *Ibidem*, p. 300.

⁶³ *Ibidem*, p. 308.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 309.

⁶⁵ G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, cit., p. 270.

forza del quale le truppe piemontesi si sarebbero dovute ritirate da tutto il Lombardo-Veneto⁶⁶.

Appena “*seppe la disfatta di Carlo Alberto e il ritorno degli Austriaci in Milano, nei primi giorni di Agosto*”, Ferdinando II decide una manovra di ampio raggio. Invia il generale Carlo Filangieri (il pluridecorato barone di Davoli e di Sansoste, principe di Satriano, poi duca di Cardinale e di Taormina) “*a riconquistare la Sicilia*”; proroga le *Camere* “*e bandisce lo stato d’assedio in Napoli*”⁶⁷.

Dopo un pesante bombardamento navale e terrestre, la città di Messina e la fortezza di Milazzo sono (fra il 5-9 settembre) conquistate. Successivamente, per la mediazione di Francia ed Inghilterra (interessate a impedire un troppo rapido e totale trionfo delle armi napoletane), il Re deve accettare un armistizio.

Nel frattempo tutta la situazione italiana era in fermento. Se a Napoli Ferdinando II aveva resistito sia al tentativo rivoluzionario, sia alla sollecitazione in favore della prosecuzione della guerra all’Austria, invece gli altri sovrani italiani avevano finito per cedere al crescente radicalismo democratico. Il papa, Pio IX, trascinato alla ‘fuga’ a Gaeta, il 25 novembre. Il Granduca di Toscana, Leopoldo II Asburgo-Lorena, era partito da Firenze il 30 gennaio 1849 (per rifugiarsi anche lui a Gaeta). In definitiva, chiusi in Gaeta, sia l’uno che l’altro confidavano ormai solo nel sostegno straniero, in particolare dell’Austria e della Francia. Poi, per la resistenza di Pio IX a trattare con la rappresentanza dei Deputati e del Governo romano, venne dichiarata (il 9 febbraio 1849) la Repubblica romana⁶⁸.

Nel Regno napoletano nulla si sostanzialmente nuovo accadde, sinché la sconfitta di Carlo Alberto a Novara (il 22-23 marzo 1849) decise, definitivamente, la supremazia austriaca in Lombardia e costrinse il nuovo sovrano sardo, Vittorio Emanuele II, a concentrarsi sulla caotica situazione politica interna. A quel punto, nessuno poteva più opporsi alle ‘ingerenze’ estere in Italia centrale. È allora che

⁶⁶ Pochi mesi dopo si concluderà quella che viene chiamata la prima ‘guerra di indipendenza italiana’, con la disfatta piemontese a Novara (23 marzo 1849) e l’abdicazione di Carlo Alberto (la stessa notte della battaglia, in favore del figlio Vittorio Emanuele II). Il giorno seguente, il 24 marzo, verrà sottoscritto l’armistizio definitivo con il ‘Feld-maresciallo’ Radetsky.

⁶⁷ SETTEMBRINI, *Ricordanze della mia vita*. Vol. I, cit., p. 315.

⁶⁸ La quale ebbe vita solo per cinque mesi, sino a quel 4 giugno in cui l’intervento militare francese, voluto da Luigi Napoleone Bonaparte (dal 2 dicembre 1851 Napoleone III), che per convenienza politica ristabilì l’ordinamento pontificio.

Ferdinando II ritiene opportuno di concedere un'ultima possibilità di composizione ai Siciliani, appunto con l'*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia* (del 28 febbraio 1849), che come si è visto viene respinto con sdegno (e tracotanza, date le precarie condizioni degli armamenti) dai Siciliani.

Nulla, tuttavia, sul momento accadde in Italia di risolutivo. A quel punto, nessuno poteva più opporsi alle ingerenze estere in Italia centrale. E per Ferdinando II di Borbone ormai non c'era che da disfarsi delle ultime resistenze della Sicilia. Non è forse una casuale coincidenza di date (rispetto al 15 maggio 1848 della repressione a Napoli) che il 15 maggio 1849 la bandiera dei Borbone sventolasse di nuovo sulle città di Palermo.

Capitolo XXXVII

Una riflessione sulle molte anime e la metamorfosi del liberalismo meridionale.

A questo punto della nostra indagine si impone una riflessione sulle molte anime e sulla metamorfosi del liberalismo meridionale fra l'Isola e la parte continentale dell'avversato, dai Siciliani, Regno delle Due Sicilie. Che cosa veramente si stava delineando a Napoli, tanto da caratterizzare ben diversamente quel moto pur antinomicamente costituzionale (in quanto contestualmente sia liberale, monarchico, e non pregiudizialmente anti-borbonico; sia democratico, decisamente anti-monarchico, settario, cospirativo) rispetto alla rivoluzione di Palermo e dell'intera Sicilia?

La storiografia di parte liberale ha autorevolmente sostenuto la necessità di considerare in maniera specifica il complessivo quadro del liberalismo meridionale, sostanzialmente differenziato *'al di qua'* rispetto all' *'al di là del Faro'*.

In realtà i liberali napoletani e siciliani erano diversamente motivati per tutta una serie di fattori. *Prima facies*, per la *vexata quaestio* dell'adesione o meno alla *Lega italiana*. E qui un ruolo nel maturare un deciso scetticismo in proposito lo svolsero sia l'atteggiamento annessionistico del sabaudo Regno sardo-piemontese, sia le ambizioni di determinati ambienti liberali napoletani vicini alla Corte che, semmai, si aspettavano che fosse Ferdinando II e non Carlo Alberto il futuro capo di una *Lega dei principi italiani*¹. Fra i liberali siciliani diverse si erano palesate le speranze delle missioni inviate presso le Corti italiane, fra le quali specialmente quella inviata a Torino aveva avuto il compito di offrire la corona siciliana al secondogenito di Carlo Alberto (il Duca di Genova, Ferdinando di Savoia, avrebbe dovuto assumere il nome di Alberto Amedeo I, *Re dei Siciliani*) il quale la rifiutò².

¹ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., pp. 266-267.

² DE TIBERIIS, p. 210.

A dividere i liberali siciliani da quelli napoletani c'era poi anche la convinzione di questi ultimi della sostanziale validità di una struttura monarchica ereditaria, nella fattispecie quella dinastica borbonica, che ritenevano pienamente compatibile con la riforma in senso costituzionale parlamentare (lo Statuto elaborato dal Bozzelli, sulla base della costituzione francese del 1830, e concesso da Ferdinando II, il 10 febbraio 1848). Ovviamente, la richiesta siciliana di autonomia da Napoli non trovava un immediato consenso da parte dei liberali napoletani. Fra questi ultimi, molti non dubitavano della sincerità delle aperture costituzionali di Ferdinando II, per cui anche i più moderati fra di loro accettarono le scelte repressive della Corte, soprattutto rispetto alla rivoluzione siciliana.

In definitiva, ben diverse erano le convinzioni dei liberali siciliani, che aderirono alla rivoluzione all'insegna del recupero della secolare costituzione parlamentare, per giunta perfezionata e codificata nel 1812 sul modello britannico. E se, all'inizio, il richiamo degli insorti siciliani alla costituzione 'anglo-sicula' del 1812 preoccupava i liberali napoletani per l'implicita scissione in due del Regno delle Due Sicilie, poi, nell'ulteriore svolgimento della rivoluzione, a preoccuparli sarà proprio il graduale (ma deciso, sostanziale) abbandono di ogni referente ad essa, in vista del crescente radicalismo democratico-repubblicano.

Abbandono programmato e voluto, all'interno e all'esterno del Governo e del Parlamento (fra i quali prevalsero forze surrettiziamente radical-democratiche e sostanzialmente egemonico-borghesi).

Un fattore che non sarebbe stato affatto secondario, ma che peraltro solo inizialmente caratterizzava diversamente i liberali napoletani e siciliani, è inoltre la diversa *coscienza di classe* di quella parte del ceto parlamentare isolano qualificabile come aristocratico-borghese, la quale aveva appunto a suo referente ideale e ideologico il Parlamento siciliano, forse il più antico d'Europa, quello normanno, giunto sostanzialmente intatto (ed anzi rammodernato nel 1812, con la suddetta costituzione 'anglo-sicula', la quale aveva coerentemente fuso le due più avanzate tipologie parlamentari europee, entrambe di origine normanna, quella sicula e quella britannica).

Una tale diversità iniziale fra i liberali sulle due parti dello 'stretto' tende progressivamente ad azzerarsi a fronte di un duplice processo ideologico e politico che si svolge gradualmente in Sicilia. Per un verso, nel senso della crescente azione eversiva della parte borghese-democratica, più permeata dall'ideologia 'ordinovista' (pertanto tendenzialmente cospiratrice, se non proprio settaria, non diversamente da quella attiva a Napoli). Per alto verso, nel senso delle posizioni egemoniche della borghesia economica siciliana (forte suo 'braccio

armato', la *Guardia nazionale*) che gradualmente inducono i 'liberali moderati' siciliani a desistere da una guerra ad oltranza con Napoli.

La convergenza, sia pure a distanza, senza alcun piano comune, fra i liberali siciliani e quelli napoletani, risulterà anche dal contestuale timore del radicalismo istituzionale sia dalla parte democratico-repubblicana, che dell'ascesa di una borghesia economica determinata a far proprie le posizioni sin lì detenute dai ceti liberali (borghesi e nobiliari) e dalla Chiesa, nel senso sia di potere e di prestigio, sia di patrimoni mobiliari e immobiliari (capitali finanziari e terre, palazzi, conventi).

In proposito, si è anche detto che in questa prospettiva la borghesia economica in realtà voleva appropriarsi della parte rimasta 'arretrata' della complessiva società meridionale, rimasta ancora arroccata in una sorta di capitalismo arcaico, subendone la stessa mentalità parassitaria.

Verosimile è invece che la posta in gioco fosse non tanto l'acquisizione di un sistema capitalistico arcaico (che indagini accurate dimostrano che nel Regno borbonico aveva contro un sistema capitalistico innovativo, quanto meno marcatamente industriale, commerciale e tendenzialmente finanziario).

A tal riguardo valgono più di qualsiasi altre le analisi che Lodovico Bianchini (valente scienziato e funzionario pubblico del *Regno delle Due Sicilie*) a quel tempo condusse su questo aspetto³. Da queste ci perviene ('*ab initio*') una solida conferma delle risultanze di quella che parrebbe troppo entusiastica attuale apologia del Regno delle Due Sicilie. Ma anche su quest'ultima comunque si dovrebbe molto ancora indagare e riflettere⁴. Non fosse altro per verificare l'ampia e

³ Convinto che per sapere chi siamo, per conoscere il presente, bisogna sapere chi siamo stati, Bianchini in veste di storico studiò le vicende politiche e finanziarie del Regno di Napoli (<http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-bianchini-il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:Economia/>), come risulta da molte sue opere: *Principii del credito pubblico* (1827); *Dell'influenza della pubblica amministrazione sulle industrie nazionali e sulla circolazione delle ricchezze* (1828); *Sullo stato delle ferriere del Regno di Napoli* (1834); *Della storia delle finanze del Regno di Napoli: libri sette* (1834-1835); *Della storia economico-civile di Sicilia* (1841); *Dell'Associazione doganale alemanna dalla sua origine fino al presente* (1843); *Della riforma doganale della Gran Bretagna dal 1842 al 1846* (1846).

⁴ Nel 1818, fu costruita "nei cantieri Vigliena, presso Napoli, la prima nave a vapore del mondo. Nel 1819 fu completato il primo Osservatorio Astronomico italiano, l'Osservatorio di Capodimonte, e fu istituita presso l'Università di Napoli la prima cattedra di Astronomia in Italia. Nel 1823 iniziano gli scavi archeologici di Ercolano" (Cfr.: <https://giuseppemerlino.wordpress.com/2016/02/20/regno-delle-due-sicilie-la-verita->

suggestiva sequenza dei meriti del Regno borbonico, dove si afferma che - a differenza degli altri Stati italiani - questo si distingueva per un *“notevole progresso economico, sociale e culturale che lo portò al livello dei più progrediti stati europei”*⁵.

È vero, del resto, che sin del 1841 fu istituito il primo osservatorio vulcanologico e sismologico del mondo (l'Osservatorio Vesuviano), e che nel 1852 fu inaugurata la rete telegrafica elettrica, la quale, solo dopo qualche anno, collegava tutti gli uffici postali delle province e delle città del Regno, Sicilia compresa⁶. Si parla poi di un notevole sviluppo sociale ed economico del Regno⁷, dove il *“benessere aumentava continuamente e, conseguentemente, anche le entrate pubbliche, permettendo allo Stato di impegnarsi in numerose opere pubbliche”*⁸. Nel

su-di-una-grande-nazione/). In campo giuridico notevoli furono *“l’istituzione della ‘motivazione delle sentenze’ e l’applicazione dei principi per il recupero sociale dei malviventi. In campo medico ricordiamo il primo intervento in Italia di Profilassi Anti-Tuberculare ed il primo Istituto per Sordomuti in Italia”* (Ib., l. c.). *“In campo universitario dobbiamo anche segnalare le prime cattedre italiane di Economia, di Ostetricia e di Psichiatria. Nel 1832 fu realizzato sul fiume Garigliano il primo ponte sospeso in ferro costruito in Italia, secondo in Europa. Nello stesso anno il Regno fu il primo Stato italiano a dotarsi di un Ufficio Centrale di Statistica (1832). Nel 1837 Napoli è la prima città italiana dotata di una rete di illuminazione stradale a gas. Nel 1839 fu inaugurata nel Regno la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici, che pochi anni dopo collegava Napoli con altre località”* (Ib., l. c.).

⁵ In primo piano la cultura, non solo accademica (fra l’altro nel Teatro San Carlo fu istituita la prima scuola di ballo classico in Italia). Ma anche scientifica, tecnica. Nel 1840 si era realizzata la prima fabbrica metalmeccanica italiana, la fabbrica di Pietrarsa, che, *“tra l’altro, produceva locomotive, vagoni e rotaie”* (Ib., l. c.). A conferma degli interessi commerciali, si ebbe in Napoli il *“primo atlante marittimo mondiale”* e nel suo porto si svolgeva il più importante volume di scambi commerciali del Mediterraneo: *“La sua flotta mercantile era, per numero di navi, seconda solo a quella imperiale inglese, mentre quella militare era terza dopo Inghilterra e Francia. Il Regno vantava anche la realizzazione del primo Codice Marittimo in Italia e la costruzione di un’imponente rete di fari lungo le coste che rendevano sicura la navigazione”* (Ib., l. c.).

⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷ *“Sul piano economico sociale il Regno poteva vantare inoltre il più basso tasso di mortalità infantile in Italia. In tutto il territorio erano sparsi numerosi ospedali ed ospizi nei quali operavano oltre 9.000 medici. Napoli, in particolare, era la prima città italiana per numero di teatri, per numero di Conservatori musicali, per numero di pubblicazioni di giornali e riviste, ma vantava altre prestigiose istituzioni come: la ancora prestigiosa Scuola militare Nunziatella, il primo Museo Mineralogico del mondo, la scuola pittorica di Posillipo, le celeberrime fabbriche di ceramica e porcellana (tra cui quella di Capodimonte)”* (Ib., l. c.).

⁸ *Ibidem*, l. c. *“Ciò nonostante le tasse imposte ai cittadini erano decisamente inferiori a quelle imposte dagli altri Stati italiani. La terra fu concessa a chi la lavorava, fiumi e torrenti furono arginati, le boschiglie furono estirpate per far posto a frutteti e vigneti, le paludi furono prosciugate. I terreni bonificati furono regalati ai contadini”* (Ib., l. c.).

Regno la disoccupazione era praticamente inesistente e così pure l'emigrazione⁹. Solido il sistema finanziario. Fra i migliori fra quelli apprezzati allora in Europa, particolarmente in Francia¹⁰.

Quali che siano eventualmente le meno celebrative risultanze sullo 'stato del Regno', è indubbio che il suo impoverimento avvenne dopo quello che i malevoli hanno definito 'il sacco del Sud', che del resto avvenne certamente, a partire dalla 'sparizione' di ingenti somme del denaro pubblico (su cui avrebbe dovuto fare rapporto l'onestuomo Ippolito Nievo, se la nave che lo riportava nel Regno sardo non fosse esplosa in mezzo al Tirreno). Dopo il 'sacco' nacque il grande brigantaggio (di soldati borbonici ormai sbandati), e poi l'emigrazione, sul momento dei politici (verso il Piemonte, la Francia, l'Inghilterra, e Malta), poi quella delle attività industriali e commerciali (verso il Nord-Italia), quindi quella dei 'cafoni' (che non avevano più nemmeno le terre dei 'baroni' in cui lavorare, perché ora - post 1860 - quegli 'ex-feudi', diventi allodi, entravano a far parte del nuovo latifondismo borghese).

Il nuovo ceto economico borghese che prese la guida (sotto le mentite spoglie dell'eguaglianza universale) dell'opposizione al costituzionalismo liberale 'anglo-siculo' (del 1812) mirava sostanzialmente ad un'egemonia liberista dell'economia, superiore alla politica ed alle contingenti forme istituzionali sia napoletane che sicule. Se tale

⁹ Gli operai lavoravano "otto ore al giorno e guadagnavano abbastanza per sostenere le loro famiglie e, primi in Italia, usufruirono di una pensione statale con l'istituzione di un sistema pensionistico che prevedeva una ritenuta del 2% sullo stipendio. Su nove milioni di abitanti, dei quali cinque milioni e trecentomila in età lavorativa, un milione e seicentomila erano addetti all'industria, duecentomila al commercio e tre milioni e mezzo all'agricoltura ed alla pesca" (Ib., l. c.).

¹⁰ Il deficit era quasi inesistente, il patrimonio aureo del Regno era invidiato da tutte le nazioni. Vi era il maggior numero di Società per Azioni in Italia. "La Borsa di Parigi, allora la più importante del mondo, quotava i titoli pubblici del Regno al 120 per cento, quotazione più alta rispetto a tutti gli altri paesi" (Ib., l. c.). La Conferenza Internazionale di Parigi del 1856 "assegnò al Regno delle due Sicilie il premio di terzo paese al mondo per sviluppo industriale, dopo l'Inghilterra e la Francia" (Ib., l. c.). La moneta del Regno delle due Sicilie era garantita in oro nel rapporto uno ad uno, per cui era particolarmente forte e stabile sui mercati europei. "I ducati erano conati in oro, i grani in argento ed i tornesi in rame. Il denaro circolava e le banche finanziavano le imprese con prestiti a basso interesse. Gli sportelli bancari erano diffusi in ogni città e paese del Regno" (Ib., l. c.). Con termini moderni potremmo affermare che la "vivibilità" della popolazione del Regno era "tra le migliori d'Europa e ciò contribuì anche ad un enorme sviluppo delle arti: fiorirono pittori, scultori, musicisti e grande sviluppo ebbe l'artigianato" (Ib., l. c.). Questo era il "Regno felice" che scomparve nel 1861. "Ma questa è un'altra storia e, si sa, la storia la fanno i vincitori" (Ib., l. c.).

nuovo ceto fosse stato animato di senso politico, cioè interessato alla continuità ed al progresso parlamentare, non si sarebbe acquietato dalla conquista del prestigio sociale e della ricchezza sostanzialmente arcaica, agricola, latifondista, concentrata in poche famiglie e in qualche impresa. Avrebbe voluto dimostrarsi come il più degno erede dell'antica, aristocratico-borghese, *classe politica* parlamentare.

Invece questo nuovo ceto si rivelò qualcosa di non molto di più di un'arida, inesorabile, aristocrazia di *parvenus*¹¹, in quanto si qualificava come un'oligarchia economica che semplicemente, in modo surrettizio, lasciava credere alle masse ed agli ambienti democratici più estremi di essere latrice di radicali cambiamenti libertari-egalistari.

Dunque un'oligarchia che prometteva per tutti progresso e libertà economica e politica, ma si muoveva dalla salvaguardia di posizioni acquisite, affatto progressiste nella sostanza, in quanto peculiari di uno stesso capitalismo arcaico, non produttivo di avanzamento sociale, quantunque ora nelle eventualmente più raffinate formule improduttive, quale ad esempio il cosiddetto *interesse sul debito* pubblico, ad arte sempre più accreditato e mai richiesto di estinzione.

Sotto questo profilo, individuata in Sicilia da parte di una borghesia economica liberista la 'liquidazione' del liberalismo politico referente all'eredità del costituzionalismo del 1812, sarebbe un errore storiografico considerare a Napoli e a Palermo due analoghe tipologie di un liberalismo o di classe politica. Entrambi perdenti, queste due tipologie di liberalismo politico, a fronte della surrettizia radicalità 'democratica' della borghesia economica, tuttavia non avevano lo stesso referente istituzionale. E non soltanto per l'ambizione autonomista dei Siciliani, ma invece: sia per le loro pulsioni municipaliste (pur inappagate nella surrettizia legge provvisoria per i municipi); sia per il rifiuto di ogni centralismo statale, burocratico; sia per il loro credo federalista e per quella Costituente italiana, in cui i liberali napoletani non avevano creduto più di quanto li avessero sollecitati le opposizioni interne.

Nondimeno, in positivo, più del conclusivo abbandono del referente dei liberali siciliani alla costituzione del 1812, quelli napoletani manifestavano nella loro pratica di governo maggiore attenzione per

¹¹ F. PETRUCCELLI [della GATTINA], *La rivoluzione di Napoli nel 1848*. A cura di F. Torraca. Milano-Roma-Napoli, 1812. Citato da: G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 253n.

una struttura pluri-cetuale, multi-funzionale, incardinata sul reciproco controllo fra sovrano, *Camera alta* (i *Pari*) e una *Camera dei Comuni*¹². Pertanto, a Napoli i 'liberali moderati' risultano più consapevoli (della parte prevalente in senso radicale dei liberali siciliani) che si trattava di fronteggiare - contestualmente - gli avversari mortali per il sistema: l'oligarchia borghese economica, il radicalismo democratico, l'anarchismo popolare e non ultimo le pulsioni assolutistiche della stessa monarchia borbonica.

Non riuscirono più di tanto a fronteggiare questo fronte complesso, ma non cedettero mai, a differenza dei siciliani, al primato di una '*Camera bassa*' su di una '*Camera alta*'. Erano meno democratici, certo, ma più coerentemente liberali del ceto economico-politico egemone nel Governo provvisorio siciliano.

E qui vanno ricordati appunto alcuni ministri dello stesso ministero Cariatì, i quali - come si è visto - erano pur animati da sinceri sentimenti di libertà, quantunque confidando ancora in una monarchia che quanto meno Bozzelli e Ruggiero si erano sforzati di rendere davvero liberal-parlamentare. In particolare dobbiamo ricordare Francesco Paolo Ruggiero, costituzionalista moderato, ministro degli *Affari ecclesiastici* nel gabinetto Troya, dimessosi prima del fatale 15 maggio ("*per dissensi con i colleghi, non condividendo la debolezza del ministero nei confronti della demagogia dilagante*"¹³). Ma fu lui, Ruggiero, che ritenne di dover prendere parte al ministero Cariatì dopo i fatti del 15 maggio, quantunque non riuscisse, come avrebbe voluto, "*a mantenere il Re sulla via del rispetto della Costituzione*"¹⁴.

Né andrebbe dimenticato Giuseppe Lanza, principe di Trabia (nel 1848 anche lui ministro degli *Affari ecclesiastici* di Ferdinando II di Borbone), il quale invierà al figlio Pietro Lanza e Branciforte (schierato invece sul fronte dei rivoluzionari siciliani) due lettere, il 22 e il 29 febbraio 1848, "*mostrando di [con-]dividere i palpiti dei siciliani in armi*"¹⁵. In una delle due lettere chiariva il diverso atteggiamento possibilista sulla Sicilia da parte di quelli che egli

¹² Accettano, cioè, l'idea di una '*Camera alta*' (luogo di continuità istituzionale e di eventuale approdo delle nuove capacità e dei nuovi meriti emergenti dalla borghesia stessa) e di una '*Camera bassa*' (luogo di espressione delle immediate istanze popolari e borghesi). Ma si veda anche: G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 254.

¹³ DE TIBERIIS, p. 224n.

¹⁴ *Ibidem*, p. 225.

¹⁵ LA PEGNA, p. 271.

considerava invece come ambigui ministri, falsi liberali (Bozzelli e Bonanni)¹⁶.

Se è pur vero che a Napoli questi 'liberali moderati' sembrano più consapevoli (rispetto alla parte prevalente in senso radicale dei liberali siciliani) che si trattava di fronteggiare contestualmente una complessa minaccia per le istituzioni liberal-parlamentari, questo non significa che fra i Siciliani non vi fossero dei 'liberali moderati' sinceri, che però più che sulla complessità cetuale e funzionale delle istituzioni (implicita alla costituzione del 1812) ponevano l'accento sul decentramento, spinto fino al localismo. Accusa che del resto venne loro rivolta in questo senso da più parti.

Ma c'è da chiedersi qualcos'altro. Ogni criterio interpretativo verte solo sulla presenza a Napoli e a Palermo di una distinzione di intenzionalità fra componenti diverse, interne alla stessa *borghesia politica*?

Certo è che, in misura maggiore che a Napoli, proprio a Palermo - sull'esempio francese (del marchese Lafayette¹⁷) - nel corso del 1848 si giunse a quella che si può considerare a giusto titolo l'azione sovvertitrice svolta da una 'sezione decisiva' ma non della *borghesia politica* bensì della *borghesia economica*, surrettiziamente *democratica*, intesa a condizionare le scelte politiche del popolo, del parlamento (con il confronto antagonistico con la *Camera alta*, giovandosi della forza d'urto, politica prima che militare, di una propria milizia, la *Guardia nazionale*, almeno in Sicilia progressivamente dispostasi al servizio degli interessi esclusivi della borghesia)¹⁸.

Invece, un più convincente merito della storiografia di parte liberale (persino 'pre-azionistica', quale è appunto quella del De Ruggiero pre-bellico) risulta quantomeno l'aver ammesso un altro fattore che

¹⁶ "I Ministri continuano le loro bricconate... non si mettono in dubbio i due parlamenti, la indipendenza e tutt'altro, ma liberali come Bozzelli e Bonanno non sono sinceri. Il Ministero di qui è tutto nostro nemico, ma si trovano imbrogliati, inetti" (citazione ripresa da: Martino BELTRANI SCALIA, *Memorie storiche della Rivoluzione Siciliana*. Vol. II. Palermo, Tip. Boccone del Povero, 1934, p. 50, ora in: LA PEGNA, p. 271n)).

¹⁷ Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert de Motier, marchese di La Fayette (poi democratizzatosi in Lafayette).

¹⁸ Secondo De Ruggiero, la genuina funzione della *Guardia Nazionale* sarebbe di agire come un organismo titolare di due diverse attività, entrambe di vitale importanza per la sopravvivenza di un governo liberale, ossia nel garantire l'ordine pubblico sia nella capitale che nelle province, "contro le masse proletarie, che, risvegliate in un primo momento dai loro stessi padroni [borghesi], hanno continuato poi l'agitazione del loro proprio esclusivo interesse, tendendo all'occupazione della terra" (G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 255).

agiterà dall'esterno il liberalismo meridionale nel 1847-48. E qui non si tratta tanto del repubblicanesimo di Mazzini (minoritario almeno in Sicilia)¹⁹, bensì del 'neo-guelfismo' di Gioberti, inizialmente latore di un progetto dalle implicazioni al tempo stesso indipendentiste (contro l'Austria) e federaliste (l'unione dei Principi italiani).

Progetto che il pensiero politico napoletano aveva recepito in modo compiuto già agli albori del 1848²⁰.

Sotto questo profilo c'è infatti da considerare un'altra 'sezione' della *borghesia*, quella *politica*, ossia la *media borghesia*, ceto avversato per le sue concezioni cattoliche della politica, sia in Sicilia, sia più evidentemente a Napoli, per la politica liberale di Governo e Parlamento intesa ad eliminare il ruolo sin lì determinante dei cattolici nell'insegnamento pubblico. A Napoli come a Palermo è un laicismo radicale nei confronti della Chiesa che alimenta nella parte prevalente dei 'liberali moderati' (ad eccezione di pochi, come il marchese Luigi Dragonetti²¹) quanto meno il cedimento che li allinea a questo proposito alle posizioni 'radical-democratiche'. A monte di tutto questo si potrebbe sospettare che a determinare una persistente, quantunque parziale, convergenza di intenti fra i liberali napoletani e siciliani vi sia stato - più che la questione della *Lega italiana*, o il resto - un comune pregiudizio contro la Chiesa, atteggiamento che si manifesta 'in corso d'opera', sia inizialmente nella rivoluzione liberale napoletana, sia - successivamente - in quella siciliana.

C'è qui da chiedersi: contro la borghesia di sentimenti cattolici agiva in Sicilia come a Napoli - e nemmeno tanto dietro le quinte - una qualche forza 'esterna', che sospingeva a infrangere le posizioni della Chiesa?

¹⁹ Invece, ma secondo Romeo, "a rafforzare e rinnovare il movimento democratico isolano intervenne la propaganda mazziniana", che, a partire dal 1833, assunse maggiore intensità grazie a Nicola Fabrizi ed alla sua *Lega Italica* (ambiente in cui presero forma le cospirazioni che dalla Calabria e dagli Abruzzi giunsero alle Romagne, creando "le figure più note del mazzinianesimo isolano, con Rosalino Pilo, Luigi Orlando, Salvatore Calvino") mentre aderivano al mazzinianesimo Crispi a Napoli, e La Masa a Firenze (Rosario ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*. Bari, Laterza, 1970, pp. 301-302). Tuttavia, lo stesso Mazzini sconsigliava qualsiasi moto insurrezionale in Sicilia, perché i democratici isolani non rinunciavano all'autonomia, e tanto meno in cambio dell'unitarismo mazziniano (Ib., p. 303).

²⁰ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., pp. 258-259.

²¹ Il marchese Luigi Dragonetti, ministro degli Esteri nel governo costituzionale del 1848, fu un liberale moderato. Nel 1861 cercò di salvare se non l'indipendenza, almeno l'autonomia meridionale (DE TIBERIIS, p. 117).

D'altronde - almeno in Sicilia - non avevano esitato a schierarsi con la rivoluzione sia i Gesuiti, sia semplici preti e frati, sia le più alte cariche ecclesiastiche, parte dei quali militavano nel Parlamento (sia fra i *Pari spirituali* come fra i *Pari temporali* e fra gli stessi *Deputati*)?

Tuttavia, questi ecclesiastici si erano schierati contro Napoli non tanto per un 'neo-guelfismo' lì in Sicilia giunto di riflesso (attenuato), né solo per la piena adesione al riformismo di Pio IX, bensì per l'antico ruolo che il clero siciliano aveva svolto a difesa della *Primazia apostolica*²², un antico privilegio che dava un particolare significato (pur contestato dalla stessa Curia romana in diversi momenti storici)²³ al Regno di Sicilia.

²² "LEGAZIA APOSTOLICA. - Istituto singolare, in forza del quale i re di Sicilia si ritennero legati nati del pontefice, basandosi su una bolla di Urbano II del 1098, confermata da Pasquale II nel 1117. In quel privilegio, il papa, in considerazione dei meriti di Ruggiero I per la liberazione della Sicilia dagli Arabi stabiliva 'quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam, legati vice, cohibere volumus'. Ben presto sorse una viva controversia circa l'interpretazione da darsi a questa bolla: i re di Sicilia la intesero nel senso che tutta la materia ecclesiastica dell'isola fosse di loro esclusiva competenza, e quindi anche la disciplina interna delle chiese siciliane; e a indicare la completa fusione della loro potestà politica con quella ecclesiastica che sarebbe derivata dalla bolla, parlarono di monarchia sicula, intesa nel senso etimologico di unità del potere. [...] I re aragonesi e poi gli spagnoli difesero accanitamente questa loro posizione, disponendo tra l'altro che nessun atto della S. Sede potesse aver vigore nell'isola senza esser munito delle lettere esecutorie del viceré, cosa che del resto avveniva anche per i provvedimenti regi" (<http://www.treccani.it/enciclopedia/legazia-apostolica> Enciclopedia-Italiana).

²³ Nel 1579 Filippo II, che, seguendo le orme di Carlo V, aveva invano chiesto al papa la conferma esplicita dell'interpretazione data in Sicilia al privilegio, istituì il giudice della monarchia sicula, che esercitava tutti i poteri derivanti al re dalla legazia, il che equivaleva ad abolire qualsiasi diritto di appellarsi a Roma contro le decisioni dei tribunali ecclesiastici del regno. La Curia romana protestò sempre contro quella che considerava una usurpazione, e il conflitto culminò sotto il breve regno di Vittorio Amedeo II, mettendo capo alla costituzione *Romanus Pontifex* di Clemente XI del 20 febbraio 1715 con la quale il tribunale della regia monarchia era abolito. Però l'imperatore d'Austria Carlo VI, nuovo re di Sicilia, per mezzo di laboriose trattative ottenne da Benedetto XIII la bolla *Fideli* del 30 agosto 1728, che in pratica dava piena soddisfazione al punto di vista regalistico. Fu così ricostituito il tribunale, che assunse il nome di Tribunale della regia monarchia e apostolica legazione. Pio IX con lettere apostoliche del 28 gennaio 1864 soppresse di nuovo il tribunale, il quale però cessò di funzionare solo dopo che lo stato italiano l'abolì con l'art. 15 della legge delle guarentigie" (*Ib.*, I. c.). Bibliografia: P. GIANNONE, *De' veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i re di Sicilia esercitano nel Tribunale detto della Monarchia, 1727* [ID., *Il tribunale della monarchia di Sicilia*, Roma 1892]; A. FORNO, *Storia dell'Apostolica legazione annessa alla corona di Sicilia*, Palermo 1801 [seconda ed.: Palermo 1868]; V. E. STELLARDI, *Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia dal 1716 al 1719*, voll. I-III. Torino 1862-66; Isidoro LA LUMIA, *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia*, in: ID., *Storie Siciliane*, Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1881-1883, vol. 4; Raffaele MARTINI, *La Sicilia sotto gli austriaci (1719-1734), da documenti inediti*. Palermo, A. Reber, 1907 (*Ib.*, I. c.).

A ben vedere una simile linea anti-ecclesiastica era emersa dapprima a Napoli, di contro all'iniziale entusiasmo di determinati strati culturali e politici per l'utopia del *Primato* giobertiano²⁴. Il momento di rottura non era però stato l'allocuzione papale del 29 aprile (che pure configura il cambiamento di Pio IX da liberale a reazionario), infatti sin dall'11 marzo 1848 era stata decisa l'espulsione dei *Gesuiti* dal Regno, e la creazione (il 22 marzo) - in luogo della soppressa presidenza dell'Università e della *Giunta della pubblica istruzione* - di una *Commissione provvisoria d'istruzione*²⁵.

Inoltre, il 19 aprile si decise anche l'abrogazione del decreto del 10 gennaio 1843 sull'istruzione primaria (allora affidata ai vescovi), i cui professori e maestri passavano alle dipendenze del nuovo Ministero dell'*Istruzione*²⁶.

Se ne potrebbe concludere che in Sicilia si determinò una sorta di riflesso ritardato rispetto a questo processo di scioglimento e di espulsione dei Gesuiti, che dopo lunghe discussioni (dall'inizio di luglio) si conclude agli inizi di agosto dello stesso anno 1848. Un ritardo spiegabile con la diversa posizione della Chiesa siciliana rispetto alla rivoluzione parlamentare, alla quale diede tutto il suo appoggio.

Riguardo a Napoli, la suddetta svolta rispetto agli iniziali entusiasmi giobertiani assume peraltro una connotazione specifica su cui De Ruggiero avanza audaci ipotesi, nel senso cioè che una tale svolta caratterizzerebbe un'*immanentizzazione secolare*, decisamente laica, di quel *sentimento religioso* di libertà pur annunciato da Gioberti e tradito da Pio IX. Ma qui le date non tornano. L'atteggiamento anti-gesuitico è giobertiano, e i liberali di Napoli vi si adeguano appunto con la decisione di espulsione della *Societas Jesus* (l'11 marzo), decisa dal Parlamento e certamente non della *Curia pontificia*.

Tutto da dimostrare è che l'atteggiamento anti-ecclesiastico dei liberali napoletani sarebbe sorto quando Pio IX - con l'Allocuzione del 29 marzo - avrebbe tradita la fiducia in lui 'universalmente ri-

²⁴ "Il sentimento cattolico che animava il programma federalista trovò nell'ambiente religioso e devoto della media borghesia un terreno molto fertile", che contribuì a far comprendere, presso "la massa più tiepida" della borghesia, "la tesi specificamente liberale" (G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 261).

²⁵ Formata, fra gli altri, da Luca De Samule Cagnazzi, Francesco De Sanctis, G. Selvaggi, Salvatore Tommasi, Roberto Savarese, Saverio Baldacchini, Aurelio Saliceti, Giuseppe Del Re.

²⁶ Guido OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*. Bari, Laterza, 1973, p. 268.

posta'. Secondo questa tesi, sarebbe allora, e solo allora, che questo "spirito nuovo del liberalismo" esprimerà "un sentimento di laicità superiore, non esclusivo di Dio, ma inclusivo in un significato tutto immanente e razionale"²⁷.

Tesi audace questa del futuro azionista De Ruggiero, che (anche lui - in certo modo - 'hegeliano napoletano') nel 1921 si riferisce in questi termini a Silvio Spaventa, trovandovi appunto la *sintesi* fra l'*antitesi* 'statalista' (razionalista, posta a fondamento delle più spinte posizioni laiche ed unitariste) e la *tesi* 'neo-guelfa'. Una posizione, quest'ultima, che qui viene qualificata come espressione di una *cattolico-liberale tesi* 'neo-guelfa', la quale sarebbe - sul piano politico - decisamente *anti-statalista* [o, più esattamente federalista e anti-unitarista], mentre - sul piano filosofico - sarebbe *immanentista* e non *razionalista*.

Del resto un iniziale pregiudizio anti-ecclesiastico che caratterizza il pensiero liberale napoletano si conferma nel fatto che quei liberali - ambigualmente razionalisti ed hegeliani - accettarono di buon grado il programma 'neo-guelfo', però vedendovi un mero espediente per irreggimentare le forze cattoliche nel proprio programma²⁸. Diverso il caso di Silvio Spaventa che aveva sinceramente esaltato il liberalismo di Pio IX, pronunziando - hegelianamente - un panegirico sull'avvenuta *immanentizzazione* della *religione di Dio* nella *religione dello Stato*²⁹. Posizione che significava accettare arditamente la religione in termini razionalistici, ma per subordinarla alle proprie esigenze ideali. E se questo convincimento non era altro che una generosa illusione del filosofo, invece il contenuto più serio della nuova ideologia era un altro, cioè l'illusione che "il papato stesso potesse subire fino all'ultimo questa sua spoliazione razionalistica"³⁰. E da questa illusione deriva - se-

²⁷ G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 262.

²⁸ "Questo ci fa chiaro perché mai i capi del liberalismo napoletano, che pure erano tutt'altro che religiosi, ed anzi imbevuti di razionalismo tedesco, accettassero così prontamente il programma neo-guelfo. Essi vi riconoscevano solo un mezzo opportuno per irreggimentare sotto le proprie bandiere le forze cattoliche" (Ib., l. c.).

²⁹ "[...] Quando per opera del processo logico della storia [...] l'Infinito ed eterno dell'animo umano si raccolse tutto nella religione [...], e fu ritrovato di nuovo nella vita mondana dello spirito, nel pensiero, nelle arti e nel diritto"; quando un uomo, "tenuto per infallibile, venne a riconoscere che l'Infinito della religione è uno con l'Infinito della Società [...], dall'alto del Vaticano disse quelle memorabili parole: Dio è con noi; allora lo Stato italiano fu ricostituito sopra la vera base, la nostra nazionalità fu ravvivata di novello spirito e fu proclamata la nostra indipendenza. Questo uomo fu Pio IX" (citato da un discorso di Spaventa apparso su *Il Nazionale*, il 5 marzo 1848, in: *Ib.*, pp. 262-263).

³⁰ *Ibidem*, p. 263.

condo De Ruggiero - *“il fallimento della rivoluzione”* del 1848, ancorché *“dall’acuta percezione delle idealità-neoguelfe s’individua già il pensiero della futura Destra liberale”*³¹.

³¹ *Ibidem*, pp. 263-254.

Indice dei nomi

- Abate di Santa Lucia 226
- Aceto Cattani, Giovanni 35 e n,
151, 585-586 e n
- Acquarone, Alberto 8 n, 45n, 67n,
135n, 265n, 316n, 536n, 588n,
625n, 635n, 637n, 642n, 674n
- Agnello, Angelo 496n
- Aglietta, Antonio 580
- Agnetta, Antonio 79n, 188-189n
- Ahrens, Heinrich 318, 357n, 625
- Aimé [Amato di Montecassino,
Amatus Casinensis] 18 e n
- Alessio I Comneno (imperatore di
Bisanzio) 17
- Alfonso [V] d'Aragona (detto il
Magnanimo) 149
- Alibrandi, Rosamaria 137n
- Alliata (cavaliere, Pari del Regno
di Sicilia) 506
- Alminusa [o Aliminusa], barone,
Pari del Regno di Sicilia 506
- Altavilla (in francese Hauteville,
in siciliano Autavilla) 19 en
- Amari, Emerico 56n, 60-61n, 73,
75, 84, 94n, 105 e n, 110 e n,
179-180, 209 e n, 275-276, 287 e
n, 298, 389, 421, 456, 488, 582,
589, 597, 632
- Amari, Gabriele 56n, 61n
- Amari, Michele [Benedetto Gae-
tano] 16, 19n, 35n, 62 e n, 95n,
118-119 e n, 126-128 e n, 148
e n, 157-158 e n, 187 en, 209n,
271 e n, 318n, 341-342 e n, 351
e n, 379, 387, 389n, 418-420 e n,
425, 499, 502 e n, 576n, 580, 625
- Amari, Paolo 468
- Amodei, Pietro 59n
- Amodei, Rosaro 251,
- Anea, Francesco 58
- Anna Comnena (figlia di Alessio
I) 17n
- Antonelli, Giacomo (cardinale)
518-519n
- Antonuzzi, Francesco 434
- Arceri, Salvatore 544
- Archimandrita di Messina 226
- Arcuri, Giovanni 493 e n, 563
- Arezzo, Vincenzo 546
- Aristotele 29n, 78
- Armetta, Francesco 8n
- Armetta, Mariano 555n
- Astraldu, Romolo 113n
- Averna [o Avarna], Carlo (duca di
Gualtieri) 58, 152 e n, 155-156
e n
- Avola [o Avila], Francesco 373 e n,
375-376 e n, 379n, 556 e n
- Babeuf, François Noël [detto:
Gracchus Babeuf] 170n
- Bagnara, Francesco 451, 552 e n
- Bagnasco, Francesco 56-57 e n
- Bagnasco, Rosario 59n

- Bajona, Vincenzo 546
- Balbo, Cesare 51, 113 n
- Baldacchini, Saverio 661n, 681n
- Balsamo, Paolo 7, 9, 35 e n, 295, 358 e n, 605
- Barbagallo, Rosalia 436
- Barbalonga, Rosalia 472
- Barnave, Antoine 164
- Barone di Gallidoro, vedi: Giustiano Vigo Celesti
- Barone La Ferla, vedi: Francesco Tarallo
- Baronio, Cesare 376n
- Basile, Luigi 484 e n
- Bastide, Jules 456, 489
- Battaglini, Mario 317n, 613n
- Baudin, Charles 534, 569-570, 574, 577-580 e n, 582
- Baxter, Richard 11
- Bellarmino [Roberto Francesco Romolo] 374, 376-377 e n
- Beltrani Scalia, Martino 679n
- Beltrani, Vito 59, 73, 94 n, 209, 586n, 633
- Bentham, Jeremy 245, 262n, 619
- Bentinck, William 7, 228, 358n, 605, 628
- Bernardo di Caprera 148
- Bertelli, Sergio 39n
- Bertolami, Michele 249-250 e n, 269 e n, 279 e n, 290 e n, 334 e n, 354, 364-366 e n, 421n, 423, 484-486 e n, 518 e n, 565 e n, 579, 584, 631
- Bertolani, Michele 128 e n
- Bianchini, Gerlando 420n, 545, 585-586
- Bianchini, Lodovico 674 e n, 675, 676
- Bivona, Andrea (barone) 58-59 e n, 580
- Blackstone, William 228
- Blackwell, George 377n
- Blanc, Louis [Louis Jean Joseph Charles] 353, 422
- Bonald, Louis Gabriel Ambroise de 10, 619
- Bonanni, Cesidio 102n, 650n
- Bonanno (barone) 679n
- Bonaparte, Carlo Luciano [Charles Lucien Jules Laurent], principe di Canino 519-520 e n
- Bonaparte, Charles Louis Napoléon [poi: Napoleone III] 231n, 246, 471, 489, 669
- Bonaparte, Napoléon Bonaparte [poi: Bonaparte] 30, 36, 120, 167, 256, 269-270
- Bonelli, Nicola 181, 351 e n, 374-375 e n, 379 e n, 549n
- Bonelli, Stefano 146-147 e n, 305, 325 e n, 439
- Bonghi, Ruggiero 661n
- Borbone (dinastia del Regno di Napoli e di Sicilia, poi delle Due Sicilie) 34n, 91, 104, 117, 174
- Bordinaro, Antonino 585
- Bossuet, Jaques Bénigne 257, 617
- Boulainvilliers, Henri (conte di) 10-11 e n, 12-15 e n
- Bozzelli, Francesco Paolo 636, 650n, 654 e n, 661, 666n, 673, 678-679 e n
- Brunaccini (principe di) 505n
- Bruno, Giovanni 352, 354 e n, 426n
- Bruno, Pasquale 59n
- Buchez, Philippe 170 e n

- Buonarroti, Filippo [Filippo Giuseppe Maria Ludovico] 170n
- Butera, vedi: Pietro Lanza e Branciforte (principe di Scordia e di Butera)
- Cabet, Étienne 171n
- Calà Ulloa, Pietro (duca di Lauria) 55-57 e n, 69 e n, 90 e n, 95n, 252n, 654-655 e n, 657, 668 e n
- Calafato, Giovanni vedi: Giovanni Canalotti
- Calcagno, Vincenzo 133 e n, 187n, 197 e n, 268 e n, n, 87-288 e n, 294 e n, 301-303 e n, 349-350 e n, 364n, 445
- Calcara, Salvatore 165 e n
- Calì Sardo, Antonino 324 e n, 335 e n, 337 e n, 381 e n, 477, 506n, 595n
- Calì, Pietro 389n
- Calisse, Carlo 31n, 39n, 42n
- Calvi, Pasquale 58, 67-68 e n, 71, 73, 75, 95 e n, 98-100, 102 e n, 119-120, 139-142 e n, 144 e n, 150-153 e n, 174, 176-177 e n, 182-184 e n, 209, 364n, 386, 412-415 e n, 418, 422, 424, 448-449, 486-487 e n, 511-512 e n, 517 e n, 520-522 e n, 532-535 e n, 538-539 e n, 547n, 552, 568, 571-572 e n, 576, 579, 583 e n, 586n, 598-600 e n, 611, 615-616 e n, 632
- Calvino, Salvatore 680n
- Caminnecci, Lorenzo 585
- Cammarata, Francesco 364n, 574
- Campello vedi: Di Campello, Pompeo
- Campobello (barone) vedi: Montalbo (barone di Campobello e duca di)
- Canalotti (Giovanni Calafato, o Calafati, barone di) 43n, 92 e n, 144, 157 e n, 160 e n, 164-165 e n, 190, 200-202 e n, 212-213 e n, 216, 219-220 e n, 222-223 e n, 239-240 e n, 242, 380-381 e n, 383, 424, 431-432 e n, 445-446 e n, 467 e n, 477, 574-575 e n, 577, 589
- Canera, Carlo (conte di Salasco) 454n, 487, 519n, 569n, 668
- Cannizzaro, Stanislao 244-245 e n, 293-294 e n
- Canosa (Antonio Capece Minutolo, principe di) 35n
- Capaci (conte) 506n
- Capeto (Ugo Capeto, duca dell'Isola di Francia, conte di Parigi e di Orleans, poi re di Francia) 12
- Capponi, Gino 519
- Caracappa, Giuseppe 554n
- Caracciolo, Nicola (principe di Torella) 102n, 650n, 666n, 668n
- Cardile, Francesca 558
- Cariati (principe di) vedi: Francesco Maria Spinelli
- Carini (i fratelli membri del Comitato provvisorio del 12 gennaio 1848) 59n
- Carini, Giacinto 420n, 580
- Caristi, Francesco 567
- Carlo Alberto [Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia-Carignano] 158, 165, 181, 230n, 366, 396-397, 424n, 454-455 e n, 487, 520n, 569n, 637-640n, 642-646 e n, 651-652 e n, 658-659n, 666, 668-669 e n, 670 e n

- Carlo I d'Angiò 106n
 Carlo III di Borbone 9-10
 Carlo Magno 14n
 Carlo V d'Asburgo 149, 681n
 Carlo VI d'Asburgo 23n, 39 n, 680n
 Carlo VIII di Valois 77n
 Carnazza, Gabriele 73, 94n, 127 e n, 179 e n, 189n, 209, 364n, 418, 428, 529, 532, 559n, 586, 632
 Carnazza, Sebastiano 270 e n, 302 e n, 363 e n, 364, 390 e n, 559 e n, 561-565 e n
 Carrascosa, Raffaele 668n
 Casanova (generale) 666n
 Cassola, Michele 533-534 e n
 Castagna e Incontrera. Francesco 558
 Castelli, Gabriello Lancellotto (marchese della Motta, principe di Torremuzza) 172 e n, 189n, 195 e n, 202 e n, 234 e n
 Castello (famiglia) 59n
 Castelnuovo (principe di) vedi: Cottone Carlo
 Castelvetro (principe di) vedi: Giuseppe Pignatelli Cortes
 Castiglia, Beneetto 471 e n
 Castiglia, Salvatore 58, 420n, 448-449, 562-563, 630
 Castiglione, Giuseppe 336 e n, 381-382 e n, 436 e n, 442
 Castromediano (duca di), Sigismondo (di Lymburgh-Castromediano, duca di Morciano e marchese di Cavallino) 607
 Catalano, Gaetano 389n, 420, 516-517 e n, 533, 552, 568n, 571-572n
 Caterina dei Medici 12
 Caterina di Russia [Ekaterina II Alekseevna] imperatrice di Russia 376
 Cattaneo, Carlo 30, 592n
 Cavaignac, Louis Eugène 171
 Cavallaro (famiglia) 559 e n, 561, 566
 Cavallaro, Agata 562
 Cavallaro, Cirino 562
 Cavallaro, Emmanuela 560, 562-563
 Cerda, vedi: Santo Stefano, Alessio
 Cerroni, Umberto 184n
 Cesarò (duca di) vedi: Colonna, Calogero (duca di Cesarò)
 Ceva Grimaldi Pisanelli, Giuseppe (marchese di Pietracatella, duca delle Pesche) 650 e n
 CG vedi: Claudia Giurintano
 Chiamonte, Socrate 60-61n, 88-89 e n, 102n, 323n, 424n
 Chiaranda, Michele (barone Fridani) 389 e n, 456
 Chilardi, Angelo 433
 Ciaccio (colonnello) 580
 Ciancioli (i fratelli membri del Comitato provvisorio del 12 gennaio 1848) 59n
 Cianciulli, Carlo 102n, 650n
 Cicerone (Marcus Tullius Cicero) 29n
 Ciceruacchio [i. e.: Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio] 519
 Cilluffo, Domenico (abate di S. Maria Terrana, arcivescovo di Adana, vescovo di Palermo) 71n, 80, 104, 189n

- Ciminna, Mercurio 375 e n
 Cirino (canonico) 506
 Clemente VII (antipapa) 22
 Clemente VIII (Papa [Ippolito Aldobrandini]) 376n
 Clemente XI (Papa [Giovanni Francesco Albani]) 23n, 681n
 Cocle, Celestino Maria 382, 615 e n
 Colaianni, Napoleone 601 e n
 Colbert, Jean Baptiste 484
 Colonna, Calogero (duca di Cesarò) 506n
 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (marchese di) 612
 Conforti, Raffaele 102, 662
 Constant, Henri-Benjamin (Constant de Rebecque) 211, 215, 318, 326 e n, 625-626
 Conte di Priolo, vedi: Francesco Notarbartolo
 Corallo, Vito (Pari spirituale elettivo del Regno di Sicilia) 546
 Corboli Bussi, Giovanni 638n
 Cordova, Filippo 12 e n, 117-119 e n, 122-126 e n, 132 e n, 175 e n, 178, 181, 189n, 198 e n, 258-263 e n, 271-273 e n, 277-278 e n, 280, 282, 302 e n, 304-305 e n, 318, 352, 355-357 e n, 359-360, 364n, 367 e n, 388-389 e n, 397, 402 e n, 404 e n, 407-408 e n, 410-413 e n, 415 e n, 420, 423, 425-426 e n, 430-432 e n, 441, 444-445 e n, 463, 467 e n, 469 e n, 482-485 e n, 494, 496-497, 527-529 e n, 584, 586n, 598, 609, 618-620 e n, 625
 Corteggiani (membro del Comitato provvisorio del 12 gennaio 1848) 59n
 Corvaia, Giuseppe Nicola (barone di Buonriposo) 458-459 e n
 Costanza d'Altavilla 106n
 Cottone, Carlo (principe di Castelnuovo e Cedronio) 7-8, 35 e n, 95, 208, 295, 605
 Cottù Marsiani, Lorenzo (marchese di Roccaforte) 43n, 67n, 88 e n, 144, 189-190 e n, 205-206 e n, 208-209, 225-226 e n, 233 e n, 333 e n, 424, 506n, 529 e n, 579
 Crispi, Francesco 60n, 74, 103, 123n, 349-351 e n, 359 e n, 392, 404, 420n, 448-449, 559, 580, 679n
 Crispi, Giuseppe (abate di S. Maria di Gala, vescovo di Lampsaco) 172, 189n, 506n
 Croce, Benedetto 29n
 Cromwell, Oliver 269-270
 Cuddia (barone) 532
 Cultrera [o Cutrera], Filippo (abate cassinese, Pari spirituale del Regno di Sicilia) 506n
 Cuoco, Vincenzo 29-30 e n
 Curto, Calogero 113, 176 e n, 187n
 D'Addio, Mario 8n, 45n, 67n, 11n, 135n, 166n, 265n, 291n, 316n, 536n, 625n, 635n, 637n, 642n, 647n
 D'Aguessau, Henri François 297n
 D'Alembert, Jean Baptiste Le Rond (detto: D'Alembert) 370n
 D'Angelo (parroco, Pari spirituale elettivo del Regno di Sicilia) 380 e n, 506n
 D'Antoni, Andrea 420n, 506n
 D'Ondes Reggio (fratelli) 59n
 D'Ondes Reggio, Andrea 586n

- D'Ondes Reggio, Giovanni 586n
- D'Ondes Reggio, Vito 47n, 56n, 88, 96 en, 110-113 e n, 116 e n, 119-120 e n, 123, 126 e n, 132 e n, 170n, 175-176 e n, 187n, 189n, 209n, 245-247 e n, 250 e n, 254-255 e n, 261-263 e n, 266, 270-271 e n, 276 e n, 279 e n, 286-287 e n, 295-298 e n, 304, 312-313 e n, 352-353 e n, 364-366 e n, 391-392 e n, 403 e n, 414-415 e n, 420-421 e n, 426n, 429 e n, 439, 443 e n, 446-448 e n, 450-451 e n, 461 e n, 467, 556 e n, 587, 619-622 e n
- D'Urso, Pietro 650n
- Daita, Gaetano 467 e n
- Daita, Niccolò 506
- Dantoni (beneficiale, Pari spirituale elettivo del Regno di Sicilia) 505
- Darwin, Charles 77
- De Carlo, Leonardo 59n
- De Carlo, Niccolò 104, 148-149, 213-215 e n, 217, 528,
- De Castro, Giuseppe 372-374 e n, 376, 378-379 e n
- De Falloux, Alfredo (Frédéric Alfred Pierre de Falloux du Coudray) 209n
- De Francisci, Giovanni 322 e n, 332 e n, 335-338 e n, 380 e n, 506n
- De l'Olme [o Delolme], Jean Louis 211
- De Luca, Francesco 120, 156, 184, 389n, 418 e n, 420, 470 e n, 586n
- De Maio, Luigi Nicola (marchese, duca di San Pietro) 59 e n, 650n
- De Mattei, Rodolfo 298 e n
- De Rosa, Gabriele 368n, 383-384 e n, 569
- De Ruggiero, Guido 656n, 662-665 e n, 672n, 677-679 e n, 680, 682 e n, 683-684
- De Samuele Cagnazzi, Luca 681n
- De Sanctis, Francesco 652n, 681n
- De Stefano, Antonino 61n, 84n
- De Tiberiis, Giuseppe F. 56-57n, 102n, 169n, 171n, 636-637n, 6450n, 654n, 672n, 677n, 679n
- Degli Uberti, Vincenzo 90
- Del Carretto, Francesco Saverio 252, 650n
- Del Re, Giuseppe 681n
- Della Cerda vedi: Alessio Santo Stefano
- Della Verdura, vedi: Duca della Verdura
- Dentice, Luigi 102, 6450n
- Desauget, Robert 60, 62
- Desiderio (abate di Montecassino), Daufurio Epifani Del Zotto (detto: Desiderio da Montecassino), poi: papa Vittore III 18
- Di Benedetto, Filippo 472
- Di Campello, Pompeo 474n
- Di Leo, Gaetano 529
- Di Marco, Vincenzo 130-132 e n, 189, 277-278 e n, 289 e n, 297-299 e n, 407 e n, 423, 470 e n, 483-484 e n, 516-517, 525 e n, 547n, 550, 552, 558 e n, 560 e n, 562, 568 e n, 571-572 e n, 579, 5843
- Di Salvo, Antonino 452n
- Dilthey, Wilhelm 51

- Donatuti, Giuseppe Antonio 406n
- Donnorso Maresca, Nicola vedi:
Serracapriola
- Drago, Giuseppe 97 e n
- Dragonetti, Luigi (marchese) 102,
662, 679n
- Drouillards (Banca) 469, 470-471 e
n, 483n
- Duca della Miraglia, vedi: France-
sco Tarallo
- Duca della Verdura, Giulio (baro-
ne Benso San Martino, duca)
43n, 60n, 144 e n, 160-161 e n,
164 e n, 172 e n, 190, 195 e n,
201-203 e n, 218-222 e n, 227-
228 e n, 230 e n, 234 e n, 333
e n, 343-344 e n, 382, 418 e n,
439, 442-444 e n, 457 e n, 462 e
n, 495-497 e n, 505n, 512, 529 e
n, 545-546 e n, 579, 586n, 623,
632 e n
- Duca di Caccamo, vedi: Galati,
Antonino [Antonino Spucches
e Branconi, duca di Caccamo,
principe di Galati]
- Duca di Genova (Ferdinando di
Savoia Carignano, designato
come re di Sicilia con il nome
di Alberto Amedeo I) 366, 389,
403, 416, 671, 680n
- Duca di Gualtieri vedi: Averna
[o Avarna] Carlo, duca di
Gualtieri
- Duca di Montagnareale, vedi:
Luigi Vianisi
- Duca di Provenzana, vedi: Onora-
to Gaetani
- Duca di San Pietro 59
- Duca di Terranova 58
- Duca di Villarosa vedi: Francesco
Notarbartolo
- Duguit, Léon 612-613n, 644n
- Enea 59n
- Enrico I (duca di Sassonia, poi re
dei Franchi Orientali, fondato-
re del Sacro Romano Impero)
106
- Enrico IV (di Franconia, imperato-
re del Sacro Romano Impero)
21-22 e n
- Enrico VIII (Tudor, re di Inghilter-
ra e d'Irlanda) 77n
- Ermete Trismegisto 609
- Errante, Vincenzo 58, 94n, 98 e n,
112, 123, 184 e n, 198 e n, 252,
254 e n, 312 e n, 314 e n, 364n,
421n, 423, 448, 467-468, 502,
532, 550, 552, 568n, 571-572 e
n, 579, 631
- Evola, Filippo 160 e n, 164 e n,
166-167 e n, 171, 211 e n, 232 e
n, 240 e n, 329-330 e n, 336 e n,
339-340 e n, 342-343 e n, 345-
346 e n, 416 e n, 544 e n
- Fabrizi, Nicola 680n
- Faia, Antonino 59n
- Fardella di Torreatsa vedi: Vincen-
zo Torreatsa
- Fardella, Enrico 59n
- Federico Guglielmo IV (re di Prus-
sia) 230n
- Federico II (Federico Hohenzol-
lern, detto Federico il Grande),
re di Prussia 370n, 376, 447
- Federico II (Federico Ruggero Co-
stantino di Hohenstaufen, Re
di Sicilia, poi: Duca di Svevia,
'Re dei Romani', Imperatore
del Sacro Romano Impero)
17n, 42, 67 e n
- Fentress, James 57n

- Ferdinando II (di Borbone, re del Regno delle Due Sicilie) 55, 63 e n, 69-71, 86-87, 96, 102, 125, 165, 187, 228, 296, 349, 359, 376, 382, 389, 396-397, 404, 410, 423, 430, 454, 456, 487, 489, 492, 495-496, 520, 536-540 e n, 568-570, 575, 577-578, 582, 585, 587, 593, 612, 615 e n, 635-637 e n, 639 e n, 642-647 e n, 649-655 e n, 657-659 e n, 661-663, 664-665, 667, 668-673
- Ferdinando IV (di Borbone [re del Regno di Napoli e di Sicilia, poi [dal 1816, come Ferdinando I], re del Regno delle Due Sicilie]) 9, 10, 55, 57n, 60, 76, 92, 105-106, 113, 146n, 169, 209, 218, 351, 568, 614. 657
- Ferrara, Francesco 56n, 60n, 73, 84, 97 e n, 117-118 e n, 127 e n, 134 e n, 178 e n, 189n, 209, 248-249 e n, 252-255 e n, 268-270 e n, 280-281 e n, 298 e n, 316n, 351 e n, 353-354 e n, 361-364 e n, 421, 589, 632
- Ferretti, Pietro 102
- Ferri, Ferdinando 650n
- Fiamingo, Casimiro 532
- Fichte, Johann Gottlieb 318, 355 e n, 625-626
- Filangieri, Carlo (barone di Davoli e Sansoste, duca di Cardinale e di Taormina, principe di Satriano) 398, 409, 516, 533-534, 541, 571, 583, 586-587, 611, 632-633, 660, 669
- Filippo II di Spagna (Filippo d'Asburgo, poi Filippo II re di Spagna) 23n, 680n
- Fiorenza, Giuseppe 56n
- Fitalia (principe di) vedi: Pietro Settimo
- Florio, Vincenzo 585
- Fontana, Alessandro 137n
- Forno, A. 680n
- Fortunato, Giustino 650n
- Fourier, François Marie Charles 171n
- Fox, Charles James 352
- Francesco I (di Borbone) 657
- Francica, Girolamo 500n
- Franklin, Benjamin 278
- Freccia (barone) 66n
- Friddani (barone) vedi: Michele Chiaranda
- Fucilino (barone, Pari temporale elettivo del Regno di Sicilia) 506n
- Furnari (principe di) 506n
- Gabrielli, Aldo 37n
- Gaetani, Onorato (duca di Provenzana) 650n
- Gagliana, Vincenzo 210n
- Gagliani, Vincenzo 358 e n
- Gaisruck, Karl Kajetan von Gaisruck (Carlo Gaetano II di Gaisruck, cardinale, arcivescovo metropolitano di Milano) 651n
- Galasso, Giuseppe 29n
- Galati, Antonio [Antonino Spuches e Brancoli, duca di Caccamo, principe di Galati] 147n, 453 e n, 526 e n, 527n
- Galletti, Giuseppe 474n
- Ganci, Giuseppe 563
- Ganci, Massimo 459n
- Garibaldi, Giuseppe 80, 209n, 607
- Garzia, Giuseppe 102n, 650n

- Gemelli, Carlo 143, 389, 396, 445, 474n, 479
- Gentile, Giovanni 622n
- Geremia, Gioacchino (Pari spirituale elettivo del Regno di Sicilia) 546
- Ghisalberti, Alberto Maria 639n
- Giacalone, Michele 472
- Giannone, Pietro 9, 26 e n, 32-33 e n, 38-39n, 42n, 681n
- Giaraffa, Salvatore 465
- Giattini, Antonino M. (canonico) 251n
- Giattini, Antonio 132-133 e n, 187n
- Gigli, Nicola 668n
- Gioberti, Vincenzo 30, 51, 88, 90, 236, 256, 368, 370, 374, 384, 455-456, 518 e n, 523-524, 589, 679, 680, 682
- Gioeni Pilo, vedi: Pilo ([Gioeni] Rosolino o Rosalino)
- Giurintano, Claudia 49, 135-137n, 140, 161, 291n
- Giuseppe II d'Asburgo (Giuseppe Benedetto Augusto Giovanni Antonio Michele Adamo Davide d'Asburgo-Lorena, imperatore del Sacro Romano Impero) 376
- Gobineau, Joseph Arthur de 14, 77
- Godrano (marchese di) Roccaforte 189n
- Godwin, John 70 e n, 396, 576n
- Goffredo di Buglione, 17n
- Goya, Francisco José (de Goya y Lucientes) 77n
- Granatelli (principe di) vedi: Franco Maccagnone
- Grasso, Giovanni (barone) 575-577, 579
- Gravina, Francesco Paolo (Principe di Palagonia) 57, 148, 189n, 582
- Gravina, Giacomo 406n
- Gravina, Michele (principe di Comitini) 650n
- Greco [Carmelo? Gaetano? Giovanni?] 98, 449
- Gregorio VII (Papa: Ildebrando di Soana) 21-22 e n, 25
- Grimaldi, Vincenzo 553 e n, 556 e n
- Gualtieri (duca di) vedi: Carlo Averna [o Avarna] duca di Gualtieri
- Guccione, Eugenio 170n, 291n, 601 e n, 604 e n
- Guerrazzi, Francesco Domenico 474, 519-522 e n, 524
- Guglielmo 'Fortebraccio' (Guglielmo di Aquitania, detto anche: Guglielmo II di Poitiers, o Guglielmo Braccio di Ferro o Fortebraccio) 17n
- Guglielmo di Puglia (Guillemus apulensis), 18 e n
- Guglielmo I (di Sicilia), detto il Malo 33n, 42n
- Guglielmo I re d'Inghilterra (detto: Guillaume le Bâtard, poi: 'il Conquistatore') 352
- Guglielmo III d'Altavilla 17n
- Guizot, François Pierre Guillaume 169, 171, 211, 230n
- Hare, John 10
- Haskins, Charles Homer 33n
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 682n
- Henrion de Pansey, Pierre Paul Nicolas 297n
- Hobbes, Thomas 619
- Hotman, François 10, 13

- Humboldt, Friedrich Wilhelm
Christian Carl Ferdinand
[Freiherr von Humboldt] 83-84
- Husserl, Edmund 51
- Ibn Gubair [Jubayr: Abu l-Husayn
Muhammad ibn Ahmad al-
Kinani], 31
- Ildebrando di Soana, vedi: Grego-
rio VII
- Imbriani, Paolo Emilio 102, 656n,
662, 664
- Interdonato, Giovanni 91n, 94n,
181, 189n, 246-248 e n, 251, 256
e n, 261 e n, 280 e n, 363 e n,
399-401 e n, 423, 483 e n, 487,
513, 584, 586n, 617 e n, 629n,
631
- Isidoro di Siviglia, 29n
- Jacona, Antonino 58-59 e n, 149n,
155
- Kossuth, Lajos [Luigi Kossuth]
230n
- L. T., vedi: Tirrito Luigi
- La Cerda vedi: Alessio Santo
Stefano
- La Farina, Giuseppe 92 e n, 94-95
e n, 97-99 e n, 101 e n, 104-105,
126 e n, 137-139 e n, 143-145 e n,
153-154 e n, 168 e n, 174-175 e n,
179-180, 182-185 e n, 206, 208 e
n, 212 e n, 368-372 e n, 375-380
e n, 388-389 e n, 398n, 400-401 e
n, 404 e n, 406-409 e n, 411-415 e
n, 420-423 e n, 435 e n, 439 e n,
441 e n, 450 e n, 457-458 e n, 475
e n, 481-482 e n, 485, 487-489 e
n, 493, 506, 510-513 e n, 516-518
e n, 522-524 e n, 524, 532, 534-
535 e n, 538, 550, 559, 576-587 e
n, 589, 598-599 e n, 610-611 e n,
630 e n, 632 e n
- La Ferla, vedi: Francesco Tarallo
(barone di La ferla, duca della
Miraglia)
- La Lumia, Isidoro 681n
- La Masa, Giuseppe 58-59n, 60n,
62, 68-69, 74, 321, 391 e n, 413
e n, 420n, 434, 579, 584, 586n,
606, 679n
- La Pegna, Alberto 457-458 e n,
678-679n
- La Porta, Giuseppe 128 e n, 300 e
n, 374 e n, 414
- La Rosa, Gaetano 117 e n, 142 e
n, 250-251 e n, 254 e n, 288 e n,
351 e n, 364n, 401-402 e n, 555-
556 e n
- Lafayette, Marie Joseph Paul Roch
Yves Gilbert de Motier (mar-
chese di La Fayette) 678
- Lamartine, Alphonse [Marie Louis
de Prat de] 122 e n, 169-171 e
n, 230n, 247 e n, 253 e n, 422-
423 e n, 455 e n
- Lambruschini, Raffaele 256
- Lamennais, Hugues-Félicité Ro-
bert de 167, 298
- Lamoignon, Guillaume-Chrétien
(de Lamoignon de Malesher-
bes) 297n
- Lampedusa (Pari del Regno di
Sicilia, principe di), 61 n, 506 n
- Lanza e Branciforte, Pietro (prin-
cipe di Scordia e di Butera) 93
e n, 95n, 389n, 461 e n, 495 e n,
504, 516-518, 523-525 e n, 529,
535, 538, 541, 543 e n, 550-554 e
n, 557 e n, 568n, 571n, 574 e n,
576n, 582, 584, 586n, 678
- Lanza, Giuseppe (principe di Tra-
bia) 189, 433, 650n, 678

- Lanza, Raffaele 586n
- Lanzirotti, Luigi 495
- Lardereria (Pari del Regno di Sicilia, principe di) 506n
- Le Roux, Pierre 171n
- Lella, Sebastiano 150 e n, 162 e n, 164-165, 195 e n, 223 e n, 229-231 e n, 233-234 e n, 237-238 e n, 242, 322 e n, 329-330 e n, 342 e n, 344-345 e n, 381 e n, 416 e n, 418-419 e n, 426-427 e n, 445 e n, 466 e n, 469 e n, 471, 492, 498-499 e n, 506n, 508 e n, 513, 526, 548, 567 e n, 595 e n,
- Leone X [Papa: Giovanni di Lorenzo de' Medici] 20n
- Leopoldo I d'Asburgo [Leopoldo Ignazio Giuseppe Baldassarre Feliciano] imperatore del Sacro Romano Impero] 376
- Leopoldo II d'Asburgo-Lorena [Giovanni Giuseppe Francesco Ferdinando Carlo], granduca di Toscana 157, 389, 474, 518-521 e n, 523, 637 e n, 650n, 658-659 e n, 669
- Lo Cascio, Tommaso 59n
- Lo Faso Pietrasanta, Domenico (duca di Serradifalco) 80n, 94, 137n, 144, 586
- Lo Jacono, Domenico Maria 452, 506n, 567
- Lo Presti (canonico, Pari spirituale elettivo del Regno di Sicilia) 546
- Lucchesi Palli Filangieri, Antonio (principe di Campofranco) 650n
- Lucchesi Palli, Francesco 575-576, 582
- Luigi Filippo [di Borbone-Orléans, già duca d'Orléans] 122n, 230n, 304, 422, 644, 651
- Luigi XIV [di Borbone, detto: il Re Sole], 11-12, 15n, 77n, 236
- Luigi XV [di Borbone, detto: il Beneamato], 15n
- Luigi XVI [di Borbone], 10, 15
- Luigi XVIII [di Borbone] 638
- Lunati, Giuseppe 474n
- Lungarini, Mariano Abate e la Grua (marchese di) 506n
- Maccagnone, Franco (principe di Granatelli) 158, 389 e n, 396, 456, 488
- Machiavelli, Niccolò 297
- Maistre, Joseph de 77 e n, 619
- Maitland, F. W. 33n
- Malaterra, Goffredo 18-20 e n, 23-24 e n, 27n
- Mamiani, Terenzio 474
- Mancini, Pasquale Stanislao (conte, marchese di Fusignano) 661n
- Manin, Daniele 230n, 652n
- Manzoni, Tommaso 59
- Marano, Pietro 184 e n, 420n, 461 e n, 467, 492-493, 512
- Marat, Jean Paul 359, 593
- Marchese della Motta, vedi: Gabriello Castelli Lancellotto
- Marchese di Pietracatella vedi: Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli
- Marchese di Roccaforte, vedi: Lorenzo Cottù Marsiani
- Marchese di Rudinì, vedi: Antonio Starabba
- Marchese di San Ferdinando, vedi: Pietrantonio Rostagni

- Marchese di Villalba, vedi: Rodri-
go Palmeri
- Marchese di Villarena, vedi: Vin-
cenzo Mortillaro
- Maresca, Nicola vedi:
Serracapriola
- Maria dei Medici 12
- Marletta, Francesco 202-204 e n,
210 e n, 224 e n, 333 e n, 338 e
n, 477
- Marocco, Angelo 90 e n, 113, 249
e n, 255-256 e n, 268 e n, 313,
359-360 e n, 364n, 391 e n,
445n, 576n, 617n
- Marongiu, Antonio 11n, 26n, 34n,
38n, 40-41 e n, 43-44 e n, 47-48
e n
- Marsilio, Giovanni 376n
- Martin, Alexandre, 169
- Martini, Raffaele 681n
- Martucci, Roberto 74n, 637, 639-
643 e n, 648 e n
- Masaniello, Tommaso Aniello d'A-
malfi (noto come: Masaniello) 9
- Massin, Eugène 578
- Matilde di Canossa, 22n
- Mazza, Luigi 364n
- Mazzini, Andrea Luigi 522
- Mazzini, Giuseppe 74, 85 e n, 89 e
n, 212, 259, 455n, 521, 607, 680
e n
- Mazzoni, Giuseppe 522, 524
- Medici, Luigi (principe d'Ottajano
e duca di Sarno) 35n, 207
- Meli, Giacomo 406 e n
- Meli, P. (olivetano) 251
- Meloro, Pasquale 59n
- Ménager, L. G. 31n, 33n, 39n
- Messina, Gaetano 252, 335 e n, 365
e n
- Messina, Giuseppe 364-365 e n,
406n, 506n
- Metternich, Clemens (Wenzel
Nepomuk Lothar) von Met-
ternich-Winneburg-Beilstein
230n, 652n
- Miceli, Domenico 476-477
- Mierosławsky, Ludwik Adam 524,
571
- Milo (marchese) 586n
- Miloro, G. 458n
- Minto, Gilbert Elliot Murray
Kynynmound (secondo conte
di Minto) 69-70 e n, 70-71 e n,
488, 496, 568
- Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti
conte di Mirabeau 164
- Modei (deputato del Parlamento
del Regno di Sicilia), 187n
- Monelli, Stefano 477
- Monnier, Henry 612-613 e n, 643n
- Monsagrati, Giuseppe 259-260 e
n, 305
- Montagnareale (duca di), vedi:
Luigi Viarisi
- Montalbo (duca di), vedi: Stefano
Sammartino
- Montalembert, Charles Forbes
René (conte di) 298n
- Montanelli, Giuseppe 89 e n, 474,
519-522, 524
- Monteleone (duca di) 580
- Monteleone (duchessa di) 67n
- Montesquieu, Charles-Louis (de
Secondat, barone di La Brède
e di Montesquieu) 10, 13 e n,
211, 229, 259

- Morello, Francesco 547n
- Morello, Giuseppe 547n
- Mortillaro, Vincenzo (marchese di Villarena) 144, 195-196 e n, 211 e n, 217-218 e n, 221, 229 e n, 231-236 e n, 238-239 e n, 241-243 e n, 304, 325-328 e n, 332-333 e n, 347 e n, 383 e n, 417 e n, 424-425 e n, 427-428 e n, 433, 437-439 e n, 462, 464 e n, 477, 492, 494 e n, 498-499 e n, 506n, 510 e n, 512, 526, 541, 544 e n, 580
- Mosca, Gaetano 608
- Motta (marchese della), vedi: Gabriello Castelli Lancellotto
- Murat, Gioacchino (Joachim Murat-Jordy, generale, re di Napoli) 23n
- Muratori, Ludovico Antonio 18n
- Napier, Charles John (sir) 409, 489
- Napoleone vedi: Bonaparte
- Napoli, Federico 94n, 179 e n, 364n, 389, 420n, 529
- Napolitani, Giuseppe 582
- Nastasi, Pietro 179n
- Natale (autore del progetto giurì) 402
- Natoli, Giuseppe [Gongora, barone di Scaliti, patrizio di Messina] 94n, 128-130n, 267-269 e n, 272 e n, 276 e n, 218 e n, 282, 299-300 e n, 302 e n, 309-310 e n, 334 e n, 351 e n, 354, 364-365 e n, 423, 483 e n, 559
- Negri, Guglielmo 8n, 45n, 67n, 135n, 265n, 316n, 536n, 625n, 635n, 637n, 647
- Niccolini, Nicola 650n
- Niccolò II (Papa: Gherardo di Borgogna) 20
- Nievo, Ippolito 676
- Niscemi (principe di), vedi: Giuseppe Valguarnera
- Noce, Giuseppe 562
- Normanby, Constantine Phipps, (primo marchese di Normanby) 488
- Notarbartolo, Francesco (conte Priolo, duca di Villarosa) 56n, 104 e n
- Nunziante, Alessandro 585, 668n
- O'Connell, Daniel 222n
- Oddo, Giuseppe 59n, 420n, 584
- Oldrini, Guido 90n, 661, 665n, 668n, 681n
- Orlando, Luigi 680n
- Orsini (colonnello), 485
- Overton, Robert 11
- Pagano (fratelli) 457
- Pagano, Francesco Mario 8, 316-317 e n, 613 e n, 624-625
- Paladino, Giuseppe 653n, 655
- Palazzotto, Giuseppe 508
- Palermo, Francesco Paolo (principe di Santa Margherita) 149-150 e n, 626 e n
- Palizzolo (membro del Comitato provvisorio) 59n
- Palmeri, Niccolò 8-9, 35 e n, 358-359 e n, 605
- Palmeri, Rodgrigo 151 e n, 217 e n, 451
- Palmerston, vedi: Henry John Temple (terzo visconte di Palmerston)
- Papa, carlo 465
- Pappalardo, Venera 515n
- Parisio, Nicola 649 en
- Parker, William 409, 488, 534, 539, 569-570

- Pascal, Blaise 374
- Pasquale II (Papa: Rainerio Raineri) 680n
- Passerin d'Entrèves, Alessandro 29n
- Pastori, Paolo 29n, 74n, 83n, 114n, 166n, 207n, 291n
- Paterniti, Francesco 56
- Paternò [Trigona di Spedalotto], Giuseppe 187, 241, 355 e n, 389n, 403, 413, 417-418, 431-432 e n
- Paternò Castello, Francesco (Paternò Castello San Martino, duca di Carcaci) 35 e n, 187
- Paternò di Sessa, Emanuele 56n
- Paternò di Sessa, Giulio Cesare 56n
- Paternostro, Paolo 98 e n, 130 e n, 483 e n, 559, 565 e n, 580
- Patrico, Gaspare 433
- Payne, Thomas 428
- Pensey, vedi: Henrion de Pansey
- Pepe, Guglielmo 663
- Pereyda, Diodato 546
- Perez, Francesco Paolo 56, 61n, 84-85 e n, 88-89 e n, 91n, 96, 131 e n, 180-182 e n, 184 e n, 196-198 e n, 246 e n, 249 e n, 251-252, 254 e n, 256-258 e n, 261-263 e n, 269-271 e n, 275-280 e n, 282, 288-290 e n, 294, 297-299 e n, 304, 306 e n, 311 e n, 312-314 e n, 332, 354 e n, 363-364 e n, 423, 518-521 e n, 523, 524, 589, 591-597 e n, 599, 601, 604, 609, 617-618 e n, 620-622
- Pericontati, Marco Antonio 534n
- Petrucelli della Gattina, Ferdinando 145, 209n, 298n, 677n
- Pica, Giuseppe 656, 664
- Picardi, Silvestro 121-122 e n, 158-159, 298, 412 e n, 414-415 e n, 445n, 500 e n, 556-557 e n, 563-565 e n
- Pietracatella (marchese di) vedi: Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli
- Pietro Leopoldo I (d'Asburgo-Lorena, Granduca di Toscana, poi, con il nome di Leopoldo II, imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Ungheria) 428
- Pignatelli Cortes, Giuseppe (principe di Castelvetro) 80n, 492
- Pignatelli, Ferdinando Maria (cardinale) 542
- Pilo ([Gioeni] Rosolino [o Rosalino]) 58, 60-61 e n, 68-69, 680n
- Pilo, Giuseppe 506n
- Pinelli, Giuseppe 142 e n
- Pinto, Francesco Emmanuele (principe di Ischitella) 666n, 667n
- Pio IX (Papa: Giovanni Maria Mastai Ferretti) 23n, 51, 57, 65n, 68, 86, 144, 149, 154, 157, 225, 249, 371, 396, 460, 471, 473-474 e n, 478-479, 489, 519 e n, 520n, 626, 636 e n, 637-638 e n, 648 e n, 651n, 658-659 e n, 663, 666n, 670, 681-682 e n, 683
- Pio VII (Papa: Barnaba Niccolò Maria Luigi [in religione: Gregorio] Chiaramonti) 381
- Pisani, Casimiro (barone) 59, 67n, 75, 94n, 105, 178, 180, 187 e n, 389, 403, 456, 485, 580
- Pisano, Guido 95 e n, 102, 120, 155, 179
- Pitt, William (Pitt 'il Giovane') 354

- Pizzuto, Leopoldo 56n
 Platone 29n, 30, 78, 419n
 Poyerio, Carlo 90, 102, 656, 663-664
 Pollock, Friedrich 33n
 Pontieri, Ernesto 18-20 e n, 27n
 Porcelli, Salvatore ('baronello')
 58-59 e n
 Poulet, Giuseppe 420n, 516-517,
 528-529 e n, 543
 Principe di Belmonte, vedi: Giu-
 seppe Emanuele Ventimiglia
 Cottone
 Principe di Campofranco, vedi:
 Antonio Lucchesi Palli
 Filangieri
 Principe di Capua e Aversa, vedi:
 Riccardo II (di Altavilla)
 Principe di Cariati vedi: Francesco
 Maria Spinelli
 Principe di Castelvetro vedi:
 Giuseppe Pignatelli Cortes
 Principe di Comitini, vedi: Miche-
 le Gravina
 Principe di Fitalia vedi: Settimo
 Pietro
 Principe di Friddani vedi: Michele
 Chiaranda
 Principe di Galati, vedi: Antonio
 Galati [Spucches e Brancoli,
 duca di Caccamo, principe di
 Galati]
 Principe di Ischitella, vedi: Fran-
 cesco Emanuele Pinto
 Principe di Lampedusa, vedi:
 Lampedusa (Pari del Regno di
 Sicilia)
 Principe di Larderia, vedi: Larde-
 ria (Pari del Regno di Sicilia)
 Principe di Niscemi, vedi: Giusep-
 pe Valguarnera
 Principe di Palagonia, vedi: Fran-
 cesco Paolo Gravina
 Principe di Pantelleria, vedi: Em-
 manuele Requesenz
 Principe di Rammacca, vedi: Otta-
 vio Rammacca
 Principe di Resuttana e Corleone,
 vedi: Piero Resuttana
 Principe di San Cataldo 66n, 506n
 Principe di San Giuseppe
 Principe di Sant'Elia, vedi: France-
 sco Trigona
 Principe di Santa Margherita,
 vedi: Francesco Paolo Palermo
 Principe di Satriano, vedi: Carlo
 Filangieri
 Principe di Scordia 67n, 71 e n,95
 Principe di Torella vedi: Nicola
 Caracciolo
 Principe di Torremuzza vedi: Ga-
 briello Castelli Lancellotto
 Principe di Trabia, vedi: Giuseppe
 Lanza
 Privitera, Benedetto 119 e n, 189n,
 445n, 563
 Proto (monsignore, Pari del regno
 di Sicilia) 506n
 Proudhon, Pierre Joseph 561
 Radetzky, Karl [Johann Josef Wen-
 zel Anton Franz] Graf [conte]
 Radetzky von Radetz 230n,
 454n, 519, 569, 652n, 668-669 e n
 Raeli, Matteo 108, 110-113 e n, 118,
 271n, 312-313 e n, 357-358 e n,
 360 e n, 423, 445n, 448, 483 e n,
 485, 493-494, 506, 509-513 e n,
 532, 547 e n, 559, 580, 584
 Raffaele, Giovanni 102, 271n, 349-
 351 e n,404 e n, 423, 447-448 e
 n, 585

- Raffaele, Vincenzo 432n
- Ragona, S. (abate) 586
- Ragusa, Salvatore (canonico, Pari spirituale elettivo) 506n
- Rammacca, Ottavio (principe di) 43n, 58, 211 en, 438-439 e n, 442 e n, 449 e n, 492, 506n, 508 e n, 545 e n, 575
- Randazzo, Giuseppe 564-565
- Ranke, Leopold von 21n
- Rao (senatore, membro della Commissioni per gli arruolamenti per la Guardia nazionale) 66n
- Raspail, François Vincent 171n
- Rayneval, Louis Alphonse Gérard de 541, 555
- Re Martino (Martino I re di Sicilia, detto Martino il Giovane o Martino d'Aragona) 148
- Renda, Francesco 56n
- Requesenz, Emmanuele (principe di Pantelleria) 58, 60, 62, 65-67 e n, 75 e n
- Resuttana, Piero (principe di Resuttana e Corleone) 492-493
- Riccardo II (di Altavilla, principe di Capua e Aversa) 18
- Ricciardi, Francesco (duca di Camaldoli) 23n
- Ricciardi, Giuseppe (duca di Camaldoli) 655 e n
- Richelieu, Armand-Jean du Plessis (duca di Richelieu) 14n
- Ricuperati, Giuseppe 38-39n
- Ridolfi, Cosimo 519
- Riservato, Giuseppe 412
- Riso (barone), Pietro 58, 60-61 e n, 67n, 69, 74-75, 95 e n, 155, 159 e n, 161 e n, 188, 195 e n, 233-234 e n, 242, 324 e n, 328, 469-470, 505, 509-514 e n, 545 e n, 566, 572, 576-577, 580, 583, 585-587, 611-612, 632-633
- Rizzo, Michele 546
- Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo 17-23 e n
- Robespierre, Maximilien (François-Marie-Isidore de Robespierre) 183-184 e n, 355
- Roccaforte (marchese di), vedi: Lorenzo Cottù Marsiani
- Rocco, Giuseppe 601 e n
- Romagnosi, Gian Domenico 30, 257, 259, 262n, 297, 617-618
- Romeo, Ignazio 116-117 e n, 297 en, 269 e n
- Romeo, Rosario 680n
- Romilli, Carlo Bartolomeo 650n
- Rosario, Gregorio 461n
- Rosmini, Antonio (Francesco Davide Ambrogio Rosmini de'Serbati) 51
- Rosolino, Capace 59n
- Rossi, Emanuele 358 e n
- Rossi, Pellegrino 460, 473-474 e n, 519
- Rostagni, Pietrantonio (marchese di San Ferdinando) 492
- Rotschild (famiglia di banchieri) 35n
- Rouget de l'Isle, Claude Joseph 13
- Rousseau, Jean Jacques 236, 617
- Roux, Charles 170
- Rudinì (marchese di), vedi: Antonio Starabba.
- Ruffo di Calabria, Fulco 650n
- Ruffo, Alvaro 92
- Ruggero I (di Altavilla, noto come *Rogierius comes*, o il Gran Con-

- te) 21, 23, 25-26 e n, 34n, 116, 681n
- Ruggiero II (di Altavilla, re di Sicilia) 19 e n, 22-25 e n, 43, 106, 209, 680n
- Ruggiero, Francesco Paolo 666n, 668n, 678
- Russo, Vincenzo 8
- Saccaro, Giuseppe 461n
- Saint-Simon, Claude Henry de 171n
- Salamone, Giuseppe 547n
- Salasco, vedi: Carlo Canera
- Salemi, Ignazio 374 e n, 379n
- Saliceti, Aurelio 90-91, 652-653, 660-661, 681n
- Saluzzo, Filippo 650n
- Sammartino, Stefano (barone di Campobello, duca di Montalbo) 165, 189n, 190, 202-203 e n, 224 e n, 226, 232-233 e n, 324 e n, 417 e n, 432 e n, 438 e n, 509 e n, 543 e n, 551-552 e n
- Sampieri (conte) 345 e n, 506n, 509-510 e n
- San Cataldo (principe di)
- San Giuliano (baronessa) 67n
- Sant'Elia, vedi: Francesco Trigona
- Santacolomba (abate) 506n
- Santangelo, Nicola 649n
- Santostefano, Alessio (marchese di Murata e La Cerda) 120 e n, 104-105 e n, 137, 144, 150-151 e n, 156, 174-175, 178, 184, 189n, 345-346 e n, 355 e n, 386-387 e n, 439, 443 e n, 466 e n, 473 e n, 506-508 e n, 516-517
- Santocanale, Filippo 94n, 110 e n, 189 e n, 364n
- Santoro (membro del Comitato provvisorio del 12 gennaio 1848) 58-59n
- Sarpi, Paolo 376n
- Sarro, Giuseppe 515n
- Satriano (principe di) vedi: Carlo Filangieri
- Savarese, Giacomo 90
- Savarese, Roberto 681n
- Scalia, Alfonso 458
- Scalia, Luigi 158, 389, 396, 456, 458n, 488
- Scamardi, Stefano 548
- Scasso, Giovanni Battista 540
- Schmitt, Carl 178-179, 229 e n, 316, 349, 628
- Schwarzenberg, Carl von 231n
- Sclafani, Marianna 515n
- Scovazzi, Gaetano 64n, 102n, 650n
- Selvaggi, G. 681n
- Sereni, Giovanni Battista 474n
- Serracapriola, Nicola Donnorso Maresca (duca di) 101n, 650, 657, 662, 669
- Serradifalco (duca di), vedi: Domenico Lo Faso Pietrasanta
- Settembrini, Luigi 615 e n, 652n, 657-658 e n, 662 e n, 665-670
- Settimo, Pietro (principe di Fitalia) 506n
- Settimo, Ruggiero 58-62 e n, 64, 70-71 e n, 74, 80, 82 e n, 85-88 e n, 95 e n, 103, 137n, 148, 155-156 e n, 163 e n, 188 e n, 208, 366, 410, 413, 442 e n, 467, 484-485 e n, 496, 533, 546-547, 553-555 e n, 557, 560 e n, 568, 571-572, 575, 579-584 e n, 586n
- Sforza, G. 653n

- Sieyès, Emmanuel 13-15 e n, 77-78 e n, 178, 240n, 254, 316, 349, 625, 628
- Simon, Fabrizio 8n
- Sismondi, Jean Charles Léonard
Simonde de Sismondi 262n
- Smith, Adam, 353
- Sommatino (conte) 59, 61, 66n
- Sommatino Stefano (conte di Montalbo) 509
- Spaccaforno (marchese di) 612
- Spadafora Colonna, Domenico 150 e n
- Spadafora, Muzio 465n
- Spadaro, Giuseppe 547n
- Spaventa, Bertrando 622n, 656, 665
- Spaventa, Silvio 664, 682 e n, 683
- Spedalotto (marchese di) 59-61, 586n
- Spellanzon, Cesare 190 e n, 271, 642n
- Spinelli, Antonio 650n
- Spinelli, Francesco Maria (principe di Cariati) 90, 454, 489, 665, 677n
- Spucches, Antonio vedi: Antonio Galati [Spucches e Brancoli, duca di Caccamo, principe di Galati] (duca di Caccamo)
- Stabile, Mariano 58, 60-61 e n, 63, 70n, 75, 80, 95 e n, 101-103, 120-121 e n, 134, 148, 151-153 e n, 155 e n, 157 e n, 165 e n, 168, 174, 178, 188, 223, 243 e n, 255 e n, 322 en, 334 e n, 387-389 e n, 406, 419-421, 429, 468 e n, 479, 504-505 e n, 512, 547-548 e n, 552-554 e n, 567-568 e n, 571-572 e n, 576n, 582, 584, 586n, 632
- Starabba (o Starrabba), Antonio (marchese di Rudinì) 58, 582
- Stein, Karl von 90
- Stellardi, V. E. 681n
- Sterbini, Pietro 474n
- Storaci, Gabriele 534n
- Stuarts (dinastia) 10-11
- Sturzo, Luigi 170n
- Suarez, Francesco 364
- Tacito 10, 12-13 e n
- Talleyrand, Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord (Principe di Benevento) 164
- Tancredi d'Altavilla 17, 19 e n
- Tanucci, Bernardo 10
- Taparelli d'Azeglio, Luigi 384
- Tarallo, Francesco (barone di La Ferla, duca della Miraglia) 190n, 205 e n, 224-225 e n, 235, 345 e n, 419-420 e n
- Tarallo, Giovanni Battista 164-165 e n, 189n, 226-227 en, 506n
- Tasca, Lucio 444 e n
- Tecchio, Sebastiano 104n
- Tedaldi, Giuseppe 253 e n
- Temple, Henry John (terzo visconte di Palmerston) 454n, 456, 488 e n, 541
- Temple, William 492, 554
- Terranova (duca di) 58
- Terrasona, Francesco 68
- Testa di Lana 149n, 178
- Thierry, Augustin 19n
- Thiers, Adolphe 211, 245
- Thuret (ma Thouret, Jacques Guillaume), 164
- Tirrito, Luigi 89n, 500
- Toesca, Pietro Maria 602-603 e n, 605

- Tommaso, Niccolò 230n
- Tommasi, Donato 35n, 207
- Tommasi, Salvatore 681n
- Tommaso d' Aquino, 29n, 51
- Torraca, F. 145n, 676n
- Torrearsa, Vincenzo Fardella di
56-57n, 67n, 75, 84, 92n, 94-95
e n, 104n, 137-138 e n, 147,
151-152 e n, 155 e n, 255-256 e
n, 323-324 e n, 364n, 368-369
e n, 374 e n, 379, 385-390 e n,
392-397 e n, 399-401 e n, 403-
405 e n, 407, 409-410 e n, 413,
418 e n, 420 e n, 425, 429-430 e
n, 432-433 e n, 435, 443-457 e
n, 464-465 e n, 471 e n, 473-
475 e n, 478-479 e n, 484-488 e
n, 492 e n, 495-496 e n, 504-
505 e n, 508, 513 e n, 517 e n,
523 e n, 525, 532-535 e n, 538
e n, 541-542 e n, 547-549 e n,
557, 574 e n, 576 e n, 582, 584,
586n, 589, 600-601 e n, 610-612
e n, 627-631 e n, 660-661 e n,
666 e n
- Torremuzza (principe di), vedi:
Gabriello Castelli Lancellotto
- Torricelli, Antonio 522
- Toscano, Gaetano 351 e n, 565
- Trifone, Romualdo 41n
- Trigona di Sant'Elia, Romualdo
104 e n
- Trigona, Francesco (principe di
Sant'Elia) 61n, 88 e n, 583
- Trigona, Raffaele 546
- Trismegisto, vedi: Ermete
Trismegisto
- Troya, Carlo 102, 652, 658n, 661-
662 e n, 678
- Turano, Domenico 235-236 e n,
252, 322 e n, 333-334 e n, 364-
365 e n, 433
- Turrisi, Niccolò (marchese) 97n,
111, 516-517, 547, 585
- Ugdulena, Francesco 60n, 98-99,
119, 176-177 e n
- Ugdulena, Giuseppe 251 e n, 423-
424, 580
- Ugdulena, Gregorio 60n, 67-68 e
n, 94n, 119 e n, 177 e n, 189n,
209n, 252 e n, 298, 321 e n, 333
e n, 358n, 364-365 e n, 423-424,
517
- Urbano II (Papa: Oddone, o Odo,
o Eudes di Châtillon, detto: di
Lagery) 23, 25-26 e n, 34n, 39n,
337, 680n
- Vagliasindi, Francesco (il 'baro-
nello' di) 149-151 e n, 160-163
e n, 203 e n, 216 e n, 241-242 e
n, 323 e n, 329-332 e n, 336-338
e n, 342 e n, 346 e n, 351 e n,
382-383 e n, 425, 427 e n, 439
e n, 442 e n, 457 e n, 466 e n,
477, 496n, 506n, 526 e n, 545 e
n, 624
- Vagliasindi, Paolo 189n, 201 e n,
216-271 e n, 226 e n, 328, 347,
417 e n, 428 e n, 438 e n, 466 e
n, 472, 506n, 509, 513, 525 e n,
544 e n, 580
- Vajona, Giorgio 546
- Valdaura (barone, senatore, mem-
bro della Commissione per gli
arruolamenti) 66n
- Valguarnera, Emanuele 546
- Valguarnera, Giuseppe (princi-
pe di Niscemi) 189n, 464 e n,
506n, 546 e n
- Vassallo (cavaliere, senatore,
membro della Commissione

- per gli arruolamenti) 66n
- Ventimiglia Cottone, Giuseppe Emanuele (principe di Belmonte) 7, 35, 216, 295, 605
- Ventura, Francesco 100 e n, 123, 244 e n, 447, 282-284 e n, 286-287, 304-305 e n, 321 e n, 501-502 e n
- Ventura, Gioacchino 23n, 51, 105 e n, 114 e n, 154 e n, 166 e n, 179, 231n, 276-277, 291 e n, 301 e n, 370n, 389, 396, 453-455 e n, 542n, 557, 601, 638-639 e n
- Ventura, Luigi 104-105 e n, 148-149 e n, 162 e n, 172, 215-216 e n, 226 e n, 231-232 e n, 234 e n, 241-242 e n, 324 e n, 329 e n, 331, 344-345 e n, 383 e n, 425-427 e n, 542
- Ventura, Paolo 465n
- Venturelli e Baldanza, Benedetto 123, 279 e n, 405
- Vergara, Francesco 58
- Vetrano, Amato 545
- Vianisi, Luigi (duca di Montagnareale) 147
- Vico, Gian Battista 297, 392 e n
- Vigo Calanna, Leonardo 501n, 532
- Vigo Celesti, Giustiniano (Barone di Gallidoro) 506n
- Vigo Fuccio, Leonardo 350-352 e n, 354 e n, 357-359 e n, 364n, 502 e n
- Vigo, Gabriele 423
- Vigo, Salvatore 99 e n, 150, 187, 225 e n, 275, 318, 324 e n, 328 e n, 497 e n, 508-509 e n, 526, 577
- Villa Riso, Giovanni 58
- Villadecani, Francesco di Paola (arcivescovo di Messina) 397
- Villafiorita (membro del Comitato provvisorio del 12 gennaio 1848) 59n
- Villalba vedi: Rodrigo Palmeri (marchese di)
- Villarena, vedi: Vincenzo Mortillaro
- Viola, Emmanuele 387, 389n, 420, 450 e n, 467-468
- Virgilio 605, 609
- Vittorio Amedeo II (di Savoia), 681n
- Vittorio Emanuele II (Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia) 520n, 669 e n
- Vizzini, Giuseppe 187n
- Volpes, Filippo 430
- Voltaire (pseudonimo di François-Marie Arouet) 12, 370 e n
- Windischgrätz, Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Graetz 231
- Yauch, Luigi 68n
- Zahorowski, Geronimo 377
- Zirilli, Stefano 547

Indice

Introduzione

Parte I. Una storia parlamentare iniziata in epoca siculo-normanna (nel XII secolo), modernamente codificata nella costituzione 'anglo-sicula' (nel 1812) come il più avanzato documento parlamentare dell'Occidente, violentemente interrotta due volte (nel 1816 e nel 1848) sia dalla reazione borbonica che dal radicalismo 'democratico-borghese'. 5

Capitolo I. *Nel contesto della critica contro l'assolutismo monarchico fra il XVII-XIX secolo, anche la Sicilia rielabora il mito delle 'origini' del suo parlamento.* 7

Capitolo II. *L'antefatto normanno fra storia documentaria e mito politico in funzione critica della monarchia assoluta venuta ad interrompere una secolare tradizione parlamentare.* 17

Capitolo III. *Alcune linee sulla progettualità costituzionale nel Meridione d'Italia alla svolta fra XVIII-XIX secolo: fra il modello francese 'direttoriale'-borghese e l'adattamento dell'antica costituzione cetuale siciliana al modello aristocratico-liberale britannico.* 28

Capitolo IV. *Ipotesi di uno schema comparativo fra i due modelli di riferimento dei costituzionalisti siciliani nel 1812 e del 1848.* 37

Parte II. L'ambiguo inizio della rivoluzione: sincere istanze di libertà e di indipendenza da Napoli; entusiasmo popolare; surrettizio coinvolgimento del notabilato liberale aristocratico-borghese nelle ambizioni egemoniche di ceti economici emergenti. 53

Capitolo V. *Nella prima fase della rivoluzione (14-23 gennaio 1848), le masse popolari, guidate dai 'democratico-mazziniani', affidano ai notabili aristocratico-borghesi la guida di un Comitato generale.* 54

Capitolo VI. <i>Respingendo le pur ampie aperture di Ferdinando alle istanze costituzionali siciliane, il Comitato generale rivendica (nei Proclami del 23-25 gennaio) la contestualità della 'libertà ed indipendenza siciliana' e dell'unità nazionale italiana, in una 'Costituzione e Lega de' popoli italiani' sotto l'egida di Pio IX.</i>	61
Capitolo VII. <i>La febbrile attività del Comitato generale fra fine gennaio-inizio febbraio 1848.</i>	65
Parte III. Riepilogo della generalità delle direttrici di azione del Governo provvisorio e del General Parlamento di Sicilia fra il 25 febbraio-8 aprile 1848.	71
Capitolo VIII. <i>Nel Rapporto della Commissione incaricata di redigere l'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia si dichiara l'urgenza di immettere nelle istituzioni 'un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare' (25 febbraio 1848).</i>	72
Capitolo IX. <i>Fra il 23-25 marzo e il -30 aprile 1848: esaltazione della 'Provvidenza' (nel discorso di Ruggiero Settimo per l'inaugurazione del Parlamento celebrata come avvento di un futuro federale con la 'gran famiglia italiana') ed inizio della politica anti-ecclesiastica.</i>	81
Capitolo X. <i>In un eccesso di fiducia nel sostegno della diplomazia britannica e francese, il primo ministero siciliano (guidato da Mariano Stabile) - rifiutata la mediazione proposta dai liberali napoletani e inviati rappresentanti per la conclusione di una lega italiana (30 marzo) - decide i primi provvedimenti per il riordino interno dello Stato sulla sicurezza interna, sulla stampa, sulle 'amministrazioni municipali, sul regolamento di una Guardia nazionale (26 marzo-8 aprile).</i>	93
Capitolo XI. <i>Dal primato degli 'uomini d'azione' alla 'mediazione' borghese: la dichiarazione di decadenza dei Borboni dal trono di Sicilia (13 aprile).</i>	100
Parte IV. Su alcune peculiarità nelle prevalenti argomentazioni della Camera dei Comuni rispetto alla Camera dei Pari fra l'aprile-giugno 1848.	107

Capitolo XII. *La Camera dei Comuni affronta la vexata, e insoluta, quaestio di una 'legge sui municipi' (fra inizio aprile ed inizio giugno 1848): dal progetto di assoluta autonomia alla conclusiva subordinazione.* 108

Capitolo XIII. *Una prima fase dell'attività della Parìa: dalla proposta (24 aprile) di mantenere provvisoriamente in vigore le leggi borboniche (per fronteggiare le violazioni dell'ordine pubblico) fino all'inizio della discussione (3 giugno) sull'inca-meramento delle commende e abbazie di 'regia collazione'.* 143

Capitolo XIV. *L'attività del parlamento siciliano nel maggio-giugno 1848.* 174

Capitolo XV. *Fra il 6-19 giugno 1848, la Camera dei Pari si divide sul ruolo di mediazione e di difesa della costituzione da conferire o ad una nuova Parìa (non più feudale, come nel 1812, ma aperta ad un 'sangue nuovo' tanto da essere popolare, commerciale, industriale, scientifica e virtuosa), oppure alla Guardia nazionale.* 200

Capitolo XVI. *Fra l'8-12 giugno 1848 prosegue alla Camera dei Comuni la discussione sulle modificazioni alla Costituzione del 1812, ora sulla definizione della sovranità politica (impersonata nella 'triade' di individuo-municipio-nazione), ambiguamente argomentata sia giusnaturalisticamente (come personificazione della 'volontà del Popolo, destinatario dei diritti naturali sanciti dalla Provvidenza), sia giuspositivamente (come espressione del diritto positivo dello Stato).* 244

Capitolo XVII. *Fra il 14-15 giugno 1848 la Camera dei Comuni affronta il quesito dello scioglimento del Parlamento, respinge la proposta di una funzione interinale di una Deputazione del Regno (considerata un pericoloso 'nuovo corpo intermedio') ed invoca la funzione della Guardia Nazionale come garante della continuità istituzionale.* 266

Parte V. *La deriva verso un formalismo egalaritario si conferma nella legge elettorale che prefigura la progettualità di una sostanziale cancellazione di ogni distinzione fra ceti politici e ceti economici, nel livellamento amministrativo, funzionale all'egemonia di un 'partito d'azione' (16 giugno-10 luglio 1848).* 275

Capitolo XVIII. *Fra il 16-17 giugno 1848, nella discussione sulla Camera dei Comuni sulla legge elettorale relativamente ai requisiti per l'accesso al Parlamento, emerge il contrasto fra la rivendicazione del diritto della classe operaia e l'esclusione del proletariato dall'elettorato.* 276

Capitolo XIX. *Sullo sfondo della discussione sulla legge elettorale si delinea (fra il 19-27 giugno 1848) nella Camera dei Comuni l'antinomia fra l'asserita funzione costituente del Parlamento (come organo di una 'rivoluzione permanente') e l'accantonamento della consapevolezza di alcuni deputati della necessità di un organismo di 'custodia della costituzione'.* 294

Parte VI. Persistenti dissensi fra le due Camere: il sostanziale superamento di ogni diritto storico degli antichi ceti (acquisito nella guida e difesa della società civile e dello Stato); le ambizioni di dittatura dell'esecutivo; le istanze egalarie, surrettiziamente riferite al diritto naturale, strumentali all'egemonia della legislazione statale (21 giugno-30 dicembre 1848). 321

Capitolo XX. *Fra il 21 giugno-31 luglio 1848, nella Camera dei Pari (mentre si continua il dibattito sulla Costituzione e sull'aggregazione allo Stato di abbazie, commende ed ordini cavallereschi) si delinea l'opposizione alla richiesta dei pieni poteri all'esecutivo.* 322

Capitolo XXI. *Alla Camera dei Comuni alcune decisioni contraddittorie: su una Deputazione dello Stato (che svolga la funzione di 'custodia della costituzione'); su una reiterata critica della Parìa; sul pericolo implicito ai nuovi criteri di eleggibilità (il cui esclusivismo cetuale avrebbe per risultato un parlamento perennemente costituente, fatto di avvocati, magistrati e proprietari, nel complesso del tutto incompetenti delle esigenze amministrative di un ordine già costituito); sulla funzione costituente del Parlamento (1-14 luglio 1848).* 349

Capitolo XXII. *Nel sostanziale trapasso dall'iniziale progetto di monarchia costituzionale ad istanze radical-democratiche e repubblicane, nella Camera dei Comuni l'attacco contro l'autonomia della Chiesa ora si conclude (con la discussa accettazione della Camera dei Pari) nel decreto sullo scioglimento delle 'corporazioni' dei Gesuiti e dei Liguorini (31 luglio-3 agosto 1848).* 368

Capitolo XXIII. Mentre affronta alcune sostituzioni nel Governo e questioni ancora irrisolte (la Guardia nazionale, l'incameramento dei beni ecclesiastici, la pubblica sicurezza, il prestito all'estero, la legge elettorale, l'elezione dei consigli civici, il giurì previsto nella costituzione del 1812, l'emissione di carta moneta, la riforma della proprietà attraverso la vendita dei 'beni nazionali', l'abolizione della tassa sul macinato), la Camera dei Comuni apprende della resa di Messina e della mediazione di Francia e Inghilterra per un armistizio (2 agosto-26 settembre 1848). 385

Capitolo XXIV. Fra il 5 agosto-30 settembre 1848, la Parìa sopravvive a margine di una sequenza di dibattiti su questioni già decise dai Comuni, delle quali si limita a recepire i decreti senza modifica alcuna. 416

Capitolo XXV. Nell'ottobre 1848 le Camere affrontano molte questioni amministrative irrisolte. Intanto gli eventi rivoluzionari di Vienna ravvivano le istanze siciliane per una Costituente per la federazione degli Stati italiani. 442

Capitolo XXVI. Novembre 1848. Mentre discutono su di un congerie di altre questioni irrisolte, le Camere apprendono con ritardo delle tragiche vicende romane (l'assassinio di Pellegrino Rossi e la 'fuga' del Papa a Gaeta). Intanto il Governo dimissiona. 460

Capitolo XXVII. Nel persistere sia nella prassi di una 'parcellizzazione' tributaria dell'eluso quesito della libertà e partecipazione politica dei municipi, le Camere prendono atto delle condizioni politiche degli altri Stati italiani, deliberano sull'adesione alla 'costituente italiana', mentre si acuisce un interno dissidio sugli eccessi della Guardia nazionale e soprattutto sulla stretta repressiva sulla stampa a correttivo degli abusi di tale diritto (1-30 dicembre 1848). 476

Parte VII. Verso la fine della rivoluzione siciliana (gennaio-marzo 1849). 491

Capitolo XXVIII. Gennaio 1849. Le Camere discutono prevalentemente sulla solita sequenza di provvedimenti amministrativi particolari, mentre Ferdinando II (in vista della rottura dell'armistizio) respinge le proposte siciliane. 492

Capitolo XXIX. <i>Febbraio 1849. La crescente preponderanza della Guardia Nazionale sul Governo determina la sua sostituzione con quello del principe di Butera, che rivendica una Costituente degli Stati italiani.</i>	504
Capitolo XXX. <i>Nella costante prassi dei provvedimenti per Aziende comunali, mentre ancora ci si illude sulla possibilità di una mediazione internazionale, sostanzialmente fallisce alla Camera dei Comuni il tentativo di reprimere la libertà di associazione (3-5 marzo).</i>	531
Capitolo XXXI. <i>È sdegnosamente rifiutata dai Siciliani (al grido di 'Guerra! Guerra!') la nuova costituzione (l' Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia), concessa da Ferdinando II il 28 febbraio 1849, come estremo tentativo di composizione del contrasto con la Sicilia (7 marzo 1849).</i>	536
Capitolo XXXII. <i>Dall'unanime grido di 'Guerra! Guerra!' al disfacimento del Governo provvisorio e del Parlamento siciliani (10 marzo-15 maggio 1849).</i>	541
Capitolo XXXIII. <i>Alcune ipotesi sulle cause dell'ingloriosa fine del Regime costituzionale siciliano nella memorialistica dei protagonisti.</i>	589
Parte VIII. Un'irruzione argomentativa intesa a diradare la nube ideologica storiografica sia sul primo in assoluto testo costituzionale del 1848 (la Costituzione del Regno delle Due Sicilie), sia sull' Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia (febbraio 1849), emanati da Ferdinando II di Borbone.	635
Capitolo XXXIV. <i>La svolta costituzionale degli Stati italiani fra il febbraio-marzo 1848 e l' involuzione reazionaria del 1849 a Napoli ed a Roma.</i>	636
Capitolo XXXV. <i>Il fallimento del 'liberalismo moderato' napoletano a fronte del radicalismo democratico-settario, nei 'clubs' e nello stesso Parlamento, contro le aperture costituzionali di Ferdinando II (febbraio-aprile 1848).</i>	650

Capitolo XXXVI. <i>Il ripensamento di Settembrini (nelle Ricordanze) sulle concessioni costituzionali di Ferdinando II (a fronte dell'incapacità dei liberali napoletani di fermare la deriva radicale fra il 10 febbraio-15 maggio 1848).</i>	658
Capitolo XXXVII. <i>Una riflessione sulle molte anime e la metamorfosi del liberalismo meridionale.</i>	672
Indice dei nomi	685

Finito di stampare
presso ABC Tipografia
Calenzano (Firenze)
nel febbraio 2020

